RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno X — 1900 — Vol. X

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno X — 1900 — Vol. X

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza 59-61

1901.

GLI AVVISI SACRI

E LA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA 30 GIUGNO 1889

La giurisprudenza della Suprema Corte di Roma si è recentemente occupata in alcuni suoi giudicati della questione, fino ad ora non mai trattata, se cioè l'affissione degli avvisi sacri sia sulle porte delle chiese sia in prossimità di case, dovesse andare soggetta alle penalità contemplate dalle disposizioni del Codice punitivo e della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889. Trattandosi, come abbiamo accennato, di una questione nuova e non aderendo alle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione, non crediamo inopportuno un breve esame dell'argomento stesso, argomento abbastanza importante dal momento che la questione stessa eccede i limiti dello stretto diritto penale per entrare nel campo del diritto pubblico ecclesiastico.

Accenneremo anzitutto al fatto che ha dato origine all'ultimo pronunziato della Suprema Corte.

Il 22 ottobre 1899 si doveva tenere nella Chiesa Maggiore di Bozzolo la festa annuale di S. Luigi Gonzaga. Seguendo una antica consuetudine della Diocesi di Cremona, a cui appartiene la parrocchia, di invitare alle maggiori solennità il popolo anche per avvisi sacri che si affiggevano fuori della Chiesa stessa, ne furono posti alcuni senza chiedere la preventiva licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza, personificata dal Sindaco. Dopo alcuni giorni dacchè erano affissi, l'autorità di P. S. ne fece staccare uno solo e con esso elevò la contravvenzione a carico del parroco per violazione del art. 65 e 66 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e 445 del Codice penale.

Il Pretore di Bozzolo innanzi al quale fu portata la causa, confermò l'imputazione suddetta, condannando il parroco dello stesso Comune ad una lira d'ammenda.

Riportiamo, a maggior chiarezza della questione, parte della motivazione del detto magistrato:

" Ritenuto che nei riguardi di D. Pietro Pezzali concorrono tutti gli estremi della contravvenzione a lui addebitata, sì per la lettera come per lo spirito della legge.

" Per la lettera;

" Infatti per l'art. 65 legge di P. S. nessun stampato o ma-

noscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico senza la licenza dell'autorità locale di P. S. Sono esclusi da questa prescrizione soltanto gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

" I manifesti fatti affiggere dal Pezzali, hanno, come si rileva dal loro contenuto superiormente esposto, il carattere di un avviso sacro e non entrando quindi menomamente nel novero di quei stampati o manifesti esclusi dall'obbligo della licenza, ne conseguiva pertanto l'obbligo del Pezzali di munirsi della preventiva autorizzazione e ne deriva oggi la sua responsabilità avendovi trasgredito.

" Per lo spirito;

" La ragione della legge milita anche per gli avvisi sacri che si vogliono affiggere in pubblico, poichè anche per essi l'autorità di P. S. dovrà esaminare se siano realmente sacri e sotto tale apparenza contengano frasi che nulla abbiano a vedere colla religione e possano turbare in qualsiasi modo la pubblica tranquillità.

" Nè vale l'asserire come fa il D. Pezzali che egli non ebbe in animo di fare atto di sfregio verso l'autorità civile e l'invocare la sua perfetta buonafede per non essersi mai in precedenza sollevato alcun rimarco da parte dell'autorità all'inveterata consuetudine praticata dalla Diocesi di Cremona (cui appartiene la sua parrocchia) di fare affiggere avvisi sacri senza preventiva licenza dell'autorità, inquantochè in materia di contravvenzioni, come nella fattispecie, non si richiede la prova che l'agente abbia avuto la volontà di violare la legge, bastando ai fini dell'imputabilità che sia commesso volontariamente il fatto costituente la contravvenzione, nè poi l'inerzia o la benevola tolleranza da parte dell'autorità in casi consimili può far sì che il Pezzali sfugga alla responsabilità sancita da una disposizione di legge.

" Nè può il Pretore accogliere la tesi del parroco Pezzali che l'art. 65 della legge di P. S., nell'escludere dall'obbligo della licenza gli stampati delle *autorità*, abbia voluto colla parola autorità comprendervi anche le autorità religiose.

" Per l'art. 65 della legge di P. S. gli atti e stampati dell'autorità sono gli atti che emanano da chi riveste un ufficio o una funzione pubblica attribuitagli dalla legge al fine di provvedere ai pubblici interessi e sono appunto esclusi dall'obbligo della licenza per la presunzione di legittimità che li assiste.

" Il ministro di un culto, il parroco nella fattispecie, non è

una autorità, perchè non ha alcuna missione dello Stato; le sue funzioni sono tutte religiose, e si arrestano ai limiti della Chiesa.

« Per ultimo il Pezzali invoca lo Statuto del Regno e la legge sulle guarentigie, ricordando che la religione cattolica è l'unica dello Stato e che i suoi ministri sono liberi nell'esercizio degli uffici ecclesiastici e che si commetterebbe una violazione dello Statuto e della legge sulle guarentigie qualora, col subordinare alla preventiva censura dell'autorità civile gli atti dell'autorità religiosa, si frapponessero ostacoli allo svolgimento delle pratiche ecclesiastiche.

« Ma anche tale argomentazione non regge ove si pensi che è appunto la legge sulle guarentigie 13 maggio 1871 n. 214 che all'art. 9 esclude dall'obbligo della licenza dell'autorità di P. S. *soltanto* i manifesti e stampati che si affiggono alle basiliche ed alle chiese di Roma.

« Se pertanto la legge sulle guarentigie, che regola i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, limita l'esclusione agli avvisi sacri che si affiggono alle basiliche e chiese di Roma, ne consegue che per gli avvisi sacri nelle altre chiese del Regno dovrà imperare la legge di P. S., la quale, stabilendo come regola che nessun stampato può affiggersi senza licenza, non esclude gli avvisi sacri da questa prescrizione.

« Per di più anche la legge 19 ottobre 1870 n. 596, riguardante la tipografia pontificia e la pubblicazione e l'affissione degli atti che emanano dal Sommo Pontefice, dichiara che le disposizioni contenute negli articoli 51 e 53 della legge di P. S. del 1865 (corrispondenti agli art. 63 e 65 dell'attuale) e nella legge sulla stampa non sono applicabili alla tipografia che esercita per uso e servizio del Sommo Pontefice, nè alla *pubblicazione ed affissione nei modi e luoghi soliti degli atti che emanano dal Sommo Pontefice o di sua autorità*, dalle corporazioni ed uffici ecclesiastici da esso *dipendenti* e *stabiliti* in *Roma* per l'esercizio del potere spirituale.

« Chiaramente pertanto questa legge indica a quali avvisi dell'autorità religiosa non sieno applicabili le disposizioni degli articoli 63 e 65 della legge di P. S.; d'onde ne consegue che per tutti gli altri, avrà vigore la regola sancita dalla vigente legge di P. S., la quale poi se avesse inteso di escludere gli avvisi sacri dall'obbligo della licenza, non avrebbe avuto bisogno di richiamare espressamente le eccezioni e le limitazioni sancite relativamente a quell'obbligo dal decreto sulla tipografia pontificia e dalla legge sulle guarentigie col disporre nell'art. 137 che nulla è innovato alle di-

sposizioni contenute nel R. Decreto 19 ottobre 1870 n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871 n. 214.

" Ritiene pertanto il Pretore che anche per i manifesti sacri sia necessaria la preventiva licenza dell'autorità, e in tale avviso andò anche la Suprema Corte con sua sentenza 16 aprile 1896 (*Foro Italiano* 1896, parte II, 412).

" E' vero che in quella fattispecie il manifesto sotto l'apparenza di sacro, non lo era in sostanza, ma chiaramente poi la Cassazione nei suoi motivi dichiara che anche se si fosse trattato di manifesto sacro, la legge di P. S. non lo escludeva dall'obbligo della preventiva licenza dell'Autorità.

" Nei riguardi della pena fatto riflesso alle ottime informazioni sul conto del Pezzali ed alla sua buona fede, si ritiene giusta l'applicazione del minimo di lire una di ammenda „.

Avendo il parroco prodotto ricorso contro tale sentenza, la Suprema Corte, in data 15 febbraio 1900, rigettava il medesimo, corredandolo della seguente motivazione:

" Considerato che il motivo di ricorso, prodotto nell'interesse del parroco Pezzali, tendente ad escludere la responsabilità della contravvenzione, in cui è incorso, per l'affissione dell'avviso religioso, senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza locale, non è attendibile „.

" L'art. 65 della legge di pubb. sic. che proibisce l'affissione degli stampati o manoscritti al pubblico, quando eccettua da tale proibizione quelli che emanano dall'autorità, non intendono comprendere in questa eccezione i Vescovi nelle città ed i parroci nelle borgate, come sostiene il ricorrente. Gli uni e gli altri non esercitano funzioni ufficiali, non hanno alcuna missione a compiere nello Stato; ad escludere i Vescovi ed i parroci dal beneficio della eccezione, basta por mente che l'articolo parla di autorità e pubbliche amministrazioni, locuzione congiunta riferibile a quelle del potere civile, che esercitano ufficio e funzioni di pubblico interesse garantite dalle leggi dello Stato che non hanno nulla da fare con la religione.

" Ma il Pezzali, invocando lo Statuto del Regno e la legge sulle guarentigie, ricorda che la religione cattolica è l'unica dello Stato, e che i suoi ministri sono liberi nello esercizio degli uffici ecclesiastici.

" Ciò è vero, ma è pure un fatto incontrastabile che l'art. 9 della legge delle guarentigie nel ritenere il Sommo Pontefice libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale limita ad esso solo il diritto di fare affiggere i suoi atti. E queste affissioni, giova notarlo, non possono farsi che nelle sole

basiliche e chiese di Roma e alle porte di esse: " Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero „.

" Sarebbe il caso d'invocare il principio: *incluso unius, exclusio alterius.*

" Ma ammesso pure di potersi estendere i benefici concessi al Sommo Pontefice di fare affiggere sulle porte delle chiese di Roma gli atti del suo ministero, anche ai Vescovi nelle città ed ai parroci nelle borgate, il parroco Pezzali non ha limitato le affissioni degli avvisi sulla festa di S. Luigi alle sole porte della Chiesa Maggiore, dove esercitava il suo ufficio di parroco, ma anche in altre località, cosa che non gli era permesso.

" Posto ciò, riesce ozioso lo esame delle altre disposizioni contenute negli art. 1 dello Statuto e 13, 16 e 17 della legge sulle guarentigie alle quali si è ricorso in appoggio della propugnata tesi, non essendo vietato al legislatore nella estensione delle sue concessioni a favore d' un ente qualsiasi, prescrivere un limite allo esercizio di esse. Intanto nello interesse del Pezzali s'invoca anche la sua buona fede nell' affissione dell' avviso sulla festa di S. Luigi. Ma questa buona fede che gli si ammette non può essergli di giovamento trattandosi di contravvenzione, per la quale non si richiede altro che il solo concorso della volontà nel fatto che l'ha costituita „. — Per questi motivi, ecc.

Ora poche parole di commento alle suddette sentenze.

L'art. 65 della legge di pubblica sicurezza così stabilisce:

" Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessun stampato o manoscritto può essere affisso e distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

" Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite e locazioni.

" Le affissioni debbono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

E l'art. 445 del Cod. pen. stabilisce:

" Chiunque, senza licenza dell' autorità o fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito coll' ammenda fino a lire 50 „.

A prima vista, possiamo anche confessarlo, la decisione della

Corte di Cassazione, la quale non fa che confermare i principii esposti nella sentenza del Pretore di Bozzolo, di ritenere cioè il parroco responsabile della contravvenzione comminata dai succitati articoli, potrebbe sembrare giusta, ma le ulteriori considerazioni che or ora brevemente esporremo ci fanno dubitare della tesi sostenuta dalle due diverse autorità giudiziarie.

E, tralasciando la questione sollevata dal parroco circa il significato più o meno estensivo da dare alla parola *autorità*, sulla quale non saremmo alieni dal trovarci d'accordo colla Suprema Corte e col Pretore di Bozzolo, non ci sembra applicabile alla fattispecie l'art. 65 della legge di pubblica sicurezza. Si potrebbe obbiettare, come ha già esposto il Pretore nella motivazione della sentenza cennata, che l'art. 65 stabilisce la tesi generale che qualunque stampato o manoscritto non può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza: ora il parroco ha affisso e distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico degli avvisi invitanti i fedeli a recarsi ad una funzione religiosa, non essendo questi inviti contemplati nelle eccezioni di cui ai due capoversi dello stesso articolo, si hanno gli estremi della contravvenzione.

Non contestiamo in linea generale tutto il suddetto: solo vorremmo far osservare che a confessione dello stesso Curcio, relatore del progetto, la legge di pubblica sicurezza, aveva per principale e unico scopo di garantire, di curare la conservazione e il mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità: ora noi non crediamo che quest'ultima potesse venire turbata da un avviso che invitava i fedeli a festeggiare S. Luigi Gonzaga. Ma, a parte ciò, non è ammissibile che la suddetta legge dovesse eccettuare nel disposto dell'art. 65 gli avvisi sacri. Le funzioni prettamente di culto sono sottratte all'ingerenza dell'autorità civile. Di fronte al sistema di politica ecclesiastica vigente in Italia, della completa separazione cioè della Chiesa dallo Stato, quest'ultimo non si è riservata alcuna ingerenza negli affari ecclesiastici, salvo che potessero importare qualche conseguenza per la conservazione dell'ordine pubblico; all'infuori di questa specialissima circostanza, lo Stato, ripetiamo, lascia perfettamente la Chiesa libera nell'esercizio delle sue funzioni. Così in materia d'istruzione religiosa lo Stato non s'ingerisce minimamente di essa. Nei Seminari i Vescovi regolano esclusivamente tutto ciò che concerne l'educazione e l'istruzione del clero; e l'insegnamento religioso in essi fu reso anche più indi-

pendente dall'abolizione delle facoltà teologiche (1). Ed è perciò che non poteva, non doveva trovarsi alcuna disposizione riguardante gli *avvisi sacri*, presi questi nel senso vero e proprio della parola, non essendo tali argomenti da regolarsi alla stregua delle altre leggi dello Stato. Ed una prova di ciò l'abbiamo anche nel fatto che, ammettendo la teoria accettata dal pretore di Bozzolo, il legislatore, nell'art. 65, doveva anche eccettuare la disposizione contenuta nell' art. 9 della legge sulle guarentigie pontificie: " il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero ".

Tale disposizione dovrebbe essere abrogata, se si considera il senso letterale dell'art. 65; ora essa non solamente è ancora vigente per Roma, ma anche per le autorità ecclesiastiche fuori di città, tanto che a complemento di essa, veniva con circolare ministeriale 10 febbraio 1877 stabilita l' esenzione della marca da bollo agli avvisi sacri aventi per iscopo l'esercizio del culto o di funzioni religiose, comunque si affiggano al pubblico *nelle porte delle chiese od altrove.* Aggiungeremo a scanso di possibili obbiezioni che la chiesa è parificata a qualunque altro luogo pubblico od aperto al pubblico.

Nè ci sembra difficile il confutare ciò che ha detto la Suprema Corte per ciò che riguarda l'affissione nei luoghi vicini alla chiesa ove si dovevano celebrare quelle funzioni per le quali erasi pubblicato l'avviso ai fedeli.

Dal momento che il parroco aveva pieno diritto di affiggere il suddetto manifesto sulla porta della chiesa; ne conviene anche la Cassazione nella citata sentenza, in opposizione all' altra in data 16 aprile 1896 (2); e ciò senza veruna autorizzazione preventiva, non crediamo che il legislatore il quale ha permesso che si affiggessero gli avvisi sacri sulle porte delle chiese, nè ha scorto in questo fatto pericolo alcuno per l'ordine pubblico, potrebbe rinvenire un pericolo quando gli avvisi stessi si trovino affissi in luoghi prossimi alla chiesa; non possiamo ritenere che da una questione prettamente giuridica la Corte voglia scendere a trattare una questione topografica. Non insisteremo quindi ulteriormente su tale punto.

A noi sembra che l'argomento di cui ora ci occupiamo

(1) Confr. la monografia: « *I Seminarii come istituti d' istruzione* » questa Rivista, vol. I, 441 e segg.).

(2) *Foro ital.* 1896, II, 412.

sia intimamente collegato ad altro già precedentemente trattato in questi ultimi tempi dalla giurisprudenza.

Si era fatta questione innanzi l'autorità giudiziaria se le riunioni in chiesa dovessero essere sottoposte al preventivo avviso dell'autorità di pubblica sicurezza. La giurisprudenza quasi unanime ha risposto (Cass. Roma, 16 luglio 1897, ric. Turro; Cass. 23 marzo 1897, ric. Ciligot) (1) che bisognava fare una distinzione tra riunioni a scopo di culto e riunioni estranee al culto; quanto a queste dovevano parificarsi alle altre riunioni e cadere sotto il disposto dell'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, mentre per le prime l'autorità civile, in omaggio ai principii regolatori del nostro diritto pubblico ecclesiastico, lasciava pienamente libere le autorità ecclesiastiche di fare come meglio piacesse loro.

Orbene, applicando i suaccennati principî all'argomento trattato nelle suddette sentenze, si avrebbe questa curiosa contraddizione, che mentre la Chiesa può liberamente tenere delle riunioni a scopo di culto senza prevenirne l'autorità di pubblica sicurezza, per provocare queste riunioni, per darne avviso ai cittadini, ai fedeli, sarebbe obbligata a chiedere la detta autorizzazione, ciò che varrebbe implicitamente ad inficiare il principio stesso proclamato sia dal legislatore, sia dal responso dei magistrati che la Chiesa nella sfera delle sue attribuzioni è perfettamente libera.

Nè ci si porti ad esempio la sentenza della Suprema Corte in data 16 aprile 1896, invocata dal Pretore di Bozzolo in essa, è vero, si faceva questione di applicazione dell'art. 9 della legge sulle guarentigie, ma la Corte lo riteneva inapplicabile al caso appunto perchè, nella specie, gli avvisi si occupavano di tutt'altra cosa fuorchè di funzioni di culto, come può rilevarsi dalla sentenza stessa.

Segnaliamo invece una sentenza del Pretore di Garlasco, in data 16 novembre 1895, in causa Maroi (2) in cui si stabilisce che " gli avvisi dei parroci affissi alla porta della chiesa, i quali non si attengono esclusivamente a materie religiose, devono essere muniti della preventiva licenza dell'autorità politica, prima della loro affissione al pubblico ".

E nella sua dotta motivazione, l'egregio magistrato estensore tra le altre cose affermava i seguenti principii:

" .... Considerato che se il legislatore coll'accennata legge sulle guarentigie specialmente nella seconda parte sulle relazioni

---

(1) Vol. VII, 281, 568.
(2) Vol. VI, 117.

fra Stato e Chiesa, ha voluto in sostanza agli art. 14 e segg. proclamare da un lato l'assoluta indipendenza della Chiesa e delle autorità ecclesiastiche in tutti gli atti riflettenti l'esercizio spirituale del loro ministerio, ha inteso però in pari tempo mantenere la competenza dello Stato nei riguardi degli effetti giuridici e civili di tali atti nelle loro relazioni esterne colla società, quanto anche di salvaguardare la propria prerogativa di fronte alla Chiesa, per tutti quegli altri atti che, esorbitando dalla sfera spirituale e disciplinare, avessero a ledere le leggi dell'ordine pubblico, ed a rendersi incompatibili coi principii e coll'economia della legge speciale sopra ricordata, come più particolarmente si apprende dal secondo capov. dell' art. 17 di detta legge dove è scritto " però tali atti sono privi di effetto se contrarii alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato .... ".

Evidentemente, concludendo *a contrariis*, si verrebbe a stabilire il principio che allorquando si tratti di affissi riguardanti materie religiose, esula l'obbligo della preventiva autorizzazione dell' autorità locale di pubblica sicurezza. Ed é appunto perciò che noi non possiamo sottoscrivere ai due responsi delle autorità giudiziarie nelle riportate sentenze stimando inapplicabile al caso gli art. 65 e 66 della legge 30 giugno 1889. Secondo la nostra opinione l'esame del magistrato di merito doveva limitarsi ad esaminare un solo punto della vertenza: di vedere cioè se l'avviso incriminato avesse o no carattere di avviso sacro. Stabilita l'affermativa di tale fatto la contravvenzione non poteva giammai aver avuto esistenza.

Avv. Giuseppe Corazzini.

I dominii diretti degli enti ecclesiastici conservati

La Corte di cassazione di Roma, respingendo un ricorso prodotto dalla Mensa Abbaziale di Subiaco (1), ha sancito la massima che i dominii diretti degli enti ecclesiastici conservati rimasero presso i medesimi anche dopo le leggi eversive, e non passarono al Demanio dello Stato; e perciò ai detti enti non fu lasciata a *titolo di assegno* la sola percezione del canone, liberan-

(1) Decisione 6 settembre 1899, che pubblichiamo a pag. 28.

doli dagli obblighi che potevano ad essi derivare dalla qualità di direttari.

Le ragioni della ricorrente Mensa Abbaziale, la quale assumeva di non essere tenuta ad alcune spese per riparazioni e danni, furono sostenute da uno dei più chiari avvocati del nostro Fôro, l'avv. GUIDO MARUCCHI; e data la novità ed importanza della questione, crediamo utile riferire la parte sostanziale della Memoria da lui estesa a svolgimento del ricorso.

Trattandosi di una enfiteusi (così si esprime la Memoria) costituita sotto la legislazione già vigente nell'ex-Stato Pontificio e che deve perciò essere regolata con quella (disp. trans. cod. civ. art. 29), non sarà inutile ricordare che assai più importanti di quelli che, sotto il nostro codice civile comunemente si ammettono, erano i diritti di chi dava un suo fondo in enfiteusi. Nel diritto Giustinianeo il concedente continuava ad essere il *vero padrone* del fondo: anzi il titolo di " *dominus* " a lui solo si attribuiva, denominandosi il concessionario soltanto " *emphyteuta* " ossia concessionario *ad meliorandum*. Chiunque volga lo sguardo sulle tre Costituzioni che formano il *tit. de jure emphyteutico*, non può non essere colpito dal vedere con quale studio s'insiste ivi nel mantenere al solo concedente il diritto di *dominio*, evitando sempre di considerare qual padrone il concessionario. Così nella *Leg.* 1, prevedendosi un deperimento del fondo cagionato da caso fortuito, si dispone che in mancanza di patto la cosa non all'enfiteuta (*emphyteuticario*) deve intendersi perita, ma — *rei domino* — (Ivi): " Si interdum ea quae fortuitis casibus eveniunt, pactorum non fuerint conventione concepta, si quidem tanta emerserit clades etc., hoc non emphyteuticario cui nihil reliquum permanserit, sed *rei domino* qui quod fatalitate ingruebat, etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, imputetur ". Così nella *Leg.* 2, che commina la pena della devoluzione all'enfiteuta qualora per un continuo triennio non abbia adempiuto gli obblighi assunti per contratto: pena da incorrersi ancorchè non convenuta espressamente. (Ivi): " Sin autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per totum triennium neque pecunias solverit, neque apochas domino tributorum reddiderit, volenti ei licere eum a praediis emphyteuticariis repellere, nulla ei in posterum allegatione intuitu meliorationum vel poena opponenda, sed omnimodo eo, si *dominus* voluerit, repellendo ". Così, e con maggiore insistenza ancora, nella *Leg.* 3, che regola la materia della vendita che l'enfiteuta voglia fare o de' suoi miglioramenti, o dello *jus emphyteuticum*. Ove è da notare che il

suoi è adoperato soltanto pei miglioramenti ed allo *jus emphyteuticum* corrisponde solamente la *possessio.* (Ivi): " Cum dubitabatur utrum emphyteuta debeat cum *domini* voluntate suas meliorationes alienare, vel jus emphyteuticum in alios transferre; sancimus, si quidem emphyteuticum instrumentum super hoc aliquas pactiones habeat, eas observari. Sin autem nulla pactio interposita est, vel forte instrumentum emphyteuseos deperditum est, minime licere emphyteutae sine consensu *domini* meliorationes suas aliis vendere vel jus emphyteuticum transferre. Sed ne hac occasione accepta *domini* minime concedant, emphyteutas suos accipere pretia meliorationum, quae invenerint, sed eos deludant, ut ex hoc commodum emphyteutae depereat, disponimus, attestationem *domino* transmitti, et praedicere quantum pretium ab alio revera accipi potest. Et si quidem *dominus* hoc dare maluerit et tantam praestare quantitatem, quantam ipse revera emphyteuta ab alio accipere potest, ipsum *dominum* omnimodo haec comparare. Sin autem duorum mensium spatium fuerit emensum, et *dominus* hoc facere noluerit, licentia emphyteutae detur, ubi voluerit, et sine consensu *domini* meliorationes suas vendere. Necessitatem autem habere *dominos*, si aliis melioratio secundum praefatum modum vendita est, accipere emphyteutam, vel si jus emphyteuticum ad personas non prohibitas sed concessas et idoneas ad solvendum emphyteuticum canonem transponere emphyteuta maluerit, non contradicere, sed novum emphyteutam, in *possessionem* suscipere, non per conductorem vel procuratorem, sed ipsos *dominos* per se, vel per litteras suas.... Et ne avaritia tanti *domini* magnam molem pecuniarum propter hoc efflagitent, non amplius eis liceat pro subscriptione sua vel depositione, nisi quinquagesimam partem pretii vel aestimationis loci, qui ad alios transfertur, accipere. Si autem novum emphyteutam vel emptorem meliorationis suscipere minime *dominus maluerit*, et attestatione facta intra duos menses hoc facere supersederit, licere emphyteutae, etiam non consentientibus *dominis*, ad alios suum jus vel emphyteumata transferre ".

Solamente nella giurisprudenza medioevale s'incominciò ad attribuire *un dominio* all'enfiteuta, dando a tale dominio la qualifica di " utile ", e distinguendo il dominio spettante al concedente colla qualifica di " diretto ". Nè con ciò la giurisprudenza commise l'errore di snaturare il concetto della proprietà come da molti le si rimprovera. No: quella denominazione sorta in una terra che mantenne sempre viva la tradizione del diritto classico, non fu figlia di ignoranza, ma fu un riflesso della dottrina romana o fu ideata appunto pel rispetto alle tre sunnomi-

nate Costituzioni, per le quali il *vero dominio* non ad altri che al concedente proseguiva ad appartenere. Imperocchè nel diritto classico l'aggettivo " diretto „ significava l'appartenenza *vera e propria:* l'aggettivo " utile „ significava cosa che per diritto non competerebbe, ma fu per analogia o per *inflexionem* introdotta.

Laonde il giureconsulto nella *Leg. 21 Dig. de praescriptis verbis:* " *Quoties deficit* actio vel exceptio, *utilis* actio vel exceptio est „. Egregiamente Cujaccio *in Lib. XIX Pauli ad Edict, ad leg.* 2, *4, 6 ct 10 de Public. in rem. act.:* " Quid est actio Publiciana? Rei vindicatio *utilis* quae, amissa possessione, *tanquam Domino* datur ei qui rem alienam nactus ex iusta causa ab eo qui rei dominus non erat eam bene fide possedit... Omnis enim *utilis* actio respicit *ad exemplum et instar* cuiusdam alicuius actionis, et Publiciana actio respicit *ad instar proprietatis....* Publiciana habet instar in rem actionis civilis et *directae* „. Il medesimo nella *Leg. 65, de donat. inter vir et uxor:* " Proprie enim *utiles* actiones accomodari dicuntur uti leg. 20 de tut. quia *a casu proprio ad improprium* flectuntur „. E nella *Leg. 17, Dig. de rebus creditis:* " *Directa* actio ordinaria est, *utilis* extraordinaria, quia *non competit iure* directo „. Ed Haimberger, *Dir. rom. priv. e puro,* § 109: " Un altra divisione delle azioni è quella in *dirette* e *utili* (*actiones directae et utiles*); le prime s'intentano per far valere quel diritto per cui furono introdotte; *le seconde* in casi simili, *per analogia* „.

Mantengasi pur dunque, se vuolsi, per le antiche enfiteusi la duplice denominazione di dominio diretto e di dominio utile adottata eziandio nel sistema ipotecario Pontificio (Regol. legisl. e giudiz., §§ 103 e 104, n. 3); ma si tenga bene a mente che, come pel Codice Giustinianeo, così per la giurisprudenza vigente sotto il regime Pontificio, il proprietario del fondo, quantunque lo concedesse ad altri per titolo di enfiteusi, proseguiva ad avere un vero diritto di dominio su di quello. Certamente per effetto del contratto enfiteutico il diritto di proprietà, in quanto al modo di esercitarlo, subiva una trasformazione che ne rendeva l'esercizio diverso da quello della ordinaria proprietà; ma sempre quel modo, tuttochè speciale, era una esplicazione *del dominio* rimasto al concedente. Nelle antiche enfiteusi, non è chi lo ignori e risulta poi letteralmente dalle surriferite tre Costituzioni, tale esplicazione si aggira: 1° nella percezione di un canone; 2° nel diritto di sciogliere, in caso di alienazione che l'enfiteuta facesse, la proprietà dal vincolo enfiteutico valendosi della prelazione; 3° nella riscossione della quinquagesima parte (laudemio) del prezzo di alienazione se il *Dominus* non voleva giovarsi della prelazione;

4° nel diritto di devoluzione dello *jus emphiteuticum* e di tutti i miglioramenti se l'enfiteuta fosse per tre anni moroso nell'adempimento dei suoi obblighi.

Ed ora si vede a colpo d'occhio come il *canone* non fosse la stessa cosa che il *dominio diretto;* dappoichè, invece, ne era un prodotto, per lo più prevalente bensì, ma non il solo. A viemeglio dimostrare come la cosa principale, e ben può dirsi produttiva delle varie utilità, fosse *il dominio diretto,* non debbo tralasciare di far osservare, il che molti per certo avranno avuto occasione di conoscere, che innumerevoli istromenti di antiche enfiteusi si incontrano, nei quali il concedente si riservava ogni diritto su miniere che per avventura venissero a scuoprirsi nello stabile, ecc. E tutto questo non potrebbesi davvero comprendere nel vocabolo di *canone,* che è la pecuniaria prestazione dovuta a periodi e scadenze fisse dall'enfiteuta. Esempi puntualissimi dell'indicata specie di patti si hanno in una causa tra la Finanza, Fraschetti e Feoli decisa dalla Cassazione di Roma con sentenza 7 febbraio 1888 (*La Legge,* vol. XXVIII, 2, 39); ed in un'altra fra Centuripe e Castiglione decisa dalla Cassazione di Palermo con sentenza 13 settembre 1893 (*La Legge,* vol. XXXIII, 1, 132).

Se talvolta con linguaggio improprio si usò accennare a dominio diretto adoperando il solo vocabolo di canone, specialmente se *in subiecta specie* era *indifferente* il distinguere esattamente l'uno dall'altro, in linguaggio proprio e giuridico la cosa procede altrimenti; giacchè legalmente parlando, il canone è bensì compreso come effetto nel dominio diretto, ma non è desso il *dominio diretto.*

De Luca, *de empt. vendit. discurs. 35, num. 5:* " Etiam non visis iuribus alterius partis, adhuc dubitabam *ex regula* magis communi et recepta opinione, ut scilicet *vendito canone* simpliciter vel censo debito ex aliqua re, *non censetur venditum dominium directum* ipsius rei pro effectibus devolutionis ac laudemii et aliis exinde resultantibus, *sed solum ius exigendi,* ut ceteris relatis habetur apud *Ann. et Adden, singular.* 306; *Guidopag.,* decis. 264; *Cenc. de cens.* quaest. 72, n. 24 et seqq.; *Duand. eod. tract. in proem.,* quaest. 26, n. 74, apud quos *concordantes* „.

Decis. Rot. 366, num. 7, par. 17, Recent.; " *Dominium directum* est quid separatum ac *diversum a canone* et sic habent inter se ut principale et accessorium; ac bene stat simul quod *quis habent dominium directum* super aliqua re et *alter percipiat canonem* vel censum debitum pro eadem re; quapropter legato aut donato, aut *vendito canone* vel censo, sub tali dispositione vel contractu *nunquam comprehenditur dominium directum,* sed illud

remanet apud concedentem quoad omnes alios effectus, et sic quoad devolutionem ob lineam finitam; ut egregie firmat *Guidop.*, decis. 264 per tot., quam sequitur *Mastrill.*, decis. 58, num. 11 et 12; *Cancer. variar. resolut.*, lib. 1, cap, 11, num. 14 cum pluribus seqq.; *Fontanell., de pact. nupt.*, claus. 4, gloss. 18, par. 1, n. 138; quemadmodum potest concedi ius praesentandi alteri, et apud patronum remanere patronatum „.

Decis. Romana seu Viterbiensis Dativae Realis 6 martii 1843 Relatore Bonini § 7. " Nec in una iudicis contractum interpretantis vel contrahentium mente erat *distinctio inter canonem et dominium directum.* Discrimen immo promanat ex ipsa utriusque natura. Nam *dominium directum est causa quae gignit canonem, laudemium, devolutionem aliaque iura* dominis directis competentia. Canon vero alter est ex tot hisce effectibus. Ex quo quidem receptum merito, ut si quis *canones vendiderit, non intelligitur vendidisse dominium directum,* ad ea quae docent Guidop. Dec. 264; Cenc. de censib. quaest. 72 num. 42, Card. De Luca de empt. vend. disc. 31, n. 4, et Sac. Ordo in Romana seu Veliterna super dominio directo 23 ianuarii 1828 cor. Marco per totam „.

Decis. confirmator. 22 ianuarii 1844 § 7 (ivi) " *Canonem* sed vero *a dominio directo discriminari,* diversa quidem ipsorum indoles omnino exigebat. Neminem quippe latet, dominium directum esse causam quae gignit canonem, laudemium, devolutionem, ecc., et canonem esse vicissim unum ex pluribus effectibus a dominio directo premanantibus. *Ut causa igitur ab effectibus distinguitur, ita a dominio directo seu proprietate distinguitur canon*; receptumque proinde in iure est, non intelligi dominium directum fuisse distractum ab eo qui canonis percipiendi ius unum distraxit. Quamobrem *nefas omnino erat rem unam cum altera confundere,* ut datia imposita super fundis vel dominio directo, censeri deberent ac si imposita essent super annua responsione vel canone, ob id unum quod in consequentiam impositionis tributi, oneri participes, deficiente pacto in contrarium, facti quoque fuerint dominii directi „.

E la nostra Corte di appello in un caso nel quale il proprietario di alcuni fondi li aveva dati in enfiteusi e più tardi aveva ceduto a titolo di enfiteusi i *canoni* a suo favore convenuti, ritenne che questa cessione in enfiteusi dei canoni non comprendesse altro che *la rendita* dei dominii diretti, rimanendo questi presso il cedente. (Sent. 17 febbraio 1883, in causa Santacroce c. Giovannucci) (ivi) " Quanto alla formula di concessione, il tenore della medesima rivela indubbiamente che in quelle enfiteusi vollero comprendere i canoni *rendita* e *non già*

i canoni proprietà, ossia *dominii diretti* dei fondi enfiteutici. Imperocchè quella formula è così concepita: " Item cede e concede la percezione del canone di scudi 400 sopra quattro case ". Se la parola *canone*, come sopra si è osservato, non può significare altro che *rendita*, pensione, corrisposta, ecc., è manifesto che con quella frase si parlava di canone nel senso di rendita, *non già di proprietà*. Oltre a ciò, quando pure si fosse detto: " diritto di percepire i canoni " il significato non cangerebbe nel caso in esame. Imperciocchè il diritto di percepire il *canone* dipende *dalla proprietà*, ossia dal diretto dominio; ma *l'una cosa non si può confondere coll'altra, come l'effetto non si può confondere colla causa;* cosicchè il Principe D. Francesco pur *restando direttario*, potè cedere al fratello D. Luigi il godimento del *canone*, ossia il diritto di percepirlo dall'enfiteuta Codini ".

Nè solamente nella legislazione Pontificia si mantenne quale era per diritto romano il carattere del dominio diretto. Negli altri codici della penisola che precedettero il Codice civile italiano, o di enfiteusi non vi era vestigia o, dove questo contratto fu conservato, si mantenne il carattere di vero dominio ai diritti del concedente.

Per citare un esempio abbastanza eloquente, nel Codice civile pel Regno delle due Sicilie, 21 maggio 1819, leggevasi all'articolo 1686: " *Il Tesoro* che si troverà nel fondo enfiteutico apparterrà egualmente all'enfiteuta ed al padrone diretto; salvo il diritto spettante a colui che l'avrà scoperto, a termini dell'articolo 636 ". Nel Codice pel Regno Lombardo-Veneto all'articolo 399: " Una terza parte *del Tesoro* appartiene al patrimonio dello Stato. Delle altre due parti una è del ritrovatore e l'altra del padrone del fondo; e se la *proprietà del fondo* è divisa, questa terza parte spetta per eguali porzioni *al proprietario diretto* ed al proprietario utile ". Nel Codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, dopo essersi premesso nell'art. 415 che " l'enfiteusi è il diritto di godere un fondo stabile coll'obbligo di migliorarlo, e corrispondere una certa prestazione in danaro o in derrate a ricompensa dei frutti, ed in ricognizione di quella *parte di dominio che si ritiene dal concedente* ", e poco dopo " Quegli che concede il fondo si chiama *padrone diretto*, e quello cui è conceduto enfiteuta; il *dominio del primo* è diretto, utile quello del secondo "; si riproducevano il diritto di prelazione nella vendita del dominio utile, il diritto ai laudemi, ecc., ecc., come nelle costituzioni del Codice Giustinianeo.

In Toscana niuno ignora che erano in vigore le disposizioni del diritto romano. Inutile parlare del Codice Albertino; poichè

questo, a simiglianza del Codice francese, non riconosceva il contratto d'enfiteusi.

Infine il nostro Codice civile, che quasi per burla annoverò fra i contratti l'enfiteusi (dappoichè il concessionario può anche nel giorno successivo alla stipulazione svincolarsene!), sebbene privasse di molte utilità il direttario, non poté far a meno di annoverare fra i *beni immobili* i suoi diritti al pari di quelli dell'enfiteuta (art. 415), per cui gli uni egualmente che gli altri dovette riconoscere capaci d'*ipoteca* (art. 1917, n. 3).

Ed il legislatore non esitò, quando se ne porse l'occasione a qualificare per proprietà i diritti del concedente; come nell'art. 663 Cod. proc. civ. (ivi). " Il creditore deve,o fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione di cui nell'art. 665 l'offerta di un prezzo non minore... di sei decimi del capitale, ecc., se si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia *il dominio diretto*. "

Ma della poca importanza di questo sotto il Codice civile non vale la pena di occuparsi: perchè l'attuazione del medesimo precedette di poco le leggi d'indemaniazione e conversione degli anni 1866 e 1867; e non è credibile che in sì breve intervallo, e dopo il trattamento non lusinghiero fatto all'enfiteusi ecclesiastiche dalla legge di affrancazione 24 gennaio 1864 si occupassero di convertire in dominii diretti i propri fondi que' pochissimi enti ecclesiastici che erano rimasti salvi dalla indemaniazione disposta nella legge Piemontese 29 maggio 1855 e nei Decreti Commissariali e Luogotenziali 1860, 1861 e 1862 pubblicati nei diversi stati e provincie annesse.

Ondechè può ritenersi con certezza che le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, sulle quali cade l'odierna controversia, non trovarono nei patrimoni degli enti ecclesiastici altre enfiteusi che quelle create sotto le antiche legislazioni che riconoscevano nel direttario un vero e proprio *dominio sul fondo*. Del resto, seppure qualche raro esempio di enfiteusi di nuovo modello fosse stato posto in essere da enti morali ecclesiastici nel brevissimo periodo di tempo sovraccennato, ad esse pure bene si adatterebbe la distinzione fra dominio diretto, quale causa efficiente, e canone, quale reddito proprio di cosiffatto dominio.

Premesse queste considerazioni non ci sarà difficile il dimostrare che violò le indicate leggi del 1866 e del 1867, la Corte d'appello di Roma nel ritenere che allorquando furono sottoposti a conversione i beni della Mensa Abbaziale di Subiaco, rimase a questa il *dominio diretto* della cartiera di cui l'utile do-

minio (derivante da concessione enfiteutica dell'anno 1821) si possiede dagli avversari signori Magnani.

La legge 7 luglio 1866 nell'art. 11 conteneva due seperate disposizioni pei beni immobili degli enti soppressi e per quelli degli enti conservati. In ordine ai primi disponeva: " Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge o dalle precedenti o ad alcun titolare delle medesime sono devoluti al Demanio dello Stato, ecc. „. In ordine ai secondi diceva: " I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato mediante iscrizione in favore degli enti morali cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta „.

Che sotto il velame della frase " saranno convertiti in rendita 5 per cento „ si contenesse una vera *avocazione al Demanio* dello Stato dei beni immobili degli enti conservati è cosa fuori di controversia; la quale poi con tutta evidenza emerge dall'ultimo inciso " eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta „. Se si fosse voluta fare la conversione a profitto degli enti, come poi nel 1873 fu disposto pei beni degli enti ecclesiastici conservati di Roma e sue sedi suburbicarie, pei quali lo Stato dichiarò di non volere avocaziono a sè, sarebbesi ordinata l'*alienazione* per conto degli enti e il rinvestimento del *prezzo* in rendita consolidata. Invece coll'ordinarsi una iscrizione di rendita consolidata 5 per cento, pari alla rendita sottoposta alla tassa di manomorta e prescindendo perciò assolutamente dall'alienazione dei beni, è manifestissimo che questi sarebbonsi in appresso alienati a tutto rischio e profitto del Demanio, rimanendo tuttavia *fissa* ed invariata la rendita consolidata a favore dell'ente, o si ritraesse dal Damanio per le vicende del commercio, per casi fortuiti o per altri motivi un prezzo di gran lunga inferiore al capitale della rendita 5 per 100, o se ne ritraesse per fortunati eventi un prezzo doppio o triplo. Era una specie di *alea* pel Demanio codesta avocazione dei beni immobili degli enti conservati.

Perciò del modo e del tempo di alienare quei beni la legge non si occupò, e con unica disposizione che abbracciava tanto i beni degli enti soppressi, quanto i beni degli enti conservati disse nell'ultimo capov. del cit. art. 11 che " con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge „.

Essendo il dominio diretto dei beni dati in enfiteusi, tanto per le antiche leggi quanto pel cod. civ. it., annoverato fra i " *beni immobili* ", ineluttabile ne deriva la conseguenza che dovunque nei patrimoni degli enti suddetti si trovava qualche dominio diretto, il medesimo, per la legge 7 luglio 1866, fu avocato allo Stato in tutta la *sua pienezza*, vale a dire come causa efficiente e con tutti i suoi effetti; e se niun'altra legge fosse sopravvenuta, anche pei dominii diretti avocati certamente allo Stato si sarebbe dovuta iscrivere una rendita 5 per 100 pari alla *sola annualità* del canone, qualunque, nei casi specialmente di enfiteusi temporanea (come questa), potesse essere il *valore intrinseco* di ciascun dominio diretto. Imperocchè dovendo iscriversi una rendita " uguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta " e questa dovendosi soltanto sull'*annualità* del canone, la rendita consolidata si sarebbe iscritta per somma corrispondente a tale annualità.

Difatti nel R. Decreto 6 maggio 1862, n. 597, contenente il Regolamento per la esecuzione della legge sulla tassa di manomorta, all'art. 16 (1) si legge. " Per le rendite fondiarie od *enfiteutiche*, per le annualità o prestazioni diverse e per i censi, si indicheranno il nome del debitore, l'ammontare dell'*annua rendita*, della prestazione o del censo, la situazione e natura dei beni vincolati e la data del titolo costitutivo ".

Ma sopravvenne, oltre un anno dopo, la legge 15 agosto 1867, la quale, riguardo ai beni di dominio diretto degli enti ecclesiastici, innovò solo parzialmente la precedente legge, come ora vedremo.

Dal momento che sarebbesi dovuta iscrivere a favore dell'ente un'*annualità* di rendita consolidata uguale all'*annualità* del canone, si dovette certamente considerare che codesta operazione di sostituire un'annualità ad un'altra era cosa perfettamente oziosa fino a che fosse possibile la percezione dell'esistente annualità. Perciò nell'art. 2 capo 3° della legge 15 agosto 1867 fu disposto che " *i canoni*, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno. Rimarchevole quella espressione " *ed altre annue prestazioni;* il qual modo di dire significa che a ciascun ente il canone si dava come prestazione annua. E vanamente la denunciata sentenza si ferma sulla frase " seguiteranno a far parte ". Dappoichè è chiaro che anco la rendita pecuniaria " faceva parte " della dotazione. L'impor-

---

(1) Ora art. 15 del Regolamento 25 settembre 1874, n. 2129.

tante sta nel cambiamento del titolo. Abbiamo difatti già dimostrato che " canone „ è cosa diversa da " dominio diretto „. Ma lo stesso legislatore nel caso concreto ci fece comprendere anche più chiaramente che adoperando la sola parola " canone „ non intendeva congiungere a questa il domino diretto: e ce lo fece comprendere coll'attribuire la rendita all'ente per un *titolo diverso* da quello che prima aveva. Indarno la parte avversa si dissimula la grande importanza delle espressioni " *a titolo di assegno* „ volendo quasi farle passare come inutili. No: nelle disposizioni legislative nessuna parola deve rimanere *oziosa*; tutte anzi debbono avere un valore; non potendosi ammettere che il legislatore parli a caso. E qui per quanto vi si rifletta sopra, nessun altro significato può avere la frase " per titolo di assegno „ se si tolga l'unico significato possibile di *cambiamento del precedente titolo*: cambiamento che era opportunissimo far notare dopo le parole " seguiteranno a far parte „. Siccome adunque prima della legge 7 luglio 1866, l'ente percepiva il canone colla qualifica o per titolo di padrone diretto del fondo, nè vi era ragione alcuna perchè allo Stato si togliesse il *dominio diretto a lui avocato* colla precedente legge, la annualità si dava all'ente come prestazione pecuniaria che *lo Stato direttario gli assegnava.*

Ed a proposito del " titolo di assegno „ avvertano bene gli avversari (a scanso di equivoci) che la legge non parla mica d'investito, ma dell'*ente*: perchè il canone viene ivi assegnato alla " dotazione „, la quale è dell'ente, non dell'investito. Oltreacciò, tanto poco si potrebbe riferire all'investito il " titolo di assegno „, che la legge parla di *tutti* gli enti conservati: e fra questi ve ne sono innumerevoli che non hanno investiti. Tali sono tutte le Chiese che erano uffiziate da conventuali o da monache ed ora sono amministrate dal Fondo pel culto; tutte le Chiese delle confraternite, dei seminari, dei collegi, degli istituti di beneficenza ecc.: tutte le Chiese che hanno un amministratore stipendiato, ma non investito, il quale ha incarico di erogarne la rendita in opere di culto. Chi volesse (del resto contro l'espressione letterale della legge) riferire agl'investiti il " titolo di assegno „ dovrebbe escludere dal citato articolo tutti gli enti morali conservati che non hanno investiti!

A riprova della verità della tesi che colla legge 15 agosto 1867 non si volle togliere al Demanio dello Stato il *dominio diretto dei fondi* enfiteutici che colla legge precedente erasi ad esso avocato e che, invece, lo Stato, ritenendo a sè il dominio diretto, *assegnò* agli enti la rendita pecuniaria eguale alla rendita consolidata che avrebbe ai medesimi dovuto dare, giova riandare

sugli esempi dei svariati diritti, diversi dal canone, che al dominio diretto sono, o possono essere, congiunti. Se in tema di boschi di alto fusto, e perciò non soliti a tagliarsi a periodi determinati, nella investitura si fosse convenuto (il che a tutte le enfiteusi camerali dell'ex-Stato Pontificio era comune) che il direttario riservava a sè gli alberi che per caso fortuito o per naturale deperimento cadessero e quelli che per isfoltare qualche volta la macchia dovessero togliersi, chi profitterebbe di questi vantaggi dopo le leggi del 1866 e del 1867? Certo lo Stato; perchè il corrispondente lucro non è *canone*. Nelle alienazioni che l'enfiteuta faccia, o nei passaggi ereditari delle antiche enfiteusi ecclesiastiche, chi percepirebbe l'eventuale e variabile lucro (variabile, perchè dipendente dal valore che il dominio utile allora avesse) del laudemio? Certo lo Stato; perchè il laudemio non è *canone*. Se nei fondi enfiteutici si scuopre un tesoro, o si rinvengono oggetti d'arte antica, chi si approprierebbe quella parte di tesoro, quella parte di valore d'oggetti d'arte che per legge e per patti d'investitura sono devoluti al padrone diretto del fondo? Certo lo Stato; perchè il esoro e gli oggetti d'arte non sono *canone*. Se spira l'enfiteusi temporanea, com'è quella in questione, senza che l'ultimo possessore avesse potuto affrancarla o pria che a ciò si determinasse, sicuramente il dominio diretto del fondo attrarrebbe a sè l'utile dominio, ossia accadrebbe la *riconsolidazione* della proprietà; ma nella riconsolidazione nulla avrebbe a vedere l'ente ecclesiastico, perchè dessa non è *canone*. Per tale evento anzi scomparirebbe il canone, che lo Stato, proprietario diretto del fondo, aveva dato a " titolo di assegno „ all'ente conservato; ma integro nello Stato medesimo rimarrebbe l'obbligo di assegnargli un *eguale annualità*; e noi crediamo che la dovrebbe dare in rendita consolidata 5 per cento. Intanto lo Stato fruirebbe di tutti i vantaggi del maggior valore che lo stabile rappresentasse in confronto di quello che aveva al tempo della concessione, sia per le vicende del commercio, sia pei miglioramenti fatti che per patto dovessero devolversi al direttario; lo Stato alienerebbe, come e quando a lui piacesse, la piena proprietà del fondo a tutto suo profitto; non essendovi nelle leggi del 1866 e del 1867 alcun articolo che gl'imponga di darlo nuovamente in enfiteusi, o di alienarlo più presto o più tardi.

Ma l'ente conservato niun diritto di compartecitaziono potrebbe accampare sul valor maggiore riconsolidatosi in mani del padrone diretto; perchè le indicate leggi non gli danno altro che *un solo* diritto, quello cioè della conversione de' suoi beni in una rendita " eguale alla rendita accertata e sottoposta alla tassa di

manomorta, avuto cioè riguardo a quella che si pagava all'epoca in cui gli fu applicata la legge di conversione.

Chi queste cose attentamente consideri, vede a colpo d'occhio quanto manifestamente abbia violate le leggi richiamate nel ricorso la sentenza, che ritenne essere rimasto agli enti morali il dominio diretto dei fondi enfiteutici, per avere la legge 15 agosto 1867 concesso loro il *canone* a titolo di assegno.

Percorrendo la difesa che per gli avversari fu distribuita in grado di appello vi troviamo proposta una obbiezione, di cui peraltro niun conto tenne la sentenza. Com'è, si diceva, che mentre prima delle leggi eversive la Mensa doveva per patto sostenere la spesa di cui trattasi, oggi pretendesi trasferito quest'obbligo del Demanio dello Stato che non percepisce nulla del canone? Ma dunque, si soggiungeva, quelle leggi migliorarono la condizione degli enti conservati con danno dello Stato? L'errore in cui cade la parte avversa consiste nel guardare singolarmente qualche caso eccezionale, anzichè considerare in complesso le operazioni di conversione. Ed in complesso, ossia in globo, il legislatore deve averne apprezzato gli effetti economici: altrimenti avrebbe dato tante speciali disposizioni quante potevano essere le singole modalità dei possessi spettanti agli enti morali. Il vantaggio o il danno derivato dalle operazioni di conversione allo Stato, deve commisurarsi in relazione all'intero *patrimonio ecclesiastico* devoluto allo Stato. Allora solamente si vedrebbe come qualche perdita singolare, ma molto rara, abbia in tutto il resto un esuberante compenso.

Se così non dovesse procedersi, come si spiegherebbe che nell'alienazione dei beni lo Stato profitta di tutto il valore maggiore che possono avere in confronto del capitale risultante dalla rendita denunciata per la tassa di manomorta? Come si spiegherebbe che lo Stato potesse profittare del tesoro e degli oggetti di arte scoperti nei fondi di diretto dominio? che lo Stato potesse lucrare ogni altra utilità che al dominio diretto si trovasse per avventura congiunta? E considerando l'eventualità in senso inverso ed in un caso che ha molta analogia con quello che ci occupa, come si spiegherebbe che talvolta lo Stato, mentre assicura una rendita perpetua all'ente, può trovarsi esposto non solo a una percezione nulla, perchè la rendita iscritta a favore di quella assorbe la rendita del fonde devoluto allo Stato, ma eziandio a spendere ingenti somme a cagione del fondo medesimo senza che verun contributo possa imporre all'ente? Suppongasi, invero, che una casa assai vecchia e viziosa nella sua costruzione, dia per la ubicazione e pel suo stato apparente una

stessa rendita di annue lire 5,000 che avrebbe in quel posto un identico fondo di recente e solidissima costruzione. All'ente proprietario, in appoggio alle locazioni e fatta la detrazione della tassa e del 15 per cento per le riparazioni, come prescrive la legge sulla tassa di manomorta 13 settembre 1874 nell'art. 2 (1), essendo stata accertata pel pagamento della tassa una rendita annua netta ex. gr. di lire 4,000, questa col mezzo della conversione passerebbe insieme col fondo al Demanio dello Stato per mera apparenza; dappoichè dovrebbe iscrivere una *eguale* rendita consolidata a prò dell'ente. Intanto può accadere che dopo pochi anni si manifestino tali lesioni nel vecchio e mal costruito stabile, da richiedere l'impiego di una enorme somma per rimetterlo in istato di poter dare almeno la rendita che lo Stato corrisponde all'ente. Ma dunque, direbbero gli avversari, " le leggi eversive migliorarono le condizioni economiche del- " l'ente con danno dello Stato? „ No: rispondiamo noi, il legislatore ebbe riguardo ai risultati *in massa* della operazione di conversione, passando sopra a qualche parte aleatoria che ne avrebbe formato una eccezione. Certo è che nel proposto esempio l'ente è al sicuro delle sue rendite, laddove lo Stato spende senza riscuotere più nulla o riscuotendo ben poco della rendita che paga all'ente, perchè deve pur calcolarsi un interesse sulla somma impiegata per le sostanziali riparazioni.

Se non che, di cotesta contraria obbiezione intendiamo di avere parlato per mera accademia. Giacchè la sentenza denunciata si fonda sopra un solo concetto, qual'è quello che in principio accennammo e che giova riprodurre qui: Trattasi di vedere " se il dominio diretto di cui trattasi sia rimasto nella Mensa, " ovvero per le leggi eversive sia passato al Demanio. Giacchè " è indiscutibile che le riparazioni e i danni che si reclamano " si debbono da chi è proprietario del dominio diretto „. Dimostrato pertanto che la sentenza fece un'erronea applicazione delle leggi eversive attribuendo alla Mensa il dominio diretto, cade con ciò tutto il suo fondamento: ed altro all'infuori di questo non avendone, ogni altra indagine dev'essere (ci sembra) riservata alla sede di rinvio.

---

(1) Si noti che « niuna detrazione » deve fársi per le « piccole riparazioni locative » ossia pei così detti acconcimi (cit. art. 2 capov. ult.).

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

29 gennaio 1900.

Pres. CASELLI P. — *Est* BASILE.

Demanio c. *Interdonato.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Fondi distaccati dal patrimonio ereditario — Ipoteca — Obbligazione personale dell'erede.

La dotazione di un ente autonomo di culto deve essere fatta con fondi distaccati od almeno sottoposti a vincolo ipotecario; non è sufficiente a costituirla la semplice obbligazione personale dell'erede (1).

L'abbate Giuseppe Federigo, con testamento del 6 febbraio 1861, nominava suo erede Giuseppe Oppeniender, coll'obbligo, sopra il fondo in contrada Pietrafitta, ossia Giardino, di fargli celebrare una messa la settimana, durante la sua vita; facultandolo a farla celebrare nella sua cappella; e, dopo la sua morte, pagare, sul detto fondo, chi ne percepisce il frutto, in perpetuo ed infinito, onze 2, e tarì 15 (lire 31,87) all'anno per elemosina di detta messa al cappellano, che, *pro tempore*, sarà della Chiesa di Santo Rocco, per celebrare detta messa in ogni venerdì della settimana, all'altare del SS. Crocifisso; restando obbligato il detto erede, dopo seguita la morte del testatore, corrispondere in ogni anno, in perpetuo ed infinito, sul fondo *Cardonia*, alla detta chiesa di Santo Rocco rotoli due cera operata in cinque candele, per essere accese durante la santa messa alle piaghe del SS. Crocifisso, per il perdono dei suoi peccati.

L'erede Giuseppe Oppeniender, con testamento del 6 gennaio 1872, nominò sua erede la nipote Angiolina figlia di Girolamo Interdonato ed Agata Oppeniender, confermando i legati dell'abate Federigo; aggiungende sopra il detto *Giardino* altra onza una all'anno, da pagarsi al cappellano che *pro tempore* sarà della chiesa, ove trovavasi seppellito il suo cadavere, per la celebrazione di una messa cantata e di due messe lette ed ufficio; in guisa di anniversario, in ogni anno, in perpetuo ed infinito, per l'anima sua, e remessione dei suoi péccati.

Nel 28 luglio 1894 il Ricevitore del registro di Alì prese possesso della rendita di lire 31,87, dotazione del legato di messe dell'abate Federigo; e della rendita di lire 4 pei due rotoli annuali di cera; ed il 27 agosto stesso anno, intimò precetto ai coniugi Interdonato Oppeniender, quali eredi della loro figlia Angelina, pel pagamento di lire 179,35, dovute in virtù delle suddette disposizioni testamentarie, per le cinque an-

---

(1) Intorno ai requisiti dell'ente autonomo a scopo di culto, di cui l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, veggansi da ultimo Cass. di Roma 22 dicembre 1898, 5 aprile 1899, 21 settembre 1899 (vol. IX, p. 48, 427, 697).

La Corte suprema di Roma ha colla presente sentenza e con quella del 27 dicembre 1899, che segue, modificata la sua giurisprudenza in un senso meno rigoroso, nel senso che cioè la semplice obbligazione personale dell'erede non basta a costituire l'ente autonomo: occorre la garanzia ipotecaria.

Ma noi crediamo che neppure la garanzia ipotecaria valga da sola a dare carattere di autonomia ad un lascito di culto (veggasi lo studio di V. SIMONCELLI: *Sui legati di culto*, vol. VIII, p. 8), e la stessa Corte di Cassazione di Roma ha ciò qualche volta ritenuto; così nella decisione 21 settembre 1893 (vol. IV, p. 603) dichiarò che « quando la ipoteca non è prescritta a favore del legato pio considerato come ente autonomo, e non viene costituita a favore di questo una rappresentanza giuridica che l'accompagni nella sua perpetua durata, l'obbligazione diventa propria dell'erede, e non può ricevere applicazione la legge di soppressione ».

nualità, dal 1889 al 1893. I precettati, con atto del 23 febbraio 1895, fecero opposizione davanti al Pretore di Alì, che fu accolta con sentenza delli 31 maggio-9 giugno 1897; la quale fu confermata, con altra del 10-21 febbraio 1899 dal Tribunale di Messina, in seguito all'appello prodotto dal Ricevitore anzidetto.

Il Tribunale, premesso trattarsi di due disposizioni specifiche ed obbligatorie per gli eredi, come apparisce dalle chiare parole del testatore Federigo: il *mio erede è obbligato*: *restando obbligato il detto mio erede:* e dal fatto di essere indicata la persona che dovrebbe avvantaggiarsi delle disposizioni (il *cappellano pro tempore della chiesa di S. Rocco in Alì*), che fosse indicato l'altare, e determinata la somma da impiegarsi annualmente sui fondi gravati, senza però sottoporli a vincolo ipotecario, nè averli perciò distaccati; e quindi non potersi, nella specie, come aveva ritenuto il Pretore, trattare di puri oneri di coscienza. Considerò, in ordine all'art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, essersi, nella dottrina e nella giurisprudenza, manifestate tre opinioni. La prima, che assoggetta a soppressione ogni lascito cui sia annesso un onere di culto in perpetuo; purchè l'onere sia legalmente obbligatorio per l'onerato. La seconda, che esige un vero distacco di beni immobili dal patrimonio del testatore od almeno che l'immobile sia ipotecariamente vincolato. La terza che ammette la soppressione, quando la cosa, oggetto del legato, è destinata ad essere, per intero, erogata a scopo di culto.

Che di queste interpretazioni esso accettava la seconda; perchè, a termini del succitato articolo di legge, le istituzioni, per essere soppresse, devono avere carattere di ente morale; essere dotate di una personalità giuridica autonoma, per sè stante; come gli art. 833 e 1075 del Codice vietano per l'avvenire le disposizioni dirette ad istituire, o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali, ed altri simili fondazioni, ribadendo il concetto che la legge non vede già di mal'occhio i legati pii, e le disposizioni per l'anima (che in date circostanze son permessi, perpetui, o no, che sieno); ma gli enti morali.

Che quando, come nella specie, sia pure con dettagli precisi, si lascia all'erede il peso di far celebrare delle messe in perpetuo, senza staccare dei beni immobili, e senza neppure ipotecarli, non si può dire che vi sia la creazione di un ente morale. Il patrimonio ereditario allora rimane nella libera disposizione dello erede; non si fa di esso alcuna deduzione di beni; e ben può dirsi che non vi sia un legato, nè un legatario, ma un *modus* soltanto, essendo pur vero, che l'onerato dal testatore abbia l'azione personale e non veste per la sua esecuzione.

Che tale interpretazione è rafforzata dalla riflessione che le leggi eversive hanno avuto lo scopo principalissimo di svincolare dalle pastoie, che impedivano la commercialità di beni immobili, e che dove manca, come nella specie, qualsiasi manomorta, non può farsi sentire l'azione di quelle leggi.

Contro questa sentenza ha fatto ricorso il Ricevitore del registro di Alì, lamentando, con unico mezzo, la violazione dell'art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

I coniugi Interdonato Oppeniender, col loro controricorso, chiedono il rigetto del ricorso.

Considerando che correttamente il Tribunale di Messina escluse dalla disposizione contenuta nel testamento del 6 febbraio 1861 l'autonomia del legato fatto dall'abate Federigo, per essere rimasto il patrimonio ereditario nella libera disposizione dell'erede, senza essere stata fatta alcuna deduzione di beni da servire al funzionamento del medesimo; nè può certamente ritenersi avere esso errato nel ritenere, che la dotazione di un ente autonomo di culto debba essere fatta con fondi distaccati, od almeno sottoposti a vincolo ipotecario; dappoichè, avendo la legge di soppressione colpito le fondazioni, od i legati pii, per oggetto di culto, con carattere di perpetuità, è indispensabile, perchè in tali fondazioni

possa riscontrarsi il carattere della perpetuità, che il legislatore ha avuto specialmente in mira di colpire, che esse abbiano un patrimonio autonomo, destinato esclusivamente, e permanentemente, al loro funzionamento; può bene questo patrimonio consistere in beni stabili, ovvero in rendite soltanto; ma nell'uno, o nell'altro caso debbe sempre esser garantito in maniera da non potere in alcun modo esser sottratto ai fini cui è stato dal testatore destinato; poichè la semplice azione personale non potrebbe avere l'efficacia di mantenere quella perpetuità, che è elemento indispensabile alla esistenza di quelle fondazioni; potendo benissimo lo erede alienare i beni ereditarì e render vana l'azione giuridica, che personalmente contro di lui potrebbe essere esperita.

Che essendosi la sentenza denunziata conformata a siffatti principî, insegnati da questo supremo Collegio, non merita di esser censurata.

Per siffatte considerazioni, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

27 dicembre 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Mazzella.

Demanio c. Bellucci e Mencarelli.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Cespite di proprietà dell'ente — Amministrazione tenuta dall'erede — Celebrazione di messe — Obbligazione personale dell'erede — Inesistenza di autonomia.

Perchè esista l'ente autonomo ad oggetto di culto, cui si riferisce l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, occorre che vi sia un capitale di esclusiva spettanza dell'ente stesso, ed è indifferente che tale cespite resti presso l'erede e sia da esso amministrato (1).

La obbligazione puramente personale dell'erede alla celebrazione delle messe non basta a far ritenere l'esistenza dell'ente autonomo, quand'anche vi sia chi possa obbligare l'erede ad eseguire la sua obbligazione (2).

Considerato essere fuori contestazione, perchè risulta dal testamento, è ritenuto in fatto dalla sentenza impugnata ed ammesso dalle parti, che Bernardini Petri non assegnò cespite o rendita qualsiasi per la celebrazione delle messe. Si deduce da ciò che manchi assolutamente un cespite destinato alla celebrazione delle messe, distinto dal patrimonio dell'erede obbligato alla celebrazione di dette messe. Ora l'autonomia dell'ente, necessaria tanto per aversi la cappellania laicale, quanto l'ente autonomo con carattere di perpetuità ad oggetto di culto, cui si riferisce l'art. 1° della legge 15 agosto 1867, non può sussistere senza che s'abbia un patrimonio proprio, sia pure una rendita determinata che non resti confusa col patrimonio dell'erede.

La obbligazione puramente personale dell'erede alla celebrazione delle messe non basta di per sè sola a far ritenere la esistenza di un ente autonomo, anche quando vi sia chi possa obbligare l'erede ad eseguire la sua obbligazione. E ciò per la ragione che tale obbligazione è un peso qualunque della eredità, mentre ad aversi l'ente autonomo occorre che vi sia un patrimonio proprio dell'ente, che con le rendite del cespite proprio deve compiere la volontà del testatore. E' indifferente che il cespite proprio resti presso l'erede e sia dallo stesso amministrato, ma occorre che vi sia un cespite di esclusiva spettanza dell'ente, perchè questo abbia la sua legale esistenza e possa aversi l'autonomia, senza della quale viene a mancare anche il carattere di perpetuità, richiesto pure dall'art. 1° della citata legge 15 agosto 1867.

E la perpetuità mancherebbe, perchè l'erede ben potrebbe vendere tutti i cespiti ereditari e mettersi in condizione di non poter più soddisfare la sua obbligazione meramente personale, senza che ciò possa essere impedito da chi è chiamato dal testatore o dalla legge ad in-

---

(1-2) Veggasi la decisione della stessa Cass. di Roma, 29 gennaio 1900, che precede, con la nota ivi.

vigilare acciò la obbligazione sia eseguita. Siffatti principii, mentre giustificano pienamente la sentenza impugnata, valgono a dimostrare che il ricorso sia del tutto infondato, massime se si consideri, che in questa causa manchi non solo il cespite distinto, ma anche la determinazione dell'elemosina per le messe, elemosina che dipende dalla volontà delle confraternite eredi del Plebano, e quindi variabili da un momento all'altro, non perchè le rendite di un determinato cespite possono aumentare o diminuire, ma perchè così crede chi deve eseguire la obbligazione col fare celebrare le messe.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

7 dicembre 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Siotto.

Fondo pel culto c. Landi.

Legato pio soppresso – Dotazione — Eredi del fondatore — Svincolo — Fondo pel culto — Diritto ad esigere le annualità — Espropriazione del fondo — Privilegi fiscali.

Il capitale costituente la dotazione di un legato pio soppresso non passa in potere degli eredi del fondatore, se non ha luogo lo svincolo a mente dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867; e perciò il Fondo pel culto ha diritto di esigere dai detti eredi le annualità del legato stesso.

L'espropriazione giudiziaria del fondo, sul quale il capitale era assicurato ipotecariamente, non estingue il diritto della Finanza alla tassa di svincolo, sebbene la Finanza stessa non siasi presentata per chiedere la collocazione del proprio credito sul prezzo del fondo espropriato.

Posto in essere il credito del Fondo pel culto, la riscossione deve essere fatta coi privilegi fiscali.

L'articolo 5 conferma la regola consacrata nell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, che tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli enti morali soppressi in virtù dell'articolo 1, sono devoluti al Demanio coll'obbligo di assegnare al Fondo per il culto i canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, e quanto agli stabili d'iscrivere a favore della stessa Amministrazione una rendita del 5 per cento eguale alla rendita dei medesimi accettata e sottoposta alla tassa di manomorta. Tanto la conferma, quanto la rivendica e lo svincolo ammessi dall'articolo 5 sono subordinati a condizione sotto pena di decadenza. Basterebbe ciò per dimostrare l'errore della sentenza impugnata nel ritenere che il capitale di 200 ducati, dotazione del legato pio istituito dall'arciprete Giuseppe Landi sia passato in potere degli eredi del fondatore. No: quel capitale doveva essere e fu assegnato al Fondo per il culto, che giustamente ne domanda le annualità agli eredi, in quanto se ne confessano possessori.

Indarno i resistenti tentano di appigliarsi alla sentenza del 1881 resa nel giudizio di graduazione tra i creditori del Guadagni, espropriato del fondo sul quale era ipotecariamente assicurato anche il capitale in disputa. A prescindere che in nessun caso codesto giudicato potrebbe produrre effetti giuridici nei riguardi dell'Amministrazione che o per ignoranza del cespite o per incuria non ebbe a presentarsi a quel giudizio, certa cosa è che il vincolo prosciolto dallo stesso giudicato non può esser quello che l'ultimo capoverso dell'art. 5 di già mentovato permette di togliere, mediante il pagamento della doppia tassa di successione fra estranei.

Se per le cose dette il capitale di 200 ducati non poteva passare in potere degli eredi Landi, non era lecito al Tribunale di Salerno l'affermazione che il Fondo per il culto agiva prematuramente, in quanto prima di farsi a chiedere le cinque annualità, avrebbe dovuto dimostrare di appartenergli il capitale. Evidentemente furono invertite le parti e invece di dire che per esimersi dalla prestazione incombeva ai possessori di giustificare il vantato diritto sul capitale, si disse al rovescio a danno dell'Amministrazione ricorrente, con manifesta vio-

lazione degli art. 1, 2, 5 della legge 15 agosto 1867.

Occorre appena ricordare che posto in essere il credito, la riscossione, a norma dell'art. 21, doveva esser fatta coi privilegi fiscali.

Per questi motivi la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

6 dicembre 1899.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* BANDINI.

Finanze c. Santuario della Consolata in Torino.

Ricchezza mobile — Oblazioni ad un santuario — Rettore — Amministrazione gratuita — Lucro di una quota delle oblazioni — Giudizio di estimazione del reddito — — Incompetenza giudiziaria.

E' giudizio di mero fatto e di estimazione del reddito, devoluto all'esclusivo apprezzamento delle Commissioni amministrative, e sottratto perciò all'esame dell'autorità giudiziaria, quello che consiste nel vedere se il rettore di un santuario sia un semplice amministratore gratuito oppure lucri una quota delle oblazioni che affluiscono al santuario stesso, e debba perciò andar soggetto alla imposta di ricchezza mobile (1).

Considerato, in ordine al primo dei proposti motivi di annullamento, che la denunziata sentenza della Corte di appello di Torino ha creduto di poter respingere la eccezione d'incompetenza opposta dalla pubblica Amministrazione, perchè l'attore Don Allamano con la domanda avanzata avanti l'autorità giudiziaria ha chiamato questa ad esaminare e risolvere delle pure e semplici questioni di diritto, quali sono quelle che le offerte od oblazioni fatte al Santuario della Consolata non sono soggette alla tassa di ricchezza mobile, e che essendo il Don Allamano puro amministratore delle offerte suddette, sarebbero andate queste soggette ad una duplicazione di tassa, quando venissero colpite nelle sue mani; ed ha così introdotto non già un giudizio di estimazione del reddito attribuito dall'agente al canonico Allamano, ma sibbene un vero e proprio giudizio sulla tassabilità del cespite costituito da quelle oblazioni e sulla applicazione della legge.

Considerato che con questa nebulosa distinzione tra tassabilità di cespite ed estimazione di reddito la denunziata sentenza è venuta in sostanza a dissimulare le vere quistioni che il canonico Allamano ha realmente proposto anche avanti l'autorità giudiziaria, le quali sono, che egli come rettore del Santuario della Consolata è un semplice amministratore gratuito delle oblazioni ed elemosine per messe che affluiscono a quel Santuario, non lucra in proprio parte alcuna di dette oblazioni, nè retribuisce con esse un suo economo o vicario, perchè è in base a questi due assunti di puro fatto, specificati nei proposti capitoli di prova testimoniale, che si è preteso dimostrare con una faticosa argomentazione che le oblazioni o elemosine superiormente indicate costituiscono un cespite non tassabile nelle mani del canonico Allamano.

Considerato che le Commissioni amministrative, le sole competenti a conoscere e definire se esista un reddito e quale ne sia la misura, e ad emettere così un giudizio di estimazione e di puro fatto, hanno in conclusione ritenuto che

---

(1) Con questa decisione la Corte di cassazione di Roma ha annullato la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 marzo 1898, pubblicata nel volume precedente, pag. 432.

La Corte suprema, ritenendo che nel caso trattavasi di puro giudizio di estimazione del reddito di competenza delle Commissioni amministrative, non ha avuto modo di pronunziarsi sulla grave questione se i proventi di una chiesa o santuario derivanti dalle spontanee offerte od elemosine dei fedeli costituiscano un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. Una pronunzia della Corte suprema sopra tale questione sarebbe giunta assai opportuna per dirimere autorevolmente la divergenza di opinioni, che ebbe a manifestarsi nelle sentenze dei giudici di merito. App. Venezia, 6 dicembre 1898 (vol. IX, p. 251), 7 febbraio 1899 (vol. IX, p. 249) e note ivi.

l'agente delle imposte di Torino aveva inteso di accertare i redditi che provenivano al canonico Allamano dall'esercizio della professione di rettore del Santuario della Consolata, e il lucro che egli faceva coll'appropriarsi una parte delle oblazioni come corrispettivo della opera sua e collo erogarne altra parte nella retribuzione del suo vicario.

E quando hanno coi loro provvedimenti pienamente confermata la valutazione, fatta dall'agente, sono venute in sostanza a pronunziare, esplicando legittimamente la speciale giurisdizione a loro affidata dalla legge, quel giudizio di mero fatto e di estimazione che dev'essere rispettato anche dall'autorità giudiziaria, e non può essere da questa in alcun modo modificato o corretto.

Considerato che, essendo oramai definito dalla competente autorità amministrativa che il canonico Allamano, sulle oblazioni che affluiscono al Santuario, lucra annualmente lire 3300 che si appropria per la quota di lire 2500 come corrispettivo dell'opera sua qual rettore del detto Santuario ed impiega per lire 800 nella retribuzione di un suo vicario, riesce di palmare evidenza, che ai termini delle combinate disposizioni degli articoli 50 e 53 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, l'autorità giudiziaria non può essere chiamata a conoscere delle suindicate circostanze di fatto e a pronunziare sulle medesime in senso diametralmente opposto, a pronunziare cioè, come vorrebbe il canonico Allamano, che su quelle oblazioni egli non lucra nulla e non paga nulla al suo economo.

La denunziata sentenza pertanto, quando si è riconosciuta competente a conoscere delle suindicate questioni, ha evidentemente esorbitato dalla cerchia della sua giurisdizione, e deve essere perciò posta nel nulla.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma

6 settembre 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Alaggia.

P. M. Righetti (concl. conf.).

Mensa Abbaziale di Subiaco c. Magnani e Demanio.

Enfiteusi — Enti ecclesiastici conservati — Proprietà dei dominii diretti — Non si è trasferita nel Demanio — Vantaggi ed oneri relativi.

I dominii diretti degli enti ecclesiastici conservati sono rimasti, presso i medesimi anche dopo le leggi eversive, e non sono passati al Demanio dello Stato; e perciò gli enti stessi, come godono degli altri vantaggi, che competono al direttario oltre la percezione del canone (laudemio, devoluzione del fondo enfiteutico, ecc.), così non possono esimersi dagli obblighi che per legge o per patto ad essi incombano nella stessa qualità di direttari (1).

Con atti del 1 e 5 settembre 1896 la Ditta Enrico Magnani convenne davanti il Tribunale di Roma la Mensa Abaziale di Subiaco e l'Amministrazione del Fondo pel culto, ed esponendo di essere enfiteuta di uno stabilimento ad uso cartiere, dotato di acqua come forza motrice, poste in Subiaco, contrada Piazza della Mola, concesso in enfiteusi dalla detta Mensa sotto lo impero delle leggi pontificie, chiese che la Mensa, o quanto meno il Fondo pel culto, ovvero ambedue solidalmente, fossero obbligati ad eseguire in breve termine tutti i lavori necessari a rimettere il canale Barberini, le dighe, paratoie, scaricatoi in perfetto stato di manutenzione a norma di legge e del contratto, e fossero altresì tenuti solidalmente alla rigorosa emenda dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi in separata sede.

Il Fondo pel culto chiese di essere posto fuori causa, non avendo la rappresentanza degli enti ecclesiastici conservati, e la Mensa sostenne, che essendo per le leggi eversive passato al Demanio il dominio diretto sul fondo enfiteutico,

---

(1) Su questa massima, veggansi le considerazioni pubblicate a pag. 1 e segg.

i cui trattasi, era lo stesso Demanio obbligato alle riparazioni del canale e quindi necessario il suo intervento in causa per essere essa Mensa rivaluta della molestia.

Il Tribunale, con sentenza 18-23 giugno 1897, mise fuori causa l'Amministrazione del Fondo pel culto, e ritenne nei rapporti della Mensa, che questa non avea perduto il dominio diretto, il quale era rimasto presso di essa, e quindi era in obbligo ai lavori di riparazione ed a rispondere dei danni.

Appellò da questa sentenza la Mensa, e la Corte di appello di Roma col pronunziato del 18-23 dicembre 1897, rilevando che il Demanio e non il Fondo pel culto doveva essere citato in giudizio, ne dispose la messa in causa, perchè in contraddizione dello stesso si fosse rinnovata la lite.

Riprodottasi la causa dinnanzi ai primi giudici, questi con sentenza 29 aprile-2 maggio 1898 rifermarono ancora una volta il loro precedente giudizio nei rapporti della Mensa, che ritennero obbligata alle riparazioni ed ai danni, escludendo ogni responsabilità nell'Amministrazione finanziaria.

Anche da questa sentenza produsse appello la Mensa Abbaziale, ma la succennata Corte di appello con sentenza 16-26 luglio 1898 respinse il gravame.

La Corte ritenne, che le leggi eversive avocarono al Demanio i soli beni stabili di spettanza degli enti ecclesiastici conservati, per operarne la conversione in rendita investita alla ragione del 5 per cento sulla rendita equivalente di essi, dedotta la tassa di manomorta; che per contrario tutto il patrimonio mobiliare, nel quale la legge comprese anche i dominî diretti, rimasero come prima nella proprietà e possesso degli enti medesimi; che in conseguenza essendo la Mensa proprietaria del dominio diretto in disputa, essa e non il Demanio sia tenuta a rispondere dei danni e riparazioni che si reclamano a norma della legge e del contratto di enfiteusi.

Contro il pronunziato della Corte di merito ha interposto ricorso la Mensa Abbaziale di Subiaco, proponendo unico mezzo di annullamento. La ricorrente censura la sentenza per violazione degli art. 11 della legge 7 luglio 1866, dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867; dei paragrafi 103 e 104, n. 3, del Regolamento Pontificio 10 novembre 1834; dell'art. 415 Codice civile e dell'intero titolo Codice Giustinianes *de iure emphit.*, e di tutta la giurisprudenza relativa ai diritti del padrone diretto.

Essa sostiene, che per leggi antiche e recenti e per costante giurisprudenza, il concedente nei contratti enfiteutici resta sempre il vero padrone del fondo, e però i dominî diretti sono stati sempre annoverati tra i beni immobili, e tali li considera anche il Codice civile italiano, (art. 415, 1917; e art. 663, 665 Codice procedura civile). Quando dunque l'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 dispone, che tutti i beni immobili di spettanza degli enti ecclesiastici conservati sono avocati allo Stato per essere convertiti in un'annua rendita 5 per cento, da darsi in proprietà agli enti medesimi, dedotta la tassa di manomorta, intende per necessità logica e giuridica includere tra i detti immobili anche i dominî diretti di proprietà dei corpi morali conservati. Ma poichè riusciva ozioso convertire il canone in un'annua rendita pari alla stessa prestazione, così il legislatore nell'art. 2 della successiva legge 15 agosto 1867 dispose che « i canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni, a titolo di assegno ». Tutto questo però importa che resta sempre ferma nel Demanio l'avocazione dei dominî diretti degli enti conservati, e solo si assegnavano ai medesimi i canoni quali annue prestazioni. Difatti la parola *canone* non può confondersi col dominio diretto, essendo il canone semplicemente il prodotto di quello, e potendo sempre il direttario conservare a sè il dominio diretto del fondo enfiteutico, e cedere od assegnare ad altri il diritto alla percezione del canone. Le stesse parole *a titolo di as-*

segno spiegano meglio tale concetto, poichè esse implicano un cambiamento del precedente titolo alla percezione del canone, vale a dire, che mentre l'ente prima delle leggi eversive percepiva il canone nella qualità di padrone diretto del fondo, con la citata legge del 1867 invece l'annualità si concede all'ente soltanto come prestazione pecuniaria che lo Stato direttamente gli assegna. Da ciò segue, che il Demanio, conservando il dominio diretto, conserva pure gli svariati diritti, diversi dal canone, che al dominio diretto sono, o possono essere congiunti, così, ad esempio, il diritto alla corresponsione del laudemio, dovuto per le antiche enfiteusi al passaggio del dominio; come pure la spettanza del tesoro o degli oggetti di arte antica rinvenuti nel fondo, e gli effetti vantaggiosi della consolidazione del dominio utile nel diretto, sia allo spirare del termine nelle enfiteusi temporanee, sia nel caso di devoluzione per inadempimento da parte dell'utilista. Se dunque il Demanio ritrae cotesti vantaggi, non può d'altra parte esimersi, nella sua qualità di proprietario del dominio diretto, di rispondere degli obblighi, che per legge o per patto derivino dal contratto di enfiteusi.

Osserva *in diritto* che il quesito, che forma il tema dell'unico mezzo del ricorso, sta nel vedere se i dominï diretti degli enti ecclesiastici conservati siano rimasti presso i medesimi, anche dopo le leggi eversive, ovvero sieno passati al Demanio, salvo agli enti stessi il semplice diritto di percepire, a titolo di assegno, gli annui canoni.

Che la Mensa ricorrente sostiene il passaggio dei detti dominï allo Stato, perchè l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 assoggetta alla conversione i *beni immobili* degli enti conservati, tra i quali vanno nel senso giuridico annoverati anche i domini diretti; e perchè l'articolo 2 della successiva legge 15 agosto 1867 parla di canoni e non di dominï diretti, ed attribuisce i primi ai detti enti, a titolo di assegno, il che importa un mutamento giuridico nel diritto anteriore alla percezione dei canoni in base al contratto di enfiteusi, mentre il Demanio conserva tuttavia la proprietà dei dominï diretti, avocati a lui dalla precedente legge. Da ciò segue, che malamente la Corte di merito mise a carico della Mensa gli oneri ed i danni reclamati dalla Ditta attrice, i quali incombano invece al Demanio, per legge e per patto, nella sua qualità di proprietario del dominio diretto, di cui trattasi.

Ma cotesto ragionamento non può essere adottato dal Supremo Collegio, perchè contrario allo spirito delle surriferite leggi eversive, e perchè in perfetta antinomia col sistema politico-economico, che ebbe ad ispirarle. Le stesse leggi sopprimono alcuni enti ecclesiastici, ed in conseguenza ne incamerano i beni di qualsiasi natura allo Stato. Per contrario, mantengono e conservano altri enti ecclesiastici, e per lo effetto rispettono in essi il diritto di proprietà dei loro beni, che è attributo essenziale di ogni corpo morale riconosciuto. Senonchè, ragioni di convenienza economica consigliarono il legislatore di togliere agli enti conservati, nell'interesse generale dell'agricoltura e del commercio, la proprietà ed amministrazione dei loro beni stabili, per restituirli all'industria ed attività dei privati. E' perciò, che l'art. 11 della citata legge del 1866 impone l'obbligo della conversione di tali beni, per opera dello Stato, mediante la iscrizione di un'annua rendita equivalente 5 per 100 dedotta la tassa di manomorta, da darsi in proprietà agli enti conservati. Ma è evidente che nei beni medesimi soggetti a conversione non potevano includersi i dominï diretti, poichè essendo il dominio diretto estraneo al possesso ed amministrazione del fondo enfiteutico, veniva meno il fine della legge; e perchè il dominio diretto, risolvendosi sostanzialmente nel diritto attuale di esigere un annuo canone o prestazione, non poteva neppure dar luogo alla prescritta commutazione del valore immobiliare in quello mobiliare. Per contrario, il legislatore non solo non ha voluto sopprimere negli enti conservati il diritto di

proprietà dei dominî diretti, ma talvolta li ha prescritti o incoraggiati, come uno dei modi più facili e spediti di mobilizzare la proprietà fondiaria. Così, con la legge 10 agosto 1862, relativa agli enti ecclesiastici conservati in Sicilia, la quale fu mantenuta in vigore dalle successive leggi eversive, venne imposto agli enti medesimi l'obbligo della conversione dei loro beni stabili, con preferire alla vendita la concessione in enfiteusi della loro proprietà fondiaria libera. Lo stesso dispose la legge 19 giugno 1873, che estese alle provincie di Roma le leggi di soppressione e conversione, poichè venne parimenti ordinato agli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, tra i quali va annoverata appunto la ricorrente Mensa Abbaziale di Subiaco, di procedere a loro cura alla conversione dei loro beni stabili, autorizzandoli anche a concedere in enfiteusi i beni incolti o bonificabili. Ora sarebbe un non senso logico giuridico il ritenere, che mentre il legislatore permette le enfiteusi future, riconosca poi la incompatibilità negli stessi enti conservati di poter possedere *nomine proprio* i dominî diretti da essi costituiti in epoca anteriore alle leggi eversive; ed il ritenere, che il legislatore abbia sullo stesso soggetto emanato disposizioni diverse e contraddittorie, nelle differenti provincie dello Stato, mentre non esiste nè si adduce la ragione della differenza.

Che passando dal concetto generale informativo delle summentovate leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 allo esame delle speciali disposizioni di esse, neppure può venirsi in contraria conclusione. Imperocchè, se è vero che nell'art. 11 della prima di dette leggi si usano le parole *beni immobili*, espressione giuridica che intesa in senso assoluto comprende anche gl'immobili considerati tali per l'oggetto cui si riferiscono, è vero altresì, che essa talvolta si adopera nel senso più ristretto di *beni stabili* od immobili per loro natura, quando ciò si desume dallo insieme dell'atto o delle disposizioni della legge. Ed in questo ultimo senso è stata usata dalla detta legge, la quale impose agli enti conservati l'obbligo della denuncia dei beni soggetti alla conversione, e l'art. 54 del Regolamento 21 luglio 1866, pubblicato per la esecuzione della legge precedente prescriveva il modulo di siffatta denuncia con le parole seguenti: « immobili, cioè fabbricati urbani, opifici, terreni e fabbricati rurali ». La stessa cosa dice il successivo Regolamento 22 agosto 1867, per la esecuzione della legge 15 dello stesso mese, quando, ordinando agli enti conservati la denuncia suppletiva del loro patrimonio mobiliare si esprime così: « dei capitali, censi, canoni, livelli... e di tutto il rimanente loro patrimonio mobiliare ». E' chiaro quindi, che, ai fini delle leggi eversive, i soli beni stabili sono quelli soggetti alla conversione, e che i dominî diretti vanno considerati come cespiti mobiliari.

Che novella e piena conferma dello stesso concetto si riscontra nell'art. 2 della surriferita legge 15 agosto 1867, il quale stabilisce che « i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni ». La legge compendia ed assimila gli stessi cespiti in unica disposizione, il che importa che, agli effetti delle leggi eversive, li considera della stessa natura; e poichè non è a dubitare che i censi, livelli, ecc., sieno rimasti sempre in proprietà degli enti conservati, lo stesso deve intendersi che siesi fatto anche pei canoni. La locuzione poi adoperata « seguiteranno a far parte » esprime ancora meglio l'idea, che anche i canoni non sono mai usciti dal patrimonio degli stessi enti.

Nè hanno importanza di sorta le obbiezioni che si fanno in contrario, coll'osservare che la legge parla di canoni, che è cosa ben distinta dal dominio diretto, ben potendo il direttario conservare tale dominio, e cedere od assegnare ad altri la percezione del canone; e che le stesse parole usate nella succennata disposizione, *a titolo di assegno*, implicano appunto il concetto di un possesso dei canoni dato e mantenuto *nomine*

alieno. Imperocchè è risaputo che la parola *canone* suole spesso adoperarsi quale equivalente del dominio diretto, al pari che la cosa principale serve talvolta a denotare il tutto. Ora in tale senso appunto vedesi usata nello stesso articolo 2 della mentovata legge del 1867, poichè ivi si dice che i canoni, censi, livelli, ecc.. provenienti dai corpi morali soppressi vanno devoluti al Fondo pel culto, ed è indubitato, che a questa Amministrazione si trasmettono in proprietà anche i dominî diretti già di spettanza di quegli enti. Fu perciò, che questo Supremo Collegio ritenne altra volta, che il solo Fondo pel culto ha veste legittima, come dominio diretto, di domandare la devoluzione del fondo enfiteutico. Dippiù l'art. 132 del Regolamento emanato per la esecuzione della legge 15 agosto 1867, prevedendo che l'ente conservato non si trovi in grado di pagare altrimenti la tassa di manomorta, stabilisce la cessione da farsi da esso al Demanio per il valore equivalente dei canoni, censi, ecc., dovendo anche l'investito consegnare all'Amministrazione i titoli costitutivi dei cespiti ceduti. Ora ognun vede, che in tal caso trattasi di cedere la proprietà di detti cespiti, e che però la parola *canone* va intesa nel senso di dominio diretto.

Neppure si può dar peso alle altre parole: *a titolo di assegno*, poichè esse non importano necessariamente che l'attribuzione si faccia *nomine alieno* e con inversione del titolo originario. Tanto vero, che nel comma 3 dello stesso articolo 2 si dice, che i cespiti di provenienza dei soppressi corpi morali sono *assegnati* al Fondo pel culto, mentre il Demanio ne tiene l'amministrazione per conto di quello, eppure nessuno può mettere in dubbio, che in tale circostanza la parola *assegnare* significhi trasmissione in piena proprietà dei cespiti medesimi.

Che essendo sempre rimasta presso gli enti ecclesiastici conservati la proprietà dei dominî diretti di loro spettanza, ne segue che competono ai medesimi anche gli altri vantaggi, i quali, oltre la percezione dei canoni, spettano al direttario. Così la corrisponsione del laudemio per i passaggi di proprietà, se trattasi di antiche enfiteusi, come pure la devoluzione del dominio utile per inadempimento da parte dell'utilista, o per lo spirare del termine nelle enfiteusi temporanee e simili. Verificandosi quest'ultima eventualità l'art. 19 della citata legge del 1873 dispone « in caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita ». Ma è evidente, che avvenuta la devoluzione, l'ente potrà trarne vantaggio, sia concedendo a migliori condizioni il fondo in enfiteusi, sia facendo suo il maggior valore che lo stabile rappresentasse in confronto di quello che avea al tempo della concessione, sia, infine, per l'ammontare di quei miglioramenti che per patto fossero a beneficio del direttario. Quale maggior valore, convertito in rendita, importerebbe necessariamente un'annua somma superiore al canone attuale. Ora se tutti cotesti vantaggi spettano al direttario, d'altra parte non può esimersi dagli obblighi, che in tale qualità per legge o per patto gli derivino.

Che avendo la Corte di merito giudicato in tali sensi, l'unico mezzo di annullamento proposto dalla Mensa Abbaziale deve respingersi.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

6 luglio 1899.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Alaggia.

Comune di Monreale c. Collegio di Maria di Monreale.

Competenza — Questione intorno allo stato ed esistenza di un ente morale — Soppressione o trasformazione — Competenza giudiziaria.

Ente morale — Indebita soppressione e trasformazione — Diritto degli ex-amministra-

tori — Rappresentanza dell'ente — Azione in giudizio — Esistenza dell'ente — Amministrazione dei beni.

È questione di diritto civile demandata alla giurisdizione ordinaria il decidere intorno allo stato ed alla esistenza di una persona giuridica. e perciò il vedere se sia o no applicabile ad un ente morale una legge generale di soppressione o di trasformazione e se siano o no legittimi gli atti con cui si procedette alla presa di possesso (1).

Soppresso o trasformato indebitamente un ente morale, gli ex amministratori di esso non ne hanno perduto di diritto, ma solo di fatto, la legittima rappresentanza, ed hanno quindi potestà di agire in giudizio per propugnare la esistenza dell'ente e di far valere anche il diritto personale di governarlo ed amministrarne i beni (2).

Osserva che il ricorrente riproduce nei due mezzi del ricorso la stessa eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria respinta dalla Corte di merito.

Ma cotesta eccezione non regge, poichè la questione relativa allo stato ed alla esistenza di una persona giuridica è questione di diritto civile demandata alla ordinaria giurisdizione e però il vedere, se all'ente morale, di cui trattasi, sia applicabile o no una legge generale di soppressione o di trasformazione, costituisce materia di esclusiva competenza giudiziaria. Parimenti sono soggetti allo esame del magistrato quegli atti dell'autorità amministrativa, mediante i quali siasi proceduto alla presa di possesso ed alla trasformazione di un ente morale non colpito da soppressione, poichè, giusta il combinato disposto degli art. 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, spetta alla competenza del potere giudiziario il conoscere della legittimità o illegittimità di tali atti, in quanto abbiano leso veri e proprii diritti personali e patrimoniali. Manifesta quindi la competenza dell'autorità giudiziaria sulla domanda delle attrici, con la quale si assume che il collegio di Maria di Monreale, quale istituto privato ed autonomo, ed opera pia laicale, non sia stato colpito dal real decreto 20 maggio 1871, il quale intese riordinare sotto altra forma e con altra amministrazione i collegi detti di Maria in Sicilia, in quanto avessero il carattere di pubblici istituti d'istruzione, e non potessero considerarsi quali enti morali laicali di beneficenza; e conseguentemente dovessero ritenersi illegali i due successivi decreti ministeriali 10 agosto e 22 settembre 1871, mediante i quali si procedette, in onta alle disposizioni di legge, alla trasformazione e al riordinamento con norme diverse e sotto altro governo del collegio di Maria di Monreale.

Nè si dica, che i succennati atti amministrativi siano incensurabili, essendo l'esplicazione delle legittime funzioni governative, in quanto cioè la legge Casati sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859 demanda al Governo la facoltà di riordinare con speciali modalità gli istituti pubblici d'istruzione. Imperocchè le istanti non disconoscono tale potestà, ma sostengono che il Governo se ne sia valso fuori i casi consentiti dalla legge, applicandola, non ad istituto d'istruzione, ma ad un'opera pia laicale, quale è il collegio di Monreale, il quale, sebbene abbia il peso d'impartire l'istruzione, deve farlo però ai poveri o meno abbienti, ed ha anche altri fini di beneficenza.

Molto meno poi si può parlare, anche in rapporto alla allegata incompetenza, della improponibilità della domanda attrice, in quanto le istanti non abbiano la rappresentanza dell'istituto, ed in quanto esse, lamentandosi di essere state private dell'amministrazione, mettono innanzi un loro particolare interesse, e non la lesione di un diritto proprio dell'istituto di cui trattasi. E di vero, ritenuto in ipotesi che il collegio di Maria di Monreale sia stato indebitamente soppresso o trasformato, le attrici

(1) La Corte suprema di Roma conferma la giurisprudenza adottata con altre decisioni; vegganei sent. 11 luglio 1898, Parroco di Atessa c. Congregazione di carità di Atessa (vol. IX, pag. 415) e i richiami ivi in nota.

non hanno mai perduto di diritto, ma solo di fatto, la legittima rappresentanza del collegio, e quindi non solo hanno potestà di agire in giudizio per propugnare l'esistenza dell'ente morale da loro rappresentato, ma fanno valere anche un loro diritto personale, quale è quello di governare il collegio ed amministrarne i beni, e di trarne altresì quelle altre utilità che lo statuto dell'opera loro assicura.

Appena poi occorre notare, che male a proposito si invochi la legge amministrativa vigente e l'altra del 1890 sulla beneficenza pubblica, per dedurne, sotto altro riguardo, l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, sostenendosi, che il reclamo proposto dagli amministratori di un'opera pia laicale è dalla legge espressamente demandato alla cognizione del Consiglio di Stato. Imperocchè nella specie non si tratta di questioni relative alla gestione amministrativa di un'opera pia, o della opportunità e legalità della sua trasformazione od accentramento in altra opera consimile, ma si tratta invece di definire la natura giuridica di un istituto, per sapere se debba ancora esistere quale ente laicale di beneficenza, o vada considerato come collegio di pubblica istruzione.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

29 maggio 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Bandini.

Sperling c. *Subeconomo dei benefizi vacanti in Perugia.*

Parrocchia — Unione a corporazione religiosa — Obbligazioni da questa assunte — Trasferimento — Beneficio parrocchiale — Elementi — Vacanze — Economato de' benefici vacanti — Rate di congrua scadute — Sentenza — Contraddizione — Conservazione degli arredi sacri — Debitore di annua prestazione — Richiesta di nuovo documento — Diritto dell'Economato.

Sono tuttora in vigore le obbligazioni assunte da una corporazione religiosa rispetto ad una parrocchia di cui erasi ordinata l'unione ad essa corporazione, e tali obbligazioni, consistenti nel pagamento di una annua congrua al vicario curato, nel provvederlo di abitazione e nel supplire alle spese occorrenti per l'acquisto di arredi sacri e pel mantenimento della chiesa, ecc., si sono trasferite in colui che acquistò il patrimonio della corporazione soppressa come oneri inerenti ai beni acquistati.

Quando si ha un ufficio parrocchiale con cura di anime legittimamente costituito in una Chiesa conservata all'esercizio del culto, e si ha pure un patrimonio e una dote destinati a provvedere a tutte quante le spese reclamate al detto esercizio, ricorrono tutti gli elementi per la esistenza di un vero benefizio ecclesiastico, e non può negarsi all'Economato, durante le vacanze, il diritto di assumere l'amministrazione delle sue temporalità.

Spetta all'Economato il diritto di reclamare il pagamento delle rate di congrua scadute durante la vacanza del beneficio parrocchiale; e non esiste contraddizione nella sentenza che, mentre ha riconosciuto questo diritto, ha negato quello di ottenere la consegna del fabbricato destinato all'abitazione del parroco, quando essa, nell'apprezzamento dei documenti, ha ritenuto che la parrocchia non aveva la proprietà del fabbricato stesso.

Ai termini del Regolamento 16 gennaio 1861, il subeconomo dei benefici vacanti non manca d'interesse e di diritto a provvedere per la conservazione degli arredi sacri ed impedire che siano distratti dall'attuale loro destinazione.

L'Economato ben può, in base all'articolo 2136 del Codice civile, richiedere durante la vacanza di una parrocchia un nuovo documento dal debitore di un'annua prestazione da corrispondere alla parrocchia medesima.

Considerato che non è punto vero che che la denunziata sentenza abbia affatto trascurato l'*ecceptio iuris agendi actori non competentis*, ossia la eccezione di mancanza di azione pregiudizialmente opposta dall' odierna ricorrente, come non è punto vero che la sentenza suddetta, dopo aver concordato in fatto e in diritto le ragioni addotte da essa ricorrente tanto in rapporto alla ecclesiastica autonomia della parrocchia, quanto in rapporto alla sua entità pa-

trimoniale, abbia poi dimenticato di trarre dalle sue premesse le necessarie conseguenze e siasi per di più contraddetta.

Infatti, la denunziata sentenza tratta esplicitamente della eccezione di mancanza di diritto e di azione nel Subeconomo ad esigere la congrua assegnata ad un vicario amovibile *ad nutum;* dice che la suindicata eccezione, per quanto ingegnosamente proposta, non può essere attesa, e rende ragione di questo suo giudizio col riconoscere ed ammettere che il benefizio parrocchiale dell'antico priorato di S. Antonio è in realtà sopravvissuto al soppresso monastero prima Olivetano e poi Camaldolese di Monte Morcino, ed esiste anche oggi come ente ecclesiastico conservato, sebbene sia incorsa nella incertezza di qualificarlo come beneficio improprio.

In ordine all'autonomia ecclesiastica del detto beneficio, la sentenza ha riconosciuto che esso esiste tuttora ed è sopravvissuto all' estinto monastero di Monte Morcino, perchè, narrate largamente le vicende a cui andò soggetto dal 1622 in poi l' antico priorato di S. Antonio e la ripetuta incorporazione subiettiva dell'anzidetta parrocchia nei monasteri prima Olivetano e poi Camaldolese, ha finito per ammettere che nel contratto di compra e vendita della tenuta di S. Mariano, consentito col beneplacito apostolico il 28 gennaio 1870, solennemente stipulato mediante il rogito Torriani dell'8 febbraio 1872, venne pur compresa la chiesa parrocchiale dedicata a quel santo, coll'obbligo di tenerla in attualità di esercizio e conservarla al servizio pubblico del culto, onde rispettare il diritto competente ai parrocchiani di accedervi, di fermarvisi e di adempiervi quelle pratiche suggerite dalla religione cattolica; ha inoltre aggiunto che tanto era nella mente dei contraenti che il beneficio parrocchiale continuasse a vivere senza alcuna mutazione nel suo stato, che, spingendo lo sguardo sugli eventi futuri, discorsero soltanto della possibilità che divenisse di libera collazione dell'Ordinario diocesano, ed ha pure recisamente affermato che per effetto del già ricordato contratto di compra e vendita erasi operato l' assoluto distacco della parrocchia di S. Antonio dalla corporazione religiosa dei Camaldolesi, alla quale si trovava ultimamente unito. Ed avendo ammesso tutto questo, la succitata sentenza ha in conclusione ritenuto e proclamato che la unione della parrocchia ordinata da Gregorio XV venne a risolversi colla soppressione del monastero di Monte Morcino, e per effetto di quella soppressione e dell'avvenuta vendita di tutto quanto il patrimonio di quel monastero, il suindicato benefizio parrocchiale rimasto in vita è tornato a riprendere la sua natura di ente ecclesiastico autonomo, perchè collo sparire del monastero, l'ufficio parrocchiale *in habitu* che presso di lui esisteva ha dovuto necessariamente riunirsi e raccogliersi nel solo vicario investito dell'ufficio parrocchiale *in actu*, e ormai non più amovibile *ad nutum* dell'abate di Monte Morcino già sparito dal mondo civile.

Ed anche per quanto attiene alla entità patrimoniale della parrocchia, la sentenza in esame ha riconosciuto che il benefizio ecclesiastico esiste anche oggi; imperocchè ha essa largamente dimostrato che sono tuttora in vigore le obbligazioni assunte dalla corporazione religiosa degli Olivetani coll'istrumento del 18 settembre 1788 ai rogiti Pagani e stipulate dal cardinale Rinaldini, quale rappresentante la parrocchia di S. Antonio, le obbligazioni cioè di corrispondere al vicario curato una congrua annua di L. 399, di provvederlo di sufficiente abitazione, di fornire a lui annualmente una somma per distribuirsi ai poveri, di assegnargli un aiuto e di supplire alle spese occorrenti per l'acquisto degli arredi sacri, per la conservazione dei fabbricati della chiesa e dell'abitazione e per l'olio necessario a mantenere la continua accensione di una lampada. E se è innegabile che tutte queste obbligazioni furono assunte dalla signora Sperling coi suoi atti di compra e vendita 28 gennaio 1870 e 8 febbraio 1872

e, come oneri inerenti ai beni da lei acquistati, anche oggi fanno carico a lei per effetto degli istrumenti surricordati e della transazione successivamente conclusa colla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico mediante l'altro istrumento ai rogiti Torriani del 25 agosto 1877, deve di necessità riconoscersi che si ha pure una vera prebenda parrocchiale costituita da temporalità destinate a servire alle così dette spese di culto, oltre che al sostentamento del parroco.

Quando si ha pertanto un ufficio parrocchiale con cura di anime legittimamente costituito in una chiesa conservata all'esercizio del culto, e si ha pure un patrimonio e una dote destinata a provvedere a tutte quante le spese reclamate dal detto esercizio, ricorrono indubbiamente tutti gli elementi per la esistenza di un vero beneflzio ecclesiastico quale ente di per sè stante; è quindi una inesattezza il parlare di beneflzio improprio; ed è inoltre un fuor d'opera il negare l' applicabilità dello disposizioni relative ai benefizi vacanti, nonchè l'obbligazione, più che il diritto dell'Economato, di provvedere alla conservazione di quel benefizio ed assumere l'amministrazione delle sue temporalità.

Nè merita confutazione l'obbietto che si fa alla sentenza di essersi contraddetta quando ha riconosciuto nel Subeconome il diritto di reclamare il pagamento delle rate di congrua scadute durante la vacanza del beneflzio ed ha poi negato a lui il diritto di ottenere la consegna del quartiere destinato all'abitazione del parroco. Imperocchè questo diverso giudizio della sentenza trova la sua ragione nell'apprezzamento che essa ha fatto, tanto dell'istrumento 8 settembre 1788, quanto della sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11 febbraio-1 marzo 1879, avendo essa ritenuto in base a tali documenti che l'ente ecclesiastico conservato sotto il titolo di parrocchia di S. Antonio non avesse un diritto di proprietà sul fabbricato ad uso di abitazione del parroco, ma spettasse però all'ente medesimo, in ordine al detto fabbricato unicamente un diritto di servitù personale che può essere esercitato soltanto a benefizio pieno o da chi è temporaneamente incaricato del servizio spirituale della parrocchia.

Coll'ammettere ciò, la sentenza non è caduta in alcuna contraddizione, e non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge che le si rimproverano coi mezzi *primo*, *secondo e quarto*.

Considerato che anche gli altri quattro mezzi del proposto ricorso, cioè il *terzo*, il *quinto*, il *sesto* e il *settimo* non hanno alcun fondamento e meritano alla pari degli altri di essere respinti unitamente al proposto ricorso.

E, di vero, non ha alcun fondamento il *terzo mezzo*, perchè la denunziata sentenza ha con tutta ragione avvertito che la questione del patronato oggi contestato alla signora Sperling non può spiegare influenza nella causa presente, tutta volta che gli obblighi di essa verso la parrocchia di S. Antonio hanno avuto origine e causa da un contratto di compra e vendita e trovano il loro corrispettivo nei beni da lei acquistati. Il patronato che vanta la signora Sperling avrebbe potuto costituire una ragione di più per tenerla obbligata all'adempimento degli oneri da lei assunti col contratto d'acquisto, e per ciò la esistenza o non esistenza di quel diritto di patronato non può modificare in guisa alcuna le obbligazioni derivanti dal contratto antedetto.

Non ha poi alcun fondamento il *quinto mezzo*, perchè non è punto vero che la impugnata sentenza, dimenticando che gli arredi sacri sono un accessorio della chiesa, abbia usato a loro riguardo un trattamento diverso quando ha ammesso che la chiesa fu compresa nella vendita ed ha escluso che gli arredi sacri costituiscono una proprietà privata della Sperling. La verità è che la sentenza non ha escluso gli arredi sacri ed i mobili immessi dagli Olivetani e dai Camaldolesi nella chiesa e destinati all'esercizio del culto fossero compresi nella vendita alla pari del fabbricato della chiesa, ma ha riconosciuto e sanzionato

che in grazia di quella destinazione sono anche essi sottoposti ad una servitù di uso pubblico e non possono essere quindi dalla detta chiesa separati. D' altra parte, nessuno sul serio può credere che ai termini del regolamento del 16 gennaio 1861 il Subeconomo dei benefizi vacanti manchi di interesse e di diritto a provvedere per la conservazione di quegli arredi e impedire che siano distratti dall'attuale loro destinazione.

Non ha fondamento alcuno il *sesto mezzo*, perchè è una gratuita asserzione che l'Economato non abbia interesse a richiedere un nuovo documento delle obbligazioni assunte dalla signora Sperling coll'istrumento 8 febbraio 1872 verso l'ente ecclesiastico conservato sotto il nome di parrocchia di S. Antonio. Il solo riflesso che le anzidette obbligazioni hanno origine e traggono la loro efficacia dal rogito Pagani del 18 settembre 1788, serve a dimostrare che ricorrono nel caso le condizioni specificate dall'articolo 2136 del Codice civile, e che l'Economato nella rappresentanza dell'ente ecclesiastico, a favore del quale la signora Sperling assumeva le obbligazioni surriferite, ha inteso di far valere il diritto sancito dal ricordato articolo 2136.

E finalmente non ha alcun fondamento il *settimo mezzo*, perchè non è vero che la sentenza denunziata, colla dichiarazione emessa in testa alla sua parte dispositiva, abbia pronunziato su cosa non domandata, ed abbia esteso l'efficacia del giudicato del 1879 a chi non aveva fatto parte di quel giudizio.

Avendo riconosciuto di dover respingere quel capo di domanda del Subeconomo che era diretto ad ottenere la consegna del quartiere destinato all'abitazione del parroco, e di dover revocare in questa parte la pronunzia di primo grado, che aveva condannato la signora Sperling anche alla consegna del detto quartiere, la sentenza oggi denunziata, allo scopo di ben determinare la portata della sua pronunzia di rigetto della domanda del Subeconomo e di evitare il pericolo di nuove liti, ha sentito, più che la convenienza, la necessità di dichiarare che colla sua disposizione di rigetto della domanda di consegna del quartiere non intendeva di portare innovazioni sul giudicato della Corte d'appello di Roma dell'11 febbraio-4 marzo 1879, che aveva determinato il numero di stanze, ossia la estensione e la posizione del quartiere da destinarsi ad abitazione del parroco, e presentava i caratteri di una pronunzia sullo stato di una cosa.

E, se questo è il vero significato e la esatta portata della dichiarazione investita dalla signora Sperling coll'ultimo suo mezzo, ognuno agevolmente comprende che non hanno alcun fondamento di verità i due obbietti che a lei si muovono.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione Roma.

29 marzo 1899.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* CARDONA.

Demanio c. Bronzi.

Tassa di svincolo — Diritto ad esigere della Finanza — Liquidazione della tassa — Prescrizione quinquennale.

Il diritto certo della Finanza ad esigere la tassa di svincolo si costituisce dopo che, con le forme prestabilite dalla legge, sia stata liquidata la tassa stessa; e da questa liquidazione ha principio il termine per l'avveramento della prescrizione quinquennale (1).

Attesochè la Corte di appello abbia sottoposto al suo esame due distinte e diverse questioni; con la prima discusse la legalità dell'atto d'ingiunzione, allo scopo di decidere se in esso fosse la giuridica entità di un atto esecutivo, e

(1) Massima più volte sancita dalla Corte suprema di Roma. Veggasi da ultimo decis. 16 agosto 1898, Finanze c. Savini (vol. IX, p. 419).

con la seconda esaminò il merito della controversia relativa alla eccepita prescrizione.

Attesochè, avendo nella prima parte della sua sentenza ritenuta la forma illegale dell'atto ingiuntivo, la Corte di appello bene avrebbe potuto limitarsi ad emettere questa dichiarazione, ed astenersi da ogni ulteriore pronunzia sul merito della lite; perocchè di fronte alla giuridica inesistenza dell'atto esecutivo, ogni altra discussione sul debito intrinseco della tassa non riuscisse nè opportuna, nè necessaria.

La Corte di Macerata, per soverchio zelo di ufficio, volle invece spingere il suo giudizio alla speciale quistione della prescrizione, e sentenziando in ordine alla medesima, cadde in quelle violazioni di legge giustamente denunziate dal ricorso.

Per fermo, se egli è vero che nelle leggi eversive sia consacrato a favore dei patroni il diritto a svincolare i beni inerenti a una cappèllania laicale, non risulta men vero che questo diritto non possa qualificarsi perfetto e capace di immediata esecuzione se prima lo svincolo non sia stato realmente effettuato col pagamento della tassa che dello svincolo costituisce imprescindibile condizione.

La proprietà della dotazione dell'ente soppresso si devolve ai patroni in seguito allo svincolo proposto ed ammesso col pagamento della relativa tassa, e d'altra parte questa non può materialmente soddisfarsi se prima non sia stata liquidata con le forme prestabilite dalla legge, onde ne deriva che soltanto dopo l'adempimento di questi atti si costituisca il diritto certo della Finanza ad esigere la tassa di svincolo, e da quèsto momento abbia principio il termine utile per l'avveramento della quinquennale prescrizione.

Attesochè questi principii siano stati, con modo costante di giudicare, affermati da questo Supremo Collegio, sicchè s'imponga la necessità di censurare una sentenza che, sotto pretese affermazioni di fatto, ha posto criteri errati di diritto a fondamento della sua pronunzia.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

23 marzo 1899.

Pres. Casselli, P. — *Est.* Innocenti.

Demanio c. Comune di Palmi.

Tassa del 30 per cento — Tassa fiscale e di trasferimento — Riscossione — *Solve et repete.*

La tassa del 30 per cento per la rivendicazione dei beni costituenti la dotazione dei benefici soppressi, al pari di quella per lo svincolo delle dotazioni delle cappellanie, è vera e propria tassa fiscale e di trasferimento, alla riscossione della quale è applicabile il privilegio del solve et repete (1).

Attesochè è una vera e propria tassa fiscale quella del 30 per cento, che lo Stato percepisce nella rivendicazione o svincolo dei beni costituenti le dotazioni dei benefici soppressi; ed è appunto il fatto del trasferimento ai patroni della proprietà dei detti beni che dà luogo e causa alla sua percezione.

La sentenza denunziata, pur riconoscendo il carattere di tassa nelle somme che si corrispondono per lo svincolo delle dotazioni delle cappellanie, contesta poi una tale qualità a quelle da corrispondersi nella rivendicazione o svincolo dei beni dotalizi dei benefici, e ciò per un duplice motivo: il primo, perchè al riguardo delle cappellanie la legge del 3 luglio 1870 accenna al concetto di tassa, dicendo dovuta una somma *eguale alla doppia tassa di successione*, lad—

---

(1) Sull'applicabilità del privilegio del *solve et repete* in materia di tassa di svincolo, veggansi le decisioni della stessa Cass. di Roma, 16 agosto 1898, 18 ottobre 1898, 5 giugno 1899 (vol. IX, p. 93, 419, 421).

dove in tema di benefici usa la locuzione di *somma eguale al 30 per cento;* l'altro perchè codesta percentuale viene corrisposta allo Stato per i diritti di compartecipazione e di condominio già spettanti al medesimo sui beni che si vogliono rivendicare.

Ma è facile il convincersi che la rilevata diversità di locuzione riflette solo la misura della tassa, non la sua intrinseca natura, quando per poco si ricordi che i beni dotalizi delle cappellanie laicali sono considerati come rimasti sempre in proprietà dei patroni, mentre quelli dei benefici entravano a far parte del patrimonio della Chiesa, e che quindi non sarebbe stato giusto colpire con una identica tassa tanto il semplice svincolo dei primi, quanto l'effettivo trasferimento dei secondi. Inutile poi il richiamo ai diritti di condominio già spettanti allo Stato sui beni costituenti le dotazioni dei benefici soppressi, una volta che con le leggi del 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870 venne sostituita appunto a quelli diritti di comproprietà la tassa del 30 per cento, alla di cui riscossione è perciò applicabile il privilegio del *solve et repete*.

Attesochè, accogliendosi il *primo mezzo* relativo alla inammissibilità dell'opposizione, siccome non preceduta od accompagnata dal pagamento della tassa, sarebbe un controsenso scendere allo esame del *secondo mezzo* riguardante il merito della opposizione stessa.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Torino.

23 dicembre 1899.

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Degiovannini.

Gagliardi c. Tessitori.

Donazione — Rimessione di somma al parroco per scopo determinato — Incarico del testatore — Necessità dell'atto scritto — Mandato — Deposito — Morte del testatore.

L'incarico da un testatore dato ad un suo parente di consegnare dopo la sua morte una somma al parroco per impiegarla ad un determinato scopo (alzamento della vôlta e del tetto della chiesa) contiene gli elementi di una liberalità modale, per la cui validità necessita ad substantiam *lo scritto* (1).

Quand'anche tale incarico si voglia considerare quale un mandato o quale un deposito, esso viene in ambedue le ipotesi a cessare colla morte del testatore (2).

Considerato anzitutto che quando una parte si presenta in giudizio ed assume che Tizio convenuto detiene oggetti o sostanze che gli appartengono e le rivendica deducendo a prova il suo diritto di proprietà, la detenzione da parte di Tizio ed il titolo illegittimo di tale detenzione, è contrario al principio sancito all'art. 1312 Cod. civ., è un diniego di giustizia il rispondere che la prova è inammissibile, perchè la detenzione, il possesso in Tizio, può derivare da altro titolo, che una causa giusta si deve sempre presumere, e che il convenuto non è obbligato a provare la causa legittima. Bene vi può essere una causa lecita di un contratto, eppure questo essere improduttivo di effetti legali,

---

(1) La Corte d'appello di Torino (sentenza 4 aprile 1899; vol. IX, p. 718) aveva ritenuto che nella specie non si riscontravano gli estremi di una liberalità, ma di un contratto commutativo, e che quand'anche l'incarico ricevuto dal testatore si fosse considerato un mandato, questo sarebbe cessato per la di lui morte, perchè il mandato non si estingue per la morte del mandante, se l'incarico deve necessariamente o presumibilmente eseguirsi, in tutto o in parte, dopo la morte stessa.

E crediamo che a questa seconda parte della sentenza della Corte di merito non si sarebbe potuto contraddire (veggasi loc. cit., nota). Più grave era la questione se si trattasse nel caso di una liberalità o di un contratto commutativo; e la Cassazione di Torino ha creduto di risolverlo seguendo una sentenza della Corte suprema di Roma 17 marzo 1882, Angelini c. Angelini (*Legge*, 1882, I, 724), che così si esprime:

« Attesochè quando taluno dà o promette una somma perchè altri dia, faccia o non faccia alcuna cosa — *do vel promitto ut des, ut facias, ne facias* — la cosa, il fare, il non fare dell'altra parte, sono il corrispettivo della somma data o promessa, e la loro valuta-

perchè mancante dei requisiti sostanziali voluti dalla legge, e l'intento degli odierni ricorrenti, la cui qualità di eredi del Giacomo Calderini venne dalla denunciata sentenza riconosciuta, è appunto quello di stabilire l'illegittimità del titolo pel quale il Don Tessitori detiene sostanze ad essi spettanti.

Senonchè la Corte di merito continua e dice che dalle stesse deduzioni fatte dagli eredi Calderini, rimane provata una causa legittima a favore del Don Tessitori, e cioè che dal momento che la somma reclamata era stata consegnata al Don Tessitori perchè dovesse erogarsi in un uso specificamente designato, vale a dire l'alzamento del tetto e della vôlta della chiesa, ed in tale senso e con tale condizione il Don Tessitori accettando e ricevendo la somma si obbligava necessariamente all'impiego della somma medesima nell'uso determinato, si ha un contratto commutativo valido di *do, vel promitto, ut facias*, od un mandato che per la presunta volontà delle parti e per la natura stessa dell'incarico doveva continuare anche dopo la morte del mandante. Per sostenere in qualche modo questa tesi, la Corte d'appello, richiamandosi unicamente alle deduzioni dagli attori fatte nell'atto di citazione, parte dal concetto che la somma sia stata dal Giacomo Calderini in suo vivente consegnata al Don Tessitori, ed al detto Calderini personalmente conferito l'incarico, ed osserva che dopo la morte del Giacomo Calderini, nè esso più avrebbe potuto dare, nè l'esecutore testamentario Giosuè avrebbe potuto dare pel Giacomo ciò che a questi dopo la sua morte più non apparteneva. Ma il fondamento di tutto il ragionare della Corte torinese cade da sè, e la Corte medesima l'avrebbe dovuto rilevare dalla lettura delle deduzioni d'interrogatorio come furono corrette, specificate ed ampliate in sede di appello, e quali risultano dalla stessa sentenza denunciata. Per esse il Giacomo Calderini avrebbe manifestata solo verbalmente la sua intenzione di lasciare somme imprecisate per l'alzamento della vôlta e del tetto della chiesa, dopo avere dettato il suo testamento pubblico due giorni prima di morire; e detta intenzione venne comunicata al parroco dalle cugine del testatore, e la somma al parroco medesimo venne consegnata non dal Giacomo Calderini, ma, dopo la costui morte, dall'esecutore testamentario Giosuè; e nell'interrogatorio si specificano anche i titoli costituenti la somma consegnata.

Ora, per poco che la Corte di merito si fosse soffermata su tali deduzioni, avrebbe facilmente rilevato che da esse veniva assolutamente escluso ogni rapporto contrattuale, ogni principio di regolare mandato tra il Giacomo Calderini ed il Don Tessitori, perchè mancava il concorso delle due volontà, dei due consensi.

E' vero che la detta Corte, dopo avere fondato il suo precipuo ragionamento sulle deduzioni d'interrogatorio fatte in citazione, prende in esame i nuovi interrogatorii articolati in appello; osservando che la cosa non muta d'aspetto, perchè il Giosuè sarebbe stato un mandatario del Giacomo in un incarico che

---

bilità pecuniaria sta nel fatto stesso della valutazione avvenuta per accordo delle parti. La quale valutazione non sempre corrisponde alla comune estimativa, ma spesso dipende *ex affectione et utilitate singulorum;* e quand'anche la soddisfazione fosse puramente morale, se non sia quella della spontanea beneficenza, non toglie allo scambio il carattere di commutativo. È così è compra, e non donazione, se un oggetto di valore nullo o minimo pel possessore, e forse per tutti gli altri, sia acquistato a prezzo altissimo da quel solo pel quale era prezioso e quasi inestimabile come ricordo di persona carissima.

« . . . Attesochè egli è vero che può esservi donazione con un peso (art. 1051 del Codice civile), ma in tal caso è, nella intenzione delle parti, non corrispettivo, ma accessorio, e tutt'al più limitazione dell'atto di liberalità, e suppone sempre come fondamento sostanziale lo scopo di beneficare altrui, scopo che fu escluso dai giudici del merito. I quali esclusero altresì l'ipotesi di una simulazione, che coll'apparenza di un corrispettivo derisorio si fosse voluto nascondere un vero atto di liberalità ».

necessariamente doveva eseguirsi dopo la morte di questi, e per di più l'avrebbe eseguito, ed eseguendolo avrebbe stipulato il contratto commutativo superiormente accennato, o se vuolsi un secondo mandato, ciascuno dei quali contratti sarebbe inattaccabile.

Invero non è dato comprendere legalmente un duplice contratto, un duplice mandato, senza il concorso della volontà vera, seria, irretrattabile dei pretesi contraenti, e come si possa sostenere che l'incarico da un testatore moribondo dato ad un suo parente di consegnare dopo la sua morte una somma al parroco perchè l'impieghi in un determinato scopo, non contenga gli elementi di una liberalità modale, con peso, per la cui validità necessita *ad substantiam* lo scritto: *donari videtur*, dice Papiniano, *quod nullo iure cogente conceditur*.

L'incarico dato dal Giacomo Calderini al fratello Giosuè di consegnare dopo la di lui morte la somma al sacerdote Tessitori, sia che lo si voglia considerare un mandato (nel quale caso, trattandosi di vera alienazione, a mente dell'articolo 1741, alinea, Cod. civ., il mandato doveva essere espresso), sia che lo si voglia considerare un deposito di cosa da consegnarsi dopo morte, cessava per legge in amendue le ipotesi colla morte del Giacomo. *Mandatum re integra domini morte finitur;* finchè la consegna non avviene, il deposito non perde la sua natura, resta sempre nel patrimonio del depositante, il quale può sempre ritirarlo; e così pure finchè il mandato non è eseguito, il mandante è sempre in tempo a pentirsi ed a revocarlo; occorre quindi al momento dell'esecuzione la persistenza della volontà del mandante, e, questa non sussistendo, nè potendosi presumere dopo la sua morte, la conseguenza è che fin da quel momento il mandato rimane estinto ed il mandatario non può più validamente agire. Anzi, secondo la sentenza di Giuliano (L. 2, § 6, Dig. *De donat.*), anche nel caso in cui un mandatario avesse già effettuata la consegna del denaro, la proprietà del medesimo non sarebbe passata in colui al quale il mandante l'aveva destinata: e ciò per il principio della facoltà di revocare il mandato.

Se quindi l'incarico, il mandato del Giacomo al Giosuè è cessato colla morte del primo, al certo è un errore il parlare di un contratto stipulato col Don Tessitori dal Giosuè pel Giacomo Calderini. E la stessa Corte di Torino non disconobbe la giustizia di questi principii, ma, contraddicendosi, li dimenticò. Infatti si è sopra riferito che la detta Corte, partendo dal concetto di rapporti diretti tra il Giacomo Calderini ed il Don Tessitori, disse che, dopo la morte del Giacomo, nè esso avrebbe più potuto dare, nè l'esecutore testamentario Giosuè avrebbe potuto dare pel Giacomo ciò che a questi dopo la sua morte più non appartiene.

Considerato che, quando pure, soffermandosi alle sole deduzioni di citazione, si volesse ritenere che il danaro sia stato consegnato direttamente dal Giacomo Calderini al sacerdote Don Tessitori coll'incarico suaccennato, questo Supremo Collegio non crede che si sia in presenza di un contratto valido commutativo o di un mandato per volontà delle parti eseguibile anche dopo la morte di una di esse, come ritenne la Corte di merito. E' superfluo vedere se sia esatta la proposizione che la destinazione della somma è di pubblica utilità, e se occorrendo per la validità del contratto l'accordo dei contraenti, l'accettazione, questa non possa farsi che da chi rappresenta l'ente beneficato, osservate le forme legislative al riguardo; ciò che importa di assodare è che la somma veniva consegnata per un incarico da eseguirsi dopo la morte di colui che della somma stessa disponeva. E se così è, non si può sfuggire al concetto di una liberalità *sub modo*, per la cui validità occorre l'atto scritto *ad substantiam*.

E' principio riconosciuto dalla dottrina ed affermato dalla giurisprudenza quello surricordato: *Mandatum re integra domini morte finitur*. Il *mandatum post mortem mandantis exequen-*

dum urta contro la regola, *ab haeredis persona obligatio incipere non potest.*

La dottrina, poichè ad essa credette ricorrere la Corte di merito, contrasta la tesi da essa sostenuta (vedi Troplong, *Mandato*, nn. 707 e 722; Laurent, vol. 28, n. 88; Dalloz, Pont, all'articolo 1937, n. 480), e lo stesso Ricci, al vol. 9, n. 97: « La continuazione del mandato non ostante la morte del mandante, presupponendo che il contratto di mandato abbia dato vita ad un'obbligazione nei rapporti tra mandante e mandatario, e non potendo un'obbligazione che non esiste pel mandante passare nei suoi eredi, ove il mandato sia conferito in modo da avere effetto soltanto dopo la morte del mandante, non ha effetto giuridico, nè vincola perciò gli eredi. »

Nè differenti sono gli insegnamenti trasmessi dalla sapienza romana, perocchè alla regola preindicata: *mandatum re integra, morte domini finitur*, si uniformano le sentenze di Giuliano, Dig., lib. XXXIX, tit. V, leg. 2, § 6. *De donationibus;* di Ulpiano; Dig., stesso libro e titolo, leg. 19, § 3; ed ancora di Giuliano, Dig., lib. XVII, tit. 1, leg. 26, § 1; di Paolo, lib. 32, *Ad edictum*, Dig., lib. XVII, tit. 1, leg. 26; e di Papiniano, l. 77, § 6, *De legatis*, 2, lib. 8, resp.

Fuori di proposito poi la Corte di Torino richiama una sentenza 17 marzo 1882 della Cassazione romana, perchè da essa si rileva anzi che il carattere commutativo non si ha quando trattasi di spontanea beneficenza, quando trattasi di peso che non è corrispettivo, ma accessorio o limitazione della liberalità, e che ha come fondamento essenziale non un utile proprio, ma la beneficenza, sia pure a favore della generalità degli abitanti di un Comune. Così pure malamente si fa richiamo ad altri casi nei quali fu ritenuto continuativo un mandato che ebbe principio di esecuzione vivente il mandante, e che alla di costui morte non era peranco compiuto, o nei quali il mandato comprendeva anche l'interesse del mandatario, perchè in tali casi il mandato è conseguenza d'altro contratto perfetto.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Torino.

15 luglio 1899.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Prato.

Marzanasco c. *Marzanasco.*

Prescrizione — Somme pagabili ad anno — Origine del debito — Prescrizione quinquennale.

La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Codice civile, è applicabile a tutto ciò che non avendo carattere di spesa fissa e determinata, sebbene pagabile a rate, è però dovuto a periodi e per un tempo determinato, qualunque sia la origine del debito (1).

Attesochè la sentenza denunziata ha posto per fondamento della sua pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione fatta valere dal ricorrente, che le prestazioni ad anno o a termini periodici più brevi, le quali si prescrivono, a senso dell'art. 2144 Codice civile, col decorso di cinque anni, sono quelle soltanto che suppongono un capitale, o che hanno in qualche modo il carattere di accessorio o di dipendenza da alcun patto o condizione che sia la sorgente di queste prestazioni e che si assimilano in qualche modo alle pensioni, alle rendite ed agli interessi; osservando che in concreto cessava ogni pericolo volutosi dal legislatore evitare colla disposizione del ci-

(1) È prevalente la massima contraria, che cioè la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Codice civile, non si estende a quelle prestazioni che non hanno carattere di accessorio ad una somma capitale o ad un fondo. V. App. di Venezia 14 maggio 1895, Fabbriceria di Santo Stefano c. Monte di pietà di Venezia (vol. V, p. 620) colla nota relativa. Confr. stessa Cass. Torino 30 novembre 1897, Gualco c. Conservatorio delle figlie di San Bernardo in Genova (vol. VIII, p. 79).

tato articolo 2144, che un cumulo eccessivo di annualità non chieste a tempo rovinasse il debitore, inquantochè non si trattava che di quattro sole annualità cessate colla morte della madre, avvenuta nel 1887, e capitalizzate così in sole lire 1000.

Attesochè siffatti ragionamenti non possono incontrare l' approvazione di di questo Supremo Collegio, in quanto che il restringere l'applicabilità dell'articolo 2144 alle sole annualità delle rendite vitalizie e perpetue, delle pensioni alimentarie e degli interessi sui capitali è disconoscere la vera portata dell'articolo stesso, il quale, oltre tali annualità, parla pure delle pigioni delle case e dei fitti dei beni rustici e contempla in modo amplissimo ed espresso tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi; locchè basta a dimostrare come la prescrizione quinquennale sia applicabile a tutto ciò che non avendo carattere di somma fissa e determinata, sibbene pagabile a rate, è però dovuto a periodi e per un tempo determinato, qualunque sia la origine del debito.

Ben disse il Tribunale che lo spirito della legge sta nello impedire che, per l'accumularsi di molte annualità lasciate inesatte dal creditore, avvenga la completa rovina del debitore; ma non pose mente a che tutta la questione stava appunto nel definire la vera natura del credito vantato dall'attore e nello stabilire se piuttosto che di annualità non fosse a parlarsi di un vero e proprio capitale costiuente un debito non prescrittibile se non col decorso del trentennio. Nè tale questione, per quanto paia adombrata confusamente nell'impugnata sentenza, può dirsi risolta coll'osservazione che nel caso in esame si tratti di sole 4 annualità, e non di cinque, sicchè alla morte della madre avvenuta nel 1887 non potesse essersi verificata la prescrizione quinquennale, essendo evidente che se il debito in questione non poteva aver altro carattere che quello di annualità non vale a mutarne la natura il maggior o minor numero di anni in cui non siasi eseguita la prestazione.

Ciò posto, devesi riconoscere come sia stato violato l'articolo 2144 del Codice civile sotto il duplice aspetto prospettato nei due mezzi di ricorso, i quali devono essere accolti.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Torino.

5 giugno 1899

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Cuneo.

Bacchetta c. Comune di Misano d'Adda.

Campane — Comune — Azione di spoglio.

Il Comune, che da tempo immemorabile usa delle campane della parrocchia facendole suonare dai suoi agenti pel richiamo della popolazione nella ricorrenza di pubblici servizi, può esercitare l'azione possessoria di re integra, qualora il parroco abbia impedito con violenza ai messi del Comune l'accesso al campanile, vietando al campanaro di consegnare la chiave ad alcuno e facendo cambiare la serratura per rendere inutile la chiave posseduta dal Comune (1).

Sotto triplice aspetto coll'unico mezzo del suo ricorso l'arciprete don Stanislao Bacchetta censura la denunciata sentenza del Tribunale civile di Bergamo di avere violato e falsamente applicato l'art. 695 Cod. civile, con accogliere la domanda del Comune di Misano d'Adda di venire reintegrato nel modo di esercizio del suo compossesso sopra le campane della torre o campanile di quella parrocchia, per valersene nei servizi civili, e cioè:

1° Perchè mancano nei fatti ritenuti dalla sentenza gli estremi giuridici dello spoglio;

2° Perchè sui fatti stessi esula l'ele-

---

(1) Veggasi, intorno all'uso delle campane, la sentenza della Corte di appello di Torino 5 dicembre 1899, riferita oltre (pag. 60) e relativa nota.

mento intenzionale atto a costituire lo spoglio;

3° Perchè, in ogni ipotesi, i fatti denunciati costituissero atti di turbativa di possesso, e non mai di spoglio.

Per aprirsi la via a queste censure, il ricorrente premette nel suo ricorso la narrativa di una lunga serie di fatti precedenti, dai quali ebbero origine i dissidi fra lui ed i rappresentanti del Comune in ordine all'uso promiscuo, che non è controverso esistesse da tempo immemorabile, tra il Comune e la Chiesa, l'uso promiscuo delle campane di detta parrocchia, valendosene per i servizi civili il primo, e per le funzioni religiose la Chiesa coinvolgendovi anche la Fabbriceria locale, che non fa parte in causa, fatti che poi avrebbero dato luogo all'attuale giudizio possessorio; e quindi, adagiandosi sui medesimi, interpretandoli e studiandosi di porli in relazione, secondo le sue vedute, colle risultanze della seguita istruttoria, valendosi anche di argomenti che si riferiscono a un giudizio petitorio, vuole trarne ragione per porre in essere la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 695 Cod. civ.

Ma non è su questo terreno che il Supremo Collegio può seguire il ricorrente arciprete, giacchè nel presente stadio della causa deve solo circoscrivere il suo esame nel vedere e giudicare se, dati per veri e costanti i fatti, quali furono in modo incensurabile ritenuti nella denunciata sentenza abbia il Tribunale, nella loro giuridica definizione e conseguente applicazione delle disposizioni di legge, violato e falsamente applicato, come dal ricorrente si vuole sostenere, il precitato articolo del Codice civile.

Che in ordine al primo aspetto, sotto il quale si censura la sentenza, la mancanza, cioè, nei fatti attribuiti, al ricorrente degli elementi giuridici dello spoglio, quando si consideri che il Tribunale, dopo premesso, ciò che non era fra le parti controverso, che il Comune era in diritto di valersi, come da tempo immemorabile si valeva, della campana della parrocchia per i servizi civili, quali la chiamata della popolazione per la scuola, per la vaccinazione, per la leva, per le elezioni, per l'arrivo del medico, dell'esattore, ecc. ecc., ha ritenuto poi in linea di fatto, e su ciò non è più lecito discutere, che il 28 maggio 1895 fu lo stesso ricorrente che scacciò dal campanile il messo del Comune, impedendogli coll'uso della forza ed esponendolo anche a grave pericolo personale, di adempiere all'incarico datogli dal sindaco di avvisare col suono delle campane gli elettori per le elezioni politiche che in quel giorno dovevano aver luogo; che in seguito ritirò le chiavi della porta d'accesso al campanile dal sagrista campanaro che sempre le aveva tenute a piena disposizione, oltrechè della parrocchia, anche del Comune; che infine, giunto esso ricorrente arciprete a cognizione che il Comune, per poter liberamente continuare nell'esercizio del suo legittimo diritto di usare delle campane per i diversi servizi civili, erasi fatto dare dalla Fabbriceria della Chiesa una copia delle chiavi per accedere al campanile, non già riparando incontinenti a un atto ingiusto del Comune, come afferma nel suo ricorso, per potersi poi rifugiare a sua discolpa col *vim vi repellere licet*, ma vario tempo dopo strappò la serratura della porta d'accesso al campanile facendone sostituire una diversa, e rimettendo le nuove chiavi al sagrista campanaro con l'espresso e formale divieto di consegnarle ad alcuno (bene si intendeva agli inviati del Comune) « senza sua autorizzazione »; è ben ovvio, di fronte a tutti questi fatti che trovavano la piena conferma nelle assunte deposizioni testimoniali, dedurne la legittima e giuridica conseguenza che il Tribunale, al pari del primo giudice, ne dedusse, di avere il ricorrente arciprete spogliato il Comune del suo diritto, del quale era in possesso, di servirsi delle campane in disputa per i pubblici servizi civili, e doversi perciò accogliere la proposta domanda di reintegra.

E di vero, è ben facile, e quasi intuitivamente evidente, il riconoscere che in ognuno di detti fatti commessi dal

ricorrente arciprete, sia isolatamente presi, che meglio ancora nel loro insieme, si riscontrano gli estremi costituenti lo spoglio a termini dell'articolo 695 Cod. civ., giacchè questo ha luogo e si verifica ogniqualvolta uno sia stato violentemente od occultamente spogliato di un possesso, qualunque esso sia, e quindi anche del diritto sopra una cosa mobile od immobile; e non vi ha chi non veda come del diritto di valersi il Comune delle campane pei pubblici servizi civili sia stato violentemente, con violenza tanto sulla persona, che sulla cosa, dal ricorrente arciprete spogliato cogli atti da lui commessi. Concorrevano perciò sino all'evidenza in questi fatti ritenuti dalla sentenza gli elementi giuridici dello spoglio, che autorizzava il Comune a chiedere la reintegra nei suoi diritti; nè questo Collegio deve indugiarsi a rispondere agli argomenti che si adducono dal ricorrente, che si riferiscono alle modalità dell'esercizio del diritto del Comune, e che potranno essere valutabili soltanto in un giudizio petitorio, non mai in un giudizio possessorio come l'attuale di spoglio, sul quale, constatato il fatto materiale e violento, *spoliatus ante omnia est restituendus.*

Cade quindi la censura che sotto il primo aspetto il ricorrente arciprete fa alla sentenza.

Nè può avere valore od importanza alcuna la circostanza che adduce a suo discarico il ricorrente di avere compiuto i detti atti (ben inteso attenuandone e modificandone la loro portata), non già coll'intenzione di volere spogliare il Comune del possesso in cui trovavasi di usare delle campane, ma unicamente per l'esercizio di un diritto onde regolare il suono delle stesse da parte del Comune in modo da non recare disturbo alle funzioni religiose, perlocchè mancava nel suo operato l'elemento intenzionale per costituire lo spoglio; giacchè, a prescindere che in materia di spoglio non può parlarsi nè di intenzione, nè di diritto, essendo questioni coteste da potersi discutere in sede petitoria, soltanto bastando il semplice fatto violento od occulto per cui taluno sia privato di un suo possesso o di un suo diritto per ottenere dal magistrato la reintegra, non valgono, nè potranno valere mai queste serotine dichiarazioni, alle quali si appiglia il ricorrente per giustificare i suoi atti, dappoichè precisamente, e quasi d'ordinario, l'intenzione di voler esercitare un proprio diritto supposto offeso costituisce altro degli elementi caratteristici dello spoglio, quando l'esercizio di questo diritto si manifesta ed estrinseca con l'uso della violenza oppure occultamente contro la volontà del possessore, come si fece lecito il ricorrente, usurpando in tal modo il potere della pubblica autorità, con farsi ragione da sè stesso.

Se egli credevasi nel diritto di impedire al Comune od ai suoi agenti l'accesso al campanile per il suono delle campane nel tempo delle funzioni religiose; e se una lesione o violazione qualsiasi di questo suo diritto riteneva nel contegno dagli agenti del Comune che avessero disturbato col suono delle campane le funzioni ora dette, ovvero nel fatto che il Comune si fece consegnare dalla Fabbriceria una copia delle chiavi della porta d'accesso al campanile per servirsene a proprio libito, avrebbe ben potuto e dovuto ricorrere nelle vie legali alla competente autorità per ottenere la manutenzione o anche la reintegra, ove del caso, in questo suo diritto supposto offeso, non mai ricorrere, come fece, alla privata violenza col commettere gli atti più sopra spiegati; perlocchè, invece di esulare, si è reso manifesto l'elemento colposo intenzionale atto a costituire lo spoglio, e cade perciò la censura che sotto il secondo aspetto si fa alla sentenza.

E per ultimo non è neppure il caso di dar peso alcuno al terzo aspetto, sotto il quale il ricorrente arciprete censura la sentenza, di avere violato e falsamente applicato l'articolo 695 Cod. civ., volendo sostenere che, in ogni caso, i lamentati fatti, che a lui vengono attri-

buiti, costituirebbero al più una semplice turbativa di possesso, e non mai potrebbero dar vita ad un'azione di spoglio.

Questa censura, oltrechè urtare nello apprezzamento incensurabile dei fatti stessi, che, avuto riguardo alle circostanze e risultanze tutte di causa, ne fece il Tribunale nella sua sentenza qualificandoli un vero spoglio, su quale apprezzamento nè al ricorrente, nè a questa Suprema Corte, è permesso di rinvenire per modificarlo; basta, ed è più che sufficiente, a mostrarla priva, in ipotesi, di giuridico fondamento, quando vogliasi tenere presente che ben diversi sono gli elementi costitutivi dell'azione di turbativa di possesso che dà luogo alla manutenzione, e di quella di spoglio che dà diritto alla reintegra, verificandosi la prima ogniqualvolta è stato semplicemente turbato o molestato taluno nel suo possesso legittimo di un immobile o di un diritto reale, in quale caso soccorre al turbato o molestato, non già l'azione di reintegra, perchè del suo possesso non fu mai privato, nè spogliato, ma bensì il rimedio della sua manutenzione, di cui all'art. 694 Cod. civ., mentre invece si verifica lo spoglio, che dà diritto e luogo all'azione di reintegra, di cui all'art. 695 ognorachè il possessore, chiunque esso sia, viene violentemente od occultamente spogliato ossia privato del tutto del possesso di un suo diritto sopra un mobile od immobile, come appunto si verificò nei fatti commessi dal ricorrente arciprete, dei quali più sopra si è discusso, che privarono il Comune, con violenza sulla persona e sulla cosa, del suo diritto, del quale era in possesso, di far suonare dai suoi agenti le campane pel richiamo ed avvisi della popolazione nella ricorrenza di pubblici servizi.

Da tutto ciò emerge chiaramente che sotto nessuno dei tre diversi aspetti, coi quali il ricorrente censura la sentenza, ha potuto essa violare l'invocato art. 695 Codice civile; perlocchè il ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Napoli.

7 dicembre 1899.

Pres. Nunziante, P. — *Est.* Petruccelli.

Catanzaro c. *Banco di Napoli.*

Beneficio — Soppressione — Investito — Godimento dell'usufrutto — Diritto sui beni — Trasferimento — Eredi — Mancato svincolo da parte dei patroni — Prescrizione trentennale acquisitiva.

Se l'investito di un beneficio soppresso ha potuto godere dei corrispondenti beni come usufruttuario fino alla sua morte, niun diritto sui beni medesimi si trasferì agli eredi dopo il suo decesso.

Non operato nei termini stabiliti lo svincolo da parte dei patroni, non può ritenersi che siasi verificato a prò dell'investito o dei suoi eredi per implicito abbandono.

Non possono costoro invocare la prescrizione trentennale acquisitiva della proprietà dei beni del beneficio.

A. — Che col primo motivo del ricorso si muove doglianza contro la sentenza denunziata, perchè essa non avea ritenuto di appartenersi al defunto sacerdote Vitaliano Catanzaro, e per esso alle ricorrenti, quali eredi di costui, i beni reclamati, costituenti la dotazione del suindicato beneficio ecclesiastico. E si sostiene inoltre che tale beneficio era rimasto svincolato a favore dell'ultimo investito sacerdote Vitaliano Catanzaro, per le leggi eversive degli enti ecclesiastici del 1861 e 1867.

Ora, i beni dotalizi di un beneficio sono proprietà dell'ente beneficio, e l'investito ne ha il semplice godimento e quindi la percezione dei frutti come corrispettivo dell'ufficio che presta. La figura giuridica di costui è quella di un usufruttuario; la proprietà, spettante all'ente beneficio, è soggetta alla sorveglianza del Vescovo o del patrono, secondo il diritto canonico, e dell'Economato, secondo il diritto civile.

Il godimento dell'investito si presume a vita, salvo la decadenza per indegnità di lui: onde per morte o per indegnità dell'investito si verifica la vacanza del beneficio, fino a novella nomina, e non

si riconosce un diritto successorio a tal riguardo in favore degli eredi del defunto beneficiato.

Le leggi eversive poc'anzi ricordate affermarono tali principii ritenendo negli investiti il solo diritto di godimento delle rendite dei beneficii, perocchè li rispettarono nel possesso dei beni relativi, o assicurarono loro un assegno vitalizio a carico dei patroni o del Fondo pel culto.

Nella fattispecie, il sacerdote Vitaliano Catanzaro, che era investito del benefizio suindicato, potette godere dei beni corrispondenti, come usufruttuario, fino alla sua morte, e niun diritto sui beni medesimi venne in conseguenza a trasferire agli eredi nel suo decesso.

Di talchè è infondato il primo motivo del ricorso.

B. — Parimenti non sussiste il secondo motivo che è diretto a sostenere che, non avvenuto nei termini stabiliti dall'art. 5 della legge 15 agosto 1867 lo svincolo dei beni del medesimo beneficio in favore dei patroni, debba dirsi verificato lo svincolo a prò del Vitaliano, per implicito abbandono da parte dei patroni medesimi.

Imperocchè, svolgendo le mentovate leggi eversive, si scorge chiaro che sia o non sia avvenuto lo svincolo, abbia o no diritto nel caso concreto il patrono ai beni dotalizii del beneficio, spettino questi al Larussa o al Capitolo cattedrale di Catanzaro ovvero al Demanio dello Stato, tutte tali questioni sono estranee alla presente causa; perocchè l'investito Vitaliano era un semplice usufruttuario, ed il suo diritto di usufrutto si estingueva alla sua morte.

Nè ha fondamento il terzo motivo del ricorso col quale si censura la sentenza in esame per non avere ammesso a favore delle ricorrenti la prescrizione trentennale dei beni in disputa.

Invero, ritenutosi che il Vitaliano Catanzaro era un semplice investito, e come tale aveva il possesso dei beni in qualità di usufruttuario, ne sorgeva legittima la conseguenza che la prescrizione non era ammessibile per l'art. 2115 del Cod. civ. che statuisce di non potersi prescrivere a proprio favore da coloro che possedono in nome altrui ed i loro successori a titolo universale, e di essere « possessore in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa ».

C. — Nè possono le ricorrenti giovarsi dell'art. 2135 del ripetuto Codice che per la prescrizione trentennale non richiede titolo, nè buona fede, ma il semplice materiale possesso coi requisiti di cui all'altro art. 686 del Codice stesso. Imperocchè il titolo persistente e determinante il possesso dell'investito e la sua qualità di semplice usufruttuario, ostava alla pretesa prescrizione — *melius est non habere titulum quam vitiosum ostendere.*

E se anche si voglia porre da banda il detto titolo, il proprio possesso delle ricorrenti che cominciava dalla morte di Vitaliano Catanzaro, avvenuta nel dì 8 dicembre 1894, non trovavasi bastevole per la prescrizione enunciata che richiede un periodo continuativo di anni trenta. Infine mal si avvisano le signore Cazanzaro col quarto motivo del ricorso di opporre che non poteva provvedersi sulla loro istanza in assenza del Capitolo cattedrale di Catanzaro, perocchè si era riconosciuto che appartenevano al medesimo Capitolo i beni controversi.

Imperocchè con la loro domanda in separazione le signore Catanzaro sostenevano che esse erano proprietarie dei beni surriferiti. Risoluta la quistione in senso contrario, cioè che le Catanzaro non avevano nessun diritto di proprietà, e neanche di usufrutto sugli immobili da subastarsi in danno del Larussa, la detta dimanda in separazione mancava di base e quindi doveva essere rigettata. Nè era dato alle ricorrenti invocare i diritti dei terzi, cioè quelli del Capitolo cattedrale o del Demanio dello Stato su quei beni; e la Corte di appello peraltro rimaneva integri tali diritti, dichiarando espressamente che la disamina di quanto si riferisce ai patroni per le cen-

nate leggi eversive non formava oggetto della causa in discorso.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Napoli.

4 dicembre 1899.

Pres. NUNZIANTE, P. P. — *Est.* ABATEMARCO.

Maiorsini c. *Carrano.*

Benefizi — Riparazioni straordinarie — Investito — Spesa non autorizzata — Obbligo personale — Eredi — Credito inesistente.

Rimangono a peso dell'investito le spese di straordinaria riparazione da lui fatte ai beni beneficiari, quand'anche importino un aumento di patrimonio, se le abbia sostenute senza le formalità di legge in guisa da obbligare l'ente ed i futuri titolari: e tali spese non possono costituire un credito per gli eredi di esso investito. (1).

Il secondo motivo neppure è fondato.

Con esso si vuol sostenere che il benefiziato sia equiparato addirittura all'usufruttuario, il quale non è obbligato alla contribuzione delle spese per straordinarie riparazioni. Ma codesta completa assimilazione non può ammettersi in rapporto alle istituzioni beneficiarie, le quali più che all'usufrutto si attengono al fedecommesso; e sono costituite canonicamente con leggi proprie.

Nell'usufrutto la proprietà si considera separata dal godimento; questo è transitorio, l'altro è permanente. Il godente paga in relazione del frutto che ritrae, e per quanto serve e spetta alla temporaneità dell'uso; contribuisce perciò alle imposte, ed alle riparazioni ordinarie direttamente perchè sono di *conservazione;* non contribuisce alle straordinarie di *restaurazione* se non indirettamente con diminuzione dell'usufrutto, o restando creditore senza interessi della somma spesa per esse. Nel benefizio invece esiste un ente, cui la proprietà si appartiene. L'investito invece, rispetto ai successori, è come il gravato nel fedecommesso rispetto ai chiamati. Gode e provvede da sè ad ogni mezzo di conservazione del patrimonio commessogli, ordinario o straordinario che sia; non ha un proprietario a cui possa rivolgersi pei restauri straordinari, perchè la proprietà sta nell'ente stesso del quale è investito.

Egli quindi è responsabile dell' integrità del patrimonio, nè può impegnarlo altrimenti che serbate le formalità di di legge per render trasferibile l'impegno ai suoi successori.

Se questo impegno non è necessario perchè le rendite bastano al godimento ed ai restauri, il peso ne resta all'investito.

Onde fu precetto del Concilio Tridentino ripetuto da tutti i canonisti: *Ecclesias refici et instaurari ex fructibus et proventibus quibuscumque et easdem Ecclesias quomodocumque pertinentibus.* E così colla guida di tale precetto fu deciso sotto l' impero delle passate e delle vigenti leggi. Da ciò consegue che se l'investito Arcivescovo Maiorsini non stimò per quelle spese uniformarsi alla legge in guisa da obbligare l'ente ed i futuri titolari, dovette aver la coscienza di poterle e doverle egli soddisfare, onde i suoi eredi non possono dispensarsene.

Nè può opporsi che dalle fatte urgenti riparazioni siasi ricavato un profitto che abbia arrecato un aumento al patrimonio facendo sorgere un magazzino dove prima stava un terrapieno, imperocchè quella nuova costruzione, a giudizio del perito, fu conseguenza immediata e necessaria delle riparazioni eseguite, e consigliata dalla maggiore convenienza rispetto ad una agevole ed

---

(1) La Corte di cassazione di Roma, a Sezioni unite, (sent. 16 gennaio 1891: vol. I, 592) ritenne che il vescovo, il quale, senza autorizzazione del Governo, fece nei palazzi episcopali spese *necessarie ed utili,* ha azione giudiziaria per ottenerne il rimborso dal patrimonio della Mensa, e più specialmente colle rendite che il patrimonio stesso produce durante la vacanza del beneficio.

infruttifera spesa del ripristinare il terrapieno.

Ma, anche a voler quel magazzino riguardare come un miglioramento patrimoniale, questo non potrebbe costituire un credito degli eredi dell'investito per argomento desunto dall'art. 435 Codice civile, ed anche pei principii generali che regolano la materia beneficiaria innanzi ricordati, pei quali tutto quello che fa l'investito in vantaggio dell'ente si suppone fatto coi frutti da esso ricavati, nè si può gravarlo di obbligazioni che nelle maniere di legge.

Opportunamente perciò la Corte disse che si sarebbe potuto tentare la via amministrativa per far definire quanta parte delle spese straordinarie potesse gravare sul patrimonio dell'ente. Nè in questo potrebbe dirsi, come sostiene il ricorso, che la Corte sia caduta in contraddizione mentre prima aveva negato ogni diritto a rimborso, imperocchè la salvezza di ragioni in via amministrativa nulla toglie al valore delle ragioni svolte in via giudiziaria.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Cassazione di Napoli.

14 ottobre 1899.

Pres. Nunziante, P. P. — *Est* .Loffredo.

Nuzzi c. *Subeconomo d'Otranto.*

Beneficio — Rivendicazione di fondo dotalizio — Investito — Economato dei benefici vacanti.

L'azione di revindica contro gli occupatori di un fondo dotalizio di un beneficio compete al solo investito, il quale non può chiamare in giudizio l'Economato ed ottenere di essere rilevato, a mente dell'art. 510 del Codice civile.

Intendesi a sostenere, che l'azione di revindica contro gli occupatori del fondo beneficiario quantunque istituita dal parroco *suo jure*, debbasi nondimeno assumere dal subeconomo per obbligo che l'Economato de' benefici vacanti e per esso i subeconomi abbiano di tutelare e conservare integri a' benefizi ecclesiastici i cespiti dotalizi.

Ora, a cotesto assunto, da cui il ricorrente crede poter attingere la ragione nella funzione propria dell'Economato, ed avvalorarla rilevando la qualità sua di usufruttuario, appunto è la funzione dell'istituto economale che resiste; nè è verso l'Economato che nella lite insorta circa la proprietà del fondo beneficiario il beneficiato revindicante può avere ragione d'invocare l'art. 510 Cod. civ., e tanto meno di esserne rilevato. Non è che il rappresentante legittimo della parrocchia quegli cui contro gli occupatori di un fondo dotalizio della medesima possa l'azione di revindica competere; e semprechè il benefizio perrocchiale sia pieno, il rappresentante non è che l'investito, non assumendosi nè conservandosi dall'Economato la rappresentanza dei benefizi che soltanto durante la vacanza, pel cómpito ch'esso ha di custodirne temporaneamente i beni, nonchè di percepirne e distribuirne i frutti secondo il suo istituto. Il Regolamento dell'8 dicembre 1861, dettato per l'esecuzione del decreto del 17 febbraio 1861 sull'Economato, ciò rileva nell'art. 81, limitando ai soli benefizi vacanti l'attribuzione dell'Economo generale d'iniziare giudizi o di continuare quelli già iniziati. Nè il diritto che riconosciuto è all'Economo d'invigilare sull'amministrazione dei beneficii pieni, e di promuovere in caso d'irregolarità o di malversazioni provvedimenti anche in via giudiziaria, art. 3 e 10 Reg. cit., implica quello di potersi il medesimo sostituire all'investito nell'azione che di regola compete a costui esclusivamente. Chè la vigilanza sull'amministrazione del beneficio per sè stessa non importa la rappresentanza di esso beneficio, può solo importare in tesi astratta, che per avvenuta compromissione della dote del beneficio, sottoponendosi a sequestro le temporalità, nelle relative azioni da promuovere debba l'Economato assumere del beneficio eccezionalmente la rappresentanza in luogo dell'investito. Senonchè ora non si è in questa ipotesi; e

quindi è chiaro come sia invano ricercare nell'Economo generale per le sue attribuzioni, e per esso ne' subeconomi, così la qualità necessaria per potere, nell'esistenza dell'investito, sostituirsi al medesimo nell'azione di revindica, come l'obbligo di sostenere l'azione istessa poichè è promossa. Nè per dire obbligatoria l'azione o la cooperazione dell'Economato giova prospettare l'interesse del medesimo a che la dote del beneficio parrocchiale rimanga integra; chè l'interesse può consigliare l'Economato ad intervenire nel giudizio, ma l'intervento non sarà che facoltativo.

Che a rimanere poi in causa il subeconomo non presti ragione giuridica la veste di usufruttuario che il parroco assume, nè l'inazione mantenuta durante l'amministrazione economale, è facile vedere. Già è ben discutibile, se il beneficiato, godendo la dote del beneficio per conservarla e trasmetterla a' successori in perpetuo, trovi nell'indole, ch'è propria del suo godimento, la condizione per assumere la figura giuridica dell'usufruttuario, e avere quella esperibilità di ragioni che all'usufruttuario verso il nudo proprietario è data dalla legge civile.

Ma indipendentemente da ciò, pur supposta nel parroco la esperibilità dell'azione verso il proprietario, non perciò potrebbe essere ben diretta l'azione contro l'Amministrazione economale. Il R. Economato non fa per suo istituto che amministrare i beneficii vacanti, ed amministra i beni dotalizii non *uti dominus*, ma pel diritto di regalia competente allo Stato.

E poichè la percezione de' frutti rispondenti alla vacanza del beneficio, sui quali ricade la regalia, non importa certamente attribuzioni allo Stato e tanto meno nell'Economato dei fondi dotalizii del beneficio istesso, torna evidente come l'azione dal parroco promossa, senza sostrato verso il Demanio, con maggior ragione sia tale a reputare verso l'Economato, che del Demanio neanche ha la rappresentanza, quale al ricorrente piace erroneamente attribuirgli, e quindi come per sostenere l'azione verso il subeconomo inutilmente si faccia appello agli articoli 510, 1581 e 1582 del Cod. civ. E, ciò dimostrato, ognun vede come il fatto, che viensi ora rilevando, di essere quel beneficio parrocchiale di regio patronato, non possa mutare la risoluzione, non mutando pel patronato l'attribuzione dell'Economato nel beneficio medesimo.

Rimane soltanto a vedere, se per essersi l'attentato al diritto del beneficio scoverto durante l'Amministrazione economale debba reputarsi tenuto il subeconomo ad istituire esso contro i Fachechi l'azione, come il parroco avvisa invocando l'art. 81 del Regolamento dianzi citato, e non avendola istituita non possa il medesimo ora esimersi dal sostenere quella da esso parroco promossa. Così opinando il ricorrente dà come dettato quello che in detto articolo non c'è. Ivi pel rapporto organico dell'Economo generale co' subeconomi diocesani non vi ha che una designazione di attribuzioni in quanto a' giudizii di interesse dei beneficii vacanti, dandosi esclusivamente all'Economo generale di iniziare i giudizii relativi e di dirigere quelli già in corso; e dandosi a' subeconomi di riferire al medesimo i fatti pregiudizievoli a' diritti ed alle azioni dei benefizii di rispettiva amministrazione, con obbligo, in caso di urgenza, di promuovere essi stessi dall'autorità competente quelle misure di conservazione che dalla specialità delle circostanze fossero richieste: nell'articolo non accade leggere altro. E non altra essendo la disposizione, indarno è opporre l'obbligo dell'azione al subeconomo, come sarebbe indarno opporlo all'Economo generale; all'uno per essersi fuori la ipotesi di legge, ed all'altro per essere lasciato alla di lui prudenza iniziare il giudizio, col cómpito soltanto di mantenere impregiudicata l'azione da trasmettere al cessare della vacanza. Per lo che cade anche quest'ultimo argomento, non essendo all'Amministrazione economale addebitato dal parroco che l'azione trasmessagli abbia patito pregiudizio per

la di lei inazione; e viene anche fatto intendere, come non possa essere censurata la sentenza, che non possibile ritenendo l'azione contro l'Amministrazione economale se non nell'evento di cotesto pregiudizio, e niente che a questo accenni rinvenendo nell'azione dal parroco promossa, non trovava ragione per potere costui ritenere in causa il subeconomo. Ond'è a riconoscere, che rispetto all'Amministrazione economale l'azione del parroco, quale nel presente giudizio si delinea, non trova giuridica ragione, da qualunque aspetto si guardi, e quindi non suscettiva di censura sia la messa fuori causa del subeconomo.

Cassazione di Napoli.

7 marzo 1898.

Pres. CIAMPA, P. P. — Est. CERCHI.

Comune di Tortorella c. Cartolano.

Chiese ex ricettizie — Supplemento di congrua — Obbligo del Comune — Devoluzione di beni non avvenuta — Diritto di patronato.

La legge del 14 luglio 1887, n. 4729, riguarda limitatamente quegli assegni che sono dovuti ai vescovi ed ai parroci in surrogazione delle decime sacramentali abolite, e non gli assegni che sono dovuti come corrispettivo dei beni che si possedevano dagli enti soppressi, chiese ricettizie ed altre simili.

Anche prima che sia cessato l'assegnamento ai partecipanti di chiese ex ricettizie, a termini dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, incombe ai Comuni delle Provincie meridionali l'onere del pagamento del supplemento di congrua, non essendo questo onere annesso alla devoluzione dei beni, ma derivando dal diritto di patronato che i Comuni avevano su dette chiese (1).

A. — Attesochè meno che sul buon diritto il ricorso si fonda sul ragionamento monco ed erroneo della sentenza impugnata. Questa difatti ha creduto risolvere la quistione dibattuta tra le parti, quella se fosse il Comune di Tortorella od il Fondo pel culto obbligato al supplemento di congrua verso il parroco signor Cartolano, col ricordare appena l'antica polizia ecclesiastica di queste provincie richiamata in vigore col decreto del 1861 e propriamente i Reali dispacci del 1759 e del 1772, messi in relazione con l'art. 116 della legge comunale e provinciale.

Ma cotesti dispacci riguardavano quelle parrocchie, che non avendo beni propri si mantenevano colle decime sagramentali, le quali abolite per la città e lo Stato di Caserta a dì 20 gennaio 1759,

---

(1) Non siamo di questo avviso. L'art. 2 della legge 15 agosto 1867 non impone ai Comuni delle Provincie meridionali l'obbligo del supplemento di congrua in considerazione del diritto di patronato che si riteneva esistente nel Comune sulle chiese ex ricettizie, quale rappresentante della universalità dei cittadini. In considerazione di tale diritto fu invece disposta, allorchè fosse cessato l'assegnamento ai partecipanti, la devoluzione delle rendite dell'ex-ricettizie al Comune, e come conseguenza di ciò venne ad esso imposto l'obbligo di « dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci ». L'obbligo quindi di costituire il supplemento di congrua non è solo, ed è anzi subordinato a quello della dotazione delle fabbricerie. Il Comune deve innanzi tutto dotare la fabbriceria; e soltanto dopo, se restano rendite e nella misura di queste, dovrà provvedere al supplemento di congrua all'arciprete parroco dell'ex-ricettizia; mai può essere obbligato a più di quanto ha ricevuto. Tutto ciò è reso manifesto dalla nuova legge del 4 giugno 1899, n. 191, nella parte relativa all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate; nell'art. 7 è statuito quanto appresso: « Ottenuta la consegna delle rendite, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

« 1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale, ecc.

« 2° il supplemento di assegno ai parroci, fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

« I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti ».

E nel Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, è dichiarato che, qualora il Comune, per avere dovuto costituire la dotazione necessaria per la fabbriceria, non possa completare la congrua al parroco, incombe al Fondo pel culto l'obbligo di supplire alla deficienza, inscrivendo « a favore del parroco quell'ulteriore assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a lire 900 per ora, ed a suo tempo a lire 1000 » (art. 50).

per la capitale e per tutto il Regno a di 25 luglio 1772, vennero, per comodo delle Università e de' cittadini, surrogate dal pagamento della congrua conciliare di annui ducati 100 (lire 425) da doversi corrispondere dalle Università. Lo che tanto vero che il Re, per ovviare alle sinistre interpretazioni, trovò a dichiarare espressamente col dispaccio de' 19 settembre 1772 che per la retta intelligenza del regale ordine del 25 luglio non s'intendevano nel medesimo comprese le decime, che da' Capitoli delle cattedrali, delle collegiate ed altre chiese si esigevano pel ministero, che prestavano all'altare ed in servizio del popolo.

Invece la Chiesa di S. Maria Assunta, di cui è parroco il signor Cártolano, era una collegiata avente una massa comune di beni e rimase soppressa per effetto della legge 15 agosto 1867: ciò è stato sempre ed è pacifico tra le parti. Ad essa quindi i dispacci ricordati dalla Corte di appello tornavano estranei: per le chiese ricettizie l'antica disciplina di queste provincie è contenuta nell'altro dispaccio dei 26 agosto 1797, richiamato in vigore dal decreto luogotenenziale dei 17 febbraio 1861, n. 248, pel quale dispaccio fra l'altro fu determinato che la quota curata dovesse essere del doppio di quella dovuto ad ogni altro partecipante.

Abolite adunque come enti morali le chiese ricettizie dalla legge summentovata del 1867, con l'art. 2 di essa dopo di essersi detto che i beni stabili si sarebbero convertiti in rendita del 5 0[0, la quale, insieme ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni si sarebbe dal Demanio assegnata al Fondo per il culto, si soggiunge che « cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti le rendite e le annue prestazioni passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplimento di assegno ai parroci di cui nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ».

Ora se sulla interpretazione di detto art. 2 il Comune di Tortorella fondava appunto la sua eccezione di carenza di diritto da parte dell'attore signor Cartolano, il quale si sarebbe dovuto invece rivolgere contro il Fondo per il culto, è chiaro che la Corte di appello, anzi che di vagare pel ricordo di dispacci, che non facevano al caso aveva l'obbligo di discutere la deduzione nei sensi precisi come le veniva proposta. Sicchè sotto un tale aspetto la censura che muove il ricorrente sarebbe giustificata; e tanto più giustificata quanto che ritenuto in ipotesi trattarsi di congrua dovuta in surrogazione delle decime sagramentali abolite, non poteva la Corte stessa preferire lo esame dell'altra legge pur invocata dal Comune 14 luglio 1887 per la quale, dopo cinque anni dalla data di essa, nell'obbligo dell'assegno dovuto ai vescovi ed ai parroci in surrogazione di dette decime, ai Comuni è rimasta sostituita l'Amministrazione del Fondo per il culto: e tanto meno poi poteva condannare il Comune al pagamento delle annualità dopo i detti cinque anni, dopo cioè il 1892.

Poichè però si è in tema di pura applicazione ed interpretazione di leggi, essendo gli elementi di fatto per niente controversi fra le parti, questo Supremo Collegio trova a dover esso supplire al difetto della sentenza impugnata, la quale, se erra nelle considerazioni, ha poi col dispositivo dato fuori una decisione conforme alle norme del diritto.

B. — Ed innanzi tutto va ripetuto ciò per respingere il secondo motivo del ricorso, che la legge del 1887 riguarda limitatamente quegli assegni che sono dovuti ai vescovi ed ai parroci in surrogazione delle decime sagramentali abolite. Gli assegni invece che sono dovuti come corrispettivo de' beni che si possedevano dagli enti soppressi, chiese ricettizie ed altre simili e che, dovuti dapprima dal Fondo per il culto, sono venuti più tardi a passare nelle mani dei Comuni, tali assegni non sono stati contemplati dalla detta legge, e continuano ad essere dovut come prima dai Comuni medesimi.

Ora venendo all'esame dello invocato

art. 2 della legge 15 agosto 1867, tema del primo motivo del ricorso, il Comune a base della sua doglianza pone un fatto, quello che i beni della ricettizia Santa Maria Assunta si trovano ancora quasi tutti presso il Fondo per il culto, malgrado che siano già trapassati otto o nove dei 12 partecipanti, e sostiene quindi che non si sia ancora verificata la condizione, per la quale dal Fondo per il culto si potesse dire passato a lui l'obbligo dell'assegno al parroco; che se qualche cespite egli ha ricevuto dal Demanio, lo è stato in compenso degli usi civici, che i cittadini vantavano sui beni di detta Chiesa, non già per effetto della legge del 1867.

Se questo Supremo Collegio, per rigettare la doglianza del Comune, avesse assoluto bisogno di contraddire al fatto dallo stesso Comune assunto, esso esorbiterebbe dalla sua alta missione contraddicendolo; imperocchè nella sentenza impugnata non vi ha verbo intorno al fatto medesimo e si dovrebbe in proposito esaminare il valore di certi documenti. Ma cotesto bisogno non vi è. Pure ammesso che il Comune niente ancora abbia avuto dal Fondo per il culto, non per questo si può dire che esso non abbia oggi l'obbligo di fornire il supplemento di congrua. Cotale obbligo meno come come un onere annesso alla devoluzione de' beni della ricettizia al Comune, deriva dall'indole stessa della istituzione. Le chiese ricettizie comechè fondate e destinate a vantaggio esclusivo di certe Università si reputano fondate dai Comuni che tali università rappresentano. Donde il diritto di patronato in essi, diritto stato sempre osservato in queste provincie, come ne fanno fede valenti giureconsulti, e che l'illustre Mancini, promotore del decreto 17 febbraio 1861, il quale richiamava in vigore, quanto alle dette chiese l'antico dispaccio dell'agosto 1797, ebbe anche a riconoscere con la circolare dei 20 giugno di quell'anno nella quale si legge: « Il reale dispaccio 26 agosto 1797, essendosi limitato ad introdurre alcune garantie e norme pel conferimento delle partecipazioni nelle chiese ricettizie tanto semplici che curate, non alterò nel resto, ma conservò integre la natura dell'antica istituzione di queste partecipazioni ed in realtà costituenti una massa di beni laicali di diritto civico e di patronato attivo e passivo dei rispettivi comuni ».

E fu per omaggio in sostanza a cotesto patronato che la legge del 15 agosto 1867, sopprimendo come enti morali le chiese ricettizie, con l'art. 2 trovò a dover disporre il ritorno dei beni ai rispettivi Comuni, dopo cessato l'assegnamento ai partecipanti del tempo.

Che se con l'articolo medesimo fu dichiarato l'obbligo in essi Comuni di corrispondere il supplemento di congrua ai parroci, ciò evidentemente non fu per creare loro un onere dipendente dall'effettivo rilascio dei beni, ma per esimere dall'obbligo stesso il Fondo per il culto cui era a carico per la legge del 7 luglio 1866.

I Comuni, col diritto ai beni già destinati al mantenimento del servizio di dette chiese vengono a riassumere quali rappresentanti de' cittadini, che di esse furono i fondatori, tutto intero il dovere di formare ai parroci la congrua necessaria, salvo ad imputarvi quel tanto che costoro percepiscono quali assegnatari della quota curata, il quale dovere è inerente al *gius* di patronato tanto per ragion canonica, come ne fanno fede tutti i canonisti, quanto per ragion civile. Già l'antica polizia ecclesiastica in queste provincie lo aveva riconosciuto come può ricavarsi dai dispacci 25 novembre 1758 e 13 aprile 1774: ma la legge innanzi citata del luglio 1866 ne fornisce un argomento più diretto, allorchè col numero 5 dell'art. 28, ponendo a carico del Fondo per il culto le obbligazioni che le diverse leggi del Regno impongono ai Comuni per spese di culto, soggiunge *in quanto non derivino da diritto di patronato.*

Per verità, se il parroco è nominato e presta l'opera sua per la cura delle anime in una determinata Università non può non essere conforme ad equità e

giustizia che dalla Università medesima e quindi dal Comune che la rappresenta sia mantenuto: *qui altari servit, de altare vivere debet.*

Dimostrato così che l'obbligo di fornire la congrua deriva ai Comuni non propriamente dal possesso dei beni, ma principalmente dal diritto di patronato, che, salva prova contraria, i Comuni medesimi esercitano sulle chiese ricettizie poste nell'ambito del loro territorio legittimo, conseguente si è che essi si rendono o no diligenti nel chiedere dal Fondo per il culto il rilascio de' beni loro devoluti per effetto dell'art. 2 della legge di agosto 1867, non possono per veruna guisa sottrarsi all'obbligo di fornire il supplemento di congrua ai parroci di dette chiese. Costoro non hanno più che vedere col Fondo per il culto; è contro i Comuni come patroni che hanno il diritto di rivolgersi.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Palermo.

5 dicembre 1899.

Pres. Maielli, P. P. — *Est.* Adragna.

Ferrara c. Cardillo.

Enfiteusi — Aggiudicatario — Domino diretto — Bando — Devoluzione del fondo — Laudemio — Vendita all'asta pubblica.

L'aggiudicatario di un fondo enfiteutico è nel diritto di chiedere a chi si presenta come domino diretto di giustificare giudizialmente la sua qualità, se egli non è la persona indicata nel bando come direttario.

In tale caso la sentenza che riconosce la qualità del domino, non può, senza contraddirsi, ordinare contemporaneamente la devoluzione del fondo pel mancato pagamento.

Non è dovuto il laudemio di passaggio nel caso di vendita all'asta pubblica del fondo enfiteutico (1).

Il Supremo Collegio osserva, che la causa attuale si semplifica tutta nell'esame di sapere, se il deliberatario di un fondo enfiteutico espropriato, ed ove non sia quindi intervenuto il domino diretto, abbia diritto di conoscere chi sia vera-

---

(1) È con profonda meraviglia che abbiamo letto la presente sentenza della Suprema Corte siciliana, la quale, cambiando totalmente la giurisprudenza da tanti anni anni costante, ha sostenuto, o per essere più esatti, ha affermato, senza quasi esporre ragioni di sorta nella sua motivazione, non doversi il laudemio di passaggio nelle vendite all'asta pubblica del fondo enfiteutico.

Tale importante questione, di cui si fa cenno nella presente sentenza, fu vivamente dibattuta presso gli antichi giureconsulti, ma quasi unanimemente fu risolta in senso affermativo. Il Fulgineo ritiene infatti che per tale passaggio di proprietà sia dovuto il laudemio, perchè quantunque alienazione necessaria, pure nasce dall'obbligazione contratta dall'enfiteuta, la quale non può dirsi necessaria, ma volontaria. Lo Jannelli, il Duscio, il Cufaro, il Dominici, l'Uzzo, che con tanta autorità hanno trattato tale argomento, per non parlare di altri scrittori, convengono anch'essi che sulle esproprie è dovuto il laudemio tanto se promosse dai creditori dell'enfiteuta, come da quest'ultimo, essendovi in ambedue i casi una pura e semplice alienazione delle migliorie. Infatti, comunque coatta, la vendita giudiziaria, quantunque non occorra per essa domandare il consenso del domino, al quale non resterebbe che usare del suo diritto di prelazione, pure vi concorre la volontà dell'enfiteuta, che potrebbe evitarla, estinguendo il suo debito, ed invece vi si assoggetta per averne, del resto, ricavato un utile consistente nelle somme avute in mutuo, a concorrenza delle quali, e relativi interessi e spese avviene la espropriazione. Infatti a scomputo di esse va imputato il prezzo ricavato dall'incanto, e se altre somme esuberassero, dedotto il credito dell'espropriante, sono assegnate all'enfiteuta espropriato.

A tali concetti s'inspirava anche la più antica giurisprudenza. La Corte Suprema di Napoli, con sentenza in data 26 agosto 1820, ebbe a stabilire che « nella vendita forzata il laudemio è dovuto dall'aggiudicatario sull'intero prezzo di aggiudicazione, *prout de jure*, ed è compito del magistrato di collocarlo nel giudizio di graduazione, determinandone il quantitativo giusta la misura portata dalla legge, dal patto o dalla consuetudine, ponendolo a carico dell'aggiudicatario che acquista ».

E lo stesso Supremo Tribunale in altra sentenza 4 aprile 1846 nella causa Petrone-Beneficio di S. Marco in Portico di Salerno stabiliva « che sebbene la vendita giudiziaria (potendosi ipotecare il dominio utile senza il concorso del direttario) avvenga senza preventiva interpellazione del medesimo, il laudemio è sempre dovuto tanto perchè la legge nel pre-

mente colui cui possa giustamente pagare il canone, quando specialmente nel bando è stato nominato altri che non sia colui che il canone domanda, e quali le conseguenze giuridiche che ne possano derivare.

Attesochè, per quanto incontrastabile sia la differenza di una vendita volontaria da quella forzata, è innegabile il principio che lo aggiudicatario all'asta pubblica di un fondo sotto espropria è sempre l'avente causa dell'enfiteuta debitore espropriato, dacchè, come il venditore volontario trasmette al compratore tutti gli obblighi come i diritti al fondo inerenti, gli stessi obblighi e gli stessi diritti vengono trasmessi all'aggiudicatario per il fatto della vendita forzata cui è stato costretto il debitore, obblighi che vengono scolpiti nel bando di vendita.

Che nella specie nel bando di vendita del fondo in contrada Guadagna, espropriato agli eredi dello enfiteuta Orso, espressamente fu dato l'accollo del canone in L. 80,33 dovuto a Giuseppe Pezzino, ed oggi a chi di diritto, quindi per questo solo fatto è apertissimo che l'aggiudicatario, a base del bando, contrasse l'obbligo di pagare le L. 80,33 di canone.

Nè il sig. Ferrara cotesto obbligo sconobbe, poichè quand'egli venne citato, e per la devoluzione del fondo e pel pagamento degli arretri, non rinnegò la propria obbligazione, si disse anzi pronto a pagare; unica condizione che metteva avanti si era quella di volere conoscere a chi dovea utilmente pagare, per non essere naturalmente esposto a pagare due volte, poichè non era la persona del Pezzino, che a lui si presentava, ma invece dapprima il sig. Ernesto Caminneci coll'atto di mora del 16 novembre 1887, e più tardi, al 1895, gli eredi Caminneci col loro atto di citazione.

---

scrivere di doversi pagare tale prestazione non fa distinzione tra vendita volontaria e giudiziaria, quanto perchè la ragione della legge è sempre la stessa, cioè la necessità in ogni caso che il nuovo enfiteuta riconosca il dominio del concedente ».

E la Gran Corte di Palermo, in data 29 luglio 1840, decideva: La Gran Corte ritenendo l'opinione del maggior numero degli antichi scrittori più accreditati e la giurisprudenza che prevalse nel Foro di Sicilia, osserva che l'aggiudicazione fatta dal giudice al creditore reputavasi volontaria e non necessaria, come fatta dallo stesso debitore, il quale vi aveva dato causa col contrarre volontariamente il debito; che l'avviso opposto tendeva ad aprire adito alle frodi in danno del domino diretto e che se dubbio alcuno nel proposito risultava dalle vecchie leggi, il medesimo è delegato con apposita dichiarazione delle leggi nuove ».

La questione del resto che ci preoccupa presentemente, fu di nuovo posta in discussione dopo la pubblicazione del Codice civile del 1865, nel quale non vi ha traccia di disposizioni riguardanti il laudemio, quantunque nell'art. 29 delle disposizioni transitorie vi fosse stabilito che « le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, dovessero essere regolate dalle leggi medesime ».

La giurisprudenza svoltasi posteriormonte rimase pertanto ferma nella sua opinione primitiva.

La Cassazione di Torino con sentenza in data 26 maggio 1876 (*Giur. ital.* XXVII, I, 718) stabiliva i seguenti principii:

« Si ritiene, e con ragione, essere consentaneo a giustizia che il direttario a cui per la vendita coattiva è tolto di recente il diritto di prelazione, conservi almeno salvo il laudemio; non doversi un pregiudicio aggravare ancora con un altro: la giurisprudenza è ora pacifica nel ritenere che in qualunque modo l'enfiteusi venga per alienazione trasportata fuori della sfera compresa nella investiture, vi ha luogo a pagamento di laudemio; non doversi guardare per quale strada l'enfiteusi sia uscita da quella cerchia, per quale strada essa transiti all'estraneo. Essere l'enfiteusi laudemiabile dal momento che vi transita, epperciò anche in tema di vendita coattiva ».

Ed analogamente decisero le Corti d'Appello di Casale, 22 marzo 1866, Malaspina-Grassi Rinaldi (*Giurisp. Casal.* VI, 100) e di Palermo 17 settembre 1875, Finanze-Cerami (*Circ. giur.* VII, 40 e 30 dicembre 1872 (*Circ. giur.*, 1873) come pure la stessa Suprema Corte siciliana 30 dicembre 1893, Gravina — Comune di Caltagirone (*Circ. giur.* XXV, 107).

La Corte di Cassazione di Napoli, 19 luglio 1884, conformandosi ai suesposti principii

Attesochè fu appunto in ciò il vivo contrasto fra le parti, dappoichè gli attori, forti dei loro titoli, notificati agli eredi del debitore enfiteuta, cui il fondo Guadagna venne espropriato, e specialmente della sentenza del 1882 per la quale fu il loro dante causa Ernesto dichiarato l'aggiudicatario del dominio diretto, pure espropriato a danno del signor Federico Judica, quale unico avente causa della moglie Gaetana Pezzino, e forte pure dei pagamenti del canone che annualmente si facevano dall'enfiteuta Orso, pretendeano che il Ferrara, senza muover verbo, avesse pagato il canone, pel principio da loro ritenuto che l'aggiudicatario del fondo espropriato, rappresentando il debitore enfiteuta, dovea senz'altro pagare; però la eccezione del convenuto Ferrara fu sempre quella di voler pagare, ma che gli si provasse la legittima rappresentanza del primo domino diretto sig. Pezzino.

Ritiene il Supremo Collegio, che l'eccezione accampata stava in legge, cioè di voler conoscere a chi dovea utilmente pagare, appunto per non correre il rischio di pagar due volte. Ciò è nella logica più comune, per la quale un debitore che paga deve assicurarsi a chi paga, e riscuotere la debita cautela pagando, onde non essere costretto a pagare una seconda volta.

Nè vale il dire che sol perchè l'enfiteuta Orso pagò, e sempre, il sig. Ferrara, avrebbe dovuto pagare il canone senza eccezione di sorta. Una cotale eccezione sarebbe sovversiva di tutti i principii di diritto, poichè non vi ha legge che a tanto possa obbligare l'aggiudicatario di un immobile gravato di un canone, quando egli limiti la ecce-

---

dichiarava che « l'aggiudicatario, che redime il fondo enfiteutico, non acquista che il dominio utile e deve perciò al direttario il laudemio convenuto nella costituzione dell'enfiteusi sotto il codice napoletano (oppure portato dalla consuetudine se l'enfiteusi è anteriore a detto codice). L'apertura del giudizio di graduazione dà luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ma non scioglie l'enfiteusi, a norma dell'art. 2090 Cod. civ. » (*Gazz. Proc.* XIX, 411).

E finalmente la Corte d'Appello di Palermo 9 luglio 1897 nella stessa causa stabiliva che « l'acquirente anche all'asta pubblica di un fondo enfiteutico non è un terzo di fronte al dominio diretto di esso, ma bensì un continuatore del cessato enfiteuta, e deve quindi adempiere non solo a tutte le condizioni del bando, ma ben pure a tutti i patti enfiteutici » (*Foro sic.* 1897, 383).

Tale opinione è stata poi anche confermata da una sentenza del Tribunale di Benevento in data 22 aprile 1872 (*Gazz. Proc.* VII, 200) in una questione analoga, se cioè era dovuto il laudemio nel caso di espropriazione forzata: concludendo per la negativa il detto Collegio affermava del resto che nelle altre vendite siano queste volontarie o coatte il laudemio era sempre dovuto.

Anche la dottrina segue la stessa opinione della prevalente giurisprudenza. Si legge nel BORSARI (*Contratto d'enfiteusi*, Ferrara, 1850, pag. 372):

« Quella fatalità di effetti che nelle vendite forzose respinse il direttario prelazionista, non gli è d'ostacolo a percepirne il laudemio, sia che la volontarietà che è sempre la prima radice anche della vendita forzosa, preponderi sulla necessità conseguenziale; ossia piuttosto che non si guardi per quale strada la enfiteusi transiti all'estraneo, purchè vi transiti in effetto ».

Così pure il GIORDANO, *Commento alle leggi civili*, art. 1697, § 3; « Il laudemio convenuto nel contratto d'enfiteusi è dovuto tanto nelle alienazioni volontarie che nelle necessarie, non potendo il fatto del debitore, in aver dato luogo ad una vendita giudiziaria contro di lui eseguita, offendere il diritto del terzo, ed eluderlo da ciò che la legge e lo stipulato ritiene qual peso inerente ed intrinseco all'enfiteusi ».

Ed analogamente concordarono il FIERLI *Dei livelli di manomorta*, n. V, par. II, sez. IX; il POGGI, *Sistema livellare toscano*, § 681; il VALORI, *Il laudemio nell'ex-Reame delle Due Sicilie*, pag. 62.

Non vogliamo dal breve riassunto fatto trarre delle conclusioni: solo avremmo desiderio che la Suprema Corte di Palermo tornasse con più maturo esame sulla questione, ed anche persistendo nella opinione testè adottata, la giustificasse con ragioni più esaurienti di quelle che si leggono nella presente sentenza.

AVV. GIUSEPPE CORAZZINI.

zione, non già a non voler pagare, sibbene di voler pagare a chi sia il vero rappresentante del dominio d.retto. Può essere perfino capricciosa cotesta pretesa, ne pagherà le spese, ma non gli si potrà negare il diritto di chiedere i documenti di colui che si presenta qual creditore, perchè possa pagare senza tema di un doppio pagamento.

Attesochè bisognò arrivare fino al doppio grado di giurisdizione perchè il magistrato di merito, a base degli atti e documenti della causa, potesse pronunziarsi in favore degli eredi Caminneci quali veri rappresentanti del dominio diretto, e di conseguenza l'obbligo nel Ferrara a pagare il preteso canone e gli arretri, e su cotesto sentenziare il Supremo Collegio non può venire a censura di sorta, non potendo nè dovendo scuotere il sovrano convincimento del magistrato di merito; per modo che non vi ha più a quistionare su coloro, ai quali il canone è dovuto; e qui la causa avrebbe dovuto finire.

Quel che veramente merita censura, sono le conseguenze alle quali volle pervenire il magistrato coll'ordinare la devoluzione del fondo, il che è un fatto che si astrae totalmente dal suo sovrano apprezzamento.

E vaglia il vero, se da una parte il sig. Ferrara non si negò giammai a voler pagare, ma volea conoscere il vero domino dir tto, o meglio il vero rappresentante del dominio diretto, e se come sopra è stato fermato, cotesto dritto egli ha, nè gli si può negare; se ad accertare chi fosse stato il rappresentante del canone fu d'uopo percorrere il doppio grado di giurisdizione, riesce di luce meridiana il concetto, che, finchè la rappresentanza del dominio diretto non veniva acclarata, non poteasi venire a pronunziare la devoluzione del fondo, appunto perchè i due termini si contraddicono, cioè pronunziare la devoluzione in favore del preteso domino diretto, contro cui si ha il diritto per legge di chiedere se colui che si presenta a chiedere la devoluzione e gli arretri sia il vero rappresentante del domino diretto. Dovea quindi la Corte evitare la flagrante contraddizione in cui cadde nel ritenere che l'aggiudicatario, essendo lo stesso debitore espropriato, dovea perciò stesso subire la devoluzione sol perchè il Ferrara ebbe scienza (non certo pel bando di vendita) che il canone accollatogli era dovuto ai Caminneci nella rappresentanza di Pezzino, mentre se l'aggiudicatario deve senz'altro subire la devoluzione perchè la stessa persona del debitore espropriato, alla scienza in lui che il canone accollato si dovea ai Caminneci (il che formò l'argomento achille della Corte), non bisognava ricorrere, perchè se è vero di essere l'aggiudicatario la stessa persona del debitore, la conseguenza è che di scienza non dovea parlarsi senza contradirsi, opponendo all'aggiudicatario, come operativi ed efficaci i fatti del precedente enfiteuta, sino all'ultima conseguenza della devoluzione, la quale importa misconoscere il dritto innegabile nella persona dello aggiudicatario Ferrara, ed a cui non fu dato l'obbligo nel bando di pagare il Caminneci, ma chi per legge rappresentasse il Pezzino.

Attesochè di questa contraddizione che portò il magistrato a pronunziare la devoluzione si lagna giustamente il ricorrente Ferrara, e la sentenza impugnata deve per questa parte annullarsi, come si deve annullare per l'altro capo in cui il Ferrara fu condannato a pagare il laudemio, e ciò per una doppia ragione, l'una perchè la Corte non ne disse la ragione, e mancò quindi di motivare, non essendo motivo quello che si legge nella sentenza impugnata, cioè di aver fatto bene il Tribunale di avere ordinato la chiesta devoluzione del fondo e di averlo condannato agli arretri del canone e *al pagamento del laudemio:* l'altra perchè la Corte dimenticò la differenza della vendita volontaria, per la quale tutti gli obblighi del venditore si trasmettono nel compratore, il quale nella esistenza di un dominio diretto ha l'obbligo di farsi riconoscere da quest'ultimo, e pagargli il laudemio per il passaggio del fondo da uno enfiteuta al-

l'altro, da quello della vendita forzata che si opera contro il debitore e contro il di lui volere, *jure cogente*, ed il di cui fondo passa in mano di un terzo solo con una legge che è quella del bando, ed in questo non può naturalmente annotarsi il laudemio in favore del domino diretto, perchè cozza colla natura della vendita e servirebbe ad allontanare gli oblatori, ed è tanto più strana la pretesa dei controricorrenti quando rifiutano l'offerta fatta dal sig. Ferrara sol perchè non venne offerta la metà del laudemio per l'affrancazione, mentre il signor Ferrara ad evitare atti esecutivi aveva offerto realmente il laudemio in L. 80,33, e per quale offerta che fu fatta prima della prolazione della sentenza della Corte, si vorrebbe dedurre il fine di non ricevere del ricorso per il fatto proprio, quando quella offerta si legge fatta allo scopo di arrestare, nel caso di esito infelice della causa, qualunque procedura esecutiva, e se ciò non valea come offerta, dovea valere come affrancazione, assistito in ciò il ricorrente dall'art. 1564 del Cod. civ., per cui può sempre il ricorrente redimere il canone finchè il fondo sia giuridicamente in suo potere.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Appello di Roma.

(Sezione penale).

30 agosto 1899.

Pres. Agresti, ff. P. - *Est.* Catastini.

Diritto internazionale — Estraterritorialità — Sovrani stranieri ed agenti diplomatici — Garanzia personale — Persone estranee — Perseguibilità.
Santa Sede — Estraterritorialità.

La finzione della estraterritorialità, concessa come garanzia personale ai sovrani stranieri ed agli agenti diplomatici, loro famiglie e seguito, non deve intendersi nel senso di un diritto di asilo, e non impedisce perciò che si possano nella sede di essi perseguire persone estranee imputate di delitti comuni (1).

Le prerogative sovrane del Pontefice non si possono paragonare a quelle derivanti dall'istituto della estraterritorialità: e la legge sulle guarentigie, pur mantenendo salve ed integre tali prerogative, esclude la estraterritorialità dei luoghi destinati alla dimora pontificia ed agli uffici della Santa Sede.

Attesochè il 16 aprile 1899, mentre il Sommo Pontefice celebrava la messa nella Basilica di S. Pietro, a porte chiuse, ma in presenza di uno straordinario numero di persone, il pregiudicato Aniello Esposito, venuto da Napoli e riuscito a penetrare in chiesa, rubò con destrezza dall'abito dell'on. Ricciotti Garibaldi un portafoglio contenente del denaro ed alcune carte; ma, riconosciuto e fermato, fu consegnato subito alle guardie palatine, che facevano ivi il servizio di polizia, e poco dopo fu da loro messo fuori della porta, dove fu preso e arrestato dai nostri agenti della forza pubblica. La sua reità è provata pienamente dagli atti di preliminare istruttoria, dalla dichiarazione del derubato e dalla testimonianza di Giacinto Vasetti. Nè è controverso dalla difesa, che nel fatto così avvenuto si contengono tutti i caratteri del delitto punito, giusta gli art. 402 e 404 n. 4 del cod. pen.

Attesochè la difesa ha dedotto come motivi di gravame e ha sostenuto in una memoria stampata:

« Per il Pontefice, ed in maniera sovrana, sta lo statuto dell'estra-territorialità, come per gli ambasciatori e le ambasciate estere presso Sua Maestà il Re d'Italia.

« Se così è, come il difensore crede debba ritenersi, ne viene di conseguenza, che per un reato commesso nei ricordati luoghi sottoposti al divieto dell'art. 7 della citata legge, non può procedersi

(1) Principio comunemente ammesso. Crivellari, *Codice penale*, vol. I, p. 223, n 182 Fiore, nel *Digesto italiano*, v. *Agenti diplomatici*; Haus, *Principes généraux du droit pénal*, I, p. 146.

che previa autorizzazione del Sommo Pontefice, autorizzazione che non fu nè chiesta nè data per il fatto attribuito all'appellante Esposito.

« E volendo anche molto concedere, e cioè che l'autorizzazione del Sommo Pontefice non sia assolutamente necessària, come dispone l'articolo più volte citato, dovrà sempre osservarsi il disposto dell'art. 5 del cod. pen., applicabile al caso, perchè trattasi di delitto per il quale era applicabile una pena restrittiva della libertà personale di durata minore al *minimum* di tre anni.

« In fatto poi non vi fu autorizzazione del Sommo Pontefice e per ciò manca la richiesta della Segreteria di Stato del Pontefice e manca quella della parte offesa. »

Attesochè la difesa, per sostenere questa tesi, abbia preso come punto di partenza un falso supposto in fatto e un errore di diritto internazionale per giungere a conclusioni diametralmente opposte allo spirito ed al testo della legge sulle prerogative pontificie.

Attesochè non è esatto in fatto narrare, che l'autorità ecclesiastica, cui spetta il governo economico dei palazzi vaticani e della basilica di S. Pietro, non abbia autorizzato la consegna del ladro alle nostre autorità ed agli agenti di polizia giudiziaria; mentre (siano qualunque le apparenze dei mezzi indiretti usati in quella circostanza) risulta dal rapporto dell'ispettore cav. Manfroni, che il testimone Vasetti fermò e consegnò il ladro ai gendarmi pontifici; che questi lo condussero nell'ufficio della Bussola di S. Pietro; e che, previo naturalmente l'ordine superiore, essi avvisarono del fatto il detto ispettore, e non lasciarono l'arrestato, finchè non fu in potere dei reali carabinieri.

Attesochè è puranco inesatto in diritto intendere la finzione, o meglio la similitudine giuridica dell'*estra-territorialità*, concessa come garanzia puramente personale ai Sovrani stranieri od agli agenti diplomatici, nel senso oggimai unanimemente negato di un diritto di asilo, e notisi bene, non solo a favore di loro, delle loro famiglie e del loro seguito, ma financo (come la difesa presuppone) a favore di malfattori ricercati dalla giustizia territoriale per i reati commessi in quelle residenze a danno delle stesse persone poste sotto l'egida del diritto internazionale, o di altre da loro ospitate.

Le case, dove essi dimorano, non cessano di essere considerate, come sono di fatto, una parte del territorio nazionale; anzi (salvo i riguardi dovuti a quelle persone privilegiate) non è negato dai patti o dagli usi internazionali, nè è disconosciuto da nessun buono scrittore di tale materia, che la giustizia penale ha ragione e modo di perseguitare in caso di urgente necessità i rei fin dentro a quei luoghi soggetti a una indiretta immunità; tanto più per sottoporre costoro, quando cadono in suo potere, alle sanzioni stabilite per tutti i reati commessi sul territorio dello Stato. Il che dunque esclude l'applicabilità dell'articolo 5 del Codice penale.

Attesochè più manifesti e più gravi sono gli errori contenuti nella tesi della difesa in rapporto alla interpretazione letterale e razionale della legge sulle guarentigie.

Anzitutto il Sommo Pontefice non può essere mai considerato *fuori del suo territorio*, nè in Italia, nè in qualsiasi parte dell'orbe cattolico; perchè, pur non avendo un dominio o una giurisdizione temporale, nè qui, nè altrove, dovunque egli dimori o transiti, è sempre in mezzo alla comunione dei fedeli soggetti alla sua suprema potestà ecclesiastica ed in luogo dipendente dalla sua giurisdizione con effetti e sotto sanzioni spirituali. Quindi può essere comodo paragonare (come si usa) all'istituto dell'estraterritorialità le sue prerogative sovrane di fronte alla legge tereitoriale; ma la sua posizione è più eminente, ed anche indipendente da ogni presupposto di cortesie, e di patti internazionali; presupposto che giustifica l'estraterritorialità di un sovrano ospitato sul territorio nazionale o

del rappresentante di uno Stato estero accreditato e gradito presso la nostra Corte ed il nostro Sovrano.

Contradirebbe poi alle chiare disposizioni e al notissimo fine della legge sulle guarentigie, chi sostenesse la ipotesi, che si consideri esclusa da territorio italiano, o che sia assolutamente e non relativamente sottratta all'impero e alla giurisdizione della sovranità del Regno l'area « dei palazzi apostolici Vaticano o Lateranense con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, ecc. » dei quali l'art. 5 della detta legge guarentisce al Sommo Pontefice il libero e perenne *godimento* e perciò *l'inalienabilità* con *esenzione da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa d'utilità pubblica;* guarentigie ed essenzioni, che non escludono, ma anzi presuppongono necessariamente l'impero costante della legge italiana ed il vigile ed efficace esercizio della tutela giuridica da parte della nostra autorità su quanto attiene allo stato di fatto ordinato e garentito dalla legge in esame.

Tutta intera la legge sulle guarentigie, non meno che il regio decreto 9 ottobre 1870 e gli altri atti legislativi che costituiscono la genesi o il complemento di quella legge, non hanno altro fine, nè esprimono altro concetto, che la solenne affermazione e protezione della massima libertà ed indipendenza personale del Sommo Pontefice, e della sua suprema dignità sacerdotale, nella sfera di esercizio, permanente o temp oraneo della sua qualità e potestà di capo della Chiesa cattolica.

Più volte la giurisprudenza ha avuto occasione di interpretare ed applicare la legge nel senso di escludere l'estraterritorialità dei luoghi destinati alla dimora pontificia o agli uffici della Santa Sede, pur mantenendo salve ed integre le prerogative necessarie ad assicurare la supremazia religiosa del Sommo Pontefice e della Santa Sede. E così devesi confermare nel caso presente.

Per questi motivi, la Corte di appello ecc.

Appello di Torino.

5 dicembre 1899.

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Vico.

Comune di Novara c. Basilica di San Gaudenzio.

Campane — Uso — Titolo — Consuetudine — Comune — Usi profani — Divieto.

L'uso delle campane anche per scopi non religiosi è regolato dall'accordo fra l'autorità ecclesiastica e la civile, dal titolo o dalla consuetudine che tiene luogo di titolo (1).

Data la esistenza di un titolo, che ha stabilito speciali acco di fra l'autorità ecclesiastica e la civile, nell'atto che la campana fu eretta sul campanile, da esso unicamente ripetono i loro diritti il Comune e la fabbriceria (2).

Quando il Comune, pur riservandosi la proprietà della campana, accetti la espressa condizione imposta dal Vescovo che essa non possa mai adibirsi ad usi profani od in qualunque modo alieni dalle ecclesiastiche discipline, *deve ritenersi che la campana medesima non abbia a servire che a scopi esclusivamente di culto. ed il Comune non può pretendere di usarla per pubblici servizi ed in occasione di feste patriottiche, restringendo il divieto a quegli usi soltanto che possano essere irriverenti, sacrileghi o proibiti dalle leggi canoniche.* (3).

Osserva la Corte che, secondo la dottrina canonica, le campane annesse agli edifizi religiosi che hanno per principale ed ordinaria destinazione l'esercizio del culto, sono considerate dalla Chiesa come cose sacre e benedette coi sacri riti, e dai canonisti (De-Luca, *Ius ec-*

(1-3) Questa sentenza segna i veri principii da seguirsi in tema di uso delle campane. Con altra sentenza del 26 agosto 1898, Paola c. Comune di Anzola (*Giurispr. di Torino*, XXXVI, p. 31), la Corte di appello di Torino ritenne che quantunque al parroco ed alla autorità ecclesiastica competa il diritto di regolare l'uso delle campane, è pure in facoltà dell'autorità comunale di dare a mezzo di tali campane i segnali civili del mezzogiorno, della scuola ed altri, senza intralciare con questo l'uso che ne sia necessario al parroco.

Confr. lo studio *Le campane nel diritto italiano* (vol. I, p. 260), n. 6, e nota 15.

clesiasticum) definite *species praedicatorum populum ad fidem ac divina vocantium et invitantium;* devono dipendere esclusivamente dall'autorità ecclesiastica, alla quale appartiene la loro cura ed amministrazione ed il diritto di regolarne l'uso per i servizi religiosi.

Ma poichè nei maggiori Comuni accanto al campanile della chiesa erg vasi la torre del Comune e la campana comunale chiamava a raccolta i cittadini in caso di guerra o di pubblici pericoli, e serviva agli usi di pubblico interesse, a convocare il Consiglio, a chiamare i fanciulli alle scuole, ed altri usi simili, potè pure avvenire, ed avvenne, specialmente nei piccoli centri, che la stessa campana della chiesa servisse al Comune, e che da ciò non dissentisse la chiesa per espresso o tacito accordo, in forza di titoli o di consuetudine. Il fatto potè verificarsi con certa frequenza, perchè è noto che dove non bastavano i proventi della chiesa, o non suppliva il patrono, il Comune, interprete dello zelo religioso della generalità degli abitanti, provvedeva egli stesso all'erezione del campanile e della campana, quale spesa di culto che su di lui gravava e grava anche a tenore delle più recenti leggi amministrative: ed era naturale che il Comune si riservasse non solo la proprietà, ma anche l'uso della campana, e che l'accordo fra l'autorità ecclesiastica e la civile o il titolo o la consuetudine regolassero l'uso promiscuo delle campane.

E la patria giurisprudenza, tanto giudiziaria che amministrativa, fu sempre costante nel riconoscere i diritti della Chiesa e nel sanzionare i diritti del Comune, secondo i rispettivi titoli, o la lunga consuetudine che supplisce alla mancanza del titolo. — Ed all'autorità politica fu attribuito di impedire gli abusi coll'applicazione delle leggi penali e dei regolamenti di polizia a tutela della pubblica quiete, della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Nella specie, data l'esistenza di un titolo, che ha stabilito speciali accordi fra l'autorità ecclesiastica e la civile nell'atto che fu la campana eretta sul campanile della chiesa di San Gaudenzio, non può esservi dubbio che da esso unicamente ripetano i loro diritti e il Comune e la fabbriceria. E come potè il Comune proprietario spogliarsi di una parte dei diritti che sono alla proprietà inerenti, così può la fabbriceria invocare quelle condizioni che sono state nell'atto stipulate. E dall'interpretazione del rogito Pelicciari dipende quindi unicamente la risoluzione della controversia.

Prima però deve la Corte occuparsi di un'altra tesi messa innanzi dalla città appellante, che, sebbene appaia in linea secondaria, fu pure affacciata in causa; che cioè il rogito Pelicciari e le disposizioni che vi si contengono riguardano la campana che il Comune aveva fatto fabbricare nel 1736, mentre ora trattasi di una campana diversa, di quella cioè che il Comune fece fondere e diede in uso alla chiesa nel 1773, innalzandola su di un campanile diverso: che non consta che la convenzione del 1736 sia stata confermata per la campana del 1773, e, trattandosi di clausola limitativa, non si può gratuitamente presumerla.

La Corte non può porre in dubbio che la campana di cui trattasi, per quanto rifusa e restaurata nel 1773, non debba essere regolata dalle stesse convenzioni precedentemente intervenute. La deliberazione del Consiglio generale della città di Novara 6 febbraio 1773, prodotta dall'attrice città di Novara, prova ad evidenza che si trattava di semplice surrogazione di una campana ad un'altra, che la città aderiva alle istanze del Capitolo per maggior gloria e decoro del tempio, di far trasportare dal vecchio campanile alla nuova torre la campana rifusa in più ampia mole ed a proprie spese. E l'identità della campana si volle consacrare anche nella sua forma esteriore, perchè, così deduce la città di Novara nella comparsa di primo giudizio 10 giugno 1898 (ed è massima di diritto che *qui ponit fatetur*): la campana riproduce quasi letteralmente le iscrizioni della precedente, e si dice rin-

novata per *Comitia generalia* del 1773; cosicchè è manifesta la volontà delle parti che la rinnovata campana sia surrogata alla precedente e non si immuti rispetto ad essa la condizione giuridica dei contraenti. Ciò del resto è stato in causa riconosciuto dal Municipio stesso fin dalla sua prima ora citata comparsa, nella quale reclamò la proprietà della campana in base ai titoli che produceva, e specialmente al rogito Pelicciari del 1736, e ciò riconobbe ancora il Municipio in questa sede nelle sue conclusioni subordinate.

Esaminando partitamente il rogito Pelicciari e le inserzioni in esso contenute ed allegate, la Corte ne ricava che con ordinato del Consiglio generale 3 febbraio 1736 la città di Novara, aderendo alle istanze del Capitolo di S. Gaudenzio, deliberava la rifusione della campana maggiore già stata precedentemente nel 1628, e poi nel 1695, a spese della città eretta e rifusa: il Capitolo deputava due canonici per ricevere la consegna, e ricorreva al Vescovo per ottenere il di lui assenso, e il Vescovo decretava in data 4 maggio 1736: « Concedimus per dictos canonicos campanam praedictam super campanile praefatae Ecclesiae recipi et reponi posse, eamque ibidem servari, modis in precibus expressis, dummodo durante permanentiam eius campanae ubi supra, ad usum profanum provocando concilio, pro reis ad patibolum ducendis, sussidia quomodalibet exsequenda, seu pro alio usu ab ecclesiastica disciplina quomodalibet alieno, pulsari aut adhiberi nullo modo possit. »

Segue la convenzione tra il Comune e il Capitolo: i canonici accettano la consegna *sub pactis*, *declarationibus*, *et capitulis hic exprimendis*, *videlicet:*

1° che la detta campana maggiore era concessa dalla città ai canonici semplicemente in governo con che abbino l'uso semplice di essa e sino a tanto che la città medesima si compiacerà lasciarli tale uso per decoro di detta chiesa, quale anco deve servire per battere e sonare le ore con l'orologio che la città medesima tiene sopra di esso campanile, ecc.;

2° che li canonici siano obbligati per sempre ed in perpetuo restituire e rilasciare la campana ad ogni richiesta della città, rinunciando a qualsiasi prescrizione, e ad ogni altra eccezione e difesa, avendola ricevuta in consegna e sotto titolo di semplice governo, e di potersene servire per uso semplice sino a tanto che piacerà alla città, ecc.;

3° che li canonici e Capitolo debbano tenere buona e diligente cura di detta campana per tutto il tempo che la città gliene permetterà l'uso, e con dichiarazione che di detta campana maggiore mai dalla città, nè da chiunque altri possa servirsi in uso od usi profani o altri eccettuati e compresi nel decreto del prefato vicario generale sopra inserto. — Segue la descrizione della campana, e l'atto si chiude colla formola di stile notarile: « quae omnia et singula pacta, conventiones, obligationes, praefatae partes convenerunt et promiserunt attendere, observare et adimplere, etc. »

Da questa convenzione chiaro appare che la città di Novara accettava in ogni sua parte le condizioni che l'autorità ecclesiastica imponeva, e che tutto quindi si riduce all'interpretazione del decreto vescovile; e il tribunale giudicando che alla città fosse interdetto di servirsi per qualsiasi uso profano della campana destinata al servizio esclusivo del culto per tutto il tempo che piaccia alla città di lasciarla sul campanile, fece, ad avviso della Corte, una retta interpretazione di quel decreto.

L'appellante Città, mentre non disconosce nelle conclusioni subordinate che le sono vietati gli usi espressamente indicati nel decreto vescovile, vorrebbe introdurre e far prevalere una sottile distinzione nel senso e nell'interpretazione delle parole « uso profano ed alieno dalle discipline ecclesiastiche »: sostenendo che ese non escludono quegli usi che, non irriverenti o sacrileghi o vietati dalle leggi canoniche, sono però conformi alle esigenze del civile consorzio ed estranei al culto, servono a manifestazioni di pubbliche gioie o dolori, o commemerazioni patriottiche, o pubblici

bisogni, e a cui la chiesa non può contrastare, dovendo essere esempio di carità ed amore.

Specialmente poi vorrebbe giovarsi delle parole: « modis in precibus expressis » per riferirle al ricorso dei canonici in quel punto in cui si parla dell'uso proprio della città: e invoca la locuzione di « uso semplice » concesso ai canonci che non esclude la « promiscuità dell'uso. »

Incominciando da questa seconda censura che si muove alla interpretazione adottata, crede la Corte di doverla respingere, perchè dalla lettura del ricorso capitolare si evince assai chiaramente che l'uso proprio della città si riferisce all'uso dell'orologio. Ed i due usi a cui doveva servire la campana sono precisamente enunciati nell'art. 1° della convenzione, cioè il servizio religioso e quello dell'orologio.

Lo stesso art. 1° e l'art. 2° della convenzione conferiscono al Capitolo l'uso semplice della campana e l'obbligo della custodia; dal che trae argomento l'appellante per sostenere che il proprietario Comune non ha rinunciato all'uso proprio per servizi comunali, e che altrimenti rimarrebbe senza scopo l'assenso chiesto al Vescovo.

Osserva la Corte che la necessità del consenso episcopale dipendeva esclusivamente dalle discipline ecclesiastiche che conferiscono al Vescovo la giurisdizione su tutto ciò che al culto si attiene, e il ricorso dei canonici spiega anche più esplicitamente che l'assenso episcopale richiedevasi perchè volevasi riconoscere il diritto del Municipio sempre ed in ogni tempo riservato alla restituzione della campana a semplice richiesta senza che gli si potesse opporre la prescrizione o la qualità di cosa sacra, e la sua speciale destinazione.

Non regge quindi che l'uso semplice importasse un diritto d'uso promiscuo, perchè la parola *semplice* che equivale a *precario* deve porsi in relazione all'assoluta riserva di proprietà, e alla facoltà di far cessare quell'uso: in altri termini, uso *semplice* significava che quest'uso non conferiva nessun diritto al Capitolo di opporsi alla restituzione quando fosse richiesta. Ma quale fosse questo uso si ricava dall'art. 1 e dall'art. 3 che prescriveva che di detta campana mai dalla città nè da chiunque altro possa servirsi in uso od usi profani ed altri eccettuati e compresi nel decreto del Vicario generale.

Ed infine non può la Corte ammettere l'interpretazione che la città vorrebbe dare all'uso profano, quasi suonasse sinonimo di uso sacrilego od irriverente o comprendesse solo gli usi vietati dai sacri canoni, reclamando a sè riservati quegli usi che sono espressi nella conclusione seconda, e ai quali non può la chiesa opporsi perchè essa non può essere nemica della patria e della civiltà: il quale concetto è per sè commendevole, ma non può però servire alla risoluzione della controversia che verte unicamente sulla definizione delle rispettive attribuzioni, dei rispettivi diritti dell'autorità ecclesiastica e civile in base a titoli e convenzioni.

La sottile distinzione tra l'uso profano e quello vietato dai sacri canoni non regge di fronte alla dottrina canonica che considerava sacre le campane e le benediceva coi suoi riti e le destinava esclusivamente al culto; e stando anche ai classici, leggesi nel *Dizionario* del TOMMASEO che « profanare propriamente dicesi dell'applicare le cose sacre e destinate al culto di Dio in servizi secolari e temporaleschi »; e trattandosi specialmente d'interpretare decreti dell'autorità ecclesiastica non dubita la Corte che profano significhi semplicemente il contrario di sacro.

Non può quindi trovare applicazione la massima *exceptio in casibus non exceptis firmat regulam;* perchè i casi indicati *demonstrationis causa* si riassumono poi con una generica e comprensiva locuzione, ed è anzi ovvio l'osservare che se il Comune destinava esclusivamente a scopo di culto quella campana, se non se ne riservava l'uso per quei pubblici servizi ai quali, secondo la consuetudine dei tempi, più

spesso erano destinate le campane del Comune, se accettava una formola tanto lata, quale era quella che era espressa nel decreto vescovile, non aveva nè poteva aver intenzione che quella campana, eccezione fatta dell'orologio, servisse al Comune finchè al Comune piaceva di lasciarla sulla torre di S. Gaudenzio a maggior gloria e decoro del tempio.

Conchiudendo quindi ritiene la Corte che, a tenore della convenzione intervenuta col rogito Pelicciari la città, che riservava a sè stessa la proprietà della campana, ne cedeva l'uso al servizio del culto; e appena occorre accennare che siffatto frazionamento dei diritti del proprietario è ben lungi dal contrastare col concetto del dominio, in ispecie quando l'uso è temporaneo e precario, e al proprietario rimane la facoltà di farlo cessare a semplice richiesta.

La Corte deve quindi respingere anche le altre conclusioni subordinate dell'appellante; e così le deduzioni relative alla proprietà della torre e della chiesa di S. Gaudenzio, che sarebbero non influenti nella presente controversia, in quanto potessero riflettere la domanda principale, e che solo sono state opposte alla domanda subordinata della parrocchia, che fosse ordinata la rimozione della campana quando dovesse servire ad usi diversi dal culto, e non può neppure accogliere l'altra subordinata che la Corte si limiti a riconoscere il diritto del Comune in tutti i casi non vietati dal decreto vescovile.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Casale.

11 dicembre 1899.

Pres. Giusto, P. P. — *Est.* Sforza.

Finanze c. *Capitolo della Chiesa cattedrale di Casale.*

Capitolo cattedrale — Distribuzioni quotidiane — Acquisto — Massa propria dell'ente Capitolo — Soppressione di canonicati — Presa di possesso di una parte di detta massa.

Le distribuzioni quotidiane non formano parte del patrimonio canonicale; ma di esse i canonici debbono procurare l'acquisto volta per volta coll'intervento al coro (1).

Quando trattasi di massa originariamente propria dell'ente Capitolo destinata alle distribuzioni corali, non può il Demanio, nella soppressione di alcuni canonicati, prendere possesso per dette distribuzioni di una parte della massa stessa in proporzione dei canonicati soppressi (2).

Attesochè gli argomenti dell'appellante son tali da non reggere alla più semplice critica. E pria di tutto dicasi delle due leggi: quella del 1870 e quella del 1873.

L'art. 8 della prima è limitato a spiegare, che per l'art. 6 di quella del 15 agosto 1867 si devono ritenere soppressi nelle chiese cattedrali i canonicati, che eccedono il numero di dodici; e poichè di ciò non si dubita, il citato articolo 8 non ha più che vedere nella presente controversia. Quella del 1873 ha per obbietto di estendere alle provincie dell'antico Stato Pontificio le leggi eversive andate in vigore nelle altre parti del Regno, e di stabilire di che si compongono i redditi colpiti dalla tassa del 30 0[0: ed ha quindi un valore indubbiamente relativo. Ma, se anche questo non fosse, starebbe sempre il fatto che l'invocato articolo 25 parla di somme permanentemente corrisposte (ossia certe nel quantitativo e periodiche nella corrisponsione) e questo non potrà certo dirsi delle distribuzioni *inter praesentes*, le quali costituiscono invece un incerto (nel senso più comune della parola), che il canonico può guadagnare o non, secondo che si acconci, o non, alle recitazioni delle ore canoniche. Dunque la *ratio legis* fa certo che la legge 15 agosto 1867 non ebbe per iscopo quello di arricchire i superstiti; ma gli è certo

---

(1-2) Questa sentenza conferma quella del Tribunale di Casale del 19 luglio 1898 (vol. IX, pag. 584); veggasi nota ivi.

del pari che non ebbe neppur quello di impoverirli; e meno ancora quello di impoverire questi per arricchire lo Stato. Ben più alto scopo, che non siano codeste meschinità, ebbero in vista le leggi eversive della manomorta e delle corporazioni religiose, e non è alcuno che possa ignorarlo, perchè furono desse (quelle leggi) il portato della coscienza pubblica e della maturità dei tempi. La applicazione di una legge può produrre effetti che non erano lo scopo e la ragione della legge stessa, ma non per questo si dirà che questi effetti non debbano aver luogo. L'incameramento dei beni appartenenti ai canonicati soppressi non è lo scopo, ma un effetto della legge di soppressione e va rispettato. Perchè non dovrebbe rispettarsi il miglioramento della condizione dei superstiti, qualora si verifichi questo quale un altro effetto della legge medesima?

Dunque neppure la *ratio legis* è di ostacolo alla tesi del Capitolo, perocchè codesta *ratio* non è quella che si mette innanzi dalle Finanze.

Ma, dicono esse, starà pur sempre, in base alle sovraccennate ragioni, il fatto che la partecipazione alle distribuzioni corali è un diritto inerente all'ente canonicato e perciò compreso nella soppressione e coinvolto nella devoluzione dei beni ad esso appartenenti.

Qui poi si versa in un errore di diritto. Fu detto che il canonico assente subisca una perdita in pena dell'assenza, quasi per dire ch'egli *amittat proprium*, e concluderne che le distribuzioni quotidiane siano parte del patrimonio canonicale. La Corte non crede opportuno dir molto intorno a ciò; osserva solo che così si confonde il *quantum lucrari potui* col *quantum mea interest*.

Il vero è che il canonico acquista la distribuzione in corrispettivo del servizio che presta. Non havvi da illudersi intorno a ciò. Fu questa la ragione e lo scopo, per cui tali distribuzioni s' istituirono, da prima, in alcune chiese e poscia generalmente invalsero sino al punto, che dove non fosse un fondo a ciò destinato, si volle che lo si formasse colla riduzione in ragione del terzo delle prebende; perocchè si temette che i canonici, come avevano abbandonato la vita comune, così fossero per abbandonare ancora l'ufficio ecclesiastico; si volle dar loro l'allettamento del pane corporale, non ritenendosi sufficiente quello del pane spirituale. Ora è chiaro, che l'acquisto delle distribuzioni è subordinato alla condizione della prestazione del servizio; per cui non ha luogo, se la condizione non si verifica; e molto meno può aver luogo se manchi la persona dal cui fatto proprio soltanto può dipendere il verificarsi della condizione medesima. Qui però si ripiglia, dicendo: ma bisogna che codesta persona sia sempre quella di un canonico. — Certo: ma per la stessa ragione, per cui accade, che in generale bisogna essere prete per acquistare la limosina della messa, ed allora bisogna concludere, al contrario, che come il prete non acquista la limosina ove non si acconci a dire la messa, così il canonico non acquista la distribuzione, ove non si sobbarchi al sacrificio delle labbra, *psallendo, seu cantando* nel coro, come si legge nel citato capo 13 antichi statuti del Capitolo in causa. Ora come può mai dirsi inerente al canonicato ciò che non puossi acquistare se non dal canonico mediante la prestazione volontaria dell'opera sua personale? Perciò nel capo 3 della sessione 22 de ref. del Tridentino è detto che il canonico, il quale manchi all'ufficio quotidiano « distributionem amittat, nec eius quoquo modo dominium adquirat ». Qui si vede come il significato generico dello *amittere* venga subito limitato da quello del *non adquirere*. Ma, ciò che non si acquista da uno per effetto del non essersi verificata la condizione a cui lo acquisto è subordinato, deve restare ad un altro, e quest'altro nel caso in esame non può essere che il Capitolo; poichè se non si ammette l'inammessibile, cioè che le distribuzioni quotidiane sieno « res nullius vel derelictae, quae cedant occupanti »; se si ammette invece che esse non sono dei canonici, perchè questi

debbono al contrario procurarsene volta per volta l'acquisto, bisogna concludere che sieno del Capitolo, che rimangono nel patrimonio dello stesso, quando non siasene verificato o non possa verificarsene il passaggio in quello dei canonici, essendo sotto questo riguardo indifferente il sapere se per effetto delle regole speciali la loro destinazione sia quella di accrescere agli altri, o di sopperire ai bisogni proprii dell'ente collettivo.

Di ciò segue che quando il Tribunale, ritenendo in fatto trattarsi, nel caso concreto, di massa originariamente propria dell' ente suddetto, giudicò che, venendo meno l'acquisto da parte dei cononici, essa rimaner dovesse integra all'ente medesimo, abbia rettamente giudicato attenendosi alla più sana giurisprudenza; e che infondata al contrario sia la censura che a tal proposito gli si muove dalle Finanze.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Milano.

18 luglio 1899.

Pres. CARDONE P. P. — *Est.* PILONI.

Fettarappa c. *Fabbriceria di Samarate.*

Fabbriceria — Citazione dei fabbriceri in proprio e quali rappresentanti dell'ente — Costituzione di procuratore nella sola qualità di rappresentanti dell'ente — Mancata rinnovazione della citazione — Azione contro la fabbriceria.

Fabbriceria — Consegna di cartelle di rendita — Riserva dei frutti — Istituzione di funzione religiosa — Donazione *sub modo* — Eredi — Azione per nullità della donazione.

Donazione — Consegna di cartelle di rendita — Dono manuale — Esclusione.

Citati in proprio e come rappresentanti dell'ente i fabbriceri di una chiesa parrocchiale, se essi costituiscono procuratore nella sola qualità di fabbriceri e nell'interesse della fabbriceria, e non è loro rinnovata la citazione in proprio ai sensi dell'art. 382 del Cod. proc. civile, non possono ritenersi parte in causa o contumaci, e nessuna pronuncia può essere emessa in loro confronto, essendo l'azione legalmente istituita soltanto in confronto della fabbriceria.

La consegna di cartelle di rendita fatta ai fabbriceri, che ne redassero verbale e le diedero in custodia al cassiere, per la istituzione di una funzione religiosa dopo la morte della persona che eseguì la consegna stessa, con riserva del godimento dei coupons vita durante, importa donazione sub modo a favore della fabbriceria; e quindi ben può contro di questa promuoversi azione dagli eredi del donante per nullità della donazione e restituzione delle cartelle, quand'anche per fatto proprio non ne abbia più il possesso.

La consegna di cartelle di rendita non può considerarsi quale dono manuale esente dalla formalità dell'atto pubblico, quando non rappresentino un valore di modica entità in proporzione del patrimonio del donante, e vi sia la riserva del godimento di frutti per tutta la vita di esso donante ed altri oneri che escludono la immediata e completa tradizione della cosa traslativa di proprietà (1).

Gli appellanti fratello e sorella Fettarappa instituirono, come si disse, la loro azione in confronto della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Samarate e degli attuali fabbriceri della stessa, Giovanni Foglia, Agostino Introini e Naborre Bossi, e conchiusero in primo giudizio, come conchiudono anche in appello, che la detta Fabbriceria e con essa e per essa i convenuti Foglia, Introini, e Bossi, anche in proprio ed in solido, siano condannati alla restituzione di L. 205 di rendita pel Debito pubblico, e in difetto di tale restituzione al pagamento del valore della rendita al corso di borsa cogli interessi.

I convenuti Foglia, Introini e Bossi costituirono in causa avanti al Tribunale procuratore nella loro qualità di fabbri-

---

(1) Confor. Cass. Napoli 18 dicembre 1896, Turco c. Volpicella (*Legge*, 1897, I, 585). Il decidere se trattasi o no di donazione *brevi manu* è apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione (sent. citata).

ceri della chiesa parocchiale di Samarate e nell'interesse della medesima Fabbriceria in forza del mandato 26 dicembre 1894 in autentica Vitali, col quale essi nella sola loro qualità di fabbriceri e nell'interesse della medesima Fabbriceria avevano nominato loro procuratore l'avvocato Travelli. Ora se gli attori, a fronte di tale costituzione di procuratore da parte dei convenuti, così limitata, avessero voluto coltivare l'azione anche contro i convenuti in proprio in modo da ottenere pronuncia con effetto giuridico anche in confronto di questi, avrebbero dovuto prima di tutto, stante la contumacia dei convenuti in proprio rinnovare loro la citazione a sensi dell'articolo 382 Cod. proc. civ., e quindi chiedere la formale dichiarazione di loro contumacia. Ma non avendo ciò fatto, ne consegue che i sigg. Foglia, Introin, e Bossi, in proprio non possono ritenersi parte in causa nè contumaci, e quindi nessuna pronuncia può essere chiesta e dall'autorità giudicante emessa in loro confronto.

Per cui resta che la causa è legalmente istituita solo fra gli attori Fettarappa e la Fabbriceria della chiesa di Samarate rappresentata da convenuti, e le pronuncie che si andranno ad emettere devono limitarsi ai soli rapporti fra queste due parti.

Entrando nel merito la Fabbriceria oppone innanzi tutto che l'azione promossa contro di essa come ente morale sarebbe completamente errata, perchè a suo dire essa non ha mai assunto obbligazioni che valgano a tenerla responsabile per dei valori che non ebbe mai nè in proprietà nè in possesso, valori che il parroco Civati, che non era mai stato fabbricere, ha pensato di sua testa di portare alla Curia arcivescovile. Sostiene la Fabbriceria che essa non fu mai proprietaria nè detentrice dei valori reclamati, non è mai stata autorizzata a riceverli dalla autorità competente, non ha mai preso alcuna deliberazione in ordine ai valori stessi; che se talune persone, tra le quali alcune che appartenevano alla Fabbriceria, ebbero ad avere rapporti colla Maria Mariani o col marito Pietro Introini per regolare l'eventuale trasmissione legale di quelle cartelle, la responsabilità eventuale di quelle persone non può estendersi alla Fabbriceria come corpo morale, perchè questa non ebbe mai in deposito le cartelle, e se queste erano presso il cassiere, ciò avveniva precariamente, in quanto doveva poi essere regolata e legittimata la trasmissione alla Fabbriceria.

Ma tutto questo ragionamento poggia su dati di fatto che sono resistiti dalle risultanze della prova testimoniale esperita.

E difatti, salvo le epoche, sulle quali non sono a dir vero i testimoni concordi, risulta da vari di questi e in specie dal deposto Sommaruga Giovanni, che essendo esso circa quindici anni prima dell'esame e quindi circa il 1880 cassiere della Fabbriceria di Samarate, venne in un giorno la Maria Mariani accompagnata dal parroco di allora Don Luigi Lodini e dal fabbricere Leone Introini e pare anche dall'altro fabbricere Gaetano Macchi, e gli consegnò tante cartelle del Debito pubblico della rendita di L. 205, dichiarando, che dovevano rimanere in deposito presso la Fabbriceria fino alla sua morte, e dopo la di lei morte dovevano essere erogate nella istituzione delle quarant'ore; esso come cassiere della Fabbriceria accettò la consegna, compilò verbale firmato dagli intervenuti; e quando cessò dalla carica passò il verbale e le cartelle alla Fabbriceria dietro ricevuta. I *coupons* semestrali di quelle cartelle il Sommaruga, finchè fu cassiere, consegnò sempre alla Mariani.

Questa deposizione del Sommaruga trova riscontro in quelle dell'avv. Cesare Rossi che fu anch'esso fabbricere di Samarate, che pure rammentando pel lungo tempo trascorso le minute circostanze, depose che quella Fabbriceria ha tenuto sempre presso di sè delle cartelle del Debito pubblico dichiarate di proprietà di Pietro Introini allo scopo di costituire un legato per la celebrazione delle quarant'ore, il reddito vita durante spettare alla Maria Mariani, alla quale

venivano rimessi i *tagliandi* e alla di lei morte sarebbe stato devoluto per l'istituzione delle quarant'ore.

Esso teste poi assieme al parroco Civati nel 5 gennaio 1892, e cioè qualche mese dopo la morte della Mariani, si recò alla Curia arcivescovile per incarico della Fabbriceria a depositare le cartelle delle quali si tratta. Anche Leone Introini disse di essere stato presente alla convenzione presso Sommaruga: è vero che esso pure come il precedente teste cambia la persona che avrebbe fatto la consegna delle cartelle, dicendo che fu Pietro Introini in luogo della moglie Maria Mariani, ma conferma tutte le altre circostanze anche circa la erezione della convenzione che fu ad esso teste consegnata, ed esso la tenne finché molto tempo dopo la consegnò al Don Civati. Aggiunge che con quella convenzione scritta di mano del Sommaruga si disponeva delle cartelle in piena facoltà a favore della Fabbriceria, salvo l'usufrutto a favore della Mariani e coll'erogazione dopo la di costei morte per l'istituzione delle quarant'ore. Anche Berretta Enrico per undici anni fabbricere conferma che le cartelle erano depositate presso il cassiere Giovanni Mariani e dopo la morte di questo presso il cassiere Cattaneo Luigi agli scopi su enunciati.

Il parroco Don Andrea Colombo parla anch'esso di cartelle consegnate da Introini Pietro alla Fabbriceria, cartelle che furono poi depositate alla Curia arcivescovile per l'adempimento di un legato per le quarant'ore; e tale deposito sarebbe stato fatto dai fabbriceri anteriori agli attuali in concorso del parroco Civati.

Tutto ciò conferma anche il Don Civati, ammettendo che la consegna originaria venne fatta alla Fabbriceria presenti tutti quattro i fabbriceri di allora e il parroco Don Lodini. Ciò seppe da quest'ultimo, come pure seppe che Sommaruga Giovanni fece una memoria scritta, memoria che il teste tenne in sue mani e crede di aver poi passata al suo successore. Confermò pure il teste Civati il deposito fatto alla Curia arcivescovile delle cartelle dopo la morte della Mariani allo scopo della istituzione delle quarant'ore.

Dal complesso di queste deposizioni risulta adunque in modo evidente, — a parte la divergenza sull'epoca, e quella sulla persona che avrebbe fatta la consegna delle cartelle, mentre la maggior parte dei testi e quello il più importante che la consegna ricevette, il Sommaruga, dichiarò che si fu la Maria Mariani Introini, ed invece altri testi indicarono il marito Pietro Introini, la quale divergenza non ha una seria importanza perchè fosse anche stato materialmente questo ultimo a fare la consegna, l'avrebbe fatta sempre con la condizione che l'usufrutto delle cartelle andasse a favore della moglie vita durante e d'altronde la Maria Introini fu erede del marito e quindi l'azione per la restituzione spetterebbe sempre in ipotesi ai di lei nipoti odierni attori, — a parte, dicesi, tali divergenze, risulta che la consegna venne fatta alla Fabbriceria come corpo morale essendo presenti a quell'atto tutti i fabbriceri e avendole ricevute il cassiere Sommaruga che stese verbale firmato da tutti, perchè quelle cartelle rimasero sempre in custodia anche ai successivi cassieri della Fabbriceria fino alla morte della Mariani, perchè tutti costoro passarono a questa i tagliandi durante la di lei vita e dopo l'avvenuta morte furono le cartelle depositate alla Curia arcivescovile non solo dal Don Civati, ma anche dal fabbricere e cassiere di allora Luigi Cattaneo, incaricato, come egli dice, dalla Fabbriceria per l'erogazione nella funzione delle quarant'ore a tenore della intenzione di chi aveva consegnate quelle cartelle; perchè in fine, trattandosi di beni destinati in definitiva a quella erogazione in favore della chiesa benchè in usufrutto alla Mariani, alla fabbriceria spettava di averne secondo le leggi che regolano questi enti, il possesso e l'amministrazione e non altrimenti.

E se così è, se non può dubitarsi che la consegna delle cartelle venne fatta

alla Fabbriceria come ente morale e questa le custodì in tale qualità, viene senz'altro a cadere l'eccezione della convenuta appellata Fabbriceria per cui essa vorrebbe sottrarsi ad ogni responsabilità per quei valori addossandola eventualmente a quelle persone che all'epoca della consegna coprivano la carica di fabbriceri e neppure sta l'eccezione sotto l'altro aspetto che, essendo ora passati quei valori alla Curia arcivescovile, perciò solo non può essere chiamata a risponderne la Fabbriceria, poichè pel principio che *qui dolo desierit possidere pro possidente damnatur: quia pro possessione dolus est* (L. 131 *de reg. iuris*), al quale si forma sostanzialmente anche l'art. 439 Cod. civ., essa che deteneva, si vedrà poi a qual titolo, quei valori, non poteva, mediante una arbitraria trasmissione di possesso di quegli enti ad altri. sottrarsi alla responsabilità che come originaria posseditrice le incombeva presso a chi si fa a rivendicarli.

Ora è a vedere quale sia l'indole giuridica dell'atto intervenuto fra la Maria Mariani oppure il di lei marito Introini Pietro e la Fabbriceria di Samarate, quando da altro di questi coniugi fu fatta la consegna delle L. 205 di rendita coll'obbligo nella Fabbriceria di passarne i frutti alla Mariani vita durante, e dopo alla di lei morte di farne l'erogazione per le quarant'ore. Egli è certo che in massima trattasi di un atto di spontanea liberalità col quale chi consegnava quelle cartelle intendeva di spogliarsi irrevocabilmente della cosa in favore della Fabbriceria, e quindi di un vero atto di donazione, che non cessava di esser tale perchè fosse imposto alla Fabbriceria di versare gli interessi di quelle cartelle vita durante alla Mariani e di erogarli poi nella speciale funzione religiosa sovra indicata, mentre per questo l'atto veniva ad assumere i caratteri di donazione *sub modo* e *cum onere*, quale è previsto espressamente anche dall'art. 1051 Cod. civ.

Ma l'art. 1056 Cod. civ. italiano richiede espressamente che qualunque atto di donazione debba essere fatto per atto pubblico, altrimenti sarebbe nullo; e lo richiede non tanto *ad probationem* quanto *ad substantiam*. E' vero che la giurisprudenza ammette in massima la validità dei doni manuali fatti *brevi manu*, in ciò appoggiata ai lavori legislativi relativi al Codice civile, dai quali risulta che mentre il progetto ministeriale portava un articolo quale è quello che venne definitivamente approvato sotto il n. 1056, concepito in termini generali: « Tutti gli atti di donazione debbono essere fatti per atto pubblico altrimenti sono nulli », la Commissione Senatoria aveva proposto che a queste parole si aggiungessero le altre « sono eccettuati i doni di cose mobili non eccedenti il valore di L. 500 »; ma poi in definitiva, dopo lunga discussione, si accettò l'articolo quale proposto dal progetto ministeriale con espressa dichiarazione però che, pur riconoscendo che i doni manuali per la stessa loro natura dovevano andare esenti dalle formalità dell'atto pubblico, non fosse buon partito di restringerli secondo un valore determinato stabilito tassativamente dalla legge, perchè questo potrebbe essere in alcuni casi insufficiente, in altri eccessivo, e quindi si soppresse l'inciso e si approvò il progetto ministeriale, però coll'osservazione che nonostante ciò si intendono permessi senza formalità quei doni che la giurisprudenza aveva fino allora considerati per manuali e li aveva ammessi, avuto riguardo al valore degli oggetti rispetto alle condizioni delle parti e soprattutto del donante.

Stando a tali principii, seguìti anche da poi uniformemente dalla giurisprudenza, è certo che l'atto in parola non poteva considerarsi come un dono manuale, perchè, ammesso che la sostanza del donante, come dichiarano concordemente le parti, fosse di L. 20,000 circa, non si può ritenere che un capitale di oltre 4000 che a tanto ammontava quello relativo alla rendita in discorso, costituisca un valore così tenue in relazione al patrimonio del donante, da poter es-

sere trasferito validamente come dono manuale e rimanesse esente dalla formalità dell'atto pubblico.

Ma avvi poi un altro motivo per escludere un dono manuale: per questo si richiede che oltre alla caratteristica della relativa modica entità in relazione alle condizioni delle parti, specie del donante, abbia anche quella di compiersi colla tradizione immediata completa della cosa in modo che la proprietà passi dalla mano di chi regala a quella di chi riceve, senz'altre successive obbligazioni e rapporti fra le parti; e posto ciò, male poteva prestarsi ad assumere il carattere di dono manuale quello di cui si contesta per gli oneri imposti al donatario della corresponsione dei frutti alla Mariani vita durante e dell'erogazione poi secondo l'intenzione del donante, i quali oneri escludono il concetto della immediata, assoluta e completa tradizione della cosa donata traslativa di proprietà senza ulteriori obbligazioni e rapporti.

Una volta così ritenuta la nullità dell'atto come donazione, senz'uopo di seguire gli appellanti nei loro ragionamenti, pei quali vorrebbero intravedere nell'atto stesso un semplice deposito fatto allo scopo di regolarizzare in seguito e completare il titolo pel quale le intenzioni del donante fossero eseguite, ne consegue che la Fabbriceria non avendo a proprio favore per la riconosciuta nullità della donazione un titolo valido che giustifichi nonché la proprietà, neppure il possesso della rendita di cui si tratta, debba restituirla agli attori Fettarappa che, quali eredi della signora Mariani, proprietari, si fecero legittimamente a rivendicarli.

Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Genova.

21 dicembre 1899.

Pres. TOMMASI, P. P. — *Est.* MAGENTA.

Fondo per il culto c. *Fabbriceria della Cattedrale di Sarzana*

Appello — Amministrazione pubblica — Rappresentante del luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria di primo grado.

Fondo pel culto — Adempimento degli oneri di ente soppresso — Forma specifica — Diritto civilmente esperibile da terzi — Fabbriceria.

Ben può per la pubblica Amministrazione interporsi appello dal rappresentante del luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria che emise la sentenza di primo grado e che iniziò la lite (1).

Il Fondo pel culto non è tenuto all'adempimento in forma specifica degli oneri annessi ad un ente soppresso quando trattasi di oneri di coscienza o costituiti a favore di altro ente pure soppresso, ma vi è tenuto allorquando i detti oneri importino un diritto perfetto e civilmente esperibile da un terzo, sia esso una persona fisica od un ente morale avente capacità giuridica (nella specie, obbligo di provvedere una fabbriceria delle ostie e particole) (2).

L'appellata Fabbriceria oppone in via pregiudiziale la nullità dell'appello di cui si tratta, perchè proposto da chi non potrebbe, in questa sede di giudizio, rappresentare legittimamente l'Amministrazione del Fondo per il culto, cioè dal Ricevitore del registro di Sarzana, anzichè dall'Intendente di Finanza di Genova.

E la Fabbriceria fonda questa sua eccezione sul disposto dell'art. 8 del Regolamento 16 gennaio 1876 che suona come segue: « Le citazioni e notificazioni nelle « controversie civili interessanti le Am- « ministrazioni dello Stato si fanno in « nome delle persone e alle persone dei

---

(1) Confor. Cass. Roma 27 giugno 1894, ric. Panosetti (*Corte supr.*, 1894, II. 488); 17 luglio 1883, Roccetti c. Finanze (*Legge*, 1883, II, 799), App. Genova, 29 luglio 1898, (*Tem Genov.*, X, 503); MATTIROLO, *Tratt. di dir. giudiz.*, 4ª ediz. vol. IV, n. 547.

(2) Confor. App. Venezia 22 dicembre 1896 e Cass. Roma 13 dicembre 1897 in causa Fondo pel culto c. Fabbriceria di Villanova Marchesana (vol. VIII, p. 64 e 86); GASTALDIS, *Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere un legato di messe a comodo della popolazione* (vol. VII, 653).

« capi d'ufficio che le rappresentano co-
« me parti in causa nel luogo dove ri-
« siede l'autorità giudiziaria davanti a
« cui è iniziata o si vuole iniziare la
« lite ».

Al riguardo la Corte osserva:

Il giudizio di appello non è che la continuazione del giudizio di prima istanza; potrà quindi propriamente dirsi che davanti l'autorità giudiziaria di appello si porta la causa, come si esprime l'articolo 138, 2° capov. Cod. proc. civ., o anche, se vuolsi, che coll'atto di appello si inizia la causa in secondo grado, ma non mai che s'inizia la lite. Questa ha avuto principio quando si è messa in moto l'azione col libello introduttivo del giudizio e non muta, nè diventa altra da quella che è, pel fatto che le parti le facciano attraversare tutti i gradi di giurisdizione. Quindi se nel caso concreto legittimamente fu iniziata la lite dal Ricevitore del registro di Sarzana, non può invocarsi l'art. 8 su menzionato per negare allo stesso Ricevitore la veste a proseguirla in seconde cure.

Nè le disposizioni generali della procedura suffragano del resto la tesi della Fabbriceria; poichè per l'art. 145 n. 3 la citazione è nulla bensì quando siansi violate le norme stabilite riguardo alla persona che deve essere citata; ma allorchè, come nel caso concreto, non si tratta della persona a cui deve notificarsi la citazione (art. 138 per le Amministrazioni dello Stato), ma, invece, della persona che cita (art. 134, n. 1), si richiederebbe l'assoluta incertezza sulle persone (art. 145 n. 2), e che il Ricevitore del registro fosse privo assolutamente di veste per rappresentare il Fondo pel culto; ipotesi entrambe manifestamente infondate.

In merito, l'Amministrazione appellante eccepisce anzitutto che essa non è tenuta ad adempiere in forma specifica, ma solo per equipollenti, gli oneri religiosi che costituiscono il fine dell'ente soppresso, e ciò tanto se i detti oneri derivino da enti soppressi colla legge 29 maggio 1855, quanto se da enti soppressi in forza delle leggi posteriori.

La Corte osserva:

Per l'art. 22 della legge del 1855 era prescritto che, cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al benefizio doveva passare a carico della Cassa ecclesiastica e perciò prelevarsi a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi, salvo ai patroni che volessero evitare questo prelevamento il pagare alla Cassa ecclesiastica, per l'adempimento dei pesi, un capitale equivalente.

Nessun dubbio quindi che secondo la legge del 1855 i pesi dovevano adempiersi come si trovavano posti a carico dell'ente colpito da soppressione.

Ma nella legge del 7 luglio 1866, assai più comprensiva, fu disposto all'articolo 28 che dovessero pagarsi dal Fondo per il culto, nell'ordine seguente e nella misura dei fondi disponibili: « 1° gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11 e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica » — onde si deduce che anche pei benefici soppressi a termini della legge del 1855 il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, non è tenuto all'adempimento specifico degli oneri, ma solo li adempie nella misura dei fondi disponibili e per equipollenti.

Senonchè fa d'uopo distinguere. Se si tratta di oneri di coscienza, o costituiti a favore di un ente pure soppresso, è naturale che il Fondo pel culto, in cui si accentra la massa dei beni appartenenti agli enti soppressi, non sia più tenuto all'adempimento degli oneri in forma specifica, ma vi si sostituisce lo adempimento per equipollenti e in relazione alla nuova destinazione data alla rendita intestata al Fondo pel culto; e ciò perchè nel primo caso manca il diritto civilmente ripetibile, e nel secondo il debitore e il creditore si confondono nella stessa persona giuridica, nel Fondo pel culto.

Ma le leggi eversive non hanno mai inteso abolire o trasformare i diritti perfetti e civilmente esperibili che, di fronte a un ente soppresso e quindi al Fondo

pel culto succedutogli, possano competere ai terzi, siano questi persone fisiche o enti morali che godano piena capacità giuridica.

Potrà farsi questione se si tratti realmente di un diritto garantito da azione giuridica o di un onere di coscienza, e, come in qualunque altra controversia di ragion civile, se si abbia o no la prova dell'onere cui il terzo pretende avere diritto; ma non potrà sostituirsi all'adempimento per equipollenti, che equivarrebbe all'annientamento del diritto nel terzo ad avere quella determinata prestazione, quel dato servizio e non altro.

Ciò posto, l'Amministrazione appellante non disconosce alla Fabbriceria la capacità giuridica di agire, ma sostiene che l'onere di cui si chiede da questa l'adempimento non risulta da nessun titolo e tanto meno poi sarebbe giustificato l'ammontare della somma chiesta, come annuo corrispettivo dell'onere medesimo.

Ma se sta il fatto che il titolo non venne prodotto, non è men vero che degli oneri gravanti il soppresso beneficio non si limitò a fare menzione il solo cappellano nel verbale di presa di possesso, senzachè si fossero posti in dubbio dall'Amministrazione; ma che gli stessi oneri meglio precisati nell'atto di svincolo 18 novembre 1873 rogato Bellagamba, passato fra il patrono e il Fondo per il culto, servirono di base alla liquidazione avvenuta fra dette parti con quel rogito, per cui si attribuirono all'Amministrazione lire 6178.83 per la quota che le spettava e si lasciarono a mani del patrono lire 2117.60 di capitale, ossia 105.88 di annua rendita per l'esatto adempimento degli oneri inerenti al soppresso benefizio, i quali venivano ivi descritti. Si ha quindi uno stato di fatto dichiarato dal cappellano, ribadito poi dal patrono nell'atto di svincolo, senza alcuna contestazione o riserva da parte dell'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale tanto lo riteneva produttivo di effetti giuridici che consentiva di lasciare a mani del patrono la somma di lire 2117.60 per l'adempimento appunto di di quei pesi, che ora si vorrebbero sopra nessun titolo fondati, e pel soddisfacimento dei quali il patrono stesso dava garanzia. Dunque non può negarsi, di fronte alle risultanze degli atti, che la Fabbriceria abbia giustificato il proprio diritto.

Ora, fra gli oneri, il primo enunciato è quello della provvista di ostie e particole alla chiesa cattedrale e battesimale di Sarzana, onere che si risolve incontestabilmente in un vantaggio pecuniario a favore della Fabbriceria obbligata a far quelle provviste; e ad ottenere l'adempimento di questo solo fra gli oneri enumerati nel rogito di svincolo si limita l'azione introdotta dalla Fabbriceria, come si evince da tutti gli atti della causa.

Senonchè, siccome *nemo ad factum praecise cogi potest*, la Fabbriceria ha chiesto, pel caso che l'Amministrazione del Fondo per il culto non voglia adempiere l'onere in natura, il pagamento di un'annua somma che essa ha proposto e il Tribunale le ha accordato in L. 100.

A questo proposito però deve osservarsi che i diversi oneri enunciati nell'atto di svincolo furono valutati in complesso a non più di lire 105.88; mentre quello speciale di cui ora s'invoca l'adempimento, cioè la provvista delle ostie e particole, non importava, giusta la dichiarazione fatta dal cappellano, che era certo la persona più al caso di saperlo una spesa superiore ad annue lire 45; onde la Corte crede giusto attenersi a quest'ultima somma.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

Appello di Genova.

23 maggio 1899.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Ottone.

Vaccaro c. Congregazione di carità di Chiavari.

Testamento — Legatario *sub modo* — Semplice esecutore di un'opera — Legato ai poveri di una parrocchia — Congregazione di carità — Azione per l'adempimento del legato — Fabbriceria.

Colui che il testatore designò bensì col nome di legatario, ma che in sostanza non è che semplice esecutore dell'opera da lui ordinata, non può dirsi legatario sub modo o cum onere, *e non compete quindi a lui l'azione per aver il pagamento del legato dall'erede* (1).

Disposto un legato per la esecuzione di una data opera a favore dei poveri di una parrocchia, la Congregazione di carità è la vera legataria, la quale può chiedere che sia adempiuto il legato, quand'anche l'esatto adempimento del medesimo sia stato delegato alla fabbriceria.

Ritenuto che Bona Giacomo della parrocchia di S. Andrea di Rovereto (Chiavari) con testamento segreto 30 maggio 1897 aperto il 22 giugno successivo « legava a Gio. Batta Denegri capo mastro L. 7000 con obbligo di costrurre una cisterna della capacità di circa 5[m. ettolitri di acqua a servizio dei poveri di quella parrocchia, e per l'esatto adempimento del legato disposto a favore del Denegri delegava la fabbriceria della parrocchia stessa, e qualora il Denegri non volesse o non potesse accettare la esecuzione del lavoro, gli sostituiva la fabbriceria, che ne avrebbe curato lo adempimento; — nominava erede di tutti i rimanenti suoi beni Giulio Vaccaro suo cugino, che pure avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento di quanto aveva disposto; dichiarava inoltre che la cisterna verrebbe costruita a comodo dei poveri della parrocchia, e quelli che si trovassero in condizione di agiatezza avessero facoltà di servirsene, ma pagando alla fabbriceria tante lire quanti fossero i componenti le loro famiglie, ciò che avrebbe servito per la manutenzione dell'opera ».

La Giunta provinciale amministrativa, perchè il legato fosse dettato a favore non della generalità dei parrocchiani, ma dei soli poveri della parrocchia, e la rappresentanza dei poveri non al Comune spettasse, ma alla Congregazione di carità, negò al Comune l'autorizzazione di accettarlo; — la Congregazione di carità, di ciò notificata dal Sindaco, deliberò addì 24 febbraio 1898, che essa lo avrebbe accettato. alla condizione di non spendere nell'opera più di quel che in realtà avrebbe conseguito, e la fabbriceria si assumesse l'onere della manutenzione, — la fabbriceria decise di non opporsi a tali condizioni (deliberazione 3 aprile 1898); — il prefetto autorizzò la Congregazione di carità ad accettare il legato (decreto 6 giugno 1898); — il Denegri dichiarò in atti del notaro Borzone, di ritenersi non legatario *cum onere*, ma un semplice esecutore dell'opera, senza personale interesse nel legato destinato ai poveri delle parrocchia rappresentata dalla Congregazione di carità a cui per tutti gli effetti di legge rilasciò tale dichiarazione (atto Borzone 26 luglio 1898).

Quindi la Congregazione di carità, con citazione 28 luglio 1898 avverso l'erede Giulio Vaccaro, ne chiedeva la condanna a pagarle il legato delle lire 7000 per lo eseguimento dell'opera disposta dal testatore Bona, con gli interessi legati dalla instituzione del giudizio e le spese.

Le opponeva il convenuto, che ella non fosse neanche nominata nel testamento, e mancasse assolutamente di azione per proporre la fatta domanda.

Ma il Tribunale l'accolse con sentenza 28 dicembre 1898.

L'erede Vaccaro ne appellò, spiegando così le sue difese: « che il lascito Bona costituisca un vero legato *sub modo* a favore del Denegri, il quale non sia un *nudus minister voluntatis testatoris;* — che, se pure avesse da spendere tutta la somma legata nello eseguimento dell'opera, ne risentirebbe quale capo mastro un vantaggio indiretto; — quindi la Congregazione di carità manchi di azione per fare la proposta domanda, — male ripieghi all'art. 832 Codice civile non applicabile nella specie, perchè sia precisamente designato il legatario, e il

(1) Confr. stessa Corte d'appello 2 maggio 1896, Fabiani c. mons. Reggio (vol. VI, ...) e la lunga nota ivi. — Cass. Roma, 26 aprile 1899 (vol. IX, p. 427) e nota.

sostituito al legatario, e pure determinato l'uso in cui la somma legata si ha da impiegare, e in duplice modo sia provveduto allo eseguimento della istituzione, — la dichiarazione del Denegri che si riservò la costruzione della cisterna risponda all'accettazione del legato; — e l'accettazione del primo legatario renda inutile qualunque dichiarazione o rinunzia del sostituito; la deliberazione della fabbriceria di assumersi l'onere della manutenzione non importasse una rinunzia alla sostituzione, e se pure la importasse, a maggior ragione non sarebbe valida ed efficace senza l'autorizzazione prescritta.

La Corte osserva che il lascito Bona non è dettato, come l'erede Giulio Vaccaro venne insinuando, in modo sì chiaro che non ne occorra la interpretazione per assicurarne la esecuzione col conseguimento del fine voluto dal testatore.

Invero se disse di legare la somma al Denegri, di provvedere per l'esatto adempimento del legato disposto a favore del Denegri, disse altresì e ripetutamente che legava la somma al Denegri per costruire una cisterna a servizio dei poveri della parrocchia acciò fossero provveduti dell'acqua occorrente per i loro domestici bisogni; la cisterna doveva essere costruita a comodo dei poveri della parrocchia; e tanto aveva in mente di beneficare solamente i poveri della parrocchia, che stabilì non potessero quelli che si trovassero in condizione di agiatezza usufruire della cisterna se non pagando tante lire quanti fossero i componenti la famiglia di ciascun d'essi, e questo servisse per il mantenimento dell'opera. E nel provvedere per l'esatto adempimento del legato, abbenchè lo dicesse disposto a favore del Denegri, soggiunse, che ove questi non potesse o non volesse eseguire il lavoro, gli sostituiva la fabbriceria, onde ne curasse lo eseguimento.

Dunque avvicinate le une alle altre, raffrontate le clausole della disposizione, attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dall'insieme di esse, ne emerge il concetto del disponente di beneficare i poveri, e che il Denegri non fosse che l'esecutore dell'opera, *nudus minister voluntatis*.

La regola, che il legatario *sub modo*, *cum onere*, non cessa di essere tale, ancorchè tutta la somma legata debba spendere nello adempiere i pesi, non trova applicazione nella specie, in cui il testatore volle, che quegli da lui designato col nome legatario non fosse che il semplice esecutore dell'opera da lui ordinata.

E siccome colle disposizioni *a favore dei poveri* non s'intendono beneficati personalmente dal testatore gli individui poveri, bensì l'istituto che ne prende cura, (art. 3, 7 legge 17 luglio 1890), — il Giacomo Bona determinò l'uso della somma legata non l'istituto in cui favore disponeva, diviene applicabile lo art. 832 Codice civile, col quale s'interpreta la volontà del defunto, in parte si supplisce anche ad essa, le sue disposizioni si determinano *ope legis*, si completano *pietatis intuitu*, e appunto le disposizioni a favore dei poveri senza che sia determinato l'istituto in cui favore sieno fatte, sono devolute all'istituto locale di carità.

Ogni dubbio che pure vi fosse, mentre non ve ne ha punto, sarebbe dileguato dalla dichiarazione per atto autentico del Denegri « che, quale sia il tenore letterale della disposizione, egli non si ritiene legatario *cum onere*, ma semplice esecutore designato dal testatore per la costruzione dell'opera, senz'alcun interesse personale nel legato ».

Con tale atto egli, non accettando il legato, che riconosce disposto in sostanza a favore dei poveri, accettò l'incarico confertogli, e rimane esclusa la sostituzione della fabbriceria nello incarico medesimo.

Egli è vero che pure è detto nel testamento, che l'erede avrebbe dovuto curare lo esatto adempimento di quanto vi era disposto, ma con ciò non si dava a lui l'incarico ad altri affidato, tranne che di vedere se e come si eseguisse.

Se la Congregazione deliberò di accettare il legato, a condizione di non ecce-

dere nella spesa per l'opera, quel che potrà conseguire effettivamente dall'erede, tale sua deliberazione è evidentemente razionale e giusta, poichè giusta anche l'intendimento del testatore delle spese imprescindibili non si poteva dar carico ad alcuno.

Nè rileva che non sia già stata approvata dall'autorità tutoria la deliberazione con la quale la fabbriceria accettò l'onere di provvedere con le somme che saranno a lei versate al mantenimento dell'opera, — perocchè non di ciò in ora si contende, ma dal pagamento del legato, onde l'opera a mezzo di chi fu designato dal testatore si eseguisca.

Eppertanto è dimostrato che senza fondamento di ragione l'erede si gravò della sentenza dei primi giudici, che accolse la domanda della Congregazione diretta ad ottenere il pagamento.

Per questi motivi, la Corte conferma l'appellata sentenza, ecc.

Appello di Genova.

9 febbraio 1899.

Pres. Tommasi P. P. — *Est.* Ottone.

Economato generale dei benefici vacanti in Bologna c. Rosa e Vasoli.

Cappellania laicale — Mancanza di erezione canonica — Beni non spiritualizzati — Beneficio ecclesiastico — Onere principale e permanente di coadiuvare il parroco nella cura delle anime — Diritto di regalia — Inesistenza.

Mancando nella cappellania laicale la erezione canonica e la collazione della ecclesiastica autorità, i beni che ne costituiscono la dote non sono avulsi dal patrimonio del laico, e non passano nel patrimonio della chiesa o di alcuno stabilimento ecclesiastico (1).

Non per gli oneri maggiori o minori si distingue la cappellania laicale dal beneficio ecclesiastico, ma essenzialmente per la non avvenuta spiritualizzazione dei beni che ne costituiscono la dote (2).

Una cappellania laicale, ancorchè abbia annesso l'onere principale è permanente di coadiuvare il parroco nella cura delle anime, non si muta in cappellania ecclesiastica od in beneficio ecclesiastico (3).

Sui beni delle cappellanie laicali non soppresse non si estende, durante la vacanza di esse, il diritto di regalia (4).

La Corte osserva che il Barbieri Iacopo con l'istrumento Batteni del 6 febbraio 1751 espresse in modo esplicito l'intendimento suo di fondare una cappellania meramente laicale, dichiarando che era sua volontà che all'usufrutto e alla proprietà della terra assegnata in dote dell'altare da lui eretto nella chiesa di Moneigoli, mai avessero diritto l'Ordinario di Sarzana, i suoi successori, qualunque prelato o mensa episcopale; sempre l'usufrutto e la proprietà di quella terra dovesse rimanere a sè, ai suoi figli legittimi e naturali e discendenti da essi.

Se il D. Giovanni Antonio Barbieri con l'assenso del Principe, e senza lo intervento della ecclesiastica autorità,

---

(1-4) Una sentenza della Corte di Brescia (26 dicembre 1894, vol. V, p. 297) ritenne che « il vocabolo *beneficio* in suo generico significato, tanto secondo gli insegnamenti del diritto canonico, quanto a norma delle leggi civili, comprende anche le cappellanie, benchè semplici e laicali »; e perciò anche su queste doveva esercitarsi il diritto di regalia.

Noi preferiamo la massima sancita dalla presente sentenza. Quando si è voluto estendere, in taluni casi, il diritto di regalia alle cappellanie laicali non si è mancato di dirlo espressamente (art. 3 decreto italico 30 giugno 1804) appunto perchè per la loro indole sfuggivano all'esercizio del diritto stesso. E che nel R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, si è inteso parlare soltanto di benefizi *propri* non apparisce dubbio, specie se si mette in relazione con alcune disposizioni del regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608 (art. 3, 4. ecc.).

Nel R Decreto del 2 marzo 1897, n. 64 (vol. IX, p. 372) si limita il regio diritto di possesso (art. 1, 22) ai *benefizi* vacanti; mentre la vigilanza economale è espressamente dichiarato, che si esercita « sui benefizi pieni e *sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica* » (art. 16), ed in tutte le disposizioni riguardanti i *benefici* ed altri *enti* od *istituzioni* non si manca di determinare ciò con tutta esattezza. (art. 7, 18 e seg.). È inoltre prescritto che la consegna delle temporalità non può avvenire che mediante la presentazione dell'*exequatur* o *placet* (art. 25, 35): ciò che non può applicarsi che ai veri e propri benefici.

di che assolutamente non vi ha traccia negli atti, assegnò una maggior dote alla cappellania meramente laicale fondata dal suo genitore, volle che si nominasse un cappellano, pure impose ad esso l'obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco di Moneigoli nello esercizio della cura, non perciò intese di immutare la natura dell'ente fondato dal suo genitore, fece anzi chiaro l'intendimento suo di non derogarvi in nessuna guisa, con riservare a sè e ai suoi eredi e successori della linea maschile e femminina, e in difetto di esse al parroco *pro tempore* di Moneigoli la nomina del cappellano, con escludere, che dall'Ordinario diocesano mai si potesse il cappellano nominare e la cappellania conferire.

La secolare osservanza conferma le risultanze dei titoli di fondazione.

Non fu prodotto il testamento del D. Giovanni Antonio Barbieri, ma è ammesso in atti, che egli col suo testamento nominò il primo cappellano nella persona del sacerdote D. Agostino Cardellini, senza che al conferimento della cappellania intervenisse alcuna ecclesiastica autorità.

La sentenza 10 febbraio 1872 del Tribunale di Massa non doveva decidere, nè decise, se di cappellania laicale o di beneficio ecclesiastico si trattasse, decise, che la cappellania Barbieri non era colpita dalle leggi eversive, se ritenne che il D. Paolo Corsini, successo al D. Cardellini, fosse stato investito della cappellania con Bolla vescovile, simile Bolla non è prodotta, fu ed è contestato che abbia mai esistito, e l'Ordinario stesso con simile fatto non avrebbe potuto immutare le tavole di fondazione.

Pure la sentenza 14 marzo-16 giugno 1894 della Corte non decise che la cappellania Barbieri fosse ecclesiastica, invece principalmente ritenne che fosse laicale.

Or, tuttochè le cappellanie laicali sieno benefici improprii, talvolta anche si designino col nome di benefici ecclesiastici, ad esse *nullo modo accomodari possunt leges illae universae quae de beneficiis ecclesiasticis mentionem faciunt, sive onus, sive ius, aut privilegium contineant.*

Mancando nella cappellania laicale la erezione canonica, e la collazione della ecclesiastica autorità, i beni che ne costituiscono la dote mai sono avulsi dal patrimonio del laico, mai passano nel patrimonio della chiesa o di alcun stabilimento ecclesiastico.

Non per gli oneri maggiori o minori si distingue la cappellania laicale dal beneficio ecclesiastico, ma essenzialmente per la non avvenuta spiritualizzazione dei beni che ne costituiscono la dote.

Potissimum autem discrimen inter cappellaniam et beneficium illud est, quod beneficium inter iura ecclesiae recenseatur, at cappellania proprie non est inter iura ecclesiastica.

Ancorchè adunque la cappellania laicale Barbieri abbia annesso l'onere principale e permanente di coadiuvare il parroco di Moneigoli nell'esercizio della cura, non pertanto mai diventò una cappellania ecclesiastica od un beneficio ecclesiastico.

Se agli effetti della soppressione la giurisprudenza costantemente nell'applicare le leggi eversive considerò anche le cappellanie laicali come benefici ecclesiastici in senso lato, si fu perchè desse pure sono istituzioni destinate al culto.

Ma da ciò non segue, che sui beni delle cappellanie laicali non soppresse, durante la vacanza di esse, si estenda il diritto di regalìa.

Dal proemio del R. D. 26 settembre 1869, da disposizioni parecchie del decreto stesso e del regolamento 16 gennaio 1861, dalla secolare osservanza del diritto di regalìa, si sa che i benefici su dei quali gli Economati esercitano il diritto di regio possesso e di amministrazione sono quelli e unicamente quelli veramente ecclesiastici, de' quali il beneficiato non può assumere il possesso, senza prima aver ottenuto il Regio placito od il Regio *exequatur*.

Mai neanche si affermò che per il conferimento della cappellania Barbieri

sia stato richiesto ed ottenuto il Regio placito od il Regio *exequatur*.

E se i beni della cappellania Barbieri sono laicali, non è affatto un'anomalia, ma è pienamente naturale che su di essi non si estenda la regalia.

Pertanto devesi la sentenza appellata confermare in quanto, pronunciando in prima istanza, dichiarò che la fondazione Barbieri è una cappellania laicale, e non spetta allo Economato generale dei benefici vacanti, ma al D. Rosa, quale amministratore nominato col rogito Serafini 8 ottobre 1895, il diritto di esigerne le rendite, finchè ne perduri la vacanza.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Bologna.

21 luglio 1899.

Michelowscka c. Lama.

Dazio consumo — Distribuzione di vino ed altri generi — Vendita al minuto — Scopo di speculazione e lucro — Somministrazione ad alunni di un collegio di istruzione ed educazione.

Affinchè la distribuzione di vino o di altri generi fatta a più persone si possa dire non gratuita, e perciò soggetta a dazio consumo nei Comuni aperti. occorre che abbia il movente della speculazione e del lucro (1).

Sono quindi esenti da dazio consumo le somministrazioni ad alunni, anche paganti una retta o pensione, fatte da istituti aventi per base l'istruzione, l'educazione e genericamente uno scopo morale (2).

In quanto al merito, è da vedere soltanto se l'amministrazione del Collegio Emiliani debba pagare il dazio consumo sul vino che somministra alle alunne. Si dice alunne, giacchè apparisce evidentemente esorbitante la pretesa dell'appaltatore di tassare tutto il vino introdotto nella cantina, e così anche quella porzione servente alle suore e alle converse, le quali costituiscono la famiglia monastica colà congregata, convertendo in tal modo addirittura il Collegio-convitto in un esercizio di rivendita e sottoponendolo ai vincoli dalla legge prescritti per detti esercizi onde accertare la tassa.

L'appellante sostiene la tassibilità in base all'art. 10 del testo unico 15 aprile 1897, n. 161, sul dazio consumo, nel quale si legge: « E' soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino e dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate », e cioè minore di litri 25 per il vino. Tutto quindi si restringe nel fissare la portata della riferita disposizione.

In proposito è da richiamare che, per la legge organica sul dazio consumo 3 luglio 1864, il tipo del momento di consumo nei Comuni aperti è la vendita al minuto; deve quindi per essa trattarsi di cessione al minuto, fatta con determinato scopo di speculazione e di lucro, e conseguentemente non possono essere colpite le somministrazioni agli alunni fatte dagl'istituti che hanno per base l'istruzione e l'educazione e genericamente uno scopo morale.

Ora, con l'art. 10 suindicato, desunto dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870, all. *L*, non s'è punto voluto derogare al principio che informa la legge del 1864, ma soltanto si è voluto evitare la frode, colpendo gli altri atti che, non potendosi nettamente e strettamente includere nel concetto di vendita al minuto, ne avessero il fine e dovessero così equipararsi alla vendita medesima: ad esempio, il caso accennato dal Tribunale della distribuzione al minuto, che fra più persone si facesse del vino acquistato all'ingrosso da una di esse. Perdura quindi sempre il concetto di spe-

---

(1-2) È contraria la giurisprudenza ultima della Cassazione di Roma; veggasi decisione 8 giugno 1899, (vol. IX, pag. 550). Noi manifestammo la nostra opinione conforme alla presente sentenza in nota a pag. 436, vol. VII.

culazione e di lucro, tanto è vero che nel regolamento 27 febbraio 1898, n. 84, all'art. 119 si parla di prezzo della somministrazione, che è appunto il riscontro della vendita. Se fosse diversamente e se dovessero prevalere i concetti spiegati dall'appaltatore, giustamente osserva il Tribunale che ne conseguirebbe il pagamento della tassa anche per il padre di famiglia quanto al vino somministrato ai domestici, e si verrebbe all'altra anche più assurda conseguenza, che il capo di casa dovrebbe fare la denuncia all'ufficio daziario del vino che introduce pei bisogni della famiglia nella propria cantina. Adunque, affinchè una distribuzione di vino fatta a più persone si possa dire non gratuita, nel senso del più volte citato articolo e quindi soggetta a tassa, occorre che abbia il movente della speculazione e del lucro, e quanto meno di un vantaggio per chi ne fruisce, che il corrispettivo sia determinato volta per volta, a seconda della quantità del genere; si tratti insomma di una distribuzione fatta in modo da potersi assomigliare alla vendita al minuto.

Ora nulla di tutto ciò si verifica nel caso in esame, giacchè il Collegio-convitto Emiliani è un istituto d'istruzione ed educazione per fanciulle di famiglie agiate, riccamente a tale scopo dotato di rendite proprie, tantochè con la retta di L. 400 può fornire alle alunne tutto quanto occorre a raggiungere il fine per cui fu fondato da Giuseppe M. Emiliani.

Esula quindi per tali riflessi il concetto della *distribuzione non gratuita*, nel senso voluto dalla legge, quand'anche non si volesse col Tribunale considerare la distribuzione effettivamente e materialmente gratuita, per il fatto che, giusta il regolamento dell'Istituto, nella composizione dei pasti da fornirsi pel contratto alle alunne non è specificato il vino.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Bologna.

11 dicembre 1898.

Pres. Costa, ff. di P. — *Est.* Marconi.

Parroca di San Gio. Batt. in Imola c. Zappi

Cappellania — Svincolo — Adempimento degli oneri — Patrono — Azione del parroco e dei parrocchiani — Messe arretrate — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

Il parroco ed i parrocchiani uti singuli *hanno azione giuridica contro il patrono per ottenere la celebrazione di messe imposta dal fondatore come onere della cappellania istituita nella chiesa parrocchiale* (1).

Il patrono che ha svincolato i beni di una cappellania soppressa è obbligato a fare eseguire, non solo la celebrazione delle messe future, ma anche quella di tutte le messe arretrate, non potendo invocare a suo vantaggio la prescrizione quinquennale (2).

L'*onus celebrandi annuatim missam in cappella vel altari* (Glossa, in *Clement*, 2, vers. *Quid in cappellanis vel benefic. altar.*) è tanto inerente ad una cappellania vera e propria, sia ecclesiastica o laicale, che non è dato comprendere come possa sostenersi che l'adempimento di quell'onere (dal quale la specifica fondazione ripete perfino la concettosa canonica sua definizione), sia rimesso *ex omnino* alla coscienza dello investito; ciò ripugna all'essenza dell'ente e basterebbe a dar ragione all'attore. Non si fa poi, in dottrina, nè in giurisprudenza, più la questione, nè la fece la convenuta, che per la lettera e lo spirito dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, i pesi, al cui adempimento, in caso di rivendicazione, rimangono tenuti i patroni, siano gli uffici religiosi e di culto imposti dai fondatori dei benefici soppressi, e nominatamente delle cappellanie, non quelli che ne gravano i beni dotalizi, i quali, provvedendo per essi la legge comune e i più elementari principii di diritto, sarebbe stato affatto superfluo che una

(1-2) Confr. App. Milano 26 luglio 1899, e 14 giugno 1898 (vol. IX, p. 728, 733) e note ivi.

legge tutta speciale ed eccezionale dichiarasse mantenuti.

Ben vero che l'articolo 5 della citata legge eversiva dell'asse ecclesiastico fece salvo a carico dei patroni l'obbligo dell'adempimento dei pesi ch'erano imposti alle fondazioni *si e come di diritto*, ma è altrettanto vero, che se quell'obbligo non fu sanzionato in modo assoluto, la clausola *si e come di diritto*, fu usata per riguardo da un lato alla varietà delle legislazioni in materia, vigenti delle diverse provincie del Regno, da un altro lato alle clausole speciali degli atti di fondazione.

In altri termini, il legislatore lasciò i pesi religiosi *in conditione iuris*, in cui erano avanti la soppressione, come disse alla Camera dei deputati l'onorevole Ferraris, relatore della Commissione, discutendosi sull'art. 5 succitato. Ora « non vorrà certamente negarsi (per ripetere le parole della Cassazione romana) che la legislazione vigente nell'ex Stato pontificio fosse nel più largo modo favorevole a tutto ciò che si riferisse ad opere di culto, e niuna limitazione ponesse all'esecuzione della volontà di coloro che, direttamente o indirettamente, elargissero a pro della chiesa ».

E' poi palese che la fondazione istituita dal Matteo de Zappi, mantenuta viva dai suoi successori ridotandola, tornava direttamente a vantaggio del culto nella chiesa di S. Giovanni Battista, ne accresceva il decoro e l'ufficiatura parrocchiale, trovandosi in essa la cappella in cui le messe e gli altri uffici divini dovevano celebrarsi, e che tornava pure di vantaggio spirituale alla popolazione della parrocchia. Perciò tanto la parrocchia suddetta quale ente morale conservato, quanto i parrocchiani, *uti singuli* e nella loro generalità, avevano ed hanno un interesse legittimo all'adempimento dell'onere suddetto di culto imposto alla cappellania dal suo fondatore, interesse quindi presidiato di azione, al confronto dei patroni e loro eredi nei quali trapassò, per legge, l'obbligo giuridico dei benefiziati, di soddisfare a quell'onere, a cui proporzionatamente quindi per una metà è tenuta l'appellata, perchè erede universale di uno dei due compatroni svincolanti.

Puossi poi dire essere omai *ius receptum*, che per tutto ciò che concerne gli interessi religiosi dell'ente parrocchia e la collettività dei parrocchiani, la rappresentanza legittima risiede nel parroco *pro tempore*, il quale perciò ha diritto e dovere di agire in giudizio per l'adempimento d'un onere di culto, annesso ad una pia fondazione soppressa, stata istituita nella sua propria chiesa o nel territorio soggetto alla sua giurisdizione spirituale; e, per vero dire, la convenuta non disconobbe questi principii, non eccepì la carenza d'azione nell'appellante Don Renzi per difetto di rappresentanza, come pure non eccepì che, in astratto, un interesse anche puramente religioso, possa essere materia di giudizio (*Omissis*).

Rimane a dirsi dell'obbligo delle messe per il tempo passato dalla morte dell'ultimo investito alla domanda giudiziale, e qui, per mantenere la questione entro i confini, in cui fu posta dalle istanze dell'attore, è opportuno ricordare che esso non chiese già i danni morali per il trascurato onere delle messe nel tempo suddetto, nè il *quantum* non pagato, stante l'inadempimento del detto onere, ma sempre e soltanto chiese che sia dichiarato l'obbligo della convenuta a far celebrare le messe arretrate, ed essa non prestandovisi, di venire autorizzato esso attore a farle celebrare a spese della convenuta, e ciò tutto al pari delle messe avvenire.

Ciò ritenuto, che si versi in tema di vera e propria obbligazione di fare, ovvero che sia tale quella di far celebrare delle messe, è intuitivo, e indarno si obbietta che il debitore non potrebbe esservi costretto, col pretesto che *ad factum nemo cogi potest*, che l'obbligazione in quanto riferisce alle messe arretrate, sarebbe sfumata per via, essendochè, passato il tempo in cui avrebbe dovuto adempiersi, non è più possibile raggiungere lo scopo, e tanto più vanamente si obbietta, più in particolare

dalla appellata marchesa, che in ogni modo l'obbligazione, quanto alle messe arretrate, sarebbesi convertita in una di quelle prestazioni periodiche, che prescrivonsi col decorso di cinque anni, a termini dell'art. 2144 Codice civile, ossia in un debito pecuniario, per quanta è l'elemosina delle messe, nella misura annua di lire 37.24, determinata dall'attore medesimo.

A parte che l'elemosina sta all'obbligazione di far dire le messe semplicemente come mezzo a fine, e che il mezzo come non immuta la natura del fine, così neppure dell' obbligazione; ed a parte pure che l'attore, in base ai prodotti certificati, intese solo provare che al tempo della morte dell'ultimo provvisto del beneficio, l'elemosina delle quaranta messe era di lire 37.24 annue, ma non affermò che sia tale anche ora, tanto vero che domandando di essere, al caso, autorizzato a far celebrare esso le messe, bensì disse di venirvi autorizzato a spese della convenuta, ma non espose la somma unitaria; a parte tutto questo, il principio fondamentale e direttivo, in *subiecta materia*, è fornito dall'articolo 1220 Codice civile, pel quale le obbligazioni di fare non essendo spontaneamente adempiute dal debitore, può il creditore essere autorizzato a curarne egli stesso l'adempimento a spese del debitore, sia egli coll'opera propria, sia per opera di un terzo. Ed è poi sottinteso necessariamente che il debitore non abbia eseguito l'obbligazione nel termine convenuto, e che l'esecuzione ne abbia luogo a cura del creditore, decorso quel termine e dopo costituito in mora il debitore.

In particolare le messe arretrate non solo possono essere materialmente celebrate in un tempo successivo al prestabilito, ma possono esserlo eziandio con effetto, in ordine al loro scopo, e cioè al suffragio delle anime, non potendosi secondo la pura dottrina cattolica prefinire dall'uomo, *absque gravi temeritate*, il tempo della loro purgazione (Papa Alessandro VII, Ferraris, *Bibl. verb. Legat.*, n. 46), e in genere al vantaggio spirituale che può ognora ritrarne ha comunione dei fedeli e la popolazione specialmente della parrocchia in cui le messe si dicono.

E giova a questo punto notare che la cappellania fu ridotata dai successori del fondatore, espressamente aggiungendovi lo scopo, e ben potevano farlo, anche della propiziazione delle anime: *dictorum Mathei et Juliani et aliorum suorum premortuorum*, disposizione cotesta validissima, perchè specializzata, riannodandosi al disposto preciso nell'atto di fondazione, circa all'obbligo della tassativa ufficiatura nella cappella ed alla designazione dell'officiante.

Avvisa infine la Corte che ad oneri di culto da adempiersi nei termini menzionati nell'articolo 2144 Codice civile, come in generale alle obbligazioni di fare adempibili in quei termini periodici, non è applicabile il detto articolo, essendone esclusa la sua applicazione dal testo. Di vero se esso, nell'ultima parte, si chiude con una espressione che parrebbe attagliarsi a qualsiasi specie di crediti: « e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini più brevi », tale espressione è lumeggiata e quindi spiegata dalla enumerazione cui va coordinata, delle obbligazioni che in modo esemplare l'articolo medesimo specifica avanti e nel primo inciso della sua stessa ultima parte, e sono tutte obbligazioni di dare, anzi che hanno un contenuto economico, onde è a dirsi che esse sono l'indice della mente del legislatore, ossia ch'esso non intese comprendervi affatto le obbligazioni di fare. In ogni modo, ove pur reggesse una contraria ipotesi, la Corte è dell'avviso, già da altri autorevolmente espresso, che come il sacerdote inadempiente, così il patrono svincolante, non può opporre a parziale sua liberazione la prescrizione quinquennale, perchè trattandosi di prestazioni periodiche, tanti sono i legati, o in genere i crediti, quanti sono i periodi: il diritto quindi alla celebrazione degli uffici di culto *non unum sed multiplex reputatur*, esso sorge di giorno in giorno, e come tale non può soggia-

cere se non alla prescrizione estintiva ordinaria di trent'anni.

Per questi motivi, la Corte riforma, ecc.

Appello di Aquila.

30 giugno 1899.

Comune di Ortona a Mare c. Scopinaro.

Congrua parrocchiale — Abolizione delle decime — Obbligo del Comune — Sostituzione dell'Amministrazione del Fondo pel culto.

Finchè il Comune non ha ottenuto l'esonero dal pagamento del supplemento di congrua dovuto per l'abolizione delle decime e la sostituzione del Fondo pel culto nel pagamento stesso, non può esimersi dall'obbligo di corrispondere il supplemento di congrua ai parroci (1).

Osserva, in quanto al merito, che l'appello del Comune di Ortona, circoscritto al capo della sentenza con cui furono rigettate le sue opposizioni al precetto, si fonda unicamente e sostanzialmente sul motivo che la congrua reclamata dal parroco di Villa Caldari essendo dovuta in surrogazione delle abolite decime sacramentali, debba essere corrisposta dall'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale, per l'art. 2 della legge 14 luglio 1887, restò *ope legis* sostituita al Comune nell'onere dopo decorsi cinque anni dalla pubblicazione di detta legge, e per conseguenza nei rapporti di esso Comune avrebbe perduta ogni efficacia la sentenza del 1871, alla cui base fu spinto l'opposto precetto.

La tesi è sostenuta con molto acume, ma difetta di legale sostrato.

Le leggi speciali si debbono intendere secondo il loro sistema e vanno applicate nei limiti che i loro termini comportano, ond'è che per potersi invocare il beneficio di una legge è mestieri dimostrare che concorrono le condizioni sotto le quali il beneficio venne accordato.

Nel capoverso dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887 (n. 4727), è sancito:

« Nelle Provincie in cui è a carico dei Comuni in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai Vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo pel culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai Comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime già abolite con precedenti leggi e decreti ».

Dalla quale disposizione spicca evidente il concetto che il legislatore intese subordinare la sostituzione dell'Amministrazione del Fondo pel culto ai Comuni nell'adempimento di tali oneri al simultaneo concorso di due condizioni, che cioè gli assegni ed i supplementi di congrua fossero in tutto o in parte il corrispettivo di decime sacramentali, e che si trattasse di decime già abolite da leggi e decreti precedenti. D'onde deriva che la prescritta sostituzione non si verificava *ope legis* per la sola scadenza dei cinque anni, ma dopo e solo nel caso che si fosse dimostrato dai Comuni il concorso delle due accennate condizioni, dimostrazione che avrebbe dovuto farsi non già al parroco, come si è avvisato di fare il Comune di Ortona in questo giudizio, bensì all'Amministrazione del Fondo pel culto, perchè potesse assumere a suo carico la obbligazione e liberarne i Comuni. Si tratti dunque nella specie di congrua dovuta in surrogazione di decime sacramentali abolite con i reali dispacci 25 luglio e 19 settembre 1772, come sostiene il Comune di Ortona in base dell'esibita deliberazione decurionale 1 settembre 1817, ovvero di un onere puramente contrattuale da esso Comune assunto nell'interesse generale degli abitanti, come assume la difesa del parroco, certa cosa è che interessata in questa

---

(1) Confr. lo studio: *Assegni di congrua in seguito all'abolizione delle decime. Passaggio di essi dal Comune al Fondo pel culto,* (vol. III, p. 65).

disputa è la sola Amministrazione del Fondo pel culto, e quindi indarno il Comune si fa ad invocare nell'attuale giudizio la legge 14 luglio 1887 per esimersi dall'obbligo di corrispondere la congrua senza prima ottenere dal Fondo pel culto l'esonero da tale obbligo, dimostrando amministrativamente e giudiziariamente il proprio assunto.

Finchè il Comune non avrà ottenuto tale esonero e la sostituzione di fatto del nuovo debitore, i suoi rapporti giuridici col parroco di Villa Caldari restano inalterati e continuano ad avere piena efficacia tanto la convenzione del 22 dicembre 1817, eseguita per oltre 70 anni, quanto il giudicato del 25-27 luglio 1871 della cui esecuzione si tratta.

Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso, ecc.

Appello di Trani.

27 maggio 1899.

Pres. Nubile P. — *Est.* Barone.

Pedio c. Congregazione di Spirito.

Chiesa — Oratorio pubblico — Patronato su oratorio privato — Inammessibilità — Concessione in uso perpetuo della chiesa — Diritto di accesso alla chiesa per porta interna — Uso di coretto — Riserva di dominio.

Patronato — Donazione — Perdita — Diritto canonico — Cessione del giuspatronato gentilizio.

È chiesa od oratorio pubblico *quello che ha più altari, sacrestia, un coretto, un campanile con campane ed una o più porte sulla pubblica via perchè ognuno possa liberamente penetrarvi* (1).

È inconcepibile il diritto di patronato su un privato oratorio, *che è parte della casa e compreso nelle domestiche mura, e sul quale si ha una assoluta proprietà non passibile di diritti onorifici o di un diritto reale.*

---

(1) È oratorio *pubblico* quello che è aperto al pubblico, che vi ha libero ingresso da porta esistente sulla via; è eretto dal Vescovo e *benedetto;* è dedicato in perpetuo a Dio; è posto sotto la invocazione di un santo; ha le campane per chiamare i fedeli, ecc. *Oratorium publicum pro missis celebrandis est illud, quod auctoritate Episcopi est erectum, et ad Dei cultum tantummodo perpetuo dicatum habens aditum et liberum ingressu per viam publicam et pariter egressum in viam communem. Et quod Oratorium publicum debeat habere portam continuo apertam correspondentem in publicum declaravit Sacra Congreg. Episcop. 22 septemb. 1719...* (Ferraris, *Prompta bibliot. can.*, v. *Oratorium*, n. 3).

Oratorium esse publicum per multa ostendit et probat erudito de more D. Ursaja, tom. 1, pars 2, discep. 23. Et signanter ab altari fixo et stabili; ad admissione plurium personarum ad audiendas missas; a campana et campanili ibi existentibus; a celebratione multarum missarum in illo sequuta; a celebratione festivitatis illius sancti, cui est dicatum; a porta correspondente viae publicae. Nec cessat esse publicum, etiamsi habeat januam in interiori atrio, seu cortili palatii.. (Ferraris, loc. cit., n. 86. — Cons. inoltre: De Luca, *Miscell. eccles.*, disc. I, n. 23; Nardi, *Elem. di dir. eccles.*, II, § 534; Mercanti, *Compendio di dir. can.*, vol. II, tit. IV, pag. 46; Cass. Palermo 12 settembre 1894, nota ed autori ivi citati, questa Rivista, IV, 616).

L'oratorio pubblico si distingue dalla *chiesa* pel fatto che questa è soggetta alla *consacrazione*, mentre per l'oratorio pubblico basta la *benedizione*. « Oratoria publica benedici satis est, nullus enim canon consecrationem imperat, nullus prohibet » (Zallinger, *Inst. jus eccles.*, lib. III, tit. XLVII, § 155; Nardi, loc. cit., §§ 534, 537).

E' oratorio privato quello che è situato nelle domestiche pareti, in luogo remoto della casa, senza ingresso o regresso dalla pubblica via; non è eretto dal Vescovo e benedetto; è destinato *ad tempus* alla celebrazione del divino sacrificio, e può ridursi liberamente ad altro uso. E' necessaria la concessione apostolica.

« Oratorium privatum pro missis celebrandis est illud, quod intra domesticos parietes in angulis Domus privatae non habens ingressum vel egressum in viam publicam, ex concessione Sedis Apostolicae sub certis clausulis, et recognitione et approbatione Ordinarii, est ad id ad tempus destinatum. » (Ferraris, loc. cit., n. 4; cons. inoltre gli autori sopra citati).

Nell'oratorio privato non può dirsi che una sola messa al giorno, non solenne; ed è vietato di celebrarla, salvo il caso di concessione pontificia, in alcune festività, come nella Natività del Signore, nella Epifania, nella Pasqua, ecc. (Ferraris, loc. cit., n. 33, 49;

Non è patronato il diritto d'ingresso in chiesa per la porta dell'atrio di casa adiacente ad essa e di uso di un coretto limitatamente per ascoltare la messa ed assistere alle funzioni religiose.

Per la donazione del patronato occorre il titolo pubblico e l'assenso dell'Ordinario diocesano (2).

La concessione del giuspatronato gentilizio può avvenire a favore delle sole persone de domo et familia (3).

In tema di patronato bisogna attenersi unicamente alle norme disciplinate dal diritto canonico anche in rispetto al modo come si perde.

Concessa in uso perpetuo una chiesa ad una Congregazione, facendo salvo per sè e la famiglia il diritto di accesso alla medesima per una porta esistente nell'atrio della propria casa e l'uso di un coretto, non si ha una riserva di dominio o di un diritto reale sulla chiesa stessa.

I coretti della chiesa, se generalmente si riducono a privilegi personali rivocabili ad nutum, *possono tuttavia costituire un diritto reale, quando ciò risulta dal titolo o dalla concessione; in tal caso sono trasmissibili dagli antichi ai nuovi proprietari.*

Osserva in merito, che dai Pedio si solleva innanzi tutto la questione sulla natura della chiesa di Santa Elisabetta, se cioè fosse una vera chiesa, ovvero un privato oratorio per indurre un diritto reale su la stessa, loro trasmesso con l'acquisto della casa contigua.

Intorno a tale indagine indarno puossi far ricorso al titolo di fondazione perchè manca, nè torna utile evocare la storia, le tradizioni, e porre in rilievo le definizioni contrattuali, che l'appellarono chiesa, ma basta far capo alle dottrine canoniche per indurre essere dessa tale, od almeno un pubblico oratorio.

Per fermo, secondo i canonisti, va detto oratorio in senso lato ogni luogo idoneo per orare ed offrire le preci a Dio (Barbosa, lib. 2, *Jus eccl.*). E sotto tale rapporto è dato ad ognuno, di privata autorità, scegliere, nello interno della propria abitazione, un sito in che possa con pio raccoglimento recitare le sue orazioni. Ma niuno può, senza la permissione dell'autorità della Chiesa, erigere un oratorio per fare celebrare la messa, anche privatamente nelle domestiche mura. Questi ultimi oratori venivano appellati cappelle ed avevano una somiglianza ai santuarii aperti al pubblico dei quali parla la legge del 1870. L'oratorio è pubblico quando viene addetto perpetuamente al culto divino con la permissione del vescovo per la celebrazione delle messe, tenendo ingresso libero ed uscita sulla via pubblica, per penetrarvi ognuno.

Il privato è quello formato tra le domestiche mura, senza immediata uscita od ingresso nella via pubblica, e per la celebrazione delle messe occorre lo indulto apostolico e non dell'Ordinario dal quale è data la sola ricognizione.

L'oratorio pubblico, pel modo di costruzione, deve tenere la forma di piccola chiesa, e provveduto di campane, non passibile di convenzione profana: *quod hodie privatum oratorium est, cras poterit fieri camera, cum non sit locus Deo dicatus.*

Quello di Santa Elisabetta, secondo la stessa descrizione nell'istrumento di concessione di uso alla Congregazione, possedeva più altari, un coretto, una porta maggiore, un campanile con campane fin dalla sua fondazione. E prescindendo anche da questo per fermarsi al solo momento della concessione di uso, la de-

MERCANTI, loc. cit., vol. II, p. 50). Negli oratori privati i Vescovi non hanno ingerenza e non spetta loro il diritto di sacra visita dei medesimi (FERRARIS, loc. cit., n. 25).

Nella odierna giurisprudenza si trovano esattamente definiti i caratteri distintivi dell'oratorio privato da quello pubblico, come rilevasi dalla presente sentenza e da quella della Corte di appello di Palermo 14 agosto 1897 (vol. VII, p. 715-717).

(2-3) Non v'ha dubbio che il patronato si trasferisce per *donazione* (FARGNA, *De jure patronatus*, II, 300; GAGLIARDI, *Comm. de jure patron.*, cap. XIV, n. 26 e seg.; FERRARIS, *Prompta Bibl. can.*, v. *Iuspatronatus*, art. II, n. 25 e seg.). Pei casi in cui è necessario l'assenso del Vescovo, veggasi specialmente FERRARIS, loc. cit.

E' certo che il giuspatronato gentilizio non si può permutare, donare od in altro modo trasferire in persona estranea, col pregiudizio dei chiamati (FARGNA, loc. cit.. I, 292; II, 293).

scrizione che con accuratezza si fece in quell'istrumento, cioè con tre altari, tre porte, tra cui una maggiore sporgente alla via Gendarmeria, sacrestia, ed un coretto, si adatta al carattere distintivo di una vera chiesa come la nomarono nell'atto stesso, o di un pubblico oratorio. Al che si aggiunga, che gli stessi Palmieri danti causa al Pedio, concedendo l'uso pel culto divino della chiesa alla Congregazione di Santa Elisabetta, con l'obbligo *signanter* di tenerla addetta al solo uso del culto divino, rivelarono chiaramente che si volle dare la concessione del culto di una vera e propria chiesa.

D'altronde opportunamente osservarono i primi giudici, che la tesi dell'oratorio privato, sostenuta da Pedio contraddicesse all'assunto patronato, ed agli stessi diritti di uso, non essendo conciliabili quei diritti colla indole del privato oratorio, che è parte della casa e compreso nelle mura domestiche in cui si costituisce propriamente la padronanza intesa dai canonisti una assoluta proprietà non passibile di diritti onorifici o di un diritto reale. Da ciò deriva che, riconosciuto essere quella chiesa di Santa Elisabetta, od anche un pubblico oratorio, che per poco canonicamente differisce, occorre indagare se l'uso riservato in *concessione* a Giovanni Palmieri, alla sua famiglia e agli inquilini ai quali avrebbe fittata la casa, di cioè entrare in chiesa per la porta dell'atrio, e di assistere alla messa ed alle sacre funzioni dal coretto, fu un diritto reale sulla chiesa derivante dal *gius patronato* e da *reservatio dominii*, o un *jus servitutis*, od in estremo, acquisito per *usucapione* dei signori Pedio.

Osserva che chi vanta un diritto di patronato deve dimostrarlo, ed i Pedio che hanno assunto tenerlo sulla chiesa di Santa Elisabetta lo farebbero derivare dall'istrumento di vendita della casa di Giovanni Palmieri a favore di Michele Pedio del 9 dicembre 1836 e dalla scrittura del 29 e 20 marzo 1891. Ma dal primo titolo non assorge che Giovanni Palmieri gli cedesse colla cosa anche quel diritto di patronato sulla adiacente chiesa; anzi in quel rogito il venditore dichiarò di cedere a Pedio il solo diritto dello ingresso in chiesa per la porta dell'atrio della casa e dell'entrata e dell'uso del coretto dalla porta interna, limitatamente per ascoltare la messa ed assistere alle funzioni religiose, diritti che dichiarò riserbati a sè nella concessione a favore della Congregazione. Mentre ne rimase riserbato il patronato a lui ed alla germana Benedetta. Molto meno può valere la cessione e vendita di quel diritto di patronato fatto colle enunciate scritture, sia perchè, trattandosi di donazione sarebbe occorso il titolo pubblico, quale non è la scrittura anche depositata presso un notaio, *solemnitatis causa*, sia in fine di mancare dell'assenso dell'Ordinario, senza di che ogni donazione di quel genere non ha efficacia nè come trasmissione, nè come abdicazione di possesso. Canonicamente poi la concessione del *ius patronato* gentilizio, come lo appellano i Pedio, può avvenire a favore dello sole persone *de domo et familia*.

Ed a questo punto occorre rilevare che Giovanni Palmieri, al tempo della vendita della casa a' Pedio, non possedeva quel diritto di patronato, perchè perduto colla soppressione della cappellania dell'Assunta in Cielo, e lo si rileva dal rescritto pontificio del 1841, nel quale fu reintegrato in quel patronato il *solo* Benedetto Palmieri, *Benedictum Palmieri ad ius patronatus rehabilitavit*, dal quale era decaduto, per le censure ecclesiastiche, incorse da lui e da tutti gli eredi di Salvatore Palmieri, che addissero la chiesa a magazzeno ed i beni che la dotavano sperperati, giacchè in tema di patronato bisogna attenersi unicamente alle norme disciplinate dal diritto canonico, anche in rispetto al modo come si perdeva, nè mutata la politica ecclesiastica debbono riconoscersi abolite, nè si rivelano in contraddizione con alcuna legge e col nuovo diritto pubblico. Si tratta di un istituto giuridico misto di elemento spirituale e temporale, *ius temporale spi-*

rituali adnexum, la natura di esso è regolata dalle leggi originarie e gli effetti dalle discipline civili.

Osserva che in sostanza gli stessi Pedio sono convinti di non avere patronato sulla chiesa, per quanto in questa sede confessano che esso, inteso canonicamente, non sussista; invece vantare essi un diritto reale sulla chiesa per una *reservatio iuris in concessione* a favore dei concedenti Giovanni e Benedetto Palmieri sul coretto e porta dell'atrio, come parti entrambe dell'annesso fabbricato, del quale rimase proprietario il Giovanni, ed in tal guisa trasmesso a Michele Pedio. Tale concetto giuridico non evince dal titolo di concessione, imperocchè con queste i Palmieri trasferirono alla Congregazione l'uso perpetuo della chiesa in tutte le sue parti, compreso il coretto e la porta, riservandosi Giovanni solamente l'uso personale del coretto e della porta. E ciò non solamente si apprende dalla chiara dizione di quel titolo, ma altresì dal concetto logico giuridico della concessione stessa.

E per vero i concedenti, pel bene del servizio della religione e del culto divino liberamente cedevano alla Congregazione di Santa Elisabetta l'uso perpetuo della menzionata chiesa, che descrivevasi tra l'altro, nella porta dell'atrio e nel coretto, e con articolo separato si soggiunse « la concessione dell'uso di detta chiesa, nel *descritto stato e consistenza*, si è fatta dai fratelli Palmieri a perpetuità ». Niun dubbio è dato sollevare che la concessione s'intese fatta di tutta la chiesa, senza riserva di niuna parte, compresa tanto la porta dell'atrio che del coretto, descritti partitamente, interpretando il titolo nel senso letterale.

Nè una conseguenza diversa viene a trarsi vagliando la concessione anche sotto l'aspetto giuridico. Avvegnachè i cedenti volendo far rivivere il culto divino, in quel locale, una volta allo stesso obbietto destinato, trovarono opportuno affidarlo alla Congregazione, trasmettendolo sotto la forma di concessione di uso perpetuo; però volendo conservarsi l'uso di entrare in chiesa dalla porta esistente nell'atrio del palazzo di Giovanni Palmieri e di assistere alla messa ed alle funzioni religiose dal coretto ivi esistente, fin dalla costruzione della chiesa e fabbricato annesso, da formare questo una dipendenza da quello, fu necessario esprimerne la riserva a favore di Giovanni, della sua famiglia e degli inquilini, ai quali Giovanni avesse locato la casa annessa coll'uso personale.

Ed è appunto questa riserva che spiega la concessione di tutta la chiesa alla Congregazione, compresa la porta ed il coretto; essa non sarebbe stata necessaria se non si fosse tutto conceduto alla Congregazione; di fronte all'uso perpetuo, continuo, incessante occorreva dettare quelle limitazioni. Non fu quindi quella una *reservatio dominii* delle due porte della chiesa, giacchè queste già erano trasferite alla Congrega per l'uso perpetuo, ma unicamente una specie di privilegio consentito *in concessione* alla persona di Giovanni Palmieri; si contrappose, in altri termini, all'uso perpetuo un uso temporaneo limitato.

Ma si obbietta in proposito che il coretto, essendo accessibile dalla sola porta di comunione colla casa di Palmieri, perchè così costruito in fondazione, sia a desumersi materialmente rimasto escluso dalla concessione di uso in pro della Congregazione ed anche giuridicamente, per indursi come si fa da Pedio, che quel coretto fosse rimasto come una dipendenza diretta all'annessa casa, e fosse possibile il diritto secondo la teorica scolpita nella legge 60 D. *De verborum sig.* che una parte del fondo o di un edificio costituisce un tutto separato dal resto, secondo l'*animus domini*. Giacchè la difficoltà materiale che sembra a primo intuito imporsi, vien meno quando si consideri che la Congregazione per esercitare l'uso perpetuo anche in quella parte della chiesa avrebbe potuto formare un accesso separato al coretto, nello stesso modo come è dato osservare in moltissime chiese conventuali segregate dagli annessi fabbricati per sop-

pressione, senza che con ciò si fosse arrecata limitazione od impedimento all'uso riservato a' favore di Giovanni Palmieri, sua famiglia e degl'inquilini.

Nè sarebbe possibile la esclusione del coretto dalla *res sacra*, cioè del restante della chiesa, per una supposta riserva di dominio, riserva che non venne scolpita nella concessione, perchè non concepita dalle parti nè dalla impronta della sua pubblicità, per mancanza di analoga destinazione, quando, a prescindere dalle altre considerazioni, sta il fatto stesso della restituzione al culto divino concedendola in uso perpetuo alla Congregazione se pur non l'avesse tenuta più dalla primitiva fondazione.

D'altronde, rispetto alla questione del preteso dominio riservato, la pubblicità della chiesa sarebbe conciliabile con una riserva di dominio, che derivi da titolo, anche canonicamente, quando una parte di una chiesa non fosse spiritualizzata; allora solamente è possibile il concorso di un diritto reale di fronte allo spirituale. E la Corte di Cassazione, nella precitata sentenza, riconobbe un tale principio. Lungi però dall' essere quel pronunziato una *res iudicata* in ordine al riconoscimento di un diritto reale di Pedio su parte della chiesa, quel Supremo Collegio trovò solo opportuno che il giudice si fosse versato nello esame del dedotto diritto di patronato, come uno dei fattori della possibilità di un possesso turbato, ma ciò esso non fece, sul riflesso di essere la chiesa una *res sacra*.

Nè opportunamente viene invocata la *res iudicata* in ordine al diritto reale preteso dai Pedio nella sentenza renduta dal Tribunale di Lecce nel 3 novembre 1882, in sede di *reintegranda*, nella quale si parla di giudicato formatosi intorno alla separazione del coretto della chiesa riserbato alla comunione dei fedeli, non accessibile che dalla porta di comunicazione colla casa di Pedio, giacchè in quel giudizio si disputò del possesso materiale di Pedio sul coretto del quale subirono lo spoglio senza parlarsi della consistenza del diritto a quel possesso.

Canonicamente poi, se i coretti nelle chiese non si possono acquistare senza titolo legittimo, e non sono produttivi di servitù, riducendosi generalmente a privilegi personali rivocabili *ad nutum*, possono pure costituire un diritto reale, quando lo dimostri chiaramente la concessione, e sono trasmissibili dagli antichi ai nuovi proprietarii. Non è quindi esatto che tali specie di servitù siano proibite dalle Clementine e dalle Costituzioni di Pio V, le quali mirarono al divieto di aprire nelle chiese delle finestre e delle vedute nei muri delle case adiacenti per introspetto.

La difficoltà nei Pedio sta unicamente nel difetto di titolo di sorta dimostrativo di quel diritto reale sulla porta e coretto, quali successori particolari di Giovanni Palmieri, nè per patronato, nè per riserva di dominio *in concessione*, posto pure che al tempo della concessione la chiesa ed il fabbricato fossero una *res privata*, giacchè la novella destinazione dell'unico locale all'esercizio del culto divino, diede la impronta della *res sacra* al tempio del quale nessuna parte venne riserbata al dominio del concedente, meno l'esercizio di quei diritti del tutto personali a Giovanni Palmieri, alla famiglia o agli inquilini di Giovanni fosse da lui locata, che si risolve in privilegio rivocabile.

Nè vale a scuotere la definizione di quella riserva di uso l'opporre la mancanza dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica alla concessione dell'uso perpetuo alla Congregazione, perchè intervenne il rescritto del 1841, nel quale leggesi: *praeterea cessionem ecclesiae abatialis sodalitio S. Elisabetta benigne approbavit;* e neppure che quei privilegi non vennero conceduti dall'autorità ecclesiastica mai riserbati *in concessionem*, non mutando perciò la loro indole tutta personale, oltrechè l'uso dei coretti nelle chiese in genere è un derivato della loro materiale preesistenza dalle fondazioni in guisa che le concessioni di si-

mili diritti si riducono nelle ricognizioni di riserve ratificate dalle autorità ecclesiastiche.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Catania.

1 luglio 1898.

Pres. VALENTINI. P. P. — *Est.* PERRETTI.

Credito fondiario e Fondo pel culto.

Enfiteusi — Atto ricognitorio — Prova — Fondo pel culto — Ingiunzione — Validità — Pagamento del laudemio.

Enfiteusi — Laudemio — Acquirente all'asta pubblica — Patto della decima — Validità.

L'atto ricognitorio fa prova dei patti enfiteutici specificati nei titoli che vi sono allegati come parte integrante dello stesso (1); *e la semplice enunciativa di tale atto basta alla validità della ingiunzione spiccata dal Fondo pel culto per il pagamento del laudemio di passaggio del fondo enfiteutico.*

Alla corresponsione del laudemio è tenuto anche l'acquirente all'asta pubblica (2).

È valido il patto della decima consentito sotto l'impero delle leggi passate (3).

Rileva che nel 12 febbraio 1890 al direttore del Banco di Sicilia, in funzione di amministratore dell' inerente Credito Fondiario, restò aggiudicato per L. 24,364 il secondo lotto di un latifondo detto Sangiorgio, subastato, quanto all'utile dominio, in danno della eredità beneficiata del fu cav. Niccolò Barbagallo; laonde a 22 settembre 1891, nell'interesse dell'Amministrazione del Fondo pel culto, sottentrata all'ex monastero dei benedettini di Catania nel dominio diretto sul latifondo in parola, fu fatta ingiunzione all'aggiudicatario medesimo di pagare, a titolo di laudemio in ragione della decima parte del prezzo d'acquisto, la somma di lire 2436.50. Egli vi si oppose per ragioni di rito e di merito, giusta atto del 24 stesso mese di settembre; ma l'adìto Tribunale civile di questo capoluogo, con sentenza 30 novembre–22 dicembre 1891 rigettò cotali opposizioni, autorizzò il prosieguo degli atti esecutivi, e condannò l'opponente nelle spese della lite; donde l'appello 15 febbraio 1892, ora in esame, col quale riproduconsi le obbiezioni tutte sollevate in prima sede, e che saranno qui di seguito accennate.

In diritto. Osserva, che onde si possa più agevolmente sgombrare il campo delle questioni di forma, ventilate nell'interesse dell'appellante per dedurne l'asserta invalidità della ingiunzione di cui sopra; fa d'uopo premettere alquante nozioni che desumonsi dai documenti della causa, in ordine al corso storico dell'enfiteusi del latifondo Sangiorgio.

Dei quattro apprezzamenti di che esso si componeva, due furono originariamente conceduti in enfiteusi dal monastero anzidetto a tal Simone Vivicito, mercè stipulato 13 maggio 1478, e gli altri due a tal Vincenzo La Mantia per consimili atti 29 marzo 1610 e 25 novembre 1617. Successore e avente causa di amendue cotesti primitivi concessionarii, sottentrò ad essi nell'enfiteusi in parola un don Bernardo Vivicito, contro del quale, negli anni 1671 e 1677, il monastero esercitò i corrispondenti diritti di distrazione, ossia devoluzione *ob canones non solutos;* ed a 16 ottobre 1688 assegnò invece l'intero latifondo enfiteutico a d. Cesare Tornabene di cui ebbero diritti e causa in proposito parecchi, fra i quali un signor Tornabene Gaetano che, anche qual cessionario dei fratelli e sorelle come da stipulato 2 aprile 1799, nel 1801, dietro conto finale degli arretri del canone complessivo, riconobbe domino diretto il monastero, e coll'onere del canone medesimo donò poi, in data 18 aprile 1810, l'in-

---

(1) Confor. stessa Corte d'appello di Catania 22 aprile 1898, Cantarelli c. Fondo pel culto (vol. IX, p. 256).

(2) Veggasi a pag. 55 la sentenza della Cass. di Palermo 5 dicembre 1899 colla nota relativa.

(3) Confor. sentenza della stessa Corte d'appello di Catania citata a nota 1.

tero predio enfiteutico su ripetuto al proprio figlio Michele.

Questi smembrollo mercè svariate parziali succoncessioni, le quali, perchè fatte irrequisito domino e senza corrisponsione dei dovuti laudemi, e susseguite da supina desidia in rapporto al pagamento dei canoni, aprirono adito a lunghi e dispendiosi dibattiti giudiziari fra lui ed il monastero, il quale condiscese poi ad una generale transazione, proposta e consentita, con atto 17 febbraio 1833, dal sig. Michele Paternò Castello, amministratore giudiziale dello allora espropriando patrimonio immobiliare di esso Michele Tornabene, ed agente nel simultaneo interesse di costui e degli afficienti creditori. E quando i patti di tale transazione furono adempiti, si fece luogo a solenne e formale atto ricognitorio, 29 marzo 1834, con espresso e reiterato riferimento a tutto quanto si trovasse stabilito nei primordiali anzicennati atti costitutivi, 1478, 1610 e 1617, che formano parte perfettamente integrale di quel ricognitorio, per essersi convenuto fra le parti, che le autentiche copie dei medesimi restassero ad esso allegate.

Aggiudicatario dell'utile dominio competente sul predio Sangiorgio all'espropriato Michele Tornabene, fu il sig. Salvatore Barbagallo, che per sentenza contumaciale, resa dal Tribunale civile di Catania, addì 8 aprile 1851, restò condannato, sulle basi dei documenti anzidetti, a pagare al monastero il corrispondente laudemio in ragione della decima parte del prezzo.

E ad esso Salvatore Barbagallo subentrò nel dominio medesimo il di lui figlio cav. Niccolò, in danno della cui eredità beneficiata ebbe luogo la subastazione del secondo lotto, di che si rese aggiudicatario l'appellante amministratore del Credito Fondiario, presso il Banco di Sicilia, come innanzi è detto.

Osserva che il patto della decima, quanto al laudemio da corrispondere al domino diretto pei trasferimenti dell'utile dominio del fondo Sangiorgio, evincesi a ben chiare note da ciascuno dei tre prementovati originali titoli costitutivi dell'enfiteusi; e poichè i medesimi, per la ragione innanzi espressa, formano parti integrali del ricognitorio 29 marzo 1834, la semplice enunciativa di questo ultimo basta a sottrarre la opposta ingiunzione agli attacchi di invalidità per voluto difetto d'indicazione di titoli creditorii; e rende assolutamente superflua la indagine circa il valore giuridico da attribuirsi nella presente causa alla prefata sentenza 8 aprile 1851, il cui richiamo in quella ingiunzione fu un dippiù inutile, ed una semplice reminiscenza storica.

Il notato riferimento delle parti ai soli tre titoli in parola fa chiaro inoltre che niuna innovazione vi si fosse apportata, neppure in occasione dell'assegno, 16 ottobre 1688, a favore di Cesare Tornabene, il quale perciò subentrava puramente e semplicemente agli originali enfiteuti; laonde come delle altre intermedie trasmissioni, neppure di cotesta puossi affermare influenza giuridica nella presente contesa; e quando pur altrimenti, rimarrebbe sempre certo che l'obbligo dell'analoga documentazione contraria incombesse alla già opponente ed ora appellante amministrazione del Credito Fondiario, anzichè a quella del Fondo pel culto, che ha prodotti omai gli originari suoi titoli, e come investita dei privilegi fiscali per qualunque suo credito, a buon diritto iniziò il procedimento *in executivis*. Il quale del resto, per via della opposizione esperibile dal precettato, schiude l'adito a vero e proprio giudizio di cognizione, siccome già fu bene schiuso nella concreta specie.

Osserva che per doppio ordine d'idee sia da ritenere ben notificata al direttore del Banco di Sicilia, senz'altra specificazione, la ingiunzione 22 settembre 1891: in prima perchè il Credito Fondiario non ha personalità giuridica propria, ed è invece una funzione affidata a determinati istituti; ed in secondo luogo perchè quando una identica persona riunisce più qualità, si presume investita della qualità, analoga all'obbietto del contendere.

Che per reiterati, concordi responsi della giurisprudenza prevalente non sia più da revocare in dubbio che alla corrisponsione del laudemio sia tenuto anche l'acquirente all'asta pubblica, ma nel caso concreto fra le condizioni della vendita fu anche espressamente detto, sotto il n. 10, che i laudemi, se dovuti, fossero a carico degli aggiudicatari, senza diritto a compenso: Dunque non debbono pagarsi sul prezzo della vendita.

Che la legge 3 Cod. *de jure emphit.* concerne le enfiteusi per le quali nulla si fosse pattuito circa la misura del laudemio, e non mica quelle in cui tale misura si trovi, come nella specie, determinata per espressa pattuizione; imperocchè in tal caso cadrebbe male a proposito ciò che Giustiniano indica siccome movente della statuizione, con le frasi: et ne avaritia tenti domini, magnam molem pecuniarum propter hoc efflagitent. Chi pretende ciò che per patto gli è dovuto, non può in vero esser tacciato di avara cupidigia. Tutt'altro. Invocare poi nel concreto caso le leggi civili del 1819, varrebbe attribuire ad esse effetti retroattivi che il legislatore del tempo non ebbe mai in vista.

Sott'ogni riguardo adunque va confermata la sentenza di cui è appello, e condannato lo appellante amministratore del Credito Fondiario presso il Banco di Sicilia, anche nelle spese di questo secondo giudizio.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

(IV Sezione).

Decisione del 19 gennaio 1900.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* RACIOPPI.

Comune di Carunchio c. Ministero di grazia e giustizia e dei culti e Parroco di Carunchio.

Ricorso in via contenziosa — Decadenza — Ricorso gerarchico.

Prestazioni di culto — Assegno al sagrestano — Durata ultratrentennale — Possesso ad esigere — Comune — Obbligatorietà della spesa — Sussistenza del debito — Diritto di nomina del sagrestano — Competenza giudiziaria.

Un ricorso in via contenziosa, dichiarato decaduto, non esclude il ricorso in via gerarchica (1).

Il fatto di una prestazione di culto (assegno al sagrestano) corrisposto da un Comune per oltre settanta anni, rivelando uno stato di possesso ad esigere che fa presumere l'esistenza di un titolo, rende obbligatoria la spesa e la sua inscrizione nel bilancio comunale (2).

Lo stanziamento in un bilancio comunale di un assegno ritenuto obbligatorio è un provvedimento amministrativo non viziato di eccesso di potere, rimanendo sempre impregiudicate le ragioni del Comune da far valere in sede competente, sulla sussistenza della obbligazione, nonchè sul diritto alla nomina della persona, a cui sia tenuto di pagare il detto assegno (3).

Il Consiglio comunale di Carunchio soppresse dal bilancio del Comune per il 1894 la partita dell'assegno già in passato corrisposto al sagrestano della parrocchia, il quale, oltre all'ufficio di cam-

---

(1) Con decisione del 27 giugno 1895, ric. Comune di Noci (vol. VI, p. 66) la IV Sezione ritenne che il solo fatto della presentazione di un ricorso contenzioso, anche dichiarato inammessibile, preclude l'adito al ricorso in via gerarchica.

A noi sembra ben rigorosa questa massima, e che quando sul ricorso contenzioso non vi è stato esame sul merito, possa ancora sperimentarsi la via del ricorso gerarchico.

(2-3) Su questo tema delle prestazioni di culto e della loro obbligatorietà, veggasi la « Giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa » pubblicata a pag. 117 e seg., vol. IX.

panaro, aveva l'incarico di regolatore dell'orologio del Comune, che era posto sul campanile della chiesa parrocchiale. Il parroco Carmine Cialè ne porse ricorso alla Giunta provinciale amministrativa di Chieti, che respinse il di lui reclamo. Ma, richiamatosene il parroco al Ministero, venne il Reale Decreto 17 febbraio 1895, che ordinò la reiscrizione nel bilancio del Comune di Carunchio, dell'assegno di « L. 84 per le mansioni di sagrestano di quella chiesa parrocchiale, nonchè delle annualità arretrate non prescritte ».

Chiese l'annullamento di questo Decreto il Consiglio comunale di Carunchio col ricorso 9 luglio 1895 presentato a questa Sezione. E portata la causa all'udienza del 19 prossimo passato maggio, fu preliminarmente elevata dalla parte resistente al ricorso la eccezione di decorrenza del termine utile a produrre il gravame, essendo messo in dubbio che il Reale Decreto impugnato pervenisse al Comune ricorrente nel 15 maggio 1895. La Sezione, con interlocutoria del 20 maggio anno corrente, ordinò la prova di questo estremo di fatto, ed essendo pervenuto alla Sezione nel termine prescritto da parte del Comune un documento, che è un certificato del Sindaco di Carunchio circa il giorno di arrivo al protocollo del Comune del Decreto impugnato; la Sezione è chiamata a decidere il merito.

Ma da parte della difesa del parroco controricorrente, con memoriale del 7 dicembre, si contestò preliminarmente la legittimità del certificato rilasciato dal Sindaco, che, come parte in causa, non può far documenti a sè stesso, epperò la prova concludente manca e la eccezione d'irricevibilità già dedotta dal contro ricorrente, resta inoppugnata, e, in via subordinata e sempre relativamente alla questione della irricevibilità, il resistente domanda che sia ordinata la trasmissione del protocollo della Sotto-prefettura di Vasto e di tutti gli atti nella Sotto-prefettura esistenti al riguardo della vertenza tra il parroco e il sindaco di Carunchio. E più subordinatamente ancora, che sia rigettato il ricorso come infondato in diritto, con la condanna del ricorrente alle spese tutte ed al compenso di avvocato.

Alle quali deduzioni si oppose la difesa del ricorrente Comune, sostenendo l'attendibilità del certificato sindacale, fino a che non sia impugnato di falso, e in merito, richiamandosi ai motivi svolti nel ricorso ed alle ragioni dedotte nell'udienza precedente.

Diritto. Considerando che sarebbe superfluo intrattenersi sui motivi d'irricevibilità sollevati dal parroco resistente contro il ricorso del Comune di Carunchio, essendo questo ricorso manifestamente privo di fondamento e da non potere essere accolto.

Infatti, il ricorso del Comune chiede l'annullamento del Reale Decreto 17 febbraio 1895 in quanto, innanzi tutto, pretende che desso sia illegale perchè fondato sopra un errore di fatto circa l'epoca della soppressione dell'assegno al sagrestano della parrocchia dal bilancio del Comune.

Ma questo preteso errore di fatto nella specie non si ravvisa. Il Reale Decreto è emesso in riparazione della decisione 18 giugno 1894 della Giunta provinciale amministrativa di Chieti, e questa decisione fu pronunzieta sul ricorso del 13 gennaio 1894 del parroco Don Cialè, il quale chiedeva alla Giunta la reiscrizione di ufficio nel bilancio comunale dell'anno 1894 della somma di L. 139 per l'attuale sagrestano. La Giunta decise nei limiti della domanda del parroco, respingendo la di lui richiesa della reiscrizione, e tra i limiti medesimi dettò la sua pronuncia il Reale Decreto, che, per questo lato, è per tanto restato inoppugnabile.

Nè regge l'altra eccezione del Comune che l'impugnato decreto viola il principio fondamentale della legge sulla giustizia amministrativa (art. 4 del regolamento alla legge relativa), che il ricorso in via contenziosa esclude quello in via gerarchica; deducendo che il parroco aveva già ricorso in via contenziosa contro la deliberazione comunale

che sopprimeva dal bilancio la spesa delle lire 139, per la quale ha poi prodotto ricorso in via gerarchica.

Contro la quale eccezione è da osservare che essa intende confondere due oggetti o due ricorsi diversi, uno dei quali è giuridicamente inesistente.

Sta in fatto, che il Consiglio comunale di Carunchio avendo, con deliberazione 25 maggio 1893, soppresso dal bilancio di quest'anno 1893 lo stanziamento relativo al segretario della parrocchia, il parroco e il sagretano ne ricorsero alla Giunta provinciale amministrativa in via contenziosa, ma questa, con decisione del 17 aprile 1894, dichiarò la decadenza del ricorso, senza nè discutere sulla quistione di competenza, nè tanto meno sul merito del ricorso, come è certificato dalla nota del prefetto di Chieti che è in atti. Il ricorso adunque, dichiarato decaduto, non può considerarsi, a tutti gli effetti, altrimenti che inesistente, che vuol dire non avvenuto.

Ma nella compilazione del nuovo bilancio comunale per l'anno 1894 lo stanziamento per il sagrestano fu omesso dal Consiglio. E il parroco ne ricorse alla Giunta provinciale amministrativa pel bilancio del 1894: e la Giunta decise, il 18 giugno 1894, contro la domanda del parroco. Il quale contro questa decisione, in sede tutoria, ricorrendo in via gerarchica al Governo del re, non trovava di ostacolo nessun ricorso in via contenziosa, che non esisteva per la iscrizione per il 1894, e non esisteva per il 1893 in seguito ed in virtù della decisione perentoria in decadenza del 17 aprile 1894.

Non vi è, dunque, duplicazione di ricorsi, uno dei quali non esiste.

E scendendo al merito :

Considerando essere incontestato che lo stanziamento dell'assegno al sagrestano, benchè in misura variabile, è stato iscritto nel bilancio del Comune dal 1823 al 1893, che è l'anno della contestazione, e che per un periodo si lungo di ben sett'anni, non vi fu interruzione di pagamento, in quantochè se, per mancanza dei bilanci intermedi dal 1858 al 1867, interpolatamente non risulta lo stanziamento, ben risulta però la iscrizione e prima del 1858 e dopo il 1867 fino al 1893; donde si ha legittimo argomento a presumere che non vi fu interruzione di pagamento, e che la durata e la continuazione ben possono essere il riflesso di uno stato di diritto esistente.

Considerato che il fatto di una prestazione da tanto tempo, che supera anche le due generazioni, rivelando nel creditore apparente uno stato di possesso ad esigere fa legittimamente presumere tanto la esistenza di un titolo in forza del quale il Comune si sobbarcava all'obbligo del pagamento, quanto la conseguente obbligatorietà del debito da parte del Comune, salvo la prova contraria che può essergli dovuta in sede competente.

E data l'obbligatorietà del debito e la conseguente esigibilità di esso, non è dubbio che va compreso tra le spese obbligatorie e che la iscrizione di esso in bilancio è prescritta dagli articoli 175, n. 7 e 196, 199 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898.

Considerato che a tali concetti inspirandosi il reale decreto impugnato, e restringendo la obbligatorietà del debito alla minore delle somme, che a tale oggetto si trovano inscritte nei bilanci ultratrentennali del Comune, non si presta a censura; essendo del tutto conforme alla giurisprudenza amministrativa. Nè si può onninamente sconoscere che lo stanziamento in un bilancio comunale di una somma ritenuta obbligatoria non sia un provvedimento amministrativo, punto viziato da eccesso di potere; restando sempre impregiudicate le ragioni del Comune, da far valere in sede competente sulla sussistenza e pienezza giuridica dell'obbligazione, nonchè sul suo diritto alla nomina della persona, a cui desso sia tenuto di pagare l'assegno in quistione.

Considerato che le spese gravar debbono la parte soccombente.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 5 gennaio 1900.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* VANNI.

Cappella del S.mo Sacramento in Ciminna c. Congregazione di carità e Ministero dell'interno.

Opere pie — Proposte di concentramento — Parere della Giunta provinciale amministrativa — Comunicazione ai rappresentanti degli enti — Non obbligatorietà.

Non è obbligatoria, ed a pena di nullità, la previa significazione ai rappresentanti degli istituti caritativi del parere che le Giunte provinciali amministrative sono chiamate a dare sulle proposte di concentrazione (1).

Attesochè l'art. 62 delle legge del 17 luglio 1890 su le istituzioni pubbliche di beneficenza menomamente autorizzò a far ritenere obbligatoria, e tanto meno a pena di nullità, la previa significazione ai rappresentanti d'istituti e lasciati caritativi del parere che le Giunte provinciali amministrative sono chiamate a dare su le proposte di concentrazione dei medesimi lasciti e fondazioni. Nulla in quell'articolo che espressamente alluda a tale obbligo procedurale; nè implicitamente può l'obbligo stesso dedursi dalla circostanza che il parere della Giunta debba essere motivato, imperocchè l'opinamento di cui trattasi è richiesto come guida e lume della autorità chiamata a statuire sulle proposte di concentrazione, non già di altro. E' ben diversa cosa dire che prudente sia raccogliere sul voto in parola le obbiezioni di coloro che hanno la rappresentanza dell'ente o amministrazione delle sostanze che dovrebbero essere obbietto del decreto di concentramento, dal sostenere che la preterizione di siffatta preventiva formalità vizi d'illegittimità il successivo decreto.

Ciò che la legge volle fosse reso di pubblica ragione trovasi specificato nell'art. 68, ove trattasi delle proposte di concentrazione, da non confondere con il parere che il suindicato Consesso provinciale dee dare sulle proposte medesime; nè, quando anche un divieto assoluto di aggiungere alla legge non fosse tra i canoni elementari dell'ufficio del giudice, l'economia del rito prescritto in tema di concentrazione, suggerirebbe di far buon viso alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente. Pur senza la precisa notizia del voto delle Giunte provinciali amministrative sono le rappresentanze e gli amministratori degli istituti di beneficenza messi in grado dal legislatore di preventivamente contradire alle proposte di concentrazione e contro il decreto che queste accolga sono accordati rimedi giudiziarii e non solo in linea di legittimità, ma eziandio in merito e, per giunta, con efficacia sospensiva, laddove si osservi la speciale diligenza nel ricorrere, stata imposta come condizione di quest'ultimo effetto. Niun dubbio, quindi, che il più largo usbergo sia stato apprestato, indipendentemente dalla previa pubblicità degli opinamenti delle Giunte per salvaguardare le istituzioni caritative dall'ordinanza di concentrazione o dalla sua attuazione, prima, e dopo l'ordinanza medesima;

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 5 gennaio 1900.

Pres. GIORGI P. — *Est.* BARGONI.

Fabbriceria della Cattedrale di Chioggia, c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Chioggia.

Opere pie — Lascito elemosiniero amministrato da fabbriceria — Preferenza dei parenti del fondatore — Mancanza di erezione in ente morale — Provincie venete — Concentramento.

---

(1) Confor. decis. 25 gennaio 1895, ric. Parroco di Monopoli (vol. V, p. 102). La Sezione dell'interno del Consiglio di Stato con parere del 23 giugno 1892 (ivi, nota) ritenne invece obbligatoria la comunicazione agli interessati dei voti emessi dalle Giunte provinciali amministrative sulle proposte di concentramento.

Un lascito elemosiniero amministrato da una fabbriceria non va esente dal concentramento, quand'anche nella distribuzione delle elemosine occorra ricercare e preferire i parenti del fondatore (1).

La mancanza di erezione in ente morale non porta alla esclusione dal concentramento dei lasciti istituiti nelle Provincie venete prima dell'annessione al Regno d'Italia, aventi un capitale proprio e personalità riconosciuta dalle autorità ecclesiastica e civile (2).

Attesochè non sia il caso di discutere se il lascito De Bei fosse un legato di culto con onere di beneficenza o non piuttosto un legato di beneficenza con onere di culto, dappoichè la parte relativa al culto è stata regolarmente indemaniata e quella relativa alla beneficenza è rimasta sussistente di per sè sola, in guisa da doversi unicamente esaminare se sia stato legittimo il suo concentramento quale fu stabilito col regio decreto 26 agosto 1896 ora impugnato.

Attesochè portato l'esame su questo punto, non siavi modo di disconoscere il carattere elemosiniero del pio legato che deve essere erogato in elemosine ai poveri; nè il dovere in questa distribuzione preferire gli eventuali parenti del fondatore costituisce ostacolo al concentramento essendo alla Congregazione di carità non meno facile, se non anche più agevole che ad altri enti, il ricercare, il rintracciare e il riconoscere la sussistenza di quei parenti.

Attesochè la Fabbriceria del Duomo di Chioggia, succeduta all'originario amministratore, non ha alla sua volta che la mera amministrazione del legato De Bei, cioè della cartella di rendita di lire trenta che lo costituisce e che data l'indole elemosiniera di esso, ne giustifica il concentramento senza che vi osti la pretesa mancanza di erezione in ente morale, dappoichè si tratta di un legato istituito prima dell'annessione delle provincie venete al Regno d'Italia, avente un capitale proprio ed una personalità a sè riconosciuta dalle autorità ecclesiastica e civile.

Attesochè, trattandosi di amministrare una cartella del Debito pubblico del Regno, non havvi timore che abbia ad esserne menomato l'importo dalle spese di amministrazione evidentemente insignificanti, anche se sostenute dalla Congregazione di carità; nè d'altronde altra ragione potrebbe essere invocata in base all'art. 60 della legge 17 luglio 1890 per escludere il decretato concentramento.

Attesochè non sia il caso di statuire sulle spese del presente giudizio, intorno alle quali non è spiegata alcuna domanda.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Parere del 9 dicembre 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla.

Comune di Spoleto c. Ministero dell'interno.

Opere pie — Istituti scolastici — Vantaggio dei poveri — Collegio per la istruzione civile e religiosa di tutti gli adolescenti — Istituzione pubblica di beneficenza.

Gli istituti scolastici fondati a vantaggio principalmente della classe povera, sebbene siano ammessi a fruirne anche i fanciulli non poveri, sono da considerarsi come istituzioni pubbliche di beneficenza, soggette alla legge del 17 luglio 1890, salva l'applicazione dei particolari ordinamenti e delle norme tecniche, che regolano gli istituti di pubblico insegnamento (1).

Al contrario un Collegio fondato per la istruzione civile e religiosa di tutti gli adolescenti, senza alcun particolare riguardo a quelli delle classi povere, non può essere considerato come una istituzione di beneficenza (2).

(1-2) Confr., sui lasciti a parrocchie e fabbricerie e loro concentramento, decisione 22 luglio 1898, Fabbriceria di Robecco d'Oglio (vol. IX, p. 456) e nota ivi.

(1-2) Sulle fondazioni di studio, sul loro carattere, sulla loro dipendenza dal Ministero dell'interno o da quello della pubblica istruzione, veggasi parere del Consiglio di Stato 8 aprile 1893, in adunanza generale, sul ricorso dei Collegi universitari S. Marco ed Englesohi di Padova (*Legge*, 1895, I, 675).

Che il Sommo Pontefice Leone XII, in attestato di affetto verso la città di Spoleto, con *motu proprio* del 20 febbraio 1834 fondò in essa due pubbliche scuole per la istruzione della gioventù, specialmente povera, nei principii di religione e nei primi elementi delle arti e delle lettere e propriamente una per i fanciulli sotto la direzione di quattro buoni fratelli della Congregazione della dottrina cristiana, detta degli Ignorantelli, e una per le fanciulle sotto la direzione di quattro maestre pie della scuola romana di S. Agata della Suburra, destinando all'uopo un palazzo di libera sua proprietà e un'annua rendita perpetua di scudi romani settecento e disponendo che in caso di scioglimento dei detti corpi religiosi o di abbandono dell'incarico loro affidato, il patrimonio delle due scuole dovesse passare « in amministrazione simultanea di monsignor Arcivescovo e gonfaloniere *pro tempore* » della città per essere sempre ed in perpetuo impiegato nella pubblica *educazione ed istruzione della gioventù, specialmente povera.*

Che due anni più tardi, e propriamente col Breve del 4 luglio 1826, lo stesso Papa, volendo dare un segno di benevolenza alla città di Spoleto, vi costituì un Collegio di ventidue gesuiti per la istruzione civile e religiosa di tutti gli adolescenti dotandolo di parecchi fondi e capitali, e dispose che se tale Collegio venisse abbandonato dalla Società di Gesù il patrimonio rimanesse perpetuamente addetto ad istruzione della gioventù della città e relativa diocesi, *eiusque transferatur procuratio ad Spoleti Archiepiscopum et publicum Magistratum.*

Che, soppresse nel 1860 le corporazioni religiose, l'amministrazione di tali scuole passò al Municipio, il quale, secondo dichiara nell'allegazione prodotta in questo giudizio, fece sue le scuole elementari e a dotazione di dette scuole impiegò i redditi del Collegio dei gesuiti.

Che le cose rimasero in tale stato per molti anni, quando, credendo il Comune di poter disporre del patrimonio delle scuole per un fine affatto estraneo, quale sarebbe stato la costruzione di un acquedotto, insorse questione sul carattere di tali scuole; e un regio decreto del 29 agosto 1895 « veduto il *motu proprio* 20 febbraio 1824 ed il Breve 4 luglio 1826 di Papa Leone XII concernenti la fondazione e l'ordinamento di un istituto di educazione ed istruzione a favore della gioventù specialmente povera in Spoleto » dichiarò lo istituto stesso un' istituzione pubblica di beneficenza da assoggettarsi alla legge del 17 luglio 1890. E con nota del 16 luglio 1897 il Sotto-prefetto di Spoleto trasmise all'autorità municipale copia di tale provvedimento e le dette al tempo stesso comunicazione del parere della Sezione interni di questo Consiglio, in base a cui il decreto fu emanato, avvertendola di non potere essa conservare ulteriormente l'amministrazione e di doversi invitare gli enti locali a deliberare sul nuovo ordinamento de darsi all'istituto, sia mercè trasformazione, se ne fosse il caso, sia con ordinarne le funzioni in modo che tali scuole aperte da Opere pie potessero essere computate dal Comune a disgravio degli obblighi suoi per l'istruzione elementare, ed invitando il Sindaco a prendere intanto gli opportuni accordi col Presidente della Congregazione di carità per il regolare funzionamento dell'istituto.

Che il Comune di Spoleto, previa deliberazione presa di urgenza dalla Giunta municipale, interpose ricorso a questa sede con atto sottoscritto dal sindaco e dagli avvocati Barbieri e Narducci, notificato al Ministro dell'interno addì 15 settembre 1897 e depositato addì 14 successivo ottobre, dolendosi di erronea interpretazione degli atti di costituzione delle scuole in Spoleto e della volontà del donante Leone XII, nonchè di violazione e falsa interpretazione dell'articolo 1° della legge 17 luglio 1890 (numero 6972). A dimostrazione di tale assunto sostanzialmente si deduce : che quantunque nel primo atto di fondazione si parli istituzione di due scuole pub-

bliche per l'educazione della gioventù specialmente povera, pure nel Breve del 1826 si spiega che le scuole erano destinate a tutti gli adolescenti; che la lunghissima consuetudine durata dal 1826 d'impartirsi l'insegnamento a tutti i giovanetti che ne facessero richiesta, significa che realmente la istituzione non fu creata a beneficio esclusivo dei poveri; — che invece l'articolo 1° della citata legge definisce istituzioni pubbliche di beneficenza solo quelle che siano indirizzate esclusivamente a vantaggio dei poveri; — che il capoverso di tale articolo e la lettera *g* dell'articolo 55 dimostrano che quando la stessa beneficenza assume forme e caratteri proprii di particolari istituti governati da leggi speciali (istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito), questi mantengono il loro speciale carattere. Si chiede pertanto che sia revocato l'impugnato Regio Decreto; che l'amministrazione delle scuole istituite da Papa Leone XII sia mantenuta al Municipio di Spoleto e non venga compresa nella legge del 17 luglio 1890, e che il Ministero dell'interno sia condannato alla rifusione delle spese e degli onorari.

Che a svolgimento de' motivi del ricorso il Comune produsse allegazione a stampa.

Che il Ministro dell'interno, con nota del 19 settembre 1897, a difesa dell'impugnato decreto, sostanzialmente dedusse di essere insito nella fondazione il carattere di istituzione pubblica di beneficenza e di potere il Comune ottenere soltanto che le scuole mantenute da tale istituzione siano calcolate in disgravio degli obblighi ad esso incombenti per la istruzione elementare.

Che questo Collegio, con decisione interlocutoria del 3 giugno 1899, ritenuto che il *motu proprio* del 20 febbraio 1824 e il Breve del 4 luglio 1826 avevano dato origine non ad un solo istituto, come pareva che sostenesse il Comune ricorrente e come lasciava supporre la stessa formula dell'impugnato regio decreto, ma a due distinte fondazioni; considerato che il Comune aveva dichiarato nelle sue difese che esso, dopo la soppressione delle corporazioni religiose, aveva fatto sue le scuole elementari istituite col *motu proprio* del 1824 e a maggior dotazione di esse aveva impiegati i redditi del Collegio d'istruzione secondaria e superiore istituito col Breve del 1826, unificando così le due istituzioni; considerato che i due atti pontifici pel caso di scioglimento degli ordini religiosi chiamavano ad amministrare i due istituti non il solo gonfaloniere del Comune, ma anche l'Arcivescovo, e che conveniva far intervenire nel giudizio come legittimo contraddittore anche il rappresentante della Congregazione di carità, richiese il Ministero dell'interno di verificare in virtù di quali provvedimenti fosse stato soppresso l'istituto d'istruzione classica e superiore istituito in Spoleto col Breve del 1826 e i relativi beni fossero stati applicati all'insegnamento elementare, e dispose la produzione della sentenza del Tribunale civile di Spoleto del 5 agosto 1862 e della Corte di appello di Perugia del dì 8 agosto 1863 concernenti i rapporti del Municipio con le scuole fondate da Papa Leone XIII, non che la notificazione del ricorso tanto all'Arcivescovo di Spoleto, quanto al presidente della locale Congregazione di carità.

Che il Ministero dell'interno, in adempimento di tale interlocutoria, con nota del 6 ottobre 1899, rimettendosi alle assicurazioni date in proposito dalla prefettura di Perugia, ha dichiarato che nessun provvedimento applicò i beni del Collegio istituito nel 1826 alle scuole elementari, anzi ha affermato che i relativi redditi furono sempre erogati per l'istruzione classica e superiore.

Che il Comune addì 21 novembre 1899 depositò le cennate sentenze dell'autorità giudiziaria, non che le relazioni della notifica non solo del ricorso, ma anche della cennata decisione interlocutoria fatta all'Arcivescovo e al presidente della Congregazione di carità, producendo inoltre un'altra allegazione a stampa, in cui sostanzialmente osserva che l'istrut-

toria già eseguita viene ad escludere sicuramente dal Collegio fondato nel 1826 ogni carattere di istituzione di beneficenza, e che, per quanto riguarda le scuole rudimentali istituite nel 1824, esse debbono restare sotto l'amministrazione e sorveglianza del Municipio, anche per non creare un pericoloso dualismo fra le varie classi di cittadini, laddove esse passassero alla Congregazione di carità e restassero aperte solo ai poveri. Il Comune inoltre deduce che non può tenersi conto dell'affermazione contenuta nella ricordata sentenza del Tribunale di Spoleto, di essere cioè le scuole fondate col *motu proprio* del 1824 un'opera di beneficenza, trattandosi di osservazione fatta *incidenter* e senza rapporto con l'obbietto allora in disputa, e finalmente conferma di nuovo che anche le rendite dell'ex Collegio de' gesuiti fondato dal Papa col Breve del 1826 sono state dall'Ammistrazione municipale, almeno in massima parte, impiegate a prò della istruzione elementare, dichiarando di non concorrere al mantenimento delle scuole secondarie governative esistenti nel locale del cennato ex Collegio che con una tenue somma di sole lire 2500. S'insiste quindi nel chiedere l'annullamento dell'impugnato regio decreto con la rifusione delle spese.

Che finalmente, nè l'Arcivescovo di Spoleto nè il presidente di quella Congregazione di carità sono comparsi in giudizio.

Diritto. Attesochè, giusta quanto fu già rilevato con la decisione interlocutoria del 3 giugno 1899, la semplice lettura del *motu-proprio* del 20 febbraio 1824 e del Breve del 4 luglio 1826 di Papa Leone XII è sufficiente a convincere che quel Pontefice dette vita nella città di Spoleto a due fondazioni ben distinte per diversità di fini ed autonomia di patrimonio, cioè col primo atto a due scuole pubbliche affidate a *frati degli ignorantelli e alle maestre pie della scuola romana di S. Agata alla Suburra* e destinate all'istruzione dei fanciulli, specialmente poveri, ne' principii di religione e ne' primi elementi delle arti e delle lettere, e col secondo ad un Collegio destinato sotto la direzione dei gesuiti all'istruzione di tutti gli adolescenti negli studi classici, e in alcune determinate discipline, quali la matematica, la fisica, l'etica, la teologia, il diritto civile, il diritto criminale e il diritto canonico.

Attesochè questa condizione di diritto emergente dagli atti di fondazione trova piena conferma nelle risultanze dell'istruzione disposta dalla cennata interlocutoria. Ben è vero che il Comune di Spoleto, chiamato all' amministrazione di detti istituti dopo la soppressione degli ordini religiosi, affermò nelle sue difese di aver devoluto all'istruzione elementare non solo i redditi proprii delle scuole istituite dal detto Papa col *motu proprio* del 1824, ma anche quelli dell'istituto d'istruzione secondaria e superiore fondato nel 1826, senza che per altro avesse saputo indicare in virtù di qual legittimo provvedimento si fosse proceduto alla unificazione de' due enti e alla trasformazione degli insegnamenti che erano proprii del Collegio de' gesuiti in semplici scuole elementari. Ma il Ministero dell'interno nella sua relazione del 4 ottobre 1899 ha dichiarato che anche dopo l'espulsione de' gesuiti i beni prima amministrati da costoro e poi dall'autorità comunale, in esecuzione del Decreto 19 settembre 1860 del regio commissario dell' Umbria, non furono punto applicati alle scuole elementari, essendo rimasto perciò sempre fermo l'obbligo di provvedere con essi alla istruzione classica e scientifica, in conformità del volere del fondatore e dei precetti della legislazione scolastica.

Attesochè rimane pertanto fuori dubbio che l'impugnato Decreto mosse da una inesatta supposizione allorchè, riferendosi ai due su cennati atti pontifici ed affermando che entrambi avessero per obbietto la fondazione e l'ordinamento di un istituto di educazione ed istruzione a favore della gioventù specialmente povera in Spoleto, considerò le due entità appunto come una sola nel dichiararne il carattere di istituzione pubblica

di beneficenza da assoggettarsi alle disposizioni della legge del 17 luglio 1890; ond'è invece necessità determinare la sussistenza o meno di tale carattere distintamente rispetto all'uno e all'altro dei due istituti.

Attesochè in quanto a le pubbliche scuole fondate col *motu proprio* del '24, non può davvero contestarsi la qualificazione ritenuta dell'impugnato Regio Decreto. Basta all'uopo aver presente che il fondatore in quell'atto destinò le due scuole alla istruzione della gioventù specialmente povera, in quei generali rudimenti, che nell'attuale ordinamento della pubblica istruzione corrispondono alle materie delle scuole elementari, e nel proemio del Breve del 1826, ricordando le scuole stabilite due anni prima, raffermava in esse la destinazione a favore dei fanciulli d'ambo i sessi, *praesertim ex egenis familiis*. Nè certamente giova l'opporre che le scuole non fossero destinate a profitto esclusivo della classe povera, in quanto che, di fronte alla disposizione dell'art. 1° della legge suddetta, che dichiara istituzioni di beneficenza le Opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine l'assistenza o altra delle benefiche funzioni determinate nello stesso articolo a favore dei poveri, la circostanza che siano chiamati ad avvantaggiarsi delle scuole anche fanciulli non poveri, nulla toglie alla prevalenza del fine principale che dà carattere e norma all'istituzione.

Attesochè tanto meno giova l'obiettare, che quando la beneficenza assuma fini e forme di particolari istituti, governati da leggi speciali, come sarebbe appunto una fondazione scolastica, cessi ogni ragione di applicare la legge del 17 luglio 1890, essendo invece agevole il notare che fra le istituzioni di beneficenza dichiarato nell'art. 1° soggette alla citata legge sono appunto gli enti morali che abbiano in tutto o in parte per fine il procurare l'educazione e la istruzione dei poveri; e se il capoverso soggiunge che la legge stessa non innova alle disposizioni delle altre leggi che regolano le fondazioni scolastiche ed altri speciali istituti, ciò importa che restò saldo il sistema dei particolari ordinamenti e delle norme tecniche che regolano il funzionamento degli istituti per la più efficace attuazione dei propri fini, ma non che ne resti escluso il carattere di opere di beneficenza, che può loro derivare dall'indole dei fini medesimi in relazione ai subbietti, in favore dei quali si svolge l'azione di tali enti per virtù dei rispettivi statuti.

Attesochè invano il Comune si studia di togliere importanza all'affermazione contenuta in proposito nella sentenza del Tribunale civile di Spoleto del 5 agosto 1862, confermata dalla Corte di appello di Perugia con pronunciato del dì 8 agosto 1863, essendosi in quel giudicato avvertito appunto di non potersi in alcun modo dubitare che le cennate scuole cadessero nel novero delle istituzioni rette dalla legge allora vigente sulle Opere pie, e non trattandosi punto d'incidentale osservazione, ma di essenziale ragione di decidere, in quanto che da siffatto carattere di opere di beneficenza il magistrato civile traeva un diretto argomento per negare alla *Cassa ecclesiastica* l'apprensione dei relativi beni e ne garantiva invece l'amministrazione al Sindaco, in conformità del *motu-proprio* pontificio che pel caso di scioglimento delle corporazioni religiose aveva chiamato a tali funzioni il gonfaloniere e l'Arcivescovo *pro tempore* della città.

Attesochè il pericoloso dualismo che si teme dovesse crearsi fra le varie classi dei cittadini là dove, avocate le scuole alla Congregazione di carità, si avessero accanto alle scuole municipali altre scuole aventi figura di opere di beneficenza, non avrebbe ragione d'essere, sia per la gratuità che è propria anche delle scuole comunali, sia per la condizione statutaria posta dal Pontefice e per cui alle scuole pie da lui fondate possono ammettersi anche gli abbienti. Nè quanto agli interessi del Comune va dimenticata la disposizione dell'art. 28 del regolamento sull'istruzione elementare 9 ottobre 1895, per cui le scuole

tenute da istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere calcolate a disgravio degli obblighi, che incombono all'Amministrazione civica riguardo alla istruzione elementare.

Attesochè per quanto invece si attiene all'altro istituto creato e largamente dotato da Leone XII col Breve del 1826, nulla si legge in tale atto che possa riferirsi al concetto di una fondazione di beneficenza, trattandosi di un Collegio di istruzione civile e religiosa a vantaggio di tutti gli adolescenti (*omnibus*), senza alcun particolare riguardo a quelli delle classi povere, onde la dichiarazione contenuta nell'impugnatò decreto non può legalmente colpirlo. Solo merita di essere qui rilevato che, non ostante le assicurazioni date dallo stesso Ministero dell'interno dopo l'interlocutoria di questa Sezione, le dichiarazioni già formalmente espresse dal Comune di essersi di fatto valso dei redditi di tale istituto per un fine ad esso estraneo, cioè a disgravio delle spese per la semplice istruzione elementare, lasciano tuttora il dubbio di illegittime inversioni, tanto più che l'Amministrazione comunale nell'allegazione fatta depositare addì 21 volgente novembre, accennando alla forte somma che il Comune spende per l'istruzione elementare, dichiarando che all'istruzione secondaria impartita nella città di Spoleto dallo Stato nei locali dell'ex Collegio dei gesuiti, il Comune stesso concorre con una somma *relativamente minima* di L. 2500 annue, conferma espressamente che le rendite dell'antico Collegio dei gesuiti d'istruzione secondaria e superiore sono, *almeno in massima parte*, impiegate a prò dell'istruzione elementare. Sarà quindi utile che il Ministero dell'interno (che provvidamente ebbe già a provocare l'impugnato reale decreto, dopochè il Comune avea tentato d'invertire le rendite di particolare pertinenza delle fondazioni scolastiche alla divisata costruzione di un pubblico acquedotto, senza esservi riuscito pel rifiuto opposto allo svincolo dalla Direzione generale del Debito pubblico, giusta quanto risulta dalla relazione del 26 luglio 1895), rivolga ancora la propria attenzione sulla cennata condizione di cose, e ove occorra vi richiami quella del Ministero della pubblica istruzione, perchè i redditi particolari dell'istituto d'istruzione classica e scientifica fondato da Leone XII nel 1826, se indebitamente distratti ad altri fini, siano restituiti alla propria legittima destinazione, in quanto sia compatibile con l'attuale ordinamento dell'istruzione pubblica..

Attesochè non avendo il Ministero sostenute spese, non è il caso di emettere condanna a carico del Comune.

Per questi motivi, la Sezione, previa dichiarazione che gli effetti dell'impugnato reale decreto del 29 agosto 1895 debbono limitarsi unicamente all'istituto d'istruzione elementare fondato da Papa Leone XII col *motu proprio* 20 febbraio 1824, senza colpire l'altra fondazione d'istruzione secondaria e superiore istituita dallo stesso Pontefice col Breve del 4 luglio 1826, rigetta il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno).

Parere del 24 ottobre 1899.

Comune di S. Cesario di Lecce.

Sindaco — Nomina di un ministro del culto — Incompatibilità.

Non può essere nominato Sindaco un ministro di qualsiasi culto (1).

La Sezione ha considerato:

Che l'art. 144 della legge comunale dispone che non può essere nominato sindaco il ministro di un culto. Che tale disposizione così assoluta e comprensiva non si presta alle distinzioni che nel ricorso si fanno tra ecclesiastici e ministri di culto, per distinguere il caso della

(1) Si assumeva nel ricorso che la incompatibilità non riguardava i ministri del culto cattolico, ma soltanto i ministri delle altre confessioni religiose tollerate per l'art. 1° dello Statuto.

religione cattolica e quello di altre religioni.

Che quella disposizione ha senso ed efficacia per sè e non c'è bisogno sia interpretata mediante quella dell'articolo 29 della legge, perchè è naturale e logico che la legge abbia voluto essere più assoluta riguardo alla nomina del Sindaco che non per la elezione dei consiglieri comunali, dappoichè la carica di Sindaco mentre richiede maggior tempo e facoltà di dedicarsi ai pubblici affari, è pure tale che non possa essere tenuta da chi, essendo soggetto ad una gerarchia diversa da quella che è nell'organismo dello Stato, potrebbe trovarsi in gravi difficoltà nell'esercizio delle sue mansioni di capo dell'amministrazione comunale e più di ufficiale del Governo: che quanto meno la qualità sacerdotale e i vincoli che ne possono venire per la disciplina ecclesiastica non possono dare pieno affidamento di quella indipendenza personale per una piena soggezione alle leggi e alle autorità dello Stato, che per la carica di Sindaco è necessaria, e non potrebbe essere nè diminuita nè posta in dubbio.

Che tale è la legge nella esplicita disposizione del suo articolo 144, tale la sua ragione; la nomina di qualsiasi ministro di qualsiasi culto alla carica di Sindaco non può essere tenuta per valida...

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 25 agosto 1899.

Pres. Astengo, ff. di P. — *Est.* Sandrelli.

Carocci c. Comune di Castel Ritaldi.

Ricorsi contenziosi dinanzi alla Giunta provinciale ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Perenzione d'istanza — Inammissibilità.

Nei procedimenti contenziosi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato non è ammesso l'istituto della perenzione d'istanza.

Sulla ritenuta perenzione del ricorso, la Giunta provinciale amministrativa affermò non potersi dubitare « che l'istituto della perenzione, fondato su necessità di ordine pubblico ed applicabile sia al rito formale che sommario nella ordinaria procedura, debba per analogia applicarsi nel procedimento contenzioso amministrativo »: ma siffatto ragionamento della Giunta si infrange contro le norme regolatrici della materia e contro l'altro principio ugualmente fondamentale e direttivo sancito dall'art. 4 disp. prel. Cod. civile.

Alla stregua di questi concetti è manifesto che la perenzione della domanda, in tanto può avverarsi in quanto è espressamente disposta dalla legge; essa si opera *ope legis*, ma non può operarsi quando la legge manchi, ed è certo che neppure per le domande proposte nei giudizi dinanzi ai magistrati ordinari potrebbe aver luogo se la legge di rito civile non avesse negli art. 338 e segg. stabilito e disciplinato questo peculiare istituto, inteso ad evitare il soverchio prolungarsi delle liti, *ne lites fiant pene immortales*.

Ora se questo è, e se di perenzione nessun accenno è fatto nelle leggi e nei regolamenti che governano l'esperimento ed il corso dell'azione nei procedimenti contenziosi innanzi alle Giunte provinciali amministrative ed innanzi a questa Sezione, resta esclusa ogni possibilità giuridica che a questi ultimi procedimenti vengano estese le disposizioni di un istituto vigente per giudizi di ordine affatto distinto e diverso, tanto più ove si rifletta al carattere restrittivo di tali disposizioni, prescriventi una limitazione all'esercizio dei diritti individuali. Nè è fuori di proposito rilevare che quando talune fra le norme stabilite dal cod. di proc. civ. si vollero mutuare al procedimento contenzioso in sede amministrativa, le leggi e regolamenti, a questo relative, fecero delle norme stesse espressa menzione; basta, tra l'altro, ricordare le disposizioni circa la ricusazione, circa l'azione di revocazione, circa l'intervento in causa, e sopratutto quelle circa la rinunzia al ricorso, della quale si occupa l'art. 30 regol. di procedura 17 ottobre

1899, e l'art. 61 del regolamento 4 giugno 1891.

Tenuto presente che dal cod. di proc. civ., tanto l'istituto della perenzione della istanza quanto quello della rinunzia agli atti del giudizio sono contemplati di seguito l'uno all'altro sotto la stessa sezione che parla dei modi di cessazione del procedimento, l'esplicito richiamo delle sole disposizioni relative al secondo dei detti istituti ed il silenzio serbato in ordine al primo, non possono essere altrimenti interpretati se non che *lex ubi voluit dixit, ubi tacuit noluit.*

Discende da tutto ciò la necessaria illazione che errò la Giunta provinciale amministrativa allorchè volle porre a base della sua decisione un'argomentazione analogica, non ricordando che per l'applicazione di prescrizioni limitative nessun altro argomento è permesso che non sia la espressa e positiva sanzione della legge.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.
(Sezioni unite).

Parere del 13 aprile 1899.

Comune di Celenza sul Trigno.

Confraternite — Scopo di culto — Trasformazione parziale — Culto necessario alla popolazione — Conservazione degli edifici di culto.

Lo scopo del culto non vale per sè solo a sottrarre le confraternite dalle regole sulla trasformazione di cui all'art. 91 della legge 17 luglio 1890 (1).

La trasformazione di una confraternita di culto può essere anche parziale, e può riguardare solo quelle rendite che non risultano destinate a provvedere al culto necessario alle popolazioni o agli edifici occorrenti al culto stesso o degni di essere conservati (2).

Ritenuto che con Regio decreto 7 luglio 1898 la Confraternita della SS. Concezione, già esistente in Celenza sul Trigno, fu trasformata in opera pia elemosiniera e concentrata nella Congregazione di carità di quel Comune, salvo per la somma di L. 120, che la Congregazione di carità avrebbe dovuto destinare a scopo di culto.

Contro tale provvedimento ricorre la Confraternita in via straordinaria, assumendo: « che la medesima o è soggetta alla disposizione dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e deve in questo caso essere totalmente incorporata; o non è colpita dal disposto di tale articolo e deve rimanere intangibile, tanto più che l'ente fu costituito con patrimonio privato, a scopo di culto ».

Ciò premesso in fatto, ha considerato come, secondo i concetti fondamentali della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, debbano impiegarsi nell'interesse della pubblica beneficenza, conforme ai bisogni attuali delle classi povere e secondo l'indole diversa delle istituzioni, quei redditi, qualunque sia la loro origine, che più non apparissero destinati a soddisfare a quei fini della comune utilità in materia di beneficenza, indicati con formole che non potrebbero essere più ampie e comprensive all'articolo 1 della legge stessa, ed è naturale che quando ciò si verifichi non per rispetto a tutto il reddito di una pubblica istituzione di beneficenza, ma ad una sola parte determinata di esso, questa sola parte, concorrendovi le condizioni necessarie per legge, possa e debba essere trasformata.

Che in analogia a questi principî l'articolo 91 della legge stessa equiparò alle istituzioni pubbliche di beneficenza, assoggettandone a trasformazione il patrimonio, anche le confraternite ed altri simili istituti, per i quali si fosse verificata una delle condizioni enunciate nell'art. 70.

Con quella disposizione, a parte *il jus singulare* per Roma, la legge del 17 lu-

---

(1-2) Sulla trasformazione totale o parziale delle confraternite, veggasi decisione della IV Sezione 24 marzo 1899, Confraternita del SS. Sacramento di Offagna (vol. IX, p. 353-354) colla nota ivi; veggasi pure decis. 3 febbraio 1899, che segue.

glio 1890, senza colpire a morte, con precetto generale per tutto il Regno, enti di varia e complicata natura e finalità, che fin allora erano andati guizzando fra gli articoli della legislazione, « attivò », dopo lunghissima discussione, una misura abbastanza mite in confronto dei precedenti progetti di soppressione totale e parziale, ed indubbiamente equa, poichè volle soltanto che ogni confraternita dovesse essere chiamata a render conto di sè per dimostrare se abbia ragione di essere com'è, o se invece convenga trasformarne il patrimonio secondo le norme dell'art. 70, essendo presumibile che istituzioni quasi tutte di antica origine, per quanto adeguate e rispondenti ai tempi in cui nacquero e si svolsero, non sempre potessero manifestarsi conformi alle mutate condizioni sociali, sì che in molti casi il conservare rigorosamente la lettera delle tavole di fondazione potrebbe alterarne lo spirito ben inteso. Così il potere discrezionale che resta al Governo, in virtù dell'apprezzamento necessario per riconoscere l'opportunità della riforma, tempera la rigidezza che sarebbe derivata dall'uniformità della disposizione.

E questa trasformazione nel fine, secondo le intenzioni espresse del potere legislativo, può essere totale o parziale, con le forme e sotto le condizioni di legge, per tutte in genere le confraternite, come in applicazione della legge del 1862, e nei limiti da essa stabiliti, erasi già ammesso per le opere pie miste (art. 2).

Siccome poi moltissime confraternite prestano nelle loro chiese un servizio di culto necessario alle popolazioni del luogo in cui risiedono, il penultimo capoverso del citato art. 91 intese esplicitamente lasciare ad esse, o ad altra istituzione del luogo, secondo i casi, i mezzi per adempiere questo ufficio. Ma lo scopo del culto non vale per sè solo a sottrarre le confraternite dalle regole sulla trasformazione, che in questo caso assume piuttosto uno speciale carattere d'incameramento a favore della pubblica beneficenza, se non in quanto siano applicabili le leggi eversive (art. 91), mentre nel resto, per il capoverso ora indicato, vanno lasciate al culto solamente quelle rendite che, secondo le informazioni assunte, possono riconoscersi destinate a provvedere al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto, o degni di essere conservati.

Che, ciò posto, è evidente come il Governo del Re, attuando la trasformazione nel fine rispetto alla Confraternita della SS. Concezione, esistente in Celenza sul Trigno, per gli scopi di cui alle lettere *c*, *e*, *f*, dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, e destinando l'annua somma di L. 120 alle spese di culto per mantenersi nei limiti di una prudente riserva, secondo la proposta dei corpi locali e dell'autorità tutoria, ha rettamente applicato l'art. 91 della legge stessa, ed il relativo provvedimento è incensurabile in sede di legittimità.

Per questi motivi il Consiglio è di avviso che debba respingersi il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 3 febbraio 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Racioppi.

Confraternita di San Michele Arcangelo in Caccamo c. Ministero dell'interno e Ospedale civico di Caccamo.

Confraternite — Trasformazione — Esercizi e pratiche di culto in una chiesa parrocchiale — Culto necessario ad una popolazione — Non esenzione dalla trasformazione.

Non può sfuggire alla trasformazione una Confraternita fondata in una chiesa parrocchiale per esercizi religiosi e di cultura delle anime dei confratelli mercè le pratiche di culto, non potendo tali pratiche considerarsi quali atti o funzioni di culto necessario ad una popolazione a' sensi dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890 (1).

Con R. Decreto 16 settembre 1896 fu ordinata, a scopo di beneficenza, la tra-

(1) Veggasi il parere del Consiglio di Stato 13 aprile 1899, che precede.

sformazione della Confraternita di San Michele Arcangelo in Caccamo e il suo patrimonio fu devoluto all'Ospedale civico locale.

Il R. Decreto fu dal Sindaco di Caccamo notificato al presidente della Confraternita suddetta il 4 novembre 1896; e questa, con deliberazione 8 novembre, stabilì di produrre ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per la revoca del R. Decreto, e di far voti al real governo per la conservazione della Confraternita, autorizzando all' uopo i gestori e amministratori signori Sansone, Crispi e Randazzo; dopo di avere, con atto 24 novembre 1896 per notaio Scimera di Caccamo, nominato in loro procuratore l'avvocato Zorleo Casalini, avanzarono il relativo ricorso a questa IV Sezione con atto 30 novembre 1896, a firma propria e dell'avvocato G. Fazio. Il ricorso fu notificato il giorno stesso 30 novembre al presidente dell'Ospedale civico di Caccamo, e il 3 decembre seguente al Ministro dell'interno e venne depositato in Segreteria il 18 decembre 1896.

Premesso nel ricorso che la Giunta provinciale amministrativa di Palermo nel giugno 1893 diè avviso per la trasformazione della Confraternita a pro dell'Ospedale civico e il Prefetto ne avanzò analoga proposta; che la Confraternita nel 24 ottobre 1893 ricorse a S. M. il Re per l'annullamento dei provvedimenti relativi, ma che essendo intervenuto ciò nonostante il R. Decreto 16 settembre 1896 per la trasformazione, la Confraternita ricorre contro questo Decreto esponendo:

Che la Confraternita di San Michele Arcangelo ebbe approvati i suoi capitoli o statuti fin dal 1784; che è fondata nella chiesa parrocchiale omonima per gli esercizi religiosi e di cultura delle anime dei fratelli, i quali nella seconda domenica di ogni mese si riuniscono in congregazione per cibarsi del pane eucaristico; intervengono alle solenni processioni religiose e concorrono col culto al mantenimento della parrocchia; esercitando tale culto in ampio distretto con cura di anime in gran parte di famiglie che non possono frequentare altra chiesa del paese. Essa è una delle 3 confraternite di Caccamo, ha un reddito di L. 290.05 di natura fondiaria donde, detratte le spese di amministrazione, il resto è per spese di culto e mantenimento della parrocchia. Si aggiunge inoltre nel ricorso che è « aggregata » alla Confraternita la pia opera di beneficenza, istituita dal sacerdote Andrea Sottile con testamento del 1605; che dispone di un reddito di 201.48 per legati di maritaggi a favore di donzelle consanguinee del testatore, la quale pia opera è un istituto dall'art 2 lett. *b* della legge 17 luglio 1890 escluso da trasformazione o concentramento.

Siffatte cose premesse, risultando che la Confraternita di San Michele mantiene vigente lo scopo di culto per cui fu fondata, che non è affatto superfluo al bisogno della popolazione, anzi necessario al culto della parrocchia ove si compiono le funzioni religiose della confraternita, alle quali concorrono le classi povere del paese, i ricorrenti conchiudono e domandano:

1° Che piaccia al Consiglio di Stato dichiarare violato l'art. 70 della legge 17 luglio 1890 e di conseguenza revocare il Reale Decreto 16 settembre 1896.

2° Ordinare, occorrendo, il procedimento per la restituzione delle rendite; e disporre analogamente alla legge, che sia revocato da S. M. il Re il sopradetto Decreto.

Infine i ricorrenti dichiarano di rinunziare al ricorso notificato pel ministero dell'usciere Guggino il 22 novembre 1896, perchè irregolarmente prodotto.

Portata la causa in discussione, all'udienza l'avvocato Zorleo, rappresentante della Confraternita, dopo ulteriore sviluppo dei motivi del ricorso, sostenne che la pia opera di beneficenza del sacerdote Sottile, aggregata alla confraternita, era una istituzione di diritto famigliare, che è indipendente dalla confraternita di San Michele, ha vita sua propria, e sue proprie rendite e amministrazione a parte: benchè per economia

di spese gli amministratori siano comuni con la confraternita; epperò ad essa opera pia Sottile non possa applicarsi l'articolo 70 della legge 17 luglio 1890; e conchiudeva dimandando gli fosse concesso un breve termine per dimostrare, se occorresse, tali estremi di fatto con documenti.

Diritto: Attesochè non possa mettersi in dubbio che scopo della Confraternita di San Michele in Caccamo sia unicamente di culto; e tale risulta tanto dai suoi antichi statuti o capitoli del 1784, quanto dalle stesse deduzioni del ricorso, che indicano lo scopo di essa, appunto e non altro che esercizi religiosi e cultura delle anime dei confratelli mercè le pratiche di culto, a cui debbono essi assistere o partecipare mediante atti di pietà individuale o collettiva in determinato tempo e determinate funzioni religiose.

Attesochè questi determinati atti di culto, ai quali i confratelli associandosi, si obbligano non si possono considerare come pratiche, atti o funzioni che provvedano al culto necessario di una popolazione ai sensi dell'articolo 91, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890; tanto più quando si considerino nel caso concreto della popolazione di un paese, ove, come a Caccamo, sono aperte al culto tre parrocchie, ed un numero molto notevole di altre chiese e cappelle.

Attesochè l'asserzione che la Confraternita di San Michele concorra al mantenimento della parrocchia omonima non è sostenuta da prova alcuna; nè dagli atti versati in causa se ne trova attendibile indizio.

Attesochè se l'impugnato regio decreto 18 settembre 1866 ordina, a scopo di beneficenza, la trasformazione della Confraternita di San Michele, esso non tocca, nè può riferirsi altrimenti se non a ciò che appartiene in proprio alla Confraternita stessa, quale associazione di confrati a scopo di culto, nè può riferirsi ad altri enti o pii istituti, che, come è detto della pia opera Sottile, abbiano vita propria e rendite proprie indipendenti dalla Confraternita di San Michele; e però sarebbe inutile ogni prova in proposito, come fu domandato dal ricorrente.

Ritenuto che se il patrimonio dell'ente soggetto a trasformazione, sia gravato di oneri emergenti da legittimi titoli, dovrà a tali oneri provvedere, come ricorda l'art. 91 della legge suddetta, l'ente sostituito.

Attesochè non occorre statuire quanto alle spese del giudizio, perchè nessuno si è costituito parte resistente al ricorso della Confraternita.

Per questi motivi, la Sezione respinge, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 3 marzo 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Racioppi.

Manzi c. Comune di Carife.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Ore utili per la notifica.

I ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato debbono essere notificati, a pena di nullità, nelle ore stabilite dall'art. 42 del Cod. proc. civile.

Attesochè risulta in fatto dalla relata dell'usciere Festa, addetto alla Pretura di Castelbaronia, che il ricorso del Manzi fu notificato al Sindaco di Carife nel giorno 12 marzo 1897, alle ore 6 e mezzo pomeridiane; epperò non si può disconoscere che l'atto di notifica del ricorso, essendo colpito di nullità ai termini dell'art. 42 Cod. proc. civ., manca di legale esistenza di fronte alla parte interessata, la quale deve giustamente ritenersi come non notificata e non chiamata in giudizio a norma di legge.

Attesochè non regge la deduzione del ricorrente, che non si potrebbero nel caso estendere ai procedimenti di rito speciali alla IV Sezione i procedimenti stabiliti dalla legge generale pei giudizî ordinari e dal Codice di procedura civile, e che nella legge organica della IV Sezione non è indicata a pena di nullità

quella irregolarità di notifica a cui si riferisce l'art. 42 del Codice suddetto.

Non regge, perchè il regolamento di procedura 17 ottobre 1889 per la IV Sezione del Consiglio di Stato formalmente stabilisce all'art. 7 che la notificazione dei ricorsi si esegue per mezzo dell'usciere giudiziario o messo comunale, e formalmente indica una sola eccezione all'art. 16, che attribuisce all'usciere del Consiglio di Stato la notifica del deposito del ricorso, quando occorra farla, ai Ministeri.

Se dunque il ricorso non può essere altrimenti notificato alle parti interessate se non per mezzo dell'usciere giudiziario, è di tutta evidenza che l'usciere giudiziario non abbia altra regola o legge da seguire per la tempestiva consegna delle citazioni o notificazioni degli atti, che quelle regole stabilite dall'art. 42 Cod. proc. civ., che è la legge normale che disciplina gli atti del di lui ministero; mentre non esistono speciali norme che abbia dettate la legge o il regolamento procedurale della IV Sezione per l'ora legale della notifica degli atti pertinenti ai giudizî della Sezione.

Epperò, se l'atto dell'usciere, che non sia conforme alle prescrizioni della legge, è dichiarato nullo dalla legge stessa, non potrebbe ritenerlo come legale ed efficace di effetti legittimi l'autorità amministrativa contenziosa, per quella stessa intima contraddizione che non consente che l'atto sia, allo stesso tempo, legale ed illegale, efficace e nullo, cioè esistente e inesistente.

Attesochè, essendo stato il ricorso Manzi notificato al Comune il 12 di marzo, cioè nel sessantesimo ed ultimo giorno del termine utile, non potrebbe la Sezione ordinare la rinnovazione della notifica, perchè la decadenza era già incorsa irreparabilmente dal ricorrente quando fu eseguito l'atto di notifica.

Attesochè, dovendosi pertanto accogliere la eccezione d'irricevibilità del ricorso, è inutile discendere ad ulteriore esame dei motivi del ricorso stesso.

Per questi motivi, la Sezione dichiara irricevibile il ricorso, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Precedenza del matrimonio civile al religioso.

Disposizioni contro i matrimoni illegali (*Disegno di legge presentato al Senato dal ministro di grazia, giustizia e dei culti*, Bonasi, *nella tornata del 21 novembre 1899*) (1).

Signori Senatori. — Le ragioni che inducono il Governo a presentare l'attuale progetto di legge non hanno d'uopo di un'ampia illustrazione. Le previsioni che si fecero fin da quando si discuteva la riforma che introdusse nella nostra legislazione l'istituzione del matrimonio civile, e cioè che, attuata questa riforma, molti si sarebbero astenuti dal celebrare il rito civile del matrimonio, appagandosi del solo rito religioso, si avverarono purtroppo, ed in una misura la cui gravità fu subito generalmente riconosciuta. Onde il bisogno di apportare rimedi fu presto sentito; e la discussione, apertasi una volta su tale argomento, mai più è cessata.

---

(1) Atti parlam., Senato, legisl. XX, 3ª Sess. 1899-900, doc. n. 2.
Veggasi a pag. 600, vol. IX, il progetto di legge presentato dal ministro Finocchiaro-Aprile sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, colle Relazioni del Ministro stesso e dell'Ufficio centrale del Senato.

Rifare qui la descrizione dei molteplici inconvenienti e delle perniciose conseguenze derivanti dalle troppo frequenti celebrazioni di matrimoni col solo rito religioso; ritessere ora la storia dei mezzi escogitati per ovviare a questo lamentevole stato di cose, ed il passare nuovamente in rassegna i numerosi progetti di legge che furono presentati al Parlamento, circa siffatta materia, sarebbe opera superflua; tanto più dopo che nella Relazione, premessa dal mio onorevole predecessore (onor. Finocchiaro-Aprile) allo schema di legge da lui presentato al Senato nella tornata del 27 aprile decorso — *sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso* — e nella Relazione che sul medesimo schema venne apprestata dall'Ufficio centrale del Senato, tutti i precedenti e tutti i termini della questione furono completamente riassunti ed accuratamente esaminati.

Certo, molte dovettero essere le difficoltà che impedirono la soluzione di tale questione, se, nonostante il desiderio che Governo, Parlamento e Paese ebbero incessante per risolverla, e nonostante una preparazione tante volte all'uopo rinnovata, non fu ancora possibile di raggiungere l'intento. Non furono difficoltà esclusivamente d'ordine estrinseco, o dipendenti solo dalle vicende dei lavori parlamentari; ma a questo risultatô negativo contribuirono evidentemente anche difficoltà d'ordine intrinseco, nascenti specialmente dall'indole delicata e complessa del problema, la quale, tenendo perennemente viva negli animi qualche incertezza circa i mezzi più idonei per risolverlo, fu di ostacolo alla formazione, nella coscienza pubblica, di correnti sicure e decisamente prevalenti

Una riprova di ciò si ha nel fatto che i vari disegni di legge, dovuti così all'iniziativa del Governo, come all'iniziativa parlamentare, pur mirando tutti ad un solo scopo, nondimeno nella designazione dei modi per raggiungerlo, s'ispirarono a criteri diversi e sempre mutevoli.

I.

La questione adunque è ormai vecchia, ma non conservò invariati i termini nei quali si mostrò in origine. Allora in essa si vide quasi un antagonismo fra le due forme del matrimonio: la forma religiosa, che sebbene spogliata della sanzione civile, conservava tuttavia il prestigio della tradizione, immedesimata nelle istituzioni ecclesiastiche; e la forma civile, cui il costume non era ancora abituato a riconoscere l'*assoluto* valore ad essa attribuito dalla legge. Così le preoccupazioni di coloro, che della incolumità dei diritti dello Stato erano gelosi, non poterono non assumere anche un aspetto *politico;* rientrando esse, evidentemente, nel campo dei non facili rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Ma col decorrere del tempo, tale aspetto venne attenuandosi, e si ebbe un fatto, d'importanza *sociale:* il fatto cioè di coloro che, senza punto essere mossi da ideali religiosi o da influenze di Chiesa, ma avendo speciali ragioni per evitare l'una o l'altra delle conseguenze del matrimonio civile, e pur decisi all'unione coniugale, si astengono da esso, servendosi della forma religiosa per coonestare la propria unione, cui rifuggerebbero di lasciare la nuda apparenza di un concubinato.

Questa nuova tendenza, che sempre più si è venuta affermando, ha finito per dare un nuovo aspetto alla questione dei matrimoni celebrati col solo rito religioso. Non si hanno più di fronte: il matrimonio civile ed il matrimonio religioso, in quanto questo sia la genuina espressione dei sentimenti dei credenti. Non si tratta più, nella realtà, di armoniz-

zare, in ordine alla istituzione matrimoniale, i diritti dello Stato con l'esercizio della libertà religiosa, che le nostre leggi vogliono garantito ai fedeli. Invece si hanno di fronte il matrimonio civile ed un matrimonio, il quale *usurpando* la forma religiosa, accoglie in sè persone, che tendono, più che a fare atto di religione, ad assicurarsi scopi ed intenti, contrari a talune disposizioni delle nostre leggi. Occorre dunque di ovviare ad un pericolo gravissimo, quale è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie.

Data questa risultanza di cose, la necessità di provvedere senza ulteriori ritardi è manifesta. Il lato che per molto tempo fu considerato come il più scabroso, quello cioè che, più o meno, si collegava al tema dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, venne assorbito, per dir così, dalle tendenze nuove di un gran numero di sposi che si uniscono col solo matrimonio religioso. Oramai la questione può e deve esaminarsi con vedute obbiettivamente civili. Ridotta essa sul suo vero terreno, la concordia degli animi non può mancare; mentre d'altra parte non va dimenticato che il clero stesso, in molti luoghi, non si considera esonerato, dinanzi alla realtà dei fatti, dall'esortare le popolazioni a non omettere il matrimonio civile, fino al punto da raccomandarne la celebrazione anche prima del rito religioso.

II.

Occorre però determinare la formola giuridica, atta a dare la maggior efficacia agli invocati rimedi. Il nostro Stato, sorto coi principii di libertà, pose i suoi rapporti con la Chiesa sotto la divisa – libera Chiesa in libero Stato – e nel regolare con le sue leggi il matrimonio, conservò ad esso l'indole di un atto intimamente e perfettamente libero, senza punto preoccuparsi del matrimonio religioso e dell'influsso che la sua sopravvivenza, come forma estra-legale, ma tradizionale, avrebbe potuto poi esercitare sulla condotta dei cittadini. In omaggio ai principii di libertà si lasciò alla spontaneità dei cittadini, così la celebrazione dei matrimoni civili come la celebrazione dei matrimoni religiosi; ed il rispetto ai principii stessi agì in seguito come remora contro le progettate innovazioni. La discussione si travagliò sistematicamente fra due scogli: il timore di limitare la libertà dei matrimoni religiosi, ed il timore di limitare la libertà dei matrimoni civili.

Ma da queste queste ambagi si deve uscire. Non è il caso, infatti, nè di fare obbligo ad alcuno di celebrare il matrimonio civile, quando non intenda di congiungersi in matrimonio; nè di impedire ad alcuno la celebrazione del matrimonio religioso, quando voglia che la benedizione nuziale allieti e santifichi la sua unione matrimoniale. Ma si può volere questo: che il diritto spettante allo Stato di regolare i matrimoni, nella sostanza e nella forma, non sia disconosciuto dai cittadini; e che venga punito chiunque siffatto diritto disconosca.

La coscienza pubblica ci può servire come buona guida. Essa mai si adagiò nel concetto che il matrimonio puramente religioso equivalga ad un concubinato. Nè coloro che si uniscono con matrimonio soltanto religioso, sentono od intendono di darsi ad una unione meramente naturale. La forza delle tradizioni e delle credenze religiose esercita la sua efficacia, e si presta a circondare tali unioni di una certa rispettabilità, alla quale possono adattarsi coloro che non saprebbero altrimenti affron-

tare lo spregio e la riprovazione che accompagnano il concubinato. Il vero è che, nel nostro paese, coloro che contraggono il matrimonio religioso, sebbene non seguito dal matrimonio civile, sanno che generalmente non troveranno difficoltà per essere considerati, od almeno esse e tollerati, come marito e moglie; per quanto la loro unione non abbia l'assistenza della legge. E' una *presunzione* radicata nel nostro popolo, che coloro i quali celebrano il matrimonio religioso intendono di contrarre, non un vincolo passeggero o di capriccio ma una stabile unione, sebbene poi, per ignoranza o per determinati fini, omettano di celebrare il matrimonio civile,

Ora lo Stato può ben partire da questa *presunzione* per considerare come contravventori alle sue leggi coloro che così operano. Come spetta allo Stato di stabilire le norme entro cui debba svolgersi l'istituto matrimoniale, generatore della famiglia, così esso ha diritto di imporre che i cittadini non deviino da questi scopi che coll'interesse pubblico non si accordano. Chiunque facendo atto, il quale rivela la intenzione d'infrangere un nodo, che vorrebbe essere coniugale; e di fondare con ciò una famiglia, come è da ritenere rispetto a chi si unisce col tradizionale rito religioso, mostra ad evidenza il suo proposito di non prestare il dovuto ossequio alle leggi, se all'attuazione della sua intenzione non cura di dare la forma che dalle leggi medesime è categoricamente prescritta. E poichè questo mancato ossequio alla legge è socialmente dannoso, ne deriva, secondo i canoni generali del nostro diritto, che debba essere colpito da pena. Infatti chi pretende di contrarre un matrimonio senza rivestirlo della necessaria legalità, omette di fare quello che dovrebbe fare; e può il legislatore chiamarlo responsabile di omissione.

III.

Seguendo quest'ordine di idee, riesce più agevole il dirimere un'altra controversia sulla quale i dibattiti s'accentuano maggiormente; e cioè se per raggiungere il fine suaccennato convenga imporre la *precedenza* del matrimonio civile sul rito religioso, o se possa lasciarsi in facoltà degli sposi il premettere a piacimento il rito civile od il rito religioso; sempre che nel secondo caso al rito religioso segua il rito civile. Poichè giova prender le mosse dal concetto che il mancato rito civile costituisca una omissione punibile, pare più naturale il rimettere alla libertà degli sposi la preferenza per l'uno o per l'altro rito: la omissione sarà incontestabile, quando, celebrato il matrimonio religioso, non segua, entro un termine prestabilito, il matrimonio civile. Per tal modo al criterio giuridico è data la maggiore e la più corretta esplicazione; senza prescindere dal tener presente che così il rispetto alla libertà religiosa rimane invulnerato sotto ogni rapporto.

La risoluzione di questo problema fondato sull'obbligo della *precedenza* del matrimonio civile ebbe fautori caldissimi ed autorevolissimi; e ad esso conformavasi anche il progetto, presentato al Senato nella tornata del 27 aprile decorso, dal mio onorevole predecessore. L'Ufficio centrale del Senato, nel suo contro-progetto, accolse il medesimo sistema, ma vide la convenienza di apportarvi un temperamento, la cui importanza non era di mera forma, proponendo con l'art. 4, che gli sposi caduti in contravvenzione pel fatto della celebrazione del rito religioso, senza premettergli il rito civile, avrebbero potuto far cessare l'azione penale, *addivenendo all'atto del matrimonio civile prima che la sentenza*

di condanna fosse passata in giudicato. Si ammetteva dunque che per sfuggire ogni pena bastava far seguire al matrimonio religioso il matrimonio civile, entro un determinato tempo ed implicitamente in tal guisa venivasi a riconoscere la facoltà agli sposi di premettere al matrimonio civile il matrimonio religioso.

Orbene, il valor pratico di simile disposizione era evidente, specialmente ove si rifletta che, nella materia in discorso, il vero scopo che deve prefiggersi il legislatore non è quello di perseguire rei, ma sibbene di procurare in ogni miglior modo che sia tolto di mezzo l'inconveniente della celebrazicne dei matrimoni religiosi, scompagnati dalla forma civile. Pertanto l'attuale progetto, sia pure con forma più esplicità, più recisa e più diretta, si pone nella realtà sulla stessa via che fu tracciata appunto dall'Ufficio centrale del Senato.

Del resto, non mancarono altri progetti che anche per la forma con la quale furono concepiti, si posero sul medesimo campo su cui poggia il progetto attuale. Basterà riccrdare il progetto presentato alla Camera dei deputati dall'on. Mancini, nella seduta del 25 gennaio 1873; e quello che il senatore, on. Cadorna, apparecchiò per conto dell'Ufficio centrale del Senato, in modificazione all'altro progetto, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del giorno 19 maggio 1879 e portato davanti al Senato nella tornata del 26 del medesimo mese dal guardasigilli, onorevole Tajani.

IV.

Ma, riconoscendo la facoltà agli sposi di premettere la celebrazione del matrimonio religioso, può osservarsi, che non si avrà poi la sicurezza che essi celebreranno anche il matrimonio civile perchè gli sposi medesimi potranno sempre eludere lo scopo della legge, col rassegnarsi a subire la pena minacciata a coloro che omettano il matrimonio civile; segnatamente se tale pena non sarà grave. Ma su questo argomento devesi innanzi tutto tener presente che in tema così delicato e complesso, come è quello delle unioni matrimoniali, non è la *coercizione materiale*, per sè stessa considerata, che potrebbe risolvere tutte le difficoltà. Oggi, l'omissione del matrimonio civile, per parte di coloro che celebrano il matrimonio religioso, non è dalla legge vietato; ed ognuno può ritenere o pretendere che il fatto sia giustificato. Sopravvenendo però una formale ed esplicita riprovazione della legge, non potrà non derivarne una *morale coazione*, sufficiente a rettificare lo stato della coscienza pubblica su tale riguardo. Non è dunque sulla maggiore o minore rigidità del divieto; o sulla diversa quantità o sul diverso genere della pena, che convenga di fare il maggiore assegnamento, ma sibbene sul significato che la parola del legislatore è destinata ad avere.

Vero è che per coloro i quali, celebrando il matrimonio religioso, si astengono dal matrimonio civile in considerazione di speciali utili, vantaggi od interessi che altrimenti, coniugandosi civilmente, perderebbero (ed il Senato conosce quanto la loro schiera sia varia e numerosa), la riprovazione della legge ed una moderata e passeggera pena, difficilmente potrebbe costituire un freno efficace. Ma vi è un altro mezzo idoneo ad influire su questi sposi, e cioè la privazione di quei vantaggi, utili od interessi che essi, evitando il matrimonio civile, mirano appunto a conservarsi. Così l'attuale progetto non si limita a minacciare un'ammenda a carico di coloro che omettono, entro il termine di 40 giorni

dal matrimonio religioso, di celebrare il matrimonio civile, ma in modo assoluto dispone che la celebrazione del matrimonio religioso in qualunque tempo avvenga, farà cessare di pieno diritto qualunque diritto o utilità che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda od in qualsiasi maniera si connetta allo stato di celibato o di vedovanza, senza veruna eccezione.

La importanza di questa disposizione, recata pure dalla maggior parte dei precedenti progetti, è troppo evidente e non richiede maggiori commenti.

Poichè si è accennato alle sanzioni che accompagnano il divieto fatto agli sposi di omettere la celebrazione del rito civile del matrimonio, cade in acconcio di osservare che, nel progetto in esame, in alcuna guisa potrebbe parlarsi di responsabilità penale da parte dei testimoni, i quali assistano gli sposi al rito religioso. Altri progetti, che ponevano per base la precedenza del matrimonio civile, si preoccuparono anche della responsabilità da addossarsi ai testimoni assistenti al rito religioso. Ma concedendosi agli sposi la facoltà di premettere il rito stesso, i testimoni di questo restano estranei a tutto ciò che in appresso avverrà o non avverrà.

È naturale del pari che rimangano esenti da qualsiasi responsabilità i ministri di culto che prestino il loro ufficio per il rito religioso, sebbene poi non segua il rito civile. Se gli sposi sono liberi di premettere il rito religioso, il ministro del culto non avrebbe alcuna ragione di rifiutarsi alla celebrazione di esso.

Senonchè, al ministro di culto, l'attuale progetto impone un obbligo, ed è quello di portare a notizia dell'ufficiale dello Stato civile la celebrazione dei matrimoni religiosi, quando avvengano fra persone che non ancora celebrarono la loro unione civile. Il fatto della celebrazione dei matrimoni religiosi non è difficile che resti occulto od ignorato per le autorità civili. Profittando di ciò, molti sposi potrebbero sottrarsi alla sanzione nella quale incorrono per la omissione del rito civile. Se al ministro del culto si fa obbligo di avvertire il locale ufficio di Stato civile dell'avvenuta celebrazione di un matrimonio religioso fra persone non coniugate civilmente, nessuno vorrà trovare eccessiva la cosa, ove si rifletta che i ministri del culto sono anch'essi cittadini e che non deve ad essi parere estraneo il compito di cooperare, in ogni miglior modo, a che la legge abbia il suo impero, specialmente in una materia, che in sommo grado interessa all'ordine delle famiglie. L'esercizio della libertà religiosa non è con ciò compromesso o menomato. E' un servigio utile e necessario che lo Stato richiede ai ministri di culto; e qualora essi siano restii a compierlo incorreranno nella corrispondente responsabilità.

V.

Esposte le linee fondamentali del progetto basteranno poche parole per chiarire il tenore delle singole disposizioni che esso contiene. Premessa con l'art. 1, la enunciazione del principio generale, secondo cui il matrimonio civile mai dovrà omettersi da chi celebri il matrimonio religioso, in modo che il primo dovrà sempre precedere o susseguire al secondo, viene l'art. 2 a comminare la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 1000 a carico di quegli sposi, i quali, celebrando il rito religioso del matrimonio, senza prima essersi coniugati civilmente, trascurino poi di

celebrare il matrimonio civile entro il termine di quaranta giorni; termine che deve ritenersi sufficiente per metterli in mora. in quanto che, trascorso tale spazio di tempo inutilmente, il proposito degli sposi di non fare ossequio alla legge si rende di per sè stesso manifesto.

Siccome però la principale mira del legislatore deve esser quella di ovviare agli inconvenienti che vanno connessi col fatto delle unioni irregolari, così alla disposizione accennata fa seguito l'altra, secondo cui: la celebrazione del matrimonio civile, anche se avvenga dopo l'indicato termine di quaranta giorni, avrà per effetto di far cessare, tanto l'azione penale, nascente dalla contravvenzione nella quale incorsero gli sposi per loro omissione, qualora il relativo giudizio non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente; quanto le conseguenze della condanna, se questa sia stata già pronunciata e non sia stata ancora eseguita in tutto o in parte.

Tolto di mezzo, con la celebrazione del matrimonio civile, il danno temuto, può anche togliersi di mezzo, senza inconvenienti, la penalità comminata per impedirlo; tanto più che la prospettiva di questo implicito ed anticipato perdono, recato dalla legge, potrà servire di valido incentivo a che rientrino sulla buona via coloro che per proposito, od anche per mera incuria, se ne allontanarono Analoghe considerazioni suggeriscono un'altra disposizione, che è contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e cioè, che la morte di uno degli sposi libererà lo sposo superstite da ogni responsabilità dipendente dalla omissione del matrimonio civile. *Mors omnia solvit*; e la società, quando la morte abbia troncato ogni legame, non ha più ragione di avere preoccupazioni.

Ma, come già si accennò, non è alla sola pena dell'ammenda che il legislatore deve circoscrivere la propria sanzione, di fronte alle unioni strette col solo rito religioso e non regolate con la celebrazione del matrimonio civile. Poichè molti sposi si arrestano alla sola celebrazione del matrimonio religioso, mossi dall'avido desiderio di conservare vantaggi ed utili, che per loro andrebbero perduti con la celebrazione del matrimonio civile, così la convenienza di precludere la via a simile sotterfugio, che non infrequentemente nasconde vere frodi, fu già riconosciuta dalla maggior parte dei precedenti progetti che furono sottoposti al Parlamento. Perchè l'art. 2 statuisce in modo assoluto e senza alcuna restrizione che, per l'avvenire, basterà anche la mera celebrazione del matrimonio religioso, perchè gli sposi incorrano *ipso iure* nella perdita di qualsiasi diritto, ragione, utilità od interesse, di cui siano investiti o di cui godano, per disposizione di legge o per disposizione dell'uomo, in dipendenza od in connessione con lo stato di celibato o di vedovanza. Siffatta perdita, avvenendo per il semplice fatto della celebrazione del matrimonio religioso, è naturale che debba poi rimanere ferma dinanzi a qualsiasi evento. Da nessuno vorrà essere contestata la ragionevolezza e la opportunità dell'espediente indicato, la cui efficacia non potrà non recare salutari frutti.

L'art. 3 riguarda l'obbligo che avranno ministri di culto di dare notizia degli avvenuti matrimoni religiosi agli ufficiali dello Stato civile; obbligo cui dovrà sottostare ciascuno di essi quando abbia prestato per la cerimonia religiosa la sua assistenza volontaria od anche involontaria (come nei casi dei matrimoni così detti *per sorpresa*). La prestazione del ministero religioso è perfettamente ed assolutamente libera. Ma, avvenuto il matrimonio religioso, il ministro di culto, salvo che abbia

la prova della celebrazione anche del rito civile, deve avvertire l'ufficiale dello Stato civile del Comune, nel quale si verificò la cerimonia religiosa, che questa ebbe luogo. Non si impone al ministro di culto una formalità superflua o tale che possa addossarsi ad altri. Se è necessario che l'autorità civile abbia notizia delle avvenute unioni religiose, per constatare poi, agli effetti di legge, se gli sposi ottemperino al loro dovere civile, deve pure riconoscersi la necessità che tale notizia parta da chi solo è in grado di darla, ossia dal ministro di culto. Ed affinchè in ordine a ciò non nascano difficoltà od equivoci, l'art. 3 dispone che il ministro di culto debba fare la sua comunicazione all'ufficio di Stato civile, per iscritto; e che non altrimenti egli presuma di avere la prova dell'avvenuto matrimonio civile, nel quale caso è dispensato dall'obbligo di detta comunicazione, se non quando gli venga esibito dagli sposi un apposito e regolare certificato, il quale da lui dovrà essere ritirato e conservato a discarico della sua responsabilità. Per mettere poi gli sposi in grado d'avere, con le maggiori agevolazioni, simile certificato, il successivo art 4 dispone che dagli ufficiali dello stato civile si rilasci, in carta libera e senza spesa, a coloro che celebrano il matrimonio nelle forme civili, e che lo richiedano, un documento, il quale di siffatta celebrazione faccia fede. Al ministro di culto che non adempia all'obbligo della comunicazione in parola è comminata l'ammenda da lire 50 a L. 1000; ammenda che in caso di recidiva non potrà mai essere minore di L. 500.

Gli art. 5 e 6 contengono disposizioni speciali, dirette a rendere sempre più facile la celebrazione dei matrimoni civili.

Il primo di essi, che ha effetti finanziari, tende ad eliminare una difficoltà, quella delle spese, che spesso allontana i cittadini poveri dal matrimonio civile. Viene pertanto stabilito che i poveri (intendendosi per poveri, non soltanto i nullatenenti, ma anche coloro che vivono relativamente in istrettezze) possano procacciarsi i documenti occorrenti per celebrare il matrimonio civile, senza andare incontro a pagamento di diritti o di tasse di qualsiasi specie. E' una opportuna disposizione, anche altre volte invocata e che gioverà pel conseguimento del desiderato fine.

Con l'art. 6 si reca una necessaria modificazione all'articolo 78 del vigente ordinamento dello stato civile, intesa ad estendere la possibilità della celebrazione dei matrimoni, cosidetti *in extremis*, anche nei casi nei quali non siavi prole da legittimare; mentre attualmente siffatti matrimoni, che si compiono *omessa ogni formalità*, sono autorizzati solo quando siavi prole da legittimare ed i genitori naturali, desiderosi di far ciò con la forma del susseguente matrimonio, corrano rischio di non giungere in tempo, per l'imminente pericolo di vita che incomba su di essi o sopra uno di essi. Anche questo provvedimento venne ripetute volte reclamato e la sua utilità è manifesta.

L'art. 7 ed ultimo non è che la riproduzione di una disposizione contenuta nell'art. 8 del progetto apparecchiato dall'Ufficio centrale del Senato, in modificazione al su ricordato progetto presentato il 27 aprile 1899 dal mio onorevole predecessore: *Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso*. E' una disposizione d'indole transitoria, che dall'Ufficio centrale del Senato fu giudicata raccomandabile, mirando essa allo scopo di far risalire gli effetti civili del matrimonio al giorno della celebrazione del matrimonio religioso, se gli sposi, che prima

della presente legge si unirono religiosamente, si affrettino a contrarre matrimonio civile nei quattro mesi dalla pubblicazione della stessa; senza che ciò, possa ledere i diritti acquistati dai terzi.

Signori Senatori!

L'ordine delle famiglie, che è tanta parte del pubblico interesse, da lungo tempo e per molte vie, reclama seri provvedimenti, che valgano a migliorare le condizioni nelle quali ora è costretto ad esplicarsi l'istituto del matrimonio. A questo intento mirano le disposizioni che nell'attuale disegno di legge sono contenute, ed il Governo confida che ad esse non vorrete negare il vostro suffragio.

Disposizioni contro i matrimoni illegali (*Relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti*, BONASI, *nella tornata del 21 novembre 1899* (1).

SIGNORI SENATORI. — L'intento che l'onorevole ministro di grazia e giustizia vuol raggiungere col disegno di legge, che s'imprende ad esaminare, è quello stesso, per cui l'onorevole Finocchiaro-Aprile, suo predecessore, il 27 aprile 1899, aveva presentato il disegno di legge, intitolato: *Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso*, sul quale in nome del nostro Ufficio centrale aveva riferito il presidente, l'onorevole Inghilleri.

Le ragioni onde risulta il bisogno di un provvedimento legislativo che ponga fine a troppo numerosi e gravi inconvenienti sono state già tutte lucidamente dette dall'onorevole Inghilleri e nelle Relazioni illustrative dei due accennati disegni di legge.

Si sa che per la Chiesa il matrimonio è un sacramento; ma la potestà civile aveva attribuito alla sua celebrazione innanzi al ministro del culto anche effetti giuridici; onde un atto unico era ad un tempo religioso e civile, sacramento e contratto. Questa condizione di cose cessò dal giorno in cui ebbe esecuzione il Codice civile; per le cui disposizioni esiste ed ha valore giuridico soltanto il matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile o inscritto nei suoi registri, ove sia seguito in paese estero. Da allora il matrimonio innanzi al ministro del culto ridivenne, come era sorto, atto religioso soltanto, improduttivo di effetti civili, perfettamente libero ai credenti. Di questa libertà si abusò e si abusa, non facendo precedere nè seguire all'atto religioso il matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile, per potere così eludere l'adempimento di doveri, che dal matrimonio legalmente celebrato sarebbero derivati, e per dare tuttavia, nei rapporti sociali, apparenza di legittimità civile ad una unione, che non ne ha la condizione e la forma sostanziale. E così da una istituzione religiosa e dalla libertà di giovarsene derivano ragioni di dissolvimento degli ordinamenti sociali, civili, economici e giuridici.

Il Governo e il Parlamento non possono rimanere incuranti; al pericolo e ai danni importa opporre riparo. Ma circa al modo non vi fu concordia di pensieri. E non vi è ora fra l'onorevole ministro di grazia e

---

(1) *Atti parl.*, Senato, legisl. XX, 3ª sess. 1899-900, n. 2-A.
L'Ufficio era composto dei senatori INGHILLERI, *pres.*, CANONICO, CANNIZZARO, PELLEGRINI e CERRUTI, *segretario e relatore*.

giustizia e l'Ufficio centrale. Non avvenga però che, mentre il danno dura e viene deplorato, non vi si apporti rimedio, e così lo si perpetui.

Il Senato ascolti qual'è la ragione del dissenso e provveda.

Il pensiero dell'onorevole ministro di grazia e giustizia si compendia nell'articolo 1 del propostoci disegno di legge, ed è che « ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio, con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile ». Per modo che dall'aver fatto il matrimonio religioso si trae argomento per imporre l'obbligo di contrarre quell'atto di matrimonio che la legge civile unicamente riconosce e considera generatore di diritti e di doveri. E l'obbligo si crede giustificato « per *la presunzione* che coloro, i quali celebrano il matrimonio religioso, intendono di contrarre non un vincolo passeggero o di capriccio, ma una stabile unione »; e « chi all'attuazione di questa sua intenzione non cura di dare la forma che dalle leggi è categoricamente prescritta, mostra ad evidenza il suo proposito di non prestare il dovuto ossequio alle leggi ». Dai quali concetti trae la sua ragione anche il titolo della legge proposta: *Disposizioni contro i matrimoni illegali*, e, cioè, contro i matrimoni religiosi, se non vi si fa seguire il matrimonio a cui soltanto la legge dà norme ed attribuisce valore ed effetto.

Su questi concetti l'Ufficio centrale, a maggioranza di quattro, avvisa di dover fare considerazioni di vario genere.

Il titolo della legge non sembra esatto. Quando il Codice civile dichiara, all'art. 93, che « il matrimonio deve essere celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile » annuncia che, prima, il matrimonio non esiste. « Si adversus ea, quae diximus, aliqui coierint: nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur » (I. fr. 12 *de nuptiis* 1. 10). E nella *Relazione della Commissione senatoria sul primo libro del Codice civile*, stesa dall'onorevole Vigliani, così sta scritto: « Il matrimonio, che si facesse avanti una persona qualunque, che non fosse uffiziale dello stato civile e non potesse perciò ricevere e distendere un atto di matrimonio nei registri, sarebbe *non esistente*; le parti non avrebbero fatto assolutamente nulla (pag. 244) ». Senza arrecare al sistema del Codice civile, così organicamente concepito in questo argomento, una sostanziale innovazione non si può dire *illegale*, fatto, cioè, contrariamente alla legge un atto che giuridicamente non esiste, ed è soltanto sacramento e come tale è perfetto.

Il matrimonio dev'essere atto spontaneo e libero: nessuna coazione, nessun fatto deve importare obbligazione legale di contrarlo. Così è scritto negli articoli 53 e 54 del Codice civile. Vi si contraddice, imponendone il dovere e desumendolo da un atto essenzialmente religioso ed agli effetti civili inesistente. Vi si contraddice, desumendo il dovere dalla intenzione che « chi si unisce col tradizionale rito religioso fa atto, il quale rivela la intenzione di stringere un nodo, che vorrebbe essere coniugale ». Se l'intenzione è seria, facciasi prima l'atto nelle forme che la legge civile impone, e si chiegga poi al ministro del culto la benedizione dell'unione coniugale. In che rimane offeso il sentimento religioso per quest'ossequio alla legge civile? E se non c'è intenzione a contrarre matrimonio, il volere, per una semplice presunzione, crearne l'obbligo, è contraddire al concetto di libertà per l'atto, forse il più importante, nei rapporti morali e sociali, della vita.

Per le leggi ecclesiastiche e civili non è sempre lecito il matrimonio:

vi sono impedimenti, per taluni dei quali può però accordarsi dispensa. È chiaro che la dispensa acconsentita dall'autorità ecclesiastica vale soltanto per l'atto religioso. E che accadrà, se, questo compiuto, si dichiari di voler far seguire l'atto del matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile e si chiegga perciò la dispensa degli impedimenti? Supporre che il Re conceda la dispensa che l'art. 68 del Codice civile gli dà facoltà di non acconsentire, sol perchè l'autorità ecclesiastica l'abbia già acconsentita, non è lecito. Ma ne verrà tuttavia una sorta di stimolo e di coazione; perchè, senza la dispensa, l'ufficiale dello stato civile non addiverrà all'atto di matrimonio; e l'art. 1 del disegno di legge rimarrà inosservato, con apparenza che ciò succeda, contro la volontà degli sposi. Invece importa che il giudizio sulla gravità dei motivi, per i quali può essere concessa la dispensa dagli impedimenti al matrimonio, sia libero in modo assoluto e dipenda soltanto dalla estimazione e dal concorso di quelle cagioni, onde essi furono stabiliti.

Nè basta. Per l'art. 87 del Codice civile il Pubblico Ministero « deve sempre far opposizione al matrimonio, se conosca esservi qualche impedimento ». Ma gli impedimenti al matrimonio religioso non sono gli stessi e non sono tutti quelli del matrimonio civile. Seguito il matrimonio religioso, il Pubblico Ministero dovrà ancora fare opposizione al matrimonio civile? Qualunque sia la risposta, rimarrà contraddetto o l'art. 87 del Codice civile o l'art. 1 del disegno di legge proposto.

Se poi accada, che, fatto il matrimonio religioso, se ne chieda la nullità per impotenza, con quanta incoerenza, mentre il giudizio dura avanti all'autorità ecclesiastica, si vorrà costringere al matrimonio civile e, se non vi si addivenga nei quaranta giorni, punire!

E le difficoltà crescono e si aggravano, ponendo mente a ciò che, qualora sia approvato il disegno di legge a noi proposto, può accadere nell'applicazione degli articoli 56, 62 e 63 del Codice civile.

Le sanzioni, scritte nel disegno di legge per chi non voglia eseguire la disposizione dell'art. 1 possono, secondo i casi, cadere sopra un incolpevole, o rimaner vane, o essere indifferentemente subìte; mentre ciò che importa non è punire; è, con la minaccia della pena, ma ancor più con sagace provvedimento, prevenire il danno sociale di unioni contratte con sentimenti, che di religiosi hanno soltanto l'apparenza e della religione sono invece lo scherno.

Se dei due sposi uniti col matrimonio religioso, nei quaranta giorni successivi uno ricusi di compiere l'atto di matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile, con qual ragione se ne punirà l'altro che pur vorrebbe condurvelo?

> « Ov'è questa giustizia che 'l condanna?
> « Ov'è la colpa sua? » (1)

Chi alla donna, forse gestante, giustificherà la legge che, consentendole, prima del matrimonio civile, il religioso, concorse a porla in tanta trepidanza per l'avvenire non suo soltanto?

A prevenire la violazione dell'art. 1 del disegno di legge sta la minaccia dell'ammenda da 50 a 1000 lire e della cessazione per gli sposi di ogni utilità o diritto che per disposizione dell'uomo dipenda dallo

---

(1) *Paradiso*, XIX.

stato di celibato o di vedovanza. Questa cessazione a che si riduce per chi utilità non avrebbe, rimanendo vedovo? Ed a che si riduce l'ammenda se i contravventori, non abbienti, emigrino e stiano fuori d'Italia fino a che la condanna sia prescritta? (Codice penale, art. 95). Ma rimarrà il danno. Rimarrà, se il matrimonio civile non sia stato celebrato affinchè apparisca unico o di madre vedova il figlio avuto in prime nozze. Rimarrà, se dalla unione consacrata dal ministro del culto nascano figli, i quali non saranno legittimi. Rimarrà, se, dei due, uno ricusi di più convivere con l'altro e voglia anzi contrarre con un terzo il matrimonio civile. Nel qual caso, non riescirebbe fonte d'inganno la legge, per la quale l'unione matrimoniale con la forma religiosa, prima viene riconosciuta e considerata elemento di coazione per costringere a matrimonio civile coloro che l'abbiano contratta, e, poi, sol perchè uno degli sposi vi si rifiuta, viene considerata così inesistente da potersi il matrimonio civile contrarre con altri?

Al contravventore sarà però applicata la pena. E' vero: ma l'ammenda, che può essere di 50 lire soltanto e non oltrepassare le 1000, riescirà meschina, mentre sarà grande il danno sociale e morale, reso possibile dalla legge stessa, che non infreni la volontà del delinquere.

Sembra all'Ufficio centrale che dei danni, a cui si vorrebbe por riparo col disegno di legge proposto, alcuni saranno quasi aggravati, pochi saranno prevenuti. E però, con rammarico, esso, a maggioranza di quattro, non può determinarsi a proporvene l'approvazione.

Ma consente con l'onorevole ministro di grazia e giustizia circa all'essere « manifesta la necessità di provvedere senza ulteriori ritardi ». Perciò senza ripetere ancora e qui le ragioni onde la necessità deriva, l'Ufficio centrale propone di sostituire al disegno di legge, che venne esaminato, quello, lievemente modificato, che l'onorevole Inghilleri, nella Relazione 18 giugno 1899, svolse e propose in nome dell'Ufficio centrale, riferendo sul disegno di legge che ci era stato presentato il 27 aprile 1899 dall'onorevole Finocchiaro-Aprile, ministro in quel tempo di grazia e giustizia.

La sostanza di quel disegno di legge intitolato: « Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso » si compendia nell'art. 1. Il quale, nella forma proposta dall'Ufficio centrale, era e dovrebbe essere concepito così: « E' proibita, sotto le comminazioni appresso indicate, la celebrazione del matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguìto l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile ». Succedono poi gli articoli 2 e 3, intesi a punire chi contravvenga al divieto; e così tanto gli sposi, quanto il ministro del culto, il quale celebri o autorizzi a celebrare il matrimonio col rito religioso senza che gli sia esibita copia dell'atto del matrimonio celebrato secondo il Codice civile.

L'Ufficio centrale crede che con questo sistema si prevengano, quanto è possibile con una legge e con la minaccia di pena, i danni che ora derivano dal matrimonio religioso, non seguìto dall'atto legalmente celebrato avanti all'ufficiale dello stato civile. Perchè all'infuori di casi, i quali saranno una rarissima eccezione, la contravvenzione alla legge non potrà avvenire più, senza la complicità del ministro del culto. Il quale non ha interesse a contravvenire al divieto della legge, e però ricuserà di valersi del sacro suo ministero a dare esistenza ad una unione, che

sarebbe origine di reato; e così il danno che ora si deplora sarà principalmente prevenuto per merito suo.

Del divieto contenuto nell'art. 1 e delle pene minacciate agli articoli 2 e 3 nessuno può ragionevolmente lagnarsi: non gli sposi, non il ministro del culto.

Agli sposi non è impedito di far benedire l'unione loro dal ministro del culto: si dispone soltanto per legge ciò che è già nell'ordine naturale delle cose, la precedenza del contratto alla benedizione nuziale. E si dispone così per necessità sociale, ad impedire scandali e danno alla prole nascitura e nell'esercizio di quel diritto, che allo Stato appartiene, ed è anche dovere, di dar norma, di forma e di sostanza, ai matrimoni. Anche secondo il rito della Chiesa, alla celebrazione del matrimonio devono precedere le pubblicazioni a prevenire che si mariti chi già è coniugato. Ma perchè non potrà lo Stato, a difesa di rilevanti interessi morali e sociali degli stessi sposi e di terzi, imporre che all'atto religioso preceda l'atto civile di matrimonio? E con qual diritto se ne lagneranno gli sposi? Se essi hanno propositi sinceri ed intendono osservare quei doveri che il sacramento stesso del matrimonio impone tra loro e verso i figli, la legge, che ne assicura l'osservanza anche giuridicamente, non li offende. O sono di mala fede e, contraendo soltanto il matrimonio religioso, si propongono di non impegnarsi in modo efficace all'eseguimento delle obbligazioni loro, ma vogliono tuttavia parere di onesti intendimenti, ed essi oseranno lagnarsi che la legge non favorisca il loro malo proposito?

Al ministro del culto non può nè deve dolere che il legislatore assicuri in modo efficace il conseguimento degli alti scopi morali e civili del matrimonio, e gli impedisca di riescire involontario autore di unioni, le quali possono non divenire mai legali e dare origine a quei danni di prole illegittima e di poligamia, accennati dalla sacra Penitenzieria nelle istruzioni al clero, state ricordate nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 maggio 1879. E non si comprende che se ne temano e muovano lagnanze in Italia, mentre l'obbligo che si propone di stabilire coll'articolo primo già vige in Francia, nel Belgio, in Ungheria, in Germania, in Olanda, nel Canton di Ginevra, in Portogallo e nella Repubblica Argentina, dove la violazione importa pena a carico soltanto del ministro del culto.

Nella sua Relazione del 18 giugno 1899, l'onorevole Inghilleri ricordò, molto a proposito, che « quando si deliberò di introdurre nel Codice civile l'istituto del matrimonio civile, si disputò se convenisse rendere obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al religioso ». Se ne smise in allora il pensiero, perchè parve « prematuro lo stabilire per un male ipotetico sanzioni penali »; l'esperienza avrebbe dimostrato se dall'inosservanza delle forme civili del matrimonio « risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie », nel qual caso vi si sarebbe facilmente arrecato riparo con severe coercizioni.

L'esperienza convinse anche il Governo « della manifesta necessità di provvedere, senza ulteriori ritardi per ovviare ad un pericolo gravissimo, quale è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie ». Ma, siccome il disegno di legge proposto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia non varrebbe, per avviso dell'Ufficio centrale, a raggiungere lo scopo, sembra conforme

alle esigenze della difesa sociale adottare quel concetto che fece buona prova negli altri paesi di sopra menzionati (1).

Nessuna disposizione viene proposta, la quale non sia rigorosamente necessaria, se vuolsi davvero impedire che il danno duri. Ne sono prova gli articoli quarto e quinto. Il quinto provvede al caso che uno degli sposi sia in imminente pericolo di vita e consente ad una inapplicabilità temporanea, duratura quanto il bisogno, dei precedenti articoli. Il quarto dichiara estinta l'azione penale ove sia morto uno degli sposi e anche quando gli sposi addivengano all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

A rigore di diritto e di logica, nè l'una nè l'altra disposizione dovrebbero ammettersi, perchè, dato l'articolo primo, la contravvenzione è avvenuta dal momento stesso in cui seguì il matrimonio col rito religioso, prima dell'atto di matrimonio innanzi all' ufficiale dello Stato civile.

Ma si è voluto essere indulgenti del primo caso per riguardo allo sposo, messo dalla sventura nella impossibilità di rimediare al fatto, compiuto in contraddizione al precetto legislativo; e nel secondo caso si è voluto aiutare i contravventori a rientrare nell'ordine giuridico, che essi hanno offeso. In questo modo non si è però voluto « riconoscere la facoltà agli sposi di premettere al matrimonio civile il matrimonio religioso », come parve all'onorevole ministro di grazia e giustizia di potere argomentare. L'obbligo di far precedere alla benedizione nuziale il matrimonio civile rimane fermo; a quel modo che nei casi degli articoli 133, 134 ultimo capoverso, 216 primo capoverso, 252 e 253 del Codice penale, la esenzione di pena non è riconoscimento della facoltà di dar assistenza a bande armate e di farne parte, o di deporre il falso, o di seminare la guerra. Nell' articolo quarto si propone soltanto di concedere la esenzione dalla pena a chi si ravvede, facendo poi quello a cui prima si sia ricusato. E questo è provvedimento conforme, come si argomenta dai citati articoli del Codice penale alla pratica legislativa.

Dell'articolo sesto, conforme in sostanza agli articoli 5 e 6 del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, e dell'art 7, il contenuto è esso stesso a giustificazione.

E l'articolo 8 offre occasione a coloro che non celebrarono ancora il matrimonio innanzi all'ufficiale civile, di potere, celebrandolo entro quattro mesi, farne risalire gli effetti al tempo del matrimonio col rito religioso, salvi, s'intende, a favore dei terzi i diritti che fossero anteriormente acquistati.

---

(1) Il diritto dello Stato di impedire che si abusi del matrimonio religioso e di dar norme, a difesa di interessi civili, è riconosciuto da San Tomaso, è ammesso dagli scrittori di diritto ecclesiastico Ecco le parole di San Tomaso circa il matrimonio: « In quantum ordinatur ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem et sic dicitur esse naturae officium. *In quantum vere ordinatur ad bonum politicum subiacet ordinationi legis civilis.* In quantum igitur ad bonum Ecclesiae ordinatur, oportet quod subiaceat regimini ecclesiastico » (*Contra Gentes*, libro IV, cap. 78). E tra gli scrittori e sulla autorità di San Tomaso, Sanchez (*De matr.*, tit. 7, disp. 3, n. 2), Pietro Soto, Gerbesio, ricordati da Van Espen (*Ius ecclesiasticum*, vol. I, parte II, tit. 13, pag. 399), consentono potersi dall'autorità civile stabilire impedimenti, affinchè il matrimonio « *in quantum ordinatur ad bonum politicum hunc finem assequatur.* Nec obstat Principis saeculari potestati, matrimonium esse sacramentum; *quia eius materia est contractus civilis.* Nec debent praelati Ecclesiae gravate suscipere, *si quod temporali paci viderint necessarium*, seculares Principes statuant ».

Signori Senatori!

Assecondando l'invito fatto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, l'Ufficio Centrale « esaminò la questione con vedute obiettivamente civili ». Ricercò se l'ordine delle famiglie, se la legittimità della prole sarebbe assicurata colle proposte dell'onorevole ministro e si convinse della insufficienza loro. Soltanto per ciò l'Ufficio centrale si è determinato a far quelle altre proposte, che furono svolte. Le ravvisa indispensabili a troncare i danni che si deplorano. Sono atti di necessità sociale, che non violano alcun diritto, non offendono il culto, non impediscono al credente di addivenire all'atto religioso del matrimonio, ne assicurano invece l'effetto e il valore, e saranno rilevante contributo alla moralità pubblica.

L'Ufficio centrale vi chiede di concedere alle sue proposte favorevole suffragio.

Addì 27 gennaio 1900.

CARLO CERRUTI, *relatore*.

DISEGNO DEL MINISTERO

—

Disposizioni contro i matrimoni illegali.

Art. 1. — Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 2. — Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei quaranta giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, ed in ogni caso cessa per essi immediatamente qualunque utilità o diritto che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Art. 3. — Il ministro di qualunque

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE

—

Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso.

Art. 1. — E' proibita sotto le comminazioni appresso indicate la celebrazione del matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguìto l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 2. — Gli sposi, i quali contravvengono al disposto del precedente articolo, sono puniti coll'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

Art. 3. — Il ministro di qualunque culto, che celebra o autorizza a celebrare il matrimonio col rito religioso senza che gli sia esibita copia dell'atto del matrimonio celebrato nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, è punito coll'ammenda da L. 50 a L. 1000.

In caso di recidiva esso è punito con l'ammenda non minore di L. 100 e non maggiore di L. 2000, e colla sospensione

culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro otto giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

Art. 4. — L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato dell'avvenuto matrimonio ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5. Tutti gli ufficiali pubblici ed i notai devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

Art. 6. — L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

Art. 7. — I matrimoni contratti con del godimento dei frutti del beneficio da tre mesi ad un anno

Art. 4. — Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

L'azione penale si estingue anche per la morte di uno degli sposi.

Art. 5. — Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano se il matrimonio col rito religioso venne celebrato nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi.

In questo caso il ministro del culto deve darne notizia all'autorità municipale del luogo entro otto giorni successivi alla celebrazione, sotto pena dell'ammenda fino a L. 500.

Però la disposizione dell'articolo 2 è applicabile agli sposi, che avendo contratto matrimonio col rito religioso nel caso sopra indicato, non addivengano all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, nel termine di giorni sessanta dalla guarigione attestata con certificato medico.

Art. 6. — Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i certificati, i documenti e le copie di essi occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti, e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, certificati, documenti e copie.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, copia dell'atto del loro matrimonio ai

le sole forme religiose prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei dritti anteriormente acquistati dai terzi.

coniugi che la richiedano per lo scopo indicato all'articolo 3.

Art. 7. — L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue: « Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenli di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ».

Art. 8. — I matrimoni contratti soltanto col rito religioso sotto il Codice civile e prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima siano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa, senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

Della legge sulla precedenza del matrimonio civile al religioso. (*Lettera di Mons.* Tommaso *March.* Reggio, *Arcivescovo di Genova ai Parrochi dell'Archidiocesi*) (1).

Una grave quistione pende in Italia da lunghi anni insoluta, di volta in volta agitandosi, non senza qualche fremito di passione. Quella, voglio dire, che sventuratamente è nota sotto il nome (di presente modificato) *della precedenza del matrimonio civile al religioso.* Sventuratamente dissi, e ne darò più innanzi la ragione. Or mi basta avvertire quanto tale quistione interessi vivamente la Chiesa, e in modo specialissimo i parrochi, ai quali è dalla Chiesa commessa la celebrazione dei matrimoni cristiani.

La grave quistione sta di presente per agitarsi, e probabilmente risolversi, conciossiachè entrata in una nuova fase segnata dallo schema di legge in proposito presentato al Senato del Regno dal Ministro Guardasigilli Bonasi.

(1) Nel riferire il progetto di legge sulla precedenza del matrimonio civile al religioso colle Relazioni del ministro Finocchiaro-Aprile e dell'Ufficio centrale del Senato (vol. IX, p. 600, 631), pubblicammo la petizione dell'Episcopato veneto (p. 645). Riproduciamo ora, togliendolo dall'ottimo *Consultore giuridico*, XXIV, p. 3, questo importante documento dovuto alla dottrina di Mons. Arcivescovo di Genova, il quale ha anche indirizzato un'altra notevole lettera (*Cons. giurid.*, XXIV, p. 49) sul gravissimo argomento al Relatore (Cerruti) dell'Ufficio centrale del Senato.

La Chiesa, e i molto reverendi parrochi specialmente, non ponno e non devono assistere indifferenti alle discussioni. che si faranno nei due rami del Parlamento, e, susseguentemente, nei giornali di ogni colore.

Egli è perciò, che a voi, confratelli e cooperatori carissimi, mando la presente mia lettera, nella quale, ripigliandola dall'origine sua, amo chiarirvi la importante quistione, a norma vostra e ad opportuno ammaestramento di coloro, ai quali, giusta la frase evangelica, dovete voi esser lume: *vos estis lux mundi.*

Non sì tosto nel 1866 ebbe vigore il Codice italiano, in cui si impose obbligatorio, e unicamente riconosciuto dallo Stato, il matrimonio civile, nulla curando l'ecclesiastico; come ben era a prevedersi, si ebbero i non pochi matrimoni legittimi dinanzi alla Chiesa e sfuggenti alle leggi dello Stato. Di qui il pensiero, anzi il bisogno, di un provvedimento che impedisca lo sconcio.

Ma quanto facilmente sentito il bisogno, altrettanto mostrossi laborioso e difficile il formulare la legge, che senza offendere i più elementari principii del giure, riuscisse all'intento. Quindi le tante proposte, e sempre andate fallite, per repentine cagioni, non insolite nel reggimento parlamentare.

Primo a porsi all'opera fu il Ministro Guardasigilli Vigliani, che or fa oltre un quarto di secolo, il 3 dicembre 1873, presentò un suo schema di legge, in cui, sotto comminazione di pene diverse al sacerdote assistente il matrimonio e agli sposi, vietavasi il rito religioso, se prima non si fosse compiuto il civile. Dopo cinque anni tornava alla carica il Ministro Conforti con altra misura di pene, ma nel concetto stesso, presentando un nuovo schema. Il quale ripigliato dappoi e modificato da altro Guardasigilli. il Taiani, venne votato dalla Camera dei deputati. Se non che. nuovamente raffazzonato dall'Uffizio centrale del Senato. arenò, rimanendo in istato di semplice *progetto.* Laonde altro *progetto* o schema in proposito presentò alla Camera il Ministro Bonacci, il 17 dicembre 1892: nel quale si aggrava la mano sul sacerdote colla minaccia di detenzione, e interdizione del beneficio, anche perpetua in caso di recidiva, e tengonsi per responsabili i testimoni, ove subito non si facessero essi denunziatori all'ufficio dello Stato civile del celebrato matrimonio. Ultimo venne il Ministro Finocchiaro Aprile, che il 25 aprile dell'anno corrente presentò al Senato del Regno un suo nuovo schema. che è lo stillato, e un po' rincrudito. di tutti i precedenti. Al quale l'Ufficio del Senato, mitigandone le pene, ma serbandone i criteri, contrappose un suo *controprogetto.*

Del quale dò qui per sommi capi il tenore. Vietato il rito matrimoniale dinanzi alla Chiesa, se non sia preceduto dal civile: multa inflitta ai contravventori. sposi e sacerdote, dalle L. 50 alle L. 1000: punito quest'ultimo, in caso di recidiva, con multa da L. 100 a 2000, e privazione dei frutti del beneficio da tre mesi ad un anno: estinta ogni azione penale se, prima che passata in giudicato la condanna, facciasi l'atto civile, o venga a morire uno degli sposi. Impunito e riconosciuto il matrimonio *in extremis*; purchè dal sacerdote notificato entro otto giorni alla autorità municipale; ed in caso di guarigione, entro 60 giorni dopo la stessa, venga dagli sposi compiuto il rito civile.

I matrimoni, contratti col solo rito della Chiesa prima della nuova legge, punibili, se non regolarizzati a norma della stessa entro tre mesi

Non più, come trovavasi nello schema del Ministro, è qualificata *reato* la violazione di questa legge.

Il Senato adunque, smessi i furori del Ministro, temperò lo schema da lui proposto; non però colse nel segno togliendo alla legge la odiosità e la ingiustizia, onde informavansi tutte le precedenti proposte.

L'attuale Ministro solamente, l'onorevole Bonasi, mostrò quel pò di senno giuridico, che pure sì poca cosa parrebbe, per saperlo comprendere. Trascrivo la sua proposta di legge: (1)

Tale lo schema del Bonasi, cui sembra farsi dal Senato il viso dell'armi.

Ma il Ministero lo vuole, e sarà base alla discussiene.

Una digressione, meglio un postulato, premetto, che varrà a chiarire quanto sulla materia mi verrà fatto discorrere più innanzi.

Diritto di natura è il matrimonio, e tale diritto di ogni individuo che antecede qualsiasi legge e società umana: è un fatto, un dato non dissimile dalla stessa esistenza individuale. La Società, lo Stato, non può disconoscerlo. Per consenso unanime dell'umanità, se esiste una Religione, dee questa presiedere all'unione dell'uomo colla donna, in nome dell'autore stesso della natura; come in nome di Dio creatore entra nelle coscienze, e all'individuo dà legge. In difetto di Religione, o dove questa confondesi col supremo potere dello Stato, presiegga essa alle nozze e le circoscriva entro quei dati termini, che esige il pur voluto da Dio ordine sociale, restrittive il meno possibile la libertà naturale. Così in Roma ove il divo Imperatore intitolavasi Pontefice massimo.

Stato di cose più anormale e deplorevole quello si fu, in cui versava la Nazione francese, or fa un secolo; quando gli uomini della grande rivoluzione in una colle molte follìe, onde dieronsi a parodiare l'antica Roma, vollero (e sentivano allora il bisogno) dettar leggi all'atto primitivo del viver sociale. E allora si fu, quando quaranta vescovi di quella straziata Nazione invocarono dallo Stato, nel 1797 una legge qualsiasi, che in qualche modo legittimasse le unioni coniugali. Passò quell'epoca di parossismo, non ne andarono cancellate le traccie; e tra queste la legge sancita dal Codice francese, che impone la precedenza del matrimonio civile all'ecclesiastico. Ricopiolla il Belgio, il quale, troppo vicino alla Francia, non andò immune dal soffio che la sconvolse: e più tardi la Germania, imitando in ciò la nazione rivale, e a maggior ragione forse, attesa la moltiplicità delle confessioni religiose in cui va divisa. Così in Olanda, Ginevra, Ungheria.

Non così in Inghilterra, ove il trovato del matrimonio civile venne accettato con benefizio, volendosi *facoltativo*; libero cioè a tutti coloro, che non potendo o non volendo avere il prete assistente alle loro nozze, si credessero in diritto di reclamare la legittimazione dallo Stato. Questa infatti la grande e sola ragione per cui puossi volere, e si disse volere il matrimonio civile. Ma ciò basta; e non volle di più il senno inglese. L'esempio dell'Inghilterra ebbe timidi imitatori in Italia i governi di di Napoli, Parma e Modena, che la libertà del matrimonio religioso vollero conciliare in qualche maniera coi diritti dello Stato. Così pure la pensarono uomini competentissimi e non punto sospetti, quali sono il

(1) Sono riferiti i sette articoli del progetto, che omettiamo di riprodurre qui, trovandoli il lettore già pubblicati a pag. 118.

Carcano di Milano (1), Sala (2), Bosellini (3), Sandonini di Modena (4), Giorgini e Andreucci toscani (5) e da ultimo il professore Tisichella (6) che apertamente combattè la illiberale precedenza del matrimonio civile al religioso. E prima ancora di tutti costoro, il ministro guardasigilli Buoncompagni, che in ugual senso formulava la legge, approvata dalla Camera Piemontese nel 1852 con voti 94 contro 35.

Più di tutto valga l'autorità e la esperienza di due grandi paesi, quali sono la Spagna e l'Austria, dove il matrimonio civile collegasi colla libertà del religioso, di cui prende atto l'ufficiale civile, ed è con ciò dalla legge tenuto legittimo. Non parlo dei tanti Stati e governi dell'America, che è il gran paese di ogni libertà, tranne il solo dell'Argentina.

Questo po' di storia parvemi necessario per venire alla conclusione di ciò che far dovrebbesi a cansare gli effetti disastrosi cagionati dalla legge matrimoniale in Italia.

E chi nol direbbe? Ritornare sui propri passi, rivocando la legge, o quanto meno modificandola sull'esempio dell'Inghilterra, maestra delle nostre libertà; esempio, come dissi datoci non dalla sola Inghilterra. Sia facoltativo il matrimonio civile, per chi lo vuole o ne abbisogna; riconosciuto del resto quello, che è nel primo diritto della natura, e nel più comune assentimento del popolo italiano.

Se non che, ragionamento siffatto non arride ai legislatori italiani, che amano meglio pensare colla testa dei francesi e copiarne il Codice. Questo infatti fecesi colla promulgazione del vigente Codice.

È or dunque legge italiana quella che impone il matrimonio civile, unicamente ritenuto legittimo, nulla curandosi del religioso. È legge e basta: *dura lex, sed lex.* Così vuolsi e così è. Ebbene; su questo campo seguo la discussione.

Poichè si vuole, rimanga quale è la legge del 1866.

Ma non ponno, non devono essere matrimoni (e non in picciol numero) benedetti dalla Chiesa, che non hanno stato civile, o l'hanno errato e falso; donde poi separazioni obbrobriose, turbamento di famiglie e di coscienze, violazione di naturali diritti; ed infine quel disperato caso di dannazione, in cui incappano, non so s'io meglio dica incauti o sciagurati, che, congiunti religiosamente, altri vincoli contraggono poi dinanzi alla legge. Il sesso piu debole, ben si comprende, è di questo stato di cose vittima più lagrimevole. La Chiesa non meno dello Stato ha di che dolorarne.

Bene sta; vengasi dunque al rimedio, e sia con altra legge. Ma quale? *Della precedenza?* Sventuratamente, già dissi, così la s'intese, ma *latet anguis in herba:* vi ha un equivoco. Cagione del male non è la non precedenza del matrimonio civile al religioso, ma la non coesistenza di entrambi nel corso della vita coniugale, dinanzi alla legge civile e alla coscienza universale. Con altro sofisma s'incalza, dicendo: ciò che esser non dee, si deve impedire che sia. Passi questa proposizione, vera forse nelle scienze esatte; ma in materia morale corre altro ragionamento pel

---

(1) *Monitore dei Tribunali* di Milano del 5 e 12 gennaio 1861.
(2) *Del matrimonio civile.* Milano, 1861.
(3) *Monitore dei Tribunali* 22 dic. 1880, 26 genn. 1881.
(4) *Sul progetto di revisione del Cod. Albertino. Annotazioni critiche.* Modena, 1861.
(5) *Monitore dei Tribunali* di Milano dal 10 al 13 ottobre 1861.
(6) *Chiesa e Stato nel matrimonio.* Torino nel 1899.

facile variare delle circostanze. E fosse poi anche vera; quale è la cosa che non dee essere? Non mica la *non precedenza*, ma unicamente la non *prolungata coesistenza*, questa dunque, e non altro, deesi impedire che sia. Errata pertanto la conseguenza che vuolsene trarre. Dico di più: non puossi imporre l'atto civile, se non dopo compiuto il religioso; dappoichè è questo solo, che crea negli sposi il debito di quanto prescrive la legge. Nè d'altronde puossi vietare il matrimonio religioso, di sua natura incolpevole. Laonde la *precedenza*, che vuolsi imporre, lede la libertà degli sposi: offende la Chiesa nella dignità sua e nel libero esercizio dei suoi riti: intromette in essi lo Stato con manifesta violazione della lealtà e della logica: rinnegando la sì celebrata separazione dei due poteri, e, vietando un atto religioso che si disconosce. È quindi manifesta ingiustizia il voler punire il sacerdote, che non ha interesse a delinquere; e che, se anche avesse intenzione sinistra, dovrebbe questa provarsi, o più per le corte, sanzionare in Italia *la legge dei sospetti*.

E' dunque la imposta *precedenza* un manifesto abuso di potere.

E' bensì il matrimonio atto, il quale di sua natura vuol esser noto: e pubblico lo vuole anco la Chiesa. Sieno pertanto costretti gli sposi poichè si vuole, a confermarlo eziandio con atto civile dinanzi allo Stato. Ma obbligo non può nascere ad essi, se non dopo il fatto compiuto che li strinse in matrimonio.

L'efficacia di tale ragionamento non è sfuggita ai fautori della *precedenza*, i quali non trovano che una facile risposta nel troppo noto assioma: *salus Reipublicae suprema lex est.*

Se non impongasi la precedenza e non colpiscasi il sacerdote, certamente rimane inefficace la legge. Diconlo e credono provarlo coll'esempio dei paesi in cui vige la *precedenza*, e coll'autorità di nomi illustri. Rispondo, che nomi, anche illustri, subiscono gl'influssi del tempo, non *tutti* però; e che non vale l'esempio, se altri e più ve ne hanno, ove la libertà individuale e della Chiesa, ottimamente conciliasi col matrimonio civile. Non cerco più qui degli esempi addotti le ragioni, già sopra accennate abbastanza.

Del rimanente la asserta inefficacia della legge non impaurì il mistro Mancini nel 1878, e in oggi non impaurisce il Bonasi, autori entrambi di analogo disegno di legge...

È andar fuori quistione, gridano qui: noi vogliamo il matrimonio dello Stato unicamente obbligatorio, e la *precedenza* a serbarlo tale. Ci duole, se questa legge lede principî giuridici di libertà individuale, di di distinzione di poteri, di atti o presunzione di atti colpevoli o no, interni od esterni, esistenti o presunti, se col reo vada punito pur l'innocente; tutto questo ci duole, nè certamente vorrebbesi... E perchè dunque il volete? perchè altra legge diversa da questa noi non vogliamo.

Risum teneatis, amici.. Ma è troppo serio l'argomento del quale trattiamo. - E via, questa pretesa necessità della *precedenza* va messa, con quella altra roba di simil genere, quali sono i tanti schemi di legge, discordi e talora contradditorî proposti, discussi, abbandonati e ripresi; i quali, se qualche cosa chiariscono, questa, a dirla nuovamente col poeta, per me è, che *sicut aegri somnia vana*, gli schemi e le discussioni finora fattesi, vagarono fuori strada; e la legge finora voluta non è nella coscienza del popolo italiano.

Svisata fu la quistione.

Mostra comprenderla, fra i governanti d'Italia, di presente l'on. Bonasi;

il quale, col suo nuovo schema, vuol porla almeno nei veri suoi termini. Potrassi bensì disputare sui particolari della legge da lui proposta, e volerlasi in qualche parte modificata.

Soverchio pare a me il lasso di giorni quaranta lasciato agli sposi per compiere, dopo il religioso, il rito civile. D'ordinario compionsi contemporaneamente o a minima distanza: ciò torna agli sposi più comodo, e lo imporlo meglio assicurerebbe l'adempimento della legge. Perchè dunque non farlo, assegnando spazio brevissimo, con facoltà all'ufficiale dello stato civile di accordare al bisogno, e dietro regolare domanda, determinate proroghe tassative?

Anche gli otto giorni sono soverchi al parroco, il quale dee subito redigere l'atto matrimoniale dalla Chiesa ordinato: atto pubblico di sua natura, che può essere richiesto da chicchesia.

Altre simili eccezioni si potranno fare sui vari articoli con più o meno ragione: ma non si impugni la legge col dichiararla, prima del tempo, inefficace ed illusoria. Tale non la crede l'on. Bonasi, e noi non la crediamo. Non lo sarà infatti per tutti gli onesti e volenterosi del pubblico bene; e dico anzi, per la comune di tutti quanti veggono solo e vogliono il bene proprio. Se altri vi avranno, e saranno pochi, i quali per deliberato consiglio e mal volere contro la legge, o per umore comunistico, si rifiutino; o chi altrimenti impedisca, o sconsigli l'adempimento dell'atto dalla legge voluto: si aggravi la mano su di essi, ma unicamente su di essi, il codice penale provveda. Questo appunto voleva il Mancini; ed io aggiungo: sia in ogni caso semplice e pronta la procedura, e applicata inesorabilmente la punizione. Non credo avrebbesi a tenersene offesa la pubblica opinione, e potrebbe comechessia risentirsene, ove il caso avvenisse e legalmente chiarita fosse la colpa.

Ma infine, scontata la pena col pagamento di poco danaro, sarà tutto finito; e i coniugi, in onta alla legge, se la passeranno restando come prima contenti della sola benedizione della Chiesa! Signori no. Dura il male, la trasgressione cioè della legge, che impone ciò che soltanto può credersi in diritto di imporre, l'atto civile; duri del pari la pena comminata, applicabile non appena trascorsi altri pochi giorni quali i concessi gli sposi dopo il celebrato matrimonio religioso. Se abbastanza esplicita non è la legge, si chiarisca dichiarandolo; come aggravante della recidività e proporzionale aumento di pena. O più semplicemente, ove così si volesse, la sentenza stessa, che condanna gli sposi refrattarî, mandi inscriversi allo Stato Civile il matrimonio loro, come sarà forza eseguire per quelli contratti *in extremis.* Basterebbe questo solo provvedimento a togliere ogni timore di inosservanza.

Provvedimento analogo, bensì con qualche temperamento, parmi avrebbe pur luogo nell'articolo transitorio dello schema Bonasi rispetto ai matrimonii contratti anteriormente alla legge.

Dicono ancora: vi avrà chi dopo contratto il matrimonio religioso a passeggera soddisfazione, sfuggirà, fosse anche colla fuga, a qualsiasi pena. Rispondo: bricconi al mondo ce ne furono, e saranno sempre. Del resto, è il caso ugualmente possibile, celebrato il solo matrimonio civile. Fortunatamente questo, come altri casi somiglianti, non saranno frequenti, e sfuggono necessariamente ogni legge.

Curiosa cosa è poi, che tra coloro stessi, che veggono inevitabile la pur ripugnante punizione del sacerdote, v'ha chi prevede non rari i casi di trasgressioni, a cagione di prepotenti interessi; e sente il bisogno

di invocare il buon volere e lo spirito patrio di tutti, del clero in ispecie, per l'osservanza e il risultato felice della legge in quistione.

Mi si conceda osservare di volo quel non so che di incoerenza, che apparisce nello aspettarsi favore, in atto che si alza la verga minacciando percuotere. Ma ciò è poco; vi ha di più. I pubblicisti fautori della *precedenza*, e della punizione del sacerdote, come necessarie alla efficacia della legge, hanno avvertito benissimo, qualmente e in virtù delle leggi della Chiesa, e precisamente del noto decreto sul matrimonio del Concilio di Trento, che indispensabile alla validità del matrimonio fra cristiani è la presenza del parroco o di altro sacerdote da lui delegato.

Di qui la pretesa complicità sua, se prima non siasi compiuto il rito civile. Ora non fu dai valentuomini ugualmente avvertito, che l'efficacia della legge proposta, per questo solo, dipende interamente dalla Chiesa. La quale, come pel bene proprio e della società civile, vide in altro tempo opportuno costituire universalmente teste officiale del matrimonio tra cristiani il parroco; così, mutati i tempi, mutar può la legge, che altri volga per avventura a suo danno, tornando il matrimonio quale era tre secoli e mezzo addietro; o sostituendo altro teste al parroco; o infine, più facilmente, nei casi speciali, dispensando il Sommo Pontefice, o delegando i Vescovi a dispensare, come da altri impedimenti, che non sono di diritto divino, ugualmente da questo. E per tal modo mandare assoluti parroco e suo rappresentante dalle multe e dalle carceri, col dichiarare semplicemente valido il matrimonio contratto senza la costoro presenza.

Qui la riverenza da me dovuta al Pontefice mi vieta di ire più innanzi.

Dico piuttosto, che il buon volere della Chiesa e dei Vescovi a coadiuvare l'osservanza di leggi, più o meno buone, pel pubblico bene ha prova luminosa nella fattispecie. Ma di questo dirò, dopo ciò che parmi richiedersi ancora al completo giudizio dello schema di legge proposto dallo attuale Guardasigilli. Il quale venne considerato da me sotto l'aspetto pratico, e in quello stato di cose in cui versiamo, evitando questioni teoriche e di più alti principii, che inutilmente si evocherebbero al presente.

Del resto, due difficoltà restano insolute nella nostra legislazione matrimoniale; le quali in ogni ipotesi sussistono, e toccano questioni che non sono propriamente la nostra. E' la prima quella degli impedimenti al matrimonio creati dalla legge civile, non ammessi dai canoni della Chiesa. La quistione è, su tal punto, vecchia più di quanto forse altri crederebbe.

Tre secoli e mezzo addietro si dibattè vivamente in Trento tra i Padri del Concilio. Voleasi dalla Francia impedito, e dichiarato nullo il matrimonio dei figli soggetti a patria potestà, senza il consenso dei parenti. Prevalse allora nella grande nazione il buon senso, e dirò pure il buon diritto. In omaggio alla autorità più universale e preesistente della Chiesa, acquietaronsi i Vescovi della Francia e con essi la nazione. Il dissenso dei parenti non addivenne impedimento dirimente il matrimonio cristiano. E fu trionfo della libertà individuale.

Mutarono i tempi, oggidì diversamente intendesi la libertà. Deh! sorga il dì felice in cui, spento ogni dissidio, anche su questo punto possano convenire le due Podestà.

Altra difficoltà quella si è dei casi eccezionali, che necessariamente sfuggono alla legge comune. La Dio mercè più alta autorità esiste, e legge più universale e suprema, che in dati casi giustifica e impone forse, per ragioni speciali, ciò che vieta universalmente la legge. Nella materia, in cui versiamo, fu in ogni tempo questo vero compenso, e sentito il

bisogno di legali eccezioni. Dalle leggi Romane, tipo di tutte le moderne legislazioni, era consentito il *concubinato legale.*

Il feudalismo del medio evo trovò i *matrimonii morganatici*, altrimenti detti *della mano sinistra.* E in ogni tempo ebbe la Chiesa cattolica i suoi *matrimonii di coscienza*, menomati sì in alcuni diritti civili, ma riconosciuti e in qualche modo tollerati

Si entrerà dunque nel santuario della coscienza, in cosa così personale ed intima quale è il matrimonio? A rare eccezioni si vorrà preferire il libero concubinato, che sfugge ogni legge? Non dirò la libera Venere a compiacere i più matti fra i comunisti? Non cerco ora il modo: fo voti, affinchè sorga il dì della pace, e trovisi pure in questo un amichevole accordo.

Frattanto supplisca il buon volere reciproco; di cui, oso dire, già diede splendido esempio l'Episcopato italiano.

Dacchè il matrimonio civile fu imposto, lo esigono i Vescovi, e, senza bisogno di leggi coercitive, vietarono la celebrazione di matrimoni religiosi, se non facciasi contemporaneamente il civile; riserbando a sè unicamente facoltà di altrimenti permettere in casi speciali. E voi, confratelli nel ministero, il sapete quanto di frequente ci fate istanza a concederlo; e con quanta difficoltà e pena si conceda dai Vescovi, non mai senza procurare che abbia poi luogo l'atto civile.

Sebbene, una domanda ha pur luogo qui. Noi vietiamo il matrimonio ecclesiastico senza il civile, e lo facciamo pel pubblico bene, pel bene individuale e delle famiglie. Ora, domando io, è atto il nostro, di paterna carità, o meglio di giustizia?.. Di giustizia non oso, affermarlo. Al matrimonio ha diritto ogni uomo che ne è capace e ad un Sacramento della Chiesa ogni cristiano che dalle leggi della Chiesa stessa non siane interdetto. — Lo interdice la legge dello Stato — Sia. Degli atti e del potere dello Stato non siamo giudici noi.

Ma nè tampoco ne siamo noi gli esecutori, i ministri, gli aguzzini; pensi lo Stato ad impedire e punire i contravventori della sua legge. E se chi vuole unirsi in matrimonio dice al ministro della Chiesa: « sii tu lì al tuo posto: risponderemo noi di un'atto che è nostro, e noi soli interessa; tu, semplice teste, va pure a denunciarci, egli è quanto puossi richiedere da te »... Come tenerci per giustizia obbligati al rifiuto?

Lo ha compreso il Bonasi; e diamogliene lode.

Serio e grave ragionamento è questo da me appositamente riserbato come ultima mia parola, che vorrei da tutti nettamente intesa, e seriamente meditata. Il Vangelo e San Paolo, coll'esempio e colla parola, ci ammaestrarono ad osservar noi, e far ad altrui osservare le leggi di chi ci governa, e non indarno impugna la spada; ed a ciò fare, non già per servire agli occhi, ma per coscienza. Noi lo faremo sempre sino a quel punto estremo, in cui la coscienza nostra non si ribelli, e pongaci essa sulle labbra la parola degli Apostoli: « se a voi, anzi che a Dio, si debba da noi ubbidire, giudicate voi stessi. » Dura parola a chi la proferisce; ma amara altresì a coloro cui venga rivolta.

Sperda questa parola Iddio pietoso; sperdala la moderazione e la saviezza italiana. Siavi risparmiata dalla fermezza vostra illuminata e prudente. Amore vi guidi; amore alle anime, che dovete salvare; amore alla terra che vi è madre; amore a Dio che vuole la società civile, e la Chiesa, di cui vi elesse a ministri per farvi sale della terra e luce che il mondo illumini.

Ho finito. Spero non siano prive di qualche utilità le povere mie

parole; le quali conchiudo benedicendo a voi, fratelli e cooperatori miei in Cristo carissimi.

Dal palazzo Arcivescovile, 24 dicembre 1899.

✠ *Tommaso*, Arcivescovo.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Congrue parrocchiali – Tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta. — (*Normale n. 25 della Direzione generale del demanio in data 23 febbraio 1900*).

Nell'applicazione della parte seconda dell'art. 4 della legge 4 giugno 1899, num. 191, con la quale gli assegni supplementari di congrua concessi a' termini della legge stessa e delle precedenti vennero dichiarati esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta, è stato sollevato il dubbio se tale esenzione debba ritenersi estesa a tutti gli assegni che sotto il nome di congrue e di supplementi di congrua vengono pagati sul bilancio del Fondo pel culto.

D'accordo con la Regia Avvocatura erariale generale, si è riconosciuto che l'art. 4 precitato si riferisce alle congrue od assegnamenti per congrua, i quali abbiano i caratteri di emolumenti *ad personam*, di sussidi alimentari, di sovvenzioni ai parroci bisognosi, estranei alla dotazione dei benefici parrocchiali. Quindi debbono ritenersi esenti dalle tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta, senza distinzione di sorta, i supplementi di congrua concessi ai parroci per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 30 giugno 1892, n. 317 e della legge stessa 4 giugno 1899, n. 191, i quali hanno il carattere di assegni alimentari e personali, e tutti gli altri assegni che a titolo permanente personale ed alimentare, e non di dotazione dei benefici, sono stati concessi con leggi anteriori o posteriori a quella del 7 luglio 1866, ovvero con atti amministrativi o mediante contratti, qualunque sia la causa della concessione (diminuzione od avulsione della dotazione beneficiaria od altro).

Le disposizioni del precitato articolo 4, e quindi l'esenzione dalle tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta, non si estendono invece a quegli altri assegni, concessi con leggi o con provvedimenti amministrativi o mediante contratti, che, quantunque denominati impropriamente congrue o supplementi di congrua, risultano fatti agli enti parrocchie o per costituire o per aumentare o per integrare la dotazione dell'ente, o quali corrispettivo di cessioni o concessioni di beni o dell'abolizione od avulsione di determinati cespiti beneficiari o per altre cause e che, perciò, sono da considerarsi quali dotazioni beneficiarie o quali aumenti veri e propri, intangibili e continuativi delle dotazioni stesse.

Fermo pertanto che gli assegni concessi con le leggi del 1866, 1892 e 1899 sono tutti indistintamente esenti dalle tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta; quanto agli altri assegni, per quanto denominati o congrue o supplementi di congrue, è necessario distinguere le congrue personali dalle congrue patrimoniali, esaminando nei singoli casi, con tenere presenti gli atti legislativi, amministrativi o contrattuali ed anche i modi coi quali gli atti medesimi furono costantemente interpretati ed eseguiti, se trattisi di assegni di congrua fatti alle persone degli investiti *pro tempore* o invece all'ente parrocchia.

Nella sola prima ipotesi è ammissibile l'esenzione a tenore dell'art. 4 della legge del 1895, non nella seconda.

Avvertesi infine che, d'accordo con l'Avvocatura erariale generale, è stato ritenuto che tutti gli assegni di congrua concessi ai parroci dall'Amministrazione del Fondo culto dal 1° gennaio 1899 in poi aventi carattere personale ed alimentare debbono essere indistintamente ammessi alla esenzione anche nel caso che le concessioni siano fatte con decorrenza anteriore a quella data.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1900 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

La collazione dei benefici parrocchiali di regio patronato

SOMMARIO. — 1. Grave controversia sorta pel conferimento di un beneficio parrocchiale di regio patronato — 2. Cenni di fatto — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — 3. Conferimento di beneficio ecclesiastico anche semplice — Concilio di Trento — Regole speciali per la elezione dei parroci — Necessità dell'esame sinodale — Parrocchie di libera collazione, di patronato ecclesiastico o laicale — Obblighi del vescovo e del patrono — Osservanza rigorosa delle disposizioni del Concilio Tridentino — 4. Patronato regio: indole: diritti — Non deroga alle regole ordinarie circa la collazione dei benefici parrocchiali — Patronato regio *plenario* e *semplice* — Decisione della Corte di cassazione di Roma 28 febbraio 1887 — Concordato borbonico del 1818 — Bolla d'Innocenzo XIII del 1722 — 5. Lombardo-Veneto — Regolamenti del 1803, 1804 e 1827 — Disposizioni normali 13 maggio 1818 — Abolizione del Concordato del 1855 — Sono rimaste in vigore le leggi circa le nomine alle parrocchie — Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie: nulla è innovato nella collazione di benefici di regio patronato — 6. Precedenti riguardanti la provvista della parrocchia di Asola — Decreto di nomina di sacerdote che non ha fatto parte del concorso e giudicato inidoneo dall'autorità ecclesiastica: ragioni a sostegno di tale decreto: confutazione — Chiese palatine: diversità dai benefizi di regio patronato — Casi in cui può farsi a meno dell'esame sinodale; Concilio Tridentino — Non sono tassativi — 7. Riassunto — Diritti del Vescovo e del Governo; nuovo concorso — Illegalità del provvedimento sovrano 19 marzo 1899 — 8. Esercizio del diritto di regio patronato: competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato — 9. Decisione 27 aprile 1900 della stessa IV Sezione. — 10. Disposizioni dell'autorità civile per l'esercizio del regio patronato: fanno parte del diritto pubblico del Regno, e sono obbligatorie pel Governo — 11. Non può ad un beneficio parrocchiale di regio patronato essere nominato dal Governo chi non sia proposto dall'autorità ecclesiastica — Assoluta necessità della proposta del Vescovo — Abrogazione dell'art. 7 del Regolamento 18 febbraio 1803 — Regolamenti rimasti in vigore — 12. Rifiuto di tutti i candidati proposti dal Vescovo — Nuovo concorso: non è assolutamente obbligatorio — Casi in cui può prescindersi dall'esame sinodale — Spirito conciliativo che deve guidare le due autorità nell'esercizio del regio patronato — 13. Tarda età: se sia causa d'ineleggibilità ad un beneficio parrocchiale.

1. Una grave controversia si è agitata fra il Governo ed il Vescovo di Mantova circa la nomina ad un beneficio parrocchiale di regio patronato, ed ha avuto testè la sua soluzione dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato colla revoca del provvedimento sovrano impugnato.

La importanza e novità dell'argomento c'inducono a pubblicare una parte della Memoria, da noi presentata in appoggio al ricorso del Vescovo, la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, ed alcune osservazioni che questa decisione ci suggerisce.

2. Nel 1897 (così ci esprimemmo nella Memoria), divenuta vacante la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Asola nella Diocesi di Mantova, venne aperto il concorso per la nomina del nuovo titolare. Ma, andato deserto questo concorso, se ne aprì un secondo, nel quale si presentarono due concorrenti che furono dichiarati idonei dagli esaminatori sinodali.

E poichè la parrocchia di Asola si riteneva di regio patronato, la Curia vescovile, con nota 26 giugno 1897, n. 462, riferiva al Ministero di grazia, giustizia e dei culti i risultati del concorso, e faceva la proposta pel decreto di presentazione o nomina.

Concorsi e proposta furono fatti in piena conformità delle leggi canoniche e delle prescrizioni di diritto pubblico civile ecclesiastico vigenti nel Lombardo-Veneto.

Nel novembre 1897, non essendosi ancora presa alcuna risoluzione dal Governo, il Vescovo sollecitava un provvedimento reclamato fortemente dalla popolazione di Asola. Il ministro (Gianturco), rispondendo in data 9 dicembre, dichiarava di aver
“ sospeso ogni decisione al riguardo, perchè, allo stato delle in-
“ formazioni, non parevagli opportuno di raccomandare alla
“ Sovrana considerazione nè l'uno nè l'altro dei concorrenti
“ proposti „.

Passò un altro anno.

Urgeva che si fosse finalmente provvisto alla importante parrocchia, tanto più che era rimasta priva anche del vicario; ed il Vescovo si rivolse nuovamente al Ministero per proporre, ottenute le debite facoltà dalla Santa Sede, altri due candidati.

Per tutta risposta, l'Ordinariato diocesano si vide giungere una Nota della Procura Regia, del 17 gennaio 1899, n. 169, così concepita:

“ Essendo stata proposta al R. Ministero di grazia, giu-
“ stizia e dei culti la nomina del sac. Luigi Gennesi, ora arci-
“ prete di Mosio, alla parrocchia di Asola di patronato regio,
“ sarei a pregare l'E. V. a volermi esprimere al riguardo il pre-
“ giato di Lei parere.

Il Procuratore del Re
firm. Segala „.

Immediatamente, cioè in data del giorno seguente (18 gennaio), furono esposte le considerazioni per cui non potevasi dall'autorità ecclesiastica aderire alla nomina dell'arciprete Gennesi, da essa non proposto.

Malgrado ciò, con Reale Decreto 19 marzo 1899, il detto arciprete Luigi Gennesi veniva senz'altro nominato alla vacante parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Asola: e ciò, dichiaravasi, “ in virtù del regio patronato „.

Contro questo provvedimento, del quale invano si chiese al Governo la sospensione, fu prodotto ricorso dinanzi alla IV Se-

zione del Consiglio di Stato per violazione di tutte le disposizioni di leggi canoniche e civili di cui si terrà parola.

3. Un beneficio ecclesiastico, anche semplice, non può essere conferito se non a chi è stato esaminato dal Vescovo e da lui giudicato *idoneo* (1). " Praesentati, seu electi, vel nominati a quibusvis ecclesiasticis personis, etiam Sedi Apostolicae Nunciis, ad quaevis ecclesiastica beneficia non instituantur, nec confirmentur, neque admittantur, etiam pretextu cujusvis privilegii, seu consuetudinis, etiam ab immemorabili tempore praescriptae, nisi fuerint prius a locorum Ordinariis examinati et idonei reperti. Et nullus appellationis remedio se tueri possit, quo minus examen subire teneatur: praesentatis tamen, electis, seu nominatis ab Universitatibus seu Collegiis generalium studiorum exceptis " (Conc. Trid. sess. VII, cap. XIII, *de reform.*).

Pei benefici parrocchiali il Concilio Tridentino, dopo avere disposto intorno alla nomina di un vicario curato, specialmente prescrive: " Porro Episcopus, et qui jus patronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cujuslibet aetate, moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio. Et si Episcopo, aut Synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur, qui volent examinari. Transacto constituto tempore, omnes, qui descripti fuerint, examinentur ab Episcopo, sive, eo impedito, ab ejus Vicario generali, atque ab aliis examinatoribus non paucioribus quam tribus; quorum votis, si pares, aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus, vel Vicarius, quibus magis videbitur. Examinatores autem singulis annis in diocesana Synodo ab Episcopo, vel ejus Vicario, ad minus sex proponantur; qui Synodo satisfaciant, et ab ea probentur. Advenienteque vacatione cujuslibet Ecclesiae, tres ex illis eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant: indeque, succedente alia vacatione, aut eosdem, aut alios tres, quos maluerit, ex praedictis illis sex eligat. Sint vero hi examinatores Magistri, seu Doctores, aut Licentiati in Theologia, aut jure Canonico, vel alii Clerici, seu regulares, etiam ex Ordine mendicantium, aut etiam saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei; jurentque omnes ad sancta Dei Evangelia, se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros. . . . .

---

(1) Murgas, *Tractatus de beneficiis*, quaest. tertia, sect. IV, num. 62.

" .... Peracto deinde examine, renuntientur quotcumque ab iis idonei judicati fuerint *aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis; ex hisque* Episcopus eum eligat, quem caeteris magis idoneum judicaverit; atque illi, et non alteri, collatio Ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre. Si vero jurispatronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad Episcopum, et non ad alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus judicabit, Episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio, quam ab Episcopo, erit facienda, tunc Episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet, ad quem institutio spectat. *Quodsi juri spatronatus laicorum fuerit, debeat, qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis, ut supra, examinari, et non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti. In omnibusque supradictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis, et ab examinatoribus approbatis, justa supradictam regulam, de Ecclesia provideatur;* nec praedictorum examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio, aut appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam, sive ejusdem Sedis Legatos, aut Vicelegatos, aut Nuntios, seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates vel Patriarchas interposita, impediat aut suspendat: alioquin Vicarius, quem Ecclesiae vacanti antea Episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit, ab ejus Ecclesiae custodia, et administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra, sit provisum: alias provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam factae, subreptitiae esse censeantur: non obstantibus huic decreto exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, indultis concessis quibuscumque Universitatibus, etiam ad certam summam, et aliis impedimentis quibuscumque. Si tamen adeo exigui reditus dictae parochiales fuerint, ut totius hujus examinationis operam non ferant: aut nemo sit, qui se examini quaerat subjicere: aut ob apertas factiones, seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae, ac tumultus possint excitari, poterit Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, caeteris tamen, ut supra, servatis, adhibere. Licebit etiam Synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda, remittendave esse censuerit, providere. „ (1).

(1) Sess. XXIV, cap. 18, *de reform.*

Queste prescrizioni furono confermate dalla Bolla di Pio V, 15 aprile 1566, *In conferendis* (1).

Come si vede, nel conferimento dei benefici parrocchiali, siano di libera collazione, siano di patronato ecclesiastico o laicali, è sempre necessario *l'esame sinodale*. Nei casi di chiesa parrocchiale libera o di giuspatronato ecclesiastico ha luogo un vero *concorso;* mentre nel caso di parrocchia di patronato laicale non si deve esaminare se non colui che viene presentato dal patrono, o, se più sono i presentati, aprire il *concorso* fra i medesimi (2). " Advertendum etiam est, quod in beneficiis parochialibus jurispatronatus laici, non requiritur examen per concursum, sed solum debet praesentatus examinari ab Ordinario, cum tribus saltem examinatoribus sinodalibus, et illi idoneo reperto institutio est facienda. Conc. Trid. d. cap. 18 et declaravit S. Congregatio, teste Nicol. Garcia, pars. 9, cap. 2, n. 255. Eveniente tamen vacatione hujusmodi jurispatronatus, si plures praesentati fuerint, examen per concursum requiritur inter solos ipsos praesentatos, ut ex iis, qui peracto examine idonei ab examinatoribus denunciati erunt, Episcopus eum eligat, quem caeteris magis idoneum judicaverit, atque illum et non alterum instituat, ut refert decisum Gonzalez, glossa 6, n. 138. Ita Barbosa, n. 122; Jordanum, n. 136 " (3).

Ma in qualunque caso non può essere scelto a reggere la parrocchia se non chi è stato esaminato ed approvato dagli esaminatori sinodali. E' precisa la statuizione del Concilio di Trento. " In omnibus supradictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis, et ab examinatoribus approbatis, iuxta supradictam regulam, de ecclesia provideatur; nec praedictorum examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio, aut appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam .... interposita, impediat, aut suspendat ".

La elezione del parroco deve essere fatta, scegliendo il *più degno* fra coloro che furono esaminati ed approvati. Al Vescovo, a cui spetta la collazione del beneficio, è rimesso ogni giudizio (4), ed è libero di preferire colui che gli esaminatori reputavano meno degno di un altro (5).

---

(1) Fargna, *De jurepatronatus*, tom. III, pars V. can. X.

(2) Bouix, *Tractatus de parocho*, p. 352.

(3) Murgas, *Tract. de benef.* quaest. III, sect. IV, § 2, n. 55.

(4) Ex hisque Episcopus eum eligat, quem caeteris magis idoneum judicaverit; atque illi, et non alteri, collatio Ecclesia fiat. (Conc. Trid., loc. cit.). Barbosa, *De offic. et potest. parochi*, par. I, cap. II, n. 90, 91,

(5) Nardi, *Elem. di dir. eccl.* III, § 559; Barbosa, loc. cit., n. 123.

Anche nei casi di patronato laicale deve essere presentato e scelto il *più degno*. Mancherebbe il patrono laico che, potendo presentare un soggetto più degno, omettesse di farlo. " *Etiam patroni laici non possunt citra violationem justitiae distributivae praesentare minus dignum, dum dignior haberi potest* (1) „. E' in grave colpa chi non provvede la Chiesa del soggetto che ritiene più degno (2); nè dal silenzio del Concilio di Trento, circa i patronati laicali, può venirsi rispetto ad essi ad una conseguenza diversa (3).

Il Vescovo può senz'altro respingere colui che è presentato dal patrono, se non lo reputi idoneo. " *Ad haec liceat Episcopo praesentatos a patronis, si idonei non fuerint, repellere* (4) „.

Le prescrizioni del Concilio di Trento circa il conferimento dei benefici parrocchiali devono essere *ad unguem* osservate ed alle medesime non si può supplire per equipollenti (5): tutte le provviste od istituzioni fatte senza l'osservanza delle forme stabilite, devono ritenersi surretizie: *alias provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam factae, subreptitiae esse censeantur*. (Conc. Trident., sess. XXIV, loc. cit.). Esse sono nulle ed irrite, e la parrocchia deve sempre considerarsi vacante. " *Collatio Parochialis facta sine examine per concursum est nulla et irrita, et praefata Parochialis eo modo collata vacat, ejusque collatio ad Sedem Apostolicam spectat.* Ita Zerol., d. p. 1, verb. Parrochia § 2, dub. 2, novissime Aloys. Ricc. in praxi rerum fori eccles., p. 4, resol. 55, n. 1: Rot, apud Farinac, decis. 151, n. 1: (6). „

4. La esistenza del diritto di regio patronato non importa, per le leggi canoniche, una deroga alle regole ordinarie circa la collazione dei benefici parrocchiali.

Il patronato regio non presenta alcuna particolarità, e non è considerato in modo diverso da quello di qualunque patronato *laico*: esso è una forma di questo patronato: i medesimi principii sono applicabili, tanto che parecchi autori non hanno una

(1) Van Espen, III, *De Simonia*, par. I, cap. IX, § 4.
(2) Ferraris, *Prompt. Bibl. can.* v. *Electio*, n. 13.
(3) « De' patronati laicali il Concilio tace, onde molti credono il patrono laico non aver obbligo di presentare il più degno. Ma noi stimiamo, che dal mero silenzio non si possa presumere sovvertita la massima fondamentale voluta dalla legge naturale e canonica, secondo la quale l'ufficio deve darsi a chi è più abile ad esercitarlo ». (Nardi, loc. cit , § 599).
(4) Conc. Trid., sess. XXV, cap. IX, *de reform.*
(5) Barbosa, loc. cit., n. 134.
(6) Barbosa, loc. cit., n. 135.

parola per distinguere dal patronato laicale quello spettante al Sovrano (1).

Il patrono regio non ha diritti diversi e maggiori di quelli di un qualsiasi patrono *laicale*.

I patronati regi derivano, come tutti gli altri patronati, da fondazione e dotazione; e solo per eccezione vennero conservati quelli usurpati o concessi per privilegio. " Reliqui patronatus omnes in beneficiis, tam saecularibus, quam regularibus, seu parochialibus, vel dignitatibus, aut quibuscumque aliis beneficiis in cathedrali, vel collegiata ecclesia, seu facultates et privilegia concessa, tam in vim patronatus, quam alio quocumque jure nominandi, eligendi, praesentandi ad ea, cum vacant, exceptis patronatibus super cathedralibus ecclesiis competentibus, ed exceptis aliis, quae *ad Imperatorem et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes, ac supremos Principes*, jura Imperii in dominiis suis habentes, pertinent... in totum prorsus abrogata et irrita, cum quasi possessione inde secuta intelligantur " (2).

Alcuni autori distinguono il patronato regio in due casi: *plenario* e *semplice*. Il primo caso " comprehendet liberam, plenamque collationem ecclesiae et beneficii sine ulla Episcoporum institutione vel auctoritate " (3): il secondo caso comprende soltanto la facoltà di nominare e presentare.

Il primo caso è, più che patronato, diritto di regia nomina attribuitosi anticamente dai Sovrani; diritto al quale il Sovrano ha fatto rinuncia oggi in Italia coll'art. 15 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie.

L'altro caso contempla il *vero* patronato, il quale, come si è detto, non dà al Re diritti diversi e maggiori di quelli che potessero competere ad un patrono privato.

Ciò è stato confermato da una sentenza della Corte suprema di Roma (4), di cui riferiamo la importante motivazione:

" Attesochè la Corte di appello, nell'esaminare la questione riguardante il diritto di regio patronato, la natura cioè ed i caratteri che lo distinguono, pose a base del suo ragionamento il seguente concetto: il patrono regio non nomina, non indica, non presenta, ma investe senz'altro di propria autorità il cappellano.

---

(1) Vedi ad es. FERRARIS, loc. cit., v. *Juspatronatus;* FARGNA, *De jure patronatus*.

(2) CONC. TRID., sess. XXV, cap. IX. *de reform.*

(3) GAGLIARDI, *Comm. de jurepatron.*, cap. III, n. XIII; TORELLI, *La Chiave del Concordato del 1818*, II, p. 214.

(4) Sent. 28 febb. 1887, est. PANTANETTI, Demanio c. Bologna (*Legge*, 1877, I, 471).

" È facile però riconoscere la erroneità di questo concetto. Inquantochè con esso verrebbe distrutta l'essenza del patronato: la quale consiste, senza avere riguardo agli altri diritti secondari ed accessori, nella presentazione del chierico al Vescovo, cui si spetta la collazione e l'investitura del beneficio. Tutti i canonisti definiscono il patronato *jus praesentandi clericum instituendum ad ecclesiam vel beneficium vacans;* e ciò senza tener conto della persona del patrono, sia *desso un regnante* od un semplice privato.

" Solo può ammettersi come fatto storico che i sovrani godenti del giuspatronato, per acquisto fattone nei modi statuiti dalle leggi canoniche (*fundatio, extructio, dotatio*), od anche per privilegio ottenuto dalla Santa Sede, non fossero contenti dell'atto di presentazione, ma accampassero invece la pretesa di competere loro, come patroni, la libera collazione del beneficio indipendentemente dall'intervento del Vescovo. Pretesa che non tardarono a porre anche in atto, sia di proprio arbitrio, sia per tolleranza, o se vuolsi pure per un consesso espresso o tacito della Sede Apostolica. Di che rende testimonianza il Van Espen, là dove dice: *Praetendunt Reges et Principes sibi, ut patronis, non tantum competere simplicem praesentationem, qualis omnibus patronis de jure competit, sed plenam ac liberam beneficiorum collationem: ita ut. praeter regiam hanc collationem, non requiratur alia institutio auctorizabilis, sive tituli collativa* (1).

" Come pure gli esempi recati di libere collazioni esercitate dai Re d'Inghilterra e di Francia, nonchè di altri Principi, qualora si trattasse in essi di vero patronato regio, *e non piuttosto del diritto di regia nomina*, che è da quello ben distinto, non valgono a dimostrare se non se l'avvenimento di un fatto, il quale, comunque avveratosi, non potrà mai elevarsi al valore ed alla importanza di un fatto giuridico; molto meno poi quando lo si trovi in aperta ripugnanza col carattere proprio, essenziale e distintivo dell'ente (il patronato), a cui vorrebbesi riferire. Tratterebbesi tutt'al più di casi particolari, costituenti un'eccezione, la quale riesce sempre a conferma della regola.

" Nè il Concilio di Trento, a cui la Corte di merito si è avvisata di ben richiamarsi per sostenere la sua tesi, contiene alcuna sanzione in ordine al regio patronato, *da doversi codesto raffigurare in modo diverso da quanto viene statuito per il patronato comune, ossia privato.* Nel luogo riferito dalla sentenza (sess. 25, cap. 9, *de reform.*) si parla del patronato spettante ai regnanti,

---

(1) *Jus eccles. univ.*, p. II, tit. XXV, cap. IX, n. 2.

e lo si rammenta per dirlo conservato ancorchè ottenuto per solo privilegio, diversamente dagli altri patronati privati, i quali si vollero mantenere soltanto, ove si fossero acquistati nei modi ordinari prescritti dal diritto comune ecclesiastico. *Nulla si dice rispetto alla portata ed alle prerogative inerenti al regio patronato* „.

Questo rimane quindi soggetto alle regoli comuni: ed il Principe patrono non può pretendere, per le leggi canoniche, di ottenere la investitura ad un beneficio parrocchiale di chi non sia stato esaminato ed approvato, e non riconosciuto idoneo dal Vescovo. Del resto, ciò è espressamente riconosciuto. “ *Alia vero beneficia, et Ecclesia sunt de regio patronatu simplici, sive jure collationis, in quibus Rex nominatione et praesentationem, praeter alia jura honorifica obtinet per Episcopos locorum Ordinarios, vel Summum Pontificem explendam, quatenus auctoritate ecclesiastica instituatur praesentatus, vel nominatus per Regem, et possessionem accipiat canonicam,* quoties inveniatur idoneus „.

Per conseguenza, nel Concordato del 1818, fra la Santa Sede e il Governo borbonico, è disposto (art. 11): “ *Nelle Parrocchie di gius-patronato regio e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo* „.

Per conseguenza, nella Bolla di Innocenzo XIII del 1722, con cui si riconobbe sull'Abbazia di Asola il patronato della Repubblica veneta, si espresse la condizione che si dovessero “ *tres personas idoneas Sedi Apostolicae praesentare* „, onde far luogo alla elezione del nuovo Abate.

5. Nel Lombardo Veneto si volle con disposizioni dell'autorità civile, tenendo presenti quelle del Concilio di Trento, regolare il conferimento dei benefici parrocchiali.

In *nessun caso* può prescindersi da un *pubblico esame di concorso* secondo le regole canoniche: concorso provocato mercè la diramazione di appositi inviti.

Col Regolamento 18 febbraio 1803, “ sulla provvista delle parrocchie di patronato governativo „, si lasciava ai Prefetti la cura di pubblicare gli avvisi di concorso, e si statuiva che dopo un mese da questa pubblicazione. i Prefetti dovevano “ rimettere i nomi degli aspiranti agli Ordinari, invitandoli a tenere il regolare esame di concorso di tutti gli aspiranti che non fossero antecedentemente approvati in cura d'anime, ed a rimettere in appresso gli stati rispettivi di ciascùno „ (art. 5).

Rispetto agli ecclesiastici antecedentemente approvati, l'art. 7 aveva la seguente disposizione:

“ Quegli ecclesiastici fra gli aspiranti, i quali sono stati antecedentemente approvati in cura d'anime, sono considerati come

eleggibili, e quindi non possono essere obbligati a subire l'esame in concorso. Bensì gli Ordinari informano anche sopra di questi, onde il Governo sia a portata di giudicare dei loro meriti e dei loro servigi „.

Con Regolamento 15 maggio 1804 fu disposto intorno all'esercizio del diritto patronale dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni nella elezione dei parroci.

Con Circolare 13 maggio 1818, n. 8690-1463, furono diramate " Disposizioni normali per l'apertura dei concorsi ai benefici parrocchiali vacanti „, derogandosi ai Regolamenti del 18 febbraio 1803 e 15 maggio 1804.

Con Regolamento del 28 novembre 1827 furono date nuove norme per l'esercizio del diritto patronale dei Comuni (1).

Colle *Disposizioni normali* del 1818 s'intese togliere " la diversità dei metodi praticati nel Lombardo-Veneto per i concorsi ai benefici parrocchiali „ e di dare " ai Vescovi maggiore influenza nell'esercizio delle loro pastorali funzioni „.

Fu prescritto che gli avvisi di concorso ai benefici parrocchiali vacanti " tanto di libera collazione del Vescovo, quanto di *patronato regio*, comunitativo, consorziale o privato „ avessero luogo mediante una Circolare della Curia (art. 1), da spedirsi ai Vicari foranei, con l'obbligo di rimetterla a tutti i parroci da loro dipendenti (art. 4).

Esaurite le formalità prescritte agli art. 1-6, ha luogo il concorso. E l'art. 7 statuisce:

" *Per le Parrocchie di patronato regio*, la Curia, terminato il concorso, proporrà al Governo i candidati, presentando contemporaneamente: 1° la sopra menzionata circolare; 2° le petizioni di tutti i concorrenti muniti dei loro documenti; 3° un prospetto conforme alle prescrizioni in corso, nel quale saranno inscritti dalla medesima i concorrenti giusta quell'ordine che essa giudicherà corrispondente alla loro capacità e loro merito „.

Tutti i concorrenti devono sostenere l'esame d'idoneità, non eccettuati quelli che fossero già stati approvati per la cura delle anime; e ciò, sia perchè non si legge riprodotta la disposizione dell'art. 7 del Regolamento del 1803, sia perchè, dovendosi iscrivere in un prospetto i concorrenti secondo l'ordine di merito, occorre averli prima tutti esaminati e giudicati, e sia perchè, come prescrive il Regolamento del 1827 (art. 3), non basta accertare la idoneità a reggere una qualsiasi parrocchia, ma devesi stabilire che i concorrenti siano " anco degni di occupare la parrocchia della quale si tratta „.

---

(1) Saredo, *Cod. del dir. pubb. eccl.*, III, p. 1181.

Questa prescrizione del Regolamento del 1827, per la nomina alle parrocchie o vicarie di patronato comunale o dei consorzi dei Comuni, vale, per identità di ragione, anche per quelle di patronato regio.

Le disposizioni per il conferimento dei benefici parrocchiali, emanate nei modi con cui il Governo austriaco soleva statuire, non possono non ritenersi quale norma obbligatoria fra esso e le autorità ecclesiastiche; esse rimasero in vigore anche dopo il Concordato del 1855 conchiuso dalla Santa Sede ed il Governo medesimo. Infatti coll'art. 35 di questo Concordato si dichiarano mantenute " tutte le leggi, ordinanze, disposizioni rilasciate sotto qualsiasi forma o modo ", non contrarie al detto Concordato. E l'art. 24 statuisce: " *Tutte le parrocchie* verranno conferite mediante pubblicazione di un *concorso* e sotto osservanza delle prescrizioni del *Concilio di Trento*. Per le parrocchie di patronato ecclesiastico, i patroni presenteranno uno fra tre che il Vescovo abbia proposto nel suddetto modo ".

Coll'abolizione del Concordato avvenuta colla legge del 27 ottobre 1860, n. 4381, col decreto luogotenenziale 26 luglio 1866, n. 3089, non vennero meno le Disposizioni normali del 1818; chè, come venne spiegato con Circolare del ministro guardasigilli del 27 marzo 1860 (1), non sono abrogati gli ordinamenti che non sono una dipendenza del Concordato, ma che hanno " una esistenza propria indipendente dal Patto, e procedente dall'autonomia sovrana ".

E perciò " circa le nomine ai canonicati ed alle parrocchie (art. 22-24), *le leggi statuenti in Lombardia* sulla materia *si deggiono ritenere in pieno vigore*, come quelle che rimasero nel complesso sempre in osservanza, e d'altronde anco in quella parte in cui ne poteva essere impedito l'adempimento, in forza delle pattuizioni del Concordato, dovettero riprendere la loro efficacia dal momento in cui cessò il vincolo della pattuizione stessa ".

Nè le leggi stesse, e quindi le Disposizioni normali del 1818, hanno potuto posteriormente perdere efficacia. Non sono state sostituite da altre. Anzi colla pubblicazione della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie, tale efficacia è stata raffermata, essendo sanzionato che *nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato.*

E tali Disposizioni normali vengono, anche oggidì, costantemente osservate nella pratica; e la Corte suprema di Roma ebbe

---

(1) Saredo, loc. cit., II, p. 828.

ad occuparsi con sentenza del 21 maggio 1895 (1) dell'applicazione dei Regolamenti austriaci.

6. In piena conformità delle richiamate disposizioni, tuttora vigenti nel Lombardo-Veneto, e di quanto erasi praticato nelle precedenti vacanze, si compirono dall'Ordinariato nel 1897 gli atti occorrenti alla nuova provvista della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Asola.

Si bandirono i concorsi nelle prescritte forme; ed al secondo, essendo andato deserto il primo, si presentarono due aspiranti.

Con Nota del 26 giugno 1897, n. 462, l'Ordinariato dava conto al Ministro di grazia, giustizia e dei culti dell'esito di questo concorso, e significava che " i Rev.mi Esaminatori Sinodali, in merito ai servigi prestati dai Rev.mi concorrenti, ed anche per la loro condotta eminentemente sacerdotale, per la scienza di cui sono forniti e per tutte le altre doti che gli onorano, li dichiaravano ambedue idonei a fungere da parroco della parrocchia di Asola ".

Dati i meriti e le doti speciali dei due concorrenti, l'Ordinariato non sapeva spiegare come tanto ritardasse l'atto sovrano di nomina o presentazione; e fu con somma sorpresa che si vide dichiarato dal Ministro (Nota 9 dicembre 1897) che aveva sospeso ogni risoluzione al riguardo, " poiché, allo stato delle informazioni, non parevagli opportuno di raccomandare alla sovrana considerazione nè l'uno nè l'altro dei concorrenti proposti ". Come si vede, si facevano a costoro, che pure avevano avuto il riconoscimento civile, l'uno come canonico e l'altro come parroco, eccezioni di natura politica.

L'Ordinariato sperò che, meglio accertate le cose e riconosciuta la insussistenza degli addebiti, si sarebbe senz'altro provveduto; ma essendo passato molto altro tempo ed essendosi convinto che il Governo non avrebbe acconsentito alla presentazione di uno dei due concorrenti, fece la proposta di un terzo candidato nella persona dell'arciprete di una importante parrocchia, il quale " in età ancora buona, d'indole mite e conciliante, conosciuto alla popolazione ed alle civili autorità di Asola, poteva riuscire ed al R. Governo ed alla vedovata parrocchia di comune aggradimento ".

A questa proposta l'Ordinariato fu indotto dall'urgenza del caso, dal bisogno, cioè, di provvedere di pastore una importante parrocchia, rimasta anche senza Vicario, e dopo avere ottenuto la *debita autorizzazione dalla Santa Sede*.

---

(1) Vescovo di Vicenza c. Comune di Bassano (questa RIVISTA, V, p. 554).

Supponendo che neppure questo terzo candidato potesse incontrare favore, e per tratto di deferenza al Governo, indicò, *coll'autorizzazione di cui sopra*, un quarto candidato nella persona di un altro prevosto " uomo colto, di costumi intemerati e politicamente scevro da ogni colpa ".

Ma gli sforzi dell'Ordinariato per venire ad una soluzione non ebbero un esito felice: e si vide il caso nuovo di un sacerdote nominato ad una parrocchia di regio patronato su proposta di un qualche *privato*, con isfregio dell'autorità diocesana.

L'Ordinariato non poteva certamente essere favorevole alla proposta del sacerdote Gennesi pel modo come era avvenuta in violazione delle leggi canoniche e civili, e perchè non corrispondeva ai bisogni di Asola.

Rispondendo alla Procura del Re, il Vescovo faceva considerare:

1° Che la Parrocchia di Asola, *di cinquemila anime*, con due sacerdoti impotenti per età, ha bisogno di un arciprete che possa disimpegnare da sè tutti gli uffici parrocchiali, non escluso quello dell'assistenza agli infermi nelle ore notturne;

2° Che il sac. Gennesi e per la sua *avanzata età di 75 anni*, e per essere da tempo disusato ai ministeri parrocchiali, nei quali è interamente supplito dal curato, non è l'uomo opportuno per Asola;

3° Che la nomina di detto sacerdote sarebbe mal sentita dalla quasi totalità della popolazione di Asola.

Avuta notizia del R. Decreto di nomina del Gennesi, l'Ordinario diocesano chiedeva la sospensione della sua esecuzione (Note 28 marzo 1899 e 4 aprile 1899), e ripeteva le ragioni per cui non riteneva idoneo il Gennesi stesso all'Arcipretura di Asola:

" Don Gennesi è *vecchio di 75 anni, e perduto così di vista, che ottenne perfino la dispensa dalla recita del breviario.*

" Come si poteva affidare allo stesso una grossa parrocchia di ben *cinquemila anime* disperse in lontani cascinali? Considerata poi la nomina ad arciprete mitrato di Asola come *una promozione*, non si poteva certamente giudicarne degno chi da anni *non esercitava alcuna funzione parrocchiale*, nè tampoco osservava la legge pur rigorosa della residenza. Che se si poteva tollerare che Don Gennesi rimanesse parroco a Mosio, dove è interamente coadiuvato da un giovane curato, non era assolutamente da permettersi, *come rispondeva la Santa Sede a questo Ordinariato*, che passasse ad una parrocchia di molto maggior conto, ad occupare la quale il suddetto sacerdote, nell'imprescindibile esame

canonico, sarebbe risultato *non idoneo*. La nomina del medesimo poi avrebbe sollevato l'ammirazione del Clero e l'indignazione di quella popolazione che, dopo il governo di Mons. Visentini, è più che mai desiderosa di aver un pastore attivo, pronto a tutti i bisogni spirituali dei parrocchiani.

" Interpellato sul conto dell'anzidetto D. Gennesi dalla locale R. Procura per mandato certamente del R. Governo, quest'Ordinario rispondeva, 18 gennaio 1899, che per le suespresse ragioni non riputava il soggetto idoneo al posto di Asola. Ma non ostante questo contrario parere, e altre relazioni punto commendevoli, Don Gennesi conseguiva la nomina regia „.

Con note 25 maggio 1899, n. 5912, e 17 giugno 1899, n. 5912-10307, il Ministro guardasigilli, dopo aver osservato che il Gennesi veniva prescelto perchè accetto alla popolazione di Asola e perchè di condotta incensurabile, vuole giustificare il R. Decreto di nomina, adducendo:

1° Che al Gennesi non fa difetto la idoneità alle funzioni parrocchiali, esercitandole da anni nella parrocchia di Mosio, di cui è titolare;

2° Che non si fa ad esso, in sostanza, altro appunto che quello di essere di avanzata età; ma questa circostanza potrebbe predisporre in di lui favore, considerando che egli, che ha già varcato i 75 anni, non potrà pur troppo tenere per lungo tempo la parrocchia cui è stato nominato (sic);

3° Che lo stesso Ordinariato ha qualificato il Gennesi, prima della nomina, per un sacerdote degno ed esemplare;

4° Che è questione se nella provvista dei benefizi di patronato regio sia obbligatorio il concorso, e che " è stato implicitamente ammesso di potersi prescindere da esso, quando si proposero altri due sacerdoti che nel concorso non avevano preso parte „.

È facile rispondere a tutto ciò.

Abbiamo già visto che non si tratta di stabilire una idoneità in genere alle funzioni parrocchiali, ma una idoneità in relazione alla speciale parrocchia che si deve provvedere di titolare; e il Vescovo di Mantova, nelle Note sopraccennate, ampiamente esponeva le ragioni per cui non considerava idoneo il Gennesi all'Arcipretura mitrata di Asola.

Il giudizio sulla idoneità non deve riguardare solamente la dottrina, ma tutte le circostanze da cui può dedursi, compresa principalmente l'*età* (1). Così il Concilio di Trento stabilisce che

---

(1) Barbosa, *De offic. et potestate parochi*, part. I, cap. I, n. 122.

il Vescovo deve eleggere fra quegli che furono giudicati idonei " *aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis* „ (Sess. XXIV, cit.).

Bene quindi il Vescovo di Mantova rilevava che non poteva permettere che la popolazione Asola (*cinquemila abitanti*) " fosse assistita nello spirito da tre vecchi l'uno più impotente dell'altro „. (Nota 5 giugno 1899, n. 358).

È erroneo che l'Ordinariato abbia qualificato il Gennesi per sacerdote degno ed esemplare. Avuto sentore della sua proposta (Nota del Procuratore del Re, 17 gennaio 1889, n. 169) immediatamente, cioè il giorno seguente (18 gennaio), dichiarò le ragioni per cui non lo riteneva adatto al nuovo ufficio.

Nessun dubbio, per quanto abbiamo già esposto, che, in base alle disposizioni canoniche e civili, è necessario l'esame o concorso per le provviste dei benefici parrocchiali di qualunque specie, e quindi anche di quelli di patronato regio. Forse il Ministro confonde i benefici di regio patronato con le Chiese palatine, quale è quella di Santa Barbara in Mantova. Le Chiese palatine, edificate e dotate dai Sovrani per loro uso particolare, sono indipendenti dalla gerarchia ecclesiastica. " Grande è la differenza che le separa da quelle di regio patronato: le vere palatine sono essenzialmente di proprietà regia, dove che un patronato regio sopra una Chiesa comune non comprende che diritti speciali e costituisce una servitù, una *deminutio dominii* a carico della Chiesa retta dalla gerarchia ecclesiastica „ (1).

Non è vero che colla proposta di due sacerdoti che non fecero parte del concorso, siasi implicitamente ammesso che in casi ordinari possa prescindersi dal concorso stesso.

Prima di tutto, se il Vescovo fosse uscito dai limiti delle disposizioni regolanti la materia, non era questa una buona ragione perche il Governo, alla sua volta, potesse allontanarsene. Esso avrebbe dovuto richiamare il Vescovo alla esatta osservanza delle disposizioni medesime, come fece allorquando Mons. Rota, precedente investito, avanzò per errore alcune proposte fuori della pratica prescritta.

Ma è poi da notare che la vacanza dell'Arcipretura di Asola si protraeva a tempo indefinito, mentre era urgente il provvedere ai bisogni di una grossa popolazione, specialmente dopo che era rimasta priva, come si è detto, del Vicario curato. Il Go-

---

(1) Cass. Roma, 7 maggio 1880, Finanze c. Chiesa palatina di Calascibetta (*Legge*, 1880, II, 267); 9 maggio 1877, Finanze c. Chiesa madre di Traina (*Mon. Trib.*, XVIII, 1060); 28 marzo 1893, Finanze c. Canonici di Montefusco (questa Rivista, III, 527).

verno non intendeva procedere alla nomina o presentazione di uno dei due sacerdoti che avevano sostenuto il concorso; ed allora il Vescovo, per agevolare la provvista del beneficio, si rivolse alla Santa Sede ed ebbe le debite facoltà per proporre altri sacerdoti. Ciò non dispensava però da un esame privato che i nuovi candidati, in vista dei loro requisiti, avrebbero sicuramente superato.

Tutto questo è conforme al Concilio di Trento (sess. XXIV cit.), il quale, in casi eccezionali, esonera dall'esame davanti agli esaminatori sinodali: " Si tamen adeo exigui reditus dictae parochiales fuerint, ut totius hujus examinationis operam non ferant; aut nemo sit, qui se examini quaerat subjicere; aut ob apertas factiones, seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae, ac tumultus possint excitari, poterint Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, caeteris tamen, ut supra, servatis, adhibere ".

Nessuna ragione vieta che, per altri casi ugualmente gravi ed eccezionali, si faccia a meno dell'esame sinodale; non sono certo tassativi i casi indicati.

7. Riassumendo, il Vescovo non può conferire un beneficio parrocchiale, anche di patronato regio, se non a chi ha fatto parte di esame o concorso aperto nelle debite forme, e sia regolarmente approvato; egli ha pieno diritto di respingere il presentato dal patrono, quando non lo riconosca idoneo (Conc. Trid., sess. XXV, cap. IX, *de reform.*).

Il Governo ben può, alla sua volta, nei casi di patronato regio, rifiutarsi di scegliere, per la nomina o presentazione, fra coloro che vennero proposti dal Vescovo in seguito ad esame sinodale; ma, in questa ipotesi, esso non può dispensarsi dal notificare al Vescovo la sua decisione perchè si possa provvedere ad un nuovo concorso, oppure perchè, nei casi urgenti ed eccezionali, si possa procedere a norma dell'ultima parte della sess. XXIV, cap. 18, del Concilio di Trento, omesso l'esame sinodale, come appunto aveva tentato di fare, tratto dalla necessità e da spirito conciliativo, il Vescovo di Mantova nella circostanza attuale.

Ma nulla giustifica il provvedimento sovrano del 9 marzo del 1899

E' evidente che pretendendosi di fare la nomina a parroco di un sacerdote non compreso fra quelli dichiarati idonei dalla competente autorità ecclesiastica, e *che neppure aveva fatto parte del concorso,* si esercitavano in modo illegittimo e nullo le attri-

buzioni della potestà civile, non si rispettavano le attribuzioni della potestà ecclesiastica, e si impediva il libero esercizio di queste ultime. Col pretendere di imporre all'Ordinario diocesano per la investitura canonica un soggetto che egli non stima meritevole di averla, s'invade il campo spirituale e di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, obbligando il Vescovo a tenere indefinitamente vacante la Arcipretura di Asola, e ponendolo in serio imbarazzo nelle future collazioni di altri benefici parrocchiali (*ben dodici* nella sua Diocesi) di regio patronato.

Trattandosi di provvedimento che, concernendo le attribuzioni delle podestà civile ed ecclesiastica, non rispetta ed impedisce lo svolgimento delle attribuzioni di quest'ultima, se ne è chiesto alla IV Sezione del Consiglio di Stato l'annullamento, in base agli articoli 24 e 25, n. 2, della legge 2 giugno 1899, n. 6166.

8. Una decisione della stessa IV Sezione, dovendo provvedere su ricorso di un sacerdote concorrente ad un beneficio di regio patronato, formulò la questione " se la potestà di nomina che il sovrano esercita sui benefici ecclesiastici in virtù del regio patronato sia atto amministrativo, oppure sia atto del potere politico, e perciò sottratto alla cognizione della IV Sezione del Consiglio di Stato " (1).

Questa questione non venne però risoluta, non essendovene bisogno pei fini della controversia.

Potendo tale questione essere ora risollevata, riteniamo opportuno esporre brevi considerazioni.

Innanzi tutto, non v'ha dubbio che la IV Sezione del Consiglio di Stato sia essa competente a decidere se un determinato atto o provvedimento appartenga o no all'esercizio del potere politico, non essendo questo il caso previsto dall'art. 41 della legge 2 giugno 1889 (2). La giurisprudenza è costante su questo punto: " Che il giudicare (così la decisione 18 maggio 1895) (3) se un atto compiuto dal potere esecutivo abbia carattere politico è questione, la quale non esorbita dalle attribuzioni della IV Sezione, come essa ritenne ".

E' certo che non si può assolutamente rinvenire il carattere politico in un provvedimento del Governo non emanato *jure imperii*, ma per l'esercizio del diritto di patronato.

Ed inoltre, non tutti gli atti emanati *jure imperii* pos-

---

(1) Decisione 3 febbraio 1894, Ciardo c. Ruzzo (questa Rivista, IV, p. 173).
(2) Filomusi-Guelfi, *Giustizia ammin.*, 1891, IV, p. 51.
(3) Benigno ed altri c. Ministero del Tesoro (questa Rivista, V, p. 720).

sono ritenersi che riguardano l'esercizio del potere politico; tali, ad esempio, sono quelli (come disse la stessa IV Sezione) che " l' autorità emette per un' alta ragione di pubblica incolumità " (1).

Con decisioni 11 novembre 1891 (2) e 10 novembre (3) venne considerato che " se è opinione generale dei pubblicisti che dell'esercizio del potere politico, per parte del Governo, sia difficile dare una definizione *a priori*, tuttavia non è meno vero che dagli scrittori suole esemplificarsi nell'attendere che fa il Governo all'osservanza *della costituzione dello Stato ed alla funzione organica dei pubblici poteri, nel provvedere ai rapporti internazionali, e in genere alla sicurezza interna ed esterna del paese.* "

Tutto ciò non può applicarsi ad un decreto reale, con cui si pretende di nominare un sacerdote ad un beneficio di regio patronato.

Un'altra decisione del 18 maggio 1895 (4) insegnò che " atti compiuti nell'esercizio del potere politico potranno essere soltanto quelli che il potere esecutivo compie nell'ambito della legge, *e che la legge deferisce al suo illimitato apprezzamento*, non mai quelli che esso compie *all'infuori e contro la legge*, la quale invece *prescriverebbe tassativamente le norme da seguire* ".

Ora il Decreto reale del 19 marzo 1899 impugnato non riguarda materia che la *legge deferisce all'illimitato apprezzamento del Governo*, ma esso è stato emesso *all'infuori e contro la legge*, cioè le disposizioni del diritto ecclesiastico, il Concilio di Trento e le Disposizioni tuttora vigenti nel Lombardo Veneto, *prescriventi tassativamente le norme da seguire.*

Del resto, la portata dell'art. 24, n. 2, della legge 2 giugno 1889 viene limitata dal successivo art. 25, n. 2, in quanto dà poteri alla IV Sezione del Consiglio di Stato di pronunciare anche in merito " sui sequestri di temporalità, *sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche*, e sugli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia ".

9. E' da avvertire che nel ricorso si faceva rilevare che l'Abbazia *Nullius Diœcesis* di Santa Maria Assunta di Asola, avente diritti, privilegi e plenaria giurisdizione, venne soppressa ed estinta per effetto del Concordato 16 settembre 1803, art. 3, della Bolla di circoscrizione della Provincia Veneta (23 luglio 1818) e

---

(1) Decis. 19 febbraio 1891, n. 37, Pica.
(2) Casa Invalidi di Napoli (questa RIVISTA, II, 483, 484).
(3) Comune di Airasca (*Giustizia ammin.*, 1893, p. 545).
(4) Benigno ed altri c. Ministero del Tesoro (questa RIVISTA, V. 720).

del Decreto governativo 26 agosto stesso anno: non è detto che gli stessi diritti, privilegi dall'Abbazia goduti, ed il diritto di regio patronato, siansi trasferiti nella Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo della quale si trattava. Non era quindi fuori dubbio che soppressa la detta Abbazia non si fosse estinto il diritto di regio patronato.

Ecco ora la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 27 aprile 1900, est. PERLA :

FATTO. — In un secondo concorso bandito dalla Curia Vescovile di Mantova dopo altro concorso rimasto deserto per la provvista del beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo in Asola, ritenuto di regio patronato, si presentarono all'esame sinodale due soli aspiranti, cioè monsignor Francesco Gasoni e il sacerdote Amedeo Bacchelli; ed essendo stati approvati, il Vescovo ne rassegnò i nomi al Ministero di grazia e giustizia e de' culti perchè il Sovrano scegliesse il nuovo beneficiario. Essendo stati però esclusi entrambi i due proposti, il Vescovo designò fuori concorso altri due sacerdoti, cioè Alessandro Morini, prevosto di Castelgoffredo, ed Eugenio Paini, parroco di Sustinente, mentre per suo conto chiedeva di essere nominato al predetto beneficio il sacerdote Luigi Gennesi, parroco di Mosio. Ed assunte le debite informazioni con regio decreto del 19 marzo 1899 fu prescelto il Gennesi.

Avverso tale provvedimento con atto notificato addì 20-23 maggio 1899 tanto al Gennesi, che al Ministro di grazia e giustizia e depositato addì 21 giugno dello stesso anno insieme a un fascicolo di documenti, interpose ricorso a questa sede il Vescovo di Mantova, osservando: Che per i regolamenti del 13 maggio 1818 e 28 novembre 1827 (art. 2-4), terminato il concorso, il Vescovo, ne' casi di patronato regio o di altra natura, deve proporre a' patroni coloro che risultarono idonei, e fra questi il patrono deve scegliere il soggetto da presentare per la canonica investitura; che in conformità è disposto dai regolamenti del 18 febbraio 1803 e 15 maggio 1804, dopo il Concordato del 18 agosto 1855, (art. 24, 35), pubblicato con Patente imperiale del 5 novembre 1855, rimasti in vigore per le leggi 27 ottobre 1860, n. 4381, e 28 luglio 1866, n. 3089; (1) che con l'impugnato decreto invece, nominandosi un sacerdote non compreso fra quelli dichiarati idonei dall'autorità ecclesiastica, si esercitarono in modo illegittimo le attribuzioni della podestà civile e non si rispettarono le attribuzioni dell'autorità ecclesiastica e se ne impedì il libero esercizio; che, imponendo all'Ordinario diocesano per l'investitura un soggetto che egli non stima meritevole di averla ed al quale non si potrebbe conferirla per non aver fatto parte del concorso, s'invade il campo spirituale, obbligando il Vescovo a tenere indefinitamente vacante la parrocchia di Asola, e ponendolo in imbarazzo nelle future collazioni parrocchiali di regio patronato, che sono dodici; e che furono violate quindi anche le disposizioni dell'art. 15 della legge sulle guarentigie e quelle del Concilio Tridentino, Sess XXIV, cap. 18 *de refor.*; Sess. XXV, cap. 9, *de reformat.*; che d'altra parte non è nemmeno ben certo il

---

(1) Non sono i Regolamenti del 1803 e 1804 che rimasero in vigore dopo l'abolizione del Concordato avvenuta colle citate leggi del 1860 e 1866; veggansi i n. 5, 11.

diritto di regio patronato nel beneficio di cui si tratta, perchè soppressa, pel Concordato del 16 settembre 1803, per la Bolla di circoscrizione della provincia veneta del 23 luglio 1818 e pel decreto del 26 agosto dello stesso anno, la Badia *Nullius Dioecesis* di Asola, avente plenaria giurisdizione, non può ritenersi che i dritti e i privilegi da essa goduti e il relativo patronato regio siansi trasfusi nella locale parrocchia. Il ricorrente quindi chiede l'annullamento dell'impugnato reale decreto con tutte le conseguenze di legge e di ragione e con la rivalsa delle spese e degli onorari di avvocato.

In rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con osservazioni sottoscritte dal sostituto avvocato erariale Tambroni e depositate addì 31 marzo 1900 insieme a un fascicolo di documenti, in sostanza si contradeduce: che il Governo non nominò nè il sacerdote Gasoni, nè il sacerdote Bacchelli, perchè risultati entrambi di cattiva condotta politica; che preferì il sacerdote Gennesi agli altri due posteriormente proposti dal Vescovo, per la sua condotta incensurabile, per essere accetto alla popolazione di Asola e pel suo attaccamento alle patrie istituzioni, mentre non poteva dubitarsi della sua idoneità essendo già parroco in altro Comune; che lo stesso Vescovo aveva dichiarato essere il Gennesi un sacerdote degno ed esemplare e solo lo aveva ritenuto inadatto per la troppo inoltrata età; il che non sembrò al Governo un motivo sufficiente di esclusione; che ciò posto, non può rimproverarsi al Governo di aver nominato il Gennesi non presentatosi al concorso, mentre lo stesso Vescovo aveva proposto due altri sacerdoti estranei al concorso; che il Sovrano, nel disciplinare un proprio dritto d'ordine patrimoniale, qual'è il patronato, provvede come ogni altro patrono al suo interesse e non gli si può rimproverare l'inadempimento di ciò che solo per sua norma ha preordinato; che scopo del concorso è solo di offrire al Sovrano di presentare il più meritevole e quindi non gli è vietato di presentare chi altrimenti sia stato ritenuto idoneo; che la legge delle guarentigie conserva in materia le più ampie facoltà al Sovrano; che la sola disposizione applicabile fra quelle citate nel ricorso, cioè l'art. 7 del Regolamento del 1803, fu pienamente osservata; che finalmente non basta il dubbio espresso nel ricorso per disconoscere che la parrocchia di Asola sia di regio patronato e in ogni caso la questione sarebbe di competenza giudiziaria. Si chiede quindi il rigetto del ricorso con le conseguenze di rito.

Addì 5 aprile 1900 la difesa del ricorrente depositò un altro fascicolo di documenti e nel giorno susseguente un'allegazione a stampa, con cui si sviluppano le deduzioni del ricorso.

Diritto. — Attesochè i dubbi sollevati circa la sussistenza del diritto di regio patronato sulla parrocchia di Asola, se costituissero una questione pregiudiziale o altrimenti potessero esercitare una qualsiasi influenza rispetto alla validità ed efficacia dell'impugnato decreto di nomina, evidentemente non potrebbero formar tema di discussione e di giudizio in questa sede di giurisdizione amministrativa ed obbligherebbero intanto il Collegio a sospendere ogni esame del ricorso. Ma, pur restando salve su tale punto le possibili ragioni ed azioni, basta a' fini della controversia tener presente il non equivoco stato di diritto risultante non solo dalle ecclesiastiche investiture concesse in base ai provvedimenti di nomina o presentazione regia nelle precedenti vacanze, ma anche immediatamente dalla serie degli atti che lo stesso Vescovo di Mantova, dopo

la morte dell'ultimo investito, ha compiuto per la provvista di quel beneficio e che importano tutti senza riserva il pieno riconoscimento del regio patronato; elementi più che bastevoli a stabilire quel quasi possesso della regia prerogativa che per altro il ricorrente non impugna o contesta. Onde indipendentemente da ogni questione petitoriale sulla effettiva appartenenza del patronato, si può passare senz'altro all'esame del merito del provvedimento;

Attesochè il ricorso, in quanto sostiene che il Governo del Re avrebbe dovuto di necessità nominare o presentare, a sua scelta, uno de' due concorrenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, muove da un concetto di diritto che non trova alcuna conferma nelle disposizioni all'uopo invocate. Senza dubbio il Regolamento del 13 maggio 1818, rimasto in vigore nel Lombardo Veneto dopo l'abolizione del Concordato, esige in via normale che la nomina o presentazione alle parrocchie di regio patronato sia preceduta da un pubblico esame di concorso, deferendo alle Curie vescovile la proposta degli aspiranti nell'ordine che esse giudichino corrispondenti alla capacità e al merito de' candidati (art. 7). Ma poichè tali norme d'indole generale, per testuale dichiarazione, non furono dirette che ad unificare i metodi già praticati per rendere nota l'apertura de' concorsi e a dare a' Vescovi una maggiore influenza nelle provviste e derogarono espressamente al Regolamento del 18 febbraio 1803 della Repubblica cisalpina solo rispetto alle disposizioni d'ordine, non può disconoscersi che sia tuttora vigente la speciale prescrizione di diritto contenuta in tale più antico Regolamento e in virtù di cui senza bisogno di un'altra prova d'esame debbano in caso di vacanze considerarsi ancora come eleggibili gli aspiranti *già approvati in cura d'anime*. D'altra parte la stessa regola del concorso, anche quando non vi siano aspiranti già abilitati, non può avere effetti diversi da quelli che sono consentanei al carattere e al fine di siffatte prove, istituite unicamente *ad Regis animi instructionem*, cioè per mettere in grado il Principe patrono di apprezzare il valore e i meriti de' singoli aspiranti onde possa procedere *causa cognita* alla designazione, senza che tali esperimenti valgano a creare alcun diritto a favore di quelli che li superarono. E però l'autorità civile, come può preferire anche l'ultimo classificato, così può anche non trovare alcuno fra i proposti che sia degno della sua fiducia, essendo indubitato che ad ogni diritto di proposta corrisponde nell'autorità, cui la proposta è rivolta, la facoltà di concedere o negare la propria approvazione;

Attesochè nell'ipotesi di rifiuto di tutti i candidati proposti non può certo rimanere in arbitrio del Vescovo il fare le sue nuove proposte al di fuori di ogni concorso, essendo inopportunamente invocati al riguardo i canoni del Concilio Tridentino, che in via eccezionale dispensano i Vescovi dall'obbligo di tali prove per la collazione d i benefici curati non solo nel caso di diserzione dal già aperto concorso, ma altresì quando siano esigui i redditi beneficiali o quando il concorso possa essere causa di tumulti e disordini. Di fronte invece alle positive norme con cui la podestà civile volle regolato l'esercizio del regio patronato nel Lombardo-Veneto, quando il patrono non creda di nominare alcuno fra gli aspiranti già approvati nell'esame *prosinodale*, non può che bandirsi un concorso novello, salvo sempre la eliggibilità di altri aspiranti già risultati idonei in altre simili prove; e solo in caso di assoluta mancanza tanto di candidati già in possesso di siffatto requisito, quanto di aspi-

ranti disposti a sottomettersi a un formale esame di concorso, la necessità giustificherebbe l'omissione di tale guarentigia nella proposta di altri candidati al patrono cui compete la nomina. Ma se l'autorità ecclesiastica è vincolata da tali condizioni, alla sua volta l'autorità civile, anche se non trovi meritevole nessuno fra i candidati già proposti dal Vescovo, non può prescindere nella sua nomina da una condizione espressamente richiesta dal citato Regolamento del 13 maggio 1818, quale è appunto la previa proposta dell'autorità ecclesiastica competente a verificare l'idoneità dei candidati in rapporto all'ufficio spirituale di cui aspirano ad essere investiti;

Attesochè, ad escludere l'obbligatorietà della cennata condizione, la difesa del Ministero vorrebbe attribuire al Regolamento anzidetto, come a tutte le altre disposizioni emanate dalla potestà civile per l'esercizio del regio patronato, il carattere di regole dettate unicamente per propria norma ed alle quali esso possa liberamente derogare ne' singoli casi, in considerazione di particolari motivi. Ma se la natura stessa del regio patronato non comporta che da tali regolamenti possano sorgere diritti o anche legittime aspettative a pro' de' terzi aspiranti, s'incorrerebbe in un eccesso opposto, se l'applicazione delle forme prescritte si lasciasse in assoluta balìa del Governo, e si negasse alla competente autorità ecclesiastica ogni facoltà di esigerne l'adempimento. Trattasi invero di norme risguardanti prerogative, che si esercitano non come ragioni private dal Principe, ma come attributi della sovranità, sulla proposizione del ministro responsabile; e come tali, finchè l'autorità che le stabilì non le revochi ed abroghi, fanno parte integrante del diritto pubblico del Regno, a' cui principii repugna che lo stesso Governo possa di suo arbitrio applicare in alcuni casi i regolamenti in vigore e in altri casi sospenderne l'esecuzione o dispensarne dall'osservanza.

Attesochè non occorrono altre considerazioni per ritenere che il diritto illimitato dell'autorità civile di respingere le proposte dell'Ordinario, anche se relative a soggetti canonicamente idonei, non si può convertire nella inammessibile facoltà d'imporre all'autorità spirituale soggetti da essa ritenuti non idonei ed immeritevoli della canonica istituzione. L'istituto del regio patronato, ne' delicati rapporti che involge, presuppone l'accordo delle due autorità, e quindi uno spirito conciliativo, senza di cui ne diventa impossibile il funzionamento. Vengono meno ai doveri verso la società civile quei Pastori che non rifuggono dal proporre alla regia nomina sacerdoti immemori della santità del loro ministero ed ostili alla patria e alle istituzioni; e se persistono in tali deplorevoli divisamenti, non possono che ricadere sulla loro coscienza gli effetti di un permanente rifiuto da parte dell'autorità dello Stato. Ma se il desiderabile accordo sulla persona de' nominandi non si raggiunge, può essere un mezzo di difesa il lasciare i beneficii in un indefinito stato di vacanza, non già il nominare sacerdoti, che i Vescovi non propongono o che espressamente escludono come incapaci e cui negano assolutamente l'ecclesiastica investitura, non essendovi in tale stato di cose alcuna via per dare al conflitto una giuridica e pratica soluzione.

Attesochè premessi questi criteri, è chiaro che nulla si possa ravvisare d'illegittimo nel rifiuto da parte dell'autorità civile di entrambi i sacerdoti presentatisi al concorso bandito per la provvista della parrocchia di Asola e proposti *ex aequo* dalla Curia vescovile di Mantova. Anzi questo Collegio, come giudice di merito a' termini dell'articolo 25,

n. 2, della legge sul Consiglio di Stato, non può che ritenere pienamente giustificato e conveniente un tale rifiuto in vista della non buona condotta politica di quei candidati (1). Nè s'intende come il Vescovo ricorrente possa ora lamentarsi della reiezione di quelle sue primitive proposte, se egli stesso, prestando piena acquiescenza alle obbiezioni e al diniego del Ministero, pose da parte i nomi di quei due aspiranti e fuori concorso propose alla regia nomina altri due sacerdoti della Diocesi (2).

Attesochè tutta la questione si riduce quindi a vedere se in seguito al rifiuto dei due concorrenti da prima proposti, fosse giustificata la preferenza data dal Governo all'aspirante don Gennesi, parroco di Mosio. E bastano all'uopo le considerazioni già espresse circa il sistema che nel Lombardo-Veneto deve presiedere alla provvista de' benefici di regio patronato per dover ritenere che alla eleggibilità del Gennesi non occorreva che costui si esponesse a novello esame, essendo già *approvato in cura d'anime* a tenore del regolamento del 1803. Nè poteva il Gennesi reputarsi ineleggibile solo per la tarda età (75 anni), messa in rilievo dal Vescovo, essendo fuori dubbio che se la collazione de' beneficî secondo il vario loro grado è subordinata alla condizione di un *minimum* di età, non esiste un limite massimo, oltre il quale sia vietato così il conferimento di un beneficio come l'ulteriore godimento e possesso di un beneficio già conferito.

Attesochè però se in tesi astratta l'essere un sacerdote già investito di un beneficio parrocchiale lascia presumere in lui l'idoneità al relativo ufficio e l'assenza di ogni canonico impedimento, in pratica alla presunzione può non corrispondere la realtà delle attitudini fisiche e morali. Ed invero nel caso in esame il Vescovo, prima e dopo la nomina, dichiarò di ritenere il Gennesi affatto inidoneo al nuovo ufficio in una popolosa parrocchia, come quella di Asola, perchè « già da tempo disusato a' ministeri parrocchiali, in cui è interamente supplito da un curato », essendogli stata concessa per la quasi perdita della vista la dispensa dalla recita del breviario (che è obbligatoria per gl'investiti di qualsiasi beneficio) e tollerandosi che egli non osservi nemmeno la legge rigorosa della residenza; nè tali affermazioni di fatto sono smentite o contestate dalla difesa della pubblica Amministrazione. È quindi manifesto che non solo mancò a favore del Gennesi quella condizione della proposta da parte della Curia vescovile, che è richiesta dalle discipline tuttora vigenti nel Lombardo-Veneto, ma in fatto era ed è pienamente giustificata la dichiarazione già resa dalla stessa competente autorità ecclesiastica di non essere punto idoneo quel sacerdote all'ufficio cui lo si volle designare con l'impugnato decreto.

Per questi motivi, la Sezione revoca l'impugnato regio decreto col quale in virtù del regio patronato il sacerdote Luigi Gennesi fu nominato parroco della chiesa di S. Andrea in Asola.

---

(1) I due candidati, proposti dalla Curia, persone onorevolissime, sono l'uno canonico della Cattedrale, l'altro arciprete di una importante parrocchia; e come tali ebbero il riconoscimento civile. Nè il Ministero, nè la IV Sezione del Consiglio di Stato hanno accennato ad un fatto qualunque da cui avrebbe potuto derivare la pretesa *non buona* loro condotta politica. E sì che la IV Sezione, giudice del merito, avrebbe dovuto, anzichè uscire in una semplice affermazione, indicare i fatti e debitamente valutarli.

(2) Il Vescovo non ha mai prestato alcuna *acquiescenza*. Subiva lo stato di cose creato dal Governo, e fece i nomi di altri due aspiranti, scegliendoli fra i più indicati a reggere la parrocchia vacante, mosso, come abbiamo già rilevato, da quello spirito conciliativo invocato dalla presente decisione.

10. Come si vede, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto in pieno vigore gli antichi Regolamenti emanati nel Lombardo-Veneto per il conferimento dei benefici parrocchiali; ed ha stabilito che le disposizioni che la stessa autorità civile ha dettato per l'esercizio del regio patronato, facenti parte del diritto pubblico del Regno, costituiscono una norma obbligatoria pel Governo, il quale, finchè non siano revocate od abrogate, deve scrupolosamente osservarle in tutti i casi. E sarebbe infatti bene strano che si volesse pretendere vincolata l'autorità ecclesiastica da quelle disposizioni, e s'intendesse poi che il Governo non fosse ad esse ugualmente legato, e potesse liberamente derogarvi.

11. Nella decisione, che abbiamo pubblicato, è sancito il principio che non può ad un beneficio parrocchiale di regio patronato nominarsi dal Governo un sacerdote che non sia proposto dall'autorità ecclesiastica; è condizione assolutamente necessaria la proposta del Vescovo. Si è creduto di applicare l'art. 7 del Regolamento 18 febbraio 1803, che, come abbiamo visto, è concepito nei seguenti termini:

" Quegli ecclesiastici fra gli aspiranti, i quali sono stati antecedentemente approvati in cura di anime, sono considerati come eleggibili, e quindi non possono essere obbligati a subire l'esame in concorso. Bensì gli Ordinari informano anche sopra di questi, onde il Governo sia a portata di giudicare del loro merito e dei loro servigi, dei quali dovranno i Vescovi farsi carico speciale nella informazione ".

In base a questa disposizione e al Regolamento 13 maggio 1818 (art. 6-8), anche gli ecclesiastici, *antecedentemente approvati in cura di anime*, devono fare la loro petizione al collatore o patrono mediante la Curia vescovile allorquando si apre il concorso; e la Curia, terminato il concorso, e senza obbligo di sottoporre a nuovo esame i sacerdoti, *già approvati in cura di anime*, deve fare le proposte al Governo o ad altro patrono.

Non può quindi essere giustificato affatto un provvedimento sovrano di nomina di un sacerdote che, sebbene già riconosciuto eleggibile a parroco, non ha fatto la petizione in conformità del Regolamento del 1818, che perciò non ha figurato fra gli aspiranti, che il Vescovo non ha proposto, nè poteva proporre.

La massima sancita dalla IV Sezione del Consiglio di Stato è della più grande importanza; poichè rimane assodato che il patrono regio non può nominare o presentare per la canonica investitura un soggetto qualunque, e deve scegliere soltanto fra i proposti dall'autorità ecclesiastica.

Per verità, noi crediamo che l'art. 7 del Regolamento 8 febbraio 1803 sia rimasto abrogato. Nel Regolamento del 13 maggio 1818 (art. 8) è espressamente derogato alle disposizioni *di ordine* di quel Regolamento del 1803 (1): e da ciò si è argomentato per ritenere che l'art. 7 sia tuttora in vigore.

Abbiamo già accennato le ragioni che devono condurre ad una opinione contraria. Il Regolamento del 1803 si compone di nove articoli; e tutte le prescrizioni di questi articoli, tranne quelle degli art. 5-7, si riferivano agli atti da compiersi dai Prefetti; i quali atti non possono avere più luogo, essendosi ogni attribuzione trasferita nella Curia vescovile. L'art. 5, in armonia all'art. 7, statuiva che, dopo un mese dalla pubblicazione dell'invito, i Prefetti dovevano rimettere " i nomi degli aspiranti agli Ordinari, invitandoli a tenere il regolare esame di concorso di *tutti gli aspiranti che non fossero antecedentemente approvati in cura di anime*, ed a rimettere in appresso gli stati rispettivi di ciascuno, secondo le risultanze dell'esame, ed aggiungendo quanto sembrasse opportuno sopra il carattere morale, la capacità ed i servizi dei medesimi ".

Ma è evidente che agli art. 5 e 7 del Regolamento del 1803 è stato sostituito l'art. 7 del Regolamento 13 maggio 1818, il quale dispone, come abbiamo già rilevato, quanto segue:

" Per le parrocchie di patronato regio, la Curia, terminato il concorso, proporrà al Governo i candidati, presentando contemporaneamente: 1° la sopra menzionata circolare; 2° le petizioni di tutti i concorrenti muniti dei loro documenti; 3° un prospetto conforme alle prescrizioni in corso, nel quale saranno inscritti dalla medesima i concorrenti, giusta quell'ordine che essa giudicherà corrispondente alla loro capacità e loro merito ".

Qui non si prevede che la ipotesi del *concorso:* si parla di *concorrenti* in genere e non si limita l'obbligo del concorso stesso e dell'esame agli *aspiranti che non furono antecedentemente approvati in cura di anime*. L'articolo è generale, e si applica ugualmente a tutti i candidati. Il Vescovo non deve più limitarsi ad una *informazione* su coloro che si riconobbero eleggibili in precedente esame; ma la Curia deve *proporre* ed inscrivere in un prospetto i concorrenti secondo l'ordine della loro capacità e del loro merito: ciò che importa necessariamente che i concorrenti stessi siano

(1) « Resta con ciò derogato alle disposizioni *di ordine* prescritte dal Regolamento 18 febbraio 1803 quanto alle parrocchie di regio patronato, e resta pienamente derogato all'art. 3 del Regolamento 15 maggio 1804 risguardante la provvista delle parrocchie di patronato comunitativo, mantenendosi in ogni altra parte per ora il detto Regolamento ».

tutti esaminati e giudicati, perchè altrimenti sarebbe impossibile determinare il rispettivo grado di capacità e di merito di ciascuno di essi. E quindi tra l'art. 7 del Regolamento del 1818 e gli art. 5 e 7 del Regolamento del 1813 esiste quell'assoluta inconciliabilità che porta all'abrogazione di queste ultime disposizioni.

Inoltre la Circolare d'invito a concorso, per l'art. 4 del Regolamento del 1818, deve essere rimessa, per mezzo dei vicari foranei, ai parroci ed *agli individui del clero curato*; e tutti devono sottoscriverla: da ciò si rende manifesto che l'invito di concorso è diretto principalmente ai parroci ed al clero curato, cioè nella massima parte a persone *già approvate in cura di anime:* per cui, se fosse vero che costoro dovessero considerarsi come eleggibili, gli esami diventerebbero per le parrocchie di regio patronato una rara eccezione e il concorso si ridurrebbe quasi a nulla, ciò che è inammessibile e non può essere stato nella idea degli autori del Regolamento del 1818.

D'altronde, con questo Regolamento s'intese di unificare il metodo di concorso ai benefici parrocchiali vacanti, e però all'articolo 8 è statuito: " Lo stesso metodo si osserva verso i patroni privati tanto individui che comunitativi ".

Ora è certo che il Vescovo, nelle parrocchie di libera collazione, deve sottoporre ad esame *tutti* i concorrenti, perchè il Vescovo ha l'obbligo di eleggere *il più idoneo*, e dal giudizio deve risultare non solo la dottrina, ma anche la capacità su tutte *le cose opportune per governare la Chiesa vacante* (Conc. Trid. XXIV, cap. 18, *de reform.*): deve ugualmente sottoporre ad esame *tutti* i candidati nelle parrocchie di patronato privato, per le quali non esiste una disposizione simile a quella degli art. 5 e 7 del Regolamento 18 febbraio 1803, il quale non riguardava che le provviste dei benefici parrocchiali di patronato governativo. Lo stesso deve dirsi per le parrocchie di patronato comunitativo o consorziale, perchè nè nel Regolamento del 15 maggio 1804 (lasciato in vigore dalle Disposizioni normali del 13 maggio 1818), (1) nè in quello del 28 novembre 1827, sono esonerati dall'obbligo dell'esame gli aspiranti che furono antecedentemente approvati in cura di anime. Anzi nel Regolamento del 1827 è espressamente prescritto agli Ordinari di trasmettere in apposita tabella " i nomi dei concorrenti *giudicati idonei....* con positiva dichiarazione che i descritti non solo sono essi idonei a reggere una parrocchia, *ma ben anco degni di occupare la parrocchia della quale si tratta* (art. 3).

Come può quindi sostenersi che il Regolamento 13 maggio

(1) Veggasi nota precedente.

1818, il quale era inteso ad unificare i metodi di concorso, abbia ammessa una disparità per il conferimento delle parrocchie di regio patronato? Secondo lo " stesso metodo „ usato per le parrocchie di regio patronato, (art. 7), doveva provvedersi per i benefici parrocchiali di patronato privato tanto individuo che comunitativo (art. 8); e poichè per questi benefici è necessario il concorso e l'esame per *tutti* gli aspiranti, altrettanto deve quindi ritenersi per le parrocchie di patronato governativo.

Come abbiamo visto, non basta pel Regolamento del 1827 accertare la idoneità a reggere una qualsiasi parrocchia, ma occorre inoltre che i concorrenti siano *giudicati idonei.... ad occupare la parrocchia della quale si tratta:* quindi la necessità dell'esame per tutti. Non si può certamente ammettere che il Regolamento del 1827 contenga una disposizione di carattere eccezionale per le parrocchie o vicarie di patronato dei Comuni o dei Consorzi comunali e che diversamente sia prescritto per le altre parrocchie. Nulla giustificherebbe una tale diversità, e perciò si deve conchiudere che quella disposizione non sia che la conferma di una norma generale (conforme al diritto canonico), che si osservava già nella provvista di qualsiasi beneficio parrocchiale.

Fin dal suo primo apparire il Regolamento 13 maggio 1818 è stato uniformemente interpretato nel senso che ogni aspirante ad una parrocchia vacante, anche precedentemente approvato in cura di anime, dovesse sottoporsi al concorso ed all'esame. Il Governo non si è mai opposto: ciò che dimostra che tale era ed è la vera, la giusta interpretazione delle disposizioni da lui emanate. Ed è principio di diritto che una interpretazione costante non può affatto mutarsi (1), e che l'uso antico, la consuetudine, è il migliore interprete delle leggi (l. 37, D. *de legibus*, I. 3).

È quindi fuori di dubbio che nel conferimento dei benefici parrocchiali non si può nel Lombardo Veneto avere più riguardo alle disposizioni del Regolamento 18 febbraio 1803, e che si devono solo osservare, come in vigore, i Regolamenti del 13 maggio 1818 e 28 novembre 1827 (2).

12. Secondo la decisione sopra riferita, l'autorità civile ha il diritto di rifiutare tutti i canditati proposti dal Vescovo; ed in questo caso il Vescovo è obbligato a bandire un nuovo concorso, e non potrebbe fare altre proposte fuori concorso, perchè

---

(1) *Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt* (l. 23, D. *de legibus*, I, 3).

(2) Quest'ultimo Regolamento ha abrogato quello del 15 maggio 1804 relativo all'esercizio del diritto patronale dei Comuni e dei Consorzi comunali nella elezione dei parroci.

sarebbero inopportunamente invocati i canoni del Concilio Tridentino (sess. XXIV, cap. 18, *de reform.*, in fine).

Il Regolamento del 1818 non accenna all'ipotesi di un secondo concorso; per cui non può ritenersi che questo sia assolutamente obbligatorio. Nel Regolamento 28 novembre 1827 è previsto il caso in cui l'eletto dai comizi non sia accetto al Governo per *gravi* e *fondati* motivi di carattere morale e politico; e si riconosce nel Governo stesso il diritto di escluderlo, facendo luogo a nuova votazione fra gli altri concorrenti giudicati idonei dall'autorità ecclesiastica.

Non vogliamo contestare che il Governo possa per *gravi* e *fondati* motivi rifiutare tutti i proposti dalla Curia; ma un caso in cui realmente esistano tali *gravi* e *fondati* motivi per giungere ad un rifiuto totale, ci sembra assai difficile, se non impossibile, a verificarsi. Ed in tal caso, se trattasi di una parrocchia assai importante e popolosa, e se la vacanza è durata così a lungo che non può più lasciarsi senza pastore, crediamo che, data l'urgenza, si possa provvedere senza dar luogo ad un secondo concorso. Questo secondo concorso non è prescritto, come si è detto, come assolutamente obbligatorio da alcuna disposizione; nè sono tassativi i casi in cui, pel Concilio di Trento, può farsi a meno dell'esame sinodale. Altre ipotesi ugualmente gravi ed eccezionali possono consigliare di prescindere dal detto esame; ed il Vescovo è in piena regola, quando, come nel caso di cui si tratta, ha ottenuto le autorizzazioni dalla Sede Apostolica. Anzichè aprire un nuovo concorso, potrà " *mettersi in corrispondenza col Governo* ", come è detto nell'art. 5 del Regolamento 28 novembre 1827 (applicabile per analogia), e fare altre designazioni che possano essere gradite dal Governo.

Nell'esercizio del regio patronato occorre (dice la decisione di cui ci occupiamo), fra le due autorità civile ed ecclesiastica, un grande spirito conciliativo. Ne siamo persuasi. Ma non dà certo prova di tale spirito conciliativo il Governo, quando, per sistema, rigetta tutte le proposte, anche le più onorevoli, fatte dall'Ordinario diocesano.

13. La IV Sezione del Consiglio di Stato afferma la massima che non può per la sola tarda età reputarsi ineleggibile un sacerdote ad un beneficio parrocchiale, " essendo fuori dubbio che se la collazione de' benefici secondo il vario loro grado è subordinata alla condizione di un *minimum* di età, non esiste un limite massimo, oltre il quale sia vietato così il conferimento di un beneficio, come l'ulteriore godimento e possesso di un beneficio già conferito ".

È prescritto che non prima dei venticinque anni si possa ascendere al presbiterato (Conc. Trid., Sess. XXIII, cap. 12, *de reform.*): ma non è richiesto un limite minimo di età per essere eletto parroco. E perciò quando il Concilio Tridentino statuisce che, nel determinare la idoneità dei concorrenti all'ufficio di parroco, si valuti anche l'*età*, è chiaro che vuole che il giudizio sia complessivo, ed abbracci così l'età non ancora matura, come l'età tarda, alla quale, dati i disagi e le fatiche del ministero parrocchiale, devesi un particolare riguardo. È noto che per imperizia, malattia, tarda età, deve essere deputato al parroco un Vicario o coadiutore (1). Se ciò è quando il parroco è divenuto infermo o vecchio, ragione vuole che dovendosi provvedere una parrocchia vacante, si riconosca non idoneo chi non può da solo compiere tutti gli uffici del ministero parrocchiale, ed ha bisogno che gli sia aggiunto un Vicario o coadiutore.

(1) Conc. Trid., sess. 21, cap. 6, *de reform.*; Bouix, *Tractatus de parocho*, p. 439; questa Rivista, VIII, p. 497.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione Roma.

27 aprile 1900.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Cardona.

Società dei SS. Apostoli c. Finanze.

Competenza — Ente morale — Carattere giuridico — Istituzione di pubblica beneficenza Competenza giudiziaria.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere se un ente morale abbia il carattere di istituzione pubblica di beneficenza (1).

La Società dei SS. Dodici Apostoli in Roma, col suo atto di ricorso ha sostanzialmente sostenuto di essere, in virtù della legge 17 luglio 1890, equiparata alle istituzione pubbliche di beneficenza, e che questa sua qualità respinga la presa di possesso voluta dal Demanio dello Stato, la quale soltanto potrebbe avverarsi qualora sia dimostrato agli scopi dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 e del relativo regolamento, che la medesima Società per la natura intrinseca del suo istituto, non debba comprendersi fra le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Con questo sistema di deduzioni si promuove una quistione di evidente diritto civile, tale essendo quella che si attiene alla natura ed ai caratteri propri dell'Istituto, nonchè alle condizioni giuridiche della sua esistenza di fronte alla legge 20 luglio 1890 sui provvedimenti per la città di Roma, e la risoluzione di questa controversia spetta unicamente all'autorità giudiziaria, sia per l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 che dichiara devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia quistione di un diritto civile o politico, sia per gli articoli 24 e 25 della legge sul Consiglio di Stato in cui indicate tassativamente le materie ad esso attribuite, si escludono i ricorsi di diretta competenza dell' autorità giudiziaria.

Cassazione di Roma.

10 aprile 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Siotto.

Fondo pel culto c. Capitolo cattedrale di Piacenza.

Quota di annuo concorso — Carattere — Non è una tassa — Restituzione di somme pagate indebitamente — Prescrizione biennale — Inapplicabilità.

La quota di annuo concorso non è una tassa al pari della manomorta: e perciò non può ad essa estendersi il termine speciale di due anni stabilito dall'art. 14 delle leggi 21 aprile 1862 e 13 settembre 1874 per la prescrizione dell'azione diretta ad ottenere la restituzione di somme pagate in più del dovuto (1).

Quando la legge 7 luglio 1866 volle coll'art. 31 che la quota di concorso fosse liquidata, stabilita, riscossa sulle stesse basi, con gli stessi modi, colle stesse norme della tassa di manomorta, si riferiva alla legge 21 aprile 1862, n. 587, che allora regolava quella tassa, governata oggi dal decreto legge 13 settembre 1874 testo unico. E basta riandare la legge del 1862 per convincersi come le basi della liquidazione si trovino nei primi quattro articoli, i modi dello stabilimento nell'undecimo e duodecimo, le

---

(1) Confr. stessa Cass. 6 luglio 1899 (vol. in corso, p. 32); 11 luglio 1898, Parroco di Atessa c. Congregazione di carità di Atessa (vol. IX, p. 415) colla nota ivi.

(1) Giustamente la Corte suprema ribadisce la massima che la quota di concorso non è una tassa: veggasi decis. 26 marzo 1896, Fondo pel culto c. Capitolo di Cagliari (vol. VI, 346), la quale, escluso nella quota di concorso il carattere di una tassa, ritenne inapplicabile, per la sua riscossione, il principio del *solve et repete*.

norme di riscossione nel tredicesimo, basi, modi e norme le quali non devono confondersi col termine fissato nell'articolo 14 al contribuente ed al fisco per far valere utilmente le ragioni rispettive.

Ma il ricorso con soverchio ardimento arriva ad affermare « allora soltanto potersi dire riscossa una somma per imposta, tassa o contributo, quando sulla pertinenza della somma stessa non sarà più luogo a contestazioni, cioè quando saranno stati esauriti i mezzi, o sarà spirato il termine per costringere chi la esigeva alla restituzione. »

Per verità, anche considerando l'atto materiale in relazione al diritto di riscuotere, non è possibile allargarne il significato fino a comprendere l'abuso che dello stesso diritto si fa o col tralasciare l'esazione del dovuto, o col riscuotere l'indebito, al fine d'inferirne che il legislatore parlando di riscossione parlò pure della prescrizione introdotta tanto a favore del contribuente, come dello Stato. Il senso logico e grammaticale si ribella a codesta interpretazione, con cui verrebbe inoltre ad estendersi il termine speciale dell'art. 14 delle due leggi 21 aprile 1862 e 13 settembre 1874 contro il divieto dell'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Epperò il maggiore ardimento si manifesta nel supposto che la quota di concorso sia una tassa, al pari della manomorta, per poter conchiudere che gli stessi motivi di pubblico interesse concorrono a renderne definitiva ed inoppugnabile la riscossione.

Fu già riconosciuto dal Supremo Collegio che la quota di concorso afficiente il patrimonio ecclesiastico, in favore esclusivo del culto cattolico, non può assumere il carattere di tassa, solo perchè è dovuta ad una pubblica amministrazione, e viene esatta coi privilegi fiscali. Ciascuno vede che nel cespite colpito, e nella erogazione circoscritta manca l'elemento della generalità, essenziale al concetto economico e politico d'imposta.

Eliminato quest'ultimo appiglio, la tesi del ricorso si rivela insostenibile di fronte alle regole più elementari sancite per l'applicazione e l'interpretazione delle leggi.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

25 gennaio 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Janigro

Ravagli c. *Marinelli*

Patrimonio sacro — Assegno alimentario — Impignorabilità.

Le somme dovute per sacro patrimonio, avendo questo la qualità di assegno alimentario, sono impignorabili (1).

Nel dì 11 novembre 1897 l'avvocato Domenico Jannazzi fece procedere presso tal Agostino Marinelli al pignoramento di tutte le somme da costui dovute al reverendo D. Giovanni Ravagli.

Avendo in contumacia del Ravagli il pegnorato Marinelli dichiarato di dovergli lire 25 al mese, vita sua naturale durante, il Pretore con sentenza 24 dicembre 1897 ne fece assegnazione al pegnorante Jannazzi sino alla estinzione del credito pel quale agiva.

Appellava da tale sentenza il D. Ravagli, accennando che le somme dovutegli dal Marinelli erano impegnorabili perchè erano l'equivalente dei frutti del fondo che gli fu costituito in sacro patrimonio; ma il Tribunale civile di Urbino, con sentenza 2-5 agosto 1898, respinse la eccezione di diserzione dell'appello

---

(1) Questa è la massima prevalente: constatiamo con piacere che sia stata sancita anche dalla Corte di Cassazione di Roma: Veggasi lo studio di G. Caselli, *Il patrimonio dei chierici*, I, p. 13 e seg. Veggansi inoltre, nel senso della inalienabilità ed imprescrittibilità: Cass. Palermo 23 aprile 1895, vol. V. p. 475; App. Bologna 11 giugno 1890, vol. II, p. 424; App. Torino 13 dicembre 1889, vol. I, p. 344; Trib. Genova 17 maggio 1893, vol. IV, p. 106; App. Trani 2 dicembre 1890, vol. I, 786. Nel senso contrario: App. Catanzararo 3 marzo 1898, vol. IX, p. 254; App. Torino 4 giugno 1892, vol. III, p. 262.

dedotto dall'appellato Jannuzzi, confermò in ogni sua parte il pronunciato del primo giudice.

Contro detta sentenza D. Ravagli, ottenuto il gratuito patrocinio, proponeva ricorso per cassazione, rimproverandole con un primo mezzo la violazione dell'articolo 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile, degli art. 433 e 1007 detto Codice e 67 della tariffa annessa alle leggi sulle tasse di registro, nonchè del capo *Cum non deceat* del Concilio Tridentino, sessione XXI, capo 2° *De reform.* Con un secondo mezzo poi, anche esso convergente allo stesso scopo l'accusa di aver violato gli articoli 592 del Codice di proc. civ., 1800 Cod. civ.; 2 delle disposizioni preliminari dello stesso Codice, e 360, n. 6, e 361, n. 2, del ridetto Codice di proc. civile.

Attesochè la sentenza denunziata pervenne alla conseguenza che le somme dovute dal terzo pegnorato Marinelli all'odierno ricorrente D. Ravagli fossero pegnorabili, quantunque rappresentassero l'usufrutto del fondo costituitogli dal suo genitore in sacro patrimonio, movendo dalla considerazione che la inalienabilità del sacro patrimonio sia un portato del Concilio Tridentino, e come tale se può valere nel foro della coscienza, nessuna efficacia essa ha nel foro civile, giacchè la natura e qualità dei beni non da altra fonte può essere desunta che dalle leggi civili, e questa tale inalienabilità non riconoscono, non senza aggiungere che neanche sotto l'aspetto di assegno alimentare fosse dato ritenere la dedotta impegnorabilità, mancando la possibilità di ravvisare siffatta qualità nel sacro patrimonio una volta che esso non è più riconosciuto dalle leggi civili. Ma così argomentando la sentenza denunciata non si appone al vero. Sta bene che la istituzione del sacro patrimonio mette capo nella ragione canonica, e che lo Stato al presente non la circonda di alcun privilegio, ma tutto ciò non importa che essa sia qualcosa d'inesistente agli occhi della ragione civile, e non possa quindi godere del vantaggio che la legge nell'art. 592 del Cod. di proc. civile attribuisce agli assegni alimentari, quello cioè di non poter essere pegnorato, eccetto che per crediti alimentari, e che anche in questo caso il pegnoramento non possa farsi se non con la permissione dell'autorità giudiziaria, e per la porzione determinata da essa. Per arrivare a siffatta conseguenza occorrerebbe dimostrare o che la istituzione del sacro patrimonio sia qualcosa che la legge non riconosca, o che essa non abbia il carattere di assegno alimentare, ma nè l'una, nè l'altra proposizione può essere affermata. Non la prima, perchè del sacro patrimonio come di cosa lecita discorrono gli articoli 1007 del Cod. civile e 67 della tariffa annessa alle leggi sulle tasse di registro: non la seconda, perchè la qualità di assegno alimentare è insita alla costituzione del sacro patrimonio, essendo questo richiesto dai sacri canoni perchè colui che ascende al sacerdozio non manchi di quanto gli occorre *ad vita sustinendam*, giusta quanto s'induce dal capo *Cum non deceat* del Concilio Tridentino, sessione XXI, cap. 2, *de reform.* E se tutto ciò è innegabile, e la stessa denunziata sentenza non ebbe a porlo in forse, forza è riconoscere che mal si mette innanzi la origine canonica dell'istituto per ricusare al sacro patrimonio quel trattamento che non *intuitu personarum*, ma *humanitatis causa* la legge ha col suindicato articolo 592 del Cod. proc. civ. assicurato a tutti indistintamente gli assegni alimentari. Fondate adunque riuscendo sotto questo aspetto le censure che il ricorso con i proposti mezzi di annullamento è venuto rivolgendo alla sentenza denunziata, non può questa sfuggire alla proposta domanda di cassazione.

Per questi motivi, la Corte cassa nella parte impugnata la denunziata sentenza del Tribunale civile di Urbino dei 2-5 agosto 1898, e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale civile di Pesaro, il quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

Cassazione di Roma

13 settembre 1899.

Pres. Ghiglieri P. P. — *Est.* Spaziani —

Congregazione di carità di Cremona c. Finanze.

Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Riparto della spesa — Reclami contro le deliberazioni dell'Intendente di finanza — Competenza amministrativa — Competenza giudiziaria.

L'art. 26 del r. decreto 19 novembre 1889, relativo alla competenza amministrativa per i reclami dalle deliberazioni dell'Intendente di finanza riguardanti il rimborso delle spese anticipate dall'erario pel mantenimento degli inabili al lavoro, non può considerarsi come disposizione per se stante applicabile in ogni e qualsiasi caso, ma va coordinato agli articoli che lo precedono, e contempla le deliberazioni emesse in conformità dell'art. 25.

Quando l'Intendente di finanza omette di determinare alla fine di ogni anno, in conformità dell'art. 25, l'ammontare dell'anticipazione fatta e la quota gravante ciascun ente interessato, e provvede poi cumulando gli esercizi di più anni, spetta all'autorità giudiziaria il vedere se il ritardo dell'Intendente porti o no decadenza dal diritto di rimborso (1).

Fatto: Nel 30 gennaio 1896 venivano notificate alla Congregazione di carità di Cremona quattro deliberazioni dell'Intendente di finanza di quella Provincia in data 25 stesso mese, con le quali poneva a carico dell'istituto elemosiniero amministrato dalla detta Congregazione quattro somme distinte in complessive Lire 32,556.68, siccome dovute in rimborso all'erario dello Stato per l'anticipazione al mantenimento degli inabili al lavoro appartenenti al Comune di Cremona negli esercizi annuali del 1890 al 1894.

Reclamava la Congregazione in sede contenziosa alla Giunta prov. amm., che nel 9 ottobre successivo rigettava il reclamo, e da questa decisione ricorreva li 8 dicembre seguente la Congregazione alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Ma poichè l'Intendente nel 2 genn. 1897, per non essere questo ricorso sospensivo, richiedeva il pagamento, la stessa Congregazione con citazione 12 stesso mese lo conveniva davanti il Tribunale civile di Cremona per far dichiarare non esser tenuta al chiestole rimborso, e la illegalità dei provvedimenti suaccennati.

L' Intendenza eccepì l' incompetenza giudiziaria a' sensi degli art. 26 regio decreto 19 novembre 1889 e 12 legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo. Il Tribunale, con sentenza 30 dicembre 1897, respinta la eccezione d'incompetenza, che venne accolta dalla Corte di Brescia con sentenza 2 novembre 1898, dalla quale ricorre la Congregazione di carità, deducendo la violazione degli art. 2 e 12 della legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo, 81 del testo unico sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, con falsa applicazione dell'art. 26 regio decreto 19 novembre 1889.

Resiste l'altra parte al ricorso.

Diritto: La controversia che sorge intorno all' essere o no dovuto il rimborso di una spesa anticipata dall'erario dello Stato per conto di altri enti tenuti a sostenerla, in sè stessa considerata, riguarda un diritto civile e rientra nell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo; ed intanto viene sottratta alla giurisdizione ordinaria, in quanto la legge speciale l'ha devoluta ad altro corpo o collegio speciale; legge che per ciò ha il carattere di eccezione alla regola generale della competenza ordinaria, e che conseguentemente deve essere applicata, solo quando concorrano tutti gli estremi da essa voluti; mancando anche uno solo dei quali, vien meno l'eccezione

(1) Il Consiglio di Stato, IV Sezione, ha sempre ritenuto che l'azione di rimborso può dallo Stato esercitarsi anche sui bilanci dell'ente successivo all'anno della erogazione delle spese: decis. 13 settembre 1895, Ministero del Tesoro c. Comune di Rozzano (vol. IV, p. 380); 8 novembre 1895, Ministero del Tesoro c. Pia Casa di ricovero in Vicenza (vol. VI, p. 377). Ma riteniamo assai gravi le considerazioni svolte in senso contrario nella presente sentenza.

e riprende il suo impero la regola della competenza giudiziaria.

Il legislatore negli art. 81 e 82 testo unico della legge sulla pubblica sicurezza, sanciti i principii direttivi pel mantenimento degli inabili al lavoro, ed a carico di chi vada la relativa spesa, delegò al potere esecutivo lo stabilire le norme ed i casi del concorso alla spesa, con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge: onde il regio decreto 19 novembre 1889, di poi presentato al Parlamento, ha virtù di legge per la delegazione del potere legislativo, quantunque non sia stato ancora convertito in legge.

Dall'art. 15 del predetto regio decreto vien chiaramente sancito il principio, che la spesa gravante gli enti, ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici, non deve gravare il capitale patrimoniale, ma solamente le rendite di esso; dappoichè sarebbe contraddittorio esentare gli aumenti che si verificassero per donazione od elargizione di qualsiasi natura, e gravarne invece il patrimonio già esistente. Lo stesso concetto rilevasi dagli art. 16, 17, 18, 19 e 22, che tutti considerano le rendite, ed unicamente le rendite, come soggette al contributo. Indi logicamente l'art. 25 dispone, che per la rivalsa della spesa anticipata dallo Stato secondo l'art. 24, l'Intendente alla fine di ogni anno deve determinare l'ammontare dell'anticipazione fatta, e con deliberazione motivata da comunicarsi a tutti gli enti interessati, dichiarare quali sono gli enti, cui fa carico il rimborso, e la quota che grava ciascuno.

Perocchè certo il legislatore non ignorava le norme di contabilità, che governano gli enti chiamati al contributo relativamente ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi e coordinò alle medesime l'art. 25, affinchè il contributo gravi sulle rendite e non sul capitale patrimoniale, come inevitabilmente avverrebbe quando, erogate in altri legittimi fini tutte le rendite, sopravvenisse l'onere del contributo da pagarsi immediatamente, non per una annata, ma per molte annate cumulate; e seppure all' uopo bastassero tutte le rendite dell' ente, la perturbazione, che ne seguirebbe allo svolgimento della sua vita, nell'adempimento de'suoi fini, sarebbe così grave che contrasterebbe con l'intendimento del legislatore, non meno di quello che vi contrasti lo aggravio a carico del patrimonio anzichè della rendita. Onde il termine fissato dall' art. 25 corrisponde alle esigenze amministrative alle quali è coordinato ed è fissato nell' interesse anche degli enti gravati dal contributo affinchè possano provvedersi con le loro rendite, così come volle il legislatore, senza gravi perturbamenti della loro vita, e senza diminuzione patrimoniale.

L'art. 26, stabilendo la competenza amministrativa per i reclami dalle deliberazioni dell'Intendenza, non va considerato come disposizione per sè stante e perciò applicabile in ogni e qualsiasi caso; ma è coordinato agli articoli che lo precedono, e contempla le deliberazioni emesse in conformità dell'art. 25. In questa ipotesi, per disposizione di legge speciale, si ha la competenza amministrativa a conoscere del reclamo e di ogni e qualsiasi questione incidente nella controversia mossa col medesimo. Ma quando l'ipotesi contemplata dal legislatore non si avvera, riprende il suo impero la regola generale della competenza ordinaria giudiziaria a decidere la controversia nella quale si fa questione di un diritto civile.

E nella specie l'ipotesi contemplata nell'art. 26 non si avvera; poichè l'Intendente notificò nel 1896 le deliberazioni riguardanti gli esercizi 1890 al 1894 e pretendendone il pagamento immediato viene a colpire, non le rendite, come la legge vuole, ma il patrimonio contro la volontà del legislatore.

Conseguentemente la causa è di competenza dell' autorità giudiziaria, alla quale spetta giudicare nel merito, se il ritardo dell' Intendente porti decadenza dal diritto di rimborso, ovvero se e quali altre conseguenze ne derivino, questioni di merito che restano impregiudicate, limitandosi questo Supremo Collegio a trarne unicamente la conseguenza che

non si verifica l'ipotesi della eccezionale competenza amministrativa.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

19 marzo 1900.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* BAUDANA-VACCOLINI.

Barberis c. Jommi.

Dazio consumo — Comune aperto — Distribuzione di vitto fatto da un Collegio-convitto — Pagamento di retta — Esenzione dal dazio.

Non è soggetta a dazio consumo la distribuzione di vino e generi alimentari fatta da un Collegio convitto agli alunni che pagano una retta (1).

Non è contestato ed è ammesso dalla sentenza impugnata, che su porzione del Comune chiuso di Macerata, fuori del recinto daziario, esiste un Istituto di San Francesco di Sales, detto perciò Salesiano, ove s'impartisce l'istruzione e l'educazione ai giovanetti che ivi sono accolti a pagamento, a rette di annue lire 372 da pagarsi anticipatamente ogni quadrimestre, e taluni anche gratuitamente, come pure vi sono alimentati mediante generi che si acquistano dal direttore dell'Istituto, si riservano in quei magazzini e quotidianamente vengono consumati dagli alunni, dal direttore, dagli insegnanti e dai domestici.

Ciò premesso, la porzione del Comune chiuso, ove sorge l'Istituto Salesiano, è dalla legge parificata a Comune aperto (art. 4, capov. 7, del testo unico della legge sui dazi di consumo, approvato col regio decreto 15 aprile 1887), e pei Comuni aperti, come per le porzioni suddescritte, il dazio di consumo si riscuote sulla *vendita al minuto comunque fatta:* tale è la disposizione dell'art. 9, cui ha relazione l'art. 10 del medesimo testo unico della legge.

E' dunque necessaria la vendita al minuto per potersi riscuotere il dazio di consumo.

Nella specie non può dirsi in modo alcuno vendita al minuto la distribuzione o somministrazione quotidiana dei generi alimentari che si esegue nello Istituto Salesiano di Macerata.

Il direttore compera economicamente i generi all'ingrosso, ma poi non li vende a sè stesso, agli insegnanti, agli alunni, ai domestici; ne fanno tutti uso e consumo, come si farebbe in una bene ordinata famiglia; anzi, siccome il direttore acquista i generi all'ingrosso con parte del prezzo che pagano gli alunni a rette quadrimestrali anticipate, così ben può dirsi che per mezzo di lui gli alunni stessi facciano siffatto acquisto.

E' vero che in forza del citato art. 10 capov. 2° è soggetta a dazio *anche* la distribuzione al minuto non gratuita fra più persone del vino e dei prodotti alcoolici. Però questa disposizione speciale e così limitata si riferisce a chi, mediante distribuzione non gratuita di vino e di prodotti alcoolici, ne fa vendita al minuto; il che si argomenta dalle surriferite parole *vendita al minuto comunque fatta*, e da quell'avverbio *anche*, scritto nel citato art. 10, il quale al pari dell'articolo precedente si riferisce alla vendita al minuto.

Anche gli art. 1 capov. ultimo, 19, 47, 120 pr., 139, 160 n. 3, 165 n. 2 *a* del regolamento generale di dazi interni di consumo, approvato col regio decreto 27 gennaio 1898, si riferiscono espressamente alla minuta vendita.

L'art. 23 pr. del citato regolamento prescrive inoltre che: « Nei Comuni

---

(1) Constatiamo con piacere che la Suprema Corte di Roma ritorna alla anteriore sua giurisprudenza (decis. 25 marzo 1895 e 20 maggio 1895, vol. V, p. 212, 458), abbandonando la massima che aveva già più volte affermata: decis. 24 maggio 1897, (vol. VII, p. 436), 17 maggio 1899 (vol. IX, p. 422), 8 giugno 1899 (vol. IX, p. 550).

Veggasi oltre pag. 169, nel senso della presente sentenza, Corte di appello di Torino, 14 luglio 1899: nello stesso senso, pag. 77, Corte di appello di Bologna, 21 luglio 1899.

aperti anche i dazi comunali debbono colpire la sola vendita al minuto »; il seguente art. 123 impone la relativa dichiarazione scritta a chi voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio.

Vi ha poi l'art. 119, il quale, là dove alla lettera *d* provvede per la distribuzione, le ripartizioni o le somministrazioni non gratuite, non solo richiama le norme stabilite per la minuta vendita, ma esige espressamente che il consumatore corrisponda il prezzo al venditore; ciò che non accade e non può accadere nel caso dell'Istituto Salesiano. E' vero che questo prezzo può essere computato in tutto o anche in parte nella mercede, saldo, salario, od altra retribuzione; ma questi modi di corrispondere il prezzo dal consumatore, i quali suppongono sempre il fatto della minuta vendita, non si confanno alla vita interna e regolata di alunni che convivono in un istituto, nè alle rette che essi pagano indistintamente per tutto quanto ricevono, cioè istruzione ed educazione, oltre al vitto ed alloggio, e non mai per il prezzo delle singole vivande che giornalmente vengono loro somministrate.

La minuta vendita poi, comunque fatta, ha sempre per iscopo il lucro o lo speculazione sul consumo dei generi che si vendono, e per definizione di legge (articolo 38 del regolamento generale) le distribuzioni non sono a fine di lucro o di speculazione se fatte al solo prezzo di acquisto, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie, come quelle che in ogni caso necessariamente si fanno nell'Istituto Salesiane di Macerata, attesa specialmente la tenue retta di annue lire 372 che si paga da ciascun alunno.

La legge accorda esplicitamente delle esenzioni al pagamento del dazio sulla minuta vendita a favore delle società cooperative, e dei braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli (art. 17 del testo unico della legge). La legge altresì non considera atti di minuta vendita soggetti a dazio nè la consumazione dei generi fatta dallo equipaggio a bordo dei legni addetti alla navigazione continua, nè la somministrazione fatta direttamente dall'Amministrazione militare alle truppe che essa provvede economicamente all'ingrosso o per requisizione (art. 120 del regolamento generale). Ma per i generi che si consumano nei collegi-convitti, come è l'Istituto Salesiano di Macerata, non occorreva alcuna esplicita esclusione o dichiarazione legislativa, imperocchè nel caso concreto mancano gli estremi per reclamare il dazio, manca cioè la vendita al minuto ed il conseguente fine del lucro o della speculazione.

Dicasi pure che le distribuzioni che ivi si fanno del vino, e se vuolsi anche dei prodotti alcoolici, ai quali generi soltanto è limitata la disposizione del ricordato art. 10 della legge, non siano gratuite, in quanto che nelle rette degli alunni si ravvisa un equivalente, sia pure minimo; ma una volta che anche per le distribuzioni è richiesta la minuta vendita, il lucro e la speculazione, ne consegue che mancando questi estremi, la questione diventa oziosa ed accademica.

E' questa la giurisprudenza prevalente della Corte suprema, dalla quale non s'intende di recedere.

Risoluta così la controversia per modo da accogliersi per quanto di ragione il terzo e quarto motivo di ricorso, è inutile occuparsi degli altri motivi.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Torino.

16 novembre 1899.

Pres. Ferrari, ff. di P. — *Est.* Gasparini.

Giribaldi c. *Gatti.*

Parroco — Beneficio eretto nella Chiesa parrocchiale — Patrono svincolante — Adempimento degli oneri — Rilascio di cartelle di rendita al parroco — Annullamento del contratto — Obbligazione *in proprio* del parroco.

Il parroco che nell'interesse della parrocchia in cui un dato beneficio trovasi costituito, e quindi come parroco *riceve dal pa-*

trono svincolante una cartella per accollarsi l'adempimento degli oneri di culto liberandone il patrono, annullato tale contratto per difetto delle autorizzazioni di legge, è obbligato in proprio *alla restituzione del capitale e dell'eccedenza delle rendite incassate sulle somme spese nell'adempimento nel frattempo degli oneri suddetti di culto.*

Attesochè col dedotto mezzo s'impugna in sostanza la denunciata sentenza, perchè ritenne che il ricorrente sac. Giribaldi dovesse rispondere in proprio, piuttosto che come parroco della parrocchia di S. Agata di Viarigi di quanto avesse percepito dal certificato di rendita, e non avesse giustificato di averlo erogato a soddisfazione degli obblighi inerenti al beneficio di S. Giuseppe nella chiesa parrocchiale istituito. Il sac. Giribaldi sostiene, che essendo esso acceduto col fu don Melino alla transazione 23 agosto 1894 nella semplice qualità di parroco, ed avendo, in questa qualità di parroco, riscossi i redditi della cartella, e questi erogati nella soddisfazione degli annui pesi del beneficio al cui scopo la stessa rendita fu alla parrocchia intestata, ogni responsabilità che da questi fatti potesse risultare sarebbe a carico della parrocchia, e quindi a carico dei parroci come tali, e non in nome proprio e quali persone private.

Ma tale discorso potrebbe reggere quando la transazione fu annullata appunto perché i parroci vi accedettero come tali senza le debite facoltà, e quindi senza potere obbligare l'ente morale parrocchia, e loro medesimi e loro successori come investiti del beneficio parrocchiale, ne segue di necessaria conseguenza che la parrocchia non può risentire nessuna molestia e rispondere di nessuna responsabilità si riversi a carico di coloro che, mentre non poterono obbligarsi nella qualità nella quale all'atto accedettero, non possono esimersi dal rispondere del fatto proprio come persona privata.

Quindi se il sacerdote Giribaldi riscosse le rendite della cartella deve egli e gli altri, cioè il fu don Melino e chi per lui, rispondere in proprio di quelle rendite.

Nè vale il dire che il Giribaldi, come pure il don Melino, furono sempre citati in causa come parroci, e quindi come rappresentanti la parrocchia; imperocchè dalla citazione 12 gennaio 1898, loro intimata dai Gatti, apparisce che da questi fu chiamata la condanna dei parroci anche in proprio e che il tribunale colla sentenza 3 luglio 1898 ritenne ne' suoi motivi la responsabilità in proprio dei parroci a rappresentare ai Gatti i redditi della cartella, salva deduzione di quanto avessero dimostrato avere essi erogato in soddisfacimento degli oneri di culto inerenti al beneficio di S. Giuseppe.

Vero che il Giribaldi appellò da questa sentenza precisamente perché fu pronunciata la sua condanna in proprio e sostenne che nulla in proprio doveva perché accedette alla transazione come parroco, perchè la cartella era intestata alla parrocchia, perchè come parroco erogò quelle rendite in soddisfazione del beneficio S. Giuseppe, e perché come parroco e non in persona propria esigette le rendite della cartella.

Ma la Corte con la denunziata sentenza mantenne in questa parte ferma la sentenza appellata sul riflesso che essi parroci furono quelli che esigettero le rendite, non come tali perchè in questa loro qualifica non poterono obbligarsi stante la decretata nullità dell'atto, ma come persone private e che quindi in proprio dovevano rispondere di quanto fossero risultati debitori verso dei Gatti.

Per questi motivi, respinge il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Casale, ecc.

Cassazione di Torino.

20 dicembre 1898.

Pres. Cunео, *ff. di Pres.* — *Est.* Magenta

Santuario di S. Maria di Varese c. *Orsi*

Servitù — Edifici di uso pubblico — Articolo 556 Cod. civile — Edifici destinati al culto — Accessori — Strada conducente ad un Santuario — Comunione di muro.

Fra gli edifizi, di cui all'art. 556, alinea, del Codice civile, devono comprendersi anche gli edifici destinati al culto e quanto forma un accessorio e una dipendenza diretta e necessaria dei medesimi (1).

Non può comprendersi fra i detti edifici una strada di accesso ad un santuario, quando la strada medesima non è destinata esclusivamente al pellegrinaggio dei fedeli, ma anche alla comunicazione fra vari Comuni ed all'accesso alle proprietà laterali (2)

La parola edificio, *usata dall'art. 556 del Codice civile, va intesa nel senso che possa considerarsi tale non soltanto un ambiente formato da più vani, ma anche quella costruzione che per un complesso di opere costituisce un manufatto destinato all'uso pubblico.*

Una strada gravata di servitù a favore del pubblico riveste i caratteri di quegli edifici destinati all'uso pubblico di cui nel detto art. 556 del Codice civile; ed un muro, che le serve di sostegno, viene a formare un sol tutto colla strada stessa, e non può quindi essere reso comune a sensi della prima parte del detto articolo.

Attesochè con questo mezzo si denunzia la violazione dell' art. 556 alinea del cod. civ., in quantochè fra gli edificii destinati all'uso pubblico, di cui parla il capoverso di tale articolo, devono comprendersi anche gli edifici destinati al culto e loro dipendenze, e siccome si dice la strada che dà accesso al Santuario è propria di questo e costituisce un sol tutto con quanto forma il Santuario stesso, per esse praticandovi i fedeli che peregrinano pregando avanti le varie cappelle che sono edificate lungo la strada per giungere poi alla chiesa situata alla sommità del monte, così non può essere applicabile la facoltà accordata dall' art. 556 cod. civ., al proprietario di un fondo contiguo ad un muro di renderlo comune, perchè vi osta la eccezione stabilita dall'alinea dell'articolo stesso per gli edificii destinati all'uso pubblico.

Il ragionamento però non ha base giuridica. Sia pure che la parola *edificio*, usata del legislatore nell'accennata disposizione di legge, non abbia un significato così ristretto da non poter essere esteso a quanto forma un accessorio, o una dipendenza diretta e necessaria di ciò che principalmente e per sua natura è destinato all'uso pubblico; ma dal momento che risulta in fatto essere la strada in questione destinata non esclusivamente ai pellegrinaggi dei fedeli che accedono al sacro monte, ma anche alla comunicazione fra varii Comuni e all' accesso alle proprietà laterali per modo che riveste i caratteri di strada privata gravata di servitù pubblica o strada vicinale, non può seriamente sostenersi che esso sia, non che parte, un accessorio o una dipendenza necessaria di quell'edificio, il quale come santuario può dirsi destinato al culto e all'uso pubblico.

A ragione, pertanto, la Corte di merito ritenne che non si potesse assimilare la chiesa o Santuario alla strada che vi dà accesso, essendo l' una cosa dall'altra separata e distinta.

Attesochè col secondo mezzo si denunzia la violazione ad un tempo del citato articolo 556 cod. civ. e di varii articoli della vigente legge sui lavori pubblici, sostenendosi che, data la natura della strada, e avuto riguardo alla destinazione sua di servire di comunicazione fra due o più Comuni, come fu ritenuto dalla denunciata sentenza e non era conteso dalle parti in causa, fosse inapplicabile la disposizione della prima parte dell'art. 556 dall'attore invocata, perchè il muro del quale si chiede la comunione, non è che una parte integrale di un edificio destinato all'uso pubblico, tali dovendo dirsi anche le strade in genere, ed inoltre che, essendo vietato dalla legge sulle opere pubbliche di fare cosa che alteri in qualsivoglia modo

(1) La giurisprudenza ha ritenuto che *edifizi destinati all'uso pubblico*, di cui all'articolo 556 del Codice civile, sono soltanto quelle chiese indispensabili all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, quali le chiese cattedrali, parrocchiali e simili, e non già tutte le altre chiese e cappelle; e si può quindi di queste avere la comunione dei muri; veggasi Appello di Genova 10 aprile 1894, Congregazione di carità di Riccò c. Figoli (vol. IV, p. 273) colla nota ivi.

la forma della strada, e, dichiarandosi dalla legge stessa che fanno parte delle strade i fossi laterali, le controbanchine, le scarpe di rialzo e le *opere d'arte di ogni genere* stabilite lungo le strade medesime, non poteva riconoscersi all'Orsi il diritto di abbattere il parapetto della strada, di che si tratta, e di avere la comunione del muro di sostegno con tutte le conseguenze che da tal comunione per legge derivano, e per le quali egli avrebbe potuto far opere tali da recar danno alla strada e alterarne la forma.

Questo mezzo merita pieno accoglimento. Infatti, senza che occorra discendere all'esame dell'applicabilità o meno alla strada di che è caso delle invocate disposizioni della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, basta osservare, come già si è sopra detto, che la parola *edificio* usata dalla legge all'art. 556 cod. civ., va intesa in senso lato e più esteso di quanto si ritenne dalla Corte di merito, per modo che non è solo edificio un ambiente formato da più muri o un numero più o meno considerevole di ambienti, ma lo è anche quella costruzione che per un complesso di opere costituisce un manufatto destinato all'uso pubblico. E che cosa sia la cosa, è facile rilevarlo appena si consideri lo scopo e lo spirito cui s'informa la eccezione alla facoltà di rendere comuni i muri dei vicini, facoltà che per sè, involvendo una limitazione al diritto di proprietà, non può essere estesa oltre i casi tassativamente dalla legge stabiliti. Tale scopo non fu altro che la necessità di conciliare due interessi pubblici ed opposti, quello cioè di impedire per riguardo alla pubblica igiene la formazione di intercapedini, e l'altra di non permettere che le cose destinate all'uso pubblico potessero essere manomesse o menomate nell'uso loro per sola privata utilità.

Ond'è che anche una strada gravata di servitù a favore del pubblico, com'è ritenuta quella di cui si ragiona, riveste i caratteri di uno di quegli edificii destinati all'uso pubblico di cui è parola nel più volte citato art. 556 al. cod. civ., e fu così deciso che le strade comunali, appunto perché d'uso pubblico, non vanno soggette a servitù o restrizioni di sorta da parte dei privati (vedi sentenza di questa Corte 28 febbraio 1893 in causa Massone contro Comune di Sestri Levante).

Nè vale il dire, come fece la Corte di Milano, che *muro ed edificio* non sono vocaboli sinonimi, rispecchiando ciascuno un concetto suo proprio, distinguendoli e parlandone separatamente il codice civile, come di enti che forniscono materia a diverse direttive giuridiche, giacchè è ovvio di osservare che un muro, il quale, per le accidentalità e speciali condizioni del terreno, tiene luogo delle scarpe ordinarie e serve a sostegno di una strada, in modo che senza di esso la strada rovinerebbe, non può nè in linguaggio tecnico e comune, nè in linguaggio giuridico, annoverarsi fra quei muri propriamente detti, di cui il proprietario di un fondo contiguo possa chiederne la comunione, o cui siano applicabili le altre disposizioni di legge nella impugnata sentenza accennate.

Il muro, di che si tratta, non può quindi essere considerato come ente a se, ma nelle condizioni di fatto quali paiono assodate in causa, e sono accertate dalla Corte milanese, deve ritenersi parte integrante e costitutiva della strada, e così formante un sol tutto colla strada stessa, alla quale, come edificio destinato all'uso pubblico, giusta le premesse considerazioni, non è applicabile la prima parte dell'art. 556 cod. civ., ma sibbene l'alinea.

Atteso che dovendosi per il secondo mezzo annullare interamente l'impugnata sentenza, non è il caso di occuparsi degli altri mezzi dalla ricorrente proposti.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Torino.

12 marzo 1898.

Pres. CARDONE, ff. P. — *Est.* BRICOLI.

Parrocchia di Vizzolo c. Belloni

Legato ad Opera parrocchiale — Decreto di Sovrano assoluto — Commutazione del

legato — Pagamento in denaro — Mancata accettazione — Prescrizione.
Ricorso in Cassazione — Travisamento — Inammessibilità.
Prescrizione — Eccezione d'inammessibilità — Appello.

Commutato con rescritto di sovrano assoluto, su istanza dell'erede, il modo di esecuzione di un legato ad un Opera parrocchiale, ed autorizzata questa ad accettarne la soddisfazione in denaro anzichè in beni stabili, rimane estinta ogni ragione di credito dell'Opera parrocchiale stessa dipendente dal rescritto sovrano, se pel corso del trentennio non abbia fatto alcun atto di accettazione.

Il travisamento non è discutibile in Cassazione in mancanza dell'articolo di legge violata.

Può in appello dedursi per la prima volta la inammessibilità della prescrizione ammessa dalla sentenza di primo grado.

Attesochè la denunziata sentenza procede alla sua decisione dietro l'esposizione delle seguenti circostanze di fatto, che il legato istituito a favore dell'Opera parrocchiale nel testamento di Carlo Franceschi, morto nel 22 marzo 1844, doveva essere soddisfatto in beni stabili, del valore di lire 12 mila, volendo che questi fossero la dote dell'oratorio da lui eretto in Riccò, e il Governo dei ducati parmensi autorizzò l'Opera parrocchiale ad accettare il legato con decreto 1° settembre 1854; che dietro istanza delle eredi Franceschi onde fosse loro conceduto di soddisfare il legato anzichè con beni stabili, con una somma di denaro di lire 12 mila da pagarsi entro anni sei, la duchessa di Parma mediante rescritto del 22 ottobre 1856, autorizzò l'Opera parrocchiale ad accettare la proposta degli eredi Franceschi e prescrisse a cautela dell'Opera alcune condizioni che questa avrebbe dovuto stipulare nel rogito da celebrarsi; che l'azione di pagamento delle lire 12 mila è stata promossa dall'Opera parrocchiale nel luglio 1892, ma anteriormente l'Amministrazione del Demanio e delle tasse aveva ingiunto di pagare la tassa di mano morta, e con atto del 29 marzo 1887 aveva fatto pignorare presso gli eredi Franceschi le somme dovute per capitale e frutti del legato; e sul fondamento di queste circostanze la sentenza ritenne che avesse ben giudicato il tribunale dichiarando estinta per prescrizione l'azione dell'Opera parrocchiale, perchè dal giorno del rescritto ducale 22 ottobre 1856 al giorno del pignoramento 20 marzo 1887, fatto eseguire dall'Amministrazione del Demanio, erano decorsi più di trent'anni.

Attesochè il primo mezzo del ricorso, premesso che il detto rescritto ducale, quale atto di un sovrano assoluto, ha forza di legge, impugna la sentenza dicendo che per effetto delle concessioni di quel rescritto, con cui fu commutato il modo di esecuzione del legato, e prorogato per 6 anni il termine del pagamento, non avrebbe potuto decorrere la prescrizione durante questo termine in cui essa era impedita di esercitare l'azione di credito, e nemmeno la prescrizione avrebbe mai potuto mettersi in corso, perchè non è stato ancora stipulato il prescritto rogito dal quale, secondo la sentenza, avrebbe dovuto decorre il sessennio di proroga; ma per riconoscere l'errore della ricorrente basta riflettere come le concessioni riportate dagli eredi Franceschi restavano subordinate all'accettazione dell'Opera parrocchiale, a cui il rescritto non fece legge di subire la commutazione del modo di esecuzione del legato, e la proroga del pagamento, ma impartì l'autorizzazione di accettare le proposte fatte a tal proposito dagli eredi Franceschi, e però se intendeva di acquistare e consolidare le sue ragioni di credito nel nuovo modo autorizzato dal rescritto, essa nella sua diligenza doveva compiere l'atto a ciò necessario entro il termine stabilito dalla legge comune, niun altro essendovene nel rescritto che ritardasse o impedisse l'esercizio della sua facoltà, e ciò non avendo fatto nel corso di trent'anni si sono estinte le sue ragioni di credito in quanto hanno relazione al titolo del rescritto ducale, del quale soltanto si è disputato in questa sede.

Che male si oppone alla sentenza nel-

l'ultima parte del terzo mezzo il difetto di motivi rispetto alla deduzione dell'opera parrocchiale, che cioè nemmeno oggi l'oratorio in Riccò è posto dagli eredi Franceschi nelle condizioni imposte dal testatore, e la prescrizione non poteva prendere corso se non dopo la sua ultimazione e il suo completo arredamento, giacchè da siffatte mancanze degli eredi altro non si potrebbe arguire se non che l'Opera parrocchiale avrebbe dovuto provvedere al proprio diritto anche rispetto all'oratorio, e poichè ciò non ha fatto la ragione di respingere la deduzione si trova virtualmente contenuta nelle considerazioni della sentenza.

Attesochè il secondo mezzo censura la sentenza di avere travisato il rescritto ducale del 22 ottobre 1856, ma non indica la legge che col travisamento è stata violata, e in mancanza di questa indicazione voluta dall'art. 523 n. 4. c. p. c. la Corte Suprema non trova uno degli elementi che sarebbe necessario per pronunziare sullo stesso mezzo.

Attesochè il terzo mezzo è fondato e dev'essere accolto in quanto accusa la sentenza di non aver esposto alcun motivo sul punto dell'inammessibilità dell'eccezione di prescrizione per forza dell'articolo 2341 del codice civile parmense da cui è disposto che la prescrizione non corre contro le persone soggette a tutela, fra le quali persone, al dire della ricorrente, sono comprese le Opere parrocchiali essendo soggette all'autorità del Governo, imperocchè sopra tale punto di controversia la Corte di Parma ha serbato assoluto silenzio, e in ciò che ha detto sulle altre questioni, nulla si trova che possa avere una virtuale relazione con lo stesso punto; nè vale obbiettare, come fanno i controricorrenti, che la eccezione di inammessibilità della prescrizione non era stata specificatamente dedotta nell'atto d'appello, perchè l'Opera parrocchiale aveva diritto di riprodurre in secondo grado i motivi e le deduzioni che servirono alla sua difesa contro l'eccezione di prescrizione, tanto più che con l'atto di appello aveva impugnata la sentenza senza distinzione di capi.

Per questi motivi, cassa la sentenza della Corte di appello di Parma 28 luglio 1896 e rinvia la causa alla Corte di appello di Modena ecc.

Appello di Torino.

14 luglio 1899

Pres. Avogadro, *ff. P.* — *Est.* Bacchialoni.

Rasero c. Congregazione di carità di Volvera.

Dazio consumo — Comuni aperti — Distribuzioni di vitto agli alunni o ricoverati di un istituto educativo o di beneficenza — Retta - Esenzione dal dazio.

Non sono soggette a dazio consumo nei Comuni aperti le distribuzioni di vitto fatte agli alunni o ai ricoverati di un istituto educativo o di beneficenza, anche quando una parte di essi paghi una piccola retta mensile a complemento delle rendite dell'istituto (1).

Attesochè l'Istituto di S. Giuseppe è una figliazione e dipendenza della Associazione di carità fondata in questa città nel 1849 da quattro insigni sacerdoti nello scopo di provvedere a ricoverare, mantenere ed educare colla istruzione religiosa e civile, professionale ed agricola, a vita onesta e laboriosa quei giovanetti poveri dimoranti nello Stato, i quali per essere orfani od abbandonati crescerebbero in mezzo a male abitudini e correrebbero rischio di rendersi col tempo funesti a loro stessi ed alla società.

La pia Associazione, approvata con reale decreto 18 dicembre 1853, prese ben presto un largo sviluppo grazie alla santità dello scopo, allo zelo dei promotori ed al favore della privata beneficenza, ed oggi conta ben quattro stabilimenti, vale a dire il Collegio degli artigianelli in Torino e la Colonia agricola in Rivoli, in cui si ricevono i giovani dagli anni 12 ai 14 perchè appren-

---

(1) Veggasi a pag. 163 la sentenza della Corte di Cassazione di Roma.

dano l'esercizio di una professione cogli elementi della agricoltura; l'Istituto di S. Giuseppe in Volvera, del quale oggi si tratta in cui si accolgono i giovani dell'età dai 10 anni ai 12, per impartire loro l'istruzione elementare e disporli con esercizi di ginnastica e con passeggiate quotidiane all'aria libera della campagna a formarsi una sana costituzione atta ai lavori così delle officine come dell'agricoltura e prepararli così al passaggio, al raggiungimento del 12° anno, al Collegio di Torino od alla Colonia di Rivoli secondo le loro attitudini; ed in fine l'Istituto complementare della Casa famiglia per operai.

L'Associazione è rappresentata da una direzione sedente in Torino, alla quale esclusivamente spetta il provvedere allo sviluppo ed al buon andamento delle quattro case e l'amministrarne il patrimonio, compreso nelle sue attribuzioni la nomina dei rettori e l'accettazione degli allievi: ai rettori invece preposti ad ogni singolo stabilimento non compete che l'amministrazione interna sotto l'alta sorveglianza della direzione.

L'accettazione infine degli allievi è per massima gratuita, e ciò per effetto delle risorse patrimoniali dell'ente e del valido concorso, oltre dei fondatori e dirigenti, di benefattori ed in ispecie di soci cooperatori i quali prestano gratuitamente l'opera loro per l'educazione, per l'istruzione e per l'assistenza sanitaria dei giovani ricoverati, di soci promotori i quali si incaricano di raccogliere sussidii, *di soci fondatori di posti perpetui*, i quali mediante l'oblazione di L. 10,000 hanno essi ed i loro eredi in perpetuo diritto ad un posto per un giovane povero, orfano od abbandonato da essi designato; *di fondatori di soci vitalizii*, i quali mediante la oblazione di lire 4000 hanno la stesso diritto loro vita natural durante; e di azionisti infine i quali pagano lire 12 annue, ovvero lire 240 quale capitale di una azione.

E non è che in circostanze speciali che si ammettono allievi contro il pagamento di una pensione mensile di lire 30, senza che ciò dia diritto a migliore o diverso trattamento in relazione alla facoltà riservatasi dalla Direzione di addivenire a convenzioni speciali col Governo, con altri corpi morali ed anche con privati benefattori per l'ammessione in alcune delle case dell'associazione di giovani che riuniscano i requisiti voluti, fra cui l'attestato del sindaco e del parroco comprovante che il ricoverato « è affatto povero ed abbandonato ».

Queste sono le risultanze dello statuto e del programma.

L'Istituto di S. Giuseppe adunque, al pari della associazione più vasta di cui fa parte integrativa, è soprattutto una istituzione di carità intenta ad una delle forme più illuminate, previdenti e proficue di sua esplicazione; la protezione vale a dire e la tutela della gioventù povera e derelitta, e lo spirito di beneficenza e liberalità informa ed assiste l'Istituto non soltanto nel fine ultimo di alto presidio sociale, ma ancora nel sistema di sua attuazione, consiste nel procurare agli orfani ed agli abbandonati un sostitutivo alla perduta famiglia, sacrario di nobili affetti e seme di ogni civile virtù come in ogni singolo atto di assistenza, di accettazione, ricovero, mantenimento, istruzione e educazione informati in massima alla gratuità e per eccezione alla corrisponsione di un tenue concorso come condizione al conseguimento del beneficio.

Nè questo carattere dell'Istituto e del ricetto e dell'assistenza verrebbe ad alterarsi quand'anche sussistesse la circostanza dal Rasero dedotta ad interrogatorio al D. Pagliero che nel Collegio da esso diretto si trovassero radunati oltre a 200 allievi paganti una retta mensile in media di lire 35 caduno o quell'altra somma che il rispondente dichiarerà.

A parte la strana resistenza del Rasero a voler dedurre l'interrogatorio al D. Pagliero, approfittando della circostanza che non sia formalmente chiesta la sua dimissione dal giudizio, nonostante nel Consiglio di direzione dell'Associazione di carità presieduto dal teologo Murialdo si concentri la rappresentanza statutaria dell'ente e ad esso

spetti il deliberare le accettazioni degli allievi e il fissarne le condizioni; a parte il silenzio serbato nell' interpello sulle fonti dei pagamenti e l'incertezza dimostrata sul loro vero importo, che lascerebbero dubbia pel magistrato che dovesse statuire sulla ammessibilità dell'incombente la conchiudenza della tesi, potendo tali pagamenti derivare dall'applicazione ai ricorrenti di quelle fondazioni di posti perpetui o vitalizii che già si trovano acquisite al patrimonio dell'istituzione o da sussidi o concorsi di altri corpi morali allo scopo cooperanti, e potendo in ogni caso la corresponsione ridursi ad una misura minima e insignificante; a parte ancora la smentita che alla deduzione già darebbero in prevenzione lo statuto ed il programma dismessi, che lo stesso Rasero quando gli vien comodo invoca e di cui quindi riconosce l'immanenza e l' attendibilità, a parte, dicesi, tutte queste considerazioni, ciascuna delle quali basterebbe di per sè sola a far respingere il dedotto incombente, l'unica conclusione a trarsi dalla maggior estensione data ai ricoveri a pagamento sarebbe quella che l'associazione di carità siasi trovata nella necessità di accettare contributi onde proporzionare la potenzialità delle sue risorse patrimoniali alla maggiore estensione del bisogno al quale si è proposto di sopperire a vantaggio dei miseri e della società, essendo pur troppo noto che le crisi economiche ed un momentaneo rilassamento dei vincoli famigliari contribuiscono ad accrescere la schiera dei fanciulli poveri e abbandonati.

Ma la retta anche nel massimo portata in deduzione sarebbe pur sempre così misera da non bastare anche nella forma dell' aggregazione alle esigenze tutte di mantenimento, istruzione ed educazione, se non fosse integrata dai mezzi a disposizione dell' ente e quindi non potrebbe mai considerarsi come adeguata retribuzione, ma continuerebbe a rappresentare un semplice concorso alle attività in genere dell'Istituto come condizione per acquistare un beneficio da essa largito.

E l'Istituto conserverebbe pur sempre il suovero carattere di un sostitutivo della famiglia in pro dei ragazzi orfani od abbandonati; il requisito della povertà sarebbe pur sempre una delle condizioni prescritte pel ricovero, e la sua assistenza sarebbe pur sempre comparabile a quella del padre che provvede nell'unità della famiglia al sostentamento della prole, sebbene possa per avventura avvantaggiarsi del lavoro o delle risorse dei singoli suoi membri.

Ciò posto in sodo, quali sono le disposizioni di legge in forza delle quali l'appaltatore del dazio vorrebbe in oggi avvantaggiarsi a danno dell'Istituto falcidiandone le entrate col ripetere il pagamento del dazio di minuta vendita?

Egli invoca gli art. 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative sulle materie dei dazi di consumo interni approvato per regio decreto 15 aprile 1897.

L'art. 9 stabilisce che nei Comuni aperti il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto, comunque fatta, del vino, dell'aceto e dei liquori e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche o salate di bestie macellate in altri Comuni.

Esso è la riproduzione letterale dell'art. 8 della legge iniziale del 3 luglio 1864, n. 1827.

L'art. 10 poi, dopo avere dichiarato essere vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino ed aceto, e di litri 10 pei liquori, rende soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino e dei prodotti alcoolici (escluso come si vede l'aceto) quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate, nel quale caso sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione.

Quest'ultimo articolo è la riproduzione dell'art. 5 dell' allegato *L* della legge sui provvedimenti finanziari 11 agosto 1870, n. 5784, nel quale subito dopo la ricordata menzione della tassabilità della distribuzione non gratuita degli alcoolici a debito solidale dei partecipanti veniva

quella esenzione dal pagamento del dazio a favore delle società cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione é fatta, che oggi nel testo unico è riprodotta a parte nell'art. 17 sotto il titolo: « Esenzioni ».

E questa aggiunzione nella legge del 1870 sulla distribuzione non gratuita del vino e dei prodotti alcoolici, escluso l'aceto, col debito solidale nei partecipanti e colla correlativa esenzione per talune distribuzioni delle cooperative venne così giustificata dal proponente ministro Sella, che dichiarava poi nella discussione della Camera di essersi personalmente occupato della redazione dell'art. 24: « È noto come in riguardo alle società operaie, i sodalizi di mutuo soccorso ed altri simili andassero esenti dal dazio sul vino » (vedi art. 52 del regolamento approvato per regio decreto 25 novembre 1866, n. 3351). « Profittando di questa concessione si instituirono società così dette *vinarie* o di *consumatori*, le quali si approvvigionano all'ingrosso e danno poi a consumare il vino in locali comuni, ai quali manca il nome e l'insegna, ma dove trovansi pur troppo i malanni delle bettole, sottraendo così un gran numero di persone al pagamento del dazio, creando un'indebita concorrenza all'esercente che deve pagare la tassa.

« L'art. 4 (diventato poi 5) provvede alla correzione di questo inconveniente.

« Secondo questo articolo non si colpiscono le cooperative propriamente dette che senza scopo di lucro distribuiscono i generi di consumo al domicilio dei soci; a queste società, in considerazione del nobile ed umanitario loro scopo e dell'interesse che ha il Governo a propagarne ovunque l'istituzione giova, ed é giusto che la legge sia benigna » (Atti Camera Deputati 1869-70, vol. I p. 419 e 431).

E la Commissione della Camera elettiva così spiegava la sua adesione alle disposizioni contenute in detto articolo del progetto:

« Colpire di dazio il consumo del vino, dell'acquavite e dei liquori anche quando ha luogo per parte di associazioni di consumatori il cui scopo non ha certo nulla di comune con quello delle società cooperative è sembrato alla Commissione un provvedimento utile nell' interesse delle Finanze ed insieme un atto di giustizia perchè tende ad eliminare la disparità di trattamento che ora sussiste rimpetto alla tassa tra le persone addette alle menzionate associazioni e quelle che si provvedono il vino presso i rivenditori al minuto ». (Ivi, pag. 1424 e 1439).

E questi concetti non furono poi contradetti nelle successive discussioni parlamentari (ivi, vol. II, p. 2083 e segg. e Senato, seduta 8 agosto 1870).

Tali essendo i precetti e le finalità della legge da applicarsi, la Corte è di avviso che a ragione la Casa pia convenuta discuta in principalità l'ipotesi della vendita e dell'introduzione nei locali di vendita, appena preoccupandosi in via secondaria della distribuzione non gratuita, avvegnaché le conferiscono diritto a trascurare quest'ultima ipotesi o meglio concorrano ad eliminarla i tre seguenti riflessi:

In primo luogo che da Rasero siasi chiesto il pagamento del dazio a mente di tariffa col carico per giunta degli arretrati, per la carne, pel vino, per l'aceto e pei liquori, mentre della carne e dell'aceto non fa punto parola l'articolo 10 là dove parla della distribuzione non gratuita, ma solo del vino e dei prodotti alcoolici.

In secondo luogo, che troppo stridente sia l'antitesi tra le società od associazioni così dette *vinarie* o di *consumatori* presi di mira dal legislatore del 1870 offrenti pretesto a tutti i malanni delle bettole, ed un Istituto nel quale si educano i giovani alla temperanza, perché questo Istituto possa anche solo lontanamente temere di poter essere colpito dalle previsioni della legge e di vedere *incidere in commissum* a pena di solidarietà nel pagamento del dazio, secondo prescrive l'accennato articolo, tutti i suoi teneri protetti che partecipano alla

distribuzione, siano pure essi contribuenti colla retta ai dispendii della Comunità.

In terzo luogo che la soggezione al dazio nei Comuni aperti della distribuzione non gratuita del vino e degli alcoolici dalla legge disposta in riguardo alle società ed associazioni di consumatori sia pure temperata dalla esenzione a favore delle Società cooperative pei generi che provvedeno e distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopo di beneficenza e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta. Perchè se un'adeguazione potesse correre nella regola la stessa si imporrebbe anche nella eccezione, non essendovi disposizione per quanto eccezionale che non debba essere applicata in tutta l'estensione del concetto che l'ha animata; ed ai sodalizii degli operai o di altre persone costituite in modeste condizioni economiche intente a procurarsi *viribus unitis* il vantaggio del minor costo nella provvista delle bevande o dei riconfortanti, sarebbe certamente da equipararsi negli utili ad una cooperativa di poveri derelitti provenienti in maggioranza dalle stesse classi sociali meno propiziate dalla fortuna.

Piuttosto il debito del dazio vuolsi commisurare all'ipotesi della vendita al minuto od all'introduzione nei locali di vendita dalla legge considerati per tutti indistintamente i generi dedotti in giudizio.

E qui si ammette che momento generativo della tassa sia la vendita comunque fatta e quindi tanto nei negozi o magazzini od altri luoghi soliti di spaccio, quanto in ristoranti, pensioni, collegi, circoli, convitti ed ovunque si scambi col danaro in genere, e si attui così un contratto commutativo, giusta la definizione di Paolo: *Et si quidem pecuniam do ut rem accipiam, emtio et venditio est* (leg. 5, par. I, Dig., *De praescript. verbis*).

Ma nel caso concreto, ben dice l'Istituto, esso non è un esercente e neppure può essere confuso colle persone che, per mire di speculazione od anche solo per attuare uno scambio di valori, somministrano altrui a pagamento cibi o bevande, essendo esso un'operà di carità che per solo impulso di beneficenza raccoglie ed assiste i giovani poveri mediante le risorse cumulative di una somma di prestazioni personali gratuite dei fondi del suo patrimonio e del tenue complemento dei contributi dai giovani o pei giovani suppeditati nello stretto limite della sua necessità.

Qui non ricorre la vendita, cioè il contratto a titolo oneroso di cui all'art.1101 c. c., nel quale ciascuno dei contraenti intende mediante equivalente di procurarsi un vantaggio equivalente significando cosa di egual valore, se non per una perfetta corrispondenza quanto meno in quei limiti entro ai quali é lecito alle parti circumvenirsi, e nella fattispecie predominando invece lo spirito di carità nella forma più pura della cristiana ispirazione, e non soltanto come scopo o fine ultimo dell'azione complessiva dell'ente, ma come causa ed oggetto diretto ed immediato di quella somministrazione di vitto e di cordiali che forma tema dell'indagine, mentre la tenue retta che si suppone corrisposta e che sarebbe applicabile ad una somma di altre prestazioni di alloggio, vestiario, assistenza, istruzione ed educazione, ed é pur cotanto esigua, non compie altra funzione se non quella di un concorso integrativo a sollievo d'onere come condizione resasi necessaria per l'acquisizione della liberalità.

Qui, infine, ricorre il concetto della famiglia che l'Opera pia ha trovato modo di ricostituire a vantaggio di chi ne sia privo nella quale essa riassume necessariamente verso molti dei ricoverati le funzioni tutelari nei sensi dell'art. 262 c. c., e si sa che la legge fiscale se colpisce il consumo e non considera la vendita o la distribuzione non gratuita che quali momenti di sua presunta effettuazione, si arresta tuttavia dinnanzi agli acquisti di generi all'ingrosso che possa fare il padre pei domestici bisogni ed al consumo che possano farne i membri della famiglia e i dipendenti per effetto della distribuzione loro fatta dal capo, ancor-

chè questi dal lavoro o dalle sostanze dei figli possa ritrarre un qualche lucro diretto ed indiretto.

In conclusione adunque la legge non si presta a che le immoderate pretese dell'appaltatore tocchino un Istituto che si adopera pel bene degli umili, e se anche accetta dal povero o pel povero qualche modesto contributo, sempre tuttavia agisce anche a suo riguardo «propter nullam aliam causam quam ut munificentiam et liberalitatem exerceat », e che dopo tutto conferisce assai meglio agli interessi dell' erario mantenendosi fedele al suo programma di carità e previdenza e difendendone le prerogative, che non adattandosi alla veste di un tavoleggiante *pacta mercede* o di un rivenditore al minuto di generi alimentari.

Per questi motivi, ferma restando la sentenza 20 febbraio 1899 del tribunale di Torino, ecc.

Appello di Torino.

2 dicembre 1898.

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Bacchialoni.

Turco c. *Cappella S. Giovanni Battista.*

Cappella — Azione in giudizio pel conseguimento di un legato — Prova della personalità giuridica — Legge 5 giugno 1850 — Autorizzazione sovrana — Testamento — Cappellano assunto come testimone — Idoneità.

Una cappella, che domanda in giudizio la prestazione di un legato, non è tenuta a produrre l'atto di fondazione ed erezione canonica per dimostrare di non aver perduta la personalità giuridica per effetto della legge di soppressione, bastando che fornisca la prova di uno stato di possesso equivalente.

Una cappella coadiutoriale ha bisogno dell'autorizzazione prescritta dalla legge 5 giugno 1850 per la effettiva acquisizione del legato, e non già per difendere in giudizio la validità ed cacia del testamento e del lascito.

Non è causa di nullità di un testamento, pel quale siasi fatto un legato ad una cappella, l'esservi intervenuto come testimone il cappellano, quando la detta cappella sia un ente autonomo con propria amministrazione e rappresentanza, e il cappellano non sia che un semplice stipendiato, senza istituzione canonica e senza stabilità.

Una prima eccezione muove la Turco alla domanda di prestazione del legato, l'incapacità a succedere della Cappella derivante dalla perdita della civile personalità per effetto della legge 15 agosto 1867. Ma tale obbiezione è superata colla fatta produzione del verbale 4 giugno 1874, comprovante che l'Amministrazione demaniale dovette, in seguito a pronuncia dell'autorità giudiziaria, dismettere i beni appresi nel novembre 1867, come dall'istrumento 13 gennaio 1891, da cui appare essere stata la sua giuridica esistenza riconosciuta recentemente da questa Corte in sede di onoraria giurisdizione.

Nè giova alla Turco il dire di essere atti a lei non opponibili per esservi rimasta estranea, mentre solo colla erezione devesi nei suoi confronti stabilire l'esenzione di cui nella citata legge di soppressione, che cioè si tratti di beneficio con annessa cura di anime o coll'obbligo principale di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

Per tal modo l'appellante disconosce il valore giuridico delle fatte produzioni e tenta d'invertire l'onere della prova.

Si concede che la domanda di prestazione del legato si dovesse dalla Cappella appoggiare così al titolo di vocazione, cioè al testamento, come alla dimostrazione della sua legale esistenza quale ente morale al momento della devoluzione.

Ma poichè negli ordini vigenti la sua giuridica personalità non poteva promanare da un atto formale di riconoscimento per parte dell'autorità civile, ma giusta gli usi osservati come diritto pubblico nel Regno integravasi per implicito dallo stato di possesso, cioè dal continuo e palese esercizio dei diritti civili nei limiti dalle leggi consentiti, questa e non altra era la prova che essa era tenuta a somministrare e che fornì nel modo più appagante, la sua sopravvivenza, come antico ente morale chiesastico, alle leggi abolitive e segnata-

mente a quella del 15 agosto 1867, attestate dai comportamenti a suo riguardo così del Demanio, che avrebbe dovuto assorbirne il patrimonio e succederle in *universum ius*, come dall'autorità tutoria cui pure incombeva l'obbligo di vegliare alla osservanza delle leggi d'ordine pubblico.

Alla stessa guisa poi che dove fosse esistito un atto recente di formale erezione in corpo morale la sua esibizione sarebbe bastata a stabilire la civile personalità, e quindi far presumere la capacità a succedere, salvo a chi pretendesse di impugnarla l'onere della prova; così dimostrata dalla Cappella la pertinenza dello stato di possesso equivalente, il fatto giuridico s'impone; non le incombe l'ulteriore produzione dell'atto di sua fondazione ed erezione canonica, ma tocca a chi pretenda di immutare la posizione giuridica che ne deriva di provare ai suoi fini la virtuale estensione all'ente della soppressione nei limiti in cui fu decretata, e qualora si arresti, come la Turco, a delle nude allegazioni, devono essere senz'altro respinte.

Senonchè insiste la Turco che la Cappella difetta dell'autorizzazione ad accettare il legato a senso della legge 5 giugno 1850, autorizzazione che a suo dire sarebbe condizione imprescindibile per poter efficacemente difendere in giudizio il preteso diritto.

Ma anche qui la Turco si inganna, perchè, se l'autorizzazione è condizione impreteribile per la effettiva acquisizione del legato in relazione alla finalità principale della legge tendente a sorvegliare l'incremento della mano morta, e potrà dall'erede pretendersi all'atto dell'effettiva soddisfazione del legato, la medesima non è punto necessaria per difendere in giudizio la validità ed efficacia del testamento e del lascito.

E' questo un atto conservativo non solo facoltizzato, ma imposto all'ente beneficiato dall'articolo 4 del regolamento 26 giugno 1864.

Ed anzi, siccome nell'ordine logico l'accertamento della legale sussistenza della devoluzione deve precedere la indagine sulla convenienza o meno di concedere l'autorizzazione ad accettarla, cade anche l'argomento che contro la permanenza della personalità giuridica della Cappella si vorrebbe desumere dal fatto di essersi la medesima astenuto finora dal chiedere l'autorizzazione in pendenza appunto delle contestazioni sollevate sull'efficacia delle disposizioni che la riguardano.

Oppone ancora la Turco che un legato, ecc.

Una quarta eccezione in fine vorrebbe la Turco derivare dal fatto dell'assistenza al testamento quale testimonio del cappellano D. Rossetti, posto in relazione col disposto degli art. 42 e 49 della legge notarile.

Ma prima di far giudizio su quest'ultimo espediente occorrono due osservazioni.

L'una in fatto, che mentre la Cappella è un ente per sè stante, munito di apposito Consiglio d'amministrazione il cui presidente ne difende le ragioni in questo giudizio, il D. Rossetti non era che il cappellano, ed anzi, giusta un certificato d'un vescovo competente, di cui gratuitamente si contesta l'attendibilità, un semplice stipendiato a retribuzione fissa, senza istituzione canonica e senza stabilità, di guisa che nè egli si identificava coll'ente favorito nel testamento, nè tenevane la rappresentanza, e solo poteva avere un interesse indiretto al favore della Cappella medesima.

L'altra in diritto, che, raffrontato il suo intervento all'atto colle disposizioni del codice civile, nulla ne conseguiva che potesse nuocere alla validità intrinseca od estrinseca del testamento.

Non solo infatti l'interesse *indiretto* del teste non è dall'art. 788 considerato quale motivo di idoneità che possa influire sulla validità del testamento, ma non potrebbe nemmeno esservi inserto senza contraddire all'art. 771, che l'interesse *diretto* derivante dalla vocazione restringe a causa di inefficacia della sola istituzione e legato a favore del testimonio.

Le disposizioni dei due articoli non possono essere tra di loro coordinate in vista della loro genesi e finalità. Basti dire che, mentre nel primo progetto del codice Albertino, regolandosi in apposito capo la forma esterna dei testamenti, dopo fissati all'art. 62 i requisiti positivi dei testimonii, si escludevano nel 63 dalla ammissione a testi, oltre gli eredi ed i legalitarii, anche i loro parenti ed affini in certi gradi ed il coniuge, su proposta del Consiglio di Stato limitavasi fino di allora la idoneità ai praticanti del notaio (art. 754 del testo definitivo), e riducevasi l'assunzione a testi degli eredi e legatari e dei loro parenti a semplice causa di inefficacia della istituzione del legato, in cui il teste o i testi avessero rispettivamente un interesse diretto o indiretto (art. 800), ed il codice italiano a sua volta eliminava poi ancora l'inefficacia delle istituzioni e dei legati fatti a favore del coniuge e dei parenti od affini del testimonio, limitandola alle disposizioni concernenti direttamente il teste, laonde nel sistema e nella evoluzione della legge la ineffficacia e la sua limitazione agli interessati *diretti* venne a circoscrivere sotto forma d'incapacità a ricevere la incapacità a testificare, e ciò tutto nel dichiarato intento di far salva la causa testamentaria e di ovviare alle facili occasioni di nullità.

Ciò premesso, e venendo allo assunto della Turco, per cui lo interesse indiretto del cappellano a zelare l'incremento del patrimonio della Cappella, e se si voglia anche ad avvantaggiarsene, varrebbe invece ad escluderlo dai testi idonei in forza della legge notarile, e quindi importerebbe la nullità non soltanto della semplice disposizione a favore della Cappella, come gli sarebbe comodo di supporre, ma dell'intero testamento, come dice l'art. 49, è facile scorgere che tale pretesa sarebbe in flagrante contrasto colla legge civile, venendo in massima ad attribuire all'interesse indiretto una influenza più lata e nocevole di quella che l'art. 771 riconosca all'interesse diretto del teste, cioè alla sua vocazione, e tanto basta per respingerla a base dell'art. 51 della legge speciale, secondo cui le disposizioni sulla forma degli atti notarili si applicano ai testamenti solo quando non sia diversamente statuito dal codice civile.

Quindi a mera abbondanza si aggiunge che a torto l'appellante vorrebbe ricercare nella legge notarile la definizione di un interesse che è estraneo alle esaurienti previsioni del codice sui requisiti dei testi agli atti di ultima volontà, e quanto alla capacità di succedere deve concretarsi nella qualità di erede o legatario; che indarno mette in campo i pericoli di captazione a riguardo dei testi adibiti per garantire la sincerità dell'istrumento e non la spontaneità delle dichiarazioni del testatore; e che infine fuor di proposito argomenta per analogia dagli atti tra vivi, soggetti incondizionatamente alla legge notarile, ed in cui per solito è più larga la scelta dei testi, e correlativo epperò inscindibile il contenuto.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza ecc.

Appello di Casale.

22 novembre 1899.

Pres. Cavallotti, ff. di P. — *Est.* Sforza.

Amministrazione delle Finanze c. Sferra.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Requisiti essenziali — Celebrazione di suffragi nella Chiesa parrocchiale — Mancanza di autonomia.

Perchè un istituto qualunque possa essere colpito dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 occorre: 1° che sia un ente morale come tale riconosciuto, cioè rivestito d'individualità giuridica, non solo per sè stante, ma fornito di attività propria e non soggetto all'altrui volere; 2° che abbia carattere di perpetuità; che sia di natura ecclesiastica, ossia che la oggettività sua consista nel culto religioso (1).

(1-2) La Corte di cassazione di Roma colle ultime decisioni del 29 gennaio 1900 e 27 dicembre 1899, (vol. in corso, p. 23-25) ha ritenuto che non esiste fondazione autonoma a

Non dà vita ad una fondazione autonoma di cui al citato art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, la disposizione testamentaria, colla quale si fa obbligo di celebrare colle rendite dell'attivo residuo ereditario ogni anno altrettanti suffragi nella Chiesa parrocchiale, senza dire in che dovessero consistere questi suffragi, e quale dovesse esserne la elemosina ed il numero, e senza indicare il sacerdote che si sarebbe dovuto beneficare (2).

Il Tribunale osservò che tutta la questione riducevasi a vedere se l'istituto, di cui trattasi, potesse annoverarsi fra quegli enti morali riconosciuti (fondazioni o pii legati) che col n. 6 art. 1 della legge eversiva del 15 agosto 1867 si vollero indi innanzi soppressi, e volle considerarla sotto il doppio aspetto, cioè, in confronto dell'atto originario (testamento Rovereto 18 ottobre 1833); ed in confronto dell'atto posteriore, ossia del rogito Montemerlo 14 gennaio 1846.

Si convinse per via di argomentazioni, le quali han pregio di solidità e chiarezza, che così sotto l'uno aspetto, come sotto l'altro, se potevasi in tale istituto ravvisare per avventura il carattere di perpetuità e l'indirizzo a scopo di culto, non potevasi menomamente riscontrare quello dell'autonomia, indispensabile per aversi l'ente nel senso (ormai generalmente inteso) della citata legge; imperocchè, ove al testamento si guardi, bisogna concludere, che l'istituzione di erede, essenziale allora per diritto comune alla sussistenza dell'atto, non realizzavasi già nelle anime, impersonali di loro natura, ma nella persona dell'esecutore testamentario; e che quindi i suffragi voluti dal testatore erano da considerarsi, non quale un *quid* per sè stante, ma quale un onere imposto all'erede; ed ove, al contrario, pongasi mente all'atto di cessione 14 gennaio 1846, gli è facile riconoscere, che il Vacchini non fece, che trasmettere non più nè meno di quello, che egli medesimo aveva, cioè l'eredità Rovereto con le cennate gravezze; nè il fatto di aver voluto il Vacchini assicurare l'adempimento di quei suffragi col determinarne una volta per sempre la quantità e la qualità e quello di averlo fatto per 4 articoli distinti, può far sì che egli abbia per tal modo dato vita ad altrettanti enti diversi, distinti ed individualmente per sè stanti; poichè non assegnò loro rispettivamente alcun cespite, che ne costituisse la particolare dotazione o patrimonio; ma lasciò che costituissero, come costituivano, altrettante gravezze di un reddito unico ed indiviso.

Per la qual cosa, con sentenza dei 28 aprile e 9 maggio 1898, accolse le opposizioni, e condannò nelle spese l'Amministrazione delle regie finanze, oggi clienti Traffano.

Ma la Corte reputa infondato l'appello e meritevole di conferma l'impugnata sentenza non solo per le ragioni egregiamente svolte dai giudici e qui sopra di proposito riassunte; ma per quelle eziandio, che vogliونsi ora brevemente soggiungere:

Ella è cosa ormai pacifica, che per potersi un istituto qualunque considerare siccome colpito dal n. 6 art. 1 legge 15 agosto 1867 occorre: 1° che sia un ente morale come tale riconosciuto, cioè rivestito d'individualità giuridica, non solo per sè stante (il che forse non basterebbe), ma fornito d'attività propria e non soggetta ad altrui volere; val quanto dire, che sia un ente autonomo, tale essendo etimologicamente e per comune consenso il significato di questo vocabolo; 2° che abbia carattere di perpetuità; 3° che sia di natura ecclesiastica, ossia che la oggettività sua consista nel culto religioso, perocchè chiaro appaia dalla lettera e dallo spirito della invocata disposizione, che non ogni fondazione o legato *ad* (ossia *propter*) *piam causam* si volle sopprimere; ma quelli soltanto, che più particolarmente aves-

scopo di culto senza dotazione formata con fondi distaccati od altrimenti sottoposti a vincolo ipotecario, non essendo sufficiente a costituirlo la semplice obbligazione personale dell'erede: veggasi nota ivi.

sero per oggetto il culto religioso. In essa in fatti si legge: « fondazioni o legati pii per oggetti di culto; » ed egli è certo, che una disposizione, che sia diretta a rimuovere uno stato di cose legittimamente costituito, essendo una disposizione, che deroga al principio della non retroattività delle leggi, sia per ciò stesso da considerarsi come di strettissima interpretazione.

Ora che l'istituzione, di cui trattasi, abbia carattere di perpetuità ella è cosa che non potrebbesi revocare in dubbio.

Potrebbe invece affermarsi, in base alle sovra esposte ragioni, l'assenza dello scopo od oggetto di culto, poichè questo in realtà non potrebbesi rintracciare altramente che scambiando il mezzo col fine, cioè ponendo gli atti di culto, che sarebbero il mezzo, in luogo dei suffragi, che sarebbero il fine; ma, siccome qui l'operato di colui, che doveva mandare ad effetto la volontà del testatore, può agevolmente far credere che la stessa sia stata rivolta al duplice scopo, quello cioè del suffragio e del culto, così la Corte non crede doversi davanti a questo ostacolo soffermare.

Sorge dunque la necessità di vedere se concorra altresì il primo e più importante requisito, cioè quello dell'autonomia; ad affermare la quale sono appunto rivolti gli argomenti tutti della cliente Traffano; argomenti, che per ciò stesso sono destinati a cadere di peso non sì tosto sia dimostro, come il requisito dell'autonomia sia quello appunto che manchi nell'istituto in esame.

Il tribunale volle considerarlo sotto il duplice aspetto, in confronto cioè tanto dell'atto originario, quanto dell'atto posteriore. Ma la Corte, pur non disapprovando cotal metodo, crede tuttavia doversi circoscrivere l'atto originario. Imperocchè, quando all'altro si ponga mente, uopo è concludere, che il Vacchini o non fece che attenersi alle segrete istruzioni del testatore, e la cosa torna là onde *incipere oportebat*, o egli uscì dai confini, che il testamento gl'imponeva di rispettare; e questo stesso dimostra la necessità di ritornare al testamento. Nè questo peggiora la condizione della cliente Traffano (avvegnachè, se anche ciò fosse, non avrebbe ragione di dolersene come quella, che alquanto inofficiosa studi di trarre partito ora dall'un atto ed ora dall'altro); e non peggiora la sua condizione, imperocchè, come bene osservarono in proposito i primi giudici, chi guardi alla sostanza delle cose più che alla forma, il Vacchini con quell'atto non fece che cedere alla sagrestia la eredità Rovereto con l'obbligo di erogare una parte soltanto delle rendite nell'adempimento di quegli oneri, che veggonsi designati e circoscritti con l'atto medesimo; per la qual cosa, di fronte a questo, sarebbe semplicemente assurdo parlare di enti od enti autonomi. Ben si avvede di ciò la cliente Traffano; e a scongiurare il danno si appiglia a quelle parole del rogito, che dicono: « Il prefato sig. Prevosto.... si obbliga e sottomette di convertire li annui frutti della suddetta eredità scrupolosamente secondo la pia mente del testatore...... ed a norma di quanto resta prescritto dal sopra riferito decreto vescovile..... » Ma non si accorge che il sig. prevosto così dicendo volle dire bellamente, che gli oneri imposti con quel decreto bensì sarebbero adempiuti, sino a concorrenza coi frutti dell'eredità; ma per tutt'altro sarebbesi fatto secondo la pia mente del testatore, il che gli è come dire, che il residuo non lieve sarebbe andato a profitto della sagrestia.

Tornasi dunque all'atto originario. Ora, che cosa dice egli quest'atto? Dice solo, che dalle rendite dell'attivo residuo ereditario il Vacchini deve fare celebrare ogni anno altrettanti suffragi nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore. Non disse il testatore in che consister dovessero questi suffragi; ed è strano, che a questo proposito vogliasi addire la parola celebrare esclusivamente al sacrifizio della messa, dimenticandosi che si celebrano e nascite, e nozze, e e tutto ciò che si compie in una forma determinata di rito. Non disse, se di messe, quanta dovesse esserne la limo-

sina e quale il numero di esse, neppure genericamente si diè pensiero d'indicare il prete, che sarebbesi dovuto beneficare. Indicò soltanto la chiesa in cui nel corso di ciascun anno avesse dovuto la celebrazione dei suffragi aver luogo e ripetersi. Ma cotesta indicazione neppure sarebbesi potuta considerare siccome sostanziale, poichè a nessuno verrà in mente di affermare, che, se la chiesa indicata avesse rifiutato o fosse stata impossibilitata di accettare, il Vacchini sarebbesi potuto considerare esonerato dall'obbligo di far celebrare i suffragi. Da ciò segue, ch'egli avrebbe potuto convertire le rendite in tante specie di cappellanie, più o meno laute, a favore di altrettanti sacerdoti scelti a suo libito fra i suoi congiunti od amici, ovvero in tante elemosine a favore di questa o quella classe di bisognosi, che a lui sarebbe paruto e piaciuto, purchè le messe si fossero dette e le elemosine dispensate nella chiesa di S. Giacomo, ovvero in difetto di questa, in altra che in tal caso egli sarebbe stato del pari nella facoltà di scegliere. Ed ora vengasi pure innanzi e dicasi, che cotesto *quid*, assolutamente indeterminato e dipendente, nel suo modo di svolgersi e di esistere, dall'arbitrio di un'altro, sia un ente morale per sè stante, individuo autonomo indipendente. Dopo ciò la Corte, ulteriormente insistendo, reputerebbe far cosa del tutto superflua, dovendo all'evidenza cedere ogni argomento contrario. Trova soltanto utile aggiungere un'avvertenza in rapporto ad una certa specie di argomenti, cui la stessa cliente Traffano stimò opportuno ricorrere.

Ed è che qui non entrò mai e non poteva entrare in questione la validità della disposizione testamentaria in confronto delle leggi allora imperanti; ma si trattò solo di vedere se l'istituto, che dal medesimo aveva tratto origine, dovesse o non annoverarsi fra quelli che rimasero aboliti in virtù delle successive leggi eversive; e che (a questo proposito) i giudici, i quali non son chiamati che a decidere nel caso specifico, non possono ed eziandio non debbono preoccuparsi di ciò, che possa decidersi in altri possibili casi simili od anche identici.

Il che importa, che la cliente Traffano sposti la questione, quando, pur ammettendo che nelle istituzioni del genere, di cui trattasi, l'esecutore testamentario sia il vero erede, si fa a sostenere che ciò sia per una finzione, che non può stare a petto d'una legge eminentemente pratica; e dice poi cosa, che torna indifferente, quando avverte che se il n. 6 art. 1 della legge stessa non si applicasse al caso in esame, diverrebbe lettera morta.

La Corte non può e non deve di ciò preoccuparsi.

P. q. m., la Corte conferma la sent. del Trib. di Tortona, ecc.

Appello di Genova.

22 luglio 1899.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Ottoni.

Università di Genova e Ministero della pubblica istruzione c. Comuni di Taggia e di Bussana ed altri.

Competenza — Posti di studi in un collegio — Commissione elettrice — Ammissione al godimento del lascito — Diritti civili — Competenza giudiziaria.

Sono diritti civili quello onorifico di far parte di una Commissione elettrice a posti di studio in un collegio, nonchè quello di essere ammesso a godere dei posti medesimi.

E perciò la risoluzione delle controversie riguardanti tali diritti e relative modalità sono di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

La Corte osserva che devesi primamente giudicare della competenza dell'autorità giudiziaria, perchè se ne sussistesse la opposta incompetenza per ragioni di materia, verrebbe meno la opportunità di ogni discussione circa la incompetenza dell'autorità stessa per ragione di territorio.

E nella risoluzione della questione di competenza dell'autorità giudiziaria conviene esaminare l'indole delle cose domandate, cioè ricercare se la materia

dedotta in giudizio formi un oggetto di un dritto civile o politico, e si lamenti che sia stato offeso e se ne domandi la riparazione, non occorre altresì indagare se in effetto il diritto civile o politico sia stato leso, perocchè non devesi confondere il merito con quanto si riferisce alla incompetenza, nè puossi questa sostenere con argomenti, che, se attendibili, valgono soltanto per conchiudere che sia fatto *jure* quel che si lamenta sia stato fatto con offesa al diritto.

Osserva che i Comuni di Bussana e Taggia e taluni capi di famiglia dell'uno e dell'altro luogo si vennero lamentando di lesioni di dritto civile cagionate dai reali decreti precitati dal 1885 e 1886, — perche siasi sciolta e soppressa la Commissione sedente in Taggia per la elezione ai posti di studio nel Collegio Soleri. — Commissione che tuttora invece si debba comporre giusta le tavole di fondazione della dignità ed uffici indicati, cioè del preposto della chiesa collegiale dei SS. Giacomo e Filippo, del priore della Confraternita del Gonfalone di Taggia; che al priore del convento di S. Domenico di quel luogo, altra dignità, che venne a cessare per la legge di soppressione degli ordini religiosi, sia subentrato il Comune in virtù di cessione consentita dall' Amministrazione del Fondo pel culto; e dei discendenti delle famiglie nominate dal fondatore; perchè in mancanza di discendenti maschi da maschi; il diritto sia passato nei discendenti di linea femminina, in virtù della teorica dell'Ancarani vigente in Liguria; e ancor la Commissione stessa così composta debba avere sua sede in Taggia, — perchè coi reali decreti stessi che regolano la intera materia non siasi espressamente mantenuta per la elezione ai posti di studio la preferenza dal fondatore concessa a discendenti di determinate famiglie, e l'ordine da osservare nella elezione così come era da lui fissato tra i giovani di Bussana, di Savona, di Taggia e degli altri luoghi della riviera; e siensi rese più gravi le condizioni di ammissione, e pure limitata l'ammessione quanto al tempo più che le tavole di fondazione non consentissero.

Or è diritto civile il diritto onorifico di far parte di una Commissione elettrice ai posti di studio in un collegio ed è una modalità del diritto stesso quella che lo si debba esercitare in uno piuttosto che in altro luogo (art. 81 Cod. proc. civ.).

E' diritto civile d'indole economica il diritto di ammissione ai posti di studio, e sono altrettante branche o modalità del diritto medesimo la preferenza concessa dal fondatore a discendenti da determinate famiglie, l'ordine da osservarsi nella elezione tra i giovani appartenenti a luoghi diversi, le condizioni di ammessione e la durata di essa.

Sono e quello e questi diritti civili, perchè la risoluzione delle controversie che vi si riferiscono non si ha da ricercare in ragioni di opportunità o di convenienza, ma esclusivamente nella legge testamentaria.

Il sentenziare di ciò importa l'esercizio della giurisdizione piena e propriamente detta, la quale per la sua natura appartiene esclusivamente all' autorità giudiziaria.

Non reggono le contrarie argomentazioni del rettore dell'Università di Genova e del Ministero della pubblica istruzione.

Non quella che nessuno dei membri della disciolta Commissione elettrice figuri tra coloro che impugnano i decreti relativi allo istituto, se e il preposto della colleggiata dei SS. Giacomo e Filippo e il priore della Confraternita del Gonfalone di Taggia convenuti in giudizio si associarono al Comune di Taggia nel chiedere la reiezione delle contraverse pregiudiziali eccezioni, e la ricognizione del loro diritto.

Non l'altra che il diritto personale di far parte della Commissione elettrice non siasi trasferito dal priore del soppresso convento di S. Domenico di Taggia nell'Amministrazione del Fondo per il culto, nè siasi potuto cedere dall'Am-

ministrazione del Fondo per il culto al Comune, — ché ciò si attiene non all'incompetenza, ma al merito.

Non l'altra che neppure il Comune abbia potuto scendere in giudizio qual rappresentante legale e tutore di diritti che riguardano la generalità de' suoi abitanti, trattandosi di fondazione di cui fu designata la particolare amministrazione; se fu sciolta l'amministrazione costituita dal fondatore, e s'impugna la legittimità di quella che vi è stata sostituita.

Non l'altra, che gli attori capi di famiglia di Taggia non abbiano un diritto personale da far valere, se non sonvi dei loro figli che sieno stati privati del posto nello studio, e le aspettative o speranze non si possono ai diritti equiparare, — perocché l'attuale interesse ad agire si ha non solo per ottenere la riparazione del dritto manomesso o conculcato; ma anche per prevenire e mantenere illeso il diritto medesimo.

Non l'altra infine, che agli attori capi famiglia di Bussana sia disconosciuto il diritto di prelazione da loro preteso, vale a dire, che eglino sieno discendenti del G. B. Soleri quondam Antonio a cui la prelazione fu dal fondatore concessa, e d'altra parte i reali decreti non abbiano abrogato quella prelazione, nè mutato il numero dei posti di studio da concedersi ai giovani di Savona, di Bussana e di Taggia; le modificazioni dello statuto organico relative alle condizioni di ammissione ai posti di studio e alla loro durata non possono costituire lesioni di diritto civile, — perché appena fa d'uopo di ripetere che tutto ciò si attiene al merito, e non devesi confondere il merito con quanto si riferisce alla incompetenza. *Omissis*.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza appellata 18-22 luglio 1898 del Tribunale di San Remo ecc.

Appello di Genova.

11 maggio 1898

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Adani

Fabbriceria di Portofino c. *Demanio.*

Procedimento — Istanze ed eccezioni — Note autorizzate dopo l'udienza — Eccezioni proponibili d'ufficio.

Competenza — Decreto reale — Erezione di opera pia — Fini dell'ente — Competenza giudiziaria.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Dote — Cartella sul debito pubblico — Ipoteca — Celebrazione di messe — Vantaggio della popolazione.

Può tenersi conto delle nuove istanze ed eccezioni formulate nelle Note autorizzate dopo la discussione, quando siano tali che, sebbene non proposte, il magistrato dovrebbe occuparsene d'ufficio.

Un decreto reale, con cui viene eretta in opera pia una fondazione ed approvato lo statuto, non impedisce all'autorità giudiziaria di esaminare i fini dell'ente in relazione alle leggi sull'asse ecclesiastico.

E' ente autonomo, e quindi colpito da soppressione, quello il quale ha i caratteri della perpetuità, del fine di culto e della dote destinata a raggiungere lo scopo propostosi dal disponente.

E' autonoma, anche sotto l'aspetto patrimoniale, quella fondazione per la quale il testatore costituì una dote mediante una cartella del Debito pubblico, intestata all'ente con vincolo di ipoteca (1).

La circostanza che la celebrazione delle messe è imposta per vantaggio della popolazione non vale a denaturare l'indole dell'ente (2).

La Corte osserva che la Fabbriceria appellante nelle note presentate dopo

---

(1) Secondo le ultime decisioni della Cassazione di Roma, non v'ha fondazione colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, se la dotazione non è formata da fondi distaccati dall'asse ereditario, o non è garantita da vincolo ipotecario: decis. 29 gennaio 1900 e 27 dicembre 1899 (vol. in corso, p. 23, 25) e nota ivi.

(2) Nel caso dell'onere della celebrazione di messe disposto a vantaggio della popolazione di una contrada, v'è azione esperibile contro il Fondo pel culto per ottenerne l'adempimento in forma specifica e non per equipollenti; Cass. di Roma 13 dicembre 1897, Fondo pel culto c. Fabbriceria di Villanova Marchesana (vol. VIII, p. 64) e nota ivi.

l'udienza solleva una questione di carattere pregiudiziale, di cui non vi è nelle sue specifiche conclusioni, consistente nel dire che l' Opera pia Raso essendo stata costituita col R. Decreto 17 luglio 1875, che ne approvò e sanzionò lo scopo, l'autorità giudiziaria è *incompetente* a sindacare un atto dell'autorità amministrativa.

Osserva che quantunque le *note* che le parti sono autorizzate ad esibire abbiano per unico fine di dare maggiore svolgimento al tema della disputa, escludendosi con ciò che possano comprendere *istanze* od *eccezioni* non proposte e discusse colla comparsa conclusionale, non è però tolto di tenerne conto le quante volte siano di tal natura che il magistrato, ancorchè non proposte, dovrebbe occuparsene d'ufficio, come appunto avviene in tema d'incompetenza non relativa, ma assoluta.

Osserva che la eccezione dell' appellante, oltrechè implica manifesta contraddizione, inquantochè è la stessa Fabbriceria che ha adita l'autorità giudiziaria per far riconoscere il preteso suo diritto, poggia interamente sul concetto che l'Opera pia Raso sia stata costituita per effetto del R. Decreto di sopra ricordato, il quale anzi, secondo lei, ne avrebbe sanzionato lo scopo. — Ciò racchiude un duplice errore. — Infatti il titolo costitutivo la fondazione non è il R. Decreto, ma l'atto Operti 17 febbraio 1863, a cui si retrotrae la condizione apposta dal fondatore per il giorno in cui la fondazione medesima doveva avere il suo cominciamento. — Lo stesso decreto poi, essendosi limitato ad approvare lo statuto organico dell'Opera pia esclusivamente per quello che si attiene all' amministrazione dell'ente, non doveva nè poteva esaminarne i fini in relazione alle leggi sull'asse ecclesiastico e molto meno poteva pregiudicare questioni allora non sollevate e la cui cognizione, secondo un *jus receptum*, appartiene all' autorità giudiziaria.

Osserva in merito che, giusta l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, si può dire autonomo, e quindi colpito da soppressione, un ente il quale abbia i caratteri della perpetuità, del fine del culto e della dote con cui gli sia dato di raggiungere lo scopo propostosi dal disponente.

Osserva che, secondo la volontà chiaramente manifestata dal sacerdote Domenico Raso, non si può dubitare che nell'Opera pia costituita col rogito Operti 17 febbraio 1863 concorrano tutte le suddette condizioni. — In quell'atto infatti il Raso dichiara che la fondazione sarà perpetua, le impone l'onere eminentemente religioso di celebrare nel corso dell'anno duecento messe, le assegna in corrispettivo la rendita di Lire 250 annue.

Osserva che da parte della Fabbriceria appellante non si nega nè la perpetuità dell' ente, nè che il medesimo miri ad un oggetto di culto, ma si obbietta che gli manca l'autonomia; 1° perchè esiste soltanto come accessorio dell' Opera pia Raso, la quale ha per precipuo scopo la pubblica istruzione; 2° perchè nessun reale smembramento di beni si ha a favore dell' ente per la celebrazione delle messe; 3° perchè la celebrazione delle messe costituisce per la Fabbriceria un semplice onere di coscienza, nessuno avendo diritto di ottenere da lei l'adempimento della volontà del fondatore.

Osserva che dette eccezioni cadono di fronte sia dell' atto Operti 17 febbraio 1863 che della legge.

Che è così poco vero che l'Opera pia nella parte riferentisi alla celebrazione delle messe sia da riguardare come un accessorio della scuola, in maniera che l'una cosa non possa sussistere senza dell'altra, che lo stesso fondatore sacerdote Raso si è dato cura di fare sulla rendita delle L. 850 due separati assegni, distinguendo quello per la scuola dall'altro per la celebrazione delle messe e, ciò che più vale, ha persino previsto all'art. 7° che *l'uno o l'altro* dei due obblighi imposti possa restare per qualsiasi causa ineseguito, disponendo per

tale caso che la *relativa* dote debba appartenere alla Fabbriceria coll' obbligo in lei di curare la esecuzione della sua volontà.

Che se a costituire il patrimonio dell'ente non è necessario, secondo la più autorevole giurisprudenza, il materiale distacco di una porzione dei beni del fondatore da attribuirsi in proprietà od in possesso dell'ente, ma basta la designazione di una somma certa e determinata posta a carico della eredità quale condizione giuridica da adempiersi verso il medesimo ente, non si può a meno di riconoscere che il sacerdote Raso, il quale non si limitò a designare la somma da corrispondersi all'Opera pia, ma ne costitui egli stesso la dotazione mediante una cartella del Debito pubblico, intestata all' ente con vincolo di ipoteca e coll'ordine all'erede di rimettere il titolo dopo la sua morte alla Fabbriceria, fece più di quanto occorreva affinchè la fondazione conseguisse, anche sotto l'aspetto patrimoniale, una completa autonomia. — Anzi si deve dire che la dote così costituita dirime ancor più radicalmente la obbiezione della Fabbriceria, dacchè importa un vero smembramento di beni tolti dal patrimonio del fondatore ed attribuiti in proprietà dell'Opera pia.

Che da ultimo le stesse tavole di fonpazione escludono che l'onere della celebrazione delle messe possa costituire una obbligazione puramente morale, rimessa alla coscienza della Fabbriceria; - imperocchè a fronte del fatto che il fondatore volle garantire con vincolo ipotecario la esecuzione dell'onere imposto e deferì non solo alla Fabbriceria, posseditrice della cartella, ma al sindaco *pro tempore* del Comune la sorveglianza per lo esatto adempimento della fondazione, esula affatto la ipotesi dell'onere di coscienza e si rientra nel campo dell'obbligo giuridico a cui la Fabbriceria non poteva in verun modo sottrarsi verso la persona dell' ente e che in ogni caso avrebbero dovuto far rispettare, in vece sua, oltre il sindaco anzidetto, anche gli eredi del fondatore.

Osserva che la dichiarazione fatta dal sacerdote Raso riguardo alla celebrazione delle messe, d' imporle cioè per comodità della popolazione di Portofino non immuta la questione, non potendo siffatta circostanza denaturare l' indole della disposizione, che rimane sempre fatta per oggetto di culto.

Osserva, sulla domanda subordinata, che a termini dell' art. 4 della citata legge 15 agosto 1867 i diritti di devoluzione sopra qualunque sostanza mobiliare ed immobiliare debbono essere esercitati, sotto pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della medesima legge.

Che è affatto ozioso il discutere se il quinquennio debba decorrere in questo caso dalla data della legge, ovvero dal decesso del disponente. — Ammessa eziandio questa seconda ipotesi, che è la più favorevole all' appellante, la decadenza è egualmente inevitabile, essendochè al tempo della citazione (18 agosto 1897) era decorso *longe et ultra* il termine utile per l'esercizio dell' azione di devoluzione.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza 15 dicembre 1897 del Tribunale di Chiavari, ecc.

Appello di Genova.

(Sezione d'accusa)

29 novembre 1897.

Pres. Poggi, P.

Ric. Bregata parr. a Salata Crocefieschi

Abusi dei ministri del culto — Parroco — Pagamento delle decime sacramentali — Rifiuto di uffici facoltativi — Reato insussistente.

Non commette il reato di abuso, di cui all'art. 183 del Codice penale, il parroco che inculca ai fedeli l'obbligo del pagamento delle decime sacramentali, sebbene siano state abolite colla legge del 14 luglio 1887, e si rifiuta di prestare ai non adempienti alcuni uffici facoltativi, come la benedictio mulieris post partum *e la* benedictio agrarum.

Con requisitoria del 2 novembre 1896 il Procuratore generale chiese il rinvio del Rev. Bregata alla Corte d'assise di

Genova per rispondere del reato previsto agli art. 183 e 79 cod. pen. L'imputato interpose, a mezzo del nostro Ufficio, ricorso contro le conclusioni del P. M., osservando in linea di fatto essere insussistenti alcuni degli addebiti mossigli, e sostenendo in diritto che per la legge 14 luglio 1887 n. 4729, furono abolite le decime sacramentali ed acquisirono per tal modo i fedeli il diritto di ricevere dai ministri del culto i servizi spirituali a loro occorrenti, senza il corrispettivo pagamento delle decime, non per questo cessava *l'obbligo di coscienza* nei fedeli stessi di continuare la prestazione e nei rev. parroci il dovere di inculcarla. Rientra infatti nei positivi insegnamenti della Chiesa, che il parroco deve impartire ai fedeli il precetto del pagamento delle decime, precetto anteriore e che non può venir meno per una diversa disposizione della legge civile. Che se in virtù di questa viene a mancare al parroco il mezzo di far valere il proprio diritto, non perciò cessa il diritto medesimo.

È bensì vero tuttavia che il rifiuto di prestare gli uffici del parroco imposti per legge canonica, potrebbe costituire reato rivestendo il carattere di quella coazione morale che appunto la legge ha voluto prevenire. Ma tale estremo non ricorre fino a che il ministro del culto si limiti a spiegare ai fedeli il precetto ecclesiastico dell'obbligo di pagar le decime e ne inculchi l'osservanza, e nemmeno se rifiuti di prestare a coloro che non pagarono le decime per es. la *benedictio mulieris post partum* o la *benedictio agrorum*, essendo questi uffici a differenza della amministrazione dei Sacramenti, della celebrazione della messa festiva, ecc., meramente facoltativi ed alla prestazione dei quali il parroco non è per legge ecclesiastica obbligato.

Appello di Venezia.

23 maggio 1899.

Pres. De Bei, P. P. — *Est.* Sommariva.

Fabbriceria della Cattedrale di Padova c. Finanze.

Ricchezza mobile – Offerte dei fedeli nelle Chiese — Esenzione dalla imposta.

Le offerte raccolte nelle Chiese, mediante elemosine dei fedeli nelle apposite cassette o caselle, non costituiscono reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile (1).

Diritto. – L'unica questione a risolvere si riassume nella seguente: Se le offerte raccolte nelle chiese, mediante elemosine dei fedeli nelle apposite cassette o caselle, possono costituire reddito imponibile ai sensi dei combinati articoli 1, 2 e 8 della legge 24 agosto 1877 testo unico per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Ed in questa forma rigorosa la Corte ravvisa doversi porre la questione, imperocchè, di primo acchito, appaia evidente che l'obbiettivo della lite non può, per la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, uscire da questi limiti ristretti, per convolare — come apparirebbe dall'esordio della fattispecie narrata dalla sentenza di che è appello — al ricavato delle elemosine fatte dai fedeli nelle chiese, essendo chiaro che questa dizione più generica potrebbe per avventura trascinare alla disamina delle caratteristiche peculiari di quelle offerte che, non già in forma, quasi si direbbe cieca ed anonima, si depongono nelle cassette o bussole delle chiese, ma brevi manu per avventura si conseguino a parroci, sagristi o curati con designazione precipua di determinate prestazioni religiose.

Ora, per quanto la questione dianzi posta abbia avuto, in dottrina e giuri-

(1) Intorno alla questione della applicabilità della imposta di ricchezza mobile alle elemosine fatte dai fedeli nelle chiese veggasi la giurisprudenza riferita nel vol. VIII, p. 728 e seg. Si veggano inoltre: App. di Milano 7 febbraio 1899, Chiesa parrocchiale di Saronno (vol. IX, pag. 249): stessa Corte di app. di Venezia 6 dicembre 1898. Fabbriceria di Fontanive (vol. IX, p. 251): Bazoli, *Le elemosine nelle chiese e la imposta di ricchezza mobile* (vol. VIII, p. 321-335).

sprudenza, soluzioni differenti ed opposte, pure, non tanto per l'effetto di precedenti ed anche recenti giudicati di questo Collegio, quanto per le ragioni che si andranno ad esporre, appare più conforme a giustizia doversi risolvere nel senso della non tassabilità delle elemosine come sopra precisate.

Ed anzitutto la Corte considera che due canoni di ermeneutica vogliono essere, nella specie del caso, tenuti in vista: l'uno, attinto all'art. 4 delle disposizioni poste in fronte al codice civile, in virtù del quale: le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti non possono essere estensivamente interpretate ed applicate; l'altro desunto per converso da un ditterio della romana sapienza, pel quale: *Ubi lex distinguit et nos distinguere debemus.*

Che le leggi d'imposta restringono in generale i diritti dei cittadini è dimostrato dalla stessa evidenza, imperocchè la imposta, sottraendo ai cittadini medesimi una parte del loro peculio o del loro reddito, viene a menomare in essi la intera disponibilità di quella ricchezza che a ciascheduno appartiene. Ciò posto, non si potrà esaminare ed applicare il disposto dei predetti tre articoli — specie nei rapporti dei singoli casi di imponibilità dei quali si occupa l'art. 3 — con quei criteri di argomentazione che per avventura servirono di guida alle decisioni della Commissione centrale e, pur nelle recise affermazioni della sentenza appellata, vi fanno quò e la capolino, sibbene con quell'esame comparato delle parole che alla stregua del significato e della connessione loro, ce ne palesi il senso e riveli l'intenzione del legislatore (art. 3 delle disposizioni prelimipredette).

Il precetto poi che le distinzioni fissate dalla legge debbono essere di guida al magistrato per distinguere appunto caso da caso, risponde all'alto concetto che di tutte le disposizioni legislative i giurisprudenti debbono avere, e cioè che il legislatore non parla mai a caso.

Sotto la guida di questi due canoni, la Corte imprende l'esame dei tre primi articoli della legge d'imposta mobiliare dianzi ricordati e ravvisa nel primo un concetto fondamentale, del quale niuno mai potrà astrarre: che cioè l'imposta di ricchezza mobile colpisce unicamente i redditi, concetto questo che è ribadito nell'art. 2.

Quali debbano poi considerarsi codesti redditi, lo spiega nettamente l'art. 3 nelle varie lettere dall'*A* all'*F* nelle quali è suddiviso.

E qui non torna opportuno rilevare come, se in quasi tutta la dizione usata nei vari comma di quell'articolo si parla precisamente di redditi, in quello contraddistinto dalla lettera *E* si parla proventi. E' necessario risalire al significato grammaticale delle due parole *redditi* e *proventi* per ravvisare di primo acchito che non sono sinonimi, ma sì piuttosto tendono ad esprimere due modalità differenti di origine, secondo che i cespiti per esse rappresentati siano permanenti (come alla parola *redditi*) o temporanei e fluttuanti (come alla parola *proventi*). E valga il vero: nel Dizionario della lingua italiana di Pietro Fanfani (Firenze 4ª edizione, 1895) allà alla voce *reddito* troviamo: « Entrata proveniente in ispecie dai beni immobili: ciò che rende un capitale impiegato. Patrimonio ». Alla voce *provento* leggiamo invece: « Utile, guadagno: ciò che rende una possessione, un livello, un ufficio, una gabella, ecc. ». La stabilità del primo è posta in confronto colla fluttuazione e quasi precarietà del secondo. Dal che deriva che ogni fatta di reddito non fondiario sarà soggetta all'imposta di ricchezza mobile (ce ne ammonisce la lettera *F* di detto art. 3), mentre invece vi sarà solo sottoposto quel provento che, giusta la lettera *E* dell'articolo medesimo, sia pure avventizio, ma derivi da offerte spontanee fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero.

Dunque, non basta asserire che tutti i proventi eventuali, di qualunque natura ed a qualunque titolo devoluti alle fabbricerie parochiali, come ogni altro reddito mobiliare a loro spettante, siano soggetti all'imposta di ricchezza mobile,

ma occorre che quei proventi rispecchino offerte fatte in corrispettivo di un ufficio o ministero. Ove si astraesse dalla ricerca di questo corrispettivo, si verrebbe a considerare come assiomatico ciò che ha bisogno di dimostrazione.

Ora, quale significato ha la parola *corrispettivo?* Vi risponde ancora il Vocabolario del Fanfani: « Correspettivo, « aggiunto di contratti e di effetti che « derivano da essi, vale quanto dire: « che importa corrispondenza e propor- « zione di benefici e di oneri, come a « dire, compenso, lucro, vantaggio e simili ». Ed è mestieri por mente a questa definizione per non confondere il concetto del corrispettivo con quello della contemplazione di un dato vantaggio, sia pure — come nella specie — eminentemente spirituale.

L'alto sentimento dell'omaggio che l'uomo rende, sotto qualsivoglia cielo o sotto qualsivoglia forma esteriore, alla Divinità, lo spinge ad esplicare l'omaggio stesso nella guisa più intensa e più grande, perchè contempla nel tributo di esso un elemento dello sperato guiderdone ultra-terreno. Ma, come a nessuno verrebbe in mente che si possa stipulare un contratto colla Divinità ed esigere da essa un correspettivo — perchè codesta stessa esigenza suonerebbe insulto alla Maestà del primo fattore, così la contemplazione dei beni futuri, l'aquietamento delle pure aspirazioni dell'anima non possono confondersi col concetto della correspettività. Se quella contemplazione potesse abbassarsi al livello di un *do ut des*, allora tanto varrebbe colpire della tassa di ricchezza mobile anche le offerte spontanee ed avventizie che in forma di elemosina si fanno al poverello che per le strade vi stende la mano, come all'elemosina apre il suo piccolo pertugio la bussola delle chiese.

L'elemosina infatti è comandata dal precetto evangelico « quod vobis superest date pauperibus »; e buona, dice il Cavalca, (cioè utile al credente) essere l'orazione, col digiuno e coll'elemosina. Di guisa che se un correspettivo si può considerare la speranza del guiderdone celeste alle nostre opere, correspettività anche in quella elemosina si dovrebbe ravvisare, mentre trattasi in vero di una mera aspirazione a quello.

Ora vi può essere egli concetto di correspettività nell'offerta spontanea ed avventizia che i fedeli gettano coll'obolo nelle cassette delle chiese, dove tutto si confonde in un coacervo di anonima provenienza non suscettibile di sanzione obbligatoria?

Eminentemente si attaglia — pella fattispecie che ci occupa — al concetto del correspettivo, l'idea di quei vantaggi prefiniti, di quei lucri attuali e presentanei, i quali per virtù dell'offerta danno diritto ad azione giudiziaria per l'adempimento dello scopo contemplato e voluto. Senza azione legale non vi ha esercizio di diritto, ed un correspettivo spoglio di quel diritto, sarebbe vana speranza.

Ora di questa peculiare correspettività la legge d'imposta, nei riguardi delle offerte alle chiese e fabbricerie, presenta momenti di applicabilità, ed è appunto evidente che le discussioni, le quali precedettero la legge 23 giugno 1877, modificatrice della precedente 1864, fecero a quei momenti allusione quando accennarono alla necessità di risolvere e tor di mezzo taluni dubbi che avevano fino allora affaticato e preoccupato l'autorità giudiziaria.

Vi hanno infatti elemosine avventizie che i fedeli sogliono presentare ai parroci, ai curati, ai sacerdoti, perchè celebrino una messa a suffragio di qualche anima, ad invocazione di qualche beneficio spirituale, od a sollievo di qualche avversità. Vi hanno i cosidetti diritti di stòla bianca e nera (matrimoni, battesimi, funerali, tridui) pei quali è tassativamente prefinito il compenso, in una tariffa perfino suddivisa in classi. Ora, come la celebrazione della messa così detta applicata, così quella data funzione religiosa deve compiersi o farsi compiere da chi ha incassato l'elemosina o l'offerta, sotto pena di sentirsi chiamare in giudizio a rendere conto dell'in-

casso e della erogazione. Così dicasi di un altro dubbio (se dubbio poteva essere) tolto di mezzo dalla nuova legislazione del 1877; quello cioè se il compenso per la fornitura delle sedie in chiesa fosse un provento a base di correspettivo.

Si dice — se dubbio poteva essere — perchè riesce evidente che nella distribuzione di quelle sedie, vi è un'offerta accettata o una domanda soddisfatta — vale a dire un vero contratto — e che questo contratto ha il suo correspettivo consuetudinario nella moneta che il fedele lascia nelle mani dello scaccino, a a meno che si trovi in quella condizione di relativa indigenza per la quale il rispetto del luogo ed il precetto evangelico del *mutuum date nihil indi sperantes*, consigliano lo scaccino stesso a non essere esigente. Ed ecco perchè di queste distribuzioni si giunge perfino a costituire un monopolio d'appalto! Nè si dica che l'idea di codesto correspettivo, reso obbligatorio o quasi, nuoccia alla spontaneità dell'offerta. La spontaneità è elemento subbiettivo, il correspettivo è invece un obbiettivo, e l'una cosa, dunque, non può confondersi coll'altra.

Nessuno di questi elementi si attaglia invece alle offerte che i fedeli depongono nelle cassette, vuoi che siano infisse in qualche parte della chiesa, vuoi che siano fatte girare da quelli che in dialettale veneto chiamansi *nonzoli*, vale a dire sagrestani, giacchè — se anche quelle cassette portano indicazione di qualche peculiare destinazione — non ne viene che il ricavato debba imperativamente erogarsi alla stessa, giacchè nessuno degli offerenti potrebbe legalmente costringere le chiese o fabbricerie a simili erogazioni, mancando anzitutto di veste per farlo.

Il concetto informatore della elargizione dei fedeli in siffatta specie di ele mosine è un concetto generico, alto, indistinto, infinito nelle sue applicazioni: l'omaggio cioè reso alla divinità, l'intimo compiacimento d'una buona azione, la fiducia che questa buona azione sia in un modo qualunque compiuta dai raccoglitori di quelle anonime offerte, di guisa che una donazione fiduciaria più che condizionata si possa in quelle offerte ravvisare. E tanto più a questo ordine di idee la Corte crede di attenersi, ove consideri l'officio proprio delle odierne fabbricerie, il quale oggidì corrisponde alla missione che, nei primi tempi della chiesa, gli apostoli avevano affidata ai diaconi; quella cioè di aver in cura e distribuire le offerte fatte dai fedeli. (Pateri, *Diritto Ecclesiastico*, titolo XX, pag. 317 in nota).

Vi ha, in ultima analisi, sostanziale differenza fra proventi di offerte condizionate e proventi di offerte libere. Per le prime la stessa consegna del compenso a chi compie quel determinato ufficio sacro, o celebra quel determinato ministero, costituisce costui nella condizione di avente un provento correspettivo, e poichè la somma di questi proventi, sia pure avventizi, ma vincolati come premio o compenso di un determinato officio, viene ad accrescere la di lui ricchezza mobiliare e ne costituisce un reddito, così a lui si impone l'obbligo della corrispondente tassa mobiliare. Per le seconde invece, non vi sono che amministratori di un capitale conferito senza correspettivo e determinato onere e quindi non vi ha reddito propriamente detto se non quando, per avventura, questo capitale produca a sua volta un'entrata, perchè allora diventa per sè stesso un cespite di rendita e quindi tassabile.

Per queste considerazioni riesce evidente che le offerte raccolte nelle cassette delle chiese, comechè mancanti di correspettivo, non possano ragguagliarsi a quei proventi tassabili di che parla l'art. 3 lettera *c*) della vigente legge di imposta mobiliare, onde debbono andarne esenti.

Non si può usare differente trattamento rispetto a quelle offerte che l'Amministrazione appellata nelle sue conclusioni subordinate chiama elemosine così dette vincolate, giacchè se queste elemosine sono gettate nelle cieche fauci delle cassette o casselle, ed allora non vi ha traccia di vincolo; se sono presentate a mano, sotto determinata con-

dizione di adempimento di un ufficio o ministero, ed allora non rispondono agli estremi della presente fattispecie.

Per queste considerazioni, la Corte ravvisa intieramente meritevole di riforma la sentenza appellata *(omissis)*.

Per questi motivi, la Corte riforma la sentenza del tribunale di Padova ecc.

Appello di Bologna.

10 maggio 1898.

Dorigo e Turri c. Società immobiliare Lodigiana.

Decime — Sequestro giudiziario — Domanda — Pretore — Motivi del sequestro — Impossibilità di accertare la quota decimale.

Il sequestro giudiziario può concedersi, per qualunque valore, dal Pretore, anche quando la domanda sia connessa ad una causa già pendente, ove siavi urgenza

Non può, in base all'art. 921 del Cod. proc. civile, essere concesso il sequestro giudiziario per la quota di decima sui prodotti raccolti. quando non venga richiesto per uno dei motivi indicati in detto articolo, ma per la impossibilità od almeno per la massima difficoltà di accertare senza di esso la quantità dei frutti e la conseguente quota decimale.

Diritto. La presente causa portata davanti la Corte con una esuberante documentazione e con amplia copia di argomenti, si riduce a ben poca cosa, giacchè nessuna domanda essendosi formulata da Dorigo e Turri per la ricognizione e dichiarazione degli esposti diritti di decima e per la condanna della Società per il soddisfacimento, tema della causa stessa non è, e non può essere che la conferma o revoca dei due sequestri giudiziali a carico della Società Lodigiana. Quindi la Corte lasciando in disparte ogni ricerca di merito, deve limitare il suo esame al punto se concorrono o meno in concreto gli estremi che la legge richiede per la concessione del sequestro giudiziario.

E qui prima di esaminare la questione comune alle due cause occorre occuparsi di talune circostanze speciali a ciascuna di esse poste in campo dalle parti.

Nella prima l'appellante Dorigo lamenta l'ordine dell'intervento di Augusto Fiori, che dice conseguenza di un errore di fatto, e chiede che la Corte, riparando all'equivoco, revochi anzi tutto detto ordine e passi poscia alla conferma pel sequestro. Ora la domanda pregiudiziale circa l'intervento domandato dalla Società deve essere accolta, non sussistendo punto la contraddizione a togliere la quale fu l'intervento del Fiori ordinato, in quanto la decima, ceduta da Fano e Fiori alla Società col rogito Lombardi 14 settembre 1896, è cosa affatto diversa da quella ceduta da Fiori Augusto alla Dorigo col rogito Moltini 22 aprile 1895. Consta infatti dai documenti che i diritti attivi di cui nel rogito Lombardi si riferiscono alla decima della Mensa di Adria, di cui fu investito con rogito Carli 24 marzo 1504 Trentini Luigi del subeconomato dei beni nazionali, e che per diversi passaggi arrivò a Fiori e Fano, che la cedettero alla Società, decima che ritornò poi alla Mensa in seguito alla sentenza 27 maggio 1874 di questa Corte. talchè il diritto si cedeva se e come sussistente e come suol dirsi per un sacco d'ossa e per ugual modo veniva accettato dalla Società, che si dichiarava edotta della sentenza medesima. Invece la seconda decima spettava ai marchesi Villa per concessione fatta dalla Mensa d'Adria con atti 29 settembre 1522 e 16 febbraio 1579, dai quali per diversi passaggi arrivò in parte alla Dorigo e Turri. La sentenza del Tribunale 29 febbraio, 4 marzo 1896 va quindi senza dubbio riformata e facendo quello che far dovevano i primi giudici, la Corte deve esaminare le risultanze della causa in ordine al sequestro 11 luglio 1895.

Nella seconda causa la Società eccepisce di nullità il decreto di sequestro, perchè emanato dal Pretore di Codigoro, mentre unico competente in argomento era il Tribunale di Ferrara, però l'eccezione non ha, a parere della Corte, buon fondamento.

Infatti l'art. 926 cod. proc. civ., ap-

plicabile per analogia anche al sequestro giudiziario, può concedersi per qualunque valore dal Pretore in cui deve eseguirsi.

È vero che pel successivo articolo quando la domanda di sequestro sia connessa a una causa già pendente, il sequestro può accordarsi soltanto dall'autorità davanti cui pende la causa connessa, e questa pendeva avanti il Tribunale di Ferrara, giacchè di quella iniziata, giusta il Bollettino ufficiale degli annunzi, unico documento prodotto con citazione per proclami 19 ottobre 1891 da Fiori ed altri per commutazione di decima, si ignorò lo stato e ben può essere, come dice la Dorigo, che sia andata perenta. L'altra causa per la conferma del sequestro 1895 non si poteva a detto giorno ritenere neppure pendente, essendo intervenuta la sentenza d'intervento, non eseguibile, nè notificata; ad ogni modo non sarebbe stata connessa, giacchè per gli effetti del citato articolo occorre una connessione tale che la domanda di sequestro costituisca un incidente del giudizio pendente che rimanga assorbito dalla competenza del giudizio, e simile connessione non può esistere fra due cause per altrettanti sequestri, costituendo ciascun sequestro un atto che può avere esito diverso a seconda delle speciali circostanze del caso. Ad ogni modo poi il capoverso dell'art. 927 citato aggiunge che anche nel caso di pendenza di causa connessa, il sequestro può essere accordato dal Pretore ove siavi urgenza; e qui al Pretore di Codigoro si sottopose il caso come di massima urgenza tanto che il sequestro fu chiesto, conceduto ed eseguito in una stessa giornata.

Non regge adunque l'accampata nullità.

Passando ora all'esame del merito delle due cause e cioè dei sequestri, giova anzitutto richiamare che il sequestro giudiziario può essere conceduto in base a due diverse disposizioni, l'art. 1875 del cod. civ. e l'art. 921 del cod. di proc. civ., disposizioni affatto indipendenti, e riferentisi ad ipotesi diverse. Ora della prima disposizione non è a parlare perchè i sequestri in esame furono chiesti ed accordati in base all'articolo 921 citato e non poteva essere diversamente, giacchè non ricorreva evidentemente veruno dei casi contemplati nell'altro art. 1875.

Ristretto così il campo all' art. 921, il suo letterale tenore insegna come estremo indispensabile, affinchè la persona interessata alla integrale conservazione di una cosa mobile od immobile possa ottenere il sequestro, si è il pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione della cosa medesima.

Ora questo estremo non concorre in modo alcuno nel caso in esame. Nessuna prova si è fornita, e neppure accennata per stabilire che la Società avesse in animo di sottrarre o deteriorare i frutti de'suoi fondi per esimersi dalla decima, anzi questo pericolo neppure chiaramente si afferma dal sequestrante. Infatti a motivo del sequestro si adduce l' impossibilità od almeno la massima difficoltà di accertare senza di esso la quantità dei frutti e la conseguente quota decimale. Ora tale inconveniente non è sussistente, giacchè l'intento dell'accertamento può essere raggiunto coi mezzi ordinarii di perizia e prova testimoniale; ma sussistesse anche, non costituirebbe quel pericolo che è voluto dall'art. 921, e così si verrebbe a creare un nuovo caso di sequestro giudiziario da aggiungersi all'articolo medesimo. Opportunamente qui osserva la Società che la pretesa difficoltà è inerente alla natura della decima e sussisterebbe per tutti i possessori di decima e ne verrebbe che il sequestro giudiziario, anzichè un rimedio eccezionale, riuscirebbe la regola per tutti i decimatori. E si aggiunga che la misura del sequestro riuscirebbe ben grave pel debitore e non proporzionata all' interesse del sequestrante, giacchè per una quota talora tenuissima di frutti il debitore sarebbe per un discreto tempo privato della libera disponibilità di tutti i suoi frutti, come è accaduto nel caso attuale in cui il sequestratario ebbe a sua disposizione i raccolti fino al rilievo ed apprensione della quota « con un obbligo appena compiuti i rilievi e ritirata la quota decima di lasciare tutto il ri-

manente del raccolto a libera disposizione della Società ».

Nè vale ai sequestranti fare richiamo a precedenti contrarie sentenze, perchè, come si è già accennato, la legittimità di un sequestro può unicamente basarsi alle sue speciali circostanze e non possono spiegare al riguardo influenze e decisioni emesse per altri sequestri.

Manca adunque nei sequestri in esame l'estremo del pericolo di sottrazione o deteriorazione e cosi i sequestri medesimi vengono a misurare perciò solo senza base ed illegittimi. Non occorre quindi per lo scopo della presente causa passare all' esame della sussistenza o meno del diritto di decima posto avanti da Dorigo e Turri, giacchè anche in ipotesi ammesso, non ne viene immutata la ragione del decidere ; così la questione resta pienamente impregiudicata, e potrà formare tema di apposito giudizio di merito col beneficio del doppio grado di giurisdizione, non avendo in proposito neppure interloquito il Tribunale.

Conseguentemente i sequestri più volte indicati debbono essere revocati.

Resta ad esaminare l'appello incidentale, col quale la Società chiede che i sequestri siano dichiarati senza causa e che i sequestranti vengano condannati a rifondere i danni derivati e derivabili dai medesimi. — Ritenuto al riguardo che si può anche convenire colla Società nel dire senza causa i sequestri, dal momento che furono conceduti fuori dei casi permessi dalla legge, ma da ciò non dipende per necessaria conseguenza la condanna dei sequestranti nei danni, giacchè l'art. 935 cod. proc. civ. lascia tale condanna in facoltà del giudice. Ora calcolate tutte le circostanze del caso, e sopratutto le concessioni e la congerie degli atti e documenti relativi alla decima di Cornacervina, la Corte nel fatto delli Dorigo e Turri non ravvisa la concorrenza di quella colpa, che è necessaria per l' applicazione di detto articolo in relazione all'art. 1151 Cod. Civile.

Ritenuto che, restando soccombente Dorigo e Turri, le spese devono stare a loro carico non però in solido per non trattarsi di obbligazione solidale.

Per questi motivi, la Corte, provvedendo sugli appelli, riforma ecc.

Appello di Messina.

28 settembre 1898.

Pres. Lepere, ff. di P. — *Est.* Fazzari

Comune di Messina c. Genio militare

Usufrutto ed uso — Descrizione degli immobili — Immissione in possesso senza dissenso del proprietario — Riparazioni straordinarie — Obbligo del proprietario — Articolo 502 e 503 del Codice civile — Fabbricati dei soppressi conventi — Cessione ai Comuni — Proprietà — Uso.

La mancanza di descrizione degli immobili dati in usufrutto od uso non impedisce l'esercizio del diritto e delle azioni relative quando l'usufruttuario od usuario si si immesso in possesso senza dissenso del proprietario.

Il Comune è proprietario *e non semplice* usuario *dei fabbricati dei conventi soppressi ad esso ceduti a termini dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866* (1).

Spettano al proprietario, *e non all'usuario le spese di riparazioni straordinarie dell'immobile; ma il* proprietario *non può essere costretto ad eseguirle, dovendosi applicare le disposizioni degli art. 502. 503 del Codice civile.*

Fatto. Per rogito 1894, 2 agosto, Mansueto Peco, reg. a Messina 17 ottobre, n. 1306, gratis, il Municipio di Messina rinunziò a favore dell'Amministrazione militare ogni diritto suo sul monastero di S. Elia, e dichiarandosi « proprietario dell'ex monastero di S. Paolo cedeva in uso gratuito all'Amministrazione militare per alloggiare le truppe di passaggio quella parte di esso monastero

(1) Confr. Consiglio di Stato, pareri 30 giugno 1897 e 15 aprile 1891 (vol. VII, p. 740, vol. II, p. 49); Cass. di Roma 28 giugno 1884, Comune di Pergola c. Fondo pel culto (*Legge* 1884, II, 688); 13 maggio 1887, Fondo pel culto c. Comune di Guardiagrele (*Id.* 1887, II, 366).

già occupata per uso di caserma della truppa, lasciando all'Amministrazione stessa ampia facoltà di servirsene anche come caserma permanente ». E nell'articolo 3, si soggiungeva che il Comune restava esonerato dall'obbligo di apprestare altri locali per truppe di passaggio. Si diceva che il Comune, senza essere tenuto ad altro concorso, si obbligava corrispondere lire 9600 per la sistemazione dell'ex monastero di S. Elia. L'Amministrazione militare si obbligava dismettere al Demanio la chiesa di Basicò « affinchè possa cederne l'uso al Municipio di Messina ».

Nell'ex monastero di S. Paolo abbisognano riparazioni, perchè la parte occupata dall'Amministrazione militare, è in cattive condizioni « di stabilità, e specialmente le armature dei tetti e dei solai, che nello stato deplorevole in cui trovansi, non offrono alcuna garanzia di sicurezza », come la Direzione territoriale del Genio militare scriveva al Sindaco il 15 aprile 1897.

Non essendosi composta la vertenza, il Direttore territoriale del Genio militare di Messina citò il Sindaco della città stessa avanti il Tribunale con atti 18 ottobre e 4 novembre 1897 per sentire dichiarare che le riparazioni non ordinarie sono a carico del Comune, per nominarsi un perito e rilevare lo stato del monastero, e determinare le spese occorrenti per la stabilità e sicurezza della caserma, per condannarsi il Comune stesso a far ciò che la perizia determinerà in un termine, decorso il quale venga la Direzione autorizzata a fare a spese del Comune ed a condannarsi ai danni e spese e con clausola di provvisoria esecuzione. Il Tribunale di Messina, con sentenza 21 dicembre 1897, dichiarò che il Comune proprietario è tenuto alle riparazioni straordinarie ed ordinò perizia per dire quali riparazioni occorrevano. Contro questa sentenza, intimata il 5 febbraio 1898, il Comune produsse appello il 2 aprile. I procuratori delle parti conclusero come sovra.

Diritto. Il Comune afferma inammissibile allo stato l'azione della Direzione, perchè l'art. 525 Cod. civile prescrive che il diritto di uso non si può esercitare, se prima non si è formata la descrizione degli immobili, come nel caso dell'art. 496 Cod. detto per l'usufrutto.

Questa deduzione non può accogliersi. Il diritto di uso non si può esercitare, il possesso dei beni usufruiti non si può avere prima di avere ottemperato alla prescrizione degli articoli detti, i quali danno facoltà d'impedire l'usuario e l'usufruttuario inadempienti ai loro obblighi. Quando però il proprietario non impedisce, ma consente e concorre col fatto dell'usuario e dell'usufruttuario che s'immetta in possesso, e gli dà le chiavi, e quanto altro occorre, non può opporre la deficienza di una pratica che avvenne non solo senza suo impedimento, ma col suo consenso e concorso. Oltre a ciò, non vi è pena per l'immissione in possesso senza la descrizione degl'immobili, quando il proprietario non si è opposto: ciò porta soltanto la presunzione che la cosa fu ricevuta in buono stato. Sarebbe poi non regolare chiedere oggi nel 1898 la descrizione degl'immobili rilasciati nel 1894, perchè oggi la descrizione si può fare nello stato di oggi, non di prima, e la descrizione di oggi sarebbe inutile, e dal non essersi fatta a tempo non si può arguire decadenza di diritti, specialmente quando l'usuario non fu mai diffidato a far la descrizione di cui sovra.

Un'altra ragione d'inammissibilità si deduce con l'osservazione che se le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario; nell'ipotesi della causa, il proprietario non è il Comune, che soltanto è usuario, e però l'azione, se compete, doveva rivolgersi contro il Demanio.

A combattere tale deduzione basta osservare che il Comune si dichiarò esplicitamente proprietario nel contratto, e però ne assunse gli obblighi. Se altri è proprietario, non è leso della dichiarazione del Comune, ma questo non può insorgere contro il proprio fatto e la propria dichiarazione, come chi vende la cosa altrui non può dir nulla la ven-

dita e sottrarsi agli obblighi verso il compratore evitto. Però malamente il Comune dice non essere proprietario dei monasteri ceduti, ma semplicemente usuario. Se fosse stato soltanto usuario, non avrebbe potuto far cessione dell'uso, art. 528 Cod. civ. Inoltre, se si guarda la legge 7 luglio 1866, n. 3036, e il regolamento, art. 30, si vede che i Comuni sono proprietari.

Per l'art. 18, n. 3, della legge detta, furono devoluti al Demanio i conventi, tranne quelli che dovevano concedersi ai Comuni e alle Province, giusta l'articolo 20. Questo articolo invero concede ai Comuni, ecc., i conventi, e per le parti che davano reddito col corrispettivo, e l'art. 21 chiaramente dice:

« Saranno definitivamente acquistati alle Province, ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati negli articoli precedenti ». Non vi sarebbe stato definitivo acquisto, se si fosse trattato di uso che finisce con trenta anni, art. 518, 529 Cod. civ.

E che non sia uso si rileva ancora, osservando che, anche dopo il trentennio, i conventi seguono a rimanere presso i Comuni, ed oltre a ciò si ha il continuo esempio che i Comuni han venduto e vendono con superiore approvazione i conventi avuti, e ciò non si sarebbe potuto, se avessero il solo uso, nè per tali vendite vi sarebbe stato il parere favorevole del Consiglio di Stato, come ci è stato.

Per tali ragioni la giurisprudenza si è pronunziata nel divisamento sopra cennato. Di vero la Cassazione di Palermo, a' 19 luglio 1873, Finanze e Municipio di Palermo, disse che la concessione ai Comuni non è volontaria pel Demanio, ma è forzosa per legge; e la Cassazione di Roma, a' 3 aprile 1884, Comune di Patagonia e Finanze, disse che sui conventi, di cui all'art. 21, il Fondo pel culto non ha più ingerenza, e la Cassazione stessa, a' 28 giugno 1884, Comune di Pergola e Fondo pel culto, negò al Demanio il diritto di chiederne la restituzione.

Posto ciò, non si può negare, e le parti consentono, che nella specie si tratti di uso. La contesa però non può risolversi con la convenzione, perchè le parti tacquero sul concorso alle riparazioni e parlarono soltanto pel monastero S. Elia. Adunque la soluzione deve darsi, tenendo presenti ed applicando le disposizioni della legge.

L'art. 530 leggi abolite delle due Sicilie poneva e l'art. 605 Cod. francese pone le riparazioni di manutenzione a carico dell'usufruttuario; le straordinarie a carico del proprietario.

Per le leggi stesse si faceva e pel Cod. francese si fa la questione se l'usufruttuario possa compellere il proprietario giudiziariamente ad eseguire le riparazioni straordinarie. La maggioranza nella scuola e nel foro è per la negativa.

Compilandosi il Codice italiano, si cercò eliminare la questione e si apportò una modificazione. Le riparazioni straordinarie che erano a carico esclusivo del proprietario si disse potersi fare dall'usufruttuario con diritto di rimborso alla fine dell'usufrutto con le limitazioni che vi si determinarono, e potersi ancor fare dal proprietario con diritto di esigere gl'interessi dall'usufruttuario durante il tempo dell'usufrutto.

L'art. 503 Cod. civile dice: « se il proprietario vi acconsenta »; il che pone poter non consentire: *Ejus est velle cujus est nolle* (Ulpiano). Chi acconsente, potendo non acconsentire, ha diritti e non doveri.

La disputa adunque fu dal legislatore italiano risoluta nel senso espresso dalla maggioranza della scuola e del foro, e pel Codice italiano non può più sorgere.

Parlando dell'uso, l'art. 558 delle leggi delle Due Sicilie poneva e l'art. 635 Codice francese pone le spese di manutenzione a carico dell'usuario. Il Cod. civile italiano pone a carico dell'usuario le spese ordinarie di riparazione, art. 527, le quali rispondono alle spese di manutenzione degli altri due codici detti. Pel primo di essi sorgeva, e pel secondo sorge naturalmente la questione, anche

senza dirlo, se l'usuario poteva compellere il proprietario ad eseguire le riparazioni straordinarie, e la risposta non poteva e non può essere altra, se non quella data per l'usufruttuario pei due codici detti. La negativa è fondata per la maggioranza della scuola e foro su ragioni che comprendono l'usufruttuario e l'usuario. Si ritiene che il proprietario non possa *cogi ad factum;* che le servitù personali, quali sono l'usufrutto e l'uso, non possono portar dovere di fare, consistendo ogni servitù *in patiendo* o in *non faciendo* soltanto.

Nella causa attuale non è questione a carico di chi siano le riparazioni straordinarie. Nessuno contrasta la disposizione che siano a carico del proprietario. La contesa è, se l'usuario possa costringere il proprietario ad eseguirle.

Or se il Codice civile italiano risolse per la negativa la questione per le riparazioni straordinarie, che pel Codice francese nell'usufrutto e nell'uso sono a carico del proprietario, non vi è ragione alcuna a sostenere che la medesima questione, che pel Cod. francese da diversi scrittori era in diverso senso risoluta, ma ugualmente per l'usufrutto, sia stata risoluta esclusivamente per l'usufrutto non già per l'uso dal Codice italiano. Se diversa soluzione si fosse ritenuta, il legislatore lo avrebbe detto esplicitamente nella dizione codificata e i compilatori del Codice nei motivi avrebbero detto della differenza che prima non ci era e delle ragioni di essa. La differenza è rimasta qual'era nel senso che le sole riparazioni ordinarie sono a carico dell'usuario.

Se pure si volesse dire che la legge tace, ben si risponderebbe che non vi era bisogno di parlare, perché, posto il principio direttivo e risoluta una questione, la risoluzione si applica a tutti i casi, pei quali la questione sorgeva, e il parlarne era necessario soltanto, se si fosse fatta qualche eccezione. Inoltre pel capoverso dell'art. 3, disposizioni generali, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, e certo non vi è mancanza di somiglianza e di analogia fra l'uso, e l'usufrutto, sia perchè entrambi sono servitù personali, sia perchè entrambi sono modificazioni della proprietà ed entrambi regolati nel capo I del titolo III, libro 2° del Codice civile, sia perchè l'uso non è che usufrutto limitato con minori diritti, non con maggiori giammai e con minori doveri. Nè varrebbe porre in contrario che il Comune con la cessione dell'uso si liberò dall'obbligo di dare l'alloggio alle truppe di passaggio, perchè le regole dell'uso sono sia per l'uso gratuito, sia per l'oneroso, nè vi è distinzione di uso per ragion privata o per ragion pubblica. Nè può applicarsi l'art. 562 Cod. civile che si riferisce ai diversi proprietarii di una casa, i quali devono concorrere, e nella specie l'usuario non è proprietario, nè intende concorrere.

E, se per le mancanze delle riparazioni manchi l'alloggio può, se, compete, esercitarsi l'azione per chiederlo, non già quella di obbligare alle riparazioni: l'azione a dare, non a fare.

La Corte, respingendo il primo e secondo capo della conclusione del Comune, ed accogliendo il terzo, non deve discutere il quarto che è formulato in via subordinatissima, ma deve dire del quinto col quale si vuol dichiarato in tutti i casi che l'Amministrazione militare ha l'obbligo di pagare i tributi afficienti l'immobile ceduto.

Or la Corte osserva che dalla comparsa conclusionale 14 dicembre 1897 in prima istanza non risulta tal dimanda, ed è nuova in appello, e però non se ne può tener conto ora, salvo l'esperimento, se e come per legge, come resta salvo all'Amministrazione ogni suo diritto ed azione.

Accogliendosi l'appello del Comune, l'Amministrazione militare deve pagare le spese ed il compenso di prima e seconda istanza.

Per questi motivi, la Corte accoglie in merito l'appello, ecc.

Appello di Torino.

26 agosto 1898.

Pres. Cosa, ff. di P. — *Est.* Taglietti.

Parroco di Anzola c. Comune di Anzola.

Campane — Uso per scopo civile — Autorità municipale — Disposizioni circa il suono delle campane.

Le campane che servono al culto si possono anche adoperare per ciò che concerne la pubblica amministrazione, come per le scuole, per casi d'incendio, per le affissioni all'albo pretorio, per la convocazione del Consiglio comunale, ecc. (1).

L'autorità municipale può dare disposizioni circa il suono delle campane per gli usi civili sopra accennati (2).

Considerato, in diritto, che, onde ottenere accolte le loro conclusioni in via principale, gia spiegate in primo grado ed ora in questa sede riproposte, gli appellanti invocano anzitutto la giurisprudenza e citano alcune decisioni per ricavarne le massime che solo l'autorità ecclesiastica può dare disposizioni in materia di campane, sagrestani e campanari per le funzioni religiose, e che quando trattisi di uso di campane e di servizi del campanaro nell'interesse dell'autorità civile e per scopi che non siano di culto, sia pur sempre l'autorità ecclesiastica che ha veste per provvedere d'accordo coll'autorità municipale.

Ma torna inutile la indicazione fattasi in quanto tende a stabilire il diritto del parroco di poter da solo regolare l'uso delle campane per le funzioni ed i servizi religiosi, poichè il Comune di Anzola codesto diritto non intese mai di contestare, nè pretese mai di regolare il suono delle campane per religiosi servizi, come pei battesimi, pei funerali, per messe, per i vespri e simili.

Vero è che la parte attrice onde stabilire il suo assunto dedusse in primo grado ad interrogatorio che il Comune di Anzola si permette di far suonare le campane in occasione di battesimi, matrimoni e funerali in isfregio dei diritti del parroco locale, circostanza questa che principalmente doveva la stessa parte attrice in questa controversia provare. Ma è vero che il sindaco di Anzola nelle sue risposte al detto interrogatorio, il più importante, ebbe a negare assolutamente di avere fatto mai suonare le campane per funzioni religiose.

E qui giova subito notare che la prova per interrogatorio dedottasi in primo grado dalla parte attrice essendole fallita nella parte più essenziale, mal si faccia ora essa a sostenere in grado di appello che la sua conclusione dovesse essere accolta dal Tribunale e debba ora dalla Corte accogliersi senza la ulteriore prova testimoniale dai primi giudici, presentandosi invece questa prova ancora necessaria.

Le decisioni invocate riguardano, d'altronde, specialmente i casi nei quali il Comune faceva valere diritti su campana non destinata al culto e pretendeva

(1-2) Niun dubbio che le campane possono servire anche a scopi civili e che le due autorità (civile ed ecclesiastica) possono mettersi d'accordo circa l'uso delle campane per detti scopi. Ma non crediamo che l'autorità municipale possa, senza il consenso del parroco, far suonare le campane, tranne il caso dell'esistenza di un titolo, di un regolamento o di lunga consuetudine. Dividiamo l'opinione del Batbié (*Traité de droit pub. et admin.*, vol. III, n. 30), il quale, dopo avere esaminato largamente la questione, così conchiude: « Riassumendo, il Sindaco ha il diritto di far suonare le campane anche senza il consenso del parroco, nei casi formalmente previsti dal regolamento diocesano od in quelli consacrati da una lunga consuetudine. In mancanza di regolamento o di consuetudini, e nei casi non previsti dal regolamento, se uno ve ne ha, l'approvazione del parroco ci pare necessaria ».

Identicamente decise la stessa Corte di appello di Torino colla sentenza 5 dicembre 1899 (vol. in corso, p. 60), ritenendo che l'uso delle campane anche per scopi non religiosi è regolato dall'accordo fra le autorità ecclesiastica e civile, dal titolo o dalla consuetudine che tiene luogo di titolo. Questa sentenza, come dicemmo, segna, secondo noi, i veri principii da seguirsi nel tema di uso delle campane.

Cons. lo studio *Le campane nel diritto italiano* (vol. I, p. 260 e seg., n. 6), la sentenza del tribunale di Sassari 19 luglio 1899, che segue, ed i pareri del Consiglio di Stato oltre riportati (pag. 199 e seg.).

di avere la proprietà della campana stessa o di regolarne l'uso in occasione di feste religiose, oppure altrimenti contestava all'autorità ecclesiastica il diritto di regolare da sola l'uso delle campane a scopo di culto, mentre tali non sono nel caso in esame le pretese del Comune di Anzola, il quale invece sostiene di aver nominato sempre il campanaro, custode anche dell'orologio, e di avere col mezzo suo usato delle campane per i segnali dell'*Ave Maria*, del mezzodì, dell'apertura delle scuole comunali, delle adunanze consigliari, dell'arrivo del medico condotto e del collettore esattoriale, della chiamata di soccorso in caso d'incendio, di altri sinistri, o per la pubblicazione dei manifesti od avvisi importanti, il quale uso può essergli permesso a senso delle stesse decisioni invocate nell'interesse degli appellanti, essendosi in esse anche riconosciuto che all'autorità politica spetta pure di dare, occorrendo, le disposizioni necessarie riguardo all'uso e al suono delle campane a scopi civili.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti nella materia di cui si tratta, è d'uopo far distinzione tra i segnali per scopo di culto e quelli che tale scopo non abbiano; distinzione che è ancora riconosciuta nello stesso parere del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino invocatosi dagli appellanti, secondo il quale le campane che servono al culto si possono anche adoperare per ciò che concerne la pubblica amministrazione, come per le scuole, pei casi di incendi, per le affissioni all'albo pretorio, per la convocazione del Consiglio comunale, ecc.

Da ciò deriva che dal suono delle dette campane per gli usi civili ora accennati, può dar luogo anche a disposizioni dell'autorità municipale, specialmente per provvedimenti di pubblica sicurezza, il che implicherebbe la facoltà in essa di tenere anche una chiave del campanile e all'uopo eziandio un campanaro apposito per i segnali civili suaccennati, potendosi nell'interesse generale della popolazione conciliare i due servizi mediante l'accordo tra le due autorità comunale e parrocchiale.

Considerato più specialmente in ordine alle specifiche domande della parte appellante che questa le vorrebbe senz'altro accolte, basandosi eziandio sulle risposte date in prima sede dal sindaco di Anzola ai dedottigli interrogatorii e sostenendo che quelle risposte essendo evasive equivalgono così alla prova delle domande di lei a senso dell'articolo 218 del Codice di rito e della giurisprudenza. Ma come già si ebbe a notare, il sindaco di Anzola rispondendo all'interrogatorio quarto, racchiudente materia influentissima per la decisione dell'attuale controversia, ebbe a negare recisamente di aver fatto suonare le campane per funzioni religiose, come era stato dedotto; e se le risposte agli altri interrogatorii avrebbero potuto essere appoggiate a precedenti informazioni assunte, non sono però tali da potersi ritenere quale una ricusazione a rispondere, massime di fronte alla finale complessiva dichiarazione del rispondente che egli non poteva ammettere nulla di quanto gli era stato richiesto.

La giurisprudenza invocatasi poi dagli appellanti si riferisce a risposte ad interrogatorii deferiti non a sindaci di Comuni, ma a curatori di fallimenti, ad amministratori di banche od a persone divenute maggiori di età, persone tutte che non potevano evidentemente ignorare ciò che aveva formato oggetto delle loro cariche o ciò che per averle personalmente riguardate, dovevano di necessità conoscere.

(Omissis).

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Tribunale di Sassari.

19 luglio 1899.

Pres. CROBU-SECHI — *Est.* PROSPERI.

Comune di Uri c. Parroco di Uri.

Campane — Usi profani — Consenso della autorità ecclesiastica — Acquisto e rifondita della campana — Consuetudine.

Le campane possono solo per eccezione *servire ad usi profani, e col consenso dell'autorità ecclesiastica; non può quindi il Comune disporre il suono delle campane per segnali civili, quand'anche abbia esso provveduto all'acquisto o rifondita della campana, e questa sia stata per il passato adibita sempre a quei segnali* (1).

Con citazione 8 giugno 1899 del Sindaco del Comune di Uri, legittimamente autorizzato con deliberazione consiliare, conveniva avanti questo Tribunale il reverendo Mura nella sua qualità di rettore della Chiesa parrocchiale di Uri, chiedendo che si dichiarasse essere in facoltà dell'Amministrazione comunale di Uri di servirsi delle campane della omonima parrocchia per dare i segnali dell'ora della scuola, per l'affissione dell'albo pretorio, per la convocazione del Consiglio comunale e simili.

L'Amministrazione attrice fonda le sue pretese di essere a lei riconosciuto il diritto che avversariamente le si contesta, di poter suonare le campane parrocchiali del Comune di Uri per dare i segnali civili, sulla legge anzitutto, indi sui fatti che deduce a prova per interrogatorio di avere essa pecuniariamente concorso al loro acquisto, di averle suonate pel tempo anteriore per dare i segnali medesimi, di servirsene per segnare le ore del pubblico orologio, e finalmente di non avere altri mezzi che le campane per chiamare il soccorso degli abitanti in caso d'incendio od altre calamità pubbliche.

L'uso delle campane, essenzialmente annesso allo esercizio del culto, non può dipendere che dalla autorità ecclesiastica, e per quanto in Francia colla legge organica del 18 germinale anno X (8 aprile 1802), con la quale venne promulgato l'accordo tra quella nazione e la Santa Sede, ed in Italia coi pareri del Consiglio di Stato 4 maggio 1867 e 26 gennaio 1872, adottati dal Ministero, siasi definitivamente fissato il principio secondo cui il suono delle campane è materia di polizia generale, e già alcuni regolamenti di polizia municipale vietarono l'invalso uso, condannato dalla scienza, di suonare a distesa le campane per allontanare una tempesta, o di prolungarne il suono per fini di culto in maniera da turbare il riposo dei cittadini, pur tuttavia l'uso di esse rimane sempre, ed esclusivamente, affidato all'arbitrio dell'autorità ecclesiastica, senza che a questa, intorno all'uso medesimo, possa essere imposto alcun ordine dalla autorità pubblica.

Certamente l'uso delle campane, oltrechè alla loro naturale destinazione di chiamare i fedeli al servizio divino, potrebbe anche servire a dare i segnali civili, che solo dall'autorità pubblica potrebbero esser dati, e già in Francia con l'art. 48 della citata legge organica si ritenne che il diritto di suonare le campane appartiene alle due autorità, ma a ciascuno per un oggetto distinto; alla autorità ecclesiastica, val quanto dire al curato spetta il diritto di far suonare le campane per tutto ciò che concerne il servizio divino, all'autorità civile, cioè al Sindaco, che esercita la polizia locale, appartiene il diritto d'uso delle campane per dare i segnali civili, ed a questo riguardo l'articolo in esame dispone: *le campane non potranno essere suonate per ogni altra causa (che non sia di culto) senza il permesso della polizia locale*. Ma da ciò che per il citato articolo si vieta al curato di suonare le campane per causa non chiesastica, senza l'autorizzazione del Sindaco, che esercita la polizia locale, deve ritenersi che costui possa suonarle?

Il contrario è più conforme ai principi di ermeneutica legale, secondo cui dall'avere una legge consentito ad un agente qualsiasi il diritto d'impedire, non può intendersi gli abbia pur conferito la facoltà di agire.

All'articolo in parola che in sostanza contiene una disposizione d'indole proi-

---

(1) Veggasi sentenza della Corte d'appello di Torino 26 agosto 1898, che precede, colla nota ivi.

bitiva, può darsi l'apparenza di precetto permissivo, e dirsi, senza punto alterarne il significato, che al curato è permesso di suonare le campane, ma con la licenza del Sindaco, quando trattisi di causa che non sia di culto.

Ma da ciò che è permesso di suonarle con l'autorizzazione della polizia locale, per tutt'altra ragione, che il servizio divino, si deve egli conchiudere che l'autorità civile sia affatto indipendente dalla autorità ecclesiastica, allorquando essa giudica di disporre delle campane in un interesse meramente civile? Si può sostenere che l'autorità locale possa far suonare senza l'intervento e malgrado anzi l'opposizione dell'autorità ecclesiastica? Questa conclusione contrasta apertamente col citato art. 48 della legge francese, la quale dice bensì che la licenza della polizia è necessaria, il che suppone l'intervento dell'autorità ecclesiastica, che ha la disposizione di queste campane, ma non dice che tale licenza sia sufficiente; per cui in definitiva deve ritenersi che, se l'autorità ecclesiastica non può dirsi autorizzata a dare essa i segnali civili per mezzo delle campane, pur tuttavia può impedire che vengano dati dall'autorità pubblica.

Così, e non altrimenti, deve giudicarsi in Francia sotto l'impero di una legge colà vigente. Nè diversamente dovea esser giudicato in Italia, ove nessuna legge in vigore regola l'uso delle campane. Quì come in Francia tutto dipende dall'accordo delle due autorità: questo accordo al quale conclude senza punto definire con ragioni desunte dalla legge la questione, se la pubblica autorità abbia il diritto di suonare le campane per gl'interessi civili, la recente sentenza della Corte di appello di Torino, (Paola contro Comune di Anzola, 26 agosto 1898) che l'attrice Amministrazione invoca a sostegno delle sue prete e; ma ove l'accordo fra le due autorità non vi sia, poichè nessuna legge dice che la volontà dell'autorità pubblica debba prevalere a quella della autorità ecclesiastica, ne viene di naturale conseguenza che questa, che delle campane ha la custodia, rimanga in definitiva la sola arbitra di esse, senza che intorno al loro uso possa ricevere ordini di nessuna specie dall'autorità pubblica. Ciò, d'altronde, in difetto di un contrario precetto di legge, meglio s'accorda con la imparzialità scientifica, che non può non disapprovare che un oggetto che per essenza sua serve ai fini di culto, debba per tutti gl'interessi civili lasciarsi a disposizione del Sindaco. Ed argomento a favore di questa tesi del tutto opposta alle pretese attrici, si ricava dall'articolo 457 del Codice penale per il quale punendosi l'abuso delle campane, implicitamente si viene ad affermare, che l'uso di esse, giusta la loro destinazione liturgica, e salva la restrizione dell'abuso, debba integro rimanere presso l'autorità ecclesiastica.

E la legge canonica, che in mancanza di legge civile deve regolare l'uso delle campane, contraddice pur essa la dimanda dell'attore. Quest' uso viene espressamente indicato dalla Glossa *Quia cunctos unice offic. custodis Extravag. commun.* nella quale si fa dire alle alle campane: *Laudo Deum verum, plebem voco, defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro*, ciò che significa evidentemente che esse servono ai divini misteri e non agli usi profani. E' vero che i canonisti ammettono che le campane possano per eccezione servire ad altri usi in tutto od in parte profani, ed il cardinale De Luca nel trattato della giurisdizione libro 3 disp. 33, dice che le campane si suonano talvolta per l'anniversario di qualche alto personaggio, ovvero per calmare una tempesta, spegnere un'incendio, ma che questo avviene per *accidens*. Anche la Sacra Congregazione dei vescovi o regolari ammette che le campane possano servire per gli usi profani, ma sempre con l'autorizzazione del Vescovo. Quindi è che secondo le discipline canoniche, gli usi profani delle campane sono bensì possibili, ma lo sono solo per *eccezione* e non per uso quotidiano quale lo reclama l'attrice Amministrazione, e

col consenso dell'autorità ecclesiastica, e non suo malgrado, giusta pretende l'Amministrazione medesima.

Osserva che la domanda del Comune non può accogliersi per ciò che egli dice, e quindi è inutile che ciò provi, che esso concorse col proprio danaro allo acquisto delle campane. Pure ammesso ciò, il Comune non faceva che adempiere ad un obbligo canonicamente impostogli dal Concilio di Trento (cap. VIII de ref. sess. XXI), obbligo che pure è civile per l'art. 299 della legge comunale e provinciale vigente, in quanto per essa la restaurazione delle chiese destinate al pubblico culto, e quindi l'acquisto e rifondita delle campane, che della Chiesa sono un accessorio, debbono farsi sussidiariamente dai Comuni.

Il Concilio di Trento impone ai parrocchiani, e val quanto dire al Comune che li rappresenta, l'obbligo dell'acquisto o rifondita delle campane, ma non perciò gliene lasciò in qualche modo l'uso che deve per le dette norme canoniche rimanere circoscritto al servizio divino. La legge comunale e provinciale, nell'imporre ai Comuni l'obbligo implicito di acquistare o rifondere le campane delle chiese di pubblico culto, non assicurò loro il corrispettivo di poterne usare, quasi come esercizio del diritto di proprietà per averle acquistate o rifuse, nè poteva tale dritto assicurare ai Comuni a ciò ostandovi la natura giuridica delle campane, così acquistate o rifuse. Queste infatti, siccome ogni altro oggetto destinato al culto divino, devono essere benedette (il § quod quisque juris Glossa in Clementina attendentes), nè possono esser messe nel campanile senza questa cerimonia. Ciò è prescritto fin dall'antico *Ordo Romanus* dove per la benedizione delle campane trovasi questa formula: *Sanctificetur et consacretur Domine, signum istud in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.* Da ciò si desume che le campane siccome destinate al servizio divino e come tali benedette, sfuggono al concetto di patrimonialità, nè pertanto quell'uso che al Comune è negato in ogni altro caso, deve a lui esser concesso, per ciò che esso abbia acquistato o concorso ad acquistarle.

Osserva che è del pari frustranea la prova che il Comune predispone di aver esso suonato anteriormente le campane per dare i segnali civili che esso reclama pure di poter dare in seguito, dappoichè, posta pure la verità di tal fatto, nessun diritto sorgerebbe a favore del Comune. Innanzi tutto nella imprecisione della deduzione di tal prova, non si sa bene se il Comune intenda ad accampare la prescrizione a suo favore dell'uso delle campane, ma se così è lo scopo non potrebbe legalmente raggiungersi, dappoichè a prescindere da ogni altra considerazione sull'indole degli atti di uso in quanto per essi sia possibile, oppure no, la prescrizione acquisitiva del dritto dell'uso medesimo, questa presunzione sarebbe sempre esclusa in massima dall'art. 2113, ove è detto che sono sottratte alla prescrizione le cose fuori di commercio, e fra queste, non vi ha dubbio, debbono annoverarsi le cose sacre, quale l'uso delle campane che hanno esclusivamente una sacra destinazione. Che se il Comune intese invece di elevare a consuetudine l'uso che egli ebbe *ab antiquo* di servirsi delle campane parrocchiali per dare gli usi civici, neppure in questo caso la consuetudine così accampata, e sia pure vera, potrebbe servirgli per fondarvi il diritto reclamato. E valga il vero, le consuetudini possono essere apprezzate nei congrui casi quale argomento di interpretazione di volontà delle parti, per cui si stipulò un contratto, ma non possono considerarsi come fonte di diritto avente forza obbligatoria al pari di una legge. Questa, come si è diggià osservato, assicura all'autorità ecclesiastica il diritto d'impedire che il Sindaco si serva delle campane parrocchiali per dare, senza il suo assentimento i segnali civili, nè può esserle imposto l'obbligo di sollevarli, e così essere assicurato al Sindaco medesimo di darli sempre in avvenire, sol perchè egli li diede consuetudinariamente per il passato. Se il Comune usò, sia pure *ab antiquo* delle

campane controverse, deve intendersi ne abbia usato in virtù di quel legittimo consenso tacitamente manifestato, che giusta le anzidette norme poteva dargli l'autorità ecclesiastica, e se a questa piaccia ora di non accordarglielo più oltre, essa non esercita che un suo legittimo dritto, e di ciò non può dolersi il Comune.

Osserva ancora che a questo non può giovare per i fini che esso si propone di conseguire in questo giudizio il fatto dello adibimento di una delle campane parrocchiali per segnalare le ore del pubblico orologio, dappoiché se il Comune ha quest'uso, non perciò dall'autorità ecclesiastica, che glielo concede, ha diritto di pretendere una maggior concessione, quale quella di dare con le campane tutti gli altri segnali civili.

Osserva infine che bene non si comprende la portata della prova del Comune disposta onde stabilire che esso non ha a sua disposizione altri mezzi all'infuori delle campane per chiamare il soccorso degli abitanti in caso di calamità pubblica.

Se il Comune non ha altri mezzi per tutelare la sicurezza dei suoi amministrati in caso di sinistri eventi, ben può altrimenti procurarsene, ma non ha diritto di pretendere che fin d'ora ed in vista per di più di un'eventualità semplicemente possibile, siano posti a sua disposizione dei mezzi che sono di esclusivo uso dell'autorità parrocchiale.

Onde è che mal si sorreggono le pretese dell'Amministrazione attrice, e pertanto deve concludersi che a lei non spetti il diritto di far servire le campane della convenuta Parrocchia per gl'interessi civili, nè sia da ammettersi, siccome inconcludente, la prova dei fatti dall'attrice medesima dedotta.

Osserva sulle spese, che le medesime devono porsi a carico dell'Amministrazione comunale che vi ha dato ingiusta causa.

Per questi motivi, il Tribunale respinge la domanda proposta dal Sindaco del Comune di Uri, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione grazia, giustizia e culti).

Parere del 29 dicembre 1899.

Ricorso Parroco di Cameri.

Campane — Suono — Autorità comunale — Feste civili.

Non è interdetto alle autorità comunali di ordinare il suono delle campane per feste civili, specialmente quando vi sia indotta da ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico (1).

Ritenuto che, nel corrente anno il giorno dello Statuto, la Giunta comunale di Cameri ordinò che le campane del Comune suonassero a distesa, senza chiedere il permesso al parroco, che costui dichiara avrebbe dato se fosse stato dalla Giunta domandato per iscritto.

Che avendo il parroco ricorso con telegramma al prefetto di Novara, questi, con nota 10 giugno 1899, dichiarò di non aver a dare alcun provvedimento, conoscendo « che il Comune di Cameri

(1) Questo parere non è in armonia coi precedenti del Consiglio di Stato, nè colle ultime sentenze dell'autorità giudiziaria: si veggano Parere 10 aprile 1896, che segue, e le sentenze del Tribunale di Sassari 19 luglio 1899 e della Corte di appello di Torino 26 agosto 1898 (vol. in corso p. 194).

Il parere del Consiglio di Stato del 24 novembre 1893, sul ricorso dello stesso Comune di Cameri, è stato riferito nel volume IV, p. 301. La Sezione dell'interno ha sempre ritenuto che al Municipio non spetta di regolare l'uso delle campane, sebbene di sua proprietà; che tale uso dipende esclusivamente dall'autorità ecclesiastica, salvo i provvedimenti in ese-

non ha altra campana fuori di quelle annesse alla Chiesa parrocchiale, e se ne servì quando tutte le funzioni ecclesiastiche erano terminate ».

Che l'arciprete di Cameri, don Pietro Marazza, ricorse contro tale decisione, invocando il regio decreto 4 febbraio 1894, col quale veniva dichiarato « che indipendentemente dalla questione relativa al diritto di proprietà delle campane, queste essendo solo adibite all'uso di una chiesa, l'esercizio di tale uso non può esser regolato da altre autorità che da quella ecclesiastica, salvo l'osservanza delle leggi penali e di pubblica sicurezza ».

Che il Procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Torino è d'avviso che il ricorso non possa esser accolto, trattandosi di quistione per la quale è soltanto competente l'autorità giudiziaria.

Considerato, in via preliminare, che dalle assunte informazioni risulta che il Comune è patrono della parrocchia, che il campanile fu costruito in area comunale con una spesa di circa L. 90,000 sostenute dal Comune, il quale, ancora nel 1878, spese L. 6169 per rifondere le campane.

Che il Sindaco non volle rilasciare una domanda in iscritto per non pregiudicare la questione del diritto, a suo avviso incontestabile, del Comune di servirsi delle campane, ma prima di ordinare il suono cercò di persuadere l'Arciprete a non opporsi all'esecuzione della deliberazione della Giunta, mentre egli non solo vi si oppose, ma fece legare le campane, eccitando gli animi, e determinando ragionevoli timori di gravi disordini e tumulti.

Che non è il caso di esaminare la questione di diritto, di per sè ardua e difficile, per quanto la giurisprudenza porga ormai una via per risolverla.

Che ad ogni modo, nel caso in esame, la ragione starebbe dalla parte dell'autorità del Comune, la quale aveva esperito ogni amichevole tentativo, aveva constatato che le pubbliche funzioni religiose erano compiute, ed era stata poi anche costretta a far suonare le campane da superiori motivi inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico.

Considerato che mal si invoca nel caso il regio decreto 4 febbraio 1894, non potendosi assolutamente affermare che l'atto del Sindaco sia meno che rispettoso all'autorità del medesimo, poichè con quel decreto tutt'altra questione si era risolta, e cioè quella del diritto vantato dal Comune, in base alla sua proprietà ed alla nomina e pagamento del campanaro, di esigere una tassa, canone o prestazione sul suono delle campane anche durante le funzioni religiose.

Ma se quel regio decreto riconosceva che il disciplinare l'uso delle campane in quanto sono adibite a scopi religiosi, ora un violare il diritto dell'autorità ecclesiastica, e che neppure avrebbe potuto servire al Comune il diritto di proprietà, esso non disconosceva il diritto del Comune stesso di far suonare le campane quando non sono necessarie ad uno scopo di culto.

Considerato che l'impugnato decreto del Prefetto non ha deciso nè pregiudicata in verun modo la questione di diritto, limitandosi a conservare le disposizioni della autorità comunali, le quali erano state prese anche per ragioni di pubblica sicurezza e d'ordine pubblico.

Considerato che il ricorso del parroco è evidentemente diretto ad ottenere dal Ministero una decisione, che riuscirebbe implicitamente una declaratoria di diritti sulla natura delle affermate ragioni del Comune all'uso delle campane per fini civili e sull'esercizio e sui limiti delle ragioni stesse; ma in ciò evidentemente manca al Ministero la materia per emanare un qualsiasi provvedimento amministrativo, trattandosi invece di risolvere una vera e propria questione di

cuzione delle leggi penali e di pubblica sicurezza di competenza dell'autorità politica. Pareri 11 aprile 1890, 28 giugno 1888, 12 dicembre 1890 (vol. I, p. 61-62, 752); 16 settembre 1896 (vol. VII, p. 183), 7 marzo 1896 (vol. VII, p. 376).

diritto tra due enti giuridici, quali sono la Parrocchia ed il Comune, tanto più che questo, a fondamento delle sue ragioni, oltre alla consuetudine, invoca anche titoli positivi di proprietà del campanile e delle campane.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che il ricorso del parroco di Cameri contro l'impugnato decreto del Prefetto di Novara non meriti di essere accolto.

Consiglio di Stato.

(Sezione grazia, giustizia e culti).

Parere del 10 aprile 1896

Ric. Comune di Carpignano.

Campane — Suono — Indebita ingerenza dei Municipi — Segnale per l'apertura delle scuole ed altri fini civili — Consuetudine.

I Municipi non possono ingerirsi nel suono delle campane e dare ordini agli inservienti delle Chiese di suonarle per dare il segnale dell'apertura delle scuole e per altri fini civili, salvo il caso della consuetudine (1).

Ritenuto che il Municipio di Carpignano pretende non solo di aver diritto esclusivo alla nomina del campanaro della Chiesa parrocchiale di Grinzano, ma anche di imporre al campanaro medesimo l'obbligo di dare con la campana il segnale dell'apertura delle scuole pubbliche;

Che la IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione del 16 agosto 1894, n. 307, (2) risolvendo un caso consimile al presente, dichiarò *che manca la materia al Ministero per emanare un provvedimento che sostanzialmente risolverebbe una questione vera e propria di diritto intercedente fra due enti giuridici, quali sono il parroco ed il Municipio, tanto più che quest'ultima invocava, oltre la consuetudine, anche titoli speciali,*

Che sebbene ora sia chiesta soltanto in via consultiva l'opinione del Consiglio di Stato, questa non può, in massima, esser disforme dai concetti esposti dalla IV Sezione;

Che tuttavia, appunto perchè ora non trattasi di pronunciarsi in via contenziosa, può suggerirsi al Ministero, in conformità della sua richiesta, la via che in linea amministrativa sembra sia più conveniente a seguirsi;

Che ciò posto, è chiaro, come altre volte fu in genere dichiarato, che i Municipi non debbono ingerirsi in atti che sono reputati di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica;

Che fra questi sono indubbiamente da comprendersi quelli che regolano il suono delle campane nelle Chiese, e che riguardano gli ordini da impartirsi agli inservienti delle Chiese medesime;

Che nella fattispecie è escluso che per consuetudine il Municipio possa pretendere che con la campana della Chiesa si dia il segnale dell'apertura delle scuole;

Che quanto alla nomina del campanaro sembra che il Comune di Carpagnano, a detta del Procuratore generale, non sollevi opposizione formale.

Per questi motivi, la Sezione, associandosi al parere del predetto Procuratore generale della Corte d'appello di Milano, opina che le istanze della Fabbriceria parrocchiale di Grinzano meritino, in via amministrativa, di essere accolte, salvo al Comune di Carpignano ogni ragione di azione da esperirsi dinanzi alle autorità competenti.

Consiglio di Stato.

(Sezione grazia, giustizia e culti).

Parere del 28 ottobre 1897.

Ric. Parroco di Acquafredda.

Campane — Uso — Competenza giudiziaria.

La questione sopra la proprietà e l'uso delle campane acquistate dal Comune e poste a sue spese sulla torre eccede i limiti

(1) Veggasi parere 29 dicembre 1899 colla relativa nota.
(2) Riferita in nota alla pagina seguente.

della competenza amministrativa e rientra, per la sua natura di diritto privato, nella competenza dell'autorità giudiziaria (1).

Veduta la relazione 20 ottobre a. c., n. 21221-15789, div. 3ª, del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con la quale chiede parere sull'ammessibilità del ricorso 21 giugno 1897 del parroco di Acquafredda contro il provvedimento del prefetto di Brescia 26 settembre 1896 con cui dichiarava di non poter prendere in considerazione il di lui reclamo contro il Comune di Acquafredda per l'uso delle campane; visti gli allegati; sentito il relatore. - Ritenuto essere assodato dagli atti ed ammesso dallo stesso parroco, nel verbale 28 gennaio 1897, che la proprietà di due delle campane più grandi esistenti nella torre della chiesa parrocchiale di Acquafredda spetta al Comune di Acquafredda ed assodato pure che di dette campane, da lunghissimo tempo, il Comune ne ha sempre usato sia per dare i segnali della scuola, per l'innesto del vaiuolo, per l'avviso dell'esattore e simili, come per solennizzare feste civili e nazionali e dal 1870 in poi anche la festa nazionale del 20 settembre;

Considerato che, prescindendo dall'osservazione se il parroco abbia veste legittima, in luogo della Fabbriceria, a sollevare la contestazione di che si tratta, la controversia sostanzialmente si risolve in una questione sopra la proprietà e l'uso delle campane acquistate dal Comune e poste a sue spese sulla torre, la quale eccede i limiti della competenza amministrativa, e per la sua natura di diritto privato, non può costituire che materia di un vero e proprio piato giudiziale, come ritenne la Sezione IV di questo Consiglio di Stato con la decisione 16 agosto 1894;

Visto il parere del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, la Sezione è d'avviso che sia da dichiararsi inammessibile il ricorso 21 giugno 1897 del parroco di Acquafredda.

---

(1) Vegganei i precedenti Pareri del 10 aprile 1896 e 29 dicembre 1899, colla relativa nota. La questione di proprietà non ha alcuna influenza nella soluzione delle controversie circa il suono delle campane; e perciò erroneamente, a nostro avviso, l'autorità amministrativa declina la propria competenza. Si deve guardare non già alla *proprietà*, ma all'*uso* essenziale cui la campana deve servire ed al quale non può essere distratta. Giustamente il Consiglio di Stato nei pareri della Sezione dell'interno (citati nella nota a pag. 199) osservava che « se anche fosse incontestato che la campana, la torre che la sostiene e la chiesa parrocchiale sono state costrutte dal Comune, non perciò avrebbe questo il diritto di determinare a suo beneplacito il suono della campana; perchè essendo questa destinata all'uso della Chiesa, l'uso stesso deve essere regolato non dall'autorità comunale, sibbene dall'autorità ecclesiastica ».

Ecco la decisione citata dalla IV Sezione 16 agosto 1894, ric. Parroco di Piadena, est. Perla:

« Attesochè il parroco di Piadena col suo ricorso in via amministrativa chiedeva che il Ministero dell'interno avesse emanato le opportune disposizioni per definire la vertenza insorta col Municipio circa l'uso delle campane della Parrocchia, sostenendo che il Municipio nei giorni festivi di precetto puramente ecclesiastico non potesse servirsi delle campane stesse per l'annuncio dell'apertura delle scuole pubbliche, mentre la rappresentanza comunale affermava di averne il diritto e ne manteneva integro l'esercizio nonostante le proteste del parroco, deliberando al tempo stesso di fare quanto fosse necessario per garantire le ragioni del Comune.

« Che di fronte a tale contestazione il ricorso del parroco era evidentemente diretto ad ottenere dal Ministero una declaratoria di diritti sulla natura delle affermate ragioni del Comune all'uso delle campane per fini civili e sull'esercizio e sui limiti delle ragioni stesse; ma in ciò senza dubbio mancava al Ministero la materia per la emanazione di un provvedimento amministrativo rientrante nell'ufficio di suprema vigilanza che ad esso compete sul funzionamento delle amministrazioni locali, trattandosi invece di risolvere una vera e propria questione di diritto intercedente fra due enti giuridici, quali sono la Parrocchia ed il Municipio, tanto più che questo a base delle sue ragioni invocava, oltre la consuetudine, anche titoli positivi alla comproprietà delle campane e della torre.

« Che bene quindi il Ministero si astenne da qualunque provvedimento sulla rivoltagli istanza. — Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso ecc. ».

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 novembre 1899.

Pres. G. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Ric. *Sac. G. Rizzolo.*

Sequestro di temporalità — Incompetenza del Ministero di grazia e giustizia — Potere regio — Decreto reale — Provvedimento ministeriale — Illegittimità.

È incompetente il Ministero di grazia e giustizia e dei culti a disporre sui sequestri di temporalità beneficiarie, essendo simili provvedimenti riservati alla esclusiva competenza del potere regio (1).

I sequestri di temporalità devono essere dati per decreto reale, e non possono essere ordinati con provvedimento ministeriale, quand'anche contenga l'approvazione del Re (2).

Ritenuto il seguente fatto: Il Ministero di grazia e giustizia, con dispaccio 27 ottobre 1898, informava l'Economo generale dei benefizi vacanti per le provincie venete che per la intransigenza del sacerdote Giovanni Rizzolo, parroco di Camporovere, per la intemperanza del carattere, pei modi violenti, con sovrana determinazione del 24 settembre 1898, sovra proposta del Guardasigilli, conforme al concorde avviso della Procura generale di Venezia e della Prefettura di Vicenza, fu ordinata la sottoposizione a sequestro, per misure di repressione, del beneficio parrocchiale di Camporovere, restando a disposizione del Ministero i superi delle rendite, detratto quanto occorre per l'adempimento degli oneri del beneficio e pel mantenimento del servizio religioso.

L'Economo generale, a sua volta, con foglio 30 settembre 1898 portava l'accennato provvedimento a conoscenza del sac. Rizzolo e nel 3 ottobre successivo vi diede esecuzione, come da verbali in atti.

Nei giorni 25 e 29 novembre 1898 il Rev. Rizzolo fece notificare rispettivamente al Ministro guardasigilli ed all'Economo generale dei benefizi vacanti in Venezia un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato col quale chiede la revoca del provvedimento di sequestro ai termini dell'art. 25 n. 2 della legge 2 giugno 1899 sul Consiglio di Stato.

Preliminarmente il ricorrente deduce che manca negli atti l'indicazione dei motivi che determinarono il provvedimento a suo carico. L'accennare vagamente ad una pretesa intransigenza, ad intemperanza di carattere e di modi violenti, non basta a leggittimare così grave misura. Occorrono fatti specifici che non furono indicati.

In secondo luogo il ricorrente sostiene che, in applicazione dell'art. 18 dello Statuto del Regno e per le massime statuite da questa IV Sezione con la decisione 11 giugno 1897 in causa Lanutti contro Ministero di grazia e giustizia, a fine di disporre il sequestro delle temporalità per misura di repressione occorre un decreto reale. Nel caso, per quanto si accenni ad una sovrana determinazione del 24 settembre 1898, non vi ha traccia di un vero e proprio decreto reale.

In merito, il ricorrente osserva di non essere colpevole di alcun atto d'intransigenza, nè di mancanza di rispetto in qualsiasi forma allo Stato italiano. Tratterebbesi soltanto di piccole quistioni locali tra parroco e sindaco, non per cause politiche ed amministrative, ma per pettegolezzi e diverbi personali, i quali non giustificherebbero in alcun modo una misura tanto grave quanto quella adottata dal Ministero.

Il ricorrente conchiude in via principale:

essere improcedibile, perchè destituito di motivi, o quanto meno illegittimo il provvedimento di sequestro preso a di lui carico;

(1-2) La incompetenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ad ordinare sequestri di temporalità fu già affermata dal Consiglio di Stato colla decisione più volte richiamata degli 11 giugno 1897, ric. Lanutti. La riferimmo a pag. 488 del vol. VII.

in via subordinata: revocarsi il provvedimento di sequestro in questione;

in ogni caso, rimettersi il beneficiato nel godimento dell'anno beneficiario e delle rendite relative a far tempo dal 3 ottobre 1898.

Con riserva di chiedere una istruzione supplementare a forma di legge.

Con una memoria a stampa che porta la firma dell'avvocato Giulio Alessi fu dato più ampio svolgimento ai motivi di ricorso.

La difesa del ricorrente premette un riassunto dei precedenti dell'affare ed esamina le varie imputazioni che furono fatte al Rizzolo, notando che i rapporti nelle diverse autorità che diedero il loro parere pel provvedimento di sequestro, furono tutti più o meno ispirati e determinati dalle informazioni fornite dal sindaco di Roana, nemico acerrimo del parroco. Si studia la difesa del ricorrente di dimostrare con la scorta degli atti e specialmente con la dichiarazione di parecchi cittadini fatta innanzi a notaio che le accuse mosse al parroco sono insussistenti o per lo meno esagerate; ed esibisce anche una dichiarazione dell'attuale Amministrazione di Roano, la quale attesta della buona condotta morale e politica del ricorrente. Fa riflettere poi che, se anche i fatti specifici addebitati al Rizzolo fossero veri, sarebbe pur tuttavia così manifesta la loo tenuità, da fare apparire evidente la sproporzione tra le mancanze commesse dal ricorrente e la pena inflittagli.

In diritto s'insiste sulla necessità di un decreto reale per sottoporre a sequestro le rendite di un beneficio. Si fa richiamo alla decisione 11 giugno 1897 di questa Sezione e si avverte che, siccome il Re in materia beneficiaria esercita un potere proprio, salva soltanto la responsabilità ministeriale, non può il provvedimento di sequestro assumere la forma di un atto ministeriale semplicemente approvato dal Re, come accade nella specie; perciò una decisione soltanto approvata dal Re non è decisione sua. L'articolo 18 dello Statuto è un avanzo dell'antico concetto confessionale dello Stato patrimoniale ed assoluto, consacrando una vera regalia. E se il potere regio, ben diverso dal ministeriale, ha da manifestarsi, esso si svolge con la forma di un decreto reale controfirmato da un ministro. A conforto della quale tesi si invocano anche gli articoli 13 del regio decreto 16 gennaio 1861 n. 4608, e 10 del regio decreto 8 dicembre 1861, nonchè il regio decreto 25 agosto 1876 sulla competenza del Consiglio dei ministri, il quale stabilisce essere di esclusiva spettanza del detto Consiglio le proposte che si riferiscono alle relazioni dello Stato colla potestà ecclesiastica.

Da ultimo la memoria esamina la quistione dei limiti del potere disciplinare dello Stato nei riguardi dell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. Pur riconoscendo allo Stato il potere di ordinare sequestri di temporalità per misura di repressione, anche per mala condotta civile e politica dell'investito, ogni qualvolta gli atti incriminati siano una esplicazione della funzione spirituale del sacerdote. Or nella specie si rimproverò tra l'altro a Don Rizzolo di avere negato il sacramento della comunione a taluni fedeli, di aver sciolto la congregazione del coro, di avere licenziato il campanaro, di aver dati ordini e prescrizioni alle persone che frequentavano la sua chiesa.

Ma simili atti si sottraevano tutti al controllo del potere civile che non poteva farne oggetto di disamina e di punizione. Dopo avere accennato alle disposizioni degli art. 17 della legge sulle guarentigie, e 139 della legge di ordinamento giudiziario, la memoria cita diverse autorità dottrinali per mettere in luce la incompetenza dello Stato, secondo il nostro diritto pubblico, ad ingerirsi nel campo riservato alle attribuzioni gerarchiche e spirituali delle autorità ecclesiastiche.

Pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, si è costituita parte resistente la R. Avvocatura generale erariale. Sulla questione di forma sollevata dal ricorrente a proposito della mancata emanazione

di un decreto reale, la difesa erariale interpreta la decisione 11 giugno 1897 di questa Sezione nel senso che siasi soltanto esclusa la competenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ad ordinare sequestri di temporalità, ma che non perciò siasi voluto espressamente richiedere la forma del Decreto reale.

La IV Sezione disse che la determinazione è riservata al Re e appunto nel caso concreto tale determinazione risulta da un provvedimento sovrano, messo nelle forme consuete ed accertato con piena competenza dal Ministro proponente mercè la formola di rito: S. M. ha approvato.

Dopo ciò, la difesa erariale si diffonde a giustificare in merito il provvedimento preso a carico di Don Rizzolo, richiamando i rapporti delle autorità locali e conchiude domandando che il ricorso venga rigettato.

Alla pubblica udienza il rappresentante la Regia Avvocatura ha insistito sulla sufficienza della formola: S. M. ha approvato; traendo un argomento in appoggio della sua tesi anche dal regolamento 25 giugno 1871, sulla concessione del *Regio exequatur* e del *Regio placet*, regolamento nel quale è previsto il caso di sovrane determinazioni in forma diversa da quella del Decreto reale.

Diritto. Attesochè occorre innanzi tutto risolvere la quistione sollevata dal ricorrente intorno alla validità formale del provvedimento di sequestro delle temporalità del suo beneficio; al quale proposito è da richiamare quanto si è detto nella parte narrativa, e cioè che il ricorrente sostiene non potersi ordinare sequestri di temporalità se non per decreto reale, laddove nel caso concreto il provvedimento di sequestro, in conformità della pratica seguita nella soggetta materia dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, si estrinsecò nella forma di una relazione 24 settembre 1898 del ministro guardasigilli al Re, a margine della quale leggesi le parole: «Determinazione della M. S. - S. M. ha approvato », seguito dalla firma del Ministro guardasigilli (C. Finocchiaro-Aprile). E di tal provvedimento fu data notizia dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti al Regio Economato generale dei benefici vacanti in Venezia col dispaccio 27 settembre 1898, n. 18188-39943, e, successivamente, dal detto regio Economo generale al parroco ricorrente con nota 30 settembre stesso anno.

Attesochè questa Sezione ebbe già ad occuparsi altra volta della questione quale autorità sia competente a disporre i sequestri di temporalità. E per l'appunto con la decisione 11 giugno 1897, sul ricorso Lanutti, fu esclusa la competenza del Ministro di grazia e giustizia e dei culti ad emanare simili provvedimenti, e fu ritenuta invece la esclusiva competenza del potere regio, in conformità dell'art. 18 dello Statuto del Regno, che riserba al Re l'esercizio dei diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, considerato eziandio che per i sequestri di temporalità l'esercizio di tali diritti non fu dal Sovrano delegato ad alcuna autorità inferiore, giacchè altra delegazione non havvi in tale materia tranne che quella fatta col regio decreto 25 giugno 1871 ai procuratori generali presso le Corti d'Appello per le concessioni del *R. placet* ai parroci.

Attesochè per altro nel caso Lanutti la deduzione che il provvedimento avrebbe dovuto darsi per decreto reale, fu dichiarata inattendibile perchè non fatta nel ricorso, ma solo tardivamente in una memoria aggiunta, mentre nel caso oggi in esame una siffatta deduzione si contiene nel ricorso e deve quindi essere presa in considerazione.

Attesochè la difesa erariale fa notare che la ricordata decisione 11 giugno 1897, pur affermando la competenza del potere regio ad ordinare i sequestri di temporalità, lasciò tuttavia impregiudicata la quistione se per avventura la volontà del Sovrano non potesse nella materia in discorso manifestarsi in una forma diversa da quella del Decreto reale, e prendendo le mosse da questa osservazione, sostiene la piena validità dell'atto di sequestro anche nella forma che nel

caso concreto, secondando la pratica amministrativa, venne adottata.

Attesochè, dovendosi quindi oggi esaminare più particolarmente la questione di legalità della forma dei provvedimenti di sequestro, così come dalle parti venne posta, non è possibile ammettere che la forma adottata nel caso di cui si tratta soddisfi alle esigenze del vigente diritto pubblico italiano.

Niun dubbio pel citato art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno che l'atto di sequestro delle temporalità, come ogni altro atto relativo alle competenze delle autorità civili in materia beneficiaria, è, e deve essere un atto del potere regio, e in mancanza di una espressa delegazione ad autorità inferiore, un atto proprio del Re. Ora nel nostro sistema costituzionale il Re, quando come capo del potere esecutivo provvede all'attuazione ed applicazione delle leggi, vi provvede nella forma determinata dall'articolo 6 dello Statuto, cioè mediante decreti e regolamenti.

Atttsochè il Decreto reale diventa tale e riceve forza mediante l'applicazione della firma sovrana, ma poichè uno dei cardini del sistema costituzionale è la irresponsabilità del Sovrano e la responsabilità dei ministri, così i decreti reali come le leggi e gli atti del Governo in genere, debbono, per l'art 67 dello Statuto, essere muniti della firma di un ministro, il quale, sottoscrivendo, assume la responsabilità politica e giuridica dell'atto.

Attesochè secondo le teorie costituzionali predominanti, e secondo la pratica dei paesi in cui il governo monarchico rappresentativo vanta le migliori tradizioni, anche gli atti più particolarmente spettanti alla sfera della prerogativa regia, come, ad esempio la nomina dei ministri, i decreti di grazia ed amnistia, le nomine dei membri della Camera Alta e via dicendo non sfuggono alla regola generale, la quale richiede la garanzia della responsabilità ministeriale per tutti gli atti del governo. E per quel che riguarda in ispecie il diritto statutario italiano è da ritenere che quando l'articolo 18 dello Statuto attribuisce al Re l'esercizio dei diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, questo esercizio di diritti non possa altrimenti esplicarsi che in armonia coi principi fondamentali dello stesso Statuto del Regno. Ne deriva che per l'applicazione delle norme di diritto regolanti la materia beneficiaria, la forma costituzionalmente corretta e legittima giuridicamente non può essere che quella del Decreto Reale, salvo il caso di una speciale delegazione ad autorità inferiore di cui, come si è detto, si ha esempio in quanto concerne la concessione del *regio placet* ai parroci.

Attesochè negli atti pubblici, e specialmente in quelli dei supremi poteri dello Stato, la forma è garanzia della sostanza ed ha quindi carattere solenne e sacramentale, laonde non possono per le forme di tali atti ammettersi surroganti od equipollenti.

E poichè nel diritto pubblico italiano, la volontà del Re, come capo del potere esecutivo, deve per l'applicazione della legge attuarsi nella forma del decreto, così non potrebbe il Regio Decreto nei casi in cui è richiesto essere sostituito da un atto di forma esenzialmente diversa.

Attesochè è facile vedere come esenzialmente diversa dalla forma del decreto reale sia quella del provvedimento del quale nel caso in esame si discute.

Il decreto reale, in quanto serve alla funzione dell'esecuzione delle leggi ai termini dell'art. 6 dello Statuto, è un atto con cui il potere sovrano si rivolge pubblicamente ad uno o più cittadini, ad una o più autorità, dettando norme di diritto ed emanando provvidenze amministrative, ma sempre uscendo fuori dalla sfera dei rapporti gerarchici interni fra il capo dell'amministrazione pubblica e le autorità da esso dipendenti.

Invece nel caso in esame non havvi che una proposta del Ministro al Re, un'approvazione sovrana manifestata oralmente al Ministro, e l'accertamento da parte del Ministro dell'esistenza di quell'approvazione, accertamento il quale, si noti, non si rivolge al pubblico, nè alla per-

sona a cui il provvedimento si riferisce, ma semplicemente al dicastero ministeriale, perchè attenda all'esercizio del provvedimento. E tale esecuzione infatti avviene nella forma di un dispaccio ministeriale, non di un provvedimento diretto del potere regio. Il decreto reale è atto proprio del Re, e la firma del Ministro serve essenzialmente ad indicare la persona che ne assume la responsabilità politica e giuridica; nel caso in esame invece la firma del ministro serve principalmente ad una funzione non prevista dallo Statuto, e cioè a quella di far fede della manifestazione della volontà dal sovrano, mentre d'altro canto l'atto difetta di tutte le parti più essenziali del provvedimento regio, e cioè della decretazione, della formola esecutiva della firma sovrana.

Attesochè bastano queste considerazioni a dimostrare come la forma data al provvedimento di sequestro delle temporalità del beneficio di Camporovere non sia conciliabile coi principi fondamentali del moderno diritto pubblico italiano. Nè possano portare diversa conclusione gli argomenti che l'Avvocatura erariale ingegnosamente vorrebbe trarre dal regolamento 25 giugno 1871, per le concessioni del *r. exequatur* e del *r. placet*. E vero che le sovrane determinazioni di cui si parla in quel regolamento non sempre debbono tradursi nella forma di decreti reali, ma non è da dimenticare che la concessione del *r. placet* essendo delegato ai procuratori generali presso le Corti di appello, quelle sovrane determinazioni possono bene rimanere nel campo dei rapporti interni fra potere delegante ed autorità delegata, spettando sempre a quest'ultima l'emanazione del formale provvedimento di concessione o di diniego del *placet*. Invece nel caso di sequestro di temporalità non essendovi delegazione di sorta e dovendo quindi il provvedimento emanare direttamente dal potere regio, le sovrane determinazioni non possono altrimenti manifestarsi che nella forma in cui ordinariamente il re provvede alla esecuzione ed applicazione delle leggi.

Attesochè, dovendosi per le esposte ragioni annullare il provvedimento impugnato come non conforme a legge, non è il caso di discendere all'esame delle deduzioni di merito del ricorrente.

Attesochè non essendo state domandate le spese del giudizio, non occorre statuizione al riguardo.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, annulla il provvedimento ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Precedenza del matrimonio civile al religioso (*Discussione dinanzi al Senato del Regno*) (1).

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1900.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Il signor ministro di grazia e giustizia intende che la discussione si apra sul testo del progetto ministeriale?

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del progetto di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 2*) (2).

---

(1) Atti parlamentari, Senato, legislat. XX, 3ª sess. 1899-900, discussione, pag. 1205 e seg.

(2) Vedi, pag. 104.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico, primo iscritto.

CANONICO. Signori senatori. Io non avrei chiesto di parlare se nella posizione in cui mi trovo non lo avessi creduto mio dovere.

Siccome io costituisco la minoranza dell'Ufficio centrale, ma rappresento in esso ad un tempo la grandissima maggioranza dell'Ufficio che mi fece l'onore di eleggermi a suo commissario, è mio dovere esporre al Senato le ragioni del mio voto.

Il Senato sa che io non soglio parlare frequentemente nè a lungo; spero quindi che vorrà ascoltarmi con paziente indulgenza per pochi minuti.

D'altronde sono iscritti parecchi valenti oratori, che assai meglio di me potranno portar luce sulla grave questione che ci sta dinanzi; ragione di più per esser breve.

Premetto che fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e me non vi è divergenza quanto allo scopo. Il dissenso cade unicamente sui mezzi. Io sono perfettamente d'accordo con la maggioranza dell'Ufficio centrale nel voler assicurato per ogni unione matrimoniale l'adempimento del rito civile; nel volere che la trasgressione di quest'obbligo sia colpita da sanzione penale.

Se non che, per ottenere questo scopo, l'Ufficio centrale crede indispensabile stabilire la precedenza obbligatoria del rito civile al religioso; ed il valente relatore ve ne ha esposto nitidamente i motivi.

Io credo invece che, sebbene la precedenza del rito civile al religioso sia in massima da desiderarsi, essa non sia indispensabile allo scopo.

Alieno da giudizi preconcetti, alieno da preoccupazioni di parte o di setta, io non guardo la questione se non dal punto di vista giuridico; e, da questo punto di vista, non credo giusto imporre la precedenza obbligatoria del rito civile. Dal punto di vista giuridico la questione sta nel fare la giusta parte ai diritti dello Stato ed ai diritti della libertà individuale. Sta nel vedere ciò che lo Stato ha diritto di esigere e ciò che l'individuo ha diritto di vedere rispettato.

L'esplicazione della libertà individuale allora soltanto cessa di essere legittima, quando viene a ledere i diritti altrui, ovvero a turbare l'ordine pubblico.

Ora, mentre io riconosco la necessità che non si faccia unione matrimoniale senza il rito civile e che l'omissione volontaria di questo rito tragga seco una responsabilità penale – perchè ciò lede i diritti altrui e turba l'ordine delle famiglie – non posso giuridicamente ammettere che la sola precedenza del rito religioso al civile costituisca un reato.

Affinchè il mio pensiero appaia più chiaro, facciamo un momento astrazione dalle disposizioni di legge contenute nel Codice civile, e consideriamo la cosa quale essa è in sè stessa; studiamo la questione dal vero: *d'après nature*, come direbbero i pittori francesi. La sostanza del matrimonio sta per tutti i cittadini nel libero consenso delle due parti; a cui s'aggiunge, per i credenti, il concorso di certe interne disposizioni dell'animo e di certe forme esteriori di culto, secondo la diversa confessione religiosa a cui essi appartengono. Una volta che di siffatto libero consenso consta in modo non dubbio, il matrimonio è perfetto. Ma siccome il matrimonio produce diritti ed obbligazioni civili, e siccome è lo Stato che deve tutelare quei diritti e deve costringere, ove d'uopo, all'adempimento di queste obbligazioni, è indispensabile che esso conosca tutti i matrimoni che si contraggono, e che di tutti tenga un apposito registro. Quindi l'obbligo imprescindibile di far conoscere all'ufficio di stato civile i matrimoni che si stringono, e la necessità di sanzione penale per l'inadempimento di quest'obbligo.

Ad ogni matrimonio che si denuncia, lo Stato ha il dovere ed il diritto di esigerne la prova; ed accertatosi che l'atto è perfetto, che nulla contiene di contrario alla moralità pubblica ed all'ordine delle famiglie, deve registrarlo.

Da quel momento il matrimonio comincia a produrre i suoi effetti civili.

In diritto costituendo pertanto, a mio modo di vedere, l'ufficio dello stato civile, in tema di matrimonio, dovrebbe essere essenzialmente un ufficio di registrazione, in cui si registrassero i matrimoni, come si registrano le nascite e le morti di cui venga data la prova, e come anche presso di noi si registrano i ma-

trimoni contratti all'estero; ed è così che si pratica secondo parecchie legislazioni d'Europa e d'America. Se non chè il nostro Codice civile non si contenta di ciò: ma esige che davanti all'ufficiale di stato civile si faccia un vero e proprio contratto. L'ufficiale dello stato civile si accerta del libero consenso delle due parti, legge loro gli articoli del Codice che riguardano le obbligazioni coniugali, e dopo di ciò li dichiara marito e moglie. E ciò sta bene per coloro i quali non vogliono il rito religioso; essi possono celebrare il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile a quel modo stesso che potrebbero celebrarlo davanti ad un notaio. Ma coloro che credono ad una religione positiva, a qualunque confessione religiosa appartengano, – benchè abbiano il dovere, come hanno interesse, di assicurare con l'adempimento del rito civile la legittimità del proprio stato e quello dei figli nascituri, ritengono nella loro coscienza che il matrimonio non sia perfetto senza il rito religioso: e per conseguenza, oltre al consenso che debbono manifestare innanzi all'ufficiale dello stato civile, essi debbono manifestarlo altresì davanti al ministro del loro culto.

Ora, lasciamo per un momento la questione del prima o del poi: ma non è egli strana cosa che per un unico scopo si debbano fare due atti distinti? Che per il medesimo oggetto si debba manifestare una seconda volta il consenso che già si è manifestato prima?

Ma il Codice è fatto così: e non è questo il momento di pensare a modificarlo. Intanto però è da queste disposizioni del Codice civile, secondo me errate, che deriva la questione se il rito civile debba assolutamente precedere quello religioso.

La materia è talmente delicata e difficile, che nessuno dei disegni di legge presentati al Parlamento a questo riguardo, ha finora potuto giungere in porto.

Chi vuole la precedenza obbligatoria del matrimonio civile dice: Di fronte allo Stato non vi è matrimonio fuori di quello contratto innanzi all'ufficiale dello stato civile. Se si lascia la libertà di celebrare il rito religioso prima, molti, o per ignoranza, o per passione politica, o per interessi personali, per esempio per non perdere un pensione, per sottrarre i figli agli obblighi delle leggi militari, ecc. non faranno il matrimonio civile; i figli non saranno reputati legittimi, l'ordine della famiglia e delle successioni rimarrà turbato, e molti diritti dello Stato rimarranno frustrati.

In tutto questo vi è molta parte di vero. Io sono il primo a riconoscere che, di fronte al Codice nostro, non vi possono essere effetti civili del matrimonio senza la celebrazione del rito civile tal quale è prescritto dalla legge: che tutti hanno l'obbligo di adempirlo: che chi non l'adempie deve soggiacere a pena. Riconosco che pur troppo sono molti, frequenti, e deplorevoli gli inconvenienti derivati da siffatta omissione.

Ma per ovviare a questi inconvenienti è proprio necessario stabilire con sanzione penale che debba assolutamente precedere il rito religioso, e che quindi far precedere questo al civile costituisca un reato?

E, con lo stabilire ciò, non si va incontro ad altri inconvenienti?

Ecco ciò che si tratta di vedere. Alcuni esempi chiariranno meglio la cosa.

Vi sarà un giovane che, innamorato della bellezza, o forse della dote di una ragazza, ne ha conquistato il cuore.

La ragazza è pia, il padre credente; pongono per condizione che, oltre al rito civile si adempia il rito religioso; il fidanzato, per aver la ragazza e i quattrini, promette tutto.

Celebrato il rito civile e invitato a mantener la promessa, risponde: — Che mi state contando? Questa è mia moglie, e non voglio saperne d'altro. — Figuratevi lo stato di quella povera sposa e del padre suo!

La precedenza obbligatoria del rito civile avrà distrutta la pace di quella famiglia.

Facciamo il caso inverso. In un istante di debolezza o di passione, una fanciulla si dà in balìa all'uomo del suo cuore. Il giovane vuole salvare l'onore della fanciulla e sposarla: la fanciulla è minorenne, i genitori non danno il consenso. Il matrimonio civile non si può fare. I due giovani vorrebbero almeno fare il ma-

trimonio religioso per porre in pace la loro coscienza, per dare un aspetto rispettabile alla loro unione; e la fanciulla forse anche per premunirsi, mediante un vincolo morale, contro la possibile volubilità dell'*uom satollo.*

La precedenza obbligatoria del rito civile escluderebbe in questo caso la possibilità del rito religioso. Ora, è egli giusto imporre alla libertà dell'individuo un tale vincolo? E' egli giusto favorire così indirettamente il libertinaggio di chi seduce una ragazza e poi si trova tentato ad abbandonarla?

Il Senato vede dunque che, se vi sono inconvenienti nel lasciar celebrare prima il rito religioso, vi sono pure inconvenienti gravi nell'imporre la precedenza obbligatoria del rito civile.

Ma, con l'imporre questa precedenza obbligatoria, credete voi di rimediare agli inconvenienti che dal poter far precedere il matrimonio religioso derivano?

V'ingannate. Chi compie ora il rito religioso e ricusa il civile per salvare i suoi interessi pecuniari, quando venisse resa obbligatoria la precedenza del rito civile, tralascierà anche il rito religioso, e si moltiplicheranno le libere e sporadiche unioni tra l'uomo e la donna.

Si dirà: Lo Stato non deve occuparsi di queste cose. Esso deve curare la legittimità dello stato civile delle famiglie: nel resto lascia la libertà a ciascuno: ciascuno faccia ciò che gli pare. Lo Stato deve curare la legittimità dello stato civile delle famiglie: sta bene. Ma deve in pari tempo rispettare e guarentire a ciascuno la sua libertà individuale, il diritto (purchè osservi le leggi) di regolare le proprie azioni come meglio crede. E non è vero che questa libertà sia rispettata dal momento che si pongono i cittadini nell'impossibilità di esercitarla.

Finchè lo Stato punisce i coniugi che non adempiono il rito civile, è nel suo diritto. Esso punisce la trasgressione di un precetto dalla cui osservanza dipende l'ordine delle famiglie. Ma quando lo Stato punisce la precedenza del rito religioso al civile, non è più la trasgressione di un precetto civile, è l'esercizio di un diritto che punisce. Voi non punite, e nessuno pensa a punire il concubinato.

Ora come potete punire nel matrimonio la precedenza del rito religioso al civile, vale a dire il solo fatto del matrimonio religioso? Per voi che non riconoscete se non il matrimonio civile, il religioso è un atto non esistente; or come potete punire ciò che non esiste?

Voi fate un reato di un atto che non può e non potrà mai essere un reato. Questo, come giurista, non lo posso ammettere.

Come il Senato vede, e lo prego di fissare sopra di ciò la sua attenzione, la questione non è qui fra lo Stato e la Chiesa, come molti vorrebbero far credere. Signori no; i ministri di qualsiasi culto sono cittadini come tutti gli altri, e come tutti gli altri hanno l'obbligo di osservare le leggi dello Stato: ma fatele giuste se le volete osservate. La questione è qui fra i diritti dello Stato e i diritti dei privati.

Si tratta di trovare una via sulla quale entrambi questi diritti siano rispettati e guarentiti.

Lo Stato ha il diritto di esigere che il rito civile sia adempiuto da tutti, e che chi non l'adempie venga punito; i cittadini credenti hanno diritto, purchè adempiano il rito civile, che la libertà di adempiere prima il rito religioso, se così credono, sia loro assicurata.

Lo Stato vede che, celebrato il rito religioso, in molti casi più non si adempie il civile; i cittadini credenti vedono che, celebrato il rito civile, in molti casi non si fa il religioso, e che, dato l'obbligo della precedenza del rito civile, l'adempimento del rito religioso si rende talora impossibile.

Come conciliare questi due diritti, egualmente sacri, dello Stato e dei privati?

La cosa non mi pare tanto difficile. Per quanto sia desiderabile che preceda il rito civile, lasciate a ciascuno la libertà di fare precedere un rito o l'altro; ma imponete l'obbligo penale che, se precede il rito religioso, segua immediatamente il civile.

La pena sarà allora giustamente inflitta a chi trasgredisce l'obbligo del rito civile, ma non sarà inflitta a chi esercita un suo diritto.

Dissi che, ove preceda il matrimonio religioso, deve seguire *immediatamente* il rito civile, tranne il solo caso d'impossibilità assoluta, debitamente giustificata; perchè io non ammetto il termine di 40 o di 20 giorni.

E ciò per due ragioni: primo, perchè chi è disposto a compiere il rito civile può farlo subito; secondo, perchè nei 40 giorni lo sposo può morire e la sposa può essere incinta; e lo stato della famiglia resta illegittimo.

Non si dica che bisogna lasciare il tempo per preparare i documenti necessari; che bisogna lasciare il tempo di mutar consiglio a chi dapprima non voleva adempiere il rito civile e può volerlo di poi.

I documenti si possono preparare prima, come si fa dalla grande maggioranza di coloro che contraggono matrimonio.

Quanto al pentimento che può sopraggiungere, chi vuole ha sempre facoltà di riparare l'omissione. Ma intanto è giusto che chi ha trasgredito la legge subisca la pena.

Si accorda l'impunità a colui che recede spontaneamente dal compimento di un reato dopo averne cominciato l'esecuzione; non la si accorda più quando il il reato è consumato. L'interesse della legittimità di stato è tale, che non ammette eccezione a questo principio.

Nei casi d'impossibilità assoluta, l'obbligo del rito civile comincerà ad aver vigore appena cessato l'impedimento.

L'obbiezione più grave è forse questa. In materia d'impedimenti matrimoniali, la nostra legge civile è più severa che la legge ecclesiastica; l'autorità civile è più restìa ad accordare dispense, che non l'autorità della Chiesa. Ora, quando preceda il rito religioso, può avvenire che l'autorità civile non riconosca possibile un matrimonio già sanzionato dall'autorità ecclesiastica. Ed ecco rivivere l'inconveniente a cui si vuol rimediare.

Rispondo. Anzi tutto questi casi sono rari ed eccezionali; e la legge, ispirata a concetti di ordine pubblico, di utilità generale, non deve occuparsi delle eccezioni. Nel fatto poi vediamo da molti anni precedere per lo più nei matrimoni il rito religioso al civile, senza che (tranne casi eccezionalissimi) sorgano inconvenienti di questo genere.

D'altronde, quando i contraenti sapranno che l'omissione del rito civile trae seco sanzioni penali e perdita di beneficî pecuniari, essi andranno molto più a rilento nel contrarre unioni che poi l'autorità civile non possa approvare.

E posto l'obbligo a chi vuol fare precedere il rito religioso di far seguire immediatamente il rito civile, il bisogno di evitare questo pericolo si farà sentire sempre più urgente. Chi sa di non poter contrarre il matrimonio civile, non contrarrà il matrimonio religioso.

Per non tediare il Senato, mi riassumo, e dico: Il rito civile del matrimonio, quale è prescritto dal nostro Codice, dev'essere adempiuto da tutti coloro che vogliono coniugarsi: e chi non lo adempie deve soggiacere alle penalità di legge. Libero a ciascuno di far precedere il rito religioso al civile. Chi fa precedere il rito religioso, immediatamente dopo deve compiere il rito civile, tranne i casi di impossibilità assoluta, nei quali l'obbligo del rito civile dovrà avere il suo vigore appena cessato l'impedimento.

E' giusto considerare come un reato, e quindi punire, la trasgressione di un rito che interessa altamente lo stato civile delle persone e l'ordine delle famiglie; sarebbe ingiusto considerare e punire come reato ciò che è l'esercizio di un diritto e, in certi casi, l'adempimento di un dovere.

D'altronde, parliamoci chiaro: nel far le leggi il potere legislativo deve tener conto delle condizioni di fatto dei popoli a cui le leggi devono applicarsi; ora — dicasi quel che si vuole — il fatto è che nella grande maggioranza del popolo italiano vi è la coscienza che, senza il rito religioso, non vi è vero e proprio matrimonio (*Bene*); e che il rito civile è solo necessario affinchè esso possa produrre dinanzi allo Stato i suoi effetti civili (*Benissimo*).

Per queste ragioni io do, in massima, favorevole il mio voto al disegno di

legge ministeriale; salvo a fare quelle osservazioni speciali che si mostreranno opportune, quando si passerà alla discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale, altro iscritto.

PASCALE. Signori senatori! Prendo la parola per averne assunto l'impegno dando il mio nome alla lista degli oratori. Ma sono fisicamente indisposto e probabilmente dovrò fermarmi a mezza strada.

Il tema di questo disegno di legge fu sempre argomento di grandi discussioni sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa, di teorie giuridiche e sociali di altissimo ordine. Noi già abbiamo avuto un saggio nel sapiente discorso dell'onorevole senatore Canonico, e certamente altri tratteranno l'argomento in tutta la sua ampiezza. Io mi propongo un còmpito assai più modesto. Io tengo per fermo, dacchè tutti lo dichiarano e queste dichiarazioni ritengo sincere, che coi nuovi provvedimenti in ordine al matrimonio, non si voglia e non si debbe venir meno al rispetto dovuto alle credenze, al sentimento religioso, alla libertà di coscienza e al libero esercizio del culto, giusta i canoni fondamentali del nostro diritto pubblico, non disdetti e pienamente rispettati dall'istituto del matrimonio civile, come nacque e come dura in Italia da circa 40 anni.

Da questo postulato derivano e a questo ritornano le osservazioni, che io sto per fare, esaminando i due sistemi sui quali il Senato dovrà deliberare. E poichè parmi che nessuno di essi sia scevro d'inconvenienti, comincio dall'accennarne alcuni che mi sembrano comuni ad entrambi.

Un primo e necessario effetto di qualunque legge, sotto qualunque forma, intenda ad impedire il matrimonio religioso disgiunto dal matrimonio civile, è quello di spingere verso il puro e semplice concubinato, se non tutti, buona parte di coloro, i quali non possono o non vogliono fare il matrimonio civile. E dove il concubinato esiste, l'effetto è quello di perpetuare lo scandalo, che il matrimonio religioso copre di un velo, salvando fino ad un certo punto le convenienze sociali, ed appagando la turbata coscienza dei credenti.

Darò una prova di questa asserzione, giacchè veggo da qualche parte segni di diffidenza e di diniego. In Francia e nel Belgio, dove il sistema della precedenza, garantito da severe sanzioni penali, vige da un secolo, la posizione è questa. Il numero di coloro pei quali il matrimonio *est officium naturae*, come dice san Tommaso, citato dal dotto relatore dell'Ufficio centrale, il numero di coloro, i quali non credono necessario attenersi ai precetti del Codice civile, è molto maggiore che tra noi.

Gl'illegittimi (giacchè la statistica non conta le unioni, ma i loro prodotti), gl'illegittimi, che in Italia sono in media 65 per 1000 nati, in Francia sono 86 e nel Belgio 87; senza dire di alcuni dipartimenti della Francia, dove l'esercito dei bastardi raggiunge quasi il terzo dei nati. Lo stesso è in Prussia, peggio ancora in Baviera, paesi questi governati anch'essi col regime della precedenza da un quarto di secolo.

Questi fatti dimostrano, a parer mio, che il sistema della precedenza non ha accresciuto la clientela del matrimonio civile; che lo stato delle persone, la famiglia, il *seminarium reipublicae*, in quei paesi, è perturbato e sconvolto assai più che fra noi; dimostrano sempre vera quell'avvertenza dello Spencer: che spesso i legislatori, mentre credono avere trovato mezzi efficaci per combattere certi mali, non fanno che spostarli, trasformarli, o produrne altri più gravi.

Noi, dunque, faremo, in un senso o nell'altro, una legge che affermi la supremazia dello Stato, il suo diritto, la sua potestà d'imporre leggi che disciplinino il matrimonio civile e infrenino il matrimonio ecclesiastico; seconderemo il nostro istinto di cieca imitazione, facendo quello che gli altri fanno; ma non faremo nulla, a parer mio, per assicurare un migliore, più saldo, più normale ordinamento della famiglia, non avremo promosso e meglio tutelata la moralità pubblica.

Un altro effetto, non meno certo, di siffatte leggi è quello di inacerbire il dissidio ed accrescere le cause di attrito fra lo Stato e la Chiesa.

Contro la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, come tutti sanno, le proteste sono vivissime, la stampa ne è piena, e ne abbiamo documenti anche negli atti parlamentari. La Chiesa crede che con ciò le sia menomata la libertà che le fu promessa e garentita, e che si voglia impedire ai suoi ministri il libero esercizio degli atti propri del loro ministero spirituale, l'adempimento di doveri che molte volte s'impongono urgentemente.

Tutti ricordiamo l'intemerata del cardinale Borromeo al famoso don Abbondio del Manzoni per non aver fatto il matrimonio anche a costo di farsi ammazzare dagli sgherri di don Rodrigo. — Ma era questione di vita, diceva il curato timido: Vostra Eminenza non ha compreso. – No, replicava il prelato: Se non si trattava che di questo, non c'era ragione per non fare il proprio dovere. — Tale è l'obbligo che la Chiesa impone ai suoi ministri; questo il dovere di cui si vuol ritardare o impedire lo adempimento, ponendo la legge in luogo di don Rodrigo.

Il progetto del Ministero non menoma la facoltà, il diritto che la Chiesa reclama, non impedisce al ministro del culto d'impartire la benedizione nuziale a chi la richiede, ma solamente gl'impone l'obbligo di denunziare il matrimonio celebrato. E di quest'obbligo, nei casi ordinari, che sono quelli del matrimonio pubblico, il clero non avrebbe ragione a dolersi. Dico « nei casi ordinari » perchè, se nell'intendimento della legge l'obbligo della denunzia si riferisce al così detto matrimonio di coscienza disciplinato da una nota Bolla di Benedetto XIV, evidentemente in questo caso la legge disporrebbe il contrario di ciò che impongono le discipline canoniche, sostituendo la pubblicità al secreto. Le difficoltà della prova in questi casi sarebbero gravissime. Bisognerebbe procedere ad inquisizioni odiose ed impossibili, fin negli archivi delle Curie vescovili, che non sarebbero volontariamente e facilmente aperti all'autorità inquirente.

Ma, prescindendo da questi matrimoni, che sono rarissimi e non consentiti se non in casi di assoluta necessità, non lievi sono le difficoltà della prova in ordine al matrimonio solenne, celebrato, cioè, col rito imposto dal Concilio Tridentino. Infatti, dalla legge proposta dovrebbe derivare il diritto dell'autorità civile di penetrare in chiesa, nelle parrocchie e nelle Curie vescovili, per esplorare i registri e cercarvi i documenti dei matrimoni, di cui fosse controversa l'esistenza o la data. Anzi, per assicurare l'integrità di quei registri, che acquisterebbero importanza civile, per impedire la sottrazione e la sostituzione di fogli, converrebbe farli numerare e *vistare* dal sindaco o dal pretore, come si fa pei registri dello stato civile, ed anche imporre l'obbligo di esibirli in giudizio sempre che occorra, non altrimenti che protocolli notarili e registri commerciali. E tutto questo, in fatti, era disciplinato in uno dei tanti progetti presentati in ordine al matrimonio, nel progetto Bonasi, se ben ricordo.

Ora vede ognuno come queste pratiche mal si accorderebbero col vantato principio della separazione e della indipendenza dei due poteri; ed aggiungo, che forse, in una cerchia limitata, propriamente in certe dipendenze del Vaticano, sarebbero anche contrarie all'art. 8 della legge sulle prerogative del Pontefice.

Un altro difetto comune ai due progetti è quello di perturbare il sistema del Codice civile in ordine al matrimonio.

Questo sistema è semplicissimo: non vi è altro matrimonio che quello celebrato davanti all'uffiziale dello stato civile; ogni altra unione, con qualunque rito, con qualunque forma dichiarata, non è matrimonio; coloro, che uscendo dalla Chiesa credono di essere coniugi, tali non sono innanzi alla legge, e possono, volendo, passare ad altre nozze.

Senonchè questo matrimonio religioso (chiamiamolo così, quantunque l'onorevole relatore non vorrebbe consentirgli nemmeno il nome) questo matrimonio, che non esiste per le leggi civili e neanche pel Codice penale, che non ammette in questo caso la bigamia, esisterebbe per questa appendice del Codice penale, che noi stiamo elaborando e che punisce con una multa il matrimonio religioso non preceduto o seguìto dal civile. E sin qui pare a me che non vi sia contraddizione fra la nostra legislazione e la legge che si prepara. Il matrimonio religioso non è un matrimonio,

ma è tal cosa che si vuol sostituire al matrimonio, e che produce i gravissimi danni altamente lamentati: la irregolarità nella costituzione della famiglia, la illegittimità della prole, il pericolo dell'abbandono, ecc. Il legislatore, ad evitare questi mali per quanto è possibile, punisce coloro che fanno il matrimonio religioso omettendo l'altro. Ma le leggi divisate non si fermano qui, non si contentano della sola pena, e fanno derivare dal matrimonio canonico *giuridicamente inesistente*, conseguenze patrimoniali di gran momento. Infatti quel matrimonio farebbe perdere immediatamente qualunque diritto o utilità dipendente dallo stato di celibato e di vedovanza, e così la pensione, il legato condizionale, l'usufrutto legale ecc. ecc. In altri termini, la nuova legge considera il matrimonio religioso come quello che fa cessare la condizione di vedovanza o di celibato, da cui dipendono speciali rapporti giuridici. Ora questo è evidentemente il contrario di ciò che dispone il Codice civile, il quale, quando parla di nozze, di vedovi, di celibi, si riferisce sempre ed unicamente al matrimonio legittimo, all'unico matrimonio riconosciuto. Esso non vede nel matrimonio ecclesiastico impedimento ad altro matrimonio, onde abbiamo i mariti di due mogli e le mogli di due mariti. La legge, permettendo questo sconcio, è coerente a sè stessa, in quanto ritiene come inesistente il matrimonio ecclesiastico, e fa mostra di non vederlo. Ma quando la legge stessa va in cerca delle prove di questo matrimonio e vuole che se ne consacri l'esistenza in un giudicato, questa legge mi sembra assurda, come quella che afferma e nega lo stato delle persone, attribuisce alla stessa persona stati diversi. Una donna sarà vedova e maritata nel tempo stesso: vedova per l'uffiziale dello stato civile che le permette le seconde nozze, maritata per la Corte dei conti che le nega la pensione: sarà maritata pel tribunale civile, che le toglie l'usufrutto legale, libera per lo stesso tribunale che respinge le opposizioni al matrimonio di colui che a lei si congiunse davanti alla chiesa.

Ora tutto questo, ripeto, mi sembra assurdo.

In una delle precedenti Relazioni si è ricordato il decreto napoletano del 1839, che al matrimonio ecclesiastico non preceduto dagli atti civili attribuisce gli stessi effetti, cioè la perdita della pensione governativa e di ogni altro diritto dipendente dalla *conditio viduitatis*. Ma non si è avvertito che quel decreto appartiene ad un sistema di legislazione affatto diverso dal nostro, e a quel sistema è necessariamente connesso, mentre al nostro ripugna. Per le leggi napoletane il matrimonio ecclesiastico anche non preceduto dagli atti civili era un vero e proprio matrimonio, che imprimeva alle persone che lo contraevano il carattere di coniugi, faceva impedimento a l altro matrimonio, dava luogo all'accusa di coniugicidio e di bigamia. Si trattava insomma di un vero matrimonio, per cui cessava legalmente lo stato di vedovanza. Ora, ciò posto, il decreto del '39 non faceva che trarre la conseguenza logica da questo stato di cose. Cessata la vedovanza, venivano meno i diritti che a quello stato erano connessi. Ma si può dire altrettanto nel nostro caso, se per le nostre leggi, il matrimonio ecclesiastico è meno che nulla, e il vedovo resta vedovo?

Farò a questo proposito un'osservazione che mi sembra molto grave, come quella che si riferisce alle conseguenze pratiche della disposizione che io combatto. Alle asserzioni che ho fatto or ora si può fare il rimprovero di rimanere nel campo delle teorie, mentre, se la disposizione è tale da produrre utili effetti, non sarebbe prudente rinunziarvi in grazia di un armonia di concetti giuridici puramente accademici.

Io domando: è egli lecito, è cosa conforme ai principî razionali del diritto, sanzionato da tutte le legislazioni del mondo, (prego di fare silenzio se vogliono farmi parlare, se non finisco) abbandonare in questo caso la tutela dei minorenni e far dipendere i loro diritti patrimoniali dal proprio incauto consiglio, da una imprudenza giovanile, da un capriccio d'amore? Non vi pare che sia così? Ma è questo ciò che voi fate con la disposizione che io combatto.

Il minore non può alienare un suo diritto se non col consenso del padre, del tutore, Consiglio di famiglia, del magistrato; la stessa vedova minorenne ha bisogno dell'assistenza del curatore, e non può fare atti che eccedano la semplice ammini-

strazione senza l'omologazione del tribunale. Ebbene: costoro potrebbero, con un matrimonio fatto in Chiesa, per cui non hanno bisogno di altro consenso che il proprio, mandare in fumo legati, pensioni, redditi, legati, tutto quello che posseggono? In altri termini, il minore rompe il freno, a cui la legge provvidamente lo vuole soggetto, facendo in chiesa un matrimonio inconsulto, e voi ne completate la rovina privandolo degli averi? Ma che legge è questa?

Prevedo l'obbiezione. Si tratta di un reato, e si sa che in materia di delitti e di quasi delitti anche il minore deve rispondere del danno cagionato col fatto proprio, doloso e colposo che sia. Ma siamo noi in caso di risarcimento? Tutt'altro! Nel sistema della nostra legislazione, il matrimonio ecclesiastico nuoce a coloro che lo contraggono, nuoce alla prole che nasce senza nome, nuoce insomma alla famiglia illegalmente costituita; e voi a questi danni aggiungete la perdita del patrimonio. Non si tratta, dunque, di risarcimento del danno cagionato dal fatto del minore, ma di un nuovo danno che la legge manda sul capo del giovane che ha commesso un errore, contro il quale doveva esser difeso. Ora non è una creazione infelice e mostruosa della legge questa che si risolve in un disastro pei minori? E' questa una disposizione *ab irato*, che colpisce ciecamente senza vedere dove cadono i suoi colpi; e se mai dovesse essere sanzionata, dovrebbe essere in ogni caso modificata e corretta.

Dopo questa enunciazione sommaria di quelli che a me sembrano i difetti comuni ai due progetti, vengo senz'altro alle ragioni che m'inducono ad accettare, scegliendo fra i due mali il minore, il progetto del Ministero, e a respingere in ogni caso quello dell'Ufficio centrale; di cui riconosco la temperanza e l'equanimità rispetto ai disegni di legge anteriori, ma non posso accettare il principio fondamentale.

Dicendo che intendo scegliere fra i due mali il minore, implicitamente ho riconosciuto che uno dei due sia necessario. Vediamo se questo è vero.

Che un disordine esista per la frequente omissione del matrimonio civile, tutti lo dicono e tutti credono di averne le prove, meno però l'ufficio di statistica, il quale, coi suoi mezzi, non ha potuto mai accertarlo. C'è anzi qualche cosa di più grave, ed è questo: le ultime indagini fatte nell'anno scorso, per incarico del Ministero (non l'attuale, ma il precedente), dettero questo inatteso risultato: i matrimoni civili in maggioranza! 1,309,164 matrimoni civili, 1,280,345 matrimoni religiosi, che vuol dire 28,769 di meno!

So quali osservazioni si potrebbero fare intorno a queste cifre, ma in ogni caso esse ci danno il diritto di domandare: ma dove sono andati i centomila, i dugentomila matrimoni ecclesiastici di cui si deplorava l'esistenza, e per cui s'invocavano urgenti provvedimenti?

Dopo il monito dell'Ufficio di statistica si sarebbe dovuto forse abbandonare il progetto di legge e lasciare che le cose corressero come sono andate sinora, ritenendo, come tutto fa presumere, che il male vada scemando e sia ridotto a minimi termini.

Ma a fronte di quell'inchiesta, il Ministero e l'Ufficio centrale (non gli attuali ma quelli che li precedettero) divennero scettici in fatto di statistica, ed invocarono l'esperienza comune.

Si disse: le cifre spettacolose citate in tante relazioni saranno per avventura fantastiche, sono certamente esagerate; ma ciascun di noi può accertare che vi è un numero grande di matrimoni ecclesiastici non seguiti da matrimonio civile. Ci sono famiglie molte, costituite irregolarmente, uno stuolo numeroso di bastardi senza nome, molte donne tradite dalle lustre del matrimonio ecclesiastico e per giunta molti bigami impuniti.

Dunque, ammettiamo il fatto e domandiamoci: che si può fare per impedire che l'ignoranza e la buona fede da un lato e la perfidia dall'altro, facciano di questi matrimoni, profondamente radicati nelle tradizioni, nei costumi, nel sentimento del popolo italiano, una causa permanente di disordine nella famiglia, che è il fondamento, la pietra angolare dell'edifizio sociale.

Io non voglio fermarmi ad illustrare le proposte che alcuni fanno, accennando

a mutamenti sostanziali nella nostra legislazione matrimoniale, perchè questo non è possibile. Fra gli altri, uno de' maggiori giureconsulti d'Italia (il Gabba) in una notevole monografia pubblicata ad occasione di questo progetto di legge, ricordava l'esempio dell'Inghilterra, dell'Austria e d'altri paesi, dove i credenti fanno il matrimonio in chiesa, i liberi pensatori innanzi all'ufficiale dello Stato civile. Ma è convinto egli stesso, come sono io, che noi non potremmo metterci per questa via. Noi abbiamo il matrimonio civile obbligatorio, e non ne avremo di altra forma fino a quando verranno, se mai verranno, al governo i socialisti, che aboliranno anche questo.

Ora io non sarei sincero se non dichiarassi che il mezzo più efficace è quello proposto dall'Ufficio centrale: imporre la precedenza del matrimonio civile, imporre una pena e pena seria contro gli sposi, contro il ministro del culto e per mio conto anche contro i testimoni, che sono complici necessari della contravvenzione. Anzi ci sarebbe da fare qualche cosa di più: punire i parenti che conducono al tempio una sposa minorenne, una fanciulla, una giovine donna inesperta, che non sa nulla di riti e di precedenze. (*Movimenti*). E la pena dovrebbe essere una pena corporale, una pena afflittiva, perchè la multa non frena i facoltosi; i quali la pagherebbero anche per il parroco, aggiungendola alle altre spese del matrimonio. Questo io farei senza esitare, pur di raggiungere lo scopo di vedere costituite legalmente tutte le famiglie, se credessi lecito e non ingiusto imporre ai cattolici la precedenza del matrimonio civile, con la giunta della pena al sacerdote. Qui trovo la difficoltà, qui l'offesa della libertà delle coscienze, qui la violenza.

Ma dove è questa violenza? domandano gli onor. colleghi dell'Ufficio centrale, e la stessa domanda faceva il barone Ricasoli, che in questa occasione è stato citato. Qual'è mai la libertà minacciata? S'impedisce forse il matrimonio ecclesiastico? No, purchè non manchi il permesso del sindaco. Si faccia prima il matrimonio civile, e poi vadano gli sposi a farsi benedire dove vogliono.

Questo il parere del Ricasoli, il quale, come avete udito, accennava a non comprendere dove stesse la violazione della libertà, l'offesa alle coscienze.

Io non pretendo d'intendere quello che il Ricasoli non intendeva, e quindi, piuttosto che rispondere con giudizi ed opinioni mie, farò una storia brevissima, in cui s'incontrano nomi non meno rispettabili di quello del Ricasoli.

Fin dal 1850, o poco prima, quando in Italia si cominciò a discutere del matrimonio civile, fu posta come condizione, *sine qua non*, del nuovo istituto, la piena libertà degli sposi di farlo precedere dal rito che si compie a piè dell'altare, sotto gli auspici della religione, ed ha carattere essenziale di sacramento.

Voi volete, dicevano i cattolici ai riformatori, imporci un nodo indissolubile, che ripugna alla nostra coscienza; voi volete costringerci a fare un matrimonio che per la legge proposta sarebbe perfetto, mentre per noi non è il matrimonio; e se quello che come tale noi conosciamo, per un motivo qualunque, non potesse aver luogo, voi ci lasciate in una condizione insopportabile per le nostre coscienze. Voi dunque non fate conto del più sacro dei nostri diritti, che è quello di rimaner fedeli al culto che noi professiamo, voi conculcate la nostra fede.

Ma fin d'allora, nel Parlamento subalpino, Giuseppe Siccardi ribatteva: Qui si tratta di un falso allarme; la coscienza dei cattolici è salva perchè la legge che proponiamo non impedisce che, prima di andare al municipio si vada in chiesa. Questa dichiarazione il Siccardi, il Tanucci del Piemonte, faceva al Senato nella seduta del 16 dicembre 1852. E il Boncompagni, guardasigilli nel Ministero presieduto da Camillo Cavour, aggiungeva: « Io credo che l'interesse della religione sia abbastanza tutelato quando è libero agli sposi il *premettere*, al matrimonio civile, il matrimonio religioso ». Queste sono le sue precise parole, pronunziate il giorno stesso davanti al Senato. E già precedentemente un insigne nostro giureconsulto, che faceva parte della Commissione incaricata di preparare il disegno di legge, Pasquale Stanislao Mancini, in una sapientissima nota che si legge stampata negli atti preparatori del Codice civile, diceva (riferisco il pensiero, non le parole): adottiamo il sistema francese del matrimonio civile, ma sceverandolo da un vizio fondamentale quale è quello della sua precedenza obbligatoria. Ecco, dunque,

in tutta la sua schiettezza e con la massima precisione, formolato il concetto della riforma: matrimonio civile esclusa la precedenza obbligatoria.

La questione naturalmente si ripresentò quando discutevasi il Codice civile, ed anche allora l'opposizione, che contava tra i suoi campioni Cesare Balbo, Federico Sclopis, Gino Capponi, fu vinta con dichiarazioni, non meno precise, d'insigni giureconsulti ed uomini di Stato, che furono decoro e gloria del Parlamento italiano.

Udite « Pel rispetto, diceva il Pisanelli, che il nuovo Codice professa alla *libertà della coscienza e al libero esercizio del culto,* esso opportunamente discostandosi dalla legislazione francese, non prefigge il tempo in cui possa compiersi il rito religioso, non commina pene contro gli sposi o i ministri dell'altare » (Camera dei deputati, 14 febbraio 1865). E il Vigliani nella sua celebrata relazione: « Al principio di libertà il progetto del Codice rende un omaggio che fa difetto nella legge francese, imperocchè questo vieta che si celebri il matrimonio religioso prima del civile... e invece il progetto del Codice lascia liberi i contraenti d'invocare la benedizione del cielo sulla loro unione quando meglio crederanno, *prima, o dopo l'atto civile* », Non meno schiette ed anche più energiche furono le dichiarazioni del Ministro che difendeva il progetto. « Il sistema francese, diceva il guardasigilli, *offende apertamente la libertà religiosa*, perchè impone l'obbligo della precedenza dell'atto civile, e minaccia pene ai contravventori: noi respingiamo questo sistema di coazione che altamente offende, ripeto, la libertà religiosa ».

Ecco novellamente disegnato il sistema della riforma così come fu proposta, e dal Parlamento italiano accettata votando il Codice civile: Nessuna coazione; escluso l'obbligo della precedenza del matrimonio civile, che offenderebbe la libertà di coscienza, a cui si deve rimanere fedeli; aperto biasimo della legislazione francese, che quest'obbligo impone.

A me per tanto non sembra opportuno il ricordo, che di questa legislazione, come di altre leggi straniere, ha voluto fare l'Ufficio centrale.

Tutti sanno come nacque il sistema della precedenza in Francia. Il primo Console che aveva riaperto i templi, rialzati gli altari, e così resa possibile la celebrazione del matrimonio religioso, sparito nel turbine della rivoluzione, dettando il famoso decreto che si disse di riordinamento del culto, mentre rimetteva in onore il matrimonio religioso, pagava il suo tributo allo spirito del tempo imponendo la precedenza del matrimonio civile. Forse non potè fare altrimenti, e forse non volle, perchè in fatto di libertà civile, il primo Napoleone non ebbe idee molto larghe. Il principio sanzionato col decreto dell'anno X, passò nel Codice civile. Poi venne il Codice penale del 1810, monumento insigne di rigido ed assoluto impero, e ne assicurò l'osservanza con severe sanzioni penali.

Tal'è la legge che da un secolo impera in Francia, senz'altro effetto che quello di accrescere enormemente il numero delle unioni illegali, come è già notato. Molte leggi durano, diceva il Montaigne, non perchè sono buone, ma perchè sono leggi.

Con le armi francesi la legislazione passò nel Belgio. Però nel 1814, appena caduto l'Impero, uno dei primi atti del Governo fu un decreto che dichiarava non potersi celebrare il matrimonio civile, se non in vista di un attestato dell'autorità ecclesiastica escludente l'esistenza d'impedimenti canonici. Era una grande concessione. Ma il clero, imbaldanzito, prese a fare un'accanita propaganda contro il matrimonio civile, che dal pulpito si dichiarava *invenzione diabolica*, e ad impedire il matrimonio civile, negava il certificato necessario. Questo disordine provocò naturalmente una reazione; bisognò revocare il decreto, ripristinare in tutto il suo rigore la disposizione del Codice francese, e ad evitare che si tornasse da capo, fu inserito nella Costituzione la regola della precedenza.

Niente di questo è avvenuto in Italia, dove invece abbiamo le istruzioni degli Ordinari diocesani e della stessa Penitenzieria, che inculcano l'adempimento degli atti civili, come rilevo dalle dotte relazioni dell'onorevole Finocchiaro-Aprile e del senatore Inghilleri sul progetto stesso.

In Germania nel 1865, in Ungheria nel 1894, dopo vivissima lotta, fu istituito il matrimonio civile come in Francia e nel Belgio, cioè col sistema della precedenza e con effetti anche peggiori per la moralità pubblica.

Ora io domando: è logico metterci avanti l'esempio di quei paesi dove si è fatto precisamente il contrario di quello che noi abbiamo voluto fare, e ci siamo vantati di aver fatto? Dovremo dunque prendere a modello codici e leggi che abbiamo altamente disapprovate, apertamente ripudiate? Dovremo dimenticare che quella disapprovazione, quel ripudio furono, come io dicevo, condizione, *sine qua non*, dell'istituto proposto al Parlamento italiano e da questo accettato?

Mutando la base dell'istituzione, le sue condizioni essenziali, voi la mettete in forse, ci obbligate a discuterla nuovamente. Voi volete fare di un istituto raccomandato in nome della libertà, una legge oppressiva e tirannica. Ma se i nostri vecchi ed eminenti legislatori fossero qui presenti, vi direbbero ad una voce: non è questa l'istituzione che abbiamo votato.

Si è parlato delle leggi delle Due Sicilie e del Codice parmense, leggi di due paesi che vivevano in buoni rapporti con l'autorità ecclesiastica, la quale pur tollerava che fosse imposta la precedenza degli atti civili, con la minaccia di una pena al ministro del culto inosservante. Ma l'esempio è, a parer mio, fuor di luogo.

Tutti sanno che a Napoli, come negli Stati parmensi, il matrimonio si faceva in Chiesa col rito prescritto dal Concilio tridentino. Era un sistema concordato tra l'autorità civile e l'ecclesiastica, per cui, mentre la prima accettava gli impedimenti canonici, l'altra rispettava gli impedimenti civili e quindi non celebrava il matrimonio se non in vista dell'attestato del sindaco.

Ora, dato questo sistema, è chiaro che, se il parroco faceva il contrario, non insorgeva soltanto contro l'autorità civile, ma si ribellava contro la stessa autorità della Chiesa, rompendo l'accordo fra i due poteri e l'armonia di un sistema per la comune utilità prestabilita: quindi la sanzione penale contro il ministro del culto di cui la Chiesa non si doleva. Del resto anche questa tolleranza non durò lungamente. Infatti, a Napoli nel 1857, in seguito a rimostranze dell'Episcopato, l'articolo del Codice penale del 1819 relativo al parroco fu abolito.

Io credo dunque, che il saggio di legislazione comparata, messo innanzi dai nostri avversari sia fuor di luogo, e non raggiunge lo scopo per cui fu preparato: credo di essere in una posizione assai più sicura, trincerandomi dietro il sistema del Codice civile, che voi volete distruggere, creando la precedenza, che questo esclude.

Ma io sento dirmi: avete ricordato le dichiarazioni che si fecero quando fu accettata la proposta del matrimonio civile, ma dimenticate le riserve con cui gli insigni riformatori della nostra legislazione accompagnavano quelle dichiarazioni. No: non le ignoro e non le ho dimenticate. Ma intendiamoci. Quali erano queste riserve? Eccole: quando l'esperienza ne avrà rilevato il bisogno, discuteremo se sarà il caso di assicurare, con mezzi coercitivi, obbedienza alla legge.

Ma questa, o signori, richiede la costituzione della famiglia sulla base del matrimonio civile, non la precedenza obbligatoria di questo rispetto al rito religioso. Le riserve dunque non potevano riferirsi ad un sistema diverso da quello che si voleva attuare e occorrendo, tutelare con sanzioni penali. Ed io non farò all'intelletto o alla buona fede degli uomini insigni testè nominati, il torto di aver detto o pensato: Votate oggi il matrimonio civile, come quello che non impone la precedenza e fa salve le esigenze del vostro culto, mentre noi ci riserviamo il diritto di far poi una legge che prescriva il contrario; o in altri termini: noi rispettiamo altamente, sinceramente la vostra coscienza religiosa, la rispettiamo oggi chiedendo i vostri voti, ma ci riserviamo il diritto di conculcarla domani! Parole stolte, o vituperevole insidia!... Io quindi non posso dare a quella riserva il senso che le danno i nostri avversari.

Che cosa, dunque, significava? A quali provvedimenti poteva accennare? A qualunque provvedimento potesse assicurare l'osservanza dei precetti del Codice civile, ad uno forse simile a questo che il guardasigilli oggi propone, provvedi-

mento pienamente conforme allo spirito della legislazione che allora si sanzionava.

E infatti il primo progetto di questo genere, che comparve nel 1873 fu quello del Mancini, sostanzialmente simile all'odierno disegno del Governo o come questo intitolato: *Dei matrimoni illegali.*

Ma lo stesso Vigliani, uno degli autori di quelle dichiarazioni accompagnate da prudenti riserve, nel 1873 presentava un disegno di legge sulla precedenza. Pur troppo è vero! Egli disse nel 1873 che nel 1864 si era sbagliato! Ma resta sempre a sapersi, se sbaglio fu il primo o l'altro; e a me sarà lecito scegliere, fra i due Vigliani, quello della prima maniera, che è quanto dire il più liberale; mentre per la stessa ragione scelgo, fra i due progetti, il solo che resti fedele alle origini del matrimonio civile in Italia, allo spirito della nostra legislazione, alla libertà civile, di cui sono e sarò sempre propugnatore ostinato.

Il progetto Bonasi non impone condizioni e leggi ai ministri del culto per l'amministrazione del sacramento: il progetto Bonasi non obbliga i credenti a contrarre il vincolo coniugale indissolubile, quando manca la condizione, che per essi lo rende lecito, cioè la fede giurata appiè dell'altare, ed esclude quindi il pericolo che questo vincolo, ripugnante alla loro coscienza, resti solo, ed imponga loro un giogo intollerabile, quando, per impedimenti canonici o per altri eventuali motivi, il matrimonio religioso non si possa compiere: a coloro, che intendono cominciare col rito ecclesiastico, impone l'obbligo di non omettere il matrimonio civile, o saranno puniti non altrimenti che sarebbero secondo il progetto dell'Ufficio centrale. Così tutti sono avvertiti, perchè prima di procedere al matrimonio religioso si mettano in grado di fare il matrimonio civile, se non possono o non vogliano farlo prima.

Che un matrimonio o l'altro si faccia prima o dopo è lo stesso. Ciò che importa è che il matrimonio ecclesiastico non resti *solo*. E l'effetto si otterrà sempre, con una formula o con l'altra, dipendende tutto dall'efficacia della sanzione penale che è la stessa nei due progetti. Chi paventa la pena non trascurerà il matrimonio civile, e non farà l'ecclesiastico, se non sarà certo di poter fare anche l'altro: chi la disprezza o è spinto da gravi motivi ad affrontarla, non lo farà nè prima, nè dopo. Insomma, se la legge che propone il ministro sarà rispettata, i matrimoni solamente religiosi dovranno cessare o diminuire grandemente: se non sarà eseguita, o si troverà modo di eluderla, o resterà senza effetto per l'inefficacia della pena, si avranno sempre i matrimoni illegali, come si avrebbero se fosse violata la legge proposta dall'Ufficio centrale.

Io non sento il bisogno di esaminare tutti gli argomenti svolti nell'ingegnosa ed erudita relazione, dopo quello che ne ha già detto il senatore Canonico, nè potrei farlo, mancandomi la lena per proseguire; ma risponderò brevissimamente alle principali obbiezioni.

Secondo il progetto Bonasi — dice la relazione — s'impone il matrimonio civile a chi non lo vuol fare. E questo non è lecito, perchè il matrimonio deve essere pienamente libero e spontaneo. — E l'obbiezione sarebbe grave se noi facessimo oggi una legge per imporre, a coloro che sono già stretti dal vincolo ecclesiastico, il matrimonio civile; ma poichè la legge che propugniamo dovrebbe imperare solo per l'avvenire, il suo monito si riduce a questo: se non volete o non potete fare il matrimonio civile, astenetevi dal fare quello ecclesiastico, o cadrete in contravvenzione. Dov'è dunque il costringimento al matrimonio? Non lo farà se non chi vuole, facendolo precedere, o non, dal rito canonico.

Altra obbiezione. Vi sono impedimenti civili che non sono impedimenti canonici; epperò, se permettete che si compia prima il rito religioso, accadrà tal volta che poi non si possa fare il matrimonio civile: il pubblico ministero potrà opporsi; il Re potrà non accordare la dispensa. Ma il progetto Bonasi tende ad impedire che questo accada. Se ci sono impedimenti civili non si deve fare il matrimonio religioso. Chi lo fa deve sapere di poter fare il matrimonio civile. Se non provvede a tempo e non può, per un motivo qualunque, regolare la sua posizione, va incontro alla pena. Gli impedimenti civili non sono ignoti: l'ignoranza della legge

non è ammessa e chi non ha preveduto l'impedimento deve imputare a sè stesso il danno che lo colpisce. Anche la fiducia riposta nell'uomo, che viene meno alla promessa e si rifiuta a compiere il matrimonio civile, è un'imprudenza, una colpa di cui si può rispondere in via di contravvenzione.

Ma c'è il rovescio della medaglia. Alcuni impedimenti canonici non sono impedimenti civili, sicchè dopo aver fatto il matrimonio civile, si può trovar chiusa la porta della parrocchia se si vuol compiere l'atto religioso.

Io ricordo il caso di un prete, che, smessi gli abiti e coperta la chierica, in un paese molto lontano dal suo, si introdusse in un'onesta famiglia, chiese ed ottenne la mano di una fanciulla. Si fece il matrimonio civile; ma, poichè il parroco sapeva quello che l'incauta famiglia ignorava, il matrimonio ecclesiastico non si potè fare, e la povera donna si trovò, con suo grande rammarico, moglie legittima di un prete.

Può anche accadere che il matrimonio ecclesiastico non si possa fare perchè lo sposo ne ha fatto un altro e quel nodo non è disciolto.

Questi sono non lievi inconvenienti della precedenza; e se questa è obbligatoria, la responsabilità del danno è di chi la impone.

Ultima obbiezione. Con la legge Bonasi si farà il matrimonio in chiesa e senza più curarsi del matrimonio civile, i contadini se ne andranno in America ad aspettare la prescrizione della pena: così la legge sarà frodata. Questo può bene accadere, anzi accadrà certamente qualche volta. Ma l'inconveniente si schiva col sistema dell'Ufficio centrale? Il precetto della precedenza è forse inviolabile? Chi non si cura della pena comminata, farà il matrimonio illegale e pagherà la multa, o se ne andrà in America ad aspettare la prescrizione.

Però qui si dice: noi facciamo qualche cosa di più serio; noi comminiamo una pena al ministro del culto: questo non va in America e non avendo motivi propri di fare il matrimonio, se ne asterrà, per non pagare una multa.

Signori Senatori: questo io lo intendo, epperò fin dal principio del mio discorso ho detto che ritengo il sistema proposto dall'Ufficio centrale più efficace dell'altro. Ma io rinuncio a questa maggiore efficacia, se deve essere conseguita con atti illiberali e violenti; se dovremo fare un nuovo passo nella via dei conflitti che abbiamo troppo spesso provocato senza ragione; se dovremo perseverare in un sistema che ha creato innumerevoli nemici alle nostre istituzioni, e ha convertito gli ultraconservatori in alleati dei partiti estremi. Non si può tornare indietro, ma è tempo di fermarci! (*Vivissime approvazioni. Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris iscritto.

Ferraris. Onorevoli colleghi, sento il dovere di chiedere anzitutto scusa di avere ieri fra le ragioni per cui pregavo il Senato a voler rimandare la discussione, addotta quella che io fossi il primo a parlare, e lo aveva supposto perchè era iscritto fino dal principio di febbraio scorso contro ambedue i progetti che stavano davanti al Senato. Ma io mi devo rallegrare ora che due egregi magistrati esposero già le ragioni per le quali si dovrebbeo dal Senato approvare l'uno o l'altro, od ambedue i progetti nella loro sostanza. Però io sento principalmente il dovere di implorare l'indulgenza del Senato per le parole che sto per pronunziare.

Gregario, ma veterano del sistema parlamentare, nella libertà nazionale, credo non avere bisogno di difendere le mie opinioni quali esporrò, per quanto mi sia dato, con parola sincera ed onesta. E queste ove siano, ove appaiano meno conformi a quelle che fecero il nostro risorgimento liberale e patriottico; imperocchè le questioni debbono essere esaminate e discusse coi criteri e nelle circostanze attuali.

Nei disegni di legge che dobbiamo esaminare, prima essenziale questione si è che, malgrado le intenzioni dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio centrale, non si possa negare che in questa legge predomini un carattere eminentemente politico. E' in vero anzitutto provato dal fatto che da molto tempo, con varietà di intenti e di forme, molte furono le proposte che nella materia vennero fatte, ma nessuna ebbe la fortuna di essere tradotta in legge. Anche per quelle che furono materia

ed occasione di discussioni legiglative, sempre sorse qualche contrasto, non tanto sotto l'aspetto giuridico, quanto essenzialmente sotto quello politico.

L'unità della patria, si disse e si dice, sarebbe minacciata, allorquando si cedesse a quella potestà, che pretenderebbe sovranità sovra una parte del suolo nazionale, si cedesse, in materia che tocca alla supremazia dello Stato civile, a coloro i quali non vogliono cedere in materia, come quella di regolare lo Stato civile delle persone, e di stabilire le condizioni del matrimonio; alla pretesa di chi aspira a pareggiare ed a far prevalere la legge della confessione religiosa.

Ed anzi a questo riguardo vengono citate e furono ricordate opinioni e riserve espresse da uomini e giureconsulti insigni, e non sospetti. Opinioni e riserve, diciamolo subito, fatte per incidente e per non pregiudicare la possibilità di futuri provvedimenti, non mai discusse come proteste, le quali si dovessero accettare o respingere, e sopratutto, come è mio compito il notare, in circostanze di tempo e di ragioni molto diverse dalle attuali.

Ed, a questo proposito, dei rapporti tra quelle che erano due potestà ed ora debbono essere in modo particolare considerate, permettetemi di ricordarvi alcune considerazioni sostanziali intorno alla diversità dei tempi e dei modi con cui questi rapporti si svolsero. Nel 27 marzo 1861, dopo le guerre del 1859 e del 1860, proclamato il Regno d'Italia, si vide la necessità di dar salda base alla proclamata unità della patria, mediante Roma capitale. Doveva raggiungersi questo scopo, si diceva allora, quando si volevano evitare le difficoltà, che potevano nascere dall'alleanza francese, con mezzi morali.

Però, in allora, 27 marzo 1861, fallite le pratiche per una conciliazione, si vedeva che non erano riuscite ad alcun risultato, perchè si contrastava pur sempre la intangibilità di altro potere, incompatibile anche per coloro che, prima della guerra del 1859 sarebbero stati paghi che la patria si fosse liberata dallo straniero, e si contentavano della costituzione di un potente regno dalle Alpi all'Adriatico. Ma, successivamente, intervennero i fatti del '70. Egli è inutile, o signori, il volersi illudere che quei fatti si dovettero ad altre circostanze, le quali, comunque, ed anzi perchè in altro modo sopravvennte, dovevano necessariamente influire sui rapporti che coll'altra podestà si coordinassero alla rivendicata integrità della patria.

Epperciò quella possibile separazione che prima erasi proclamata doveva ridursi in atto, e si conciliava in modo che non ne venissero offesi i riguardi, quali si volevano osservare nei rapporti con la Chiesa cattolica dovevansi serbare verso coloro che nel mondo professavano quella fede, che guarentiva la unità delle dottrine religiose.

Allora, appena proclamato il Plebiscito, alli 9 ed 11 novembre 1870, il Governo del Re si affrettò a pronunciare ed a stabilire in diritto la separazione dello Stato dalla Chiesa.

Ma appunto per la gravità sua e delle sue conseguenze, si volle che la dichiarazione emanata dal potere politico dello Stato italiano tranquillasse tutti i cattolici; onde il Consiglio di Stato sulla questione che poco dopo si agitò se la legge del 13 maggio 1871 avesse carattere di diritto internazionale ovvero, con solennità speciale, fosse legge fondamentale, il Consiglio di Stato, interpellato dall'onorevole Francesco Crispi, al 29 febbraio 1876 ebbe a dichiarare che la legge del 13 maggio 1871 non fosse un vincolo internazionale, comunque *fondamentale* dello Stato.

Ora, forse è possibile non riconoscere che non con tutta la ponderazione delle conseguenze e degli effetti questo principio siasi con tanta solennità proclamato ed attuato. Imperocchè, in rispettiva posizione, questi che si dissero i rapporti forse non furono e non si possono dire giustamente, e per ambe le parti, equilibrati. Lo Stato rinunciava ad ogni ingerenza sugli atti propri del potere spirituale, ma questo potere spirituale, badate bene, era e si trova organizzato fortemente; un solo Capo pel cui cenno tutti debbono obbedire alle sue decisioni, ai suoi ordini: diocesi con prelati, seminari di educazione, parrocchie servite da sacerdoti, regolatori delle coscienze dei fedeli; credenti, anche tiepidi credenti, che nelle più

importanti vicende della vita sogliono ricorrere ai loro uffizi. E ciò, mentre lo Stato rimane disarmato in cospetto di questa antica e venerata organizzazione, disarmato moralmente, e che non potrebbe ingerirvisi, fuorchè con rinunzia alle conseguenze morali delle sue dichiarazioni, ovvero con uso di mezzi che potrebbero venire accusati di eccesso, quasi di violenza.

Ed a questo riguardo permettetemi un ricordo, un po' personale per la parte che ebbi nella legge 15 agosto 1867, deliberata quando non vi era ancora la norma legislativa dichiarata il 13 maggio 1871.

Allora il principio liberale, rappresentato dalla Commissione della Camera dei deputati, dovendo procedere alla costituzione del patrimonio ecclesiastico, alla dotazione della chiesa, si arrestava tuttavia, e si atteneva a questa limitazione:

Lo Stato non potesse, non dovesse ingerirsi in tutto ciò che toccava alla cura delle anime, fosse di sua competenza, tutto ciò che riguardava gli alti instituti, riconosciuti come corpi morali e giuridici; prerogative del potere dello Stato, comunque avessero potuto toccare alla organizzazione della Chiesa. Rispettò quindi le troppe numerose diocesi, i troppi seminari, i capitoli vescovili, le parrocchie colla loro dotazione. Su tutto il resto lo Stato provvedesse come provvide nella pienezza della sua potestà.

Non dico che tutto questo fosse completamente ciò che si potesse desiderare, lo ricordo per confermare quello ch'ho detto. Tuttavia anche colla legge 1871 nacquero, come non potevano a meno di nascere, contrasti, urti, attriti, massime riguardo al matrimonio. Questo, base della famiglia, misura dei diritti e doveri dei coniugi, dello stato dei figli, è di esclusiva competenza della legge civile. Ma la Chiesa lo considera come sacramento, non altrimenti che colle condizioni e nelle forme da essa prescritte ammette pei cattolici nè unione in questo mondo, nè salvezza nell'altro.

Per contrasto a questa pretesa, per ovviare agli scandali che ne derivano, anche per rivendicare la supremazia del potere statuale i conservatori studiano provvedimenti; ma quelli che non vogliono riconoscere gli effetti pacifici della legge 13 maggio 1871 e ne vorrebbero l'abrogazione, almeno la modificazione, vorrebbero provvedervi col dare allo Stato pene contro i ministri del culto, con misure di tutela riguardo alla imprudenza di tanti illusi.

Intanto, per modo e forma di ragionamento, si parlò e si parla di matrimonio civile, e vi si contrappone il matrimonio religioso.

Confusione di termini e di fatti. *Matrimonio*, nello Stato, è quello soltanto che nelle condizioni di capacità, nelle forme di celebrazione, e quindi negli effetti, determinati dalla legge, è dalla legge medesima esclusivamente ordinato. Libero ai cittadini di servire alle loro credenze religiose, anche per la loro unione coniugale.

Lo Stato, il quale ha completa ed esclusiva competenza in questa materia, non può riconoscere l'esistenza giuridica, fuorchè dal matrimonio da esso regolato. Ma ora vorrebbe, entrando nel campo non suo, che si costringessero (si parla di tutti i cittadini, ma s'intende dei cattolici), anche in *precedenza*, ad esaurire tutte le forme che la legge civile prescrive.

Il che, tradotto in altri termini, significa che la legge civile non solo ordina queste forme per chi intende celebrare matrimonio, ma obbliga i cittadini, anche non volenti, a sottomettersi a quelle forme, che loro impone coattivamente l'obbligo di conformarsi, almeno in precedenza, a quelle solennità.

Ma, si dice, se la legge non è *coattiva*, è imperativa per la moralità pubblica per la integrità della famiglia, per tutela delle persone deboli, illuse, sedotte, e che, obbedienti ad altro potere, mostrano di preferirla e si ribellano alle leggi del proprio paese.

Ed in questo avvi molto di vero; la normale regolarità della vita civile richiede che l'unione dei due sessi sia sempre quale dalla legge civile è regolata; la tutela delle persone deboli è in certi casi prerogativa ed obbligo della legge; il potere sociale deve essere rispettato da tutti, e sempre e in ogni caso, massime per quanto esige l'ordine, la vita, l'esercizio dei diritti ed obblighi di cittadino.

Due cose però sono da osservare. Vi sono dei limiti, oltre i quali deve arrestarsi la podestà sociale, sopratutto deve rispettarsi ciò che si attiene e tocca alle credenze religiose. Poi, sinceramente, già, ebbi occasione di accennarlo, in questa materia, le pene si vogliono imporre, anzi si desiderano, come arma di lotta, come rivendicazione dell'offesa ai diritti della società civile, per reprimere abusi del clero.

Potrei ricordare quello che in proposito della necessità di conciliare i diritti dello Stato coi riguardi dovuti alle credenze religiose, si insegna, si raccomanda da tutti, specialmente da Machiavelli; tutto si riassume nello assioma: *nulla civitas sine Deo.*

Dunque la *civitas* non venga mai a turbare ciò che può riguardare le credenze; certo altrettanto, del pari la potestà, la quale presiede agli effetti spirituali, rispetti quelli che sono sanciti dal potere civile.

E, giacchè si tratta di *pene*, anche le più giuste, concedetemi un ricordo.

Emanavasi in una parte d'Italia una legge del 9 aprile 1850, la più incontrastabile, con cui si abolivano il foro privilegiato ecclesiastico e le immunità; contro di essa emanavasi un'Enciclica con ordine ai vescovi di pubblicarla in chiesa. Un vescovo vi si conformò. Un procuratore del Re fu abbastanza zelante per citare il vescovo; questo non compariva in giudizio per quell'atto malaugurato, veniva condannato in contumacia a pochi giorni d'arresto.

Il Governo non volle fare un martire e fece bene; la sentenza rimase ineseguita.

Un altro fatto analogo e sotto l'impero della legge 13 maggio 1871.

Un vescovo, nominato da quattro anni, non aveva ancora ottenuto l'*exequatur*, quindi, privato della rendita della dotazione della sua chiesa vescovile, viveva miseramente; infine fu concesso l'*exequatur;* i diocesani diedero e prima e dopo ragione al vescovo.

Ora accostiamoci all'esame dei disegni di legge, uno del Ministero, l'altro emendato dall'Ufficio centrale, e vediamo se rispondano agli intenti che li dettarono, e questo esame si faccia senza preoccupazioni di partito, con fermezza e prudenza.

E giacchè fra il Ministero e l'Ufficio centrale vi sono differenze che fanno piegare per l'uno piuttosto che per l'altro, indichiamo prima queste differenze.

La proposta del Governo all'art. 1 dichiara *illegale* quel matrimonio che non sia *preceduto* dall'osservanza delle forme prescritte dal codice civile, ma apre il mezzo di regolarizzarlo, anche dopo *seguita* quella illegale celebrazione.

L'Ufficio centrale vuole che il matrimonio civile *preceda* sempre quello religioso. In questo concordano nel comminare *pene* a tutti che non si conformino alle prescrizioni della legge civile.

Che la potestà civile, lo Stato, abbiano l'esclusivo diritto di stabilire ciò che costituisce il *matrimonio*, non solo è assioma certo ed indispensabile, ma si deve da tutti ritenere, come violazione anche formale, qualunque atto che vi contraddica.

Anzi, e perciò, non puossi consentire che in una legge si dichiari *matrimonio* quello che non sia celebrato nelle condizioni e coll'osservanza delle prescrizioni di legge.

L'unione coniugale che si pretenda in altre condizioni, con altre forma, non solo è *illegale*, anzi non può qualificarsi matrimonio; nè i coniugi, pei diritti e doveri, possono dirsi marito e moglie, nè i figli da essi procreati possono dirsi altrimenti che nati fuori di matrimonio. Quegli atti che si compiono con rito religioso non possono dirsi *celebrazione di matrimonio.*

Questa è la prima considerazione che resiste al testo dei due disegni. I cittadini che professano una credenza che prescrive o consiglia una forma propria compiono un *rito religioso*, fanno un atto di libero esercizio della loro libertà di coscienza; non per dimostrarsi, per estrinsecarsi, per esprimersi con quelle forme che la legge politica stabilisce. Invece si vorrebbe imporre a coloro i quali volessero contrarre matrimonio di far precedere l'esaurimento e l'osservanza delle forme del Codice civile.

Il testo romano: *nuptias non concubitus sed consensus facit* è pur sempre quello che distingue il *matrimonio* prodotto dal *consenso*, dalla *volontà* di fondare la *famiglia* colle sue prerogative, dal *concubitus;* fatto umano, così facile e naturale all'ardore ed alle imprudenze della passione.

La legge prefinisce le condizioni e le forme del *consenso*, abbandona al loro destino coloro che obbediscono alla passione e non si conformano alle esigenze della legge e dell'ordinamento legale della società.

Ma e il Ministro e l'Ufficio centrale non alle aberrazioni della passione, ma a chi ricorre al rito religioso, in ciò concordano, propongono di punire quell'atto di religione con *pene*.

Anzi queste estendono ed applicano anche ai ministri che compiono gli atti loro imposti dal culto che professano.

A questo riguardo il testo dell'Ufficio centrale, sia detto per incidente, nelle prime parole del relativo articolo dice: « Il ministro di qualunque culto »! nel caso di recidiva poi minaccia la perdita del *benefizio*. Il che farebbe supporre che siasi invece voluto e si voglia aver di mira quel culto che ammette *benefizio* per dotazione dell'ufficio di ministro del culto.

Mi è già occorso di farne cenno: scandalose, e per ribellione alla legge e per la tranquillità delle famiglie e per la debolezze delle persone ingannate, sono le conseguenze di quello che si vorrebbe rappresentare come atto della libertà di coscienza. A questi scandali si pretende sia ovviato coll'applicazione di una *pena*. Se fosse possibile di evitare tutti gli inconvenienti che nascono dalla inosservanza della legge, non si dovrebbe esitare a far plauso, od almeno a riconoscere la legittimità e la onestà dell'intento.

Però, anzitutto, qualunque *pena*, mite od aspra, sarebbe impotente per *obbligare* ad un fatto; *ad factum nemo compelli potest*. La legge penale perde ogni prestigio, quando rimane inefficace. Infine, quello che è più, si pagheranno le *ammende* e si continuerà nella contumace inosservanza della legge; continuerà, più impudente e ribelle, la condizione illegale; le ammende poi sarebbero pagate col concorso delle associazioni dei credenti. La legge infine punirebbe con *pene* le unioni non consacrate, non ricompiute dalla legge, quando fatte con osservanza del rito religioso, mentre le *unioni* dell'*amore libero* si lasciano impunite!

La giovane sedotta non può invocare le promesse del seduttore se non scritte, e solo pei danni diretti (Cod. civ., articoli 43, 44); l'innocente frutto della seduzione è respinto da ogni ricorso verso il seduttore (art. 189).

Pur troppo la legge non può tutto; vi sono dei limiti non nell'esercizio di suoi diritti, ma nella distinzione nei doveri, che può imporre, preparare, commendare; la legge non deve, non può imporre nè l'osservanza dei doveri morali; nè mai sancire precetti che possano far sospettar violenza o parzialità.

La interdizione della ricerca della paternità fu accolta come un omaggio alla morale, come proscrizione di scandalosi e turpi attentati alle famiglie, sopratutto a quelle che ne potessero con profitto venire minacciate. Ebbene e presso altre nazioni già prevalsero leggi, e presso i giuristi si studia come si possa modificare la regola che proibisce sempre, salvo i casi di stupro, la regola dell'interdizione della ricerca della paternità, e così riparare le ingiurie, gli scandali delle seduzioni, alle sorti degl'infelici illegittimi.

Epperciò, anche per analoghe ragioni e sotto questo rapporto io vi prego di considerare se le sanzioni proposte, tanto dal Ministero quanto dal nostro Ufficio centrale, sieno sufficienti per allontanare questo pericolo.

Ma si dirà: dunque non facciamo niente?

Dunque lasciamo che, per coloro di religione, per rispetto alla libertà di coscienza, con disprezzo dell'ordinamento della famiglia, un nuovo concubinato usurpi la bugiarda figura di matrimonio? Che si possa impunemente tradire l'incauta fiducia, abbandonare alla triste loro sorte le innocenti creature procreate?

No. Ma, non coazione penale, non pene inefficaci, non dare pretesto a chi, se pure agisce in buona fede, e difende la sua coscienza, cerca occasione o pretesto di ostentarsi vittima di persecuzione; non dare pretesto di invocare a rovescio la

salutare cautela della separazione dello Stato e della Chiesa, di ricordare le promesse date colla legge del 13 maggio 1871; di dare occasione di reclamo, a quanti la vorrebbero abrogata, che serva ad inceppare l'azione dello Stato nell'esercizio dei suoi diritti, sia mezzo di provocare, senza che si possano frenare gli abusi *impudenti* che altri ne faccia?

Piuttosto, non diamo pretesti a chi ne cerca, siamo saggi e prudenti; perdonate l'audacia del consiglio.

Questo mi sono studiato di spiegare negli emendamenti, che ho pregato la Presidenza di stampare, e vi saranno distribuiti.

Della parte, comune ai due disegni di legge, con la quale si vorrebbe la precedenza della celebrazione del matrimonio, secondo le condizioni e le forme stabilite dal Codice civile, propongo di adottare, ampliandola per un lato e coordinandola nella sua attuazione, la sanzione di decadenza contro chi siasi unito coniugalmente senza osservare quelle condizioni e quelle forme.

Come mezzo giusto per escludere le lagnanze che le persone povere possono allegare circa le spese, per renderne facile la esenzione. Come provvedimento transitorio, concedere un termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge per evitare quella decadenza, per restituire quella regolarità nella famiglia che è voluta dalla legge.

E sono del tenore seguente:

Art. 1. (Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero - 1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale). — Sempre quando, per disposto di legge civile, o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta, od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

Art. 2. (Art. 5 del testo del Ministero - 6 dell'Ufficio centrale). — Al sindaco del Comune ove abbia domicilio o residenza uno degli sposi, potrà, a semplice richiesta di quello che ha domicilio o residenza nel Comune da lui amministato, richiedere un certificato di essersi presentato, coll'assistenza di due testimoni idonei, per dichiarare intendere ad essi di iniziare fra giorni 10 prossimi e di proseguire tutti gli atti prescritti dal Codice civile per celebrare matrimonio ma essere ambedue gli sposi sprovvisti di mezzi per sostenerne le spese.

Il sindaco gli rilascerà il certificato in carta libera, e senza spesa; e mediante l'esibizione del detto certificato qualunque pubblico ufficiale o notaio esercente sarà tenuto a rilasciare, pure gratuitamente, ed in carta libera, in originale, od in copia autentica, secondo i casi, i documenti richiesti, e che sono previsti dall'articolo 79 del Codice civile.

Art. 3. (Art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, art. 6 del testo del Ministero - 7 dell'Ufficio centrale).

Art. 4. (Art. 7 del testo del Ministero - 8 dell'Ufficio centrale). — Salvo ogni diritto legittimamente acquistato, l'azione di cui all'art. 1 della presente legge non potrà esercitarsi contro chi, nel termine perentorio di quattro mesi a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, abbia celebrato il matrimonio secondo le condizioni, e nei modi stabiliti dal Codice civile.

Per tal modo, senza entrare nel ginepraio delle dottrine religiose, restringendoci a quelle sanzioni, che sono di competenza esclusiva dello Stato, si provvede, per quanto è possibile, nello stesso tempo, all'integrità dei diritti della legge civile; non si invade, neppure per indiretto, il campo che deve essere riservato.

Brevi commenti a quelle che sarebbero mie proposte.

Articolo 1. I disegni che ci sono presentati sanciscono giustamente la decadenza da ogni vantaggio che, per legge, e per disposizione dell'uomo, esiga la condizione di celibato e di vedovanza. La prova di fatto nei progetti dipende dal giudizio penale; escluso questo, è forza lasciarlo a carico di chi invoca la deca-

denza. E siccome il Codice civile per una parte (articolo 120), ammette l'indagine della vita vissuta con figura di marito o moglie, per l'altra (articolo 119 e seguenti) segna tassativamente come si possa legittimare lo stato di vita coniugale, la prova del fatto riesce quale o per analogia, o per precetto è indicata.

Ma se la legge in varie disposizioni stabilisce come non si possano acquistare i diritti, a fuggire gli obblighi stabiliti a beneficio od a carico dei coniugi legittimi, vi sono a riscontro diritti ed obblighi, per esempio quelli di binubato e quindi di tutela, che è necessario, in ogni caso, giova sieno per sanzione speciale dichiarati.

Questi casi non sono *punibili*, ma conseguenze dipendenti dalla legge civile; opportunamente, anche a ricordo, ed avvertimenti agli stessi interessati, è utile, a scanso d'ogni dubbio, che un testo di legge li dichiari.

Bisogna poi una dichiarazione, per radicare l'azione a chiunque abbia interesse o diritto, per l'osservanza delle condizioni e per l'applicazione delle conseguenze del fatto.

Con questo si ha il doppio vantaggio di stare nei limiti delle massime direttive del diritto, e di interessare gli stessi cittadini che vi hanno interesse o diritto a che la legge sulla celebrazione del matrimonio sia osservata, o restituita.

Art. 2° Opportuna è anche la ordinata dispensa dalle spese per chi non possa sostenerle. E' nella dignità del cittadino, per la dignità della legge che ordina; ma consiglia, nel reciproco interesse dei cittadini singoli e della società, la celebrazione del matrimonio regolare; si creda alla parola di chi, per atto così importante della vita, si dichiari sprovvisto di mezzi a sostenere queste spese, e senza obbligarlo a dar le prove di nullatenenza, come per esempio, è obbligo di chi vuole essere ammesso al gratuito patrocinio.

Dobbiamo avere fiducia nei nostri cittadini quando si presentino al sindaco per dichiarare ad un tempo che sono disposti entro un determinato termine d'iniziare e proseguire gli atti richiesti per la celebrazione del matrimonio, e creder senz'altro veritiera la dichiarazione di non poter sostenere la spesa.

In tal modo si fa assegnamento, si fa appello alla lealtà dei cittadini interessando in certo modo il loro amor proprio a non volersi dichiarare, quando non lo siano realmente, sprovvisti di mezzi.

Onorevoli colleghi, nel principio del mio discorso ho invocato la vostra indulgenza, temo di averne abusato. Debbo tanto più ringraziarvi di avermi seguito nelle cose, che ho faticosamente esposte. Non mi dissimulo, non mancherà fra voi chi, sotto la impressione dei mali prodotti dalla inosservanza, purtroppo talvolta male inspirata, della legge, creda doversi arguire ad essere giusto che se ne curi la osservanza colle pene.

A quanti reclamano questa legge, al Ministro che ne propose un saggio timido, all'Ufficio centrale che fu logico nel suo sistema, al Parlamento che la deliberasse, al Re che la sanzionerà, auguro che ne vengano gli effetti che ne attendono.

Quando a me, secondo che vi diceva da principio, questa è legge politica, di una politica di lotta, là dove si richiede una politica di saviezza, di tolleranza, di aspettazione finale che la pubblica opinione, il progresso nel bene la preparino e la rendano, come sarà, inutile.

Le idee vanno illuminate, discusse, preparate con mezzi adatti, con prudenza; la violenza, ne siamo alla prova, non giova; gli spiriti si inacerbiscono, si ostinano; la libertà persuade talvolta più che la compressione.

Eppure, si dice, questa precedenza in Italia da Principi ultra conservatori, era garantita da *pene*, da sanzioni di nullità.

Ma quei Principi erano, non che in pace, padroni di coloro che ora temete possono ostinarsi ed affrontare le *pene*, in conto di meriti per la salute eterna.

Verissimo, ma quelli che vorrebbero farsi così duri regalisti, non dimentichino che lungi dal trovar obbedienza, possono trovare resistenza e lotta.

Intanto non dimentichiamo che moralmente siamo in impegno di onore ad osservare nella lettera e nello spirito la legge 13 maggio 1871, e che, mentre rispettivamente riteniamo e dobbiamo ritenere impossibile quella conciliazione che

taluni vagheggiano, noi, se vogliamo essere più savi, più prudenti, più cristiani, dobbiamo, ripeto, adottare e seguire una politica di pace.

A chi mi accusasse di tepido partigiano dei diritti dello Stato, rispondo con tutti gli atti della mia vita politica; e a chi mi dicesse che sono troppo temerario nel volere dare un consiglio, rispondo colla mia lunga esperienza e con lo spirito, sempre costantemente serbato, della più assoluta indipendenza.

Quando la politica del mio paese altrimenti volesse, dirò con Beniamino Franklin: avrò errato, ma in buona fede. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Signori senatori.

Io sono esitante a prendere la parola dopo che parlarono prima di me oratori e giuristi di me tanto migliori.

Però quasi quasi posso sentirmene lieto perchè vedo così sgombrato il terreno da molte gravi questioni, da essi magistralmente discusse. Io non mi occuperò quindi della questione giuridica, perchè essa fu già ampiamente svolta dai nostri tre onorandi colleghi Canonico, Pascale e Ferraris.

Mi terrò invece in un campo molto più ristretto; ed invoco la benevola tolleranza del Senato, se mai esso si sentisse già un poco stanco della discussione che si è fatta sopra un'unica questione.

Prima di tutto io rendo omaggio sincero ai principî, agl'intendimenti ed ai propositi, ai quali si sono ispirati gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale nel formulare il progetto di legge che essi hanno contrapposto a quello presentato dal ministro guardasigilli.

Quei principî e quegl'intendimenti sono indubitatamente altissimi.

L'Ufficio centrale si è proposto di mantenere alta ed assoluta l'autorità della potestà civile, ed io sono coll'Ufficio centrale perchè credo che non vi sia società la quale possa svolgersi e possa prosperare se la podestà laica non sovrasta e non è assolutamente autonoma.

L'Ufficio centrale pare poi essersi indotto a formulare il suo progetto di legge nei termini nei quali è concepito, perchè si è preoccupato dei gravissimi inconvenienti che egli ha creduto che guastino e turbino la società nostra.

Anche per sè sola questa sarebbe una ragione indubitatamente potente per provocare e giustificare un provvedimento come quello proposto: però a me sia lecito in proposito di fare qualche osservazione.

Nella Relazione dell'Ufficio centrale io vidi che si è accennato a centinaia di migliaia di unioni religiose contratte senza celebrare il matrimonio civile.

Ciò rimonta al 1871: e mentre a tale epoca si afferma che le unioni matrimoniali semplicemente religiose ammontavano a 120.000, esse si vollero far ascendere pel dodicennio 1866-1878 a 385.000, asserendosi poi che nel 1892 si potevano contare almeno nel numero di 150.000.

Ora a fronte di sì notevole disparità ed oscillanza di cifre io non so se veramente oggidì si possa affermare o si possa ritenere che quegli inconvenienti certamente gravissimi e che potevano allora giustificare una legge sui matrimoni illegali, durino ancora oggidì e in quelle medesime proporzioni. Per rendersi ragione del male, occorre studiarne le cause.

Ordinariamente le cause le quali conducono a contrarre un matrimonio soltanto religioso sono le seguenti: La certezza di perdere i vantaggi che sono assicurati ad una moglie durante lo stato di vedovanza; in secondo luogo i divieti portati dalle leggi militari; in terzo luogo il non aver potuto ottenere il consenso al matrimonio degli ascendenti; in quarto luogo la maggior facilità di poter contrarre il matrimonio religioso in confronto di quello civile; per ultimo il convincimento che l'atto religioso sia veramente quello che regola i rapporti personali fra i coniugi, mentre che l'atto civile non faccia altro che regolare fra essi i rapporti di materiale interesse. Questo sentimento, checchè si dica, è profondo nell'animo delle popolazioni italiane, ed è saggezza di governo rispettarlo.

Ora, dalle stesse cause per le quali ne è provenuta e ne proviene quella numerosa quantità di unioni religiose senza il rito civile, io credo se ne possa de-

durre che il numero dei matrimoni religiosi senza il rito civile, oggidì non sia più quello che era veramente nel 1871 e nel 1878, e forse neppure nel 1892. Tanto è vero che nè la Commissione centrale nè il ministro guardasigilli hanno unito alcun allegato alle loro Relazioni dal quale si possa avere un concetto esatto sulla misura attuale dei gravi inconvenienti ai quali si vorrebbe provvedere con lo spediente radicale dall'Ufficio centrale proposto col controprogetto di legge da esso formulato.

Permettetemi infatti che io vi faccia conoscere ciò che sta scritto nel volume della statistica generale dello Stato sotto il titolo movimento dello stato civile del 1897 a pag. 28; io leggo queste parole:

« Si è visto che dal 1883 in poi è venuto diminuendo il numero dei nati illegittimi riconosciuti nell'atto di nascita, e invece è cresciuto il numero dei fanciulli legittimati per susseguente matrimonio dei genitori. Si può argomentare dall'andamento delle cifre surriferite che i matrimoni contratti col solo rito religioso sono in diminuzione e che molte coppie unite con quel solo rito hanno riconosciuto più tardi la necessità di legalizzarlo col matrimonio civile ».

Queste parole si leggono in un documento ufficiale e ad esse si deve prestar fede. Quale ne è la conseguenza? Che oggi non esistono più in tutta la loro primitiva gravità gli inconvenienti che si lamentavano e nel 1871 e nel 1878 e nel 1892.

Questo ci dà una spiegazione della prudente riserva che si erano imposta i compilatori del nostro Codice civile quando dicevano *per ora* non essere il caso di provvedere in proposito, che poteva ben darsi che si presentassero inconvenienti gravi non adottando alcun provvedimento per assicurare che il matrimonio civile sarebbe stato celebrato, ma si soggiungeva che per ciò nello stato delle cose sarebbe stato per lo meno prematuro lo stabilire, per un male ipotetico, sanzioni penali che offenderebbero la libertà religiosa; che infine quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse degl'ignoranza o della semplicità dei cittadini per indurli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio e ne risultasse grave perturbamento nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel Codice civile.

Ma andiamo oltre. L'Ufficio centrale per sostenere le conclusioni del suo progetto di legge accenna al grande numero dei progetti i quali furono già presentati su questa materia: e veramente l'Ufficio centrale ha ragione.

Ho preso qui una nota dei successivi progetti di legge i quali furono presentati successivamente al Parlamento. Uno fu presentato nel 1872 per iniziativa parlamentare. Venne nel 1873 il progetto Vigliani; successe nel 1878 il progetto Conforti; venne dopo il progetto Tajani, il quale non aveva fatto altro, si può dire, che adottare il progetto del ministro Conforti a cui il Tajani, salvo errore, era succeduto; venne poi il progetto Bonacci al 17 dicembre 1892; venne il progetto Eula il 13 giugno 1893; venne il progetto Finocchiaro Aprile del 27 aprile 1899; venne il progetto del ministro gnardasigilli Bonasi e gli tenne dietro il controprogetto presentato dal nostro Ufficio centrale.

E' naturale che l'Ufficio centrale abbia detto a sè medesimo e faccia notare al Senato che siccome tanti sono i progetti presentati e salve parziali discrepanze, questi progetti sono informati ad un solo concetto, e cioè, la precedenza del macedenza del matrimonio civile sul religioso, non diversa potesse e debba essere la conclusione a cui esso è addivenuto.

Ora io da questo fatto vorrei trarne un argomento a profitto della mia tesi, la quale, a dirla fin da ora chiaramente, sarebbe questa, che il partito migliore fosse quello di non fare nulla per ora in questa delicata materia.

L'argomento che io intendo di trarne è questo, e lo formolo in una domanda che io rivolgo a me stesso: come cioè si spiega che dopo che si sono elaborati sette progetti di legge, dopo che questi sette progetti di legge furono presentati al Parlamento, dopo che alcuni di questi progetti furono discussi e ve n'è qualcuno che nell'altro ramo del Parlamento fu anche adottato, come è, che con tanto

consentimento di volontà e di pensiero non si è ottenuto mai che alcuno di essi arrivasse ad essere definitivamente approvato? A questa domanda si è cercato già di rispondere osservando che questi progetti non hanno potuto essere approvati dapprima per i successivi cambiamenti dei ministri, in secondo luogo per le chiusure delle sessioni, onde ne è venuto se nessun progetto sia mai venuto a galla. Queste possono essere ragioni di occasione: la vera ragione per me sta in questo, che i vari ministri che si succedettero pur presentando consimili progetti o volenterosi o cedendo ad una ragione di necessità e convenienza politica e parlamentare non hanno poi potuto sottrarsi ad un sentimento di preoccupazione per la difficoltà di legiferare bene in una materia tanto ardua e complessa e per le gravi conseguenze che ne potevano derivare da disposizioni che, dirette ad eliminare mali sociali conosciuti, potevano crearne altri non mero temibili e maggiori.

Se il Senato me lo permette, io glie ne darò una prova. Tra coloro i quali presentarono di codesti progetti di legge vi fu un ministro, oggi defunto, il quale era in mezzo a noi amato e riverito: intendo parlare del già ministro guardasigilli senatore Eula. Egli, chiamato al potere dalla fiducia del Re rimase pochissimo tempo per sventura nostra e forse del paese al Ministero. Eppure in quel brevissimo periodo di tempo anche egli presentò un progetto di legge nel quale aveva introdotto il principio della precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

Ho sentito troppa amicizia per l'Eula, che era mio compagno di scuola; ebbi per lui tanta stima e così profonda riverenza come eletto collega perchè il Senato non possa supporre essere nella intenzione mia di mettere qui in contraddizione l'Eula ministro, con l'Eula mio amico e collega.

Pur tuttavia il Senato mi permetterà che io dia lettura di un brano di una relazione che l'Eula procuratore generale fece davanti alla Corte d'appello di Torino nell'anno 1873.

Egli si occupò in quella relazione della questione del matrimonio civile e religioso, accennò agli inconvenienti che si erano verificati, cercava di indicarne le ragioni, e si esprimeva con queste parole:

« Le unioni dalla legge non riconosciute con danno degli sposi e della prole che avrà la sventura di nascerne, sono un gravissimo inconveniente che sarà causa di danni incalcolabili, e spesso anche di misfatti e che ci ha fatto assistere a casi dolorosissimi di donne abbandonate da coloro, che esse credevano loro mariti, di vedove cacciate dalla casa maritale, di figli abbandonati sul lastrico senza nome e senza sostanza. Parve ad alcuni questo stato di cose bastevole per eccitare il Governo ad introdurre anche presso di noi quelle disposizioni in vigore presso altre nazioni, cioè la precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

« A chi però m'interrogasse se per guarire questa piaga, che probabilmente sarà in altre provincie più grave, che non in questa, sia conveniente l'adottare il rimedio che fu suggerito, io *risponderei francamente di no*. Altri mi dica dottrinario (ed io aggiungerò a mia volta mi si dica e mi si creda pure con l'Eula un clericale), ciò non m'impedirà dal sostenere essere dovere del Governo e del legislatore non di adottare provvedimenti di questo genere, ma di persistere in quel gran principio a cui col plauso di tutta Europa, si sono informate le nostre leggi civili; tolto il quale, la libertà di coscienza, questo grande portato della civiltà, non è che una vana parola, e da cui soltanto si può ottenere il termine di quei contrasti, che incagliano la nostra vita pubblica ».

Dalle cose dette dall'Eula quindi si vede chiaramente che l'Eula ministro ha dovuto cedere ad una necessità o parlamentare o politica, ripresentando quel suo progetto già formulato dal suo predecessore ministro Bonacci, di cui pigliava il posto, ma che il vero Eula, libero di se stesso, avrebbe voluto che si facesse tutto al contrario di quello che egli si era indotto a proporre al Parlamento con la legge che egli ha presentato. Così è che per me la presentazione di quei sette progetti non ha per sè e non può avere un gran valore.

Ma l'Ufficio centrale invoca anche le varie disposizioni conformi che sono

nelle legislazioni degli altri paesi; ed ha buona ragione di pensare e di dire che se in tutti gli altri paesi fu già adottato il procedimento il quale vuole che l'atto civile preceda il rito religioso, non vi sarebbe motivo per cui presso di noi si debba avere riluttanza a seguire la stessa via.

Fra gli accennati paesi e governi, in una dottissima relazione del mio egregio collega senatore Inghilleri è ricordato, come nello stesso regno delle Due Sicilie e sotto i Re Borboni, vi fosse presso a poco questa stessa disposizione, in quanto che il matrimonio religioso fosse vietato o meglio non potesse essere compiuto dal sacerdote senza che venisse esibito un certificato dell'ufficiale civile, il quale attestasse che veramente per gli sposi s'era già fatto una promessa di matrimonio civile.

Veramente sarebbe cosa strana il desiderare che in Italia, dopo che essa fu unita, dovessimo restare indietro al governo dei Borboni.

Ma il mio onorevole amico Inghilleri sa con quali patti, ordinariamente, il Borbone poteva far valere la sua autorità anche verso il clero.

Il clero coi Borbone non fiatava, lasciava che quel re facesse tutto ciò che voleva; il Borbone dà parte sua poi sapeva sempre trovare modo, con un *do ut des* di tenerlo in quiete accontentandolo.

Il Borbone usava della facoltà che egli aveva di disporre del matrimonio come credeva; ma il clero sotto il Borbone aveva poi tanta e tanta ingerenza sulle persone e sulla libertà dei felici sudditi suoi che assai facilmente il potere chiesastico sapeva e poteva passar sopra e transigere su quanto l'autorità regia del Borbone credesse di fare per gratificare i popoli suoi circa alle forme matrimoniali.

Ma veniamo al sodo. Io ammetto che in quasi tutte le legislazioni degli altri paesi più avanzati in civiltà, il matrimonio civile debba precedere il matrimonio religioso, ma non per questo posso persuadermi della necessità che noi seguiamo la stessa via. E perchè questo? Per una ragione semplicissima.

Io non discuto la questione giuridica, anzi voglio ammettere, e lo dichiaro francamente, che riconosco tutta la importanza e la gravità delle osservazioni fatte nella relazione dell'Ufficio centrale per giustificare la disposizione che il matrimonio civille debba anche presso noi precedere l'unione religiosa.

Indubitatamente se si vuol tentare di porre un freno efficace a che non si contraggano matrimoni religiosi senza l'atto civile non c'è un espediente più semplice e più adatto di quello che impedisce, per quanto si può, che l'unione religiosa preceda il rito civile. A mio avviso però, malgrado che tutte le legislazioni degli altri paesi in ciò combinino noi nè possiamo, nè dobbiamo in Italia in questa materia battere la stessa via e dichiaro subito il perchè.

La questione, a mio modo di credere, deve essere studiata e considerata non sotto un aspetto puramente legale e giuridico, ma sotto un aspetto affatto diverso.

Nella questione matrimoniale, l'onorevole mio amico senatore Canonico ha creduto di non intravedere che dei rapporti fra lo Stato ed i cittadini: vorrei però dal canto mio essere più d'accordo coll'egregio collega senatore Ferraris, il quale, svolgendo colla solita sua competenza questa questione, riconobbe che in essa vi sono altresì inevitabili rapporti colla Chiesa.

Così stando le cose, io mi domando se noi ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trovano gli altri paesi a fronte del potere ecclesiastico?

Io debbo rispondere a me stesso che noi ci troviamo in condizioni affatto diverse.

Negli altri paesi, il potere ecclesiastico è in rapporti ufficiali col potere civile e ordinariamente ha rapporti stabiliti da precedenti Concordati. Se il potere civile certe volte adotta un provvedimento, il quale possa anche offendere in qualche parte il potere chiesastico, sarà una questione di divergenza passeggera che facilmente si compone o che facilmente si dilegua. In ogni provvedimento dello stesso potere civile non è mai a temersi una ragione di dissidio permanente o duraturo.

Questo non avviene e non avvèrrebbe presso di noi. Dirne le ragioni sarebbe una cosa superflua al Senato del Regno. Ma intanto come sono regolati i rapporti fra il potere ecclesiastico ed il potere civile in Italia? Questi rapporti non si può dire che siano regolati, ma si compendiano in una formula semplicissima, ed è questa: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Per effetto di questa formula, il potere civile batte la sua via; il potere ecclesiastico batte la via propria. Il potere civile si mantiene indipendente dal potere ecclesiastico; ma il potere ecclesiastico come tale è anche esso reputato assolutamente indipendente dal potere civile. E ciò è tanto vero che i rapporti fra i due poteri si compendiano tutti in quella formula che colla legge 13 maggio 1871 si sentì il bisogno di determinare quale era e doveva essere la posizione giuridica del potere ecclesiastico.

Ora, se le cose stanno così in tema di matrimonio che lo Stato dichiara atto prettamente civile, che la Chiesa ritiene atto prettamente religioso, ditemi un po', signori senatori, credetè voi che lo Stato debba intendersi assolutamente libero di disporre e di provvedere? Credete voi che ogni e qualunque disposizione, la quale venga adottata dal potere civile e che non può a meno di riflettersi sull'atto religioso perchè tale reputato dalla Chiesa, credete voi, dico, che non darà luogo a richiami da parte del potere ecclesiastico? Possiamo credere noi che questa disposizione non verrebbe ad offendere quel rispetto che noi abbiamo imposto a noi medesimi colla legge del 1871? Il Governo civile non ha riconosciuto al matrimonio religioso alcun effetto civile, ed il Governo ha esercitato un dritto proprio; ma se l'unione religiosa non può produrre e non produce alcun effetto civile, se per lo Stato essa non costituisce matrimonio, ne deriva per logica e necessaria conseguenza che quell'unione non è e non deve essere per esso che un atto di coscienza e un atto quindi puramente religioso.

Ora, come può lo Stato imporre vincoli o restrizioni a questo atto religioso?

Credete voi che una volta posto questo vincolo, una volta che venisse dichiarato per legge che il matrimonio religioso non può essere contratto prima che ciò piaccia al potere civile, credete voi, o signori, che il potere ecclesiastico non si richiamerà? Credete voi che la restrizione sarà accettata come atto legittimo di governo?

Veramente nella relazione dell'Ufficio centrale vi è un brano che a me piace leggere al Senato. Si dice in essa:

« Al ministro del culto non può nè deve dolere che il legislatore assicuri in modo efficace il conseguimento degli alti scopi morali e civili del matrimonio, e gli impedisca di riescire involontario autore di unioni, le quali possono non divenire mai legali e dar origine a quei danni di prole illegittima e di poligamia, accennati dalla Sacra Penitenzieria nelle istruzioni al clero ».

Io vorrei bene che le cose succedessero come ha accennato il relatore dell'Ufficio centrale. Io, però, per conto mio, assolutamente non ci credo, e non ci credo perchè le disposizioni che si vorrebbero adottate col progetto di legge dell'Ufficio centrale sono un attacco diretto ed immediato contro il clero nell'esercizio delle sue funzioni spirituali.

Con queste disposizioni si viene assolutamente ad impedire l'esercizio del culto.

Ora non è bene camminare con molta prudenza sopra questa via? Non credete che questa via sia molto sdrucciola? Sappiamo, una volta incamminati per questa strada, dove noi arriveremo e come ci troveremo? Oggi si vuole impedire, o dilazionare, o colpire con pene la celebrazione di un atto religioso che è quello dell'unione matrimoniale.

Ditemi un po': domani non potrà nascere a qualcheduno il pensiero d'impedire al prete di battezzare se prima non è fatta fede che il bambino o la bambina nata è stata portata all'ufficio di stato civile per registrarne regolarmente la nascita?

E' cosa che non succederà, è cosa che non avrà luogo, ma in questo caso basta il sospetto; quando c'è il sospetto che il governo voglia ingerirsi degli atti

religiosi allora è che le coscienze si turbano, allora è che ne viene quel disordine morale il quale opprime le coscienze, penetra nelle famiglie, scuote tutti gli ordini sociali.

Ecco perchè io assolutamente sono avversario dichiarato delle disposizioni della legge quale fu presentata dall'Ufficio centrale. Ma oltre di questo, vi è ancora altro a mio modo di vedere.

Molti s'illudono o fingono di credere che una volta fatta questa legge, il clero l'accetterà volentieri, e che non potranno verificarsi conseguenze deplorevoli. Io, al contrario, sono di un avviso diverso, ed appunto perchè sono di avviso diverso mi preoccupo profondamente di ciò che ne potrà e ne dovrà inevitabilmente derivare.

Ora dirò quali sono le conseguenze che io temo. Sono l'inasprimento di un conflitto che, per interesse di tutti, sarebbe molto bene che non esistesse; sono la possibilità di una lotta più accentuata tra il potere civile ed il potere chiesastico.

Signori senatori: crediamo noi e possiamo credere che l'Italia si trovi in condizioni così belle, così solide, così rassicuranti, da potere affrontare con indifferenza o con desiderio in casa nostra una lotta religiosa? Se è lecito dal grande scendere al piccolo, o dal piccolo salire al grande non vorrò credere che si possa verificare ancora qualcuna delle lotte religiose le quali intorbidarono e dilaniarono i secoli di mezzo; ma per noi non è solamente una lotta religiosa come quella di quei secoli passati, ma anche una mezza lotta religiosa che dovrebbe esserci causa di danni e di danni enormi. E ritenete bene che queste lotte si verificheranno perchè i tempi si rassomigliano, e gli uomini non mutano.

In proposito voi mi permetterete che io vi racconti due aneddoti.

Nella mia carriera giudiziaria mi avvenne un giorno di dover richiedere l'arresto di un parroco il quale aveva negato i sacramenti ad un funzionario pubblico per ragioni politiche.

Io ho dovuto farlo perchè la legge me lo imponeva, quantunque nei miei convincimenti dissenziente da quelle disposizioni repressive contro il clero, perchè, per quanto giuste nei loro risultati, non mi parvero mai utili. Ma i magistrati a fronte della legge devono farli tacere.

Il prete fu arrestato, ed io mi gli presentai. Egli mi accolse col sorriso sulle labbra e coi maggiori segni di deferenza e mi disse: « Io la ringrazio infinitamente della cortesia che mi ha usata di venirmi a trovare in carcere: so che sono in carcere perchè lei l'ha ordinato, e lei fece benissimo ed ha compiuto il suo dovere. Io sono in carcere e ci starò, ma ci sono perchè a volta mia ho adempiuto al dovere mio. Lei mi farà giudicare e condannare, ed io subirò la pena senza rincrescimento e senza rancore: ella però vorrà riconoscere che anche io, adempiendo gli obblighi del mio posto, sono un sacerdote ed un cittadino rispettabile ».

Io vi riferisco testualmente il colloquio che è passato fra questo parroco e me.

Il parroco, in quei tempi, 30 o 35 anni fa, fu condannato e tradotto al luogo di pena. Vi aveva già scontato un anno dei tre anni ai quali era stato condannato, quando il Governo cercò di fare ufficio presso di lui perchè chiedesse la grazia, che era dispostissimo a concedergli.

Fu fatta la comunicazione: ma il parroco rispondeva che egli era in carcere e per conto suo vi rimaneva: la concessione o meno della grazia fosse cosa di cui non intendeva di occuparsi.

E il Governo emise decreto di grazia, e il parroco venne scarcerato e tornò alla propria sede, ma venuto da me per atto di cortesia, volle pur farmi sentire che, se egli era libero, era stato per desiderio dol Governo che non aveva più voluto tenerlo in carcere, ma che egli perciò non si credeva tenuto ad alcun debito di gratitudine.

Ora, volete voi che, approvato il progetto di legge dell'Ufficio centrale, proclamato che il matrimonio civile debba avere la precedenza su quello religioso, stabilito che il prete, il quale avrà celebrato un'unione religiosa prima delle con-

dizioni prefissegli, sarà punito con multa o con la privazione della prebenda, non si dovrà prevedere qualche atto di ribellione?

Credete voi che non vi potrà essere qualche sacerdote o convinto, o zelante, o anche fanatico che, nella sua coscienza, desideri immolare se stesso alla tutela dei diritti pretesi violati e dica: io pago la multa, perdo la prebenda, ma faccio quello che il mio dovere religioso m'impone? Io ho la credenza profonda che ciò potrà succedere e che non uno, ma ve ne saranno molti. In questa ipotesi conviene pensare alla posizione in cui verrebbe a trovarsi il Governo, poichè siccome esso non potrebbe a meno di ricorrere necessariamente a perquisizioni, a sequestri e simili mezzi coercitivi, è palese, che il Governo si metterebbe in un ginepraio, dal quale difficilmente troverebbe una via d'uscita, e gli avverrebbe quello che è pure avvenuto a me con un distinto prelato.

Un Vescovo aveva subordinato l'assoluzione di una donna, la quale aveva il possesso di alcuni beni di provenienza ecclesiastica, a certe condizioni e fece malissimo.

Su formale denunzia istituito processo, il Vescovo non negò, anzi disse di avere operato in quella guisa, perchè non avrebbe potuto per imprescindibile dovere suo fare diversamente. Si trattava di fare il giudizio, ma si sapeva che, condannato od assolto, il Vescovo sarebbe stato accompagnato e seguito da una popolazione intiera rispettosa e riverente, la quale avrebbe fatto uno strano contrasto con quella di quel Prelato minacciato di una condanna priva di ogni effetto morale.

Dato ciò, stante la supposizione che quanto sarebbe avvenuto una volta, potesse ripetersi oggi, il Senato vorrà ammettere la convenienza di non provocare simili eventualità che al Governo ed al paese arrecherebbero senza dubbio danni e noie, che giova ad ogni costo di evitare.

Questo intento non si potrà però raggiungere se non a patto che venga esclusa ogni disposizione che possa parere un attentato al libero esercizio del culto religioso.

Ma vi sono ancora altre considerazioni che mi paiono meritevoli di essere ponderate.

Una volta la Chiesa usava verso di noi, tempo lontano, dei mezzi molto coercitivi per imporci la sua fede e le sue credenze.

Questi mezzi hanno fatto molte e molte vittime, produssero molti dolori, moltiplicarono umane e sociali sciagure: ma non raggiunsero l'intento che si proponevano.

La terra ha tuttavia girato sempre allo stesso modo come diceva Galileo, non ostante che lo abbiano processato e gli volessero far dire che essa stava immobile.

La Repubblica Veneta ha sempre continuato a far quello che credeva nel suo interesse di fare, sebbene spiacesse alla Corte Vaticana non ostante che fra Paolo Sarpi sia stato arso.

La libertà del pensiero trionfò e rimase incolume, sebbene Giordano Bruno sia stato mandato alle fiamme: e andiamo anche più oltre.

Sebbene dopo lunghe e durissime persecuzioni, Pietro Giannone sia stato finalmente rinchiuso e tenuto in lunghissimo carcere, le immortali e sanguinanti sue storie nè andarono soppresse nè andarono disperse ed i rigori contro Pietro Giannone non riuscirono che allo sfogo di una vendetta barbara e meditata.

Ora io dico: perchè noi vorremmo ricorrere sebbene in misura molto più tenue, agli stessi mezzi coi quali il potere ecclesiastico ha agito verso di noi?

Esso ci volle imporre la sua fede con mezzi violenti: noi non dobbiamo ricorrere a mezzi violenti per impedire al potere ecclesiastico di esercitare il suo ministero religioso. (*Commenti*).

Signori Senatori. Io penso che il partito migliore sia quello della libertà: di quella libertà ispirata da grande tolleranza accompagnata dalla massima moderazione, di quella libertà, la quale, rispettando tutti i diritti, ci ha assistiti durante il primo e lungo periodo del nostro rivolgimento nazionale, che ci aiutò a risolvere ed a superare difficoltà di ogni fatta, di quella libertà la quale ci ha condotti a Roma, e faceva dire a Quintino Sella: *Hic manebimus optime!*

Questa libertà, questa tolleranza, questa moderazione sarà quella che deve assisterci e che ci assisterà negli ulteriori e successivi cimenti che noi dovremo affrontare per consolidare veramente l'unità della patria.

Detto questo io credo di aver detto tutto quel poco che io ho potuto saper dire per giustificare le ragioni per le quali assolutamente io non potrei mai dare il mio voto al progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Ora venga il progetto presentato dal Governo.

Il progetto presentato dal Ministero, a mio modo di vedere, è assai preferibile al progetto dell'Ufficio centrale.

Il progetto del Ministero è un progetto temperatissimo; è un progetto il quale rispetta il matrimonio religioso come istituzione della Chiesa; è un progetto il quale non impedisce che questa unione religiosa abbia luogo, che ad essa non impone condizioni, che non pretende che questa unione religiosa sia rinviata a tempo condizionato.

Il progetto del Ministero non subordina a nessun vincolo ed a nessuna restrizione l'esercizio del culto; è un progetto che rende omaggio alla libertà.

Quindi, in massima, se mai una legge deve essere votata, io accetterei il progetto del Ministero.

Però il ministro guardasigilli mi permetterà che io dica l'intiero pensiero mio. Nel progetto del Ministero io vorrei anche esclusa quella disposizione la quale colpisce con multe i membri del clero.

Mi si dirà che, senza sanzioni, non si raggiunge lo scopo che si prefigge il guardasigilli con il suo progetto, benchè più temperato di quello dell'Ufficio centrale. Ma la coazione che si vuole esercitare col progetto del Governo sopra i membri del clero mi preoccupa, perchè si pone con essa pur sempre, anche postumo ed indiretto, un vincolo all'esercizio libero del potere spirituale.

L'ingerenza del potere civile sugli atti del potere spirituale, in qualunque modo esercitata, mi turba.

Io mi lusingo nel pensare che senza alcuna sanzione penale si potrebbe trovare modo di dare efficacia alla legge, e mi riservo di sviluppare questo concetto alla discussione degli articoli. Ma dirò così di volo che se nella legge invece di stabilire delle pene, le quali vanno ad offendere direttamente il ministerio speciale dei membri del clero, si accordasse una qualche azione per ottenere, in molti casi che il matrimonio religioso non si faccia per convenienza o tornaconto, si raggiungerebbe uno scopo utile e si farebbe cosa buona.

Darò un esempio solo.

Vi è una vedova la quale vorrebbe passare a matrimonio, ma si limita alla unione religiosa: perchè? Perchè ella non vuole perdere la pensione vedovile che le fu assegnata come moglie del marito defunto.

Ora ci pare che se si potesse accordare al fisco la facoltà di indagare se veramente quella tale donna pensionata è passata ad un'unione religiosa e se si desse il diritto a questo rappresentante del fisco di fare la lite alla donna pel fatto che essendo passata ad un'unione religiosa, cessarono i motivi per cui aveva acquistato ragione di godere i benefizi e i privilegi riservati alle vedove, non dovrebbe essere nè vana, nè efficace la disposizione nello intento di togliere una causa a molte unioni religiose, e così si dica di ogni altra azione che si credesse di poter concedere a qualunque altro che si reputasse leso nei suoi interessi da un'unione religiosa.

Io non accennerò quindi ad altri esempi specifici: vorrei solamente – se fosse possibile – cancellare dalla legge le pene repressive che colpiscono i membri del clero; vorrei cercare se sia possibile di sostituire qualche cosa a queste disposizioni che venisse a raggiungere, se non assolutamente, ma almeno in buona parte, l'intento che il ministro guardasigilli si sarebbe proposto con questo suo progetto di legge.

E qui io intendo di chiudere perchè non voglio abusare ulteriormente della benevola sofferenza che ha voluto avere per me il Senato. E dirò una cosa sola.

Io sono di quelli i quali non credono che tuttavolta che si verifichi o nasca

un inconveniente, anche che questo inconveniente sia grave, e che interessi il pubblico, il legislatore debba subito pensare a fare una legge. Con tutte le nostre leggi noi un mondo perfetto non l'otterremo mai. Avremo provveduto ad un inconveniente a sinistra e guardando a destra ne troveremo un altro maggiore e saremmo costretti a fare un'altra legge per togliere anche l'inconveniente che ci turba da quella parte.

Il legislatore quindi deve essere discreto ed avere pazienza: occorre che proceda a gradi, che non pretenda di conseguire tutto in una volta, e si adatti a lasciare molto e molto al tempo pensando che il tempo è migliore dei medici che possono essere laureati in una qualunque Università dello Stato. E ditemi se non è vero.

Una volta il potere ecclesiastico, e per dirla proprio con termini più precisi, i Papi nei secoli di mezzo, avevano molte e molte pretensioni.

I Papi credevano di avere il privilegio di conferire gli Stati ai Re: quando non potevano conferirli ritenevano senza alcun dubbio che non vi dovevano essere Re od Imperatori che potessero regnare se non era intervenuto il Papa o un cardinale per consacrarli. E i Re e gl'Imperatori del tempo per quanto valorosi e potenti non si credevano sicuri del trono se veramente non era intervenuta la consacrazione del Papa. Ma i Papi andavano più in là. I Papi pretendevano di poter deporre e Re e Imperatori, e non mancano esempi.

Re Manfredi scomunicato e deposto, sconfitto a Benevento, morì, e il suo corpo fu lasciato senza sepoltura perchè fosse divorato dai corvi perchè il Papa di allora non volle che l'avesse.

Corradino per non aver voluto mettersi alla soggezione del Papa, nell'età di 18 anni, lasciava miseramente la testa sulla piazza del Carmine di Napoli.

Ditemi un po' signori senatori: Oggidì i Papi hanno ancora di queste pretensioni? I Papi sono sempre Papi anche oggi, ma coi costumi e col tempo quelle pretensioni cessarono.

Oggidì invece il potere ecclesiastico è molto modesto nelle sue pretese; chiede di poter liberamente, quando gli pare e piaccia, accordare la benedizione ad un'unione coniugale e celebrare quello che a lui piace definire matrimonio religioso. Ebbene, io dico, abbiamo pazienza; tolleriamo qualche inconveniente, ma tirando innanzi con pazienza, con tolleranza, non dipartendoci mai da quella politica di libertà ferma e temperata che fu finora la nostra guida e la nostra fortuna, verrà il giorno in cui i nostri figli e i nostri nepoti non avranno più occasione di dover pensare alla necessità di una legge come è quella che fu proposta alla discussione ed alla approvazione del Senato. (*Benissimo! Vive Approvazioni*).

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Ora dovrebbe parlare il senatore Miceli, altro iscritto; ma, stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione se il Senato consente.

Tornata del 5 maggio 1900.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Miceli, iscritto.

Miceli. Prima che esponga alcune osservazioni sul progetto di legge in disamina, mi permettano che io faccia una dichiarazione d'interesse personale; e fo questa dichiarazione anche perchè nessun malevolo, che certamente non si trova in quest'aula, possa darmi la taccia d'inconseguenza.

A me, che conto 40 anni di vita parlamentare, in un argomento di altissima importanza come quello che discutiamo, non sarebbe lecito di mancare di opinioni determinate e sicure.

Questo argomento è discusso in Italia da non meno di 50 anni, è stato discusso nei Parlamenti delle più illustri e civili nazioni del mondo, anche prima che venisse in discussione in Italia, e non sarei scusabile se non avessi da molto tempo convinzioni salde e precise in proposito.

E siccome ho avuto l'onore di far parte dell'Ufficio centrale che studiò il progetto di legge presentato dall'onor. Finocchiaro-Aprile e concretò i suoi studi in un progetto che modificava quello del ministro, io non esitai ad oppormi con tutte le mie forze agli intendimenti dei miei colleghi, allorchè mostrarono il proposito fermo di attenuare troppo alcune disposizioni contenute nel progetto ministeriale, nel senso di renderlo accettabile anche alle persone più scrupolose e di più timorata coscienza.

Ma più tardi, siccome i quattro vincevano l'uno, ed io intendevo di aver ogni riguardo per i miei colleghi, non spinsi oltre la opposizione.

In massima eravamo d'accordo; ma siccome i miei onorevoli colleghi intendevano di fare un atto patriottico di abnegazione, perchè il progetto modificato fosse accolto benevolmente da tutti i senatori e dal ministro, così mi associai a quell'atto di abnegazione, ed autorizzai che il progetto fosse presentato anche in quella forma, con la speranza che la unanimità dell'Ufficio centrale influisse alla riuscita del comune proposito.

Parve infatti che il ministro lo accettasse, ma più tardi vedemmo presentarsi dal ministro un progetto ben diverso dal nostro, ed è proprio quello che è in discussione.

Ebbene, io a fronte di questo nuovo progetto mi sento libero da qualunque compromissione di cortesia verso i miei colleghi; e, se occorra, presenterò al Senato le mie opinioni sotto forma di emendamenti, perchè siano discusse, seguano pure la sorte che il destino ha loro assegnato.

Detto ciò, entro in argomento.

Il progetto di legge ministeriale lo considero in due parti. L'una è l'esposizione dei fatti, di principii, e della storia dell'argomento; dalla quale esposizione il ministro ha creduto di trarre come corollario il progetto di legge che ha presentato.

Ebbene, mi rincresce di dover dichiarare ad un ministro del mio paese che io, nella esposizione di questo progetto di legge, non trovo le buone abitudini seguite da tutti i ministri passati e che credo saranno seguite da tutti i ministri futuri, allorchè trattasi di un grave argomento.

Non trovo in questa esposizione la dichiarazione esatta di fatti importanti che valgano a dar luce all'argomento. Invece io trovo che la esposizione ministeriale si allontana interamente dalla realtà delle cose, senza di che non è possibile un giudizio ponderato e verace.

E così io sono costretto ad inferire che il corollario proveniente dalla sottrazione di una parte essenziale della storia dell'argomento, dall'interpretazione arbitraria di alcuni fatti notorii ed altrimenti interpretati da tutti, e soltanto appoggiati a fantastiche asserzioni, respinte necessariamente dalla coscienza pubblica, non possa essere che un progetto infermo e privo di ogni elemento di vita.

Signori, io spero che non stupirete se io vi dico che, quando lessi quel progetto e la congerie di ragionamenti che lo precedono, mi sentii sorgere il rossore pel viso. (*Movimenti e commenti*).

Ebbene, o signori, l'onorevole ministro comincia la sua esposizione storica della questione sulla precedenza del matrimonio civile sul rito religioso dal 1861, proprio dal giorno in cui fu proclamato dal conte di Cavour il principio della libera Chiesa in libero Stato. Dopo di avere asserito ciò, dopo di avere sottratta la parte storica che a me importa di accennare, il ministro dichiara, che essendosi costituito il Regno d'Italia in base al principio della libera Chiesa in libero Stato, è avvenuto che è rimasta la forma del matrimonio in balìa dei cittadini, senza che nessuno si curasse dell'influenza che il matrimonio contratto col rito ecclesiastico, come forma estralegale, potesse avere sulla condotta dei cittadini, e che in omaggio ai principii di libertà si lasciasse alla spontaneità di ognuno la celebrazione del matrimonio civile, come la celebrazione del matrimonio ecclesiastico!

Onorevole ministro, io non so com'ella abbia potuto asserire che in Italia dopo il '60, si sia lasciata senza discussione, senza che nessuno facesse obbiezioni,

la piena libertà ai cittadini di fare il matrimonio secondo le regole stabilite dalla legge, oppure di fare il matrimonio con le forme ecclesiastiche.

La verità è del tutto in opposizione con quello che ha detto l'onorevole ministro.

E' possibile, onorevole ministro, che lei abbia potuto così leggermente dimenticare che fino dal 1865, 35 anni fa, in Italia fu pubblicato un Codice, il quale nell'art. 93 dichiara che cosa sia il matrimonio imposto dalla legge, e con l'aggiunta dell'art. 117 dichiara che il solo matrimonio riconosciuto dallo Stato è quello previsto in determinati articoli del Codice, e che lo Stato non riconosce il titolo di marito e di moglie a coloro che si sono uniti fuori delle prescrizioni della legge, e toglie nientemeno che gli effetti civili alle unioni ecclesiastiche, fatte dimenticando le leggi del paese?...

E' sembrata poca cosa all'onor. ministro, una sanzione così terribile qual'è quella che nega ai coniugati il titolo e i diritti di marito, di moglie, che toglie i diritti civili alla prole che nasce da tale congiunzione?

La privazione dei diritti civili, la quale importa che, se uno dei genitori, o tutti e due, muoiono lasciando una eredità, di quella eredità si impadronisce un parente del decimo grado, ed i figli nati da quella unione illegale sarebbero condannati a chiedere l'elemosina per le strade?

Ed è sembrato poco all'onorevole ministro tutto questo che in verità avrebbe dovuto bastare per qualunque uomo onesto in Italia che avesse mai osato di conchiudere un'unione coniugale di questa fatta, mettendo in mezzo al mondo dei figli senza nome, dei figli senza il decoro che viene dalla legittimità; costituire delle famiglie, le quali non hanno il diritto all'eredità dei genitori, nel mentre che questa eredità dei genitori, occorrendo, se la prendono i parenti che appena forse conoscevano questi coniugi?

Signori, il signor ministro per venire alle sue conclusioni aveva bisogno di dire che in Italia il matrimonio civile, o la benedizione ecclesiastica, è ritenuta la stessa cosa in nome della libertà.

Oh libertà, io debbo adesso ripetere, quanti delitti si commettono in tuo nome. Così disse una celebre donna che lasciò la vita sul patibolo! E vedo che ancora continua la triste storia. Noi vediamo che in talune parti si declama libertà, libertà, e si corre rischio di seppellirla mentre si crede di onorarla; e qui in nome della libertà si viola la storia e si pretende di giustificare dei fatti che costituiscono un evidente danno alla società, ed un mortale discredito alle leggi del paese.

L'onorevole ministro ha cominciato dal 1861 la storia del matrimonio civile, mentre essa cominciò sin dal 1849.

In Piemonte, all'alba della libertà stabilita dallo Statuto, e mentre gli altri popoli d'Italia gemevano sotto l'oppressione del loro governi, la eletta di quel nobile paese pensò subito alla necessità che il sistema costituzionale imponeva ai legislatori. Nel novembre del 1850 fu costituita una Commissione, della quale mi duole non conoscere i nomi. Appena costituita, in virtù di Decreto Reale del 16 gennaio 1849, si occupò di questo grave argomento, e concluse sulla necessità di stabilire in Piemonte il matrimonio civile. Furono esaminate tutte le difficoltà; reputarono necessaria non solo la proclamazione del principio, ma anche una sanzione adeguata alla gravità della colpa dei possibili contravventori e dichiararono che i trasgressori al matrimonio civile sarebbero stati puniti col carcere da determinarsene le misure.

Più tardi la stessa Commissione concluse che per riparare ai gravi inconvenienti che si prevedevano era necessario infliggere ai contravventori una pena, e si propose di nuovo quella del carcere. « Questa pena (dice il relatore di quel progetto di legge) è giusta, perché trattasi di punire una solenne trasgressione ad una legge di ordine pubblico quale è quella che regge il matrimonio, fondamento della famiglia e della società; tragressione che spesso può rivestire i caratteri di una vera ribellione alla legge e che sarà sempre almeno un fatto di unione

illegittima che priverà volontariamente i figli nascituri di quello stato che è loro nella società necessario ».

Dunque vedete che il Parlamento subalpino non aspettò 11 anni per interessarsi di questo argomento; lo trovò così grave, così urgente che, malgrado la guerra che era avvenuta pochi mesi avanti e che finì colla sventura gloriosa di Custoza; malgrado la guerra che si preparava in quei momenti, i guerrieri affilavano i ferri, i dotti studiavano per riformare la legislazione del paese, e trovarono che primo argomento a trattarsi era quello del matrimonio civile. Perchè, o signori, fu creduto quello argomento di altissima importanza? Era naturale che in quel nobile Piemonte rimasta la sola provincia d'Italia colla luce della libertà, si pensasse a stabilire con ogni sforzo non solamente la indipendenza dallo straniero, ma anche l'indipendenza interna, la quale non era altro se non l'indipendenza del potere civile dalle usurpazioni papali. Ecco, come camminavano a pari passo le preparazioni per la guerra e le preparazioni per l'indipendenza interna. Perchè, non ci illudiamo, un paese può essere indipendente in faccia allo straniero e può essere servo, schiavo quando esiste un altro potere il quale abbia diritto di influire nella sua legislazione, menomando le prerogative e l'azione della potestà riconosciuta dalle leggi, e che nei governi costituzionali è il Parlamento, cioè la Corona, il Senato e la Camera dei deputati.

L'onorevole ministro salta a piè pari la parte più significativa della storia del matrimonio civile, e relative sanzioni; ma io ho creduto di rilevarla, perché non é lecito durante la discussione di così grave argomento dimenticare ciò che i nostri concittadini che ci hanno preceduto nella vita parlamentare operarono in proposito pel progresso civile d'Italia; ed io ricordo con orgoglio tuttociò che si faceva nel piccolo paese al pié delle Alpi, il quale raccoglieva quanto c'era di meglio fra i perseguitati dalle altre tirannie italiane, avendo sempre in vista le future sorti della patria.

Il ministro inoltre nella sua relazioncina ha interpretato in modo assolutamente fantastico il principio della libera Chiesa in libero Stato. Egli ha creduto di rappresentare lo Stato e la Chiesa come due fedeli amici, ehe vivono e lavorano insieme senza attriti e senza discordie.

Libera Chiesa in libero Stato fu intesa dal conte Cavour, e fu intesa da ogni persona ragionevole come la proclamazione della separazione dei due poteri, come la dichiarazione che il campo di azione dell'uno fosse assolutamente diverso od indipendente da quello dell'altro, e quindi che la competenza dello Stato e quello della Chiesa fossero inesorabilmente separate e distinte, e che l'una non potesse nè dovesse giammai più tentare di attribuirsi la facoltà che naturalmente e necessariamente appartengono all'altro.

E' questa verità inconcussa; ed ora si tenta perchè si ritorni all'antica confusione di poteri, alla promiscuità delle competenze, ed alla prevalenza della Chiesa in argomento del matrimonio, cioè nella costituzione della famiglia, che è base della organizzazione vigorosa o vitale della società.

La Chiesa stia nel suo campo. Lo Stato civile, lo Stato liberale, in tutto ciò che è legittimo, non disturberà la Chiesa.

La separazione delle due potestà è la prima condizione del benessere di entrambe; il progetto dell'onorevole Bonasi dimentica questa verità; e ci ricaccia nel passato, del quale ci credevamo felici di esserci liberati. Ma questo tentativo cadrà, ed è troppo che abbia l'onore della discussione!

Vengo ad un altro argomento che in verità mi fa grande meraviglia a ricordarlo.

Il ministro aveva bisogno di argomenti per venire alle sue conclusioni; ma doveva essere convinto che le sue artificiali asserzioni, le massime proclamate, ed i suoi ragionamenti fossero troppo deboli e volle escogitare un argomento *ad hominem*, per atterrare l'Ufficio centrale.

Egli prese un articolo dell'Ufficio centrale, il 4, ed a quello, io non so come la sua fantasia potesse giungere ad attribuirgli un significato assolutamente opposto a quello che esso ha letteralmente considerato, ed assolutamente opposto a

quello datogli dall'Ufficio centrale. La interpretazione dell'onorevole ministro evidentemente ripugna al buon senso e alla riputazione di capacità e di senno che vantano i cinque senatori che studiarono l'argomento. (*Movimenti*).

L'art. 4 dice così:

« Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

« L'azione penale si estingue anche per la morte di uno degli sposi ».

Signori, qui parliamo un po' in buona fede. Che cosa contiene quest'articolo per autorizzare il ministro a dire che esso implicava il concetto che dall'Ufficio centrale si credesse indifferente che i cittadini andassero a conchiudere l'unione coniugale, sia presso la Chiesa, sia presso l'ufficio di stato civile, come è prescritto dal Codice?

Il ministro giunge ad asserire e stampare che per l'accennato art. 4 dell'Ufficio centrale, entro un determinato tempo, ed implicitamente in tale guisa venivasi a riconoscere la facoltà agli sposi di premettere il matrimonio civile, o il matrimonio religioso, e conchiude che in base a questo principio il ministro ha organizzato il suo progetto di legge, che l'Ufficio centrale unanimemente respinge.

A questa dichiarazione del ministro ha risposto eloquentemente e sdegnosamente in poche parole il relatore onorevole Cerruti. Ma permettete, signori senatori, che io ricordi a me stesso come il nostro Codice penale negli art. 133 e 134 commina una pena, che può ascendere a 18 anni di detenzione, a quei cittadini, che, travolti dalla sciagura o dal puro carattere, insorgessero costituendo delle bande allo scopo di depredare, distruggere e via dicendo. Poi agli art. 216, 252, 253 e 254 lo stesso Codice ha condonato una gravissima pena a colui, il quale, avendo detto una falsità, in conseguenza della quale un cittadino possa esser condannato a 20 anni di reclusione, ritratti poi la sua deposizione falsa a tempo stabilito; ha condonato la pena, che potrebbe essere da 15 a 18 anni di detenzione a cittadini i quali, a mano armata, insorgessero contro le istituzioni dello Stato e fossero passibili di una pena gravissima, purchè essi, nel tempo e condizioni determinate, si ritirino dalla strada pericolosa nella quale si erano inoltrati.

Orbene, chi mai leggendo quell'art. 4 dell'Ufficio centrale, al quale io avevo l'onore di appartenere, poteva supporre che in quell'articolo l'Ufficio centrale non si sia inspirato a quel concetto a cui si ispira il presente legislatore, ossia d'impedire il corso di un'azione criminosa la quale, nel produrre la rovina di alcuni cittadini, poteva portare anche la desolazione e la rovina in una intera regione del paese?

Noi, inspirati dallo stesso principio, abbiamo detto: dopo che due esseri umani, maschio e femmina, si siano uniti irregolarmente, ma poi, dopo un certo tempo, abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge, possono godere il beneficio accordato persino a delinquenti autori di gravissimi delitti!

E' evidentissimo che col cennato articolo non si volesse che agevolare il pentimento dei colpevoli, e il loro ritorno alla legge!

Ma l'onorevole ministro, avendo bisogno di un grande argomento *ad hominem* contro l'Ufficio centrale, interpreta quell'art. 4 in un modo che nessuno al mondo avrebbe osato di interpretare. (*Rumori vivissimi*).

E da queste interpretazioni, e da queste fantasie, e da questa mancanza assoluta del senso della realtà delle cose, e da questo oblio della storia egli tira per conseguenza quel progetto di legge nel quale non c'è altro che questo: riconoscere, dopo che è stata abolita, la supremazia della Chiesa sullo Stato in tutto che riguarda i matrimoni.

Ma la maggior colpa commessa dal ministro nella presentazione di questa legge è che non ha badato che non è lecito nè a un ministro, ne al Parlamento, nè alla Corona, di fare spreco di una parte della sovranità, la quale, per sua natura e per parere dei più illustri pubblicisti, è indivisibile.

Se per poco voi volete dividerla voi distruggete la sovranità, voi decimate la indipendenza di un paese. Questo concetto è stato sostenuto dai più illustri pen-

satori, e se noi leggiamo le opere, per esempio, di Romagnosi troviamo che egli dice: « La sovranità è indivisibile, chi la divide rinunzia all'autorità dello Stato, e ciò è un vero delitto ».

Appresso. L'insigne filosofo e pubblicista, che fu Gaetano Filangieri, si rallegrava di esser nato in un'epoca in cui la Chiesa cessava d'influire sullo Stato, e così nella sua opera immortale si esprimeva: *Lo Stato sarà più tranquillo e l'altare meglio servito.*

Povero Filangieri, se uscisse dal sepolcro, dopo un secolo e 25 anni, troverebbe che in Italia ci sono dei ministri i quali dopo di avere visto il paese liberato per la virtù de' suoi figli dalla funesta dipendenza, la fanno adesso risorgere e aboliscono, perchè a questo si viene, tutto quello che è stato ritenuto finora per una grande conquista fatta dalla civiltà. Ebbene la esclusiva sovranità dello Stato è indispensabile alla sua indipendenza.

La sovranità non può scindersi. E noi senza cadere nella debolezza e nella soggezione, troviamo che gli uomini più illustri, filosofi di prim'ordine che hanno la voce più autorevole nella scienza e nella politica, raccomandano vivamente ai popoli ed ai Governi, di non transigere mai sulla loro assoluta sovranità.

Weathon, fra gli altri, sostiene « che i paesi cattolici ed anche i paesi non cattolici che mantengono il regime ecclesiastico, derogano alla loro indipendenza, e vanno incontro a danni incalcolabili ».

Ebbene, io domando all'onorevole ministro, e domando pure ai dotti oratori che ieri discussero l'argomento: credono essi che sia lecito a chicchessia di menomare la sovranità del proprio paese facendo delle cessioni ad altri che sono estranei alle potestà che rappresentano le nazioni, che sono nulla di più d'ogni altro cittadino o ente morale, ai quali è vietato far leggi e che sono obbligati di obbedire alle leggi esistenti?

Credete voi che questa cessione, qualunque misura essa abbia, sia cosa da poco, sia cosa da non curarsi dai Parlamenti, che sono i custodi delle leggi, dell'onore e della indipendenza delle nazioni? Io per me trovo in ciò la maggior colpa del Governo.

Voi con quel primo articolo cominciate col dire: « Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni della legge ».

Non vedete? la stessa forma che l'onorevole ministro ha dato a questo suo progetto vi prova all'evidenza che qui risorge con tutta la sua ampiezza e tutta la solennità, ciò che è stato abolito del Codice del 1865.

Il Codice, il quale stabilisce il matrimonio civile a cautela dei più sacri interessi nazionali, cede il posto a questo articolo, se sarà approvato dal Parlamento. Dunque la conseguenza di questo progetto di legge è l'abolizione assoluta ed indiscutibile dell'art. 93 del Codice, in cui è detto che il matrimonio è soltanto quello che la legge vuole; l'abolizione dell'art. 117 in cui è detto che il matrimonio, che non sia quello stabilito dalla legge, non può avere effetti civili e non è matrimonio.

L'onorevole ministro si è fatto riformatore; senonchè i riformatori, secondo il concetto che è stato accettato da secoli, sono quelli che fanno qualche cosa per muovere il mondo e farlo camminare per le vie del progresso; ma i riformatori come l'onorevole ministro, tirano la società indietro, ed invece di attirare il plauso attirano l'indignazione del mondo civile e la maledizione della loro patria.

Non farò un'analisi minuta delle conseguenze legali in cui si troverà il Governo se fosse accettato questo articolo, ma per dimostrare quanto sia necessario che il Senato lo respinga, dirò che questo articolo distrugge quanto l'Europa intera ha creduto dover conquistare alla civiltà, cioè il matrimonio civile.

Qui stiamo facendo una legge speciale, e le leggi speciali sono deroga alla legge generale.

Va bene che vi è l'art. 4 delle disposizioni generali sulle leggi, il quale prescrive che una legge anteriore non può essere abrogata se non che da una chiara legge posteriore. Ma vi sono poi due eccezioni, cioè il caso in cui la legge nuova

modifichi tutto l'argomento che è oggetto della legge medesima, oppure che vi sia incompatibilità tra la legge nuova e l'antica, perchè se c'è incompatibilità, è l'antica che cade. Immaginate se e come il clero italiano profitterebbe di queste eccezioni!

Se venissero delle liti lo Stato avrebbe a combattere con un avversario formidabile. In materia di astuzia, di mancanza di scrupoli, di attività e di energia il clero ne ha da vendere. Immaginate che cosa avverrebbe! quante liti sorgerebbero, quanti scandali avrebbero luogo a danno dell'ordine pubblico.

Signori, io non ho la forza di continuare molto questa discussione, perchè la salute non me lo permette. Ho dovuto curarmi alcuni giorni e mi limito a poche altre osservazioni, che non voglio pretermettere. E la prima è che la storia c'insegna che quando i Governi hanno avuto la coscienza dei loro doveri ed hanno avuto il sentimento della sovranità dello Stato che essi debbono difendere, la Curia romana è stata messa sempre a dovere.

Ma quando i Governi all'energia sostituiscono la debolezza, ad un concetto preciso, determinato, sostituiscono la confusione e l'incertezza, allora sono preda di quelli che vogliono fare di loro ciò che ad essi piace.

E così è avvenuto riguardo a quest'argomento dei matrimoni civili.

Il Weathon ci ricorda che nel Concilio di Trento era stata stabilita la necessità di togliere di mezzo i matrimoni clandestini per gli scandali ai quali essi davano luogo.

Era una sciagura per tutti e fu altamente decoroso e morale il rigore spiegato perchè i matrimoni avessero le necessarie pubblicità e fossero celebrati con solennità ed al cospetto di tre testimoni.

Weathon assicura (ed è degno di piena fede quel celebre diplomatico per la sua vasta coltura ed ingegno) che avendo riscontrato gli atti segreti del Concilio di Trento, trovò che in una deliberazione fatta in un giorno si era decretato semplicemente la necessità di tre testimoni; ma che in una deliberazione posteriore si aggiunse che uno dei tre testimoni dovesse essere un prete, rappresentante il parroco della chiesa alla quale erano iscritti i coniugi.

Ebbene questa deliberazione nel seno dello stesso Concilio di Trento ebbe il voto contrario di 56 prelati, i quali dichiararono che non era legittimo invadere un terreno che non era di loro competenza.

La maggioranza aveva deciso diversamente, e così rimase stabilita la necessità della presenza di un prete.

I Governi non aderirono senza lunghe difficoltà, e la storia c'insegna che anche la Casa di Savoja *ab antiquo* aveva un trattato con la Santa Sede, nel quale era stabilito che il matrimonio in Piemonte dovesse essere pubblico; ma che fosse valido anche quando mancasse la benedizione della Chiesa. Ed il conte di Cavour ricordò questo fatto nel 1852 a Torino allorchè nel Senato si discusse quest'argomento, e disse: « Nella valle di Fenestrelle nessuno sa che cosa sia il Concilio di Trento e la benedizione ecclesiastica: perchè non dovrebbe essere lo stesso nelle pianure del Piemonte? »

Così diceva il conte di Cavour, che fu uomo moderato e pieno di riguardi per la religione. Ma ieri furono citati alcuni che avevano dato dei pareri diversi, credendo con ciò di avvalorare il progetto del ministro, al quale fa mancanza la ragione e l'autorità dei sostantivi.

Signori, io rispetto anche i nomi che furono citati da qualcuno degli oratori; ma l'uomo di Stato che fu il conte di Cavour, moderatissimo, e che non ha fatto vanto d'irreligione, dichiarò solennemente la necessità della separazione del *contratto*, che è di esclusiva competenza dello Stato, dalla *benedizione*, che è opera tutta della Chiesa.

L'illustre uomo di Stato conchiuse il suo mirabile discorso con queste parole:

« Il matrimonio civile fu istituito in Francia dal grande imperatore Napoleone I, e questo fatto costituisce per lui un vanto più alto che non costituisce la più splendida delle sue battaglie ».

Ecco l'autorità alla quale voi avreste dovuto deferire, mettendo in disparte i cavilli che ogni curiale può proclamare come cosa seria e degna di plauso.

Io nel conte di Cavour ho ammirato sempre un eminente uomo di Stato, un diplomatico impareggiabile, mentre voi moderati che avete considerato in lui un oracolo, che lo avete proclamato infallibile, ora lo rinnegate per tradire tutto, la storia, le leggi, ed i testi dei vostri capi, che pur sono degni del maggior rispetto.

Le nazioni ed i Governi che non si fanno rispettare, non sono rispettabili.

Leibnitz ricorda che l'imperatore Luigi di Baviera, che sentiva l'orgoglio della sua sovranità e gli alti doveri di capo dell'Impero, em se un'ordinanza nella quale fu stabilito che coloro i quali emettessero la dottrina che le dispense sui matrimoni e su tutto ciò che riguarda ad essi potessero essere accordate da una autorità che non fosse la sua, si trattassero come sudditi ribelli alla maestà dell'Impero.

Egli fu obbedito da tutti.

Anche Roma che in quei tempi poteva un po' insuperbire, piegò la testa e si sottomise.

Enrico II di Francia che voleva pure essere rispettato e sentiva l'orgoglio e i doveri del potere supremo, respinse la usurpazione della Chiesa, che ostinatamente voleva dominare su tutti.

Egli emise l'ordinanza di Blois nella quale è detto che il prete che si arrischia a compiere un matrimonio fuori della legge, deve essere condannato come autore di un ratto. E fu ubbidito in tutta la superficie dell'Impero.

Giuseppe II, che fu un altro riformatore pieno della coscienza dei suoi doveri, non permise a Roma i consueti capricci; e Maria Teresa, che valse dieci imperatori di quelli che la precedettero, o la seguirono, ordinò rigorosamente che la Corona fosse rispettata in materia di matrimonio, respingendo ogni indebita ingerenza della Chiesa. E furono ubbiditi col bene indiscutibile dei cittadini.

Ma si dice: perchè riguardo alle risoluzioni sulle sanzioni per rendere efficace il matrimonio civile si è tanto esitato? Non facciamo i filosofi, perchè vi sono i fatti.

Non si sa che appena vuol farsi una modificazione alle leggi, che urtino le antiche usurpazioni della Chiesa, corrono a stuoli cardinali, arcivescovi, vescovi, parroci e sagrestani e gridano: voi distruggete il mondo, ed hanno la forza di ristagnare l'azione benefica dello Stato?

Il conte di Cavour ai timidi e scrupolosi, i quali dicevano d'ignorare le conseguenze del matrimonio civile nell'educazione pubblica, rispose: « In Francia la rivoluzione del 1872 era rappresentata da uomini nati presso le cupole delle chiese col matrimonio religioso, e fu una rivoluzione che atterrì tutta l'Europa; invece la rivoluzione del 1848, quando già da mezzo secolo era stato introdotto il matrimonio civile, fu mite e civile ».

Ebbene fate il paragone, e dite se è possibile che sotto gli auspicii di queste tradizionali usanze il costume peggiori. Il costume migliora, diceva Cavour, quando sono migliorate le leggi, che hanno diretta influenza sulla condotta morale degli uomini.

L'eminente uomo di Stato soggiunse ai senatori, che pendevano dal suo labbro: Prescindendo da quanto vi ho notato sugli effetti morali di due rivoluzioni francesi, rilevo che il matrimonio civile esiste in Iscozia sin dal 1500.

Sono stato recentemente in Iscozia, ed ho imparato che non vi è popolo che più dello scozzese sia ossequioso alla legge, che sia più costumato, laborioso e modesto.

Ebbene ora, onorevoli signori, venite a dire che con queste novità noi peggioriamo moralmente il paese. Io vi rispondo che noi così lo eleviamo. Adesso tutto ciò che era un dogma per i primi uomini di Stato dell'Europa, compresi i principali uomini di Stato nostri, è trattato come materia da spazzarsi.

Viene il ministro, e dice: « sarà quel che sarà, contentiamo la santa Chiesa, ed avvenga quel che si può ». Voi, o signori, siete ministri ed avete l'obbligo di

guardare agli interessi dell'Italia, e non ai capricci di una classe che ora più che mai si dimostra infesta alla felicità della nazione.

Pensate, o signori, che con questo sistema nell'epoca in cui siamo corriamo dei rischi terribili; e non abbiate il coraggio di voler giustificare questi vostri errori in nome della libertà, perchè nessuno vi crede, e poichè da noi, più che da altri, fu serbato sempre un perfetto culto per l'augusta Dea.

Non profanate questo nome; non è la libertà che vi spinge a portare innanzi al Parlamento un progetto di legge simile. E' qualche cosa che io non posso qualificare, ma che ognuno comprenderà da sè.

Io, se si verrà agli articoli, farò le mie proposte, sempre però sobbarcandomi alla necessità, seguendo l'esempio di abnegazione patriottica datomi dagli antichi e dagli attuali colleghi dell'Ufficio centrale.

Ma, onorevoli senatori, badate che questo argomento si discute da 50 anni; che l'Europa lo ha trattato in mille modi; che nel 1859, l'illustre Gneist, che tutti sanno essere fra i primi filosofi e pubblicisti della Germania liberale, amico dell'umanità, rispettoso di tutti e di tutto, compresa la stessa Chiesa cattolica; nel 1859, quando in Italia si affilavano i ferri per la liberazione del paese e quando a Roma si preparava la proclamazione dell'infallibilità del pontefice, alla testa di un gruppo notevole di dotti tedeschi, si recò credo a Heidelberg e si occupò molto degli affari d'Italia, ed in uno splendido discorso disse: « all'Italia non può convenire in materia di matrimonio che la precedenza assoluta del matrimonio civile su quello ecclesiastico. La libertà dei cattolici rimane intatta. Nessuno in Italia vi attenta, perchè dopo il matrimonio civile voluto dalla legge, ognuno può farsi dare tutte quelle benedizioni che crede ».

E poi soggiunge: « Se la curia papale continua a contrastare all'Italia la garanzia del matrimonio civile, è segno evidente che il papato vuole condurre l'Italia al punto di farle consacrare la propria onnipotenza ».

Chi impedisce, agli italiani, di fare dopo compiuto il matrimonio civile, tutti gli atti che a loro piace?

Il clero ed i suoi aderenti, o signori, non s'incaricano degli atti religiosi per affetto alla religione degli avi. Essi vogliono dominare, e non vogliono rassegnarsi alla perdita del potere temporale.

Ebbene, è lecito che i ministri del Re d'Italia vengano a presentare al Parlamento delle leggi che non hanno altro effetto che di restituire un dominio che era stato abolito dalla rivoluzione italiana, e proclamare l'abolizione della parte più importante del Codice del 1865?

Io sono sicuro che il Senato non potrà mai accettare questo progetto di legge. Badate, o signori, che la Camera dei deputati che votò da qualche anno un progetto di legge simile a quello sostenuto dall'Ufficio centrale, non accetterebbe certamente il progetto Bonasi, e forse ci darebbe una lezione per noi molto dolorosa.

La conseguenza naturale di questo fatto quale sarà? Se il Senato accetta un progetto di legge che fosse accettabile anche dalla Camera dei deputati, la questione che dura da cinquant'anni sarà finita. Ma se questo non avverrà, lo *statu quo* continuerà ad esistere chi sa per quanto tempo ancora. Ebbene, e questa Italia, che è stata chiamata nel passato la patria del diritto, proverebbe al mondo di essere divenuta la patria della incertezza, della irrisoluzione, della pigrizia e della indifferenza per qualsiasi ideale?

O signori, badiamo che queste qualità non possono portare se non che al discredito ed alla rovina; ed io spero e confido che il Senato del Regno respingerà questo progetto di legge, dando novella prova che esso sa di essere sua missione il promuovere con ogni sforzo la gloria e la grandezza della patria (*Bene*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda, altro iscritto.

Gadda. Io sono proprio sorpreso nel vedere come l'ottimo collega Miceli abbia creduto di dovere amplificare di tanto la portata di questa legge e di crearsi innanzi a sè delle difficoltà e dei pericoli che effettivamente non sussistono. Mi pare che egli, nel suo eloquente discorso, ha sollevato una obbiezione che nessun se-

natore ha di certo mai pensato. Egli ha parlato come se si dovesse discutere della obbligatorietà del matrimonio civile. Ma non si è mai messo in dubbio da nessuno che il matrimonio civile è il solo che può produrre effetti civili, e che dia fondamento legale alla famiglia.

Il progetto di legge attuale mira a far rispettare questa obbligatorietà quando viene sconosciuta.

L'egregio collega ha divagato a combattere una obbiezione che nessuno solleva; si è battuto con un avversario che non esiste. E devo francamente anche soggiungere che egli si è permesso di attribuire a noi ed al Governo delle intenzioni che nessuno di noi ebbe mai.

Ha attribuito a questo progetto l'intento di un tentativo di conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, che non poteva passare per la mente di nessuno tanto sarebbe intempestivo e vano.

Ha veduto un servaggio dell'autorità civile innanzi all'autorità ecclesiastica, che sarebbe indegno e di cui neppure è lecito supporre il pensiero. Sarebbe una vera vergogna se noi dovessimo qui in Senato venire a difendere lo Stato nell'esercizio della sua libertà a fronte della Chiesa, libertà che è la base del nostro diritto interno.

Noi accettando l'obbligatorietà del matrimonio civile, che è indiscutibile, dobbiamo cercare il modo di farla rispettare da tutti. Questo è il concetto che domina la legge, questo è il fine che ci proponiamo. Stabilire, cioè, il modo pratico di ottenere che le disposizioni del Codice civile in materia matrimoniale siano eseguite.

Io non rifarò tutte le considerazioni storiche e di diritto che suffragano la legge, perchè mi hanno precorso con grande dottrina i senatori Pascale e Borgnini; onde pare a me che ora sia opportuno, anche per un riguardo doveroso verso il Senato, di non ripetere le teorie già svolte, e di scendere senz'altro all'esame del concetto pratico, abbandonando, come oramai esaurita, la parte dottrinale del progetto.

Dichiaro che anche io divido l'opinione dei colleghi che hanno parlato ieri, che cioè effettivamente una vera urgenza di questo disegno di legge non v'era. Nel primo periodo dell'attuazione del nuovo Codice si fece sentire la necessità e l'urgenza di sanzionare con penalità la inesecuzione dell'obbligo del matrimonio civile. Allora era una istituzione nuova e il paese ignorava ancora quale fosse la portata di questo concetto legislativo, ed a quali gravi conseguenze si esponevano i cittadini col non attenervisi; ma ormai, come tutti ne sarete convinti, non vi è paese così segregato dai centri civili, in cui vi sia ancora persona che creda potersi fare un matrimonio civilmente valido, senza contrarlo colle forme prescritte dalla legge civile.

Questa è ormai una convinzione che è entrata nell'animo di tutti; quindi la legge sotto questo riguardo non avrebbe tutta quella necessità ed urgenza che aveva prima.

In principio noi abbiamo trovato, ed era naturale che si trovasse, il clero oppositore vivace a questa legge, perchè aveva creduto che fosse una violazione delle sue funzioni.

Ma anche questo concetto si è andato interamente modificando e io credo che la maggior parte di voi avrà dovuto rilevare che attualmente il clero viene piuttosto in appoggio al matrimonio civile, in quanto che comprende che sarebbe troppo grave responsabilità, per la coscienza di un onest'uomo, il voler tener lontani i suoi fedeli dalla effettiva esecuzione di questa disposizione legislativa.

E' quindi certo che ora nella maggior parte dei casi lo stesso clero cerca di favorire la celebrazione anticipata del matrimonio civile, spaventato dalle conseguenze che la omissione di questo avrebbe.

Vi sono però delle ragioni che rendono ancora necessaria ed opportuna questa legge. Sono le frodi che si commettono a danno dello Stato, e a danno dei diritti privati, non che le ingiuste sottrazioni agli obblighi della leva. Una quantità di frodi che sono evidentemente commesse con perfetta cognizione della legge, e nel

solo intento di sfuggirne le conseguenze, sapendo benissimo che il matrimonio religioso non produce conseguenze civili ed appunto omettendo il matrimonio civile per non perdere quei benefizi che lo stato di vedovanza assicura alla vedova ed ai figli.

Lo scopo quindi della legge proposta è di togliere queste frodi con cui si elude la legge dello stato civile.

Ora la questione, quale ci si presenta, è di praticamente vedere quale fra i due progetti proposti sia preferibile per ottenere lo scopo che noi vogliamo, cioè che si abbia ad eseguire da tutti il matrimonio civile come unica base della famiglia legale.

Ora questo fine a noi pare più facilmente raggiunto, col progetto presentato dal Governo, anzichè con quello riformato dall'Ufficio centrale.

Francamente io credo che sia preferibile il progetto del Governo; quel progetto che il nostro collega Miceli diceva che fa venire il rossore alla fronte al solo prenderlo in esame e che non si dovrebbe avere il coraggio di presentare al Senato, perchè contrario ai principî di quella libertà che sono base della nostra legislazione. Di tale mia preferenza espongo brevemente le ragioni.

Il progetto presentato dall'Ufficio centrale è certamente molto semplice. L'Ufficio centrale dice: « Io voglio che si celebri prima il matrimonio civile ». Questo è certo un desiderio comune a tutti noi. Il modo di ottenerlo è facile. Proibire che si faccia altro matrimonio prima del matrimonio civile. Certo questo procedimento va dritto allo scopo, e l'art. 1° del progetto dell'Ufficio centrale, come dissi, è molto semplice; trova una porta chiusa e la abbatte, senza badare ai guasti che produce. Bisogna vedere le conseguenze di quest'atto di violenza: bisogna vedere i guasti che si fanno. Quest'articolo della legge è un'atto di violenza perchè, obbligando ad eseguire prima il contratto del matrimonio civile, si impedisce con violenza che le parti eseguano il matrimonio religioso quando e come loro talenti.

Ora è evidente che, se ponete tale obbligo, voi impedite al sacerdote di amministrare un sacramento.

Ove è la libera Chiesa che avete garantito? Ove è la libertà che fu base del vostro risorgimento politico?

Questo vincolo che voi ponete al sacerdote è una ingerenza che voi prendete nel culto: voi entrate nel campo religioso.

Noi dobbiamo permettere che il matrimonio religioso si esegua quando si creda meglio; è questione di coscienza ed ognuno deve essere libero di agire come la coscienza gli detta.

Noi non dobbiamo opporci a che segua il matrimonio religioso; ed è appunto un pregio del progetto di legge del Governo, a cui io do la preferenza, questo di far servire a favore del matrimonio civile il matrimonio religioso, perchè, seguìto il matrimonio religioso, diventa una necessità che le parti compiano il civile, perchè l'omissione ne è punita. Colla disposizione del progetto ministeriale, non si colpisce il matrimonio religioso, non si colpisce il sacerdote che lo ha celebrato; mentre invece il progetto dell'Ufficio centrale colpisce il matrimonio civile e il sacerdote. E' importante questa differenza ed io prego il Senato a portarvi seria considerazione.

Il progetto ministeriale impone al sacerdote di fare allo stato civile la dichiarazione che egli ha eseguito il matrimonio religioso.

E' una dichiarazione, quale la si può imporre a qualunque cittadino, e non vulnera, nè giudica l'atto eseguito dal sacerdote, che non porta alcuna penalità per l'esercizio della sua funzione: incorrerà in una penalità per avere omesso l'adempimento di un obbligo civile che la legge civile gli imponeva, ottenendo un eguale scopo con mezzi differenti.

Col progetto dell'Ufficio centrale, si va contro i principî a cui si informa la nostra politica, e che hanno dato risultati molto onorevoli e fortunati.

L'on. Miceli ha detto molte cose, spaziando in un campo fantastico, ma non ha potuto negare che effettivamente quella politica moderata, che ha trattata la

Chiesa come libera Chiesa, ha ottenuto dei risultati, che la violenza non avrebbe potuto ottenere.

Ora perchè dobbiamo cambiare d'improvviso questa linea di condotta, che è divenuta obbligatoria per virtù di una legge che ci vincola a rispettare la libertà nell'esercizio del culto? Veggano i colleghi come è concepito l'art. 17 della legge 13 maggio 1871:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro atti dell'autorità ecclesiastica ».

Mettiamo di fronte a quella disposizione ciò che ora propone l'Ufficio centrale:

« E' proibita la celebrazione del matrimonio col rito religioso finchè non sia eseguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile ».

Vi può essere contraddizione più flagrante di questa? La promessa, la garanzia della libertà, si fa seguire dal divieto di amministrare un sacramento?

Io credo che il Senato, il quale ha sempre sostenuto il Governo nella sua condotta liberale verso il clero, non lo abbandonerà in una materia tanto delicata, quale è il matrimonio religioso.

Io posso ben essere testimonio attendibile quando affermo che molte volte la nostra condotta liberale e tollerante ha evitato gravi complicazioni e ottenuto dei frutti pratici e di effetto durevole.

Io sono certo che il Senato non vorrà cambiare ora questa linea di condotta.

Ora se abbiamo questo passato, non comprendo come l'Ufficio centrale non lo rispetti, e si metta in una strada opposta e pericolosa, assolutamente in contraddizione con la libertà che abbiamo garantito alla Chiesa. (*Interruzioni, conversazioni*).

A me pare che così si diano armi ai fautori del potere temporale perchè possano dire all'orbe cattolico che noi non manteniamo i patti; che la nostra legge delle guarentigie fu fatta *pro forma*, e che nella sostanza non ha un vero valore. (*Movimenti in vario senso*).

E' questo un argomento, sul quale prego il Senato di meditare.

La relazione dell'Ufficio centrale non ha creduto di essere trattenuto nel suo divieto dalle considerazioni della nostra politica internazionale, e si è mantenuto nelle discussioni dottrinarie del diritto.

Ma noi dobbiamo considerare che le condizioni dell'Italia, nei rapporti colla Chiesa, sono affatto speciali e noi siamo obbligati a tenerne conto se vogliamo evitare dei pericoli e delle rappresaglie.

La storia non può essere eguale in quei paesi che hanno condizioni diverse di vita e di rapporti. Dimenticare la condizione speciale all'Italia non è fare della storia, ma vulnerarla.

Faccio poi considerare all'Ufficio centrale che la sua proposta di far precedere il matrimonio civile al matrimonio religioso, produrrà la conseguenza di aumentare, o almeno di rendere in molti casi necessario, il concubinato. Effettivamente, quando vi sono degli interessi materiali che determinano le parti a non contrarre il matrimonio civile, per non perdere i lucri che lo stato di celibato o di vedovanza assicura, in questi casi l'impedire il matrimonio religioso è uno spingere le parti al concubinato. Comprendo che il matrimonio religioso, senza il matrimonio civile, è pure concubinato. Ma è un concubinato in faccia alla legge, e produce anch'esso tutte le conseguenze civili del concubinato: ma non è tale al cospetto della morale. Comprendo che ciò è un assurdo, ed un vero errore; ma non cessa di essere un fatto ed il legislatore ne deve tener conto, perchè le leggi civili non devono fare astrazione dalla morale. Permettendo il matrimonio religioso, senza riguardo se fatto prima o dopo del matrimonio civile, voi ottenete subito la tranquillità della coscienza, il che non è poco, e, per disposto nel pregetto di legge che il Governo oggi propone, voi conducete gli sposi al matrimonio civile, dando sanzione giuridica alla obbligatorietà. E' un pregio di questo questo progetto di adoperare il matrimonio religioso per forzare le parti alla legalità.

Quindi, anche sotto questo rapporto, il progetto del Governo va preferito a quello dell'Ufficio centrale che non è che una proibizione pura e semplice, la quale spezza, senza curare di ricomporre, le parti. Vi è una situazione che si verifica troppo spesso e che è assai dolorosa.

Io credo che molti di voi avrete dovuto constatare il fatto che molte volte, seguìto il matrimonio civile, e quindi resa legale la famiglia, non ha luogo il matrimonio religioso, perchè una delle parti vi si rifiuta, malgrado che abbia lasciato credere di volerlo contrarre od anche lo abbia effettivamente promesso prima di contrarre il matrimonio civile.

In questo caso non vi ha alcuna azione per costringere il coniuge renitente.

Ecco una famiglia turbata nella sua tranquillità: ecco che la disposizione proibitiva che è voluta dal nostro Ufficio centrale, non sarebbe limitata a proibire il matrimonio religioso antecedente al matrimonio civile, ma lo ha col fatto impedito anche dopo la esecuzione di tale matrimonio, ossia nelle dette circostanze ha proibito per sempre il matrimonio religioso.

A molti forse non importerà di ciò, ma importerà moltissimo a tutti coloro che danno un grande peso alla tranquillità di coscienza e che la giudicano base necessaria alla tranquillità domestica.

Tale grave difetto non si verifica nel progetto del Ministero, inquantochè è permesso che il matrimonio religioso sia eseguito anche prima. E quindi quella parte — che di solito è la donna — la quale dà un grande valore anche al matrimonio religioso, può assicurarsene la esecuzione, esigendo che si celebri prima. Quando invece viene vietato il matrimonio religioso prima del civile, si corre il pericolo che vi ho accennato, di proibire per sempre il matrimonio religioso.

E' così che voi, per assicurare alla famiglia la legalità, ne avrete in molti casi avvelenata la sua fonte, e tolta la pace forse per sempre.

Sono considerazioni che hanno un valore pratico, perchè effettivamente accadono troppo spesso e vi sono molte famiglie che per cause simili sono divise con grave danno dei coniugi e della prole.

Io non mi prolungo perchè nello stesso senso hanno parlato prima di me valenti colleghi, e sapendo che sono iscritti diversi oratori, non voglio abusare del tempo prezioso del Senato. Piuttosto che dissertare in un tema così ampio, io ho voluto fare la mia dichiarazione di voto, sembrandomi ciò quasi doveroso in una materia così delicata e vitale.

Dire francamente la mia opinione mi parve quasi un dovere.

Io credo che il progetto del Ministero potrà anche essere migliorato, e quando passeremo alla discussione degli articoli, credo che ci potremo mettere d'accordo in qualche lieve modificazione. Per ora mi sono limitato alla discussione generale del concetto fondamentale della legge (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi, iscritto.

VITELLESCHI. Io non avrei creduto che dovessero occorrere tante parole per fare accogliere favorevolmente dal Senato il progetto ministeriale

A me pareva propriamente degno di questa Assemblea.

Io, il Senato lo sa, per caso o forse per la mia indole, non mi sono trovato sovente ad approvare i progetti del Governo.

Parlo del Governo in genere. E mi sono trovato spesso nella opposizione: e quindi non sono sospetto di condiscendenza. Ma questa volta debbo proprio dire che la mia impressione è che questo progetto di legge è una felice trovata, una di quelle trovate che altra volta hanno fatto all'Italia la riputazione di senno e di abilità politica.

Purtroppo in questi ultimi anni ci siamo adoperati per sfatare questa riputazione. Ma ciò nullameno di quando in quando ricompaiono alcuni tratti di quella abilità quasi a testimonianza dell'antico valore.

Ed essi ricompaiono più particolarmente nelle situazioni difficili che sembra che aguzzino gl'ingegni degl'Italiani.

Tale è stata la legge delle guarentigie. Improvvisata in momenti difficili e

non scevri di passioni, quella legge funziona da trent'anni, avendo assicurato, malgrado gli attriti e i fieri dissidî, la libertà della Chiesa e dello Stato.

Malgrado tutti gli sforzi del buono o del malvolere per trovare di meglio e e di diverso, quella legge è rimasta ancora come la sola soluzione pratica e razionale in una questione che aveva stancato le menti dei politicanti ed anche di molti eminenti uomini di Stato Quella legge è rimasta e rimarrà, perchè fondata sulla giustizia e sulla realtà. E sopra la giustizia e sopra la realtà è fondata questa legge, per cui lasciatemi sperare che passerà, e rimarrà come un altro documento della sapienza civile degl'Italiani.

Io ho insistito sulla realtà perchè le leggi sono fatte per i popoli e non i popoli per le leggi; e perchè le assemblee politiche in ciò diversificano dalle accademie, che, mentre queste trattano dei soggetti astratti, e possono venire a delle conclusioni assolute, alle assemblee politiche, raramente è concesso di venire a delle simili conclusioni, come per esempio quella che ci viene proposta dall'Ufficio centrale; perchè le assemblee politiche governano gli uomini e devono tener conto dei fatti.

Ora, o signori, qual'è lo stato dei fatti nella materia che ci occupa in questo momento?

Lo stato dei fatti è che la grande maggioranza delle popolazioni italiane, come di tutte le popolazioni cristiane pratica il matrimonio religioso, e che una maggioranza appena meno grande, ritiene che il vincolo matrimoniale non sia rispettabile, non sia degno, non sia valido, se non contratto sotto la sanzione della propria fede religiosa.

Questi sono i fatti veri e reali. E sono proprio quelli che sono sfuggiti al nostro Ufficio centrale, il quale ha fatto una legge per un paese ipotetico, un paese di là da venire, dimenticando che la legge deve esser fatta per un paese cristiano. Può anche dispiacere all'Ufficio centrale, che il paese sia cristiano, anche questa è un'opinione, la quale non impedisce che di fatto lo sia.

In un paese cristiano la grande maggioranza ritiene che il vincolo matrimoniale non sia nè degno, nè valido, se non è fatto sotto la sanzione della propria fede religiosa. E questo sentimento è profondamente radicato nell'animo della gentile metà del genere umano. Nelle donne questo sentimento s'identifica col rispetto di loro stesse, col loro pudore, colla loro onestà, col loro onore. Ciò è talmente vero che ben pochi di voi, anche fra quelli che propugnano la precedenza del matrimonio civile, tollererebbero che una propria figliuola fosse costretta a convivere con un uomo senza che la sua coscienza per questo lato fosse soddisfatta; l'animo rifugge solo dal pensiero di un simile attentato.

Ebbene questo è proprio quello che vuole l'Ufficio centrale. E non è difficile dimostrarlo.

La vostra legge punisce il matrimonio religioso quando sia fatto in precedenza del matrimonio civile, ma non può obbligare, e si capisce non possa obbligare, quelli che hanno contratto il matrimonio civile, a contrarre il matrimonio religioso.

All'uscire dalla Casa municipale, i due coniugi si appartengono e nessuno ha diritto di domandare all'altro di procedere a qualunque ulteriore rito.

Ora in questo caso il matrimonio religioso diviene superfluo, non più solo come lo è finora, vale a dire legalmente, ma lo diviene necessariamente.

Inquantochè è impossibile contrarlo in tempo utile. ossia prima che il vincolo sia perfetto per tutti i suoi effetti, divenendo così il matrimonio religioso una cerimonia affatto superflua. Ora essendo sopra il superfluo concesso di avere opinioni differenti, ne potrà conseguire che uno dei coniugi contraenti abbia un'opinione diversa dall'altro.

Ma, siccome anche per il matrimonio religioso ci vuole il consenso dei due, così ne avverrà che, se l'uno dei due si rifiuta a compiere il matrimonio religioso, l'altro dovrà soggiacere. E siccome gli uomini in questa materia sono i meno scrupolosi, evidentemente saranno le donne che dovranno soggiacere.

E così vi sarà un numero di donne italiane costrette dalla legge a vivere una vita che esse credono disonesta e disonorata.

Nè giova credere che i casi saranno rari, perchè nelle cose umane il superfluo tende naturalmente a sparire.

Nelle classi più elette, quelle che hanno tempo e danari da spendere e che sono accessibili a certe convenienze, si manterrà più lungamente; ma, appena si scende in quelle classi dove ferve aspra la lotta della vita, il superfluo tende rapidamente a sparire e il numero di quelli che, o si rifiuteranno o indugieranno a compiere il secondo matrimonio, sarà molto più numeroso che non si crede. Nè avemmo ieri una evidente dimostrazione, quando il senatore Pascale citava la enorme sproporzione esistente già a quest'ora fra i matrimoni civili e i religiosi, il che dimostra già quanta gente c'è che del matrimonio religioso non tiene alcun conto.

Quindi saranno tutt'altro che rari i casi nei quali, per poco che vi si prestino le opinioni o la noncuranza dell'uomo, la donna sarà condannata ad una esistenza intollerabile.

Ma che siano molti i casi, o che siano pochi io non esito a dichiarare che questa violenza inflitta alle nostre donne, alle nostre sorelle, alle nostre figlie, nella parte più delicata della loro coscienza, quella sulla quale si affida la loro devozione di madre, la loro lealtà di moglie, è una violenza che io non mi perito a dichiarare mostruosa. *(Approvazioni).*

Questo è il lato che di questa legge salta subito agli occhi. Ed è altresì quello per cui gli uomini di cuore e di senno a qualunque partito o a qualunque religione appartengano *a priori* e senza troppo discussione non possono votarla.

E' uno di quei sentimenti imperiosi che non hanno carattere nè politico nè religioso ma che s'impone verso quella parte di umanità cui noi dobbiamo tanto rispetto e tanto riguardo, per l'importanza che ha nella costituzione della famiglia, e la influenza che esercita sopra l'andamento di questa e nella nostra propria felicità.

E fin qui è la parte pratica, e cioè in riguardo agli effetti reali e pratici che ne addiverrebbero dall'adozione del progetto dell'Ufficio centrale. Ma a questa enormezza nella pratica, in fatto di legislazione, non si giunge che quando si è fuorviati dai sani principi del diritto e della giurisprudenza. E perciò tolleri il Senato che brevissimamente io ricordi i principî generali che nella legislazione civile hanno presieduto a questa materia.

Questo varrà a sollevare un poco più alta la questione da quell'arido terreno di diritto civile e scritto, sul quale l'ha posta la relazione dell'Ufficio centrale, per tornarla a collegare col diritto pubblico e col diritto stesso di natura, nel quale essa ha la sua base e il suo fondamento.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato come in ragione della responsabilità che assumono coloro che intraprendono a fondare la famiglia che è la base della società, è stato sempre ritenuto che nella scelta e nell'esercizio di questa alta funzione, essi dovessero godere della più ampia libertà.

I *patres familias* nella formazione della famiglia, perchè fondatori della società, sono stati considerati come non dipendenti che da se stessi.

Nell'antichissima antichità, erano i sacerdoti di loro stessi. Per affermare ed assicurare loro quest'ampia libertà, per non riconoscere a nessuno il diritto d'influirvi, tutte le legislazioni civili hanno riconosciuto che il matrimonio consiste unicamente nel consenso dei contraenti, e che questi ne sono i ministri. Questo concetto si è talmente imposto a tutti, che l'ha riconosciuto perfino la Chiesa, la quale pure in fatto di autorità non è larga di concessioni e lo ha largamente applicato e praticato fino al Concilio Tridentino.

Dopo di questo si introdussero delle restrizioni, ma ciò non ostante ricordiamo ancora fino ai nostri giorni, fino all'istituzione del matrimonio civile, i così detti matrimoni clandestini che non erano altro che matrimoni che la Chiesa in virtù di questo concetto non osava dichiarare non validi, benchè fatti contro il diritto delle sue leggi.

Ebbene, o signori, questa libertà di consenso richiede che il consenso possa essere espresso dagli interessati, nei modi che essi credono più convenienti, e più rispettabili e più impegnativi per loro: lo che è anche una garanzia degl'impegni che essi contraggono verso la società. Ora gli uomini sogliono mettere i loro atti solenni sotto la garanzia della propria fede, della propria religione, così fanno per i patti, per i giuramenti, e così usano fare per i matrimoni, e quindi il matrimonio religioso non è altro che il consenso espresso dai contraenti sotto la sanzione di quello che essi hanno di più sacro, la loro religione. Questo per la parte intrinseca del matrimonio. Ma, evidentemente la società, e per essa lo Stato, aveva dei diritti e dei doveri da compiere por ciò che riguarda gli effetti esteriori del matrimonio, ossia la costituzione della famiglia, le successioni, e tutti gli effetti civili. E questi diritti e questi doveri si sono sempre più accentuati a misura che le società si ordinavano e si costituiva lo Stato.

Sarebbe superfluo dilungarmi nella storia del come si è arrivati alle presenti condizioni di cose. Ma il fatto sta che oggi le nazioni liberali e civili, per corrispondere a queste due esigenze, hanno voluto che i contraenti prestassero il loro consenso nel modo e secondo il rito che loro conviene, e che lo stato intervenisse per dare al matrimonio gli effetti civili. Questo è il regime che esiste oggi in Austria, in Inghilterra e al di là dell'Atlantico in quei paesi che sono gli eredi della nostra civiltà. E questo sistema si sarebbe egualmente esteso altrove, perchè il più pratico e il più razionale se non fosse intervenuto un fatto violento, che recise i nervi a tutte le antiche tradizioni e consuetudini. Io voglio parlare di quella che si è chiamata la grande rivoluzione, e che, per legge ottica, a misura che si allontana perde quell'aggettivo, per rimanere semplicemente la rivoluzione francese.

In uno dei suoi parossismi la rivoluzione francese, credendo che Dominedio avesse già fatto abbastanza per l'umanità, lo collocò a riposo; e quindi abolì anche il matrimonio religioso. Tolto di mezzo il rito religioso non rimase più che il mero consenso dei contraenti con l'intervento dell'ufficiale dello Stato. Ecco l'origine del matrimonio civile: la sua origine è stata piuttosto una conseguenza, che una causa. Più tardi fu sollevato al rango di istituzione.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Passata la tormenta rivoluzionaria, le antiche consuetudini rialzarono la testa; perirono quelle che non avevano nessuna radice nella coscienza pubblica, ma quelle che avevano in essa una radice risorsero, e fra queste il matrimonio religioso. Ed allora, siccome il matrimonio civile aveva già preso posto stabile fra le istituzioni, ne avvenne la costumanza del doppio matrimonio, l'uno fatto secondo la coscienza dei contraenti, l'altro secondo la legge.

Costumanza, alla quale noi siamo avvezzi, perchè ci si avvezza a tutto, ma che basta da sè sola a mostrare il lato debole delle nostre legislazioni, vale a dire che sono fatte sopra certi modelli ideali astratti, che non rispondono allo stato vero dei bisogni, ai costumi delle popolazioni, continuano ad andare per la strada loro, e le nuove leggi si mantengono anche esse senza incontrarsi mai.

Ed è questa una delle principali cause del malessere e dello stato di agitazione nella quale versano le nazioni latine da che vige presso di loro quel regime complesso che è scaturito da quella rivoluzione.

L'Italia venne più tardi al famoso banchetto delle nazioni, e trovò questo banchetto nel continente occidentale d'Europa servito alla francese; e quantunque essa avesse tanta originalità nel suo proprio genio, per modo di comodo, adottò le istituzioni francesi in blocco, e fra esse il matrimonio civile.

Ma siccome un certo buon senso non le ha mai fatto difetto, accettò bensì il matrimonio civile, e lo accettò come un vero progresso, ma non permise che questa istituzione potesse turbare quel supremo bene che essa avea conquistato con tanti sudori e con tanto sangue, ossia la libertà di coscienza.

E quindi adottò quel sistema, di cui ieri il senatore Pascale ci ha narrato, come eminenti uomini se ne fossero fatti caldi patrocinatori, per il quale, sotto sembianze quasi di ignorare l'esistenza del matrimonio religioso, in realtà si lascia

a tutti la facoltà di formare la loro unione secondo quella forma che a loro pare più rispettabile e più sacra, salvo l'obbligo di contrarre il matrimonio per tutti gli effetti di legge. E questo è il regime che vige al giorno d'oggi e che oggi si vorrebbe non so con quanta sapienza distruggere.

Ora questo regime avrà, come tutte le cose di questo mondo, degli inconvenienti, ma ha anche i suoi buoni lati.

Ha prima di tutto l'inestimabile vantaggio di rispettare la libertà, inestimabile per tutti, ma specialmente per noi che ne siamo stati privi per tanto tempo.

Ma un altro suo vantaggio è che i due campi della coscienza nazionale e della legge rimangono distinti e camminano paralleli senza urtarsi, nè intricarsi reciprocamente. Alla lunga da questa pacifica convivenza doveva necessariamente conseguire, come dalle notizie date dal senatore Borgnini è già avvenuto, un *modus vivendi* risolvendo da sè la questione naturalmente, spontaneamente e senza violenze. Risultato per sè stesso quanto mai desiderabile e cioè di evitare i modi violenti in tutto ciò che tocca le coscienze.

Questa divisione delle due correnti poteva anche essere molto opportuna, per l'avvenire. Nessuno sa gli svolgimenti che questa istituzione potrà avere in futuro, ma certo è che meno i due campi si intricano tra di loro e meno attriti in qualunque caso potrebbero prodursi.

Però, di fronte a questi vantaggi, si sono verificati degli inconvenienti. E quale è il regime nel quale non se ne avverino?

Ed io capirei che di questi inconvenienti si allarmasse uno Stato che avesse in fatto di costumi una legislazione e delle costumanze severe, ma la legislazione italiana, io non la critico, ma constato un fatto, in materia di costumi è quanto altra mai tollerante. Non solo non si è mai preoccupata del concubinato, ma fino a ieri era fra noi amministrativamente organizzato anche il libertinaggio.

Credo che da qualche tempo quella organizzazione sia andata in parte in disuso, ma ha esistito sino a ieri in tutto il suo orrore e la sua crudeltà con la scusa del male minore, ma ha esistito.

Non parlo poi delle costumanze che in fatto di concubinato non credo che in Italia sieno più rigide di alcun altra nazione. Esso vi è largamente praticato in tutte le classi, compresi anche quei legislatori che si scandolizzano del matrimonio religioso.

In questo stato di cose io non vedo ragione a una così grande preoccupazione se in alcuno di questi legami illegittimi intervenga un terzo, sia pure il curato. Ma si dice che il curato serve ad autorizzare e facilitare frodi e seduzioni. Anche questo è un argomento, che non posso persuadermi che da uomini periti nell'amministrazione della cosa pubblica sia portato seriamente ed in buona fede.

Perchè, per una frode o una seduzione bisogna apporre l'ignoranza della legge; ora che io sappia, non si è mai ammesso dai legislatori e dai Governi la ignoranza de la legge.

Se qualcuno non vi paga una tassa e vi allega di non conoscere la legge, vi domando io se voi gli condonereste la pena che avrebbe incorso?

Purtroppo no. La ignoranza della legge non si presume mai. Ma dirò di più, che in queste cose non solo non si presume, ma non c'è. Io sono persuaso che sopra 100 persone che praticano il matrimonio religioso, ve ne sarà forse una appena che non sa per filo e per segno quali sono gli effetti del matrimonio.

La verità è che coloro che contraggono il solo matrimonio religioso si valgono della loro libertà come quelli che praticano il concubinato prendendone le responsabilità. La sola differenza è in qualche cosa di meno immorale nell'uno puttosto che nell'altro atto.

Lo stesso si dica per i terzi che si lamentano danneggiati da queste pretese frodi.

La donna la quale è pensionata, perchè vedova, e che se si marita religiosamente continua a godere della pensione, non inganna nessuno come non l'ingannerebbe se avesse scelto un amante. Chi ha assegnato la pensione non doveva sapere quell'eventualità? E, se malgrado la conoscesse, pure gliel'ha lasciata è

segno che egli non ha voluto contemplare altra eventualità che quella di quando il matrimonio avrebbe avuto effetti civili. E così può dirsi per ogni caso analogo. Ma io so bene che certi argomenti per essere accettevoli han bisogno di essere prodotti in un ambiente che senta la libertà, e che intenda che la libertà deve essere accettata con i suoi beni e i suoi mali, persuasi che i primi compensano lar amente i secondi. Ma la libertà vuol dire longanimità, pazienza, e non deve : llarmarsi ad ogni piè sospinto. Ma il fatto sta che in Italia la libertà è poco più che nominale. Essa non è quotata in modo efficace che quando prende la forma di licenza. Ma altrimenti presso di noi questo splendido mantello, questo atteggiameno ufficiale copre ancora un certo lievito di abitudini patriarcali e di dispotismi, per cui, appena accade un inconveniente da un lato, si ricorre al papà che è il Governo; e papà dall'altro prende volentieri delle attitudini dispotiche e ha una legge violenta e radicale. Arrivano dei treni in ritardo e si chiede al Governo di arrivare in tempo, e il Governo fa una legge per impedire i ritardi ferroviari. Nessuno si preoccupa perche i ritardi avvengano e se basti una legge per impedirli. Non importa: la legge è fatta, i ritardi continuano, ma tutti sono contenti.

Un sindaco di cattivo umore congeda un segretario comunale e noi facciamo subito una legge perchè tutti i segretari comunali siano irremovibili.

Ed ora veniamo al caso nostro.

Accadono meno matrimoni religiosi di quelli che siano accaduti per il passato, e le cifre portate ieri dal senatore Borgnini lo dimostrano evidentemente, ma pure accadono i matrimoni religiosi. E pure si chiede al Governo che vi metta rimedio, e la corrente è stata talmente forte che si è indotto perfino il Senato a farsi l'interprete di questo reclamo.

E il Governo anche questa volta porta il suo specifico, la legge per impedire il matrimonio religioso, che per fortuna è legge rispettosa e conciliante; ma l'Ufcio centrale non è soddisfatto, trova che *papà* è stato troppo dolce, quindi niente matrimoni religiosi.

Non importa quello che avverrà. Se il male sarà più grande che il bene, l'Ufficio centrale non se ne incarica.

Probabilmente questa legge non avrà altro effetto che di moltiplicare i legami illegittimi senza prete e questo sarà tutto, perchè del resto non credo che altro effetto possa produrre.

Ora però anche questa corrente d'opinione è un fatto ed io ho detto che in politica bisogna tener conto dei fatti. Questa corrente che è stata tanto potente fino a farsi strada dentro il Senato per farlo autore di questi reclami, è un fatto del quale bisogna tener conto e sopratutto dobbiamo tenerne conto noi perchè, e qui prego i miei colleghi di riflettere, appunto questa responsabilità che da noi si è presa di provocare una disposizione che sta contro quello che i fondatori del nostro Codice civile avevano voluto, alterando quella savia economia che allora si era conservata, questa responsabilità che il Senato ha preso l'obbligo a risolvere questa questione senza menomare la libertà, nè turbare profondamente la coscienza del paese.

Ed ecco anche perchè io credo che quel desiderio che forse per altre ragioni sarebbe comprensibile, di lasciare cioè le cose come stanno, oggi non sia più possibile. E poichè noi abbiamo questa responsabilità, la dobbiamo risolvere degnamente.

Pensate, o signori, la responsabilità che prenderebbe il Senato se facesse esso il primo passo indietro sulla strada della libertà. (*Approvazioni*).

Ci è costata sangue e dolori per secoli e secoli e che ci sia tolta, prima in un senso o nell'altro non importa, noi non dobbiamo tollerarlo.

Se questa legge fosse votata, secondo quello che propone l'Ufficio centrale, il Senato farebbe il primo passo indietro sul cammino della libertà.

I cristiani impiegarono mille anni dopo le loro persecuzioni prima di diventare persecutori essi stessi; i liberali dei nostri giorni comincierebbero a diventarlo appena dopo un mezzo secolo.

E che il progetto dell'Ufficio centrale eserciti una violenza intollerabile sulla

libertà di coscienza, data l'Italia quale essa è, mi pare averlo abbastanza dimostrato nella prima parte del mio discorso.

Ma il fatto è che la Commissione stessa lo riconosce; non solo questa Commissione, ma anche la prima Commissione.

Le due Commissioni lo hanno riconosciuto pienamente, nell'articolo, mi pare, terzo di questa, dell'altra non mi ricordo il numero, nel quale si sforzano di scemare gli effetti di questa legge trovando un espediente perché questa violenza non sia così aspra e intollerabile, come lo era nel primo progetto del passato Ministero. E di ciò bisogna saper loro grato; anzi dirò che bisogna saper più particolarmente grato alla prima Commissione, inquantochè essa introdusse questo correttivo nella legge del Governo di allora, che non se ne era occupato.

Ed è anche naturale che introducendo un emendamento in una legge del Governo, questo emendamento fosse timido come è rimasto ora; ma il meno comprensibile è che la seconda Commissione, quando il Governo ha adottato la sua idea, adesso poi si ribella solo perchè il Governo quest'idea l'ha adottato in una maniera franca, onesta, sincera, invece che con un espediente di traverso, siccome quello che è escogitato dall'Ufficio centrale.

Il quale espediente, a mio avviso, non ha altro effetto che quello di confessare che la legge è inaccettabile, perchè quanto all'espediente per sè stesso, io domando al Senato, se è discutibile. Che cosa si propone in quell'articolo?

Si offre ai contraenti per sottrarsi a questa tirannia il modo di fare una frode, promettendogli *a priori* un'amnistia.

Purtroppo le frodi alle leggi si fanno e più che altrove in Italia, perchè molte volte facciamo leggi ineseguibili, ma fare una legge *a priori* che con un articolo propone una frode, è un colmo che passa ogni immaginazione, e non è spiegabile che in persone che persequano delle idee fisse di carattere diverso da quello che deve presiedere alle nostre deliberazioni, e cioè della convenienza della legge per il bene del paese, e ad ogni costo anche a dispetto del senso comune.

Permettetemi di analizzare per un momento l'espediente proposto dall'Ufficio centrale per attenuare la violenza della legge.

Secondo il progetto dell'Ufficio centrale, che fa un matrimonio religioso in precedenza del matrimonio civile è reo di colpa, è soggetto di Codice penale. Ora questo è appunto quel che ripugna ad un galantuomo. E perciò l'effetto della legge è completo. Viceversa poi si promette di non infliggere la punizione se si metterà in regola in tempo utile.

Il sospendere la pena non è assolvere la colpa, può avere un effetto per l'uomo volgare ma per un galantuomo è la condanna che vale. E quindi quell'articolo non rimedia a nulla, bensì rimane una meschina proposta di una frode con promessa di amnistia. Intanto lascio giudicare a voi quanta sia la convenienza di fare soggetto di Codice penale per un cristiano l'adempimento di quel che egli crede un altissimo dovere e per un sacerdote l'esercizio del suo ministero.

Dirò di più, questa vostra scappatoia non raggiunge lo scopo, perchè colui che non volesse fare il matrimonio religioso, avrebbe perfettamente ragione di non si servire di questa scappatoia, e l'altro contraente non ve lo potrebbe obbligare, perchè nessuno può obbligare un altro a fare cosa contraria alla legge.

E questo è in riguardo al sacrificatore, ossia per colui che intende di rifiutarsi ad usare dell'espediente per non fare il matrimonio religioso.

Andiamo adesso alla vittima, ossia al coniuge maritato civilmente, ed a cui non si dà modo di eseguire il matrimonio religioso. E questo un caso forse di diritto, certo di coscienza, che io raccomando ai nostri valenti giureconsulti.

Il consenso perchè il matrimonio sia valido deve essere pieno e spontaneo.

Io ho veduto molti matrimoni annullati per mancanza di consenso, anche meno sensibile di quella che si avverrebbe in questa circostanza. Perchè un credente non può prestare il consenso al matrimonio civile, se non condizionatamente a che sia soddisfatto anche il rito sacro. Se il rito sacro si esegue, il consenso diventa pieno e il matrimonio è completo, ma se il rito sacro non si esegue, il consenso rimane monco, e ciò basterebbe per infirmare il matrimonio.

Ma v'ha di più: il consenso quale esso siasi è stato forzato. Il coniuge può allegare la impossibilità di esplicare il suo consenso pieno e completo perchè la legge non glie lo permette.

Io sono convinto che in qualunque paese dove l'amministrazione della giustizia fosse separata dalla politica, un coniuge, a cui non si fosse tenuta la promessa di compiere il rito che egli domandava, otterrebbe l'annullamento del matrimonio. Sono convinto che in America un caso simile sarebbe risoluto per la nullità. In Italia, dove la politica e la giustizia si sono maritate, non so se civilmente o religiosamente (*Ilarità*), probabilmente non vi sarebbe alcun tribunale che andrebbe fin là, ma certo è che quel coniuge, nella sua coscienza, non si sentirebbe maritato.

Ditemi che sorta di famiglie voi preparate con queste e che sorta di costumi voi create nella vita domestica in Italia.

Ebbene, signori, a fronte di tutti questi garbugli, che sono lo sforzo di alcune menti animate da idee astratte, o cosmopolite, che intendono di tradurre in atto in contraddizione con le condizioni reali ed i costumi del paese, vi è il progetto ministeriale, che è di una semplicità meravigliosa.

Esso rispetta la libertà e nel tempo stesso mantiene i diritti e i doveri dello Stato e li mantiene con la stessa efficacia.

Ve lo diceva ieri il senatore Pascale: « che cosa minacciate a quelli che fanno il matrimonio religioso prima del civile? Una pena qualsiasi. Vuol dire che, se un individuo sopporta quella pena, seguiterà a fare il matrimonio religioso come prima della legge dell'Ufficio centrale: se esso non lo fa nè prima nè dopo, il progetto del Governo infligge la stessa pena. Dunque, come diceva il senatore Pascale, che nella sua qualità di magistrato è competente in materia, i due casi sono identici. Chi è disposto a violare la legge si trova in eguali condizioni nei due casi e perciò nessuna maggiore efficacia nell'una che nell'altra legge.

Dunque il progetto del Ministero ha esattamente la stessa efficacia; ed il senatore Gadda con molta opportunità ha notato anzi che appunto, togliendo certe asprezze, il progetto del Governo probabilmente facilita assai più l'obbedienza alla legge che non l'altro, fondato sullo sforzo e sulla violenza.

E quindi, ben a ragione signori, io vi dicevo che questo progetto è proprio un felice trovato; e che mi pareva veramente degno di questa assemblea, la quale, conservatrice e liberale, deve essere la tutrice delle libertà, pur assicurando i diritti e i doveri dello Stato. Ma quest'assemblea, votando questa legge qual'è presentata dal Governo, farà qualche cosa di più: farà un passo nella via della pacificazione religiosa e civile della nazione (*commenti*), pacificazione, o signori, che è un gran bisogno del paese. Nessuno si rende conto della inferiorità che dà a queste popolazioni così dette latine, il dissidio costante fra la coscienza religiosa e la coscienza civile.

E' un elemento ignoto latente che turba e divide la nazione, paralizza tutta la società.

Ora, o signori, che di questo conflitto ve ne sia una parte che è fatale e non dipenda da noi sta bene, ma questa non è una ragione perchè noi lo alimentiamo al di là che non sia necessario e ne peggioriamo le condizioni, perchè noi non possiamo ignorare il danno profondo, la menomazione di potenza e di prosperità che ne consegue per l'Italia.

Si capisce che questo conflitto sia nutrito dai nostri nemici e da certi partiti più o meno estremi che hanno degli obbiettivi di carattere cosmopolita, e che, innamorati di certi ideali, perseguono certi miti sacrificando loro anche qualche volta il bene del paese, ma quello che non si potrebbe capire è che questo conflitto fosse alimentato dallo Stato, che non ha altro compito che il benessere della nazione e molto meno che fosse alimentato da noi la cui sola ragione di essere in quest'aula è la sua grandezza e la sua prosperità. (*Approvazioni vivissime*).

(*Continua*).

Regio decreto, *31 maggio 1900, n. 212, che modifica il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto.*

UMBERTO I, ecc.

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1891, n. 288, col quale fu approvato il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto;

Visto il Nostro decreto 16 gennaio 1898, n. 16, col quale furono apportate modificazioni al ruolo organico medesimo;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto, con effetto dal 1° luglio 1900,

sono soppressi

a) nella carriera amministrativa:

un posto di segretario coll'annuo stipendio di lire 3000;

b) nella carriera di ragioneria:

un posto di vice-segretario coll'annuo stipendio di lire 2000;

due posti di vice-segretario coll'annuo stipendio di lire 1500;

e sono istituiti:

a) nella carriera amministrativa:

un posto di capo sezione coll'annuo stipendio di lire 4,500;

b) nella carriera di ragioneria:

un posto di controllore coll'annuo stipendio di lire 3,500.

Art. 2. — Il controllore eserciterà le sue funzioni a' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e dovrà prestare cauzione nella somma di lire 500 di rendita pubblica pari al capitale nominale di lire 10,000.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1900.

UMBERTO. A. Bonasi.

Regio decreto *22 aprile 1900 col quale si modifica l'art. 10 del regio decreto 26 aprile 1891, riguardante la Reale basilica palatina di S. Nicola in Bari.*

UMBERTO I, ecc.

Ritenuti i nostri assoluti diritti su tutte le Chiese palatine del regno;

Visto il regio decreto 26 aprile 1891 riguardante la Basilica palatina di S. Nicola in Bari;

Ritenuta la convenienza di modificare le norme riguardanti la devoluzione dei proventi delle puntature per le assenze e le mancanze dai servizi ecclesiastici e corali nell'anzidetta basilica, allo scopo di assicurare il migliore andamento dei servizi stessi e di adottare uniformità di sistema con le altre Basiliche palatine pugliesi;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 10 del detto regio decreto 26 aprile 1891 è modificato come appresso:

« Art. 10. Lo importare delle porzioni stabilite dall'art. 5 non assegnate o che rimarranno successivamente vacanti resta a nostra assoluta disposizione, per essere erogato, col mezzo del nostro Guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti, ai bisogni generali di culto, od a scopi di beneficenza civile e di utile pubblico, nonchè ai restauri artistici e straordinari delle fabbriche della reale basilica e delle chiese dipendenti.

« Le spese per le riparazioni ordinarie e per la manutenzione decorosa delle dette fabbriche andranno a carico dell'intera massa patrimoniale.

« Le ritenute delle puntature per le assenze e le mancanze dai servizi ecclesiastici e corali saranno distribuite tra i presenti all'officiatura, secondo le norme che verranno all'uopo prescritte dal Gran Priore. »

L'anzidetto nostro Ministro guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1900.

UMBERTO. A. BONASI.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Pagamento delle indennità dovute per la revisione o compilazione di perizie di lavori necessari a fabbricati ecclesiastici — (Circolare del Ministero di grazia, giustizia e culti, 4 aprile 1900, n. 28102-1471).

In relazione agli articoli 11 e 12 del regolamento approvato con regio decreto del 2 marzo 1899, n. 64, e per diminuire l'ingerenza dell'Amministrazione centrale, quando non risulta necessaria, autorizzo le SS. LL. a pagare, senza bisogno della preventiva autorizzazione di questo Ministero, le indennità dovute agl'ingegneri del genio civile, od ai funzionari degli uffici tecnici di finanza, per la compilazione o revisione di perizie relative a lavori occorrenti a chiese, companili, episcopi e canoniche, allorchè le indennità medesime siano state debitamente liquidate dalle autorità competenti.

Affinchè però questo Ministero possa prender nota di tali spese nei suoi *registri d'impegni* e calcolare le somme disponibili nel capitolo 47 del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto e nei capitoli 11 dei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti, prego le SS. LL. di partecipare, volta per volta, la somma pagata con lettera conforme al modello seguente.

Il Ministro, A. BONASI.

Al sig. Direttore generale
dell'Amministrazione del Fondo pel culto
ed ai sigg. Economi generali del regno.

MODELLO RELATIVO ALLA PRECEDENTE CIRCOLARE.

Partecipo a codesto Ministero che ho disposto il pagamento della somma di (1) a favore dell'ufficio (2) per (3) dei lavori necessari (4)

(5) .

Al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con Regio decreto del 10 giugno 1900, in virtù del Regio patronato ed in seguito a sua istanza, monsignor *Gaetano Quattrocchi* è stato nominato Vescovo di Mazzara del Vallo.

Con Regio decreto del 31 maggio 1900, è stato concesso l' *Exequatur* al Breve Pontificio del 19 Settembre 1899, col quale monsignor *Luigi Finola* fu nominato coadiutore, con diritto di futura successione al vescovo di Catanzaro, monsignor Bernardo Antonio De Riso, ora defunto.

(1) In tutte lettere.
(2) Del genio civile o tecnico di finanza di
(3) Compilazione o revisione della perizia.
(4) Indicare il titolo dell'ente e il luogo dove si trova, e se questo è frazione di Comune aggiungere il nome del Comune medesimo.
(5) Il Direttore generale o l'Economo generale.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1900 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

Della giurisprudenza invalsa nei tribunali italiani
INTORNO ALLE DISTRIBUZIONI CORALI

I. In forza della legge 15 agosto 1867, n. 3848, art. 6, estesa poi alla Provincia di Roma con l'altra legge 19 giugno 1873, n. 1402, fu ridotto a dodici il numero dei canonicati e a sei quello dei beneficii nelle Chiese cattedrali; ed allorquando incominciarono a verificarsi le vacanze dei canonicati e beneficii eccedenti il numero fissato dalla legge suddetta, l'Amministrazione Demaniale, oltre le relative prebende, assegnò al Fondo per il culto anche il correspettivo delle quote, che sarebbero spettate agl'investiti di quei beneficii a titolo di *distribuzioni corali.* Molti Capitoli vi si opposero, sostenendo che le *distribuzioni corali* o *quotidiane* sono dovute unicamente pel servizio che si presta in Coro, e che nel caso di assenza dei beneficiati, ovvero di vacanza o di soppressione di alcuno dei beneficii, esse distribuzioni accrescono sempre ai presenti. Intorno a tale questione i Tribunali civili non sempre giudicarono allo stesso modo; ma ormai da parecchi anni è invalso il principio, che cioè le *distribuzioni corali formano parte integrante delle prebende*, e debbono quindi seguirne la sorte. Vien fatta eccezione solamente, quando il fondo delle distribuzioni *(massa piccola)* non fu formato con una parte della dotazione di ciascun beneficio, ma venne costituito per altre origini. In questo caso la *massa piccola* è lasciata interamente a favore di coloro che prestano servizio nel Coro.

II. Prima di procedere oltre nell'esame di tale principio giuridico, fa d'uopo osservare che tanto l'articolo 6 della citata legge 15 agosto 1867 (1), quanto l'articolo 8 della legge 11 agosto 1870 (2), si limitano unicamente a ridurre a dodici i canonicati, ed a sei beneficii delle Chiese cattedrali. Nulla assolutamente è innovato di ciò che riguarda l'organizzazione dei capi-

(1) « I Canonicati delle Chiese Cattedrali non saranno provvisti oltre il numero di dodici, compreso il Beneficio parrocchiale, e le dignità od ufficii capitolari. Le cappellanie e gli altri beneficii di dette Chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei ».

(2) « Per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 devono ritenersi soppressi nelle Chiese Cattedrali i Canonicati che eccedono il numero di dodici, e gli altri beneficii e le cappellanie che eccedono il numero di sei ».

toli medesimi, di guisa che dopo l'applicazione di quelle leggi eversive, ai canonicati e beneficii non soppressi competono gli stessi diritti di prima. Ciò posto, ognuno vede che l'accennata questione tra l'Amministrazione demaniale ed i Capitoli cattedrali, non può essere risoluta se non con principii desunti dal Diritto canonico.

III. Le *distribuzioni corali* rimontano agli inizii del secolo duodecimo (1). Introdotte dapprima in una o in altra Chiesa cattedrale, passarono ben presto nel Diritto comune. Di ciò rende testimonianza indiscutibile la celebre Decretale *Consuetudinem* di Bonifacio VIII (2), nella quale si stabilisce che le *distribuzioni corali* appartengono unicamente a coloro che intervengono ai divini offici, non ostante la consuetudine contraria che ivi è del tutto condannata e proscritta. Ma è da vedersi in che consistessero propriamente queste *distribuzioni corali.*

IV. Dopo che furono istituiti i beneficii sia con prebende separate, sia con cumuli o masse di beni ecclesiastici, delle cui rendite fruissero in determinate porzioni tanto i canonici, quanto i beneficiati, si vide che con ciò non si era ben provveduto al servizio corale, avvenendo che molti, pur godendosi le rendite del beneficio, non si curavano poi di intervenire ai divini uffici. A togliere un così grave inconveniente fu stabilito che alcune porzioni di rendite ecclesiastiche (detratte per lo più dalle singole prebende) fossero erogate unicamente a favore dei pre-

---

(1) Lucidi, *De Visitatione Sacrorum Liminum*, Vol. I, Cap. III, § I, articolo 2, n. 27. « *Distributiones primo invexit Ivo Carnuteniis, ut choro addictos de negligentibus faceret diligentes, de tardis assiduos* ». Questo dotto e santo Vescovo morì nell'anno 1116. (Dott. Enrico Brük, *Manuale di Storia Ecclesiastica*, edizione di Bergamo, 1898, pag. 305).

(2) Cap. unic. *Consuetudinem* de cler. non resid. in 6°. « *Consuetudinem, quae in quibusdam partibus inolevit, qua canonici et alii beneficiati seu clerici cathedralium et aliarum collegiatarum ecclesiarum, distributiones quotidianas (quae alias manualia beneficia seu victualia nuncupantur, et tantum residentibus tribuuntur) qualitercumque in civitatibus seu aliis locis (in quibus ipsae consistunt ecclesiae) sint praesentes, licet divinis officiis non intersint, ex integro percipiunt, ac si continue ipsis ecclesiis in eisdem officiis deservirent, penitus improbantes: Statuimus, ut distributiones ipsae quotidianae, in quibuscumque rebus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis et clericis ecclesiarum ipsarum qui eisdem officiis in ipsis ecclesiis adfuerint, tribuantur juxta ecclesiae cujuslibet ordinationem rationabilem jam factam, seu etiam faciendam. Qui vero aliter de distributionibus ipsis quidquam receperit, (exceptis illis, quos infirmitas seu justa et rationabilis corporalis necessitas, aut evidens ecclesiae utilitas excusarent) rerum sic receptarum dominium non acquirat, nec faciat eas suas: immo ad omnium restitutionem. quae contra huiusmodi nostram constitutionem receperit, teneatur. De distributionibus etiam pro defunctorum anniversariis largiendis, idem decernimus observandum* ».

senti in Coro (1), e delle quali non potessero avere partecipazione alcuna gli assenti.

V. In seguito il Concilio Tridentino (2) instaurò la citata Costituzione di Bonifacio VIII, e prescrisse che in quei capitoli ove non esistevano affatto le *distribuzioni corali*, o vi erano così tenui, da essere verosimilmente non curate, i Vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, dovessero separare da tutti e singoli i beneficii una terza parte di frutti, e questi dovessero convertire in *distribuzioni quotidiane;* salva la consuetudine di quelle chiese, *in quibus non servientes, nihil, vel minus tertia parte percipiunt.*

VI. Alla esecuzione di tale disposizione tridentina erano rigorosamente obbligati tutti i Vescovi, e dove poteva aver luogo la materiale separazione del *terzo conciliare*, essa doveva eseguirsi senz'altro *non obstante qualibet contraria consuetudine* (3). Ma non

---

(1) Così Benedetto XIV nella sua magistrale opera *De Synodo Dioecesana.* Lib. IV, Cap. IV, § I. « *Compertum est omnibus in historia ecclesiastica vel mediocriter versatis, nomina Beneficiorum et Praebendarum incognita fuisse prioribus Ecclesiae saeculis, cum bonorum et redituum omnium ecclesiasticorum cura et administratio ad solos pertinebat Episcopos, a quibus statis temporibus juxta praescriptam a sacris Canonibus mensuram, inter Clericos dividebantur: quia vero hujusmodi divisio singulis mensibus fiebat, ideo* mensurna *appellata est a S. Cypriano* ep. 28. *Erectis deinde Beneficiis, et cuique Clericorum sua assignata Praebenda, ex cujus fructibus, quoad viveret, aleretur, ne Praebendam assequuti ab Ecclesiae servitio se impune subtraherent, loco* divisionum mensurnarum *institutae sunt* distributiones quotidianae, *certae videlicet redituum portiones* ex singulorum Praebendis plerumque detractae, *illis dumtaxat erogandae, qui Divinis intersunt. Et ne haec ipsa disciplina pedetentim relaxaretur, Bonifacius VIII* in cap. unic. de Clericis non residentibus in 6°, *omnem illi contrariam consuetudinem, quae jam alicubi coeperat inolescsere, tamquam abusum et corruptelam imbrobavit,* statuitque, ut in nullo rerum eventu quotidianas distributiones lucretur, qui re ipsa Horis Canonicis, ceterisque Ecclesiasticis functionibus non adest: *iis solum exceptis* etc. ».

(2) Sess. XXI, Cap. III de Ref. « *Cum beneficia ad divinum cultum atque ecclesiastica munia obeunda sint constituta, ne qua in parte minuatur divinus cultus, sed ei debitum omnibus in rebus obsequium praestetur, statuit sancta Synodus in ecclesiis tam cathedralibus, quam collegiatis, in quibus nullae sunt distributiones quotidianae, vel ita tenues, ut verisimiliter negligantur,* tertiam partem fructuum et quorumcumque proventuum et obventionum tam dignitatum quam canonicatuum, personatuum, portionum et officiorum separari debere et in distributiones quotidianas converti, quae inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes, proportionabiliter juxta divisionem ab episcopo, etiam tanquam apostolicae sedis delegato, in ipsa prima fructuum deductione faciendam dividantur, *salvis tamen consuetudinibus earum ecclesiarum, in quibus non servientes nihil, vel minus tertia parte percipiunt, non obstantibus exemptionibus ac aliis consuetudinibus etiam immemorabilibus et appellationibus quibuscumque* ».

(3) Sacra Congr. Concilii in *Nullius Farfen. Distr.* 20 dec. 1738, in *Eugubina Punctaturarum* 5 april. 1783, et in *Ilcinen. Distr. seu Punctatur* 13 sept. 1856.

Lucidi, *De Visit. Sacr. Lim.* loc. cit. n. 33. « *Ex praescripto Tridentinorum Patrum S. Congr. Concil. allatis decretis inhaerens* semper decrevit *(ita*

sempre questa *separazione materiale* poteva farsi senza grave incomodo, anzi per ottenere lo scopo prefissosi dai Padri Tridentini non essendo assolutamente necessaria, la Sacra Cungregazione del Concilio più volte dichiarò, che la via più spedita era l'istituzione delle *puntature (1).*

VII. È chiaro adunque che secondo le leggi ecclesiastiche non può esistere Capitolo di Chiesa cattedrale o di Collegiata senza *distribuzioni quotidiane* o *corali*, sebbene poi sia del tutto indifferente che tali distribuzioni, detratte per lo più dalle antiche prebende, siano costituite in *massa* da amministrarsi separatamente (*massa piccola*), ovvero, non avendo avuto luogo separazione alcuna materiale, abbiano ad effettuarsi per mezzo delle *puntature*, le quali hanno il carattere di vere e proprie *distribuzioni quotidiane* (2). E ne è evidentissima la ragione. Infatti tanto le *distribuzioni corali*, quanto le *puntature* furono introdotte nel Diritto Ecclesiastico *ut choro addicti de negligentibus fierent diligentes, de tardis assidui.* Con le une e con le altre chi non interviene in coro perde una determinata porzione di frutti, che avrebbe pur guadagnato intervenendovi, e, quel che è più, la perdita degli assenti è invariabilmente *lucro* dei presenti (3).

---

in Cephal. Distr. *31 Mart. 1770* § Ad tramites) distributiones quotidianas, non obstante contraria consuetudine, ex tertia parte fructuum cujusque canonicatus singulis horis canonicis ab Episcopo esse assignandas, quae inter praesentes et divinis officiis interessentes tantum essent dividendae, ut in *Alexandrina* (lib. 3 decret. p. 22), *Albanen.* 6 Dec. 1690, *Carpenct*, 21 Jul. 1731, *Nullius Terrae Pontiani* 26 Mart. 1735 ».

(1) Lucidi, *l. c.*, n. 34: « *Quando agitur de casu quo in aliquam ecclesiam distributionum disciplina primum invehenda sit, si commode tertia redituum canonicalium pars in earumdem usum unice converti queat, ita nimirum facere praestabit;* at si haec separatio difficultatem aliquam exhibeat, prout persaepe fit..... tum (idque pro re nata S. Congr. Concil. in suis ad Episcopos literis suadere solemne habet) simplicior et expeditior erit via si punctaturae instituantur ».

(2) Lucidi, *loc. cit.*, n. 30, 31: « *Usitatior ea ratio est, ut Capitula arcam communem habeant, quam plerumque massam vocant, et ex qua desumuntur distributiones, quae servata norma pro varietate partium officii divini et dierum solemniorum praesentibus obveniunt* Ubi vero huiusmodi massa desideratur..... eo casu distributionum loco illud statutum est, ut quantum absentes de distributionibus amitterent, tantum de suo aere persolvant, quod inter praesentes dividendum est: quae pecunia ab absentibus persoluta, venit nomine vulgari punctaturarum ».

(3) Il Concilio Tridentino nella Sess. XXIV, Cap. XII *de Ref.* parla di distribuzioni che non accrescono ai presenti; ma ivi non si tratta di *distribuzioni corali.* « *Quod pertinet ad distributiones, quas amittunt absentes (ac proinde etiam ad punctaturas, seu mulctatitiam pecuniam ab iisdem absentibus persolvendam) aliqua specie tenus differentia videtur esse inter*, cap 3, Sess. 21 de Ref., cap. 12 Sess. 24, *ubi distributiones amissas a praesentibus acquiri, sive iis accrescere, et* cap. 3 Sess. 22, *ubi fabricae ecclesiae, quatenus indigeat, aut alteri pio loco arbitrio Ordinarii applicari debere statuitur.* Quidquid vero (*sic S. C. C. in Cephal. Distr.*

VIII. Oltre le *distribuzioni quotidiane* o *corali ordinarie*, delle quali ora si trattava, esistono le *straordinarie*, dette anche *eventuali o incerte*, che si dividono pure *inter praesentes*, e provengono per lo più da legati per anniversari, o da quote stabilite per funerali ed altri servizi divini (1).

IX. Ma per togliere ogni equivoco, non si deve trascurare un'altra classe di *distribuzioni*, le quali per loro natura *tenent locum praebendae*. Si è detto già come nella costituzione dei beneficii si formassero in alcune chiese delle prebende separate, tenute poi in amministrazione per proprio conto dai singoli canonici e beneficiati, mentre in altre si credè meglio lasciare i beni ecclesiastici riuniti in una *massa comune*, le cui rendite a tempo stabilito si *distribuissero* in certa misura tra gl'investiti dei cànonicati e degli altri beneficii. Queste distribuzioni per se *lucri-*

---

31 Mart. 1770, § Verum) dixerint canonistae ad conciliandum hoc, cap. 3, Sess. 22, cum praecedenti cap. 3, Sess. 21, recepta modo interpretatio ac conciliatio est, decretum Sessionis 22 injungens applicationem amissarum distributionum favore fabricae ecclesiae, vel alteri loco pio, loqui tantum de distributionis *impropriis*, quae de redditibus particularibus dignitatum, personatuum et officiorum assignandae sunt pro implemento particularium onerum ac officiorum eisdem dignitatibus et personatibus, vel ex fundatione, vel ab Episcopo injunctorum, non vero de *quotidianis distributionibus* pro rata interessentiae divinis officiis dividendis ». (Lucidi, *loc. c.* n. 37).

(1) *Distributiones.... aliae sunt quae appellantur* extraordinariae, *atque etiam* eventuales *seu* incertae, *quae dividuntur inter praesentes, et distinctae sunt a communi massa ac praebenda, ideoqve praesentibus praestari solent sive ex peculiari statuto aut consuetudine cuiuslibet ecclesiae, sive ex expressa benefactorum voluntate* ». (Lucidi, *l. c.*, n. 52).

Bonifacio VIII nella Costituzione *Consuetudinem* di sopra riportata, dopo avere stabilito che gli assenti dal coro perdono le distribuzioni corali, soggiunge: « *exceptis illis quos infirmitas, seu justa et rationabilis corporalis necessitas, aut evidens ecclesiae utilitas excusarent* ». Intorno alla quale disposizione confermata dal Concilio Tridentino nel capo 12 della sess. 24 *de Ref.*, si ha che « *qui ob infirmitatem absunt a servitio chori, non modo percipere debere quotidianas distributiones sui canonicatus, perinde ac si statis horis interessent, verum etiam augmentum distributionum, quas amittunt illi, qui divinis non interfuerunt, sanxit haec Congregatio (Concilii) in* Viterbien. *26 Aug. 1621*, Acernen. *14 Mart. 1739*, Aquilan. Indulti *16 Iun. 1745*, Tranen Distr. *12 Sept. 1750*, Cremonen. Indul. *12 Iul. 1760*, *alisque quamplurimis, atque hanc sane regulam servari voluit etiam si in aliquo Capitulo statutum vigeret distributiones quotidianas infirmis canonicis absentibus non elargiendi, statutum idem veluti irrationabile Ecclesiaeque bono contrarium penitus abrogans* ». S. Congr. Conc. in folio *Nucerin. Serv. chor. et distr.* 17 Feb. 1838 § *Iamvero.*

Tuttavia per ciò che riguarda le distribuzioni corali straordinarie che per volontà dei testatori o per costituzione e consuetudine locale devono farsi *inter praesentes*, la stessa S. C. del Conc. in molte dichiarazioni, ma specialmente *in Aquil. Indul.* del 26 giugno 1745 emanò quest'ordine, cioè: « (*Canonico infirmo*) *deberi omnia emolumenta, exceptis iis, quae sive ex dispositionibus testatorum sive ex statuto et consuetudine ecclesiae, debentur tantum actu inservientibus, et amplius* ». Ma di ciò basti, non dovendosi qui esporre tutte le eccezioni.

ficabantur ratione residentiae in loco beneficii, ossia erano veri frutti prebendali; ma introdotte in seguito le *distribuzioni corali* o *quotidiane*, avvenne che una parte (1) delle primitive distribuzioni non si potessero lucrare se non *pro diebus et horis ratione interessentiae, seu pro rata servitii* (2). E questo si verifica tuttora nei Capitoli di *massa comune*, ove non furono mai costituite le prebende.

X. Distinte così le varie specie di *distribuzioni*, è manifesto che nella questione proposta, non si tratta di *distribuzioni improprie* (VII, 3), nè di *distribuzioni straordinarie, eventuali* o *incerte* (VIII), nè di quelle che *tenent locum praebendae* (IX), ma si tratta unicamente di *distribuzioni quotidiane* o *corali* (III, IV, V, VI, VII, IX in fine). E bene a ragione la Corte d'appello di Catania

---

(1) In alcuni capitoli quelle distribuzioni divennero *interamente corali*, in altri solo *parzialmente*. Ciò si ricava con tutta evidenza dal citato Decreto Tridentino nel quale dopo l'ingiunzione fatta ai Vescovi di istituire in tutte le Chiese Cattedrali e Collegiate le distribuzioni corali, si soggiunge: « *salvis tamen consuetudinibus earum ecclesiarum, in quibus non servientes nihil, vel minus tertia parte percipiunt* ».

(2) E' notissima in Diritto Canonico la distinzione tra le distribuzioni *quae lucrificantur ratione residentiae* e le altre *quae lucrificantur pro diebus et horis ratione interessentiae, seu pro rata servitii*. Basta dare un'occhiata alle *estravaganti Postulasti* e *Cum nonnullae* di Giovanni XXII, Lib. III, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. X, XI *inter communes*. Dopo la riserva fatta dal su nominato Pontefice sopra i frutti dei beneficii vacanti *usque ad certum tempus*, per sovvenire alle necessità della Chiesa Romana, in alcuni Capitoli di Francia, i beneficii dei quali erano di *massa comune*, si pretendeva che alla morte degl'investiti, le relative quote di massa non dovessero appartenere alla Camera Apostolica, per il motivo che le *distribuzioni* di propria natura *semper praesentibus accrescunt*. Il che era falso perchè *praesentibus accrescunt* solo le *distribuzioni corali*. Si ricorse perciò dai Collettori della Camera Apostolica al Pontefice Giovanni XXII, il quale rispose colla citata *estravagante Postulasti*, ove si legge: « *Licet autem quotidianae distributiones per nos fuerint a perceptione fructuum praedictorum exclusae, hoc tamen volumus de distributionibus ipsis intelligi, quae dantur eis qui horis intersunt, sic quod illae quae solvuntur iis qui sunt in civitate vel loco praesentes, quamvis horis non intersint eisdem, non sunt ab onere dictae recollectionis immunes* ». La stessa cosa venne decisa coll'altra *estravagante Cum nonnullae:* « *Praeterea cum in aliquibus ecclesiis tam cathedralibus quam aliis, panis et potus pro quotidianis distributionibus ipsarum ecclesiarum canonicis et personis de praebendarum ipsarum corporibus pro die quolibet deputetur, et etiam interdum certa quantitas bladi, et quandoque certa pecuniae summa, et aliquando alterum pro altero pro singulis mensibus vel hebdomadis etiam canonicis studiorum causa, aut alias pro eorum negotiis de licentia capitulorum ecclesiarum ipsarum ab ecclesiis eisdem absentibus exibeantur, et etiam persolvantur: declaramus auctoritate praedicta, illam bladi quantitatem et pecuniae summam, quae pro quolibet mense vel hebdomada dictis canonicis (ut praedicitur) ministrantur, non debere pro quotidianis distributionibus computari, sed illa tantum quae praefatis canonicis quotidie pro diurnis et nocturnis horis distribuuntur sine fraude* ».

Cfr. Card. De Luca, *De Benef.*, Disc. C. 13, *Adnot. ad S. Concil. Trid.*, Disc. XV, 8, 14, ed altri Canonisti, come il Fagnano, il Barbosa, il Garzia, ecc.

con sentenza 9 gennaio 1876 stabilì la *Massima*, che cioè " Le distribuzioni corali appartenenti ai Capitoli cattedrali conservati, rimangono nella loro integrità, quantunque per la legge 15 agosto 1867 i canonicati siano stati ridotti in minor numero; e si ripartiscono fra i canonici che prestano servizio „ (1). E' evidente che in questa *Massima* si stabilisce precisamente ciò che avevamo detto da principio (II) intorno alla citata legge 15 agosto 1867. I beneficii conservati, tranne la *conversione dei beni*, sono rimasti nell'integra loro natura, con tutte le loro appartenenze e dipendenze giuridiche create dalle costituzioni ecclesiastiche. E siccome in base alle dette costituzioni, le *distribuzioni corali* appartengono unicamente a coloro che *actu inserviunt divinis officiis*, così dopo la legge 15 agosto 1867 l'Amministrazione demaniale non può di diritto appropriarsi che la *sola dotazione* dei beneficii dichiarati soppressi; altrimenti verrebbero lesi i diritti dei beneficii conservati, ai titolari dei quali compete circa le distribuzioni corali il *jus accrescendi*, o meglio il *jus non decrescendi* (2).

XI. Simile alla precedente è la *Massima* stabilita della Corte d'appello di Napoli con sentenza 1° marzo 1878, cioè: " Per la soppressione dei Canonicati delle Chiese cattedrali, eccedenti il numero di dodici, non si devolvettero al Demanio anche le proporzionali partecipazioni godute dai titolari dei canonicati soppressi per distribuzioni corali, o quote di massa piccola „ (3). Anche questa *Massima* sarebbe pienamente conforme alla legge ed alla scienza canonica, se in essa *Massima* non fossero state aggiunte le ultime parole " *o quote di massa piccola* „. Infatti si è già dimostrato più sopra coll'autorità della S. Congregazione del Concilio, *interprete autentica* del Concilio Tridentino, che tutte le quote di massa piccola sono distribuzioni corali, ma non tutte

---

(1) *Ann. di Giurispr. It.*, vol. X, par. II. pag. 105.

(2) Cassazione di Roma, sent. 16 febbraio 1897, Finanze e Capitolo di Fano (questa Rivista, VII, 152) « . . . . . se (i beneficii conservati) ottengono quello che prima della soppressione ai beneficii soppressi si apparteneva (cioè le distribuzioni corali), questo avviene pel *jure non decrescendi*, anzichè pel *jure accrescendi* ». *Consultore Giuridico*, giugno 1899, pag. 126. Ivi stesso è riportata la seguente *Massima :* « Le distribuzioni corali che in ragione della presenza al coro erano devolute a rettori di benefizi soppressi, non poterono devolversi al Demanio, ma vennero ad accrescersi alli altri investiti ». — Il Capitolo di Fano oltre le prebende, ha una massa distinta per le distribuzioni corali. Eppure per vincere la causa dovè dimostrare con documenti che la detta massa fu costituita *anteriormente* al Decreto Tridentino, altrimenti sarebbe stata considerata come *parte integrante* delle prebende!

(3) *Bollett. del Cont. Catt.*, vol. I, pag. 134.

le distribuzioni corali sono quote di massa piccola (V, VI e relative note).

XII. Ma errata del tutto deve ritenersi la *Massima* stabilita dalla Corte d'appello di Lucca con sentenza 5 luglio 1878 (1). " La massa piccola destinata a somministrare colle sue rendite le somme da erogarsi fra i canonici dei Capitoli cattedrali, non può essere devoluta in alcuna parte al Demanio, o ai patroni rivendicanti in quota proporzionale a canonicati soppressi, quando il fondo delle distribuzioni o massa piccola non è formato con una parte della dotazione singola di ciascun Canonicato, ma venne costituito per altre origini. " Qui, oltre il difetto rilevato nella *Massima* della Corte d'appello di Napoli, è notevole la distinzione tra *massa piccola* formata con *parte della dotazione di ciascun canonicato*, e *massa piccola* costituita per *altre origini*. Questa seconda non sarebbe devoluta in alcuna parte al Demanio o ai Patroni, mentre la prima, facendo parte della dotazione dei canonicati, si devolve all'uno o agli altri. Ora è certo che tale distinzione non esiste, nè può in maniera alcuna esistere nel diritto ecclesiastico. Si è già veduto, come nella istituzione stessa delle distribuzioni corali fossero state detratte dalle prebende le porzioni destinate pel servizio del coro: e se in seguito si è avuto il caso di fondi sopravvenuti a qualche Capitolo, e destinati, per non toccare le prebende, a massa piccola, ciò non altera punto la natura delle distribuzioni corali, stante la legge che queste, *qualunque ne sia l'origine e la forma*, appartengono esclusivamente ai presenti al coro.

XIII. Anche la Cassazione di Roma ammise lo stesso erroneo principio (che cioè le distribuzioni corali sono parte di ciascuna prebenda) nelle due seguenti *Massime:*

" 1° La terza parte delle prebende canonicali, i cui frutti si pongono in comune per essere distribuiti a quelli fra i canonici che fanno l'atto di presenza in coro (distribuzioni corali). non cessa di esser parte di ciascuna prebenda. Quindi soppresso il canonicato, il patrono ha diritto di rivendicare l'intera dote del beneficio, e così anche quella parte destinata a formare il foondo delle distribuzioni corali (2).

" 2° E' devoluta al Demanio anche la porzione della rendita della massa che avrebbe potuto essere stata percepita dai titolari dei canonicati soppressi per titolo di distribuzioni corali " (3).

---

(1) *Bollett. del Cont. Catt.*, vol. I, pag. 135.
(2) 27 gennaio 1877, *Ann. di Giurispr. It.*, vol. XI, par. III, pag. 111.
(3) 6 luglio 1877, *Boll. del Cont. Catt.*, vol. I, pag. 25.

Ora, che le distribuzioni corali non formino parte delle prebende, oltre che discende legittimamente dalla natura stessa di tali distribuzioni, è anche dottrina comune tra i più insigni Canonisti. Ad esempio, il Cardinale De Luca dice espressamente che le distribuzioni " *quoties sint de illis quae debentur ratione servitii ac interessentiae per punctaturas, in effectu non sunt fructus, neque emolumentum beneficii, sed purum salarium seu merx laboris; secus autem ubi sola ratione canoniae et praesentiae, utpote subrogatae loco praebendae* " (1). Se dunque le distribuzioni corali *non sunt fructus beneficii*, non potranno mai essere per veruna ragione *parte* delle prebende.

Al consenso dei Canonisti si aggiunge quello sempre autorevolissimo della S. Rota Romana. Nella Decisione 88 *Rec.*, al n. 1, si legge: " ..... *Beneficiatus S. Petri nullos habent fructus, redditus vel proventus, sed iuxta notorias Constitutiones Summorum Pontificum, et signanter Iulii II et Pii IV, consistunt in solis distributionibus quotidianis, quae non veniunt appellatione fructuum, reddituum et proventuum Beneficiorum, ex quo non augent corpus Beneficii et Praebendae, sed dantur ratione operae et ministerii personalis* ". Ed al n. 7 della stessa Decisione: " .... *quorum appellatione (fructuum, reddituum, dotis, proventuum Beneficiorum) numquam veniunt distributiones quotidianae, quae non sunt proventus istius vel illius Beneficii, sed tantum acquiruntur ex labore et praesentia in divinis, ac ob id dicuntur fructus laboris et operae, ut bene distinguendo docent Monet, Garzias* (l. c.) *et Rota in Rom. pensionis 23 Maji 1644* ".

XIV. Parimenti erronea è quest'altra *Massima* dello stesso Tribunale supremo, la quale a prima vista sembrerebbe, per ciò che

---

(1) *De Benef.* Disc. C, 13. — E altrove: « *Quamvis etenim regula sit quod illis Ecclesiis Cathedralibus vel Collegiatis, in quibus nullae distinctae sunt praebendae, sed totum reducatur ad massam grossam in fine anni, seu alias statutis temporibus distribuendam, hujusmodi distributio succedat loco praebendae;.. attamen id intelligitur quando haec distributio non pendeat a punctaturis ratione servitii. Unde propterea sit quaedam species communionis vel societatis, quam praebendae faciant inter se pro meliori oeconomica administratione. Secus autem ubi participatio fit per punctaturas ratione servitii; quoniam tunc etiamsi nullae adsint praebendae, totumque emolumentum canoniae consistat in hujusmodi partecipatione,... adhuc tamen distributionum quotidianarum in omnibus veram naturam (nempe puri salarii ac mercedis laboris) habent* ». E poco più sotto: « *Quoniam ubi vere fructus sunt, quales dicuntur illi qui obtinentur ratione praebendae, non transmittuntur ad haeredes, sed pertinent ad Ecclesiam, sive ad Cameram Apostolicam. Secus autem in distributionibus quae transmittuntur ex ea congrua ratione, quod istae non important emolumentum, cum quo beneficiatus assimilatur usufructuario,... sed dicuntur praemium vel salarium laboris et servitii* ». *Adnot. ad S. Conc. Trid.*, Disc. XV, 8, 14.

riguarda la distinzione specifica delle masse, non tanto difforme dai principii della scienza canonica: " I Capitoli cattedrali, per effetto delle leggi di soppressione, non sono che l'aggregato di tanti benefizii e per se stanti, ed è indifferente che le doti spettanti a ciascun beneficio siano divise o agglomerate in un sol tutto, con diritto ai beneficiati di percepire una quota parte delle rendite. Si distingue però specificamente la *massa grossa*, nella quale sono fuse le prebende vere e proprie, dalla *massa piccola*, cioè il fondo delle distribuzioni che non costituisce reddito del benefizio, ma semplice retribuzione di servigi personali dell'investito „. Ma se poi si legge la motivazione di detta sentenza si scorge subito l'errore. " E' nota, vi si dice, nel giure canonico la distinzione della massa grossa dalla massa piccola, e come questa consistendo nei proventi eventuali e di mera occasione, non costituisca reddito del benefizio, ma semplice retribuzione dei servigi personali che i canonici prestano al Capitolo intervenendo al coro ed agli altri ufficii inerenti al loro ministero, mentre la prima, qualunque sia il modo o le accidentalità del riparto delle rendite, forma sempre la dote del beneficio di cui il titolare è investito „ (1). Per la Cassazione di Roma la *massa piccola* consisterebbe adunque *nei proventi eventuali e di mera occasione!*

XV. Ma a nulla servirebbe lo stare qui ad accumulare altre decisioni dei Tribunali civili, nelle quali più o meno si contengono gli stessi erronei principii. Quello che interessa di rilevare si è che in massima i predetti Tribunali ammettono pure una distinzione tra *massa grossa* e *massa piccola*, e che mentre la prima costituisce la *dote del beneficio*, l'altra è *fondo di distribuzioni* che si danno per semplice retribuzione dei servigi personali dell'investito, *nè costituiscono reddito del beneficio* (2). Ma perchè la *massa piccola* sia riconosciuta come tale, viene posto per condizione *sine qua non* che le prebende canonicali, sia separate, sia riunite in massa, *nè in origine, né per successive avulsioni e separazioni abbiano contribuito a formare il fondo da cui si traggono le distribuzioni corali*. Nel caso opposto, dicono le varie sentenze emanate in proposito, l'ente Capitolo non ha che l'amministrazione di quel fondo, e la proprietà delle singole porzioni rimane alle singole prebende, le quali in forza di soppressione sono devolute al Demanio, unitamente alla relativa quota di distribu-

---

(1) 4 sett. 1877, *Boll. del Cont. Catt.*, vol. I, pag. 70.

(2) Corte d'Appello di Trani, sentenza 13 gennaio 1879, in causa tra Capitolo di Nardò e Demanio.

zioni corali. E se ne rende ragione coll'addurre l'articolo 48 del regolamento in data 8 dicembre 1861 per gli Economati dei beneficii vacanti, col quale si prescrive che " a tenore delle norme generali adottate già, saranno escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di *massa comune* dei Capitoli delle cattedrali e collegiate, rilasciandosi le stesse a beneficio degli altri membri dei Capitoli, *salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite* " perchè allora, come la quota della massa comune va soggetta per legge a sequestro in caso di vacanza, così dev'essere soggetta a devoluzione in caso di soppressione. Quando però il Capitolo ritiene oltre l'amministrazione, anche la proprietà della massa delle distribuzioni (e ciò si ha secondo i detti Tribunali nel caso di costituzione di massa piccola, senza che vi abbiano contribuito affatto le prebende), allora non si fa luogo alla devoluzione, perchè col pretesto di adire l'eredità di una persona defunta, ossia della prebenda soppressa, si vorrebbe una parte dell'eredità di una persona vivente, cioè del Capitolo (1).

XVI. Ora, ammesso una volta che le distribuzioni corali non siano, secondo il diritto canonico, *fructus*, *redditus*, *proventus Beneficiorum*, ma che costituiscano una semplice retribuzione dei servigi personali dell'investito, cioè siano realmente *fructus laboris et operae*, doveva anche ammettersi che la *qualità propria* delle distribuzioni corali, oltre che alla *massa piccola* costituita per altre origini, conveniva anche a quella formata con porzioni di *massa*

---

(1) Cassazione di Roma, sentenza 27 gennaio 1877, in causa Capitolo di Cuneo e Fantini; sentenza 28 giugno 1877, in causa Finanze e Capitolo di Caltagirone. - Corte d'Appello di Lucca, sentenza 5 luglio 1878, ecc

Il Capitolo Cattedrale di Ferentino trattò col Demanio in via amministrativa sulla stessa questione delle distribuzioni corali, ma non riuscì a nulla. Ecco la risposta del Ministero delle finanze in data 30 gennaio 1885, n. 6635[635. « Riguardo alle distribuzioni corali la domanda del Capitolo deve essere assolutamente respinta..... Evidentemente nella Cattedrale di Ferentino non esisteva una vera e propria massa piccola per le distribuzioni corali, costituita in condizioni di assoluta indipendenza dalla massa grossa o beneficiale, nel senso della Massima stabilita dalla Corte di Cassazione di Roma colla sentenza 12 agosto 1880, in causa Finanze contro il Capitolo di Pisa. E perciò sia che il Capitolo destinasse alle distribuzioni corali le rendite d'un suo fondo qualunque, oppure una determinata parte della rendita complessiva della massa, secondo le prescrizioni del Concilio di Trento, sta sempre il fatto che quelle distribuzioni *derivano dalla massa grossa o beneficiale*, val quanto dire *dalla dotazione dei canonicati e beneficii* componenti il Capitolo, e che per conseguenza il Demanio non può fare per esse alcun prelievo nel determinare l'importo di ciascuna delle quote di massa, corrispondenti ai canonicati e beneficii soppressi. Le sentenze emanate dalla Corte Suprema il 27 gennaio 1877 nella causa relativa al Canonicato Fantini della Cattedrale di Cuneo, quella del 6 luglio stesso anno nella causa col Capitolo di Caltagirone, e l'altra del 20 febbraio 1883 nella causa col Capitolo di Andria, tolgono qualsiasi dubbio al riguardo ».

grossa (1), anzi a quei frutti medesimi che si distribuiscono per mezzo delle *puntature* (2), nè si poteva mai dalla Cassazione di Roma e dagli altri Tribunali non tener conto dell'altra parte della stessa legge canonica, la quale stabilisce che i soli presenti al coro abbiano diritto di percepire le distribuzioni corali, comprese quelle perdute dagli assenti (3), quale diritto viene comunemente chiamato *jus accrescendi seu non decrescendi* (4),

Del resto è contrario alla ragione ed alla scienza che nei Tribunali stessi non si tenga conto di leggi non mai abrogate, e che tuttora vigenti *sunt clausae in corpore juris.* I capitoli delle Chiese cattedrali, come *enti conservati e riconosciuti dalla legge*, sono capaci di ritenere la proprietà del fondo delle distribuzioni corali, qualunque esso sia (5), proprietà che per diritto canonico è stata sempre ad essi Capitoli inerente, e quindi avvenuta la soppressione di alcuni dei canonicati e beneficii, poteva il Demanio succe-

---

(1) Si è già dimostrato coll'autorità di Benedetto XIV che le distribuzioni corali furono fatte per lo più con porzioni di rendite stralciate dalle prebende. (IV, V)

(2) Così ha stabilito la S. Congr. del Concilio. (VI)

(3) *Concil. Trid.* Sess. XXI. Cap. III *de Ref.* — Sacra Congregatio Concilii in Ilcin. Distr. seu Punct. *13 sept. 1856.* Lucidi *de Visit. Sacr. Lim.* loc. cit. n. 33.

(4) Fagnano, *De clericis non resid.*, cap. 3, n. 17; e per ciò stesso cade da se il sofisma di alcuni che dicono essere le distribuzioni corali un accessorio alla prebenda, di maniera che soppressa e indemaniata la cosa principale, cioè la prebenda, deve rimanere parimenti soppresso e indemaniato l'accessorio, cioè la relativa quota di distribuzioni corali.

(5) Fa qui a proposito una recente sentenza della Corte d'Appello di Casale del l' 11 dicembre 1899, Finanze e Capitolo di Casale (questa Rivista, X, 64). In detta sentenza viene affermato apertamente il diritto di proprietà che spetta ai Capitoli circa il fondo delle distribuzioni corali. Così la riporta il *Contenzioso Ecclesiastico* di Genova, fasc. 25 febb. 1900, pag. 41: « Le distribuzioni corali provenienti da un fondo appositamente istituito, separato dalle prebende, costituiscono una proprietà dell'ente Capitolo e non dei singoli beneficii capitolari, essendo una retribuzione che va a profitto dei Canonici solo in conseguenza della loro facoltativa assistenza al coro.

« Rimanendo soppressi alcuni beneficii canonicali perchè eccedenti il numero di dodici (per effetto delle leggi eversive), al Demanio non compete il diritto di prendere possesso di alcuna quota del fondo per distribuzioni corali, che si devolve per intiero all'ente Capitolo.

« Osserva la sentenza che le distribuzioni corali secondo il Diritto canonico costituiscono pel beneficiato la retribuzione di una prestazione volontaria dell'opera sua personale, quale è l'assistenza al coro, e non già un provento esclusivamente inerente alla sua qualità di canonico, essendo prescritto dal Concilio Tridentino che mancando all'ufficio quotidiano, *distributionem amittat, nec ejus quoque modo dominium adquirat.* Non essendo proprietà dei singoli beneficii, nè potendosi ritenere certo una *res nullius*, è giuocoforza ammettere che il fondo per distribuzioni corali sia proprietà dell'ente Capitolo.

« Essendo questo un ente conservato, al medesimo spetta intiera tale proprietà, quando, come nel caso del Capitolo di Casale, il citato fondo sia stato costituito

dere e impadronirsi delle dote del beneficio soppresso, ma non poteva mai legalmente appropriarsi le quote relative al servizio corale, che accrescono di pieno diritto ai presenti.

In quanto poi a quei Capitoli, nei quali il fondo delle distribuzioni corali non è stato mai separato dalla massa comune o dalle prebende, per la ragione che le dette distribuzioni hanno ivi luogo per mezzo delle *puntature*, deve ritenersi che le quote corrispondenti ai giorni ed alle ore del servizio corale costituiscano un *aes alienum*, il cui capitale nel prendere possesso della dotazione dei beneficii soppressi, avrebbe dovuto il Demanio stralciare e rilasciare all'Ente conservato a favore dei presenti ai divini uffici.

XVII. Se non che, mentre dai Tribunali italiani, e segnatamente dalla Cassazione di Roma si persiste nel secondare contro ogni diritto le esorbitanti pretese dell'Amministrazione Demaniale (1), in ben altra maniera si è diportato il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in questioni analoghe a quella di cui stiamo ora trattando. Se le quote di distribuzioni corali provenienti sia da massa piccola separata e costituita con porzioni di prebende, sia da porzioni di massa grossa ripartite secondo la legge delle *puntature*, formassero parte della dotazione del beneficio, le quote medesime dovrebbero essere apprese non solo dal Demanio in caso di soppressione, ma ancora dall'Economato in caso di vacanza dei beneficii conservati, mentre non vi è ragione alcuna di distinguere fra i canonicati e beneficii soppressi e quelli conservati, all'effetto di stabilire il fondo per le distribuzioni corali (2). Ora le Delegazioni Economali, con appro-

---

fin dall'origine, separato dalle singole prebende. Al Demanio spettano le prebende dei canonicati soppressi, ma non può spettare alcuna quota sulle distribuzioni corali.

« La sentenza confuta l'obbiezione opposta dalle Finanze, che la legge 15 agosto 1867 sopprimendo i beneficii canonicali delle chiese cattedrali eccedenti i 12, non abbia inteso arricchire i superstiti, osservando che la *ratio legis* non fu l'incameramento dei beni, ma questo un effetto della soppressione ».

(1) Si omette la citazione di altre sentenze, essendo per lo scopo più che sufficiente il numero di quelle di cui si è parlato fin qui.

(2) Nella convenzione stipulatasi il 14 febbraio 1892 tra il Capitolo Cattedrale di Ferentino, rappresentato dal Canonico Giuseppe Perlini, e l'Amministrazione Economale dei Beneficii vacanti per la provincia di Roma, rappresentata dal cav. Guido Lesen, vi sono tra gli altri i due seguenti articoli:

« 3. Rimane stabilito che la quota annua spettante a ciascun Canonicato e Beneficio, sia quella stessa fissata dal Demanio nell'ultima liquidazione dei Canonicati e Benefizi soppressi nella Cattedrale suddetta. La quota di cui si tratta, è determinata per ogni Canonicato in L. 699.88, e in L. 381.30 per ciascun Beneficio.

« 4 Nei casi di vacanza l'Amministratore Capitolare si obbliga di soddisfare allEconomato, in rappresentanza del vacante, *le due terze parti* della detta

vazione anche del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, rilasciano ai Capitoli *a titolo di distribuzioni corali un terzo delle quote di massa grossa* appartenenti ai beneficii vacanti, quando nei suddetti Capitoli non esiste separata la massa piccola. Il che dimostra sempre più che anche sotto la presente legislazione le distribuzioni corali, da qualunque fondo provengano, sono di pertinenza esclusiva dei presenti al coro, quale mercede e retribuzione di opera meramente personale.

XVIII. Stando così le cose, è manifesto che sarebbe del tutto inutile tentare in via amministrativa la rivendicazione del diritto dei Capitoli, manomesso dall'Amministrazione Demaniale tutte le volte che essa, nell'apprendere le prebende dei canonicati e beneficii soppressi, non volle tener conto delle leggi ecclesiastiche tuttora vigenti. Intanto mentre per la Provincia di Roma sta per compiersi la prescrizione trentennale a favore dell'Amministrazione Demaniale, non potrebbero i Capitoli cui è stato decimato il fondo per le distribuzioni corali, mettersi d'accordo in tempo, e *collatis viribus* promuovere un'azione giudiziara contro il Demanio?

Canonico prof. Giuseppe Perlini.

---

quota allo stesso vacante attribuita .... Il rimanente, ossia *un terzo della quota di ciascun beneficio vacante*, resterà a favore del Capitolo *per le distribuzioni corali.* » Questa convenzione fu approvata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti con dispaccio in data 10 marzo 1892 N. $\frac{331}{273} \frac{-E}{73}$ Div. 3ª, Sez. 2ª.

Affrancazione dei canoni ecc. delle ex ricettizie curate

in confronto del Fondo culto o del Comune? secondo la legge 24 gennaio 1864 o quella 20 gennaio 1880? responsabilità del Fondo culto

SOMMARIO. — 1. L'usufruttuario proprio non è proprietario delle cose di cui gode l'usufrutto. — 2. Il Fondo culto è usufruttuario proprio delle rendite e canoni ecc. delle ex ricettizie curate. — 3. La legge 15 agosto 1867 non deroga a questi concetti di diritto comune. — 4. L'affrancazione dei canoni ecc. delle ex ricettizie curate fatta in confronto del Fondo culto è nulla. Responsabilità di esso di fronte ai Comuni. — 5 Consistenza del danno relativo. — 5. Origine, evidenza, gravità finanziaria dell'errore del Fondo culto.

1. Il nostro Codice civile parla sempre di usufrutto, tanto per le cose non consumabili quanto per le cose consumabili. Suddistingue poi queste ultime in " cose delle quali non si può far uso „ assolutamente " senza consumarle, come danaro, grani, liquori, „, e " cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia „. Per la prima specie di cose consumabili prescrive, che " l'usufruttario ha diritto di servirsene, coll'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso „, e che, " ove la stima non sia stata fatta, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto „ (art. 433). Per la seconda specie di cose consumabili il Codice prescrive invece, che " l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell'usufrutto se non nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate „ (art. 484). Giova ora ricordare anche la definizione dell'usufrutto; tireremo poi le conseguenze riguardo al diritto di proprietà delle cose su cui esiste usufrutto. " L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma „ (art. 477).

Dunque, di regola: — 1° L'usufruttuario non è proprietario della cosa di cui gode l'usufrutto (art. 477): 2° a meno che non sia usufruttuario di " cose delle quali non si possa far uso senza consumarle „ (art. 483); giacchè allora, per necessità derivante dalla natura intrinseca delle cose delle quali gode l'usufrutto, diventa proprietario delle medesime assumendo d'altra parte l'ob-

bligo di restituirle, alla fine dell'usufrutto, per equipollente in denaro od in natura (art. 484): 3° solo l'usufruttuario di " cose delle quali non si possa far uso senza consumarle „ diventa proprietario delle medesime; non anche l'usufruttuario di " cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso „ (art. 484). Tutto ciò, dicevamo, di regola; giacchè per convenzione speciale è lecito stabilire diversamente (art. 476).

L'usufrutto delle cose delle quali l'usufruttuario acquista la proprietà perchè non se ne può assolutamente far uso senza consumarle (art. 483), appunto per tale specialità del passaggio della proprietà nell'usufruttuario, viene nella dottrina contraddistinto con la qualificazione di usufrutto improprio di fronte all'usufrutto delle cose delle quali non si acquista la proprietà e che viene denominato usufrutto proprio: quando per le " cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso „, convenzionalmente si stabilisca il passaggio della proprietà nell'usufruttuario, si ha pure per tali cose un usufrutto improprio. Nel nostro Codice tali distinzione di usufrutto proprio ed improprio esiste sostanzialmente negli articoli citati, quantunque vi manchi la distinzione formale e la denominazione, che si trovano nelle fonti romane.

2. Posti questi concetti generali intorno all'usufrutto e al diritto di proprietà delle cose di cui si ha l'usufrutto, applichiamoli ora alla rendita delle ricettizie curate.

La legge 15 agosto 1867, n. 3848, art. 2 stabilisce: " tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato „ con l'obbligo di iscrivere " a favore del Fondo per il culto ... una rendita del 5 per cento „ " sotto le eccezioni e riserve infra espresse „. Fra le quali la seguente: " Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi... il Demanio le assegnerà al Fondo pel culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo „. Finalmente, nell'ultimo alinea di questo art. 2, si stabilisce: " Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al Fondo pel culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di congrua ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 „.

Ora, come va definito il diritto del Fondo pel culto sulla

rendita e sui canoni, censi, ecc. delle ex ricettizie curate? Evidentemente il Fòndo culto non ne ha che il godimento temporaneo, sinchè sia cessato l'assegnamento di tutti i partecipanti di ciascuna ex ricettizia; allora " la rendita... e i canoni, censi... passeranno ai Comuni „. Dunque, il Fondo culto non solo ha un diritto di godere meramente temporaneo, ma, anche secondo la lettera stessa della legge, non diventa proprietario delle dette cose, delle quali ha il godimento temporaneo, cose le quali è prescritto che " passeranno „ tali e quali ai Comuni quando si verifichi il termine risolutivo del godimento. Altronde, indipendentemente dalla lettera della legge, il Fondo pel culto non può, per la natura stessa delle dette cose di cui la legge gli accorda il godimento temporaneo, aver acquistato la proprietà delle medesime; giacchè non sono " cose delle quali non si possa far uso senza consumarle „ (Cod. civ. art. 483).

Dunque: poichè l'usufrutto è " il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà „; poichè sulla rendita e sui canoni ecc. delle ex ricettizie il Fondo culto ha un diritto di godimento temporaneo sinchè non siano cessati gli assegnamenti di tutti i partecipanti di ciascuna ricettizia ed allora la rendita ed i canoni ecc. " passeranno „ ai Comuni; riguardo alla detta rendita e canoni ecc. il Fondo culto è usufruttuario ed il Comune proprietario: stante, poi, la natura delle dette cose (rendita sul Gran Libro del debito pubblico, canoni, censi, ecc.), cioè di cose delle quali si può far uso senza consumarle (cfr. art. 483 cod. civ.), il Fondo culto usufruttuario non diventa proprietario delle medesime; quindi ha " l'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma „ (art. 477), ed alla fine dell'usufrutto deve restituire le cose stesse e non le equipollenti in natura od in denaro (cfr. art. 483); ciò che altronde, siccome notammo, risulta anche dalla lettera della legge 15 agosto 1867, la quale stabilisce che alla fine dell'usufrutto del Fondo culto " passeranno „ ai Comuni " la rendita inscritta come sopra, e i canoni, censi, livelli e decime assegnati al Fondo pel culto „, cioè la rendita ed i canoni ecc. stessi, non degli equipollenti.

3. Alla conclusione, che il Fondo culto sia semplice usufruttuario della rendita e dei canoni ecc. delle ex ricettizie curate, forse taluno potrebbe obbiettare che, indipendentemente dalla distinzione fra le cose consumabili e non consumabili con l'uso, nella specie il Fondo culto figuri addirittura come proprietario in virtù dei principii fondamentali della liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Cioè, forse qualcuno potrebbe costruire la seguente teoria: il Demanio diventa proprietario di " tutti i beni di qua-

lunque specie appartenenti agli enti morali soppressi „, salvo pei beni stabili l'iscrizione della rendita nominale 5 per cento al Fondo culto e ad “ assegnare „ al medesimo i “ canoni, censi, livelli, decime ed annue prestazioni „ (legge 15 agosto 1867, art. 2; SCADUTO, *Diritto ecclesiastico*, 2ª ediz., Torino, Bocca, 1893-94, n. 363, vol. II, pag. 346-49): il patrono, che voglia riprendersi i beni dell'ente soppresso, esercita un vero e proprio diritto di rivendicazione di fronte al nuovo proprietario Demanio (legge 15 agosto 1867, art. 5): se lascia decorrere il termine di un biennio dalla pubblicazione della legge soppressiva, non può più esercitarlo sui beni, che intanto sono divenuti proprietà definitiva e non più rivendicabile del Demanio se stabili, ma sulla rendita rispettiva nominale iscritta al Fondo culto, a meno che non siano mobili e specialmente “ canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni provenienti dal patrimonio degli enti soppressi (art. 2, 4, 5, legge 15 agosto 1867); e non lo esercitano più di fronte al Demanio, sibbene di fronte al Fondo culto: i Comuni hanno diritto al passaggio della rendita e dei canoni ecc. delle ex ricettizie curate nella qualità di patroni: essendo decorso il biennio dalla pubblicazione della legge soppressiva 15 agosto 1867 non hanno più diritto sui beni stessi, sui quali perciò non possono vantare diritto di nuda proprietà.

Che il Demanio acquisti la proprietà dei beni stabili al medesimo devoluti, è fuori dubbio, quantunque tale diritto di proprietà non sia assoluto, sibbene subordinato alla condizione di non alienare sinchè non sia decorso il termine stabilito al patrono per rivendicare o svincolare i beni stessi in natura: ma nella specie si tratta di diritto di fronte non al Demanio, sibbene al Fondo culto; e di diritto non su stabili, sibbene su mobili (rendita sul gran libro e canoni ecc.): pei quali anche il patrono avrebbe diritto alla cosa in sè e non all'equipollente in natura o in denaro; cioè pei quali il Fondo culto acquista un diritto di proprietà subordinato alla condizione sospensiva di non alienare sinchè non sia decorso il termine assegnato al patrono per rivendicare la rendita iscritta ed i canoni ecc. senza che egli abbia fatto uso del diritto di rivendicare o svincolare: del resto il Comune ha diritto alla rendita ed ai canoni ecc. non nella qualità di patrono, sibbene in quella di nudo proprietario; la tesi che il Comune per *praesumptionem iuris et de iure* sia patrono delle ricettizie e che a tale titolo la legge 15 agosto 1867 gli abbia devoluto la rendita ed i canoni ecc. di quelle curate, sebbene generalmente accolta nella giurisprudenza, è assolutamente

erronea (vedi Scaduto, nota alla sentenza 1 dicembre 1899 della Cassazione di Roma, in causa Comune di Castrovillari c. De Leo, nota che sarà pubblicata in uno dei prossimi fascicoli della *Giurisprudenza Italiana*).

4. Dimostrato che il Fondo culto è semplice usufruttuario della rendita e dei canoni ecc. delle ex ricettizie curate, che della detta rendita e canoni ecc. non ne acquista la proprietà perchè cose non consumabili con l'uso, e che la legge liquidatrice dell'asse ecclesiastico 15 agosto 1867 non deroga a queste norme di diritto comune, ne segue che al Fondo culto per tale rendita e canoni ecc. siano applicabili le norme generali del Codice civile relative agli obblighi dell'usufruttuario. Quindi: l'obbligo, già menzionato, di conservare la sostanza della cosa tanto nella materia quanto nella forma (art. 477): l'obbligo di non alienare, sotto pena magari di possibile decadenza dall'usufrutto (art. 516), oltrechè, si sottintende, di nullità dell'atto stesso di alienazione per quanto riflette la nuda proprietà, giacchè " la vendita della cosa altrui è nulla " (art. 1459).

Pertanto l'affrancazione dei canoni ecc. delle ex ricettizie curate, siccome alienazione, se fatta in confronto del Fondo culto usufruttuario senza l'interpellazione ed il consenso del Comune nudo proprietario, è nulla. Quindi: in rapporto al Comune non ha alcun valore; si considera come non fatta: nel rapporto tra il Fondo culto e la persona fisica o morale già obnoxia, importa in questa un diritto di rivalsa sul venditore Fondo culto, nei sensi del citato articolo 1459, diritto che qui non c'interessa di analizzare.

Non ci interessa di analizzarlo perchè, essendo il venditore un ente sotto la sorveglianza immediata dello Stato ed il nudo proprietario un altro ente morale sotto la immediata dipendenza dello Stato, e poichè del resto la " nullità stabilita da questo articolo non si può mai opporre dal venditore " (art. 1459, capoverso), la conseguenza ultima è, che l'affrancazione, sebbene fatta in confronto del solo usufruttuario, resterà ferma e che, però, il Fondo culto venditore dovrà indennizzare il Comune dei danni che questo viene a risentire per tale affrancazione.

Per la medesima ragione non mette conto di fermarsi sull'applicabilità del menzionato art. 516, secondo il quale " l'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, o alienando i beni... "

5. Ora, in che consiste il danno prodotto dal Fondo culto ai Comuni con la concessione ai debitori di canoni, ecc., dovuti già alle ex ricettizie, di affrancarli?

Si distinguono i " canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue sì redimibili che irredimibili " dovute sopra beni immobili al Demanio, al Fondo culto ed al Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma da quelle dovute ad altri " stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta ". Per le prime agli obnoxi è concesso di affrancare secondo la legge 20 gennaio 1880, n. 5253, cioè pagando " un capitale eguale a 15 volte la prestazione di un anno " (art. 1), oltre altre agevolezze; per le seconde è concesso di affrancare secondo un'altra legge, quella meno favorevole per gli obnoxii 24 gennaio 1864, n. 1636, " mediante cessione di un'annua rendita iscritta sul gran libro del Debito pubblico al 5 per cento eguale all'ammontare dell'annua prestazione ", cioè alla ragione non di 15 ma di 20 annualità (art. 1), e senza le ulteriori agevolezze (abbuono del 6 o rispettivamente del 3 per cento) concesse dalla legge del 1880.

Il Fondo culto dunque, considerandosi come proprietario dei canoni, ecc., delle ex ricettizie curate e concedendo agli obnoxii dei medesimi di affrancarli in confronto di esso e perciò secondo la legge del 1880, ha ricevuto una rendita in ragione di 15, e non di 20 volte, l'importo della prestazione, anzi per le rate anticipate a saldo nell'atto di stipulazione ha rilasciato anche l'abbuono del 6 per cento e per quelle anticipate a saldo entro due anni dalla stipulazione ha rilasciato l'abbuono del 3 per cento.

Ora, dovendo consegnare ai Comuni la rendita ed i canoni, ecc., delle ex ricettizie curate o per cessazione degli assegni ai partecipanti od in virtù della legge 4 giugno 1899, n. 192, pretende di consegnare, pei canoni, ecc., dei quali ha accordato l'affrancazione nei sensi della legge del 1880, la rendita che ne ha ricavata cioè in ragione di 15 volte l'importo dell'annua prestazione e con l'eventuale detrazione dell'abbuono del 6 o del 3 per cento.

I Comuni invece replicano giustamente: che il Fondo culto, siccome usufruttuario di tali canoni ecc., non aveva potestà di permettere l'affrancazione senza l'interpellazione ed il consenso di essi Comuni proprietari: che ad ogni modo, prescindendo dalla nullità della vendita, essi Comuni hanno diritto ad una rendita corrispondente a 20, e non a 15 volte, la prestazione annua e senza abbuoni del 6 o del 3 per cento: che perciò tale differenza del 5 per 20, ossia del 25 per cento, oltre quella proveniente dagli eventuali abbuoni, debba ricadere a danno del Fondo

culto, che ha illegittimamente ed a norma della legge ad esso relativa concessa l'affrancazione, e non a danno dei Comuni senza il cui consenso non si sarebbe potuta fare l'affrancazione ed i quali lo avrebbero dato, almeno per quanto riguarda il loro diritto di nudi proprietari (e di questo oggi si discute, sia o non sia tale diritto oramai diventato pieno), secondo la loro legge cioè alla ragione di 20 annualità e senza abbuoni.

6. Che i Comuni abbiano ragione, è evidente. E riteniamo che il Fondo culto, superata la prima impressione di dover confessare di aver errato nell'aver acconsentito alle affrancazioni senza l'interpellazione ed il consenso dei Comuni e colla norma loro propria di 20 annualità e senza abbuoni e di dover sopportare la iattura di somme non indifferenti, finirà col riconoscere amministrativamente di avere torto ed evitare così delle liti e pagare anche le spese delle medesime.

Come mai il Fondo culto sia incorso nel detto errore, non abbiamo elementi per esplicarlo. La gravità di esso per le sue conseguenze economiche (le ricettizie delle sole provincie napoletane sono circa 1200 e quasi tutte curate) e l'attuale esitanza del Fondo culto a riconoscerlo, spiegano perchè ne abbiamo fatta una dimostrazione così analitica.

Avv. F. Scaduto

Prof. di Dir. Eccles. nell'Università di Napoli.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

12 giugno 1900.

Pres. Caselli. P. — *Est.* De Aloisio.

Congregazione di carità di Framura c. Amministrazione del Demanio.

Benefici coadiutoriali — Esenzione da soppressione — Obbligo permanente e principale di coadiuvare il parroco — Estremo della permanenza — Obbligo accessorio e non principale — Giudizio incensurabile.

Perchè un beneficio sia esente da soppressione a sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 15 agosto 1867, occorre che l' obbligo di coadiuvare il parroco sia annesso alla istituzione in modo, non pur permanente, ma principale (1).

Non manca l'estremo della permanenza quando l'investito sia tenuto a prestare la opera sua in servizio della chiesa e del parroco ad ogni richiesta del parroco stesso, il quale abbia una potestà di esigerla permanente, cioè non soggetta a veruna interruzione o limitazione di tempo (2).

È incensurabile il giudizio del magistrato di merito che, apprezzando le tavole di fondazione, ritiene che l'obbligo di coadiuvare il parroco annesso ad un beneficio o ad una cappellania sia puramente accessoria, e non principale (3).

Come si evince dalle chiare parole dello art. 1.° n. 4 della legge 15 agosto 1867 è d'uopo, a produrre l'esenzione, che l'obbligo di coadiuvare il parroco sia annesso alla istituzione in modo, non pur permanente, ma principale. La Corte di merito ritenne mancare, nel caso concreto, l'estremo della permanenza, perchè, secondo il testamento, il cennato obbligo « solo avrebbe potuto verificarsi a carico del cappellano, quando occorresse allo stesso arciprete ». Or giustamente il ricorso censura codesta argomentazione, la quale confonde il *vinculum juris* della obbligazione col fatto materiale dello adempimento della medesima. Il dovere, nell'investito della cappellania, di prestarsi in servizio della chiesa e dell'arciprete andava messo in relazione, non con la richiesta che costui gli facesse della sua opera, ma colla potestà che lo stesso arciprete aveva di richiederla. E se permanente, ossia non soggetta a veruna interruzione o limitazione di tempo, era tale potestà nel parroco, permanente del pari, sia che l'opera fosse realmente prestata, sia che nel fosse, era l'*onus auxiliandi* nel cappellano.

Ma, detto ciò, bisogna pur riconoscere che la sentenza si regge sopra altro incrollabile fondamento; poichè questa, *inspectis tabulis* ed apprezzando le varie clausole della disposizione, ha, con sovrano giudizio di fatto, affermata la mancanza nella specie anche dell'altro essenziale estremo della principalità, col ritenere che, giusta la mente del testatore, il suddetto obbligo imposto al cappellano con l'ultima clausola della istituzione, di prestarsi in servizio della chiesa e dello arciprete, era, non principale, ma puramente secondario, mentre principale era soltanto quello (imposto avanti) del quotidiano suffragio per l'anima dello stesso testatore, della già sua consorte e loro parenti, mediante il sacrificio della messa.

E vanamente si obbietta che, essendo la celebrazione della messa, massime nei giorni festivi, una delle precipue funzioni del ministero parrocchiale, la sentenza non doveva disgiungere la parte della disposizione, con cui si prescrive l'*onus missarum*, da quella che impone

(1-3) Veggasi a pag. 315 del volume precedente la sentenza della Corte di appello di Genova nella stessa causa; si consulti la nota ivi, nella quale fu censurato il criterio seguito da detta Corte per escludere il carattere coadiutoriale nella cappellania, di cui era controversia.

l'*onus parochi auxiliandi;* ma doveva dal complesso delle due clausole desumere il carattere coadiutoriale del beneficio. Codestà è petizione di principio. Una volta che la Corte di merito, interpretando la volontà del fondatore, si convinse che al precetto da costui imposto, della celebrazione delle messe, fu affatto estraneo il pensiero di apprestare un aiuto al parroco, in quanto ella si convinse che tale celebrazione fu dal disponente ordinata soltanto a scopo propiziatorio per le anime di lui e dei suoi cari, è evidente che non poteva lo stesso Collegio trarre alcun argomento dal cennato precetto per indurre la qualità di principale nell'obbligo di aiutare il parroco.

Nè ha miglior valore il rimprovero che si fa ai giudici di appello di non aver posto mente al certificato 17 marzo 1898, dalla Congregazione esibito, della Giunta comunale di Framura comprovante: « che la cappella di S. Rocco di Setta (ove il cappellano doveva celebrare la messa tre volte la settimana, comprese le domeniche e le altre feste) trovasi nel centro più importante della popolazione di quel Comune, che comprende i tre quarti circa della totalità degli abitanti, i quali non possono senza grave loro disturbo recarsi alla chiesa parrocchiale, posta a notevole distanza, sulla vetta del monte ». Imperocchè, se la sentenza non fa cenno di tale certificato, ciò non autorizza a dire che il medesimo non sia stato tenuto presente; non essendo il giudice obbligato a menzionare un singolo documento della causa, ove questo, come nel subbietto caso, non abbia formato tema di speciale contestazione fra le parti. D'altronde, ben poteva la Corte d'appello, nella ricerca della intenzione del fondatore, non attribuire veruna importanza al certificato suddetto; non risultando da questo, e non essendosi neppure asserito dalla producente Congregazione, che le molte abitazioni che ora si veggono costruite nel basso del paese, presso alla cappella di S. Rocco, a tanta distanza dalla antica chiesa parrocchiale, edificata nella parte alta del monte, esistessero eziandio nel 1827, ossia settanta e più anni addietro, quando il Giuseppe Bancheri dettava il suo testamento.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Genova 20 dicembre 1898, ecc.

Cassazione di Roma.

30 maggio 1900.

Pres. Cardona, ff. di P. — *Est.* Petrella.

Porcelli c. Demanio.

Cappellania — Tassa di svincolo — Ingiunzione — *Solve et repete* — Affrancazione del censo costituente la dotazione della cappellania.

Soppressione — Art. 21 del decreto Valerio — Ente erroneamente soppresso — Azione per farlo dichiarare immune da soppressione — Prescrizione quinquennale.

Alla ammessibilità della domanda istituita per far dichiarare priva di effetti la ingiunzione al pagamento della tassa di svincolo, non può opporsi il precetto del solve et repete, *quando i patroni abbiano proceduto all'affrançazione del censo costituente la dotazione della cappellania soppressa.*

La prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 21 del Decreto Valerio 3 gennaio 1861, si applica vuoi agli enti compresi rettamente negli articoli 1 e 2 del Decreto stesso, vuoi a quelli che, erroneamente creduti tali dal Demanio, diedero luogo all'inventario dei beni nello interesse della Cassa ecclesiastica; e perciò si applica anche all'azione diretta a far dichiarare l'ente non colpito dalla legge di soppressione.

Considerato che il signor Annibale Parisani, con testamento del 30 agosto 1837, dopo di avere istituita una cappellania, disse così: *Item* dispongo che con altri scudi mille da desumersi dai miei cre-

---

(1) Questa è la giurisprudenza della Corte suprema di Roma: veggasi decis. 26 marzo 1890, Fondo pel culto c. Bracci (vol. I, p. 467) con la relativa annotazione.

diti si formi un censo perpetuo al sette per cento se è possibile, con persona senza eccezione e responsabile, con solida ipoteca, e s'istituisca altra cappellania a favore del signor don Giuseppe Porcelli di Tolentino, se esisterà, altrimenti passi ai figli maschi provenienti dai coniugi Pacifico Porcelli e Bernarducci Maria, colla facoltà di poterla testare a favore di chi le parrà e piacerà, coll'obbligo di una messa alla settimana in qualunque chiesa, ma in un altare della Santissima Vergine, in suffragio dell'anima mia, dei miei genitori e miei stretti congiunti e parenti ». E dopo aver fatte molte altre disposizioni aggiunse: « se mai per fatto di principe, invasione di truppe straniere, cambiamento di governo, ecc., non potessero avere effetto tali mie disposizioni in tutto o in parte, e se mai l'avessero sortito e le volessero distruggere, e disporre altrimenti da quanto si è da me stabilito a favore delle pie istituzioni, in allora sostituisco in mio erede generale e subentri ipsofacto il vescovo protempore di Macerata e Tolentino ».

Con testamento del 3 settembre 1856 il don Giuseppe Porcelli, fra le altre cose, dispose: « trovandomi io rettore di una cappellania mera laicale istituitami in libera proprietà dal cav. Annibale Parisani, quindi è che chiamo e nomino rettori della medesima i miei due nipoti ex fratre Filippo e Carlo ed i loro maschi e femine in infinito con l'obbligo ingiunto dal prefato mio istitutore di celebrare una messa ogni settimana in qualunque chiesa ma in altare della Santissima Vergine a tenore della citata sua disposizione (e con l'onere altresì che verrà da me ingiunto in appresso) dichiarando e volendo che a favore dei suddetti miei nipoti abbiasi ad operare il diritto di accrescimento ». Provvide poi a chi dovesse passare la cappellania alla morte dei due nipoti, e soggiunse: « Ingiungo e strettamente comando a prefati rettori della suddetta cappella, e chiunque si troverà nel legittimo possesso di essa, di pagare anno per anno alla mia donna di servizio Marianna Cecconi vita natural durante scudi diciotto ».

Con verbale del 23 aprile 1864 la Cassa ecclesiastica procedette, in confronto dei rettori Filippo e Carlo Porcelli, all'inventario e presa di possesso della cappellania Parisani.

Nel 17 giugno 1897 il Ricevitore del registro notificò ai suddetti Carlo e Filippo Porcelli la fatta liquidazione della tassa di svincolo con intima a pagarla, una agl'interessi del 5 luglio 1875, e costoro, dopo che indarno fecero le loro rimostranze all'Intendente di Finanza, con atto del 5 luglio 1897 trassero innanzi il tribunale di Macerata il Ricevitore del registro « per sentir dichiarare intempestiva e priva di effetti la ingiunzione al pagamento della tassa o quanto meno sia dichiarato che il legato Parisani non costituisce nè cappellania nè altro ente di simil natura ». L'Amministrazione convenuta eccepì ostare alla domanda il precetto del *solve et repete:* la prescrizione ai termini dell'articolo 21 del decreto Valerio 3 gennaio 1861: ed essere la istituzione Parisani una vera cappellania; ma il tribunale a 10-20 luglio 1898 accolse la domanda e dichiarò « niun diritto competere al Demanio sul legato disposto dal fu Annibale Parisani in favore di don Giuseppe Porcelli con testamento 30 agosto 1837 ». L'Amministrazione pubblica appellò, ma la Corte di Macerata respinse il gravame; condannando il Demanio a due terze parti delle spese con sentenza 20 luglio 1899, pubblicata il 3 seguente agosto, che il Demanio ha impugnata con ricorso per annullamento.

Considerato che il primo mezzo proposto dall'Amministrazione ricorrente denunzi la violazione dell'art. 138 testo unico della legge di registro e degli art. 360, 361 e 517 p. c. « per avere la Corte di merito riconosciuto che i Porcelli avrebbero dovuto in prima sede, uniformarsi al precetto del *solve et repete;* ma non aver poi pronunziata la inammissibilità della domanda, il che costituiva oltre alla violazione del sud-

detto articolo 138, anche una contradizione ».

Considerato che, dopo la sentenza del tribunale che aveva respinta la eccezione del *solve et repete*, i Porcelli affrancarono il censo che formava la dotazione del legato, e fu per questo fatto che la Corte di appello, mentre riconobbe che malamente il tribunale aveva in proposito giudicato, aggiunse che ormai poteva dirsi implicitamente adempiuto il precetto di legge, e l'errore del tribunale non poteva che risolversi in un motivo da tenere in considerazione nel decidere sulle spese del giudizio, come in realtà poi la Corte fece.

Ora la censura che l'Amministrazione ricorrente muove alla sentenza è ingiusta non solo, ma non fa che mettere in mostra una contraddizione della stessa ricorrente. E' ingiusta, perché, in punto di diritto, la Corte di appello rilevò l'errore del giudice di primo grado e l'errore delle deduzioni dei Porcelli, relativamente al precetto del *solve et repete*, e sotto tale aspetto, avendo quel Collegio interpretata la legge esattamente, non vi ha biasimo a fare. Quanto poi alla conclusione pratica cui su questo punto la Corte di appello pervenne, ossia alla applicazione della legge, la Corte medesima non fece che accogliere quanto la stessa Amministrazione aveva chiesto, ed è in ciò che ora la ricorrente contraddice sè medesima. Di fatti nella stampa con la quale essa svolse la conclusionale scrisse « si riconosce che dopo la produzione dell'istromento 19 dicembre 1898 (quello di affranco del censo) non sia più applicabile il *solve et repete;* ma si sostiene il fondamento giuridico della eccezione unicamente per avere la rivalsa delle spese di primo grado ». Se dunque in punto di diritto la sentenza non è erronea, e in fatto, senza danno delle parti, accolse la conclusione della stessa ricorrente, è manifesto non potersi plaudire al serotino pentimento di questa.

Considerato che il secondo motivo del ricorso denunzia la violazione dell'articolo 21 decreto 3 gennaio 1861 del Commissario Valerio e degli articoli 360, 361, 517 p. c. La ricorrente aveva innanzi ai giudici di merito eccepito ostare alla domanda dei signori Porcelli la prescrizione di cui all'art. 21 del mentovato decreto; la sentenza impugnata, facendo eco a quella del tribunale, ritenne che la quistione della prescrizione fosse inclusa ed assorbita in quella di merito « perchè l'art. 21 investe soltanto gli enti contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto stesso, e però faceva mestieri anzitutto decidere se la istituzione Parisani costituisse uno di quelli enti o non piuttosto uno di quelli accennati altrove ».

Considerato che le brevi trascritte frasi della sentenza, e che costituiscono tutto quello che sulla eccezione di prescrizione la Corte di appello stimò di considerare, dimostrano come per essa la eccepita prescrizione non le impediva di esaminare nel merito l'azione dei Parcelli, con la quale costoro domandavano (conclusionale del 6 maggio 1898) « si dichiarasse nessun diritto avere il Demanio sul legato disposto dal Parisani, che non costituisce cappellania nè altro ente soggetto a soppressione ». Il pensiero della Corte di merito è chiarissimo, e quindi indarno l'abile ed industre difesa dei resistenti Porcelli, si affatica a interpretare in altro senso il breve ragionamento della impugnata sentenza, oltre a che poi, anche seguendo la interpretazione dei resistenti, rimarrebbe sempre certo che si trattava far dichiarare l'indole giuridica della istituzione Parisani, e quindi che essa non era colpita della soppressione.

Considerato che il brano della sentenza già riferito non solo viola gli articoli 360, 361, 517 di proc. civ., non avendo veruna ragione addotta la Corte di merito per giustificare la sua asserzione, ma, anche a volere la semplice assertiva elevare al grado di motivazione, la Corte ha sempre violato il predetto art. 21. E valga il vero: l'articolo suona così: « Col trascorso di cinque anni dal giorno in cui si sarà in nome della Cassa proceduto all'inven-

tario dei beni delle comunità, degli stabilimenti, corpi ed enti morali contemplati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, s'intenderà prescritta qualsiasi azione per fare dichiarare i medesimi non colpiti dalle disposizioni di cui nel decreto stesso, o meno regolare per difetto di forma o per altra causa l'inventario dei beni dei suddetti enti morali ».

Dunque, secondo la chiara dizione dell'articolo, *qualsiasi azione per far dichiarare* o i beni già appresi dalla Cassa ecclesiastica, o gli enti cui essi appartenevano, sottratti alle disposizioni del decreto, deve esperimentarsi entro cinque anni, dal dì in cui si procedette all'inventario, sotto pena di perdere ogni azione. L'articolo non fa distinzione fra enti veramente soppressi e quelli per i quali si fosse bensì, in nome della Cassa ecclesiastica proceduto all'inventario, ma che in realtà non sarebbero compresi fra quelli soppressi ai termini degli articoli 1 e 2 del decreto. Nè poi la distinzione poteva farsi senza andar contro allo spirito politico-economico della legge, il quale, oltre che era inteso a rimettere sul mercato una gran massa di beni che in danno dell'agricoltura, del commercio e dell'interesse sociale rimanevano immobilizzati presso le manimorte, mirava a porre lo Stato in grado di adempiere, con le rendite di quei beni, tante e svariate incombenze che, in relazione all'avocazione a sè di tali beni, si era addossato. Ora non sarebbe stato certamente nè provvido nè prudente consiglio il lasciare sussistere per lungo tempo dubbii, incertezze, pericoli di litigi, l'esito dei quali avrebbe potuto se non sconvolgere addirittura, certamente turbare il normale adempimento delle funzioni della Cassa ecclesiastica.

Adunque nè la parola nè lo spirito della legge consentono la distinzione fatta dalla Corte di appello. L'art. 21 sanziona una regola generale ed assoluta, la quale si applica vuoi agli enti compresi rettamente negli articoli 1 e 2 del decreto, vuoi a quelli che, erroneamente creduti tali dal Demanio, diedero luogo all'inventario dei beni, nello interesse della Cassa ecclesiastica. Del resto, è evidente che nell'uno come nell'altro caso gl'interessati, in confronto dei quali si procede all'inventario, sono con tale fatto messi in sull'avviso delle pretese del Demanio, e se per cinque anni, serbano silenzio, e non si oppongono a quelle, e se poi non hanno più il dritto di farlo trascorso tale termine, non debbono che imputarlo a sè medesimi; nè poi si saprebbe comprendere perchè la negligenza degl'interessati dovrebbe far perdere ad essi ogni azione, quando si tratti di enti veramente da noverarsi tra quelli di cui agli articoli 1 e 2, e una somigliante negligenza per contrario dovesse tener vivo il dritto, quando per errore l'ente fosse stato ritenuto tra quelli soppressi.

Considerato che non valga poi sostenere che la prescrizione dell'art. 21 debba intendersi limitata a colpire *l'azione di rivendica dei beni inventariati* ed appresi dal Demanio, ma non già l'azione diretta a far giudicare se l'ente sia colpito o no dalla legge di soppressione; imperocchè neppure quest'altra distinzione ha fondamento. In effetti, se lo scopo talvolta non unico, ma sempre precipuo dell'azione diretta a far dichiarare un ente non soppresso è quello di riavere o di conservare i beni, sarebbe irrisorio ammettere che mentre il giudice da un lato dia ingresso ed accolga la domanda e dichiari non soppresso l'ente, e dall'altro poi debba dichiarare non poter esso ricuperare i beni per averli il Demanio fatti suoi a mezzo della prescrizione dell'art. 21. A nulla approda in favore della combattuta distinzione, l'argomento che si vuol trarre dalla dizione dell'art. 21, sostenendosi che il pronome *medesimi* si riferisca alla parola beni e non già a corpi, enti morali, ecc.; perocchè tale argomento è confutato non solo dalla semplice lettura dell'articolo, ma dal considerare che la parola *medesimi*, deve essere letta insieme con quelle che formano la intera proposizione; la quale dice... s'intenderà prescritta « qualsiasi azione per

far dichiarare i medesimi non colpiti dalle disposizioni di cui nel decreto »; ora è agevole riflettere che *colpiti* dalle disposizioni sono gli *enti* e non già i beni, perocchè essi passano dall'ente al Demanio, senza essere suscettivi di ricever *colpi*. E se di altro facesse mestieri per dimostrare la inanità dell'argomento che si è voluto trarre dalla parola *medesimi*, lo si troverà nel raffronto dell'art. 21 del decreto Valerio del 3 gennaio 1861 con lo art. 21 del decreto Pepoli di pochi giorni innanzi, cioè dell'11 dicembre 1860. L'art. 21 di questo decreto Pepoli è perfettamente identico all'art. 21 del decreto Valerio, e comprende la parola *medesimi*, eccetto che al secondo verso mentre il decreto Valerio dice « proceduto all'inventario dei beni della comunità, ecc. ecc. », nel decreto Pepoli è scritto « proceduto all'inventario della comunità, ecc. ecc. »; ora, se non è lecito dubitare che i due decreti ebbero un identico fine, se furono dettati movendo da identici principii, e se pel decreto Pepoli è impossibile riferire la parola *medesimi* alla voce *beni*, perchè questa non è scritta nello articolo, ma invece si riferisce ad enti, è forza concludere che alla guisa stessa la voce *medesimi* del decreto Valerio si riferisce ad enti.

Nè più saldo riesce l'altro argomento messo innanzi per rifiutare l'applicabilità della prescrizione dell'art. 21 all'azione per far dichiarare l'ente non soppresso; e per fermo si asserisce « essere strano che il diritto alla esistenza dell'ente possa perdersi per prescrizione ». ma l'art. 21 non dice già questo; esso invece dispone che l'azione per far riconoscere l'errore del Demanio, che ritenne un ente soppresso dalla legge, mentre non lo era, si prescrive in cinque anni; ora è ovvio che tutte le azioni si prescrivono in un periodo di tempo più o meno lungo, secondo ha creduto il legislatore, ed è ovvio altresì che effetto della prescrizione è la perdita o l'acquisto di un diritto.

Considerata dunque la tesi da ogni lato, non può non riconoscersi erronea la sentenza denunziata, e quindi il secondo mezzo del ricorso deve accogliersi.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

1° maggio 1900.

Pres. Cardona ff. P. — *Est.* Tivaroni.

Fondo pel culto c. Benvenuto ed altri.

Pensioni monastiche — Provincie napoletane — Qualità di monaco — Prova — Appartenenza a determinata Casa religiosa — Attestazione del Superiore — Professione di voti posteriore al Decreto 17 febbraio 1861 — Ordini mendicanti abilitati a possedere — Misura della pensione — Riconoscimento del diritto alla pensione — Interessi legali.

A termini dell'art. 16 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, è validamente provata la qualità di monaco professo mediante la esibizione di una copia notarile dell'atto di professione, salvo all'Amministrazione del Fondo pel culto la facoltà di chiedere la collazione della copia stessa col relativo originale.

A provare l'appartenenza di un monaco ad una determinata casa religiosa esistente nel Regno, al momento della soppressione, basta l'attestazione di colui che si qualifichi ministro o padre superiore della casa stessa (1).

I religiosi di ordini possidenti o mendicanti nelle Provincie napoletane non hanno diritto alla pensione rispettivamente concessa dal Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 di soppressione degli Ordini stessi e dalla legge 7 luglio 1866, quando abbiano professato i loro voti dopo quel Decreto, sebbene prima del 18 gennaio 1864 (2).

---

(1) Confr. App. di Roma 5 febb. 1894, Lombardi c. Fondo pel culto (vol. V, p. 79), la quale negò valore di prova all'attestato di chi erasi qualificato Segretario provinciale dell'Ordine.

(2) Confor. Trib. di Roma 17 aprile 1895, Gengaro ed altri c. Fondo pel culto, (vol. V, p. 481); App. Roma 18 maggio 1897, Miranda c. Fondo pel culto (vol. VII, p. 691).
La Corte di Cassazione di Roma con sentenza 17 febbraio 1892 (Fondo pel culto

Al monaco, appartenente ad un Ordine (Trinitari scalzi) di quei mendicanti abilitati per il Concilio di Trento a possedere beni stabili, compete il trattamento di pensione stabilito dalla legge per gli Ordini qualificati come possidenti: ed a nulla gioverebbe il dimostrare che la Casa, cui egli apparteneva, nulla in fatto possedesse (3).

Riconosciuto nel monaco professo il diritto alla pensione, devono essergli attribuiti gli interessi legali dal giorno della giudiziale domanda.

Ritenuto che Luigi Benvenuto, già cappuccino, Tommaso d'Ambrogio ed Antonio Caccavale, già minori riformati, nonché Gennaro Stella, già trinitario scalzo, i primi due sacerdoti, e gli ultimi due semplici laici, insieme ad altri, con citazione 8 luglio 1871 chiesero in contradditorio dell'Amministrazione del Fondo pel culto che venisse loro assegnata la pensione da essi rispettivamente reclamata a forma del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Con sentenza 31 luglio-4 agosto 1876 il Tribunale rigetta tutte le loro domande. Appellano il Benvenuto, D'Ambrosio e Caccavale all'effetto di sentir dichiarare che ai primi due spetta l'annua pensione di lire 280 ed al terzo di lire 144, a far tempo dal primo gennaio 1867, insieme agli interessi legali dalle singole scadenze trimestrali sino all'effettivo pagamento. A sua volta, lo Stella propose appello adesivo per ottenere l'annua pensione di lire 200 oltre gli accessori. Con sentenza 16-18 marzo 1899 la Corte di appello di Firenze, accogliendo i proposti gravami, dichiarò spettare sul Fondo pel culto ai sacerdoti d'Ambrosio e Benvenuto l'assegno annuo per ciascheduno di lire 250, al laico Caccavale di lire 96 ed al laico Stella di lire 200 dal 1° gennaio 1867 con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza; condannando il Fondo culto nelle spese del giudizio di appello, compensate quelle di primo grado.

Contro tale sentenza ricorre l'Amministrazione del Fondo per il culto per i seguenti mezzi:

1° Violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 16 del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, n. 251, di soppressione delle comunità e degli ordini religiosi nelle provincie napoletane; art. 15 del regio decreto 21 luglio 1866, n. 3070 di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose; art. 1333 e 1336 del Codice civile italiano;

Violazione degli articoli 360, n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 del Codice di procedura civile.

A termini di legge, la qualità di professo doveva essere giustificata coll'atto di professione che poteva prodursi tanto in originale, quanto in copia autentica. Ogni controversia sulla legalità della prova di una professione religiosa, che vogliasi dimostrare con l'esibizione della copia dell'atto di professione, deve essere decisa alla stregua dei principi generali in materia di prove scolpiti negli articoli 1333-1336 Codice civile. Di fronte ai quali non mancando nella specie gli originali, nè questi essendo depositati in un pubblico archivio, le copie prodotte non potevano essere considerate quali prove accettabili delle asserte professioni. Devesi aggiungere che l'Amministrazione dedusse che la professione religiosa non poteva essere provata per mezzo di copia che il notaro diceva conforme all'orinale esibito dalla parte ed alla stessa restituito; ma la Corte nulla rispose a questa specifica deduzione.

2° Altra violazione degli articoli 360

c. Colarossi, vol. III, p. 360) riconobbe dovuta agli ex-religiosi degli Ordini mendicanti delle Provincie ex meridionali la pensione quali sacerdoti, se raggiunsero il grado sacerdotale dopo la emanazione del Decreto 17 febbraio 1861, ma prima della pubblicazione della legge 7 luglio 1866.

(3) Confr. App. di Roma 31 luglio 1894, Bertani e Barletta c. Fondo pel culto (vol. IV, p. 434, 385); Trib. di Roma 30 marzo 1894, stesse parti (vol. IV, p. 281, 282); SCADUTO, *Diritto eccles. vigente*, 2ª ediz., vol. 2, n. 272, p. 80.

n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 del Codice di proc. civ. Di fronte alle deduzioni della Amministrazione, la Corte doveva esaminare e decidere, se l'estensore del certificato prodotto dai d'Ambrosio e Benvenuto fosse, o no, il superiore della soppressa casa religiosa al giorno della soppressione, e se il certificato stesso avesse o no, la sua base nei libri e negli atti di detta casa. La Corte invece si limita a dire che bastava la dichiarazione del superiore.

3° Violazione degli articoli 2, 9, 18 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

La Corte avendo riconosciuto che l'ex religioso Caccavale aveva emesso la professione dei voti monastici nel 15 agosto 1861, e così dopo la promulgazione del decreto 17 febbraio 1861, errò in diritto ritenendo che da quella professione fosse abilitato a conseguire la pensione.

4° Violazione dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 n. 2 della legge 7 luglio 1866; e violazione dell'art. 9 della legge stessa del 1866.

La pronunzia della Corte é errata anche laddove riconobbe il diritto dello Stella alla pensione attribuita ai laici degli ordini religiosi possidenti dall'articolo 3 n. 2 della legge 7 luglio 1866. Imperocchè o la corporazione dei trinitari di Lustracilento, cui apparteneva lo Stella, trovavasi nella condizione di corporazione mendicante, non possidente, e gli spettava la pensione di lire 96, o quella corporazione trovavasi nelle condizioni di ordine mendicante abilitato a possedere dal Concilio Tridentino, ed effettivamente possidente, e la pensione doveva essere liquidata allo Stella con le norme sancite dall'art. 9 del decreto del 1861, cioè in proporzione e corrispondenza alla rendita netta dei beni della corporazione medesima.

Contro tale sentenza ricorrono altresì i suindicati Benvenuto, d'Ambrosio, Caccvale e Stella per i seguenti mezzi:

1° Violazione degli articoli 1231-1233 Codice civile e del quasi-contratto giudiziale.

Erroneamente la Corte ritenne che gli interessi sulle somme arretrate dovessero decorrere dalla data della sua sentenza. Imperocchè, riconosciuto il diritto alla pensione, la condanna agl'interessi sulle somme arretrate doveva retrotrarsi alle singole scadenze, o quanto meno alla domanda giudiziale giusta gl'indicati articoli.

La denunciata sentenza violò inoltre il quasi-contratto giudiziale, perchè, quanto agli interessi, l'Amministrazione aveva chiesto che la Corte pronunziasse come di giustizia.

2° Violazione degli articoli 360, 361, 517, Cod. proc. civ. per difetto di motivazione con implicita violazione dello art. 3 della legge 29 luglio 1868, in virtù del quale il Caccavale aveva chiesto la pensione d'annue lire 144. La Corte gliene attribuì 96 senza dare ragione di questa differenza in meno.

3° Falsa applicazione dell'articolo 370 Codice proc. civ. per avere la Corte compensate le spese del giudizio vertito dinanzi al Tribunale.

In diritto: Considerato sul primo mezzo del ricorso dell'Amministrazione del Fondo culto, che per l'art. 16 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, il monaco, il quale vuole ottenere la pensione, deve giustificare la qualità di professo coll'esibizione dell'atto di professione.

E per l'articolo 15 del regio decreto 21 luglio 1866, n. 3070, l'atto di professione può prodursi tanto in originale, quanto in copia autentica.

Di fronte a tali disposizioni affermò la Corte di merito doversi ritenere che gli appellanti (d'Ambrosio e Benvenuto) abbiano ottemperato alla legge mediante la produzione fatta tempestivamente delle copie autentiche dei rispettivi atti di professione.

L'Amministrazione a sua volta censura cotesta affermazione, sostenendo che dette copie non potevano essere considerate quali prove accettabili delle asserte professioni, non mancando gli originali ed essendo questi depositati in un pubblico archivio (art. 1333-1336 Codice civile).

Se non che a giudizio di questo Supremo Collegio tale censura non regge, non potendo l'Amministrazione invocare gli articoli 1333-1336 Cod. civ. contro l'efficacia probatoria delle predette copie autentiche, una volta che essa, invece di depositare gli originali in un pubblico archivio, li affidò in custodia ai superiori dei monasteri. Imperocchè non è lecito di pretendere dai d'Ambrosio e Benvenuto quanto rese loro impossibile, ritorcendo così il fatto proprio in altrui ingiusto danno.

Laonde rettamente osservò la Corte che essi d'Ambrosio e Benvenuto avevano fatto quello che era in loro potere e il pretendere di più sarebbe incivile.

In questa condizione di cose, creata dall'Amministrazione ai predetti monaci, non altrimenti essa poteva efficacemente negar valore alle esibite copie autentiche, fuorchè impugnandone la rispondenza per la forma e per la sostanza con gli originali e chiedendone la collazione.

Ma poichè ciò non fece, non può censurare la denunziata sentenza per aver attribuita forza probatoria a quelle copie.

Nè la sentenza medesima violò il precetto della motivazione per non aver risposto in modo esplicito alla specifica deduzione: « che la professione religiosa non poteva essere provata per mezzo di copia che il notaio diceva conforme all'originale esibito dalla parte e ad essa stessa restituito. » Imperocchè la risposta desiderata dall'Amministrazione si rinviene implicita nei motivi, con i quali la Corte dimostrò essere degne di fede le copie più volte menzionate.

E ciò basta per scagionare la Corte dall'accusa di mancata motivazione.

Devesi pertanto respingere il mezzo in esame.

Considerato sul secondo che la denunziata sentenza, esaminando la questione, se d'Ambrosio e Benvenuto avessero dato la prova della loro appartenenza a casa religiosa alla pubblicazione della legge di soppressione, osservò che non se ne poteva dubitare, imperocchè l'appartenenza al momento della soppressione a casa religiosa non poteva dimostrarsi, come desumesi dall'art. 15 del regolamento 21 luglio 1866, che con la dichiarazione del superiore della casa religiosa, conforme avevano praticato essi appellanti mediante atto di attestazione, nel quale era pur contenuta la speciale indicazione dei conventi di Afragola pel d'Ambrosio e di Nocera pel Benvenuto; sulla cui esistenza senza una congrua e bene esplicita ragione dubitava l'Amministrazione del Fondo culto. Nè sapevasi comprendere come questa, superando in zelo il legislatore, pretendesse più rigorosa prova di quella esibita dagli appellanti predetti; la cui attendibilità se non era garantita dalle qualità di pubblico ufficiale nel dichiarante, lo era dalla responsabilità che il superiore monastico assumeva come cittadino dinanzi alla legge civile e penale.

Considerato che in tal modo giudicando la Corte, implicitamente bensì, ma necessariamente, rispose alla pretesa dell'Amministrazione che a provare l'appartenenza dei d'Ambrosio e Benvenuto a case monastiche esistenti nel Regno al dì della promulgazione della legge di soppressione, non valesse un certificato proveniente da chi si qualificava attuale ministro o padre provinciale della soppressa corporazione e non rilasciato sulle risultanze di atti e documenti regolarmente depositati e da potersi riscontrare facilmente.

Cade quindi da sè anche la censura di omessa motivazione contenuta nel secondo mezzo.

Considerato sul terzo che, avendo riconosciuto la Corte che il laico Caccavale professò nel 15 agosto 1861 e quindi dopo il decreto luogotenenziale 17 febbraio dello stesso anno, errò in diritto affermando che da quella professione fosse abilitato a conseguire la pensione.

Imperocchè col detto decreto la pensione fu accordata solo a coloro che avessero fatto nello Stato regolare professione di voti solenni anteriormente alla soppressione. Non potevano quindi aver diritto a pensione coloro i quali fecero professione di voti dopo pubblicato il decreto medesimo.

Nè varrebbe l'opporre che tale decreto abbia tolta la personalità giuridica delle case religiose, rispettando però la vita monastica di coloro che le componevano, e che questa sia stata disciolta di poi, e per la prima volta, colla legge del 7 luglio 1866; che di conseguenza i religiosi di ordini possidenti e mendicanti abbiano diritto alla pensione rispettivamente concessa da esso e dalla legge del 1866, anche quando abbiano professato i loro voti dopo quel decreto, ma prima del 18 gennaio 1864.

Non sarebbe concepibile difatti, lo disse altra volta questo Supremo Collegio, che il decreto del 1861 avesse soppresso l'ente, e, d'altra parte, mantenuto la vita monastica siccome tale e con effetti civili. Sarebbe come affermare che al convento, all'ordine non più esistente possa sopravvivere il monaco di fronte a quella potestà civile che ha negato l'essere all'ente stesso per cui egli esisteva. Codesta inconseguenza si fa più manifesta, se l'assunto contrario si guardi razionalmente e nei suoi rapporti al fine del decreto del 1861. Razionalmente, perchè, cessando la vita collettiva elevata a personalità giuridica, non c'è più che l'individuo restituito ai suoi diritti civili.

E nei rapporti al fine del decreto, se, per un politico intendimento, il monachismo fu riconosciuto come istituzione divenuta inopportuna e disadatta a quel sociale rinnovamento che si venne operando fino dal 1860, mal potrebbe ritenersi che quel fine abbiasi voluto conseguire a metà, abolendo l'ente, e riconoscendo tuttora il monaco. E' vero invece, che, da allora, quello che pei religiosi d'ogni ordine fu un *jus coeundi* riconosciuto dallo Stato venne trasformato da questo in un diritto di libera associazione.

Non potrebbesi del pari sostenere che quest'ultimo principio sia stato proclamato per la prima volta dalla legge 7 luglio 1866. Imperocchè la nostra legislazione ecclesiastica si svolse successivamente a misura che si venne facendo l'unificazione politica; ma dal decreto del 1861 per Napoli a quelli per l'Umbria e le Marche, da questi alla legge del 1866 sino all'ultima del 1873, un unico pensiero guidò il legislatore, rendere cioè il monaco al godimento dei diritti civili, e però, dato questo, diventa con esso incompatibile la continuazione della vita monastica.

Il dire poi che per l'articolo 3 della legge del 1866 il Caccavale avesse diritto della pensione per la professione fatta prima del 18 gennaio 1864, sarebbe disconoscere che detta disposizione era relativa alle corporazioni non ancora state soppresse sino al luglio 1866, non a quelle dell'ex reame di Napoli, non più esistenti sino dal febbraio 1861.

Vanamente del pari fu osservato che l'articolo 18 del decreto del 1861 concedeva alle singole comunità, private di giuridica esistenza, di ammettere in caso di bisogno nuovi laici o conversi in surrogazione di quelli che fossero mancati per morte od altrimenti; e che per conseguenza gli stessi potessero acquistare, mediante la professione dei voti, il diritto alla pensione.

Ed a convincersi dell'inanità di tale obbiezione basta riflettere che quanto sopra fu concesso unicamente affinchè le comunità non restassero prive di inservienti e potessero essi abitare negli edifici dei conventi. Ma con ciò non venne dato a quei laici di emettere voti efficaci agli effetti della pensione.

Imperocchè, abolito l'ente, non vi potè essere più il monaco di fronte alla potestà civile per chiedere la pensione. Non potendo lo Stato riconoscere l'effetto di una professione in un momento in cui già rispetto a lui ha negato la causa, cioè l'esistenza giuridica dell'ente.

Merita accoglimento adunque il terzo mezzo del ricorso dell'Amministrazione.

Considerato sul quarto, relativo al laico Stella, essersi rettamente osservato dalla Corte che i trinitari scalzi appartengono all'ordine di quei mendicanti che per il Concilio Tridentino erano abilitati a possedere beni stabili; onde allo Stella competeva il tratta-

mento stabilito dalla legge per gli ordini qualificati come possidenti, a nulla giovando anche dimostrare che la casa di Mercato Cilento, cui egli apparteneva, nulla in fatto possedesse, perocchè la legge di soppressione del 1866, la quale riassunse e disciplinò tutta la materia delle pensioni, e che perciò è quella che deve oggi applicarsi, ebbe in proposito unicamente di mira l'ordine, secondochè fosse nella categoria dei possidenti o dei mendicanti, facendo astrazione del patrimonio delle singole case monastiche e variandone solo la misura in ragione della età.

Applicando quindi allo Stella la disposizione dell'articolo 3° della detta legge, dichiarò spettargli la pensione di L. 200.

A sua volta l'Amministrazione sostiene che, data pure la verità delle surriferite affermazioni di fatto della Corte, doveva essere liquidata allo Stella la pensione colle norme sancite dall'articolo 9 del decreto del 1861, e non con quelle dell'articolo 3 della legge del 1866, come si rileva dall'articolo 9 di quest'ultima legge. Ma tale assunto non regge. Imperocchè egli è indiscutibile che detto articolo si riferisce unicamente ai religiosi, le cui pensioni erano state liquidate in precedenza, sia definitivamente, sia non definitivamente, e non già a quelli le cui pensioni non erano state liquidate in alcun modo.

A questi ultimi, nel cui novero si trova lo Stella, doveva essere liquidata la pensione ai sensi dell'articolo 3° della legge 7 luglio 1866.

Per tanto anche il quarto mezzo del ricorso dell'Amministrazione deve essere respinto.

Considerato sul primo mezzo del ricorso dei religiosi suindicati che, avendo la Corte riconosciuto nei D'Ambrosio, Benvenuto e Stella il diritto di conseguire la pensione, di cui trattasi, fino dal 1° gennaio 1867, doveva loro attribuire gli interessi legali dal giorno della giudiziale domanda, in applicazione degli articoli 1231-1233 Codice civile.

Nè importa che detti religiosi abbiano soltanto in appello fornita la prova del rispettivo assunto. Imperocchè, se tale ritardo potè procrastinare la liquidazione della pensione agli stessi spettante, non potè frustrare il loro diritto di ottenere gl'interessi legali dalla costituzione in mora dell'Amministrazione posta in essere mediante la giudiziale domanda 8 luglio 1871 dappoichè gli effetti della denunziata sentenza (essendo questa dichiarativa e non attributiva), si dovevano retrotrarre al tempo in cui essa Amministrazione, per essere stata posta in mora, era tenuta adempiere la sua obbligazione.

Devesi accogliere adunque cotesto mezzo a favore del D'Ambrosio, del Benvenuto, dello Stella.

Considerato da ultimo che i mezzi secondo e terzo del ricorso dei predetti religiosi restano assorbiti nei mezzi come sopra accolti.

Per questi motivi la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

28 marzo 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Cefalo.

Comune di Genova c. Ministero della P. I.

Competenza — Dipinto antico su muro esterno di una casa — Facoltà concessa al proprietario di distaccarlo — Provvedimento ministeriale — Opposizione del Comune — Competenza giudiziaria.

È di competenza dell'autorità giudiziaria la controversia sollevata dal Comune circa la legittimità del provvedimento del Ministero della P. I., con cui si autorizzava il proprietario di una casa a staccare dal muro esterno di essa un antico dipinto (Madonna), venendosi con ciò a definire una questione di proprietà.

Nel muro esterno della casa pertinente attualmente a Luigi Parmetter, nella strada degli Orefici di Genova, esiste un dipinto raffigurante una Madonna, opera del pittore P. Piola, sotto il quale leggesi la iscrizione: « *aurificum pietas anno 1659* », fattavi collocare dalla Corporazione degli orefici, per

cui non pochi giudizi si sono finora agitati.

Soppressa la Corporazione degli orefici il 14 marzo 1844, nella divisione dei suoi beni sorse la questione se dovesse comprendersi anche quel dipinto, e con sentenza 10 luglio 1865 della Corte di Genova venne giudicato che più non apparteneva alla disciolta Corporazione, perchè da secoli con assegnazione di perpetuità esposta al pubblico era divenuto pubblico monumento.

Dalle sorelle Parodi (una delle quali moglie del Parmetter), quali proprietarie di quella casa, venne in seguito promossa azione, detta di iattanza, con cui si chiedeva che fosse imposto perpetuo silenzio a chiunque volesse accampare pretese su quel quadro, ma la domanda venne respinta, e la lite ebbe termine con decisione 29 luglio 1872 della Corte suprema di Torino. Indi al 1874 in occasione di alcuni lavori intrapresi dal Parmetter intorno quel quadro, il Comune di Genova ingiunse all'ingegnere comunale di far rimuovere una copertura appostavi dal Parmetter, che propose azione di manutenzione in possesso, e si agitò altro giudizio, che finì con una sentenza delle Sezioni unite di questa Corte di cassazione 8 gennaio 1885, che ritenne la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle azioni possessorie promosse contro atti che il sindaco compie quale ufficiale del Governo. Da ultimo il Parmetter si rivolse al Ministero della P. I. chiedendo non si sa bene che cosa (per mancanza di analogo documento), ed il Ministero con lettera diretta alla prefettura di Genova 16 giugno 1897, dichiarò « di aver deciso di lasciare al proprietario di fare uso liberamente della cosa sua, salvo l'obbligo nel caso di esportazione all'estero, di ottenere la licenza dell'ufficio competente ». Ed avendo il Comune chiesto copia autentica di tal nota, il Ministero nel darne l'autorizzazione, con lettera 14 luglio 1897, spiegava che « nessuna disposizione di legge dava a lui facoltà d'imporre che la Madonna non fosse levata dal posto ove si trovava, e che d'altra parte la Madonna non aveva per se stessa un alto valore di arte che consigliasse al Governo d'invocare, per conservarla, le disposizioni del diritto romano; che il suo valore era più che tutto locale, ed il Comune avrebbe potuto vietarne la rimozione se avesse inserito nel suo regolamento edilizio gli articoli consigliati dal Ministero, ma poichè non l'aveva ancor fatto, poteva vedere se il regolamento in vigore lo autorizzasse a limitare per utilità pubblica il diritto di proprietà del Parmetter ».

Il Comune di Genova chiedeva alla IV Sezione del Consiglio di Stato l'annullamento del provvedimento ministeriale, deducendo l'eccesso di potere e la illegittimità dell'atto, ma opponendo preliminarmente la eccezione dell'incompetenza della IV Sezione pel motivo che involvendo la quistione una controversia di proprietà, doveva questa Cassazione decidere prima sulla competenza.

E la IV Sezione, in applicazione dell'articolo 41 della legge 2 giugno 1889, sospendendo ogni decisione, rinviò gli atti a questa Corte di cassazione per decidere sulla competenza, con sentenza 26 febbraio 1898; dietro di che il Comune, con altro ricorso notificato ai coniugi Parmetter ed al Ministero il 4 aprile 1899, ha portato la causa alla cognizione di questa Cassazione per far dichiarare che la quistione sulla proprietà del quadro appartenga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Indubbiamente allo scopo di conoscere qual fosse il giudice competente a pronunziare sul ricorso del Comune, s'impone la necessità di esaminare l'indole e la natura intrinseca della quistione da esso sollevata. E se il Comune si duole in sostanza della nota ministeriale, in quanto avrebbe riconosciuta come di proprietà privata il quadro del Piola, essendosi così il Ministero ingerito in una questione che tocca il diritto civile di proprietà, la controversia che viene in esame è quella di vedere se il quadro appartenga al Parmetter, quale accessorio infisso nel muro della sua

casa, o debba invece considerarsi come di pubblico dominio, sia perchè fatto infiggere al muro dalla Corporazione degli orefici, al fine che perpetuamente colà restasse esposto al pubblico « *ad civitatis delectionem et ornamentum* » con destinazione « *ad patriam* » per volontà del proprietario, sia per virtù dei giudicati che l'avevano dichiarato pubblico monumento.

Epperò trattandosi di questione di proprietà che riguarda un diritto civile, certo non può essere competente a conoscere che l'autorità giudiziaria esclusivamente. Quando si tratta di un atto lesivo di un diritto vero e proprio, la giurisdizione del magistrato ordinario per quanto concerne la lesione, è piena ed esclusiva, ed allorchè la domanda per se stessa sia tale, come nella specie, che la quistione di legittimità si compenetri e confonda con quella sulla lesione di diritto, perchè la dimanda di annullamento contiene in sostanza quella del riconoscimento del diritto, l'unico magistrato competente a conoscere e giudicare è il magistrato ordinario.

Però avuto riguardo all'oggetto della domanda del Comune, in rapporto alla causa del domandare, poichè si chiedeva l'annullamento della disposizione ministeriale come lesiva di un diritto che doveva essere rispettato, e poichè si deve ricercare e definire se può dirsi esistente un vero e proprio diritto, e se può ritenersi verificata la lesione dello stesso colla disposizione ministeriale, competente a conoscere della controversia deve ritenersi che sia l'autorità giudiziaria, cui per gli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sono devolute tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, ancorchè vi sia interessata la pubblica amministrazione ed abbia dato provvedimento l'autorità amministrativa.

Non essendovi contraddizione nè da parte del Parmetter, nè da parte del Ministero che ha dichiarato rimettersi alla giustizia della Corte, è giusto che si dichiarino compensate le spese.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

22 gennaio 1900.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* SCILLAMÀ.

Finanze c. *Morona.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Vantaggio pubblico — Celebrazione di una seconda messa a comodo della popolazione — Interesse spirituale — Azione del parroco e della popolazione.

A costituire la dotazione necessaria alla esistenza di una fondazione autonoma a scopo di culto, colpita dalle leggi eversive, non occorre che un particolare cespite sia materialmente distaccato dall'asse ereditario, bastando a concretare tale dotazione la determinazione di una quota, di una somma qualsiasi, garantita sul patrimonio del disponente (1).

La circostanza che la celebrazione delle messe fu disposta a vantaggio del pubblico non vale a denaturare l'indole ed essenza della istituzione, convertendola in un'opera di pubblica utilità, e perciò non colpita dalle leggi sull'asse ecclesiastico (2).

Un interesse meramente spirituale e religioso, concretantesi nella celebrazione di una seconda messa a comodo della popolazione di un villaggio, non è sufficiente a dare azione giuridica al parroco ed alla popolazione pel mantenimento di tale seconda messa (3).

Osserva il Supremo Collegio che dei tre requisiti a norma della comune dottrina e giurisprudenza richiesti onde una

---

(1) Veggasi da ultimo (p. 23-25) le decisioni della stessa Cass. di Roma 29 gennaio 1900 e 27 dicembre 1899, secondo le quali non v'ha fondazione colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, se la dotazione non è formata da fondi distaccati dall'asse ereditario o non è garantita da vincolo ipotecario. Veggasi pure App. Genova 11 maggio 1898 (vol. in corso, p. 181).

(2-3) Confor. App. Genova 11 maggio 1898 (vol. in corso, p. 181). La Corte di Cassazione di Roma colla sentenza 13 dicembre 1897 (vol. VIII, p. 64), ritenne che, nel caso in cui alla fondazione soppressa sia annesso l'onere della celebrazione di messe a van-

disposizione possa dirsi colpita dalle leggi eversive, e cioè scopo di culto, carattere di perpetuità, fondazione o costituzione di ente autonomo con propria dotazione, la Corte di merito, in tesi, riconobbe concorrere nella specie i due primi ed esulare invece il terzo, non ravvisando sussistere la creazione di una persona giuridica, perchè manca tanto il distacco materiale od ideale di una sostanza formante patrimonio a sè stante, da conservarsi per la sua destinazione, quanto la designazione legittima della rappresentanza.

Senonchè, mal fondate in diritto si appalesano le considerazioni che hanno guidato la Corte a negare il terzo estremo.

Nulla, anzi tutto, pone in essere la contraria osservazione di non avere il Morona, disponendo il lascito per la celebrazione delle messe, adoperato la parola fondazione od altra congenere locuzione, perocchè non può pretendersi dai testatori la conoscenza del linguaggio giuridico: *plerumque abusive loquantur, nec propriis vocabulis utantur* (L. 69,, § 1 Dig., *de legatis*, III).

Per decidere della figura e definizione giuridica del lascito in parola, se cioè trattasi di un legato modale, come lo disse la Corte, o di una fondazione a scopo di culto, come assume il ricorso, fa d'uopo, più che alle parole, aver riguardo alla sostanza ed ai caratteri della disposizione.

Ora, non vi ha dubbio che nel capitale di lire novemila, afficiente l'eredità, perchè col fruttato fosse provveduto alla celebrazione delle messe, si ha quel patrimonio a sè stante, con carattere di perpetuità, diretto alla indicata destinazione, che incarna precisamente la personificazione autonoma dell'ente, ossia la fondazione.

Non occorre infatti che un particolare cespite sia materialmente distaccato dall'asse ereditario; a concretare la dotazione propria dell'ente, basta la determinazione di una quota, di una somma qualsiasi, garantita, come nella specie, sul patrimonio del disponente, anzi può anche suffragare a tale scopo una semplice costituzione di rendita.

Cosicchè, nella duplice previsione del testatore, o che la somma delle lire novemila fosse ritenuta dagli eredi, ma con vincolo su tutti i beni ereditari, o che fosse consegnata legalmente, e solidamente investita, al parroco ed ai fabbricieri, quel capitale rimaneva in ambo i casi, nel primo idealmente, nel secondo materialmente, distaccato dal patrimonio sotto forma di congrua ed autonoma dotazione dell'ente.

Rilevata la esistenza della fondazione, è agevole scorgere di fronte ai fatti ritenuti dalla stessa Corte di merito che la legittima rappresentanza dell'ente sta nella persona del parroco e dei fabbricieri: la quale speciale rappresentanza non può in verun modo confondersi con la materiale rappresentanza che essi hanno della chiesa, presso cui la fondazione è eretta. Onde la rappresentanza di cui fa cenno il testatore attiene all'ente che egli con quella disposizione istituiva, e solo per meglio asseguire lo scopo di culto, che si era prefisso, volle conferirla a quelle stesse persone che per loro istituto rivestivano ben anco la rappresentanza della chiesa, in cui la celebrazione delle messe doveva aver luogo.

Nessun valore poi a sostegno dell'opposta tesi può avere il diritto di sorveglianza, conferito dal testatore agli eredi, per l'esatta osservanza di cotesta sua disposizione; anzi ciò conferma tanto il principio dell'autonomia dell'ente, quanto la legittima rappresentanza del medesimo nelle persone del parroco e dei fabbricieri.

Fondata è quindi la censura mossa

---

taggio della popolazione di una contrada, esiste azione esperibile del parroco e della fabbriceria contro il Fondo pel culto per ottenerne l'adempimento in forma specifica e non per equipollenti. Veggasi lo studio di A. Gastaldis, *Dell'obbligo del Fondo pel culto di adempiere un legato di messe a comodo della popolazione* (vol. VII, p. 653).

dal ricorso a questa prima parte della sentenza.

Nè meglio augurata è la ipotesi accampata in subordine dalla Corte, nel senso che ove pure voglia ritenersi che il legato Morona costituisca la istituzione di una persona giuridica, con carattere di perpetuità ed a scopo di culto, non sarebbe per ciò solo colpito dalla legge di soppressione, inquantochè, dicesi, essendo in pari tempo diretto, come il testatore espressamente dispose, a soddisfare ai bisogni della popolazione. esplica una finalità e compie una funzione di pubblica utilità, che lo sottrae alle leggi eversive, le quali solo hanno avuto di mira la cessazione della manomorta come pregiudizievole alla pubblica economia.

Senonchè, si è dimostrato che i caratteri, che accompagnano il legato in disamina, rivelano ed attuano una disposizione a scopo di culto, qual'è la celebrazione delle messe in suffragio dell'anima del disponente; la semplice circostanza di avere egli premesso « a vantaggio dei luoghi del mio domicilio » e di avere di poi soggiunto « a comodo del parroco e della popolazione » non può influire a denaturare l'indole e l'essenza della disposizione, convertendola in un'opera di pubblica utilità. Scopo precipuo ed assorbente rimane pur sempre quello che ebbe in mira e mosse il testatore a dettare quel legato, in contemplazione dell'anima sua, non di creare direttamente un'opera a vantaggio pubblico. Nella specie, per altro, non tratterebbesi che di un interesse meramente spirituale e religioso, concretantesi nella celebrazione di una seconda messa nella chiesa del villaggio di Rolle, il che non potrebbe mai assorgere al concetto di un diritto civilmente esperibile, che solo potrebbe dare azione al parroco ed alla popolazione di reclamare giudizialmente il mantenimento della celebrazione di questa seconda messa.

Che pertanto, avendo anche da questo lato la Corte di merito fatto mal governo della legge, la denunziata sentenza non può sfuggire all'annullamento, con le conseguenziali statuizioni.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

20 gennaio 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Pugliese.

Fierozzi-Fascitelli c. *Finanze.*

Tassa di svincolo — *Solve et repete* — Applicabilità — Questioni di quantità o di merito — Qualità personale di contribuente.

Alla tassa di svincolo, come vera tassa di trasferimento, è applicabile il privilegio del solve et repete, *il quale ha sempre luogo quando si tratti di questione di quantità o di merito, e non relativa alla qualità personale di contribuente* (1).

Attesochè assolutamente prive di fondamento si appalesino di per sè stesse le doglianze del ricorrente.

E di vero, non regge quella accampata col primo motivo, riferibile alla intrinseca natura della tassa di svincolo, avvegnachè sia noto come la più recente ed oramai costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha ritenuto che la tassa in parola, malgrado la specialità del diritto dal quale scaturisce e della obbiettività alla quale mira, non sia che una vera e propria tassa fiscale, una tassa di trasferimento, la quale gode del privilegio del dover essere pagata prima di qualunque reclamo contro la legittimità del diritto di riscuoterla. Il *solve et repete* è applicabile ad essa, la quale è governata dall'art. 123 della legge sul registro. E di questa verità convinto il solerte patrocinatore del ri–

(1) Confor., sull'applicabilità del privilegio del *solve et repete* in materia di tassa di svincolo, la decisione della stessa Cass. di Roma, 23 marzo 1899, riferita a pag. 38 di questo volume, e l'altra citata in nota. Il detto privilegio non è però applicabile quando si opponga la mancanza della qualità personale di contribuente, cioè di patrono dell'ente soppresso. Cass. di Roma, 18 ottobre 1898, Salvati c. Finanze (vol. IX, p. 93).

corso non ha creduto insistere alla odierna udienza sul mentovato motivo primo.

Molto meno regge la censura che si annida nel secondo motivo, conciossiachè, ammessi nella tassa di svincolo il carattere e la essenzialità di una vera e propria tassa fiscale, nei rapporti del *solve et repete*, si riveli *ex prima facie* essere naturale che ogni discussione sull'obbligo, nel tassato, di pagare la tassa medesima, quando abbia per oggetto questione di quantità e di merito (e non quelle relative soltanto al concorso, o meno, della qualità personale necessaria a farlo sottostare al pagamento richiesto) vada opportunamente rinviata al *post solutionem*. E da questo principio giuridico si è lasciato evidentemente guidare il giudice di merito, il quale ha espressamente dichiarato di lasciare libero il ricorrente financo d'impugnare la sua qualità; anche contraddicendosi con sè medesimo per quanto aveva sostenuto in altra occasione, e di far valere ogni altra eccezione purchè avesse dimostrato, innanzi tutto, di aver pagato la tassa, esibendo la relativa quietanza di preventivo pagamento. E in affermare ciò, e della natura della tassa discorrendo, la denunziata sentenza ha speso più che sufficiente motivazione.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

23 dicembre 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Tivaroni.

Seminario Aprutino c. Demanio.

Seminario — Fabbricati — Esenzione dalla devoluzione — Fabbricato convertito ad uso redditizio — Dipendenza del Seminario — Giudizio incensurabile.

Sentenza — Deduzione delle parti — Eccezioni perentorie — Motivazione.

Sono esenti dalla devoluzione soltanto quei fabbricati dei Seminari che, al momento della pubblicazione della legge 7 luglio 1866, servivano a loro sede od altrimenti erano necessari ai loro fini: e perciò non ne sono esenti quei locali che avevano cessato di far parte del Seminario e di servire ai fini del medesimo, essendo stati destinati ad uso redditizio (1).

Il magistrato di merito non ha l'obbligo di rispondere a tutte le deduzioni defensionali, quando non costituiscono eccezioni perentorie.

È giudizio di mero fatto, insindacabile dinanzi il supremo Collegio, quello che il fabbricato di cui si chiede la restituzione al Demanio, anzichè formare un sol tutto, col fabbricato del Seminario, è diviso dallo stesso da un muro divisorio, ha un ingresso distinto, non costituisce per nulla una sua dipendenza, ma sibbene un comprensorio di abitazioni staccate che nulla ha di comune col Seminario, per cui stava indipendente dal medesimo (2).

Considerato in diritto, sul primo mezzo del ricorso, che la Corte di merito nella

(1-2) L'art. 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866 eccettua dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione i *fabbricati dei Seminari;* e ciò in termini generali, e senza alcuna limitazione della parte di essi che potesse trovarsi, al momento della pubblicazione della legge, affittata o ceduta temporaneamente a terze persone; veggasi lo studio di N. Taraschi, *I beni dei Seminari esenti da conversione* (vol. I, p. 705). Nello stesso senso: Scaduto, *Dir. eccles. vigente*, 2ª ediz., II, n. 368, p. 376, 377.

Erroneamente si applica l'art. 20 della legge del 1866, perchè questo articolo contempla i fabbricati dei soppressi conventi concessi alle Provincie ed ai Comuni, e dichiara unicamente che « *da questa concessione* saranno escluse quelle parti dei detti fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita ».

A svolgimento del ricorso vennero dall'egr. nostro amico e collaboratore, avv. N. Taraschi, esposte importanti considerazioni in una Memoria a stampa, da cui stralciamo la parte relativa alla prima *proposizione*, così formulata: i fabbricati dei Seminari, esenti da devoluzione e da conversione, giusta l'art. 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866, sono tutti quegli edifizi, che al momento dell'attuazione della detta legge erano *destinati* a servire in natura agli usi di questi enti, negli svariati fini della loro esistenza e del loro svolgimento.

« Il criterio adottato dal Tribunale (così si esprime la Memoria) per contraddistinguere

denunziata sentenza osservò quanto segue:

« Per l'art. 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione gli episcopi, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, nonchè gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso.

« Però una limitazione alla eccezione, una riserva la legge ha fatto coll'ultimo comma dell'articolo 20, prescrivendo che da tale eccezione saranno sempre esclusi quelle parti dei fabbricati che si trovassero destinate ad uso produttivo di rendita.

« E con ciò chiaramente e manifesta-

---

i fabbricati dei Seminari esenti da conversione, è lo *stato di fatto* al momento dell'attuazione della legge del 1866, ossia *l'attualità dell'uso*.

« Secondo il suo concetto, adunque, sono conservati in natura ai Seminari quei fabbricati, che, all'epoca della pubblicazione della legge, erano di fatto adibiti ai loro usi; e, viceversa, vanno convertiti quelli che allora erano redditizi.

« Evidentemente, questo concetto è del tutto arbitrario ed erroneo, perchè non fondato nè sulla parola della invocata disposizione, nè sullo scopo che il legislatore si prefisse nel dettarla; e perchè, ove venisse accettato, ne deriverebbero le più strane ed assurde conseguenze.

« La legge parla, in genere, di *fabbricati dei Seminari*, senza distinzione o limitazione di sorta; e non è lecito all'interprete di restringerne il significato, imponendo condizioni non derivanti dall'intima natura delle cose, nè consentanee ai fini che la legge si propone.

« D'altronde, se il legislatore avesse voluto subordinare la esenzione dalla conversione alla condizione dell'attualità dell'uso, non avrebbe certo mancato di dichiararlo. Ma ciò non era nelle sue intenzioni.

« I Seminari furono conservati come *enti degni di speciale favore* (1), non solo per i fini strettamente ecclesiastici, che essi si propongono con l'educazione dei chierici, ma anche quali istituti di istruzione laicale, giusta quant'ebbe a dichiarare il PISANELLI alla Camera nella tornata del 16 luglio 1867; mentre è risaputo che codesti stabilimenti, a cui era in passato quasi esclusivamente affidata la pubblica istruzione, continuano anche oggidì a concorrere coi ginnasi e coi licei nell'opera della coltura nazionale, ed a rimpiazzarli in quei siti, e non son pochi, dove essi mancano addirittura.

« Conservati, pertanto, per ragione di pubblico interesse tutti quanti i Seminari del Regno, era duopo conservare ai medesimi il godimento in natura di quei beni, che fossero richiesti per la loro normale esistenza o necessari al loro naturale svolgimento ed al loro progresso (2), e però la Cassazione di Roma, interpretando, in base a questi criteri, la disposizione dell'art. 18, in una sua sentenza del 20 febbraio 1877, ne faceva così rilevare lo scopo ed il senso:

« La legge 7 luglio 1866, la quale si prefisse il duplice scopo della soppressione delle corporazioni religiose e della conversione dell'asse ecclesiastico, allorchè coll'art. 18 indicava quali erano i beni appartenenti agli enti morali conservati, che si ritenevano esenti dalla conversione, s'informava certamente al concetto di assicurare il continuo uso e godimento in natura di quelle proprietà, che, secondo l'indole d'ogni singolo ente conservato, erano indispensabili o almeno importanti *alla esistenza, alle funzioni ed all'utile svolgimento dell'ente stesso* nonchè al pubblico interesse.

« E' facile vedere, che, se il legislatore conservò alcune istituzioni ecclesiastiche, lo ha fatto nella persuasione che la loro conservazione fosse di pubblico vantaggio, e, conseguentemente, che, per giusta armonia di propositi, abbia pur voluto *che nulla venisse tolto di ciò, che alla vitalità e alla esistenza normale di quelle istituzioni era utile*, e di cui si trovavano già in possesso al tempo in cui entrò in attività la stessa legge di conversione. E' sulla base di tale concetto da interpretarsi anche il capoverso n. 2 dell'art. 18, e devesi intendere, che la legge volle eccettuare dalla conversione i fabbricati dei Seminari, cogli orti, giardini e cortili annessi, che fossero utili alla istruzione non solo, ma anche all'allevamento dei giovani; cioè tutto quanto concorresse a promuovere la educazione intellet-

---

(1) ZECCA, *La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico*, Chieti, 1867, pag. 73.

(2) TIEPOLO, *Leggi ecclesiastiche*, Torino, 1881, pag. 216 e 217 (*Raccolta delle leggi speciali*, 2ª serie, vol. un.) — CANNADA-BARTOLI, *Lo Stato e le proprietà ecclesiastiche*. Napoli, 1886, p. 120.

mente la legge ha fatto conoscere quali possono ritenersi i locali destinati agli enti e che possono degli enti stessi formare la parte patrimoniale ad essi spettante, vale a dire quelli che servono all'abitazione dei seminaristi e dei loro maestri coi quali necessariamente convivono, nonchè del personale necessario pel servizio, come anche degli altri locali necessari per le scuole e per gli altri usi indispensabili all'Istituto.

« Da ciò ne scende legittima e necessaria conseguenza che tutti gli altri, i quali sono ad uso redditizio destinati, devono dall'eccezione dalla legge fatta essere esclusi e sono devoluti al Demanio.

« E che così sia la bisogna non è luogo a dubitare per poco che si rifletta che lo stesso rappresentante del Seminario non ne dissente, ponendo solo la questione nelle vie di fatto, pretendendo semplicemente di sostenere che il fabbricato di cui oggi chiede la restituzione forma un sol tutto col fabbricato del Seminario.

---

tuale e morale, o fosse anche soltanto idoneo a conservare lo stato igienico e fisico degli studiosi » (1).

« Ora. come desumere da un temporaneo e passeggiero stato di cose la misura della *normale esistenza di un ente* e della *naturale sua progressività?* Nulla più antigiuridico di un tale criterio, che il Tribunale non ha esitato di abbracciare come concetto direttivo della sua interpretazione.

« Una precaria condizione di fatto non può esser fonte di diritti, nè causa della loro perdita; e le leggi di tutti i paesi lo dichiarano in ogni rincontro, e specialmente in materia di possesso e di prescrizione.

« Applicato poi alla specie in esame, codesto criterio si addimostra manifestamente contrario agli scopi della legge ed insufficiente a spiegarla. I bisogni cambiano continuamente, ed è semplicemente assurdo il volerli commisurare in base ad un momentaneo stato di cose, che può rappresentare anche un periodo eccezionale ed anormale della esistenza dell'Istituto. Alcune ipotesi, scelte tra le tante che potrebbero farsi, basteranno a dimostrare la indiscutibile verità di quanto diciamo.

« La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'insegnare, che tra i fabbricati dei Seminari vanno comprese anche le loro case di villeggiatura. Ebbene, suppongasi che alla pubblicazione della legge del 1866 la casa di villeggiatura di un Seminario non fosse adibita ad un tale uso; vuoi perchè i seminaristi da qualche tempo non fossero più usi a recarvisi, essendo invece soliti di tornare nelle loro famiglie per ragioni di salute o per altra causa; vuoi per un cortese e provvisorio scambio di locali avvenuto tra due istituti; vuoi, infine, per altro qualsiasi motivo: chi oserebbe sostenere che in questi ed altri simili casi una tal villa non sia più esente da conversione, sol perchè non addetta agli usi del Seminario nel momento dell'attuazione della legge?

« Dicasi lo stesso dell'ordinaria casa di abitazione del Seminario, che può trovarsi in tutto o in parte disusata per mille ragioni diverse, e specialmente poi per diminuito numero di alunni o per temporanea chiusura dell'Istituto, resa necessaria da ricorrenza epidemica o da altre pubbliche calamità. Anche in questa ipotesi il non uso non basta a togliere all'edifizio la qualifica di fabbricato del Seminario; ciò che dimostra ancora una volta la fallacia del criterio seguìto dal Tribunale.

« Che più? se questo fosse stato realmente nella mente del legislatore, sarebbe, in moltissimi casi, riuscito assai facile al Governo di impossessarsi di tutte le case e persino della sede del Seminario, ordinandone la chiusura, ed ai suoi amministratori di eludere la legge, adibendo ad un uso qualsiasi i varii predi urbani dell'istituto; senza contare i danni, che avrebbero potuto ad esso derivare da una improvvida amministrazione, ovvero anche da collusioni dolose.

« Non è dunque dall'attualità dell'uso, che può desumersi la natura di fabbricato del Seminario. e però conchiudiamo: che un fabbricato non cessa di esser tale, sol perchè all'entrata in vigore della legge non trovisi addetto agli usi dell'istituto, e viceversa non diventa tale per l'uso momentaneo che esso ne faccia; per la stessa ragione per cui una strada non perde questa sua qualifica, sol perchè chiusa temporaneamente al pubblico passaggio; un convento non cessa di esser tale, sol perchè, in assenza dei monaci, partiti tutti per lontane missioni, sia stato precariamente tramutato in un ospizio di pellegrini; ed i mobili annessi ad un edifizio ed i materiali destinati alla sua ripristinazione non cessano di

---

(1) *Annali*, 1877, II, 74.

« Ma tale pretesa è smentita onnina mente dal fatto stesso, inquantochè dagli atti risulta il contrario.

« E per verità si ha provato dagli atti che il fabbricato, di cui è tema, è diviso da un muro divisorio e che ha un ingresso distinto da quello del Seminario, come pure che da molti anni anche antecedentemente alla legge era stato convertito ad uso redditizio per essere stato affittato a diversi individui che lo abitavano e si servivono delle sottostanti botteghe pagandone la pattuita corrisposta.

« Nè alla Corte è dato oggi sindacare il motivo pel quale tale fabbricato fosse stato convertito ad uso redditizio, come pure da quanto tempo una tale conversione sia stata dal Seminario operata, perchè sarebbe tutto inutile, una volta che al momento in cui la legge fu pubblicata il locale era affittato. Ed è pro-

---

far parte del medesimo durante le necessarie riparazioni e demolizioni: *ea quae ex aedificio detracta sunt, ut reponantur, aedificii sunt* (1).

« Ma, esclusà l'attualità dell'uso, quale sarà il criterio da seguire, per determinare quali siano gli edifizi, che la legge definisce fabbricati dei Seminari?

« Se questa espressione dovesse prendersi alla lettera, dovrebbero ritenersi esenti da devoluzione e da conversione tutte, indistintamente, le case appartenenti a questi istituti, siccome quelle che sono tutte potenzialmente capaci di essere adibite agli usi del Seminario. Se non che questa interpretazione è troppo larga e in troppo aperta contraddizione con gli scopi della legge, per poter esser seguita.

« Tra il criterio della *potenzialità astratta*, e quello dell'*attualità dell'uso*, ve ne ha però uno medio: il *criterio della destinazione;* criterio ammesso dalla stessa difesa del Demanio, e che, per la sua natura e per volere espresso del legislatore, è il solo capace di darci il vero concetto della riferita disposizione.

« Abbiamo detto *per la sua stessa natura*, giacchè la destinazione, la quale altro non è che la predisposizione di una cosa ad un dato fine, manifestandosi per mezzo della *constans ac perpetua voluntas* di colui, che ha la libera disponibilità della cosa, costituisce un criterio assai più stabile e sicuro, che non sia quello al tutto variabile ed incerto dell'uso. Il che è tanto vero, che per la destinazione, e non per l'uso, qualificò la legge immobili e di pubblico demanio alcuni beni; ed alla prima soltanto attribuì la potenza di creare delle servitù.

« Abbiamo aggiunto poi *per volere espresso del legislatore*, perchè veramente è dalla legge del 1866, che noi abbiamo attinto codesto criterio, ed a convincersene basterà dare uno sguardo alla medesima, e propriamente al n. 1 dell'art. 18, dove è detto, che sono eccettuati dalla conversione gli edifizi ad uso di culto, *che si conserveranno a questa destinazione*, e all'ultima parte dell'art. 20, in cui, provvedendosi ai fabbricati dei conventi soppressi da cedersi ai Comuni ed alle Provincie, si dispone che vanno sempre escluse da una concessione quelle parti dei fabbricati medesimi, *che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita*.

« Dalle quali disposizioni, applicate ai Seminari, risulta ad evidenza, che i loro fondi urbani possono distinguersi in due grandi categorie, cioè: *a)* edifizi destinati a dare una rendita, che potrebbero denominarsi *fabbricati redditizii; b)* edifizi destinati a servire in natura agli usi dell'istituto, che costituiscono propriamente i *fabbricati dei Seminari*.

« La formola proposta dal Tribunale va quindi così modificata: *sono fabbricati dei Seminari tutti quegli edifizi che, al momento dell'attuazione della legge 7 luglio 1866, erano destinati agli usi di questi enti, negli svariati fini della loro esistenza e del loro svolgimento*.

« È inutile poi dire, che, nel giudicare della destinazione e dell'uso, debbono adottarsi e son sempre stati adottati, come lo stesso Tribunale è costretto ad ammettere, i criteri più larghi.

« Non bisogna dimenticare, che la conversione dei beni degli enti ecclesiastici non è che una espropriazione forzata, decretata in vista di motivi di pubblica utilità (2).

« Posto il qual concetto, la esenzione stabilita nell'art. 18 non è già un eccezione, ma una regola, tassativa solo in quanto alla indicazione dei casi, come regola è il rispetto al diritto di proprietà. Conseguentemente, le leggi di conversione debbono essere ristrettiva-

---

(1) Leg. 17, § 10. *de act. empti vend.* D (XIX, 1).
(2) Cass. di Napoli, 10 giugno 1872 (*Gazzetta del Procuratore*, VII, 400).

prio al momento della pubblicazione della legge che si deve guardare.

« Ciò importa la lettera della legge, che si esprime al participio presente, e ciò è conforme alla intenzione del legislatore, intento a prevenire artifici e questioni e ad assicurare la esistenza ed il regolare ulteriore funzionamento degli enti ecclesiastici conservati, come stavano e funzionavano al momento della legge che li contemplava.

« Ora in tal momento il fabbricato del quale si tratta era già, e da tempo assai, convertito ad uso redditizio. Dunque per la espressa disposizione della legge negli articoli 18 e 20 dipendenti dal precedente articolo 11, il fabbricato del quale si tratta è sicuramente soggetto alla devoluzione al Demanio per la conversione di rendita ».

Considerato non potersi dubitare che di tal guisa giudicando la Corte di me-

---

mente interpretate, *e, nel dubbio, deve sempre preferirsi la interpretazione contraria alla pretesa conversione, siccome la più benigna e la più conforme al diritto comune e al favore dovuto alla libertà e alla proprietà* (1); e, viceversa, poi, nel determinare la estensione stabilita nell'art. 18 a riguardo dei Seminari, nonchè degli altri enti ivi contemplati, è necessario attribuirgli il senso più ampio e più favorevole ai medesimi.

« Di questi principii la giurisprudenza ha fatto sempre la più larga applicazione, ritenendo che la esenzione dalla conversione non si applica *solo alla ordinaria casa di abitazione*, come la legge stabilisce per gl'investiti degli enti morali soppressi (2), ed agli edifizi *d'uso strettamente necessari*, come è testualmente disposto per le case di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani ed inservienti delle chiese e delle fabbricerie (3), ma si estende anche:

a) ai locali che servono alla loro educazione morale ed agli esercizi spirituali (4), nonchè a quegli edifizi e a quegli spazi, destinati ad un conveniente riposo della mente dopo lo studio, o necessari a supplire ai difetti dell'edificio di consueta residenza (5), sebbene ad esso non materialmente annessi o contigui, ma *uniti solo eventualmente per la dipendenza che hanno l'un dall'altro, secondo la destinazione loro data* (6);

b) ai fabbricati dove i seminaristi si recano in ogni anno, d'estate o d'autunno, per ragioni di salute (7);

c) a tutte le dipendenze, pertinenze ed accessori dei detti edifizi (8) ed a tutte le loro parti, dai sotterranei al tetto (9) ».

« Di così gravi deduzioni la Corte d'appello non si è occupata nè punto, nè poco, ritenendo che non esistesse alcun disaccordo tra quello che noi dicevamo e i principî da essa banditi; e ciò per avere anch'essa parlato di destinazione e di *locali destinati agli enti, vale a dire quelli che servono all'abitazione dei seminaristi e dei loro maestri*, ecc., in contrapposto *di tutti gli altri, i quali sono ad uso redditizio destinati.*

« A parte però gli errori minori rilevati col primo mezzo del ricorso, il preteso accordo è solo apparente, ma non reale; giacchè la destinazione, di cui parla la sentenza, non è che l'uso effettivo della cosa nel momento in cui fu pubblicata la legge del 1866, come risulta nel modo più evidente da tutto il testo della sentenza medesima ed in particolare dai brani trascritti nel ricorso.

« La Corte dunque non ha fatto che riprodurre ed adottare l'erroneo concetto dell'uso seguito dai primi giudici, con l'aggravante di averlo confuso con la destinazione, da cui si

---

(1) Cass. di Firenze, 15 marzo 1869 (*Annali*, 1869, I, 18); e Corti di Appello di Firenze, 18 agosto 1873 (*Ibid.*, VIII, 2, 16) — di Perugia, 8 novembre 1878 (*Ibid.* VIII, 2, 69) — e di Lucca, 28 marzo 1881 (*Ibid.* X, 2, 124).

(2) Art. 18, n. 2, legge 7 luglio 1866.

(3) Art. 4 della legge 11 agosto 1870.

(4) Cass. di Napoli, 4 agosto 1870 (*Ann.* 1870, I, 275).

(5) Cass di Roma, 20 febbraio 1877 (*Ann* 1877, II, 74).

(6) Corte d'Appello di Torino (*Ann* 1870, II, 890).

(7) Corti d'Appello di Napoli, 28 marzo 1890 (*Rivista di diritto ecclesiastico*, a. 1890, p. 141), di Lucca, 28 marzo 1881 (*Ann.* X, 2, 124), e di Torino 12 giugno 1868 (*Racc. di giur.* X, 2, 932).

(8) Corte d'Appello di Genova, 23 maggio 1868 (*Gazz. Tribunale di Genova*, XXI, 56).

Così è stato ritenuto in materia di imposte sui fabbricati, *che non solo i fabbricati propriamente detti, ma anche le pertinenze dei medesimi, come accessori, stalle, terre, chiostri, torri, terrazze, ecc., sono soggette alla tassa, costituendo un complemento dei fabbricati* (Clementini, *Legge sulle imposte sui redditi dei fabbricati*, Torino 1890, pag. 76).

(9) Circolare del Ministero delle Finanze, 6 aprile 1869 (Magni, *Del diritto pubblico ecclesiastico del Regno*, Venezia 1886, pag, 79).

rito, lungi dal violare, rettamente interpretò con esauriente motivazione, ed applicò le disposizioni di legge nel mezzo in esame invocate. Affermò esattamente difatti, che l'esenzione stabilita dal detto articolo 18 costituisce un'eccezione alla regola della conversione. Ed a convincersene basta leggere il precedente articolo 11.

Così di fronte alla lettera ed alla ragione della legge speciale, incensurabile si manifesta in diritto la affermazione, essere esenti dalla devoluzione soltanto quei fabbricati dei Seminari che al momento della pubblicazione della legge stessa servivano a loro sede, od altrimenti erano necessari ai loro fini.

Di fronte a codesta affermazione la Corte di merito doveva necessariamente dichiarare devoluti al Demanio i locali in questione, una volta che con giudizio di fatto, insindacabile dinanzi al Supremo

---

differenzia sostanzialmente, per le ragioni innanzi sviluppate; e con ciò ha non solo falsato il concetto della legge, causa questa di tutti gli altri errori, ma ha mancato anche all'obbligo della motivazione, non avendo ragionato affatto sulle nostre deduzioni, che esso mostra chiaramente di non aver tenuto neppure presenti ».

Venendo nella terza *proposizione* a parlare più direttamente dell'affitto di una parte dei fabbricati del Seminario, la Memoria, dopo aver citato una sentenza della Corte di appello di Torino 18 giugno 1868 (*Ann*, 1868, II, 107) rileva che di nessuna influenza è la circostanza dell'affitto nella risoluzione della questione. La ragione (dice) è chiara.

« La conversione, secondo la legge, colpisce solo i beni *redditizi*, o sia quei beni, la di cui ordinaria destinazione ed il cui scopo unico e costante è di dare un profitto pecuniario; e non mai quelli che, destinati a servire in natura all'ente conservato, sieno fruttiferi sol per eccezione, temporaneamente e per circostanze affatto speciali (1).

« Suppongasi, quindi, che un Seminario vegga, per una circostanza straordinaria ed eccezionale, diminuire notabilmente il numero dei suoi alunni; suppongasi, che la impossibilità di restaurare o adattare una parte dei suoi locali, per mancanza di mezzi pecuniari, ne renda momentaneamente inutile l'uso; suppongasi, che la scarsezza delle sue rendite non basti, in un certo momento, a sopperire ai bisogni: se in questi, o in altri simili casi, i suoi amministratori cedano in tutto o in parte quei beni, che la legge volle esenti da conversione, lungi dal compiere un atto biasimevole, farebbero al certo opera di buona amministrazione, e sarebbe ingiusto di ritorcere la loro oculatezza a danno dell'ente da essi rappresentato.

« La esattezza di questa distinzione non può sfuggire ad alcuno, e lo stesso Prof. Scaduto, il quale nella prima edizione della sua opera erasi dichiarato aperto fautore della opinione, che un fabbricato di un Seminario, dato in affitto, deve sempre ritenersi colpito da conversione (2), nella seconda edizione del trattato, modificando completamente le sue idee in vista proprio delle su esposte ragioni, ha insegnato invece, che lo avere gli amministratori del Seminario precariamente locato il suo fabbricato non basta a renderlo redditizio (3). Il magistrato di merito, adunque, non poteva esimersi dal ricercare quali fossero i motivi, da cui essi furono indotti a ciò fare, ed errò quindi nel ritenere, in tesi generale, che fosse perfettamente inutile indagare la *natura di queste ragioni*, cioè a dire *se stabili o precarie, necessarie o passeggere*.

« Per diritto comune, la locazione di breve durata non è che un atto di semplice amministrazione e, come tale, essenzialmente precario, tanto che non ha bisogno di scrittura, ed è permesso anche a coloro che hanno una capacità limitata (articolo 1572 Codice civile).

« Lo stesso deve dirsi anche, ed a più forte ragione, per le speciali disposizioni del diritto ecclesiastico.

« I canonisti insegnano che, per i sacri canoni, *bona stabilia Seminarii non possunt ultra triennium locari, sine beneplacito apostolico* (4), e le leggi civili attualmente impe-

---

(1) Partendo da questo principio, è stato dalla Commissione Centrale deciso, che *l'esenzione dall'imposta della Chiesa non cessa, se per avventura sia temporaneamente chiusa al pubblico culto, per essere occupata per disposizione governativa, per scopo di pubblico servizio* (*Boll. giur. amm.*, VII, 384).

(2) *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Napoli, 1891, vol. II, § 368, pag. 291.

(3) *Op. cit.*, 2ª edizione, Torino 1894, vol. II, § 368, p. 374 e seg.

(4) Ferraris, *Prompta Biblioteca canonica*, Venetiis, 1782, t. VIII, p. 289, n. 68.

Conf. Pacionius, *De locatione et conductione*, cap. XIV, n. 3 e seg; - De Luca: *Theatrum veritatis et justitiae*, lib. IV, par. III, disc. XXVIII, n. 2; - Devoti: *Institutionum canonicarum, libri*

Collegio, stabilì che quei locali, all'epoca della pubblicazione della legge, non costituivano il fabbricato residenza del Seminario, ma un fabbricato attiguo e del tutto indipendente, non inserviente ai fini del Seminario stesso, ma destinato invece ad uso redditizio essendo affittato da molti anni prima.

E poichè tali motivi costituiscono la principale, sostanziale ragione del decidere adottata dalla Corte di merito, riesce frustraneo indagare se siano esatti eziandio gli altri censurati dal ricorso, non occorrendo il bisogno di discuterli, non potendo ciò condurre ad alcun utile risultato. Risaputo essendo che qualora sia incensurabile, come nella specie, il pensiero decisivo, la ragione fondamentale che infirma una sentenza, tanto basta per salvarla dall' annullamento, niente importando che le altre ragioni che nella stessa si leggono siano per avventura inesatte in diritto.

Devesi respingere del pari il secondo mezzo. Imperocchè la Corte di appello, mentre non disconobbe che all'epoca della fondazione del Seminario di Teramo tutto il fabbricato donatogli era destinato a sua residenza, riconobbe ad un tempo che all'epoca della pubblicazione della legge 1866 una tale destinazione era cessata per quella parte del fabbricato

---

ranti (1), non meno di quelle emanate nell'ex Regno delle due Sicilie (2), richiedendo la autorizzazione sovrana per gli affitti di lunga durata, che sono equiparati agli atti di alienazione (3), esigendo anche per gli affitti di breve durata delle speciali formalità (4). D'altronde, di beneplacito apostolico, di autorizzazione sovrana e di altre formalità adempiute nella locazione dei controversi locali, non si ha sentore; e noi sfidiamo i nostri egregi contraddittori a provarci il contrario Tutto, adunque, induce a ritenere che trattavasi di un provvedimento affatto provvisorio e temporaneo, che gli amministratori del Seminario si credevano, in forza dei ricordati motivi, in diritto di prendere da sè medesimi, senza osservanza di forme, e diremo quasi di soppiatto; e che essi revocavano *ad nutum*, di volta in volta, secondo i bisogni dell'Istituto.

« Che se così stanno realmente le cose, chi oserebbe sostenere, che un tale affitto avesse avuto la potenza di cambiare destinazione ai controversi locali, tramutando in fabbricato redditizio quello che, per l'origine e per l'uso costante di vari secoli, era stato sempre il fabbricato per eccellenza del Seminario?

« La destinazione è atto eminentemente dispositivo; e però, come il solo proprietario può darla alle sue cose, così esso solo può cangiarla, ed il cangiamento deve risultare da fatti tali che, per la loro stabilità, dimostrino chiaramente la sua volontà. Il che, se è vero in astratto, più vero ancora è nella specie della presente causa: imperocchè, *mentre il privato può*, come nota giustamente il Ricci (5), *usare ed abusare della sua cosa, questo diritto non è così esteso negli istituti pubblici in riguardo ai beni da essi posseduti, stantechè questi hanno una destinazione, e non possono essere impiegati ad uno scopo diverso.*

---

quatuor, Romae, 1777, lib. II, tit. 18, § 2; - e Van-Espen: *Ius ecclesiasticum*, Neapoli 1766, t. III pag. 618 e 614.

« Elocationem bonorum Ecclesiae, dice l'ultimo dei citati scrittori, spiegandoci la ragione ed precedenti storici di una tale disposizione, esse speciem administrationis, atque sub administratione comprehendi, *modo intra terminos nudae et simplicis elocationis concludatur*, una est Canonistarum sententia; et aperte probatur in *Clementina*, 1, *De rebus Ecclesiae non alienandis;* ipsaque notoria praxis consonat.

« *Ut autem intra terminos elocationis consistat requiritur ut sit ad modicum tempus*. Longioris enim temporis terminus efficeret, ut nomine quidem diceretur elocatio, sed reipsa *species alienationis censeretur*, quemadmodum supra *Sec. 3, tit. 8, cap. 4*, notavimus; *atque catenus non administrationis, sed alienationis species haberetur*.

« Hoc tempus *modicum* secundum interpretes juris civilis, sequutos glossam ad *Novellam 120, cap. 3*, ad novem annos, et relongum ad decem producitur, sicut Principum constitutiones longum tempus in praescriptione definiverunt (Vide Covarruviam, lib. 2 varresol. cap. 16 et ibi citatos). *Ad Paulus II, in Extravag. ambitiose. De rebus Ecclesiae non alienandis, videtur tempus modicum contraxisse ad triennium inter species alienationis vetitas ferens locationem et conductionem ultra triennium* (Loc. cit. n. 1, 2 e 3) ».

(1) Art. 434 cod. civ.

(2) Art. 1° del R. Decreto 1 dicembre 1833, n 1871.

(3) Art. 6 del Decreto 22 marzo 1866, n. 2832.

Confr. Salzano: *Lezioni di Diritto Canonico,* Napoli, 1847, lib. III, pag. 196.

(4) R. Decreto 1° dicembre 1833.

(5) *Corso di Diritto Civile,* Torino, vol. III, § 54, pag. 82.

che oggi si possiede dai signori Ciotti e Allulli.

Nè importa essersi dichiarato dalla denunziata sentenza nulla influire agli effetti della detta legge da quanto tempo quella parte di fabbricato sia stata convertita ad uso redditizio, dal momento che riconobbe, come già disse, che a tale uso era stata convertita da molti anni anteriormente e dal momento che quest'ultima affermazione basta a scagionare la denunziata sentenza dalle relative censure del ricorso.

Non puossi del pari muoverle censura per difetto di motivazione per non essersi dilungata a confutare tutte le deduzioni defensionali escogitate dal Seminario. Essendo pur risaputo che al giudice del merito non corre l'obbligo di rispondere a tali deduzioni quando non costituiscono eccezioni perentorie.

D'altronde la Corte di merito tutte le respinge con motivazione implicita, ma sufficiente, quando disse che, essendo stato il fabbricato di cui trattasi da molti anni convertito ad uso redditizio, bastava questo fatto, senz'uopo di ulteriori indagini, per dichiararlo soggetto alla devoluzione al Demanio per espressa disposizione degli articoli 18 e 20 dipendenti dal precedente articolo 11 della legge speciale.

E pur rettamente aggiunse che all'effetto non era dato alla Corte di sindacare il motivo pel quale detto fabbricato fosse stato convertito ad uso redditizio e che non giovava il dire che la città di Teramo concesse per uso del Seminario locali sotto la condizione che, in qualunque tempo mancasse il Seminario, dovevano i locali stessi ritornare sotto il dominio e possesso di detta città, inquantochè anche i diritti di riversibilità sono contemplati dalle leggi eversive, sicchè la presenza di tali diritti non può influire sull'applicazione della legge nei rapporti cogli enti possessori di beni soggetti a riversibilità, mentre tacciono i terzi che vi avrebbero diritto.

Considerato che migliore fortuna non arride al terzo mezzo. Imperocchè è insindacabile dinanzi al Supremo Collegio il giudizio di mero fatto reso dalla Corte di merito in base alle risultanze degli atti che, cioè, il fabbricato di cui si chiede la restituzione al Demanio, anzichè formare un sol tutto col fabbricato del Seminario, è diviso dallo stesso da un muro divisorio, ha un ingresso distinto, non costituisce per nulla una sua dipendenza, ma sibbene un comprensorio di abitazioni staccate che nulla ha di comune col Seminario, all'infuori del muro divisorio, per cui può stare, come lo è, indipendente dal medesimo.

Nè vale l'opporre che la Corte abbia fondato in gran parte tale giudizio sulla relazione Barbieri e relativo schizzo che con manifesto equivoco disse esser stato prodotto in atti dal Seminario. E ciò non vale l'opporre, perchè, se la Corte incorse nel denunciato errore di fatto, doveva questo errore essere denunciato in sede di revocazione e non di cassazione.

E se la denunziata sentenza ritenne pienamente provate le surriferite circostanze di fatto, non era tenuta di ammettere prove in contrario.

Non occorre poi di discutere le altre affermazioni della sentenza, censurate in ultimo luogo dal ricorso, come quelle che, lungi dal rappresentare la vera e sostanziale ragione del decidere, furono aggiunte in via del tutto secondaria ed accessoria.

Fa d'uopo respingere infine eziandio il quarto mezzo, avendo ritenuto la Corte di merito, con incensurabile giudizio di fatto, essere pienamente provato in atti che i locali in questione erano affittati da molti anni anteriormente alla pubblicazione della legge speciale, e non essendo per conseguenza tenuta ad ammettere neanche su di ciò alcuna prova in contrario.

Nè può essere accagionata in proposito la Corte d'appello di omessa pronunzia e motivazione.

Non di omessa pronunzia. Imperocchè dichiarò nel dispositivo della sentenza di respingere ogni maggiore e contraria istanza, eccezione e deduzione, nella quale

latissima statuizione era certamente compresa la eccezione delle prove dal Seminario proposte.

Non di omessa motivazione. Imperocchè la reiezione di dette prove era una necessaria conseguenza delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della sua sentenza e lo disse espressamente la Corte, osservando che, risoluta avendo nei sensi suespressi la questione principale, era esonerata dalla disamina di tutte le altre questioni, che solo si sarebbero dovute vagliare se questa si fosse altrimenti risolta.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Romà.

(Sezioni unite).

21 dicembre 1899.

Pres. Ghiglieri P. P. — *Est.* Mazzella.

Opera Pia S. Anna di Toritto
c. Congregazione della Immacolata di Toritto.

Competenza — Processioni religiose — Congreghe — Precedenza — Competenza giudiziaria.

È di competenza dell'autorità giudiziaria la questione sorta fra due congreghe relativamente alla precedenza nelle processioni religiose (1).

Sorta questione per la precedenza nelle processioni religiose fra le congreghe di S. Anna e della Immacolata di Toritto, la prima si rivolse al prefetto di Bari e poscia al Ministero dell' interno chiedendo che le fosse riconosciuto e garentito il privilegio della precedenza in virtù degli antichi rescritti 23 agosto, 11 ottobre 1843 e 21 marzo 1844. Avendo il detto Ministero dichiarato di non dovere emettere alcun provvedimento, la congrega di S. Anna ricorse alla IV Sezione del Consiglio di Stato, dove dalla stessa congrega e da quella della Immacolata venne dedotta la incompetenza dell'autorità amministrativa. Con pronunciato 21 aprile 1899, sospeso ogni provvedimento sul detto ricorso, vennero gli atti trasmessi a questa Corte di Cassazione per decidere sulla competenza.

Per determinare se competente a giudicare della questione che si agita tra le due congreghe sia l'autorità giudiziaria o quella amministrativa, è indispensabile tenere presente che la congrega di S. Anna di Toritto pretende che il suo diritto alla precedenza nelle processioni sia dichiarato sul fondamento dei rescritti di sopra citati. Ora spetta all'autorità giudiziaria riconoscere diritti che derivano da rescritti che sono leggi, e questo supremo Collegio ha ripetutamente fermato il principio che soltanto i tribunali ordinari e mai gli organi amministrativi siano giudici delle prerogative onorifiche non meno dei diritti di valore pecuniario. Il che è tanto vero che il codice di procedura civile, coll'art. 81, ha determinato quale dei giudici ordinari abbia competenza a giudicare dei diritti onorifici, fatto che di per sè solo basta ad escludere la competenza amministrativa. E poichè è indiscutibile che la controversia tra le due congreghe si riferisca ad una prerogativa di onore che si afferma consentita dal sovrano, così è necessità concludere che tale prerogativa dalla sola autorità giudiziaria possa essere dichiarata.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma

(Sezione penale).

30 gennaio 1900.

Ric. Franco ed altri.

Affissione — Stampati o manoscritti — Luoghi pubblici od aperti al pubblico — Manifesti sacri — Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

---

(1) Confor. stessa Cass. 31 dicembre 1891 (volume II, p. 462, 465) e relative note; 25 giugno 1894 (vol. IV, p. 414).

È necessaria sempre la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per l'affissione e distribuzione di stampati o manoscritti in luoghi pubblici od aperti al pubblico. anche quando i medesimi si riferiscano all'annunzio di una riunione pubblica da tenersi e relativamente alla quale l'autorità locale di pubblica sicurezza sia stata preavvisata 24 ore prima dal promotore.

Anche per l'affissione o distribuzione di manifesti sacri è sempre necessaria la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, non potendo valere in contrario l'articolo 9 della legge sulle guarentigie, il quale riguarda unicamente il Pontefice stesso ed i soli manifesti che per ordine suo si affiggono alle porte delle basiliche e delle chiese (1).

Cassazione Roma.

(Sezione penale)

15 febbraio 1900

Pres. Canonico, P. — *Est.* Smilari.

Ric. Pezzoli.

Affissione — Manifesti sacri — licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Anche per la affissione o distribuzione di manifesti sacri è necessaria la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza (2).

Cassazione di Napoli.

29 marzo 1900.

Pres. Salvati ff. P. — *Est.* Loffredo.

Congrega di carità di Napoli c. *Smaldone.*

Cappellania — Rettore — Possesso della cappellania — Spoglio — Azione del reintegra — Congregazione di carità — Amministrazione dei beni dotalizi.

Compete l'azione di reintegrazione al rettore di una cappellania concessagli per sacro patrimonio, se sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso della cappellania stessa dalla Congregazione di carità, che ha la gestione dei beni dotalizi.

Ha considerato che a sorreggere il ricorso certamente non valevoli sono i motivi qui accennati.

Non è dubbio, e dalla Congrega non si niega, che della Chiesa era in possesso era lo Smaldone, con l'uffizio di rettore della medesima, nel 15 maggio 1897, quando la Congrega credette espellerlo, sostituendogli nel possesso l'altro sacerdote Lauro di nuova elezione. Quello che all'azione di reintegrazione dello Smaldone nel toltogli possesso la Congrega ora oppone è l'assenza della violenza nell'atto di spossessamento, come vorrebbe far credere; e massimamente la non esperibilità dell'azione istessa in rapporto al di lei atto, e per la qualità dello istante di lei mandatario nel reggimento di detta Chiesa. Ma niegare che del possesso sia lo Smaldone stato spogliato è indarno; stante che potette, sì il presidente della Congrega introdursi nella Chiesa e fare esso al Lauro la consegna degli arredi sacri, ma senza intervento dello Smaldone, ed anzi dopo la costui lettera di opposizione e di protesta, e, ciò che più monta, dopo aver fatto togliere al custode le chiavi della Chiesa con minacce. E che in ciò vi sia d'avanzo per darsi luogo alla ipotesi giuridica dello spoglio e quindi all'esercizio della reintegranda non puote essere dubbio, sapendosi per la L. 11 D. *De vi* che *vim facit qui non sinit possidentem eo quod possidebit uti arbitrio suo*, ed incontrastato essendo, com'è già accaduto rilevare, che lo Smaldone era nell' attuale possesso della Rettoria quando ne fu spogliato; sì che non può la sentenza essere censurata di avere ritenuto essere il medesimo stato spogliato violentemente, e quindi in diritto di esperire contro l'autore dello spoglio l'azione di reintegrazione in possesso a tenore dell'articolo 695 Codice civile.

Che poi allo Smaldone, quantunque spogliato con violenza, l'azione di rein-

---

(1) Veggasi la decisione della stessa Cassazione 15 febbraio 1900, che segue, e nota ivi.

(2) Il testo di questa decisione è stato riferito nello studio: *Gli avvisi sacri e la legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889*, pubblicato a pag. 1 e seg. del presente volume. Veggasi nello stesso senso la decisione del 30 gennaio 1900, ric. Franco, che precede.

tegrazione sia preclusa verso la Congrega non si ha ragione a sostenere.

Crede la Congrega essere immune da codesta azione dicendo commesso *jure imperii* lo spossessamento di costui. Ma non si accorge, o mostra di non accorgersi, che confonde il *jus imperii* con quello di gestione, essendo manifesto che spossedendo lo Smaldone per surrogargli il Lauro non compiva invece che un atto attinente alla gestione ch'essa ha dei beni dotalizi della Chiesa e della Rettoria a questa annessa. Che per tanto in effetti viene essa esercitando ingerenza in detta Chiesa e circa la elezione del rettore, in quanto mercè le sentenze del 17 luglio 1872 e 21 novembre 1877, esercita su gli attinenti beni un diritto patrimoniale con l'onere di applicarne i frutti a tenore delle pie fondazioni corrispondenti, delle quali è la Cappellania di cui il rettore è investito; ed essendo in conseguenza di codesto diritto ch'essa ha creduto procedere allo spossessamento del rettore Smaldone, riesce evidente come niente in esso abbia che vedere il *jus imperii* e che quindi alle conseguenze dello spoglio e all'azione di reintegrazione rimanga esposta essa Congrega come ogni altro spogliatore.

Tanto meno per niegare allo Smaldone l'azione vale qualificarlo mandatario di essa Congrega pel fatto di essere intervenuta la conferma del medesimo nella rettoria nel 1880 in seguito a proposta della Congrega istessa, onde rilevare la facoltà della revocazione quale al mandante è riconosciuta dagli articoli 1758 e 1760 Codice civile. Pur supposto che in quanto al godimento della Rettoria la condizione giuridica dello Smaldone nei rapporti della Congrega fosse quale pare a questa di qualificarla, non perciò l'azione di reintegrazione sarebbe a costui interdetta, posto lo spossessamento o spoglio per violenza.

E' ovvio che la reintegranda è data a colui che sia stato spogliato del possesso violentemente od occultamente nel fine meno di riparare al privato diritto offeso, che di reprimere l'attentato all'ordine sociale, *ne cives ad arma veniant*, e che perciò, a differenza dell'azione di manutenzione, è data sperimentarla non pure pel possesso legittimo e tenuto *animo domini*, ma anche vizioso o precario, qualunque esso sia, e contro qualsivoglia persona, fosse anche il proprietario, come a noi dettano gli art. 695 e 696 Codice civile e Giustiniano detta nel libro IV delle Istitut., tit. XV de Interd. § 6 *Nam ei proponitur interdictum unde vi, per quod is qui dejecit cogitur ei restituere possessionem, licet is ab eo qui dejecit, vi vel clam vel precario possidebat.* Ond'è manifesto, che anche ritenendo in possesso della rettoria lo Smaldone fosse per mandato della Congrega, non possa l'azione di spoglio essergli interdetta. E ciò a prescindere che siffatta pretesa della Congrega è contraddetta dallo Smaldone sostenendosi che il titolo al godimento della rettoria anzi che dalla Congrega, a lui derivò dalla concessione fattagli dell'annessa cappellania a titolo di sacro patrimonio, e dell'investitura ottenutane nel 31 agosto 1861, e che non sconosciuto con le sentenze del 1872 e 1877 dianzi indicate, non possa essere disconosciuto dalla Congrega. Sì che essendo i rapporti dello Smaldone con la Congrega obbietto di controversia da risolversi in giudizio di propria sede, allo stato è per lo meno discutibile se all'uno competa la qualità di mandatario dell'altra; ma posta pure la ipotesi del mandato, non perciò l'azione di spoglio puossi ritenere ostacolata, giusta quanto è dianzi stato osservato.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Napoli.

21 dicembre 1899.

Pres. Nunziante, P. P. — *Est.* Salvati.

Finanze c. Cortese.

Prescrizioni brevi — Corpo morale — Estinzione del debito — Rappresentante dell'ente — Giuramento.

Eccepita per un corpo morale una delle prescrizioni brevi di cui agli art. 2138 e seg. del Codice civile, può da colui a cui fosse opposta tale prescrizione deferirsi all'amministratore o rappresentante dell'ente il giuramento per l'accertamento della estinzione del debito (1).

Attesochè il Collegio Supremo si trova di fronte ad una sola tesi, cioè se, ritenute eccepibili dallo Stato ed altri enti morali anche le prescrizioni più brevi, delle quali negli articoli 2138 e segg., Cod. civ,, possano quelli cui fossero opposte tali prescrizioni deferire il giuramento per l'accertamento della estinzione del debito.

Attesochè, posta in tal forma la tesi, è testuale la disposizione dell'art. 2142: « Quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono ». Or, se una pubblica amministrazione, un corpo morale, lo Stato pei suoi beni patrimoniali, può opporre tali prescrizioni, allo Stato, ai corpi morali può deferirsi il giuramento.

E sarebbe un'ingiustizia nella legge che un ente morale, che per l'art. 2, Cod. civ. è considerato come persona giuridica godente dei diritti civili, possa per tal principio eccepire come ogni altro cittadino la prescrizione, e non sia poi passibile della controdeduzione, della controprova che la legge accorda a quelli cui siffatte prescrizioni si oppongono. Sarebbe questo un abnorme e mostruoso privilegio, ed i privilegi non si presumono, non si suppongono, non si argomentano, ma debbano risultare da chiare, nitide, precise e specifiche disposizioni di legge.

Attesochè erroneamente la difesa della ricorrente Amministrazione fa ricorso ed appello agli art. 1362 e 1365, Cod. civ., e tutto lo svolgimento della teorica è errato; se cioè possa deferirsi ad una pubblica amministrazione, quando che il giuramento deve essere personale, imperocchè non occorre impigliarsi in una disquisizione che non è quella della causa, non versandosi qui nella ipotesi di un giuramento deferito per farne dipendere la decisione della controversia.

Attesochè nè tampoco attecchir può

(1) L'opinione contraria è sostenuta dall'illustre Avvocato generale presso la Corte suprema di Roma, comm. O. QUARTA, nella recente sua pubblicazione *L'interrogatorio ed il giuramento nei rapporti delle persone giuridiche e degli enti collettivi* (Roma, tip. dell'Unione coop. editrice, 1900).

Ecco come si esprime il dotto Autore (pag. 83): « Nè ad una diversa conclusione parmi che possa andarsi in riguardo del giuramento, di cui nell'art. 2142 del Codice civile, e che si suole appellare giuramento *decisorio necessario*. per ciò che il creditore non ha altro mezzo di prova esperibile contro le brevi prescrizioni, che poggiano sulla presunzione di pagamento.

« Io sono poco persuaso della teoria di chiari scrittori, i quali, mentre esigono una speciale capacità passiva pel giuramento decisorio volontario, non la richiedono poi pel giuramento decisorio necessario.

« Se è decisorio, si dovrà ragionevolmente richiedere, per la *deferibilità* di esso, quel medesimo concorso di condizioni che si richiede per l'altro.

« La *necessità* e la *volontarietà* non ne cangiano la natura e gli effetti, che rispettivamente derivano dalla prestazione di entrambi, sono sostanzialmente gli stessi.

« Che anzi, ove ben si guardi, si vedrà che a questo più che all'altro giuramento, ripugni la natura con l'ordinamento organico proprio delle persone giuridiche. Le quali per premunirsi e garantirsi contro possibili imprudenze, negligenze e *malefatte* dei loro rappresentanti ed amministratori, stabiliscono sempre nei relativi statuti o regolamenti, per quanto specialmente concerne la giustificazione e validità dei pagamenti, peculiari forme, condizioni imprescindibili; il perchè, far dipendere dal giuramento, che si accettasse o prestasse dai loro rappresentanti, l'ammissione, o meno, dei pagamenti medesimi, importerebbe disconoscere e sconvolgere tutto l'organismo della loro costituzione ed amministrazione.

« E la incompatibilità si manifesta anche sotto il rispetto del conflitto d'interessi, che più spiccato, nel maggior numero dei casi esisterebbe o potrebbe esistere, nell'atto del giuramento, tra l'ente morale ed il suo rappresentante chiamato a giurare, essendo evidente, salvo non dovesse giurarsi (conformemente alla seconda ipotesi contemplata dal citato art. 2142) sulla semplice notizia di fatti attinenti all'altrui gestione, che la negazione del pagamento

l'argomento di non potere le pubbliche Amministrazioni transigere senza le date formalità di legge, perocchè egli è vero che fu disputato se il giuramento decisorio contenga transazione di lite, ma non è stato neppur sognato che fosse transattivo il probatorio; e solo dopo il decisorio il giudice deve fermarsi alla sola indagine *an juratum sit*, potendo anche dopo il giuramento probatorio disporre altri mezzi d'istruzione, ed anche ad esso non attendere.

Attesochè è ancor esso inattendibile l'argomentare che non avendo i corpi morali personalità fisica, ed avendo il giuramento attinenza con l'intima coscienza dell'individuo e con la religione sua, non possa deferirsi al corpo morale che non ha personalità fisica, nè coscienza, nè tampoco si possa deferire al rappresentante il corpo morale, perocchè la coscienza, la religione dell'individuo non è quella dell'ente giuridico, che ha una personalità giuridica astratta, non fisica, per una finzione di legge, non per una realtà. È risaputa la teorica che le personalità astratte si incarnano nelle personalità concrete dei rappresentanti dell'ente giuridico. Con siffatto argomentare sarebbe impossibile qualunque svolgimento giuridico di diritti, sia contro, sia a favore di un ente, imperocchè anche la stessa difesa è lo esplicamento del pensiero della scienza della persona fisica, non dell'ente morale che non è persona. Ed è perciò che il rappresentante dell'ente morale è l'ente stesso divenuto persona fisica, o da persona astratta fatta persona concreta. E dappoi deferendosi il giuramento per notizia, esso bene ha attinenza con la coscienza e la religione del rappresentante dell'ente morale.

Attesochè quel che è dottrina trova pure riscontro nelle leggi antiche e nelle imperanti. Dice Paolo giureconsulto nel Digesto: « (*Municipii*) *per eos itaque jurabunt per quos municipii res geruntur* ». I rappresentanti quindi del municipio giurano pel municipio. E più dappresso facendoci alla tesi, è scritto nell'art. 2142 che ne occupa, potersi deferire il giuramento alla vedova, agli eredi, ai tutori dei minori per accertare se abbiano notizia; e perchè poi non potrebbe deferirsi al rappresentante del-

---

controverso includerebbe la diretta responsabilità del rappresentante stesso verso l'ente morale, pel debito che verrebbe a dichiararsi non estinto, e che nei registri di amministrazione dovrebbe viceversa essere apparso come già soddisfatto.

« Non è buon argomento quello che si trae per analogia dalla disposizione, che autorizza la delazione del giuramento ai tutori dei minorenni eredi del debitore, *per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto*..

« Essendo quella una disposizione di *jus singulare*, anzi singolarissimo, non può essere suscettiva d'interpretazione ed applicazione analogica ed estensiva.

« Ma, se anche fosse possibile, mancherebbero i termini di somiglianza ed analogia.

« Il minore esiste corporeamente ed ha una volontà con una coscienza viva e reale, a cui solo manca la capacità attuale di potersi porre ed esplicare giuridicamente, capacità che viene supplita ed integrata da quella del tutore. Ma altrettanto non si verifica nei rapporti tra l'ente morale ed i suoi amministratori, pel semplice motivo che l'ente morale manca pur della *potenzialità* a porre atti i quali suppongono imprescindibilmente una coscienza ed una volontà, che s'incarni e viva in una persona, che *mangia*, *beve*, *dorme e veste panni*. Donde il principio, tra altro, che la persona giuridica non possa mai commettere delitti, e non possa mai essere responsabile per *obligationes ex delicto*.

« Per la sostituzione o rappresentanza, osserva lo Zitelmann, sono necessarie due cose: una che sostituisce, rappresenta, ed una che è sostituita, rappresentata. Io posso pensare che un *infans*, la cui capacità di volere non è ancora completa, sia rappresentata da un uomo con piena capacità di volere; che quindi la *facoltà di volere risieda nel fanciullo ed il volere reale nell'uomo*. Ma è una *contradictio in adiecto*, un concetto impossibile, che si rappresenti là dove non vi ha nulla che possa essere rappresentato.

« Si può adunque concepire in diritto ed ammettere, come si è ammesso dal patrio legislatore, che giuri il tutore in rappresentanza del minore, il quale ha anch'esso una coscienza, ma non si concepisce che possa mai giurare l'amministratore in rappresentanza della persona giuridica, alla cui natura ogni atto che sia il risultato di una elaborazione psichica assolutamente ripugna ».

l'ente giuridico che è lo stesso ente fatto persona fisica? Si deferisce al tutore che rappresenta il minore, eppure non è la stessa persona del minore; molto più può deferirsi a coloro *per quos municipii res geruntur*, cioè coloro che sono l'ente giuridico, perocchè per essi l'ente personalità giuridica esplica ed attua i suoi diritti.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Napoli.

31 ottobre 1899

Pres. Nunziante, P. P. — *Est.* Antonucci.

Addeo c. Confraternita di Marigliano.

Enfiteusi — Giudizio petitorio — Pagamento del canone in base a ruolo esecutivo — Riconoscimento del dominio diretto — Giudicato — Azione negatoria — Inesperibilità.

È giudizio petitorio, e non possessorio, quello nel quale il direttario non si limiti a chiedere le annualità scadute in base a ruolo esecutivo, ma domandi il riconoscimento del dominio diretto del fondo.

Dopo il giudicato che in base ad un titolo ricognitivo riconosca l'esistenza del dominio diretto, non può sperimentarsi l'azione negatoria, sostenendosi l'inesistenza del titolo originario costitutivo dell'enfiteusi.

Attesochè in quanto alla ritenuta esistenza del giudicato non fu certamente erroneo il giudizio della Corte. Il ricorrente signor Addeo per escludere la ipotesi del giudicato oppone che essendo stato il giudizio del 1896 di natura possessorio fondato sul ruolo esecutivo, non possa invocarsi come giudicato, e non sia di ostacolo all'azione negatoria, di che ora si disputa. Ma, come si è già notato, osservò la Corte, di non essere ciò esatto per avere invece la Confraternita fondata la sua domanda su l'istrumento di ricognizione. E che fu quello un giudizio petitorio, fu giustamente rilevato che risultava manifesto non meno dai termini della domanda medesima che dalle eccezioni proposte dal convenuto Addeo e risolute dal giudice adito.

Attesochè invero la Confraternita non si limitò a chiedere le annualità scadute in base ai ruoli esecutivi, ma domandò di essere riconosciuta dall'Addeo come direttaria del fondo a lui aggiudicato, e di conseguenza fu chiesta la condanna del medesimo al pagamento dei canoni che era tenuto a soddisfare. Il convenuto Addeo impugnò il titolo e dedusse la carenza di azione, per cui fu la lite contestata su la esistenza o meno del titolo invocato dall'attrice. Al che si aggiunge che le altre eccezioni sollevate dal convenuto, quella cioè della incompetenza e della prescrizione, rivelano senz'altro di essersi la causa trattata in petitorio, poichè nel possessorio era senza dubbio competenza del Pretore, e la prescrizione non poteva riguardare che il titolo, essendo l'Addeo aggiudicatario dal 1891, e l'azione fu proposta nel luglio 1891. Nè la ritenuta competenza del Pretore varrebbe a far definire possessorio quel giudizio, giacchè ammesso pure che la quistione sul diritto ad esigere quel canone eccedesse la competenza del Pretore, ciò importerebbe che malamente si sarebbe il medesimo ritenuto competente, ma non ne consegue al certo che l'indole del giudizio in parola dovrebbe ritenersi diversa da quella di sopra cennata.

Attesochè esclusa pertanto la ipotesi di un giudizio possessorio, ed essendo invece indubitato che fu quello un giudizio petitorio come venne definito dalla Corte di merito, si rende manifesto di essersi a buon dritto ritenuta la esistenza del giudicato nella detta sentenza del Pretore del 19 gennaio 1896. Ed infatti la voluta inesistenza del titolo primordiale del 1797, che il signor Addeo deduce in sostegno della sua azione negatoria, dee ritenersi respinta dal giudicato anzidetto, col quale, senza attendersi alla eccepita carenza di azione, fu dichiarato il signor Addeo enfiteuta dei tre bassi di dominio diretto della Confraternita. Che anzi fu esplicitamente discussa la eccezione medesima, avendo il Pretore con le considerazioni premesse alla detta sentenza del 1896 osservato:

« Che se quell'istrumento del 1797 non si è prodotto per motivi che pos-

sono anche non essere quelli sospettati dal convenuto, cioè sempre il rogito del 16 febbraio 1861, in cui Pasquale d'Amore, dante causa all'Addeo per la interposta persona di Filomena d'Amore, assume assolutamente di possedere con altri lo stabile enfiteutico e ne riconosce il diretto dominio alla Confraternita di S. Maria degli Angeli in Marigliano con i vincoli di solidalità ed indivisibilità della obbligazione relativa ».

Attesochè invano si oppone che l'azione negatoria possa sperimentarsi anche dopo il giudicato per analogia di quello che dalla dottrina e giurisprudenza è stato ritenuto relativamente al pagamento dell'indebito, pel quale si è ammessa la domanda di restituzione malgrado il giudicato di condanna. Dappoichè a prescindere che nella specie non trattasi della *condictio indebiti*, non è possibile pervenire alle conseguenze di diritto che il signor Addeo pretende di ottenere con la sua istanza, senza vulnerare il giudicato, una volta che nel primo giudizio fu la contestazione impegnata precisamente su le stesse eccezioni che vengono ora riproposte, e non è lecito riesaminarle una seconda volta.

Attesochè torna poi inutile insistere anche in questa sede su l'applicazione delle leggi relative ai ruoli esecutivi che si pretendono violati. La Corte di merito ha ricordato le speciali disposizioni che regolano la materia, notando la differenza tra il giudizio possessorio, in cui la domanda al pagamento della prestazione vien proposta dall'ente morale in base ai ruoli esecutivi equiparati a titoli, per cui è dispensato dall'onere della prova costituita dal possesso, mentre nel giudizio petitorio si apre la discussione su la esistenza o meno del titolo, o su l'annullamento dello stesso. Ma si è però soggiunto dalla Corte medesima, che non fu in base ai ruoli esecutivi spinto il giudizio dalla Confraternita, ed avendo invece chiesto di essere riconosciuta come direttaria del fondo aggiudicatogli, e per le altre ragioni di sopra cennate, non trattavasi del giudizio possessorio, che per le disposizioni concernenti i ruoli esecutivi non sarebbe di ostacolo al giudizio petitorio.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Palermo.

12 aprile 1900.

Pres. Majelli P. P. — *Est.* Gagliardi.

Garofalo Bufardeci c. Di Stefano Napolitani.

Cappellania — Svincolo — Diritto dell'investito — Godimento di canone — Azione reale — Azione personale contro i patroni — Pagamento del canone fatto direttamente ai patroni.

L'investito di una cappellania soppressa ha, anche dopo la soppressione e lo svincolo dei beni operato dai patroni, azione reale per reclamare in giudizio il godimento di un canone, e non una semplice azione personale contro i patroni stessi, che abbiano ricevuto direttamente dal debitore il pagamento di detto canone per un periodo di anni inferiore al trentennio (1).

Considerato che bene il Tribunale, interpretando gli art. 3 e 5 della legge del 15 agosto 1867, riteneva che il godimento del canone dichiarato dalla Blundo si appartenesse al can. Agnello, siccome investito della cappellania.

In vero la conversione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi in una rendita del Debito pubblico corrispondente alla rendita della dotazione ereditaria, fu ordinata per soli beni stabili; i canoni, censi e rendite, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 2°, furono assegnati agli investiti che ne avevano il possesso, in corrispettivo dei diritti che erano stati loro riconosciuti. La

---

(1) Confr. Cass. di Roma 8 novembre 1890, Fiorini c. Fiorini (vol. I, p. 400), la quale ritenne che il godimento dei beni è conservato agli investiti dopo e nonostante la soppressione, finchè non venga loro assicurato l'assegno corrispondente. L'investito può rifiutare la dismissione dei beni dotalizi, se non gli viene fatta tale assicurazione (stessa Cass. 27 aprile 1878, Finanze c. Arone: ivi, in nota).

ragione di rendere commerciabili quei beni che giacevano da lungo tempo nelle cosidette mani morte, non concorreva pei canoni e rendite. La facoltà che con l'art. 5° fu concessa ai patroni di potere rivendicare i beni delle cappellanie laicali soppresse, fu subordinata alla condizione di dovere rispettare i diritti degli investiti, ed adempiere ai pesi annessi alla cappellania. Il Demanio, cedendo ai patroni i beni di tali cappellanie, se ne disinteressava, e la cessione avveniva, *cum onere suo*.

I patroni potevano alla loro volta, in forza del citato art. 3°, mediante un assegno che garentisce agl'investiti la percezione delle rendite, ottenere la proprietà ed il godimento dei beni della cappellania, ma fino a che tale condizione non avessero adempito, i diritti degl'investiti sui beni stessi non potevano subire alcuna modificazione per la rivendicazione ottenuta, e la legge stessa (art. 5°) nel regolare i rapporti giuridici tra i patroni e gli investiti, chiama costoro usufruttuarii.

Ora nella specie, se il can. Agnello, pria della soppressione, quale investito della cappellania Navanteri, si aveva il godimento del canone dovuto dalla Blundo: se non fu dimostrato che i signori Mezio, dopo la rivendicazione avessero garentito con un assegno allo Agnello il godimento di quel canone, se durante il periodo di tempo che corse dalla soppressione alla rivendicazione rimase nello Agnello il possesso di tal canone, é evidente che il diritto di usufrutto di costui, non avendo subìto alcuna modificazione, nè per la soppressione, nè per la rivendicazione, rimase quale si era precedentemente.

Quindi non un'azione personale, come vorrebbe il ricorrente, contro i Mezio, ma un'azione reale, competeva all'Agnello, quale é quella che si ha l'usufruttuario sui beni soggetti ad usufrutto, per reclamare in giudizio il godimento del canone dovuto dalla Blundo.

Che nessun valore giuridico poi può attribuirsi al fatto di avere la signora Blundo per un certo tempo, pagato direttamente il canone ai signori Mezio; il fatto del pagamento non poteva generare la perdita del diritto dello Agnello, se non quando fosse stato prolungato per più di trent'anni; il che nella specie si conviene dalle parti non essere avvenuto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Appello di Torino.

29 dicembre 1899.

Pres. PINELLI, P. P. — *Est.* BERIA.

Avogadro c. *Chiesa di S. Giuliano.*

Affrancazione — Corpi morali — Legge 24 gennaio 1864 — Non abrogazione — Prestazioni non enfiteutiche — Prezzo di affrancamento — Tasse di manomorta e di ricchezza mobile — Patto speciale a carico del debitore.

La legge 24 gennaio 1864, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute a corpi morali, non è stata abrogata dal nuovo Codice civile, e specialmente dagli art. 1784 e 1788 e dagli art. 30, 31, 32 delle Disposizioni transitorie (1).

Trattandosi non di prestazioni traenti la loro origine da enfiteusi o da ragione di condominio, bensì di prestazioni di indole personale, avente causa da pie fondazioni, il prezzo di affrancazione deve essere determinato comprendendovi le tasse di ricchezza mobile e di manomorta, quando per patto speciale siano a carico del debitore; e ciò tanto nel caso in cui l'affrancante sborsi un capitale in danaro, quanto nella ipotesi di rimessione di una rendita corrispondente in titoli del Debito pubblico (2).

Alla pubblicazione del codice civile italiano e della legge contenente disposizioni transitorie per la sua attuazione,

---

(1) La Corte di cassazione di Roma 19 giugno 1889, Ortali c. Mensa vescovile di Cervia (vol. IX, p. 542), ritenne la parziale abrogazione della legge 24 gennaio 1864; veggasi la lunga nota ivi.

(2) Confr. Cassazione di Palermo 24 novembre 1894, Platamone c. Sturiani (vol. V, p. 172) e nota ivi.

posteriori entrambi alla legge di affrancamento 24 gennaio 1864, sorse questione se dovesse questa ritenersi abrogata dalle disposizioni contenute nel nuovo codice, e specialmente agli articoli 1784, 1788, e così ugualmente degli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni transitorie, ma la giurisprudenza non ha tardato ad affermarsi in modo prevalente nel senso che dalle nuove leggi non fosse stata quella precedente abrogata.

La Corte non esita ad accostarsi a siffatta opinione; ed anzitutto è principio universalmente riconosciuto che una legge speciale non è abrogata da una legge generale posteriore senza che l'abrogazione sia espressamente dichiarata dalla legge; oltre a ciò le disposizioni della legge 24 gennaio 1864 e quelle del codice civile italiano e della legge transitoria, relative all'affrancamento di rendite, non sono tra loro incompatibili, perchè mentre quella riguarda in modo espresso le rendite verso corpi morali costituite anteriormente all'attuazione di essa legge, queste invece riflettono le rendite costituite posteriormente al nuovo codice, e le disposizioni degli art. 30, 31 e 32 della legge transitoria non impongono in termini assoluti le modalità del riscatto, ma attribuiscono una semplice facoltà agli enfiteuti o debitori di rendita d' attenersi alle nuove norme stabilite dal codice civile.

Del resto, la soluzione di siffatta questione non ha allo stato degli atti che un'importanza secondaria, imperocchè il Tribunale ha lasciata libera la scelta all' affrancante d' attenersi alle norme tracciate dal codice civile o di seguire le disposizioni della legge speciale; e mentre la Chiesa parrocchiale propone la conferma pura e semplice della sentenza, dal canto suo non avrebbe il conte Avogadro ragione di dolersi di quella pronuncia, la quale abbandona interamente alla sua elezione il sistema da adottarsi nell'affrancamento delle prestazioni, delle quali si tratta.

Ad ogni modo, la Corte ha creduto opportuno di accennare sommariamente le ragioni per cui non può assentire coi primi giudici in ordine alla preferibile applicabilità delle disposizioni del codice civile e della legge transitoria anzichè della legge speciale, per meglio chiarire i concetti giuridici che informano la sua pronuncia, per quanto il sistema della libera elezione che il Tribunale credette di dover ammettere non possa, per difetto di appello da parte della Chiesa parrocchiale, essersi in qualsiasi maniera vulnerato.

Ciò che costituisce la vera materia del contendere non è il metodo dell'affrancamento, ma è la determinazione del prezzo dell' affrancamento stesso, prezzo che i primi giudici ritennero dover comprendere le tasse di ricchezza mobile e di manomorta, poste per patto speciale a carico del debitore, e ciò tanto nel caso in cui l'affrancante sborsi un capitale in denaro, quanto nell' ipotesi di rimessione d'una rendita corrispondente.

La legge 24 gennaio 1864, dopo di avere all'art. 1° indicato le varie specie di annualità e prestazioni che, essendo assicurate con vincoli reali su beni immobili a favore del Demanio e degli altri stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti o corpi morali di manomorta, potevano essere dai possessori degli stabili gravati liberati mediante cessione di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico al 5 per 100 uguale all'ammontare dell' annua prestazione; al successivo art. 6 testualmente dispone che la rendita da cedersi doveva essere uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di manomorta fosse nell' effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Questa disposizione così chiara e precisa non può lasciare luogo a dubitare che la rendita rimessa quale prezzo di affrancamento dev'essere una corrispondenza effettiva e reale, non fittizia e nominale soltanto, all' ammontare dell'annualità o prestazione di cui l'ente creditore si trovava al possesso al mo-

mento dell'attuazione della legge; e se una speciale pattuizione poneva le imposte, tasse, vincoli e pesi di qualunque natura a carico del debitore indubbiamente la prestazione di cui l'ente morale era al possesso, ed alla quale doveva perfettamente equivalere la rendita corrisposta in sostituzione del canone od annualità che coll'attuazione della legge veniva ad estinguersi già comprendeva in sè stessa il rimborso di tutto ciò che sotto forma di tassa, imposta, vincolo o peso venisse a gravare la prestazione medesima.

Questo è d'altronde il concetto che emana dalla genesi, ed è posto in luce dalle discussioni parlamentari che ne preparano l'attuazione.

La legge di affrancazione coattiva si era ispirata ad un duplice intento, quello cioè di svincolare la proprietà fondiaria dai pesi che perpetuamente l'inceppano, restituendo alla libera commerciabilità i beni già prima vincolati, e quello inoltre di allogare una grande quantità di titoli del Debito pubblico mediante l'importante trasformazione che si andava operando colla sostituzione della rendita pubblica dello Stato alle rendite immobiliari dei corpi morali nel Regno.

Ma, pure ispirandosi a questo duplice scopo, e provvedendo ad un interesse di ordine generale, non ha potuto il legislatore e non ha voluto dimenticare che le prestazioni e le annualità perpetue che la nuova legge di affrancamento avrebbe colpite, aventi titolo e causa o da disposizioni solenni di ultima volontà, o da stipulazioni liberamente consentite, dovevano, a rigore di stretta giustizia, essere rispettate, in quanto quelle disposizioni non fossero contrarie a quei fini di supremo interesse sociale che la legge anzidetta si era prefisso di conseguire; e così il legislatore non ha voluto che le condizioni economiche dei corpi morali venissero in qualsiasi modo deteriorate, ma ha invece disposto che le loro rendite rimanessero dopo l'affrancamento come erano prima di esso.

Ed il ministro delle Finanze, difendendo il progetto dinanzi al Senato, così si esprimeva: « Noi intendiamo che la rendita dei corpi morali coll'attuale progetto di legge *sia loro interamente conservata:* e per tale effetto abbiamo tenuto conto di tutte le circostanze che potessero influire sulla medesima. E se per avventura alcuna ne fosse stata omessa, credo che il mio collega guardasigilli non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare gli emendamenti che venissero proposti acciò la rendita che venisse data a questi corpi morali fosse realmente quella che attualmente fruiscono ».

Dopo un'affermazione così solenne, dopo un'interpretazione così autorevole delle vere e positive intenzioni legislative di non volere menomamente alterare le condizioni economiche dei corpi morali, le cui rendite si trovassero soggette all'affrancamento forzato, non è possibile dubitare che un patto speciale ponente a carico del debitore tutti gli oneri gravanti la prestazione, e determinante per siffatta guisa il vero ed effettivo ammontare della prestazione stessa al tempo dell'attuazione della legge debba essere rispettato.

Quando un patto di questo genere è intervenuto fra debitore e creditore, qualunque tassa, vincolo o peso che per virtù di legge fosse a carico del creditore in omaggio alla volontà del contratto rimane invece addossato al debitore, divenendo parte integrante della prestazione pagata bensì in forma speciale, e che si differenzia dall'altra pel suo carattere variabile, ma che la legge, in previsione di possibili oscillazioni, ha voluto che si calcolasse quale si trovava al momento dell'affrancazione.

E la prevalente giurisprudenza ha sempre affermato e riconosciuto la verità di questi principi (sentenza della Cassazione di Firenze, in causa Spedale di Rimini-Valeriani, 9 giugno 1873; a Sezioni unite, sentenza della stessa Corte, 7 maggio 1875, Legnano-Morpuzzo; sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 24 aprile 1879, in causa Confraternita del SS. Sacramento di Santa Cristina di Ravenna contro Larollino),

e se pure vi sia qualche decisione, la quale è andata in contrario avviso (sentenza di questa Corte, 19 febbraio 1883, in causa Fondo pel culto contro Ospedale Cottolengo), è d'uopo avvertire che si trattava in quei casi di prestazioni enfiteutiche, e che la vera ragione del decidere era stata determinata da che in tema di siffatte prestazioni non si potesse ragionevolmente presumere che la mente dei contraenti avesse potuto potuto rivolgersi ad imposte o tasse che non avessero carattere esclusivamente fondiario.

Conviene inoltre avvertire che nel caso speciale non si tratta di prestazioni traenti la loro origine da enfiteusi o da ragione di condominio, bensì di prestazione di indole personale, avente causa da pie fondazioni, comunque assicurata e guarentita con vincolo reale su determinati stabili, e se vi è caso in cui la imputazione nel prezzo di riscatto delle tasse ed imposte gravitanti sulla rendita quando un patto speciale le ponga a carico esclusivo del debitore, debba essere osservato e sia rigorosamente imposto da principio di giustizia che il legislatore provvedendo alla liberazione della proprietà immobiliare dai vincoli perpetui, ha voluto far salve, quello si è certamente in cui la prestazione trova, in forza della intervenuta convenzione, il suo corrispettivo ed equivalente nei pesi ed oneri speciali al cui soddisfacimento è la prestazione medesima destinata, o quando, come nella specie, la corrisponsione è stata determinata in dipendenza di trattative percorse, di calcoli fatti e di superiori disposizioni della competente autorità ecclesiastica nell'intento di ragguagliare l' ammontare della prestazione alla natura ed importanza dell'ufficio religioso cui era destinato a sopperire, non si potrebbe, senza offendere i principi di equità e di giustizia e senza dirconoscere ad un tempo il carattere commutativo della convenzione e la correlatività delle obbligazioni delle parti contraenti rispettivamente assunte, porre nel nulla quel patto e ridurre la prestazione al disotto della reale ed effettiva sua importanza, mentre per converso i singoli oneri che ne rappresentano la equivalenza rimangono integri ed inalterati.

Dall'appellante si obbietta che il patto in forza del quale doveva il debitore corrispondere l'annualità netta da ogni vincolo o peso dovesse avere efficacia soltanto finchè la prestazione sussisteva, ma che, venuta questa ad estinguersi per effetto dello affrancamento, anche il patto regolatore delle modalità di essa dovesse rimanere privo di effetto.

Ma con questa argomentazione si viene a spostare la questione; dappoichè non si tratta di giudicare degli effetti dell'affrancazione, ma di determinari i criteri in base ai quali deve la medesima operarsi, e se il prezzo di essa deve essere commisurato al reale ed effettivo ammontare della rendita quale si trovava in possesso del creditore al tempo dell'attuazione della legge, è necessità conchiudere che nella determinazione e nella valutazione del corrispettivo dell'affrancamento l'importo delle tasse che colpiscono la rendita deve essere imputato, senza di che la rendita stessa si troverebbe nelle mani del creditore assottigliata, contro la precisa disposizione della legge del contratto, e la corrispondenza tra gli oneri assunti e la loro retribuzione, quale per concorde volere delle parti contraenti e dietro i calcoli fatti è stata determinata, si troverebbe alterata; in sostanza l'affrancazione produce l'estinzione del censo mediante novazione o trasformazione che sostituisce alla rendita guarentita sui beni immobili altra rendita uguale a carico dello Stato; ma l'entità vera e reale della rendita al tempo dell' attuazione della legge rimane sempre immutata.

Nè potrebbe nella valutazione di ciò che deve costituire il corrispettivo dell'affrancamento farsi distinzione fra l'imposta di ricchezza mobile e quella di manomorta, sul riflesso che questa, anzichè la rendita, colpisca la proprietà dell'ente.

E' verissimo che la tassa di manomorta è un surrogato della tassa di

successione per gli enti indefettibili, sui quali non è possibile trapasso di proprietà *mortis causa;* ma non si deve tuttavia dimenticare che, se il fine propostosi dal legislatore nello introdurre la tassa di manomorta fu quello di sostituire per i Corpi morali un' altra tassa a quella di successione; siffatta imposta in realtà colpisce unicamente la rendita, e la legge del 13 settembre 1874 enuncia come sola materia imponibile per la tassa di manomorta la rendita e l'entrata; del resto l'essere una tassa il surrogato di un'altra non equivale ancora all'essere le due tasse perfettamente identiche nel cespite colpito e nelle modalità dell'applicazione; ed in conseguenza se nella valutazione del corrispettivo di affrancamento si volesse imputare soltanto la tassa di ricchezza mobile, non quella di manomorta, si verrebbe pur sempre ad operare una riduzione nell'effettivo ammontare della rendita, che, secondo la retta interpretazione della legge in armonia colle intervenute pattuizioni, deve essere mantenuta inalterata.

Che se non alla stregua delle disposizioni della legge del 24 gennaio 1864, la sola applicabile nella soggetta materia, si volesse procedere nella valutazione del prezzo di affrancamento delle due annualità di cne si tratta, ma si volessero invece di seguire i criteri stabiliti dall'art. 1784 Cod. civ., anche in tale ipotesi la soluzione non potrebbe essere diversa.

Invero, se il capitale in denaro a corrispondersi deve essere ragguagliato sulle basi dell' annua rendita, questa deve pur sempre essere calcolata nel suo ammontare effettivo quale venne originariamente costituito, ed in conseguenza il capitale a sborsarsi deve pur sempre corrispondere a quel tanto che è necessariio ad assicurare all'ente morale verso il quale l'affrancamento si opera quello stesso reddito che prima aveva o che era stato per legge contrattuale riconosciuto in perfetta corrispondenza all'entità degli oneri assunti; e trattandosi di corpo morale obbligato per legge ad investire tutti i suoi capitali in rendita dello Stato, é manifesto che l'affrancante, anche nell'ipotesi che eseguisca l' affrancamento mediante lo sborso di un capitale in denaro, deve porre l'ente morale verso cui l'affrancamento si opera in condizioni tali per cui, effettuandosi l'investimento, il reddito reale ed effettivo di cui era in possesso al tempo dell' affrancamento non abbia a subire diminuzione qualsiasi; e così anche nell'ipotesi dell'affrancamento mediante sborso di capitale in denaro, la rifusione ordinata dal Tribunale dovrebbe pur sempre essere mantenuta.

Nè può in contrario argomentarsi dalle invocate leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, che nella specie non possono trovare applicazione.

La prima di esse, cioè quella del 29 gennaio 1880, stabilisce le modalità delle affrancazioni verso il Demanio, il Fondo pel culto e il Commissariato per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Roma, facoltizzando i debitori a pagare un capitale uguale a 15 volte la prestazione di un anno.

La seconda, cioè quella del 29 giugno 1893, autorizza il pagamento del prezzo di affrancamento ai Corpi morali anzidetti mediante una serie di annualità successive.

Del resto anche in queste leggi, per quanto non applicabili al caso in esame, predomina sempre il concetto del ragguaglio del prezzo di affrancamento allo effettivo e reale ammontare della rendita.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Casale.

18 aprile 1900.

Pres. GIUSTO, P. P. — *Est.* SFORZA.

Bottazzi c. *Finanze.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Patrimonio proprio — Garanzia ipotecaria — Insufficienza — Legato di messe — Anniversari a suffragio dell'anima di defunti — Mancanza dell'oggetto di culto — Insopprimibilità.

Non v'ha ente autonomo dotato di patrimonio proprio, quando il testatore siasi limitato ad imporre all'erede il pagamento di una annua rendita al parroco pro tempore *per alcuni servizi religiosi, garantendola mediante ipoteca sopra alcuni immobili lasciati in eredità* (1).

Un legato di messe cantate anniversarie a suffragio dell'anima di defunti non ha per oggetto il culto, e non è quindi colpito da soppressione (2).

Attesochè dice l'Amministrazione, attuale cliente Gatta:

Perchè un ente in genere possa dirsi colpito quale ente ecclesiastico dal n. 6, art. 1°, della legge 15 agosto 1867, bisogna che abbia i seguenti, e soltanto i seguenti requisiti, cioè: perpetuità, oggetto di culto, ed autonomia. Che nell'ente in esame concorrano i due primi, *nulla quaestio*. Tutto riducesi a vedere se siavi altresì il concorso del terzo. E la affermativa presentasi evidentissima alla cliente Gatta. In succinto ella dice questo: qui non trattasi di un peso imposto puramente e semplicemente all'erede, ma di una rendita specialmente a ciò destinata, cioè all'adempimento di quel peso, sorretta da garanzia ipotecaria che basta di per sè a stabilire la separazione della rendita stessa dal patrimonio dell'erede. Questa rendita così distinta e separata dal detto patrimonio si è quella appunto che costituisce il patrimonio proprio dell'ente, il quale poi (chi seguir voglia la cliente Gatta in questo suo ragionamento) dovrebbe consistere nell'istituzione stessa rappresentata dal parroco *pro tempore*.

E crede ella che questo suo ragionamento trovi appoggio e riscontro nella dottrina in proposito ultimamente riconfermata da. Supremo Collegio. Tuttavia molto sarebbe da dire al riguardo. Ed invero chi volesse por mente allo stato attuale delle cose, indipendentemente dalla istituzione originaria, non troverebbe che un certificato di rendita intestato a favore della chiesa parrocchiale di Stradella, avvegnachè vincolato all'obbligo dell'annua celebrazione dei funebri, e quindi nulla di ente autonomo e per sè stante, ma un cespite che la chiesa stessa, comparendo ed agendo da sè, e non quale rappresentante dell'ente medesimo, potè conseguire in forza e per effetto immediato della surriferita transazione col Farina, che neppure poteva dirsi personalmente obbligato, tale essendo al contrario la madre tuttavia vivente: un cespite dunque, il quale (*iure an iniuria*, non occorre qui indagare) sarebbe ormai entrato a far parte dei beni patrimoniali della chiesa. Ove poi (con metodo certamente più corretto) si volesse porre mente allo stato originario delle cose, neppur sarebbe agevole riscontrarvi l'ente autonomo dotato di un proprio patrimonio; e bisognerebbe al contrario concludere che la cliente Gatta non sia stata abbastanza felice nell'interpretare la invocata sentenza 27 dicembre 1899 del Supremo Collegio; imperocchè ivi in conclusione è detto assai chiaro che per aversi l'ente autonomo «occorre che vi sia un patrimonio proprio dell'ente, che con le rendite del cespite proprio deve compiere la volontà del testatore: indifferente soltanto che il cespite stesso rimanga o non presso l'erede, e sia dal medesimo amministrato». Ora, in concreto, quale sarebbe stato il cespite proprio dell'ente, le cui rendite avrebbero dovuto servirgli all'adempimento della volontà del testatore? La cliente Gatta ha certamente perduto di vista che i beni ipotecati non cessano per ciò solo di appartenere al proprietario, nè per cio solo diventano inalienabili; soltanto son gravati di garanzia per l'adempimento di un peso o pel pagamento di un debito per effetto dell'iscrizione e sino a quando questa sussista. E sotto questo riguardo chi non vede l'esattezza del concetto

(1) Confor. lo studio del prof. V. Simoncelli, *Sui legati di culto* (vol. VIII, p. 28). Veggasi da ultimo Cass. di Roma 22 gennaio 1900, riferita a pag. 290, colla nota ivi.

(2) Contra: Cass. di Roma 18 settembre 1890, Fondo pel culto c. Arena (vol. II, p. 306) e le altre sentenze citate nella nota 3; Cass. Roma 22 dicembre 1898, Finanze c. Frugiuele (vol. IX, p. 48).

espresso dallo stesso Supremo Collegio, quando dice che laddove manchi il cespite proprio vien meno eziandio il carattere di perpetuità? Ed invero, se il cespite appartiene all'ente, sino a che questo sussista e quello non sia distrutto, sussisterà il patrimonio, e con esso l'ente e la possibilità di compiersi il volere del testatore; ma se tutto riducesi ad una garanzia ipotecaria, la perpetuità presentasi molto problematica; poichè (per dirne una) ove accadesse che il fondo gravato fosse tratto in subastazione e venduto per un prezzo assorbito dalle spese privilegiate, da altri crediti egualmente privilegiati, o da crediti anteriormente iscritti, la perpetuità sarebbe bella e svanita; e ciò perchè in verità non vi era un cespite, ma soltanto un diritto da farsi valere da parte di chicchessia.

Ma tutto questo è detto ad abbondanza. Ciò che risolve la controversia contro la cliente Gatta, nel caso concreto, è l'oggetto di culto che qui non si riscontra. La cliente Gatta ritiene invece assiomaticamente il contrario; ma qui sta l'errore (più volte segnalato da questa Corte), cioè quello di scambiarsi il mezzo col fine. Quando si vuole una cosa per conseguirne un'altra, la prima si vuole come mezzo, l'altra come fine, e questo è ovvio; ma quello a cui bisogna riflettere si è che in tal caso l'oggetto vero della volontà non è il mezzo, bensì il fine, imperocchè, mentre questo, sino a che non disvogliasi ciò che volevasi, rimane immutabile, quello può variare, essendo in logica tutti egualmente buoni i mezzi, che tutti conducono egualmente al fine. Che le sacre funzioni e le preci fatte nel tempio, massime dai sacerdoti, siano un mezzo per ottenere il suffragio alle anime dei defunti è credenza antichissima che risale ai tempi biblici (V. Machab., lib. II, cap. XII, v. 43, c. 36), ed è perciò maggiormente radicata nella coscienza dell'universalità dei credenti, ed importa che ordinariamente questo mezzo si adoperi a preferenza, ma non esclude che possano esservi altri mezzi, poichè infatti molti allo stesso fine si valgono delle limosine da farsi ai poverelli. In tali casi il mezzo varia, ma il fine è sempre lo stesso, l'oggetto vero della volontà non consiste nelle sacre funzioni, nelle preci o nelle limosine, ma nel suffragio che si vuol procurare alle anime dei defunti.

Lo scambio adunque di queste cose non può altrimenti avvenire che con flagrante violazione della volontà del testatore, il che non è lecito, quando non è, come qui certamente non è, dalla legge consentito.

Di fronte poi al testamento Moraschi questa verità assume, in concreto, ancora una maggiore evidenza, poichè vedesi che egli, quando volle come fine la pura beneficenza, istituì maritaggi; quando volle il culto pubblico istituì puramente e semplicemente la celebrazione in perpetuo di due messe settimanali, e quando volle il suffragio impose all'erede l'obbligo dei tre periodici anniversarii. Dunque quando volle questi, sia pure col mezzo di messe cantate, volle il suffragio, non volle il culto, poichè quando questo volle a questo appositamente provvide..

Manca dunque assolutamente, nel caso concreto, l'oggetto di culto, e se questo manca, manca il requisito più essenziale espressamente voluto dalla legge, perchè l' ente, sia pure perpetuo ed autonomo, possa dirsi colpito dall'art. 1°, num. 6, della legge 15 agosto 1867; e le R. Finanze ebbero torto nell'apprendere un cespite, sul quale non avevano ragione. Debbono quindi restituirlo; e poichè questo cespite consiste in una rendita debbono ancora dalle rispettive scadenze gli interessi legali, come frutti civili del cespite stesso, sulle rate indebitamente riscosse.

Per questi motivi, la Corte, in riforma della sentenza del tribunale di Voghera, ecc.

Appello di Casale.

30 giugno 1898.

Bonino c. Comune di Vaglierano.

Prestazioni di culto — Convenzione fra parroco e Comune — Preteso scioglimento da parte del Comune — Possesso centenario od immemorabile.

Convenutosi per iscritto da un Comune la corresponsione al parroco di una somma annua fissa per somministrazione di cera ed olio e per determinate funzioni religiose, sorge un contratto bilaterale a titolo oneroso, dal quale il Comune non può sciogliersi neppure esonerando il parroco dall'adempimento di tali funzioni (1).

La pubblicazione dei nuovi Codici non ha alterata l'autorità delle regole di diritto sempre osservate in tema di possesso centenario od immemorabile (2).

Quanto al merito della convenzione 4 giugno 1833, osserva potersi, anzi doversi, convenire nel ritenere che si riscontra in concreto la figura vera e propria di una convenzione bilaterale ed a titolo oneroso, in quanto la prestazione per olio, cera, messe, ecc., promessa dal Municipio è corrispettivo dell'obbligo assunto dal parroco di mantenere costantemente accesa la lampada al SS. Saeramento, e di celebrare determinate funzioni religiose per conto del Comune stesso. I termini stessi in cui è concepito il proemio dell'atto rivelano che Municipio e parroco, i quali procedevano a regolare il modo di concorso del Comune nelle spese di funzioni sacre ed altri obblighi, già a carico del Comune per consuetudine immemoriale, presuppongono la esistenza di un obbligo. E tale essendo il vero tenore dell'atto invocato dal parroco a sostegno delle sue domande, non può recar meraviglia che anche questa Corte, vinta dall'evidenza, abbia a riconoscere che gli accordi del 4 giugno 1833 costituiscono certamente una convenzione bilaterale a titolo oneroso, e che le accennate prestazioni, in origine meramente facoltative, hanno dovuto perdere il carattere a loro connaturale della revocabilità *ad nutum* e sono divenute obbligatorie per il solo fatto che vennero comprese in una convenzione bilaterale, furono quelle regolate mediante un patto speciale onde definire la quantità e qualità della cosa da prestarsi e vennero promesse in relazione a diritti che la parte promittente ha stipulato in suo favore come corrispettivo di obbligazione che l'altra parte contraente ha assunto verso di lei.

Nè può il Comune di Vaglierano, travisando completamente la convenzione 4 giugno 1833, avvicinando brani staccati di essa, sopprimendo parole ed altre aggiungendo, derivare conseguenze giuridiche in suo favore, da una pretesa clausola che, a suo dire, dichiarerebbe spettare siffatte spese di culto piuttosto ai ministri del culto che al Comune.

A parte che una siffatta dichiarazione unilaterale del Comune niuna efficacia giuridica avrebbe, per modificare od alterare comechessia il tenore e la portata della convenzione, occorre avvertire che basta delibare l'atto del 1833 per tosto convincersi che il Comune intese a semplicemente esprimere questo concetto, e cioè, che la provvista materiale in natura della cera e dell'olio era un'incombenza più appropriata al parroco che ad esso Comune, e quindi era tanto più preferibile che la prestazione in natura fosse sostituita costantemente per l'avvenire dal pagamento in denaro di una determinata somma colla quale il parroco avrebbe potuto provvedersi egli stesso materialmente dell'olio e della cera.

Le prestazioni poi, di cui è cenno nella convenzione, sono tuttora possibili e non sono contrarie all'ordine pubblico; la

(1) Confor. stessa Corte d'appello di Casale 22 maggio 1890, Capitolo di Pinerolo c. Comune di Pinerolo (vol. I, p. 414); Cass. di Roma, Sezioni unite, 4 giugno 1892, stesse parti (vol. III, p. 29) e nota relativa.

(2) Sul valore giuridico del possesso centenario od immemorabile in tema di prestazioni di culto, veggasi la giurisprudenza riportata nel vol. IX, p. 117 e seg.

causa finale del contratto non è certamente cessata; e le variate condizioni sociali, la promulgazione dei nuovi Codici, non alterano, nè potevano alterare l'autorità delle regole di diritto osservate e rispettate da secoli in tema di possesso centenario od immemorabile, possesso sancito da regolare contratto seguito tra le parti coll'accennata convenzione 4 giugno 1833, convenzione che, perfetta nella forma e nella sostanza, esclude qualsiasi presunzione di precarietà nell'annualità controversa avente tratto anche per l'avvenire.

Non regge poi la eccezione sollevata dal Comune in primo giudizio, che cioè, essendosi opposto che il parroco non adempì a tutte le obbligazioni indicate nell'atto del 1833, e non essendosi dal parroco dato od offerto di dare la prova di tali esecuzioni, debbasi applicare la massima *actore non probante reus est absolvendus*, che deriva dagli articoli 1312, 1218 e 1220 del Cod. civile.

Il parroco non aveva punto, e non ha l'obbligo di una tale dimostrazione; spettava invece al Comune, fattosi attore nella eccezione, provare la pretesa non datasi esecuzione, e la sentenza appellata che assolveva per detta eccezione il Municipio di Vaglierano faceva indubbiamente mal governo dell'obbligo delle prove; e trova, al riguardo, giuridico fondamento l'appello proposto dal don Bonino avverso alla sentenza dei primi giudici.

Altrettanto errata è la pretesa del Comune dedotta a prova con un capo d'interrogatorio secondo cui egli avrebbe diffidato il parroco, nonchè il predecessore dell'attuale, che era dispensato dal compiere le pratiche religiose di cui nella convenzione del 1833.

L'inconcludenza della eccezione e della deduzione è manifesta, dappoichè non può dipendere da una sola delle parti la revoca di un contratto, e la diffida che, in ipotesi, avesse dato.

Ciò non potrebbe mai impedire che il parroco adempia ai doveri del suo ministero, stipulati nella convenzione, nè autorizzare tanto meno il Comune ad esimersi dalle sue obbligazioni.

Per questi motivi, la Corte in riforma ecc.

Appello di Genova.

17 maggio 1900.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Magenta.

Bernucci c. Giustiniani.

Benefici — Cappellanie — Differenza — Erezione in titolo — Diritti del patrono — — Proprietà dei beni — Benefici semplici — Legge 29 maggio 1855 — Esenzione da soppressione — Divisione di beni — Patrono attivo — Patrono passivo.

La differenza tra beneficio *e* cappellania *si sostanzia in questi due punti: 1° che il beneficio, e non la cappellania, abbisogna dell'erezione in titolo: onde il patrono proprio, cioè del beneficio, ha solo il diritto della* praesentatio *del candidato all'autorità ecclesiastica, mentre il patrono improprio non presenta, ma addirittura nomina il cappellano; 2° che i beni del beneficio sono di proprietà della Chiesa, mentre i beni della cappellania restano nel dominio laico* (1).

I benefici semplici esenti da soppressione per la legge 29 maggio 1855, sono soltanto quelli i quali importano servizi religiosi da disimpegnarsi per espressa volontà del testatore personalmente dall'investito sotto pena di decadenza, oppure coll'obbligo della residenza e dell'assistenza personale, o quando il fondatore avesse circoscritto i casi in cui il beneficiato in certi determinati doveri potesse farsi supplire.

I beni dei benefici soppressi per la legge 29 maggio 1855 vanno divisi per metà fra il patrono attivo e il patrono passivo,

Per determinare chi godesse del patronato attivo e chi del passivo e quali persone abbiano quindi diritto sui beni gia costituenti il beneficio in contesa, è necessario decidere anzitutto se questo

(1) Confr. stessa Corte d'appello di Genova, 9 febbraio 1899, Economato dei benefici vacanti c. Rosa e Vasoli (vol. in corso, p. 75) e nota ivi.

cadde sotto la legge di soppressione del 29 maggio 1855 o sotto quella del 15 agosto 1867.

La prima, all'art. 3, disponeva: «Cessano ancora di essere riconosciuti i benefizî semplici, i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto».

La seconda, all'art. 1°, dichiara che non sono più riconosciuti come enti morali:... 5° le prelature e cappellanie ecclesiastiche o laicali.

Si tratta adunque, nella specie, di un benefizio vero e proprio, contemplato dalla legge del 1855, o di una cappellania soppressa nel 1867?

Ora è riconosciuto che le fondazioni di privati, al godimento delle quali è annesso l'obbligo di dir messa o di qualche altra sacra funzione, quand'anche tale godimento sia conceduto permanentemente ed a vita, non possono considerarsi come veri benefizî finchè l'autorità ecclesiastica competente non le abbia erette in titolo di un benefizio; e conseguentemente anche i beni di simili fondazioni non sono già patrimonio della chiesa, ma proprietà di famiglia.

E per quanto sottile sia la distinzione fra il beneficio e la cappellania, la loro differenza si sostanzia appunto in questi due punti: 1° che il benefizio, non la cappellania, abbisogna dell'erezione in titolo ecclesiastico; onde il patrono proprio, cioè del beneficio, ha solo il diritto della *praesentatio* del candidato all'autorità ecclesiastica, mentre il patrono improprio non presenta, ma addirittura nomina il cappellano; 2° che i beni del beneficio sono proprietà della chiesa, ossia che il beneficio esiste come ente affatto autonomo per ciò che si riferisce alla proprietà; mentre i beni della cappellania restano nel dominio laico.

Ciò premesso, è a notarsi che, nella specie, mancano le tavole di fondazione del benefizio proprio od improprio del quale si tratta, e deve quindi farsi capo al testamento del 6 maggio 1618 e alla diuturna osservanza quale risulta dai documenti prodotti in causa.

Nel testamento ora nominato di un Claudio Bernucci si fa menzione del *beneficium altaris sive cappellae sancti Antonii eius patronatus sitae in ecclesia sancti Andreae*, come di beneficio già esistente da tempo, e si soggiunge al primo nato della famiglia del testatore *spectare praesentationem dictae capellae dummodo praesentet unum de familia Bernuccionum ecc.* — Quindi si parla di presentazione, non di nomina, e il vocabolo *cappella* è solo adoperato come sinonimo di altare.

Quanto all'osservanza, tutti i certificati emananti dalla Curia Vescovile di Sarzana, autorità senza dubbio competente in materia, parlano del semplice benefizio sotto il titolo di Sant'Antonio abate *eretto* nella chiesa battesimale di Sant'Andrea di Sarzana, e accertano che con bolla del 24 maggio 1721, con altra del 12 maggio 1787 vi furono canonicamente istituiti dei chierici della famiglia Bernucci presentati dal patrono; che con breve apostolico del 29 aprile 1808 ne fu provvisto un altro chierico Bernucci; che dichiarava competere al chierico Claudio Francesco Bernucci il il patronato passivo di detto benefizio; che finalmente, in seguito a sentenza 7 giugno 1834 del Senato di Genova, il Capitolo della Cattedrale di Sarzana con atto 27 agosto 1834, affermando *institutionem et collationem ad nos et ad dictum nostrum Capitulum de iure et antiquissima immemorabili et approbata consuetudine spectavisse et spectare; ordinaria igitur auctoritate qua in hac parte fungimur ecc.* istituiva canonicamente nel beneficio stesso il detto Claudio Benucci. Di fronte a queste risultanze non può dubitarsi che non si trattava di cappellania, ma bensì di un ente autonomo, di un benefizio semplice canonicamente eretto, il cui patrimonio era costituito (e non si contesta) dai beni svincolati nel 1891 dal march. Giustiniani.

Senonchè i convenuti sostengono che, anche trattandosi di benefizio semplice, non era colpito dalla legge del 1855, perchè vi era annesso un servizio religioso che doveva compiersi personalmente

dal provvisto, cioè la recita quotidiana dell'ufficio divino, la somministrazione di quattro candele nella festa del titolare e la manutenzione delle suppellettili necessarie all'altare.

Ma, anzitutto, questa amministrazione di candele e manutenzione delle sacre suppellettili non è un servizio religioso personale, bensì un onere speciale imposto al beneficiario; quanto poi alla recita del breviario o delle ore canoniche è questo un obbligo imposto dalla chiesa non solo a tutti indistintamente i chierici degli ordini maggiori, ma a tutti i beneficiati, *cum propter officium detur beneficium*, tanto che chi non recita l'ufficio è tenuto alla restituzione dei frutti percetti.

Quindi la recita privata, non corale (notisi) dell'ufficio, non può considerarsi quel servizio religioso che doveva compiersi personalmente dal provvisto, a cui allude la legge; altrimenti nessun benefizio semplice sarebbe stato colpito dalla legge del 1855.

Invece questa disposizione fu dalla giurisprudenza interpretata nel senso che fossero esenti da soppressione, a termini della legge del 1855, i soli benefizi i quali importassero servizi religiosi, da disimpegnarsi, per espressa volontà del testatore, personalmente dall'investito, ad esempio sotto pena di decadenza, oppure coll'obbligo della residenza e dell' assistenza personale, o quando il fondatore avesse circoscritto i casi in cui il beneficiato in certi determinati doveri potesse farsi supplire.

Trattasi pertanto di benefizio soppresso colla legge del 1855.

All'art. 22 essa impone: « La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge... Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo ».

E' fuori contestazione, e risulta del resto così dal testamento del 1618, come dall'osservanza di più di due secoli, che il patronato attivo spettava al maggior nato della famiglia Bernucci e il passivo ai chierici della famiglia stessa; risulta pure, nè si contesta, che nel 1855 il primogenito di detta famiglia era Domenico Bernucci al quale per conseguenza spetta, come a patrono attivo, la metà dei beni, ed ora, stante gli avvenuti trapassi, al march. Giustiniani.

Quanto al patronato passivo, esso non poteva spettare che ai chierici della famiglia anzidetta e non a tutti indistintamente i Bernucci, poichè tutti gli investiti dal 1721 in poi risultano essere stati chierici e lo stesso fatto che alcuno ebbe facoltà dalla Santa Sede di ritenere il beneficio *etiam in statu coniugali* conferma la regola, poichè in caso contrario non sarebbe occorsa dispensa. Ma il solo Claudio Bernucci, investito del beneficio al tempo della soppressione, si trovava allora in istato chiericale e perciò aver diritto al patronato attivo; mentre il detto Domenico, già ammogliato, nè i suoi figli, Guglielmo di poco più di anni 8 e Carlo d'anni 6, potevano vantare i requisiti pel patronato passivo. Onde la domanda che il Domenico e, per esso il suo avente causa, debba concorrere nel patronato passivo non si ravvisa fondata; solo patrono passivo, nel 1855, dovendosi riconoscere il Claudio Bernucci; e pertanto l'altra metà dei beni deve attribuirsi ai suoi eredi.

Dal fin qui detto emerge che non era il caso di ordinare, come fece il Tribunale, la produzione dell'albero genealogico della famiglia Bernucci, ma bensì di provvedere per la divisione dei beni nei sensi su espressi.

Per questi motivi, la Corte in riforma della sentenza del Tribunale, ecc.

Appello di Genova.

28 aprile 1900.

Pres. Magliani, ff. di P. ed *Est.*

Economato generale dei benefizi vacanti c. Costa.

Enti ecclesiastici — Mutuo — Pagamento — Rappresentante non munito di autorizzazione governativa — Invalidità del pagamento — Mandatario — Responsabilità.

Il pagamento di una somma ad estinzione di un mutuo, fatto al rappresentante di un istituto ecclesiastico non munito di autorizzazione governativa giusta il Regio Decreto 22 marzo 1866, non è liberativo, se non si dimostri che il pagamento stesso andò a a profitto dell'istituto.

Il mandatario di detto rappresentante, che ha ricevuto il pagamento, non è responsabile della nullità di esso.

Considerato che il R. Economato dei benefizi vacanti chiede ai fratelli e sorelle Costa, quali eredi della loro madre Maria Domenica Binda, la restituzione di L. 1360 ed accessorii, state mutuate alla stessa Binda con rogito Gio. Batta Podestà 25 agosto 1868 dal parroco *pro tempore* della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Faro, reverendo sacerdote Ferdinando Lusardi, e per esso dal di lui procuratore notaio Luigi Podestà, il quale dichiarava essere quella somma di spettanza della suddetta mensa parrocchiale.

Considerato che i convenuti Costa eccepirono che la loro madre aveva già restituito quella somma di denaro e relativi interessi al notaio Luigi Podestà, munito di regolare mandato dal sacerdote Ferdinando Lusardi, priore della suddetta chiesa parrocchiale, e produssero in proposito l'atto di quietanza 4 giugno 1869, rogato dallo stesso notaio Podestà.

Considerato che il R. Economato sostiene che quel pagamento non sia stato liberativo, perchè fatto a persona non munita dell'autorizzazione governativa, giusta il R. Decreto 22 marzo 1866, n. 2832, il quale, in relazione all'articolo 434 Cod. civ., con l'art. 1° stabilisce che le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili che appartengono a qualsiasi Istituto ecclesiastico del Regno, devono essere presentate all'Economato generale del distretto, dove ha sede il corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia l'amministrazione; e nel capoverso di detto articolo è stabilito che a tali atti contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendite, ecc., e le esazioni ed impieghi di capitali.

Non può essere dubbio che per la regolarità delle esazioni ed impieghi di capitali appartenenti ad enti ecclesiastici occorre l'autorizzazione del governo nei modi indicati negli art. 1, 2, 3 del R. Decreto 22 marzo 1866; e che se chi deve provocare questa autorizzazione è colui che ha l'amministrazione del beneficio, quello che paga deve anche accertarsi che il pagamento sia fatto nelle mani di chi è autorizzato a riceverlo, onde non essere esposto a dover fare un nuovo pagamento (art. 1241, 1243, Codice civ.).

Non può giovare ai Costa il dire che la loro madre ha restituito la somma allo stesso parroco da cui l'ebbe a mutuo, ed in modo conforme all'obbligo da essa assunto con l'atto 25 agosto 1868, epperciò non doveva incaricarsi di sapere se vi fosse o non vi fosse stata l'autorizzazione governativa non ne deriverebbe che da questa sua mancanza abbia potuto essere giustificata anche la mancanza della Binda nello eseguire il pagamento senza assicurarsi se vi era autorizzazione governativa per esigere.

La Binda sapeva che il denaro ricevuto a mutuo apparteneva ad un ente ecclesiastico, e la stessa doveva sapere che questo ente per riscuotere aveva pure bisogno dell'autorizzazione del governo, e doveva altresì sapere che il pagamento fatto a chi non è autorizzato a riceverlo può essere fatto due volte.

Ora, se tutto ciò è indiscutibile perchè sanzionato in legge, non si conosce modo per poter essere i Costa liberati dalle domande dell'Economato.

Costoro fanno precipuo assegnamento sopra l'art. 1242 Cod. civ., il quale dispone che il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta la evizione. Ma non si accorgono che questa disposizione di legge non è invocabile nella fattispecie, giacchè riguarda il caso ben diverso dell'attuale, cioè, il pagamento

a chi in apparenza sembra il creditore, ma in seguito si riconosce che diversa persona era il creditore. Da ciò segue che la buona fede nel pagamento eseguito dalla Binda non può giovare per ritenerla liberata dalla obbligazione di restituire quel mutuo.

Dura lex sed lex esto. — È vero che dai principî di equità il magistrato può anche trarre la ragione del decidere, ma sempre quando questi non trovino ostacolo nella legge positiva; e questo ostacolo appunto si troverebbe nel decreto 22 marzo 1866, il quale prescrive che anche per la riscossione dei capitali spettanti ad enti ecclesiastici occorre l'autorizzazione del governo, e nei sopracitati art. 1241, 1243 Cod. civ., i quali sanciscono che il pagamento fatto a chi non sia autorizzato, ovvero ad un incapace a riceverlo, può essere valido quando il creditore ne abbia approfittato. Ma la prova di questo profitto incombe al debitore e nel caso concreto ai fratelli Costa e giammai all'Economato il di cui assunto trova valido appoggio nell'atto di mutuo 25 agosto 1865, nel R. Decreto 22 marzo 1866, e negli articoli 1741, 1243 Cod. civ. — E siccome i convenuti Costa non hanno dato, nè offerto di dare alcuna prova per stabilire che il pagamento fatto dalla loro madre andò a profitto della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Faro, così gli stessi devono essere tenuti al pagamento della somma richiesta dall'Economato coi relativi interessi contrattuali dal giorno della domanda giudiziale all'effettivo pagamento. — Laonde devesi riformare l'appellata sentenza che, inspirata più a principî equitativi che alla legge positiva, è stata di contrario avviso.

Considerato che la domanda di rilievo proposta dai Costa contro Giovanna Podestà figlia ed erede del notaio Luigi Podestà non può essere accolta.

In effetto il Luigi Podestà nel ricevere il pagamento della somma come sopra mutuata e relativi interessi, e nel rilasciare quietanza alla Dominica Binda agiva come mandatario del sacerdote Ferdinando Lusardi, priore della chiesa di Santa Maria del Faro.

Ora è noto che il mandatario, quando non eccede i limiti del mandato, spiega la sua qualità di procuratore e dichiara di agire in nome del mandante, rimpetto ai terzi la sua figura è quella del *nudus minister*, il solo mandante resta obbligato verso i terzi coi quali il mandatario ha contrattato — *qui mandat ipse fecisse videtur* — e posto ciò se, come si arguisce dal rogito 4 giugno 1869, l'incarico del Luigi Podestà era soltanto quello di accettare il pagamento dalla Maria Dominica Binda, e non anche quello di provocare l'autorizzazione a riscuotere, è giocoforza ritenere che i Costa non hanno azione contro la Giovanna Podestà.

Per questi motivi, la Corte in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova 30 marzo 1897, ecc.

Appello di Genova.

23 febbraio 1900

Pres. Adani, ff. di P. — *Est.* Venturi.

Demanio e Fondo per il culto c. *Parroco e Fabbriceria di S. Andrea di Foggia.*

Fondo pel culto — Oneri degli enti soppressi — Adempimento — Forma specifica — Diritto dei terzi — Celebrazione di una seconda messa festiva a vantaggio della popolazione — Arretrati.

Il Fondo pel culto è tenuto, nei limiti della rendita iscritta a suo favore, all'adempimento specifico degli oneri degli enti religiosi soppressi, quando tale adempimento corrisponda ad un diritto di terzi (in concreto, quello dei parrocchiani di avere una seconda messa festiva, disposta per loro comodità dal fondatore) (1).

Quando il Fondo pel culto abbia per un dato tempo adempito agli oneri ed in se-

---

(1) In questo senso si è già pronunziata la Corte suprema di Roma; confr. decisione 22 gennaio 1900, riferita a pag. 290, e la nota 2-3 ivi.

guito siasi ricusato, non può allegare la sua buona fede, e quindi dev'essere condannato al pagamento degli arretrati.

Per atto di ultima volontà, in data 19 ottobre 1663 rogato Stefano Sartorio, Aurelio fu Domenico Costa, fra l'altro disponeva: che in perpetuo fosse celebrata una messa quotidiana nella chiesa di S. Andrea di Foggia, per l'anima sua e dei suoi discendenti, secondo la intenzione di esso testatore; assegnando per prebenda, in ciascun anno ed in perpetuo, *libras duecentas vigintiquinque de bonis et effectibus ipsius testatoris*, e disponeva altresì che il cappellano una volta la settimana celebrasse la messa ove più gli piacesse.

Indi, col codicillo di due giorni dopo, richiamandosi alle disposizioni già date per la celebrazione della messa quotidiana nella detta chiesa, ordinava che la messa stessa si dovesse celebrare all'altare sotto il titolo di Santa Maria del Carmine e del SS. Crocifisso, e, nei giorni festivi, non a beneplacito del cappellano, in qualunque luogo, ma nella stessa chiesa ed al medesimo altare *ad commoditatem hominum parrocchialis ecclesiae S. Andrea praedictae.*

Sopraggiunte le leggi eversive ed avendo, in forza delle stesse, il R. Demanio preso possesso dei beni della prebenda ed avendo l'Amministrazione del Fondo culto, nel 1894, cessato di eseguire il pagamento delle lire 120 annue, che sino allora aveva corrisposte all'ultimo investito, il molto reverendo Don Andrea Bianchi, nella sua qualità di attuale Rettore parroco della chiesa di S. Andrea di Foggia, con atto 3 settembre 1897, premesso, che facevano parte dei beni della mensa e chiesa predetta quelli procedenti dalla successione del fu Aurelio Costa e di cui nel prementovato testamento, beni il cui reddito al tempo della promulgazione della legge 1867 serviva più particolarmente pel mantenimento del curato, con l'obbligo, segnatamente, di celebrare la messa nei giorni festivi a comodo della popolazione; che il Demanio ne prese possesso, avendo, appunto, nel 1894, il Fondo culto cessato il pagamento di qualsiasi somma; che i beni, dei quali è caso, non potevano essere indemaniati, comecchè proprî di enti conservati; che ad ogni modo, il reddito dei beni medesimi doveva essere corrisposto al parroco ed alla suddetta chiesa per lo adempimento degli oneri relativi: altrettanto premesso, si disse, conveniva avanti il Tribunale di Chiavari lo Intendente di finanza di Genova, nella duplice qualità di rappresentante il Demanio e l'Amministrazione del Fondo pel culto, perchè, in via principale, sentisse dichiarare che i beni anzidetti erano esenti da incameramento e conversione e sentisse quindi ordinarne la restituzione a favore dello istante, nella spiegata qualità, in una ai frutti percetti e percipiendi: in ogni caso, sentisse dichiarare tenuto il Demanio, od il Fondo culto, e come tale condannarlo a pagare allo istante medesimo i frutti percetti e percipiendi, a partire dalla presa di possesso (fatta deduzione di quanto ebbe già a pagare), e ciò per lo adempimento degli oneri inerenti, con i frutti anche sui frutti e con rifusione delle spese del giudizio.

Contestata la lite, a sussidiare la domanda spiegata dal sacerdote Bianchi, intervenne, debitamente autorizzata, la Fabbriceria del luogo, nelle persone dei suoi legittimi rappresentanti.

Sostenne l'Amministrazione del Demanio trattarsi di ente autonomo perpetuo a scopo di culto, colpito da soppressione in forza dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, per cui la sua dotazione passò al Demanio stesso e non avendo i patroni esercitato il diritto di svincolo, nel termine utile, non si poteva più fare questione sull'operata presa di possesso.

Sostenne il Fondo culto ch'esso non aveva l'obbligo di provvedere all'adempimento specifico degli oneri di culto degli enti soppressi e che a questi oneri adempiva per equipollenti nei modi, nei limlti e nell'ordine prefissi dalla legge, senza che incombessegli l'obbligo di rendere conto qualsiasi dell'adempimento.

L'adito Tribunale con sentenza resa

il 16 e pubblicata li 21 febbraio 1899, previo avere dichiarato legittimo l'intervento in causa della Fabbriceria, disse tenuta l'Amministrazione del Fondo culto a provvedere alle spese per la celebrazione della messa nei giorni festivi, nella chiesa parrocchiale di S. Andrea di Foggia, disposta dal fu Aurelio Costa, unicamente nei limiti della rendita iscritta a favore di esso Fondo culto, a termini della legge 15 agosto 1867. Condannò la stessa Amministrazione a pagare la rendita iscritta in lire 120 dal 1894, epoca della sospensione della celebrazione delle messe, al giorno in cui una tale celebrazione verrà ripresa, e dichiarò compensate fra le parti le spese di lite; mettendo a carico dell'Amministrazione soccombente quelle della sentenza, che fu dichiarata provvisoriamente eseguibile non ostante i rimedî di legge.

Seguita, addì 18 maggio, la notifica di detta sentenza, le Amministrazioni del Demanio e del Fondo culto proposero, in data 8 luglio p. p., appello: 1° perchè al Fondo culto stesso è dato il dovere di provvedere al culto nei sensi della legge 7 luglio 1866, nel senso lato e generico della parola, coerentemente alla natura e scopo complessivo del suo istituto, non già nel senso specifico designato dai fondatori, e non è quindi obbligato a rendere conto delle relative rendite; 2° perchè il Demanio non fu messo fuori causa; 3° perchè furono compensate le spese. (*Omissis*).

La Corte osserva:

Che il primo motivo di appello, concepito nei termini superiormente riportati, non si può ravvisare giuridicamente fondato, dappoichè lo assunto delle Amministrazioni appellanti, dato il carattere presentato dalla fattispecie, non trova base nelle leggi eversive, che nella controversia, che si agita, spiegano esclusiva efficacia.

Per l'art. 5° della legge 15 agosto 1867 i patroni laicali dei benefizî, di cui all'art. 1°, possono rivendicare i beni costituenti la dotazione, con le condizioni e modalità ivi accennate, ma sono pur sempre tenuti allo adempimento degli obblighi sì e come di diritto. La situazione delle cose, nel concreto caso, non immutasi sol perchè il Demanio non svincolò, ma s'impossessò, del resto per virtù di legge, dei beni, dappoichè è dominante e perspicuo il concetto in dette leggi eversive spiegato, e confermato dalla giurisprudenza, che scopo delle leggi medesime si fu quello di sciogliere i vincoli della manomorta per ridonare i beni alla circolazione, non già l'altro di ostacolare le istituzioni religiose.

Viene poi ovvia la distinzione, essenzialmente tenuta presente dall'appellata sentenza, che quando si tratti di obblighi generali e di fiducia il loro adempimento è rimesso alla coscienza dell'obbligato, ma quando invece si versi in tema di obblighi che abbiano corrispondenza e riscontro in un determinato e preciso diritto dei terzi – in concreto quello dei parrocchiani di S. Andrea di Foggia di avere per loro comodità quella messa festiva, già disposta dal testatore Costa – allora tali obblighi devono adempiersi nelle forme e nei modi ordinari, non altrimenti che quali furono voluti dal disponente.

Non vi ha dubbio che la messa festiva da celebrarsi nella detta chiesa, *ad commoditatem hominum parrochialis ecclesiae*, costituisce, per gli uni, i parrocchiani, un diritto perfetto e civilmente esperibile, e per l'altro, il Fondo culto, un dovere da adempiere nelle forme e nei modi preindicati.

Di coerenza a questi riflessi si fa palese come non abbia solida base il primo motivo di appello, sul quale, dopo tutto, nemmeno più insiste l'Amministrazione interessata, conforme chiaramente si desume dal tenore delle sue deduzioni e delle conclusioni, in via principale prese, in secondo grado.

Non può inoltre non fermare l'attenzione come il Fondo pel culto sino all'anno 1894, per lo adempimento dell'onere, per quanto spettavagli, della celebrazione delle messe nella chiesa di Sant'Andrea di Foggia, corrispondesse, sulla

rendita a suo favore, a termini di legge, iscritta, non altrimenti che lire 120 annue, e giova credere che tale somma, per molti anni corrisposta, fosse già stata ridotta nei limiti di quello che strettamente era dovuto.

Ora lo stesso Fondo pel culto, che pur riconosce come già sino a detta epoca tale fosse appunto la entità della somma annualmente per tale titolo corrisposta, rivenendo sul fatto proprio, mette avanti ragionamenti e calcoli per dimostrare, in fondo, che il relativo suo obbligo si restringe alle sole messe festive, che in un anno ammette essere non meno di 68; ma si fa subito evidente che al soddisfacimento dell'onere, nel limite nel quale si riconoscerebbe con le ultime deduzioni, e nel limite del resto riconosciuto dalla sentenza appellata, appena può essere sufficiente la somma nella cifra di cui sopra, per la quale cosa la stessa sentenza appellata, che in fine accolse le conclusioni subordinate dell'Amministrazione interessata, deve restar ferma nel capo col quale dispose che alla celebrazione della messa nei giorni festivi il Fondo culto restasse obbligato nei limiti della rendita a favore di esso iscritta a termini della più volte citata legge 15 agosto 1867. — Per essersi poi appunto sino al 1894 soddisfatto all'onere, non si può far luogo ad ammettere. come bene osservarono i primi giudici, la buona fede, cosicchè sia possibile far decorrere la corresponsione degli arretrati da altra epoca che non sia quella della sospensione del soddisfacimento dell'obbligo. (*Omissis*).

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza del Tribunale di Chiavari 11 e 21 febbraio 1899, ecc.

Appello di Brescia.

13 marzo 1900

Fabbriceria parrocchiale di Carpenedolo c. Finanze.

Ricchezza mobile — Elemosine ed offerte dei fedeli alla Chiesa — Amministrazione della Fabbriceria — Reddito suscettibile di imposta.

Le elemosine ed offerte dei fedeli alla chiesa, amministrate dalla fabbriceria, formano un reddito suscettibile dell'imposta di ricchezza mobile (1).

Le elemosine ed offerte dai fedeli date alle Chiese ed amministrate da Fabbricerie parrocchiali, formano un reddito suscettibile dell' imposta di ricchezza mobile?

Questa Corte diede già un responso negativo colla sentenza 28 luglio 1898 nella causa Fabbriceria di Caprino Bergamasco c. Finanze, invocata naturalmente dall'appellante, senza però che la tesi fosse stata sviluppata *ex professo* anche sotto la lettera *f* dell'art. 3 della legge, testo unico 24 agosto 1877, per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ora la questione identica si riproduce nella nuova odierna causa precipuamente sotto quest'ultimo aspetto, ed è perciò che se le considerazioni della Corte saranno per condurre ad un avviso diverso da quello precedentemente esternato, non si potrà affermare che sostanzialmente vi sia una vera e propria controstatuizione, quando il secondo giudicato, benchè opposto al primo, move da un altro disposto di legge e da una più ampia cerchia di argomentazioni: lo che, ove fosse avvenuto fin d'allora, non avrebbe per avventura cagionato nemmeno l'apparenza di una contraddizione.

Per l'applicazione di tutte le leggi, ma più ancora per quelle in materia d'imposta, devesi aver presente il prin-

---

(1) In senso opposto erasi pronunciata la stessa Corte di appello di Brescia con la sentenza del 23 luglio 1898 (vol. VIII, p. 728). Si vegga, sulla dibattuta questione, Corte di appello di Venezia 23 maggio 1899 (vol. in corso, p. 184) colla relativa nota.

cipio generale che altro senso non si può loro attribuire che quello fatto palese dal proprio significato delle parole e dalla intenzione del legislatore.

Le imposte non sono sempre in relazione diretta colla ragione naturale delle cose. Le necessità finanziarie dello Stato ne sono la causa determinante, ma possono anche andar disgiunte dal puro e rigoroso razionalismo. Laonde, il volere scrutarne troppo a fondo il perchè, creare distinzioni che la legge non fa, dare alle conseguenze un valore che non hanno, trae facilmente ad erronee applicazioni della legge stessa.

Di più è importante non dimenticare la massima antica, eppur sempre moderna: *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere.*

Scopo della legge in esame è quello meramente obbiettivo d'imporre un tributo diretto sulla ricchezza mobile, in quanto sia redditiva o produttiva di vantaggio economico, ovunque risieda, in qualsiasi tratto si verifichi, se periodicamente o temporaneamente, a chiunque appartenga, sia persona fisica che morale, laica o ecclesiastica, di uno o di altro ceto, da qualunque fonte deriva o si attinga, senza preoccuparsi del successivo uso od impiego, cui possa venire specificatamente destinata, salve le eccezioni all'uopo contemplate.

Ricchezza mobile è tutto ciò che forma entrata o rendita non fondiaria, non immobiliare. Essa proviene dal capitale o dall'opera dell'uomo, ovvero dall'uno associato insieme coll'altra, e può anche aver vita senza il concorso nè dell'uomo, nè del capitale. Questo fu il concetto fondamentale dominatore della legge, promulgata per la prima volta in Italia nel 1864, non immutato dalle successive, nè da quella del 1877 sulla imposta di ricchezza mobile, come si raccoglie dai relativi precedenti storici legislativi.

Di qui è ovvio il vedere come il fermarsi alla parola *redditi*, senza metterla in rapporto con tutto il testo della legge e massime col chiaro intento che si è proposto di raggiungere, sia stato un primo errore, che annebbiò la mente di taluni, allontanandoli così dalla retta interpretazione ed applicazione della legge medesima.

Si è voluto dare la definizione del reddito, e si è detto che deriva dalla parola latina *reditus*, la quale, nel suo significato naturale e proprio, indica quelle entrate, rendite e proventi, che ogni anno tornano *nomen ex eo est, quod singulis annis redeat.*

Ne consegue, si opinò, che le elemosine ed offerte spontanee e volontarie, fatte per ispirito di carità, o per sentimento di religione, non possono qualificarsi di fronte a chi le riceve come *redditi*, perchè non sono prestazioni nè temporanee, nè permanenti, ma semplici donazioni manuali ed istantanee, che niente hanno in sè che accenni a probabilità di ritorno, dipendendo essenzialmente dalla volontà di sua natura mutabile di chi le elargisce e dal concorso di circostanze molteplici del pari soggette a cambiamento.

La ricerca etimologica originaria delle parole sta bene in molti casi, voltachè non si travolga lo spirito della legge. Ma le parole subiscono anch'esse la loro fortuna, come ebbe a spiegare in un pregevole libro un insigne magistrato, il Manno.

Il vocabolo *reddito*, agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile, oggi altro non significa e non può significare che *entrata*, *rendita*, *provento.* Ne è anzi il sinonimo, e comprende tutto ciò che rende, che profitta, che aumenta il patrimonio, sia che *singulis annis redeat,* sia che no. Non è dunque necessario il carattere di ripetibilità, di continuazione, di persistenza del reddito per la sua imponibilità, come più avanti sarà all'evidenza dimostrato, esaminando i varii articoli della legge, che toccano la specie.

Ed infatti va soggetto alla imposta qualsivoglia prodotto o reddito non immobiliare, sia perpetuo, che temporaneo, sia a tempo determinato che senza determinazione di tempo, sia subordinato ad eventi o variazioni, che inalterabile.

Fin dalla legge del 1864 si dispose all'articolo 8 che nell'accertamento del reddito si dovessero comprendere anche i proventi variabili ed eventuali, e con l'art. 17 della legge del 1877, che forma il capoverso lettera *e* dell'art. 3 del testo unico, si è dichiarato che tutti i proventi anche se avventizi, sono considerati come redditi di ricchezza mobile. Sarebbe quindi un urtare contro il testo della legge il credere che, per aversi un reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile, debba concorrere l'estremo del ritorno, della ripetizione o della riproduzione, chiaro essendo che i proventi eventuali ed avventizi escludono l'idea del ritorno e della ripetizione in ogni anno.

Si ritenne altresì che per aversi il reddito tassabile si richiedesse la condizione che fosse *dovuto*, perchè l'obbligo di pagare l'imposta non è che il corrispettivo del diritto a percepire il provento, e perchè altrimenti si avrebbe la causa senza l'effetto di fronte alla legge.

Ma si è perduto di vista che nell'art. 6 della legge 1864 si diceva, fino d'allora in termini assoluti, che in generale ogni specie di reddito non fondiario, che si produce nello Stato, debba considerarsi quale reddito di ricchezza mobile, senza punto distinguere quelli che fossero *dovuti*, dagli altri che non fossero *dovuti*. *Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.*

Tutti i cittadini, leggesi all'art. 25 dello Statuto, debbono contribuire indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. Siffatta disposizione statutaria fa esulare anzitutto il principio che, in tema di leggi tributarie, come avviene invece delle leggi penali, e di quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono le medesime oltre i casi e i tempi in essi espressi. In secondo luogo rende palese, come tra gli averi dei cittadini, potendovi essere il prodotto di spontanee largizioni, di spontanei atti di liberalità, deve anche di questo prodotto tenersi in conto nella imposizione della tassa.

La teoria del reddito dovuto o non dovuto menerebbe all'assurdo di pagare la imposta sul corrispettivo di un'opera prestata o sul godimento di un capitale proprio, e di non pagarla per quei redditi, che, sebbene non dovuti, costituiscono tuttavia, siccome derivanti da largizioni o atti di liberalità, un maggior vantaggio. In altri termini le ricchezze *onerose* sarebbero tassate, le ricchezze *gratuite*, che non costano nulla, ma sono accrescitive di patrimonio, sfuggirebbero alla tassa.

La legge guarda agli effetti: ove trova un reddito lo colpisce. Basta il fatto della produzione di un reddito nel senso naturale e legale della parola per assoggettarlo alla imposta.

Prima del 1877 fu una viva questione quella di vedere se costituivano reddito di ricchezza mobile i proventi del clero per celebrazioni di messe. In due campi si erano divise la giurisprudenza e la dottrina:

Chi li credeva esenti, chi li voleva tassati. Se non che, per la loro imponibilità, militavano argomenti poderosi, fra molti dei quali basta accennare i seguenti:

Non è vero che nei proventi delle messe manchi l'energia produttrice. Il prete li ottiene mercè la celebrazione delle messe; sono un effetto, un prodotto della sua professione religiosa; dunque la energia e la forza produttrice vi concorre.

Lo Stato è indipendente dai dogmi, dal culto, dalla costituzione e dall'amministrazione di qualsiasi chiesa. Innanzi a lui non vi sono che cittadini, e tutti, senza distinzione di caste e di confessioni religiose, di fronte alle sue leggi debbono essere uguali, godere i diritti civili e politici, concorrere, nella proporzione dei loro averi, alle pubbliche contribuzioni.

Nella tornata del 15 luglio 1863 della Camera dei deputati si discusse sopra un emendamento, con cui l'on. Mellana proponeva che si colpissero di tassa

anche i proventi derivanti dall'esercizio di una professione religiosa, e leggendo quella discussione negli atti parlamentari si desume che coll'approvata dizione dell'art. 8 della legge 14 luglio 1864 si dovessero pur comprendere i proventi derivanti dall'esercizio di qualunque ufficio religioso.

A togliere però ogni dubbio, a dirimere ogni possibile controversia, venne la legge del 1877, art. 17 (pari all'art. 3, lettera *e* del testo unico), col quale si è voluto fare espressamente allusione alla tassabilità dei proventi del sacerdozio religioso. Ne sono una chiara ed autentica illustrazione le tornate del 13 giugno 1877 alla Camera elettiva, e del giorno 15 stesso mese al Senato, la relazione del Ministro, quella della Commissione del Senato fatta dal senatore Finali, i richiami del senatore Mauri, le risposte del Ministro delle finanze, e precipuamente queste parole dell'onorevole Finali:

« Il Senato non può dimenticare che questa imposta ha un carattere generale cui non sono fatte eccezioni, per natura di redditi o per qualità di persone, tranne quelle che sono annoverate nell'art. 7 della legge del 1864. Le rendite, per esempio, anche eventuali degli ospedali e di altri istituti di beneficenza, debbono essere tassate. Così può essere tassato un ministro del culto, a norma dell'intero reddito personale ch'egli ha, senza che si venga meno al rispetto che si deve alla natura sacra e sublime dei suoi uffici ».

La Commissione senatoria stimava anzi inutile l'art. 17, in quanto non potesse dire più chiaramente quello che era già espresso nell'art. 8 della legge del 1864.

Nondimeno fu tenuto fermo, volendosi così dileguare ogni dubbiezza sulla imponibilità dei proventi delle messe avventizie e correggere la giurisprudenza della Cassazione romana, che in due sentenze si era contrariamente pronunciata. E siccome in queste, parlando delle elemosine delle messe, vi erano qualificate *proventi avventizi*, e si era detto che venivano fatte *offerte spontanee* ed in contemplazione di un ufficio religioso, sublime, inestimabile, ne venne l'occasione e la genesi dell'articolo 17 semplicemente dichiarativo e non innovativo, che indica appunto i *proventi avventizi, derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsivoglia ufficio o ministero.*

Senonchè anche sulla parola *corrispettivo* si volle discettare, senza metterla a contatto coll'intera legge, coll'indole sua e coi suoi fini, incorrendo nel metodo vizioso dell'*una aliqua particula.*

Si sostenne che *corrispettivo* valesse per *compenso dovuto,* e quindi non si potessero i proventi delle messe e delle elemosine per oggetto di culto ritenere dati in compenso dell'opera prestata dal sacerdozio religioso.

Non si è avvertito che quella parola suonava nel senso che le offerte spontanee dovessero aver luogo *in contemplazione* di un uffizio, di un ministero, di una qualità qualsiasi, onde fosse rivestita la persona, cui venivano fatte, o per cui l'ente morale e religioso spiegava la propria azione, indipendentemente da un vincolo obbligatorio degli elargitori.

I lavori preparatori delle due Camere forniscono in argomento la più convincente dimostrazione.

E, d'altronde, perchè non dovrebbero andare esenti dalla imposta i proventi del sacerdozio religioso, comprese le elemosine od oblazioni date dai fedeli alle chiese di qualsiasi confessione? Come disse un sommo giurista, non è giusto che una porzione dei cittadini dello Stato, profitti, come l'altra, dei benefici della società senza pagarli. Tutti i cittadini del corpo politico hanno diritto di esigere da ciascheduno, e ciascheduno da tutti la contribuzione reciproca delle forze, che essi sonsi obbligati a somministrare per le spese e per la sicurezza comune.

La legge del 1864 e quella dichiarativa del 1877, all'oggetto di ottenere la uguaglianza di tutti nel pagamento della imposta di ricchezza mobile, allo scopo

di colpire tale ricchezza in qualunque tempo e luogo e presso ognicchesia ente o persona si trovi, ha dovuto usare, come ha usato, termini così lati ed estensivi da eliminare ogni ombra di dubbio, che eziandio le elemosine in questione potevano e dovevano formare materia imponibile.

Dice l'art. 2 della legge 24 agosto 1877, testo unico, pari all'art. 5 della legge 14 luglio 1864, che ogni individuo od ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto alla imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

Le chiese, e per esse le Fabbricerie, sono enti morali, in quanto ricevono le oblazioni e provvedono con esse alle opere di culto. Se sono enti morali sono adunque tenute al pagamento dell'imposta. Vi sono le eccezioni, ma non riguardano le fabbricerie, bensì le società di mutuo soccorso, quelle per mero diletto, per scopi filantropici e congeneri, in cui difetta assolutamente l'estremo del lucro, l'intento espresso dell'accrescimento, oppure il fatto della ricchezza che non sia stabiliare.

L'art. 6 della legge 1864, lettera *e* (pari all'art. 3, lettera *f* della legge 1877) considera come reddito di ricchezza mobile, in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nel regno.

L'art. 8 della legge del 1864, che voleva compresi, agli effetti della imposta, non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice e mercantile, materiale *o intellettuale,* trova riscontro con più chiara esplicazione, oltrechè nell'art. 8, eziandio nell'art. 3, lettera *e* della legge 1877, che contempla i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero.

L'art. 18 della legge 1864, riprodotto all'art. 19 della legge 1877, richiede perfino che siano compresi nel reddito, e debbasi tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando naturalmente non siano soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadono nelle eccezioni previste dall'art. 8.

L'art. 54 della legge 1877 alla lettera *e* stabilisce la regola che i redditi temporanei dipendenti dall'opera dell'uomo, senz'aggiunta di capitali (redditi professionali o stipendi), quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi, pensioni) e i proventi di cui alla lettera *e* dell'art. 3 vengono valutati e censiti, riducendoli a cinque ottavi.

L'art. 50 del regolamento per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile 3 novembre 1894, sotto il capitolo IV, che si occupa delle norme per le dichiarazioni, distingue i redditi da inscriversi delle schede in diverse categorie *A*, *A'*, *B*, *C*, *D*, e a quella *C* vuolsi vengano annoverati i redditi dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo come l'esercizio di una professione o di un'arte o la prestazione di un servizio, i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte in corrispettivo di qualsiasi offizio o ministero, e i redditi alla produzione dei quali non concorre attualmente rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili.... Coordinate tutte le disposizioni delle leggi 14 luglio 1864, 11 maggio 1865, 28 giugno 1866, 28 maggio 1867, 13 febbraio, 7 e 26 luglio 1868, 11 agosto 1870, allegato *N.*, 14 giugno 1874, 27 maggio 1875, 23 giugno 1877 e della legge 24 agosto 1877, che le riassume in testo unico e relativo regolamento, valutate nel loro tenore letterale, avuto riguardo alla materia e al fine, onde furono scritte, posto mente in particolare modo alla dicitura latissima adoperata col deliberato proposito di colpire la ricchezza mobile in tutte le sue multiformi apparenti manifestazioni, gli è certo non difficile il dovere persuadersi che anche le oblazioni, di cui trattasi, costituiscono un

reddito imponibile ed annoverabile non che sotto la lettera *e*, sotto pure la lettera *f* dell'art. 3 della legge, testo unico, 24 agosto 1877.

Questa lettera *f* era la lettera *e* dell'art. 6 della legge 1864, e fino dalla prima volta che nel nostro Regno ebbe vigore la imposta sulla ricchezza mobile, si volle, con una locuzione quanto mai ampia, generica ed estensiva, assoggettato all'imposta ogni reddito non fondiario prodotto o dovuto nello Stato.

E così la giurisprudenza statuì ben anco che gli assegni temporanei fatti dalla Provincia o dal Comune per dotazione, o sussidio di teatri esercitati da società o da privati sono tassabili.

La legge non fa nè potrebbe fare distinzioni casistiche sia rispetto alle persone, sia rispetto alla materia imponibile. Trova un reddito non immobiliare, comunque prodotto o verificatosi, dovuto o non dovuto, indipendente anche da qualsia energia produttrice, vuoi il capitale, vuoi l'opera dell'uomo, ed essa lo colpisce in omaggio al principio della eguaglianza di tutti nel pagamento dei tributi diretti.

E' perciò che nessun valore può avere la osservazione che la Fabbriceria, ricevendo le elemosine quale un contributo spontaneamente prestato dai parrocchiani, non fa che erogarle in opere di culto, e nulla ne ritrae a proprio vantaggio.

A prescindere che il vantaggio pur sempre vi sarebbe virtualmente, nel senso che con le offerte dei fedeli si accresce il patrimonio destinato al culto, e la Fabbriceria, ente morale, trovasi avvantaggiata economicamente nell'esercizio della propria funzione, la legge non guarda punto alla ulteriore destinazione del reddito, e ove di ciò si preoccupasse darebbe luogo soventi volte ad eluderla con sottili artifici, mentre anzi è fuori di contestazione che il reddito di un individuo può diventare fonte di reddito per un altro, ed ambidue i redditi sarebbero passibili dell'imposta. Se la Fabbriceria infatti dovesse ricorrere all'opera altrui per l'adempimento di un dato ufficio, anche il terzo dovrebbe alla sua volta sottostare all'imposta, senza che perciò si potesse parlare di doppia tassa.

Legati, donazioni. — A parte che a questi atti si applicano tasse speciali contemplate da altre leggi, non giova qui rammentarli per tranne false conseguenze e scostarsi da quella sulla imposta di ricchezza mobile.

La legge non va in cerca di nomi, nè delle forme dei negozi, sibbene del fatto puro e semplice che, a seconda dei casi, molti e svariati, ponga in essere un reddito di ricchezza mobile. Di questo le basta.

Si dirà dagli oppositori che alla fin fine anche il sentimento religioso viene gravato di tassa, pur d'impinguare l'Erario nazionale. Sono frasi facili e belle, frasi sensazionali, ma vuote d'effetto giuridico. La pietà, la carità religiosa stanno a sè, e non arrivano punto ad essere lese dalla questione. Lo Stato e la Chiesa restano affatto l'uno dall'altra indipendenti su tale riguardo.

Se non che il primo trova nel mondo della seconda persone od enti morali che godono di un patrimonio non fondiario, ed è giusto che alla pari delle altre persone od enti morali non religiosi, in base alla legge, che non crea privilegi, li colpisca della imposta. Sia di Cesare quel che è di Cesare.

Del resto, la precedente surricordata sentenza di questa Corte disse già non potersi dubitare che le elemosine costituiscono un provento, che entra nel patrimonio dell'opera parrocchiale e ha tutti i caratteri della continuità e della periodicità, in quanto, essendo tali offerte determinate dal sentimento religioso, è verosimile che i fedeli abbiano annualmente a ripeterli: con che aveva definita la esistenza di un vero e proprio reddito; motivo pel quale la Suprema Corte di Roma, cassando la sentenza, osservava che, definita la esistenza di un reddito, vero e proprio, la Corte di merito non poteva esimersi dal prendere in esame la ulteriore e più larga deduzione della Finanza, e cioè che bastasse a rendere applicabile alle elemosine la

imposta il disposto della lettera *f* dell'art. 3 della legge 1877.

Questo si è fatto nell'odierna causa, e pertanto, in base alle considerazioni sopra svolte, e ritenuto che l'indole della causa consigliava la totale compensazione delle spese del doppio giudizio.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Palermo.

19 febbraio 1900.

Pres. Fois, P. — *Est.* Bozzo.

Caygegi c. Salerno

Enfiteusi antiche — Laudemio — Vendita giudiziale del fondo — Misura del laudemio — Cinquantesima parte del prezzo di vendita.

Il laudemio, stipulato nelle antiche concessioni enfiteutiche, è dovuto anche nel caso della vendita del fondo per subastazione giudiziale (1).

Deve ridursi alla cinquantesima parte del prezzo della vendita il laudemio che nel titolo di concessione fosse stato determinato in misura maggiore (2).

Il diritto al laudemio preteso dal direttario per causa della vendita dei due fondi è sorretto dalla legge, e, nella specie, dal titolo; in vero: *a)* le accampate concessioni enfiteutiche rimontano l'una al 7 luglio 1799, l'altra al 13 aprile 1819, tempi in cui la Sicilia era governata dalle antiche leggi romane, giacchè il Codice civile del già Regno delle Due Sicilie andò in vigore nel 1° settembre 1819; or, giusta la legge ultima Cod. *de jure emphyt.*, era permesso stipulare, nei casi di vendita dell'utile dominio, l'obbligo al novello enfiteuta di pagare un laudemio al direttario; *b)* leggendo poi le concessioni in virtù delle quali si sperimenta l'azione in esame, si legge nel relativo articolo terzo che le parti espressamente consentirono il patto dell'obbligo al domino utilista di pagare il laudemio nell'evento dell'alienazione di tutto o di parte dei due fondi.

Veramente si è dubitato se cotesto peso inerente all'enfiteusi fosse dovuto anche nel caso di vendita giudiziale; ma, per dimostrare l'affermativa, basta rilevare che se l'istituzione del laudemio rappresenta un corrispettivo pel consenso che il direttario appresta all'alienazione, *laudemium est ius quod solvitur domino directo pro investitura, noviter acquisita, per emptorem de praetio emphyteusis emptae*, costituisce altresì una *laudationem* o *relevium*, e meglio un omaggio in segno di ricognizione del dominio eminente sull'immobile da parte del novello utilista; di talchè va sempre dovuto anche quando non abbisogna l'assentimento del direttario, come nei casi di donazione e di permuta, salvo che diversamente fosse stabilito dalle consuetudini, da leggi speciali o dal contratto. E non v'ha ragione per escludere l'obbligo del laudemio nella vendita per subastazione giudiziale, avvegnacchè al vecchio succede un nuovo utilista, ch'è obbligato, per l'istituto dell'enfiteusi, a fare omaggio o *laudationes* al dominio eminente. E sul proposito gl'interpreti delle leggi romane han ritenuto *ex pubblica distractione pignorum sub hasta, quae postulante creditore facta sit, receptum est inveterata consuetudine ut laudemia debeantur*. Cujacio (edizione di Prato), t. 9, col. 640; Voet, *ad Pand.*, L. 6, tit. 3, § 76, Arndts, *Pandette*, § 197.

---

(1) La massima opposta era stata sancita dalla Corte di appello di Palermo colla sentenza 5 dicembre 1899 (vol. in corso, p. 54). Giustamente ha ora ritenuto che non esiste alcuna ragione per escludere l'obbligo del laudemio nella vendita per subastazione giudiziale; veggasi ivi la nota dell'avv. G. Corazzini. Veggasi pure: App. di Catania 1° luglio 1898 (Id., p. 87).

(2) Confr., sulla validità del patto del laudemio e sulla misura di questo, Cass. di Napoli 7 maggio 1898, Seminario di Teramo c. Falagario (vol. IX, p. 99); App. Catania 22 aprile 1898, Cantarella c. Fondo pel culto (vol. IX, p. 256).

A nulla poi vale che la vendita giudiziale sia avvenuta senza il consenso dell'utilista, primo, perchè se non ci fosse la di lui desidia a pagare i debiti volontariamente contratti, non sarebbe possibile la spropriazione, d'onde il di lui consenso indiretto; secondamente, perchè, come s'è già ricordato, il laudemio è un peso dell'enfiteusi, e chi acquista un immobile in tal guisa costituito, deve soddisfare gli obblighi inerenti all'analoga convenzione.

Ad escludere la vendita per subastazione forzata dai casi del pagamento del laudemio, si è osservato che la legge di tali alienazioni è il bando; ma appunto nei bandi, come nel caso in esame, va compresa la condizione di dovere l'aggiudicatario rispettare i pesi che affliggono l'immobile.

Nelle legislazioni succedutesi alla legge del Lazio, e, per la Sicilia, i Codici civili del 1° settembre 1819 e del 1° gennaio 1866, sta scritto nei rispettivi articoli 1088 e 1123, che le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte; addippiù, per l'art. 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile italiano, si ha che le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime; or, giacchè per le legislazioni vigenti nel 1799 e nell'aprile 1819 era permesso stipulare l'obbligo del pagamento del laudemio per ogni alienazione dell'immobile, avendo gli autori delle parti in lite consentito sempre tale peso sino al 1880, ne consegue che la relativa domanda del signor Caggegi dev'essere accolta.

La signora Salerno oppone che il suo titolo è la sentenza di aggiudicazione, la quale non le dà l'onere preteso dall'attore; ma ciò non è esatto. In vero: nella sentenza si legge, all'art. 6 delle condizioni, l'obbligo di soddisfare tutti i pesi afficienti, fra cui stanno gli oneri verso il direttario, trattandosi di fondo *obnoxio*.

Per la legge 3, *de jure emphyt.*, il laudemio si determinava in una parte del prezzo della vendita che non poteva eccedere la cinquantesima: *non amplius..., eis liceat nisi quinquagesimam partem pretii accipere;* e siccome i baroni d'allora, privilegiati possessori di estesissimi territori, nel consentire le concessioni enfiteutiche ai coltivatori, eludevano la legge, perciò un real dispaccio del 17 ottobre 1772, per frenar l'arbitrio dei concedenti, dichiarò che l'esigere per laudemio più della cinquantesima parte sia un abuso contrario alla legge, ed annullò le convenzioni che stabilivano un laudemio maggiore della misura legale, vale a dire della cinquantesima. In coerenza a cotesti precetti legislativi, e volgendo i tempi in senso liberale, nelle leggi civili del 1819 disciplinandosi l'istituto dell'enfiteusi, con l'art. 1682 furono autorizzate le parti a regolarne le condizioni con qualunque patto a loro conveniente, ma purchè non sieno vietati dalla legge; e, poi, con il susseguente articolo 1697, fu sanzionato che per laudemio non potrà stabilirsi più della cinquantesima parte del prezzo; così venne confermato sul riguardo ciò che era per le leggi anteriori.

Dunque per la legge terza *de jure emphyt.*, per il rescritto del 17 ottobre 1772 e per l'art. 1697 del Codice civile del 1° settembre 1819, non potevasi stipulare, nel consentire il patto del pagamento del laudemio, pel caso di alienazione del fondo in misura maggiore della cinquantesima parte del prezzo; onde, avendo gli autori delle parti in lite determinato quel peso in una annualità del canone, violarono la legge, e deve il laudemio ridursi alla cinquantesima del prezzo per cui fu venduto il predio nella subastazione del 25 ottobre 1893. Ed a nulla importa che nella specie la signora Salerno abbia compreso, nell'offerta reale riferibile al fondo concesso nel 1799, un'annualità del canone a titolo di laudemio, perciocchè l'offerta non essendo stata accettata non è valida e, per altro, non si può prendere atto di cosa ch'è contraria alla legge.

Vero è che nel caso di redenzione del

fondo enfiteutico, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile italiano, il laudemio è fissato secondo il titolo di concessione; ma tale facoltà deve intendersi sempre nei limiti permessi dalla legge.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Appello di Palermo.

(Sede di rinvio)

16 febbraio 1900.

Pres. Masi, P. P. — *Est.* Riccobono.

Benso c. *Manetti.*

Matrimonio di coscienza — Leggi civili del 1819 — Effetti civili — Sanatoria regia — Trascrizione — Inesistenza di adulterio.

Il matrimonio di coscienza celebrato sotto l'impero delle leggi civili del 1819, con le forme della Bolla di Benedetto XVI Satis vobis, *non produceva effetti civili, se non era seguito da regia sanatoria o trascritto nei registri dello stato civile secondo la legge 5 febbraio 1863* (1).

La esistenza di tale matrimonio non dava luogo ad adulterio e ad incapacità a succedere di figli adulterini (2).

Osserva che non puossi tuttavia dubitare della prova legale della esistenza del matrimonio religioso tra il Cusa e la Benso con le forme della Bolla di Benedetto XIV, essendosi da quest'ultima, in esecuzione della prima sentenza interlocutoria del Tribunale, esibito altro certificato completo, rilasciato dalla competente autorità ecclesiastica, dal quale risulta la celebrazione del detto matrimonio previa la licenza dell'Ordinario a 25 aprile 1860, ne risulta la pubblicazione disposta dal cardinale Celesia ed eseguita a 12 gennaio 1885, con la indicazione del foglio del volume parrocchiale nel quale detto matrimonio venne trascritto. E però è giustificato il concorso delle principali condizioni per la esistenza del matrimonio.

Che va eliminato altresì il preteso ostacolo di fatto proprio che ancor si oppone alla signora Benso, non potendo ravvisarsi lontanamente alcun segno di accettazione del testamento del 1886 nel fatto di avere essa assistito alle prime operazioni dell'inventario senza alcuna protesta. Il suo silenzio e il breve indugio frapposto, non poterono distruggere il suo diritto d'impugnare il testamento anzidetto, quando non è intervenuto, in mancanza di espressa rinunzia, alcun fatto che possa riguardarsi incompatibile con la volontà spiegata con la proposta impugnazione.

Che in merito la precipua indagine di dritto, che l'appello della Benso riproduce in sede di rinvio, è diretta a conoscere quale sia la condizione giuridica di chi sotto l'impero delle leggi del già Regno delle due Sicilie abbia contratto matrimonio di coscienza con le forme della Bolla *Satis Vobis*, e in concreto a vedere se, stante il vincolo di cotesto matrimonio religioso, l'un coniuge il quale conosca altro uomo o altra donna, possa giuridicamente ritenersi incorso in adulterio, e segnatamente, se, come nel caso in ispecie, il fatto si svolga sotto l'impero del vigente Codice. E ben lo esame di cotesta tesi di diritto va fatto prima di ogni altro; in quantoche la soluzione negativa assolverebbe il merito delle altre due quistioni, attinenti alle condizioni personali della Manetti e dei

---

(1) Con questa sentenza in grado di rinvio si conferma la massima sancita dalla Corte di appello di Palermo 18 aprile 1896, nella stessa causa (vol. VI. p. 611); sentenza che venne annullata dalla Corte di cassazione colla decisione del 30 dicembre 1897 (vol. VIII, pag. 265).

Intorno ai matrimoni di *coscienza* ed ai loro effetti, vegganai: Cass. di Palermo 25 aprile 1889, Rampolla c. Errante (vol, I, p. 278) e relativa annotazione; Cass. di Roma 30 maggio 1891, Palazzone c. Palazzone e Cass. di Napoli 1° febbraio 1878, ric. Cantarali (vol. II, pag. 292); Miraglia, *Le leggi civili per il Regno delle Due Sicilie*, 2ª ediz., I, p. 216 e seg.

figli di lei, in ordine alla dedotta nullità della istituzione per causa illecita, in rapporto alla prima e alla pretesa incapacità di succedere in rapporto ai secondi.

Che per le leggi del 1819 il matrimonio non si poteva legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa con le forme prescritte dal Concilio di Trento, ma gli atti dello stato civile erano essenzialmente necessari e doveano precedere la celebrazione del matrimonio, perchè questo avesse prodotto effetti civili, tanto riguardo ai coniugi che ai di loro figli. E poichè, oltre alla forma ordinaria di celebrazione del matrimonio secondo il Concilio di Trento, la Chiesa altra ne riconosceva in considerazione di gravi ed eccezionali casi, regolata dalla Bolla *Satis Vobis*, il legislatore del tempo, che avea già per gli effetti civili subordinato la legittimità del matrimonio, celebrato secondo le forme del Concilio di Trento, alle solennità degli atti di solenne promessa, non potea riconoscere il matrimonio celebrato secondo la detta Bolla che come un atto puramente religioso, che dovea rimanere nell'esclusivo dominio della Chiesa. E fu ad eliminare, ogni dubbio al riguardo, che il rescritto, il quale concedea la esecutorietà nel Regno alla Bolla *Satis Vobis*, conteneva la clausola, *salvis tamen majestatis juribus quoad effectus civiles hujusmodi matrimonii.*

Il diniego di qualunque effetto civile al matrimonio puramente religioso trovasi poi sempre più ribadito nei successivi rescritti 1° aprile 1822, 30 maggio 1823, 16 novembre 1825 e 26 settembre 1828. E solo in via di eccezione, per singoli casi e per speciali contingenze, si ammisero sanatorie mercè sovrane risoluzioni, per il loro riconoscimento in quanto agli effetti civili, di guisa che senza una sanatoria essi non rientravano nel dominio della legge.

Nè ciò può ritenersi contradetto in niuna guisa dal rescritto 1° marzo 1839, secondo il quale i vedovi e le vedove che contraevano matrimonio solo ecclesiasticamente non conservavano il godimento di alcun dritto o vantaggio, che per disposizione di legge, per convenzione qualunque o per beneficenza del primo coniuge fosse stato conceduto allo stato vedovile o da quello condizionato.

Cotesta sovrana disposizione, se si ha riguardo alle ragioni che la informarono, è ben lungi dal riconoscere identità di effetti tra un matrimonio regolarmente contratto ed un semplice matrimonio di coscienza, poichè esso è preceduto dalle considerazioni che i matrimoni celebrati in regno senza l'adempimento degli atti dello stato civile, sotto qualsivoglia denominazione, non sono produttivi di effetti civili tanto riguardo ai coniugi che ai di loro figli, e che questa mancanza di effetti, costituendo una sanzione penale non possa mai tornare in vantaggio di coloro che v'incorrano, e servire così di mezzo e in pregiudizio altrui, al conseguimento o alla conservazione di alcun diritto o vantaggio.

Non si può neanche ritener contradetto dal real rescritto del 22 settembre 1840, pel quale fu sancita la pena del coniugicidio anche nella preesistenza del solo matrimonio ecclesiastico; poichè a parte che cotesta disposizione trova la sua spiegazione nell'altra per la quale anche il figlio naturale era punito di parricidio, vuolsi considerare che, agli effetti della imputabilità penale, il legislatore non avea bisogno che di attingere ai soli rapporti di natura, senz'affermare con ciò alcuna identità di effetti tra il matrimonio legittimo e quello soltanto di coscienza.

Che senza dubbio la preesistenza di un matrimonio meramente chiesiastico sotto l'impero delle leggi del 1819 costituiva un ostacolo insormontabile alla celebrazione di un secondo matrimonio, ma la ragione del divieto non puossi derivare da un supposto riconoscimento di effetti civili nei matrimoni di coscienza, che apertamente invece e dalle leggi e dai rescritti del passato dominio era negato. Essa muove necessariamente dallo stesso principio che informava le abolite leggi in materia di matrimonio; inquantochè, avendo riconosciuto il ma-

trimonio nella sua essenza quale sacramento, ed essendo canonicamente impossibile il concorso di due sacramenti nella stessa persona, come la preesistenza di un matrimonio di coscienza costituiva un impedimento a qualunque altro connubio per il diritto canonico, dovea anche tale essere riguardato dalle leggi civili.

Il matrimonio di coscienza, ond'essere equiparato a quelli celebrati con le forme del Concilio di Trento e con gli atti preliminari della solenne promessa, dovea per necessità esser seguito da regia sanatoria, alla quale dal legislatore italiano venne sostituita la trascrizione nei registri dello stato civile, con la legge del 5 febbraio del 1863, la quale dispose che i matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle provincie meridionali innanzi al 1° maggio 1863 senza la precedente osservanza delle forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, poteano esser trascritti sui registri dello stato civile, previa l'esibizione di un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'autorità ecclesiastica e che i detti matrimoni in tal guisa trascritti nei registri dello stato civile avrebbero prodotto dal dì della loro celebrazione gli effetti civili senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra indicata.

Che se incontrastabilmente il matrimonio di coscienza, non seguito da regia sanatoria, nè trascritto, come è nella specie quello contratto dalla signora Benso con il signor Cusa, non è produttivo di effetti civili, non può, in rapporto ad esso venire ammessa ai sensi di legge la possibilità di un adulterio. Ed in vero sono un effetto civile del matrimonio i diritti e i rispettivi doveri dei coniugi, scritti nelle abolite leggi del 1819, fra i quali all'articolo 201 quello della fedeltà reciproca fra i coniugi. La infrazione adunque di questo obbligo presuppone la esistenza di un matrimonio legittimo dal quale esso derivi. Or se chi è legato da solo matrimonio di coscienza, per le leggi anzidette, da tal condizione non potea derivare alcun diritto civile, per la stessa ragione non potea ritenersi vincolato da alcun dovere civile derivante dalla qualità di coniuge. Violazione di fede coniugale, e quindi responsabilità di adulterio fra persone unite da vincolo, al quale le leggi del 1819 negavano qualunque effetto civile, non era giuridicamente possibile sotto l'impero delle dette leggi civili.

Che allo stesso concetto si vedono informate anche le leggi penali del già Regno delle due Sicilie, le quali, sotto la rubrica dei reati relativi ai doveri scambievoli degl'individui delle famiglie all'articolo 331, sancivano, che, esistendo un matrimonio legittimo, chiunque dei due coniugi ne avesse contratto un secondo, sarebbe stato punito con la reclusione. Se indubbiamente legittimo matrimonio per le leggi civili del 1819 era quello celebrato in faccia alla Chiesa colle forme prescritte dal Concilio di Trento, e previa l'osservanza degli atti dello stato civile relativi alla solenne promessa, ne segue che non può riguardare menomamente il matrimonio di coscienza la prevista violazione dei doveri fra coniugi, l'ipotesi legale dell'adulterio, della poligamia o della poliandria.

Se vero è l'anzidetto in rapporto alla legislazione dell'ex Regno delle due Sicilie, e posto che sotto l'impero di quella legislazione il Cusa avesse conosciuto la Manetti, non può formare obbietto di dubbio e di discussione nella vigenza del Codice civile italiano, che nel matrimonio ravvisa solamente il contratto civile, sotto il di cui impero si vuole che il detto signor Cesa e la signora Manetti, si siano conosciuti.

Che per le cose sopra discorse, eliminata la possibilità di rapporti adulterini, viene meno il fondamento di ogni attacco al testamento del 1866 per quanto concerne la capacità di succedere dei figli della Manetti.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

Appello di Palermo.

1 dicembre 1899.

Pres. Fois, P. — *Est.* Gioia.

Finanze c. Comune di Castrogiovanni.

***Solve et repete* — Eccezione di ordine pubblico — Elevazione di ufficio — Fondo pel culto.**

La eccezione del solve et repete *è di ordine pubblico, e deve perciò essere elevata d'ufficio dal giudice* (1).

Il privilegio del solve et repete *è applicabile in favore dell' Amministrazione del Fondo pel culto per la riscossione dei suoi crediti* (2).

La Corte: Osserva che l'Amministrazione demaniale censura di nullità l'appellata sentenza, perchè l'eccezione *solve et repete*, essendo d'ordine pubblico, doveva essere ritenuta d'ufficio dal Tribunale.

Su tale preliminare eccezione la Corte osserva: l'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, stabilisce che, in controversia d'imposta, gli atti di opposizione non sono ammissibili se non trovandosi accompagnati dal certificato del pagamento d'imposta.

Conforme a questa disposizione è quella contenuta nell'art. 135 della legge di registro 13 settembre 1874, num. 2076, serie 2ª, in forza della quale nessun reclamo, nè in via d'azione, nè in via di opposizione, può essere proposto in giudizio, se pria non sia pagata l'imposta in contestazione. E l'art. 122 di questa legge stabilisce che nessuna autorità pubblica può accordare diminuzione della tassa, o della pena portata dalla legge nè sospenderne la riscossione.

Questo principio è inspirato, in tutte le leggi d'imposte sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, sul dazio consumo, sul macinato, sui diritti gabellari, ecc., ecc., onde non venisse ritardata la riscossione delle imposte, che è tanto necessaria per sopperire ai bisogni dello Stato.

L'art. 1° della legge 21 aprile 1862 sulla tassa di manomorta n. 587 simile a quello, unico testo delle leggi per tassa sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di mano morta, approvato con regio decreto 13 settembre 1874 n. 2078, serie 2ª, colpisce tutti i beni patrimoniali dei corpi morali e in ispecie dei Comuni, ed all'art. 54 del regolamento approvato con decreto 25 settembre 1874, n. 2129, serie 2ª, è detto: gli amministratori dei corpi morali, contemplati dalla legge, potranno reclamare in via contenziosa contro le decisioni dell' Intendente nelle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Tali reclami non sospendono l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie dovute.

Osserva: dal tenore di coteste disposizioni, avuto riguardo alla ragione di sopra cennata, chiaramente si evince, nella specie, che il Tribunale di Caltanissetta, in vista che la ingiunzione del giugno 1894 opposta rifletteva tassa arretrata di mano morta dovuta dal Comune di Castragiovanni sul quarto della rendita di spettanza dei corpi morali, rilasciata in seguito alla liquidazione, approvata con decreto 8 dicembre 1893,

(1) Confor. Cass. di Roma 4 giugno 1897, Finanze c. Congregazione di carità di Palermo (vol. VII, p. 575); App. di Catania 19 novembre 1894, Arciconfraternita dei Bianchi (vol. V, p. 183).

(2) Non possiamo aderire a questa massima. Il privilegio del *solve et repete* è applicabile in materia di tasse, e non per la riscossione delle rendite patrimoniali. La sentenza ricordata della Corte suprema di Roma del 16 marzo 1878 (vol. II, p. 239, nota) ritenne applicabile il *solve et repete* alla quota di annuo concorso; ma l'ultima giurisprudenza della stessa Corte suprema ha stabilito che al Fondo pel culto non compete il *solve et repete* per la esazione della quota di annuo concorso, appunto perchè questa non ha i caratteri di una tassa; decisione 26 marzo 1896, Fondo pel culto c. Capitolo di Cagliari (vol. VI, pag. 348); 10 aprile 1900, Fondo per il culto c. Capitolo di Piacenza (volume in corso, pag. 158).

reso dall' Intendente di finanza di Caltanissetta, non avrebbe dovuto, invece di dichiarare inammissibili le opposizioni avverso l'ingiunzione anzidetta, emettere provvedimento istruttorio in merito della controversia, pur riconoscendo che l'opponente Sindaco di Castrogiovanni non aveva adempito al disposto delle citate disposizioni.

Imperocchè oramai è costante in giurisprudenza che l'eccezione del *solve et repete* è di ordine pubblico, e deve essere elevata d'ufficio dal giudice, ed è giusto, ragionevole il precetto della legge, che chi impugna la liquidazione di una tassa debba prima averne effettuato il pagamento, onde impedire che la maggior parte dei contribuenti possano sfuggire mediante l'interposizione di un cavilloso reclamo. Nè si dica in contrario che non sia applicabile tale privilegio in favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto, mentre *ope legis* gode tale privilegio. Imperocchè la legge 15 agosto 1867, con particolare disposizione contenuta nell'art. 21, gli accordò la riscossione dei crediti coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la esazione delle imposte, senza eccezione, limitazione o riguardo ad alcun privilegio, e per essi è applicabile la regola del *solve et repete*, come pronunziò la Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 16 marzo 1878.

Per questi motivi, la Corte, in riforma ecc.

Appello di Catania.

20 aprile 1900.

Palummo *ff. Pres. ed estensore*

Demanio c. Bartolucci.

Ente soppresso — Presa di possesso — Verbale — Intervento dell'investito — Intervento del Pretore — Nullità inesistente.

Non è nullo il verbale di presa di possesso dei beni di una cappellania, quando, senza avviso ed intervento dell'investito od amministratore di essa cappellania, siasi proceduto alla detta presa di possesso coll'intervento del Pretore.

Considerato in diritto che il tribunale per dichiarare nullo il verbale di presa di possesso argomentò che il Demanio aveva violato le forme prescritte dagli art. 11 e 13 del regolamento approvato con regio decreto 22 agosto 1867, in esecuzione degli art. 12 e 14 della legge 7 luglio 1866.

Giova però richiamare il contenuto di codesti articoli, i quali dispongono che l'incaricato della presa di possesso, richiesto l'intervento dell'investito o dell'amministratore, si farà esibire i registri e i conti di amministrazione e tutte le scritture e i titoli relativi alla proprietà, ai crediti, alle passività ecc. Se l'investito, l'amministratore o il patrono dell'ente morale non intervenisse all'atto di presa di possesso nel tempo e nel luogo che gli verrà designato dall'incaricato se ne farà annotazione nel verbale, premesse le pratiche accennate all'articolo 14 della legge 7 luglio 1866.

Quivi si dispone poi che gli agenti incaricati dell'esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un delegato, e in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

In base a codeste disposizioni avendo l'incaricato del Demanio, come si è rilevato in fatto, proceduto alla presa di possesso senza invito ed intervento dell'investito od amministratore della cappellania controversa, ma coll'intervento del pretore il tribunale ritenne perciò che la nullità del relativo possesso fosse sostanziale.

Ma non badarono i primi giudici che le nullità non si creano e debbono invece essere dichiarate dalla legge, quando un determinato adempimento non costituisca elemento essenziale alla validità dell'atto.

Nel caso concreto non è a parlare di nullità dichiarata dalla legge appunto per difetto di espressa disposizione e neppure di nullità sostanziale, quando si consideri che le norme dettate nel regolamento per la esecuzione di una

legge non sono mai di essenza per la validità dell'atto.

Scopo dei ricordati articoli del regolamento, come si trae dalla locuzione adoperata in essi, fu quello di assicurare all'incaricato della presa di possesso l'esatto adempimento nella esecuzione perchè nulla sfugga nel passaggio al Demanio, il quale ha perciò diritto di farsi esibire registri, conti, scritture, titoli e simili.

E quando pure l'intervento dell'investito o dell'amministratore fosse richiesto a garantia dell'ente, il difetto del medesimo non potrebbe essere di ostacolo all'interessato nel far valere una eccezione di merito, ma non nell'opporre vizi di forma.

Del resto, l'intervento del pretore fu garantia per tutte le parti, le quali in nulla rimasero pregiudicate e sono ammesse a far valere le ragioni di merito in base a cui si vorrebbe sostenere la inefficacia della presa di possesso comechè relativa a beni non colpiti dalla legge eversiva. E tutto ciò a prescindere dall'altro argomento, cui ricorre l'Amministrazione appellante, di essersi cioè trascurato l'intervento dell'investito o amministratore, perchè ritenevasi mancare l'uno e l'altro legittimamente.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

Tribunale di Este.

12 febbraio 1900.

MONTICELLI, *Pres.* ed *Est.*

Fabbriceria di S. Giustina c. *Finanze*

Ricchezza mobile — Elemosine raccolte nelle chiese — Mancanza di speciale destinazione — Esenzione dalla imposta.

Le elemosine raccolte nelle chiese in occasione di pubbliche funzioni, e non vincolate ad un uso determinato, non sono soggette alla imposta di ricchezza mobile (1).

Attesochè in tesi generale è supremo interesse dello Stato che esso attinga dalle imposte i mezzi per compiere le sue funzioni sociali, ed ogni cittadino deve ottemperare all'obbligo tributario in proporzione dei suoi averi coi mezzi all'uopo allo Stato necessari: ed anche in materia fiscale l'interesse pubblico deve prevalere a quello individuale: in fatto poi d'interpretazione di leggi finanziarie vuole l'ermeneutica legale che essa non sia nè estensiva nè restrittiva: dovendosi attribuire alla legge il senso che è fatto palese dal proprio significato delle parole e secondo la loro connessione. E quanto alla missione dell'autorità giudiziaria in materia, essa è circoscritta a conoscere della mera tassabilità del reddito rilevato dall'agente, raffrontando il reddito stesso col verbo legislativo per inferirne se vi sia letteralmente o virtualmente compreso senza preoccuparsi se si tratti di reddito certo, eventuale o presunto, di difficoltà nell'accertamento od altro: perchè tali caratteri non varrebbero ad esonerare dall'imposta, bastando trattarsi di reddito che torni a vantaggio economico di chi lo perceve.

Venendo alla fattispecie, non sostanzialmente immutando, ma spiegando precedenti disposizioni di legge che assoggettavano all'imposta anco li redditi variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione, all'art. 17 della legge 20 giugno 1877 si era sancito che i proventi, anco se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, erano soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e nel testo unico coordinativo, di che nel regio decreto 24 agosto 1877, si è cotale disposizione ripetuta all'art. 3, lettera *E*, colle quali espressioni non si sarebbe già voluto colpire ogni provento avventizio o spontanea offerta, ma li

---

(1) Confor. Appello di Venezia 23 maggio 1899 (vol. in corso, p. 184) con nota. Veggasi pure la sentenza della Corte di appello di Brescia 13 marzo 1900, riferita in questa dispensa, pag. 323.

soli fatti in corrispettivo di un ufficio o ministero, e cotali caratteri, nei rapporti del ministero del culto, rivestono le oblazioni che hanno tratto alla celebrazione di messe ed altri uffizî o prestazioni dei suoi ministri, alle somme che si raccolgono nelle chiese in apposite cassette con espressa destinazione e scopo, quali sarebbero le casse dei morti, delle anime purganti, in onore di qualche santo, per vendita di imagini o medaglie, per spese d'organo, per pagamento di sedie in chiesa, per restauri della medesima, tutte quelle insomma destinate ad uso determinato, in guisa che il fedele, all'atto di versare la somma, sa a quale uso la vuole far servire ed in quale sarà impiegata, e che in sostanza costituiscono il rimunero di chi presta l'opera a raggiungere lo scopo dall'oblatore manifestato, costituendo un agglomero di reddito a favore dell'ente chiesa, rappresentato dalla fabbriceria, che ne amministra il patrimonio.

Non così opina il Collegio possa dirsi delle elemosine che si fanno nelle chiese in occasione, in specie, di pubbliche funzioni, quale espressione di un sentimento religioso per l'atto di culto che vi si compie.

Come si esprimeva la Corte di Milano in sentenza 7 febb. 1899, la Fabbriceria potrebbe rimanere indifferente alla tassa che così si volesse imporre, risolvendosi in una forzata riduzione dell'offerta fatta dai fedeli, e sarebbero questi che diverrebbero contribuenti dell'erario, pel fatto solo che per sentimento religioso si inducono ad effettuare un'elemosina che non è che sborso di somma per immediata destinazione ad opera di culto.

La Corte di Brescia, in sentenza 20 luglio 1898, riteneva che le spontanee oblazioni nelle chiese costituiscono bensì un provento che entra nel loro patrimonio ed hanno li caratteri della continuità e periodicità, ma non hanno l'altro di corrispettivo di un ufficio o ministero, perchè corrispettivo in senso giuridico è ciò che presenta il compenso di una prestazione d'opera, mentre il solo sentimento religioso ne è il coefficiente, e come sfuggono alla tassa le donazioni ed i legati, lo stesso debba dirsi di oblazioni che sono una donazione modale, non un prodotto di capitale, sia pure morale dell'ente Fabbriceria, e non hanno il carattere di corrispettività d'ufficio, o ministero.

Ritenne la stessa Corte non esser d'uopo ricorrere, nè esser d'altronde ragionevole la distinzione fra elemosine libere e vincolate, ravvisando nelle prime quelle fatte senza specifica destinazione col solo movente di contribuire ai bisogni del culto divino, nelle seconde quelle che hanno un uso determinato, potendo esservi corrispettività, sia quando si specifica lo scopo dell'oblazione, che nella più generica e comprensiva destinazione dell'offerta a scopo di culto.

Puossi obbiettare invero che le controverse offerte rappresentino pur sempre per la Fabbriceria un'entrata, un provento patrimoniale di natura mobiliare, non solo con possibilità ed eventualità, ma con certezza d'introito, bastare sia l'offerta data in contemplazione di un ufficio senza distinzione fra ufficio ed ufficio, non occorrere che l'utile abbia la natura di vero e singolo corrispettivo, e manchi l'obbligo di darlo ed il diritto di pretenderlo; che la legge colle parole « qualsiasi ufficio o ministero » miri ad eliminare ogni possibilità di contestazione sul punto se i proventi di chiesa dovessero ritenersi proventi mobiliari anche se fatti in contemplazione ed esecuzione di opere, atti o funzioni a qualche ufficio inerenti.

Ma ovvia è la risposta che sarebbe un colpire presso più persone lo stesso reddito, successivamente soggettando alla imposta i proventi delle elemosine, ossia la chiesa che li riceve, ed i proventi di stola, ossia i sacerdoti che compiono lo ufficio di culto fornito alla chiesa colle elemosine istesse: si ripete che non vi è contemplazione d'ufficio, ma di fine, che risiede non nell'ufficio ma nel vantaggio d'una pubblica istituzione, come l'elemosima data ad un mendicante ha pure un fine in contemplazione del quale vien data, la carità, il soccorso, ma non

vi è corrispettivo, o, se vi è, è totalmente morale.

Riepilogando, le elemosine raccolte nelle chiese dalli inservienti di essi sono, è vero, spontanee ed avventizie, possono andare anche a profitto delle condizioni economiche dell'ente, ma è snaturare il vero significato della « elemosina » il dire che essa rappresenti un corrispettivo, un prezzo inducente rapporti fra chi dà e chi riceve, essa è fatta in contemplazione di uno scopo morale e religioso, è una manifestazione di sentimento analogo, a differenza delle offerte per messe od altre prestazioni pie che possono dirsi vincolate e possono essere l'impulso di ben altri sentimenti; che seppure un corrispettivo vuolsi nelle elemosine ravvisare non consiste già nell'utile che possa ritrarne la Fabbriceria, ma nel benessere spirituale che la chiesa assicura all'offerente.

Nè è supervacaneo l'osservare che l'esborso di siffatte elemosine pur si verifica nei templi israelitici e di altre religioni tollerate nello Stato, e dal non essersi mosso lagno presso le autorità giudiziarie non pare siasi ravvisato in esse un cespite d'imposta e non vi sia ragione d'equità per ritenerlo per le chiese in cui si coltiva la religione che pure è l'ufficiale dello Stato.

Dai documenti esibiti non puossi assodare, ecc.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara non costituire, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 15 luglio 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla.

Comune di Tresilico c. Parroco Facciola.

Spese obbligatorie — Poteri della Giunta provinciale e del Governo del Re.

Comune — Dismissione dei beni di chiesa exricettizia — Supplemento di congrua — Spese di culto — Assegni già corrisposti dal Fondo pel culto — Diritto del parroco — Iscrizione in bilancio.

Il determinare in via amministrativa se una data spesa entri nel novero di quelle poste dalla legge obbligatoriamente a carico dei Comuni non appartiene all'esclusivo e libero criterio dei Consigli comunali; spetta anche alla Giunta provinciale amministrativa, e successivamente al Governo del Re, di provvederri, supplendo ad eventuali omissioni od errori delle rappresentanze comunali, e vincendone, ove occorra, la illegittima resistenza mercè le allocazioni in bilancio e la spedizione dei mandati d'ufficio.

Agli effetti amministrativi è accertato il diritto del parroco arciprete di una chiesa ex ricettizia alla iscrizione nel bilancio comunale, dopo la dismissione dei beni della Chiesa a favore del Comune, degli assegni per supplemento di congrua e per spese di culto già corrisposti dal Fondo pel culto.

Che su domanda prodotta del sindaco di Tresilico e diretta a provocare il passaggio de' beni della ex ricettizia di S. Caterina per devoluzione verificatasi a favore del Comune, a' termini dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, il ministro di grazia e giustizia e dei culti, con decreto del 10 febbraio 1897 ritenuto che con la morte dell'ultimo partecipante erasi verificata la condizione voluta dalla citata disposizione: ritenuto che non si era potuto ottenere un preventivo accordo fra il Comune, il parroco, il subeconomo per ciò che riguardava il distacco della somma necessaria pel supplemento di congrua ne' limiti fissati dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866 e la dotazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa parrocchiale secondo il ripetuto articolo 2 della legge predetta; ritenuto che il Fondo per il culto alla data del provvedimento pagava al parroco un supplemento di congrua di annue

lire 477.03 e lire 680 a titolo di spese di culto e che tanto l'uno che le altre per effetto della devoluzione dovevano far carico al Comune dalla vacanza (22 decembre 1895), decretò la dimissione tanto della rendita pubblica della suddetta ex ricettizia in lire 2372.68 da intestarsi al Comune col vincolo della destinazione degli scopi ed usi indicati dall'articolo 2 della ricordata legge del 15 agosto 1867, quanto della rendita di lire 80 31 in censi e canoni.

Che il Comune, in seguito a tale devoluzione, si rifiutò di pagare al parroco gli assegni anzidetti, e il parroco ricorse alla Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria, perchè il Comune fosse costretto non solo a soddisfare quelle annue somme, ma a dotare altresì la Chiesa in modo perpetuo ed autonomo, mercè assegno di altre lire 2200 distinte in lire 400 pel vice-parroco, in lire 300 pel clero ricettizio, in lire 500 per la messa mattutina e di mezzogiorno, in lire 200 per novene, in lire 400 per la messa quotidiana in suffragio di benefattori, in lire 400 per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa.

Che la Giunta con deliberazione del 21 settembre 1897 considerò che il decidere quale dovesse essere l'estensione degli oneri da imporre al Comune secondo gli statuti dell'ex ricettizia e l'obbligare il Comune stesso a consegnare alla parrocchia i titoli dimessi, rientrava non nell'orbita delle proprie attribuzioni, ma in quelle dell'autorità giudiziaria. In quanto però al supplemento di congrua in lire 477.03 e alle spese di culto in lire 680 ritenne trattarsi di oneri riconosciuti e corrisposti dal Fondo per il culto su i beni trasmessi al Comune e quindi costituire allo stato delle cose un diritto certo e liquido del parroco; onde invitò il Comune a rilasciare i relativi mandati, dichiarando non trovar luogo a deliberare sulle altre istanze del parroco, salvo ogni diritto di costui da far valere come per legge.

Che però avendo il Comune persistito nel suo rifiuto, il parroco ricorse di nuovo alla Giunta provinciale amministrativa, rinnovando tutte le già fatte domande; ma la Giunta con deliberazione 26 ottobre 1897, premesso che le rendite delle ricettizie devolute a' Comuni debbono soggiacere alla congrua e alle spese di culto solo quando i parroci non hanno una rendita di lire 800 nette e nel caso che alle spese di culto non si possa provvedere altrimenti e considerato che nè per la congrua, nè per le spese di manutenzione erasi potuto venire ad accordi fra il Comune e il parroco e che il Ministro di grazia e giustizia e dei culti, col surriferito decreto nello svincolare la rendita a favore del Comune lasciava salvi i diritti del parroco e del regio subeconomo da far valere in separata sede, ritenne che trattavasi di diritti contestati e dipendenti dagli statuti dell'ex ricettizia e dal cennato decreto ministeriale, la cui interpretazione e definizione spetta all'autorità giudiziaria; onde dichiarò non trovar luogo a provvedere sulla domanda.

Che il parroco ricorse al Governo del Re; e con decreto reale del 19 marzo 1899, ritenuto che il Comune non avea dimostrato che il beneficio parrocchiale fosse fornito di un annuo reddito netto che possa esonerare il Comune dal pagare l'annuo assegno supplementare di congrua già riconosciuto come dovuto dal Fondo per il culto a' termini dell'art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866; ritenuto che in seguito alla liquidazione del patrimonio della soppressa ricettizia il Fondo per il culto aveva riconosciuto in favore della parrocchia l'altro assegno per spese di culto come onere della ricettizia medesima, – e che tale onere era passato a carico del Comune con la devoluzione; considerato che allo stato degli atti e per gli effetti amministrativi e senza pregiudizio di alcuna azione giudiziaria risultava sufficientemente dimostrato il diritto del parroco ad ottenere la riattivazione degli assegni predetti, mentre il Comune non era riuscito nella prova contraria, fu ordinato la inscrizione nel bilancio comunale de' due

ricordati assegni nella somma di lire 477.03 rispetto all'uno e di lire 680 rispetto all'altro.

Che avverso tale provvedimento, il Comune ha interposto ricorso a questa sede per i seguenti motivi:

1. Non essendo intervenuto accordo fra il Comune ed il parroco intorno ai diritti rispettivi, la soluzione della controversia spettava soltanto all'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa usurpò funzioni non sue, ordinando lo stanziamento in bilancio di una somma non liquida (art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo).

2. Le inscrizioni d'ufficio necessarie per le spese obbligatorie non si possono fare se non quando siano accertate le somme da pagare e nel caso in esame non importa che siasi inscritta la stessa somma che pagava il Fondo per il culto, che potette errare, come errò nella liquidazione, mentre il decreto del primo febbraio 1897 fissò la cifra che pagava il Fondo per il culto, ma non fissò, nè lo poteva, la cifra che avrebbe dovuto pagare il Comune, anzi riserbò ad altra sede la risoluzione della questione (violazione degli articoli 196, 197, 175 legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 e del decreto ministeriale anzidetto).

3. Al parroco non può spettare il supplemento di congrua, avendo già un assegno superiore alle lire 800 ed essendo in possesso di beni immobili vincolati per spese di culto con rendita annua di oltre lire 600 (violazione dell'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 e 2 della legge 15 agosto 1867).

4. La legge impone ai Comuni l'obbligo di provvedere alla conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, non di passare al parroco somme per questo scopo (violazione dell'art. 299 della legge comunale e provinciale).

Si conchiude quindi che sia dichiarato nullo e di nessun effetto lo impugnato decreto.

Che resiste al ricorso il parroco Pietro Facciola con osservazioni sottoscritte dall'avv. Raffaele Confluenti, e con le quali impugnata preliminarmente in base a prodotti documenti l'asserta vistosità degli attuali redditi della parrocchia si deduce in sostanza: che nell'eseguirsi la devoluzione de' beni dell'ex ricettizia fu dimenticata la circolare del Ministero di grazia e giustizia del 26 aprile 1881 con cui fu prescritto al Fondo per il culto di vincolare al mantenimento delle fabbricerie parrocchiali, alle spese di culto e al supplemento di congrua, la destinazione delle rendite delle ricettizie devolute ai Comuni e che negli atti di devoluzione dovessero intervenire il parroco e il subeconomo, e si dovesse dichiarare che la destinazione delle rendite era accettata al triplice scopo anzidetto, escludendo che si potesse ritenere soddisfatto il voto della legge con una somma equivalente nel bilancio comunale; che invece il Comune di Tresilico rifiutò perfino la inscrizione in bilancio; che il Comune confonde le domande del parroco circa il supplemento di congrua e le spese di culto con le altre pel vice parroco, pel clero, per le novene, ecc. ecc.; e inesattamente afferma che il decreto del 10 febbraio 1897 avesse mandato il parroco e il subeconomo a far valere i loro diritti in separata sede, mentre quel decreto ritenne che tanto le spese di culto che il supplemento di congrua dovessero far carico al Comune e con la sua riserva non si riferì che alle pretese maggiori del parroco; che pertanto è il Comune che deve rivolgersi all'autorità giudiziaria, non il parroco rispetto a quelle spese già ritenute a carico del Comune stesso; che rispetto all'ammontare di tali spese, di cui non è contestabile l'obbligatorietà, la somma fu determinata nel decreto suddetto e sinchè non sarà in via giudiziaria dimostrata la erroneità di quella liquidazione resta fermo l'obbligo del Comune; che il vedere se tale carico sia nel dovuto rapporto con le rendite del beneficio parrocchiale è quistione di merito che non ha che vedere col decreto impugnato e non appartiene a questa Sezione; che finalmente non si può confondere l'obbligo dei Comuni di cui all'art. 299 della legge comunale e provinciale relativo

alla conservazione degli edifici servienti al culto con quello di cui all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 e consistente in un assegno di rendita perpetua ed autonoma a favore della ex ricettizia. Si chiede pertanto il rigetto del ricorso con la condanna del Comune nelle spese.

Che finalmente nell'interesse del Comune è stata prodotta una allegazione a stampa sottoscritta dagli avvocati Vincenzo Riccio e Domenico De Zerbi e con la quale sono stati ampiamente sviluppati i motivi del ricorso.

In diritto. Attesochè il determinare in via amministrativa se una data spesa entri nel novero di quelle poste dalla legge obbligatoriamente a carico dei Comuni non appartiene all'esclusivo e libero criterio de' Consigli comunali, ma in forza delle disposizioni degli art. 197 e 199 della legge comunale e provinciale spetta anche di provvedervi alla Giunta provinciale amministrativa e successivamente al Governo del Re, supplendo ad eventuali omissioni od errori delle rappresentanze comunali e vincendone, ove occorra, la illegittima resistenza mercè le allocazioni in bilancio e la spedizione de' mandati d'ufficio.

Attesochè questa attribuzione conferita dalla legge alla autorità tutoria per sè stessa esclude che sia vincolata al consenso e al riconoscimento dei debiti da parte de' Comuni la constatazione tanto della sussistenza quanto della esigibilità dei debiti che la citata legge (art. 175) comprende appunto fra le spese obbligatorie, non potendo dipendere dal semplice arbitrio delle rappresentanze degli enti tutelati il provvedere o no all'adempimento degli impegni nascenti o direttamente dalla legge o da particolari titoli esecutivi sia pel funzionamento de' servizi pubblici necessari, sia per ogni altra ragione d'interesse del Comune.

Attesochè non solo il semplice diniego, ma finanche la stessa litigiosità del debito per formale litispendenza non deroga alla norma dello stanziamento in bilancio, salvo soltanto la sospensione del pagamento sino alla decisione della causa, perchè i Comuni non si trovino esposti in caso di condanna a spese imprevedute con perturbazione e disquilibrio de' loro bilanci.

Attesochè i due assegni per supplemento di congrua parrocchiale e per spese di culto che l'impugnato reale decreto dispose inscriversi nel bilancio del Comune di Tresilico costituiscono debiti già amministrativamente accertati, liquidati e periodicamente corrisposti al parroco dall'Amministrazione del Fondo per il culto prima che i beni già di pertinenza della soppressa Chiesa ricettizia, su cui quelle prestazioni gravavano, fossero dismessi a beneficio del Comune in forza dello articolo 2 della legge 15 agosto 1867; e però più che di un quasi possesso di esigere trattasi di formale riconoscimento da parte di una competente Amministrazione, da cui ha causa il Comune e contro le cui determinazioni non è ora lecito al Comune stesso d'insorgere con la pretesa di godere i beni ad esso trasmessi senza sottostare agli oneri di cui trovansi affetti.

Attesochè all'efficacia di quel riconoscimento e al fatto stesso delle conseguenti corrisponsioni nulla tolgono i postumi sentimenti e i dubbi espressi dalla stessa Amministrazione del Fondo per il culto, come non basta a distruggerne la presunzione di legittimità il semplice diniego da parte del Comune, ben avendo ritenuto il Governo del Re nel suo decreto che di fronte agli accertamenti già avvenuti incombesse al Comune medesimo la prova della inesistenza di ogni titolo nella parrocchia alle indicate prestazioni.

Attesochè in quanto al merito di tale prova (a parte il notare che il Comune ad escludere l'obbligo del supplemento di congrua ha creduto di poter determinare l'entità dei beni della parrocchia ricorrendo all'atto d'immissione in possesso non dell'attuale, ma del precedente beneficiario e rispetto agli oneri di culto non ha addotto alcun argomento per negarne la sussistenza e l'obbligatorietà). Basta avvertire che il Decreto impugnato ritenne che agli ef-

fetti amministrativi risultava sufficientemente dimostrato il diritto del parroco ad ottenere la riattivazione degli assegni a carico del Comune e che questo non era punto riuscito nella prova contraria; nè è dato sindacare un tale apprezzamento in questa sede di semplice esame di legittimità.

Attesochè non giova fare appello al decreto ministeriale del 10 febbraio 1897 che dispose la dismissione dei beni a favore del Comune, in quanto che se ivi fu rilevato il dissenso fra il parroco e il Comune in ordine alle prestazioni e fu riserbato al parroco di far valere i suoi diritti in separata sede, ciò importava appunto che il parroco potesse invocare, come invocò, dall'autorità tutoria i provvedimenti necessari ad ottenere l'inscrizione in bilancio delle somme annualmente dovutegli, mentre in realtà quel decreto, anzichè lasciare impregiudicata la questione di merito, rilevò espressamente che gli assegni già corrisposti dal Fondo per il culto dovessero d'allora in poi far carico al Comune come oneri inerenti a' beni ad esso devoluti.

Attesochè bastano queste considerazioni per dimostrare infondati i tre primi motivi del ricorso, e rispetto all'ultimo concernente le spese di conservazione della chiesa non si vede quale relazione possa avere con l'obbietto dell'impugnato decreto reale, essendosi questo limitato a disporre l'iscrizione solo del supplemento di congrua e delle prestazioni per spese di culto, e nulla avendo deciso in riguardo alle spese di conservazione della fabbrica; onde su questo punto ogni disamina esorbiterebbe dai confini della controversia.

Attesochè le speciali circostanze della causa consigliano la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 11 maggio 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli.

Fabbriceria parrocchiale di Roncadello di Adda c. Giunta amministrativa di Cremona e Ministero dell'interno.

Competenza — Legato — Onere imposto alla fabbriceria — Istituzione autonoma di beneficenza — Concentramento — IV Sezione del Consiglio di Stato — Questione di competenza — Elevazione d'ufficio.

Il vedere se un legato costituisca un semplice onere imposto alla fabbriceria legataria, ovvero abbia i caratteri di una istituzione autonoma di beneficenza, e sia quindi soggetto al concentramento, rientra nei poteri dell'autorità giudiziaria; e perciò spetta alla IV Sezione del Consiglio di Stato di sollevare, anche d'ufficio, la questione di competenza (1).

Attesochè il ricorso si aggira sostanzialmente sulla deduzione che il legato dotalizio Baletta fin qui amministrato dalla ricorrente Fabbriceria parrocchiale di Roncadello in Ghiaia d'Adda, non è suscettibile di concentramento ai termini della legge 17 luglio 1890, n. 6972, perchè quel legato, secondo il testamento olografo 9 gennaio 1819 del sacerdote Giovanni Antonio Baletta è un semplice onere imposto alla fabbriceria legataria, e non ha i caratteri di ente autonomo e di istituto di beneficenza pubblica;

Attesochè la questione così proposta richiama ad esaminare quale sia la intrinseca indole del detto legato e a determinare se il medesimo abbia, o no, una giuridica esistenza propria e distinta da quella dell'ente di culto, a di cui favore le disposizioni di ultima volontà del pio istitutore furono dettate; e siffatte indagini, che involgono l'apprezzamento di disposizioni testamentarie e che sono rivolte a stabilire se sussista o no la personalità civile di un ente morale a tutti gli effetti che da tale

---

(1) In questo senso concorda la giurisprudenza della Corte di cassazione di Roma; veggansi decis. 2 luglio 1897, Bonanno c. Congregazione di carità (vol. VIII, p. 68) e nota ivi; decis. 11 luglio 1898, Parroco di Atessa c. Congrega di carità di Atessa (vol. IX, p. 415).

condizione giuridica dipendono, appariscono tali da indurre il concetto che la cognizione della controversia sollevata con l'attuale ricorso esuli dalla competenza dell'autorità amministrativa e appartenga a quella dell'autorità giudiziaria;

Attesochè pertanto questa Sezione crede di dovere elevare di ufficio la questione di competenza; e poichè la quistione stessa deve essere risoluta preliminarmente ad ogni altra, così non resta che provvedere in conformità al disposto degli articoli 40 e 41 della legge organica 2 giugno 1889, n. 6166.

Per questi motivi, la Sezione rinvia ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 27 aprile 1900.

Pres. GIORGI, P. - *Est.* PERLA.

Mons Origo, Vescovo di Mantova c. *Ministero di grazia e giustizia e Gennesi don Luigi.*

Benefici parrocchiali — Patronato regio — Competenza giudiziaria — Lombardo-Veneto — Nomina o presentazione – Concorso — Aspirante già approvato in cura di anime — Eleggibilità — Rifiuto di tutti i candidati proposti — Nuovo concorso — Diritti dell'autorità civile — Nomina di sacerdote non proposto dall'Ordinario e dichiarato inidoneo — Decreto reale — Tarda età — Non è causa di ineleggibilità.

La questione sulla sussistenza del diritto di regio patronato è di esclusiva comp tenza dell'autorità giudiziaria, e non può formar tema di discussione in sede di giurisdizione amministrativa (1).

Per le disposizioni rimaste in vigore nel Lombardo-Veneto è richiesto in via normale che la nomina o presentazione alle parrocchie di regio patronato sia preceduta da un pubblico esame di concorso, salva l'eleggibilità, senza bisogno di un'altra prova di esame, degli aspiranti già approvati in cura di anime (2).

La regola del concorso, anche quando non vi siano aspiranti già abilitati, non può avere effetti diversi da quelli che sono consentanei al carattere e fine di siffatte prove, istituite unicamente ad Regis animi instructionem, *cioè per mettere in grado il Principe patrono di apprezzare il valore ed i meriti dei singoli aspiranti onde possa procedere* causa cognita *alla designazione, senza che tali esperimenti valgano a creare alcun diritto a favore di quelli che li superarono* (3).

Epperò l'autorità civile, come può preferire anche l'ultimo classificato, così può anche non trovare alcuno fra i proposti che sia degno della sua fiducia (4).

Nella ipotesi di rifiuto di tutti i candidati proposti non può il Vescovo fare nuove proposte al di fuori di ogni concorso, dovendo esso bandire un concorso novello, salva sempre la eleggibilità di altri aspiranti già risultati idonei in altre simili prove (5).

L'autorità civile, quand'anche non trovi meritevole nessuno fra i candidati già proposti dal Vescovo, non può prescindere nella sua nomina dalla previa proposta dell'autorità ecclesiastica competente a verificare l'idoneità dei candidati in rapporto all'ufficio spirituale di cui aspirano ad essere investiti (6).

Le disposizioni emanate dalla potestà civile per l'esercizio del regio patronato non hanno il carattere di regole dettate unicamente per propria norma, ed alle quali si possa liberamente derogare nei singoli casi in considerazione di particolari motivi, facendo esse parte integrante del diritto pubblico del Regno, e dovendo perciò osservarsi finchè non siano revocate ed abrogate (7).

L'istituto del regio patronato presuppone l'accordo delle due autorità, senza di cui ne diventa impossibile il funzionamento; e quando l'accordo sulle persone dei nominandi non si può raggiungere può essere un mezzo di difesa il lasciare i benefici in un indefinito stato di vacanza, ma non si possono già nominare sacerdoti che i Vescovi non propongono o che espressamente escludono come incapaci e cui negano la ecclesiastica investitura (8).

Deve revocarsi il decreto reale. con cui viene nominato ad un beneficio parrocchiale di regio patronato un sacerdote, già appro-

---

(1-10) Il testo della decisione è riferito nello studio *La collazione dei benefici parrocchiali di regio patronato* pubblicato nella precedente dispensa, pag. 129 e seg.

vato in cura di anime, quando non sia proposto dalla Curia vescovile, e questa ne giustifichi la inidoneità a coprire l'ufficio per cui viene designato (9).

Non può per la sola tarda età reputarsi ineleggibile un sacerdote ad un beneficio parrocchiale di regio patronato (10).

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 16 marzo 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli.

Gentili c. Congregazione di carità di Roma.

Opera pia — Decreto di scioglimento — Invito agli amministratori — Inutilità o intempestività — Fatti certi — Inchiesta.

Lo scioglimento di una Opera pia non può essere decretato prescindendosi dall'avviso od invito di cui all'art. 46 della legge 17 luglio 1890, se non quando la inutilità od intempestività di tale invito siano legalmente stabilite non da un apprezzamento dell'autorità proponente, ma dalla constatata preesistenza di fatti certi, pei quali sia dimostrato che il voto della legge fu in altra guisa adempiuto (1).

Fra gli atti e fatti aventi efficacia equipollente all'omesso invito formale è da annoverarsi la inchiesta *che ebbe luogo per ordine della competente autorità sulla gestione di un pio istituto, e per effetto della quale gli amministratori furono posti in grado di fornire gli schiarimenti e le osservazioni occorrenti a difesa del proprio operato* (2).

Attesochè l'unica questione veramente sostanziale è quella con la quale si denuncia la illegalità del Reale Decreto di scioglimento dell'amministrazione della pia opera perchè a quello non precedè alcun avviso od invito nel senso voluto dall'art. 46 della legge 17 luglio 1890, il quale stabilisce che « salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando una amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge od agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con Decreto Reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato ».

Di fronte a siffatta disposizione non è da dubbitarsi che il legislatore, nel concedere al Governo la facoltà di sciogliere per gravissime ragioni le amministrazioni degli istituti pubblici di beneficenza, volle circondare l'esercizio di tale facoltà con opportune cautele e guarentigie, e pose perciò come regola essenziale e direttiva il precetto del preavviso, per lo effetto che gli amministratori siano messi in grado di presentare le loro deduzioni contro un provvedimento di tanto decisiva importanza quale è quello inteso a privarli dell'ufficio. Ma è ugualmente certo che alla regola, la quale contempla la generalità dei casi contingibili ordinari, è permesso di derogare in casi specialissimi per guisa che, mentre nell'articolo 48 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, si determinano le modalità del preventivo invito prescritto dall'articolo 46 della legge, il successivo articolo 87 dispone che « le proposte di scioglimento debbono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'articolo 84, dalle deduzioni o discolpe dell'amministrazione interessata o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile o intempestivo l'invito ». E questa Sezione, interpretando l'articolo 87 ora riferito, già ritenne che allora sia lecito prescindere dal previo invito quando la inutilità o la intempestività di esso siano legalmente stabilite non da un apprezzamento, che potrebbe essere meno esatto dell'autorità proponente lo scioglimento, ma dalla constatata preesistenza di fatti certi, pei quali sia dimostrato che il voto della legge fu in altra guisa adempiuto. E fra gli

---

(1-2) Confor. decis. della stessa IV Sezione 25 giugno 1898, ric. Congregazione di carità di Torella dei Lombardi (vol. VIII, p. 363).

atti e fatti aventi carattere ed efficacia equipollente all'omesso invito formale fu più volte riconosciuto doversi annoverare la inchiesta, la quale per ordine della competente autorità sia stata operata sulla gestione di un pio istituto, e per effetto della quale gli amministratori di questo fossero posti in grado di fornire gli schiarimenti e le osservazioni occorrenti a difesa del proprio operato;

Attesochè in relazione ai suenunciati principii stati affermati da questa Sezione con la decisione 13 novembre 1895 sul ricorso Costa contro il Ministero dell'interno, e con l'altra, dagli stessi attuali ricorrenti invocata, del 25 giugno 1898 sul ricorso della Congregazione di carità di Torella dei Lombardi contro il Ministero dell'interno ed il prefetto di Avellino, è da considerarsi che nel caso concreto, prima che dall'autorità prefettizia fosse presentata qualsiasi proposta di scioglimento dell'amministrazione dell'opera pia di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, fu compiuta per ordine dell'anzidetta autorità una inchiesta amministrativa sui fatti addebitati al computista del pio istituto e sulle irregolarità di quella amministrazione. Ora, dalla relazione, con la quale i due commissarii all'uopo incaricati riferirono le risultanze della eseguita inchiesta, rilevasi che essi alle occorrenti ispezioni precederono nella casa di abitazione del prof. cav. Gentili Pietro, presidente dell'opera pia, il quale, secondo quanto si legge nella relazione, non soltanto mise a disposizione dei commissarii tutte le carte dell'amministrazione, dichiarando di averle portate in sua casa per toglierle da ogni possibile sottrazione, ma anche coadiuvò i commissarii stessi nelle ricerche e pienamente corrispose a tutte le richieste fattegli, porgendo schiarimenti e spiegazioni allorchè gli veniva osservata taluna delle constatate irregolarità, come ad esempio quella relativa ai libri di contabilità, che regolarmente impiantati dal 1897 si arrestavano al 5 luglio 1899 e la mancanza della bolletta della Banca d'Italia, comprovante il versamento che il computista per ordine del presidente nel 26 luglio avrebbe dovuto eseguire in L. 1005.66 e che si dice avere eseguito per sole lire 5.66;

Attesochè, per le premesse cose e ritenuto che in seguito dell'esame portato sopra la auzidetta relazione avente la data del 28 settembre 1899, la Giunta provinciale amministrativa emetteva nel successivo giorno 29 il suo motivato parere in senso favorevole allo scioglimento dell'opera pia, non si può a meno di riconoscere che la inchiesta ordinata ed eseguita nelle suesposte circostanze di fatto, costituiva un atto equipollente e giuridicamente valevole a supplire allo invito vero e proprio, di cui fanno parola l'art. 46 della legge e l'art. 84 del regolamento succitato. Una inchiesta che per disposizione della legittima autorità si compie su tutti i libri, registri e carte, e sulla contabilità e gestione di un pubblico istituto è di per sè un fatto di tale importanza, che basta da solo a porre in avvertenza coloro a cui della amministrazione incombe la responsabilità ad ammonirli che l'autorità superiore dubita seriamente della regolarita dell'azienda ad essi affidata. Nella specialità del caso aggiungevasi la gran circostanza del danno patrimoniale arrecato al pio ente dalle Infedeltà dell'impiegato contabile sulla di cui condotta di ufficio avevano gli amministratori stretto obbligo d'invigilare. Ciò posto, non è da dubitarsi che gli amministratori e particolarmente il presidente, a cui il movente e lo scopo della effettuata inchiesta, non erano ignoti, e col di cui concorso le ispezioni sulle carte, registri e libri e sulla gestione relativa erano avvenute, ben potevano essere in grado di presentare le deduzioni che avessero stimate più atte a dimostrare la regolarità dell'amministrazione ed a giustificare e quanto meno ad attenuare la responsabilità propria a proposito del grave disordine amministrativo, che esso presidente, dopo le osservazioni fattegli dai Commissarii, non ignorava essere emerso dalla inchiesta. E se è vero che

dopo la chiusura della inchiesta, sebbene dalla data di questa alla emanazione del decreto di scioglimento corressero più di quaranta giorni, nessuna deduzione difensiva gli amministratori presentarono sia alla Prefettura, sia al Ministero dell'Interno, e che anzi, nè collegialmente nè singolarmente, essi neppure si curarono di chiedere alcuna comunicazione maggiore e più precisa in ordine alla inchiesta medesima, ciò non varia lo stato delle cose perchè la loro inazione non esclude che essi avessero, come avevano, la possibilità di produrre tempestive deduzioni e discolpe. Laonde è da concludersi che l'autorità proponente lo scioglimento dell'amministrazione agiva in conformità alle norme sancite dall'articolo 87 del regolamento, allorchè nel concreto caso, ritenendo soddisfatto anche senza una interpellanza formale l'intento del legislatore, accompagnava la proposta con le ragioni per le quali il previo invito era da qualificarsi intempestivo e perciò era stato omesso, come rilevasi dalla relazione ministeriale 10 ottobre 1899, con cui fu provocato il parere del Consiglio di Stato, e come anche si desume dalla motivazione del parere medesimo emesso il 24 del mese. D'altro canto, ad avvalorare il concetto della legittimità dell'impugnato Reale Decreto di scioglimento, non è da tacersi che, malgrado il lasso di tempo trascorso dalla data dell'inchiesta a quella del provvedimento suaccennato, gli amministratori trascurarono qualsiasi prova di avere riparato alle irregolarità constatate dalle eseguite ispezioni.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso ecc.

Consiglio di Stato
(IV Sezione).

Decisione de' 2 marzo 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Liguori e Fanchiotti c. Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Comune di Salerno e Murino.

Chiesa di patronato comunale — Nomina del priore - Giunta municipale — Consiglio comunale — Regole antiche — Legge comunale e provinciale vigente.

Anche sotto l'impero della vigente legge comunale e provinciale, spetta alla Giunta municipale, e non al Consiglio, la nomina del priore curato di una chiesa di patronato del Comune, quando tale nomina, per le antiche regole, non modificate, era deferita a coloro che tenevano l'ufficio corrispondente all'attuale Giunta.

Esiste in Salerno dal secolo XVI una chiesa ricettizia della SSma Annunziata, la quale è governata da un regio rescritto del 20 agosto 1789. A breve distanza dalla chiesa dell'Annunziata v'era una chiesa parrocchiale detta di Santa Trofimena. In seguito ad intelligenze tra il Vescovo ed il Comune fu convenuto di passare la cura parrocchiale alla Chiesa dell'Annunziata. Con un regio decreto 4 settembre 1852 furono stabilite le regole di tale passaggio, per effetto del quale il priore della ricettizia diventava priore curato. Le norme per l'elezione del priore curato risultano dalle combinate disposizioni delle regole del 1789 e del regio decreto del 1852.

Nel 1896, rimasto vacante il posto di priore, il Consiglio comunale di Salerno, in adunanza del 20 decembre di quell'anno, nominò a quest' ufficio un tale sacerdote Emanuele Murino. Contro tale nomina ricorsero al Prefetto, con atto del 2 gennaio 1897, i consiglieri Tallarico e Liguori, deducendo che il priore doveva essere eletto fra i partecipanti della ricettizia e doveva essere cittadino di Salerno, mentre tali due requisiti mancavano nel Murino. Con altro ricorso poi dell' 11 gennaio 1897, ugualmente diretto al Prefetto di Salerno, i detti Tallarico e Liguori impugnavano per incompetenza la nomina del priore fatta dal Consiglio comunale, sostenendo che, secondo le antiche regole, il priore doveva essere nominato dalla Giunta municipale.

Il Prefetto, pronunciando sui due ricorsi con suo decreto del 22 gennaio 1897, ritenne infondato il primo, considerando che quando, pel passaggio della parrocchia di S. Trofimena alla

chiesa dell'Annunziata, il priore divenne anche curato, si stimò di togliere quei confini che pel passato limitavano la scelta. E ciò il Prefetto lo desumeva dal fatto che, mentre l'art. 6 del decreto del 1852 stabilisce che l'economo deve essere scelto tra i partecipanti, simile prescrizione non si riscontra nell'art. 4 dello stesso decreto, che riguarda la nomina del priore; in quanto al secondo ricorso, il Prefetto ritenne che avesse fondamento, cioè che secondo le antiche regole, non modificate in questa parte dal decreto del 1852, la nomina del priore spettasse alla Giunta municipale anzichè al Consiglio comunale. E però respingendo il primo ricorso, accoglieva il secondo e per lo effetto annullava la deliberazione 20 decembre 1896 del Consiglio comunale di Salerno, riflettente la nomina del Murano.

Contro questo decreto prefettizio furono prodotti due ricorsi al Governo del Re: uno del Sindaco di Salerno, rivendicante la competenza del Consiglio comunale a fare la nomina del priore; l'altro dei Liguori, Tallarico e di alcuni partecipanti, denuncianti quella parte del decreto prefettizio che aveva ritenute modificate le antiche regole colla ammissibilità della nomina di sacerdoti che non fossero partecipanti e cittadini di Salerno.

Il Governo del Re, sul conforme parere della II Sezione di questo Consiglio, provocò il regio decreto 4 maggio 1899, col quale, respinto in ogni parte il ricorso dei signori Liguori, Tallarico ed altri, si accoglieva invece il ricorso del Sindaco di Salerno, sanzionando così per ogni effetto la nomina del priore curato fatta dal Consiglio comunale nella persona del sacerdote Emanuele Murino.

Contro questo regio decreto produssero ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato i sacerdoti partecipanti Giovanni Liguori e Luigi Fanchiotti, assistiti dall'avv. on. Matteo Mazziotti. Il ricorso, sviluppato con una memoria a stampa, si fonda sulla seguente motivazione:

I. Violazione delle antiche regole, le quali deferiscono la nomina del priore alla Giunta, e non al Consiglio comunale. L'articolo 4 delle dette regole determina alcuni casi nei quali la competenza della nomina passa dalla Giunta al Consiglio, ma nessuno di questi casi si verificò nella specie. Nè può dirsi che il regio decreto del 1852 abbia mutata la competenza, perchè se quel decreto parla genericamente del Comune, ciò riguarda la presentazione del priore, già nominato all'Arcivescovo, per l'investitura canonica, rispetto alla quale rimasero ferme le regole del 1789, che furono espressamente mantenute in vigore dall'articolo 20 del detto decreto del 1852 Tale decreto è innovativo solo per quel che riguarda la presentazione del nominato, non lo fu per la nomina che restò integralmente governata dalle regole antiche. Nè varrebbe l'argomento addotto dal provvedimento impugnato, cioè che non avendo la legge comunale e provinciale compreso tra le attribuzioni della Giunta le nomine dipendenti da patronato, esse debbono intendersi di spettanza della massima rappresentanza comunale. Infatti, oltre che dalla legge comunale e provinciale, molte attribuzioni sono conferite alle Giunte da leggi speciali, da contratti, da statuti. Al quale proposito i ricorrenti allegano anche la costante consuetudine seguita in Salerno fino al caso della nomina del Murino, poichè prima di allora i priori dell'Annunziata furono sempre nominati dalla Giunta municipale.

Non occorre far cenno del secondo motivo al quale i ricorrenti hanno rinunciato.

Col terzo e col quarto motivo si deduce ancora la violazione delle regole del 1789, in quanto queste sanciscono che il priore deve sempre eleggersi tra i preti partecipanti del Collegio. Il regio decreto del 1852 a questo riguardo non abrogò le menzionate regole, nè espressamente, nè tacitamente, esso fu diretto soltanto a disciplinare il passaggio della parrocchia alla chiesa dell'Annunziata. Nè può dirsi del resto che la scelta limitata ai partecipanti rispondesse meno

alla dignità del nuovo ufficio parrocchiale, perchè la dignità di partecipanti dell'Annunziata, tenuta nell'intera provincia in grande conto, conferiva certo maggiori garanzie e maggior prestigio che la scelta di un sacerdote qualsiasi.

Che se l'art. 7 del decreto del 1852, parlando della nomina dell'economo curato, dispone che debba essere fatta tra i partecipanti, mentre l'art. 5 non lo dice per la nomina del priore, ciò si spiega perche l'ufficio di economo curato non vi era nelle regole del 1789. Sicchè occorreva nel decreto del 1852 stabilire relativamente ad esso le modalità della nomina, cosa che non occorreva invece per il priore. Inoltre ogni dubbio dicesi risoluto dall'art. 8 del decreto del 1852, il quale dichiara espressamente che il priore curato è compreso fra i partecipanti.

Del resto, il decreto del 1852, per la legislazione ecclesiastica vigente in quel tempo, non poteva assolutamente abrogare la condizione della scelta fra i partecipanti, e ciò per il carattere stesso della chiesa dell'Annunziata che costituiva una ricettizia.

Con un quinto motivo infine si osserva che invano si addurrebbe che, avendo la legge sulla liquidazione dell' asse ecclesiastico soppresse le ricettizie, non sia più attendibile quella condizione, e ciò perchè quella chiesa fu integralmente conservata, essendosi riconosciuto con parere del Consiglio di Stato del 20 marzo 1876, cui si uniformò il Ministero con risoluzione del 27 luglio 1876, che trattavasi di un collegio di sacerdoti dipendenti e stipendiati dell'opera pia dell'Annunziata Si conclude per l'annullamento del regio decreto impugnato, colla condanna delle parti resistenti nelle spese ed onorari.

In diritto. Attesochè il prefetto di Salerno, col suo decreto del 22 genn. 1897, annullò la nomina del Murino a priore curato dell'Annunziata, deliberata dal Consiglio comunale di Salerno, per ragione d'incompetenza, cioè in quanto ritenne che la competenza di quella nomina spettasse non al Consiglio comunale, ma alla Giunta municipale. Ma il regio decreto in questa sede oggi impugnata annullò a sua volta il decreto prefettizio, confermando come competentemente emessa la deliberazione consigliare di nomina del Murino.

Attesochè l'argomentazione del decreto reale si riassume in ciò che, trasformata nel 1852 la chiesa dell'Annunziata in parrocchia, la cresciuta importanza dell'ufficio del priore induce a ritenere passata la competenza della nomina di esso dalla Giunta municipale al Consiglio comunale, poichè nel regio decreto 4 settembre 1852 fu detto genericamente che « il Comune presenterà il nominato all'Arcivescovo, e se questo non verrà riconosciuto, il Comune ne presenterà un altro ». Ora, non essendosi incluse fra le materie tassativamente assegnate alla Giunta dalla legge comunale e provinciale anche le nomine o presentazioni pel gius patronato, esse non possono non rientrare — così leggesi nel regio decreto in parola — nella più generale competenza della massima rappresentanza comunale.

Attesochè in sostanza questo ragionamento si fonda sulla premessa che per la nomina del priore curato non siamo più applicabili le norme delle antiche regole del 1789, ma siano applicabili invece le disposizioni del regio decreto borbonico 4 settembre 1852, e che, d'altra parte, parlandosi in questo decreto soltanto genericamente del Comune che presenterà il nominato all'Arcivescovo, tale espressione, messa in rapporto colle norme della vigente legge comunale e provinciale, non possa oggi interpretarsi se non nel senso della competenza del Consiglio comunale.

Attesochè è facile scorgere come sia erronea la premessa posta a base della motivazione del decreto borbonico del 1852 a indurre la convinzione che con quel decreto nulla fu innovato alle antiche regole del 1789 in quanto concerne la nomina del priore, ma soltanto fu disposto intorno alla presentazione del nominato da farsi per parte del Comune all'Arcivescovo.

Le norme intorno alla nomina del priore debbono quindi ricercarsi nelle antiche regole e più particolarmente nel capo quarto delle medesime. Quì è stabilito che « per effetto del sopraddetto pieno patronato che questa città ottenne della chiesa suddetta, il priore della medesima debba continuare ad eleggersi, come sempre si è eletto, dagli eletti e Sindaco di essa città, mediante loro conclusione » - e più innanzi: « con l'intervento del Sindaco e di due eletti almeno della medesima, ed in caso di parità o di numero non includente di detti eletti o di dissenso del solo Sindaco, debba tale elezione devolversi al reggimento grande di ventiquattro decurioni di essa città, quale e in ciascuno dei sopraddetti casi soltanto debba eligere il priore suddetto ».

Attesochè non vi ha dubbio che il Sindaco e gli eletti, secondo l'ordinamento locale vigente allora in quelle regioni, corrispondano all'attuale Giunta municipale, mentre il reggimento grande dei ventiquattro decurioni trova riscontro nell'attuale istituto del Consiglio comunale. E d'altra parte non vi è ragione alcuna di ritenere che la citata disposizione delle regole del 1789 sia incompatibile con i principii della vigente legge comunale e provinciale, non ripugnando affatto all'indole delle funzioni della Giunta municipale sotto l'impero del diritto vigente una attribuzione come quella della nomina di un priore per gius patronato.

Attesochè, ciò posto, è chiaro che la nomina di cui si tratta non poteva senz'altro essere deferita al Consiglio comunale di Salerno, ma doveva essere fatta dalla Giunta municipale. E solo se si fosse verificato uno dei casi previsti espressamente dalla riferita disposizione delle antiche regole, la competenza della nomina avrebbe potuto passare al Consiglio comunale.

Attesochè dopo ciò null'altro resta a fare che annullare il regio decreto impugnato, in quanto esso confermò come competentemente emessa dal Consiglio comunale di Salerno la deliberazione di nomina del sacerdote Murino a priore dell'Annunziata. Invece sarebbe ultronea e prematura ogni pronuncia sulle altre questioni sollevate dai ricorrenti; ed in vero tali questioni non potrebbero decidersi prima che l'autorità competente abbia esercitato il proprio diritto di nomina, non essendo ufficio di questa Sezione di fare delle declaratorie di diritto preventive intorno alla interpretazione da darsi alle disposizioni che l'autorità amministrativa deve applicare.

Attesochè in difetto di resistenza non vi sia luogo a pronuncia sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione annulla ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Precedenza del matrimonio civile al religioso *(Discussione dinanzi al Senato del Regno)* (1).

Tornata del 5 maggio 1900.

(*Continuazione:* veggasi dispensa precedente, pag. 207 e seg.)

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Calciati.

Calciati. Parlerei nello stesso senso del senatore Vitelleschi, e cioè in favore del progetto di legge. Debbo parlare ora o cedere il turno ad un oratore contrario alla legge?

(1) Atti parlamentari, Senato, legislat. XX, 3ª sess. 1899-900, discussione, pag. 1252 e seg.

Presidente. Parli pure come crede, ora; occorre seguire l'ordine d'iscrizione.

Calciati Benchè io sappia di poter fare sicuro assegnamento sulla cortese indulgenza de' miei colleghi, pure dopo ormai nove anni che ho l'onore di sedere in questo alto Consesso, prendo la parola non senza trepidazione; ed al punto al quale è giunta la discussione comprendo altresì quanto sia prezioso il tempo del Senato, e quindi sarebbe temerità la mia, se volessi fare un discorso dopo gli eloquenti che abbiamo udito fin quì, e specialmente dopo quello splendido dell'onorevole oratore che mi ha preceduto e che si è innalzato come aquila che vola ove io non posso seguirlo. Io che non sono nè oratore nè giurista, non saprei prendere la parola per fare un lungo discorso; sento il dovere di limitarmi ad alcune poche considerazioni, le quali varranno a spiegare la ragione del mio voto.

Quando il nostro grande statista proclamò la massima « Libera Chiesa in libero Stato », il mio genitore, di venerata memoria, che era della scuola del Manzoni, del Balbo e del D'Azeglio, che meglio di me e di molti di noi sapevano far procedere insieme i due santi sentimenti della patria e della religione, plaudiva di tutto cuore a questa massima, e andava dicendo che, secondo lui, doveva produrre l'effetto che fra la Chiesa e lo Stato sarebbero intervenuti, se non accordi scritti, certo una pacificazione completa, in guisa che sarebbe applicata la più grande libertà; ed egli portava un esempio ripetuto poc'anzi dal senatore Vitelleschi, che prova come gli uomini di mente e di cuore s'incontrino.

Egli immaginava una ferrovia perfettamente costrutta, in buonissimo esercizio, sulla quale i treni paralleli andavano in direzione opposta senza mai urtarsi. Il defunto mio genitore ne traeva la conseguenza che in Italia, tanto i cittadini come i ministri del culto, sarebbero sempre stati intieramente liberi nell'esercizio dei loro diritti e dei loro doveri.

Ora, se passasse la legge proposta dall'Ufficio centrale, sarebbe rispettata questa libertà? A me sembra sia stato provato all'evidenza che no.

L'onorevole mio amico il relatore ha citato, non parmi molto opportunamente, San Tommaso.

Se io fossi pratico come lui nel giure canonico, potrei provare che la citazione non è interamente a proposito. A me sia concesso di citare un altro santo padre che ha preceduto Cavour di qualche secolo, il quale in poche parole emetteva analoga sentenza, dicendo: « Nec gladius supra Ecclesiam nec Ecclesia supra gladium ». E' il medesimo principio della separazione dei due poteri nella libertà completa d'entrambi, principio informatore della legge 13 maggio 1871.

Ora è chiaro che il mio convincimento è perfettamente contrario a quello che ha ispirato l'Ufficio centrale, perchè quel suo progetto è lesivo della libertà e direi quasi violento.

E qui, se non bastassero le eloquenti dimostrazioni che abbiamo udito in quest'aula, domando il permesso di citare le parole di un illustre e compianto nostro collega, che fu chiamato il principe dei penalisti italiani. Sono queste.

« Ecco alcuni brani estratti da uno dei suoi celebri « *Opuscoli* » di diritto criminale:

« Per ora i nemici della libertà non si sono trovati d'accordo sull'argomento del matrimonio ecclesiastico. Concordi nel comune pensiero

di frapporre anche all'altare il procuratore del re creando un nuovo delitto, per ora sono divisi tra il progetto di punire il prete o di punire gli sposi. Ma siate pur certi che presto si metteranno d'accordo allineandosi per punire gli uni e gli altri.

« Io dichiaro (valga quello che può la mia debole voce) che sarebbe *una iniquità* tanto la punizione del prete quanto la punizione degli sposi. Stimo mio dovere di professare pubblicamente questa mia opinione obbedendo ai principî ai quali ho uniformato costantemente ogni mio fatto ed ogni mio detto fino dai primi anni della mia vita....

« Dico che sarebbe un'iniquità punire il prete che ha celebrato un matrimonio ecclesiastico senza aver fede della precedente stipulazione del matrimonio civile.

« Questa tesi è evidente.

« Io non distinguo fra sinagoga, chiesa evangelica o chiesa cattolica: non distinguo tra pena corporale e pena pecuniaria; tutto egualmente eccede i diritti delle potestà laiche, perchè evvi aperta invasione dell'ufficio religioso. Il matrimonio è, per i cattolici, un sacramento.

« Lo amministrare, o no, un sacramento dipende dalla legge religiosa e non può mescolarsene l'autorità temporale senza invadere la libertà della Chiesa. Voi gridaste: libera Chiesa in libero Stato! ed ora vorreste sottoporre l'altare al procuratore del re?

« Sì, lo dico francamente, perchè lo credo e lo sento. La legge che minacciasse carcerare il prete per avere amministrato un sacramento in conformità ai precetti della Chiesa, sarebbe ad esclusivo profitto della *immoralità*.

« Il prete ha l'obbligo in certi casi (e non occorre che io li descriva perchè non voglio farmi maestro di giure canonico a chi lo deride) ha l'obbligo preciso di amministrare il sacramento del matrimonio.

« E voi, al sacerdote, che è il solo e supremo giudice della convenienza del sacramento oserete dire: se obbedisci al precetto che t'impone la tua religione ti condanno al carcere?

. . . .

« La questione è puramente *giuridica;* lo è tanto se si studia nel concetto di punire il prete, quanto se si studia nel concetto di punire i coniugi.

« La questione risale ai fondamenti del giure punitivo, che mai debbono essere dimenticati da chi non tollera che la giustizia criminale si consegni alla velleità di una sagrestia o alla spada di un Crenneville. Può la autorità sociale vantarsi di agire legittimamente quando eleva a reato civilmente punibile un atto umano, il quale non sia aggressivo del diritto di alcuno? No e poi no. Questo non è più un problema che possa discutersi seriamente appo le nazioni civili. E' invece il postulato sul quale deve costruirsi ogni ragionamento relativo alla punibilità di un atto umano.

« Perchè un atto umano possa dirsi legittimamente punito deve dimostrarsi che quell'atto è aggressivo dei diritti altrui.

« Or dunque mi si dica, qual è il diritto che viola il parroco quando, in obbedienza a tutte le leggi canoniche, amministra il sacramento del matrimonio ai due parrocchiani, che lo richieggono nel comune accordo perchè hanno diritto di chiederlo?

« Qui sta la questione *giuridica*.

« Di qui dipende il dichiarare leggittime ovvero tiranniche le pene che proponete. Si risponda ».

E quì il sommo giureconsulto dimostra che il fatto del sacerdote non viola alcun diritto, e che siccome il fatto *positivo* che si vorrebbe punire è comandato dalla morale e dalla religione, così « è una vera empietà convertirlo in delitto ».

Il nuovo delitto non può dunque consistere che nell'atto *negativo* del non voler fare un contratto.

« Oh! gli splendidi tempi di libertà! » esclama con ironia il Carrara.

Io però, allo stato delle cose, non lo seguirò intieramente perchè nelle odierne condizioni credo che lo Stato abbia diritto di pretendere che i cittadini si uniformino alla legge dello stato civile, e sono convinto che se il matrimonio religioso è anche utile allo Stato, è nel tempo stesso assai dannosa l'ommissione dell'atto civile, ed ecco perchè ho accettato ed accetto di gran cuore il progetto Bonasi, come quello che presenta i minori inconvenienti, non turba le coscienze, non offende le libertà e compiace perfino al ministro delle finanze che chiede di conoscere quante sono le vedove che sono passate a seconde nozze.

Il progetto dell'Ufficio centrale, come ho detto sopra, è altamente lesivo della libertà, e come ha bene spiegato, ed io non saprei in alcun modo ripetere male le cose dette dal senatore Vitelleschi, rischierebbe di diventare lettera morta. Poi presenta il pericolo grave di punire il ministro del culto, non per un fatto proprio. ma per il fatto dell'ammissione dei coniugi, il che va creando così un altro delitto col rendere responsabile il sacerdote, perchè i cittadini non hanno seguito ciò che avevano promesso.

Questa mi pare un'altra violenta offesa della libertà e del diritto. La relazione del resto accurata e profonda dell'Ufficio centrale cita l'esempio degli altri Stati ma non tiene conto delle condizioni speciali in cui versa l'Italia, l'ha detto assai meglio di me l'on. Vitelleschi.

Perchè non ispirarsi all'esempio delle grandi nazioni moderne. Perchè non ispirarsi all'esempio dell'Inghilterra ove è ritenuto valido ogni matrimonio fatto secondo il rito religioso degli sposi e si limita lo Stato a registrare il matrimonio stesso? Il progetto del Ministero, se non erro, si accosta a quanto disponeva il codice Parmense. Vedi l'art. 308 e seguenti.

E' vero esso obbligava gli sposi entro 8 giorni a portare all'ufficiale civile l'attestazione del matrimonio religioso. Ora invece è il parroco che manderà l'attestazione direttamente.

Questo principio, applicato nelle nostre provincie e credo anche in qualche altro Stato, non offende la libertà, e credo sarà accettato dal clero il quale l'aveva già eseguito.

Ma io ho promesso di essere breve, e per mantenere la mia promessa abbrucierò tutti i miei vascelli, voglio dire le cartelle, e mi limito a conchiudere con queste dichiarazioni:

Non dubito che il Senato nella sua grande maggioranza accetterà il progetto del nostro illustre collega, perchè altrimenti si darebbe agli avversari nostri un argomento per scemare la profonda impressione a noi favorevole che ha prodotto specialmente negli stranieri che numerosi vanno visitando questa nostra metropoli, si darebbe loro un argomento per negare in parte quella grande libertà che essi hanno grandemente lodata, non ostante le scarse voci contrarie e l'opinione di qualche fanatico!

Ma i fatti sono fatti e si impongono da sè.

Quanto a me vecchio quarantottista permettetemi questa parola, vivo fiducioso che si raggiungerà un giorno la pace fra lo Stato e la Chiesa, che, come ha detto meglio di me l'onorevole Vitelleschi, è desiderata da tanti cittadini che erroneamente talvolta sono sprezzati e ritenuti come nemici della patria.

Onorevoli colleghi, mentre oggi assistiamo al triste spettacolo degli avversari delle nostre istituzioni, i quali, riuniti sotto una bandiera multicolore, sono concordi solo nel distruggere, mi pare opera di sana politica il pensare a non urtare la coscienza di tanti cittadini, che pure formano una forza rispettabile.

L'onorevole Pascale concluse il suo splendido discorso accennando al pericolo che i partiti conservatori si alleino con i partiti radicali, ed io questo pericolo vorrei evitare, non mettendoci su di una falsa via. Il rigetto del progetto ministeriale segnerebbe un lungo passo indietro nella via della conciliazione, che è già molto ardua a raggiungere, ma che darebbe all'Italia una forza grandissima, fortemente contrastata appunto perchè invidiabile.

A coloro poi che, come il senatore Ferraris, alla cui saggezza ed esperienza rendo il più sincero omaggio, mi dicessero: Tu vivi di fisime; tu credi ad una conciliazione impossibile, — mi permetterei rispondere: Se si credevano pure impossibili nell'ordine fisico tanti miracoli, ai quali oggi assistiamo, perchè non saranno possibili altri miracoli nell'ordine morale e religioso? L'avvenire è in mano di Dio. Io sarò forse in errore, ma parmi vederne i prodromi. Certo è che ad altri non pochi, assai più di me autorevoli, questa splendida speranza arride. Ora, perchè ce la volete togliere? Lasciatecela, perchè essa almeno sia la consolozione dei nostri ultimi giorni. Al Senato spetta provvedervi, allontanando per quanto sia possibile, la cagione di nuovi dissidi.

Queste sono le ragioni che mi hanno convinto a votare il progetto ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Finali. Sarebbe inutile, signori senatori, spendere parole per dire della gravità e dell'importanza dell'argomento, dopo la lunga, ampia ed elevata discussione che si è fatta. Basti dire, per riassumere l'importanza dell'argomento, una cosa sola, cioè che il progetto mira a dare legittima costituzione alla famiglia, la quale è la prima base di ogni convivenza civile.

A dire la verità, però, io confesso che tanto calore e tanta ampiezza di discussione io non me l'aspettava. L'avrei capita benissimo se fosse venuta in discussione oggi la istituzione del matrimonio civile, che è una di quelle questioni le quali meritano le grandi, le ampie discussioni.

Recentemente in un paese, la cui maggioranza è cattolica - la Ungheria - nacque un fortissimo contrasto intorno alla istituzione del matrimonio civile; dovette intervenire l'autorità personale dell'Imperatore e Re, per dirimere un dissidio il quale minacciava l'ordine e la pace pubblica in quel peese.

Ma proclamato il principio del matrimonio civile, dato al matrimonio un fondamento nelle leggi civili, non so che sia sorta alcuna grave questione, quando poi si propose di dar sanzione al precetto della legge, raccomandandone l'osservanza ad opportune sanzioni.

Invece avviene presso di noi una così grande e animata discussione,

solamente perchè si vuole, con opportune sanzioni, assicurare l'osservanza di un istituto, il quale è già nel nostro Codice civile

Però, ponendo mente alla discussione ieri avvenuta, ed anche a due discorsi uditi oggi, mi è parso di poter concludere che la opposizione che mostra di farsi al progetto di legge in quanto mira ad assicurare la osservanza della legge, va più in alto, va all'infuori del progetto di legge; la opposizione è contro l'istituto del matrimònio civile (*Benissimo; denegazioni*).

Lo avete udito ieri, vi è stato ripetuto oggi; anzi si è parlato oggi di non so quale legittimità di matrimonio fondata sul sentimento, che si contrappone al matrimonio civile, che, si è detto, la coscienza cristiana non riconosce legittimo. (*Approvazioni*).

Questa è la verità.

Io rispetto le opinioni degli uomini valenti che hanno espresso questi concetti; rispetto il loro ingegno, e poi confesso che qualunque proposizione o dottrina esposta con arte ed eloquenza esercita un'attrazione sull'animo mio.

Ma io penso in questa materia come il conte di Cavour, il nome più grande, a mio avviso, fra tutti quelli che sono stati citati in questa occasione; dico il più grande, e spero che in questa definizione nessuno vorrà contraddirmi,

Orbene; il conte di Cavour nel suo discorso del 16 dicembre 1852, recitato proprio in Senato (era un Senato che ha tradizioni gloriose, il Senato Subalpino) non sostenne il matrimonio civile come un espediente, bensì come un grande progresso civile, come una grande conquista ottenuta dalla civiltà umana. Io credo con lui che il matrimonio sia una unione da contrattarsi sotto la sanzione della legge; e la legge in uno Stato laico non può essere altro che la legge civile.

Se qualcuno pensasse di ricondurci al medio evo, come pur troppo mi è parso di sentire, per qualche frase uscita dalla bocca di qualche oratore, io non me ne preoccupo molto; perchè sono sicuro che queste idee troverebbero una resistenza invincibile in quelle stesse forze morali che ci hanno portato a compiere l'unità nazionale, a quelle forze morali per le quali siamo a Roma. (*Bravo, approvazioni*).

L'istituto del matrimonio civile portato dal Codice civile, pare ad alcuni che sia una cosa da nulla. Io ammetto, come diceva, che si possa seriamente discutere, e con concetti giuridici e con concetti politici contrari, se convenga istituirlo, ma la questione in Italia è risoluta dal Codice del 1865; ed in quel Codice il legislatore non si contenta mica di annunziare un principio; no, crea un sistema completo per regolare il matrimonio civile, ne determina le condizioni, le norme, i requisiti intrinseci ed estrinseci, ne determina le conseguenze.

Quando il Codice civile fu fatto, non mancò chi si preoccupasse delle funeste conseguenze che potevano venire dalla inosservanza di ciò che il Codice prescriveva rispetto alla celebrazione del matrimonio; qualcuno anzi pensava che fin d'allora convenisse escogitare qualche sanzione, per cui il precetto della legge avesse efficacia e fosse osservato. Però prevalse un concetto largo di libertà. Ma l'insigne procuratore generale che ieri parlava, quando riferiva le parole dei valent'uomini i quali avevano propugnato il principio di libertà, da lasciare intero ed assoluto nel Codice civile, avrebbe potuto aggiungere la parte finale di quei discorsi, riguardante le riserve di provvedere, dato il caso che l'espe-

rienza avesse dimostrato, che questa larga libertà lasciata dal Codice civile avesse portato conseguenze pregiudizievoli all'ordine delle famiglie ed all'ordine sociale...

PASCALE. Spiegai anche le riserve.

PRESIDENTE Non interrompa, senatore Pascale.

FINALI... La piena libertà era ispirata ad un gran concetto, e si nutriva di duplice fiducia; una sul buon senso della popolazione che si riteneva non avrebbe avuto ritrosia di celebrare il matrimonio civile, poichè solo da esso poteva venire la legittimità della prole, e solo con quello poteva evitare ad essa i mali ed i danni inerenti alla prole nata di matrimonio non riconosciuto; si sperava anche nell'influenza del clero, poichè sembrava che il clero non dovesse essere indifferente, e non fare oggetto delle esortazioni proprie al suo ministero quelle unioni, le quali, procreando figli senza legittimo matrimonio, li mettevano in una deplorevole condizione, mancando ai doveri della paternità, e contravvenendo alla legge morale. Ma la duplice fiducia rimase in gran parte delusa. Si ebbero matrimoni celebrati col solo rito religioso a diecine, a centinaia di migliaia.

L'onorevole Pascale nell'eloqüentissimo e dotto suo discorso di ieri disse che mancano i dati statistici; ma come volete che si abbiano i dati statistici, se non v'è un ufficio pubblico nel quale si registrino i matrimoni religiosi? E non possiamo chiederlo alle autorità ecclesiastiche, che in certi casi invitate a darne notizia si sono rifiutate di darla..

Voci. Si danno.

FINALI... Sarà un'eccezione per qualche diocesi, il cui vescovo va distinto ed ammirato per le sue virtù civili, ma il fatto è questo, che è impossibile raccogliere complete le notizie intorno ai matrimoni religiosi.

Su questo punto non credeva in verità, che nascesse discussione; poichè tanto la relazione ministeriale quanto quella dell'Ufficio centrale in questo sono concordi, nel riconoscere cioè la gravità e il numero grande dei lamentati inconvenienti.

Lo ha saputo bene il Comitato della Croce Rossa, e il Ministero della guerra quando, dopo i disastri d'Africa, hanno dovuto soccorrere le famiglie di quelli che erano caduti in quelle infauste giornate.

Quanti ce ne sono stati dei disgraziati padri i quali non poterono avere il sussidio reclamato, perchè il figlio morto in Africa, non era tale secondo la legge!

E se il Comitato della Croce Rossa, e il Ministero della guerra nella loro facoltà discrezionale hanno potuto passare sopra queste mancanze di legittimità, altrettanto non ha potuto fare la Corte dei conti la quale deve osservare rigorosamente la legge.

O signori, se sapeste come mi ha sanguinato il cuore, ogni volta che ho dovuto ricusare una pensione al vecchio padre di una vittima delle nostre sciagure d'Africa, perchè nessuno lo aveva consigliato a celebrare il matrimonio civile! (*Approvazioni*).

Dei progetti per porre riparo a tanto male se ne sono presentati parecchi. Ne ricordò ieri alcuni l'on. Pascale, ma parmi che più ampiamente li ricordasse l'on Borgnini. Fra questi ve ne furono due che pigliano nome dai proponenti Eula e Vigliani, grandi giureconsulti, che furono guardasigilli.

Io veramente ieri, forse perchè non ho potuto seguir bene l'ordine

del ragionamento, non ho capito come l'on. Borgnini contro l'opinione manifestata dai due ministri coi loro progetti di legge invocasse l'opinione di loro stessi prima che fossero ministri. Ma come? Appunto nell'amministrazione delle cose pubbliche, sotto il peso della responsabilità che vi è inerente, videro un bisogno, una necessità che prima non avevano riconosciuta.

Nei loro progetti è l'opinione espressa da questi uomini insigni meglio informati ed educati dall'esperienza; e l'opera loro la volete infirmare risalendo indietro a vedere quali opinioni in astratto essi professano intorno a quest'argomento?

Al progetto di legge presentato oggi si è fatta una critica, che va non meno al progetto dell'Ufficio centrale che al progetto dal Ministero, cioè di avere voluto provvedere con un progetto di legge per una materia che non lo meritava; e si è fatta in genere la critica di una abitudine che si dice propria delle genti latine, la quale colpisce prima noi che ne siamo i prototipi, cioè di aver voluto provvedere con una legge in questa materia, come si è fatto con altra legge per i ritardi ferroviari.

Si è poi voluto far ricadere sul Senato la responsabilità dell'avere indotto, senza sufficiente e buon motivo, il Governo a presentare questo progetto.

Ora giova in brevissime parole fare la genesi di questo progetto di legge, perchè l'esporre i fatti con sincerità è un dovere per tutti. Un ragionamento può essere vario e contradicente quanto si vuole, ma i fatti restano quello che sono

Nel discorso della Corona del 14 novembre 1898, per l'apertura della nuova sessione legislativa, c'era questo inciso:

« Il mio Governo seguirà nei rapporti colla Chiesa quella politica di libertà che è fondata nella tradizione e nel sentimento del popolo italiano, e reverente sempre alla religione saprà custodire in ogni caso i diritti della potestà civile ».

Questa frase del discorso della Corona fece impressione nel vostro ufficio di Presidenza, delegato dalla fiducia vostra a preparare la risposta. Esso non poteva supporre che quella fosse una mera frase, ma credette che vi fosse un contenuto pratico, e nella risposta al discorso della Corona, fatta il 16 novembre, fu scritto: « pur deplorando il dissidio fra lo Stato e la Chiesa, non dubitiamo che, senza invadere il campo religioso, lo Stato manterrà sempre fermo il suo diritto, al quale si attengono urgenti provvedimenti intesi all'ordine civile delle famiglie ».

La risposta al discorso della Corona fu approvata all'unanimità, nè io ricordo che alcuno sorgesse a mettere in forse l'opportunità della frase in essa contenuta. O se anche, come mi avverte il senatore Pellegrini, vi fosse stato un dissidente, ciò darebbe maggiore importanza alla quasi unanimità del Senato, che approvò quella frase, quel voto.

Ma l'invito del Senato non fu così presto secondato.

Il progetto per verità non era facile e richiedeva molta preparazione di studi, onde tardò cinque mesi ad esser presentato.

Presentato, ne fu dichiarata l'urgenza. Avvenne poi un cambiamento ministeriale, il quale fu causa di un certo ritardo nella presentazione della relazione, perchè una relazione su argomento siffatto non potevasi presentare senza previe intelligenze col ministro.

Quindi, dopo che il progetto venne concordato col ministro, venne inscritto all'ordine del giorno, ma invano.

Non ostante che di tratto in tratto un amico carissimo e patriota egregio, che mi sedeva qui davanti, il compianto Sprovieri, ogni tanto battesse la sveglia e dicesse: « E il progetto del matrimonio civile? » questo progetto rimaneva all'ordine del giorno, ma non pigliava mai il primo posto; stava sempre indietro, tanto che fu chiusa la sessione e il progetto non fu discusso.

All' inizio della nuova sessione – quella che continua ancora – fu fatto il progetto di legge sul quale stiamo discutendo, ed al quale si contrappone il progetto del nostro Ufficio centrale.

Nel progetto ministeriale non vi è più l'obbligo della precedenza del matrimonio civile. Anzi guardando bene in quel progetto e sopra tutto nell'art. 1, mi pare proprio che se ne deduca che nel concetto del proponente non vi sia un solo matrimonio, ma ve ne siano due; anzi, che il matrimonio ecclesiastico sovrasti al matrimonio civile; e che l'ufficio dello stato civile sia ridotto non ad altro che ad un semplice ufficio di registrazione.

E non si dica che davanti alla Chiesa si celebra il sacramento, ma non si fa il contratto. Niente di più inesatto di questo. I valenti canonisti che hanno parlato sanno che ciò non è. Il matrimonio ecclesiastico è anch'esso un contratto; e poichè molti hanno messo fuori dei testi latini, permettete ch' io metta fuori il mio.

In un libro di diritto canonico, che è quello che studiavamo noi, nelle scuole dello Stato pontificio, è scritto così: « Materia sacramenti matrimonii contractus est, per quem vir et foemina suam obstringent fidem ac perpetuam ineunt vitae societatem ».

Basta del resto aver assistito una sola volta ad un matrimonio ecclesiastico, per sapere che esso ha tutte le forme contrattuali.

Con l'abbandono del principio della precedenza, io penso che si sia posto in non cale il diritto dell'autorità civile. Penso che l'insieme del progetto ministeriale manometta l'istituto del matrimonio quale è nel Codice civile.

A mio avviso, questo progetto, che doveva essere di rivendicazione, è invece di abdicazione. (*Impressione, commenti*).

Questo peraltro può non essere un difetto, anzi può essere un pregio, secondo l'opinione di quegli onorevoli colleghi, i quali pensavano e pensano che il matrimonio civile sia un istituto che dovrebbe cancellarsi dal nostro Codice, se fosse possibile.

Che il progetto ministeriale metta sossopra l'istituto del matrimonio civile, quale è nel nostro Codice, lo ha dimostrato per la seconda volta l'Ufficio centrale, mentre fin dalla prima volta lo aveva splendidamente dimostrato il relatore che anche oggi siede al banco dell'Ufficio centrale come presidente.

Nell'uno e nell'altro documento non so se io debba più ammirare la logica e la dottrina.

Ma anche dagli avversari certi e palesi si possono raccogliere delle verità.

Sentite come giustifica e loda il progetto ministeriale un giornale clericale che passa fra i più moderati, e che notoriamente è ispirato dal capo della Diocesi, che si dice non isdegnare talvolta di scrivervi.

« È logico, dice il giornale, che il matrimonio civile fosse riservato a quei casi sporadici che non curavano o non volevano il sacramento della chiesa ».

« Si vede quanto incivile ed inopportuna fosse la disposizione del Codice civile del 1865 che mostrava di ignorare esservi pure una legislazione di diritto canonico per il matrimonio ».

« Il progetto ministeriale concilia il dualismo donando un riconoscimento del matrimonio ecclesiastico di fronte a quello della legge ».

E poi, regalato all'Ufficio centrale composto dei valentuomini che tutti conoscete, il titolo di supino ignorante e violento, deplora che esso voglia infliggere multe e catene ai parroci per avere adempiuto un loro dovere. Tale mercè ottiene l'Ufficio centrale che si è tanto affaticato di mitigare le sanzioni penali, eliminando le corporali.

Lasciando in disparte gli altri argomenti del giornale clericale, ed il suo insulto diretto all'Ufficio centrale, noto che esso approva il progetto ministeriale perchè riconosce la legittimità del matrimonio ecclesiastico. Ma il contratto del matrimonio così per un concetto logico che per principio giuridico deve essere uno solo; l'autorità civile non può consentire che il matrimonio si celebri in precedenza dall'autorità ecclesiastica, perchè ne resta sconvolto l'ordine della famiglia, e perchè l'autorità civile deve accertarsi che nelle persone che si vogliono coniugare concorrono le condizioni ed i requisiti opportuni al contratto.

Di questo non hanno mai dubitato le nazioni le quali hanno l'istituto del matrimonio civile.

Nei discorsi eloquenti dei senatori Pascale e Vitelleschi si è fatta una storia che per coincidenza di fatti può anche esser vera. Dissero che dopo la rivoluzione francese, come un meno male, si fondò in Francia l'istituto del matrimonio civile. Ma all'imperatore Napoleone succedette la dinastia Borbonica, devotissima alla chiesa. e non sognò di tornare indietro. Il Belgio si separò dall'Olanda per azione principale dei capi del partito cattolico, e l'istituto del matrimonio civile fu scritto nella costituzione belga senza alcuna difficoltà. Dell'Ungheria ho già detto.

E la Germania? Ammiro la dialettica del senatore e procuratore generale Pascale, il quale ieri voleva provare la genesi del matrimonio civile esistente nei vari paesi come se fosse una propagine della rivoluzione francese, ma perchè si è dimenticato che nel 1875 il matrimonio civile colla precedenza ad ogni rito religioso è stato introdotto in Germania; ma la Germania forse imita la rivoluzione francese?

Cosa vi è nell'ordine politico e giuridico che possa maggiormente trovarsi di diverso nel genio; nelle consuetudini, nelle leggi, di quello che sia la Francia e la Germania? Eppure avendo riguardo al grande interesse sociale, nel '75 la Germania istituì per tutto l'Impero il matrimonio civile, e ne volle per tutti, d'ogni religione, la precedenza accompagnata da sanzioni penali, più rigorose di quelle che propose il nostro Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

Lascio pel passato da parte il ducatino Parmense del mio amico Calciati cui si potrebbe aggiungere quello di Modena. Ma fermiamoci a un grande Stato, cioè all'ex-Regno delle Due Sicilie.

Nel Codice delle Due Sicilie, è vero, solo il matrimonio celebrato secondo il rito Tridentino era riconosciuto come matrimonio valido; ma doveva essere preceduto da una solenne promessa fatta innanzi alla autorità civile, la quale doveva riconoscere essa, non la Chiesa, se nei coniugandi si verificavano tutte le condizioni volute dalla legge civile. E vi erano azioni penali pei trasgressori: pel parroco il confino.

L'onorevole Pascale citò un decreto che in qualche modo avrebbe

abrogato le disposizioni della legge generale penale intorno a queste disposizioni, vale a dire del dover il matrimonio essere preceduto dalla solenne promessa avanti l'autorità civile. Io che conosceva la disposizione generale ma non conosceva questa, domandai alla cortesia del collega dov'era questo decreto, ed egli colla sua abituale e squisita gentilezza mi indicò la data del 27 maggio 1857, e andai a leggere il decreto. Potei quindi verificare, che il decreto non toglie niente alla legislazione precedente, ma dice: Ritenuto che non è da credere che alcun parroco sia per mancare all'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo tale del Codice civile, io abrogo la sanzione scritta nel Codice penale. Ora questo non cambia niente.

Se la fiducia reale fosse stata delusa dall'esperienza, poteva ritornare alla sanzione di prima: ma certo questa abolizione di una sanzione penale al riguardo del parroco non muta in nulla 'a sostanza e l'essenza delle forme e delle procedure matrimoniali volute nel Codice delle Due Sicilie.

Il matrimonio civile con precedenza lo avemmo recentemente in Italia. Lo possono sapere tutti, ma vi sono certe cose che si scordano; e nel 1859 e 1860 vi furono dei Governi di breve durata nelle varie parti d'Italia, la cui legislazione a molti è ignota.

Nel 1860 nell'Umbria, piccola regione che novera poco più di mezzo milione di abitanti, fu dal Pepoli regio commissario con decreto del 31 ottobre promulgato l'istituto del matrimonio civile. tolto da un progetto che i sapienti giureconsulti subalpini avevano preparato per la riforma del Codice Albertino. Il commissario generale Pepoli lo promulgò e lo rese obbligatorio per l'Umbria con un decreto commissariale.

Vi era il precetto che si dovesse fare prima il matrimonio civile, ma si soggiungeva: Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso, dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede essersi eseguita la pubblicazione, e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. In altri articoli veniva la sanzione penale la quale si elevava fino a L. 3000 di multa.

Si può dubitare se si comprendesse anche il parroco in quella sanzione penale; ma siccome in quegli articoli si parla distintamente dell'ufficiale dello stato civile e dell'ufficiale pubblico nella celebrazione del matrimonio, credo che l'interpretazione la più larga, sia la più vera e la più giusta.

Quel decreto andò in esecuzione senza nessuna difficoltà, e coll'aiuto appunto (e qui ho piacere di potergli rendere questo omaggio, perchè la dottrina e la virtù dell'ingegno e dell'animo lo elevarono dopo 18 anni alla suprema sede della chiesa) del vescovo Pecci, il quale, animato da pensieri civili, e per evitare ai fedeli gl'inconvenienti derivanti dalla non celebrazione del matrimonio civile, procurò che nell'Umbria non si avesse quasi a deplorare la mancanza della celebrazione del matrimonio civile. Quella legislazione rimase in vigore nell'Umbria, fino alla promulgazione del Codice civile del 1865.

L'omaggio reso in questo al principio assoluto della libertà fu una bella cosa, e vi partecipai anche io, poichè ogniqualvolta mi si propongono cose con quel nome santo io vi sono facilmente attratto.

Ma noi non siamo, come anche altri ha detto, dei filosofi che ragionino di politica e di leggi, siamo degli uomini di Stato, degli uomini politici. Verificatosi l'inconveniente riconosciuto da tutti, del grande nu-

mero cioè delle famiglie illegittime, noi sentiamo il bisogno di provvedere.

E che il disordine e i mali sieno gravi nessuno nega, a cominciare dal ministro di grazia e giustizia. Io sono d'avviso che se il clero avesse l'abitudine d'inculcare, o raccomandare l'osservanza delle leggi dello Stato, i mali non si sarebbero verificati, o si sarebbero verificati in minima parte.

Ieri ho udito parlare di circolari della sacra penitenzieria, di encicliche vescovili, le quali avrebbero raccomandato e raccomanderebbero ai parroci d'inculcare l'osservanza della legge per rispetto al matrimonio civile. Io non lo nego, anzi lo ammetto volentieri.

Ma tanto più ciò che si afferma è vero, tanto più dimostra che anche le raccomandazioni delle autorità eeclesiastiche non valgono a toglier di mezzo il grave inconveniente. e che bisogna provvedere con legge, con un atto di autorità civile. E il senatore Pascale ieri lealmente riconosceva che il progetto dell'Ufficio centrale è più efficace che quello ministeriale.

Il progetto presentato dall'onor. Finocchiaro-Aprile fu oggetto di lungo studio presso l'Ufficio centrale, del quale mi onoro di aver fatto parte.

E lo studio di temperarne i rigori, pur mantenendo inalterato il principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, fu tale e tanto, che il senatore Miceli oggi non ha dubitato di criticare come eccessivi quei temperamenti, i quali infatti egli allora dichiarò di accettare solamente per spirito di concordia e per arrivare senza dissenso alla discussione parlamentare.

Quei temperamenti sono stati in generale molto lodati; ma siccome nessuno ne ha parlato in particolare, non sarà male che io ne dica qualche cosa, perchè non si creda che siano roba da nulla, gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale in quel suo controprogetto che oggi torna avanti al Senato.

Si cominciava dal togliere nell'art. 1 al fatto della non celebrazione del matrimonio civile il carattere di reato

Questa parola *reato* parve odiosa; e l'Ufficio centrale sostituì il concetto di *contravvenzione*.

Inoltre ridusse la pena pecuniaria alla metà di quella proposta dal Ministero così per gli sposi come pel ministro del culto.

Cancellò a dirittura la pena della detenzione.

Fece cessare del tutto l'azione penale quando il matrimonio fosse celebrato prima che la condanna per trasgressione della legge fosse passata in cosa giudicata; mentre il progetto ministeriale si limitava a ridurre a metà le multe.

Esclusa la responsabilità del ministro del culto nei matrimoni clandestini, a malgrado che non gli sfuggisse il pericolo che si poteva contenere in questa disposizione, perchè è facile far comparire clandestino un matrimonio concertato.

Finalmente allargò le disposizioni che permettono la celebrazione del matrimonio religioso nei casi in cui vi sia pericolo di vita; e fece delle facilitazioni per regolare i matrimoni già celebrati, con effetto retroattivo.

Uno di quei temperamenti con molto sottile ingegno l'on. ministro ha preso nella sua relazione per dimostrare che l'Ufficio centrale peccava contro la logica, e contraddicendo a ciò che aveva scritto all'arti-

colo primo, ammetteva il matrimonio religioso. E oggi l'on. Vitelleschi ha illustrato e ampliato quell'argomento.

Veramente, sì, lo capisco, fu una concessione fatta per spirito di concordia, che la logica forse non consentiva; ma cosa volete? ci parve bello di portare il progetto che allora ci stava d'innanzi a un punto che fosse permesso di presentarlo al Senato in concordia fra l'Ufficio centrale ed il Ministero. Se non era per questo spirito di concordia, io credo che non avrei acconsentito fino a quella larghezza.

Mutata la condizione delle cose, l'Ufficio centrale avrebbe potuto togliere o modificare quell'articolo 4° suo, per rispetto alla logica.

Non l'ha fatto, ma io non gliene dò biasimo, anzi gliene dò lode, perchè quell'articolo era ispirato ad un concetto di grande equità e tolleranza, ad un concetto di pacificazione, al concetto di avere piuttosto dei volenterosi a riparare il malfatto, che non delle persone obbligate dalla coercizione ad ottemperare alla legge. Ha fatto bene, perchè noi non volevamo e non vogliamo e non desideriamo, nè colpe, nè rei, nè pene. La sola cosa che noi desideriamo è che la legge dello Stato sia osservata. (*Approvazioni*).

Di matrimoni illegittimi, e di figli illegittimi purtroppo non ne mancheranno; ce ne sono in tutti i paesi, vi sia o non vi sia il matrimonio civile; ma ci preoccupa molto questo, che la massa dei matrimoni illegittimi non sia cresciuta a dismisura dal numero di quelli che non sono tratti alle unioni illegittime per disordine o per vizio, ma solo per inosservanza, desiderata da altri, dalla legge dello Stato.

La gente ricca ed agiata celebra il matrimonio civile. Vi è la dote e vi sono tanti interessi, i quali sarebbero pregiudicati se non fosse celebrato il matrimonio civile. Per loro la celebrazione del matrimonio civile è una consuetudine generale. Ma così non è per i poveri, per gli sprovveduti dei beni di fortuna. E' a questi che noi dobbiamo pensare. Essi sono che, se non interviene efficacemente la legge continueranno a procreare dei figli, ad avere una famiglia senza nome e senza diritti.

Il matrimonio, in quanto è contratto, non può aver consistenza fuori delle leggi civili ed all'infuori dell'autorità dello Stato: la sua precedenza obbligatoria dopo l'esperienza fatta dei dannosi effetti della libertà assoluta, si raccomanda ad alte ragioni di ordine pubblico. L'autorità politica impedendo la precedenza del matrimonio ecclesiastico, che è anche contratto, non esce punto dai suoi legittimi confini.

Si rimprovera all'Ufficio centrale la poca logica del suo articolo 4; ma dato anche che vi sia un peccato contro la logica, cosa è mai questo contro l'assurdo, mi si permetta di chiamarlo così, contenuto nel progetto ministeriale della coesistenza di due matrimoni, il civile e l'ecclesiastico!

Si noti poi che è grande la differenza del matrimonio secondo il Codice civile e secondo il diritto canonico. Se io l'ignorassi, potrebbero insegnarmelo l'onorevole ministro guardasigilli e gli altri insigni giureconsulti che hanno preso parte a questa discussione.

Cominciamo dall'età. Il diritto canonico vuole 12 anni per la donna, 15 per l'uomo; il Codice civile ne vuole 15 per la donna e 18 per l'uomo.

Ma cosa ne farete di un matrimonio celebrato innanzi all'autorità ecclesiastica di due persone che non rispondono alle condizioni di età volute dal Codice?

Anche gl'impedimenti, secondo il diritto civile e quello canonico, sono diversi.

E poi vi è la materia delle dispense. Ma come mai volete che siano due autorità, l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile che intervengano a dare le dispense occorrenti alla celebrazione di un legittimo matrimonio?

E quell'autorità che il Codice civile dà al pubblico ministero per fare opposizione a quei matrimoni i quali non corrispondono alle condizioni volute dal Codice civile, dove se ne va, col sistema che sarebbe inerente al progetto ministeriale?

Proprio, pare a me che coi pochi articoli di questo progetto di legge, come è proposto dal Ministero, e specialmente col suo articolo primo, si manometta nel Codice tutto l'insieme del sistema regolatore del matrimonio civile.

Le dannose conseguenze del sistema proposto dal Ministero sono esposte lucidamente nella relazione dell'Ufficio centrale, ed io non le voglio ripetere, perchè sarebbe cosa inutile; e poi perchè io mi sento stanco, e se io sono stanco di parlare, più di me sarà stanco il Senato di udirmi.....

Voci. No, no, parli,

Finali. ....Questa è una di quelle grandi occasioni nelle quali bisogna risalire all'altezza dei principî politici e civili, sui quali si fonda la costituzione del nostro Stato.

Guai, se per deliberare intorno a questo progetto ci ispiriamo alle mutevoli contingenze di qualche paese, o ai calcoli che si possono fare sugli effetti morali più o meno durevoli, più o meno fecondi dell'uno o dell'altro progetto.

Voterò quindi il progetto come è proposto dall'Ufficio centrale, il quale pone la precedenza obbligatoria del matrimonio civile.

Vorrei poter sperare, ma non lo oso, che al Governo potesse tornare a parer buono un progetto che già aveva ottenuto la sua approvazione.

Uno dei più autorevoli oppositori al progetto dell'Ufficio centrale riconobbe che il progetto stesso aveva maggiore efficacia. Ma dunque il Senato approvi il progetto dell'Ufficio centrale, se deve efficacemente servire a rimuovere, a togliere di mezzo uno scandalo, un immenso disordine sociale! Facendo così il Senato si mostrerà custode della santità delle leggi, conservatore dell'integrità del potere civile, delle sue prerogative, dei suoi diritti imprescrittibili (*Vive approvazioni — Molti senatori si congratulano coll'oratore).*

Presidente. Stante l'ora tarda, rinvieremo a lunedì il seguito della discussione.

Tornata del 7 maggio 1900.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Pellegrini.

Pellegrini. Le ragioni esposte dagli onorevoli relatori dell'Ufficio centrale, prima senatore Inghilleri e poi senatore Cerruti, e le ragioni adotte da alcuni oratori, e specialmente dal senatore Finali, mi pare che siano esaurienti tutta la questione e dimostrino luminosamente perchè non si possa accettare il secondo progetto del Ministero, e perchè sia preferibile il progetto dell'Ufficio centrale.

Mi pare che le ragioni esposte dagli oppositori non valgano a modificare il nostro giudizio.

Certo le cose dette contro i due progetti, e specialmente contro quello riprodotto dall'Ufficio centrale, hanno una grande importanza, e per la dottrina ed autorità degli uomini che le esposero, e per il valore d'apprezzamento a cui possono e debbono andar soggette, specialmente fuori di quest'aula, là dove si attribuirà ad esse una portata che andrà oltre l'intenzione degli oratori, dando luogo a speranze o a timori, secondo le varie opinioni, di conseguenza più gravi di quelle proprie, intrinseche, dirette dell'applicazione di uno dei due progetti di legge.

E sta particolarmente in questo per me l'importanza speciale della presente discussione che non va considerata negli stretti limiti delle disposizioni testuali dei due progetti di legge.

E' da questo punto di vista che io prego il Senato di voler considerare la cosa, anche per una maggiore benevolenza, verso le parole che io mi permetterò di dire. Sulla quale benevolenza tanto più confido, che in qualche modo intervengo nella discussione per difendere me stesso, in quanto che, avendo l'onore di far parte dell'attuale Ufficio centrale, le accuse gravi che furono mosse al suo controprogetto, di offesa giustizia, di non rispettata religione, di violata libertà di coscienza, toccano per la mia parte anche la mia persona.

La prima questione che s'impone, prima di fare la scelta tra i due pregetti, è questa : Ma c'è necessità di provvedere in un modo o nell'altro?

E' evidente, che se non ci fosse necessità di una legge, sarebbe opera accademica lo stare a discutere quale dei due progetti sia da accettare.

Quando non occorre un provvedimento legislativo, che si risolve sempre in una limitazione di libertà, è preferibile il non far nulla.

Ora come dobbiamo a questa prima questione rispondere?

Se io volessi tornare sopra un precedente, già accennato dal mio onorevole collega Finali, potrei ricordare l'indirizzo presentato in una solenne occasione dal Senato, il quale questa necessità avrebbe, se non affermata, certamente indicata.

E il Ministero, sia con la presentazione del primo dei progetti, sia con la presentazione del secondo, riconobbe questa necessità : e queste necessità riconfermarono i due Uffici centrali del Senato.

Quindi mi pare che sulla necessità di provvedere non vi sia dissenso alcuno.

Alcuni oratori autorevolissimi dichiararono un male entrambi i progetti, e scelsero come un minor male il secondo progetto ministeriale, dopo aver dichiarato che lo stato delle cose ora non reclama alcun provvedimento legislativo. Però non fu ancora fatta una proposta sospensiva, e sarebbe perciò prematuro pronunciarsi su essa.

Tutto questo premesso, è da venire all'esame comparativo dei due progetti.

Nonostante il disaccordo fra Ministero e l'Ufficio centrale, si presenta in questa occasione una congiuntura che fa sempre piacere e che non è solita di riscontrarsi, dato un tale dissenso.

Nello scegliere fra i due progetti non può esercitare alcuna influenza quella che si suole chiamare la questione ministeriale.

Dico ciò non già perchè io creda che nel Senato, corpo eminentemente politico, le questioni politiche non prendano posto. Certamente lo prendono ed agitano e sollevano gli uomini nostri come la principale forse delle ragioni di essere del Senato, che altrimenti cesserebbe di

essere un corpo politico. Qui si dibattono però le grandi questioni politiche d'indirizzo generale di Governo e non appaiono quelle in sottordine, le quali presuppongono una divisione prestabilita e continuata di partito, che non è conciliabile con un corpo a vita nel quale le mutazioni sono rare e parziali

Ma nella presente occasione la questione politica in questo secondo aspetto, cioè, la questione politica decisa a favore o contro un determinato gabinetto in occasione di un suo progetto di legge, non ci ha a che vedere in questo nostro caso, perchè lo stesso onorevole presidente del Consiglio, ed anche possiamo dire lo stesso onorevole guardasigilli che ha presentato il primo progetto, vengono sostanzialmente innanzi con i due progetti, sebbene uno dei due oggi apparisca un controprogetto dell'Ufficio centrale.

Il primo progetto della Commissione, a modificazione di quello presentato dal precedente guardasigilli, sotto la presidenza dell'onorevole Pelloux, era già stato accettato dall'attuale onorevole guardasigilli. E se nel controprogetto oggi in discussione vi è quell'articolo 4, contro il quale furono mosse molte censure, io non devo di queste censure occuparmi, perchè su questo articolo io dissento dai miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, ed ho riservata la mia intiera libertà di azione. Accettato l'articolo 1 del controprogetto, non resta in modo alcuno pregiudicata la risoluzione dell'argomento contemplato dall'articolo 4; nè quella sul condono della pena; nè quella sulla gratuità di tutti gli atti richiesti per il matrimonio civile e dei relativi documenti. Sono tutte queste questioni particolari e speciali, le quali non possono trovar sede nella discussione generale; e quindi io mi riservo di parlarne nella discussione degli articoli.

Or dunque se così stanno le cose, per cui appartengono allo stesso Ministero i due progetti, la prima questione che io mi faccio è questa: se il primo progetto ministeriale, modificato come fu nel testo dal primo Ufficio centrale, rappresentava l'accordo fra questo e il Ministero attuale che lo ha accettato, perchè nonostante questo accordo, il Ministero nella nuova sessione ha prodotto un progetto diverso? Quale è la ragione movente di questa sostituzione?

Non può essere che ciò sia avvenuto per quelle ragioni di alta portata giuridica, le quali furono indicate da vari oratori in quest'aula. Perocchè ragioni di simile natura non avrebbero comportato, che a sei mesi di distanza si potessero ritenere ora non concorrenti ed ora concorrenti per accettare prima e per respingere poi il primo progetto quale era stato modificato dall'Ufficio centrale. Non si può ammettere che simili ragioni fossero sorte *ex abrupto*, e che perciò si dovesse formulare un secondo progetto,

Dunque devono essere ragioni di altra natura che io non conosco. Ecco perchè si spiega, secondo me, quella certa preoccupazione, che è sorta qui e fuori, rapporto al secondo progetto.

Questo progetto forse non sarebbe sorto per un nuovo intendimento che si avesse sul modo di regolare i rapporti coll'autorità ecclesiastica? Ovvero forse si è invece sospettato che il primo progetto non sarebbe stato bene accolto dal Senato, e si volle presentargliene uno che, gradito da esso, potesse diventare legge?

Io non lo so, perchè di ciò non dice nulla la relazione ministeriale, ma lo dirà a suo tempo il Ministero.

Si può credere, non so se a ragione od a torto, che la sostituzione del secondo al primo progetto, possa indicare un mutamento d'indirizzo nella politica ecclesiastica? Suppongo che ciò non possa avere una base di verità, per la circostanza che l'onorevole ministro, presentando il secondo progetto, dichiarò a maggior giustificazione di questo, che è molto simile ad un antico progetto dei compianti Mancini e Carlo Cadorna.

Non parlerò del progetto Mancini, non solo per il tempo a cui rimonta, ma perchè è notorio come posteriormente l'onorevole Mancini abbia avuto occasione di dare il suo voto ad alcuni disegni di legge totalmente diversi dal suo.

Parlerò invece del progetto Cadorna. Non si può disconoscere che, nella parte fondamentale delle disposizioni, fra i due progetti c'è molta analogia. Ma perchè allora, si potrebbe chiedere, il progetto del compianto Cadorna non ha destato le preoccupazioni che pure ha destato il progetto attuale?

Il perchè, se non vado errato, io credo di doverlo trovare nella diversità delle relazioni che accompagnano i due progetti ed anche poi in alcune diverse particolari disposizioni accessorie dei due progetti, diversità che possono valere a significare intendimenti diversi. Queste sono semplici ipotesi che io vado facendo.

Quanto alle disposizioni, il progetto Cadorna non usò mai il nome di matrimonio religioso, così come i vescovi veneti nella loro petizione non usarono mai il nome di matrimonio civile. Ma oggi, nei due progetti in discussione all'uno e all'altro si dà il nome di matrimonio.

Nel progetto Cadorna era scritto un articolo terzo, in cui si diceva che sarebbe stato punito il ministro del culto e i testimoni i quali avessero, coll'abuso dell'autorità e con altri atti, assunta la forma giuridica di correi o di compartecipi alla contravvenzione punita col primo articolo. Ed io credo che sia stata intenzionale da parte del Cadorna questa esuberante disposizione. Esuberanza era di certo di fronte al Codice penale. Mi si dirà: Ma nel progetto Bonasi non si è egualmente espresso il caso della punibilità del ministro del culto? — Sì, è vero. Ma io direi, se non vado errato, che in questo secondo progetto quel-l'accenno forse ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni in rapporto a questo progetto. Imperocchè, che cosa è che si punisce? Si punisce il fatto del ministro del culto che abbia assistito o benedetto un matrimonio religioso e che non ne abbia fatta la partecipazione all'ufficio di stato civile nel termine fissato.

Ora alcuni potrebbero dire, e forse hanno detto: Ma non v'è in ciò il germe di una disposizione che potrà più tardi, non oggi, tramutare in pubblico ufficiale dello Stato, delegato ad assistere ai matrimoni, questo ministro del culto, al quale ministro intanto si comincia a dare l'incarico di partecipare i matrimoni ai quali assiste?

E se questo non fosse, si potrebbe dire: E' proprio bella la parte, imposta mediante questa disposizione al ministro del culto, al quale gli sposi religiosi sono accorsi per far benedire le loro nozze? I ministri del culto devono formulare e consegnare all'autorità civile un documento, che servirà di prova documentale per la condanna di questi sposi se, passato il tempo prescritto dalla legge, non celebreranno il matrimonio nelle forme stabilite dal Codice civile.

E' proprio un omaggio che con questo si rende a quella libertà di culto della quale si è tanto parlato?

Si è detto: La disposizione è giustificata per questo che lo Stato può imporre tale servizio al ministro del culto. Non vedo per quale legge di diritto comune simili *servizi* si possano imporre ai cittadini. Il ministro del culto è un cittadino come un altro, appartenente ad una associazione rispettabilissima, ed è come ogni altro cittadino obbligato a tutte le leggi dello Stato. Chiedo e da quale legge o principio di comune diritto è giustificato questo diritto? Qui richiedete con una legge eccezionale un servizio che è quindi del pari eccezionale. Sorge perciò un altro dubbio. Questo servizio eccezionale, che non è connesso, data la separazione della Chiesa dallo Stato, col sacerdotale ministero, questo servizio eccezionale non può adombrare alla lontana l'idea di quel famoso *do ut des*, di cui parlava in una seduta precedente un nostro onorevole collega?

Se noi oggi domandiamo un servizio, non dovuto altrimenti che per la prescrizione di questa legge, al ministro del culto, non potrà più tardi lo Stato essere invitato od indotto a prestare un altro servizio di qualunque genere a modo di corrispettivo?

Concludo, le disposizioni penali dei due progetti, quello Cadorna e quello Bonasi, riguardanti il ministro del culto hanno un significato diverso.

Ma c'è un'altra ragione per cui secondo me il progetto Cadorna non ha destato la preoccupazione che ha destato il secondo progetto ministeriale. Tale ragione sta nella relazione da cui sono i due progetti accompagnati. L'onor. Bonasi nella sua relazione dice sostanzialmente: che colla Chiesa non vi sono oramai più conflitti o quasi per la celebrazione dei matrimoni: che essa accetta, nel fatto almeno, l'istituzione del matrimonio civile; che i vescovi cooperano affinchè i matrimoni civili seguano non solo i riti religiosi, ma perfino perchè le formalità del Codice civile precedano il rito religioso; ma che oggidì il provvedimento legislativo è richiesto perchè alcuni del matrimonio soltanto religioso si servono come di un mezzo di frode, laonde tale matrimonio non è solamente condannabile dal punto di vista dello Stato, ma anche dal punto di vista religioso, perchè, sotto il pretesto del sentimento religioso, si mira a scopi d'interesse privato. Dunque un provvedimento che difende ad un tempo lo Stato e la religione non può essere alla Chiesa sgradito o da essa oppugnato.

La relazione Cadorna invece diceva: E' venuto dalla Camera un progetto di legge approvato con il quale si punisce anche il ministro del culto se il matrimonio civile non ha preceduto quello religioso. Ora noi non crediamo che si debbano approvare queste disposizioni, ma se il Senato rigettasse il progetto, senza nulla sostituirvi, i nemici delle nostre istituzioni, e specialmente i nemici del matrimonio civile, potrebbero trovare in questo fatto un pretesto per sospettare che nel Senato italiano si fosse meno teneri del matrimonio civile. Per impedire che tale sospetto nasca, proponiamo al Senato di accogliere una disposizione che valga come primo monito perchè i credenti non omettano il matrimonio civile. Ma quanto al diritto dello Stato di dare provvedimenti perchè il matrimonio religioso non prenda il posto di quello civile, la relazione del Cadorna diceva: nelle materie che riguardano un atto religioso esterno, il quale nuoccia o possa nuocere ai pubblici interessi, alla società o allo Stato, lo Stato stesso ha diritto d'intervenire, perchè esso è al di sopra di tutte le associazioni, e tali sono pure le Chiese.

Le autorità interne di codeste associazioni, appunto perchè interne, di fronte allo Stato non sono autorità, e lo Stato può fare quello che è richiesto dal raggiungimento dei suoi scopi.

Chiudeva poi la sua relazione il Cadorna dicendo: che se i provvedimenti proposti non bastassero, se la Chiesa non accettasse lealmente il matrimonio civile, se non cessassero gli enormi danni civili lamentati, conseguenti dalle unioni matrimoniali soltanto religiose, lo Stato avrebbe il diritto di emanare più severe disposizioni, alle quali allora avrebbero dato il loro voto anche coloro che in quel tempo non sarebbero stati disposti ad accoglierle.

Di fronte ad una relazione, che conteneva sì alte affermazioni del potere dello Stato, e che segnava, così esattamente e così giustamente, la linea di separazione fra l'autorità religiosa e l'autorità civile, era mai possibile, che nell'animo di alcuno sorgesse una preoccupazione simile a quella sopraccennata, non ostante l'analogia delle disposizioni?

Ecco, per me, le ragioni, per le quali non ostante che si trovino delle disposizioni analoghe nel progetto Cadorna, l'accoglienza che ebbe quel progetto fu tanto diversa. Ma non per questo fu accettato allora, nè fu più riprodotto dal 1879: e ciò per l'intrinseca natura delle disposizioni del progetto, che oggi invece sono accolte in parte nel disegno ministeriale.

A mio modo di vedere, il primo rimprovero, che giustamente muove il dotto relatore dell'Ufficio centrale al progetto ministeriale, è quello che esso non è in armonia colle disposizioni del Codice civile e che contrasta a taluna. Ora questo rimprovero a me pare fondato, e basterebbe esso solo per non poter accogliere il secondo progetto ministeriale, salvo a vedere se sia invece da accogliere il primitivo progetto, ora controprogetto. Dico che basta questo argomento per rigettare il progetto ministeriale, perchè tutti noi teniamo o dobbiamo tenere a che nella sua parte sostanziale, la i tituzione del matrimonio del Codice civile non sia in alcun modo toccata.

Il Codice civile non dà al matrimonio solo la forma e gli effetti civili ma la essenza, non conosce nè ammette altro matrimonio: le disposizioni del nostro Codice sul matrimonio costituiscono l'esistenza stessa di questo.

Il matrimonio prende vita e comincia ad esistere allora soltanto, che, secondo le formalità del Codice civile, esso venga celebrato. E' falso che il Codice prenda soltanto atto del matrimonio e dia soltanto gli effetti civili ad un matrimonio altrimenti costituito.

Un secondo principio essenziale è l'assoluta libertà di celebrare il matrimonio. Sino a che davanti all'uffiziale dello stato civile il matrimonio non è stato conchiuso, non esiste vincolo di sorta nè obbligazione di contrarlo.

Non vincolano le richieste di pubblicazione, non vincolano le pubblicazioni seguite, non le scritte nuziali per quanto solenni e per atto pubblico, perchè di fronte all'atto tanto importante del matrimonio, che non è soltanto atto giuridico ma anche altamente etico, la libertà deve essere assoluta e senza nessuna limitazione o coazione, sino all'istante in cui la unione delle due volontà sia dalla legge civile consacrata.

Laonde non si dà nemmeno azione d'indennità, all'infuori della rifusione delle spese incontrate, per non mantenuta promessa di matrimonio.

Cosa fa invece il progetto dell'onor. Bonasi? Si prende per base

una tolleranza ed un giudizio erroneo (e non mi pare che in alcun modo li si biasimi a legittima difesa dell'istituto del matrimonio civile) secondo i quali soltanto il matrimonio religioso starebbe ad esprimere la volontà efficiente (e mi fermo su questa parola) per i credenti, di congiungersi nel consorzio di tutta la vita. Quindi si dice: certo questo concetto non è produttivo di effetti civili; ma basta constatare questo fatto del comune apprezzamento, per il quale anche i non ascritti ad una chiesa trattano diversamente dal concubinato le unioni soltanto religiose, per *presumere* in quelli che sono stati sposati col solo rito religioso *la volontà determinata* di unirsi non transitoriamente o non volgarmente ma di unirsi col vincolo del matrimonio.

Da questa presunzione di volontà il progetto desume l'obbligo di far seguire al rito religioso la celebrazione del matrimonio civile: e chi non ottempera a quest'obbligo, e perchè non vi ottempera, è punito con l'ammenda da 50 a 1000 lire.

Ma la pena imposta perchè non si fa il matrimonio civile, è una coazione o coartazione della volontà a celebrarlo, con offesa di quella assoluta libertà che al matrimonio assicura il Codice civile.

E giacchè ho citato il Cadorna, mi permetto di ricordare alcune parole da lui proferite avanti al Senato in ben altro argomento: « punire il non fare » egli diceva, « è obbligare a fare: e conseguentemente la punizione applicata a taluno perchè non ha fatto è una coazione a fare ». (Seduta del 2 maggio 1877).

Non è concepibile la punizione per non aver fatto senza il presupposto implicito necessario, che sussista un titolo valido di obbligazione a fare. Quale sarebbe questo titolo? Il solo fatto de le nozze secondo il rito religioso. Da ciò sorge un titolo giuridicamente obbligatorio di di celebrare il matrimonio civile, mentre questo obbligo non risulta nè dalla richiesta delle pubblicazioni, nè dalle pubblicazioni eseguite, nè da nessun atto civile, sebbene solennemente ed indiscutibilmente accerti la volontà di celebrare il matrimonio. Laonde si deve concludere, che, secondo il progetto del Ministero, ha maggiore forza e valore come titolo di obbligazione civile il rito religioso, che non qualunque atto dello stato civile o qualunque contratto stipulato in conformità delle disposizioni delle leggi civili. Non è possibile che alla *presunzione* di volontà invocata dall'onor. ministro, si dia efficacia maggiore che alla prova più solenne della volontà espressa determinatamente ed accertata. Gli avversari della costituzione del matrimonio civile, avranno ragione di dire che per tal modo il rito religioso è riconosciuto di maggiore efficacia, perchè esso non è promessa di matrimonio, ma matrimonio già costituito al quale mancano soltanto la registrazione e gli effetti civili.

Non è questo estendere l'efficacia della giurisdizione ecclesiastica su cosa esclusivamente civile?

Che cosa manca oggi, secondo quanto sostiene il clero, al matrimonio religioso perchè riacquisti la efficacia che aveva prima del 1865?

Secondo il clero non gli manca che una cosa sola, la registrazione nei registri civili, alla quale conseguono gli effetti civili.

Essi non ammettono che nel 1865 si sia disposto sulla essenza o esistenza o costituzione del matrimonio, togliendolo all'autorità ecclesiasticae ritornandolo all'autorità civile. La sostanza del matrimonio, secondo il clero è rimasta anche dopo il Codice civile in giurisdizione alla Chiesa. Lo Stato non ha voluto creare, dice il clero, un duplice matrimonio

parallelo a quello ecclesiastico, volendo questo conservato, perchè tale duplicità sarebbe assurda. Non ha voluto creare un matrimonio in sostituzione e surrogazione di quello della Chiesa, perchè disse di rispettare e di lasciar libero il matrimonio ecclesiastico. Da questa sofistica ed assurda premessa il clero dedusse e deduce, ed in ciò sta la ragione vera perchè mosse e muove tanta guerra alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, che il Codice civile dispose per i credenti soltanto una solennità di controllo per gli effetti civili. Insomma lo stato civile è un ufficio di registro. Ora col progetto Bonasi gli effetti civili, che mancavano al matrimonio religioso, gli vengono procurati con la coazione al civile sotto la minaccia di pene, col costituirlo titolo di obbligazione civile o penale a tale obbligazione mancando. Così è dato al matrimonio religioso quello che gli mancava.

Io dico che una volta approvato il progetto ministeriale, sparirà il matrimonio civile, come unico modo di matrimonio per tutti i cittadini di qualunque credenza o confessione religiosa

Intendiamoci bene. Non già che il progetto attuale, salvo gli appunti suespressi, modifichi il Codice ove dispone del matrimonio civile. Siamo perfettamente in questo d'accordo; ma la conseguenza è che la modifica verrà in seguito per logica conseguenza, ed anche per la diversità degli impedimenti scritti nel Codice da quelli fin ora mantenuti dalla Chiesa. Suppongasi un caso d'impedimento civile senza il corrispondente impedimento religioso. Segue il matrimonio religioso: ma è impossibile che nel termine fissato segua il matrimonio civile, perchè non fu data la dispensa dall'impedimento o perchè trattasi d'impedimento di cui non ci sia nemmeno possibilità di dispensa. Domando, in questo caso si applica o non si applica la pena?

Un illustre magistrato, che venero come maestro, l'onor. Pascale, disse, se non mi sono ingannato, che la pena deve essere applicata ugualmente a chi concluse le nozze religiose nella sussistenza di un impedimento civile, inquantochè quando contrasse il matrimonio religioso doveva sapere o sapeva, che esisteva l'impedimento civile, quindi sapendo di non poter compiere il matrimonio civile, al quale lo obbliga, ahi *dura lex*, il progetto Bonasi, non doveva nemmeno compiere il primo atto, cioè le nozze religiose.

Fa un certo senso che in nome della libertà di culto per i credenti si respinga la precedenza, e che viceversa si accetti un progetto che punisce il credente per aver usato di questa libertà di culto quando gli è impossibile un atto civile successivo: che applica una pena perchè non si fa ciò che è impossibile fare. Eppure s'insegna che ad *impossibilia nemo tenetur*. Se la pena è giustificata, anche quando è impossibile ottemperare al disposto del progetto, per questo solo che lo sposo religioso doveva sapere le prescrizioni del Codice e doveva o prima delle nozze religiose ottenere la dispensa od astenersi dalle nozze religiose, non è più semplice e naturale (poichè dal Codice civile deve prendere in anticipazione norma di chi si appresta alle nozze religiose), il progetto dell'Ufficio centrale il quale espressamente stabilisce questa anticipazione con la precedenza? Una volta concordato che i matrimoni ecclesiastici non devono seguire nella sussistenza di impedimenti soltanto civili, meglio è che non possano seguire, prescrivendo la precedenza del matrimonio civile. E nel caso d'ignoranza della legge civile?

Si pretende che qualunque zotico sappia che per legge c'è un im-

pedimento civile al suo matrimonio. Può essere un impedimento per il quale si possa ottenere la dispensa; e questa fiducia nella dispensa, che poteva anche essere legittima, spinge intanto alle nozze religiose. La pena si applica egualmente, almeno secondo l'onorevole Pascale. E sarà punito anche l'altro sposo che era in buona fede e che ignorava il fatto donde deriva l'impedimento? Così la pena colpirà anche lo sposo pronto a celebrare il matrimonio civile, mentre l'altro non voglia?

Confesso che tutte queste conseguenze tanto di ragione giuridica quanto di ragione morale dovrebbero rendere inaccettabile il progetto ministeriale.

Si è anche detto che secondo la coscienza del paese il rito religioso porta la nota della rispettabilità alle unioni religiose. E se così è, come a nozze religiose seguite si giudicherà degli impedimenti civili che rendano impossibile un matrimonio? Con la efficacia che a quelle nozze dà implicitamente il progetto, con la pena applicata pel mancato matrimonio, con la pressione di quella coscienza generale del paese di cui si parla, accadrà una delle due cose: l'impedimento stabilito dal Codice civile sarà tolto di mezzo o con la dispensa, turbando il sereno esercizio di questa delicata funzione di Stato, o sarà per legge abolito come non più morale, o come violenza alla Chiesa. Per cui la conseguenza del progetto sarà questa: o che gl'impedimenti non saranno più scritti in fatto per i credenti, o che il legislatore prenderà norma e guida dalla Chiesa nello stabilirli.

La conseguenza ultima, più o meno remota, del progetto secondo ministeriale è questa, a mio avviso, che si finirà col matrimonio confessionale Io non dico che questa oggi sia l'idea dell'onorevole ministro, ma so che in questi argomenti, data una premessa le conseguenze sono inevitabili dopo un tempo più o meno breve, *fata trahunt.*

La precedenza del matrimonio civile non è che una deduzione logica del principio sancito nel 1865, della quale attendiamo da molti anni l'applicazione e che finirà per essere sancita.

Il senatore Gadda diceva: Voi sognate. Dove è nel progetto qualche cosa che conduca alla deroga delle disposizioni del Codice civile sul matrimonio, o come io dissi al matrimonio confessionale?

Sta, rispondo, nell'ingiungere il matrimonio civile per il solo fatto di aver celebrato le nozze religiose.

E del temuto pericolo per me sono prova gli argomenti addotti in quest'aula da persone molto autorevoli per la loro dottrina e per gli uffici che coprono.

Quando hanno parlato *de iure condendo* questi onorevoli colleghi che cosa hanno detto? Qual'è la teoria del matrimonio che fu raccomandata e messa innanzi come preferibile secondo ragione, se non vi fosse la violenza – questa parola è mia – se non vi fosse la violenza del Codice? La teoria sarebbe questa: Il consenso degli sposi e la benedizione del sacerdote devono bastare per celebrare il matrimonio a tutti gli effetti.

Questo è il concetto, si disse, con cui tutti i popoli civili hanno regolato il matrimonio: imparate dall'Inghilterra e dall'America.

Io potrei ricordare che in Inghilterra c'è stato qualcuno, fra cui lo Stuart Mill, che voleva perfino che lo Stato creasse degli impedimenti al matrimonio a chi non fosse in condizione di assicurare probabilmente il mantenimento ai figli.

Lo Stuart Mill a chi in nome della libertà individuale negava questo diritto allo Stato risponde: che si offende la libertà in tanti e tanti casi, e che la si vorrebbe poi rispettata soltanto per mantenere all'individuo la libertà di nuocere agli altri.

Si è detto che il Codice civile nostro ebbe il torto di seguire il principio cervellottico della rivoluzione francese nella materia del matrimonio, e che il progetto dell'Ufficio centrale rincara la dose, applicando completamente quel principio della rivoluzione.

Ci fu rimproverato di non aver studiato la storia dell'istituto matrimoniale, la quale ci avrebbe appreso, che il vero e giusto concetto fondamentale del matrimonio risiede nel lasciare tutta e piena la libertà agli sposi Consenso loro e rito religioso per i credenti secondo le norme della rispettiva religione. L'azione dello Stato limitata alla constatazione del matrimonio per tal modo concluso all'infuori della sua azione.

Rispondo prima di tutto, che io non vedo che la storia suoni in questo modo. Per me essa ci dà insegnamenti opposti: cioè lo Stato afferma essere di sua giurisdizione il dettare norme sulla costituzione del matrimonio; anche quando pare che la riconosca alla autorità ecclesiastica, vi è invece una delegazione dello Stato ed i ministri del culto operano come pubblici ufficiali per effetto appunto di tale delegazione: ben lungi l'autorità civile dal disinteressarsi della costituzione dei matrimoni, le maggiori contestazioni fra autorità secolare e la ecclesiastica dal secolo XVI in poi, collegansi invece con la giurisdizione matrimoniale, dopo la ecclesiastica pretesa di farla propria a pregiudizio di quella dello Stato.

È vero che la Costituzione francese del 1791 ha iscritto il principio, che il matrimonio è un contratto, ma noi non accettammo nè accettiamo questo principio che è falso, perchè il matrimonio non è soltanto un contratto, ma è una istituzione giuridica e morale anche per lo Stato, e potrei provarlo con un complesso di ragioni che non è necessario l'esporre. Toglie allo Stato moderno chi gli contesta anche finalità etiche: è passato il tempo della ormai vecchia teorica che lo Stato avesse per solo còmpito il diritto. Ma a che fare rimprovero alla rivoluzione francese di avere accolto il concetto di contratto, quando si pretende che tutto debba essere rilasciato al libero consenso degli sposi ed alla Chiesa alla quale appartengono? Non ha insegnato diversamente la Chiesa quando ha detto che la causa efficiente del matrimonio è il *mutuus consensus per verba de praesenti expressus*, e come conseguenza, *ergo*, che *ipse contractus est sacramentum* (Epistola di Pio VI, allocuzione di Pio IX, Sillabo ecc.).

C'è proprio per la Chiesa questa differenza sostanziale, a parte l'elemento religioso, con la qualifica data al matrimonio dalla Costituzione francese?

È proprio vero che la storia c'insegni il disinteresse dello Stato sulla istituzione dei matrimoni e che tutto esso lasci fare ai contraenti e alla religione? Io non voglio ricordare la storia dell'istituto matrimoniale anteriore al Concilio di Trento. Fin allora non disconobbe la Chiesa che tale istituto apparteneva del tutto alla giurisdizione dello Stato. Nè della storia posteriore al Concilio di Trento voglio ricordare tutte le lunghe questioni sorte intorno alla giurisdizione, contesa dall'autorità ecclesiastica alla secolare intorno al matrimonio.

Non dalla rivoluzione francese sono sorti i moltissimi scrittori i quali impugnarono assolutamente, che nel regolare le condizioni dell'esistenza

del matrimonio la Chiesa possa escludere l'autorità secolare. Della innumerevole schiera di tali scrittori ricorderò soltanto il Pothier, uomo cattolicissimo, che dimostrò avere lo Stato sempre tenuto fermo il principio della sua giurisdizione sul matrimonio, e che chiamò *futili* gli argomenti addotti in contrario dagli scrittori favorevoli alla giurisdizione della Chiesa. Invano cercò e cerca l'autorità ecclesiastica di convertire in argomenti di fede e di religione quegli argomenti *futili* ai quali appoggia la pretesa sua giurisdizione.

Più di un secolo fa, e prima della rivoluzione francese, furono giudicati dai cattolici stessi futili gli argomenti medesimi con cui oggi si vorrebbe contenderci il diritto di stabilire la precedenza, come se questa fosse contraria alla religione. Badate, oggi alcuni di questi futili argomenti sono stati richiamati in onore: ma così si richiama in onore la teorica, alla quale tali argomenti erano raccomandati, la teorica del Bellarmino, il quale scrivendo *de potestate Summi Pontificis in temporalibus*, avvertite bene *in temporalibus*, non in materia esclusivamente religiosa, pretendeva che lo Stato si sottomettesse alla Chiesa: *necesse est ut spirituali potestate subiciatur et subordinetur omnis saecularis potestas*. Non è dunque in nome della libertà della Chiesa che si combatte la precedenza, ma in nome della sommissione ad essa dello Stato. Questa è la storia vera.

Nè si dica che la dottrina del Bellarmino e le conseguenti pretese, di ordine puramente temporale e non di ordine puramente religioso, dell'autorità ecclesiastica sono ricordi storici; ma che ora la Chiesa ha abbandonate queste pretese.

No, o signori; rammentate alcune proposizioni del *Sillabo*, 7, 66, 78 se non erro; ricordate la Enciclica del Pontefice Leone XIII, nella quale quale egli torna a rivendicare esclusivamente alla giurisdizione ecclesiastica, le norme per la costituzione del matrimonio fra cattolici. Non è controversia di religione ma è giurisdizione; è la podestà della quale parla il Bellarmino, che si vorrebbe opporre alla podestà dello Stato: ed è perciò che anche di fronte al diritto canonico e fino al Concilio di Trento non vennero innanzi queste teoriche, per le quali lo Stato non avrebbe giurisdizione assoluta sul matrimonio; nè tale giurisdizione ha che vedere col sacramento del matrimonio.

Determinare le condizioni del matrimonio è giurisdizione dello Stato. Non se ne può spogliare per una parte di cittadini, perciò che il matrimonio è pei cattolici sacramento.

L'assunto di Melchiorre Cano e dei cattolici francesi non fu mai condannato: la disputa fra gallicani, giuseppisti e scolastici non fu risoluta come cosa di fede.

Si dirà: perchè venite a parlarci di argomenti simili, siamo noi chiamati a giudicarli? Quando si dice ai legislatori: voi non potete prendere le tali disposizioni senza violare la religione, senza offendere quanto i fedeli devono credere, perchè invadereste un campo che è giuridicamente e storicamente nostro, perchè tocchereste un argomento che è di religione, e di religione non dovete occuparvi, altrimenti offendereste il principio che avete proclamato della libertà dei culti (e questo dicono i Vescovi veneti nella loro petizione), io credo sia obbligo del legislatore di vedere se questa obbiezione è fondata. E come dire se lo sia o non lo sia quando non si esamini la cosa anche secondo i precetti religiosi di fede, e non si determini se secondo quelle stesse leggi e quei

canoni stessi che la Chiesa invoca, la materia sia di fede o non invece di disciplina e di giurisdizione? Imperocchè non facendo questo, o potreste offendere quello che va rispettato, o dovreste ad occhi chiusi accettare le gratuite affermazioni dell'autorità ecclesiastica, e lo Stato finirebbe con l'essere schiavo di quest'alta autorità, se da questa dipendesse il giudizio, quali siano veramente le materie religiose e di fede.

Non volendo essere alla mercè dell'autorità religiosa, che potrebbe a torto lagnarsi di menomata libertà in materia esclusivamente religiosa, o di coazione alla coscienza dei credenti in cose di fede, abbiamo dovere di esaminare, se almeno dopo il Concilio di Trento è cosa di fede per il cattolico che il matrimonio è un istituto esclusivamente di religione quanto alla sua esistenza, che è di fede la inseparabilità dei due termini: consenso degli sposi e intervento di un sacerdote, per cui non possa prescrivere lo Stato la precedenza dell'atto civile, mentre questo, secondo tale pretesa, soltanto registra e dà effetti civili al matrimonio, ma non lo istituisce, non gli dà la esistenza.

Quindi per me sta che abbiamo il diritto, anzi il debito di vedere se veramente sia avvenuta nell'istituto del matrimonio cattolico tale mutazione per effetto del Concilio di Trento, che la precedenza costituisca una offesa alla religione, alla fede del credente. Badiamo bene: quì non trattasi d'impedire alla Chiesa i riti matrimoniali, come nessuno le impedisce di rifiutarli a quegli sposi per i quali essa crede che esistano degli impedimenti sebbene non sanciti dal Codice. L'anatema del Concilio di Trento colpisce chi nega autorità alla Chiesa di stabilire impedimenti per i suoi fedeli, non già è scagliato l'anatema all'autorità secolare che proibisca il matrimonio per impedimenti da essa sanciti, tanto meno perchè essa ingiunga agli ecclesiastici di non benedire il matrimonio fino a che non siano adempiute le condizioni imposte dall'autorità secolare.

In questa materia le disposizioni del Concilio di Trento non hanno a che fare con la religione, con la fede, con le quali non si può confondere la materia disciplinare. Esse tanto riguardano queste e non quelle, che lo stesso Concilio le dichiarava applicabili soltanto nei luoghi dove venissero pubblicate e ricevute. Vi sono molti paesi cattolici, con Governi molto legati con la Santa Sede, nei quali i decreti del Concilio di Trento, o non furono pubblicati per riguardo alle costituzioni politiche, o non furono integralmente accettati. Dunque la forza legale alle disposizioni del Tridentino sui matrimoni non la diede la Chiesa, che le deliberò, ma l'applicabilità e la validità è cosa tutta del potere civile, il quale permise o meno, secondo la sua volontà e le sue costituzioni, che quella pubblicazione avvenisse: per cui chi loro diede efficacia, lo Stato, può tale efficacia togliere loro.

E' ripugnante alla essenza della religione cattolica, cioè alla sua universalità, mutare le prescrizioni di fede o ciò che il cattolico deve credere secondo gli Stati. Ed appunto perchè le disposizioni del Tridentino sui matrimoní non appartengono a prescrizioni di tale natura, soltanto a seconda che il Tridentino fu o non fu pubblicato — atto, ripeto, che conferma la giurisdizione secolare — la Chiesa riconobbe o non riconobbe come valido il matrimonio di coscienza, cioè concluso senza alcuna solennità fra gli sposi e lo stesso matrimonio civile. Così nei Paesi Bassi, nelle provincie occidentali di Prussia dichiarò bastare alla validità del matrimonio cattolico la prestazione del consenso dinanzi

l'autorità politica. Nella Francia, nella Spagna, nel Belgio, ecc. ecc. è permesso anche dinanzi l'autorità politica ed all'ufficiale civile.

Con quale fondamento dunque storico o giuridico vorrebbe l'autorità ecclesiastica opporre la fede, la religione, la libertà di coscienza alla precedenza del matrimonio nostro?

Non fu per far divenire religioso il matrimonio che il Concilio di Trento prescrisse che la dichiarazione dei consensi avvenisse presente il parroco. Era questa una semplice disposizione disciplinare, che direi di buon Governo allora. Si volle impedire il matrimonio clandestino. Il parroco non era chiamato in figura religiosa, ma solo come testimonio classico, degno di fede, il quale con la sua presenza autorevolmente attestante che i consensi erano stati dati e li registrasse *ad perpetuam memoriam*. Il parroco poteva non essere sacerdote, ma essere scomunicato, passivo ed anche resistente.

In nome della religione e della fede si dirà che la solennità nostra civile matrimoniale sia minore di quella? Nè si dica che il matrimonio divenne religioso perchè deve essere celebrato avanti l'altare, o perchè ci sia la benedizione e la messa per gli sposi. Ben sappiamo che vi sono matrimoni, in cui nè la benedizione nè la messa ha luogo, e matrimoni religiosi che, col permesso del vescovo, possono essere celebrati in qualunque luogo privato senza rito religioso di sorta.

Per effetto del Concilio di Trento forse lo Stato fu privato del suo diritto giurisdizionale sul matrimonio? Ma Giuseppe II, citato dal collega ed amico onor. Miceli, era dunque un protestante, o dettava le sue disposizioni per soli cittadini protestanti o dove non fosse stato pubblicato il Tridentino? Nella sua *Ehe Patent* del 16 gennaio 1783, applicata anche in Lombardia, dichiarò *con la pienezza della Sovrana nostra potestà*, che il matrimonio non solo per i diritti e gli obblighi civili che ne derivano, ma *considerato in sè stesso e come contratto civile*, riceve *essenzà, forza e limitazione intieramente ed unicamente dalla Sovrana e legittima nostra potestà*, e perciò stabilì esso gli impedimenti e attribuì ogni giurisdizione nelle cause matrimoniali a giudice secolare; a sè riservò le dispense: dichiarò che in virtù della sua *presente sanzione* il consenso dovesse essere dichiarato alla presenza del parroco o ministro delle Chiese non cattoliche.

Così Giuseppe II spingeva la riaffermazioue dal suo diritto fino al punto che dichiarava tenuto il ministro del culto a prestarsi come ufficiale suo, per un matrimonio che egli regolava compiutamente ed esclusivamente. Forse allora i Lombardi protestarono di violata religione, di offesa alla coscienza del credente?

E perchè il nostro progetto dice, che si debba *ritardare* il rito religioso finchè non sia data la prova del seguito matrimonio civile, onde la controversia si riduce solo alla produzione di un documento, si dice che noi con questo progetto offendiamo la coscienza, la fede, la religione?

Ma il progetto dell'Ufficio centrale, fu detto, punisce il ministro del culto che celebri il rito religioso prima della consegna di quel documento civile; ed in ciò sta la violazione della religione. Ma ciò nè la Chiesa nè la Lombardia opposero contro Giuseppe II per la proibizione che dette colle patenti di sposare persone militari senza la previa licenza dei loro superiori, sotto minaccia della nullità del matrimonio e di pene al ministro del culto e nominatamente anche al parroco, se avesse proce-

duto al matrimonio. Non era allora una offesa alla religione l'ingiunzione di attendere il documento sotto minaccia di pena.

E in Toscana Pietro Leopoldo ha forse regolato diversamente i rapporti dell'autorità civile verso la ecclesiastica? Fu egli un miscredente; lo fu il vescovo Ricci, tanto venerato a Pistoia; lo fu il sinodo diocesano, che si tenne prima della rivoluzione francese a Pistoia?

E quando nel 1858, quando non erà la Toscana in mano di quel Ricasoli che incoraggiò il Vigliani a presentare il progetto sulla precedenza obbligatoria, ma sotto un principe non contrario di certo alla Chiesa come prova il codice del Mori, fu stampato a Firenze il libro *Apologia delle leggi di giurisdizione amministrativa e polizia ecclesiastica pubblicate in Toscana sotto il regno di Leopoldo* è sorto forse qualcuno a lagnarsi di quella *Apologia* come di offesa alla coscienza religiosa cattolica?

Persino nel Concordato austriaco del 1856, in quell'atto di completa sottomissione alla Chiesa in materia matrimoniale, troviamo nella istruzione sovrana che accompagna il Concordato fatto divieto al curato di sposare il militare, senza il previo permesso rilasciato dall'autorità militare, sotto minaccia di gravi pene, arresto rigoroso da tre a sei mesi, per tutti coloro che avranno cooperato al fatto.

Non è questo qualche cosa di analogo alla produzione del certificato del seguito matrimonio civile prescritto dal controprogetto!

Da noi si protesta, mentre sta allegata al Concordato austriaco una istruzione dell'autorità ecclesiastica ai sacerdoti e ai fedeli di cattolica religione, dove nel paragrafo 69 l'autorità ecclesiastica ricorda ai fedeli la dovuta obbedienza alle leggi del sovrano: e quindi anche a quella del divieto surricordato del matrimonio prima del permesso e sotto la minaccia di gravi pene. Ivi è detto:

E' sacro dovere del cristiano prestare al potere civile la obbedienza alla quale il Signore stesso ammonisce, per mezzo del suo Apostolo. Più esattamente deve egli osservare quelle leggi dello Stato che provvidamente concorrono alla conservazione dell'ordine morale. Benchè il potere civile non possa impedire colle sue leggi che fra i cristiani si contraggano matrimoni, tuttavia non è permesso al cittadino austriaco di trascurarne le disposizioni che la legge austriaca contiene sugli effetti civili del matrimonio ».

Ma perchè questo dovere di obbedienza che la Chiesa cattolica ha verso il potere civile sparisce quando si tratta dello Stato nostro? Che forse il nostro non è un potere civile, ovvero non è cattolico chi a questo potere contrasta, o l'apostolo di cui là si ricorda l'insegnamento ha fatto nominatamente una eccezione per noi? Ovvero è qualche cosa di diverso dalla religione e dalla fede il motivo per cui il precetto religioso della obbedienza non vale, secondo il Vaticano, per il cattolico del nostro paese?

Non è dunque, concludo, che il progetto sulla precedenza offenda la religione, la fede, i diritti che veramente spettano alla Chiesa.

Tale motivo di opposizione non ha fondamento di sorta anche giudicandolo alla stregua delle norme cattoliche e della storia.

Fu detto, per combattere il progetto dell'Ufficio centrale, che se si prescrivesse di celebrare il rito religioso dopo il matrimonio civile, si esporrebbe il credente al pericolo che uno degli sposi si rifiutasse poi di far benedire le nozze in chiesa: mentre esso sarebbe pur sempre

tenuto agli obblighi matrimoniali contro la sua coscienza e la sua fede Si affermò, che questo mancamento alla parola data di celebrare po il matrimonio religioso avviene assai di frequente dove è stabilita la precedenza.

Questa supposta frequenza è una semplice ipotesi messa innanzi per comodo di discussione.

La precedenza è applicata in tanti altri Stati, nella Francia, nelle provincie Renane, nel Belgio, nell'Olanda, nel Brasile, ecc.

E' proprio vero che in quei paesi sia *spesso* avvenuto che un promesso sposo, dopo di aver promesso prima del matrimonio civile di addivenire poi anche al matrimonio religioso, abbia mancato alla parola data; e ciò ivi sia così frequente da ingenerare una preoccupazione per le famiglie credenti?

Per quanto abbia cercato la prova di questa sollecita frequenza non mi riesce di trovarla.

Certo qualche volta ciò avvenne, ma qualunque istituto, qualunque legge presenta qualche inconveniente. Dobbiamo abolire la pena perchè qualche volta colpisce degli innocenti?

Qualche caso vi fu di mancata promessa. Se non fu prima del matrimonio civile richiesto e promesso espressamente di celebrare poi anche il religioso, non ha ragione di lagno l'imprevidente o l'astuto che richieda il matrimonio religioso non richiesto e non promesso prima. Ma anche trattandosi di vera promessa violata, casi, ripeto, assai rari, non manca qualsiasi provvedimento a difesa del coniuge ingannato: la giurisprudenza ammise la separazione. La sposa o le famiglie provvedano prima che il matrimonio sia consumato. Se e quando si stabilirà il divorzio, si potrà tenere presente anche questo caso

Ma trattasi di casi rarissimi, isolati non di un effetto normale o comune della precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Nessuno seppe provare che nei paesi dove fu sancita la precedenza siano avvenute violazioni della fede data, con irriverenza verso la fede religiosa di uno degli sposi, in numero tale da meritare la considerazione del legislatore.

Ma l'onor. Vitelleschi, mentre dipinse con toccanti parole la sorte specialmente delle fanciulle legate in matrimonio e poste nella impossibilità di celebrare il rito religioso per la mancata fede dello sposo, non si occupò degli altri casi più numerosi e più gravi, e più facili ad accadere, che fatto il matrimonio religioso, lo sposo si rifiuti a quello civile. Caso più facile, perchè l'uomo può trovare in ciò un mezzo di soddisfare le sue brame, senza assumere vincoli, o col progetto Bonasi col pagare al massimo mille lire; è caso più grave, perchè la donna credente, nella piena validità e nella sola validità del matrimonio religioso, non trova nella sua coscienza una controspinta a rifiutarsi alla consumazione del matrimonio soltanto religioso; mentre nella sua credenza religiosa la trova per opporsi alla consumazione di quello soltanto civile, e per liberarsi dalla coabitazione mediante la domanda di separazione legale.

I vescovi veneti dissero nella loro petizione, e qui fu ripetuto, che la precedenza getterà nel concubinato coloro che non vogliono o non possono fare il matrimonio civile. Ma quale contraddizione logica per tal modo si presta alla coscienza morale dei credenti, in nome della cui libertà religiosa si avversa il controprogetto? Anche la Chiesa rifiuta il matrimonio in certi casi. ma che forse in questi casi i suoi aderenti

si gettano perciò nel concubinato? Se una forza sociale e morale spinge al matrimonio e trattiene dal concubinato, posto che lo Stato non riconosce che il suo matrimonio, non deve cercare per il suo principio etico stesso, che la scelta resti appunto fra questo solo matrimonio e il concubinato, e che il suo matrimonio, salvo poi ogni rito religioso, debbano celebrare coloro che non si piegherebbero a vivere in libere unioni?

Un altro argomento fu addotto contro il progetto dell'Ufficio centrale. Si disse che in conseguenza di esso sparirà il matrimonio religioso. Questo veramente riguarda le singole Chiese non lo Stato, che deve difendere il matrimonio da lui regolato. Ma poi soggiungo, che neppure questo fatto fu in alcun modo provato, ed è anzi smentito da una statistica speciale su tale argomento, prodotta al Parlamento germanico da quel ministro della giustizia.

Il nostro illustre collega Pascale citò la statistica per provarvi che anche in Italia abbiamo oramai più matrimoni civili che religiosi, e per provarvi che la conseguenza della precedenza del matrimonio civile sul religioso si è l'aumento degli illegittimi: e finalmente che i matrimoni religiosi sono pochissimi.

Sono rimasto un po' sorpreso vedendo l'onorevole Pascale invocare la statistica, perchè uno dei più apprezzabili e divertenti libri che io abbia letto contro il valore dei numeri statistici nelle controversie sulle cause morali dei fatti, fu proprio scritto brillantemente e con logica stringentissima dallo stesso illustre collega Pascale.

Quale è l'attendibilità della invocata statistica? Si tratta di una statistica non ancora pubblicata, la quale, per quanto so, riassume il numero di tutti i matrimoni celebrati avanti l'ufficiale dello Stato civile in quei soli comuni del Regno nei quali si poterono avere dai parrochi i numeri dei matrimoni religiosi. I numeri così raccolti si pongono a confronto per dire, che in quei comuni — non si tratta che di una parte del Regno — prevale il numero dei matrimoni civili sul numero di quei religiosi.

Anzi tutto nego ogni valore a questa statistica per il modo di sua compilazione, perchè da una parte il numero dei matrimoni civili è completo perchè constatato dallo stato civile: dall'altra invece ignora l'ufficio di statistica se siano esatti e completi i singoli numeri dei matrimoni religiosi comunicati dalle singole parrocchie, da chi cioè non ha interesse di mostrare la eccedenza sui civili di questi matrimoni, da chi non ha l'obbligo di consacrare tempo e cure per dare compiute notizie, e neppure libertà di farlo senza il permesso dei superiori.

In secondo luogo tale statistica poi si riferisce ad uno spazio di tempo in cui molti matrimoni civili erano la riparazione di matrimoni ecclesiastici preesistenti e che per le sovvenzioni in occasione della guerra d'Africa o per l'opera di associazioni cittadine, costituite appunto per tale argomento dei matrimoni soltanto religiosi, furono regolarizzati. In terzo luogo mancano i confronti proprio dove è da credere che sia maggiore il numero dei soli matrimoni religiosi, dove i parroci rifiutarono qualsiasi notizia sui matrimoni da essi celebrati.

In quanto alla statistica degli illegittimi, osservo che non è il loro numero in rapporto necessario o logico con la prescritta precedenza del matrimonio civile. E' una gratuita supposizione che i genitori degli illegittimi si sarebbero uniti in matrimonio se la precedenza non fosse. Volete provare che in Italia, abbiamo una percentuale d'illegittimi

minore che in Francia, non ostante che da noi fra gl'illegittimi siano registrati i nati da matrimoni soltanto religiosi Ma non si tien conto di cento fattori che tolgono ogni valore a siffatta statistica.

Un gran numero dei nostri emigranti congiunti solo religiosamente, non registrano qui i figli loro nati all'estero. In Francia ad accrescere il numero degl'illegittimi vi sono cento cause che non concorrono in Italia, come ad esempio: le agglomerazioni di persone dei due sessi nei grandi stabilimenti industriali, le condizioni economiche influenti sul libertinaggio e la diffusione della teoria del libero amore, le immigrazioni di esteri, ecc.

Vengo all'asserzione, che oramai è assai tenue il numero dei matrimoni religiosi non seguiti da quello civile. Amerei intorno a ciò sentire la parola del mio egregio amico, il senatore Serena, perchè ho avuto l'onore, come deputato, di esser con lui nella Commissione, presieduta dal nostro egregio collega Mordini, della quale nel 1893 fu relatore il compianto Barazzuoli, che riferì alla Camera elettiva sui progetti dei guardasigilli Bonacci e Eula intorno alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile.....

Serena. Domando la parola.

Pellegrini. .....Desidererei che su questo argomento egli interloquisse, e certo lo farà con maggior competenza che io non abbia.

La necessità poi di tali statistiche io nego. Ripeterò quello che diceva il Barazzuoli nella sua relazione. Che il numero dei matrimoni soltanto religiosi sia più o meno grande, poco fa. Si tratta d'interessi così gravi per le famiglie, per i figli, per l'ordine morale della società per i doveri che allo Stato incombono in un tema giuridico ed etico di così alta importanza, che quando il numero abbia una certa rilevanza, centinaia più centinaia meno non conta. E che il male persista con una certa gravità, specialmente in alcune provincie, tutti lo vedono senza uopo di statistica, e quindi sussiste pur sempre l'obbligo di provvedere ai danni gravissimi lamentati.

Nè d'altra parte manchiamo di una qualche statistica anche recente. Una per quanto limitata la abbiamo anche nel progetto presentato dall'onor. ministro Finocchiaro-Aprile, il quale nella sua relazione a pag. 12 in nota, dice: da alcuni dati raccolti dalla Direzione generale della statistica risulterebbe che nel settennio 91-97 (vedete che sono dati abbastanza recenti) nelle provincie dell'Emilia si celebrarono 5720 matrimoni col solo rito religioso, nella provincia di Roma 1791, nelle provincie venete 1600.

Potrei ricordare i dati statistici riassunti nella citata relazione parlamentare dell'onorevole Barazzuoli, ma io non voglio abusare della vostra pazienza. Vorrei citare molte relazioni di procuratori generali di Corti d'appello, raccolte allora e coordinate da quella Commissione parlamentare, i quali vivendo sui luoghi e conoscendo i fatti, rimpiangevano con unanime accordo la inerzia legislativa, la trascuranza deplorata nel porre riparo a questi gravi danni, e insistevano perchè venisse ingiunta la precedenza del matrimonio civile, provvedimento richiesto dal punto di vista delle famiglie e degli individui. Si saranno questi signori ingannati? Come non credere che chi vive sul posto conosca lo stato vero delle cose meglio che non gl'illustri preposti all'ufficio del pubblico ministero presso le Corti di cassazione?

Chi affermasse che le cose sono oggi mutate del tutto, avrebbe ob-

bligo di provarlo: noi non possiamo continuare a fare statistiche, e mentre guardiamo all'indice del male, lasciare il male stesso senza apprestare il rimedio più efficace, ed il più efficace è il progetto dell'Ufficio centrale come riconobbero anche gli onorevoli Pascale e Borgnini.

Disse l'illustre collega Pascale che sancire la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, non accolta nel Codice civile, costituirebbe una violazione dell'obbligo morale. che il legislatore ha assunto nel '65, quasi della condizione che allora fu posta per consentire al matrimonio civile, perthè in tanto il matrimonio civile sarebbe stato accolto nel Codice in quanto allora si prese impegno di lasciare, e si lasciò, che il matrimonio religioso potesse essere celebrato liberamente o prima o dopo del matrimonio civile. Laonde, si disse, voi dell'Ufficio centrale, con una legge sulla precedenza venite ad offendere quest'impegno morale del legislatore italiano verso la Chiesa e i credenti.

Ma che forse nel 1865 il legislatore italiano ha cercato il consenso della Chiesa per stabilire il matrimonio civile? Forse che la Chiesa allora diede il suo consenso al matrimonio civile, purchè vi fosse questa libertà di far prima o poi il matrimonio religioso?

Quale obbligo morale può invocare il clero, che scagliò allora i suoi fulmini contro il matrimonio civile, come in altra precedente occasione aveva rifiutato sdegnosamente la chiesta sua adesione? Forse che il clero accettò poi il nostro istituto e che considera oramai come coniugi coloro che fecero e perchè fecero il matrimonio civile? Tutto all'opposto. I vescovi veneti nella loro petizione del 1899 gli rifiutarono persino il nome di matrimonio, e non lo chiamarono mai altro che *rito civile* per contrapposto al nome di *matrimonio* riservato soltanto a quello ecclesiastico. Affermasi in quella petizione: *che essi vescovi diedero prescrizioni sinodali ai sacerdoti inculcando come dovere di adoperarsi a far sì che gli sposi eseguiscano quanto la legge civile prescrive.*

Ma intanto nel *Synodus diocesana veneta 1898 celebrata constitutiones ab praesbitero cardinali Sarto*, edito dal Cordella a Venezia nel 1898, fra i casi *riservati* per il confessore, dopo l'omicidio, l'incesto, il lenocinio dei genitori o del marito vi è indicata (pag 70, n. 4) la *cohabitatio concubinaria sponsorum post actum civilem ante* MATRIMONII (non si dice nemmeno ecclesiastico perchè è il solo matrimonio) *celebratione;* e perfino il consenso dei genitori *unioni filiorum per acta mere civilia:* e tutto ciò se anche il matrimonio civile non fu consumato (pag. 210).

I legislatori del 1865 fecero riserva, se emergesse il bisogno, non rinuncia di ordinare la precedenza del matrimonio civile.

Lei, onor. Pascale, con la consueta lealtà ha citato questa riserva scritta dal Vigliani nella sua relazione: ma, se la memoria non m'inganna, mi pare che Lei a quella riserva abbia dato un significato non specifico ma generico, sì che poteva essere, mi pare dicesse, tanto la riserva della precedenza quanto la riserva di un altro provvedimento, come per esempio quello contenuto nel progetto Bonasi.

Mi permetterà di dissentire da lei, onorevole Pascale, perchè la questione anche allora era posta in questi soli termini: si deve prescrivere o no la precedenza del matrimonio religioso?

Il Vigliani rispose: noi abbiamo tutte le ragioni per credere che l'istituto del matrimonio funzionerà senza bisogno di prescrivere la precedenza. Ma se venisse il giorno in cui sorgessero inconvenienti, ai quali ora non crediamo, perchè dobbiamo credere alla efficacia delle ragioni

che spingeranno la Chiesa a coadiuvarci, allora provvederemo. Non vi è dunque violazione di alcuna promessa. La Chiesa non solo allora ci ha minacciato, ci ha diretto i suoi fulmini per il matrimonio civile, ma poi trattò o tratta questo come un concubinato e nega persino le estremi preci e l'accoglienza nelle chiese a chi abbia celebrato il matrimonio civile, come avvenne poco fa a Venezia: e toglie ai sacerdoti la facoltà di assolvere da questo enorme peccato, che perciò pone fra i riservati. Tutto ciò rientri pure nelle facoltà della Chiesa; ma dimostra come tuttora rispetti la legge civile sul matrimonio. Non è quindi legittimo e doveroso che sciogliamo finalmente la riserva fattasi dai legislatori nel 1865?

Ma altri soggiunse: sciogliamo questa riserva col progetto Bonasi. E' *una felice idea* quella escogitata, o almeno riprodotta, dall'onorevole ministro Bonasi; è *una felice idea* che fa onore al genio italiano e che non può dispiacere alla Chiesa, nè turbare la coscienza dei credenti. Rispondo, che non comprendo questi entusiasmi per un progetto, il quale merita le critiche già esposte. Che alla Chiesa non dispiaccia il progetto Bonasi è facile ammetterlo, dal momento che l'idea che informa il progetto Bonasi, non so se egli l'abbia avvertito, ha la sua lontana genesi in domande fatte dalla Chiesa medesima, fatte dal cardinale Caprara nel 1802 e da Pontefici posteriormente al Governo francese, che cioè al clero si concedesse di benedire prima religiosamente il matrimonli, riconoscendo l'obbligo per le parti di compiere poi le prescrizioni civili per la validità del matrimonio; presso a poco siamo alla stessa idea deo progetto Bonasi.

Si obbietta: la coscienza pubblica farà opposizione alla vostra legge, voi venite a gettare il seme di lotte e di dispute religiose, che è bene sieno lontane dal nostro paese.

Io rammento che anche quando il Parlamento subalpino discuteva la legge Siccardi, la Chiesa scagliò i suoi anatemi per quest'attentato alla sua giurisdizione. Come vi ha risposto la popolazione piemontese? Col concorso di tutti i Comuni affinchè si erigesse quello splendido monumento che sorge in Torino a perenne ricordo dei riacquistati diritti dello Stato.

Per la legge dell'asse ecclesiastico non mancarono i fulmini della Chiesa, ma il legislatore tranquillamente ha proseguito per la sua via e la legge fu approvata e nessun disordine ne avvenne.

Perfino la modesta legge sulle opere pie provocò una protesta solenne, come sempre in nome della religione, nella quale protesta erano firmati tutti i vescovi d'Italia.

Essi dicevano che in quel progetto di legge l'oltraggio alla religione non poteva essere più manifesto e che tremavano per la responsabilità di chi vi avesse dato mano.

Eppure il progetto fu approvato e divenne la legge del 1890 e tutto procedette tranquillo.

Si è detto: lasciate stare di molestare la Chiesa: le opposizioni, le pretese di essa un po' alla volta spariscono. Così se una volta essa pretendeva di destituire i principi, ora non lo sogna nemmeno.

Se la Chiesa non invoca più certe pretese, non accende roghi, non solleva i popoli, ecc., come disse l'onor. Borgnini, ciò è forse perchè il Vaticano abbia mutato il suo diritto pubblico, abbia riconosciuto che quel medioevale sistema era falso ed ingiusto, ed abbia fatto omaggio

al diritto pubblico naturale? Ovvero invece non è, che quelle antiche armi non adopri ora e più non tenti di sollevare il popolo contro il Re perchè le ne manchino i mezzi?

Ricordo la lettera che Pio IX scrisse a Guglielmo di Prussia il 7 agosto 1873 al tempo del Culturkampf.

« Le leggi proposte dal Suo Governo — scriveva il Pontefice — mentre recano pregiudizio alla religione, non fanno che *minare il trono della stessa vostra Maestà*. Chiunque è battezzato appartiene in qualche modo al Papa ».

Come rispose l'imperatore?

« Santità, il clero cattolico riconosce, come quello protestante riconosce, il dovere dell'obbedienza all'autorità secolare. Faccia cessare Vostra Santità un'agitazione fomentata, alterando la verità e abusando della ecclesiastica autorità ».

Si è accennato alla possibilità di lotte religiose in Italia, come ragione che ci allontani dal fare buone leggi. le quali siano richieste dai bisogni sociali. Se non sono richieste e se non sono buone, dobbiamo evidentemente non farle; ma non già astenerci da esse per il timore chimerico di questa lotta minacciata in nome del sentimento religioso offeso.

In queste lotte spera, queste lotte cercò di eccitare quel partito che abusa della religione e l'abbassa al livello di un'arma politica per riacquistare il potere temporale, il quale fu l'espressione più alta della mescolanza delle cose temporali alle spirituali, la base della teocrazia romana: quel partito (voglio adoperare, per non essere accusato di eccessività di linguaggio, le parole del padre Curci), il quale, sotto il nome di partito cattolico, il peggiore di tutti i nomi, è del cattolicismo una vergogna ed un danno, e che in Italia sta tenendo tuttavia il campo. Ma sono vane le speranze di questo partito.

Nessuno Stato, è bene proclamarlo in questa aula dopo le cose dettevi, ha accordato tanta libertà alla Chiesa, quanto le ne accordò l'Italia. Or bene, contro quale Stato la Chiesa ha protestato più volte, più a lungo, più solennemente e virulentemente in nome della sua libertà? Tanta libertà ha potuto concedere alla Chiesa lo Stato nostro, perchè il cattolico italiano, assai più che il cattolico di qualsiasi altro popolo, sente nella sua coscienza netta e chiara la distinzione fra i doveri che il cattolico ha verso la Chiesa e verso Dio, e i doveri che ha verso la patria: sente che solo nelle cose esclusivamente spirituali riguardanti la religione è soggetto all'autorità religiosa, che questa può usurpare, non esercitare alcun diritto di comandare o di vietare nelle cose di ragion civile, sociale e politica.

Fu detto dai vescovi veneti nella loro petizione al Senato del 1899: « La legge sulla precedenza sarà inefficace, perchè il cristano si ricorderà che bisogna ubbidire prima a Dio che agli uomini ». Ma dov'è, noi domandiamo, il precetto di Dio che vieti la precedenza?

Ma non vedete che in questo modo si pretende che possa disobbedire alla legge il cittadino, non il cattolico, si pone in conflitto l'ordine dato dal clero colla prescrizione della legge, e che il precetto di Dio nen ci ha che vedere?

Nelle citate parole della petizione non vi è forse una istigazione alla disobbedienza alle leggi? Non sarebbe la prima delle leggi, alle quali non si crede tenuta ad obbedire una classe di cittadini che si

stima sottratta alle nostre leggi. Chi deve vigilare alla esecuzione di queste, non chiuda gli occhi per non voler vederne l'infrazione e per non voler provvedere. Fu detto: « siffatte leggi al clero dispiacenti non avrete animo nè virtù di applicarle ». E qui furono citati degli esempi per provare l'impotenza del Governo e della legge. Esempio per esempio, io potrei citare quello del prete Clément, che, pubblicò un trattato sul potere *irréfragable et inébranlable* della Chiesa sopra il matrimonio dei cattolici. Maria Teresa condannò il libro come un attentato ai diritti ed alla supremazia della sovranità, contenente asserzioni false, perniciose e temerarie. Il procuratore generale delle Fiandre processò il canonico che domandò perdono e ritrattò il suo libro.

Si disse ancora: « Applicate questa legge, e farete dei martiri ». Ma questo ragionamento si applica a tutti i reati politici o d'opinione. Perciò dovremmo fare a meno di leggi punitive per essi?

Quando non si tratta di un reato d'indole naturale, chi commette il fatto agisce spinto da un ordine di idee diverso da quelle predominanti e per imporsi e soprapporsi all'autorità. O delinquente o vittorioso; o martire o trionfatore. Cosicchè la punizione fa sempre dei martiri in questi casi; ma e forse questa una buona ragione per lasciare impuniti i fatti di rivolta, di sedizione, di ribellione?

Fu detto « che la prescrizione della precedenza viola ed offende la legge sulle guarentigie ». Io veramente non so trovare il più lontano rapporto fra la legge delle guarentigie e quella sulla precedenza del matrimonio civile.

L'art. 17 della legge sulle guarentigie, che io non son chiamato ora a giudicare, ha abolito l'appello dall'abuso.

Forse che noi ristabiliamo questo appello con la precedenza del matrimonio? Invece badate. Per lo stesso art. 17 gli atti *contrari alle leggi dello Stato*, all'ordine pubblico, lesivi di diritti, sono privi di effetto e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. Dunque questo articolo non limita, ma riconosce la facoltà nostra di stabilire la contravvenzione e di punirla anche nel ministro del culto.

Non è che la legge delle guarentigie c'impedisca di regolare le funzioni del ministero ecclesiastico. Come lo regolammo per le processioni, così abbiamo diritto di regolarlo per gli atti religiosi nuziali. L'art. 9 dichiara, che il dominio pontificio è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale. Volete estendere a tutto il clero quanto disponeste soltanto per il Pontefice?

La legge delle guarentigie non tolse ma accrebbe l'azione punitiva dello Stato verso il clero.

Il Minghetti scrive: Lo Stato rinunziò al sistema giurisdizionale, agli appelli da abuso, ecc, rinunciò alle vecchie difese preventive ma ne creò di nuove, le misure repressive, perchè non avrebbe potuto restare senz'armi.

Un' altra autorità. Cito un nostro illustre collega, uno dei più autorevoli commentatori ed espositori del Codice civile, il senatore Francesco Bianchi, presidente di sezione al Consiglio di Stato. Esaminando la questione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, diritto per lui inconfutabile dello Stato, scrive: « Le Chiese sono associazioni libere nei loro rapporti interni, ma soggette alla vigilanza dell'autorità dello Stato per date estrinsecazioni... Non è esorbitante e ingiustificata la legge che, rivolgendosi anche ai ministri del culto, che

non cessano di essere cittadini e soggetti alle leggi dello Stato, ingiunge loro di estenersi non dalla celebrazione del matrimonio religioso, ma di accertarsi che si sia proceduto alla celebrazione del matrimonio civile ».

Qui fu detto: badate si sono dei pericoli che ci minacciano, ci sono i partiti estremi che si agitano, non aggiungete nemico a nemico.

L'*Osservatore romano* nel novembre del 1899 diceva: O l'Italia in balìa del socialismo e dell'anarchia, o l'Italia ai piedi del Papa.

I Governi assoluti per avere difesa contro i popoli, si capisce che cercassero di patteggiare e che abbiano patteggiato con gli uomini di Chiesa per procacciarsene, con volontarie concessioni di autorità pubblica, l'appoggio. Ma guai se i governi degli Stati liberi facessero ricorso a queste armi, a questi agenti! Contro quel tacito invito, per le preoccupazioni dell'ora presente, invoco ancora una volta le parole di un uomo che fu uno strenuo difensore dei diritti dello Stato, un uomo che il Senato si sentì onorato di avere nel suo seno e fra i suoi capi, e che tutta Italia rispetta ed onora.

Le condizioni attuali di cose fanno presentire prossime delle trasformazioni nelle quali è assai facile oltrepassare la meta e trasmodare. Le dottrine e i tentativi di partiti sovversivi; l'abbassamento del sentimento morale; l'individualismo prevalente in tutte le classi; la enorme forza materiale accentrata; la inoperosità stolida e colpevole di una gran parte delle classi dirigenti, possono far sorgere paurosi pronostici sulle civili società: si può temere un ritorno al sistema medioevale della dipendenza del potere dello Stato dall'autorità ecclesiastica. Ma abbiamo fede nella civiltà e nel progresso delle società civili. L'idillio della pace perpetua fra Stato e Chiesa non è cosa più seria di quella della pace perpetua fra gli Stati. In Italia non è la libertà della Chiesa che sia minacciata, non vi è pericolo che il Papa, suprema potestà religiosa, possa essere creduto sul serio prigioniero o sotto la influenza o dipendenza del Governo d'Italia.

Il pericolo è che la politica del nostro paese cada nelle mani di un partito che governi a nome del Papa e sotto la sua autorità politica.

L'accordo, si dice, la concordia e la pace, non la contrarietà, l'ostilità fra Chiesa e Stato.

E chi mai di noi desidera fare ostilità alla Chiesa?

Noi non facemmo mai cosa che abbia provocato una giusta e legittima contrarietà della Chiesa contro lo Stato nostro. Le contrarietà e le ostilità della Chiesa contro di noi dipendono soltanto dal male sperato ricupero del potere temporale, dalle pretensioni della autorità ecclesiastica a danno dello Stato. Il soggetto dei dissensi non deriva da ciò che lo Stato siasi arrogato o si arroghi l'autorità religiosa, ma perchè l'autorità ecclesiastiche vuole impossessarsi più o meno del potere temporale, giuridico e politico dello Stato; e perchè non si accontenta della indipendenza in materia esclusivamente religiosa. Di più è impossibile di concederle. Alle pretensioni temporali e mondane dell'autorità religiosa senza debolezze o peritanze lo Stato risponda con un *non possumus*, assai più insormontabile che non il *non possumus* del Vaticano. (*Bravo! Approvazioni*).

(Continua).

Regio Decreto *3 giugno 1900 che autorizza la vendita e la concessione in enfiteusi dei fondi appartenenti alle Reali Basiliche Palatine Pugliesi.*

UMBERTO I, ecc.

Ritenuti i nostri assoluti diritti su tutte le Chiese palatine del regno e sui patrimoni che ne costituiscono le dotazioni;

Visti i Nostri decreti 2 giugno 1889, 27 gennaio 1890, 4 gennaio 1891 e 29 novembre 1891;

Nell'intendimento di regolare con norme fisse la graduale conversione del patrimonio immobiliare amministrato dalla Nostra Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche palatine pugliesi in Bari, onde assicurare viemeglio gli utili risultati per l'incremento patrimoniale, e pei fini inerenti alle stesse Reali Basiliche colla provvida devoluzione degli eventuali sopravanzi a scopi di civile beneficenza e di popolare istruzione, ed in considerazione eziandio degli interessi economici locali;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo col ministro della Nostra Real Casa;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'anzidetta Nostra Regia delegazione potrà alienare, previa autorizzazione del Guardasigilli, e l'esperimento dell'asta pubblica, i fondi rustici e urbani amministrati in base al prezzo capitalizzato al cento per cinque del reddito medio dell'ultimo decennio, col pagamento di un quarto alla stipulazione del contratto e degli altri tre quarti in venti annualità coll'interesse scalare del cinque per cento al netto, e con quelle altre condizioni, garanzie e modalità che saranno determinate mediante speciale capitolato da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo col Ministero della Nostra Real Casa.

Le riscossioni in conto di capitale saranno annualmente rinvestite in rendita del Debito pubblico a favore della Reale Basilica di pertinenza, a sensi dell'art. 15 del citato Regio decreto 29 novembre 1891.

Art. 2. — La stessa Nostra Regia delegazione, colla autorizzazione del Guardasigilli, potrà anche concedere in enfiteusi perpetua i fondi rustici, a scopo di miglioria, e i fondi urbani, amministrati, previo esperimento di pubblica asta sulle singole richieste, e mediante l'annuo canone ragguagliato ad una somma non inferiore al reddito medio dell'ultimo decennio.

Le enfiteusi potranno redimersi mediante il pagamento di una somma eguale al canone capitalizzato al cento per cinque.

Le norme e le modalità per le concessioni delle enfiteusi e per le affrancazioni saranno determinate da speciale capitolato da approvarsi come quello per le vendite di cui all'articolo precedente.

Art. 3. — Tanto in caso di vendita che di enfiteusi i contratti di fitto stipulati annualmente dall'Amministrazione avranno vigore per tutto il loro periodo locativo.

Il Nostro Guardasigilli ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1900.

UMBERTO. A. BONASI.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con sovrana determinazione del 16 agosto 1900, è stata autorizzata la concessione del regio *placet* alla bolla vescovile, con cui al sacerdote *Ezio Giorgetti* fu conferito un canonicato nel Capitolo cattedrale di Ancona.

Con regi decreti del 19 luglio 1900, è stato concesso l'*Exequatur* alle bolle pontificie, colle quali furono nominati: *Carone* sac. *Luigi* al primiceriato, 2ª dignità, nel Capitolo cattedrale di Foggia; *Rotundi* sac. *Angelo* al canonicato, 3ª dignità, nel Capitolo cattedrale di Foggia.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1900 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

L'AUTORIZZAZIONE
alle parrocchie e ad altri enti ecclesiastici per stare in giudizio

1. Si è presentata dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma la questione se possa un parroco stare in giudizio, quale attore o convenuto in rappresentanza della parrocchia, senza autorizzazione governativa.

Tale questione venne proposta in un motivo di ricorso nella causa fra la Congregazione di carità di Arrone ed il Parroco di Casteldilago; ed il motivo stesso, svolto dal prof. avv. Carlo Lessona dell'Università di Pisa, era appoggiato sulle seguenti considerazioni:

" Una deficiente elaborazione dottrinaria, e più che tutto la mancanza di una legge del Regno d'Italia che in modo esplicito abbia disposto alcunchè circa le formalità della rappresentanza delle parrocchie, fra le quali principalissima quella dell'autorizzazione governativa, spiegano la confusione che anche oggi domina sovrana in questa materia.

" Poichè " non solamente variano da paese a paese le forme secondo cui gli organi dell'amministrazione parrocchiale debbono esercitare le loro facoltà di rappresentanza, per virtù delle legislazioni particolari rimaste tuttodì parzialmente in vigore; ma avviene ancora che in una medesima regione a seconda che la amministrazione nelle diverse parrocchie è variamente ripartita fra il beneficiario e la fabbriceria, dei beni, che pure in ultimo servono ai medesimi scopi, siano variamente regolati quanto agli atti che ad essi si riferiscono „ (1).

" Inoltre vi hanno paesi in cui leggi speciali e leggi generali sono ad un tempo in vigore, altri in cui mancano su qualche punto di diritto e le une e le altre, per guisa che la risoluzione delle questioni relative riesce non solo difficile, ma assolutamente impossibile qualora non si ricorra ad un processo analogico e ai principî generali del diritto.

" Questo sconcio che, per il modo affrettato con cui la legislazione fu condotta, abbiamo rilevato esistere in tutte le materie ecclesiastiche, maggiore apparisce in tema di autorizzazione a stare in giudizio, specialmente per le provincie romane e na-

(1) Ruffini, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie* in *Giur. Ital.*, parte IV, col. 258.

poletane. Ivi non solo deve ripetersi la mancanza di una norma esplicita di diritto emanata dopo la costituzione del Regno, ma anche quelle anteriormente esistenti non facevano parola del caso in esame.

" Tuttavia non è lecito dire che questa materia sia lasciata all'arbitrio di chi sta per iniziare una lite, potendosi desumere in via indiretta quella linea di condotta che sarebbe vano ricercare direttamente.

" Nel silenzio delle nostre leggi, osserva giustamente il Ruffini (loc. cit.), non rimane che risalire anzitutto alle disposizioni degli antichi Stati italiani, dato che ve ne siano di specifiche al rignardo ".

" Ora per quanto si ricerchi colla massima scrupolosità e non faccia difetto il buon volere, in tanta congerie di testi un solo articolo (17) del decreto italico 3 agosto 1803 si occupa del caso, richiedendo l'*autorizzazione ministeriale per gli stabilimenti ecclesiastici che vogliono entrare in liti propriamente dette attive e passive.*

" Passando alla legislazione attuale, va osservato che in virtù del R. Decreto 16 ottobre 1861, art. 14 " nelle provincie in cui è necessaria l'autorizzazione governativa affinchè gli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio.... il concedere di tale autorizzazione viene demandato al Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura ". A noi non interessa affatto di vedere se al Prefetto o all'Economato generale dei benefizi vacanti, come ritenne la Corte di appello di Milano con sentenza 3 dicembre 1898, spetti la facoltà di concedere l'autorizzazione; quello che importa rilevare si è che un testo legislativo, in armonia alle disposizioni allora vigenti, riconobbe l'obbligo della autorizzazione. Ingenua d'altronde sarebbe l'obiezione che per avventura ci venisse fatta, che cioè negli Stati pontifici non fosse necessaria l'autorizzazione civile accanto a quella ecclesiastica ordinata dalle leggi canoniche, poichè è facile comprendere come l'unione che quivi avveniva in un sol governo della doppia qualità di laico e di ecclesiastico, rendesse superflua ogni statuizione di questo genere.

" Abbiamo inoltre il R. Decreto 22 marzo 1866, il quale all'art. 1, richiedendo l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione, aggiunge nel capov. che " a tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive, o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di

piante d'alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni „. Manca in questa disposizione un qualsiasi accenno alla facoltà di stare in giudizio, e se ci fermassimo all'interpretazione letterale dovremmo concludere che questa ipotesi o non fu prevista dal legislatore o risoluta nel senso che l'autorizzazione non fosse necessaria.

“ Ma se ci spingiamo a indagarne lo spirito, un' opinione affatto opposta ne sembra accettabile. Ed invero la enumerazione specifica dei vari atti e contratti contenuta in quell'articolo, dimostra all'evidenza che il legislatore ha voluto togliere all'insindacabile arbitrio dei rappresentanti dei corpi morali quegli atti che eccedono la semplice amministrazione. Anzi troviamo in essi contenuti degli atti che, pure rientrando nei limiti di ordinaria amministrazione, per la loro importanza speciale, e per le conseguenze che ne possono derivare, richiedono una peculiare capacità e quindi un'apposita vigilanza. Or come dunque si potrebbe negare che lo stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, e più specialmente nella prima qualità, richieda quella capacità almeno che per gli atti di amministrazione è necessaria? Le parti nel giudizio si propongono, è vero, di rivendicare e di difendere i loro diritti, non di alienarli, ed appunto per questo la legge non richiede quell'intera capacità che è prescritta per gli atti di alienazione; ma chi può misurare gli effetti di una lite improvvida? Somme colossali si sono distrutte per una causa infondata; non poteva dunque il legislatore permettere che, sotto la salvaguardia delle sue disposizioni, i patrimoni alla sua vigilanza sottoposti potessero rovinare, quando al suo intervento sarebbe dato di allontanare il pericolo.

“ Ma senza indugiarci più oltre su ragioni di convenienza e di opportunità, troviamo in un altro testo di legge un potente argomento ed insieme una prova inconfutabile della esattezza delle nostre affermazioni. Il R. Decreto 19 ottobre 1893, dopo aver ripetuto quasi alla lettera la disposizione precedentemente citata, aggiunge all'art. 1: “ *e in generale ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione* „. Siccome abbiamo dimostrato (speriamo) che anche nel Decreto 22 marzo 1866 questo concetto che l'autorizzazione civile è necessaria per stare in giudizio era implicitamente contenuto, il Decreto del 1893 si riduce ad una mera legge interpretativa con carattere retroattivo in conformità al prevalente insegnamento della dottrina e della giurisprudenza. In essa il legislatore, per adoperare le parole di Ulpiano,

non dat sed datum significat, cioè non esprime un nuovo concetto, ma non fa che svolgere da una legge precedente un precetto che in essa era implicato. Ora nessuno può svolgere meglio di chi lo ebbe a formulare.

" Siccome poi, osserva correttamente il GABBA, è cosa evidente che non vi può essere diritto quesito in virtù di una legge male intesa, così il legislatore può e deve pretendere che una vera e propria legge interpretativa obblighi tanto pel passato come per l'avvenire; cioè cominci ad avere effetto per tutti i cittadini dal momento in cui cominciò ad aver vigore la legge interpretata, colla quale la legge interpretativa essenzialmente si confonde. Di qui la retroattività, più apparente che reale, della legge interpretativa sui rapporti giuridici non ancora totalmente effettuati, cioè pendenti al momento della sua effettuazione " (1). Di più " col dare effetto retroattivo alla legge non si turba la pubblica tranquillità perchè la oscurità stessa della legge da interpretarsi, i dubbi che fa nascere hanno impedito che questa tranquillità medesima si formasse. Fra due aspettative contraddittorie derivate dalla legge, non si poteva esitare a favorire quella che il legislatore dichiara conforme alla sua intenzione " (2). Se pertanto la dottrina della retroattività della legge interpretativa non è contraria al diritto, ma in esso anzi trova la sua giustificazione, nulla vieta di ritenere che anche nel caso in esame trovi la sua applicazione.

" Ed allora ci è lecito dichiarare che lo stato della legislazione presente, considerato nel suo vero spirito, suffraga l'opinione che l'autorizzazione civile sia necessaria al parroco iniziatore di un giudizio.

" Del resto, se anche ci facciamo ad indagare i principii generali del diritto, troviamo che essi rispondono perfettamente alle idee da noi manifestate. Infatti la Eccma Corte di Cassazione di Roma, che un'altra volta ebbe a decidere sulla controversia, dopo aver deciso che il parroco per rappresentare in giudizio la parrocchia deve premunirsi della debita autorizzazione civile, aggiungeva " giacchè niuno potrebbe ammettere che dipendesse dal solo arbitrio del rettore di un benefizio il compromettere con una lite anche improvvida l'interesse economico dell'ente di cui trovasi egli investito " (3).

---

(1) *Retroattività delle leggi*, L. I, cap. I, § 1, p. 25 e 26.

(2) MARCADÉ, *Explication théor. et prat. du Cod. Nap. sur l'art. 2.* — LAURENT, I, n. 286.

(3) Sentenza 5 aprile 1885 *(Monit. Cont. Catt.*, VII, 57).

" Il parroco ha l'amministrazione del benefizio e possiamo anche ammettere che ne abbia la rappresentanza, ma la natura giuridica del diritto di vigilanza del Governo sui beni patrimoniali dell'ente parrocchiale non consente che un'azione sia intentata senza sua autorizzazione.

" Lo Stato, scrive il Giorgi (1), ha il diritto e ad un tempo l'obbligo di vegliare alla conservazione del patrimonio ecclesiastico sia in mano delle associazioni religiose, sia ridotto a istituti o fondazioni di culto ". Ora in che cosa consisterebbe questa vigilanza se gli atti più importanti e fecondi di conseguenze talora disastrose fossero assolutamente insindacabili? Se l'azione dello Stato si spiegasse solo in via successiva nell'approvazione di bilanci, di rendiconti, ecc., degli enti che da lui dipendono, in troppo angusti confini sarebbe ridotta, e potrebbe dirsi assolutamente inutile come quella capace di constatare il male, ma non di prevenirlo.

" Stando ai principii generali del diritto, dice l'avvocato Ridolfi (2), il parroco avrebbe bisogno dell'autorizzazione governativa, cioè del Ministero di giustizia, per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione, ritenendo che il promuovere azioni in giudizio costituisca tale atto che in sè stesso ecceda i limiti della semplice amministrazione ". E nello stesso senso vedi D'Amelio, *L'ente beneficio parrocchiale in giudizio* (nella *Legge* 1896, I, 467).

" D'altronde non si dica che quando il parroco inizi una causa di per sè, senza far concorrere alle spese il beneficio, a questo non può derivare alcun danno dall'azione intentata. Perchè se è vero che tutti gli oneri della lite graveranno colui che l'ha intentata e quindi non potranno in verun modo turbare l'amministrazione dell'ente, è anche indiscutibile che l'ente stesso può venir pregiudicato nei suoi diritti, senza che tale pregiudizio venga compensato. E' dunque manifesto l'interesse diretto del beneficio in ogni giudizio riguardante il suo patrimonio, e l'autorizzazione governativa deve perciò essere ritenuta necessaria.

Questa necessità del resto fu sempre riconosciuta e lo attesta la " pratica seguita fin qui dai parroci, i quali furono sempre solleciti di chiedere appunto questa autorizzazione al Ministero di grazia e giustizia prima di agire in giudizio, sia come attori sia come convenuti " (3).

---

(1) *La dottrina delle persone giuridiche*, I, n. 95, p. 232.
(2) *Le parrocchie in giudizio* (questa Rivista, 1894, p. 231).
(3) Ridolfi, loc. cit.

Infine la scarsa giurisprudenza che ci è stato possibile rinvenire sull'argomento ci convince sempre più che il parroco manchi di veste giuridica per stare in giudizio, senza l'autorizzazione governativa. Oltre infatti la sentenza già menzionata ed oltre qualche decisione di tribunale pienamente conformi, abbiamo anche un ultimo giudicato del supremo Collegio romano in cui l'autorizzazione è richiesta (2 luglio 1896, causa Martignoli c. Tanari; *Corte Suprema*, 1896, II, 327). Che se per scrupolo di difesa la parte avversaria ricordasse la sentenza della Cassazione di Roma 13 dicembre 1897 (Fondo culto c. Parroco Villanova Marchesana; questa Rivista, VIII, p. 64), come contraria alla tesi da noi sostenuta, sarebbe facile rispondere che trattandosi là dell'osservanza di un legato di messe erano soltanto in giuoco gli interessi religiosi della popolazione, e si versava quindi in un campo così diverso dal nostro, da non essere lecito ricorrervi neanche per semplice analogia.

E infatti per l'ipotesi del lascito di messe il Mattirolo, che pure è fra gli scrittori quello che nega in modo assoluto al parroco la capacità di rappresentare in giudizio il beneficio, ammette la libera azione del parroco, ma appunto e solo perchè l'interesse del beneficio non è obiettivamente in causa, come nel caso nostro (1).

Di fronte a questo stato della dottrina e della giurisprudenza si palesa affatto erronea la sentenza della Corte d'appello di Perugia 25 aprile 1898, la quale, premesso che al parroco spetta la rappresentanza in giudizio della parrocchia, continua: " Niun obbligo quindi aveva egli di chiamare in causa l'Economato generale ". Nessuno ha mai detto che il parroco avrebbe dovuto chiamare in causa, come un *litis consorte*, l'Economato generale; si è invece sostenuto, e si sostiene, che il parroco non può stare in causa senza l'autorizzazione del Governo, precisamente come per l'art. 195, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio le azioni reali immobiliari, senza l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa senza che occorra, come vorrebbe la impugnata sentenza, che il Comune chiamasse in causa codesta Giunta. E poichè la Corte d'appello non ebbe precisa idea del quesito sottopostole, era chiaro che non lo poteva risolvere che erroneamente ".

2. Anche lo Scaduto tratta la questione dell'autorizzazione

(1) *Tr. di dir. giud. civ.*, II (4ª ed.), n. 53.

governativa agli enti ecclesiastici per stare in giudizio(1); e sostiene che il R. Decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, non ha efficacia innovativa, e che l'obbligo dell'autorizzazione esiste solo in quelle regioni nelle quali, per la speciale legislazione ivi vigente, era già imposto.

Ecco come lo Scaduto si esprime:

" Il tutore ha bisogno dell'autorizzazione del consiglio di famiglia per " promuovere azioni in giudizio ", a meno che si tratti di azioni possessorie o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, e salvi i casi di urgenza (Cod. civ. art. 296). Non ha bisogno della detta autorizzazione per comparire in giudizio come convenuto. Ed anche quando si tratti di promuovere azioni, la suddetta autorizzazione del consiglio di famiglia non è sottoposta ad omologazione del Tribunale (Cod. civ. art. 301); mentre sono sottoposte alla medesima " le déliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali sieno autorizzati atti di alienazione,... parimenti quelle relative alle transazioni,... " (detto art. 301).

" Dunque, almeno nel rapporto della tutela, lo stare in giudizio, come attore, nonchè come convenuto, non è equiparato all'alienazione.

" Per gli affitti oltre i nove anni occorre l'autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296), non anche l'omologazione del Tribunale (art. 301): dunque alcuni degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione abbisognano dell'autorizzazione del consiglio di famiglia e non anche di omologazione del Tribunale: ma come tale viene considerato il promuovere giudizio, non il comparire in giudizio come convenuto. Dunque quest'ultimo atto non si considera come eccedente l'ordinaria amministrazione.

" Pertanto, applicando per analogia le norme sui pupilli e la tutela a quelle sugli enti morali ecclesiastici (pupilli morali), e interpretando così il Regio Decreto 6 settembre 1893, n. 586 (firmato dal Re il 19 ottobre), che include fra gli atti di alienazione, pei quali occorre l'autorizzazione governativa, anche tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione, ne verrebbe che questa sia necessaria per stare in giudizio solo come attore, e non anche come convenuto: il Ridolfi invece ritiene che sia necessaria anche in quest'ultimo caso.

" Sarebbe poi da esaminare se le norme relative alla tutela sieno di peso applicabili agli enti morali, ed in ispecie a

(1) *Autorizzazione agli enti ecclesiastici a stare in giudizio:* Estratto dalla *Rassegna giuridica* di Bari, I, fasc. 2.

quelli ecclesiastici, ove accanto alla tutela tenuta dalle autorità superiori, c'è, per quelli beneficiarii, la figura giuridica dell'usufruttuario, e se quindi, invece, anche riguardo allo stare in giudizio, non sieno applicabili le norme del Codice civile relative ai diritti ed agli obblighi dell'usufruttuario, secondo le quali egli non abbisogna di autorizzazione del proprietario (autorità superiori tutorie) per istare in giudizio, sia come attore che come convenuto.

" Occorre cioè esaminare se il promuovere lite, giudicato atto eccedente l'ordinaria amministrazione rispetto alla tutela, si possa considerare come tale anche in materia beneficiaria, e quindi se l'aggiunta fatta nel nuovo R. Decreto intorno alle alienazioni degli enti ecclesiastici, aggiunta rispetto all'articolo corrispondente del corrispondente anteriore decreto, sia dichiarativa od innovativa.

" Ora, in alcuni ex-Stati era necessaria l'autorizzazione ministeriale, alla quale, in virtù del R. Decreto 16 ottobre 1861, art. 14, si è sostituita quella del Prefetto: in altre invece no, e neppure per promuovere le liti (Scaduto, *Diritto Ecclesiastico*, n. 347, pag. 306): mentre era necessaria per le alienazioni ed atti alle medesime assimilati: dunque nelle seconde regioni lo stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, almeno pei beneficiari, non era considerato come atto eccedente l'ordinaria amministrazione; quindi non si potrebbe come tale considerare ora senza una dichiarazione esplicita od autentica. Ma il nuovo regio decreto assoggetta all'autorizzazione governativa tutti gli atti, relativi ad enti ecclesiastici, eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza dichiarare quali siano: dunque si sottintende che si considerino come tali quelli che tali venivano legalmente considerati prima del suddetlo R. Decreto. Quindi, al più al più, si potrebbe inferire che in quelle regioni, ove prima era necessaria l'autorizzazione governativa, e poi, in virtù del Regio Decreto 16 ottobre 1861, invece quella prefettizia, ora sia ritornata necessaria la governativa; ma non già che questa sia diventata necessaria nelle regioni ove prima non occorreva nè la prefettizia nè la governativa.

Il nuovo Regio Decreto non può dunque essere dichiarativo nel senso, che assoggetti da per tutto lo stare in giudizio all'autorizzazione governativa, giacchè questa non era necessaria in tutti gli ex-Stati; ma solo nel senso che dichiari per alcuni di essi e non per tutti.

" Nè per gli altri potrebbe senza dubbio avere efficacia innovativa; giacchè si tratta di un Regio Decreto e non di una legge,

e si troverebbe di fronte atti degli ex-Stati, pei quali non sempre si è sicuri se classificarli come i nostri regi decreti o le nostre leggi.

In conclusione, riteniamo che l'aggiunta fatta nel nuovo Regio Decreto , cioè che tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono equiparati alle alienazioni, e quindi soggetti all'autorizzazione governativa, sia, rispetto allo stare in giudizio, dichiarativa nel senso, che conferma il bisogno dell'autorizzazione per le regioni ove esisteva, non lo introduce ove non c'era, e per le prime abroga il Regio Decreto 16 ottobre 1861, art. 14, che per le provincie ove esisteva, delegava tale facoltà ministeriale ai Prefetti, avocandola di nuovo al Ministero.

" Forse il redattore del nuovo decreto, nell'aggiungere la controversa espressione generica, non credeva che si sarebbe sollevata questa quistione, e che si sarebbe potuto venire ad una soluzione, come la nostra, contraria all'attuale indirizzo ministeriale del decentramento amministrativo. Ma le interpretazioni delle leggi e decreti e loro conseguenze non sono meno vere e meno giuridicamente efficaci, perchè contrarie alle intenzioni dei redattori e dei votanti, quando non risultino dal testo stesso delle leggi e dei decreti.

" Se poi sia opportuna o no l'autorizzazione governativa per stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, è una quistione *de jure condendo*, che non influisce sull'efficacia del *jus conditum*.

" La nostra conclusione è contraria a quella del Ridolfi G., *Le parrocchie in giudizio*, in questa *Rivista*, vol. IV (1894), pagine 321-20. Dopo la pubblicazione del suddetto Regio Decreto 1893, quistione giudiziariamente è stata sollevata innanzi alla Cassazione di Roma (loc. cit. pag. 321, nota *), e più tardi da me innanzi alla Cassazione di Napoli, udienza 14 giugno 1895, sentenza pubblicata 17 luglio, inedita, Monfrici — Capitolo cattedrale di Bova), ma entrambe queste Corti hanno potuto fare a meno dal pronunziarsi in proposito. L'Economato generale di Napoli e la Procura generale della Corte di appello di Catanzaro, richiesti dell'autorizzazione da me, a scanso di questioni per un'altra causa, risposero che non è necessaria. „

3. La Corte di Cassazione di Roma, pronunciando sul ricorso della Congregazione di carità di Arrone, ritenne colla decisione del 22 agosto 1899 (1) che il R. Decreto del 19 ottobre

(1) Pres. Caselli, P. — Est. Sotto — P. M. Quarta (concl. conf.).

1893, n. 586, non è interpretativo del precedente in data 29 marzo 1866, n. 2832, e che l'autorizzazione governativa è richiesta soltanto quando l'istituto ecclesiastico debba stare in giudizio in relazione agli atti e contratti tassativamente designati in quei R. Decreti.

Riportiamo il testo della decisione:

" *In fatto*: Girolamo Cristofori con testamento 31 marzo 1849 nominava usufruttuari universali i propri fratelli, eredi i poveri di Casteldilago, amministratore dell'opera pia da crearsi il parroco *pro tempore* coll'annua retribuzione di scudi venti. La Congregazione di carità locale in rappresentanza dei poveri con atto 15 gennaio 1872 transigeva cogli usufruttuari sulla consistenza cuntroversa dell'asse ereditario contentandosi di scudi settemila, di cui millecinquecento dovevano andare in aumento della prebenda parrocchiale di Casteldilago, pagabile l'intera somma a rate, dal signor Tommaso Balzarini, a cui contemporaneamente gli usufruttuari avevano venduto la maggior parte dei beni ereditari. Con altra transazione 29 gennaio 1877 la stessa Congregazione accettava *in solutum* dal Bulgarını un compendio di fondi rustici di valore equivalente agli scudi settemila.

„ Don Edoardo Siribaldi Rontani come parroco, con citazione del dicembre 1890, si poneva a chiedere gli scudi 1500 assegnati in aumento della prebenda parrocchiale cogli interessi, e la Congregazione senza riconoscere od impugnare il debito del capitale, si limitava ad eccepire la prescrizione quinquennale degli interessi. Allora il parroco con comparsa del 1892, modificando la domanda, chiese il rilascio di altrettanti beni fino alla concorrenza del debito coi frutti, e la Congregazione eccepiva l'illegittimità del giudizio e l'illegalità della nuova domanda, eccezioni queste respinte in secondo grado dalla Corte di appello di Ancona, Sezione di Perugia.

" Considerava la Corte che il parroco come rappresentante legale, nonchè il diritto aveva il dovere, a norma delle discipline canoniche, di far valere le ragioni della parrocchia, quelle principalmente riflettenti l'integrità della sua dotazione. L'Economato generale non integra la personalità del parroco, ed è preposto unicamente ad impedire la malversazione dei beni. Il Regio Decreto 22 marzo 1866, applicabile all'alienazione dei beni, non lo è alla specie, che il parroco gli rivendica. Non essendosi coll'istanza del 1892 allargata la domanda del 1890, l'operato del parroco non è biasimevole.

" La Congregazione investe il giudicato con tre distinti mezzi: 1° per violazione dell'articolo 3 delle disposizioni preli-

minari del Cod. civ., 36 capoverso Codice di proc. civ. Il parroco mancava di veste per stare in giudizio, non essendovi stato autorizzato dall'autorità competente, nè l'investitura del benefizio gli dava facoltà di compromettere l'interesse economico del benefizio stesso; 2° per violazione degli articoli 35, 37, 38, 134 n. 3, 145, n. 2 Cod. proc. civ., e falsa applicazione dell'art. 176 stesso codice. Colla istanza del 1892 si mutava la *causa petendi* e l'oggetto della domanda, tanto è vero che il parroco, il quale come creditore chiedeva la prima volta il pagamento di scudi 1500, la seconda in qualità di comproprietario rivendicava una quantità di beni stabili; 3° per violazione degli art. 1141, 1312 Cod. civ.; senza dimostrare che la parrocchia avesse diritto ai beni, si è supposto che la Congregazione abbia gerito un negozio della parrocchia, accettandoli.

" *In diritto*: Osserva sul primo mezzo che il R. D. 19 ottobre 1893 assoggetta gli istituti ecclesiastici, menzionati nell'art. 434 del Codice civile, all'approvazione governativa per determinati atti e contratti che eccedono i limiti dell'ordinaria amministrazione. Questo R. D. non può dirsi interpretativo del precedente in data 22 marzo 1866, al fine di potergli attribuire effetto retroattivo, perchè ebbe espressamente a derogarlo coll'art. 8. E dato pure che l'avesse interpretato, la necessità di autorizzazione per stare in giudizio, che non si legge nel secondo, non si potrebbe trasfondere nel primo decreto, di guisa che la indagine si restringe a vedere se l'incapacità di compiere senza autorizzazione gli atti e contratti espressi nella disposizione del 1866 e ripetuti in quella del 1893 possa estendersi ad atti e contratti non espressi. Ed è prudente consiglio rispondere in tesi generale negativamente, poichè le leggi che restringendo la libertà degli atti diminuiscono la capacità della persona, sia fisica sia morale, non ammettono interpretazione estensiva. In questi casi la designazione degli atti vietati non è indicativa, ma tassativa per il giudice chiamato a conoscerne.

" La qual cosa però non toglie che gl'istituti ecclesiastici agendo in giudizio per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, in relazione agli atti e contratti compresi nel divieto, debbano giustificare che i medesimi riportarono la prescritta autorizzazione. Ma in questo caso meglio che la capacità di stare in giudizio s' impegna la proponibilità dell'azione nascente dall'atto o contratto, e quindi il giudice senza dichiarare illegittimo il giudizio deve concedere un termine per giustificare l'autorizzazione dell'atto.

" Nella specie la Corte ritenne in fatto che a base del testa-

mento di Girolamo Cristofari due transazioni fossero intervenute: la prima del 1872, colla quale la Congregazione di carità, istituita erede universale dei beni, si contentava di scudi settemila, di cui millecinquecento andar dovevano ad aumento della prebenda parrocchiale, purchè il parroco rinunziasse al diritto di decima, e alli scudi venti lasciatigli dal testatore; colla seconda del 1877 la stessa Congregazione accettava in *solutum* un compendio di fondi rustici per il valore accertato mediante perizia di scudi settemila. Ritenne pure in fatto che il parroco colla citazione del 1890 chiedeva gli scudi millecinquecento dovuti alla parrocchia in virtù della prima transazione; che allora la Congregazione, senza ammettere od impugnare la domanda, si restringeva ad eccepire la prescrizione quinquennale degl'interessi, che con comparsa del 1892 lo stesso parroco chiedeva una parte di beni corrispondenti per valore alli scudi millecinquecento, coi frutti relativi; che solamente allora veniva opposta l'eccezione d'illegittimità del giudizio.

" Or bene cotale eccezione non opposta alla domanda del 1890, e tratta fuori dopo la comparsa del 1892, involgeva evidentemente due questioni, la capacità in genere del parroco di stare in giudizio senza autorizzazione governativa, e l'improponibilità dell'azione non più in relazione ai millecinquecento scudi, ma ad una quantità di beni per valore equivalenti. La Corte, fraintendendo anche il senso dell'eccezione, il quale non poteva essere d'integrare la persona del parroco coll' intervento in giudizio dell'Economato generale, sì bene di giustificare l'autorizzazione riportata di stare in giudizio, la respinse senza considerare la questione sotto l'altro aspetto e senza curarsi d'accertare se la prima, la seconda delle transazioni od entrambe fossero state approvate nei riguardi della parrocchia di Casteldilago. Disse che il parroco non che il diritto aveva l'obbligo d'integrare la dote parrocchiale, e sta bene, a condizione però che il titolo in virtù del quale si domanda, sempre che occorre l'autorizzazione, l'abbia riportata.

" Sul secondo mezzo è troppo evidente che colla istanza del 1892 sia mutato l'oggetto della domanda del 1890, essendosi chiesti non più millecinquecento scudi cogl'interessi, ma lo equivalente in beni immobili coi frutti, e sia mutata pure la *causa petendi*, sostituendosi alla transazione del 1872 quella del 1877. E nulla si mette in essere col dire che la Congregazione abbia gerito l'affare della parrocchia, sia contentandosi nel 1872 di scudi settemila in luogo dei beni ereditari, sia accettando nel 1877 una quantità di fondi rustici invece dei settemila scudi,

senza premettere che nei riguardi della parrocchia le due transazioni furono autorizzate. Ora ciascuno vede che mutato l'obbietto e il perchè della domanda, si muta sostanzialmente il tema della causa iniziata in tema d'un altra causa da iniziarsi, e non si è tenuto a rispondere finchè non sia iniziata con regolare citazione a norma del combinato disposto degli articoli 35, 133, 134 Codice proc. civile. E' troppo elementare che la istanza e gli atti relativi all'istruzione della causa in tanto debbono farsi per comparsa, in quanto il tema della causa rimane invariato.

" Per questi motivi, accogliendo i primi due mezzi del ricorso, nei quali resta assorbito, cassa la sentenza 15-25 aprile 1898 della Corte d'appello di Ancona, Sezione di Perugia, ecc.

4. Non v'ha dubbio che il parroco o il rappresentante di un istituto ecclesiastico abbia capacità di stare in giudizio nell'interesse dell'ente rappresentato (art. 36 Cod. civ.), e che le limitazioni a tale capacità sono di stretta interpretazione (art. 4 Disposizioni prelim. al Codice civile). Giustamente ha quindi ritenuto la Corte suprema di Roma che l'autorizzazione governativa è richiesta solo nei casi di giudizi riguardanti gli atti e contratti tassativamente indicati nei R. Decreti del 1866 e 1893. E' vero che, per quest'ultimo Decreto, l'obbligo dell'autorizzazione è imposto per *ogni atto o contratto eccedente la semplice amministrazione*, e che possa reputarsi atto eccedente la semplice amministrazione il promuovere o sostenere liti per le gravissime conseguenze che possono derivarne. Ma non devesi tuttavia, a nostro avviso, dare al Decreto del 19 ottobre 1893 una portata tale da comprendere qualsiasi lite. Il fondamento dell'obbligo dell'autorizzazione governativa trovasi nell'art. 434 del Codice civile, il quale prescrive che " i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo ". Questa è quindi necessaria per i soli atti che importino *alienazione* di beni, e che il R. Decreto del 1893 annovera nell'art. 1. Non può attribuirsi alle parole *atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione* un senso così ampio da comprendervi anche quelli che non hanno il carattere di *alienazione;* chè il detto Decreto non può andare in opposizione al Codice civile. E quindi l'obbligo dell'autorizzazione può riferirsi alle controversie su un atto o contratto importante *alienazione*, ma non a quelle liti che hanno un oggetto diverso, ed anzi opposto all'alienazione: ad es. la rivendicazione di un fondo o il ricupero di un cespite alla dotazione dell'ente.

E' certo poi che, malgrado l'abrogazione generale conte-

nuta nell'art. 8 del Decreto del 1893, continuano ad essere in vigore le speciali disposizioni legislative degli ex-Stati circa l'obbligo dell'autorizzazione governativa, non potendo tali disposizioni legislative rimanere abrogate con semplice Decreto reale.

Le spese di culto e la loro reiscrizione nei bilanci comunali

Più volte ci è stata fatta la questione se cancellata dal bilancio di un Comune una spesa di culto, inscrittavi da lunga serie di anni, sia competente la Giunta provinciale amministrativa, e poi il Governo del Re ad ordinarne la reiscrizione. Si dice che la Giunta provinciale può fare di ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie; che è obbligatoria la spesa pel pagamento dei debiti esigibili; che è debito esigibile soltanto quello su cui non possa nascere contestazione; che non è tale quello in esame, appunto perchè il titolo veniva impugnato dal Comune.

Ma è facile vedere fin dove si potrebbe giungere con questo ragionamento. Basterebbe una qualsiasi impugnativa da parte del Comune, basterebbe che in una deliberazione esso affermasse di non essere obbligato perchè sparisse la certezza e la esigibilità del debito. Con questo sistema sommario il Comune potrebbe sottrarsi dall'adempimento delle più certe e valide obbligazioni: il creditore, che possiede il titolo più ineccepibile, sarebbe costretto, su un semplice diniego del Municipio, ad aprire un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ciò non è, nè può essere nella legge, la quale " ha preveduto il caso della negligenza o renitenza del Comune a soddisfare il debito suo; e vi ha provveduto, mettendo in moto i mezzi di azione che sono propri delle istituzioni comunali e provinciali. L'amministrazione pubblica ha una propria e compiuta costituzione per la quale nessun bisogno dei servizi pubblici può rimanere insoddisfatto, nessuna azione paralizzata. Esso è un organismo autonomo che si svolge sovranamente, vincendo con l'autorità della legge qualsiasi resistenza si opponga alla sua legittima attività. Non vi ha mestieri di ricorrere ad interventi, ingerenze o inframmettenze di altre autorità " (1).

(1) SAREDO, *La nuova legge sull'amministrazione com. e prov.*, vol. II, n. 5580, 6510.

E' chiaro quindi che la Giunta provinciale amministrativa, la quale ha dalla legge l'attribuzione di fare di ufficio le allocazioni sui bilanci comunali, non ha bisogno dell'intervento dell'autorità giudiziaria: essa ha il potere necessario di apprezzamento per stabilire se una determinata spesa abbia o no i caratteri dell'obbligatorietà. Se fosse diversamente, si ridurrebbe a ben poca cosa l'attribuzione conferitale dalla legge. Ma questa statuisce: " Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, *udito il Consiglio comunale,* di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie " (1). La Giunta deve *udire il Consiglio comunale:* il che significa che essa, anzichè arrestarsi ad una qualunque impugnativa, ad una contestazione che vuole far sorgere il Comune, deve sentire e valutare le sue ragioni, e solo dopo potrà provvedere circa lo stanziamento d'ufficio.

Statuisce pure la legge che è obbligatoria la spesa " pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti, saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa " (2).

Non basta che una deliberazione comunale pretenda di mettere in dubbio la esistenza o la esigibilità di un debito, per autorizzare la cancellazione della spesa dal bilancio; vi è sempre il potere tutorio della Giunta provinciale per determinare se la cancellazione sia o no giustificata. Neppure quando il debito diviene *litigioso,* è impedito lo stanziamento d'ufficio: esso è ugualmente obbligatorio, salvo che le somme vanno tenute in deposito fino alla decisione della causa.

E' certo che lo stanziamento in bilancio non crea diritti, non fa sorgere un titolo giuridico a danno del Comune: lo stanziamento in bilancio è atto contabile, diretto ad assicurare il regolare adempimento dei servizi e degli obblighi imposti al Comune. " Oggetto della disposizione della legge (scrive il Saredo) (3) è di provvedere alla regolarità contabile dell'amministrazione comunale; ne segue che la iscrizione in bilancio di una somma pel pagamento di un debito dichiarato esigibile, non costituisce titolo giuridico a favore di chicchessia; nè il creditore ivi designato può trarre da tale iscrizione argomento o prova per la esistenza del suo credito verso il Comune. Quando viene stanziata una somma pel pagamento di un debito, il Comune non si costituisce debitore; la validità giuridica dell'obbligazione bisogna ricercarla in altri

---

(1) Art. 196 testo unico della legge com. e prov. 4 maggio 1898, n. 173.
(2) Art. 174, n. 7, testo unico citato.
(3) Loc. cit., n. 5766.

elementi: nella legge, nel contratto, nella sentenza di condanna che dichiara l'obbligazione; non mai nella iscrizione in bilancio, la quale è un atto di gestione contabile, efficace unicamente nei rapporti amministrativi „.

Allorchè la Giunta provinciale ordina la reiscrizione di una spesa soppressa dal bilancio dopo esservi stata per moltissimi anni stanziata, non costituisce il Comune in qualità di debitore: non fa altro che mantenere inalterata la condizione di fatto e di diritto preesistente, ed impedisce che con atto unilaterale venga mutata dall'Amministrazione comunale; ma lascia salvo a questa l'esperimento dei suoi diritti dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale è unica competente a decidere intorno alla esistenza o validità dell'obbligazione.

E' assai strano come dalle Amministrazioni comunali si dimentichino questi principî, che sono di quotidiana applicazione; come si dimentichino i continui provvedimenti dell'autorità amministrativa intorno allo stanziamento delle spese di culto, e tutta la giurisprudenza che vi si riferisce.

Il Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto che il pagamento ultra trentennale delle prestazioni di culto dà luogo alla presunzione dell'esistenza di un titolo obbligatorio, ed ha sempre riconosciuto nell'autorità amministrativa il potere di disporre la iscrizione d'ufficio di tali prestazioni.

“ Per giurisprudenza di questo Consiglio (così il parere del 31 maggio 1890) (1), assodata da numerosi pareri emessi a Sezioni riunite, quando un Comune soddisfa da tempo immemorabile, o almeno da oltre trent'anni, una prestazione ad una Chiesa, sorge la presunzione che tale prestazione costituisca un obbligo fondato sopra un titolô originario, per cui resta a carico del Comune debitore la prova o del carattere puramente facoltativo della spesa o della propria liberazione, conseguita nei modi di legge „.

“ Che finchè questa prova non sia fornita, non può mutarsi, con atto unilaterale del Comune debitore, lo stato di fatto preesistente; e la prestazione deve essere considerata come spesa obbligatoria, salvo al Comune di far valere, ove il creda, le sue ragioni in giudizio „.

Identico è il parere del Consiglio di Stato del 20 febbraio 1891 (2), col quale si dichiara: “ *Agli effetti amministrativi*, trattandosi di spesa che presenta carattere obbligatorio, il

---

(1) Questa Rivista, I, p. 355.
(2) Ivi, I, p. 748.

Comune è tenuto di soddisfarla, salvo ad esperire dinanzi all'autorità giudiziaria le ragioni che, in linea di diritto civile, esso crede opportuno di far valere „.

Nel parere, a Sezioni unite, del 6 giugno 1891 (1) si osserva che " è ufficio dell'autorità amministrativa di conservare inalterata la *conditio juris* preesistente, tenendo fermi nel caso di prestazione ultratrentennale quegli stessi principii di ragione comune che il Ministero riconosce applicabili quando la prestazione si fonda o sopra un titolo autentico o sopra una sentenza passata in giudicato „.

Nè meno esplicite sono le decisioni della IV Sezione del supremo Collegio amministrativo: esse fanno giustamente rilevare che la competenza dell'autorità giudiziaria non esclude quella dell'autorità amministrativa; che questa può, agli effetti amministrativi, risolvere questioni di diritto civile ed esaminare atti e titoli per determinare i caratteri di una spesa e la esigibilità di un debito; che una diversa interpretazione sarebbe assurda, e condurrebbe a lasciare all'arbitrio dei Comuni lo stanziamento dei fondi per l'adempimento delle loro obbligazioni.

" Attesochè il primo mezzo del ricorso (così si esprime la decisione dell'8 agosto 1893, Comune di Torino del Sangro) (2), è fondato sopra un inesatto concetto dei limiti tra la competenza amministrativa e la giudiziaria. E' un errore il credere che l'una competenza escluda l'altra, in guisa che quando un obbietto rientra nella sfera amministrativa non possa più formare materia di cognizione giudiziaria, o viceversa che una questione posta sotto la competenza giudiziaria non possa dar luogo per ciò solo ad apprezzamenti e provvedimenti amministrativi. Le due competenze non si escludono necessariamente, ma sono di frequente fra loro coordinate, esplicandosi con diversità di fini, di effetti e di forme rispetto ai medesimi obbietti, come accade appunto in materia di contestazione sui debiti dei Comuni verso terzi e di stanziamento delle somme relative nei bilanci comunali.

" Certo, ogni questione di debito è questione d'indole civile che può dar luogo a controversia giudiziaria, ma ciò non significa che non possa l'autorità amministrativa in sede tutoria apprezzare la sussistenza o meno del debito, poichè, se questa facoltà le fosse negata, essa non avrebbe modo di esercitare

(1) Questa Rivista, II, p. 250.
(2) Ivi, IV, p. 108.

quella vigilanza sulla gestione finanziaria dei Comuni, che la legge comunale e provinciale espressamente le commette col combinato disposto dagli art. 145, 170 e 172.

" Con siffatti stanziamenti che hanno carattere puramente amministrativo e mirano allo scopo di assicurare il regolare andamento dei pubblici servizi, e l'adempimento degli impegni derivanti ai Comuni sia dalla legge, sia da altre fonti di obbligazione, non si preclude affatto la via all'azione giudiziaria che i Comuni possono sempre sperimentare per la definitiva pronuncia del magistrato circa la sussistenza del debito, pronuncia alla quale l'autorità amministrativa deve conformarsi in quanto riguarda il caso deciso ".

Le medesime considerazioni si leggono nelle altre decisioni. In quella del 22 dicembre 1892, ric. Comune di Valenzano (1) si osserva inoltre: " Occorre appena soggiungere che ogni questione di debito si aggira sul presupposto dell'esistenza di una obbligazione civile, e di rapporti fra interessati che possano dar materia ad azione giudiziaria, onde sarebbe contradditorio ed assurdo, che la legge, dopo di aver posto fra le spese obbligatorie quelle richieste per il pagamento dei debiti esigibili (art. 145 legge comun.), dopo di aver dato al potere tutorio facoltà ed obbligo di provvedere anche per stanziamenti d'ufficio (art. 170 legge suddetta), vietasse poi allo stesso potere la cognizione e l'esame di quei titoli, apparenti o supposti, di quegli antefatti, quali che siano, dai quali la stessa esigibilità dipende, solo perchè questi possano anche creare rapporti d'indole giuridica ".

E quella del 24 marzo 1892, ric. Municipio di Forlimpopoli (2) fa giustamente avvertire che " il dire che non si possa stanziare d'ufficio nel bilancio di un Comune una spesa derivante da debiti, quando ciò importi l'esame di questioni d'indole civile e che possono formare obbietto di contestazioni giudiziarie con i terzi interessati, significherebbe ritenere che non si possa mai d'ufficio stanziare una spesa per debiti in quanto che ogni debito suppone una obbligazione civile e rapporti privati che possono formare materia di azione giudiziaria "; e che " se lo stanziamento d'ufficio dovesse essere limitato ai casi in cui non possa sorgere contestazione sul debito, questa condizione potrebbe venire ad escludere gli stessi casi in cui si abbiano i titoli più saldi per valore probante e per forza esecutiva, potendo in ogni caso sollevarsi dei dubbi, questioni ed impugnative e si finirebbe

---

(1) Questa Rivista, III, 425.
(2) Ivi, II, 692.

per lasciare in esclusivo arbitrio delle rappresentanze comunali lo stanziare o no i fondi per l'adempimento dei propri debiti „ (1).

Dopo ciò, è manifesto che " spetta all'autorità tutoria, nel disporre lo stanziamento d'ufficio, di apprezzare amministrativamente e con la maggior libertà di criterî, consentita dalle varie fonti di obbligazioni e dal rispettivo sistema probatorio, la sussistenza o meno del debito agli effetti di prevederne e provvederne la spesa in bilancio „ (2). E perciò " quando la Giunta provinciale amministrativa abbia riscontrato in una prestazione il carattere dell'obbligatorietà, ha dalla legge non solo il *diritto*, ma il *dovere* di mantenere in bilancio la relativa spesa, e quindi di stanziarvela di ufficio, ove l'Amministrazione comunale ricusi di soddisfare l'obbligo suo (3).

(1) Nello stesso senso: decisioni 5 ottobre 1894, Comune di Belgioioso; 26 aprile 1895, Comune di Orbetello; 15 luglio 1900, Comune di Tresilico c. Facciola (questa Rivista, IV, p. 628; V, p. 496; X, p. 338).

(2) Decisione 24 marzo 1892, citata.

(3) Parere del Consiglio di Stato 31 marzo 1890 (questa Rivista, I, p. 355).

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

14 luglio 1900.

Pres. Caselli P. — *Est.* Basile.

Missoni c. Amministrazione del Demanio.

Beni provenienti dall'asse ecclesiastico — Pagamento del prezzo — Procedimento — Demanio e Fondo pel culto — Riscossione dei crediti — Privilegi — Rinunzia — Diritto comune — Sostituzione di altro procedimento privilegiato — Inammessibilità.

Al pagamento di tutto o di parte del prezzo dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico deve applicarsi a favore del Demanio il procedimento stabilito per l'Istituto del Credito fondiario.

L'Amministrazione del Demanio e quella del Fondo pel culto possono rinunciare ai privilegi stabiliti per la riscossione dei loro crediti; ma in tal caso devono seguire le norme del diritto comune, e non sostituire altro procedimento privilegiato e più gravoso ai debitori.

Osserva che manifestamente fondato è il primo mezzo del ricorso, dappoichè l'art. 15 della legge 15 agosto 1867 dispone che gli articoli 20 e 22 della legge sul Credito fondiario *saranno* applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo; e di fronte a cotesta formola imperativa non può dubitarsi che al pagamento di tutto o di parte del prezzo dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico debba applicarsi il procedimento stabilito per l'Istituto del Credito fondiario.

Che ben poteva l' Intendenza di finanza rinunziare a questo privilegio, essendo il medesimo facoltativo, come ebbe a riconoscere la sentenza impugnata; ma rinunziandovi non doveva far ricorso all'altro più eccezionale privilegio di *manoregia*, che spiegando la sua azione col principio del *solve et repete*, riusciva assai più gravoso ai debitori dell'Amministrazione finanziaria, ma doveva seguire le norme del diritto comune.

Che il legislatore, conoscendo come nelle diverse provincie italiane esistessero svariati sistemi privilegiati per la riscossione dei crediti dello Stato, colla legge del 1867 volle provvedervi in modo speciale, con norme generali, dichiarando applicabile al Demanio gli art. 20 e 22 della detta legge sul Credito fondiario, ed accordando i privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte al Fondo pel culto; le suddette Amministrazioni quindi, volendo rinunziare a siffatti privilegi a loro favorr stabiliti, non possono certamente ricorrere ad altri privilegi specialmente non designati, senza contravvenire al principio: *generi per speciem derogatur.*

Che avendo la sentenza denunciata seguito opposto criterio e dovendo perciò annullarsi per il primo mezzo, riesce inutile discendere all'esame degli altri mezzi del ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

Cassaione di Roma.

7 luglio 1900.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Alaggia.

Trionfi c. Comune di Roio.

Prestazioni di culto — Atti facoltativi e di liberalità — Possesso immemorabile — Leggi speciali — Non abrogazione — Provincie napoletane — R. Decreto 16 novembre 1809 — Legge 12 dicembre 1816.

Le spese a scopo di culto, destinate per la predicazione e per feste religiose, sono puri atti facoltativi e di liberalità: e perciò, anche continuati per un tempo lunghis-

simo, immemorabile, non possono tramutarsi in una obbligazione civile (1).

Oltre le spese di culto menzionate nell'art. 299 del testo unico 4 maggio 1898, n. 164, debbono considerarsi obbligatorie pei Comuni anche le spese di culto messe a loro carico da speciali leggi anteriori non mai abrogate esplicitamente od implicitamente dalle successive leggi generali sull'amministrazione comunale: quali il R. Decreto 16 novembre 1809 e le disposizioni della legge 12 dicembre 1816, imperanti nelle Provincie napoletane, riguardanti la spesa pel predicatore quaresimalista e per la festa del Santo Protettore (2).

Fatto: Con citazione del 4 agosto 1897 il rev. signor Giovanni Trionfi, nella sua qualità di parroco della chiesa dei SS. Nicandro e Marciano in Roio-Piano convenne davanti il tribunale di Aquila il Comune di Roio, e sostenendo, che per lunghissima serie di anni erano state costantemente iscritte nel bilancio dello stesso Comune, e corrisposte alla parrocchie due partite, l'una di annue lire 51 pel predicatore quaresimale, e l'altra di lire 85 per funzioni sacre, e per la festa dei protettori, e che tali partite fin dal 1876 erano state abusivamente e con manifesta violazione dei diritti acquisiti della parrocchia soppresse, domandava, che il Comune fosse condannato a reintegrare le somme nella parte passiva del bilancio, come per lo passato, e fosse pur condannato ai danni da liquidarsi nei modi di legge.

Ma il surriferito tribunale, con sentenza 27-30 dicembre 1897, ritenuta la propria competenza a conoscere nella proposta azione, rigettò la domanda del parroco.

Contro tale sentenza il parroco si gravò in via principale davanti la Corte di appello di Aquila, ed il Comune di Roio si appellò per incidente, riproponendo la eccezione d'incompetenza. Ma la Corte di Aquila, con sentenza 2-9 maggio 1899, respinse entrambi i gravami.

Considerò la Corte che la domanda, sebbene impropriamente proposta nella forma, si risolveva nella sua sostanza nel chiedere l'adempimento di un obbligo civile a favore della parrocchia, e nel pagamento ad essa delle somme che in passato il Comune era solito di pagarle a scopo di culto. Si tratterebbe quindi di un debito vero e proprio, e dell'esistenza o meno di un vincolo giuridico; ciò che costituisce materia di pura competenza dell'autorità giudiziaria, ancora perchè il vincolo stesso non dipenderebbe da atto d'impero e di governo, ma da atto di gestione dell'autorità amministrativa.

Quanto al merito, la Corte osservò, che gli atti di liberalità non sono obbligatori, né possono generare diritti di sorta in colui che li riceve: che le largizioni, di cui trattasi, non furono sempre costanti e perenni, ne furono determinate dal bisogno di provvedere ad un interesse proprio del Comune, ma ebbero

---

(1) Ben diversamente aveva deciso la Corte suprema di Roma colla sentenza 4 maggio 1898, Parroco di Secchiano c. Comune di Talamello, (vol. IX, p. 117).

Non abbiamo bisogno di dichiarare come non approviamo nè la massima sancita dalla presente sentenza, nè quella affermata dalla Cassazione di Napoli nella decisione 16 settembre 1899, che riportiamo oltre, pag. 422: veggasi lo studio *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (vol. V, p. 1-26).

Le spese di culto possono derivare da parecchie cause tutte obbligatorie (detto studio n. 23). E basta ciò per escludere che esse abbiano insito il carattere di atti facoltativi e di liberalità. Il possesso immemorabile è onnipotente: rende vero, *provato* tutto ciò che è possibile, *certo* tutto ciò che è probabile: basta una *vaga* e *generica possibilità*, non esclusa dalla inverosimiglianza, per dare ad esso tutto il suo valore giuridico (detto studio, n. 10). Ora poichè è ben *possibile*, ben *probabile* che una prestazione di culto abbia origine da un vincolo obbligatorio, non può a meno di riconoscersi che la immemorabile produca anche qui, come negli altri casi, l'effetto che ad essa è proprio; quello, cioè, di stabilire una presunzione *juris et de jure* dell'esistenza di un titolo, anzi di costituire essa stessa il titolo, il migliore e più valido dei titoli.

(2) Veggasi a pag. 422 la sentenza della Cass. di Napoli 16 settembre 1899, e nota 3-4 ivi.

invece a scopo di soccorrere, dare aiuto alla chiesa, perchè il prestigio ed il sentimento religioso non mancassero. Si tratta quindi di offerte spontanee dei Comuni al fine di secondare le tendenze religiose della cittadinanza, e però dipendenti dallo spirito più o meno devoto e generoso degli amministratori. Se dunque furono atti di liberalità, non può dedursene alcun obbligo a continuarli, anche quando essi fossero stati adempiuti perennemente e senza interruzione. Nè può parlarsi di possesso o prescrizione acquisitiva, poichè mancano appunto i caratteri giuridici del possesso legittimo, e l'efficacia ed obbligatorietà del titolo generativo di un vero e proprio diritto civile. Molto meno può dirsi, che la parrocchia abbia acquistato *ope legis* il diritto a quelle prestazioni, le quali erano obbligatorie per le leggi imperanti nell'amministrazione dei Comuni del 16 ottobre 1809, e per la legge organica sull'amministrazione civile del 13 dicembre 1818; imperocchè tali leggi, essendo essenzialmente politiche, non davano luogo a diritti acquisiti, potendo una nuova legislazione togliere quello che la precedente aveva accordato, e che era soltanto una concessione od un privilegio; e che diritti acquisiti sono quelli solamente che derivano dall'accordo di due contraenti, nel quale l'uno scambia coll'altro un vantaggio. Invece quelli che provengono esclusivamente dalla legge non sono veri diritti, ma semplici facoltà o privilegi, i quali essendo concessi in vista di un interesse generale, che può venir meno o modificarsi, possono da leggi posteriori essere tolti o limitati. Non è quindi applicabile nel caso la regola della non retroattività della legge in rapporto a veri e propri diritti acquisiti.

Contro il pronunziato della Corte di merito il parroco Trionfi ha interposto ricorso, proponendo tre mezzi di annullamento.

Col primo mezzo si deduce la violazione degli art. 360, n. 6, 361, n. 2, 517, n. 2 e 6 Codice proc. civile, perchè il ricorrente aveva con un capo espresso e specifico di conclusione domandato, che avesse la Corte giudicato alla base delle ragioni esposte dal concludente e dei documenti da lui prodotti, e specialmente dal certificato 3 aprile 1899 dell'Archivio provinciale, che costituiva il vero titolo. La Corte invece non si preoccupò in alcun modo della specifica questione in ordine alla esistenza del titolo, che l'appellante invocava come fondamento della sua azione. La sentenza quindi è manchevole di pronuncia e di motivazione.

Col secondo mezzo si dicono violati gli stessi articoli del Codice di procedura civile, nonchè gli articoli 2105, 2106, 2135 e 1097 Codice civile, come anche talune leggi del diritto romano, perchè la Corte di merito ebbe a disconoscere, che le prestazioni per spese di culto erano obbligatorie sotto l'impero della legislazione vigente nell'ex Reame di Napoli; che esse quindi davano luogo ad un diritto acquisito a favore delle persone, a cui le prestazioni venivano corrisposte, diritto che non poteva essere distrutto dalle leggi posteriori, le quali non contenevano una espressa od implicita clausola di retroattività; e che il quasi possesso delle medesime prestazioni per tempo immemorabile e per oltre i cento anni non solo faceva presumere il titolo giuridico, ma esso stesso costituiva il titolo, essendo la prescrizione immemorabile equiparata ad una legge, o ad una concessione o privilegio del principe, e più comunemente alla presunzione *juris et de jure* della esistenza di un titolo, anzi al titolo stesso.

Col terzo mezzo infine si censura la sentenza per violazione dell'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, e 237 e 116 della legge comunale e provinciale 1865, 271 della legge 1889, e 299 del testo unico vigente e art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866, perchè malamente la Corte ha ritenuto, che la nuova legge comunale e provinciale abbia abolito le leggi anteriori per tutti gli obblighi che ai Comuni gravassero per spese di culto. Le citate leggi per contrario non contengono un'abrogazione

espressa delle leggi anteriori, nè sono con queste incompatibili, e neppure regolano l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Osserva in diritto:

Che il primo e secondo mezzo del ricorso non meritino accoglimento.

Non il primo, perchè la Corte, avendo fatto un accenno generico a tutte le spese di culto, che per le leggi del tempo erano obbligatorie, e che come tali erano state annotate per lo passato nel bilancio del Comune di Roio, ed avendo ritenuto, che tali spese non costituissero più un vincolo civile ed obbligatorio pel Comune stesso, non avea certo bisogno di enunciare specificatamente tutti i documenti prodotti dal parroco per dimostrare coteste allocazioni in bilancio, che sarebbero state mantenute per lunga serie di anni. Del resto, nella esposizione del fatto la Corte ha fatto cenno anche del certificato del 5 aprile 1899, dal quale il parroco trasse la prova, che le spese di culto di cui si disputava erano state fin dal 1741 comprese, in esecuzione dei reali ordini, nel bilancio obbligatorio del Comune. La Corte quindi ha tenuto presente quel documento, e però non si può in tal parte censurare la sentenza per difetto di pronuncia o di motivazione.

Non il secondo motivo, poichè bene la Corte di merito ha ritenuto non applicabile alla specie la prescrizione *ab immemorabili*. Non si dubita, che tale prescrizione faccia presumere l'esistenza del titolo e tiene luogo del titolo stesso, ma, perchè si verifichi, occorre il quasi possesso ad esigere, e però il possesso legittimo rappresentato da una serie di atti, che possono costituir materia di un vincolo giuridico. Ora le spese a scopo di culto, quali sono quelle di cui si disputa, destinate per la predicazione e per feste religiose, sono puri atti di liberalità, meno quando abbiano a fondamento un contratto, o presuppongono un corrispettivo, e sono semplici elargizioni ed offerte spontanee, fatte per soddisfare ad un sentimento religioso proprio o della generalità. E tali prestazioni possono certamente essere rese obbligatorie per effetto di una legge, che imponga a determinati enti morali di corrisponderle nei limiti e con le modalità prescritte, ma la legge non muta la natura giuridica di esse, nè crea un vincolo civile ed un diritto perfetto a favore dei beneficati, sibbene provvede ad un interesse di ordine generale, che una legge successiva potrebbe invece ritenere trascurabile e non più esistente, e però potrebbe disconoscere o modificare. Trattandosi quindi di atti meramente facoltativi e variabili, essi, comunque continuati, non possono mai tramutarsi in una obbligazione civile; nè formare oggetto di un possesso legittimo suscettivo di una qualsiasi prescrizione. In facultativis non datur praescriptio.

Che per contrario si ravvisa attendibile il terzo mezzo del ricorso, poichè la Corte di merito ha trascurato affatto di nominare quella che costituiva la questione fondamentale della causa, ed ha invece ritenuto come verità indiscutibile, che la nuova legge comunale abbia abrogato le leggi anteriori per gli obblighi, che ai Comuni gravassero per spese di culto. Ora il ricorrente sosteneva: che il Regio Decreto 16 ottobre 1809 e la legge organica amministrativa 12 dicembre 1816 imperante nelle provincie napoletane ponevano obbligatoriamente a carico dei Comuni la spesa per il predicatore quaresimale e per la festa del protettore del paese: che la legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, introdotta in dette provincie mediante il decreto luogotenenziale 2 gennaio 1861 non avea abrogato le suddette leggi speciali, poichè con l'art. 11 si ritennero anzi obbligatorie pei Comuni le spese di culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, e con l'art. 12 si abrogarono le leggi anteriori solo ed in quanto fossero contrarie all'attuale legge comunale e provinciale: che tale abrogazione neppure avvenne con la successiva legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, poichè, mentre con l'art. 237 si disse, che fino a che non fosse approvata una

nuova legge regolatrice delle spese di culto, si ritenevano obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifici inservienti al culto pubblico, d'altra parte nel precedente art. 116, dopo la enunciazione delle spese obbligatorie pei Comuni, si dichiarava, che avessero a ritenersi tali anche quelle spese che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni del regno: che però tali articoli, testualmente riprodotti nell'altra posteriore legge 10 febbraio 1889 e testo unico del 1898, si armonizzano e completano tra loro, per modo che, oltre le spese di culto menzionate nell' articolo 237, si debbano considerare obbligatorie pei Comuni anche le spese di culto messe a loro carico da speciali leggi anteriori non mai abrogate esplicitamente od implicitamente dalle successive leggi generali sull'amministrazione comunale. Su tali gravi ed importanti argomenti dedotti dal ricorrente, e sui quali la dottrina di eminenti giuristi e la giurisprudenza si sono in diverso senso pronunziate, la Corte non spende una parola, e però, in tal parte, la sentenza è meritevole di censura.

Per questi motivi, la Corte cassa pel terzo motivo, ecc.

Cassazione di Roma.

25 giugno 1900.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Basile.

Manomorta (tassa di) — Variazioni dell'asse patrimoniale — Denunzia — Termine — Eredità — Devoluzione — Accettazione.

Le variazioni dell'asse patrimoniale, in seguito ad eredità lasciata ad un corpo morale, devono essere denunziate, agli effetti della tassa di manomorta, nel mese di dicembre dell'anno in cui l'eredità fu accettata, non già dell'anno in cui ebbe luogo la devoluzione (1).

Considerato che senza che occorra soffermarsi sulla eccezione della incostituzionalità dell'articolo 56 del regolamento 25 settembre 1874, la quale non essendo stata ventilata davanti ai giudici di merito, non potrebbe essere proposta per la prima volta soltanto in questa sede, non possono non riconoscersi fondate le doglianze del ricorrente Magistrato di Misericordia; dappoichè, senza mettere punto in dubbio l'esattezza dei principî giuridici in materia di diritto successorio dai quali è partita la denunziata sentenza, è certo che di essi non venne fatta congrua applicazione alla causa, che vertiva unicamente in materia tributaria, dando alla parola *acquisto*, di cui all'art. 56 del regolamento, un significato troppo rigoroso e non conforme allo spirito della legge di manomorta, che la renderebbe ingiusta ed in certi casi inattendibile. Avendo essa prescritto che debbano denunziarsi, dentro il mese di dicembre dell'anno nel quale fossero avvenute, le variazioni dell'asse del patrimonio soggetto a tassa, ha voluto significare che dovesse essere denunziata non la devoluzione dell'eredità, ma le variazioni pel sopravvenire della medesima nel patrimonio soggetto a tassa; variazioni che non possono avverarsi prima che si verifichi l'accettazione dell'eredità stessa, la quale nella specie avvenne il 6 febbraio 1897, dopo effettuatosi l'inventario, che fu poi compiuto il 19 preceduto gennaio, a prescindere anche dalla necessaria autorizzazione, che fu solo concessa il 10 maggio successivo.

In tale condizione di cose non avrebbe potuto certamente il magistrato di Misericordia ritenersi in contravvenzione all'art. 9 delle legge di manomorta per non avere denunziato durante l'anno 1896 le variazioni avvenute nell'asse del suo patrimonio per l'eredità lasciata dal Tubino, non avendone avuto cognizione, come la sentenza impugnata rilevata, prima del 18 dicembre 1896, nè potendo,

---

(1) Veggasi a pag. 313 del vol. IX la sentenza annullata della Corte di appello di Genova, 21 aprile 1899.

nei pochi giorni che rimanevano per compiere quell'anno, raccogliere tutti gli elementi di fatto che erano indispensabili a determinarlo alla accettazione, ovvero al rifiuto di quella eredità, e metterlo in grado di fare la regolare denunzia della variazione avvenuta nel modo dettagliato come è prescritto dalla legge speciale.

Nè a sorreggere l'assunto della impugnata sentenza potrebbe aver valore l'asserzione che avesse dovuto almeno, il ricorrente, fare una denunzia qualunque nel mese di dicembre 1896 e poscia completarla; dappoichè lo art. 26 del regolamento impone ai ricevitori di registro l'obbligo di accertarsi, all'atto della presentazione della denunzia, se la medesima sia conforme alle prescrizioni della legge, e l'art. 6 di questa dispone che in mancanza di documenti prescritti, la denunzia debba aversi come non eseguita nella parte non documentata; sicchè la stessa legge esclude quella via di mezzo escogitata dalla Corte d'appello, per la evidente ragione suaccennata, che non fu voluta una denunzia generica della devoluzione di una eredità, ma il passaggio di questa realmente effettuatosi nel patrimonio dell'ente e della sua consistenza. Ed a poter fare correttamente questa denunzia occorre accertare prima se l'eredità sia stata regolarmente accettata, e dimostrarne poscia l'importare; e per compiere questi atti è indispensabile un termine conveniente e ragionevole, non potendo la legge pretendere cose impossibili e molto meno sanzionare quell'assurdo opportunamente ricordato dal Magistrato di Misericordia nell'ultima parte del ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

21 giugno 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Petrella.

Mazzuccato, Pergami-Belluzzi c. *Demanio.*

Affrancazioni — Demanio e Fondo pel culto — Capitale di affranco — Determinazione — Prestazione dovuta nel giorno della domanda di affrancazione — Prestazione dovuta al momento della stipula dell'atto.

Il capitale delle affrancazioni da eseguirsi in confronto del Demanio e del Fondo pel culto deve essere costituito in base della prestazione dovuta nel giorno della presentazione della domanda, e non quella che potesse essere dovuta nel giorno della stipulazione dell atto.

Considerato chè la Corte d'appello propose la questione in cui si riassume tutta la causa così: « dal giorno della presentazione della regolare domanda di affrancazione, anche se assentita, se non fu sciolto il vincolo enfiteutico, rimangono irrevocabilmente fissati, secondo la legge del 1880, i diritti rispettivi dell'enfiteuta e del direttario, e precisamente circa il capitale di affrancazione, come virilmente sostengono le appellate e nega il Demanio? » E la decise affermando che « la risoluzione della controversia dipende dal disposto dell'art. 4° della legge del 1880 »; e dopo di avere trascritto l'articolo, aggiunge: « certo una volta che l'enfiteuta abbia presentato la domanda, egli ha acquistato il diritto a procedere all'affrancazione, onde questa è civilmente obbligatoria per l'Amministrazione, e quindi il direttario non può chiedere più la devoluzione, e deve stipulare il contratto »; ma la domanda non trae ad altre conseguenze ed è erronea la tesi dei Pergami che il capitale di affranco si debba commisurare sulla prestazione in corso al giorno della domanda di affrancare, e non su quella in corso al giorno della stipulazione, « perchè l'articolo 4 non solo dice che dalla stipula cesseranno le prestazioni affrancate, ma aggiunge che da quel dì cesseranno di avere efficacia i relativi titoli di credito cioè i contratti; il che vuol dire che l'enfiteusi continua fino al giorno dell'affrancazione ». E vanamente i Pergami ricorrevano alle altre leggi di affranco, e segnatamente all'art. 10 della legge sarda 13 luglio 1857, « perchè in esse non trovavasi una disposizione conforme ed analoga a quella dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1880 ».

Questa è la parte sostanziale della molto lunga sentenza impugnata e contenente la ragione di decidere; il resto è confutazione di argomenti difensivi addotti dagli eredi Pergami. (*Omissis*)

Considerato che riducendo i cinque mezzi svolti dal ricorso a ciò che veramente e sostanzialmente contengono, torna facile scorgere che comprendono un duplice concetto e cioè: *A*) che malamente la Corte di appello aveva fondato la sua sentenza sul solo art. 4 della legge del 1880, senza tener conto che la facoltà dell'affrancazione, tradotta in esercizio colla domanda, costituiva un diritto quesito, e senza avvedersi che l'art. 10 della legge di affranco del 13 luglio 1857 aveva perfetta consonanza di principî con l'art. 1° della legge 29 gennaio 1880; *B*) che decidendo la Corte di appello come fece, violò il vincolo contrattuale che doppiamente si era fra le parti formato. (*Omissis*)

Considerato che..... faccia mestieri procedere all'esame del ricorso, nel che fare questo Collegio crede opportuno non seguire le due parti litiganti nella lunga via da entrambe tanto valorosamente percorsa, l'una per combattere, l'altra per difendere la impugnata sentenza, bastando poche osservazioni sul primo concetto contenuto nel ricorso per decidere del medesimo.

E valga il vero. L'art. 1° della legge 29 gennaio 1880 prescrive che nelle affrancazioni che si operano ai termini della legge 15 luglio 1860 e di quella 24 gennaio 1861 è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite e prestazioni di liberarne gl'immobili assumendo l'obbligazione di pagare un capitale uguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno. Questo articolo, per quanto lo si voglia tormentare con ingegnosi commenti, in verità non dice esplicitamente se la prestazione, base di affranco, debba essere quella che è dovuta nel giorno della presentazione della domanda di affrancazione, ovvero altra che per avventura potrebbe esser dovuta nel giorno della stipulazione dell'atto di affrancazione.

I principi di diritto però (nè la Corte d'appello li sconosce, anzi lo dichiara) insegnano che quando il debitore ha domandato di avvalersi della facoltà concessagli dalla legge, ha con tale dichiarazione acquistato il diritto di affranco; ed il Demanio, riconosciuto non esservi diritto a riversione o caducità, riconosciuto che il prezzo offerto è quello dovuto ai sensi di legge (art. 6 regolamento 18 aprile 1880), è obbligato ad assentire e stipulare l'atto di affranco. L'art. 4 poi sanziona che « dal giorno della stipulazione cesseranno di decorrere le prestazioni affrancate e di avere efficacia i relativi titoli di credito, e gli articoli che vi si riferiscono saranno cancellati dai libri dei debitori dell'Amministrazione ». Anche questo articolo, letto serenamente, non fa intendere se la base del capitale di affranco debba essere costituita dalla prestazione che si aveva diritto a pretendere dal dì della domanda, ovvero dall'altra che potesse esser dovuta nel dì della stipula dell'atto di affrancazione. La Corte d'appello ha creduto il contrario, ma il suo equivoco è palese, perchè ha confuso il termine dell'enfiteusi con le condizioni dell'affranco relativamente al prezzo, cioè al capitale dovuto per affrancare.

E che l'articolo riferito non dice ciò che credette dicesse la impugnata sentenza, è agevole scorgere. Infatti esso contiene due concetti, l'uno relativo alla durata del pagamento delle prestazioni, l'altro alla durata della efficacia dei titoli. In quanto al primo, questo Supremo Collegio non può far eco alle ricorrenti, le quali dicono che la disposizione « sia di utilità molto discutibile, quando per necessità logico-giuridica, anche nel silenzio della legge, in qualunque caso di affrancazione il pagamento della prestazione perdura fino alla stipula dell'atto e al pagamento del prezzo ». Per contrario questo Collegio osserva che fu provvido il legislatore nel sancire quella disposizione, intesa ad eliminare possibili litigî; imperocchè, quando con l'art. 1 della legge si era determinato come il capitale di affranco doveva calcolarsi, e

con l'art. 6 del regolamento si era fatto obbligo al Demanio di assentire dopo riconosciuto che il prezzo offerto era quello dovuto ai sensi di legge, era ben facile a verificarsi che l'affrancante intendesse pagare al direttario, pel tempo intermedio della domanda d'affrancazione alla stipula dell'atto di essa, gl'interessi legali sul capitale di affranco e non già la prestazione, ed il legislatore opportunamente, si ripete, tolse la possibilità di controversie, dichiarando doversi pagare la prestazione fino alla stipula dell'atto di affranco.

Il secondo concetto è (come suona precisa e dichiara la parola) relativo alla cessazione della efficacia dei contratti o titoli di credito; il che è ben diversa cosa, giova ripeterlo, dalla determinazione del prezzo di affranco, perchè l'enfiteusi può cessare al momento della stipulazione dello affranco, ma nè per ragione naturale, nè per motivo giuridico può dal momento di tale cessazione argomentarsi che le condizioni di essa non possano, o per volontà delle parti o per ministero di legge, essere state determinate antecedentemente, e specie al momento della dimanda di affrancazione e del coatto assentimento del direttario ai termini del più volte citato art. 6 del regolamento.

Le toccate osservazioni chiariscono dunque due cose, e cioè: 1°) lo equivoco in cui è caduta l'impugnata sentenza nel confondere la fine dell'enfiteusi con le condizioni dell'affranco; 2°) che veramente in modo esplicito nè il 1° nè il 4° articolo della legge contengono la indicazione del momento in cui deve misurarsi la prestazione per formare il capitale di affranco. Solamente dal rapporto dei suddetti art. 1 della legge e 6 del regolamento, e dalla considerazione che il legislatore ha proveduto il caso ordinario, che cioè l'atto di affranco segua senza molto indugio la domanda di affrancazione, si può argomentare che il legislatore in quegli articoli implicitamente abbia detto che il canone, base di affranco, è quello dovuto nel giorno in cui il direttario deve assentire.

Considerato che la Corte di appello, non nell'art. 4, ma nell'art. 1 della legge doveva attingere il pensiero del legislatore per decidere la controversia. E per fermo, l'art. 1° della legge 29 gennaio 1880 (lo si è trascritto di sopra) esordisce dicendo: « nelle affrancazioni che si operano ai termini delle leggi 15 marzo 1860 del Governo della Toscana e 24 gennaio 1864 in confronto del Demanio è fatta facoltà ecc. »; dunque niente di più legale che il ricorrere a questa legge del 1864 per lumeggiare l'altra del 1880. E qui cade in taglio avvertire che il legislatore a studio non parlò della legge 13 luglio 1857, estesa poi coi decreti Farini, Valerio e Pepoli all'Emilia, alle Marche, all'Umbria, perocchè quella legge di affranco riguardava tutte le enfiteusi, subenfiteusi ecc., quale che fossero stati direttari; invece si riferì alla legge per la Toscana, scritta per affrancare i livelli dovuti a *manimorte*, e alla legge del 1864 dettata per l'affrancazione di censi, canoni ed altre prestazioni dovute al Demanio, a stabilimenti pubblici, a corporazioni, istituti ed altri corpi morali di manomorta: e nella relazione Mancini alla Camera dei deputati fu spiegato perchè questa legge non si estendeva alle enfiteusi di diretto dominio privato. Consultando dunque la legge del 1864, si trova sanzionato nell'art. 6 che « la rendita da cedersi a norma degli art. 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di manomorta *sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione* ».

Questa è la sola disposizione che dirime la controversia; imperocchè se il Pergami chiese di affrancare nel 1882 in base al canone di cui il Demanio era allora effettivamente in possesso; se il Demanio aveva assentito allo affranco, riconoscendo così che il prezzo offerto era quello dovuto ai sensi di legge (articolo 6 del regolamento); se (a prescindere dalle proroghe che vi furono) lo affranco avrebbe dovuto eseguirsi entro tre anni dalla pubblicazione della legge, cioè entro la prima metà di febbraio 1883;

se il Demanio avrebbe dovuto attendere il 26 giugno 1886 per far procedere alla stima dei fondi e per aver poi diritto all'aumento del due per cento del canone sulla metà del maggior valore dei fondi stessi; se tutto ciò avrebbe potuto dar luogo a contestazioni che avrebbero potuto durare a lungo, è impossibile razionalmente e giuridicamente concepire che il Demanio fosse nel possesso effettivo del possibile maggior canone tre anni almeno prima della sua liquidazione.

Dalle dette cose risulta chiaramente la fallace interpretazione ed applicazione alla specie degli art. 1 e 4 della legge del 1880 fatta dalla impugnata sentenza; onde consegue doversi la medesima cassare e rinviare per nuovo esame la causa ad altra Corte.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale)

19 giugno 1900.

Pres. FIOCCA ff. di P. — *Est.* BRUNI.

Miraglia e *Bonetti.*

Parroco — Ufficiale pubblico — Art. 207 Codice penale — Diffamazione — Prova della verità dei fatti.

Il parroco non è ufficiale pubblico a' termini dell'art. 207 del Codice penale; e perciò non è ammessa la prova, a' sensi dell'art. 394 n. 1 del Codice stesso, dei fatti a lui attribuiti e costituenti il delitto di diffamazione (1).

Bonetti Luigi e Miraglia Gullotti Don Paolo ricorrono contro la sentenza della Corte d'appello di Parma del 24 gennaio 1900, confermativa di quella del tribunale di Piacenza, con la quale furono dichiarati colpevoli, il primo come autore di un articolo ingiurioso e diffamatorio contro Don Cesare Antonietti parroco di S. Sisto, pubblicato nel giornale *Girolamo Savonarola*, nel 4 dicembre 1899 e il secondo direttore responsabile di detto reato, e vennero puniti il Bonetti con la reclusione per mesi 10 e con lire 833 di multa, ed il Miraglia con 5 mesi della prima e con lire 416 della seconda pena.

Il Bonetti non ha esibito i certificati delle autorità di Carpeneto, suo paese d'origine, attestanti la sua povertà, per essere esentato dal fare il deposito, per ricorrere in Cassazione.

A — Osserva, nell'interesse del Miraglia, che col primo mezzo si lamenta la violazione degli articoli 207 e 394, numero 1 del cod. pen., perchè ingiustamente dai magistrati di merito venne respinta la domanda di fare la prova dei fatti, ritenuti diffamatorii in danno di un pubblico ufficiale.

Tale mezzo però non ha fondamento giuridico; perocchè in nessuna parte del diritto pubblico del Regno di Italia si trova una disposizione, in virtù della quale possa dirsi che il parroco sia ufficiale pubblico, ai termini dell'art. 207 del cod. pen. E' bensì vero che il parroco compie publiche funzioni; ma ecclesiastiche, non civili, e per la essenziale distinzione ed indipendenza delle due potestà nel regno d'Italia, in verun modo può dirsi che il parroco sia al servizio dello Stato, della Provincia e del Comune secondo la definizione dell'ufficiale pubblico dell'art. 207 cod. pen. Anche i reati commessi dai ministri di un culto, nello esercizio delle proprie funzioni (Capo V) non sono considerati come reati commessi da pubblici ufficiali; nè tale qualità si rivela nei delitti contro la libertà dei culti (cap. II cod. pen.).

Il mezzo poi non acquista maggior valore, col considerare il parroco, come incaricato di un pubblico servizio, a mente dello art. 396 cod. pen., perocchè il diritto a fare la prova dei fatti diffamatorî è limitato, come eccezione, ai casi tassativamente designati nello art. 394 cod. pen. e d'altronde l'incaricato del

---

(1) Conf. AZZOLINI, *I parrochi e gli art. 20 e 207 del Codice penale* (Estratto dal *Supplem. della Riv pen*, III, fasc. V e VI).

pubblico servizio è ben diverso, e non ha la qualità ed i poteri dell'ufficiale pubblico.

Nè opportunamente s'invocano decisioni di Collegi supremi, i quali si riferiscono ai casi di contravvenzioni alle leggi dello stato civile, in quei luoghi, nei quali i parrochi per le antiche leggi, conservano i registri della popolazione e degli atti di nascita, di matrimoni e morte.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

4 giugno 1900.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Scillamà.

Percassi Don Angelo c. Di Marzi Giovan Battista.

Elettorato amministrativo — Vice-parroco — Mancanza di investitura canonica — Ineleggibilità.

È ineleggibile a consigliere comunale il sacerdote che faccia ordinariamente le veci del parroco nell'esercizio della cura di anime, quand'anche non sia provvisto di canonica investitura (1).

Procedutosi, nel 30 luglio 1899, alla elezione di otto consiglieri comunali di Villa d'Almé, in provincia di Bergamo, risultò tra gli eletti per numero di suffragi, il sacerdote Don Angelo Percassi; ma siccome fu contestata la eleggibilità del medesimo, per essere coadiutore del parroco del detto Comune, così il seggio definitivo proclamava in sua vece, a consigliere, il sig. Giovan Battista Di Marzi, che seguiva per maggior numero di voti, dopo certi Gambi e Ceruti.

Contro tale proclamazione, il Percassi ed altri presentavano ricorso al Consiglio comunale, il quale però, per mancata notificazione di documenti, senza pronunziarsi, rimetteva le parti a provvedersi nanti la Giunta provinciale amministrativa.

E questa, con deliberazione del 20 ottobre 1889, ritenendo che dai predetti documenti, non risultava di essere al Percassi affidata cura d'anime, nè sostituire, con regolare investitura canonica, persona avente cura d'anime, accolse il reclamo; lo dichiarò eleggibile alla carica di consigliere, e dichiarò invece decaduto il Di Marzi.

Costui ricorse allora alla Corte d'appello di Brescia, la quale, con sentenza del 5-12 dicembre 1899, considerando essere rimasto accertato che da quattro anni il Percassi esercita di fatto, in modo costante e permanente, le funzioni di coadiutore parrocchiale in Villa d'Almé, facendo *ordinariamente* le veci del parroco nella cura d'anime, e che perciò rendesi al medesimo applicabile la ineleggibilità prevista dall'art. 29, testo unico, legge comunale e provinciale, senza che fosse bisogno, che costasse all'uopo di una regolare investitura canonica del beneficio; il che la legge non richiede, dichiarò la ineleggibilità del Percassi a consigliere comunale.

E' ora tale sentenza, che il Don Percassi, deducendo la violazione dell'art. 29 della legge comunale e provinciale e dell'art. 4 delle disposizioni preliminari

---

(1) La legge colpisce d'ineleggibilità coloro che fanno *ordinariamente* le veci dei ministri di culto aventi giurisdizione o cura di anime; non parla della canonica investitura. E deve quindi riconoscersi giusta la massima sancita dalla Corte suprema. D'altronde, il parroco deve egli, di sua iniziativa, assumere, quando ve ne sia la necessità, il coadiutore, l'economo, il vice parroco, ecc., senza bisogno di alcuna Bolla od atto d'investitura dell'autorità vescovile, la quale, per il diritto di vigilanza che ha sulle parrocchie, deve solo evitare che il parroco trascuri di provvedersi dell'aiuto necessario. Lo abbiamo già dimostrato altrove (vol. VIII, p. 496-499). Per la nomina del vicario non occorre alcuna *collatio aut institutio*: e il richiedere quindi, per la ineleggibilità del vice-parroco, la canonica investitura, sarebbe volere una condizione che per regola non può nè deve esistere. Confr. in materia: Cassazione di Roma 9 luglio 1890, ric. Figolo (vol. I, p. 206); App. di Venezia 7 novembre 1895, Del Negro (vol. VI, p. 113): App. Milano 5 novembre 1895, Rossi e Santagostino, ivi, p. 180) e i richiami in nota: Veggasi inoltre lo studio: *La ineleggibilità dei ministri dei culti a consiglieri comunali e provinciali* (vol. I, pag. 110 e seg).

del Cod. civile, denunzia per annullamento a questo Supremo Collegio, con ricorso affidato ad unico mezzo.

Sostiene il ricorrente, che la Corte non contesta di non essere esso Percassi investito di alcun beneficio o cappellania con cura d'anime, nè di una regolare delegazione del parroco di Villa d'Almè, a farne le veci. Ora, per dichiararne la ineleggibilità, non basta la circostanza, ritenuta dalla Corte, ch'egli eserciti *di fatto* cura d'anime e faccia le veci del parroco, essendo necessaria all'uopo l'investitura canonica. Infatti, con la parola *ordinariamente*, il legislatore vuole una stabilità di funzioni, che non può riscontrarsi che nel sacerdote regolarmente investito dell'ufficio di vice-parroco; non in chi per semplice nomina od incarico temporaneo, ed in modo avventizio e discontinuo, può per avventura attendervi.

Il ricorrente perciò chiede l'annullamento della denunziata sentenza, mentre il controricorrente, confutando le avverse argomentazioni, ne dimostra il ben giudicato.

Osserva il Supremo Collegio, che di fronte al testuale disposto dell'art. 29, primo alinea, della legge comunale e provinciale (testo unico, approv. con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164), l'assunto del ricorso si manifesta inattendibile.

E per fermo, la citata disposizione dichiara ineleggibili a consiglieri comunali: « gli ecclesiastici e i ministri dei culti, che hanno giurisdizione o cura d'anime o *coloro che ne fanno ordinariamente le veci* ».

Ora, non può mettersi in dubbio, per la parola e per lo spirito che informa quest'ultimo inciso, di avere con esso il legislatore inteso alludere ad una semplice posizione di fatto, equiparando nella ineleggibilità ai ministri dei culti aventi giurisdizione e cura d'anime, coloro che ne compiono *ordinariamente* le veci. Onde, basta che un ecclesiastico (come nella specie è stato incensurabilmente ritenuto dal magistrato di merito, in base ad un complesso di specifiche circostanze, a riguardo del sac. Percassi), ne surroghi stabilmente e durevolmente un altro, avente cura d'anime, perchè il divieto di legge trovi la sua applicazione.

Nessun'altra condizione la legge istessa richiede, e tanto meno, come il ricorrente pretende, quella dell'investitura canonica del beneficio curato, in vece di altri disimpegnato. La legge non si preoccupa affatto della modalità contingibile onde il ministro del culto venga assunto, a tenere e reggere invece di altri, una data cura d'anime; ciò che solo esige, è che l'incarico, il mandato abbia in fatto carattere di *ordinarietà;* cioè non trattisi di quegli atti di lor natura avventizii e momentanei, che non inducono stabilità di ufficio.

Ma quest'ultima ipotesi essendo esclusa nel caso in esame, in quanto è stato dimostrato e ritenuto, che il sac. Percassi da tre anni esercita *ordinariamente* le veci del curato di Villa d'Almè, è un fuor d'opera l'altra ricerca agli effetti della ineleggibilità, s'egli in tale ufficio abbia o no ottenuto dal diocesano la canonica investitura.

Imperocchè, se scopo della legge, nel sancire il divieto in parola, è stato quello di evitare che vengano i ministri dei culti distolti dallo attendere alla cura d'anime loro affidata, e d'impedire altresì che, approfittando del loro sacro e delicato ministero, possano esercitare illegittima influenza nelle elezioni, è chiaro che tale duplice inconveniente, che il legislatore si è proposto di evitare col dettare la provvida disposizione proibitiva, verrebbe egualmente a verificarsi, tanto se l'ecclesiastico, faciente le veci di un altro nella cura d'anime, fosse provvisto di canonica investitura, quanto se non lo fosse.

E poichè la *ratio legis* milita in ambo i casi, è appunto perciò che la invocata disposizione non ha fatto, nè poteva fare, alcuna distinzione.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.
(Sezioni unite).
15 maggio 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Siotto

Moni ed altri c. Finanze.

Competenza — Corporazioni religiose esistenti in Lombardia — Trattato di Zurigo — Ricorsi — Competenza speciale della Cassazione di Roma — Competenza territoriale.

L'art. 16 del Trattato di Zurigo 10 novembre 1859, rendendo impossibile l'applicare alle corporazioni religiose esistenti in Lombardia le leggi eversive fino allora pubblicate nello Stato, rende del pari impossibile la violazione e falsa applicazione delle leggi stesse, al fine d'invocare la speciale competenza della Corte di Cassazione di Roma sui ricorsi da esse corporazioni presentati.

I membri della Compagnia di Gesù, Collegio di Brescia, per decreto del 22 giugno 1859 del Governatore generale della Lombardia dovettero uscire dalla città e provincia. Gli stabili e mobili che possedevano parte propri, parte provenienti dal legato del nobile Alessandro Cazzago, riversibili al Vescovo di Brescia, in caso della cessazione della Compagnia, furono sequestrati e dati ad amministrare all'Intendenza di finanza. In seguito però al trattato di Zurigo 10 novembre 1859, approvato con legge 6 giugno 1860 (l'art. 16 del quale dispone « Le corporazioni religiose stabilite in Lombardia, e di cui la legge sarda non autorizzasse l'esistenza, potranno liberamente disporre delle loro proprietà mobili ed immobili »), il Governo con decreto 9 luglio 1860 ordinava fossero restituiti alla Compagnia tutti i beni appresi nel 1859.

Senonchè ostacolata la restituzione per difficoltà insorte all'atto della consegna, fu necessità provocare la nomina di un sequestratario giudiziale, provveduta dal tribunale di Brescia con decreto 13 febbraio 1852 in persona dell'ing. Luigi Seruci. Deceduto costui, gli eredi consegnarono i beni propri della Compagnia al sacerdote Giuseppe Zoccoli che giustificava di averli acquistati, e gli altri provenienti dal legato Cazzago al Vescovo di Brescia per la verificatasi condizione di riversibilità, riconosciuta da due sentenze, e consacrata dalla transazione 20 maggio 1884. Essendosi in quest'atto riservata alla Compagnia l'azione verso il Demanio, per il rendimento di conto dei frutti durante la gestione, il Preposto generale volle farne esperimento avanti ai tribunali italiani.

Respinte le sue pretese, e prosciolta definitivamente la Finanza dalla Corte di Venezia in seconda sede di rinvio, i sacerdoti Moni Giovanni, Gilberti Isidoro, Bruschi Gaetano, Sales Francesco, Steccanella Valentino ed il cav. Moni avv. Paolo in rappresentanza dell'eredità giacente dell'altro sac. Vito Vaccari, *uti singuli*, componenti il Collegio di Brescia, adivano il tribunale del luogo con citazione 7 maggio 1895, domandando il rendiconto dal 22 giugno 1805 al 13 febbraio 1862, data questa in cui gli eredi del sequestratario giudiziale dismettevano i beni. Ma tanto in primo quanto in secondo grado venne l'eccezione di prescrizione opposta dalla Finanza. Il ragionamento della sentenza 13 novembre 1898 si riassume nell'affermare che fin dal 1862, allorchè seguiva la consegna dei beni al sequestratario giudiziale nasceva a favore degli interessati il diritto d'avere reso il conto delle rendite percepite dal 1859. E se i medesimi da quella data potevano agire, i trent'anni erano decorsi quando nel 7 maggio 1895 si fecero attori, senza che reggano le addotte cause di sospensione e d'interruzione considerate in rapporto sia alla legislazione austriaca, sia alle nostre leggi.

I sacerdoti prenominati ricorsero alla Corte di Torino onde ottenere l'annullamento del giudicato con tre mezzi diretti a dimostrare la mancanza di motivazione e la violazione di diversi articoli del Cod. civ. austriaco, del Cod. civ. italiano e relative disposizioni transitorie in tema di prescrizione. Siccome la Finanza nel suo controricorso a p. 22 prima di farsi a confutare i mezzi del

ricorso accennava in forma di dubbio che l'art. 3 lett. *f*, della legge 12 dicembre 1875, fosse d'ostacolo al supremo Collegio territoriale per scendere all'esame del merito, dubbio convertito dal Pubblico Ministero in eccezione formale di incompetenza, così furono trasmessi gli atti a questa Corte con sentenza 7 settembre 1899.

L'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875 deferisce a questo supremo Collegio i ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato che siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico. Ora nella specie, pur prescindendo dall'indole dei motivi a sostegno del ricorso, prodotto alla Corte di cassazione di Torino, diretto a dimostrare che la Corte di Brescia non doveva dichiarare prescritta l'azione intentata il 7 maggio 1895, l'art. 16 del trattato di Zurigo 10 novembre 1859, in relazione ai beni, i frutti dei quali cadevano in controversia, rendendo impossibile l'applicare alle corporazioni religiose esistenti in Lombardia le leggi eversive fino allora pubblicate nel nostro Stato, rendeva del pari impossibile la violazione e falsa applicazione delle leggi stesse al fine di declinare la competenza territoriale ai sensi del citato art. 3. Il dubbio quindi concepito dalla Finanza ed accolto dal P. M. non ha ragione di essere.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

25 gennaio 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Scillamà

Fondo per il culto e Demanio c. *Sbaffoni.*

Parrocchia — Sagrestia — Conversione dei beni immobili — Liquidazione dell'annua rendita — Detrazione dell'assegno per l'organista — Competenza per valore — Controversia sul titolo — Priore parroco — Rappresentanza della Chiesa e della Sagrestia.

Liquidata a favore della Sagrestia di una Chiesa parrocchiale, l'annua rendita ad essa dovuta in corrispettivo dei beni immobili appresi e convertiti, l'Amministrazione del Fondo pel culto non può sottrarsi all'integrale pagamento della rendita stessa, pretendendo detrarre un'annua somma destinata a stipendio dell'organista, col sostenere che questa non sia una spesa necessaria al culto.

Non impugnandosi il risultato della liquidazione della rendita, ma soltanto l'obbligo dell'assegno al sagrestano, non vi ha contestazione sul titolo per gli effetti della competenza, ai sensi dell'art 76 del Codice di proc. civile.

Non può negarsi al priore-parroco la qualità di legittimo rappresentante della Chiesa parrocchiale e dell'annessavi Sagrestia.

In diritto: Osserva il Supremo Collegio che tutta la ragione del decidere nella presente causa accentrasi in unica questione, e cioè, se l'annua rendita di L. 1170 liquidata dalla Cassa ecclesiastica a favore della chiesa parrocchiale di S. Vittoria rappresenti l'equo corrispettivo dei beni immobili convertiti, già spettanti alla sagrestia o fabbriceria annessa alla medesima, ovvero non sia che un congruo assegno fatto dalla Amministrazione, in dipendenza bensì dei beni appresi, ma in quanto sia strettamente necessario alle spese di culto della parrocchia.

E poichè questa è la quistione assorbente della causa, l'ordine logico impone di esordire dallo esame dell'ultimo dei tre mezzi, come quello che direttamente la solleva.

Osserva che dalle coordinate disposizioni del decreto Valerio 3 gennaio 1861 per le Marche, in armonia di tutte le altre successive leggi d'indole generale dirette a regolare la proprietà ecclesiastica, e segnatamente all'art. 11 della legge 7 luglio 1866 ed agli articoli 1 e 11, 5, 2 della legge 11 agosto 1870, sorge manifesto che in relazione all'obbligo imposto della conversione dei beni immobili della fabbriceria, la Cassa ecclesiastica era tenuta a liquidare a favore della rispettiva chiesa un'annua rendita corrispondente al fruttato dei

beni già da essa posseduti, onde provvedere col trasmutato cespite ai bisogni del culto.

Se dunque nella specie l'annua rendita di L. 1170, liquidata in capo alla chiesa parrocchiale di S. Vittoria, lo fu in corrispettivo del fruttato dei beni della sagrestia, appresi e convertiti in virtù dell'editto Valerio, la conseguenza logica è che, fino a quando non si impugna e non si scrolli la base di cotesta liquidazione, poggiante, non per volontà delle parti, me per precetto di legge, sopra una ragione di equivalenza del patrimonio posseduto, è vano che l'Amministrazione tenti sottrarsi all'integrale pagamento dell'anzidetta rendita, pretendendo detrarne l'annue L. 216 destinate a stipendio dell'organista, col sostenere che non sia questa una spesa necessaria al culto.

Prospettandosi da quest'ultimo punto di vista, la questione viene evidentemente spostata dai suoi veri termini. Invero, non trattasi ora di vedere, se il funzionamento dell' organo in una chiesa parrocchiale sia o no da caratterizzare come spesa necessaria al culto, e nell' ipotesi negativa, se abbia o no diritto l'Amministrazione di detrarre dalla complessiva rendita quanto forma lo stipendio dell'organista; ma invece, assorgendo al concetto informatore dell'editto, trattasi di vedere, se l'annua spesa di L. 1170 liquidata a favore dell'ente, sia o no il giusto equivalente del fruttato dei beni appartenenti anteriormente alla sagrestia, e che in virtù del decreto Valerio furono appresi e convertiti in una rendita mobiliare, per ragioni d'indole economica e sociale, onde far cessare la manomorta.

Cosichè, non versandosi in caso di soppressione, ma di semplice conversione (poichè niuna legge ha dichiarato soppresse le parrocchie e incamerati i beni delle medesime), è forza ammettere che per trovare adito l'azione del Fondo pel culto, bisognerebbe fosse cassata sopra un errore incorso nella liquidazione per la conversione dei beni della sagrestia di S. Vittoria, nel senso che la rendita liquidata non fosse in corrispondenza al prodotto dei beni posseduti.

Ma poichè il Fondo pel culto non contesta l'esattezza della liquidazione, vien meno ogni ragione di contendere.

Nè giova sollevare la disputa, se lo assegno per l'organista costituisca o no una spesa necessaria al culto; in quantochè, anco a prescindere che tale questione, involvendo una estimazione di fatto nel concreto caso, sarebbe stata sovranamente decisa dal magistrato di merito, non sta in ciò la ragione decisoria della causa, ma in quella di già accennata, e che fu posta dal Tribunale a caposaldo della sua sentenza.

Onde, se è una superfetazione l'esame a cui anchè discese il Tribunale istesso intorno alla natura della spesa per l'organista, qualificandola come necessaria al culto, non vizia però la sua pronunzia, la quale si regge su altre considerazioni perfettamente giuridiche e legali.

Osserva che gli esposti riflessi chiariscono del pari infondato l'assunto del primo mezzo, relativamente all'accampata eccezione d'incompetenza; imperocchè, se le ricorrenti Amministrazioni non impugnano il risultato della liquidazione nella totale somma, eseguita secondo le norme dalla legge stabilite, esula evidentemente ogni controversia sul titolo, ai sensi dell'art. 76 del Codice di proc. civ., perchè la causa fosse sottratta alla cognizione pretoria.

Per fermo il diritto nella parrocchia di S. Vittoria a reclamare integra la continuazione della prestazione della rendita deriva dallo stato di liquidazione dei suoi beni in relazione al prodotto. Ora, se questo punto è fuori di contestazione, importa che il titolo non è controverso.

Il volere insorgere ad impugnare l'assegno dell'organista che (dicesi) fu per errore ritenuto necessario al culto, onde mettere in contestazione il titolo è scambiare la causa e il fondamento dell'obbligazione, riponendola, anzichè nella liquidazione operata *ex lege* in base al complessivo frutto dei beni appresi, nell'onere incombente all'Amministrazione

di provvedere alle spese di culto strettamente necessarie.

Osserva infine che maggior consistenza giuridica non ha la censura mossa col secondo mezzo alla denunziata sentenza per mancata motivazione. Avendo il Tribunale posto a base di tutto il suo sistema di ragionare la considerazione che l'azione alla parrocchia derivava dalla liquidazione con la reiezione dell'opposta deduzione principale del Fondo per il culto, che assorgeva al concetto della *non obbligarietà* dello assegno per l'organista, venivano implicitamente a cadere le deduzioni subalterne, il di cui rigetto era necessariamente conseguenziale e compenetrato nel rigetto della principale. Solo quanto all'eccepita mancanza della legittima rappresentanza della fabbriceria in persona del parroco, occorre notare che, avendo il Tribunale affermato la parrocchialità della chiesa di S. Vittoria con l'annessavi sagrestia, implicitamente venne ad ammettere e riconoscere nella persona del priore parroco la qualità di legittimo rappresendell'ente; scorgendo storicamente dimostrato dalle relative Bolle pontificie, che la cura d'anime ne fu conferita all'ente Capitolo · rappresentato dal priore, che doveva assorgere alla primaria dignità dell'ente medesimo. La motivazione quindi su coteste secondarie deduzioni campeggia implicita in tutto il contesto la sentenza.

Che pertanto, appalesandosi infondati i tre mezzi dalle ricorrenti Amministrazioni dedotti in sostegno del gravame, questo va respinto con le conseguenziali statuizioni che sono di legge.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

22 agosto 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Siotto
P M. Quarta (*concl. conf.*)

Congregazione di carità di Arrona c. Siribaldi-Rontani.

Enti ecclesiastici — Autorizzazione governativa per compiere determinati atti e contratti — Regio Decreto 19 ottobre 1893 — Irretroattività — Autorizzazione a stare in giudizio — Quando è necessaria — Concessione di un termine per ottenerla.

Citazione — Richiesta del pagamento di una somma — Mutazione della domanda in comparsa.

Il R. Decreto 19 ottobre 1893, che assoggetta gli istituti ecclesiastici all'approvazione governativa per determinati atti e contratti, non è interpretativo del precedente in data 22 marzo 1866 al fine di dare a questo effetto retroattivo (1).

L'obbligo dell'autorizzazione governativa deve intendersi imposto ristrettivamente agli atti e contratti designati in modo tassativo nel R. Decreto del 19 ottobre 1893; e non è quindi necessaria ad un istituto ecclesiastico l'autorizzazione a stare in giudizio per mezzo del suo legittimo rappresentante, se non quando la lite abbia relazione ad uno di tali atti e contratti (2).

Il giudice non può, per mancanza di autorizzazione nei casi in cui è necessaria, dichiarare illegittimo il giudizio, ma deve concedere un termine per giustificare la detta autorizzazione (3).

Sono mutati l'oggetto della domanda e la causa petendi, *quando chiestosi in citazione il pagamento di una determinata somma cogli interessi, basandosi su un atto di transazione, si domandi in comparsa l'equivalente in beni immobili coi frutti, appoggiandosi su un altro atto posteriore di transazione* (4).

(1-4) Il testo della sentenza è riferito nello studio *La autorizzazione alle parrocchie e ad altri enti ecclesiastici per stare in giudizio*, pubblicato a pag. 385.

Cassazione di Torino.
6 agosto 1900.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Massazza.

Congregazione di carità di Limone c. Tosello.

Ordini di religiosi regolari — Congregazioni secolari — Differenza — Congregazione Salesiana — Espressione *ecclesiastico secolare* — Interpretazione.
Cassazione — Giudizio di fatto — Assegno per sacro patrimonio — Determinazione — Travisamento.

La espressione ecclesiastico secolare, *che si legge in un antico istrumento, non può essere intesa che in antitesi di* religioso regolare, *e non in antitesi dell'altra espressione* ecclesiastico non secolare.

Gli ordini e congregazioni di religiosi regolari si differenziano dalle congregazioni secolari (come la Congregazione Salesiana) composte di sacerdoti uniti, con voti semplici o senza, per condurre collegialmente una vita comune e sotto l'ubbidienza di un superiore.

È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere che il fondatore siasi rimesso, per la determinazione di un assegno per la costituzione di un patrimonio ecclesiastico, all'equo ed informato giudizio degli esecutori della sua volontà, senza vincolarlo ad alcuna misura.

Il rimedio del travisamento non è ammissibile se non nell'ipotesi di errori d'intuitiva evidenza.

Sul primo mezzo per violazione degli art. 1123 C. c., 517, n. 7, C. p. c., 360, n. 6, stesso Codice; delle leggi canoniche che erano in vigore all'epoca del contratto, di cui é questione; dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Pontefice, e sulle relazioni della Chiesa con lo Stato: per essersi ritenuto in sentenza che l'espressione *ecclesiastico secolare* non possa essere altrimenti intesa fuorché in antitesi di *religioso regolare*, mentre invece è chiaro ed indiscutibile, che l'espressione *ecclesiastico secolare* deve essere considerata in antitesi coll'altra di *ecclesiastico non secolare:* perchè, ammettendosi per mera ipotesi, come si era ammesso in sentenza, che i membri delle Congregazioni non fossero da comprendersi fra i regolari propriamente detti, non potessero tuttavia considerarsi come secolari, nè si dovesse perciò attribuire ad essi un patrimonio riservato ai soli secolari; per essersi la sentenza medesima contraddetta; dacchè, dopo avere ammesso come sola distinzione possibile quella fra secolari e regolari, aveva poi ammessa una terza categoria, ossia quella dei membri delle Congregazioni, che, secondo il concetto delle Corte, se non sono veri regolari, non possono neppur considerarsi come secolari pel tempo almeno in cui dura l'efficacia dei voti semplici; per essersi inoltre erroneamente ritenuto essere soltanto regolari i membri degli ordini propriamente detti e non quelli delle congregazioni e non esserlo perciò il don Tosello quale membro della Congregazione di Salesiani, e ciò sull'erroneo riflesso che negli Ordini si fa professione solenne e si emettono voti solenni e che nelle Congregazioni non si emettono che voti semplici, mentre per le leggi canoniche i professi a voti semplici sono essi pure considerati come regolari, trovandosi i medesimi, e finchè non siano dimessi, nella stessa condizione, in cui si trovano i professi voti solenni.

Al riguardo si osserva: che la Corte pose rettamente la questione quando per interpretare il titolo del 1757 ebbe ad opporre all'espressione ecclesiastico secolare quella di religioso regolare: *quam in saecularis personae mentionem incides, bene advertendum*, dice uno scrittore sulla materia, *cuinam ea vox opponatur*; *an regulari aut ecclesiasticae personae* (in genere); *nam, si primum fiat, sub saeculari nomine venit ille, qui regularis non est* ecc., ecc.

E di vero, se i chierici sono regolari o secolari, è ovvio che la espressione di religioso regolare deve implicare l'esclusione di quella di ecclesiastico o chierico secolare.

Non regge dunque la prima censura, non essendosi punto violata la legge del contratto e neppure quindi l'art. 1123 Cod. civile.

A riguardo delle altre devesi premettere, che la Corte dopo aver detto come la espressione *ecclesiastico secolare* non possa essere altrimenti intesa se non in antitesi di religioso regolare ebbe a soggiungere che religioso regolare si avesse ad intendere con un linguaggio tecnico e nell'accezione volgare il membro di un ordine religioso e non colui che appartiene semplicemente ad una Congregazione; e ne addusse a motivo che i membri degli ordini religiosi vanno soggetti alla regola propriamente detta ed alla stabilità *loci* in forza di una professione solenne accompagnata dall'emissione di voti ugualmente solenni, mentre le Congregazioni sono mere società ecclesiastiche, non riconosciute come ordini e che si differenziano da questi anche pel voto di povertà nel senso che il congregato che non emette voti, o non pronuncia che voti semplici, non diviene assolutamente incapace di possedere e conserva il dominio radicale, ecc.

La Corte non fa dunque cenno che delle congregazioni in genere, ma devesi ritenere abbia voluto alludere alle congregazioni secolari, che si differenziano appunto dagli ordini e congregazioni regolari pel voto di povertà. — « Proprie loquendo, quicunque vitam communem sub regula vivit, regularis dici debet; sed in communi usu loquendi, nisi paupertatis votum accedat nemo inter regulares refertur. Horum aliorum corpora sub saecularium congregationum appellatione venire solent. »

Questa distinzione fra congregazioni regolari e secolari si trova inoltre scritta nella legge di soppressione del 1866 e fu pure obbietto di una magistrale sentenza della Corte Suprema di Roma, 8 maggio 1882, nella quale dopo essersi accennato alla costituzione delle congregazioni regolari per porre rimedio alla corruzione dei costumi, si soggiunse: Di fronte a questo fatto verificatosi nelle fila del clero regolare venne anche la volta del chiericato secolare in cui manifestossi urgente il bisogno di riordinare la disciplina e ravvivare lo zelo per le opere di carità e per la difesa Chiesa.

Quindi sorsero le congregazioni secolari composte d'individui, i quali, pur rimanendo chierici secolari, univansi con voti semplici, o senza, per condurre collegialmente una vita comune e sotto l'ubbidienza di un superiore, come usavano i regolari; affinchè più liberi e spediti si esercitassero negli studi e nelle opere del proprio ministero.

Se dunque tale fu il concetto, a cui s'informò la sentenza della Corte; se si intese alludere con essa alle congregazioni secolari, composte di sacerdoti secolari, e se tale devesi ritenere la Congregazione salesiana è evidente, come non reggono le opposte censure, quando pure, ad ipotesi, si fosse errato nell'escludere in via assoluta l'esistenza di regolari con voti semplici.

Senonchè, fatta pure astrazione da tali premesse, si avrebbe nella specie, che la Corte per giungere alla sua pronuncia in ordine alla volontà del Murena nell'atto del 1757, ebbe pure a ricorrere ad altri argomenti, che rendono detto suo giudizio, come risolventesi in un apprezzamento di quell'atto, affatto incensurabile in questa sede.

Essa Corte infatti, ponendo a raffronto la prima parte dell'atto medesimo con quella relativa all'assegno per l'ingresso del chierico in qualche religione regolare dei padri Francescani mendicanti o scalzi ebbe ad affermare come da quel raffronto venisse viemmeglio ribadito il concetto; come nella precedente vocazione si fosse tenuto presente l'ingresso in vero ordine monastico; indi combattute alcune obbiezioni, che dai termini di quella seconda vocazione si volevano indurre, conchiuse: Che intento precipuo del fondatore appariva essere stato sostanzialmente quello di favorire i suoi parenti o conterrazzani nell'aspirazione al sacerdozio mediante la costituzione del patrimonio ecclesiastico, ogni qual volta il medesimo avesse potuto riuscire necessario ed utile pel conseguimento degli ordini sacri: come non si fosse

punto richiesto personale godimento dell'assegno e tanto meno prefisso un vincolo da legare il sacerdote nell'esercizio del suo ministero alla terra natale: come l'unica limitazione espressa fosse stata quella, che il beneficato ecclesiastico avesse a rimanere nel secolo, ossia non avesse ad entrare in un chiostro; professando in altri termini voti solenni (clausola quest'ultima, che se non venne espressa in sentenza, era però nel concetto, e per quanto fu sovra esposto, della sentenza medesima): come di conseguenza si avesse a rigettare la tesi della parte attrice in un agli incumbenti di prova, dovendosi pur riconoscere, come in base appunto a quella deduzione, l'Istituto salesiano si avesse a qualificare una semplice congregazione od associazione.

Devesi dunque respingere, di fronte alle suesposte considerazioni, l'accennato primo mezzo; il che rende superfluo occuparsi del mezzo secondo per violazione degli art. 1123 e 1124 c. c., art. 2 delle disposizioni preliminari del Codice stesso, e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 7 luglio 1866.

Con questo mezzo infatti si censura la sentenza perchè la medesima agli argomenti già addotti e che valgono a sorreggerla ebbe pure ad aggiungere quello che potrebbe dedursi dalle mutate condizioni di fatto in conseguenza delle leggi di soppressione. E' una ragione addotta dalla Corte a maggior conferma della sua pronuncia, per il che, quando pure per mera ipotesi sussistesse la censura di cui in esso secondo mezzo, la pronuncia medesima la si dovrebbe mantenere per gli altri motivi, che furono sovra esposti.

Sul terzo mezzo per violazione degli art. 360, n. 6, c. p. c., 517, n. 7, stesso codice: 1123, 1741, 1742, 1752, 1108, 1109, 1119, 1050, 1051, 1145, 1146 e 1237 c. c.

Sulla domanda subordinata perchè l'annualità assegnata al Don Tosello la si avesse a ridurre a lire 240 con obbligo ad esso Don Tosello di restituire le eccedenze in passato introitate, la Corte d'appello osservò:

« Sta vero, che il fondatore ebbe in animo di beneficare l'aspirante al sacerdozio che non avesse fondi per la costituzione del patrimonio per quella concorrente soltanto che potesse mancargli e fosse necessaria per la costituzione di detto patrimonio, onde venga sovvenuto il maggior numero di poveri chierici, che col detto annuo reddito sia possibile. Ma con tutto ciò il disponente, se pur dimostra di prevedere che le annualità potessero sopperire al bisogno di parecchi in riguardo sopratutto alla circostanza che qualche aspirante al sacerdozio già potesse disporre in proprio di qualche risorsa, non defini tuttavia i termini della necessità, ma sibbene si rimise all'equo ed informato giudizio dei ministri ed esecutori della sua volontà in riguardo alle mutevoli esigenze di persona, tempo e finalità della pensione senza vincolarli, come sarebbe stato a lui agevole, alla misura minima oggettivamente prestabilita da questo o da quel sinodo diocesano. Se pertanto, resosi nel 1872 vacante l'intiera pensione ed avvicinandosi maggiormente il chierico Tosello alla consecuzione degli ordini, la Congregazione di carità con deliberazione valida e non mai impugnata credette ravvisare congrua l'assegnazione delle intiere lire 404, e ciò con piena cognizione di causa, come dimostra la relativa deliberazione, e tenuto eziandio conto della parentela del Tosello e della preferenza a darsi alla prima vocazione sulle rimanenti: e se d'altra parte l'annualità è per se stessa così modesta da dimostrarsi nei giorni nostri appena sufficiente allo scopo, non si vede ragione per cui la liberalità una volta conferita debba essere revocata e tanto meno possa farsi luogo a riduzione o restituzione delle eccedenze in passato percepite, non potendo pretestarsi mancanza di causa od errore di diritto e di fatto e trovando invece applicazione incontrastabile l'antica massima: *cuius per errorem dati ripetitio est, cuius consulto dati donatio est.* »

Ora si censura detta sentenza sostenendosi:

1° Siasi violentemente alterato il chiaro disposto del contratto di cessione 5 giugno 1757 coll'affermarsi che il fondatore si fosse rimesso al giudizio degli esecutori della sua volontà quanto all'ammontare dell'assegno senza vincolarsi ad alcuna misura; mentre invece erasi detto nel contratto medesimo come quell'assegno venisse soltanto stabilito per quella concorrente che avesse potuto mancare al chierico e fosse al medesimo necessaria per la costituzione di detto patrimonio ecclesiastico secondo il Concilio Tridentino;

2° Siasi la Corte messa in contraddizione con sè stessa, affermando che la deliberazione della Congregazione non la si fosse mai impugnata e ciò contro le risultanze del presente giudizio e delle contestazioni che lo ebbero a precedere; essendosi inoltre dimenticato che si tratta di amministratori che non potevano pregiudicare i diritti della Congregazione;

3° Siasi infine errato coll'affermare non potersi trattare nel caso attuale di nullità per errore o per deficienza di causa; mentre invece per errore, che aveva viziato il consenso degli amministratori, erasi attribuita al Don Tosello l'intiera somma, e ciò oltre il limite stabilito nel contratto: si fosse poi da ultimo commesso l'errore gravissimo di applicare nel caso attuale la massima *consulto dati donatio*, ecc.

Al riguardo si osserva, che, se non era il caso di accennare a detta massima, non reggono però le esposte censure.

E di vero, le considerazioni della sentenza, prese nel loro complesso, ci addimostrano, come la Corte, interpretato il titolo, abbia sostanzialmente ritenuto ciò che in modo esplicito ebbe pure a dichiarare, essersi cioè il Murena rimesso per la determinazione dell'assegno all'equo ed informato giudizio dei ministri ed esecutori della sua volontà.

Ora di fronte a tale interpretazione, in cui si concreta il giudizio della Corte, e che si risolve in mero apprezzamento delle clausole del contratto, incensurabile in questa sede (e neanche per travisamento, essendo ormai risaputo, non potersi ammettere tale rimedio se non nell'ipotesi di errori di intuitiva evidenza), devesi, a non dubitarne, respingere il proposto mezzo.

Non è che a viemeglio ribadire il concetto della Corte, che si accennò pure al fatto di non essersi giammai impugnata la deliberazione con cui si fece l'assegno, essendo inoltre evidente come il giudice abbia inteso riferirsi a quel tempo, in cui non erano pur anco sorte le contese che diedero motivo a questa causa.

Lo stesso giudice poi apprezzate, come si disse, le clausole del contratto, presa in esame la succitata deliberazione, dalla quale appare come siasi appunto discusso se al Tosello si dovesse, o non, assegnare la intiera somma, ben potè affermare l'esclusione di ogni errore, che abbia potuto viziare il consenso degli amministratori di quell'epoca.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Napoli.

16 settembre 1899.

Pres. Nunziante, P. P. — *Est.* Abatemarco.

Municipio di Trani c. *Vescovo di Trani.*

Possesso immemorabile — Presunzione *juris tantum* — Prova contraria — Assimilazione della immemorabile alla centenaria — Decorrimento di un secolo — Provincie Napoletane — Spese di culto — Predicatore quaresimalista — Leggi del 1809 e 1816 — Abrogazione — Possesso della immemorabile — Cessazione di pagamento.

La immemorabile *costituisce una presunzione* juris tantum *di un titolo fondato sul diuturno possesso, che può essere esclusa da prova contraria* (1).

(1) È del tutto erronea la massima stabilita dalla Corte di Cassazione di Napoli. La immemorabile ha ben altro valore giuridico: essa venne considerata quale una prescrizione di carattere eccezionale, oppure fu equiparata ad una legge o ad una concessione o

Essendo la immemorabile assimilata alla centenaria, occorre, perchè possa dirsi verificata, il decorrimento di un secolo; e questo nelle Provincie napoletane deve trovarsi compiuto al 1809, epoca della nuova legislazione, improntata dal Codice Napoleonico, che non ammette l'immemorabile fra i modi di acquistare, col possesso, una prestazione diuturnamente pagata (2).

Per le leggi sull'amministrazione civile del 1809 e 1816 la spesa del predicatore quaresimalista divenne obbligatoria pei Comuni delle Provincie napoletane; e tale imposizione legislativa escludeva l'obbligo di detta spesa derivante da convenzione (3).

La legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, limitando l'obbligo delle spese di culto ad alcune determinate, non vi comprese quella della predica quaresimale; esclusione confermata dalle posteriori leggi del 10 febbraio 1889 e 4 maggio 1898 (4).

Il possesso della immemorabile deve essere continuativo e non contraddetto, e quando s'incontra un lungo periodo di cessazione di pagamento resta ostacolata dal fatto contrario che darebbe luogo all'indagine di altre presunzioni (5).

Col 3° e 4° motivo invece ben si sostengono, e con ragione investono la sentenza per inesattezza di criteri giuridici sull'immemorabile. La Corte ammise in fatto che dal 1807 al 1886 risultasse da bilanci del Comune la pruova del pagamento, suppose la necessità che prima del 1807 codesto pagamento fosse stato anche eseguito per essersi detto allora che facevasi per osservanza d'antica usanza, e da questo trasse la conseguenza di trattarsi d'una prescrizione immemorabile equivalente a titolo per presunzione di diritto. Or una prima inesattezza della sentenza si riscontra nell'aver usato come attributo della prescrizione l'immemorabile, mentre questa qualifica sè medesima e costituisce un istituto giuridicamente fondato su principii diversi della prescrizione. L'imme-

---

privilegio del Principe, e più comunemente si ritenne che costituisse una presunzione *juris et de jure* dell'esistenza di un titolo, anzi che fosse il titolo stesso, e tale da sostituirsi e prevalere a quello primordiale contrario, se si fosse conosciuto. Veggasi lo studio *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (vol. V, pag. 1 26), n. 9: App. di Firenze 29 giugno 1895, Comune di Orbetello c. Cattedrale di Orbetello (vol. VI, p 60); Cass. di Roma 9 maggio 1898, Parroco di Secchiano c. Municipio di Talamello (vol. IX, p. 117).

Più correttamente la sentenza annullata dalla Corte di appello di Trani 11 giugno 1898 (vol. IX, p. 123) aveva deciso che « il possesso ad esigere le prestazioni di culto, da parte della Chiesa parrocchiale, prolungata *ab immemorabili* per lunga serie di anni, equivale a titolo e dà luogo alla prescrizione acquisitiva ».

Confr. la decisione della Cassazione di Roma 7 luglio 1900, riferita a pag. 404, colla nota ivi.

(2) Veggasi, circa il possesso necessario per la immemorabile, Appello di Firenze 29 giugno 1895, Comune di Orbetello (vol. VI, p. 60).

Non è vero che i nuovi Codici hanno tolta efficacia al possesso immemorabile; una sola eccezione si legge nell'art. 630 del Cod. civile italiano: veggasi lo studio citato nella nota precedente, n. 13. Sentenza annullata dalla Corte di appello di Trani, 11 giugno 1898, (vol. IX, p. 123).

Del resto, per l'applicazione del R. Dispaccio 11 maggio 1754, risultava che nella specie si corrispondeva già da lungo tempo la prestazione pel predicatore quaresimalista, e quindi vi erano l'antichità e l'origine ignota della prestazione stessa, cioè i requisiti del possesso immemorabile.

(3-4) La sentenza della Corte di appello di Trani aveva ritenuto che in seguito all'abolizione del Concordato del 1818, ritornarono in vigore i rescritti 21 agosto 1751 e 18 febbraio 1785, contenenti l'obbligo da parte dell'Università di pagare il predicatore quaresimalista ed in correspettivo il diritto di proporre la terna degli eliggendi per la predicazione. — La Corte di Cassazione di Roma nella decisione del 7 luglio 1900, che pubblichiamo a pag. 404, ritiene invece applicabili tuttora le disposizioni delle leggi del 1809 e 1816.

(5) Verificatasi la immemorabile per il lungo decorso del tempo, non può un periodo qualunque di cessazione del pagamento far venir meno gli effetti di essa. La centenaria od immemorabile costituisce (lo ripetiamo) una presunzione *juris et de jure* dell'esistenza di un titolo, è il titolo stesso; ed occorre quindi, a nostro avviso, il decorso di un intiero trentennio, come nei casi ordinari, per essere liberato dall'obbligazione derivante dal detto titolo.

morabile, *vetustas* dell'antico diritto, si attiene alla *consuetudo inveterata*, *cujus non extat memoria*. Essa nei rapporti del diritto pubblico riesce a far tollerare quel che risulta contrario alla legge, e nei rapporti del diritto privato costituisce la presunzione d'un giusto titolo per una prestazione *longi temporis;* presunzione che cade quando venga il titolo, o la pruova contraria ad infirmarla. Sicchè la diuturnità nell'esigere quella prestazione è soltanto presuntiva e non acquisitiva del relativo diritto. La prescrizione invece è mezzo giuridico d'acquistare o di liberarsi. Essa è un *modus adquirendi* nei soli diritti reali (usucapione); non presume, ma è titolo di per sè sè stessa anche contro un titolo legittimo. E' un *modus estinguendi* (liberativo) nelle azioni personali; e secondo la dottrina è la vera prescrizione. Per la qual cosa un debitore vien liberato se non ha pagato per tutto il tempo necessario a prescrivere dalla legge stabilito, ma un creditore non acquista il diritto ad esigerlo solo per averlo esercitato durante quel tempo medesimo.

La Corte nella denunziata sentenza riconosce in alcuni brani delle considerazioni che l'immemorabile sia diversa dalla prescrizione ordinaria; ammette che con questa le obbligazioni personali non si acquistano, ma fuorviata dal criterio d'una speciale prescrizione, che qualifica immemorabile, afferma non di meno che ad essa si possono applicare le norme limitative della prescrizione ordinaria, perchè costituisce un titolo novello. E mentre così prima dice, poco dopo, contraddicendosi, afferma che l'immemorabile stabilisce in favore del creditore una presunzione di diritto fondata sull'indizio certo d'un diuturno pagamento, che ne impone la continuazione.

In ciò si rivela apertissima una incertezza di criteri giuridici, imperocchè se l'immemorabile fosse un titolo novello basterebbe da sè ad escludere la presunzione d'un diritto. Nè la Corte mostrasi sicura nel sostenere che quella presunzione sia *juris et de jure*, sì da non permettere la pruova in contrario. Da banda ponendo codesta incertezza bisogna qualificare l'immemorabile secondo la ritiene la più concorde dottrina, una presunzione cioè, *juris tantum* d'un titolo fondata sul diuturno possesso. E se proprio è così, ne deve conseguire che una presunzione siffatta venga in favore del Comune esclusa dalle ragioni medesime svolte dall'Arcivescovo.

Questi, riportandosi all'iscrizione fatta nel 1807 dal Comune nel proprio bilancio della somma di L. 255 a norma dell'antica usanza, invocava il R. Dispaccio degli 11 maggio 1754; il quale dispose, che le Università, le quali, profittando della formazione del catasto, tolta la limosina ai predicatori della quaresima, seguitassero a darla secondo il solito praticato. Adunque il titolo del Vescovo non consiste nella presunzione di una volontaria obbligazione del Comune, ma nell'esplicita imposizione del Principe, che lo costringeva al pagamento della solita elemosina per un'opera di culto restata a carico di quelle Università, le quali per consuetudine l'avevano soddisfatta quasi come spesa obbligatoria sul loro bilancio, Or fermandosi per poco al primo tempo cui risale codesta imposizione di pagamento venuta dalla legge, ed anche facendo concessione che quella potesse equipararsi ad una volontaria obbligazione convalidata dalle presunzioni d'una immemorabile, convien sempre esaminare se di questa concorrano i requisiti. Fra essi essenzialissima è la determinazione del numero degli anni donde traesi la vetustà che eccede la memoria degli uomini e si perde nel tempo. Alcuni giuristi la stabilirono nella durata di due generazioni, altri a cotesto criterio fisiologicamente incerto e variabile sostituirono più opportunamente il decorrimento secolare, assimilando in ciò l'immemorabile alla centenaria. Ciò posto, tutto codesto spazio di tempo, dandogli cominciamento anche dal dispaccio del 1743, piuttosto che da quello citato del 1754, non si sarebbe trovato esaurito al 1809, epoca della nuova legislazione, improntata dal Codice Napoleonico, che non ammette l'im-

memorabile fra i modi di acquistare col possesso, una prestazione diuturnamente pagata. Onde fino al 1809, non potendosi parlare d'immemorabile precostituita, il Vescovo non può neppure chiamarla in ausilio della sua azione. All'epoca stessa del 1809 col Codice civile furono anche pubblicati i nuovi ordinamenti amministrativi e nella legge sull'amministrazione civile (art. 3 e 15) assegnandosi le spese obbligatorie ai Comuni fu indicata quella pel predicatore quaresimalista. Spesa conservata fra le ordinarie nella posteriore legge del 1816 (articoli 210 e 211) e ridotta poi col R. D. 11 marzo 1831. Sicchè codesta spesa originata da imposizione legislativa, escludeva l'obbligo nascente da diretta convenzione, che, se non fosse stata approvata, non avrebbe potuto vincolare il Comune. Nel 1865 la legge comunale e provinciale limitò le spese pel culto ad alcune determinate, e non vi comprese, come le antecedenti, quella della predica quaresimale, esclusione confermata dalle posteriori leggi del 1889 e 1898. Per la qual cosa se il Comune pagò sempre compulsato dalla legge, e se la Corte medesima ammette che le posteriori leggi derogarono le anteriori, doveva logicamente essere respinta la domanda del Vescovo senza sussidiarla con l'immemorabile. Ma la Corte commise un altro errore negando la liberazione al Comune che la chiedeva sul fondamento degli stessi principii regolatori dell'immemorabile invocata. Essa disse che non era compiuto (vi mancavano tre soli giorni) il trentennio per eccepire la prescrizione liberativa. Qui però si rivela ancora di più la confusione in cui cadde fra l'immemorabile e la prescrizione. Doveva ricordare la Corte che il possesso dell'immemorabile deve essere continuativo e non contraddetto, *inconvulsus*, e che quando s'incontra in un lungo periodo di cessazione di pagamento resta ostacolato dal fatto contrario che darebbe luogo all'indagine di altre presunzioni, cadendo nel divieto del noto principio *non admittitur praesumptum de praesumpto*.

Se adunque il Comune sul fondamento delle stesse presunzioni a codesti principii appellavasi, non era lecito alla Corte respingerlo nelle sue eccezioni ricorrendo alle regole della prescrizione liberativa per nulla applicabili.

Nè fu fortunata la Corte quando ricorse alla legge del 1864 sull'affrancazione dei canoni e di altre prestazioni redimibili, perchè quella fu legge speciale dettata nell'interesse della pubblica economia, perchè la controversia non cade su prestazioni dal genere indicato, e perchè in ogni modo mancherebbe al Vescovo il possesso continuativo.

Il ricorso per le svolte considerazioni dev'essere accolto pel terzo e quarto mezzo.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Napoli.

17 maggio 1900.

Pres. Lofferdo, ff. di P. — *Est.* Niutta.

Nunziante c. Arciconfraternita di S. M. a Cappella.

Chiese ed oratori privati — Apertura al pubblico — Cose commerciabili — Espropriazione.

Le chiese, oratori, cappelle private, sebbene aperte al pubblico per tolleranza o per volontà e concessione di colui al quale appartengono, non sono cose fuori di commercio e non soggette ad espropriazione (1).

In vero la denunziata sentenza da una parte si contraddice evidentemente, quando premette che la questione sulla commerciabilità o meno delle chiese sia accademica nella specie, e poi ritiene che la chiesa suddetta, appunto perchè

---

(1) Confr. App. di Genova 25 giugno 1895, Fabbriceria di Santo Stefano e Municipio di Genova (vol. V. p. 622) e nota ivi. Vedi inoltre lo studio F. Atzeri-Vacca, *Le chiese possono essere oggetto di proprietà?* (vol. VI, p. 393).

cosa fuori commercio, non poteva formare oggetto di contrattazione privata qualunque, ed erano alla stessa inapplicabili le disposizioni che limitano la concessione del diritto di uso, e d'altra parte, trascurando le deduzioni del ricorrente duca di Mignano, omette assolutamente di discutere se il principio della incommerciabilità delle chiese debba applicarsi indistintamente a tutte le chiese, ovvero, come aveva opportunatamente ritenuto la sentenza del Tribunale, abbia a farsi distinzione tra le chiese di privata proprietà, semplicemente aperte al pubblico, e le chiese che per loro natura essendo state destinate all'uso pubblico, siensi sottratte ad ogni ragione di privato dominio, e del pari omette di esaminare se la chiesa in via Pace edificata dalla duchessa di Mignano, fosse o meno un oratorio o cappella privata, quantunque aperta al pubblico. È evidente per tanto che la mancanza di motivazione sopra queste quistioni e deduzioni, e l'avere quindi la Corte confuso in unico concetto giuridico le chiese aperte al pubblico e quelle destinate ad uso pubblico, viziano e rendono contraddittorio il ragionamento e la decisione della sentenza impugnata; imperocchè se il principio della incommerciabilità delle chiese, e quindi della inapplicabilità delle disposizioni degli articoli 544 e 550 delle abolite leggi civili, e 518 e 529 del Codice civile sulla durata massima del diritto di uso a favore dei corpi morali, può trovare applicazione per le chiese che con le forme prescritte dai canoni e con l'intervento delle autorità civili ed ecclesiastiche sieno state sottratte ad ogni dominio privato, e destinate ad uso pubblico e all'esercizio della potestà ecclesiastica, ricadendo come tali sotto le disposizioni che regolano le cose esclusivamente addette al patrimonio ecclesiastico o ad uso pubblico, è chiaro che altrettanto non potrebbe certo ammettersi per quelle chiese, oratori o cappelle private, nelle quali o per tolleranza, o per espressa volontà e concessione del privato, cui si appartengono e nel cui dominio rimangono, sia stato ammesso anche il pubblico a fruire dell'esercizio del culto e delle funzioni sacre, che in siffatte chiese, cappelle od oratori siano permesse dalla competente autorità ecclesiastica.

La Corte infatti, omettendo ogni disamina su questo argomento fondamentale della causa intorno alla natura se di ragion privata o pubblica della chiesa o cappella annessa al palazzo Nunziante in via Pace, incorse in una manifesta confusione e contraddizione tra i fatti che ritiene e i concetti che esprime; dappoichè mentre proclama che la chiesa in disputa doveva reputarsi come cosa *nullius* e fuori commercio, riconosce, e non spiega il perchè, ciò nonostante, essa abbia potuto mettersî all'asta come cosa faciente parte del palazzo cui era annessa, e legittimamente aggiudicarsi al ricorrente duca Nunziante, e ammette nello stesso tempo che l'Arciconfraternita abbia acquistato un diritto alla proprietà o all'uso perpetuo del locale della chiesa, in quanto questa potè appunto, come cosa privata e commerciale, formare oggetto di una contrattazione privata tra la duchessa di Mignano ed essa Arciconfraternita mediante la scrittura del 13 febbraio 1845.

Essendo pertanto evidente la contradizione ed il vizio di mancata motivazione che investono la denunziata sentenza, e come tali difetti abbiano potuto influire sul giudizio che la Corte di appello emetteva sul merito della controversia, non possono non accogliersi i detti due primi motivi del ricorso, e si fa manifesto come non accada e sia frustraneo venire alla disamina degli altri motivi del ricorso stesso; ma faccia d'uopo annullare la sentenza, e rinviare la causa ad altra Corte per nuovo esame su tutta la materia del contendente.

Per questi motivi, la Corte accoglie ecc.

Cassazione di Napoli.

5 marzo 1900

Pres. NUNZIANTE, P. P. — *Est.* CIANCI.

Pedio c. Congregazione di Santa Elisabetta in Lecce.

Patronato — Leggi canoniche — Diritto comune — Fondazione e dotazione — Servitù — Indivisibilità — Diritto civile — Rescritti pontifici — Acquisto del patronato — Prescrizione — Diritto di presentazione — Altri diritti ed obblighi — Esercizio per un trentennio.

In mancanza di una legge in riguardo al patronato, che determini con precisione i confini delle due autorità ecclesiastica e civile, le discipline canoniche mantengono il loro vigore sino al punto in cui non sono contrarie al diritto comune.

Il giuspatronato si acquista ipso jure *per fondazione e dotazione, senza espressa riserva da parte del fondatore e dotante; esso è assomigliato a servitù attiva per gran parte degli attributi che gli sono propri; ed essendo indivisibile, alla stessa guisa delle servitù, e costituendo uno dei diritti successori, di cui si occupa il Codice civile, non può essere derogato dall'autorità ecclesiastica.*

Il patronato, come diritto esperibile civilmente, esce dal campo puramente spirituale; e perciò i rescritti pontifici in questa materia in tanto sono ammessibili e produttivi di effetti giuridici, in quanto non contraddicono alle nostre leggi ed al diritto pubblico del Regno.

Il patronato si acquista anche per privilegio e per successione universale e particolare, e quindi per transazione, permuta, donazione, vendita della cosa cui è annesso ecc., nonchè per la prescrizione acquisitiva e traslativa, la quale, a differenza del Concilio Tridentino, può per il Codice civile vigente verificarsi senza l'estremo della buona fede.

Il diritto di presentazione è la più importante, ma non la sola, manifestazione del patronato; esso è divisibile dagli altri diritti ed obblighi contenuti nel patronato stesso, e prescrittibile separatamente dai medesimi.

Anche in mancanza del diritto di presentazione può radicarsi il giuspatronato in virtù della prescrizione, la quale ha luogo per l'esercizio non contestato di uno degli altri diritti, fra loro indivisibili, per il corso di un trentennio.

Ritenuto che nel 1546 la famiglia Mattei fece costruire in Lecce una piccola chiesa con una casa attigua per abitazione dell'abate e cinque cappellani. Nel 1807, abolite le cappellanie laicali, il patrono Salvatore Palmieri ne alienò i beni, si che l'edifizio addetto al culto fu laicizzato; ed essendosi divisa la eredità dell'ultimo patrono, con pubblico istrumento dei 28 maggio 1833, tra Benedetto e Giovanni Palmieri, la casa spettò a Giovanni; la chiesa già ridotta ad uso profano, rimase in comunione fra loro, sperando di farla nuovamente consacrare ai divini uffici.

Di fatto, con istrumento de' 13 maggio 1835 ne concessero l'uso in perpetuità alla Congregazione di Santa Elisabetta, affine di riaprirla al culto.

Questa cessione fu approvata senza nessuna restrizione dall'autorità pontificia, con rescritto dei 21 giugno 1841, provocato da Benedetto Palmieri che, per tranquillità di coscienza volle ottemperare alle leggi canoniche anche in riguardo all'antico giuspatronato. Successivamente alla ripristinazione dell'edificio sacro, Giovanni Palmieri, proprietario della casa attigua, alienò questa al sig. Michele Pedio, con istrumento del 9 dicembre 1836, concedendogli e trasferendogli tanto il diritto di accedere alla chiesa per la porta sotto l'atrio coperto della medesima, quanto l'altro dritto dell'uso ed ingresso, dalla casa al *coretto* di fronte all'altare maggiore, per ascoltarvi la messa ed assistere alle sacre funzioni; i quali dritti furono riservati ad esso Giovanni quando col fratello Benedetto cedè alla Congregazione di Santa Elisabetta l'uso della Chiesa. Dal momento della vendita la famiglia non fu turbata nel pacifico possesso della casa con quei dritti annessi, finchè in agosto 1880 patì la prima molestia dal Pio Sodalizio di Santa Elisabetta che sbarrò la porta di comunicazione fra la chiesa e l'abitazione; e quando il giudizio di manutenzione era tuttavia in corso, i confratelli nella notte fra il 12 e 13 gennaio 1881 murarono la porta, che dava accesso al *coretto*. I signori Pedio

promossero l'*actio spolii*, che finì con sentenza di reintegrazione dei 30 novembre 1882. É notevole che nel precedente giudizio *redimendae possessionis* questo Supremo Collegio, con sentenza de' 3 settembre 1881, dichiarò capaci di protezione possessoria anche i diritti di patronato. Ritenuto che con libello de' 29 novembre 1887 la Congregazione, in via petitoria, dinanzi al tribunale di Lecce, chiese che fosse inibito ai convenuti Pedio di porre ostacolo alla chiusura del coretto e della porta, che metteva in comunicazione la loro casa con la chiesa. E con sentenza de' 10 maggio 1898 il tribunale accolse la dimanda e rigettò la riconvenzionale dei signori Pedio, diretta alla risoluzione del contratto contenuto nell'istrumento de' 13 maggio 1835, fra il Pio Sodalizio ed i cedenti Palmieri.

In conseguenza dichiarò che i convenuti Pedio non avessero il preteso giuspatronato nè altro diritto o privilegio sulla chiesa di Santa Elisabetta. Contro questa sentenza essendosi interposto appello dai soccumbenti, la Corte di Trani lo respinse, ed ora se ne dolgono in Corte di Cassazione con ricorso fondato sopra i seguenti otto motivi:

1° Omessa pronuncia e contradizione in riguardo al punto controverso della chiamata in causa dei signori Palmieri.

2. Violazione degli articoli 436, 476, 521 e 685 e segg. 710, 1097, 1123, del Cod. civ. in relazione ai nn. 4, 5, e 6 dell'art. 517 Cod. proc. civ. e per *ultra* ed *extra petita* e difetto di pronuncia sulla natura del diritto in disputa.

3° Nuova violazione per *ultra* ed *extra* petizione e mancata motivazione sulle riserve concernenti la concessione della chiesa alla Congregazione, giacchè la Corte di merito non considerò l'oggetto del contratto nel momento ch'era *res privata*.

4° Violazione degli stessi articoli 436, 476 e 1050 Cod. civ. poichè non fu definito il patronato, secondo il dritto canonico in relazione al dritto civile con nuovo difetto di pronuncia.

5° Violazione delle disposizioni contenute nel libro II del Cod. civ. in confronto del libro I e segnatamente degli art. 436,476, 551, 710, 1097, 1098, 1123 e di tutti gli articoli, che disciplinano la trasmissione dei dritti reali.

6° Nuova *ultra petizione* ed *extra petizione* con motivazione contradittoria ed equivoca, poichè la sentenza malamente definì il contenuto del breve pontificio del 1841 (art. 517, nn. 4, 5 e 6 del Cod. proc. civ.).

7° Violazione degli art. 685, 686, 687, 2005,2006, 2115, 2117 e 2135 del Cod. civ. sulla prescrizione civile e canonica, e falsa applicazione degli art. 430, 434, 690 e 2113 dello stesso Codice.

8° Violazione degli art. 1079, 1080, 1098, 1104, 1123, 1157, 1158, 1160, 1164, 1166, 1447, e seguenti, 1471, 1514, 1538 del Cod. civ. e violazione del n. 6 dell'art. 517 del Codice di rito, per omessa pronuncia su capo specifico di conclusione.

Considerando su' diversi motivi del ricorso, che a norma del diritto pubblico interno, in materia di patronato, le regole del dritto canonico debbono contemperarsi con le leggi civili, giacchè non ostante l'autorità ieratica, siccome lo Stato conscio dei suoi dritti e doveri, non può rimanere estraneo a quanto concerne il patrimonio ecclesiastico, così non può disinteressarsi in questioni, che si attengono assai meno al campo spirituale che a rapporti di diritto privato.

Però, in difetto di legge, la quale, in riguardo al patronato, determini con precisione i confini tra le due autorità, e regoli l'esercizio dei rispettivi poteri ed attributi, è ammesso il principio, che le discipline canoniche mantengano il loro vigore sino al punto in cui non sieno contrarie al dritto comune. Ecco perchè, nell'art. 48 delle disp. trans. al Cod. civ., pubblicate al 30 novembre 1865, fu sancito, che dal giorno della sua attuazione cessavano di aver vigore tutte le leggi generali e speciali, come pure gli usi e le consuetudini, cui il Codice medesimo espressamente non si riferisca. Di qui segue che per supplire alla deficienza di disposizioni esplicite,

circa i modi di acquisto del giuspatronato, fa mestieri ricorrere ai principii generali, ad ovviare che le disposizioni canoniche non offendano, derogando in tutto o in parte i dritti garentiti dalle leggi civili. Gli è appunto per tale coesistenza armonica dei due poteri, che la giurisprudenza delle Corti regolatrici ha confermato il principio canonistico, non contradicente col Cod. civ., che il giuspatronato si acquisti *ipso jure* per *fondazione* e *dotazione*, val dire *patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*, senza espressa riserva da parte del fondatore e dotante. Premesso ciò in dritto, ed ammesso pacificamente nei fatti elementari della causa che fin dal 1807, per le leggi della dominazione francese, eversive delle istituzioni laicali, fu ridotta ad uso profano la chiesa abaziale della famiglia Palmieri, i punti disputabili fra le parti si riducevano a due: 1° se l'autorità ecclesiastica avesse approvato le *reservationes juris, factae a patronis*, nella concessione dell'oratorio di loro proprietà al Pio Sodalizio; 2° se i ricorrenti Pedio avessero, con fondamento giuridico, eccepita la prescrizione traslativa di diritti già spettanti ai signori Palmieri. Ora, in riguardo al primo quesito, sorge dagli atti, che i ricorrenti Pedio, con un capo di dimanda, dedotto mediante conclusione specifica, chiesero dichiararsi, che le riserve contenute nel rogito de' 13 maggio 1835 relativamente all'ingresso per la porta privata alla chiesa, e dalla casa al coretto, furono convalidate dal breve pontificio dei 21 giugno 1841. Posto ciò, se da questo documento risulta, che la suprema autorità ecclesiastica *concessionem Ecclesiae abbadialis sodalizio Sanctae Elisabectae benigne adprobavit*, ciascuno vede che la sentenza è censurabile per equivoco, incompleta ed antigiuridica motivazione, per non avere risposto a deduzione difensiva dei signori Pedio, che valutata a norma del dritto canonico in relazione al dritto comune, nei rapporti della vita civile, avrebbe potuto far decidere la causa in modo diverso da quello con cui fu decisa. Egli è vero che la supplica per il proscioglimento dalle censure canoniche, fu presentata al Pontefice da Benedetto Palmieri, ma non è men vero che il fratello Giovanni condomino *pro indiviso* della chiesa già laicalizzata, prestò il consenso nella concessione fattane al Pio Sodalizio, riservandone anche per sè il giuspatronato. Sicchè questo, essendo indivisibile, alla stessa guisa delle servitù, e costituendo uno dei dritti successorii, di cui si occupa il Cod. civ., non poteva essere derogato dall'autorità ecclesiastica. Aggiungasi, che, siccome il patronato è un diritto esperibile civilmente, così esce dal campo puramente spirituale e perciò stesso il capo della Chiesa in siffatta materia non può ritenersi superiore al diritto positivo. Nè egli, col breve del 21 giugno 1841, pretese di conculcarlo, giacchè il silenzio serbato, in riguardo al fratello del supplicante, non può intendersi nel senso, che la potestà delle *somme chiavi* l'abbia dichiarato escluso o decaduto dal dritto, che gli veniva dalla eredità paterna.

Un diverso sistema verrebbe a consentire, nel dritto italiano, la potestà assoluta del capo della Chiesa, alterando così i suoi rapporti di fronte all'autorità civile, e sconoscendo la indipendenza di questa; onde i rescritti pontificii per tanto sono ammessibili e produttivi di effetti giuridici, in quanto non contradicono alle nostre leggi ed al nostro dritto pubblico. Si che da questo lato il ragionamento confuso e spesso contradittorio della impugnata sentenza non può incontrare il suffragio del Supremo Collegio.

Considerando che non meno erronei sono i criteri, dai quali fu guidata la Corte di appello nel definire l'indole dell'azione istituita dal Pio Sodalizio, e nel determinare l'intima natura del patronato, avendo dimenticato, che i canonisti l'assomigliano a servitù attiva per gran parte degli attributi che, sino dai primi tempi della Chiesa, gli sono proprii. Di fatto l'autorità ecclesiastica ha l'obbligo di tollerare che il patrono ponga le sue armi gentilizie con ana-

loga iscrizione nella chiesa o cappella, che vi eriga il suo sepolcro, che tenga un posto distinto nelle funzioni sacre e così vi abbia una tribuna, loggia o coretto, dal quale possa assistere alla celebrazione dei divini ufficii. Vero egli è che nell'ultima fase, cui fu soggetta la chiesa dei Palmieri dopo le leggi eversive del 1807, e dopo la concessione fattane al Pio Sodalizio di Santa Elisabetta, venne a mancare il *jus praesentationis;* ma non è men certo che il patronato consiste in un complesso di altri dritti e doveri, che non possono sconoscersi senza dimenticare la essenza di quell'istituto canonico, e che nel caso concreto furono riconosciuti dall'autorità pontificia, al tempo stesso che l'autore dei ricorrenti, per il rogito de' 9 dicembre 1836, già n'era nel pieno godimento.

Premesso ciò, se non regge il primo motivo del ricorso, in riguardo alla chiamata in causa dei signori Palmieri, giacchè i ricorrenti non esperimentarono l'azione di garentia contro di loro, sì che l'esame della questione principale ed assorbente poteva estendersi al merito della riconvenzionale e delle altre eccezioni dei Pedio senza bisogno che altri fossero posti in causa, altronde per le ragioni già esposte, la denunziata sentenza incorse nelle violazieni giuridiche enunciate dal 2° al 6° mezzo di annullamento.

Considerando circa il settimo mezzo, che la Corte cadde negli stessi errori, di cui le si fa rimprovero ne' precedenti motivi, allorchè, pure ammettendo che l'uso della porta privata e del coretto non costituisse un dritto personale, revocabile ad *nutum* ed intransitivo, non esitò dal dichiarare che i ricorrenti Pedio non avrebbero mai potuto acquistarlo per *usucapione.*

In fondo la dottrina cui accenna la denunciata sentenza muove dal principio, che il patronato sia in ogni caso un privilegio apostolico, cioè un dritto personale, che non si può possedere da altri, fuorchè dalla persona privilegiata. Or la erroneità di siffatto sistema appare a primo sguardo, se per poco si ponga mente che il patronato, giusta la dottrina più comune dei canonisti, si acquista non solo per privilegio, ma ancora per successione universale e particolare, e questo si avvera per transazione, permuta, infeudazione, donazione, legato, locazione *ad firmam* e vendita della cosa, cui è annesso, quando trattasi di patronato reale, e perciò stesso fra' modi di acquisito non può non annoverarsi la prescrizione acquisitiva e traslativa. Egli è vero che su questo argomento il Concilio Tridentino richiede la buona fede, ma siccome il diritto canonico in questa parte è in opposizione al Cod. civ., così l'uno deve cedere all'altro. Oltre di che nulla accenna nella denunziata sentenza, che il possesso de Pedio, nell'esercizio de' loro dritti, dal 1836, fosse congiunto a mala fede; ed è ben noto che non possa presumersi. Ma indipendentemente da ciò, la Corte di merito non avvertì, che se i canoni permettono che possono trasferirsi il patronato a titolo gratuito e quindi possedersi da una persona estranea alla famiglia del fondatore, ne segue, che, esercitandosi da questa persona, non può dirsi che sia in mala fede, poichè, anche prescrivendo, non usurpa niente, ma si giova di una facoltà dai canoni espressamente riconosciuta. Di fatto la prescrizione sia civile, sia canonica, vale pel foro esterno ed interno, come, a tacere di molti dottori, insegna S. Tommaso (Quod. lib. 2° art. 74) *si quis praescribit bona fide, possidendo non tenetur ad restitutionem, etiam sciat alienum esse, post praescriptionem.* Aggiungasi che se altri scrittori medievali furono ritrosi ad ammettere la prescrizione acquisitiva, si dichiarono invece risolutamente favorevoli alla traslativa, qual'è quella invocata da Pedio, perchè trattandosi di un privato, che acquista la cosa o un dritto, contro un altro privato, poco può importare alla chiesa aver questo o un altro patrono. Del resto, dopo il Concilio di Trento non sorgono nè possono sorgere questioni contro la prescrizione estintiva, acquisitiva e

traslativa, del patronato, giacchè quei canoni costituiscono l'ultima legge su tale argomento. Posto ciò anche in riguardo alla eccepita *praescriptio longi temporis* la sentenza fu dominata da erronei criterii di diritto.

Appena occorre poi rilevare, che siccome il patronato è un *jus individuum,* così i Pedio dimostrarono con quattro scritture de' 29-30 marzo 1891, che gli eredi di Benedetto e Giovanni Palmieri riconobbero che, mediante il rogito de' 9 novembre 1836, fu dai loro autori gratuitamente trasferito all'acquirente Michele Pedio anche il patronato come diritto annessogli alla casa vendutagli. Ond'è che la Corte di merito cadde in più grave errore, per aver dato la definizione di atto di donazione inefficace e nullo, perchè sfornito di forme solenni, ad un semplice atto ricognitivo di vendita, a cui *accessorie* e senza prezzo, distinto dalla *res principalis*, fu annesso il patronato sulla chiesa attigua. Nè varrebbe obbiettare, che, mancando ai signori Pedio ed ai concedenti Palmieri il *jus presentationis* non poteva radicarsi il giuspatronato in virtù di prescrizione. Egli è vero che ordinariamente quel diritto è la manifestazione più importante del patronato, ma non è l'unica a dimostrarsi, di guisa che se ne può usucapire il dritto, quando si giunga a provare l'esercizio non contestato di uno soltanto dei suoi diritti ed obblighi per il corso di anni 30. In vero, secondo l'art. 1202 del Cod. civ. è indivisibile l'obbligazione, che ha per oggetto una cosa od un fatto non capace di divisione materiale, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa od un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di esser tale o pel fine che si ebbe nel contratto o perchè rappresenti una siffatta unità organica, che non possa scomporsi senza venir meno la cosa stessa o senza alterarne il carattere speciale e proprio. Ora il dritto di patronato è reputato una *res indivisibilis* per tutte le facoltà e gli obblighi inerenti, tranne la *praesentatio*, la quale è considerata come divisibile dagli altri, e perciò prescrittibile separatamente. (Cass. Palermo, 13 aprile 1874, Pilati). Quindi, dato il carattere d'indivisibilità ai diritti ed obblighi contenuti nel patronato, ne viene, che il possesso legittimo esercitato dai signori Pedio, ai termini del rogito dei 9 dicembre 1836 e delle scritture ricognitive del 1891, possesso nel quale furono reintegrati con il giudicato del Tribunale di Lecce (30 novembre 1882) aveva tutti i requisiti necessarii alla prescrizione. Donde segue altresì, che a ragione i ricorrenti si dolgono che la Corte di appello non esaminò con diligenza il merito della causa, come ne aveva l'obbligo, ne' sensi degli articoli 685 a 687, 2105, 2106, 2115, 2117 e 2135, Cod. civ., onde fu ben dedotta la violazione, come pure la falsa applicazione delle altre disposizioni indicate nel settimo mezzo di annullamento.

Che con lo accoglimento di questo e parzialmente degli altri motivi del ricorso in rapporto alla errata definizione dei dritti controversi, riesce superfluo ogni altro esame.

Per queste ragioni, la Corte accoglie ecc.

Appello di Roma.

26 giugno 1900.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Andreucci.

Ordine Mauriziano
c. Mons. Garroni e Card. Cretoni.

Santa Sede — Suoi ufficiali — Legge 13 maggio 1871 — Atti della S. Sede e loro autenticità ed attendibilità in giudizio — Extraterritorialità — *Ius singulare* — Concordato col Re di Sardegna del 1750 — Pensioni sui benefici convertiti in commenda mauriziana — *Exequatur*.

Il Sommo Pontefice esercita le sue funzioni di Capo supremo dell'orbe cattolico, e di Vescovo di Roma, per mezzo di officiali (fra cui sono il Datario e Sotto-Datario, l'Archivista e Sotto-Archivista, il Vicario e Segretario del Vicariato), i quali sono riconosciuti anche dal diritto pubblico interno italiano nelle loro proprie funzioni, non solo limitatamente all'ufficio episcopale del Papa, ma estensivamente a tutte le prero-

gative che a lui vennero riconosciute colla legge del 13 maggio 1871.

Le leggi dello Stato attribuiscono la pubblica fede ai segni di firme e sigilli che la S. Sede ed i suoi officiali adoperano per dare autenticità agli atti emanati tanto nell'esercizio del ministero spirituale, quanto nelle provvisioni sui beni e benefizii ecclesiastici.

Sono autentiche, ed hanno forza probante in giudizio, le copie di atti esistenti nell'Archivio Vaticano e nella Dataria Apostolica, estratte e dichiarate conformi dagli officiali ecclesiastici a ciò preposti, e munite dei consueti segni di firma e sigillo.

La legge del 13 maggio 1871 statuì pel Sommo Pontefice un ius singulare: *ma è grave errore il dire che abbia statuita la* extra-territorialità.

È tuttora in vigore il Concordato stipulato a' 24 giugno 1750, fra il Re di Sardegna e il Pontefice, che limitando in questo, quale Capo supremo della Chiesa, il più esteso diritto di imporre pensioni sopra i benefizii di libera collazione, gli attribuì in corrispettivo la facoltà di disporre di pensioni per 1500 scudi sull'Abazia, di regia nomina, di S. Maria di Staffarda in Piemonte, convertita poi in Commenda Mauriziana.

*Cotesta pensione è un bene ecclesiastico, non patrimoniale del Pontefice, ma della Chiesa; e non esistendo in Roma o nelle Sedi suburbicarie, è necessità che le relative provvisioni del Pontefice siano sottoposte alla formalità dell'*exequatur, *temporaneamente conservata.*

In fatto. Ritenuto che col Concordato del 5 genn. 1741, fra il Re Carlo Em. III di Sardegna ed il Papa Benedetto XIV, erasi riservata al Pontefice la facoltà di imporre pensioni anche a favore di stranieri sopra i benefici di libera collazione, nei casi e colle condizioni ivi spiegate. Col successivo Concordato fra i medesimi Sovrani, del 24 giugno 1750, il Pontefice rinunziava a tale facoltà d'imporre pensioni a favore dei forestieri e non sudditi del Re sopra i benefizi di libera collazione in tutti i paesi compresi nell'Indulto di Benedetto XIII; ed in correspettivo, il Re accordò a libera disposizione del Pontefice una pensione perpetua fissa e stabile di scudi 3000 romani (pari a lire 16,125), sopra due Abazie di regia nomina, da darsi e distribuirsi sempre ad una e più persone anche non suddite del Re, il quale all'uopo assegnava le due Abbazie di Staffarda e di Casanova, di regia nomina, sopra le quali, subito sottoscritto il Concordato, era permesso al Pontefice di riservare ed imporre una o più pensioni fino alla somma di scudi 3000, cioè 1500 per ciascheduna, con dichiarazione che per quella di Staffarda poteva trasferirsi il fondo sull'Abbazia di Lucedio nel caso della vacanza di questa, se così piacesse al Re.

Indi a poco, nello stesso anno 1750, l'Abbazia di Staffarda fu commutata in Commenda Mauriziana. Ed è notevole che con Breve di Papa Pio VII del 17 giugno 1816, pubblicato fra i trattati della Real Casa di Savoia editi officialmente dalla Stamperia Reale di Torino nel 1836 (e prodotto in copia autentica fatta dal Notaio Altieri coadiutore del Poggioli di Roma il 10 febbraio 1899, su carta di doppio valore), fu concesso al Re di Sardegna, attese le calamità dei tempi, d'impiegare temporaneamente e con determinate condizioni le rendite della Commenda di Staffarda e dell'Abazia di Casanova a formare il dovario della Regina Maria Teresa; e ciò durò fino al 1843, quando fu ripristinata la corrisposta detta pensione secondo il Concordato.

Ritenuto che con Breve del Pontefice Leone XIII, del 1° giugno 1892 (registrato a Roma il 13 dicembre 1894, reg. III, n. 9337), sulla pensione di scudi 1500 gravante la commenda di Staffarda venne assegnata la rata di 1200 al Cardinale Diacono Gaetano De Ruggiero, vita sua durante, da pagarsi per metà nel giorno della Natività di Maria Vergine e per metà nel giorno dell'Annunziazione, a cominciare dall'anno medesimo 1892 e per cura del Commendatario o amministratore del Monastero « sub consuetis censuris et poenis ecclesiasticis contra non solventes ecclesiasticas pensiones latis ».

Pertanto il Cardinale De Ruggiero, non avendo potuto bonariamente ottenere dall'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

il pagamento della pensione assegnatagli, promosse giudizio formale innanzi al Tribunale civile di Roma con citazione del 22 novembre 1894, per mezzo del suo speciale mandatario Mons. Ignazio Garroni, chiedendo la condanna del detto Ordine a pagargli due annualità e mezza in lire 16,121, decorse fino all'8 settembre di quell'anno, cogl'interessi legali e le spese. Il Procuratore del convenuto costituivasi; e fra le parti furono scambiate comparse defensionali. Ma in corso di lite moriva il Card. De Ruggiero, e per testamente olografo pubblicato in atti del Notaio Firrao di Roma il 10 ottobre 1896 (reg. il 12 stesso mese, n. 1938, reg. 190), ne furono eredi i nipoti Salvatore ed Alberto De Ruggiero; i quali con istrumento a rogito del Notaio Cucchi di Roma del 20 marzo 1897, registrato ai 24 stesso mese (n. 4947, reg. 193), fecero cessione a Monsignor Ignazio Garroni del credito delle pensioni scadute in lire 29,025, su cui già è pagata la tassa di successione, classificata al foglio 24, vol. 31 dell'Ufficio delle successioni in Roma.

Ritenuto che, previa notifica della suindicata cessione, Monsignor Garroni continuò nel nome ed interesse proprio la causa. In questa intervenne volontariamente, con comparsa del 7 novembre 1897, l'Emo Cardinale Serafino Cretoni, qual nuovo investito della stessa pensione di scudi 1200 annui rimasta vacante per la morte del Cardinale De Ruggiero, e aderendo ed associandosi alla domanda dell'attore, chiese estendersi la condanna dell'Ordine al pagamento della pensione anche a favore di esso interventore; il quale, in prova della sua qualità, produceva una lettera del 21 aprile 1897 con cui venivagli partecipato che Sua Santità nell'udienza di quello stesso giorno si era degnata nominarlo ad un'annua rata di pensione di scudi romani 1200 riservata in maggior somma sopra l'Abbazia di S. Maria di Staffarda in Piemonte, diocesi di Saluzzo, rimasta vacante per morte del Cardinale De Ruggiero.

Ritenuto che compiuta l' istruzione della causa, il Tribunale adito pronunziò la sentenza del 27 luglio e 3 agosto 1898, registrata il 10 detto agosto (vol 283, n. 1161), colla quale, reietta ogni altra istanza ed eccezione, dichiarò dovuta dal Gran Magistero dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Monsignor Garroni, qual cessionario degli eredi del Cardinale De Ruggiero, la somma di lire 19,025, e gl'interessi legali su lire 16,121 dal 22 novembre 1894 e su lire 12,904 dalle scadenze delle singole rate della pensione; dichiarò inoltre tenuto lo stesso Gran Magistero a pagare all'Emo Cardinale Cretoni la somma di lire 6450, e gl'interessi legali su lire 3225 dal giorno 8 settembre 1897 e sul resto dal 25 marzo 1898, nonchè le successive rate della pensione alle indicate scadenze e fin quando il Cardinale dimostrerà di esserne assegnatario; e mise a carico del Gran Magistero le spese del giudizio.

Contro tale sentenza produsse appello l'Ordine Mauriziano nei termini di legge, con atto a rito formale del 15 ottobre 1898, dicendola ingiusta e gravatoria, e chiedendone la riforma con la sua propria assoluzione dalle avversarie domande. Costituitisi quindi i procuratori delle parti, e scambiate le comparse defensionali, e rimasta ferma la iscrizione della causa al ruolo, gli appellati notificarono la loro comparsa conclusionale addì 6 ottobre 1899, ed il presidente della Corte con decreto del 21 stesso mese assegnò per la discussione l'udienza di questa prima Sezione del 14 successivo novembre, e l'Ordine appellante notificò la sua comparsa conclusionale addì 16 gennaio 1900; ed in tale stato il gravame fu discusso all'udienza del 26 scorso giugno, insistendosi dalle parti sulle conclusioni innanzi riferite.

In diritto. Considerato che in prima istanza l'Ordine Mauriziano proponeva alcune eccezioni di rito: che cioè il Card. De Ruggiero avrebbe dovuto agire personalmente e non per mezzo del mandatario monsignor Garroni; che essendo la sede principale dell'Ordine in Torino, quivi sarebbesi dovuto promuovere il giudizio; che non poteva riconoscere la regolarità

delle nuove istanze di mons. Garroni nell'interesse proprio, e tanto meno la qualità di cessionario; che « quanto allo intervento volontario del cardinale Serafino Cretoni, era ovvio il considerare che le pretese dal medesimo accampate sono destituite di ogni giustificazione e fondamento, sia quanto all'asserto di lui interesse nella vertenza Garroni, sia per quanto si riferisce al merito delle istanze da lui direttamenie proposte ». Ma poi nella comparsa conclusionale (che non appare notificata, ma fu vagliata dal Tribunale ed è prodotta dall'appellante), lo stesso Ordine dichiarò espressamente di abbandonare le due prime eccezioni, premuroso di non oltre ritardare il giudizio di merito; e su di esse pertanto sarebbe vano soffermarsi. Neppure fece più motto nella comparsa suddetta delle altre due eccezioni, nè il Tribunale vi si fermò, nè l'Ordine le riproduce in appello; sicché anch'esse debbono aversi come abbandonate; e d'altronde sarebbero insussistenti, perchè la cessione a monsignor Garroni da parte degli eredi testamentarii De Ruggiero risulta legalmente comprovata dal surriferito istrumento notificato del 20 marzo 1897 (articoli 1538, 1539, 1547 Codice civile); e perchè l'Ordine accettò ed accetta la contestazione in merito coll'interventore Cardinale Cretoni, e l'intervento fu ritualmente proposto con comparsa prima che rimanesse ferma la iscrizione a ruolo, e l'interesse, pei fini procedurali, è manifesto sol che riflettasi come l'interventore reclami per sè la continuazione di quella pensione, della cui esistenza si disputa (art. 201 e 202 Cod. proc. civ).

Invece, coll'atto d'appello l'Ordine limita nei seguenti termini il suo gravame contro la sentenza impugnata: « perchè il tribunale ritenne, contro le massime fondamentali delle leggi di rito, regolari ed autentici gli atti e documenti prodotti dalle parti avversarie, che erano dall'Ordine Mauriziano impugnati e dichiarati privi d'ogni fede; perchè contrariamente alle tradizioni storiche ed alle prescrizioni della legge, ritenne immuni dall'*exequatur* gli atti dell'autorità ecclesiastica che in base ad una pretesa riserva disponevano di beni; perchè in ogni caso la concessione invocata dalle parti avversarie, e della quale mancava in atti la prova legale, non poteva essere che *una concessione graziosa e di puro favore* che i Re di Sardegna hanno potuto fare per ossequio alla S. Sede in tempi in cui le giurisdizioni civile ed ecclesiastica avevano ingerenze e funzioni diverse, e che avvennero sempre col beneplacito di S. M. il Re; perchè il Concordato, dal quale il Tribunale volle attingere il fondamento delle avversarie pretese, non solo non creava nessun vincolo giuridico, ma ebbe ad essere abrogato dal nuovo diritto pubblico, e dalle nuove leggi dello Stato; perchè l'Ordine Mauriziano non venne mai sottoposto ad alcun onere verso la S. Sede, e se vennero poi ricostituite nel patrimonio dell'Ordine le antiche proprietà delle quali godeva prima della dominazione francese, quei beni gli furono assegnati senza alcuna condizione, e senza alcuna servitù e riserva; perchè il Tribunale non avvertì che l'Ordine Mauriziano ha uno statuto dal quale non può recedere, e le disposizioni in esso contenute vietano in modo assoluto che la sua dotazione possa essere impiegata in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria costituzione ».

E colla comparsa conclusionale riassume tutti cotesti gravami in tre capi: mancanza di autenticità nei documenti prodotti dagli attori in prova della loro domanda; mancanza di *exequatur* agli atti Pontifici con cui le reclamate pensioni si sarebbero conferite; sopravvenuta inefficacia del Concordato, d'onde si desumerebbe il diritto alla pensione. E vi aggiunge la eccezione della prescrizione trentennale, enunciata per la prima volta nella comparsa defensionale in appello del 31 maggio 1899.

Considerato che l'autenticità di taluni documenti prodotti dagli attori viene riconosciuta (e non potrebbe essere altrimenti) dallo stesso Ordine Mauriziano; e sono i Concordati del 1741 e del 1750, inseriti nella Raccolta ufficiale, esistente

nel Ministero degli Affari Esteri: « Traités de la Maison Royale de Savoie avec les Puissances étrangères depuis la paix de Cateau-Cambrésis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi. - Turin, de l'Imprimerie Royale, 1836 ». E per la medesima ragione, non può disconoscersi l'autenticità del Breve di Pio VII al Re di Sardegna, del 17 giugno 1816, esistente nella stessa Raccolta e prodotto in copia autentica notarile. L'eccezione dell'Ordine riguarda dunque le copie di questi altri documenti esibiti ed esistenti nell'Archivio Vaticano: il mandato del Re Carlo Emmanuele III al suo Ministro Plenipotenziario in Roma conte Balbis Simeone di Rivera, per la conchiusione e firma del Concordato del 1750, in copia estratta e dichiarata conforme dall'Abbreviatore Apostolico, la cui firma e il cui sigillo sono dichiarati autentici dal Segretario del Vicariato Mons. Pietro Checchi, la firma del quale è dichiarata autentica dal Cardinale Vicario con la propria sottoscrizione ed il suo timbro (regis. a Roma il 30 maggio 1895, reg. 117, n. 19760); il Chirografo Pontificio delli 11 febbraio 1741, col quale venne ratificato il Concordato di quell'anno, in copia certificata conforme dal Sotto-Archivitta Rev. Pietro Wenzel, la cui firma e qualità sono dichiarate vere ed autentiche dal Segretario del Vicariato Mons. Checchi, con analogo timbro (regis. a Roma il 26 febbraio 1898, reg. 151, n. 13382); e dieci note e minute di corrispondenza diplomatica, fra il Governo Pontificio e quello Sardo, riferentisi all'adempimento della pensione sopra Staffarda e Casanova dopo la morte della Regina Maria Teresa, dal 1° febb. 1843 al 22 genn. 1844, in copie estratte dal Sotto Archivista Wenzel, la cui firma e qualità sono dichiarate autentiche e vere dallo stesso Segretario del Vicariato Mons. Checchi, coll'analogo timbro (regis. a Roma il 12 giugno 1897, reg. 147, numeri 22266 e 22267, ed il 5 gennaio 1898, reg. 149, n. 9641 al 9648). La eccezione medesima si estende a questi altri documenti provenienti dalla Dataria Apostolica: un certificato di Mons. A. Panici, Sotto-Datario, in data 31 gennaio 1898 e munito di analogo timbro, e la cui firma e qualifica sono dichiarate vere ed autentiche come sopra, d' onde risulta che gli atti e registri così detti *Per Obitum* esistenti nella Dataria Apostolica, dall'anno 1772 al 1892, comprovano come la pensione annua perpetua di scudi romani 1500 sopra l'Abbazia di S. Maria di Staffarda in Piemonte, convertita in Commenda dei SS. Maurizio e Lazzaro, sia stata dai Sommi Pontefici *pro tempore* conferita o in totalità o in più quote ad una o più persone, cominciando nel 1772 da un sacerdote Caisotti, e proseguendo al 1776, al 1780, 1781, 1783, 1784, 1789, con interruzione fino al 1843, nel quale anno fu interamente ripartita fra tredici pensionati, e poi al 1851 in favore del sacerdote Santarelli e del Cardinale Amat, e da ultimo al Cardinale De Ruggiero e a don Giuseppe Antonucci (regis. a Roma il 5 febbraio 1898, reg. 150 n. 11898); la copia integrale *pro duplicato* (e non un semplice *transunto*) del suindicato Breve del 1° giugno 1892, col quale venivano conferiti 1200 scudi annui al Cardinale De Ruggiero, certificata conforme all'originale colla firma e timbro del Cardinale Bianchi, *Pro-Datario*, e del Notaro Apostolico I. Quarti e dell' Ufficiale deputato Alessandri; ed infine la suddetta lettera originale del 21 aprile 1897, colla quale partecipavasi al Cardinale Cretoni di essersi a lui assegnata la pensione medesima rimasta vacante.

Sul riguardo la Corte osserva che per l'art. 1333 Cod. civile le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'originale e sono autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede; e del pari, fanno fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, quando siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti. L'autenticazione consiste nella dichiarazione della conformità da parte del pubblico ufficiale, e

nell'apposizione della sua firma e del suo sigillo, ai quali segni non può negarsi valore senza una prova contraria o l'impugnativa di falso. Ciò posto, è a vedere se coloro che rilasciarono le dette copie, dichiarate conformi agli originali esistenti nell'Archivio Vaticano e nella Dataria e munite di firma e sigillo, siano pubblici ufficiali od archivisti autorizzati ad autenticarle. Ed innanzi tutto, niuno oserebbe disconoscere che esistano l'Archivio Vaticano e la Dataria Apostolica, perchè disconoscerebbe la storia civile e la ecclesiastica; e niuno ignora del pari che il Pontefice, oltre ad essere il Capo Supremo dell'orbe cattolico, é anche Vescovo di Roma, e questa sua funzione episcopale esercita per mezzo del Cardinale Vicario. Niuno similmente ignora, il quale abbia pratica di cose ecclesiastiche, che, secondo il diritto ecclesiastico riconosciuto dal nostro diritto pubblico interno, anche le Curie Diocesane e le Dignità Ecclesiastiche hanno Archivii, i quali (pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione) furono persino parificati a quelli civili coll'ultimo articolo del Regio Decreto 27 maggio 1875, n. 2552; e che il Papa esercita le sue altissime funzioni per mezzo di Officiali e Ministri (*De Luca*, Dottor Volgare, lib. III, parti 1ª e 2ª), e che fra costoro sono il Datario e Sotto-Datario, l'Archivista e Sotto-Archivista, il Vicario e Segretario del Vicariato, i quali adempiono alle varie funzioni di spedire e partecipare atti e disposizioni della Santa Sede. Cotesti Officiali sono riconosciuti anche dalla nostra legge nelle loro proprie funzioni, non solo limitatamente (come è per ogni altra Diocesi) all'ufficio episcopale del Papa per mezzo del Cardinale Vicario e della Curia di questo, ma estese altresì a tutte le prerogative che al Sommo Pontefice vennero riconosciute colla legge, qualificata costituzionale, del 13 maggio 1871, n. 214. Quivi, coll'art. 4, è conservata alla Santa Sede un'annua dotazione per provvedere anche *ai varii bisogni ecclesiastici*, alla manutenzione e custodia dei *palazzi apostolici e loro dipendenze*, agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni *degli addetti alla Corte Pontificia;* e coll'articolo 5 è conservato al Sommo Pontefice il godimento anche del palazzo apostolico *Vaticano*, con tutti gli edifizi dipendenti; d'onde si pare manifesto che, trovandosi l'Archivio Vaticano nel palazzo riservato a godimento del Pontefice (mentre soltanto pei Musei e per la Biblioteca lo Stato si riservò di assumere a suo carico la spesa), i soli Officiali del Pontefice a tal'uopo deputati, e soddisfatti anche coll'assegno alla Santa Sede, custodiscono gli atti conservati, negli Archivi, e sono quindi autorizzati a rilasciare ed autenticare le copie meritevoli della pubblica fede nei rapporti civili.

Questo vero trova conferma nell'articolo 7 della legge stessa sulle prerogative, dove è prescritto che non può nessuno ufficiale della pubblica autorità, od agente della forza pubblica, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, senza l'autorizzazione di lui. E non ha valore in contrario l'osservazione dell'Ordine Mauriziano, che fra cotesti ufficiali della pubblica autorità non debbano reputarsi compresi i pubblici notari; imperocchè la legge proibitiva non doveva a costoro provvedere, non avendo essi il dritto d'introdursi, senza il consentimento degli interessati o senza mandato della pubblica autorità, nei luoghi dell'altrui residenza o dimora (legge sul notariato del 1879, n. 4900). Se ne ha altra conferma nell'art. 10 della ripetuta legge sulle prerogative, dove sono riconosciuti gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede; e nell'art. 12, il quale riconosce il bollo dell'Uffizio pontificio per la franchigia postale e telegrafica, riconoscimento che lo Stato mantiene ad onta che (come rileva l'appellante) non abbia finora il Papa creduto di avvalersi di quella franchigia; e negli art. 15 e 16, i quali contemplano gli atti pontificii per destinazione

di beni ecclesiastici e provvista di beneficii, atti che il Pontefice ha sempre emessi per organo de' suoi officiali, e peculiarmente della Dataria apostolica. E da ultimo, altra disposizione positiva si ha nel R. decreto 25 giugno 1871, n. 320, concernente gli *exequatur* ed i *placet*, che riconosce con effetti giuridici gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi; e se è vero che gli articoli 2 e 4 del relativo regolamento richiedono che tali provvisioni, per poter ottenere l'*exequatur* od il *placet*, siano presentate in originale, ciò non influisce sulla tesi in esame, perchè qui non trattasi di concedere o negare l'*exequatur* o il *placet* e di ottemperare quindi alle prescrizioni regolamentari, ma si intende ad accertare che le leggi positive dello Stato attribuiscono la pubblica fede ai segni di firme e sigilli che la Santa Sede ed i suoi Officiali adoprano per dare autenticità agli atti, poichè anche gli originali non possono essere riconosciuti autentici se non per quei segni esterni. Nè altrimenti che per tali segni potrebbero riconoscersi gli atti i quali, senza verun controllo, nelle funzioni del ministero spirituale, il Pontefice e di sua autorità le Congregazioni ed Uffizi ecclesiastici da esso dipendenti e stabiliti in Roma, emanano per pubblicarsi ed affiggersi, a norma del R. Decreto 19 ottobre 1870, n. 5616, e art. 9 della legge sulle prerogative.

Conseguentemente, non basta all'Ordine Mauriziano dire che non riconosce nè le firme, nè gli uffici di coloro che rilasciarono le copie (come non basterebbe disconoscere quelle degli officiali del nostro governo civile), ma avrebbe dovuto impugnare le copie di falso, che implicherebbe anche la responsabilità degli attori producenti, o quanto meno provare il contrario di ciò che da tali copie risulta, o esigerne la collazione nel dubbio della loro fedeltà, essendo tale l'effetto della autenticità, che non giovi il semplice disconoscimento, valevole solo contro le scritture private non autenticate (argom. art. 1333, 1335, 1321, Cod. civile). Quegli Uffizi sono riconosciuti dalla legge, i segni propri dell'autenticità esistono e non vengono specificamente impugnati come non veri (mentre i producenti, valendosene, v'impegnano la propria responsabilità); e sebbene non fosse obbligo degli attori dimostrare anche in altro modo la qualità di quegli Officiali notoriamente investiti delle assunte funzioni, pure non inopportunamente fanno richiamo all'Annuario ufficiale della Curia pontificia, dove chiunque vi abbia interesse può trovare i nomi dei funzionari del Vaticano e la designazione delle rispettive qualità. Nell'attuale Stato della legislazione, sarebbe assurdo pretendere che la nomina e le funzioni di cotesti Officiali della Curia dovessero conoscersi in modo diverso da quello che la Curia usa; e non meno assurdo che, per aver copie autentiche dal Vaticano, dovesse esclusivamente imporsi l'opera di un notaio nominato dallo Stato, violando così le prerogative sancite colla legge del 13 maggio 1871. La quale non stabilì nè punto nè poco la *extra-territorialità* pei luoghi di residenza o dimora del Pontefice, come con grave errore disse il Tribunale (imperocchè la estraterritorialità suppone due nazioni e due territori, mentre invece dopo la ricongiunzione di Roma all'Italia, non più esiste una nazione o un territorio pontificio); ma intese però a statuire per la Santa Sede e pel Sommo Pontefice un *ius singulare*, nei limiti del quale rientrano gli atti in esame, ed al quale non è lecito attentare col richiamo all'osservanza del *ius commune*. E le esposte ragioni conducono ad eliminare la prima eccezione dell'Ordine Mauriziano intorno all'autenticità delle prodotte copie ed alla loro forza probante in giudizio; pur dovendo la Corte rilevare che del tutto erroneo fu l'altro argomento desunto dall'articolo 4 della ripetuta legge del 1871 dai primi giudici, i quali vi lessero che tra i fini della dotazione alla Santa Sede era la conservazione della Segreteria di Stato, mentre questa invece vi è enunciata sol-

tanto come un titolo del già esistente bilancio romano, e non come un Uffizio a cui espressamente la dotazione dovesse provvedere; e mentre poi neppure i documenti esibiti promanano dalla Segreteria di Stato, ma dall'Archivio Vaticano e dalla Dataria Apostolica, e le autenticazioni dal Vicariato di Roma.

Unico documento impugnabile resta la lettera originale prodotta dall'Emo Cardinale Cretoni, perchè all'estrinseco non ha nessun segno che renda autentica la firma del Sotto-Dotario, ed intrinsecamento non è il Breve d'investitura, ma un semplice avviso o comunicazione, d'onde non si desumono in nessun modo i termini, la durata, le condizioni e la finalità della concessione (che il Tribunale, senza positive ragioni, suppose conforme a quella del De Ruggiero); ma il tenore della decisione della Corte, la quale deve sempre giudicare nell'interesse di Mons. Garroni, rende vana ogni ulteriore disputa su tale argomento.

Considerato che l'ordine logico della contestazione (anche come lo condusse in prima istanza il Magistero Mauriziano colla comparsa conclusionale) mena ad esaminare la natura giuridica e la sussistenza del diritto reclamato dagli attori, dappoichè solo nella attuale esistenza del diritto può discutersi delle formalità occorrenti a conseguirlo, e specificamente se vi occorra l'*exequatur*.

Sostiene il Gran Magistero che la pensione di cui trattasi fu una concessione graziosa e di puro favore del Re per ossequio alla S. Sede, e che il relativo Concordato non solo non creò nessun vincolo giuridico, ma venne abrogato dal nuovo diritto pubblico. Questa tesi però non è per nessun verso plausibile.

Niun dubbio che molti furono i Concordati fra la S. Sede ed i Re di Sardegna, ed in essi si provvide anche ad accomodamenti temporanei, e si fecero reciproche concessioni anche non compatibili ora colle sopravvenute legislazioni; ma il tema della causa è limitato alla pensione stipulata col Concordato del 1750, e su ciò unicamente deve fermarsi il giudizio della Corte. E il Concordato del 24 giugno 1750 richiama soltanto quello del 5 gennaio 1741, che si volle modificare a premura e vantaggio del Re di Sardegna, cui il Papa intese dare sempre più pubblici contrassegni del suo speciale amore. Nel 1741, coll'art. 5, al Papa era riconosciuta la facoltà d'imporre pensioni, a favore di non sudditi sardi, sopra i benefizî di libera collazione in tutti i paesi compresi nell'Indulto di Benedetto XIII; e nel 1750 vi rinunziava, ed « in correspettività di tale rinunzia la Maestà Sua accorda a libera disposizione della Santità Sua una pensione perpetua fissa e stabile di scudi tremila moneta romana sopra due Abazie di Regia nomina, da darsi e distribuirsi sempre ad una e più persone anche non suddite della Maestà Sua, di modo che ogni volta che ne mancherà per morte del pensionario, o pensionarii, tutta o parte di detta pensione di scudi 3000 annui, questa o queste non ricadino a comodo dei Titolari delle infrascritte Abbazie, ma immantinente possa la Santa Sede provvederne altra, o altre persone forestiere »; ed a tal fine il Re assegnava le due Abbazie di Staffarda e di Casanova, di regia nomina, sulle quali la pensione dovea gravare a perfetta metà. Questa è manifestamente una convenzione contrattuale, stipulata in forma diplomatica fra il Sovrano della Chiesa Cattolica ed il Sovrano del Regno Sardo, ed avente per obbietto diritti patrimoniali: da un lato i diritti patrimoniali della Chiesa, convertiti dal Pontefice in una pensione annua fissa e stabile in sostituzione del più ampio diritto preesistente, d'imporre pensioni sui benefizî anche a favore di stranieri, diritto indiscutibile secondo i canoni, e riconosciuto anche positivamente efficace col Concordato del 1741; e d'altro lato i dritti patrimoniali delle due Abbazie di regia nomina, di cui il Re con piena potestà disponeva nello scopo di limitare l'anteriore facoltà della Chiesa. Tale Concordato non fu mai risoluto per mutuo consenso: « cum Concordata acceptata in pactum transeant, sine mutuo consensu solvi non possunt »; — non fu mai

espressamente abolito, come invece furono quelli della Toscana, della Lombardia, del Veneto, del Napoletano, coi Decreti 27 gennaio 1860, 17 febbraio 1861, 28 luglio 1866, e colla legge 7 ottobre 1860, e come colla legge 28 luglio 1861 furono abrogati gli analoghi Editti nell'ex-ducato di Modena; — e non è punto caducato per incompatibilità col nuovo diritto pubblico interno italiano, perchè questo tuttora riconosce i diritti patrimoniali della Chiesa, e peculiarmente coll'art. 16 della legge sulle prerogative riconosce al Pontefice la potestà di destinare i beni ecclesiastici, e con l'articolo 18 predispose una nuova legge, non ancora formata, per la conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno. Si aggiunge la costante osservanza della convenzione fino agli ultimi tempi, come risulta dal surriferito certificato della Dataria e non è disconosciuto neppure dall'appellante, perchè parte della pensione sopra Staffarda venne goduta dal Cardinale Amat per concessione del settembre 1851, e parte per Breve delli 11 aprile 1858 dall'Antonucci che fu poi Cardinale Vescovo di Ancona, il quale la percepì fino alla sua morte avvenuta il 29 gennaio 1879 (come attesta quella Curia Vescovile con autentico certificato registrato a Roma il 3 marzo 1899, reg. 163 n° 13553), ed il quale poi credette di poterne disporre la continuazione a favore dei nipoti, col testamento pubblicato negli atti del Notaro Pratilli di Ancona il 4 febbraio 1879 (registr. il 6 stesso mese, n° 81), dando così luogo a una lite innanzi al Tribunale civile di Roma contro l'Ordine Mauriziano, che vi si difendeva con comparsa a stampa registrata in Roma il 5 febbraio 1898 (reg. 150 n° 11897) non impugnando ed anzi espressamente riconoscendo la permanente facoltà nel Pontefice di assegnare la pensione, ma ragionevolmente negando che l'ultimo investito Cardinale Antonucci potesse col suo testamento disporne, in luogo del Pontefice, la continuazione a favore dei suoi succennati nipoti. Dalla predetta comparsa si apprendono fatti i quali completano la storia emergente dai documenti prodotti dagli attori: che commutata l'Abazia di Staffarda in Commenda Mauriziana per la Bolla Pontificia del 1° ottobre 1750, tutti i beni passarono in proprietà dell'Ordine cogli annessi pesi, fra cui espressamente quello di corrispondere la pensione di scudi 1500 a forma del Concordato; che nel periodo dal 1750 al 1785 furono concesse due pensioni, all'Arcivescovo Merlini ed al Cardinale Altieri; che nel periodo del Governo francese non era possibile assegnare la pensione; che col suindicato Breve Pontificio del 17 giugno 1816 la S. Sede acconsentì che i frutti della Commenda e dell'Abbazia di Casanova s'impiegassero in acquisto di beni stabili da servire per dovario della Regina Maria Teresa; che nel 1832, cessato il bisogno del dovario, i frutti di Staffarda furono incorporati e confusi cogli altri redditi dell'Ordine; che con dispaccio del Cardinale Segretario di Stato del 2 febbraio 1843, innanzi menzionato, la S. Sede chiese di rimettersi a sua disposizione la pensione dei 3000 scudi riservatale col Concordato del 1750, ed il Re ciò ordinava, siccome venne alla S. Sede comunicato coi prodotti dispacci della R. Legazione di Sardegna in Roma del 20 giugno 1843 e 12 gennaio 1844, innanzi enunciati; che dopo di ciò, la Curia Romana concesse parecchie pensioni (come risulta anche dal certificato della Dataria), pagate fino al 1859; che nel 31 maggio 1861 per ragioni politiche fu disposto dal Re sospendersi il pagamento delle pensioni, eccetto quella del Cardinale Amat, ma nel 3 novembre dello stesso anno Sua Maestà ordinò la ripresa del pagamento sulla Commenda di Staffarda per le pensioni assegnate ad ecclesiastici che fossero cittadini italiani e pel tempo di loro dimora nello Stato italiano, corrispondendosi anche gli arretrati, e per tal modo Sua Maestà il Gran Maestro dell'Ordine nel 4 giugno 1868 ordinò il pagamento della pensione assegnata al Cardinale Antonucci, cogli arretrati dal giorno dell'annessione delle Marche alla Monarchia di Savoia.

Cotesta storia, documentata e riconosciuta, esclude innanzi tutto la eccezione di prescrizione trentennale del diritto o dell'azione, perchè manca il decorso di 30 anni sia dal giorno in cui fu disposto il pagamento della pensione al Cardinale Antonucci, sia dal giorno in cui questi e il Cardinale Amat cessarono per morte di percepirlo, fino al giorno della nuova concessione al Cardinale De Ruggiero, 1° giugno 1892, ed alla istanza giudiziale del 22 novembre 1894. E conferma poi come dal Governo italiano e dallo sterso Ordine Mauriziano l'adempimento del Concordato del 1750, relativamente alla pensione sopra Staffarda, non siasi punto ritenuto incompatibile colla nuova legislazione fino al 1868, anzi fino al 1879 quando morì il pensionario Antonucci; mentre si è più innanzi veduto che neppure la incompatibilità nacque dalle leggi succedute alle dette epoche, essendosi anzi colla legge sulle prerogative non solo rispettata e circondata di ogni maggior prestigio la sovranità spirituale del Sommo Pontefice, ma anche rispettati i beni ecclesiastici ivi contemplati, e gli atti e le provvisioni relative ai beni medesimi.

Dunque, non trattasi di una concessione graziosa e di puro favore fatta dal Re nel 1750, ma di una convenzione che riconosceva e limitava il maggior diritto del Pontefice, e per la quale, come la S. Sede non poteva nè potrebbe imporre pensioni a favore di stranieri sui benefizi di libera collazione compresi nell'Indulto di Benedetto XIII, così lo Stato italiano, succeduto a quello Sardo, deve riconoscere e mantenere al Pontefice il pattuito correspettivo che gli fu attribuito nella qualità tuttora permanente di Capo Supremo dell'orbe cattolico, cui la facoltà rinunziata competeva, e non nella qualità di Sovrano temporale, perduta per la ricongiunzione dello Stato pontificio all'Italia: « Summo Pontifici, pro ampla illa qua in Ecclesia pollet auctoritate, competit facultas imponendi pensiones in beneficiis. Antiquissima est origo pensionum » (Devoti, Inst., II, 408). Bene è vero che il Concordato poteva avere carattere di temporaneità; ma nel senso che o un nuovo accordo lo modificasse o sciogliesse (e ciò non avvenne); ovvero che la finalità della concordia fosse cessata (e neppur ciò sussiste, perchè nella S. Sede permane la facoltà di disporre, secondo legge, dei beni ecclesiastici); e mancando questi modi legittimi di scioglimento del contratto, non resterebbe che la volontaria infrazione di uno dei contraenti, e ciò nè si prova nè si dice avvenuto da parte della Santa Sede, nè avvenne da parte dello Stato italiano, il quale non abolì questo fra gli altri Concordati, ed anzi lo eseguì fino ad epoca recente. Fuori dei casi enunciati, permane nei Concordati la clausola implicita *de non revocando;* tranne per le concessioni spirituali che fa il Papa, le quali, essendo di un ordine superiore e inalienabile, costituiscono mere grazie e privilegi. Nè a ciò cantraddicono le invocate decisioni della Cassazione di Milano, del 5 agosto 1865, e della Cassazione di Torino del 12 dicembre 1883 (*Giur. Ital.*, 1865, p. 382, e 1884, I, 18), perchè in esse si ritenne la sopravvenuta inefficacia di talune disposizioni di Concordati per motivo giuridico che nella specie non si riscontra, cioè nella prima, la incompatibilità col regio decreto 26 settembre 1860 sulla amministrazione economica dei benefizi vacanti, e nella seconda, relativa ai beni delle Confraternite, la incompatibilità colle leggi italiane sulle opere pie e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Nè bisogna confondere le due parti affatto indipendenti onde consta il Concordato del 1750; perchè obietto della lite è la sola parte seconda, ove si stipulò sulle pensioni in modo permanente, mentre la prima parte, che provvide sugli Spogli e Vacanti, è assolutamente estranea alla causa, ed ogni relativa disputa esorbita dai fini della contestazione, e la Corte non potrebbe attendervi. Nè giova fare richiamo alle leggi 29 maggio 1855 e 7 luglio 1866, che soppressero le corporazioni religiose, ed alla legge sulle opere pie del 3 agosto 1862, ed a quella del 15 agosto 1867 sulla

liquidazione dell'asse ecclesiastico, perchè nulla contengono di contrario alla persistenza e conservazione dei beni di cui ora è disputa; e la legge poi del 13 maggio 1871 conservò tali beni, e non ancòra fu seguita da quei nuovi provvedimenti legislativi che all'uopo essa preannunziava. Ed ammesso pure che nel Concordato debba sottintendersi la clausola *rebus sic stantibus*, lo stato di fatto non è mutato, perocchè il Sommo Pontefice è tuttora circondato di onori sovrani nel suo ministero spirituale e riconosciuto nelle provvisioni sui beni e benefizi ecclesiastici, ed allo Stato Sardo è succeduto quello Italiano coi diritti e gli obblighi legittimamente precostituiti e non incompatibili col nuovo ordinamento politico. Il contratto si perfezionò *unico momento*, perchè si consumava nell'atto stesso della stipulazione, nella quale la S. Sede rinunziava al suo diritto incontestato, ed il Re le assegnava l'analogo correspettivo; e tutto ciò costituisce il diritto legittimamente quesito, in rapporto alle persone stipulanti ed alle cose cadute in contrattazione, mentre il *tractum successivum* non attiene già alla perfezione del contratto, ma alla esecuzione come corollario del contratto divenuto perfetto ed immutabile, e non alterato da qualsiasi mutamento dello stato di fatto. Neppure può dirsi mutato lo stato di diritto, per l'art. 15 cap. 2 della legge sulle prerogative, ove è statuito che i benefizi maggiori e minori non possano essere conferiti se non a cittadini del Regno; imperocchè la pensione di cui trattasi non è un benefizio, ma un bene ecclesiastico distinto e diverso dalla materia benefiziale, non corrispondendovi nessun speciale officio: « *Beneficium*, ius percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, quod ecclesiastica auctoritate institutum, ab eadem Clerico *propter spirituale officium* ad vitam tribuitur ».

Considerato che la qualità di bene ecclesiastico della pensione in esame, è indiscutibile, per la sua origine e per l'intrinseca sua natura. Non è un bene patrimoniale del Pontefice, ma della Chiesa; fu l'attuazione limitata del diritto competente al Pontefice, secondo i canoni, d'imporre pensioni sui benefizi ben provvisti, a favore di chierici od enti bisognosi; tale risulta in modo non dubbio dal Concordato del 1750, ove il Papa, non a proprio favore riservò la pensione, ma per darla e distribuirla sempre ad una o più persone; e d'altronde, la definizione autentica e non impugnabile ne fu data dallo stesso Pontefice Pio VII col Breve anzicennato del 17 giugno 1816, nel quale accoglieva la domanda del Re di Sardegna: « petis autem, angenti animo atque invitissimo, dolens, atque declarans sola te necessitate adactum esse ad poscendum *ut bonorum Ecclesiae fructus divino cultui destinatos*, et quos augere potius quam imminuere cuperes, in alienum usum auctoritate Nostra convertere possis »; e concedeva di destinare a dovario della Regina le rendite della Commenda di Staffarda per intero, e quelle della Abbazia di Casanova solo in quanto eccedessero i relativi oneri, con queste due condizioni: « Primum, ut cum memoratarum Commendae et Abbatiae redditibus fundi statim emendi sint, qui Reginae viduitati pro dignitate substentandae inserviant, qua ratione horum fundorum fructus crescent, eadem reddituum Commendae et Abbatiae perceptio minuatur, atque ita redditus iidem *ad pristinum sacrumque usum paulatim revocentur;* – Secundum, ut fundi redditibus Commendae et Abbatiae, de quibus sermo est empti, postquam finis, ob quem empti sunt, cessaverit, *iisdem Commendae et Abbatiae adiudicentur earumque proprii habeantur* »; e concludeva: « Has conditiones, quas ultro Nobis proposuisti, Tibi qui *bonorum Ecclesiae* quantum fieri potest conservandorum studio Nobiscum flagras, ex omni parte acceptissimas fore non dubitamus ». Nello stesso Breve del 1892, che conferiva la pensione al Cardinale De Ruggiero, il Pontefice non dice punto che la pensione sia a suo proprio favore, ma di poterne disporre a favore di persona o persone benevise, e l'as-

segnava al De Ruggiero onde sostenere gli oneri e la dignità dell'uffizio cardinalizio, e ne ordinava il pagamento *sub consuetis censuris et poenis ecclesiasticis contra non solventes* ECCLESIASTICAS PENSIONES *latis*. Nè cotesta natura mutò pel fatto, che i beni dell'Abbazia di Staffarda furono convertiti in Commenda Mauriziana, e poi compenetrati e confusi con quelli dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. La conversione in Commenda avvenne in seguito a Bolla pontificia del 1° ottobre 1750, ed intanto nel suindicato Breve del 1816 si qualificano i beni sempre come ecclesiastici, ed ecclesiastica è qualificata la pensione anche nel recente Breve del 1892. Si son potuti secolarizzare tutti gli altri beni della Commenda, ma non la pensione riservata sui medesimi, la quale spetta alla Chiesa ed è a disposizione del Sommo Pontefice per assegnarla ad una o più persone. Manifesto è l'errore della sentenza impugnata, quando affermò che non trattasi di beni ecclesiastici, poichè il patrimonio dell'Abbazia di Staffarda non ha più carattere ecclesiastico dal momento che passò ad un ente laico, qual'è l'Ordine Equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro: in ciò è confusione tra la qualità dell'attuale debitore e possessore dei beni gravati, colla qualità del bene riservato alla Chiesa a carico di esso debitore, il quale bene, essendo della Chiesa, è necessariamente ecclesiastico, e tale fu dichiarato anche nei Brevi pontificii; e giustamente si osserva che i beni rilevano il loro carattere dallo scopo e dalla destinazione loro assegnata da chi ha il diritto di disporne, e che è un assurdo ritenere che il debitore venga ad imprimere alla prestazione dovuta un carattere speciale e diverso da quello che le è proprio e naturale. Non vi è annesso nessuno officio od esercizio di giurisdizione, e perciò non costituisce un *beneficium;* ma non tutti i beni ecclesiastici sono benefizii, anzi le pensioni ecclesiastiche si prelevano sui benefizi e sono da questi distinte. E si aggiunge la costante osservanza, che la pensione fu sempre dal Pontefice assegnata a chierici (o Cardinail o sacerdoti o Vescovi, o anche semplici chierici), e mai a secolari; e ciò elimina l'argomento, del resto inefficace, che potesse conferirsi anche a persone secolari, mentre di ciò non è motto nel Concordato, *et ipse Papa de stilo non solet pensiones reservare nisi pro clericis, talisque in dubio est praesumptio ubi contrarium expresse non dicat*, come insegna il De Luca.

Cotesto bene è da assegnarsi, per patto, ad una o più persone, le quali lo godono nella qualità di pensionarii designati dal Pontefice, e non già come mandatarii ad esigere del Pontefice istesso. Siffatto concetto enunciato dagli attori, di un mandato ad esigere, ripugna nel modo più manifesto alla parola ed allo spirito del Concordato (pel quale la somma deve assegnarsi a persone diverse dal Pontefice), ed alla stessa natura canonica della pensione. Ed il bene medesimo non esiste in Roma, o nelle Sedi suburbicarie, ma nella diocesi di Saluzzo in Piemonte, siccome risulta dalla sua storia innanzi narrata, e dallo stesso Breve del 1892 (*Salutiarum Dioecesis*), ed anche dalla non riconosciuta lettera di conferimento all'Emo Cretoni, dove si designa la pensione riservata sopra l'Abbazia di S. Maria di Staffarda in Piemonte, *diocesi di Saluzzo*. E' in Roma il Pontefice che dispone della pensione a favore di altri, come dispone di benefizî siti dovunque, e possono essere in Roma o nelle sedi suburbicarie i pensionarii, ma il bene ecclesiastico di cui si dispone non è nel patrimonio mobiliare del Pontefice qual Vescovo di Roma, bensì nel patrimonio della Chiesa universale, ed è materialmente sito nella diocesi di Saluzzo, ove sono i beni dell'Abbazia convertita in Commenda, sui quali esso si preleva. E grava indubbiamente sull'Ordine Mauriziano (avente la sua sede in Torino), perchè l'onere esisteva già, pel Concordato del 24 giugno 1750, quando l'Ordine nell'ottobre dello stesso anno ebbe i beni dell'Abbazia convertita in Commenda, siccome poi lo adempì sempre

fino al 1879, corrispondendo la rata di pensione al Cardinale Antonucci. Tale constatazione vale ad eliminare tutta quella difesa dell'Ordine appellante, fondata sull'erroneo concetto che mai esso sia stato sottoposto ad alcun onere verso la Santa Sede, e che dopo la dominazione francese i beni gli vennero assegnati senza condizione o servitù o riserva (mentre già erano gravati e non furono mai liberati dalla legittima autorità reale, la quale li avea vincolati con atto avente *vim legis*), e che lo statuto dell'Ordine gli vieta d'impiegare la sua dotazione a scopo diverso da quello prefisso dalla propria costituzione, mentre ciò può riguardare i suoi beni liberi, e non il reddito vincolato verso la Santa Sede.

Considerato che chiarita la natura di bene ecclesiastico nella pensione, e chiarito come essa non rientri fra i beni della città di Roma e delle sedi suburbicarie, resta ad esaminare se gli atti con cui venne conferita siano soggetti alla formalità dell'*exequatur*. Cotesta indagine non é punto preclusa dalla parola del Concordato del 1750, ove dicesi che la pensione era accordata a *libera disposizione* del Pontefice; imperocchè la libera disposizione riguarda il dritto, ma deve poi attuarsi in una provvisione positiva a favore di una o più persone, ed il dubbio consiste in ciò, se tale provvisione possa essere senz'altro eseguita contro l'Ordine dalle persone che ne sono investite, ovvero debba essere previamente riconosciuta eseguibile dalla autorità laica colla forma dell'*exequatur*. Neppure ha valore alcuno il riflesso, che non trattasi di beneficio maggiore o minore, dappoichè tanto l'art. 16 della legge sulle prerogative del Sommo Pontefice, quanto l'art. 1 del Regio Decreto 25 giugno 1871, n. 320, contemplano separatamente *la disposizione dei beni ecclesiastici*, dalla provvista dei benefizi, ed anche per la prima impongono l'*exequatur* od il *placet;* e la sentenza impugnata non giudicò esattamente quando, obliando del tutto l'art. 1 del cennato Decreto 25 giugno, si fermò unicamente al secondo, il quale spiega soltanto che cosa si comprenda nelle provviste beneficiarie. Si è già veduto come i beni ecclesiastici possano anche non essere benefizii; ed a nulla monta quindi che le provvisioni sulla pensione non importino l'esercizio di alcun ufficio ecclesiastico; ed é anzi notevole al riguardo che nel dispaccio del Ministro Plenipotenziario Sardo al Cardinale Segretario di Stato, in data 20 giugno 1843 (prodotto dagli attori nella copia autentica dianzi menzionata), si parla della pensione siccome riservata alla *libera collazione della Santa Sede*, enunciando così un concetto affatto opposto alla interpretazione che gli attori vorrebbero dare alla riserva stipulata pel Pontefice nel Concordato del 1750. Del pari inconcludente é il rilievo, che la pensione provenga *ex contractu*, perchè ciò non ne immuta la natura ecclesiastica. Ed in tutto da respingere è poi l'argomento fondato dagli attori e dalla impugnata sentenza, sulla pretesa assurdità che il pensionario investito del diritto debba chiedere il permesso al Re o al suo Governo, ossia al proprio debitore, per domandare il pagamento di una somma che si deve per patto; imperocchè nè il Re nè il suo Governo sono i debitori della pensione, ed essi invece nell'*exequatur* esercitano un'alta funzione politica di tutela sociale, ma debitore è l'Ordine Mauriziano, il quale da ultimo oppone soltanto che non può eseguire le provvisioni Pontificie se non siano dapprima riconosciute esecutorie dall'autorità civile nelle forme dettate dalle leggi vigenti; nè mai il Re od il Governo hanno finora negata quella esecutorietà, che non fu dimandata dagli ultimi due pensionari, e fu consentita invece nel 1868 al Cardinale Antonucci, e per confessione dell'Ordine medesimo (accettata dagli attori che esibiscono nel proprio interesse la di lui comparsa conclusionale nella causa contro gli eredi Antonucci), fu sempre precedentemente consentita, tanto che i pensionarii ne usufruirono fino al 1879, come dimostrano gli stessi attori coi titoli dianzi enun-

ciati, mantenendosi così da parte del potere laico la promessa fatta dal Re Carlo Emmanuele III nel suo mandato per la stipulazione del 1750, di non contravvenirvi giammai, nè permettere che vi fosse contravvenuto, finchè anche da parte della Santa Sede si resti nei confini della convenzione.

Ciò posto, è ovvio che nel tempo in cui la Chiesa era in Italia anche uno Stato temporale, le provvisioni del Sommo Pontefice sulla pensione riservata a sua disposizione nel Regno Sardo, dovevano in quel Regno eseguirsi, e sotto l'egida e la tutela della potestà civile, la quale per via diplomatica poteva anche opporsi qualora, per ipotesi, le trovasse contrarie al Concordato od all'ordine pubblico. Cessata questa comunicazione diplomatica fra Stato e Stato per scomparsa di quello Pontificio, e non ancora attuatesi quelle comunicazioni ufficiali dirette che al Sommo Pontefice quale Capo della Chiesa cattolica (religione dello Stato Italiano) spettano col Regno d'Italia come con tutte le altre Potenze; ai portatori delle provvisioni, secondo la vigente nostra legislazione, non resta altro mezzo per farle valere che quello di esibirle alla potestà civile onde ne riconosca la legittimità e ne ordini la esecuzione in rapporto ai terzi, poichè, secondo il nostro diritto pubblico interno, i titoli non sono esecutivi se non in nome del Re, e la giustizia emana dal Re e nel nome di lui si amministra, e soltanto la potestà civile dà i giudici per dichiarare e reintegrare i diritti, e dà la forza per attuarli. Provvede all'uopo l'istituto dell' *exequatur* e del *placet*, temporaneamente conservato coll'art. 16 della legge sulle prerogative e fino a quando colla nuova legge ivi promessa non sarà altrimenti disposto; e tale formalità doveva seguirsi per le provvisioni in esame, che contengono disposizione di un bene ecclesiastico, diverso da quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie, eccettuati dalla formalità medesima; come del resto insegna anche la pratica anteriore, perchè l'*exequatur* fu sempre apposto a tali provvisioni prima che fossero eseguite, e risulta dal provvedimento del Senato di Sua Maestà in Torino del 7 febb. 1845, che concedeva l'eseguibilità a favore del l'Antonucci, il quale ne avea fatta domanda (reg. a Roma il 17 giugno 1887, reg. 26 n. 15345), e dalla stessa comparsa difensiva dell'Ordine nel giudizio contro gli Antonucci, prodotta dagli attori a comprova delle loro ragioni, e quanto alla narrazione dei fatti neppure disconosciuta dall'Ordine, il quale soltanto ripudia la ultronea dichiarazione di diritto ivi contenuta, che cioè dopo la legge sulle prerogative del 13 maggio 1871 non più occorresse *exequatur* o *placet*, ed ha ben ragione di ripudiarla, perchè non emessa in confronto degli odierni attori, e perchè a ogni modo non potrebbesi *quasi-contrahere* in giudizio sopra leggi di ordine pubblico. Il privato debitore non può elevarsi a giudice della legittimità o meno di tali provvisioni, essendogli soltanto lecito di opporsi amministrativamente alla concessione dello *exequatur* o *placet*, e di ricorrere poi all'autorità giudiziaria (art. 11 del regolamento in esecuzione del R. Decreto 25 giugno 1871); e sotto questo aspetto, data la legittimità degli atti, sarebbero inattendibili le contrarie osservazioni dell' Ordine Mauriziano; ma qui trattasi appunto di accertarne la legittimità e la eseguibilità, col previo esame riservato dalle leggi patrie al potere regio, e trattasi di un'azione direttamente spiegata dei pensionari contro l'Ordine; epperò questo avea bene il diritto di rifiutarsi ad ottemperarvi, essendo anzi obbligo del debitore di eseguire il pagamento in forma valida (articoli 1241, 1242, 1243 Cod. civile). Nè è giusta l'affermazione della sentenza impugnata: che anche nella materia dell'*exequatur* ebbe a palesarsi praticamente inattuabile la formola della coesistenza della libertà della Chiesa con quella dello Stato. Coesistono benissimo le due libertà, se mantenute nei rispettivi confini, e senza invasioni dell' una sull'altra; lo Stato invero, colla legge del 1871 sulle prerogative, proclamò

generalmente l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, ma fin quando vegga la sua libertà nell'ordine politico disconosciuta o minacciata da aspirazioni contrarie al diritto nazionale sanzionato dai plebisciti, non poteva spogliarsi di quel *ius imperii* sulle cose temporali, di quella tutela sociale obbligatoria per la civile sovranità, che anche nei tempi della maggior potenza della Chiesa gli Stati laici si riservarono e protessero. L'*exequatur* non si esplica come giudizio sull'esistenza del diritto di pensione emergente dal Concordato, ma sulla legittimità formale della relativa provvisione e sulla conformità di questa alle leggi dello Stato; ed a tal uopo il regolamento sul R. Decreto 25 giugno 1871 prescrive che le provvisioni (bolle, decreti, brevi, rescritti) debbano esibirsi in originale, sicchè potrebbero essere non attendibili quelle ora prodotte dagli attori. Nè importa che non siavi possesso di beni da prendere, o giurisdizione ecclesiastica da esercitare, perchè la legge a ciò non attende quando trattasi di semplice destinazione di beni ecclesiastici, distinti dai benefici, come si desume anche dagli articoli 1, 4 e 5 del R. Decreto 25 giugno 1871, n. 320 (che dalla data dell'*exequatur* dànno effetto alle provvisioni concernenti destinazione di beni ecclesiastici), e dagli art. 1 e 5 del relativo regolamento; e perchè a ogni modo la provvisione intende a costituire rapporti giuridici fra i pensionati ed il debitore Ordine Mauriziano e ad attuare il pagamento annuale, e ciò equivale a presa di possesso.

Considerato che conseguentemente, riconosciuta la esistenza del diritto nella Santa Sede a disporre della pensione ecclesiastica, ed ammessa l'autenticità dei documenti che lo comprovano, ed esclusa la eccezione di prescrizione estintiva, tuttavia la domanda non poteva accogliersi allo stato degli atti dal Tribunale, nè in rapporto al cessionario dei De Ruggiero per difetto di *exequatur* al Breve di concessione, nè tanto meno in rapporto all'Emo Cretoni per mancanza del Breve e dell' *exequatur*; ed in tali sensi la impugnata sentenza deve essere corretta.

Considerato che le spese devono seguire le proporzioni della soccombenza (art. 370 proc. civ.); e maggiormente soccombe l'Ordine Mauriziano, che perde in due fra le più importanti questioni della causa.

Per questi motivi, la Corte riforma, ecc.

Appello di Bologna.

23 febbraio 1900.

Ric. Cassa rurale di Molinella.

Cassa rurale — Natura — Società in nome collettivo — Esiguità del capitale — Commissione di sindacato — Scioglimento della società — Devoluzione del capitale e degli utili ad istituzione di beneficenza.

Una Cassa rurale, *che è in sostanza una associazione di mutua fideiussione, può assumere il carattere di società in nome collettivo anche senza* ragione sociale; *nè sono a ciò di ostacolo l'esiguo capitale con cui l'ente si costituisce, la nomina di una Commissione di sindacato, e l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, il capitale e gli utili netti a favore di una istituzione di riconosciuta morale utilità* (1).

La Corte ritenuto che i motivi del reclamato decreto, che adottò quelli del procuratore del Re sono: che non risulta dall'atto costitutivo la vera natura, l'oggetto e lo scopo dell'ente stante la mancanza della ragione sociale, e in sua vece la denominazione data all'ente medesimo, ciò che è proprio di una ano-

---

(1) La Corte di appello di Macerata (16 aprile 1898, Cassa rurale di Amandola: vol. VIII, p. 702) giunse a ritenere che le casse rurali cattoliche, sotto l'apparente forma di società commerciali cooperative aventi scopo di beneficenza ed utilità sociale, costituiscono altrettante congregazioni religiose vietate; sentenza confermata dalla Corte di Cassazione di Roma (2 marzo 1899; vol. IX, p. 707), perchè contenente, a suo credere, semplici apprezzamenti di fatto. Cons. lo studio di F. Rota, *Le casse rurali e le leggi di soppressione*, vol. VIII, p. 641 e seg.

nima, ma non di una società in nome collettivo; che non è indicato l'ammontare delle quote de conferirsi da ciascun socio; che dato siasi inteso di provvedere a ciò, coll'obbligo fatto ai soci del versamento di una lira, la tenuità di tale versamento darebbe l'idea delle società per azioni *(sic)* e ad ogni modo non corrisponderebbe allo scopo del sodalizio il ridicolo nominale capitale di una quindicina di lire con cui l'ente si costituì; che nell'atto costitutivo e nello statuto, si provvide anche per una Commissione di sindacato la quale non è confacente colla società in nome collettivo; e tutto questo a prescindere da altri rilievi che pel momento non erano del caso; concludendo, che ove si trattasse di società in nome collettivo, occorrerebbe soltanto il deposito di cui all'art. 90 Codice comm.

Attesochè il decreto in esame ha evidentemente disconosciuto lo spirito e la finalità delle società cooperative, e il particolare loro funzionamento economico, conforme alla scienza, ed alle stesse disposizioni legislative, ed in ispecie la natura delle così dette casse rurali di prestiti e depositi.

Per vero, se l'art. 219 Cod. comm. dispone che le cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri, dispone pure che sono soggette alle disposizioni per esse speciali, e si comprende che quelle sono applicabili, in quanto non contraddicano all'indole e alle peculiari finalità di simili istituti favoriti dal legislatore nell'interesse delle classi popolari e lavoratrici.

Così l'avere una cooperativa, e più particolarmente una cassa rurale, che in sostanza è un'associazione di mutua fideiussione contro i danni della insolvenza, pel credito ottenuto in comune, assunto il carattere di società in nome collettivo, non importa che essa debba esistere sotto una ragione sociale, in cui devono figurare tutti i soci o le loro ditte, giacchè nelle cooperative, a differenza delle società in nome collettivo pure e semplici, vi ha una continua mutazione nel numero dei soci, che renderebbe per ciò stesso mutabilissima la ragione sociale, ai cui effetti d'altronde provvede l'articolo 223 del Codice coll'ingiunzione agli amministratori di presentare, alla fine d'ogni trimestre, alla Cancelleria del Tribunale un elenco dei soci illimitatamente responsabili (e nelle società in nome collettivo lo sono tutti), entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre. E che cotesto elenco tenga vece della ragione sociale, lo prova quanto è detto riguardo ad esso nella Relazione a S. M. del ministro guardasigilli (Zanardelli) per la approvazione del testo definitivo del Codice di commercio. Così è erroneo del pari il rilievo, che non sia indicata nell'atto costitutivo e nello statuto la quota da conferirsi da ciascun socio; e che in ogni modo sarebbe ridicolo il capitale sociale con cui la società si costituì, e perciò non corrispondente allo scopo. Dimenticò il Tribunale che nelle cooperative, per la loro stessa essenza, il capitale, necessariamente esiguo nell'inizio, è in continua formazione, parallelamente alla continua mutazione, e al continuo accrescimento del numero dei soci.

Circa poi all'essersi nell'atto costitutivo e nello statuto pensato anche alla nomina di una Commissione di sindacato, fa meraviglia che il Tribunale abbia affermato che tale nomina era contraria a legge, ove la società fosse in nome collettivo; mentre invece nell'art. 221 Cod. comm. è disposto che alle cooperative, quale sia la specie di società di cui assumono i caratteri (art. 219), sono applicabili pure le disposizioni riguardanti i sindaci, ecc., in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti (nei quali rispetto ai sindaci nulla è derogato), o nell'atto costitutivo. A parte poi l'errore che per le società in nome collettivo non sia richiesto che il deposito in Cancelleria del Tribunale dell'atto costitutivo, se invece l'articolo 90 ne prescrive anche la trascrizione ed affissione per estratto, l'articolo 221 estese alle cooperative, tutte indistintamente, l'obbligo delle pubblicazioni im-

poste alle società in accomandita per azioni ed anonime (art. 91, 94 e 95).

Il Tribunale non specificò quali altri motivi, ma si accontentò di dire che altri ve ne erano, oltre gli accennati, per non far luogo alla domanda della ricorrente. Ora se esso intese di dire, come pare, che non fu indicata la parte di ciascun socio nelle perdite e negli utili, e che sono contrarie alla legge le disposizioni statutarie degli art. 9 e 10, in quanto devolvono gli utili netti (dopo aumentato il fondo di riserva fino a che esso sia sufficiente ai bisogni della società), e il capitale sociale dopo sciolta la società, a favore di una istituzione di riconosciuta morale utilità, a scelta dell'assemblea generale; se il Tribunale intese dire ciò, si sarebbe pure ingannato.

Di vero, l'art. 7 dello statuto obbliga i soci di rispondere con tutti i loro averi, ed in parti eguali (s'intende nei rapporti tra essi), oltrechè solidariamente rispetto ai terzi (carattere questo proprio delle società in nome collettivo), delle obbligazioni passive della società. Le prescrizioni poi statutarie riguardanti gli utili netti *durante societate*, il capitale *resoluta societate*, non disnaturano l'ente, non inceppano il suo regolare funzionamento, i soci ben potendo liberamente disporre, poichè trattasi del loro esclusivo interesse, come meglio loro piace, sia degli utili netti che avrebbero diritto a dividersi, sia del capitale, che, una volta cessata e liquidata la società, viene ad essere puramente posseduto in semplice comunione, devolvendo gli uni e l'altro a terzi, e per un lecito fine.

Per raggiungere infine il suo scopo, la società fa giusto assegnamento, oltre che sul contributo sociale di lire una, e sul fondo di riserva da impinguarsi fino a che sia assicurato il suo servizio, e sui depositi, e sui prestiti passivi, tutti mezzi idonei allo scopo, e conformi alla essenza delle cooperative.

Visti gli art. 219 e segg. Codice di comm., ecc.

Per questi motivi, la Corte riforma il ricorso, ecc.

Appello di Palermo.

2 aprile 1900.

Pres. MASI, P. P. — *Est* DE FEO.

Finanze c. Romano.

Testamento — Prammatiche del 1772 e 1774 — Istituzione di erede a favore dell'anima del testatore — Nullità — Clausola codicillare — Obbligo dell'erede legittimo.

Testamento — Istituzione di fidecommissaria — Acquiescenza degli eredi legittimi — Estinzione del loro diritto — Soppressione dell'ente — Presa di possesso — Opposizione.

Soppressione — Presa di possesso — Fatto del Ricevitore del registro — Non pregiudica i diritti dell'Amministrazione.

Per le prammatiche del 1772 e 1774, erano nulle le istituzioni di erede a favore dell'anima del testatore; ma la nullità della istituzione di erede non traeva seco quella del testamento, specialmente se questo era accompagnato dalla clausola codicillare, poichè l'erede legittimo rimaneva incaricato dell'adempimento dei legati e delle opere imposte, ed anche di trasmettere la eredità a chi, col testamento nullo, era stato nominato erede (1).

Appreso dai fidecommissari ed esecutori testamentari il possesso dell'eredità, ed istituita la fidecommissaria voluta dal testatore, la quale funzionò sempre regolarmente coll'acquiescenza degli eredi legittimi, rimane estinto ogni diritto degli eredi stessi, i quali non possono opporsi alla presa di possesso da parte del Demanio di detta fidecommissaria, ritenuta quale ente autonomo di culto soggetto a soppressione.

Il fatto del Ricevitore del registro nella presa di possesso, e qualche espressione impropria usata nei verbali, non possono valere ad impegnare l'Amministrazione dello Stato, e molto meno a pregiudicarne i diritti.

---

(1) Confor. stessa Corte di appello di Palermo 18 aprile 1898, Vazzano c. Manno (vol. VIII, p. 544) e nota ivi.

Per procedere con ordine, fu d'uopo innanzi tutto occuparsi della eccezione di nullità del testamento di Vincenzo Romano dell'11 maggio 1741, la quale dalle appellanti si fonda sulle leggi di ammortizzazione dell'epoca, ed in ispecie sulle prammatiche del 17 settembre 1772, 13 aprile e 24 dicembre 1774, che dichiararono nulle le istituzioni di erede fatte a favore dell'anima del testatore, perchè con tali istituzioni si destinava, in sostanza, il patrimonio *ad pias causas*, in erogazioni ad enti ecclesiastici *cum onere e sub modo*, la qual cosa era contraria al diritto pubblico di quei tempi, secondo cui i detti enti non avevano capacità giuridica di acquistare beni.

Sul proposito però bisogna fare una distinzione. Quando si dice dalle appellanti che la istituzione di erede a favore dell'anima è nulla, il principio è esatto, perchè quelle prammatiche, pur provvedendo sopra casi speciali, contenevano una statuizione generale in punto di diritto, che, secondo le leggi del tempo, era applicabile a tutti i casi simili, tanto vero, che, sorto il dubbio sulla intelligenza e retroattività del dispaccio relativo all'anima erede, fu dichiarato nel 24 dicembre 1774, che la sovrana risoluzione riguardava anche i testamenti antichi.

Ma la nullità della istituzione di erede non traeva seco, necessariamente, quella del testamento, e ciò per un doppio ordine di considerazioni.

Innanzi tutto la prammatica del 17 dicembre 1774 salvò dalla nullità le opere ingiunte dal testatore, disponendo che fossero adempiute dagli eredi *ab intestato*, e rendendosi così omaggio alla suprema volontà del defunto. In secondo luogo, è noto che l'assoluta necessità della istituzione di erede, richiesta dallo antico diritto romano, come requisito essenziale per la validità del testamento, venne in progresso di tempo ad essere modificata mercè la introduzione della clausola codicillare, in virtù della quale, allorchè il testatore dichiarava che il suo atto di ultima volontà, *nisi valeat jure testamentorum, valeat jure codicillorum*; l'erede legittimo, per una *fictio juris*, rimaneva incaricato di soddisfare i legati, ed anche di trasmettere la eredità a colui che, col testamento nullo, era stato nominato erede.

Così, senza derogare al principio della istituzione di erede, si otteneva lo intento di rispettare ed adempiere le singole disposizioni dettate dal *de cujus*.

E questi principii, generalmente osservati sino a quando il diritto romano ebbe vigore come legge comune, cioè fino alle moderne codificazioni, sono stati riconosciuti ed ammessi dalla odierna giurisprudenza in casi analoghi. Ora, nella specie, si trova appunto la clausola codicillare nel testamento di Vincenzo Romano, espressa nel seguente modo: « e questa è la mia ultima volontà ed il mio ultimo testamento solenne, quale voglio che abbia forza e vaglia per solenne testamento, e se non valesse e non avesse vigore di testamento solenne, voglio che vaglia per testamento nuncupativo, e se non valesse per testamento nuncupativo, voglio che vaglia per codicillo, e se non valesse per ragione di codicillo, voglio che vaglia per donazione *causa mortis*, ed in ogni altro miglior modo che potesse valere ». La quale clausola, pei premessi rilievi, salvò il testamento dalla nullità derivante dalla istituzione dell'anima erede.

Che in conseguenza il possesso della eredità fu legittimamente appreso prima dai fidecommissarii ed esecutori testamentari sacerdoti Di Leo, e poi dalla figlia del testatore donna Serafina Romano, al doppio fine di adempiere i singoli legati di culto e dare esecuzione all'*oretenus*, il quale possesso fu appreso senza contrasto da parte degli eredi legittimi, che, pel diritto vigente in quella epoca, ben sapevano essere vano qualsiasi tentativo per infirmare il testamento. La fidecommissaria funzionò regolarmente e se ne ha la prova negli atti.

Risulta, infatti, che il canonico D. Pietro Di Leo, nel 29 marzo 1744, com-

però l'ex feudo Bordino per la somma di onze 10353, 10. Morto il detto canonico, il di lui fratello D. Antonino, per atto del 1° marzo 1745, dichiarò che il detto ex feudo, in quanto alla somma di onze 2000, apparteneva al Monastero di S. Caterina, la di cui abbadessa aveva apprestato il danaro, e con successivo atto del 1° marzo 1747, lo stesso D. Antonino, quale fidecommissario della eredità Romano, dichiarò che, tranne la porzione indicata nell'atto del 1745, tutto il resto dell'ex feudo Bordino apparteneva alla eredità di Vincenzo Romano. E questa dichiarazione fu fatta con l'intervento di donna Serafina Romano: *cum interventu et praesentia ejusdem dominae Serafinae, nomine et pro compito dicti quondum de Romano.* E finalmente nel 17 febbraio 1775, in un atto solenne, donna Serafina Romano, trovandosi inferma e in fin di vita, premesso che molta parte dell'*oretenus* era stata adempiuta (*multa implevisset*) e rimanevano soltanto *nonnullas dispositiones*, dichiarò con doppio giuramento aver comunicato alla abbadessa donna Dominiana Martinez quanto rimaneva da adempiersi dell'*oretenus*, affinché, dopo la sua morte, la nominata abbadessa potesse darvi esecuzione con tutte le facoltà e potestà enunciate nel testamento.

Questo atto del 1775 è l'ultimo, che ricordi l'*oretenus*, né risulta da qualsiasi altro documento che fra le successive abbadesse siasi fatta alcuna comunicazione al riguardo.

Si arriva così alla legge di soppressione delle corporazioni religiose ed alla presa di possesso del 20 novembre 1866, che ebbe luogo senza alcuna protesta relativa ad oneri da eseguire in dipendenza del testamento Romano da parte dell'abbadessa del tempo signora Gargano, tanto pei beni del Monastero, quanto per quelli della eredità Romano.

Ora, da tali atti, dall'acquiescenza per oltre un secolo degli eredi legittimi, e dal lungo silenzio dopo il 1775, l'unica conseguenza, che si può dedurre, e che la Corte nel suo convincimento ritiene verificata, è che l'*oretenus* venne interamente adempiuto dall'abbadessa Martinez riguardo alle *nonnullas dispositiones*, che ancora rimanevano alla morte di donna Serafina Romano, giacchè, altrimenti, si sarebbe prodotto un atto qualsiasi conforme a quello del 1777.

In tal caso, è evidente che il Monastero di S. Caterina avrebbe raccolto legittimamente il residuo della eredità, secondo la disposizione del testatore, e sarebbe divenuto proprietario delle rendite relative ed anche dell'ex feudo Bordino, nel quale, come fu scritto nel testamento, venne convertita una parte della sostanza ereditaria. E tale conclusione è sorretta dal fatto incontrastato della esecuzione da parte del Monastero dei singoli legati disposti dal testatore, con la elezione dei diversi cappellani, che furono investiti con costante successione; di talchè il Demanio, come risulta dai singoli verbali di presa di possesso, trovò gli enti legatarii già da tempo nel godimento delle rendite corrispondenti.

Nè si dica che i beni residui dovevano essere assegnati al Monastero dai fidecommissarii, come dispose il testatore, e che nella specie, mancando od almeno non essendo provata tale assegnazione, deve supporsi che il Monastero abbia avuto solo un possesso precario, cioè in nome della eredità, giacchè il *de cujus* non prescrisse alcuna forma speciale, con cui i beni residui dovevano essere assegnati, e quindi cade l'argomento, che dalla mancanza di atti speciali di assegnazione si vuol trarre. E se potesse dubitarsi dell'adempimento completo dell'*oretenus* per parte dell'abbadessa Martinez, ne risulterebbe, per certo, che, non essendosi dimostrato il contrario, col progresso del tempo, mancata la tradizione, sia andata perduta qualsiasi traccia dell'*oretenus*, donde la conseguenza giuridica di un possesso ritenuto *animo domini*, e della più lunga prescrizione acquisitiva a favore del Monastero. Nè di fronte a tali argomenti ha importanza il foglio delle passività

del Monastero di S. Caterina, prodotto dalla difesa erariale, in cui si legge nella colonna delle osservazioni, che la eredità Romano si *amministrava* dal Monastero, dal che le appellanti vorrebbero dedurre che la fidecommissaria Romano funzionò fino alla soppressione degli ordini religiosi e che l'amministrazione fu tenuta distinta e separata dai beni del Monastero; imperocchè tale separazione fu imposta dal testatore per la destinazione speciale della fruttificazione dei beni, dovendosi questa impiegare metà in celebrazione di messe e l'altra metà in acquisto di giogali, olio, cera ed altro inserviente al mantenimento della chiesa, tanto che il testatore volle che le rendite fossero depositate in una cassa chiusa a tre chiavi, da tenersi una dall'abbadessa e le altre due dalle decane, senza potersi giammai confondere con le altre rendite e beni del Monastero e senza che potessero servire ad un uso diverso da quello da lui designato. L'amministrazione adunque doveva essere distinta, e ciò anzi conferma che il Monastero si riteneva proprietario dei beni, che amministrava conforme ai precetti del *de cujus*. E, per quanto riguarda il foglio aggiunto del 26 settembre 1874, con cui i beni della eredità Romano furono separati da quelli del Monastero, la difesa erariale ha osservato che ciò fu fatto in conseguenza della legge 15 agosto 1867, essendosi ritenuta la fidecommissaria Romano essere un ente autonomo di culto soppresso dalla detta legge, donde il bisogno di separare le rendite relative già apprese dal Demanio, per cui si dice che quella non fu una nuova presa di possesso, ma l'adempimento di una mera formalità agli effetti contabili ed amministrativi. Ad ogni modo, il fatto del Ricevitore, che poteva anche non conoscere esattamente, nè giuridicamente apprezzare il vero stato di possesso, ovvero qualche espressione impropria usata in quei verbali, non può valere ad impegnare l'Amministrazione dello Stato e molto meno a pregiudicarne i diritti.

Che dagli appellanti si fa altresì ricorso alle leggi di ammortizzazione, imperanti in queste Provincie fino al Concordato del 16 febbraio 1818, per sostenere che il Monastero, come tutti gli altri enti ecclesiastici, era incapace di acquistare beni.

Ma, pur ammettendo che al Concordato anzidetto non venne dato effetto retroattivo, essendosi aggiunta alla facoltà concessa alla Chiesa di acquistare possedimenti la espressione *da oggi innanzi*, ciò non esclude che il Monastero abbia potuto cominciare a possedere legittimamente i beni dopo il Concordato. Nè si opponga che, per le sopravvenute leggi del 1819 (art. 826 o 861), fu espressamente sancito che le disposizioni per atti tra vivi o di ultima volontà a favore di corpi morali non potevano avere effetto senza l'autorizzazione da concedersi con decreto reale, e coll'altra legge del 14 giugno 1824 venne stabilita la necessità del previo avviso della Consulta generale del sovrano beneplacito; imperocchè è noto che il divieto dello acquisto senza l'autorizzazione sovrana venne tolto da leggi posteriori; ed in ogni modo la disposizione del Codice del 1819 non poteva applicarsi al Monastero di S. Caterina, che trovavasi già da tempo anteriore nel possesso dei beni della fidecommissaria Romano.

Che le premesse considerazioni, assorbenti per la decisione della controversia, dispensano la Corte dal prendere in esame l'altra quistione sollevata dalle appellanti, a cui si riannoda la domanda di prova testimoniale, se, cioè, sia, o no, prescritto in loro danno il diritto di accettare l'eredità, imperocchè questo diritto trova un insormontabile ostacolo nello acquisto dei beni fatto dal Monastero per lo adempimento dell'*oretenus*, ed anche nella loro desidia e nel conseguente acquisto fatto per prescrizione. Laonde la presa di possesso da parte del Demanio, succeduto nei diritti e nelle ragioni del Monastero, fu legittima, per cui non è il caso di scendere allo esame dello appello incidente eventuale del Demanio, diretto ad ottenere

che si dichiarino almeno soppressi i legati di culto.

Perciò lo appello delle signore Romano non ha fondamento e la sentenza appellata, sebbene per motivi diversi, deve confermarsi.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Messina.

14 maggio 1900.

Pres. Bruno P. P. — *Est.* Fazzari.

Finanza c. Pagano.

Tassa del 30 per cento — Svincolo fuori termine dei beni di soppresse cappellanie — Esenzione dalla tassa — Cessazione — Prescrizione trentennale.

Non avvenuto lo svincolo dei beni di una cappellania nel termine determinato col pagamento della doppia tassa di successione, cessa la esenzione dalla tassa del 30 per cento, disposta dall'art. 18 della legge 15 agosto 1867 (1).

La tassa del 30 per cento non è soggetta alla prescrizione quinquennale, ma a quella di trent anni a decorrere dal 4 settembre 1867, giorno in cui entrò in vigore la legge 15 agosto 1867 (2).

V'era un legato Giardina Antonino nel Comune di Forza d'Agrò per lire 191,25. Per atto di notar Scameri 24 febbraio 1842 il sac. Costantino Cammareri che n'era investito, restituì anticipatamente a Raffaele Cammareri il legato detto, istituito in forza di testamento stipulato per atto di notar Lebuzzo di Roccaflorita il 29 luglio 1696 col peso di quattro messe la settimana, col patto che non ascendendo l'assegnatario al sacerdozio, l'assegnazione sarebbe stata come non fatta.

Raffaele Cammareri divenne sacerdote e morì a 4 ottobre 1881. Il Demanio sulla detta rendita pretende la tassa del 30 per 0[0.

Il verbale di presa di possesso per parte del Demanio fu fatto il 21 maggio 1890 e la liquidazione della tassa dei 4 settembre 1867, epoca che andò in vigore la legge 15 agosto 1867 al tempo della morte del Cammareri 24 ottobre 1881, fu determinata in lire 545,23.

Con atto 18 gennaio 1898, ripetuto in febbraio, l'Intendente di Finanza di Messina citò il signor Achille Pagano avanti il Tribunale di questa città com'erede del Cammareri per essere condannato al pagamento della tassa del 30 0[0 in lire 545,23, interessi legali dalla dimanda e spese. Non essendosi prodotti i documenti giustificativi della dimanda, il Tribunale con sentenza 15 aprile 1898 disse non trovar luogo a deliberare. Riprodotta la causa con atto 19 dicembre 1898 il Tribunale, con sentenza 25 febbraio 1899, rigettò la dimanda. L'Intendente propose appello il 21 aprile 1899, e il suo procuratore e quel del Pagano conchiusero come sovra.

Dritto. — Debbono esaminarsi le tre quistioni che offre la causa: 1. se dovuto ciò che si chiede dall'appellante; 2. nell'affermativa se sia prescritto; 3 nella negativa se giusta è la misura della richiesta.

La legge 15 agosto 1867 impose la tassa del 30 per 0[0 e fece eccezione nell'art. 18 dei legati pii in relazione all'art. 5. Di vero, l'art. 18 dice: « La tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie e ad eccezione dei beni di cui nel capoverso dell'art. 5 nel caso e sotto le condizioni ivi espresse ».

L'art. 5 dice: che i legati pii s'intenderanno svincolati salvo l'adempimento dei pesi e mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati della doppia tassa di successione, in difetto sotto pena di decadenza.

Or se non si disconviene che lo svincolo non è avvenuto nel tempo determi-

---

(1) Confor. Cass. Roma 12 aprile 1877 (*Boll. Madon*, 1877, p. 222).

(2) Confor. Cass. di Roma 23 novembre 1894 (vol V, p. 343, 344) e nota ivi; App. di Catania 17 giugno 1896, app. Toro (vol. VI, p. 614).

nato ne viene che non avverata la condizione dell'eccezione, l'esenzione non ha luogo.

Non avvenne lo svincolo in termine perchè l'appellato afferma che fu autorizzato con ministeriale 5 settembre 1885 e si afferma che lo svincolo fu fatto da chi non aveva diritto a 3 dicembre 1893. Nè è vero che, sol perchè v'è la doppia tassa di successione, non si soggiace al 30 per 0[0. La legge esenta dal 30 per 0[0 a condizione che si paghi la tassa doppia suddetta in termine. Il godimento delle tasse in termine pagate si equipara al 30 per 0[0; altrimenti non vi sarebbe nè questo, nè il godimento della tassa.

Sulla seconda quistione è da osservare che non regge la prescrizione trentennale.

La legge 15 agosto 1867 andò in vigore al 4 settembre 1867 e da tal tempo alla citazione 18 gennaio 1897 il trentennio non è decorso.

Non può eccepirsi la prescrizione quinquennale perchè non si tratta di rendita, frutti, ma di prelevazioni esatte dal cappellano per conto altrui.

Sulla terza quistione è da osservarsi che il 30 per 0[0 sulle lire 191,26 è 57 38, e per gli anni che il cappellano ha goduto, cioè dal 4 settembre 1867 al 1881; epoca della morte, a lire 57, 38 annue sorpassano le lire 545, 23 richieste.

La sentenza dev'essere quindi revocata e il Pagano, che non nega di essere l'erede del Cammareri, dev'essere condannato alle spese di prima e secouda istanza.

Per questi motivi, la Corte riforma ecc.

Tribunale di Tortona.

(Sezione penale)

9 luglio 1900.

Mons. Bandi Vescovo di Tortona c. *Direttore e gerente del giornale* Il Fascio Democratico.

Vescovo — Atti del proprio ministero — Incensurabilità — Notificazione diretta ai fedeli — Scomunica ad un giornale — Ingiuria — Insussistenza.

Stampa — Ingiurie alla persona del Vescovo — Art. 395 del Codice penale.

È insindacabile, e non costituisce ingiuria, la notificazione del Vescovo diretta al suo popolo, colla quale si condanni e vieti la lettura di un giornale come contrario alla pietà, alla moralità, alla fede, alla legge naturale ed ecclesiastica.

La ingiuria per mezzo della stampa rivolta al Vescovo, oltre che offendere la persona di questo, ricade sopra la dignità di cui è rivestito, il cui prestigio non tanto appartiene a lui quanto al suo clero, quanto ai fedeli che amministra spiritualmente, epperò l'ingiuria re ipsa inest.

Il Tribunale ha osservato che i provvedimenti emanati dal Vescovo, ossia la notificazione contenente la scomunica lanciata contro gli scrittori e lettori del giornale *Il Fascio Democratico* costituiscono semplicemente una indicazione nell'esercizio della libertà di stampa, contenendosi le viste della autorità che l'emanò nei confini di una rigida morale, mons. Bandi ha agito non solo per diritto ma per dovere invocando l'aforisma *qui suo iure utitur neminem laedit*.

Invero la recente Costituzione Apostolica del Pontefice Leone XIII del 25 gennaio 1896 ne rende certi; sebbene non essendosi colla querela in disamina insorto contro i provvedimenti della notificazione, bensì soltanto contro i motivi della stessa, si venne con ciò implicitamente ma necessariamente a riconoscere il diritto di emanarla e la forma relativa del provvedimento e che solo si faceva questione pei motivi e per talune delle espressioni dei medesimi, così che se questi non avessero offerto alcun appiglio, nessuno della redazione del *Fascio* avrebbe avvisato a querelarsi della notificazione. Quindi è pienamente stabilito il primo assunto della difesa di mons. Bandi di cui si è detto.

E' del pari evidente che la notificazione del Vescovo sia atto sottratto per legge a qualunque sindacato, se non ecceda, e ciò per l'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Ed è all'ultima parte della disposizione contenuta in questo articolo che

si riferisce la contesa odierna in quanto cessa la guarentigia accordata dalle precedenti parti se l'atto dell'autorità ecclesiastica eccede ed impinge nelle leggi penali dello Stato, le quali non accordano esenzioni ai privati cittadini, anche rivestiti delle più eminenti qualità, se ne violano le disposizioni stabilite nell'interesse generale per la sicurezza della sociale convivenza.

Ora che non siavi stato eccesso, si può ravvisare in questo primo aspetto, cioè della opportunità del provvedimento di cui si tratta.

La difesa di mons. Bandi produsse buon numero di esemplari del *Fascio* e, classificandoli avvedutamente, dimostrò, in quattro rispetti lo stesso periodico esorbitasse dai limiti di una onesta discussione, e cogli articoli inserti nei successivi numeri specificati in rapporto a ciascuno, offendesse la religione cattolica, la morale, il clero e lo stesso monsignor Bandi.

Ebbene, versando intorno alle tre prime categorie non si può certamente contestare che, cogli articoli inseriti nei numeri del 29 luglio 1899, 5 agosto, 13 ottobre, 4 novenbre, 9 e 23 dicembre stesso anno, non si dovesse ritenere offesa dal capo della diocesi la religione cattolica col negarvisi i misteri più venerandi della stessa, ponendola al livello e al di sotto del paganesimo; non si può contestare che in altri numeri prodotti in causa si spargesse il ridicolo sul clero e si intaccasse l'onore delle persone che lo compongono.

Alla obbiezione sollevata dalla difesa del *Fascio* che per la parte finale dell'art. 2 della legge delle guarentigie la discussione sulle materie religiose è pienamente libera, il Tribunale risponde che detta finale disposizione non menomò i poteri dell'autorità ecclesiastica perchè ciò sarebbe una contraddizione non ammissibile col disposto del successivo articolo 17, prima parte, e poi perchè si sarebbe voluta una intesa che mai vi fu in proposito colla stessa autorità, che d'altronde non avrebbe potuto rinunciare ai suoi poteri senza fallire in parte nel suo scopo.

Si è in secondo luogo osservato per gli articoli relativi alla materia religiosa cattolica che, bene esaminati, essi non conterrebbero alcunchè di lesivo alla medesima.

Ma il Tribunale osserva che il periodico *Il Fascio* è scritto e pubblicato per il popolo che legge avidamente ma non medita, nè ha tempo da meditare, nè ha l'ingegno, la dottrina che si vorrebbe per scrutare nei reconditi supposti intendimenti retti degli scrittori di quegli articoli.

L'effetto nocivo si ottiene nella lettura *prima fronte*, nell'impressione suggestiva che dalla stessa riceve il lettore inesperto, indotto, di buona fede; e siccome tale è la quasi totalità dei lettori delle classi popolari, così è ben legittima e naturale l'apprensione del Vescovo, che ne è padre e responsabile per i malefici effetti che in così fatte menti, in animi semplici possono recare fatalmente le affermazioni, i confronti fatti negli articoli dei quali si tratta. Epperò ripetutamente producendosi, onde porre un freno e trattenere con mezzi efficaci ed impedirne la riproduzione e gli effetti deleterii, l'Ordinario Dioecesano si avvisava di pubblicare la notifica in parola.

Si cercò di provare in terzo luogo per determinare in mons. Bandi l'*animus iniuriandi*, la proclività ad offendere le persone in atti del suo ministero; ma le disposizioni raccolte al riguardo nulla affatto riuscirono a porre in essere in proposito. Oltre a ciò, stando ai termini della notificazione, si manifesta fondato che mons. Bandi agì in vero *animo corrigendi*, *animo redarguendi*. Comincia essa infatti col dire, che se il tacere, il tollerare, può essere alcune volte virtuoso e prudente quando si ha di mira la conversione degli erranti a più sani consigli, e si spera che le loro aberrazioni sieno piuttosto effetto di foga inconsiderata che tessitura di preconcetto programma, diventi delitto e grave de-

litto per chi ha il dovere di alzare la voce e di provvedere quando gli erranti, fatti pervicaci e temerari si fanno ad attentare di proposito, a quanto vi ha di più santo e sacro nella religione, con danno immenso della fede, della pietà, dei costumi. Richiama quindi lo scrivente i suoi poteri di custode e vindice da Dio costituito delle sue grandezze e specialmente della sua fede e dei suoi costumi, e poichè il *Fascio Democratico* si troverebbe nelle condizioni sopra avvertite, il Vescovo dichiara di sentire ora forte il dovere di alzare la sua voce di padre, di pastore, di giudice, per segnalarlo a fedeli da esso dipendenti, come contrario alla pietà, alla moralità, alla stessa legge naturale ed ecclesiastica generale, al fine di meglio scuotere i sonnolenti, illuminare gli illusi, mettere in guardia i semplici, proscrivendolo nominatamente, condannandolo e vietandone la lettura.

Ora già per ciò quando un'autorità legittimamente costituita, nell'esercizio di un suo naturale potere, spiega gli intendimenti proprii in correlazione, lascia una presunzione *iuris* che la spiegazione data sia conforme a verità, che al solo fine cui essa mira abbia dettato quel provvedimento, adotti i motivi in appoggio del medesimo.

E del resto poi da tutta la parte della notificazione in cui più specialmente si incontra l'imputazione, più che l'intenzione di ingiuriare traspare, anzi trabocca lo sdegno ond'era infiammato lo scrittore della notificazione per gli effetti pervicaci che aveva intravveduti nella pubblicazione degli articoli sommariamente richiamati come sopra, risentimento affatto ovvio, naturale e legittimo in chi è preposto alla cura delle anime e che deve invigilare anche a nome dell'ultima Costituzione apostolica, onde nella stampa periodica non venga recato nocumento alla fede ed ai costumi *iniuria ex affectu facientis*, e nella surriportata parte della notifica primeggia più che altro nello scrittore l'*animus redarguendi*.

In conclusione, il Tribunale ritiene che si abbia ad accogliere l'istanza di mons. Bandi che si dichiari *non essere luogo a procedimento per inesistenza di reato* per il fatto a lui addebitato dagli avvocati Faggioli e Castellano Angelo nelle rispettive qualità di cui in atti come al capo d'imputazione. E, ciò essendo, deve accogliersi in conseguenza l'istanza di mons. Bandi per la loro condanna al risarcimento dei danni per il disposto dell'art. 570 Cod. proc. pen.

Passando al secondo procedimento, cioè alle imputazioni fatte da mons. Bandi alli stessi Faggioli e Castellano, il Tribunale osserva che si versa nell'ipotesi dell'art. 395 ultima parte del Cod. pen. Ora niun dubbio che il fatto esposto nel primo capo di imputazione a carico di Faggioli e Castellano costituisca una offesa alla riputazione di mons. Bandi addebitandogli bramosia di *réclame*, di avere per essa dimenticate le disposizioni dei canoni capitolari e sinodali che vietano la pubblicazione degli atti collettivi dei canonici; l'ingiuria è manifesta.

Le espressioni contenute nel secondo capo di imputazione ledono l'onore, la riputazione, il decoro di mons. Bandi tanto più avuto riguardo alla dignità ecclesiastica di cui è rivestito — il cui prestigio non tanto appartiene a lui, quanto al suo clero, quanto ai fedeli che amministra spiritualmente ed anche qui l'ingiuria *re ipsa inest.* — Non diversamente da ultimo deve ritenersi per il disegno caricatura contenuto nel N. 10, pag. 1, del 10 marzo 1900, col quale si mira anche a beffeggiare la notificazione del 28 febbraio, per cui più tardi il Faggioli e il Castellano avvisavano di querelarsi contro mons. Bandi e si offende il decoro dello stesso prelato.

Ritenuto che se i fatti sussistono, le responsabilità però sono poi diverse, ed il Tribunale, non essendosi provato che il Faggioli abbia scritto gli articoli ingiuriosi, nè disposta l'inserzione della vignetta, siccome l'art. 47 dell'Editto 26 marzo 1848 sulla stampa vuole la sottoscrizione degli articoli inseriti e per la vignetta o la firma dell'autore o la

prova della persona che abbia ordinata l'inserzione, non crede doversi procedere contro il Faggioli, tenendo invece il Castellano come gerente responsabile del reato di ingiurie pubbliche continuate a mezzo della stampa.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara responsabile ecc.

Tribunale di Catania.

9 marzo 1900.

Pres. JANNELLI, P. — *Est.* PITARI.

Corsini c. Banca depositi e sconti.

Pignoramento — Somme dovute ad un canonico per messe ed assistenza al coro — Pignorabilità.

E soggetta a pignoramento la retribuzione data al canonico per le messe celebrate nei giorni di turno, e per l'assistenza alle funzioni del coro (1).

Omissis.

Egli è vero che la legge soppresse la capacità e sussistenza giuridica ai capitoli dei canonici, ma essi continuarono a sussistere di fatto come corpi ecclesiastici, come associazioni di privati cittadini; e che un capitolo di canonici sussiste in fatto entro la Chiesa parrocchiale di S. Maria dell'Elemosina di questa città, e presta servizio di culto, si rileva dall'essere l'appellante appunto canonico, e i terzi due canonici, anzi uno il prevosto e l'altro il tesoriere del capitolo, come si rileva dagli atti medesimi della lite.

E' irrilevante poi che i terzi siano veri rappresentanti del Capitolo o della parrocchia; il fatto interessante alla lite è questo, che essi tengono denaro per conto del canonico Corsini; e il pignoramento fu proficuo alla Banca creditrice.

Il secondo motivo è mal fondato in dritto.

I servigi di culto dal canonico Corsini prestati non possono essere stati che quelli relativi alla sua qualità; la recita delle ore canoniche e l'assistenza alle funzioni religiose dove intervenne il Capitolo; e ciò si rileva dalle stesse dichiarazioni dei terzi, che, quali rappresentanti del Capitolo la fecero, prima d'essere stati messi sull' avviso dalla eccezione del loro collega.

Si rileva poi più chiaramente dall'attestato che il canonico Corsini ha prodotto, registrato il 18 febbraio al n. 8476, e nel quale il prefetto di sacrestia della Chiesa suddetta, accerta che nelle somme dichiarate dal prevosto e dal tesoriere si comprende la elemosina al Corsini dovuta per sette messe da lui, nel turno toccatogli, celebrate; ciò che importa che scemando la elemosina delle messe, meno di dieci lire, giusta la tassa diocesana, il dippiù rappresenta il compenso all' assistenza al coro come canonico.

Non si è mai dubitato che la retribuzione dei canonici fosse cosa pignorabile, perchè non data per alimenti. Potrebbe questionarsi con qualche fondamento se l'elemosina, che per la messa il semplice sacerdote percepisce dal fedele, che lo richiede di celebrarla per sua devozione, siagli data per sostentarlo e alimentarlo, essendo impossibile concepire un prezzo dell' atto più santo del nostro culto; ma il canonico, pur celebrando la messa nel turno toccatogli, compì uno dei servigi che sono affidati al Capitolo in compenso della partecipazione alla massa corale o capitolare.

Nè la presunzione contraria, che si trarrebbe dalla soppressione del Capitolo collegiato e dall'incameramento del suo patrimonio, può vincerla pel fatto persistente; certo non vi è un Capitolo come un ente giuridico, entro la parrocchiale Chiesa di S. Maria dell'Elemosina, ma è indiscutibile che ai canonici che in quella chiesa prestano

---

(1) Confor. App. di Catania 31 dicembre 1891 Comitini c. Comitini (vol. III, p. 181) veggasi la nota ivi.

servizio di culto, si corrisponde una retribuzione, come è credibile, sulle rendite della parrocchia, che riceve maggiore decoro dalla assistenza alle sacre funzioni di un Capitolo di canonici.

Se dunque la retribuzione percepita dal Corsini non è data al semplice sacerdote per alimentarsene, ma al canonico, ossia all'insignito d' una dignità, alla quale va unito il diritto di partecipare alla prebenda ed alla massa capitolare, non può considerarsi come cosa non pignorabile, secondo lo spirito più largo ed umanitario dell' articolo 562 del Codice di procedura civile. Le eccezioni sono di stretta interpretazione, e soltanto la eccezione può sottrarre ai creditori una parte dei beni del debitore.

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

(IV Sezione).

Decisione del 30 marzo 1900.

Parroco di Pinzano c. Congregazione di carità di Pinzono.

Opere pie — Concentramento — Lascito per doti — Ingerenza del parroco.

Opere pie — Concentramento — Preferenza accordata ad alcune determinate famiglie — Beneficenza pubblica — Non esenzione dal concentramento.

Non è esente dal concentramento un lascito per doti, nel quale all'autorità comunale spetti l'amministrazione, agli eredi competa il diritto di pagare gli assegni, ed al parroco quello di distribuire elemosine ai poveri, quando qualche somma rimanga disponibile.

La preferenza da accordarsi ad alcune determinate famiglie non toglie al lascito il carattere di beneficenza pubblica, *e non lo esime dal concentramento.*

Attesochè, attenendosi specialmente ai termini dell'interpretazione, in via di concordia, data al legato istituito da Claudia Lesmi da parte di tutti gli interessati, fin dal 14 settembre 1840, si abbia che con unica particola testamentaria vennero in realtà costituiti due legati: uno per doti, sotto la legge che, laddove in qualche anno le doti non si potessero assegnare, in tutto o in parte, la somma disponibile venisse erogata in sussidi a poveri (delle condizioni di preferenza non importa qui occuparsi) mediante assegnamenti commessi al parroco di Pinzano: l'altro per suppellettili ed altri arredi sacri a favore della chiesa parrocchiale di Pinzano, a meno che a *dettame della fabbriceria* nulla assolutamente occorresse per la chiesa, nel quale caso anche l'importo destinato alla chiesa avrebbe dovuto spendersi in limosine.

Attesochè, rispetto alle doti, non competa al parroco ingerenza alcuna. L'amministrazione del lascito è presso l'autorità comunale, che ha pure il compito dell'assegnamento delle doti, il pagamento alle dotate si fa dagli eredi della istitutrice. La ingerenza del parroco è ristretta alla eventualità che qualche somma rimanga disponibile, in quanto allora è appunto il parroco che ha l'incarico di assegnare le limosine. Ma così circoscritta la cosa, delle due ipotesi l'una: o si ritiene che un compito meramente eventuale ed a periodi del tutto indeterminabili, non basti a conferire al parroco titolo ad insorgere contro il R. Decreto di concentrazione ed in tal caso il suo ricorso dovrebbe essere respinto per carenza d'interesse, con aggiungersi che quando l'autorità comunale, nonchè ostacolato, abbia provocato il concentramento, ed avendo gli eredi Lesmi taciuto, il R. Decreto medesimo è divenuto inoppugnabile; o si ritiene che l'interesse del parroco appartenga

all'ordine di quelli tutelati da azioni avanti a questo Collegio, e siccome l'interesse stesso tutto si restringe e consuma nell'ipotetico assegnamento di limosine, niun dubbio, neppure il più remoto, che trattisi di argomento rientrante sotto l'art. 54 della legge 17 luglio 1890, che governa appunto la concentrazione dei lasciti elimosinieri con precetto generale ed obbligatorio. Ovvio è, infatti, che escluse le doti, non resta che la figura di un lascito elemosiniero; e sarebbe illogico distinguere tre elemosine annualmente ricorrenti o soltanto all'avverarsi di certe condizioni; come non apparisce giuridico l'ammettere, in virtù della parola della legge, la concentrazione allorchè tutto intiero il compito di gestione sia raccolto in una stessa persona fisica od in uno stesso corpo morale, e negarla nel caso che una parte di detto cômpito (ad esempio quella della conservazione dell'asse) si appartenga a taluno, o ad altri un'altra (ad esempio il pagamento di questo) come, appunto, nel caso in esame.

La molteplicità e singolarità degli organi a cui, nelle diverse determinazioni, sue pertenga la gestione riesce alla legge indifferente, nè punto può, quindi, influire non solo come causa di esclusione ma anche come causa di limitazione del concentramento a taluni degli uffici del gestore, lasciandone altri immuni. Tale conseguenza che si trae non solo dallo spirito, ma eziandio dalla lettura della legge sovracitata, nella quale indarno si cercherebbe una parola che autorizzasse alle distinzioni vagheggiate dal parroco ricorrente.

Attesochè neppure regga l'altra eccezione che trattisi di beneficenza privata, essendo nel lucro, tanto per causa di dote, quanto di limosina, preferite talune famiglie.

La giurisprudenza di questo Collegio si è affermata nel senso che ciò non basta a fare esulare la nota di legato per pubblica beneficenza; e la povertà in genere, ancorchè in sott'ordine considerata, imprime invece sempre siffatta nota perchè essa meglio che le predeterminate famiglie assicura all'opera il carattere di perpetuità, ed è, insomma, il subbietto ultimo del legato. Del resto, nel caso in esame, la preferenza è accordata per un titolo (coltivazione di certi fondi, in quanto permangano negli eredi della famiglia) che anche considerata da sola mal si presta a sostenere la tesi del parroco.

Attesochè l'impugnato Regio decreto parli soltanto di concentrazione del lascito dotalizio; e basti ciò ad escludere che esso sia applicabile alla porzione di reddito pertinente alla parrocchia (1|3 del frutto totale) per sopperire a spese di fabbriceria. La facoltà della parrocchia di non usare in qualche anno della somma per detto fine, dovendo, invece, assegnarla a poveri, non revoca menomamente in dubbio che il Regio decreto non siasi occupato di questo lascito. che per natura, del resto, si sottrae assolutamente alla concentrazione.

Attesochè la mancanza di resistenti in giudizio esima dall'occuparsi delle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 23 marzo 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Pincherle.

Fabbriceria della Parrocchia dei Santi Ermagora e Fortunato in Venezia c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Venezia.

Opere pie — Legato di beneficenza — Ente giuridico — Onere della Fabbriceria — Concentramento — Competenza giudiziaria. Opere pie — Lascito per doti — Diritto di scelta del parroco — Esenzione dal concentramento.

Non può essere preso in considerazione il motivo di ricorso, con cui si deduce che un legato di beneficenza non abbia carattere di ente giuridico, ma sia soltanto un onere sul patrimonio della Fabbriceria, e quindi escluso dal concentramento, importando ciò una

controversia che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria (1).

È esente dal concentramento, in applicazione dell art. 60 della legge 17 luglio 1890, il lascito per dote da conferirsi a giovane virtuosa e di buona fama a scelta del parroco, e che tale siasi mantenuta, a giudizio del parroco stesso, fino al giorno del matrimonio (2).

Con testamento olografo del 12 luglio 1836 Don Giovanni Palazzi, parroco dei Santi Ermagora e Fortunato in Venezia, dispose quanto segue:

« Voglio che i miei commissari subito dopo la mia morte... acquistino una rendita annua perpetua di cinquanta fiorini sul Monte del regno lombardo-veneto. Con questa rendita, che sarà amministrata dalla Fabbriceria, pagheranno essi due legati che istituisco in perpetuo. Il primo di cinquanta lire austriache al procuratore del clero per una esequie da celebrarsi per l'anima mia, ogni anno nell'anniversario della mia morte coll'obbligo di due torcie di peso di quattro libbre, e sei candele da una libbra sopra l'altare. Le altre cento lire austriache sono destinate in perpetuo in una grazia a favore di una ragazza povera, la quale deve essere di costumi illibati, nata in parrocchia e sempre domiciliata in essa, che abbia toccato i sedici anni. Questa giovine sarà scelta dal parroco solo a suo piacere, purchè abbia le indicate qualità e la grazia verrà assegnata nel giorno stesso del mio anniversario, consegnandole il relativo mandato. Al suo maritarsi, che dovrà essere entro il periodo di tre anni, le verrà pagata la detta grazia in confronto del detto mandato della fede di matrimonio, e di un certificato del parroco di essersi mantenuta virtuosa e di buona fama. Mancando di questo requisito o oltrepassando i tre anni senza essersi maritata avrà perduto il diritto alla detta grazia, la quale verrà passata invece alla povera più vecchia che esiste in parrocchia ».

Con decreto governativo del 15 giugno 1837 la Fabbriceria venne *incaricata di accettare* una rendita perpetua di fiorini cinquanta all'anno per convertire lire cinquanta in un anniversario a suffragio del testatore e lire cento annue a favore della donzella povera, supplendo (vi si aggiungeva) agli oneri imposti dal testatore nelle vie regolari. Riguardo al legato dotalizio dicevasi altresì che ne veniva data comunicazione alla Commissione di beneficenza, per quanto la riguarda in proposito.

In seguito all'iniziativa della Congregazione di carità di Venezia fu, con regio decreto del 19 dicembre 1896, disposto il concentramento della suddetta beneficenza dotalizia.

Copia di questo decreto fu, ad istanza della Congregazione stessa, notificata alla Fabbriceria il 23 gennaio 1897.

Contro di esso ricorre a questa IV Sezione la Fabbriceria chiedendone l'annullamento. Il ricorso fu notificato il 22 febbraio al prefetto di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'interno, e alla Congregazione di carità.

Il ricorso firmato dall'avv. Giovanni Battista Paganuzzi, deduce:

1° che la misura del concentramento non é applicabile al legato Palazzi, perchè esso non é una istituzione autonoma, ma un semplice fondo della Fabbriceria e perciò mancante del carattere di autonomia voluto dall'art. 54 della legge 17 luglio 1890. Una prova di ciò il ricorso la trova nelle sovrariportate parole del decreto con cui la Fabbriceria è stata autorizzata ad accettarlo, dalla quale desume che il legato è divenuto patrimonio della Fabbriceria gravato dell'*onere* della beneficenza. Il ricorso cita a proprio sostegno la decisione del 6 novembre 1896, ricorso del parroco di Tregnago, pronunciata da questa Sezione.

2° che ad ogni modo si verificano quelle *speciali condizioni* nell'esercizio della beneficenza, in concorso delle quali

(1) Confor. Cass. di Roma, 2 luglio 1897, ric. Bonanno (vol. VII, p. 63) e nota ivi.
(2) Confor. Cons. di Stato, 4 giugno 1897, ric. Alfieri ed altri (vol. VII, p. 337).

l'art. 60 consuete che non si applichi la misura del concentramento. E tali circostanze consistono in ciò che la donzella dev'essere di *illibati costumi* a giudizio del parroco e rimanere sotto la sua vigilanza per modo che anche dopo tre anni egli può dichiararla non virtuosa. E' indubitato che con tale peculiarissima mansione di vigilanza venne addossato al parroco dei Santi Ermagora e Fortunato un tale compito rispetto al legato in questione, che sarebbe interamente frustrato ove altri che il parroco avesse in propria mano il legato. Solo il parroco può dire alle donzelle chiamate alla grazia dotale Palazzi, o sarete di illibati costumi e virtuose, e non solo moralmente ma cristianamente degne di speciale encomio, e godrete l'emolumento lasciato dal testatore, o non sarete tali e non lo avrete.

Il ricorso cita, da ultimo, in sostegno del proprio assunto varie decisioni di questa Sezione.

Considerato che il primo mezzo del ricorso, con il quale si sostiene che la beneficenza Palazzi non abbia carattere di ente giuridico, ma sia soltanto un onere sul patrimonio della Fabbriceria, non può essere preso in esame da questo Collegio, di fronte alla giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, la quale evocò tali quistioni alla esclusiva competenza della autorità giudiziaria;

Che però non sarebbe il caso di rinviare gli atti alla detta autorità essendo avviso di questa Sezione che il ricorso meriti accoglimento per il suo secondo motivo, col quale s'invoca l'applicazione al caso dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890 sulle pubbliche istituzioni di beneficenza. Trattasi invero, nella fattispecie, di una beneficenza dotalizia disposta dal parroco della chiesa dei Santi Ermagora e Fortunato, il quale incaricò il titolare della parrochia stessa di scegliere lui *solo*, *a suo piacere*, la ragazza da dotare fra quelle abitanti nella parrocchia, che sia di illibati costumi e tale si conservi sino al giorno del matrimonio. Ora l'ufficio coperto dal disponente e quello della persona da esso designata a proprio amministratore, congiunto con quell'apprezzamento insindacabile che sulle qualità morali della persona da beneficare fu dal primo commesso al secondo, costituisce un complesso di circostanze atto a dimostrare come la Congregazione di carità sarebbe meno idonea a esercitare la beneficenza di cui trattasi in luogo del parroco, e come essa non potrebbe, infine dei conti, che deferire alla scelta che venisse fatta da quest'ultimo;

Che, oltre a ciò, non risulta neppure che l'amministrazione attuale gravi di alcuna spesa la beneficenza di cui si tratta;

Che nulla chiedendosi dal ricorrente circa le spese, non è il caso di provvedere in proposito.

Per questi motivi, la Sezione annulla il regio decreto 17 dicembre 1896, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 11 maggio 1900.

Pres. ed *Est.* GIORGI, P.

Fabbriceria di Greco Milanese c. Prefetto di Milano

Fabbriceria — Azione contro il patrono rivendicante i beni di cappellania — Adempimento dei pesi — Transazione — Rifiuto di approvazione — Autorizzazione a stare in giudizio — *Fumus boni iuris*.

Deve concedersi ad una Fabbriceria l'autorizzazione a stare in giudizio contro il patrono rivendicante i beni di una cappellania eretta nella Chiesa parrocchiale, per costringerlo all'adempimento degli oneri di culto, quando l'obbligo di tale adempimento fu fatto salvo da sentenza passata in cosa giudicata, ed il Ministero di grazia e giustizia rifiutò di approvare una transazione, ritenendola lesiva dei diritti di essa Fabbriceria.

Per autorizzare un ente morale a promuovere azione in giudizio, basta il fumus boni iuris, *ossia la convinzione che non abbia ad avventurarsi ad una lite assolutamente temeraria e vessatoria.*

Ritenuto che la ricorrente Fabbriceria parrocchiale di Greco Milanese fu con disposizioni testamentarie del luglio 1672 nominata erede da certo Tessera Domenico, e gravata dall'onere di un legato consistente in una cappellania per una messa quotidiana perpetua da celebrarsi nell'altare di S. Antonio della chiesa parrocchiale stessa.

Che a tale scopo il disponente assegnò una rendita di lire 400, pari a lire italiane 307. 20, e dette disposizioni circa la nomina dell'investito e celebrante, da farsi in certe eventualità in unione al curato *pro tempore*.

Che sopraggiunte le leggi eversive dell'asse ecclesiastico e fattasi luogo alla conversione dei beni immobili costituenti il compendio ereditario e la cappellania di spettanza della Fabbriceria in rendita pubblica, tale conversione fu operata e liquidata mediante una rendita di lire 2703. 29, comprendendovi anche quella affetta alla messa quotidiana, rendita complessiva che venne col relativo certificato intestata alla suddetta Fabbriceria parrocchiale di Greco Milanese.

Che pochi anni dopo il duca Giulio Litta-Visconti Arese, quale successore degli originari patroni, procedè alla rivendicazione del detto legato di messe o cappellania, e la rivendicazione fu decretata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 3 aprile 1889, passata in giudicato, che obbligò la Fabbriceria a stralciare dall' accennato certificato tanta rendita quanta corrispondesse a lire 307. 20 annue, per iscriverla a nome del suddetto patrono attivo rivendicante; *salvo l'obbligo in questo ultimo di prestarsi all'adempimento dei pesi di culto, come di diritto.*

Che la consegna di detto certificato della rendita di lire 310 annue al duca Litta fu effettuata fino dal 27 maggio 1891, con verbale passato fra il R. Subeconomo dei benefizi vacanti di Milano e il rappresentante del duca Litta.

Che questi, e poi i suoi eredi, non adempierono mai agli obblighi del culto, cioè all'ufficiatura della messa e nomina del cappellano, per lo che avendo la Fabbriceria avanzate le sue pretese a tale adempimento, s'intavolarono trattative di transazione fra gli eredi Litta e la Fabbriceria. Con tali trattative proponevasi che i Litta si sarebbero liberati dall'adempimento degli oneri di culto contemplati nella istituzione Tessera, pagando alla Fabbriceria un capitale di lire 1600. Ma il Ministero di grazia e giustizia respinse per due volte la domanda di autorizzazione a stipulare la transazione, considerando non equa la base della transazione stessa, posto che il capitale dell'annuo legato di messe corrispondeva alla somma ben più elevata di lire 6000.

Che allora la Fabbriceria, vedendo che gli eredi Litta continuavano a non adempiere gli oneri di culto, dimandarono la autorizzazione a promuovere lite contro di essi per richiamarli all'osservanza di essi obblighi. Se non che il Prefetto di Milano con provvedimento emesso nel 17 novembre 1898, in base al Reale Decreto 16 ottobre 1861, n. 273, negò alla Fabbriceria di Greco Milanese tale autorizzazione; e ciò sia perchè la cappellania costituiva un ente autonomo distinto dalla Fabbriceria; sia perchè gli oneri mantenuti dalle leggi eversive a carico dei patroni non possono mai essere quelli relativi alla ufficiatura delle messe.

Che la Fabbriceria ricorre contro questo provvedimento, e ne domanda alla Sezione lo annullamento e la revoca per i motivi dedotti nel ricorso che sono cinque:

1° Contraddizione evidente fra l'impugnato decreto prefettizio e la risoluzione ministeriale che negò l'autorizzazione ad accettare la transazione proposta dal duca Litta.

2° Contraddizione fra il decreto prefettizio e le esplicite ricognizioni del buon diritto della Fabbriceria emesse dal duca Litta e dal suo rappresentante legale.

3° Violazione del giudicato, cioè della sentenza 3-9 aprile 1889 della Corte di appello di Milano, con cui fu espressamente riservata a favore della

Fabbriceria il diritto di richiedere al duca Litta l'adempimento dei pesi di culto, su cui verte la controversia.

4° Violazione dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, in quanto tale articolo riconosce l'obbligo del patrono, che svincola una cappellania, all'adempimento degli oneri di culto.

5° Altra violazione dell'art. 3 della citata legge, non che del giudicato, in quanto il provvedimento impugnato ha voluto limitare l'obbligo del patrono rivendicante a quello concernente l'assegnamento annuo ai già investiti della cappellania vita natural durante.

Udita in Camera di Consiglio la relazione del presidente.

Attesochè la sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Milano nel 3 aprile 1889, già passata in cosa giudicata, mentre obbliga la Fabbriceria ricorrente attuale a stralciare dal certificato di rendita pubblica, rappresentante il patrimonio Tessera, tanta rendita quanta corrisponde a lire 307 20 ed intestarla al duca Giulio Litta visconte Arese; rendita rappresentante il capitale della cappellania di S. Antonio Abate, e a lui rivendicata, tenne salvo nel tempo stesso l'obbligo del Duca stesso di prestarsi all'adempimento dei pesi di culto, come di diritto.

Che quest'obbligo del Duca, e poi degli eredi di esso, fu amministrativamente riconosciuto anche dal Ministero di grazia e giustizia e culto, quando con il Decreto 30 aprile 1898, riconfermato con altra risoluzione del settembre successivo, si rifiutò di approvare la transazione secondo la quale la Fabbriceria avrebbe accettato a tacitazione di ogni suo diritto la somma di lire 1600. Rifiuto motivato dalla considerazione, che la transazione sarebbe stata di troppo lesiva ai diritti della Fabbriceria, perchè la prestazione annua dovuta per l'adempimento degli oneri di culto afficienti alla cappellania corrisponde a un capitale superiore alle lire 6000.

Che tanto basta per autorizzare la lite, non potendosi disconoscere che a vantaggio delle pretese accampate dalla Fabbriceria contro ciò che ha ritenuto il Decreto prefettizio, concorre quel *fumus boni iuris*, che basta per autorizzare l'esperimento dell'azione giudiziaria, senza pericolo di avventurarsi in una lite assolutamente temeraria e vessatoria.

Attesochè per questa semplice considerazione e senza bisogno di esaminare singolarmente i varii motivi del ricorso, deve essere accolta la domanda presentata dalla Fabbriceria di Greco Milanese, che per le cose esposte è nel diritto e nell'obbligo di far valere i suoi diritti, quali essi siano, innanzi alla autorità giudiziaria, sola competente a decidere definitivamente sul fondamento di essi.

Attesochè non è il caso di pronunciare condanna di spese, che non è stata neanche domandata.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo il ricorso della Fabbriceria parrocchiale di Greco Milanese, autorizza ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 23 marzo 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Vanni.

Parroco di S Giovanni Battista in Chiavari c. Ministero dell'interno e Congregazione di Chiavari e Nè.

Opere pie — Ricorsi contro i provvedimenti definitivi di concentramento, raggruppamento e trasformazione — Termine — Efficacia sospensiva.

Opere pie — Concentramento — Rappresentanza della istituzione e gestione già spettanti alla Congregazione di carità — Distribuzione delle elemosine affidate al parroco — Cosa giudicata.

La riduzione a trenta giorni del termine per ricorrere contro i provvedimenti definitivi di concentramento, raggruppamento e trasformazione, disposta dall'art. 81 della legge 17 luglio 1890, è stabilita soltanto ad un effetto del ricorso, e cioè alla efficacia sua sospensiva; e perciò è ammessibile, esclusa

questa efficacia, il ricorso contro uno dei provvedimenti predetti, anche se prodotto nel termine ordinario di sessanta giorni.

La concentrazione delle istituzioni elemosiniere ha luogo anche quando la rappresentanza di esse e i compiti della gestione appartengono alla Congregazione di carità, escluso quello della distribuzione delle elemosine spettante al parroco pro tempore (1).

Per effetto della concentrazione, anche la erogazione delle elemosine rimane affidata alla Congregazione di carità (2).

Una sentenza, la quale, prima del concentramento, impose alla Congregazione di carità di rispettare nella gestione del lascito la ingerenza del parroco, non forma ostacolo di cosa giudicata, che possa in seguito impedire all'autorità amministrativa di decretare il detto concentramento, quando lo ravvisi conforme alla legge.

Con reale decreto del 4 maggio 1898 si considerava e disponeva quanto segue:

« Vedute le deliberazioni delle Congregazioni di carità e dei Consigli comunali di Chiavari e di Nè, proponenti un nuovo ordinamento per la gestione ed erogazione del lascito elemosiniero disposto da Daneri Francesco a favore dei poveri della parrocchia di S. Giovanni Battista di Chiavari e della parrocchia di S. Martino nel Comune di Nè;

« Veduto che il patrimonio di tali lasciti è stato già accettato dalla Congregazione di carità di Chiavari, con reale decreto del 3 novembre 1891;

« Veduto che la sola erogazione di tali elemosine è dalle tavole di fondazione affidata ai parroci delle due parrocchie sopraccennate;

« Vedute le deliberazioni in proposito adottate dal Consiglio provinciale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Genova;

« Veduta la legge 17 luglio 1890, numero 6972;

« Udito il parere del Consiglio di Stato;

« Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

Il lascito Daneri è concentrato per metà in ciascuna delle due Congregazioni interessate; per la sola erogazione nella Congregazione di carità di Chiavari, che già tiene legalmente la sua parte di capitale, e per la erogazione e per la gestione patrimoniale nella Congregazione di carità di Nè:

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto ».

I sacerdoti Daniele Mongiante e Bondanza Antonio che, nella loro qualità di parroci *pro tempore*, il primo della parrocchia di S. Giovanni Battista in Chiavari ed il secondo della parrocchia di S. Martino della Caminata in Comune di Nè, i quali eransi già opposti in sede amministrativa, ricorrono ora a questa IV Sezione del Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento del surriferito regio decreto nella parte, colla quale venne attribuita anche l'erogazione alle Congregazioni di carità dei Comuni di Chiavari e Nè, dei frutti del capitale di lire 20,000 disposto col testamento olografo di Daneri Francesco in data 5 dicembre 1885, depositato il 27 gennaio 1891, in atti del notaio Angelo Bozzone di Chiavari. E' d'avvertire peraltro che sebbene nel ricorso si legga che esso è interposto da ambedue i suddetti parroci e dai referti d'usciere ne appariscono le notifiche fatte nel nome di ambedue pure risulta firmato (oltrechè dai legali qui sotto menzionati) dal solo parroco Mongiante, il quale inoltre parimenti, da solo rilasciò agli avvocati Carlo Delfino e Camillo Daneri procura a rappresentarlo e difenderlo avanti a questa Sezione.

I contendenti sono d'accordo nel di-

(1-2) Confor. decis. 20 dicembre 1895, Parroco e Fabbriceria di Serralunga d'Alba (vol. VI, p. 319). Disposto il concentramento non possono essere conservati ai cessati amministratori i diritti di erogazione e di nomina conferiti loro dalle tavole di fondazione; decis. 26 aprile 1895, Parroco e Fabbriceria di Lodivecchio (vol. V, p. 372), 28 giugno 1895, Parroco di S. Maria Segreta in Milano (vol. VI, p. 631-632).

chiarare che l'anzidetto regio decreto venne notificato al parroco di S. Giovanni Battista in Chiavari il 1° e a quello di S. Martino della Caminata il 4 giugno 1878. Il ricorso poi risulta notificato addì 1° luglio 1898 al presidente della Congregazione di carità di Chiavari, addì 4 luglio 1898 al presidente della Congregazione di carità di Nè, e finalmente addì 19 luglio 1898 al Ministero dell'interno. Risulta, inoltre, col provvedimento impugnato e con altri documenti, depositato nella Segreteria di questa VI Sezione il 25 luglio 1898, deposito che venne dedotto a notizia del Ministero suddetto mediante atto d'usciere della stessa data.

La particola testamentaria costituente la tavola di fondazione del legato Daneri sarebbe così concepita, secondo rilevasi dal ricorso e da uno documenti ad esso allegati: « faccio e lascio un legato di lire 20,000 per una volta tanto alla Congregazione di carità, detta la beneficenza di Chiavari, la quale farà distribuire lo annuo reddito di lire 10 mila ai poveri della parrocchia di San Martino della Camminata per mezzo del parroco di detta parrocchia, ed il frutto delle altre 10,000 lire lo farà annualmente distribuire ai poveri della parrocchia di S. Giovanni Battista per mezzo dell'arciprete parroco di detta parrocchia di Chiavari ».

Su i primi del 1895 la Congregazione di carità di Chiavari venne nel convincimento che le competesse ingerenza nella distribuzione dei sussidi istituiti dal Daneri. E cominciato con aggregarsi i due parroci, a' termini e per gli effetti dell'art. 5 della legge 17 luglio 1890, invitò la Congregazione di carità di Nè a fare in sè concentrare la parte del lascito che interessava i poveri di Nè, e pretese di dettare norme circa le modalità e le persone sovvenibili di elemosina. I parroci lungi dall'annuire a rendersi partecipi della gestione in seno alla Congregazione di carità, insorsero contro la pretesa di questa di disciplinare l'erogazione del legato Daneri. Di qui contestazione prima avanti alla Giunta provinciale amministrativa, poi avanti al Tribunale di Chiavari, il quale con sentenza 11-12 maggio 1876, costituente regiudicata, così dispose: « In contumacia giudicando del rev. Antonio Bondanza parroco di S. Martino di Camminata, dichiara competere al rev. parroco don Daniele Mongiante... il diritto di distribuire il sussidio di cui è caso ai poveri della sua parrocchia, secondo la propria discretiva, salvo nella Congregazione di carità attrice il diritto di vegliare perchè i sussidi di cui si tratta siano effettivamente distribuiti ai poveri ed il diritto di chiederne conto ».

I mezzi di gravame che ora vengono proposti a questa IV Sezione del Consiglio di Stato contro il regio decreto di concentrazione del lascito sono:

1° il provvedimento impugnato, in quanto attribuisce la erogazione dei sussidi alle Congregazioni dei Comuni di Chiavari e di Nè viene a frustare la volontà del testatore e le condizioni da esso dettate.

2° Viene inoltre ad annullare gli effetti della cosa giudicata la quale sarebbe stata anche sul punto che, dato il concentramento e malgrado questo l'erogazione dei sussidi spettava ai parroci. Su tale proposito soccorrerebbe anche l'articolo 61 della legge 17 luglio 1890. E, del resto, il diritto dei parroci ricorrenti a distribuire i redditi del lascito Daneri, è un diritto civile, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione ordinaria dei tribunali, ed una volta intervenuta la decisione, l'autorità amministrativa deve uniformarsi al giudicato. Da che tutto scaturirebbe che il provvedimento impugnato Cozzi cogli art. 832, 1350 del Codice civile, 2 e 3 della legge 20 marzo 1865, alleg. *E*, 61 della legge 17 luglio 1890; epperò viene concluso che:

« Piaccia all'Ecc. Consiglio pronunciare l'annullamento del sovrano decreto succitato in data 4 maggio 1898, nella parte impugnata; emettendo tutte quelle pronuncie relative di legge ».

Il Ministero dell'interno resiste, in relazione soltanto ad una eccezione di

tardività di ricorso ch'egli crede fondato, sul confronto delle date di notificazione del regio decreto e di quella di notifica ad esso Ministero del ricorso, tenuto conto del termine risultante dal combinato disposto dell'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e dell'articolo 81 della legge su le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Con deliberazione del 22 luglio 1898 la Congregazione di carità di Chiavari affidò al suo Presidente di resistere al ricorso di cui trattasi, presentando, all'uopo, una memoria defensionale. In questa memoria, depositata il 27 luglio 1898, si controdeduce:

1° La stessa eccezione pregiudiziale sollevata dal Ministero dell'interno;

2° E in merito che sul concentramento non esiste regiudicata, avendo invece il Tribunale dichiarato che non trattavasi in quel dibattito di sottrarre al concentramento l'opera elemosiniera: che l'art. 61 della legge 17 luglio 1890 conta contro non a favore del ricorrente, implicando che possano concentrarsi nelle Congregazioni di carità anche le opere pie elemosiniere destinate a beneficenze speciali: che agli articoli del Codice civile citati nel ricorso è stato derogato appunto dalla predetta legge del 1890; che per più capi e ragioni, che vengono enumerate, il concentramento è opportuno ed esso non fa che appagare il voto unanime del Consiglio comunale, legittimo rappresentante della cittadinanza. Del resto la Congregazione si riporta alla motivazione del parere del Consiglio di Stato, che precedè il Regio decreto impugnato *ex adverso*. E conclude chiedendo che: « 1. Sia dichiarato irricevibile il ricorso dei parroci di San Giovanni Battista di Chiavari e di San Martino di Camminata in Nè; 2. In ogni caso sia respinto tale ricorso, non reggendo le eccezioni dei ricorrenti ed essendo opportuno il concentramento; 3. Siano i ricorrenti condannati nelle spese, che altrimenti ricadrebbero a danno della Congregazione, cioè de' poveri ».

Fra i documenti che la Congregazione di carità di Chiavari ha depositato sono due deliberazioni, l'una del 21, l'altra del 22 luglio 1898, con cui la Giunta comunale e la Congregazione di carità di Nè dichiarano di associarsi alle istanze della Congregazione in causa.

Attesochè non regge l'eccezione di tardivo ricorso opposta dai ricorrenti. L'art. 30 della legge organica sul Consiglio di Stato (testo unico approvato con Regio decreto 2 giugno 1889, numero 6166), fissa in giorni 60 dalla data di notificazione dei provvedimenti amministrativi il termine utile a ricorrere contro di essi alla IV Sezione del Consiglio. Ben vero che l'indicato termine, per espressa dichiarazione risultante dall'articolo stesso, non conta nei casi in cui altri termini risultino stabiliti dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso; ma in questa ipotesi non si versa in virtù dell'art. 81 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e più in particolare del suo capoverso ultimo, così concepito: « Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà ». Ovvio è, infatti, che la riduzione a 30 del termine di 60 giorni utile di regola per ricorrere, è stabilita soltanto in relazione ad un effetto del ricorso, e cioè all'efficacia sua sospensiva, che in virtù dell'art. 33 della precitata legge sul Consiglio di Stato, sarebbe ad esso mancata, se pure un motivato decreto della quarta Sezione, sopra istanza del ricorrente, ad esso non l'avesse, per gravi ragioni, attribuita. Non trattasi dunque di un termine più breve che valga ad escludere un termine più lungo; ma di una particolare conseguenza del ricorso, che in tanto la legge su le istituzioni pubbliche di beneficenza ammette in deroga di contrario principio accolto dalla legge sul Consiglio di Stato, in quanto il ricorrente osservi la speciale diligenza d'interporre il suo reclamo

infra giorni trenta, anzichè entro i sessanta dalla notifica del provvedimento. E basta tener presenti le date, già riferite nella esposizione dei fatti relativi all'odierna vertenza, per capacitarsi che il ricorso di cui trattasi se fu tardivamente interposto per produrre effetti sospensivi, non lo fu certo per l'esame del merito della doglianza e per la conseguente statuizione sul doversi oppur no torre di mezzo l'impugnato reale decreto.

Attesochè non è luogo a dubitare che il lascito elemosiniero in sorte di lire 20,000 fosse da Francesco Daneri disposto per una metà a favore dei poveri della parrocchia di San Giovanni Battista di Chiavari, e per l'altra metà a favore dei poveri della parrocchia di San Martino nel Comune di Nè. Furono dunque beneficate due diverse collettività d'indigenti e mentre il legato era disposto a favore della Congregazione di carità detta « *La Beneficenza di Chiavari* », si chiamavano alla distribuzione del reddito del legato i parroci delle sovra specificate parrocchie, ciascuno per la metà del reddito stesso devoluto ai suoi parrocchiani. Dal che si scorge come ciascuno dei due parroci avesse in realtà un identico interesse, ma come, altresì, la sfera dell'interesse di ciascuno fosse del tutto separata e distinta dalla sfera propria dell'interesse dell'altro. Ognuno dei due parroci aveva annualmente diritto a chiedere alla Congregazione di carità di Chiavari la metà del reddito del legato Daneri, per distribuirlo in elemosine ai poveri residenti sotto la giurisdizione della sua parrocchia; ma il fatto dell'uno non poteva nè nuocere nè giovare all'altro. Or, sebbene l'attuale parroco di Chiavari abbia inteso d'agire avanti a questa quarta Sezione anche nel nome e nell'interesse del suo collega del Comune di Nè, pur tuttavia nessun mandato ha esibito in virtù del quale siffatta pretesa rimanga rivestita di giuridica consistenza. Del pari, quantunque il ricorso apparisca intestato e notificato ad istanza di ambedue i parroci, pur non reca che la firma del parroco di Chiavari; e questi, soltanto, infine ha rilasciato procura agli avvocati Carlo Delfino e Camillo Daneri, di rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio. Da che tutto manifesto consegue che il parroco di Nè, non può ritenersi parte in causa; e che essendo l'interesse del parroco di Chiavari circoscritto alla metà del reddito del legato elemosiniero, perchè della distribuzione della sola metà del reddito stesso ripete titolo dalle tavole di fondazione, ogni più larga domanda nel nome e nell'interesse altrui va senz'altro respinta, e l'esame del merito del ricorso deve non andare oltre quel punto del reale decreto del 4 maggio 1898 in cui resta disposto il concentramento *dell'erogazione* della metà del ripetuto lascito nella Congregazione di carità di Chiavari, che già tiene legalmente la sua parte di capitale.

Attesochè innanzi tutto è da risolvere il dubbio se la concentrazione di cui tratta l'articolo 54 della legge del 17 luglio 1890 su le istituzioni pubbliche di beneficenza, sia oppur no estensibile alla distribuzione delle limosine, quando la rappresentanza del lascito e tutti i compiti della sua gestione escluso soltanto quello, appunto, della distribuzione dei sussidii già pertengono all'ente presso cui la concentrazione dovrebbe seguire, cioè alla Congregazione di carità del luogo. Ed ognuno vede come tale formulamento del dubbio riesca al ricorrente meno contrario della ipotesi che la stessa Congregazione di carità debba aversi come legataria, ma, sia la Congregazione propria e vera legataria o, qualunque le parole del Danesi, non altro che il *nudus minister* del legato (verosu bbietto della liberalità), certo è che la nostra legge fa precetto della concentrazione dei lasciti elemosinieri considerati in tutti indistintamente i loro momenti di gestione, e che in questa dee intendersi compreso anche il compito ultimo del regime dell'opera, cioè l'effettivo assegnamento della pecunia al fine di carità pensato e voluto dal pio istitutore, la materiale distribuzione dei soccorsi a cui quella pecunia è desti-

nata. La legge non distingue alla stregua di un concetto di unicità o di pluralità degli organi amministrativi; e se le Congregazioni di carità sono state chiamate a prendere il luogo di altri gestori anche nei casi in cui nessuna ingerenza avevano nella amministrazione dei lasciti elemosinieri, a maggior forza dee credersi che il compito loro sia rimasto esteso anche alla erogazione delle limosine, allorchè tutti gli altri già fossero in esse medesime raccolti e solo a quell'uno non avessero titolo d'ingerenza diretta. Or distinzioni non sono ammissibili se dalla stessa legge non scaturiscano, e come la logica induce a concludere nel presente caso contro la tesi del parroco, così è inoltre, pur vero che la tesi stessa cozza con le cause e la finalità della legge 17 luglio 1890, comuni tanto all'ipotesi di gestione individua, quanto a quella di gestione più o meno divisa fra più subbietti amministranti, onde restono al ricorso non pure la lettera della legge e i principii, ma, altresì, la mente stessa del legislatore.

Attesochè invano il ricorrente invoca l'articolo 61 della legge del 17 luglio 1890; articolo che nel suo primo comma mira a limitare talune conseguenze della concentrazione ed a prescrivere regole sempre a questa successive, non a costituire, secondo speciali ipotesi, categorie d'enti concentrabili più ampie o più ristrette di quelle già costituite; e che nel secondo comma ammette e disciplina i consorzi d'opere di beneficenza, argomento del tutto estraneo alla presente disputa;

Attesochè del pari inutilmente s'invochi la volontà dell'istitutore del legato di cui trattasi. Per quanto è alla concentrazione del lascito, la legge stessa ha sostituito alla volontà particolare la sua, per fini ritenuti di vantaggio generali; e il governo delle istituzioni di pubblica beneficenza obbedisce non più all'ordinamento originario, ma a quello divisato dal legislatore, in quanto l'uno non sia stato rispettato ma derogato e sostituito dall'altro. Se diversamente fosse ben poche fondazioni riuscirebbero concentrabili presso le Congregazioni di carità, per non dire nessuna. E dove risiede potestà abolitiva degli istituti giuridici, ivi non può mancare potestà modificatrice delle norme che fin qui presiederono alla gestione ed allo svolgimento della attività lora. Onde fuori ogni giusta ragione vengono invocati articoli del codice civile, che esulano del tutto in argomento di pubblico diritto, sul quale impera una regola specifica;

Attesochè, infine, non sussiste l'ostacolo della contraria cosa giudicata. Giova avvertire che in ciò si continua l'eccezione del parroco, il quale, intanto contrasta alla pubblica Amministrazione il diritto di ordinare il concentramento del lascito Daneri, in quanto la non concentrabilità di questo sarebbe rimasta riconosciuta da sentenza di tribunale, in una causa tra il parroco medesimo e la Congregazione di carità di Chiavari. Come è patente anche dalle formulate conclusioni, il ricorso non solleva al certo l'eccezione o dubbio di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a conoscere dell'obbligo dell'atto amministrativo impugnato, dubbio che obbligherebbe questo Collegio al rimando degli atti alla Corte di Cassazione di Roma per la determinazione della competenza, e che d'altronde, nel caso attuale non merita d'esser d'ufficio proposto. Indi si scorge che non a proposito sono stati invocati dal ricorrente gli articoli 2 e 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 all. *E*, bastando tutto al più il far salva al parroco ogni e qualunque altra azione gli potesse competere in altra sede di giudizio. In merito, poi, è da avvertire che la sentenza addotta dal parroco ricorrente, fu pronunciata prima della decretazione di concentramento del lascito Daneri; e che a buon diritto, secondo lo stato delle cose in quel tempo, quella pronuncia impose alla predetta Congregazione di carità l'obbligo di rispettare, nella gestione del lascito, l'ingerenza del parroco, tale quale doveva essere secondo il testamento del Daneri.

Non competeva alla Congregazione di carità di Chiavari il considerare come

avvenuto un concentramento non ancora dall'autorità competente decretato; ma costituisce patente eccesso il sostenere che la sentenza potesse comunque far stato contro le future determinazioni di questa autorità, che trova nella legge l'obbligo di provvedere, e che fu, del tutto, estranea a quel giudizio. Onde non importa neppure soffermarsi a dimostrare che neanche il testo della sentenza suffraga l'assunto del parroco e che invece, in qualcuna delle sue considerazioni, chiaramente lo esclude.

Attesochè le spese seguono la soccombenza;

Per questi motivi, la Sezione senza attendere all'eccezione pregiudiziale opposta dai resistenti, e salva al ricorrente ogni altra azione in diversa sede di giudizio, respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 2 marzo 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli.

Capodanno c. Ministero dell'interno e Confraternita della SS. Concezione ai Vergini in Napoli.

Confraternite ed opere pie — Deliberazioni — Numero legale — Espulsione di uno dei componenti — Regole particolari della istituzione — Abrogazione — Art. 32 della legge 17 luglio 1890.

Per l'art. 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è nulla la deliberazione di una confraternita e di altre opere pie, colla quale venga espulso uno dei componenti se non venne presa coll'intervento della metà più uno di coloro che ne fanno parte, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, quand'anche nelle regole particolari della istituzione vi sia una diversa disposizione.

In occasione delle esequie di un confratello della R. Confraternita della SS. Concezione, eretta nella parrocchia dei Vergini in Napoli, il confratre, signor Vincenzo Capodanno, proferì alcune parole ritenute non rispettose all'indirizzo di colui che in quel momento funzionava da Superiore della Arciconfraternita. Per tale fatto l'assemblea generale del sodalizio, con deliberazione 17 gennaio 1897, dispose la cancellazione del predetto signor Capodanno dall'albo dei confratri. Annullata tale deliberazione dal Prefetto di Napoli con provvedimento del 24 maggio 1897, la assemblea deliberò nuovamente, nel 27 giugno, la cancellazione del signor Capodanno, ma anche questa seconda deliberazione fu per vizio di forma, come la prima, annullata dal Prefetto con decreto 26 gennaio 1898. Deliberata una terza volta nel 6 febbraio 1898, e sempre per la stessa causa, la radiazione del signor Capodanno dal novero degli ascritti al sodalizio, egli ricorse prima al Prefetto, e poichè il suo reclamo non fu accolto, ricorse contro il provvedimento prefettizio al Governo del Re; ma anche quest'ulteriore suo ricorso fu respinto con R. Decreto 8 ottobre 1898, sentito il Consiglio di Stato, sulla proposta del Ministro dell'interno.

Il suenunciato R. Decreto è stato impugnato innanzi a questa Sezione dal signor Capodanno, per eccesso di potere e per violazione di legge in base ai seguenti motivi:

I. Violazione degli articoli 91, 52, 32, 103, 70 della legge 17 luglio 1890 e dell'ultimo capoverso del capo III della regola del pio sodalizio del 1740, non che falsa applicazione del capo III della regola medesima, perchè mentre il numero dei fratelli godenti era di 171, e perciò occorreva l'intervento della metà più uno di essi, cioè di 86, affinchè la adunanza fosse legale, la deliberazione del 6 febbraio 1898 fu preso coll'intervento di soli 62 fratelli godenti;

II. Violazione dell'art. 71 dello Statuto fondamentale del Regno, dell'articolo 1 del Codice penale e degli art. 2 e 204 del Codice di procedura penale, perchè dell'esistenza e valore del preteso reato d'ingiurie si dovea far constare dai magistrati competenti, a cui non potevano sostituirsi nè l'assemblea dei fratelli, nè il Consiglio di Prefettura, nè il Prefetto;

III. Violazione degli articoli ricordati col motivo precedente e 1 e 485 del Codice penale, sia perchè la pretesa ingiuria non sussisteva, non contenendosi alcuna contumelia nelle parole proferite dal Capodanno, sia perchè esso in quel momento non vestiva cappa od abito da confratello, sia perchè ogni concetto di reato svaniva per la prescrizione di tre mesi.

Il ricorso confuta con ciascuno dei dedotti motivi le considerazioni addotte a sostegno del R. Decreto impugnato, e chiede l' annullamento di questo, del provvedimento del Prefetto e della deliberazione 6 febbraio 1898 dell'Arciconfraternita, mantenendosi tra gli ascritti il ricorrente, con la condanna del sodalizio alle spese.

Il signor Raffaele Dini, nella sua qualità di Superiore e legittimo rappresentante dell'Arciconfraternita, si é costituito parte civile resistente al ricorso, producendo una memoria legale, con la quale confuta le deduzioni poste a base del ricorso.

Diritto. Considerato che fra le speciali disposizioni, delle quali l'art. 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, impone la applicazione in riguardo alle istituzioni di beneficenza, semprechè ciò sia consentito dalla composizione dei consigli amministrativi e dall'ordinamento amministrativo delle istituzioni stesse, e salve le equivalenti e maggiori guarentigie sancite da particolari statuti, è la norma direttiva che le deliberazioni dei detti enti debbano essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti:

Che il successivo art. 33 statuisce che all'applicazione delle disposizioni contenute nel suindicato art. 32, il Governo provvederà per le istituzioni nuove nell'atto di approvazione dei loro statuti; per le istituzioni i di cui statuti sono soggetti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito tale revisione; e per tutte le altre istituzioni nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni transitorie per l'attuazione della legge.

Che in relazione a quest'ultima prescrizione, il regolamento 5 febb. 1891, n. 89, nel titolo IX, contenente le disposizioni finali e transitorie, stabilisce i modi e i termini di applicazione delle disposizioni surriferite a tutte le istituzioni preesistenti i di cui statuti non siano sottoposti a revisione, ingiungendo coll'art. 138 che tali istituzioni debbano, nel termine di un anno dalla pubblicazione del regolamento stesso, presentare al Prefetto della provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite dall'articolo 32 della legge, mediante articoli addizionali da approvarsi in appendice agli statuti medesimi, qualora questi già non vi provvedano, e che le dette proposte, col voto della Giunta provinciale amministrativa, debbano essere inviate al Ministero dell'interno pei provvedimenti dell'articolo 33, lett. *c*.

Che dalle premesse prescrizioni della legge e del regolamento chiaramente si rileva l'intendimento del legislatore, il quale volle che nessuna fra le istituzioni pubbliche di beneficenza si sottragga alla applicazione delle norme stabilite dall'art. 32, essendo tali norme la pratica estrinsecazione dei principî accolti dal diritto pubblico odierno in quanto attiene all' ordinamento delle pubbliche amministrazioni ed in quanto riflette le condizioni e guarentigie occorrenti a viemeglio assicurare la morale e giuridica efficacia degli atti, coi quali si manifesta la volontà dei rispettivi corpi deliberanti.

Considerato che di fronte a tali precise sanzioni, e ritenuto il non contestato carattere di istituto di beneficenza inerente all'Arciconfraternita della Santissima Concezione nella parrocchia dei Vergini in Napoli, non si può dubitare che a rendere valida l'adunanza tenuta il 6 febbraio 1898 dall' assemblea del sodalizio, nella quale adunanza fu deliberata la cancellazione del signor Vin-

cenzo Capodanno dal novero degli ascritti, faceva d'uopo l'intervento della metà più uno dei confratelli; e poichè è pacifico tra le parti che il numero dei fratelli *godenti*, cioè effettivi, era in quel momento di 171 e che gl' intervenuti alla detta adunanza furono 62, ciò basta a stabilire la illegittimità della adunanza stessa e la nullità della deliberazione, comunque questa fosse stata presa colla maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Considerato che ad eliminare la incorsa illegalità, non vale invocare le speciali disposizioni della *regola* del 1740, la quale forma lo statuto particolare del sodalizio. Per quanto riguarda la norma espressa nel capo III di quella *regola*, laddove è detto che il fratello il quale abbia ingiuriato il superiore (ed in ciò consisteva la imputazione fatta al Capodanno), « sarà sulla proposta del Superiore, colla maggioranza dei voti segreti della Congregazione generale, cassato dal novero degli ascritti senza potervi essere riammesso », è da osservarsi come la soluzione della questione ora sorta non sarebbe possibile alla sola stregua di tale norma, che determina le condizioni di validità intrinseca della sola deliberazione nel presupposto che questa sia stata presa in adunanza legale. Ed infatti al successivo capo V della stessa *regola* o statuto, laddove si parla delle formalità delle adunanze è stabilito che « la corporazione non sarà legittima a deliberare senza l' intervento di un terzo almeno dei fratelli godenti, e di un numero mai minore di venti ». Ma neppure questa norma della regola e statuto particolare, la quale è ben lungi dal contenere una guarentigia maggiore o equivalente a quelle volute dalla imperativa disposizione dell'articolo 32 della legge 17 luglio 1890, è più applicabile dopo il termine tassativamente fissato dall'articolo 138 del regolamento in data 5 febbraio 1891 in esecuzione dell' articolo 33, lettera *c*, della legge sumenzionata.

Considerato che a nulla influisce la circostanza che le disposizioni prescritte dall'articolo 32 della legge non furono di fatto introdotte nella regola o statuto particolare della pia istituzione; questa obbiezione varrebbe nel solo caso che l'Arciconfraternita della Concezione potesse riconoscersi non soggetta alla applicazione del detto articolo; ma i combinati articoli 33 della legge e 138 del regolamento dimostrano nel modo più manifesto come il legislatore intese di estendere i precetti fondamentali dettati coll'articolo 32 a tutte quante le istituzioni pubbliche di beneficenza, e così non soltanto a quelle di nuova creazione e non soltanto a quelle i di cui statuti sono sottoposti a nuova revisione, ma eziandio *a tutte le altre istituzioni,* tra le quali non può non rientrare anche l'Arciconfraternita summenzionata; nè il fatto del mancato adempimento alla precettiva ingiunzione espressa dall'articolo 138 del regolamento può costituire motivo legittimo di esenzione dalla osservanza delle nuove disposizioni, perchè, indipendentemente da qualsiasi inobbedienza della legge, la quale non è mai valevole a procurarne la elusione, la forza abrogativa tiva dell'articolo 32 della legge del 17 luglio 1890 si imponeva ed era abrogativa per virtù propria a termimi dell'art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Considerato che per le cose fin qui dette, resultando fondata la censura con la quale alla deliberazione della Arciconfraternita si rimprovera la violazione dei suaccennati articoli della legge 17 luglio 1890 e del relativo regolamento, è da annullarsi il Reale Decreto impugnato che della incorsa illegalità nen tenne il dovuto conto; e torna perciò inutile l'esame degli altri motivi del ricorso.

Che per speciali ragioni di equità può farsi luogo alla compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 13 febbraio 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Perla.

Parroco Farina ed altri c. Congregazione di carità di Castrogiovanni.

Opere pie — Trasformazione — Riunione di ricorsi — Eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa — Questione di legittimità — Convenienza della trasformazione — Bisogni del culto — Sospensione di pronuncia — Decisione della Corte di Cassazione di Roma.

È ammessibile la riunione di due ricorsi fondati su ragioni di legittimità diverse, ma aventi comuni, quanto al merito, i motivi desunti dai bisogni locali del culto, e diretti ad oppugnare lo stesso Decreto reale di trasformazione.

Sollevata la eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa, la IV Sezione del Consiglio di Stato deve sospendere ogni pronuncia anche sulle questioni di legittimità, quando non siano pregiudiziali ed indipendenti da quelle su cui si afferma la competenza giudiziaria.

Non messa in dubbio la competenza della IV Sezione a conoscere delle questioni relative alla convenienza o meno della trasformazione in rapporto ai bisogni del culto, non è il caso di far luogo all'esame di tali questioni, come delle altre relative alla legittimità, potendo tale esame riuscire ozioso, in seguito alla decisione della Cassazione di Roma sulla eccezione d'incompetenza amministrativa.

Ritenuto che la Congregazione di carità di Castrogiovanni chiese al Governo del Re la costituzione in ente morale di un ospedale da stabilirsi in quel Comune con un patrimonio approssimativamente calcolato a L. 258,000 e proveniente per lire cinquemila da un atto di donazione della Chiesa madrice del Comune stesso in data 5 agosto 1892, per lire 3000 da una pubblica sottoscrizione, per lire 10,000 da legato della baronessa Rosalia Varisano disposto con testamento del 7 agosto 1866 e per lire 240,000 circa da capitali conseguibili mercè trasformazione a beneficio dell'erigenda istituzione, delle opere pie locali denominate Quarantore del Mattino, Confraternita del Purgatorio, Confraternita del SSmo Salvatore, legato Gioacchino Varisano.

Che tale domanda, suffragata dal voto del Consiglio comunale, della Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta e della prima Sezione di questo Consiglio, fu accolta dal Governo con decreto reale del 7 luglio 1898, essendosi disposto con tale provvedimento tanto la costituzione dell'erigendo ospedale civico in ente morale con la sopraindicata dotazione quanto la trasformazione delle cennate opere pie e di culto a favore di siffatta istituzione.

Che avverso tale decreto ricorrono a questa sede i nominati signori Farina, Pansieri, Emmo e Grimaldi, nelle rispettivi qualità di fidecommissari e protettori della eredità Grimaldi e di fidecommissari della eredità Gioacchino Varisano deducendo: che la donazione fatta dalla chiesa madre e di San Cataldo all'erigendo ospedale restò inefficace per diniego di autorizzazione da parte dell'autorità superiore; che l'opera delle Quarantore del Mattino non esiste e non è esistita in Castrogiovanni, nè alcuna opera di quarantore fu istituita dal sacerdote Grimaldi; che esisteva bensì un'opera delle quarantore istituita ed amministrata da quel Municipio, e il testatore Grimaldi dispose soltanto la celebrazione di quattro messe quotidiane a perpetuità nelle chiese in cui facevasi quell'esposizione; che però queste quarantore municipali furono con decreto reale del 13 dicembre 1877 convertite in dotazione del locale Orfanotrofio; che nondimeno le chiese di Castrogiovanni continuarono di fatto quell'esposizione e la fidecommissaria continuò la celebrazione delle quattro messe; che ciò posto, non si comprende la divisione in quarantore di mattino e di sera, nè s'intende se siansi voluto trasformare quelle istituite dal Municipio e già convertite o quelle continuate dalle chiese ed a cui la fidecommissaria Grimaldi è estranea; che inoltre nell'ipotesi che la Sezione ritenesse che con tale espressione il de-

creto avesse voluto riferirsi appunto alla fidecommissaria o all'eredità Grimaldi o alle quattro messe anzidette, non poteva ordinarsi la trasformazione, ostandola la cosa giudicata, in quantochè la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del detto 11 settembre 1874, confermata dalla Corte di cassazione di Roma, con arresto del 14 giugno 1878 dichiarò che la fidecommissaria non aveva oggetto di culto; che tale giudicato riguardando la definizione dello stato di una persona giuridica è indivisibile e fa stato *erga omnes*; che per altro la cennata posizione risulta dallo stesso testamento del Grimaldi; che costui (n. 48, 49, 58, 89 e 60 del testamento) volle comprendere tutto il suo retaggio in una istituzione fidecommissaria per beneficare i primogeniti di una linea di suoi parenti, che chiamò *protettori* ed a cui legò l'annua somma di lire 269.20, che rappresentava circa la metà del fruttato del suo patrimonio, mentre con l'altra metà disponeva la retribuzione di lire 25.50 per ciascuno dei quattro parroci che nominava poi fidecommissari per la celebrazione delle quattro messe con la mercede annua di lire 75 ciascuno, ed attribuendo al protettore la sorveglianza con *alter ego* sull'amministrazione dei fidecommissari e il sindacato de' loro conti, proibendo l'ingerenza di qualsiasi autorità civile ed ecclesiastica nell'amministrazione e dando al protettore insieme all'amministrazione il pegno per pagarsi del legato; che perciò l'impugnato decreto venne a ledere i diritti quesiti del protettore; che ostava del pari alla trasformazione la disposizione (n. 43 del testamento) per cui mancando in tutto, o in parte, la celebrazione delle messe, la mercede veniva direttamente legata alle chiese in cui facevasi l'esposizione delle quarantore col carico di far celebrare le messe medesime; che se così non fosse verrebbe meno ogni mezzo legale per costringere i fidecommissari all'adempimento, e l'obbligo delle messe non costituirebbe che un onere di coscienza e quindi non sarebbe trasformabile; che le messe e i servizi religiosi di cui trattasi rispondono a un bisogno della popolazione, essendo questa raddoppiata dal 1860 in poi, mentre per le leggi eversive del 1866 e del 1867 tali riti sono molto diminuiti; onde si chiede che al riguardo si disponga l'opportuna istruzione; che finalmente rispetto al legato o ai legati del parroco Varisano, è da notare che il testatore (art. 14 del testamento) legò alcuni fondi al parroco di S. Cataldo perchè ne destinasse le rendite alla vestizione di cinque poveri della parrocchia nel giorno di S. Giuseppe e (articolo 10) legò allo stesso una somma la cui rendita dovesse servire alla celebrazione di una messa quotidiana, ora soppressa e nel resto all'assistenza e al soccorso con centesimi 85 al giorno alle famiglie degli agonizzanti poveri della parrocchia fino al giorno posteriore all'inumazione o al cessato pericolo; che però non risulta se col decreto impugnato sia stato trasformato un solo di questi legati o sieno stati trasformati tutti e due; che ad ogni modo trattandosi di lasciti di beneficenza non poteva ordinarsene la trasformazione in base all'articolo 91 della legge del 17 luglio 1890 e non potevano nemmeno essere soggetti a concentramento a tenore degli art. 56 e 39 in quanto che non si tratta di enti giuridici. Si chiede quindi l'annullamento dell'impugnato decreto, premesso l'accennato mezzo istruttorio.

Che avverso lo stesso decreto ricorrono anche i predetti signori Vaia e Ragusa nelle rispettive qualità di rettori della Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio e della Confraternita del SS. Salvatore in Castrogiovanni deducendo che con la trasformazione della Confraternita si violarono le tassative disposizioni della legge, perchè non trattasi d'istituzioni pubbliche di beneficenza o perchè ad esse non è venuto a mancare nè il fine, nè l'interesse per cui vennero stabilite. Si chiede quindi la revoca del provvedimento col rifacimento delle spese del giudizio.

Che resistono ai due ricorsi tanto il Ministero dell'interno, quanto la Con-

gregazione di carità, opponendo una serie di considerazioni nelle note del 30 agosto e del 14 ottobre 1898 e rispettivamente nella allegazione sottoscritta dagli avv. Niccolò Gallo e Federico Savarese e depositata addì 11 dicembre 1899.

Che alla sua volta la Fidecommissaria Grimaldi fece produrre addì 15 dicembre 1899 e 7 febbraio 1900 due allegazioni, sottoscritte l'una dall'avv. Palamenghi Crispi e l'altra dallo stesso e dall'avv. Saverio D'Amico, e con cui sono svolti i motivi del ricorso e s'insiste nelle conclusioni, chiedendosi nella seconda allegazione in via subordinata, che almeno la Sezione dichiarasse limitata l'applicazione del decreto impugnato alla sola istituzione delle quattro messe ed alla rendita relativa.

Che anche da parte delle Confraternite del Purgatorio e del Santissimo Salvatore addì 13 dicembre 1899 e 10 gennaio 1900 furono prodotte a sviluppo del loro ricorso due allegazioni sottoscritte dagli avvocati Filippo e Francesco Pacelli, e con le quali s'insiste sulle conclusioni del ricorso medesimo e si chiede intanto una maggiore istruttoria circa i bisogni del culto in Castrogiovanni e il richiamo della pratica amministrativa concernente una proposta di trasformazione di altre due confraternite di Castrogiovanni, cioè di quelle di Santa Maria la Nuova e Compagnia del Carmelo (proposta, che si dice respinta dal Ministero dell'interno), domandasi inoltre che per qualunque ragione si sospendesse o escludesse la trasformazione della Fidecommissaria Grimaldi, dovrebbesi anche sospendere ed escludere la trasformazione delle confraternite ricorrenti. - Che finalmente alla pubblica udienza, per la Fidecomissaria Grimaldi, con foglio sottoscritto dai detti avvocati D'Amico e Palamenghi Crispi furono prodotte le seguenti conclusioni: « Insistiamo sulla nullità del R. Decreto, la quale è preliminare ad ogni esame. Qualora però la Sezione credesse di non accogliere la nullità dedotta, eccepiamo la incompetenza dell'autorità amministrativa ed invochiamo quella del magistrato ordinario sulle questioni seguenti:

« 1° Se la fidecomissaria Grimaldi è un opera pia di culto, un lascito o legato di culto, giusta l'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, o invece la esecutrice privata del testamento del sacerdote Grimaldi, con l'incarico, fra gli altri, di far celebrare quattro messe quotidianamente con annesse cerimonie religiose, nelle chiese e nel tempo in cui l'opera pia già comunale delle quarantore circolari di Castrogiovanni esponeva il Santissimo a proprie spese; — e se l'onere ereditario di queste messe e cerimonie fu dal testatore affidato alla coscienza dei suoi fidecommissarii;

« 2° Se l'investito attuale del fidecommesso primogenitale dal testatore istituito e che ha l'alta sorveglianza o protezione della Fidecommissaria sia un *nudus minister* del testatore, o invece un legatario di una rendita garentitagli pel pagamento della stessa sorveglianza affidatagli. Crediamo pertanto alla Eccellentissima Sezione che l'esame sulla competenza delle suddette questioni sia rinviato alla Corte di Cassazione di Roma, e sia sospeso ogni ulteriore esame sul nostro ricorso contro il sovrano decreto di trasformazione del 7 luglio 1898, ai termini degli articoli 40 e 41 della legge organica sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889 ».

Attesochè sebbene i ricorsi della Fidecommissaria Grimaldi e delle due Confraternite si fondino su ragioni di leggitimità ben distinte e siano diretti ad oppugnare parzialmente, cioè solo per quanto interessa ciascuna delle istituzioni ricorrenti, il Decreto Reale di trasformazione, pure, in quanto al merito sono comuni ai due ricorsi i motivi desunti dai bisogni locali del culto e d'altra parte l'obbietto delle controversie è sempre in un provvedimento che all'unico fine della erezione di uno ospedale in Castrogiovanni destinò un compendio di beni ritenuto idoneo alla attuazione di tale scopo e risultante appunto dalla disposta ed impugnata trasformazione, onde appare conveniente il riunire i due ricorsi per

quel simultaneo esame del merito che potrà a suo tempo competere a questo Collegio;

Attesochè la difesa della Fidecommissaria Grimaldi alla pubblica udienza elevò l'eccezione dell'incompetenza dell'autorità amministrativa subordinatamente al caso che la Sezione non credesse di pronunciare l'annullamento dell'impugnato decreto. Ma quantunque l'aver circoscritto una tale eccezione a questioni determinate possa far ritenere che rispetto ad ogni altra parte del ricorso non sia contestata la competenza di questo Consiglio, non pare che il ricorso medesimo abbia proposto altre questioni di pura legittimità che possano considerarsi d'ordine pregiudiziale e indipendente da quelle su cui si afferma la competenza giudiziaria;

Attesochè non può considerarsi tale la questione sollevata circa l'identità dell'ente trasformato sotto la designazione di *Quarantore del mattino* e circa l'estensione della decretata trasformazione a tutto il patrimonio amministrato dalla Fidecommissaria o alla sola dotazione delle quattro messe quotidiane disposte dal sacerdote Grimaldi, collegandosi tali indagini alle altre questioni su cui è particolarmente invocato il giudizio di competenza ed involgendo esse, oltre un esame di fatto, anche un esame di diritto specialmente in quanto alla determinazione dei rapporti interceduti fra la Fidecommissaria e l'Opera municipale delle quarant'ore circolanti già trasformata col Reale Decreto del 15 dicembre 1877 a favore del locale *Orfanotrofio* e in quanto alla deduzione (svolta nelle memorie) della mancata accettazione dell'eredità Grimaldi per parte dell'Opera stessa;

Attesochè d'altronde per quanto non sia messa in dubbio la competenza di questa sede a conoscere delle altre questioni relative segnatamente alla convenienza o meno della trasformazione in rapporto ai bisogni del culto, è chiaro che non sia il caso di scinderne l'esame dalle questioni principali sulla legittimità, potendo riuscire ozioso un tale esame di merito laddove dalla Corte regolatrice delle competenze fossero le questioni di diritto rinviate alla cognizione della autorità giudiziaria e questa le risolvesse nel senso preteso dalla Fidecommissaria ricorrente;

Attesochè del resto la stessa difesa della Fidecommissaria nelle sue ultime conclusioni finisce per riconoscere implicitamente di doversi lasciare impregiudicata ogni altra disamina, avendo chiesto che ordinato il rinvio alla Corte di Cassazione per la determinazione della competenza sulle questioni dalla detta difesa all'uopo formulate, sia sospeso ogni ulteriore esame del ricorso, ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge organica sul Consiglio di Stato;

Attesochè le considerazioni già fatte circa la valutazione complessiva a cui converrà eventualmente sottoporre dal lato del merito il provvedimento, che viene impugnato da ciascuna delle istituzioni ricorrenti, consigliano a sospendere ogni decisione anche sul ricorso delle due Confraternite.

Per questi motivi, la Sezione sospende ogni pronuncia ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Precedenza del matrimonio civile al religioso *(Discussione dinanzi al Senato del Regno)* (1).

Tornata del 7 maggio 1900.

(Continuazione: veggansi dispense precedenti, pag. 207 e seg.; 349 e seg.)

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Cannizzaro. Signori senatori. Concedete pure che dopo discorsi tanto eloquenti, io esprima alla buona, nel modo più spiccio che mi riesca, i motivi per i quali mi sono associato alla proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale di cui fo parte.

Io sono d'accordo col senatore Vitelleschi sulla massima che uno Stato non deve affrettarsi con nuovi provvedimenti legislativi a curare qualsiasi inconveniente, appena si manifesti; credo anzi anche io che debba fare come il medico sapiente, che molto aspetta dall'opera risanatrice della natura. Ma sono i matrimoni illegali in così piccol numero, sono così isolati che accennano a diminuire, e fanno sperare che spariranno da sè?

Pur troppo no. I documenti ufficiali danno cifre così grosse che, anche rettificate e corrette, rappresentano una piaga sociale tanto profonda, una perturbazione civile e morale così grave, che non permettono allo Stato di starsene inoperoso.

Due nostri illustri uomini di Stato e pubblicisti, l'Eula ed il Vigliani, che sono stati più volte rammentati nella presente discussione, i quali avevano dimostrato la più grande ripugnanza ed avversione ai provvedimenti coercitivi per impedire i matrimoni illegali, non esercitarono a proporli quando, giunti al potere, poterono misurare la estensione e la gravità del male.

Del resto su di ciò non vi è divergenza fra il ministro e l'Ufficio centrale; bisogna che lo Stato provveda.

Ora io ho insieme all'Ufficio centrale il convincimento che non vi è provvedimento più efficace di quello che è stato adottato da tutti i paesi civili, che hanno introdotto il matrimonio civile obbligatorio, cioè la precedenza del matrimonio civile al religioso.

Le notizie che intorno a ciò si hanno da paesi tanto diversi, per indole ed istituzioni, accertano che quella precedenza non ha prodotto alcun inconveniente, nè dato luogo ad alcun reclamo.

E' questo il motivo prevalente che ha indotto me a preferire la proposta dell'Ufficio centrale, conforme a quella fatta dell'attuale ministro di giustizia.

In questa convinzione mi ha raffermato anche il giudizio di un illustre scrittore di materie giuridiche e sociali, il professor Gabba, tanto più che egli non è un difensore e molto meno un caldo sostenitore del matrimonio civile obbligatorio.

---

(1) Atti parlamentari, Senato, legislatura XX, 3ª sess. 1899-900, discussioni, p. 1289 e seguenti

Egli anzi nell'opuscolo che ho avuto nelle mani sulla precedenza del matrimonio civile al religioso, incomincia dal dar la colpa dei gravi inconvenienti e delle pertubazioni morali che egli riconosce gravissime, dei matrimoni illegali, allo Stato italiano perchè ha introdotto la istituzione del matrimonio civile obbligatorio, che egli non crede essere stato mai necessaria, nè opportuna.

Dopo ciò, però, convenendo che non è possibile tornare indietro sostiene che lo Stato è nell'obbligo ora di riparare agl'inconvenienti e che per far ciò non vi è altro mezzo che accettare l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile con coercizione anche sopra i membri del clero, sopra i sacerdoti medesimi che contravvenissero a tale disposizione.

Dichiara che questo è doloroso, che è anche un male, ma che a questo bisogna ricorrere per riparare un male maggiore.

Dopo questo giudizio, per me abbastanza autorevole, e delle prove e degli argomenti in appoggio che egli dà nella sua memoria, io ho voluto da me investigare qual fondamento abbia l'argomento che ho udito più volte qui dentro, e molto più fuori ripetuto che sia, cioè, una violazione della coscienza religiosa, direi quasi un sacrilegio, il costringere il prete cattolico sopra tutto a negare la benedizione nuziale a chi la chiede, non solo per mettere in pace la coscienza, ma altresì per dare la rispettabilità ad uno speciale concubinato e farlo accettare come matrimonio, non ostante che non vi sieno indossati gli obblighi e i carichi che la legge dà ai veri matrimoni legali.

Io sono ricorso a delle fonti autorevoli per avere i dati sui quali formare un mio convincimento. E per tali fonti ho scelto gli scritti di uno dei nostri più dotti colleghi, l'onorevole senatore Piola.

Nel suo libro sulla questione del matrimonio egli inserisce, dopo averli citati nel testo, i decreti sul sacramento del matrimonio, di un Concilio della Chiesa in Francia; e lo fa perchè esso è un riassunto preciso della dottrina cattolica sul matrimonio, dottrina che ha nel testo esposto.

Ora in questo decreto l'ultimo articolo è del tenore seguente, che l'onor. Piola mette in rilievo:

« La benedizione nuziale non sarà mai data che dopo che gli sposi avranno compite le formalità prescritte dalla legge civile ».

L'illustre Autore aggiunge in calce che gli atti del Concilio furono sottoscritti da 33 vescovi e nota che i componenti questo Concilio appartenevano al clero fin da prima della rivoluzione, non avevano mai avuto nessun benefizio invece proscrizioni, che non erano state chieste dal Governo allora imperante le loro decisioni, ma che erano ispirate dalla loro coscienza. Ciò ha rassicurato molto la mia coscienza....

Piola. Domando la parola per fatto personale.

Se mi permettono un'osservazione ....

Presidente. Parlerà a suo tempo.

Cannizzaro. .... Dell'onor. Piola, di cui stimo altamente l'autorità, citerò un altro brano dell'altro suo libro sulla libertà della Chiesa. Egli, buon cattolico quanto ottimo patriota, dà consigli al Governo in una circostanza molto simile all'odierna.

Si era proposta anche allora una legge per riparare alcuni inconvenienti dei matrimoni illegali, una legge cioè sulla precedenza del matrimonio civile.

I vescovi avevano fatto petizione contro tale progetto.

Ora egli dice in quel brano:

Ci sembra che il Governo potrebbe rispondere così a quella petizione:

Le gravissime ragioni d'ordine pubblico che impongono al Governo questo progetto devono aver ragione anche davanti al giudizio dei vescovi. Ci provvedano essi mediante una deliberazione collettiva, colla quale ordinino ai parroci di non celebrare l'atto religioso del matrimonio se non quando consti ad essi la celebrazione già fatta dell'atto civile; una deliberazione del resto che fu presa dal Concilio della Chiesa di Francia nel 1796 e che alcuni dei vescovi stessi d'Italia hanno già preso individualmente. Allora il Governo ritirerà il suo progetto di legge ».

Parmi adunque che nella coscienza si può essere sicuri chiedendo ai vescovi che impongano essi il divieto della benedizione nuziale prima del matrimonio civile.

Veramente gli altri Stati non hanno fatto queste trattative, ma hanno deliberato di propria autorità i mezzi coercitivi per obbligare il clero a rispettar la legge sul matrimonio civile. Ma noi possiamo essere più remissivi, e provare i mezzi di conciliazione, che in qualche momento di calma morale, o meglio di maggiore libertà nel clero accennarono a potere riuscire.

Al progetto ministeriale si attribuisce il pregio — almeno l'ho udito dire fuori di quì — di essere accettato dai vescovi, e quindi non destare antipatie nel clero. In questo caso i vescovi avrebbero limitata la loro generosità a permettere che i parroci dichiarino i matrimoni illegali già fatti, lavandosene le mani e lasciando poi allo Stato la cura di perseguitare le pecorelle smarrite, per ricondurle all'ovile della legge.

Intorno a ciò io non posso non dire francamente la mia opinione, per quanto possa valere. Le disposizioni del disegno di legge ministeriale, nel quale è esclusa qualunque coazione sul ministro del culto, dai partiti liberali che in tutti gli Stati d'Europa combattono da un lato le sette sovversive e dall'altro quella organizzazione internazionale che, colla maschera religiosa, sta facendo in questa fine di secolo gli estremi sforzi per distruggere tutte le conquiste della civiltà moderna, saranno giudicati, se non una completa abdicazione dell'autorità civile, per lo meno una eccessiva condiscendenza e concessioni senza sufficiente compenso. (*Approvazioni*).

Il mio onorevole amico senatore Canonico ha detto, in difesa della libertà di anteporre il matrimonio religioso al civile, che ciò non si debba fare per riguardo ai membri del clero, ma per rispetto della libertà di coscienza degli sposi medesimi: ed ha indicato il pericolo che uno dei coniugi abbia promesso di fare il matrimonio religioso, e che poi non adempia la promessa.

Or questo inconveniente non credo si sia verificato che in Francia, pochissime volte, e specialmente nel momento in cui era più fervente la intolleranza rivoluzionaria.

Ma poi, per quanto io ne abbia domandato a persone che esercitano l'avvocatura in Francia, questo fatto non si è ripetuto.

Non ho udito che nel Belgio, paese cattolicissimo, si sia avuta alcuna preoccupazione su tale pericolo.

Non so che in Italia vi sia stato un sol caso di questa temuta grave offesa alla coscienza di una donna credente.

Se casi simili si manifestassero ora, allora io convengo bisognerà

provvedere, ma non permettendo l'omissione degli atti civili preparatori al matrimonio, perchè ciò dà luogo a quegl'inconvenienti che sono stati detti e ridetti, e sopratutto a quello di far eseguire dei matrimoni religiosi che non possono poi essere in alcun modo legalizzati.

Aspettiamo però che si verifichino gl'inconvenienti, ed allora per parte mia non ho alcuna difficoltà di acconsentire a quelle modificazioni che si crederà utile d'introdurre; ma la precedenza obbligatoria degli atti civili non dev'essere soppressa.

Noi dobbiamo curare altro grave male.

Molti sono quelli che promettono di fare il matrimonio civile dopo aver fatto quello religioso, e poi o per negligenza o per perfidia o per ostacoli che non possono superare non adempiono la promessa.

Questo è il fatto che dà luogo ai gravi inconvenienti lamentati nei documenti ufficiali.

Per rimediare a questi inconvenienti non vi è che la precedenza del matrimonio civile.

Vi è un altro inconveniente, dicono, dando la precedenza al matrimonio civile.

Come faranno quei poveri militari che mancano di dote? Almeno ora hanno il conforto di poter fare il matrimonio religioso, che tranquillizza le loro coscienze.

Signori, io dico che se non vi fosse altro motivo per mantenere la precedenza del matrimonio civile questo sarebbe per me un motivo fortissimo.

Questi matrimoni hanno prodotto effetti molto funesti, non solo ai coniugi ma anche alla loro prole.

Ma su ciò si è già provveduto.

Per tutte queste ragioni che ho accennato, e che altri oratori hanno messo e metteranno meglio di me in evidenza, io conchiudo: il sistema più sicuro è quello di fare ciò che hanno fatto tutti i paesi civili che hanno il matrimonio civile obbligatorio, benchè tanto diversi di indole e di istituzioni.

Tutti gli scrupoli di violazione della coscienza del clero mi pare siano stati eliminati da quella citazione che ho fatto del deliberato di un Concilio della Chiesa di Francia.

Io quindi rimarrò fedele al progetto della maggioranza dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Piola per fatto personale.

Piola. Giacchè il senatore Cannizzaro mi ha fatto l'onore immeritato di citare il mio nome per una piccola pubblicazione sulla questione del matrimonio, debbo per la verità precisare la cosa.

Egli ha citato le deliberazioni del Concilio nazionale francese del 1797. Ora il decreto sul sagramento del matrimonio, del quale fa parte l'articolo che egli ha citato, fu una deliberazione presa dal clero francese in conseguenza della legge del 20 settembre 1792 di quell'Assemblea legislativa sullo stato civile dei cittadini.

In quella legge, nella quale si stabilisce la celebrazione civile del matrimonio, non si fa alcuna prescrizione relativa all'atto religioso del matrimonio. Quella legge si limita a dichiarare nel suo ultimo articolo che non s'intendeva minimamente di nuocere alla libertà dei cittadini di far consacrare i loro matrimoni, come le loro nascite e le loro morti, colle cerimonie del culto a cui erano ascritti.

Quella legge dunque non imponeva punto che il rito religioso del

matrimonio dovesse venire dopo la celebrazione civile. Questo fu una deliberazione di quel clero: un procedimento conforme al principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Ora s: noi abbiamo una grande inclinazione ad imitare la Francia, imitiamola almeno in quel tempo in cui essa aveva in vigore il sistema della separazione della Chiesa dallo Stato, che è il sistema nostro; quel tempo appunto di cui si parla, che corre fra l'anno 1795 e il Concordato 1801.

Dal fatto pertanto della deliberazione citata del clero francese non si può dedurre la conseguenza che spetti allo Stato il diritto di imporre alla Chiesa una cosa simile; anzi si dovrebbe dedurre il contrario, per la ragione che il nostro Stato non deve essere meno riguardoso colla Chiesa di quello che fosse il Governo francese del Direttorio, il quale aveva una tendenza persecutrice verso di quella.

Ecco quanto mi limito a dire per il fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Negri, altro iscritto.

Negri. Signori, il dissenso che si è manifestato fra il Governo e l'Ufficio centrale, a proposito della legge di cui stiamo discutendo, parrebbe cosa di non grande importanza, poichè, chi ben guardi, è un dissenso di pura forma, trovandosi e il Governo e l'Ufficio centrale perfettamente d'accordo intorno alla sostanza ed agli scopi che si vogliono raggiunti dalla legge stessa. E l'uno e l'altro affermano la necessità di riconoscere per legge che la mancanza del rito civile nel matrimonio costituisce una colpa la quale deve portare con sè determinate sanzioni penali.

Tutto il dissenso verte sulla questione della facoltà che il Governo vorrebbe concedere e l'Ufficio centrale vorrebbe negare agli sposi di far precedere una forma all'altra.

Il dissenso dunque è tanto tenue che quasi non si intenderebbe come abbia potuto manifestarsi. o come almeno non siasi trovata una via d'uscita, ed anche non si intenderebbe come abbia potuto dar luogo ad una così grande e solenne discussione, se non fosse che questa stessa discussione ci insegna che, sotto a quel tenue dissenso, è latente una questione di principio e d'indirizzo di condotta che lo rende interessante e degno di meditata considerazione.

Il vero è che noi ci troviamo davanti ad uno di quei casi nei quali la grande ed, anzi, vorrei dire, la suprema questione della civiltà moderna, quella dei rapporti fra i doveri ed i diritti emananti dalle credenze religiose e i doveri e i diritti su cui si fonda il consorzio civile ci appare in tutta la sua evidenza, cosicchè la deliberazione che noi stiamo per prendere diverrà necessariamente un indizio del nostro modo di comprendere quell'arduo problema.

Nel disordine della barbarie successo allo sfacelo del mondo antico, la Chiesa aveva presa in mano la tutela della società civile, e come ad essa spettò, per lunghi secoli, il monopolio della scienza così spettò pure il diritto di dare la sanzione a tutti quegli atti che sono necessari alla conservazione ed alla continuità del consorzio umano.

L'emancipazione del pensiero scientifico che è stata la grande conquista dei tempi moderni portò con sè l'emancipazione della società dalla tutela ecclesiastica, a cui era stata per tanto tempo soggetta; la Chiesa perdette quei privilegi che ne facevano un'autorità dominatrice e la società cercò e trovò in sè stessa gli elementi della sua costituzione, e le sanzioni necessarie al regolare svolgimento del proprio organismo.

Se non che, siccome la Chiesa anche quando agiva quale autorità civile era pur sempre un'autorità religiosa, la quale dava agli atti umani una sanzione divina, così avvenne che, malgrado l'indipendenza acquistata dalla società civile, essa conservò tutte quelle funzioni che sono necessarie all'esistenza d'una società religiosa; e così avvenne che, pei tre momenti essenziali della vita umana, la nascita, il matrimonio e la morte, si costituì uno stato religioso che vive al fianco dello stato civile, sebbene a questo solo sia riconosciuta un'efficacia legale.

Nel concetto veramente moderno della libertà lo Stato civile dovrebbe progredire per la sua strada, senza punto curarsi dello Stato religioso che gli sta al fianco finchè l'uno e l'altro si mantengano nella sfera rigorosa delle proprie competenze.

È, per esempio, cosa indiscutibile che lo Stato ha il diritto di regolare lui la proprietà ecclesiastica, perchè la funzione di proprietario non si svolge che nei rapporti della società civile all'infuori di ogni idea religiosa. Ma lo Stato non può, senza ferire il concetto più essenziale della libertà, turbare con le sue inframettenze tutti quegli atti di culto i quali simboleggiano idee ed aspirazioni alle quali può essere completamente estraneo, ma che pur deve rispettare.

Ed infatti avvenne che mentre lo Stato istituì i suoi registri per le nascite, i matrimoni e le morti, e proclamò che questi registri sono per lui i soli documenti che hannó efficacia legale, esso lasciò che la Chiesa amministrasse i suoi sacramenti, e ne registrasse l'esecuzione, senza punto curarsi nè del modo nè del tempo con cui essa compie queste sue funzioni. Tale duplice registrazione, dirò così, civile e sacramentale, non offre alcun inconveniente per le nascite e per le morti, ma ciò pare non avvenga per i matrimoni, perchè l'esistenza di due forme di matrimonio, l'una destinata a tranquillare la coscienza e l'altra ad obbedire alla legge civile, dà il modo di soddisfare la passione mettendo in pace la coscienza ed insieme eludendo la legge, quando l'eluderla porti con sè determinati vantaggi, e, cosa più grave ancora, può offrire all'uomo sleale e intollerante di un vincolo che non sia passeggero il modo di continuare un inganno di cui la donna ignara è la vittima miseranda.

Io udii, per verità, alcuni oratori in quest'aula porre in dubbio l'esistenza di questi mali nel nostro paese, o dire che si verificano in una misura così tenue che non varrebbe la pena di occuparsene, e che bisogna lasciar il compito di toglierli del tutto alla civiltà che progredisce.

Se le cose stessero veramente così, certo il miglior partito sarebbe quello di ritirare questo disegno di legge Ma, dal momento che il Governo l'ha presentato, io devo supporre che l'esistenza di questi mali è accertata, perchè la loro esistenza è la sola giustificazione della presentazione del progetto stesso.

Ciò posto, risulterebbe evidente che la proclamazione dell'obbligatorietà del matrimonio civile non basta per sè stessa a togliere il pericolo delle frodi e degli inganni, non basta a salvare lo Stato civile dai pericoli e dalle minaccie, che gli vengono dall'esistenza contemporanea di uno Stato religioso. Bisogna dunque riconoscere per legge che il matrimonio religioso, non accompagnato dal matrimonio civile, costituisce una colpa che deve essere punita con determinati castighi.

Fin qui, mi pare, sono tutti d'accordo; d'accordo il Governo e l'Ufficio centrale, d'accordo anche, sebbene alcuni senza entusiasmo, quasi tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione. Ma fin dove,

ed a chi si può estendere il concetto di colpa nel matrimonio religioso non accompagnato dal matrimonio civile? Qui sta il punto essenziale, qui comincia il dissenso, e qui fa capolino quella questione latente di cui ho parlato cominciando.

Il modo più semplice per difendere le esigenze dello Stato sarebbe evidentemente quello di proclamare, come fa l'Ufficio centrale, l'obbligatorietà assoluta della precedenza del matrimonio civile, e di rendere responsabili della mancata osservanza non solo gli sposi, ma anche il sacerdote che ha celebrato il rito.

Ma qui sorge un dubbio. La mancanza del matrimonio civile basta per sè stessa a dare al rito religioso il carattere di una colpa?

La questione per se stessa è assai incerta, e, per verità, è strano che lo Stato, per il quale il rito religioso non è un matrimonio, voglia poi punirlo appunto perchè vi riconosce il carattere di matrimonio.

Ma, comunque sia, non può essere che una colpa convenzionale, una colpa, cioè, che deriva da una determinata organizzazione che la società in un dato momento ha dato a sè stessa.

Ora, se è una colpa convenzionale, evidentemente non si può addossarne la responsabilità se non a chi è legato dalla convenzione, da cui scaturisce il carattere di colpa.

Ora è verissimo che il sacerdote è un cittadino come un altro, e quindi tenuto alla osservanza delle leggi del suo paese; ma in quanto però egli agisca da cittadino. Ma, quando egli agisce da ministro del culto, quando egli prega, comunica, confessa, eseguisce infine tutti gli atti del suo ministero, egli non ha doveri verso lo Stato civile, egli non può avere doveri che verso l'autorità ecclesiastica e sopra tutto verso la propria coscienza e verso il suo Dio.

E sia pur vero quello che è stato detto dal senatore Cannizzaro e confermato dal senatore Piola, che, in Francia, in un certo momento, alcuni Vescovi hanno dichiarato che il matrimonio religioso non poteva celebrarsi senza che fosse fatto il matrimonio civile; ma, come ha osservato il senatore Piola, fu una deliberazione isolata di alcuni Vescovi, da cui non si può dedurre nello Stato il diritto di imporre lui la precedenza del matrimonio obbligatorio. Il matrimonio infine è, per la Chiesa, un sacramento. Come, dunque, potrete punire il sacerdote il quale lo amministra a chi glielo chiede, avendo eseguite tutte le condizioni che la Chiesa, sola giudice competente in materia di sacramenti, determina e vuole? Uno Stato, il quale ponga lui le norme e le condizioni con le quali un sacramento dev'essere amministrato, è uno Stato che evidentemente esorbita dalle sue competenze.

Lo ha detto il senatore Borgnini. Non è forse evidente che una legge, per esempio, che punisse il sacerdote il quale amministrasse il battesimo a un bambino, se chi lo presenta non presentasse insieme l'atto che prova l'avvenuta denuncia allo stato civile, sarebbe una legge iniqua o almeno eccessiva?

Ma si dice: dalla mancanza del rito civile vengono funeste conseguenze.

E' vero, ma sono conseguenze puramente civili, e tocca allo Stato, in quanto è Stato civile, a porvi riparo.

E qui mi pare che il disegno di legge presentato dal Governo riesca propriamente a difendere le legittime esigenze dello Stato senza uscire dalla sfera dei suoi diritti.

Perchè non mi ha persuaso il senatore Pellegrini quando voleva sostenere che, se è una esorbitanza il pretendere che il sacerdote non eseguisca il matrimonio religioso, quando non sia preceduto dal matrimonio civile, sarebbe una esorbitanza non minore ciò che è proposto nel disegno di legge ministeriale, cioè, che il sacerdote abbia a fare la denuncia del sacramento da lui amministrato. Ma ciò non è, perchè il sacerdote, una volta compiuto il rito, diventa propriamente un cittadino come un altro ed allora agisce anche sopra lui la convenzione civile, e allora voi potete imporgli l'obbligo di questa denunzia e punirlo se non obbedisce alle disposizioni della legge.

Io credo pertanto che il disegno presentato dal Governo s'ispiri ad un giusto concetto dei diritti dello Stato e, nel medesimo tempo, al vivo sentimento dei diritti della libertà del pensiero e delle coscienze.

Certo anche quel disegno di legge presenta il fianco a molte obbiezioni, ma questa è la condizione necessaria del fatto che il legislatore volle legiferare in un campo che non gli appartiene.

Stabilita una premessa illogica deve necessariamente dedursi una cosa che non è perfetta.

È uno di quei casi nei quali o bisogna rassegnarsi a non far nessuna legge o rassegnarsi a fare una legge imperfetta.

L'Ufficio centrale preferisce il sistema della obbligatorietà assoluta della precedenza del matrimonio civile. Ma, nella sua bella e limpida Relazione, non mi pare che egli abbia toccato il fondo della questione e si è limitato a polemizzare molto abilmente contro il progetto ministeriale onde dimostrare la maggiore efficacia di quello da lui proposto.

Ora qui a me parrebbe molto facile il dimostrare contro di lui che, in quanto a perfezione, non ce n'è affatto anche nel disegno dell'Ufficio centrale, il quale probabilmente non varrebbe più dell'altro a togliere radicalmente la possibilità delle frodi e degli abusi. Già, o signori, le sanzioni penali, anche quando sono enormi, non hanno mai tolto il delitto dalla faccia del mondo, perchè la passione trova sempre il modo, in dati momenti, di passar sopra ai pericoli ed alle minaccie.

Ma figuriamoci quando le sanzioni penali sono necessariamente tanto tenui come in questi due disegni di legge!

Non sarà certo nè l'entità della pena per sè stessa, e non sarà nemmeno il maggior rigore con cui venisse applicata che potrà davvero migliorare le condizioni.

Le condizioni non potranno venire migliorate che dall'avvertimento che la parola del legislatore conterrà per gli sposi, come ha detto egregiamente l'onorevole ministro nella sua relazione.

Ma mi permetta il Senato che io guardi un po' da vicino le obbiezioni dell'Ufficio centrale; e prima di tutto io vorrei dire che la disobbedienza del sacerdote a me pare molto più facilmente verificabile nel disegno di legge dell'Ufficio centrale che nel disegno del Ministero.

Infatti, dato un sacerdote *fanatico*, e sottolineo questo epiteto perchè, sebbene io abbia applaudito, e di gran cuore, a molte delle cose dette dall'onorevole senatore Borgnini nel suo eloquente discorso, io forse mi permetterei di trovare indulgente il suo giudizio su quei Vescovi e su quei preti, i quali hanno osato turbare la coscienza dei fedeli, sul letto di morte, perchè avevano acquistato dei beni ecclesiastici.

A me pare che quei vescovi e quei preti non hanno tenuta alta,

ma hanno invece disonorata la santità del loro ministero. (*Benissimo, approvazioni*).

Dato dunque un sacerdote fanatico sarà facile persuaderlo a celebrare il matrimonio religioso anche non preceduto dal matrimonio civile, perchè egli crederà di compiere un alto dovere del suo ministero, ed anche nella visione di futuri pericoli egli troverà un incoraggiamento nell'idea del martirio pel dovere compiuto, ma sarà invece estremamente difficile il persuadere un sacerdote di non fare la denuncia del sacramento da lui amministrato, perchè quella mancanza non avrebbe giustificazione alcuna, e probabilmente sarebbe disapprovata da quella stessa autorità ecclesiastica da cui direttamente dipende.

Ma l'Ufficio centrale richiama la nostra attenzione sopra i danni gravissimi che potrebbero derivare dal fatto che uno degli sposi, compiuto il matrimonio religioso, si rifiutasse a celebrare il rito civile, ed il Relatore eloquentemente esclama nella sua Relazione: « Chi alla donna, forse gestante, giustificherà la legge che, consentendo prima del matrimonio civile il religioso, concorse a porla in tanta trepidanza per l'avvenire non suo soltanto ».

Certo il male sarebbe doloroso perchè quella donna sarebbe senza sua colpa condannata a vivere in concubinato davanti alla legge; ma un inconveniente analogo, come è stato già osservato da altri si verifica col disegno dell'Ufficio centrale. Rovesciamo l'ipotesi, ed avremo uno di quei casi a cui hanno alluso, se ben ricordo, i senatori Canonico e Vitelleschi. Avremo il caso di due sposi di cui il marito, dopo compiuto il matrimonio civile, per un pregiudizio fallace di libero pensatore, si rifiuterà di eseguire il matrimonio religioso promesso alla sposa credente.

E chi non vede le dolorose conseguenze dell'atto sleale, la discordia nella famiglia, l'ansia angosciosa di un'anima che si crede colpevole, l'istituzione, infine, di una specie di concubinato morale che ne inquina e ne amareggia tutta l'esistenza?

Ma l'Ufficio centrale fa un'altra ipotesi, quella di due sposi i quali, di comune accordo, si adattino a subire le penalità prescritte dalla legge pur di compiere il solo matrimonio religioso. E ciò in vista dei vantaggi che potrebbero venir loro dalla mancanza del rito civile. Vantaggi che, data la legge del Ministero, la quale fa derivare dalla mancanza del rito civile la perdita di tutti i diritti di vedovanza, si riducono in ultima analisi a questi due: alla maggiore libertà che gli sposi potranno avere davanti alla prole, necessariamente illegittima, che nascerà dalla loro unione e sopratutto nella facoltà di potersi abbandonare vicendevolmente quando meglio loro aggrada; facoltà questa certamente assai comoda in un paese dove non esiste il divorzio.

Ma io mi permetto di osservare che questa ipotesi è affatto campata in aria, perchè quei due sposi sono due creature schematiche, ma nella realtà, psicologicamente impossibili.

Infatti una delle due: o essi credono nella efficacia del rito religioso, o non ci credono.

Se non ci credono, ne faranno senza e vivranno senz'altro in un molto comodo e libero concubinato, ma se ci credono è chiaro che il vincolo religioso avrà per loro un'importanza molto maggiore di quello civile, perchè quest'ultimo non è che un contratto, l'altro invece è un impegno davanti a Dio.

Non è dunque ammissibile l'esistenza di due sposi i quali si uni-

scano col solo matrimonio religioso in vista della maggior libertà che possa derivare a loro davanti alla prole e in vista della facoltà di fare quel divorzio che la religione appunto non vuole.

Curiosi davvero sarebbero questi sposi i quali avrebbero tanta fede nel loro Dio da non volersi unire in matrimonio senza averne avuta la benedizione, ma che poi si riserverebbero la facoltà di giuocargli il brutto tiro di canzonarlo atrocemente (*Ilarità*).

Ma fra le obbiezioni proposte dall'Ufficio centrale una ve n'ha che, data la legge come è stata presentata dal Ministero, mi pare veramente grave ed è quella su cui, se bene rammento, ha parlato ieri il senatore Finali ed oggi ancora il senatore Pellegrini.

Gl'impedimenti contemplati dalla legge civile al matrimonio non sono identici agl'impedimenti contemplati dalle leggi ecclesiastiche. Potrebbe dunque avvenire che, compiuto un matrimonio religioso, l'autorità civile si trovi come moralmente obbligata a passar sopra agli impedimenti che la legge civile porrebbe all'unione degli sposi, a ciò trascinata dalla riluttanza ad essere causa indiretta di un concubinato davanti alla legge. Questa obbiezione è certo molto grave, ma io osservo che l'indulgenza dell'autorità civile, la quale sarebbe condotta ad abbandonare i suoi diritti, non potrebbe essere giustificata che dall'ignoranza in cui fossero gli sposi degl'impedimenti, che la legge civile potrebbe opporre al matrimonio, perchè, se non vi fosse ignoranza, vi sarebbe frode ed alla frode l'indulgenza non è applicabile.

Ora, perchè quest'ignoranza possa essere presentata come una giustificazione sufficiente è necessario che il matrimonio religioso sia compiuto prima che vengano iniziate le pratiche per il matrimonio civile e ciò certo potrebbe avvenire col disegno di legge presentato dall'onorevole ministro, il quale ammette un intervallo di 40 giorni tra la celebrazione dei due riti.

Quest'intervallo a me pare veramente troppo lungo e non lo vedo giustificato da nessuna ragione. Per verità il matrimonio civile dovrebbe seguire immediatamente il matrimonio religioso; ma, se vogliamo anche accordare un intervallo di alcuni giorni, noi faremo la parte più larga a tutti gli eventuali ritardi. E, dato un intervallo così breve, è evidente che le pratiche dei due matrimoni dovranno correre di pari passo, ed allora gli sposi non potranno più invocare la ignoranza, ed allora sarà tolto quell'inganno e quell'equivoco da cui l'autorità civile potrebbe essere indotta a piegar il capo al verdetto di un'altra autorità.

Con questo emendamento credo che la legge presentata dal Ministero possa essere sufficiente a difendere le esigenze dello Stato ed a rispettare quella libertà di coscienza e di pensiero che è la più gloriosa conquista della civiltà moderna.

Già ieri dall'onorevole senatore Finali, e oggi ancora dall'onorevole Pellegrini, si è combattuto il progetto del Ministero come se fosse un avviamento all'abolizione del matrimonio civile.

E mi pare che l'onorevole Pellegrini osservasse che già, nella legge del Ministero stesso, il matrimonio religioso ha un riconoscimento ufficiale, tanto è vero che se ne vuole dedurre la necessità e l'obbligo di contrarre il matrimonio civile.

Ora, se voi riconoscete l'esistenza di due matrimoni, sarà breve il passo ad abbandonarne uno, e, data, si dice, la tendenza attuale, non sarà difficile che finisca per essere abbandonato il matrimonio civile.

Questo ragionamento è sottile, ed è logico insieme, ed io ammetto che nella legge vi sia un principio d'incoerenza. Ma già dissi che tale incoerenza è un difetto inevitabile della legge e, del resto, esiste, chi ben guardi, anche nel disegno dell'Ufficio centrale. Ed è eccessiva e del tutto inammissibile la conseguenza che se ne vuol dedurre.

Infatti, dal riconoscimento ufficiale del matrimonio religioso, si deduce nello Stato il diritto di imporre determinate penalità, e questo sarebbe un modo curioso per avvicinarsi all'abolizione del matrimonio civile.

A me pare che, malgrado la logica del ragionamento, questa obbiezione sia più che altro un artifizio oratorio il quale si spunta contro la realtà dei fatti, perchè il matrimonio civile non può essere oramai distrutto. Esso è entrato nella coscienza dell'opinione pubblica. Io, per parte mia, credo che il matrimonio civile sia una conquista della civiltà, non già pei vantaggi diretti che ne possono derivare, ma perchè simboleggia la indipendenza acquistata dallo Stato civile in faccia alla tutela ecclesiastica. Noi dobbiamo difenderlo, ma per difenderlo non dobbiamo ferire diritti ed esigenze altrui.

Portando, da lungo tempo e per lungo atavismo, in noi le tradizioni della nostra soggezione all'autorità della Chiesa, noi siamo indotti a credere che la libertà del pensiero e della coscienza non abbia bisogno che di essere difesa contro le pretese e le ingerenze di quella autorità, e finiamo talvolta per dimenticare che l'eccesso della difesa può diventare un'offesa. Così lo Stato ha certamente il diritto, anzi il dovere, di vegliare a che la sua legge non sia trascurata, e di punire chi la viola. Ma, quando per difendere questo suo diritto, egli vuole impedire ai credenti di manifestare il loro rispetto alla fede ed all'autorità ecclesiastica con un atto di pura precedenza formale, o quando vuole impedire al sacerdote di amministrare, senza il suo permesso, il sacramento che gli è chiesto, lo Stato compie un atto offensivo, tanto piu offensivo perchè è inutile, potendo lo Stato egualmente difendere i propri diritti, senza uscire dall'orbita delle sue competenze.

Ma vi è, o signori, un'altra ragione d'ordine affatto diverso, la quale m'induce a preferire il disegno del Ministero a quello dell'Ufficio centrale. Risulta da quanto è stato detto che la legge del Ministero, la quale evita di entrare nel campo riservàto della Chiesa, non è per essa offensiva, mentre lo è la legge dell'Ufficio centrale, che, in quel campo, non esita ad entrare.

Alcuni degli oratori che mi hanno preceduto hanno trovato, in questo rispettivo carattere delle due leggi, una ragione per preferire la legge del Ministero, perchè pare a loro imprudente e pericoloso acuire il dissidio esistente in Italia fra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Ed io, o signori, vorrei aggiungere, che io preferisco la legge meno offensiva, perchè ho la profonda convinzione che l'offendere inutilmente la Chiesa è la via più sicura per rendere potente e compatto il partito clericale.

Nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa avviene che, ogniqualvolta una legge accenni o sembri accennare ad assecondare i desideri dell'autorità ecclesiastica, od almeno a non provocarne i lamenti, quella legge cade subito nel sospetto di una parte dell'opinione pubblica, la quale vi vede una tendenza clericale.

Errore e pregiudizio più grave io credo non possa esistere. Il vero

è che quando una legge urta contro l'autorità ecclesiastica più di quello che sia strettamente necessario per difendere i diritti dello Stato, dà in mano a quell'autorità un'arma potente e rafforza il nemico che si vuol combattere (*Commenti*). Cosicchè, per quanto possa parere un paradosso, io oso affermare che una legge è tanto più clericale quanto più si sforza di non esserlo (*Bene! Commenti*). Ciò viene, o signori, dalla natura del potere che abbiamo di fronte, il quale è così fatto che è tanto più forte quanto appare più debole, tanto più ascoltato quanto appare più offeso, tanto più glorioso quanto appare umiliato.

E' la prerogativa di tutti i poteri spirituali, la cui forza risiede esclusivamente nell'affetto e nella devozione che ispirano ai loro fedeli, affetto e devozione di cui la pietà per le sofferenze e le offese, vere o supposte, ciò poco monta, è un lievito altamente eccitatore.

Di ciò, o signori, noi abbiamo una prova luminosa in quel fenomeno così grande e così suggestivo per cui la caduta del potere temporale e l'insediamento dell'Italia in Roma, due fatti i quali, apparentemente e di un colpo, hanno trasformato il Papato da tiranno in vittima, hanno avuto per conseguenza l'inaspettato rinverdimento di una istituzione che andava perdendo il suo prestigio.

L'Italia, o signori, che ha un nemico siffatto in casa non deve cercare di renderlo più forte; ciò che vuol dire non deve rendere più energica l'azione di quel lievito eccitatore di cui ho parlato, non deve fornirgli nessuna occasione di alzare una voce di lamento, perchè quella voce rende più accesa e più pugnace la simpatia di cui il mondo lo circonda.

L'Italia venuta in Roma fu, nella sostanza delle sue leggi e nell'indirizzo della sua condotta, temperata e prudente, ma ebbe più volte il torto di fornire al Papato l'occasione di gridare all'offesa e al sopruso, e ciò per le più vane questioni di forma, per meschini puntigli, o per puerili dimostrazioni che in nulla hanno giovato alla causa del paese e meno ancora a quella del libero pensiero.

E noi intanto abbiamo veduto farsi sempre più sottile la schiera già troppo numerata degli amici nostri in Europa.

Ebbene, o signori, quando fosse approvata la legge che vuole l'obbligo assoluto della precedenza del matrimonio civile, mentre sta davanti a noi un'altra legge la quale, difendendo egualmente i diritti dello Stato, non perturba in nessun modo la coscienza, non dubitate che un grido di protesta si alzerebbe contro di noi, e quel grido non solo suonerebbe oltre le Alpi, ma troverebbe un'eco anche nel nostro paese, e noi vedremmo avvicinarsi ai nostri nemici molti di coloro i quali oggi ne deplorano la condotta, perchè ad essi parrebbe che, questa volta, quei nostri nemici hanno la ragione dalla parte loro. (*Mormorii*).

L'eccesso, o signori, è sempre pericoloso; ma l'eccesso quando è inutile torna di sicuro danno a colui che lo esercita.

La legge che vuole l'obbligo assoluto della precedenza del matrimonio civile è oggi una legge inutilmente eccessiva.

Che il senno del Senato ne allontani il danno dal nostro paese. (*Rumori*, *approvazioni*, *denegazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Signori senatori. Ho seguito con grande attenzione questa dotta discussione, la quale si aggira sopra un argomento apparentemente semplice, che però ne implica altri di grave conseguenza e

di grande importanza politica e morale. Ho studiato le due Relazioni e non nascondo che mi sono sembrati esagerati gl'inconvenienti che si vogliono attribuire alla legislazione vigente, come m'è sembrato che si eccedesse nel formalismo legale nell'esaminarli e nel descriverli.

D'altra parte un'impressione, alla quale non posso negare molto effetto sull'animo mio, è stata quella di riconoscere che i relatori e alcuni oratori, hanno trattato con una certa leggerezza l'obbiezione di chi avvertiva che non si teneva conto abbastanza della libertà di coscienza nel popolo, e finalmente era naturale che venisse l'osservazione che ha fatto il precedente oratore del pericolo di esacerbare inutilmente il dissidio lamentato tra la Chiesa e lo Stato.

Valentissimi giureconsulti hanno trattato le diverse questioni che si comprendono in queste osservazioni.

A me non giurista, davvero non appartiene rientrare in tutti codesti minutissimi argomenti, dei quali voi avete avuto oggi un esempio brillante, sottile e profondo nel discorso dell'onor. senatore Pellegrini. Io dunque, per questi motivi, aveva intenzione di limitare le mie parole a un solo aspetto dell'argomento, che era il politico; di limitare anzi più che altro il mio discorso ad una motivazione del mio voto.

Se non che, nella precedente seduta, discese in campo il senatore Finali, il quale con calda parola e coll'autorità che gli danno il suo ingegno, i suoi precedenti politici e la sua posizione, strappava facilmente adesioni anche a concetti che, a parer mio, erano forse i meno accettabili.

Questa circostanza mi obbligherà ad allungare, mio malgrado, il mio discorso.

Io non posso dimenticare che il senatore Finali, in altri tempi, mi fu validissimo cooperatore quando io aveva l'onore di sedere a quel banco come ministro delle finanze e del tesoro, che allora non erano separati.

E non è che in quell'occasione si avessero solamente difficili operazioni finanziarie od economiche da portare ad effetto, perchè noi ne avemmo ancora altre nelle quali gli attriti col clero erano bene altrimenti acuti ed irritanti che non siano adesso, e si ripercuotevano nel paese e nel Parlamento.

Si trattava allora, o signori, dell'applicazione della legge sulla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche; si trattava dell'applicazione della conversione del patrimonio della Chiesa.

Lo spirito, col quale il Governo di allora procedette a codesta operazione, fu appunto quello di eseguire rigorosamente la legge; ma di metterci quei temperamenti che potevano giovare a non urtare di fronte la pubblica opinione, e specialmente certi sentimenti delle popolazioni.

Io procedei sempre in tutto cotesto periodo nel più sincero, largo e cordiale accordo col senatore Finali.

Per darvi un'idea dello spirito che animava il Governo in quel tempo io ricorderò, che, appunto sotto il nostro Ministero, s'intraprese la trattativa per conservare all'Italia il grande e famoso istituto di Monte Cassino, il quale cadeva, pur troppo, sotto la sanzione della legge di soppressione; e le trattative giunsero a buon punto tanto che il mio successore, che fu Quintino Sella, potè concludere codesta sistemazione.

Come vedete, o signori, con siffatti principi procedevamo insieme col senatore Finali e per parte mia li ho continuati a praticare anche

dopo; e nei 30 anni decorsi da quell'epoca in poi mantenne sempre fra noi una ottima relazione di costante amicizia ed intimità.

Ora il Senato intenderà, che dato questo stato di cose se, dirimpetto al discorso che egli pronunziò nella precedente seduta, io avessi mantenuto il silenzio, sarebbe sembrato a tutti che io dividessi le opinioni e gli apprezzamenti che egli espose in Senato.

Signori, io ho ricordato tempi remoti, e prima di entrare in argomento, voi consentirete che io parimenti ricordi che sono il solo senatore oggi in quest'aula che abbia più di 40 anni di nomina.

Io non ne faccio, o signori, un vanto, per chiedervi di accordarmi un'autorità che non ho ed a cui non pretendo; ma ho voluto ricordare questa circostanza perchè sono forse il solo senatore che oggi possa essere qui testimonio di tutte le vicende passate durante gli ultimi 40 anni, il che vuol dire durante l'intera storia del Parlamento italiano.

Ebbene, o signori, io confesso che nel discorso dell'onor. Finali mi fece grande impressione il sentir citare il conte di Cavour come uno dei promotori del conflitto con l'autorità ecclesiastica, collo spirito di religione.

Il senatore Finali disse che il conte di Cavour nel suo discorso del 16 dicembre 1852 combattè virilmente coloro che si opponevano al matrimonio civile. Parve anzi che il senatore Finali credesse che allora fosse sollevata la medesima questione che si agita adesso.

Ora, io ho avuto la curiosità di rileggere la discussione del 1852, ed ho veduto che allora non si trattava affatto di precedenza, ma solo dell'istituzione del matrimonio civile.

Al senatore Finali faceva comodo di citare il conte di Cavour, perchè egli nell'ardore del suo eloquentissimo discorso accusò i miei amici (me no, perchè non avevo ancor parlato) di voler distruggere il matrimonio civile. Questo non è il caso.

Nessuno di noi cerca di distruggere il matrimonio civile: si tratta solamente della precedenza obbligatoria, che non si vuole, si tratta di dare il vero carattere a questa precedenza obbligatoria, che è, mi pare, una innegabile violenza alla coscienza di gran parte della popolazione.

Questa è la questione: non mascheriamola, nè mutiamola.

Il conte di Cavour poteva dire naturalmente agli avversari che essi esponevano idee le quali tendevano a risalire al medioevo; ma il senatore Finali non aveva questo diritto. Nessuno di noi ha espresso un concetto retrogrado, al punto da sembrare di voler ritornare al medioevo.

Quanto a me, o signori, come apparirà anche dalle poche e disadorne parole che vado pronunciando, ogni polemica è indifferente, perchè ho quarant'anni di vita in Senato, ed altri venti di agitazione anteriore, che mi giustificano da qualunque accusa di questo genere.

Le parole del conte di Cavour nel discorso del 1852 accennavano evidentemente ad arrivare, come qualche anno dopo arrivò, al grande concetto della libera Chiesa in libero Stato.

E qui anche nella discussione che ho sentito, sono intervenute affermazioni nelle quali io non potrei convenire.

E sono queste.

Bisogna bene intendere che la Chiesa libera in Stato libero, come la voleva e come la definiva il conte di Cavour, non è la stessa cosa che lo Stato ateo.

Lo Stato ateo esisteva appunto in Francia quando si stabilì il matri-

monio civile, perchè erano proibite tutte le religioni, e qualcosa bisognava pur fare per dare stabilità e solidità al matrimonio.

Ma per noi, dove lo Stato è tollerante, incompetente in materia spirituale, ma non ateo, e che perciò senza dare effetto legale al matrimonio religioso, deve almeno considerarlo come un fatto e tener conto della opinione che ne ha tanta parte della popolazione, per noi non è possibile fingere d'ignorarlo. E non potendolo ignorare è giusto fare qualche disposizione, che possa conciliare i doveri del parroco, del sacerdote, con quelli dell'ufficiale di stato civile, e che così provveda a togliere certi inconvenienti, i quali, naturalmente, si presentano.

E questo appunto fa, senza urtare nessuna suscettibilità, il progetto del Ministero, il quale io per ciò non esito ad approvare senza nessuna modificazione.

Che la precedenza obbligatoria turbi ed offenda le coscienze di coloro che nel matrimonio davanti alla Chiesa vedono un sacramento religioso, credo sia inutile discutere. Questo espose già ampiamente e con parola felice ed efficace il senatore Vitelleschi, e su questo punto io mi limito a fare una domanda che sarà forse ritenuta volgare, ma che mi pare rappresenti esattamente il vero.

Io domando a chiunque in quest'aula è padre di famiglia, ed ha delle figlie nubili, se consentirà volentieri di vederle, anche per breve tempo, legate in modo irrevocabile a un uomo il quale non abbia ancora deciso se farà il matrimonio religioso? Io credo che chi si trova in questo caso avrà facilmente risoluto il problema che abbiamo davanti.

Mi si dirà che il Codice civile e i tribunali, nel rifiuto di un coniuge di fare il matrimonio religioso, facilmente potrebbero vedere sufficiente ragione per pronunziare la separazione.

Ma chi è che si espone volentieri ad un ostacolo legislativo che mette una fanciulla nel caso di essere per tutta la vita moglie separata dal marito?

Questi, o signori, sono casi che si ha un bel dire che non accadranno; colla vostra precedenza obbligatoria voi esponete tutti i padri di famiglia del Regno d'Italia al pericolo di avere sempre siffatta preoccupazione, e che razza di libertà sia questa, che voi volete imporre, ognuno capisce.

Ma io vado avanti. Ho sentito e le relazioni, e gli oratori, e l'onorevole Finali in particolare, citare gli esempi di tutti i paesi civili che hanno la precedenza del matrimonio civile al religioso, cominciando dalla Francia (sempre la Francia va avanti a tutti, quando si tratta di servir di modello alle nostre istituzioni). Ebbene, o signori, mi pare evidente che tutti quei paesi che sono stati citati, sono in una condizione molto diversa dalla nostra, inquantochè non hanno mai avuto, nè voluto, il principio della *libera Chiesa in libero Stato*.

Il Francia, se voi avete tenuto dietro anche alle recenti discussioni su questa materia, troverete che il concetto della libera Chiesa in libero Stato è respinto da tutti, perfino dal clero.

Dunque intanto cotesti esempi non hanno nessun valore per noi, che abbiamo da molti anni stabilito questo principio. E poi domando il perchè fra tutti questi esempi non ho mai sentito citare l'Inghilterra.

Come mai l'Inghilterra, il paese della libertà, il paese della civiltà più avanzata, che deve avere una legislazione su questo proposito ed anche larghissima non si reca in esempio? L'Inghilterra, se non ha la

formula della libera Chiesa in libero Stato, ha il fatto; là sono le diverse confessioni, ognuna va per conto suo; là sono gli israeliti, e i liberi pensatori. Là sono altre confessioni evangeliche, e per ciaschedun caso in Inghilterra si fa il matrimonio senza aver mai sollevato tutte queste sottili, minuziose, irritanti questioni giuridiche.

Varrebbe dunque la pena di studiare le pratiche inglesi; ma nessuno se ne è occupato, nessuno ci ha detto come in Inghilterra il problema è stato risolto.

Io dubito che noi possiamo imitare l'Inghilterra, perchè da tanto tempo oramai abbiamo il Codice civile, il quale ha stabilito le forme legali del matrimonio. Però sta il fatto che l'Italia è la sola che abbia veramente il principio della *libera Chiesa in libero Stato:* la nostra è dunque una situazione unica ed eccezionale, che esclude qualunque desiderio d'imitare gli altri, e bisogna che noi sciogliamo il nodo conformemente alle nostre condizioni e alle nostre istituzioni.

Non vi nascondo che, sull'esempio del collega Finali sono andato a cercare qual'era il concetto del conte Cavour su questo argomento.

Mi ricordavo un suo discorso famoso: mi ricordavo di avervi assistito dalla tribuna dei senatori al palazzo Carignano, quando il deputato Audinot fece un'interpellanza al conte di Cavour, sulle sue intenzioni circa lo scioglimento della questione romana. Celebre è quel discorso per abilità, per sincerità e per risolutezza nella forma e nel fondo: disse che l'Italia doveva andare a Roma e farne la sua capitale, e svolse il suo concetto in modo che non ebbe richiami da nessuno.

Fu una meraviglia per tutta l'Europa, un esempio veramente singolare, stupendo.

Ora il conte di Cavour in cotesto discorso diceva queste parole:

« Noi dobbiamo andare a Roma senza che dai cattolici sia interpretato come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo andare a Roma senza che perciò la indipendenza del Pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma senza che l'autorità estenda il suo potere all'ordine spirituale. »

Ed io domando a voi, a chi pronunziava queste parole poteva mai venire in testa di turbare le coscienze delle famiglie o del clero colla precedenza del matrimonio civile al religioso? E questo per l'appunto nel momento in cui concorrono a Roma i cattolici da tutte le parti del mondo intero?

Ora, o signori, io credo, che sapienza di uomo di Stato insegni che dobbiamo fare in questo come facemmo quando promulgammo la legge sulle guarentigie, dobbiamo continuare in quella politica che ispirò la legge delle guarentigie.

O signori, questa politica, adottata subito dopo le sventure del '49, mantenuta fino ai giorni nostri, questa politica che ispirava nel 1852 i discorsi del conte di Cavour, che gli ispirava il discorso del '61, noi l'abbiamo portata ad effetto nel 1870, ed in sostanza possiamo dire che la politica della legge delle guarentigie ha condotto Vittorio Emanuele da Novara a Roma.

Da 30 anni che questa politica è qui in vigore, esercitata, non si può negare, da ministri di diverse opinioni politiche, ma sempre esercitata fedelmente, questa politica ha condotto a risolvere il più ponderoso problema della storia, cioè quello della convivenza in Roma dei due poteri. Un problema che ha stancato le menti dei più grandi pensatori,

cominciando da Dante, che ha agitato lo zelo perfino di santi, venerati come tali dalla Chiesa, senza che fosse stato finora mai risoluto! Questa politica ha dimostrato che noi lasciamo alla Chiesa e sopra a tutto al Pontefice la massima libertà. E voi, volete che si faccia oggi un passo il quale è un primo strappo a codesta politica?

Io lascio da parte tutte le questioni di legalità, tutte le osservazioni sottili, i minuziosi quesiti, e da questo altissimo punto di vista domando a voi senatori italiani: Volete cominciare ora a disdire i principî stabiliti nella legge delle guarentigie? Volete cominciare ora ad adottare una politica che vada a ritroso di quella che ci ha portato a Roma, e qui ci mantiene con l'assenso del mondo intiero e sulla base incrollabile della libertà?

Io, signori, spero che il Senato del Regno d'Italia non vorrà pigliare la iniziativa di un atto legislativo che farebbe il primo passo in una via la quale potrebbe essere fatale. (*Approvazioni*).

Presidente. Il senatore Massabò ha facoltà di parlare.

Massabò. Onorevoli colleghi. L'argomento altissimo, che ci sta dinanzi, non solo ha sempre appassionato le assemblee politiche ogni qualvolta venne in discussione, ma ha suscitato recentemente molto fervore tra gli scrittori e cultori del diritto, tantochè, mentre il fenomeno sociale era per l'innanzi l'argomento prediletto dei sociologi, anche l'istituto giuridico del matrimonio è stato in questi ultimi anni acquisito al dominio degli studi positivi.

Malgrado però la ricca suppellettile di studi ed indagini, che onorano la nostra letteratura giuridica e quella della dotta Germania, non si è ancora riusciti a porre in sodo quale sia l'essenza e il fondamento ultimo dell'istituto giuridico che alcuni fanno consistere nel *consenso*, altri negli *sponsali* ed altri nella copula carnale, sicchè non si ha un sicuro punto d'appoggio per poter considerare con tutta serenità ed obbiettività la lotta secolare che intorno a questo istituto combattono con pari ardore la Chiesa e lo Stato.

Ciò procede dacchè l'*istituto* ha strettissime attinenze non tanto col diritto civile, quanto col diritto naturale e canonico; ond'è che a ragione venne qualificato istituto giuridico-etico-sociale giusta la classica definizione del giureconsulto Modestino, che lo proclamò *consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.*

E le divergenze sorgono, specialmente secondo il diverso aspetto, d'onde si esamina il multiforme e grave problema.

Però la stessa Chiesa cattolica non ha mai negato allo Stato il diritto di legiferare sul matrimonio. Essa gli nega soltanto il diritto d'esclusiva giurisdizione ed il diritto di costituire l'ente morale e giuridico

Ho voluto premettere queste considerazioni per fissare con precisione i termini del grave e ponderoso problema che dobbiamo risolvere, perchè ad esse si collegano diverse altre questioni che ancora non furono accennate.

Invero alcuni pensano, ed io sono fra questi, che dal momento che si pone in discussione uno dei principî fondamentali del Codice civile circa l'assoluta separazione del matrimonio civile da qualunque matrimonio religioso si debba riesaminare il problema sotto tutti quanti i suoi aspetti senza tenerci vincolati da argomenti *aprioristici*, fra cui quello che non si debba apportare sostanziali riforme al Codice civile quasi fosse uno Statuto, tanto più che è gravemente controverso se l'ufficiale dello stato civile debba continuare a funzionare come autorità costituita del matri-

monio e ciò perchè il Codice civile non crea i diritti, ma li riconosce e protegge in ciò che si attiene all'ordinamento della famiglia, che preesiste per diritto naturale; e si aggiunge che coerente ai veri principî, su questo punto è la legislazione canonica, la quale insegna che ministri del matrimonio sono gli sposi, e che per evitare gli inconvenienti dei matrimoni clandestini si limitò a prescrivere che vi debba essere un testimonio necessario nella persona del parroco.

E tutto ciò si sostiene tanto più dai cattolici, i quali sostengono che nel matrimonio non si può scindere il contratto dal sacramento.

Converrebbe esaminare se non si abbia a mutare il principio informatore degli articoli 93, 94 e 98 del Codice civile. che cioè *l'ufficiale dello stato civile sia il ministro celebratore del matrimonio.* Al quale principio se ne vorrebbe da taluni sostituire un altro nel senso di ridurre l'ufficiale dello stato civile alla speciale funzione di notaio, il quale dopo di essersi assicurato che nessuna prescrizione della legge è stata violata, ma che tutte anzi furono adempiute, registrerebbe la solenne ed autentica notificazione della celebrazione fatta dagli sposi, i quali sarebbero liberi di sottoporre il loro consenso alla condizione della celebrazione innanzi al ministro del proprio culto e solo dopo la notizia più o meno legale di tale celebrazione il matrimonio diventerebbe perfetto.

Questa soluzione viene propugnata da coloro che vorrebbero conciliare la conservazione sostanziale dell'istituto del matrimonio civile col rispetto dovuto alla libertà di coloro, che credono esservi matrimonio soltanto quando si contrae innanzi ad un sacerdote della loro religione.

I seguaci di questa scuola invocano appunto la tradizione tanto del Diritto romano, quanto quella del Diritto canonico, perchè è risaputo che presso i Romani il matrimonio non era vincolato ad una forma unica, ma si poteva celebrare sia per mezzo della *confarreatio*, sia per mezzo della *coemptio* ed anche del Diritto canonico, che ha ereditato il genio del Diritto romano, adottandolo alle esigenze diverse dell'umano consorzio, il matrimonio si presentò sotto forme diverse, essendovi il matrimonio così detto *per sorpresa*, il matrimonio di coscienza e il matrimonio solenne disciplinato dal Concilio di Trento.

Quindi, di fronte a queste tradizioni, era costante insegnamento che l'essenza del matrimonio si avesse ogni qualvolta un uomo ed una donna riunissero il reciproco loro consenso nella fede di sposi *nuptias mutuus facit affectus.* Questa secolare tradizione fu spezzata per la prima volta dal Codice civile francese, il quale introdusse nel matrimonio un nuovo elemento costitutivo ed essenziale, consistente nella proclamazione dell'unione matrimoniale, fatta *in nome della legge* dall'uffiziale dello stato civile.

E quest'innovazione, che è stata accettata dal nostro Codice civile, è pure pericolosa, in quanto accorda all'ufficiale dello stato civile la più ampia potestà d'impedire qualunque matrimonio col rifiutarsi di celebrarlo. In siffatto caso egli non ha altro obbligo che quello d'indicare in un certificato il *motivo del rifiuto* e sia esso buono o cattivo, agli sposi delusi non resta altro riparo che quello d'instituire contro il funzionario una lite civile col noto strascico di spese inevitabili e di lunga perdita di tempo.

Il sindaco, quale ministro della legge nel matrimonio, è un sacerdote senza gerarchia e se egli volesse atteggiarsi a don Rodrigo porrebbe il Renzo dei giorni nostri in condizione ben peggiore di quella,

in cui si trovò il Renzo del Manzoni il quale, se avesse avuto l'ispirazione di presentarsi all'arcivescovo Federico, avrebbe in breve tempo superato le riluttanze paurose di don Abbondio.

Ora tutto ciò costituisce un pericolo, che dev'essere rimosso senza passare per la trafila dei tribunali, concedendo al pretore o al prefetto di sostituirsi all'arbitrio del sindaco, quando i motivi del rifiuto siano evidentemente ingiusti.

Che se si pon mente alle lezioni dell'esperienza e ai moniti della giurisprudenza si verrà pure a chiarire come un altro grave abuso contro la libertà del matrimonio siasi sovente manifestato col pretesto d'un processo per interdizione.

E' risaputo che gl'interdetti, gl'infermi di mente non possono contrarre matrimonio. E ciò sta bene; ma intanto noi abbiamo scritto nel Codice civile che basta l'istanza d'interdizione per sospendere la celebrazione del matrimonio. E siccome il ricorso d'interdizione può essere sporto non solo dal pubblico ministero, ma da qualunque congiunto, così è accaduto più volte, e il ministro guardasigilli deve saperne qualche cosa, che di tutto ciò si è abusato e si abusa in Italia, dove si ebbe lo scandalo di processi d'interdizione che si lasciavano pendenti allo scopo d'impedire un matrimonio.

E' un potere terribile che sta in balìa di qualunque congiunto dei fidanzati e di qualunque procuratore del Re, e quel potere si può esercitare con somma facilità e con poca spesa perchè basta la carta bollata d'un ricorso per promuoverlo!

Ora basta segnalare questi inconvenienti, che sono stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa e che possono influire a moltiplicare il numero delle unioni estralegali, perchè senz'altro vi si abbia ad apporre riparo dal momento che si rivede l'istituto del diritto matrimoniale.

E se non si vuol improvvisare una risoluzione sovra questi gravissimi problemi, che meritano d'essere ponderatamente esaminati, sarebbe ovvio e logico soprassedere dalla discussione e votazione dell'odierno disegno di legge. Al quale riguardo giova pure avvertire che non è lecito affrontare la risoluzione d'un argomento, che implica una modificazione del sommo principio di libertà in ordine alla celebrazione del matrimonio, senza il sussidio di ragioni gravi ed urgenti, che valgano a giustificare una tale modificazione.

Ora questi elementi di fatto per poter apprezzare l'urgenza e l'opportunità dell'odierna riforma mancano completamente. Ed è degno di nota che nel 1873, quando si è per la prima volta posto in campo un simile argomento della precedenza del rito civile al religioso nel matrimonio, si è chiesto con insistenza una statistica precisa e particolareggiata tanto sul numero dei così detti matrimoni estralegali, quanto sulle cause che li avevano determinati; per sapere precisamente quali provvedimenti legislativi potevano occorrere.

E il compianto nostro collega Carrara, che lasciò fama d'erudito penalista, nei suoi tre opuscoli intitolati: *Le tre concubine*; *Il delitto e il diritto matrimoniale*; *Ancora del diritto matrimoniale*, non mancò di segnalare e dimostrare con argomenti inconfutabili l'assoluta necessità di quei dati statistici.

Più tardi poi quando il ministro guardasigilli Taiani presentò il progetto di legge che riscosse l'approvazione dell'altro ramo del Parla-

mento, e provocò la dotta ed elaborata relazione dell'Ufficio centrale dettata dall'illustre nostro collega Cadorna, si rinnovò il lamento che difettassero accurate statistiche, perocchè avendo l'Ufficio centrale discusso e controllato le cifre esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge predetto, venne nella conclusione poco confortante che si dovessero ridurre almeno del 50 per cento le cifre esposte nelle anzidette tabelle.

Dopo questo progetto di legge che per le note vicende parlamentari non potè giungere all'onore della discussione ne seguirono altri, ossia quello del Bonacci, quello dell'Eula, quello del Finocchiaro-Aprile e infine quello dell'attuale guardasigilli. Ma tutti questi progetti, se ben si considerano, non sono corredati di dati statistici esatti, limitandosi tutti a porre in evidenza quelle che si presumono essere le vere cause di non pochi matrimoni estralegali, che tuttora si lamentano.

Ora io credo che l'importanza e la serietà dell'argomento meriterebbero che tutti questi punti oscuri fossero dilucidati e sorretti da documenti autentici tanto più che l'argomento desunto dalla pretesa ostilità del clero ormai può dirsi in massima parte sfatato.

E' vero però che la Relazione ministeriale segnala alcuni inconvenienti su cui tutti sono d'accordo, quelli cioè delle frodi che continuamente si commettono a danno della legge sulla leva, e a danno anche dei diritti che dipendono dalla condizione di vedovanza e di celibato; e per le informazioni generalmente raccolte e per l'esperienza che tutti abbiamo pare che effettivamente questi abusi si verifichino.

Ma tutto ciò non autorizza a ritenere che tutti quanti i provvedimenti suggeriti si debbano adottare e porterebbero tutto al più alla conseguenza a doversi per ora limitare ogni provvedimento a distruggere i suddetti abusi, al che provvede a sufficienza la clausola penale scritta nell'art. 2 del progetto, senza che sia ancora giustificata la necessità di proclamare il principio della precedenza obbligatoria del rito civile, che implica una grave restrizione alla libertà individuale e religiosa dei cittadini.

Io ho voluto a scarico della mia coscienza accennare a queste considerazioni d'ordine pregiudiziale senza voler peraltro discendere come la logica vorrebbe, ad una mozione sospensiva perchè comprendo che ragioni di opportunità, ed anche ragioni politiche, impongono forse, al punto in cui siamo giunti, di venire ad una decisione. Certe questioni, che sarebbero anche immature, una volta portate al cimento d'una pubblica e solenne discussione nell'aula parlamentare non comportano ulteriori rinvii, che possono vulnerare la giusta suscettibilità e dignità del ministro proponente, ma ho voluto esporle con tutta franchezza affinchè il Senato possa conoscere intiero l'animo mio sulla questione intrinseca.

Venendo ora all'esame del progetto di legge, dirò che due sistemi stanno, di fronte e lottano con pari ardore. Quello della precedenza obbligatoria, sostenuta dall'Ufficio centrale, ed il sistema più mite, più blando, che rende obbligatorio il matrimonio civile, quando siasi compiuto il matrimonio religioso.

Se dovessi scegliere in astratto fra i due sistemi, io dichiaro che darei la preferenza al sistema della precedenza obbligatoria, perchè lo credo più efficace per quanto possa essere più vessatorio, per rimuovere i mali che si lamentano.

Vi darei la preferenza, perchè riandando la genesi storica dell'isti-

tuto del matrimonio si deve venire a questa conclusione che il matrimonio, prima di essere un sacramento, è necessariamente un contratto, in guisa che la benedizione nuziale non sarebbe che la santificazione d'un precedente vincolo che, rientrando nell'ambito dei contratti, cade nella sfera di competenza del potere laico.

E sebbene questa dottrina sia repugnante a quella prevalente nella Chiesa, pure non è a dimenticare che vi hanno dotti scrittori di diritto canonico, i quali non professano eguale opinione.

Ad ogni modo, di fronte alle lotte secolari che lo Stato ha sostenuto colla Chiesa, nel tempo in cui essa voleva imporre la sua ingerenza, e per ciò che riguarda i *presupposti* del matrimonio, ossia gl'impedimenti, e per ciò che riguarda la *giurisdizione*, e per ciò che ha tratto alla conclusione o celebrazione del matrimonio, reputo opportuno e conveniente che lo Stato debba tenere alta la sua bandiera e non possa fare veruna abdicazione dei principî, che hanno determinato la conquista preziosa del matrimonio civile, la quale mentre non offende la religione dei credenti, che sono liberi di porre la loro unione sotto la sanzione della loro fede religiosa, tutela e protegge l'indiscutibile sovranità dello Stato e la libertà individuale d'ogni cittadino.

Per queste ragioni non esito a dichiarare che il sistema della precedenza obbligatoria del rito civile meriterebbe la preferenza, quando si dovesse scegliere fra l'uno o l'altro dei proposti sistemi.

Senonchè questa questione, la quale astrattamente considerata risponde alle tradizioni storico-giuridiche del matrimonio, perde la sua importanza nel caso presente, perchè l'Ufficio centrale reputa necessario questo sistema come mèzzo *efficace* a raggiungere lo scopo dell'ossequio alla legge proclamatrice del matrimonio civile, mentre non credo necessario ed imprescindibile l'impiego di tale mezzo, quando si può raggiungere egualmente lo scopo per mezzo di sanzioni d'ordine civile.

Su questo punto io sono partigiano della scuola di coloro, i quali sostengono non doversi mai procedere a sbalzi e correre da un sistema ad un altro diametralmente opposto, mentre la natura procede sempre per gradi nel suo sistema d'evoluzione perenne.

Epperciò, prima di procedere col rigore del magistero penale, si deve tentare il preliminare esperimento delle repressioni d'ordine civile in omaggio al principio logico-giuridico, che non *la causa degli effetti dannosi*, ma questi effetti bisogna colpire affinchè la *causa*, cioè il matrimonio religioso, sia rispettato dal potere sociale che poggia sulla libertà di coscienza, sull'ossequio a tutte le credenze. E su tal proposito l'odierno disegno di legge contiene efficaci provvedimenti, in quanto esonera con maggior larghezza i poveri dal sostenere le spese, che spesso sconsigliano e sono d'ostacolo alla celebrazione del matrimonio civile. Così pure è provvido e in pratica sarà efficace il provvedimento legislativo, in quanto annulla le frodi, che ora col manto del matrimonio religioso, si commettono sfrontatamente a danno della finanza, della legge sulla leva e della condizione di vedovanza imposta in certi determinati dalla volontà del testatore, nonchè in ispreto della condizione di celibato imposta a certe categorie di funzionari, specialmente militari, ai quali il matrimonio è vietato o permesso sotto certe condizioni che non si vogliono o non si possono adempiere.

Ma tutto ciò non basta e sarebbe insufficiente se non si venisse in soccorso delle innocenti vittime delle frodi matrimoniali, perpetrate da

chi sfrutta la santità dei riti nuziali a danno di donne inesperte e poi abbandonate, coll'apprestare a loro favore l'azione d'indennità per titolo di patita seduzione con promessa di matrimonio legale rimasto inadempiuto.

Così pure sarebbe insufficiente e manchevole l'odierno disegno di legge, se non venisse anche in aiuto della prole innocente accordando l'azione di ricerca della paternità, quando essa abbia fondamento nel titolo d'un matrimonio religioso, non essendovi in questo caso veruna ragione per rifiutare una deroga al divieto scritto nell'art. 189 del nostro Codice civile, massime che non solo in tale senso si è manifestata la più autorevole dottrina, ma esistono anche precedenti in progetti di legge d'iniziativa parlamentare.

Con questi temperamenti e correttivi è lecito augurarsi che il malanno dei matrimoni estralegali, abbia a cessare completamente.

Ma, a prescindere anche da queste mie considerazioni, non posso accettare il progetto dell'Ufficio centrale, perchè non mi pare logico nè a sufficienza giustificato il sistema di punizione che vorrebbesi estendere anche a danno del ministro del culto.

Ad ogni modo è prudenza, è saviezza di procedere per questa via ad un esperimento, il quale non sarà mai d'ostacolo a che si possa più tardi scendere al grave rimedio delle sanzioni penali, qualora quelle come sopra proposte si fossero chiarite insufficienti a guarire la triste piaga sociale da tutti lamentata.

Avendo nel 1888 votato con animo sereno e tranquillo il progetto Zanardelli repressivo degli *abusi dei ministri dei culti*, non credo dovermi scagionare dall'appunto, che mi sarà inevitabilmente lanciato di voler usare pietoso riguardo verso un ministro dell'altare. Ma, checchè si dica e si pensi, *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. E la verità per me è che l'art. 1 del disegno di legge dell'Ufficio centrale non si può conciliare e coordinare col successivo art. 4, perchè con quest'ultima disposizione cancellandosi l'azione penale si sposta e modifica il contenuto del fatto che vuolsi reprimere, e quindi si modificano necessariamente le responsabilità. Invero, se si cancella l'azione penale nulla più rimane del fatto delittuoso, che dovrebbe essere d'avere contravvenuto all'obbligo giuridico della precedenza e si riduce la sostanza del fatto alla semplice omissione della celebrazione del rito civile, omissione, di cui non può essere tenuto responsabile il sacerdote, dal momento che si permette con effetti giuridici utili che si possa celebrare anche dopo.

Signori, è giusto e giuridico far dipendere la responsabilità penale del ministro del culto da un fatto altrui, sul quale non può più esercitare alcuna autorità, perchè il matrimonio religioso, l'unico mezzo con cui potrebbe esercitare una autorità, è già stato in precedenza celebrato?

Questo è antigiuridico e assurdo, e basterebbe questo solo a far respingere il progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Nè si opponga che scopo di quella disposizione è stata quello di incoraggiare la resipiscenza, imperocchè quell'effetto utile è interamente in balìa degli sposi e non è lecito introdurre una disparità di trattamento a danno del ministro del culto.

Inoltre l'Ufficio centrale non si è dato carico della gravissima obbiezione che si muove al sistema della precedenza obbligatoria e che deriva dal togliere agli sposi ed alle loro famiglie la guarentigia che il

matrimonio sia pur celebrato colle prescrizioni e col rito della loro religione. Si comprendono da tutti le tristissime conseguenze che derivano da ciò specialmente alla povera donna, la quale può essere, anzi è la vittima di tale inadempienza. Essa sarà civilmente obbligata a convivere con un uomo, che agli occhi della sua coscienza assume l'aspetto d'un drudo o d'un seduttore; la legge non solo non viene in di lei soccorso, ma la costringe di reputarsi legittima moglie contro i dettami più intimi e più forti della coscienza.

La legge ha il dovere di tutelare la coscienza ed i diritti di ciascun cittadino e la coscienza ed i diritti del credente richiedono di essere tutelati nella pattuita condizione di celebrare il matrimonio religioso.

E' ben vero che in questo caso le Corti d'appello di Montpellier e d'Angers hanno proclamato verificarsi il caso d'un'ingiuria *atroce* che autorizza la separazione personale e che alcuni autori, fra cui il Marcadé e il Bressolles, professore all'Università di Tolosa, opinarono che il rifiuto alla celebrazione del matrimonio religioso costituisce un caso di nullità per errore sulla persona. Ma queste opinioni, per quanto autorevoli e rispettabili, non bastano a tranquillare e a rimuovere il pericolo dei temuti inconvenienti.

Io credo che l'unico rimedio sia quello suggerito dal prof. Batbie, il quale in una sua dotta Memoria all'Accademia di Scienze morali e politiche nel decembre 1865 – *Révision du Code Napoléon* – a pag. 7, così osserva su questo argomento: « Il trasferimento degli atti dello stato civile al Sindaco è stato un grande progresso per la libertà di coscienza. Io credo però che la separazione degli uffici della religione da quelli dello Stato sia fatta in una maniera eccessiva e che i legislatori hanno ceduto a una reazione estrema contro la potenza del clero ».

Che domanda la libertà di coscienza? Non domanda altro che la celebrazione dinanzi al sindaco sia sufficiente, che l'ateo, se esiste, possa contrarre matrimonio; che la legge infine non richiede alcun atto che sia contrario all'intimo pensiero di colui, che deve adempirlo. Ma la medesima libertà di coscienza domanda ancora che se uno sposo civilmente maritato non vuole più, dopo una promessa formale, aggiungere la celebrazione religiosa alla civile, non possa costringere alla coabitazione l'altro futuro coniuge, che vede un concubinato nella relazione sessuale non consecrata dalla religione.

Io desidererei, così conchiude quel dotto professore, che innanzi l'ufficiale dello stato civile i coniugi dichiarassero se intendono celebrare il matrimonio religioso o no. Se non fanno tale dichiarazione, il matrimonio civile sarà definitivo, se la fanno la legge non deve riconoscere il matrimonio se non quando siasi giustificata la celebrazione religiosa.

Ma, a prescindere da queste gravissime ragioni, parmi insuperabile e perentorio il riflesso che non si possono foggiare reati anche di mera creazione politica se non quando vi sia insita una lesione di diritto, non bastando che l'obbietto della violazione sia un interesse morale e materiale.

Ora, per dire e sostenere che il rito religioso scompagnato dal civile infrange il diritto, bisogna necessariamente riconoscerlo come matrimonio con tutta la pienezza degli effetti civili. Altrimenti si urta nel noto principio di contraddizione, che non consente che il matrimonio esista

di fronte alla legge penale e non esista invece di fronte alla legge civile, non potendo una cosa essere e non essere nello stesso tempo.

A torto s'invoca l'esempio della legislazione francese, belga e germanica, perchè a parte che non dobbiamo accettare ciecamente istituti giuridici stranieri quando l'esperienza e la logica del diritto ne hanno svelato l'imperfezione, non dobbiamo dimenticare che i suddetti Stati versano in una condizione ben diversa dall'Italia rispetto alla Chiesa, essendo la loro politica ecclesiastica a base di Concordati, mentre la base della nostra politica ecclesiastica riposa sulla nota formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, tradotta nella legge sulle guarentigie 13 maggio 1871, legge, che venne autorevolmente interpretata come legge fondamentale, avente, a così dire, carattere statutario.

Ciò è tanto vero, che in applicazione dell'anzidetta formola, con legge 5 giugno 1871 sono stati abrogati gli articoli 268 e 270 del Codice pnnale subalpino, esteso poi a tutta l'Italia, coi quali si puniva anche *l'indebito rifiuto del sacramento.*

Ed è degno di nota che in occasione della discussione di questo disegno di legge, l'onorevole Crispi, nella tornata del 19 aprile 1871, sorse a sostenere doversi punire il ministro del culto, il quale, usurpando l'altissima funzione a lui non competente di celebrare matrimoni, commetteva un evidente abuso di potere.

Ma la proposta Crispi, combattuta vittoriosamente dai deputati Puccioni, Bartolucci, dal guardasigilli De Falco e dal Bonghi, relatore, veniva respinta.

E sebbene successivamente, in occasione dei progetti di repressione degli abusi dei ministri dei culti, siasi rinnovato il tentativo di elevare a reato l'omissione della precedente celebrazione del matrimonio civile, pure il tentativo ha sempre abortito.

Di più, nella memoranda discussione degli articoli 182 e seguenti del vigente Codice penale, per quanto l'onorevole Ferri nella Camera elettiva e l'onorevole Auriti in quest'aula senatoria abbiano richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità d'elevare a reato il fatto del sacerdote, che non si rifiuta di benedire col rito religioso nozze non ancora legittimate dinanzi l'autorità civile, pure questa proposta non trovò favore nel Codice penale, che pure ha represso e reprime gli *abusi dei ministri dei culti.*

Anzi nella relazione dell'on. Zanardelli, e in tutta la discussione parlamentare, si ebbe cura di porre bene in evidenza questo concetto che il sacerdote non poteva essere assoggettato a verun sindacato ed a veruna riprensione finchè egli si mantiene nell'orbita dell'esercizio del suo ministero spirituale e che soltanto diventa punibile e cade sotto il rigore della legge penale quando esorbita da questi confini e prende occasione da questo esercizio per eccitare alla disobbedienza delle leggi e delle istituzioni dello Stato.

Ora niuno può sostenere seriamente che il sacerdote esorbiti dalla cerchia del suo spirituale ministero finchè si limita ad impartire una benedizione nuziale e ad amministrare un sacramento, quale è per la Chiesa il matrimonio, non potendo in questa materia accettare vincoli e restrizioni, che dall'autorità ecclesiastica non siano accettati. E parimenti non può lo Stato imporre questi vincoli senza invadere il campo riservato esclusivamente all'autorità religiosa.

Quindi pare a me che non si possano irrogare punizioni a causa

della celebrazione delle nozze religiose senza fare uno strappo non tanto ai principî informatori del nostro diritto pubblico, quanto a quelli che sono stati consacrati nel vigente Codice penale, a cui non si può derogare senza gravi ed evidenti ragioni di tutela sociale, ragioni che qui non ricorrono perchè basterebbe mutare il principio informatore degli art. 93, 94 e 98 del Codice civile e dell'art. 97 dell'ordinamento dello stato civile, adottando il sistema che vige in Inghilterra ed in America, paesi di libertà classica, per riparare ad ogni possibile abuso.

Aggiungasi che anche nei reati contravvenzionali non havvi responsabilità penale se il fatto non è volontario, e non può essere considerato come fatto volontario quello che per il sacerdote costituisce l'adempimento d'un sacro dovere inerente al suo spirituale ministero. Posto il sacerdote nella crudele alternativa o di disobbedire alle leggi dello Stato o di disobbedire alle prescrizioni dell'autorità ecclesiastica egli non è libero nelle sue determinazioni e sarebbe ingiusto colpire lui, lui solo, e farne un capro espiatorio quando non si puniscono e non si posson punire, perchè vi osta la legge sulle guarentigie, i superiori donde procede l'*ordine*.

D'altra parte l'Ufficio centrale esclude la responsabilità del ministro del culto nei cosidetti matrimoni *in extremis*.

Ora non vi possono essere e non vi sono altri gravi e tormentosi casi di coscienza, in cui un sacerdote onestamente creda non poter rifiutare od anche ritardare una benedizione nuziale?

E si può anche in un reato di mera creazione politica non tener conto di questi *casi* di *coscienza*, il di cui apprezzamento sfugge alla competenza del magistrato? Ma le difficoltà crescono a dismisura quando si ponga in mente che il diritto canonico ha sempre riconosciuto per valido il così detto matrimonio *per sorpresa*, di cui abbiamo un saggio illustrato nel classico romanzo dei *Promessi Sposi* del Manzoni. E sebbene nel quindicesimo secolo il Concilio Tridentino allo scopo manifesto d'impedire gli inconvenienti che sorgevano dai matrimoni *clandestini*, l'incoraggiamento alla bigamia e all'inosservanza dei legittimi impedimenti abbia prescritto che il matrimonio religioso si dovesse celebrare alla presenza del parroco e di due testimoni, pure è risaputo che questa è una formalità, da cui la Chiesa può *dispensare* perchè l'impedimento della *clandestinità* è un impedimento *impediente* e non un impedimento *dirimente* secondo la nota distinzione dei canonisti, e i più ortodossi teologi hanno sempre insegnato ed insegnano che i decreti di quel Concilio appartenenti ai *disciplinari* e non ai *dogmatici* non hanno potuto nè voluto rovesciare l'antica teoria, professata costantemente che i *ministri* nel *sacramento del matrimonio sono gli sposi* e che la presenza del parroco non è che una garanzia imposta per assicurare la pubblicità e certezza del vincolo coniugale.

E data questa situazione di diritto e di fatto, come mai si può sperare che l'odierno progetto dell'Ufficio centrale possa riuscire ad un risultato *pratico* se la Chiesa ammette a tollerare i *matrimoni di sorpresa*, i quali serviranno ai sacerdoti di comodo *cuscinetto* per eludere i rigori della legge?

Ciò è tanto vero che nel disegno di legge approvato dalla Camera elettiva venne espressamente dichiarato che i *matrimoni per sorpresa* sfuggivano al rigore delle sanzioni penali, le quali dovevano infliggersi

allora soltanto che il ministro del culto avesse prestato il suo volontario concorso alla celebrazione di un matrimonio religioso.

Ma vi ha di più. Per la nota bolla *Quod satis vobis* di Benedetto XIV pubblicata nel 1741 sono tuttora in osservanza i matrimoni così detti *di coscienza*, i quali sono riservati agli Ordinari diocesani e non possono rivelarsi che dopo la morte d'uno dei coniugi. Ed anche questi matrimoni necessariamente sfuggiranno al rigore delle sanzioni penali, sicchè ben si appongono coloro, i quali sostengono che questa legge avente in apparenza un carattere odioso verso il clero in pratica riuscirà assolutamente inefficace e potrà con tutta facilità essere elusa,

Infine questo provvedimento sarebbe altamente inopportuno ed impolitico perchè basta a raffrontare le petizioni dei Vescovi, del 1878 e del 1879 con quelle recenti dei Vescovi del Veneto annesse alla Relazione dell'on. Inghilleri, per convincersi come una profonda e notevole modificazione siasi manifestata nell'anima del clero, il quale, mentre per l'innanzi era ostile e diffidente verso la novità del *matrimonio civile* introdotto in Italia il 1° gennaio 1866, ora invece comincia ad adattarsi a questo istituto, e a comprendere come esso, oltre ad essere una necessità per gli acattolici e non credenti, torni in definitivo utile alla Chiesa, la quale non può non avvantaggiarsi delle sanzioni giuridiche che cementano e rafforzano l'indissolubilità e la santità dell'unione matrimoniale e sono un riparo al male della *bigamia e dei divorzi* di fatto, che sarebbero invece incoraggiati dal dissidio e dualismo che si volesse mantenere fra matrimoni *civili* e matrimoni *religiosi*.

Da questa omogeneità d'interessi materiali e morali io traggo un nuovo argomento per inferirne che non essendo possibile un permanente germe di dissidio fra lo Stato e la Chiesa nel tema del matrimonio, sia impolitico esacerbarlo ed inasprirlo con provvedimenti odiosi in apparenza ed in pratica inefficaci.

E non è questa, o signori, la prima volta in cui la Chiesa ha dato prova della sua meravigliosa elasticità, con cui sa adattarsi ai tempi e subisce anch'essa la legge storica e fatale dell'evoluzione.

Infatti anche per coloro, che non sono addentro nella ricca e poco esplorata letteratura delle *Decretali*, di quell'epoca classica del diritto canonico, che comincia da Graziano, non sarà sfuggita questa osservazione storica che mentre la Chiesa per lungo ordine di secoli impose la sua autorità ed ingerenza nei *presupposti* del *matrimonio*, ossia nella materia degli *impedimenti* – nell'esercizio della giurisdizione e nella *celebrazione* del matrimonio, ha poi man mano lasciato cadere le sue primitive pretese ed oggigiorno non nega allo Stato il diritto di dettare leggi sul matrimonio, soltanto gli nega il diritto d'esclusiva giurisdizione ed il diritto di costituire l'ente morale e giuridico. In oggi essa si attiene all'insegnamento di S. Tommaso: *Matrimonium in quantum est in officium naturae statuitur iure naturali, in quantum est sacramentum statuitur iure divino, in quantum est in officium comunitatis statuitur iure civili.*

Non esiste adunque l'immobilità, che da taluni si presuppone per un residuo di pregiudizio e di diffidenza che è un portato delle antiche lotte combattute e della passione politica e religiosa con cui esse si alimentano.

Ma per chi esamini serenamente e spassionatamente le lezioni della storia e l'avvicendarsi degli avvenimenti storici è indotto a credere che

nel campo del matrimonio non vi può essere una ragionevole causa di dissidio e quindi non sono lontani dal vero coloro, i quali pensano che in questa materia non occorreva e non occorre verun provvedimento e che il tempo, questo grande correttore delle umane ingiustizie, si sarebbe incaricato di sopire qualunque dissidio in un campo, in cui gli interessi sono comuni.

Queste le ragioni per cui non posso aderire al progetto elaborato dall'Ufficio centrale per quanto mite e temperato.

Però devo dire con eguale franchezza che il progetto del ministro Bonasi solleva dubbi ed obbiezioni alle quali vorrei si potesse vittoriosamente rispondere. Il primo dubbio sorge nel caso, in cui non sia possibile celebrare i due matrimoni perchè sianvi ostacoli insuperabili, come per esempio quello dell'età, essendo nota la differenza degli impedimenti previsti dal diritto canonico e quelli del diritto civile.

Vi sono poi altri inconvenienti fra cui quello dell'impotenza manifesta, perpetua. anteriore al matrimonio, che è causa di nullità dello stesso. E anzitutto verificandosi questo sconcio, che potrà essere posto in evidenza subito dopo la celebrazione del matrimonio religioso, come si potrà costringere l'altro coniuge a contrarre il matrimonio civile, se la legge civile, d'accordo in ciò con la canonica, ammette in simili casi lo scioglimento d'un matrimonio già conchiuso?

Se non che mi si affaccia un nuovo dubbio, quale sarà l'autorità giudiziaria incaricata di risolvere questa controversia?

Potrà risolverla il giudice penale? E potrà risolverla il giudice civile, il quale dovrebbe risolverla alla stregua del diritto canonico? Non credo che si vogliano far rivivere in questa materia le giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state soppresse fino dal 1852 in Piemonte e che pure sarebbero le più competenti.

Se non che, oltre il vizio d'*impotenza*, non possono svelarsi altre cause gravissime, che possono sconsigliare dal *matrimonio* civile? Una prova di questa verità la desumo dalla celebre causa di scioglimento di matrimonio pronunciato dalla Corte d'appello di Roma, 16 gennaio 1880. pubblicata nelle *effemeridi giudiziarie*.

Nell'anno 1860, in una villa presso Como, l'illustre generale Garibaldi contraeva matrimonio davanti al parroco secondo la legge austriaca colà imperante; ma nell'uscire dalla chiesa una risoluzione subitanea inspirata da nuovi ed altissimi motivi, di cui pochi mesi dopo s'acquistava la positiva certezza, lo induceva a lasciare senza mora alcuna la sposa ed il paese.

Più tardi un illustre difensore, il Mancini, attingeva dal diritto canonico, secondo cui il matrimonio *rato* e non consumato si dirime per la professione religiosa d'uno dei coniugi o per dispensa *pontificia*, una ragione poderosa per sollevare un'eccezione di scioglimento che provvidamente fu accolta dalla Corte.

Ora io domando, se un caso simile od altro analoge si riproducesse, si potrebbe ancora insistere affinchè dopo il matrimonio religioso si contragga il civile?

E a qual pro fra l'uno e l'altro si lascia trascorrere l'intervallo non giustificato di 40 giorni, mentre ragioni di prudenza e di moralità vorrebbero che l'uno all'altro succedesse o quanto meno entrambi si compissero nello stesso giorno?

Questi ed altri dubbi, che mi riservo di sviluppare, occorrendo, nella

discussione degli articoli, mi rendono perplesso ad accettare al progetto ministeriale a meno che lo stesso non venga corretto con opportuni temperamenti, fra cui reputo importantissimo quello di far obbligo al ministro del culto di non poter assistere alla celebrazione d'un matrimonio religioso senza un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede delle eseguite pubblicazioni e constati nulla ostare alla celebrazione di tale matrimonio secondo le leggi civili.

Rimane però sempre il pericolo che lo sposo, malgrado l'intervenuta sentenza, si rifiuti di far seguire il rito civile od imponga patti odiosi e vergognosi.

Ed in questo caso è giusto che i figli concepiti dopo nozze religiose rimangano illegittimi e che lo sposo fedifrago possa impunemente convolare ad altre nozze, burlandosi così non solo della sposa, ma anche della legge che resterebbe lettera morta? Sono questi i punti neri del progetto ministeriale.

In conclusione e stante l'ora tarda, che mi impone di finire, raccomando al Senato di ponderare seriamente se metta conto di riporre in discussione il grande principio di libertà, che ha inspirato il nostro Codice civile e che a giusto titolo venne qualificato come il Codice più liberale del mondo, e se dovendolo riporre in discussione non convenga allargare il campo delle nostre riforme e modificare quelle disposizioni, che l'esperienza ha rivelato difettive, tenendo sempre presente che ogni riforma deve attenersi a questo *criterio*, nè *abdicazione*, nè *persecuzione*, mantenendoci così fedeli a quelli ideali altissimi di libertà *politica* e *religiosa*, che hanno ispirato i nostri Codici e che costituiscono un debito d'onore per la missione di civiltà che l'Italia si è assunta coll'essersi insediata in questa storica metropoli colla promessa e coll'augurio, che si racchiude nelle memorande parole: *Hic manebimus optime.* (*Vivissime approvazioni e rallegramenti all'oratore*).

Presidente. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Tornata dell'8 maggio 1900 (1).

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Cantoni.

Cantoni. Il Senato mi vorrà perdonare se in una questione essenzialmente giuridica, io non giurista, in un'assemblea dove sono tanti valenti giureconsulti e insigni magistrati, abbia ardito di prendere la parola.

E mi vorrà perdonare ancor più se io tra due progetti, così vivamente sostenuti e combattuti, sia costretto a dichiarare che non posso accettare nè l'uno nè l'altro, assumendomi l'arduo e scabroso assunto di combatterli amendue.

Forse qualcuno potrebbe dire che sia pur necessario scegliere tra i due; ma vi sono ragioni molto gravi che mi costringono a votare contro ad amendue, perchè se l'uno è contrario alla giustizia, l'altro è contrario alla libertà. Ed io non so quale dei due principî sia meglio sacrificare.

---

(1) Atti parl. Senato, legisl. XX, 3ª Sess. 1899-900, discuss., p. 1313 e seg.

Se non fosse assolutamente possibile altro partito, sacrificherei piuttosto la libertà che non la giustizia; ma io credo che quel partito vi sia, credo vi sia modo di non sacrificare nè l'una nè l'altra di quelle supreme cose, pur ottenendo, per quanto è possibile, l'effetto desiderato.

Prima di esaminare i due progetti, mi permetta il Senato d'indicare il carattere generale che è comune ad amendue.

Tutti e due i progetti considerano come reato, sia pure come una forma di reato attenuata, il matrimonio religioso per sè stesso, non già inquanto sia accompagnato da condizioni e circostanze particolari; e amendue lo puniscono, benchè in modo molto diverso.

Ora ciò, come ha accennato il nostro venerando collega, il senatore Ferraris, che possiamo riguardare quasi come un testo autentico del nostro risorgimento, è una violazione del principio generale di libera Chiesa in libero Stato.

Però il Senato non deve credere che io con tale osservazione pretenda che si possa e si debba sempre assolutamente mantenere il principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Una così assoluta separazione è contraria alla natura delle cose. La Chiesa cattolica s'intreccia ancora profondamente e per mille rapporti collo Stato civile, del quale per tanti secoli si è arrogate non poche funzioni e diritti Però quando si vuole derogare a quel solenne principio, lo si deve fare consciamente ed in modo chiaro ed aperto, osservando in ogni caso i principî di giustizia e di libertà, e proponendosi di fare un'opera veramente efficace e coerente, non un'opera slegata e casuale.

Detto questo, ed accennato al carattere che mi pare comune ai due progetti, io passo ad esaminare brevemente quello del Ministero, indicando la ragione principale per cui non lo posso accettare.

Il senatore Vitelleschi accennava all'abilità grandissima con la quale è stato formulato il progetto ministeriale. Ma l'abilità non basta per farci ammirare un progetto. Infatti qual'è il risultato a cui è giunto il progetto ministeriale? È questo: che mentre si considera il matrimonio religioso come un atto illecito, quando non sia seguito dal matrimonio civile, e quindi come un atto che la legge punisce, il clero, che, in alcuni casi almeno e anzi nei più, ha la maggiore responsabilità nella violazione della legge, resta impunito.

E lo dice francamente il ministro nella sua relazione « È naturale del pari che rimangano esenti da qualsiasi responsabilità i ministri del culto che prestino il loro ufficio pel rito religioso, sebbene poi non segua il rito civile. Se gli sposi sono liberi di premettere il rito religioso, il ministro del culto non avrebbe alcuna ragione di rifiutarsi alla celebrazione di esso ».

Ora io non credo che si possa in genere affermare che sono punibili gli sposi perchè compiono il matrimonio religioso senza il matrimonio civile e che invece sono affatto privi di responsabilità, come dice l'onorevole ministro nella sua Relazione, i ministri del culto. Io credo invece che in realtà i ministri del culto sono in molti casi assai più responsabili degli sposi. È vero che qui si potrà sottilizzare e distinguere tra reati veri e propri e contravvenzioni. Ma qui non bisogna far sottigliezze: noi dobbiamo riferirci alla coscienza comune degli uomini. Ed io vorrei che il ministro, il quale ha alte idealità morali, s'immaginasse quello che avverrà coll'applicazione della sua legge in un villaggio, in un piccolo comune rurale in cui si compissero molti matrimoni religiosi non seguiti

dal matrimonio civile: gli sposi generalmente poveri ed ignoranti verrebbero multati e il ministro del culto, che sarà il maggior responsabile di questo fatto, resterà impunito: basta che egli denunci i matrimoni da lui consacrati, concorrendo così, come uno strumento necessario, alla condanna di quei miseri sposi.

Con ciò io non intendo proporre che in ogni caso, in cui si fa il matrimonio religioso senza quello civile, il ministro del culto sia punito. Qui c'è un errore comune e fondamentale dei due progetti, di aver voluto considerare il rito religioso puro e semplice in genere; mentre io sono profondamente convinto, che il rito religioso considerato in astratto e per sè solo, non preceduto o non seguito dal matrimonio civile, che è il solo riconosciuto dallo Stato, non può costituire un reato sia pure in tenue forma. Vi è differenza grandissima di responsabilità secondo le diverse specie di matrimoni nelle varie parti che vi concorrono.

Non voglio tediare il Senato, dopo una così lunga discussione, col passare in rassegna tutte le varie specie di matrimoni religiosi non seguiti dal civile. Ne accennerò soltanto tre tipi per precisare il mio pensiero in questa gravissima questione.

Prendiamo il matrimonio degli ufficiali militari; il matrimonio dei poveri, degli ignoranti contadini; i matrimoni fatti a scopo di seduzione.

Nel matrimonio puramente religioso compiuto dagli ufficiali in certe date circostanze credo che il ministro del culto non abbia alcuna responsabilità se non trova in quelle circostanze una ragione per rifiutare la consacrazione della loro unione. Le ragioni per le quali lo Stato vieta a quegli ufficiali il matrimonio sono d'indole puramente economica e civile e non morale, e in esse il ministro del culto non ha che vedere. Il ministro della guerra potrà benissimo proibire agli ufficiali, nei casi indicati, anche il matrimonio religioso, benchè si troverà allora davanti questo gravissimo inconveniente, che mentre sarà vietato il matrimonio religioso, si dovrà tollerare il puro concubinato. Ad ogni modo ciò riguarda puramente lo Stato; giacchè non è presumibile che gli ufficiali dell'esercito compiano il solo matrimonio religioso per ignoranza delle leggi civili. Del resto, sia in questo come in altri casi simili, basterà, per gli intenti del Governo, che il ministro del culto ottemperi all'obbligo della denuncia prescrittagli dal progetto ministeriale, obbligo che io pienamente approvo.

A proposito però di questa denuncia mi si permetta di aprire una parentesi, per fare due osservazioni. La prima è per esprimere la mia meraviglia che occorra una legge per ottenere tale denunzia. Io credeva che lo Stato, senza bisogno di una legge, potesse ottenere dai parroci la denunzia dei casi singoli. L'altra osservazione concerne un'affermazione del senatore Finali, il quale ha detto che la maggior parte dei parroci si sono rifiutati recentemente di indicare anche il solo numero dei matrimoni religiosi da loro celebrati. Per verità, non si tratta della maggioranza, poichè si calcola che solo il 22 per cento si sono rifiutati; anzi nel distretto della Corte d'appello di Casale posso dire che è stato soltanto il 20 per cento.

Ad ogni modo anche in questi termini parmi un fatto gravissimo, trattandosi di una richiesta così discreta.

Chiusa la parentesi, torno alla questione degli ufficiali, e dichiaro che, a parer mio, si userebbe una vera violenza o almeno una vessazione, quando si pretendesse di vietare assolutamente al ministro del

culto di benedire tali unioni, perchè non credo giusto obbligare il parroco a preoccuparsi di cose affatto estranee al suo ministero.

Ma ben altra è la responsabilità del ministro del culto, quando si tratta del matrimonio religioso dei poveri e degli ignoranti, non seguito dal civile.

A questo riguardo mi permetta il Senato di esprimere una mia convinzione rispetto alla missione del clero.

Non intendo fare una discussione filosofica, voglio accennare soltanto all'errore nel quale cadiamo sovente, tenendo conto rispetto al clero soltanto delle idee e dei sentimenti che lo differenziano e lo dividono da noi e non di quelli che ci accomunano o ci debbano accomunare. Vi sono infatti dei principî morali che stanno a fondamento della civiltà moderna e che non possono essere disdetti e non lo sono, almeno apertamente, neanche dal clero.

Siamo pure atei o credenti, cattolici o protestanti, c'è qualche cosa di fondamentale nelle credenze morali e civili moderne che ci unisce tutti in certi doveri e in certi obblighi. E quando il clero vien meno a questi, può assumersi, anche verso lo Stato, una più o meno grave responsabilità. E ciò è pienamente conforme anche allo spirito e alla lettera della legge delle guarentigie, la quale certo non riconosce un'assoluta indipendenza dei ministri del culto; poichè, fino a che non sia regolato il patrimonio ecclesiastico, quella legge richiede pel conferimento dei benefizi ecclesiastici il consenso dello Stato.

Certo io non vorrei che lo Stato si facesse arbitro di cose concernenti puramente il rito ed il culto, nelle quali esso non è competente; ma esso ha il diritto di esigere dal clero l'adempimento di certi doveri, attinenti al suo ufficio, e per questo gli spetta un'alta vigilanza.

Perciò riguardo ai matrimoni religiosi, non preceduti o non seguìti dal civile dei contadini ignoranti, ai quali accennò l'onorevole Finali, se in una parrocchia o in una diocesi ne avvengono parecchi, i parroci ed i vescovi incontrano a parer mio, anche verso lo Stato, una grave responsabilità, e lo Stato ha il diritto di prendere contro di essi i provvedimenti necessari a impedire il male.

In molte diocesi, bisogna riconoscerlo, il male dei matrimoni soltanto religiosi è minimo, e se così fosse ovunque, nessuno avrebbe certo pensato di fare su questa materia una legge speciale. Infatti ecco cosa scrive pel distretto di Casale il procuratore generale di quella Corte d'appello. Egli, dopo aver detto che il numero dei matrimoni civili è in complesso superiore a quello dei matrimoni ecclesiastici, soggiunge:

« Quanto alle conseguenze delle unioni soltanto religiose, se dappertutto si è mantenuta la proporzione che si è accertata in questo distretto, in cui di fronte ad una popolazione di circa un 1,150,000 abitanti esisterebbero solo 352 di tali unioni, il male poi non sarebbe così grave ».

Vedano adunque il ministro e l'Ufficio centrale che è possibile, nel caso che noi consideriamo ed in altri simili, che danno certo il maggior numero dei matrimoni puramente religiosi, rimediare al grave inconveniente coll'opera del clero stesso, esigendo che ciò che vien fatto da una parte di esso, venga in quei casi fatto da tutti. Nè qui c'è alcuna violazione della libertà, nè è offesa la coscienza dei ministri del culto, come i provvedimenti spontaneamente presi da molti di loro lo dimostrano in modo incontrastabile.

Il punire nei casi indicati gli sposi, lasciando impunito il prete, è una grande ingiustizia, mentre il prete ha la maggiore responsabilità, assai maggiore di quella degli sposi, che è a parer mio anche minore della responsabilità dei testimoni. Bisogna pensare che codesti contadinelli si sposano prestissimo e questo è generalmente il primo atto serio della loro vita. Possibile che non si abbia a trovare un galantuomo, ed il prete deve essere tale, il quale li avverta dei pericoli nei quali incorrono facendo un matrimonio puramente religioso.

Passiamo ad un terzo ordine di matrimoni: i matrimoni fatti a scopo di seduzione.

Quì le parti mutano, quì la responsabilità più grave cade su uno degli sposi. Colla disposizione ministeriale invece la vittima verrebbe punita al pari del suo carnefice, perchè la povera ragazza sedotta e abbandonata dovrebbe pure pagare la sua multa.

Non trovo però che in questi casi sia del tutto privo di responsabilità anche il ministro del culto; ben inteso che io non punirei il ministro del culto per un qualche caso isolato di questo genere, potendo anch'egli qualche volta ingannarsi; ma generalmente egli conosce e deve conoscere le sue pecorelle; e se nella sua parrocchia avvengono casi ripetuti di quel genere. egli deve risponderne, sia che ciò dipenda da inerzia o inettitudine, sia che dipenda da indifferenza morale.

Quindi io trovo che la legge, quale è presentata dal Ministero, pecca contro un precetto, sul quale uno dei nostri genî tutelari, Quintino Sella, soleva insistere maggiormente, quando diceva che le leggi debbono sempre avere un'efficacia educativa e non urtare, come urta certamente il progetto ministeriale, contro la coscienza pubblica; perchè appunto noi vediamo che in questa legge basta che il ministro del culto denunci, consegni, per così dire, alla punizione gli sposi, perchè senz'altro vada sciolto da ogni pena. Da tale ingegnosa e sapiente disposizione, come la chiamò il senatore Vitelleschi, sono derivati quegli inconvenienti che molto giustamente l'Ufficio centrale ha messo in rilievo.

Infatti che è questo matrimonio religioso che diventa quasi un necessario impulso. anzi diventa un obbligo a compiere il matrimonio civile? Dal momento che anche il ministro considera questo matrimonio come nullo, perchè mai volete aggiungere una pressione e obbligare questi sposi a sposarsi anche civilmente? Ma se è nullo per voi, perchè aggiungere questa pressione? Volete che compiano il rito civile per evitare la multa? È meglio che paghino la multa e non si sposino, se si sono pentiti. Ma vi è di peggio, giacchè la multa non sarà tanto efficace da indurre tutti a sposarsi, quali ne saranno le conseguenze? Che quelli che possono pagare la multa e non hanno voglia di sposarsi civilmente, pagheranno la multa e non si sposeranno e quelli che non hanno soldi e sono dello stesso animo nè si sposeranno, nè pagheranno la multa. Corriamo quì il pericolo di stabilire pei ricchi come una tariffa di corruzione, la quale diventerebbe pericolosissima; diventerebbe una cosa ripugnante più di ogni altra alla coscienza morale già turbata dal contrasto prodotto da amendue i progetti, pei quali il concubinato puro e semplice resta impunito e il concubinato religioso viene multato.

Io credo che il ministro sarebbe stato più logico o avrebbe meglio provveduto a togliere gli inconvenienti lamentati, saltando, come si dice volgarmente, il fosso col presentare un progetto il quale in alcuni casi avesse convertito il matrimonio religioso in matrimonio civile, facendolo

cioè legalizzare secondo norme e condizioni intieramente stabilite dallo Stato. Un tal progetto non sarebbe in sè stesso illiberale, perchè in paesi liberalissimi qualche cosa di simile si è fatto; ma io credo che nessun ministro avrà il coraggio di presentare una cosa simile dopo gli ottimi risultati ottenuti in alcune provincie col nostro istituto del matrimonio civile; giacchè vediamo che in molte provincie il matrimonio civile è talmente entrato nella coscienza pubblica e nella consuetudine, che i matrimoni religiosi non seguiti da matrimonio civile sono ridotti, senza nessuna legge coattiva, ad un numero minimo.

Vengo ora al progetto dell'Ufficio centrale.

Esso non è contrario ai principî di giustizia, perchè punisce ugualmente gli sposi ed il ministro del culto; ma è giustizia un po' turca, perchè colpisce gli uni e gli altri, qualunque siano le cause e le condizioni nelle quali si compiono matrimoni religiosi non preceduti dal rito civile.

Ora io ho accennato ai diversi casi in cui il matrimonio religioso non può essere riguardato per l'uno o per l'altra parte come reato, come degno di qualsiasi pena.

Ma il senatore Finali, il quale a mio avviso ha posto la questione nei suoi veri termini, nei soli termini nei quali, almeno a parer mio, si può giustificare il progetto dell'Ufficio centrale, ha sostenuto la tesi che la precedenza del matrimonio civile al religioso è una conseguenza necessaria dell'istituzione dello stesso matrimonio civile.

Se fosse così, io mi darei per vinto, e voterei senz'altro il progetto dell'Ufficio centrale; ma io non credo che questa tesi sia dimostrata o sia dimostrabile.

Infatti il Codice civile obbliga a contrarre un matrimonio valido in quei determinati modi, e non dice che si debba o non si debba contrarre il matrimonio religioso. Il matrimonio religioso non è considerato affatto dalla legge civile; esso per questa non esiste; come mai dunque si può dire che la precedenza dell'uno sull'altro sia una necessaria conseguenza delle sue disposizioni? Il matrimonio religioso per sè è dunque lasciato dalla legge affatto libero, è lasciato cioè intieramente alla coscienza dei cittadini e a quella dei ministri del culto; quindi in sè per la legge civile non può essere nè un reato nè un atto lodevole. Bisogna considerare le circostanze dalle quali è accompagnato per giudicarne il carattere morale e giuridico.

Io credo quindi che la disposizione dell'Ufficio centrale sia contraria al concetto fondamentale della libertà.

Il matrimonio religioso può considerarsi sotto due aspetti: come un contratto, o come un sacramento. Come sacramento non vi riguarda; come contratto esso è nullo; e volete anche punirlo? Ma non è già punito dal momento che lo avete dichiarato nullo?

Il progetto di legge sulla nullità degli atti non registrati non stabiliva alcuna multa per gli atti dichiarati nulli. Una volta annullati, non c'è bisogno di colpirli con altra pena. La pena può aggiungersi quando concorrano circostanze tali, che dimostrino esservi colpa negli sposi o nel ministro del culto, ovvero in questo anche una semplice incuria; poichè il ministro del culto è pure sotto un certo riguardo un ufficiale che ha i suoi doveri e verso la Chiesa e verso lo Stato.

Io ho udito una parola alta dal senatore Borgnini, il quale disse: Non fate martiri, non accrescete il dissidio che vi è fra lo Stato e la

Chiesa; colle vostre vessazioni voi verrete a rinforzare sempre più la Chiesa, il nemico insomma o quello che credete tale; e citava dei nobili e gloriosi esempi per dimostrare che la persecuzione ha sempre avuto per effetto di rinvigorire moralmente il perseguitato.

La stessa cosa ha detto il senatore Negri; ma ne ha soggiunta un'altra, nella quale io non posso assolutamente consentire.

Il senatore Negri, che è doppiamente mio collega e mio compagno di studi, in questo giudica delle cose italiane in un modo affatto diverso da me. Io debbo dichiarare che, a mio avviso, lo Stato italiano è stato sempre più che tollerante verso la Chiesa. Disapprovo anch'io certe dimostrazioni tumultuose o violente fatte contro la Chiesa o gli ecclesiastici: sono partigiano della libertà per tutti. Ma bisogna riconoscere che nessuno Stato, neanche l'Inghilterra, ci ha superato fin qui nella piena libertà che noi lasciamo alla manifestazione dei propri pensieri e della propria coscienza.

Io non sono tanto ingenuo da dire che l'Italia ha tutte le libertà. Questo no! Riferendomi, per esempio, alle Università, osservo che le Università tedesche hanno una libertà di studio e una libertà d'insegnamento della quale noi non abbiamo neanche un'idea. Ma le nostre Università sono pari, anzi posso dire addirittura superiori anche alle tedesche nella libertà scientifica, nella piena libertà di pensiero

E — notate una circostanza particolare — nel volere e del mantenere questa libertà di pensiero è stato talora più energico lo Stato che gli stessi professori. Invece in Prussia, pochi mesi fa, si è veduto il Governo, contro il voto di una facoltà, la facoltà filosofica di Berlino che è numerosissima, togliere la privata docenza ad un professore perchè socialista.

Ebbene, potrei citare dei casi in Italia nei quali i ministri, di qualunque partito fossero, hanno dato prova di un gran rispetto alla libertà di coscienza e di pensiero. Ed ora vorrebbe l'Ufficio centrale toglierci colla sua disposizione fondamentale questo vanto e dare alla Chiesa un giusto appiglio per lagnarsi di noi? Checchè abbiano detto altri in questa grave discussione, io sono convinto che fino ad oggi la Chiesa nulla ha da reclamare contro lo Stato italiano. Anzi aggiungo a questo riguardo che gli inconvenienti da noi lamentati rispetto anche ai matrimoni illegali si debbono per la maggior parte alla soverchia condiscendenza nel concedere certi *placet* o *exequatur*.

Se si fosse stati meno corrivi, io credo che in molte diocesi i mali che si deplorano non sarebbero avvenuti.

Per rispondere alle parole pronunciate dai senatori Borgnini e Negri io debbo dichiarare che in questo sono pienamente concorde col mio amico senatore Pellegrini, vale a dire che noi non dobbiamo spaventarci del conflitto contro la Chiesa, ma a patto di metterci prima dalla parte della ragione e non dalla parte del torto, come faremmo, se noi prescrivessimo in modo assoluto e con minaccia di pena la precedenza del matrimonio civile al matrimonio religioso, punendo uniformemente atti di natura morale e giuridica diversissima. Son facili a farsi codeste leggi così generiche ed assolute, ma riuscendo odiose e per molti casi ingiuste, in pratica ben sovente non si eseguiscono.

Ma vi è un'altra grave ragione d'indole diversa, per la quale io non mi posso indurre a votare il progetto dell'Ufficio centrale; questa ragione è che esso mi pare poco efficace.

Si è osservato già da altri che in certi casi col voler troppo si ottiene nulla.

Il senatore Pascale ci ha riferita la statistica comparativa dei figli illegittimi esistenti nel nostro paese e di quelli che esistono nei paesi in cui è obbligatoria la precedenza del matrimonio civile. Ebbene! in essi il numero degli illegittimi è molto maggiore che non nel nostro: cioè mentre in quelli è dell'80 per mille circa, nel nostro è solo del 60...

Miceli *interrompe.*

Cantoni... Io credo che le cifre del senatore Pascale siano giuste. Ad ogni modo si potranno appurare.

Io debbo poi aggiungere che, se negli altri paesi si ha un gran numero di matrimoni illegittimi, malgrado l'obbligo della precedenza, noi corriamo il rischio di averne uno maggiore in Italia perchè qui la Chiesa ci è più ostile. E noi sappiamo che la Curia romana non parla molto, ma riflette assai, e la sua segretezza la rende più forte di noi in certe lotte. Io credo cioè, che la Curia romana, che è così ricca di espedienti, troverà il modo di consacrare molte unioni puramente religiose senza registrarle come matrimoni.

Concludo dunque anche questa mia critica del progetto dell'Ufficio centrale dichiarando che esso non è adatto allo scopo; ed è a temersi che ne verrà più male che bene, o che si faccia molto rumore per nulla.

Ma, chiederanno molti, non c'è dunque nessun rimedio? Io credo che il rimedio ci sia, anzi che ce ne siano due. Il primo consiste nell'usare con maggior rigore del diritto che ci conferisce l'art. 16 della legge delle guarentigie, di quell'articolo che per fortuna ha salvata l'ingerenza dello Stato nel conferimento dei beneficî. Noi dobbiamo essere molto più rigidi e più cauti insieme nel concedere i *placet* e gli *exequatur* e più energici nel revocarli, quando gli ecclesiastici ledano i diritti dello Stato e vengano meno alla loro missione morale. Ed essi si debbono punire colla revoca o colla sospensione quando concorrono al disordine e alla rovina delle famiglie non solo con atti positivi, ma anche colla loro incuria.

È dubbio se con la legislazione attuale si possa o meno revocare un *exequatur* una volta concesso, e veggo il collega Pierantoni che col capo mi fa cenno di sì. Se così è, noi avremmo nelle nostre mani un mezzo molto più potente di quello che, per scemare i mali dei matrimoni puramente religiosi, ci offrirebbe tanto il progetto della Commissione come quello del ministro.

Ed ora verrò all'altro rimedio più importante e radicale, e che è ad un tempo il più conforme ai principî liberali: intendo una più conveniente istruzione ed educazione del clero; e a questo proposito mi duole non vedere al suo posto il ministro Baccelli.

Come antico liberale, do sempre maggiore importanza alle forze morali che non alle coattive, e ognuno dovrebbe esser lieto se ci fosse possibile di ottenere senza sanzioni penali il rimedio ai mali lamentati col mezzo più nobile di tutti che ho indicato.

Credo sia stato un gravissimo errore dello Stato italiano l'aver trascurata intieramente la educazione del clero, mentre nessuna legge ce lo vieta, neppur quella delle *guarentigie*; forse non c'è altro ostacolo che il timore di disgustare chi ci è essenzialmente nemico.

Anche in questa materia deve dominare il principio della libertà: io non pretendo che s'imponga al clero una teologia; nè ciò esso può

sinceramente temere dall'Italia la quale, come già dissi, ha date le più solenni prove dei suoi propositi liberali anche verso la Chiesa, anzi specialmente verso la Chiesa; sicchè tutti debbono onestamente riconoscere che l'Italia ha più che largamente mantenute le sue promesse fatte al mondo civile e cattolico che la libertà della Chiesa sarebbe rispettata e quindi sarebbe anche rispettata intieramente la libertà teologica.

Ma noi pretendiamo giustamente che tutti coloro i quali sono destinati ad esercitare sugli altri uomini un'influenza morale, che tutti coloro insomma i quali appartengono alle classi dirigenti, abbiano una cultura generale elevata.

Il Governo non pretende che si insegni ai giovani che vogliono percorrere le più alte carriere laiche un dato sistema filosofico, una data teoria politica e giuridica; il Governo pretende che il filosofo, il giurista, il politico abbiano una cultura letteraria comune; e all'Università poi apprendano liberamente la scienza.

Ora io non so perchè noi non esigiamo dal clero, la cui influenza grandissima è confessata implicitamente dai due progetti di legge, quella stessa cultura comune; anzi di ciò non ci occupiamo affatto. Noi invece, pur lasciando piena libertà, dobbiamo esigere dai giovani destinati alle carriere ecclesiastiche, che anch'essi siano in possesso di quella coltura generale, di quella coltura che sola può metterli con noi in una comunanza intellettuale.

Si è parlato assai nel Senato del dissidio che vi è tra la Chiesa e lo Stato, ma non si è parlato di un altro dissidio o meglio di una separazione, di un divorzio quasi completo che vi è tra noi ed il clero. Si direbbe che il nostro clero appartenga ad un'epoca diversa della nostra, appartenga ad un altro paese, tanto si è reso estraneo alla nostra vita spirituale.

Intendiamoci! Io non pretendo che il clero pensi come pensiamo noi, non pretendo che il clero abbia la nostra filosofia e le nostre teorie politiche; ma quello che si pretende dal clero è che, pur combattendoci, intenda il nostro pensiero, comprenda il nostro spirito. Noi abbiamo molte cause di dissenso e di divisioni dal clero; ma abbiamo anche molti punti che ci possono accomunare.

Abbiamo glorie nazionali comuni e comune la maggiore di tutte, Dante Alighieri, che è diventato come simbolo della nostra italianità. Il clero, malgrado le fiere invettive di lui contro ai Papi, lo conta pure tra i suoi come cattolico e per giunta tomista. Ora noi abbiamo una Società *Dante Alighieri* che cerca di allargare o almeno di mantenere viva l'italianità anche negli Italiani fuori del Regno; ed abbiamo proprio in mezzo a noi, nel seno del nostro Stato, una classe di persone, influentissime come sono gli ecclesiastici, i quali vivono fuori del sentimento e dello spirito nazionale.

Come potete essere indifferenti dinanzi a questo gravissimo sconcio? Come potete più oltre tollerare che gli ecclesiastici non abbiano, prima della loro istruzione teologica, una istruzione comune con quella del futuro professore, del futuro magistrato, del futuro amministratore? Io credo dunque che qui ci sia molto a fare. E ben lo vide, sebbene non abbia potuto attuare la sua idea coraggiosa, un geniale ministro dell'antica Destra, al quale io rendo ora questo dovuto omaggio, voglio dire Ruggero Bonghi. Il Bonghi, proprio negli ultimi mesi del suo ministero,

alla fine del 1875 e al principio del 1876, ordinò un'ispezione generale dei seminari. Ebbene, io fui uno degli incaricati a fare tale ispezione. Debbo dichiarare al Senato che io ho trovato qualche seminario in condizioni così deplorevoli che il più grande nemicò del clero non saprebbe immaginare. Uno specialmente era in condizioni tali che, avendone io immediatamente riferito al ministro, questi ordinò che fosse chiuso e che le chiavi fossero consegnate in prefettura; che il Vescovo non riconosciuto, per fortuna, dallo Stato, uscisse dal seminario, e si trasportasse fuori del seminario la tipografia nella quale questo Vescovo aveva stampato insolenze contro l'Italia e contro la memoria di quei martiri purissimi del patriottismo, che erano stati un tempo educati in quel seminario.

Il ministro cadde, e di quelle ispezioni che pure hanno costato una somma non indifferente allo Stato, non si fece più nulla; anzi non ne furono neanche pubblicate le relazioni. Io debbo però aggiungere, a onore di una parte del clero, che se ho trovato seminari pessimi, ne ho trovato qualcuno buono, ed uno ottimo, talchè poteva stare a paro dei nostri migliori licei.

Quando si avverano questi fatti, il Senato riconoscerà che è possibile trovare col clero stesso un riparo ai molti mali che da esso derivano, e che se noi abbiamo un cattivo clero, lo si deve in parte a noi, perchè non abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare.

Io non voglio più oltre tediare il Senato; ma poichè il senatore Vitelleschi ha parlato di dissidi, ed ha accennato ai gravi danni che ne risente l'Italia, anzi all'inferiorità che ne deriva a noi in confronto cogli altri paesi, augurandosi che il progetto del ministro diventi quasi un avviamento alla conciliazione, mi permetta il Senato, e me lo permetta il senatore Vitelleschi, che io dissipi un grave equivoco.

Parlando di dissidi si intendono cose ben diverse. Sono tre i dissidi fondamentali che vi sono tra il clero e la Chiesa in genere e noi.

Il primo è un dissidio di cui non si può vedere la fine; un dissidio per nulla pericoloso, anzi salutare, e che si trova in Italia come in tutti gli altri paesi, il dissidio tra il pensiero scientifico ed il dogma religioso, la *fides imperata* e la libertà scientifica. In questo dissidio non è possibile una conciliazione, e in ogni modo questa non si può cercare nè con leggi nè con qualsiasi atto di autorità.

Vi è un altro dissidio particolare all'Italia, quello sul potere temporale. Il senatore Negri accenna al fatto, che, per causa nostra, cioè per certi nostri atti di persecuzione, noi abbiamo *rinverdito* il Papato, questo è divenuto spiritualmente più forte e più potente. Io non dirò che questo sia un male In ogni modo esso non si può attribuire alle cause indicate dal senatore Negri. Il Pontificato è divenuto più grande, perchè ha perduto il potere temporale. Coll'occupazione di Roma si è compiuto un gran fatto, cioè l'unificazione della nostra patria; ma si è compiuto insieme un altro fatto, forse più grande ancora, la caduta del potere temporale. E' questo che ha fatto la grandezza del Papato. e non già le nostre piccole vessazioni che, a parer mio, non esistono per parte del Governo italiano, il quale verso la Chiesa è stato fin troppo arrendevole.

Vi è infine il dissidio o meglio la separazione da noi già descritta, e questa noi possiamo e dobbiamo togliere. Noi non dobbiamo permettere che vi sia una classe nel nostro paese, la quale costituisca come

uno Stato nello Stato, come un popolo in un popolo. Dissenta pure da noi in molti principî, combatta pure nelle elezioni amministrative e politiche; ma deve accettare con noi i principî fondamentali della vita civile e intellettuale moderna. Ed io vorrei che questa legge fosse occasione propizia per scuotere la nostra indifferenza rispetto all'istruzione del clero e per indurre il Governo italiano a provvedere, perchè anche il clero riceva una coltura generale dalla quale sia tratto a partecipare a tutta la nostra vita nazionale, pur conservando nel suo ministero quella libertà che il Governo italiano lascia agli altri cittadini nel loro esercizio professionale.

(Continua).

Regio decreto *17 settembre 1900, che aumenta il numero dei chierici nella Regia Basilica Palatina di San Nicola di Bari, delegando al Guardasigilli la nomina a tali uffici.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Ritenuti i Nostri assoluti diritti sulle Chiese Palatine del Regno;

Visto il Regio decreto 26 aprile 1891, riguardante il nuovo ordinamento della Basilica Palatina di San Nicola in Bari, col quale, fra l'altro, furono ridotti a sei i posti di chierico nella Basilica medesima;

Visto il Regio decreto 13 settembre 1893, con cui, nel prescriversi le norme pei concorsi da bandirsi anche pei posti di chierico, si confermava che le nomine, in seguito ai risultati del concorso, dovessero farsi con decreto reale;

Ritenuto che per provvedere con maggiore regolarità e decoro ai servizi di culto nella suddetta Basilica, sia necessario, specie dopo che con Regio decreto 2 dicembre 1897, si è accresciuto il numero dei canonici, aumentare anche il numero dei chierici, la cui nomina è altresì opportuno delegare al Ministro Guardasigilli, trattandosi di uffici minori;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il numero dei posti di chierico nella Reale Basilica Palatina di San Nicola in Bari, ridotto a sei con l'articolo 7 del decreto organico 26 aprile 1891, è aumentato a dodici.

Art. 2. — Per l'avvenire le nomine, e le remozioni dei chierici anzidetti dovranno decretarsi dal Nostro Ministro Guardasigilli, ferme restando le disposizioni dei RR. decreti 13 settembre 1893, e 19 luglio 1899, in quanto riguardano la prova del concorso, ed i casi di dispensa dalla medesima pel conferimento dei ripetuti posti.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 17 settembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

E. Gianturco.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Congrue parrocchiali; tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. (*Normale n. 107 della Direzione generale del Demanio, ... ottobre 1900*).

La interpretazione data con la Normale 25 del corr. anno (1) all'art. 4 della legge 4 giugno 1899, n. 191, ha sollevato tali lagnanze da parte dei parroci interessati da indurre l'Amministrazione a riesaminare attentamente la quistione.

Ora dallo spirito della legge e dagli scopi ch'essa si propone, così come sono chiariti dalle lunghe e profonde discussioni parlamentari che la precedettero, è sembrato risultare chiaro e sicuro il concetto che l'esenzione dalla tassa di passaggio d'usufrutto e di manomorta debba estendersi, senza distinzione, *a tutti i cespiti del beneficio parrocchiale*, qualunque ne sia il nome, la natura ed origine; purchè soli o coi supplementi concessi non superino il limite fissato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

I signori Intendenti di finanza impartiranno gli ordini opportuni perchè *in avvenire* gli Uffici da essi dipendenti si attengano a questa interpretazione come la più consentanea allo scopo ed allo spirito della legge.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regi decreti del 26 settembre 1900, è stato concesso l'*exequatur* alla Bolla pontificia, con la quale monsignor *Domenico Serafini*, fu nominato arcivescovo di Spoleto. In virtù del regio patronato sono stati nominati: *D'Alonzo* sac. *Francesco* all'arcidiaconato prima dignità nel Capitolo cattedrale di Gravina; *Parulli* sac. *Giuseppe* all'arcipretura, seconda dignità nel suddetto Capitolo; *Loglisci* sac. *Paolo*, al cantorato, terza dignità nel ripetuto Capitolo; *Cavallara* sac. *Domenico*, al primiceriato, quarta dignità nel Capitolo medesimo.

Con regio decreto del 29 settembre 1900, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Ferri* sac. *Giacinto* alla mansioneria Bernieri, n. 1, nel Capitolo cattedrale di Ascoli Piceno; *Scala* sac. *Catello* al beneficio parrocchiale di S. Matteo Apostolo in Quisisana, comune di Castellammare di Stabia; *Destefani* sac. *Pietro* al beneficio parrocchiale di Socraggio, comune di Cannobio; *Moretti* sac. *Loreto* al beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Ospedaletto (Norcia); *Iannarelli* sac. *Nicola* al beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Solmona; *De Sanctis* sac. *Filippo* all'arcipretura parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Vallepietra; *Benazzo* sac. *Carlo* al beneficio parrocchiale di San Tommaso in Canelli; *Castellucci* sac. *Filippo* al beneficio parrocchiale di San Donato, nel comune di Fabriano; *Ricci* sac. *Giuseppe* al beneficio parrocchiale di San Nicolò di Bari in Ascrea.

Con sovrane determinazioni del 29 settembre 1900, è stato concesso il regio *placet*: all'atto del Capitolo cattedrale di Modena, col quale il canonico *Antonio Bondi* fu nominato vicario capitolare di quella diocesi; all'atto del Capitolo cattedrale di Livorno, col quale il canonico *Giuseppe Morteo* è stato eletto vicario capitolare di quella diocesi.

(1) Vedi pag. 128.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1900 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LA MANUTENZIONE
DELLE CHIESE EX CONVENTUALI CONSERVATE ALL'USO DEL CULTO

La Corte di appello di Modena con sentenza dei 2-9 marzo 1900 ritenne che al Fondo pel culto incombe l'onere della manutenzione delle chiese ex conventuali conservate all'uso del culto.

Il concetto dominante nella sentenza è propriamente quello che le chiese ex conventuali conservate dalla legge 7 luglio 1866, n. 3096, sulla soppressione delle corporazioni religiose costituiscono un demanio pubblico ecclesiastico affidato alla gestione del Fondo per il culto.

Questo concetto non nuovo del resto, perchè già propugnato dal prof. Gabba, e dal dott. Cesare Olmo in una pregevole monografia pubblicata in questa Rivista (II, pag. 143 e seg.) intitolata " *La incommerciabilità delle Chiese* ", risulta evidente dall'esame delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, e dagli scopi che ebbe il legislatore nel creare l'istituzione del Fondo per il culto.

Non tutto il patrimonio della Chiesa fu dalla citata legge 7 luglio 1866 e dalla successiva del 15 agosto 1867, n. 3848, devoluto al Demanio e convertito in rendita, ma parecchi beni vennero eccettuati dalla devoluzione e conversione; tali furono i beni immobili appartenenti ai benefizi parrocchiali (art. 11 alinea 2, legge 7 luglio 1866) e gli altri tassativamente indicati dall'art. 18 della stessa legge, tra quali giova ricordare quelli indicati al n. 1 del detto articolo, cioè *gli edifizi* in genere *ad uso di culto che si conserveranno* (avverte l'articolo) *a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano.*

Parimenti il legislatore, nel devolvere al Demanio i beni non conservati dell'asse ecclesiastico per essere alienati, non volle che il prezzo di essi fosse erogato per intero a vantaggio dello Stato; ma con la iscrizione della rendita del 5 0[0 a favore del Fondo per il culto ordinata dal primo alinea del citato articolo 11, intese di provvedere a scopi di culto, tra cui indubbiamente alla conservazione degli edifizi inservienti al culto, di beneficenza e di religione; e ad evitare il pericolo che i beni conservati, al pari che la rendita iscritta, venissero distratti per i bisogni del pubblico erario, provvidamente ne affidò la gestione ad una Amministrazione autonoma, sebbene coordinata all'organismo amministrativo dello Stato, cioè al Fondo per il culto

Da tutto ciò risulta chiaro come appunto il legislatore abbia voluto costituire di siffatti beni un demanio pubblico ecclesiastico. E che veramente abbiano i detti beni carattere di demanialità non v'ha chi possa revocarlo in dubbio. Essi sono destinati ad uno scopo di pubblica utilità e d'uso comune (massime gli edifizi inservienti al culto), sono posti fuori di commercio e quindi inalienabili e imprescrittibili; che se non si trovano mentovati nella distinzione fatta al Codice civile al lib. II tit. I cap. III. ciò dipende dal fatto che la legge di soppressione degli ordini religiosi è posteriore al Codice civile, e può d'altra parte ragionevolmente sostenersi che rientrano nella categoria dei beni di demanio pubblico di cui è parola all'art. 426 dello stesso Codice civile. Infatti lo Stato erede dei beni delle corporazioni religiose soppresse, invece di apprenderli tutti e convertirli in proprio uso, ne conservò alcuni, massime gli edifizi inservienti al culto, istituendo così una speciale categoria di beni aventi indubitatamente i caratteri della demanialità, ma che, pur appartenendo allo Stato, si distinguono dai beni ordinari di demanio pubblico per la loro origine e speciale destinazione, da cui traggono appunto la qualifica di demanio pubblico ecclesiastico.

Ciò posto, è evidente che quando si parla di proprietà della chiesa come spettante al Fondo per il culto si usa questa espressione non nel senso di un vero e proprio dominio, ma di una proprietà affidata alla gestione di quell'ente. E per vero nessuno oserebbe sostenere che il patrimonio del Fondo per il culto costituisce una proprietà nel senso stabilito dall'art. 436 del Codice Civile!

Si pretende negare che gli edifici inservienti al culto eccettuati dalla devoluzione al Demanio, faccian parte del patrimonio gerito dal Fondo per il culto, argomentando dall'art. 25 della legge 7 luglio 1866, nel quale è detto che il Fondo per il culto è costituito dalla rendita di che all'art. 11, dai canoni, censi, decime, livelli ed altre annue prestazioni, e dell'art. 31 della stessa legge che stabilisce a favore dello stesso Fondo pel culto una quota di concorso annuo imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati.

Innanzi tutto possiamo rispondere che non da alcune ed isolate disposizioni di legge si può e si deve interpretare lo spirito e lo scopo di essa, giusta anche il dettato della romana giurisprudenza " *incivile est, nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita, judicare vel respondere* ", ma appunto dal complesso dei suoi precetti; e per quel che abbiamo detto su questo proposito ci sembra che non possa dubitarsi degli scopi che la

legge citata, ed anzi le leggi tutte eversive dell'asse ecclesiastico, si sono proposte.

Ma anche l'esame delle singole disposizioni di dette leggi, e specialmente di quelle citate, non traggono a diversi risultati. Infatti l'art. 25 statuisce che il Fondo per il culto, è costituito " dalle *rendite* e dai *beni* in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica, o *assegnati in genere per servizio e spese di culto.* „ Ora è evidente che il contrapposto fra rendite e beni, senza alcuna limitazione, quanto alla natura giuridica di questi ultimi, significa che il legislatore intese includere nella gestione del Fondo per il culto qualunque sorta di beni e quindi anche beni immobili.

Il che è confermato dall'altro inciso dell'articolo in esame *beni assegnati in genere per servizio o spese di culto:* importando il concetto del *servizio* (massime in antitesi con quello delle *spese*) che il Fondo pel culto possa possedere e possegga beni in natura, anche immobili, destinati al servizio del culto, quali sono appunto le chiese.

Anche lo SCADUTO nel suo trattato del *Diritto ecclesiastico vigente in Italia* (vol. II § 359) ammette espressamente che il Fondo per il culto possieda anche beni immobili e mobili non consistenti in canoni o rendite sul Gran Libro. Una riprova di ciò si ha nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 27 marzo 1890 (Fondo pel culto con Guggino; questa RIVISTA 1890, p. 332) che statuì la seguente massima: " Il Fondo pel culto come *domino diretto* dei beni già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi, ha veste legittima per domandare la devoluzione del fondo enfiteutico nel caso che l'enfiteuta non soddisfi all'obbligo del pagamento del canone „.

Tutto quanto abbiamo esposto trova una più diretta applicazione alle chiese ex conventuali conservate al culto in forza del più volte citato articolo 18, n. 1, della legge 7 luglio 1866.

I beni eccettuati dalla devoluzione al Demanio dall'anzidetto articolo, tassativamente indicati dal n. 2 al n. 7 inclusivamente e dal precedente articolo 11 (alinea 2), si trovano in godimento o affidati alla gestione di enti o persone speciali; così i beni parrocchiali, che furono riconosciuti di spettanza dell'ente parrocchia; gli episcopi e fabbricati dei seminari, che furono lasciati ai detti istituti; i fabbricati dei conventi soppressi, insieme agli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti cogli orti e giardini annessi, ecc. che furono lasciati loro in uso temporaneo, e per la definitiva destinazione dei quali si provvide cogli articoli 20 e 21 della detta legge; i beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto, che sono

posseduti dagli investiti; i libri, manoscritti, documenti scientifici, archivi, oggetti d'arte ecc. appartenenti alle corporazioni soppresse che furono devoluti (art. 44) a pubbliche biblioteche o a musei; gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici e simili, di alcuni monasteri di eccezionale importanza storica o monumentale, che furono posti sotto la tutela del Governo, disponendosi che la spesa relativa di conservazione (art. 33) dovesse essere *a carico* del *Fondo pel culto.*

Soltanto per gli edifizi ad uso di culto indicati nel n. 1 del detto articolo, e che per via di esclusione evidentemente non possono intendersi che le chiese delle corporazioni soppresse, non si provvede in modo speciale; ciò vuol dire che esse caddero o meglio rimasero nella gestione del Fondo pel culto. Invero se così non fosse; se non fossero affidate alla vigilanza, custodia e conservazione di questa Amministrazione, essendo state soppresse le corporazioni cui appartenevano, sarebbero divenute *res nullius,* alla mercè del primo occupante, contro i principî fondamentali del nostro diritto pubblico e privato, e si troverebbero esposte ad essere dalle ingiurie del tempo e degli uomini manomesse. E' quindi giocoforza riconoscere che tali edifizi fanno veramente parte del patrimonio affidato alla gestione del Fondo pel culto; e se così è, come indubbiamente sussiste, ne discende per logica e necessaria conseguenza che a carico del Fondo pel culto debbono stare le spese di manutenzione di detti edifizi, a termini dell'art. 28 coordinato coll'art. 11 della legge 7 luglio 1866.

Nè si può dire che fra gli oneri che i detti articoli pongono a carico del Fondo per il culto non è contemplato quello del mantenimento delle chiese ex conventuali.

Ciò dicendo, si fa dei ripetuti articoli un'erronea interpretazione. L'art. 28 statuisce che " saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine sotto indicato... gli *oneri inerenti ai beni passati al Demanio* e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11 " e il penultimo alinea dell'art. 11 stabilisce a sua volta che " gli *oneri inerenti ai beni...* s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita (5 per cento) come sopra iscritta ".

Ora o la logica ha cessato di essere l'arte di ben pensare e ben ragionare, o veramente è assurdo negare che il mantenimento delle chiese ex conventuali non sia un onere contemplato dagli accennati articoli.

Indubbiamente per la legge canonica l'obbligo della manu-

tenzione delle chiese conventuali, *onus fabricae*, gravava sul patrimonio dell'ente corporazione, era, per usare le parole dell'articolo 28, inerente ai beni; essendo pertanto questi beni per effetto della soppressione dell'ente e conseguente devoluzione, passati al Demanio, ne deriva per la stessa letterale disposizione di quell'articolo, che il relativo onere si è trasferito sulla rendita pubblica assegnata al Fondo per il culto; e di conseguenza che la spesa di manutenzione delle Chiese ex conventuali, rimaste nella gestione del Fondo per il culto, debbono stare a carico suo con precedenza sugli altri oneri; è del resto codesta una logica e necessaria conseguenza della demanialità di codesti beni.

Del rimanente, non può sembrare strano che il Fondo per il culto debba sopportare spese di manutenzione di edifizi, dal momento che altrettanto è stabilito dal capoverso dell'art. 33 (già citato) riguardante la conservazione degli edifizi di monasteri di monumentale importanza. A chi poi osservasse che in tal caso l'obbligo deriva da una espressa disposizione di legge e volesse trarre da essa argomento per escluderlo nel caso che ci occupa, risponderemmo che nel caso appunto contemplato dall'art. 33 era necessario l'obbligo precettivo, trattandosi di edifizi in possesso del Governo e non del Fondo pel culto.

Un altro e perentorio argomento a favore della nostra tesi crediamo di poter dedurre dal fatto, assodato dalla sentenza della Corte di Modena, che la Fabbriceria della Parrocchia in causa, dietro il rifiuto del Comune di addossarsi le spese di restauri, si rivolse all'Amministrazione del Fondo per il culto allo scopo di ottenere che, in base al sumenzionato art. 28 della legge 7 luglio 1866, fossero da esso assunte, e che l'Amministrazione, dopo avere riconosciuto che la chiesa di cui si tratta era di sua proprietà, annuì alla richiesta ed eseguì le spese occorrenti pei restauri.

Ora niuno potrà negare il valore dell'interpretazione, data dalla stessa Amministrazione ricorrente, della propria legge organica, conformemente alle considerazioni da noi sopra svolte; il valore del riconoscimento dell'obbligo suo, non con semplici frasi, ma con un fatto meditato e coscientemente voluto, e che un'Amministrazione tanto oculata com'è quella del Fondo per il culto, i cui bilanci consuntivi sono sottoposti al controllo ed all'approvazione di una Commissione speciale di vigilanza (articolo 26 legge citata) non avrebbe compiuto se non fosse stato conforme alla legge.

Nemmeno può parlarsi di violazione dell'articolo 271 della legge comunale e provinciale, e della L. I Dig. *de in rem verso*, i

cui precetti sono sostanzialmente trasfusi negli art. 1145 e 1146 del vigente Codice civile.

L'art. 271 (299 nuovo testo unico) della vigente legge comunale e provinciale rende obbligatorie in via transitoria, pei Comuni, le spese per la conservazione degli edifizi inservienti al culto, nel caso di *insufficienza di altri mezzi per provvedervi.* La prima osservazione da farsi è, giusta l'inciso di detto articolo, che abbiamo sottolineato, che l'obbligo dei Comuni non è principale ed assoluto, ma sussidiario, subordinato cioè al caso che non vi sia altri obbligato a sostenere le spese in quella disposizione di legge contemplate; e su di ciò sono concordi tutti i commentatori della predetta legge. Conseguentemente, cadendo nel caso concreto, come dimostrammo, l'onere a carico del Fondo per il culto doveva esserne in ogni caso dispensato il Comune.

Ma un'altra e più importante osservazione da farsi è la seguente: che l'obbligo imposto dal suindicato articolo 271 ai Comuni riguarda unicamente le *chiese parrocchiali e succursali.*

Tale interpretazione ammessa come *ius receptum,* dai commentatori della vigente legge comunale e provinciale, si desume dalla genesi storica di cosifatta disposizione. Essa si riannoda alle leggi degli antichi Stati sugli obblighi delle spese di culto per i Comuni, le quali hanno conservato la loro efficacia in quanto non siano state abrogate da qualche nuova disposizione di legge. Ma tali obblighi evidentemente non possono essere che contenuti nei limiti delle mentovate antiche leggi, rimaste in vigore, come dice l'art. 271, *fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto.* Ora le disposizioni vigenti nelle Provincie dell'ex ducato di Modena su questa materia, sono il Regolamento Estense 12 marzo 1856 e la Circolare di massima della Delegazione Estense 16 ottobre 1857, n. 4228, le quali statuiscono che le spese di riparazione e ricostruzione delle chiese parrocchiali stanno a carico dei parrocchiani quando tali chiese non sono patronali, o il beneficio non abbia modo di provvedervi, e che, in difetto dei parrocchiani, deve supplire il Comune.

Ma nulla affatto dispongono riguardo ad altre chiese, e specialmente alle conventuali; e ciò si comprende bene, perchè a quei tempi, essendo le corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, appartenevano ad esse e dovevano esse provvedere alla loro manutenzione; ma si comprende ancora che, senza una disposizione espressa della nuova legge comunale e provinciale, che ponga le spese della manutenzione, anche delle chiese ex con-

ventuali, a carico dei Comuni, sarebbe antigiuridico argomentare siffatto obbligo dall'art. 271 che esaminiamo.

Per l'interpretazione del citato articolo conforme ai concetti che abbiamo esposti, veggasi il Commento della legge comunale e provinciale dell'Astengo, pag. 1670, specialmente per la conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi citata; del Saredo, vol. V e specialmente i §§ 10513, 10514, 10592, 10530, 10539; del Mazzoccolo, pag. 655-47, ed una monografia sull'obbligo di *riparare e ricostruire le Chiese parrocchiali* del prof. Schiappoli (questa Rivista, vol. VII, pag. 1 e seg.).

Dall'esame che abbiamo fatto delle disposizioni della legge comunale e provinciale circa l'obbligo dei Comuni alla manutenzione degli edifizi inservienti al culto, deriva un altro forte argomento a favore della tesi precedentemente sostenuta, e cioè che l'onere della manutenzione delle chiese ex conventuali non può che cadere sul Fondo per il culto. Invero se nemmeno ai Comuni può essere addossato, tali chiese non più in possesso, nè custodite dalle corporazioni religiose scomparse, resterebbero veramente in abbandono; molte di esse furono dal Demanio, in concorso coll'Amministrazione del Fondo per il culto cedute in godimento agli enti laicali od ecclesiastici conservati, quali le confraternite o i Vescovadi che ne assunsero la manutenzione, ma quelle per le quali non intervenne siffatta convenzione, indubbiamente rimasero e rimangono al Fondo per il culto, quale tutore e conservatore del patrimonio ecclesiastico non devoluto al Demanio e non affidato alla custodia d'altri.

Nè si può imputare alla sentenza della Corte di appello di Modena un difetto di motivazione per non avere risposto agli argomenti addotti dall'Amministrazione, coi quali, sostenendo, in via subordinata, trattarsi di un caso di usufrutto, non poteva essere tenuto il Fondo per il culto, avente la nuda proprietà della chiesa, a sopportare il peso delle riparazioni, sia pure straordinarie, massimamente quando la proprietà è più che altro nominale e sicuramente di nessun utile e profitto suo.

Ma è massima di applicazione quotidiana della giurisprudenza che non incorre nel difetto di motivazione la sentenza che non tien conto di tutte le singole argomentazioni delle parti.

Tanto meno poi può dirsi violato il precetto della motivazione, come osserva la Cassazione di Torino, " quando è motivata la risoluzione della questione principale dalla quale dipende la risoluzione delle altre, che rimangono senz'altro assorbite e

divengono del tutto oziose ed inutili „ (26 febbraio 1897; *Foro, Repert.*, 1897, col. 1253, n. 35).

Ma v'ha di più. Essendosi ammesso che la chiesa in questione era di demanio pubblico ecclesiastico, non occorreva più occuparsi della questione proposta in linea subalterna, perchè è un assurdo in termini parlare di usufrutto a proposito di beni di demanio pubblico, siccome sarebbe assurdo affermare che l'Amministrazione dello Stato, cui essi appartengono, non è obbligata a conservarli. I beni di demanio pubblico, appunto come tali, si trovano in uso del pubblico, ed alla loro conservazione provvede il pubblico erario, per obbligo di legge (art. 427 Codice civile); non è quindi possibile riscontrare nel modo di godimento di essi i termini dell'usufrutto. Quando pertanto si ravvisi in una chiesa ex conventuale, mantenuta al culto, un edificio di demanio pubblico, e si giudichi essere, come tale, la manutenzione di essa a carico del Fondo per il culto, implicitamente si risolve anche la questione dell'usufrutto; questa viene rigettata come questione dipendente dalla principale, e da questa assorbita.

Prof. PIO SABBATINI.

La tassa di passaggio di usufrutto e le distribuzioni corali

Nominati alcuni canonici nel Capitolo cattedrale di..... ed immessi nel possesso civile, furono dai medesimi denunziati, per l'applicazione della tassa di passaggio di usufrutto, le rispettive prebende canonicali, ossia le loro quote di *massa grossa* quali trovavansi indicate nei singoli verbali di immissione in possesso redatti in confronto col Subeconomo.

Nei detti verbali è usata la formola: “ ha immesso (il R. Subeconomo) nel possesso delle tempordlità del beneficio canonicale nel Capitolo cattedrale di.... il sacerdote..... E per lo effetto gli ha data facoltà di riscuotere l'*annua quota di massa comune* di L.... a carico dei procuratori del Capitolo suddetto „.

L'Ufficio di Registro accettò le dette denunzie e liquidò la corrispondente tassa, che da ciascuno degli attori venne pagata, uniformandosi con ciò, sia i denunzianti, sia l'Ufficio stesso, a quanto sempre si era praticato per il passato, e fino allora, per le stesse prebende e per le altre del Capitolo in parola.

In prosieguo però, l'Ispettore demaniale credette di dover modificare la liquidazione fatta dal Ricevitore del Registro, rite-

nendo che l'annua rendita netta dei canonicati in parola, giusta lo stato di composizione organica del Capitolo in base al quale venne compilata la liquidazione della quota di concorso, ammontasse a somma maggiore, dovendosi comprendere anche gli emolumenti percepiti dai canonici per il loro intervento alle sacre funzioni. Determinò quindi un supplemento di tassa.

Contro tale accertamento i canonici produssero ricorso all'Intendente di finanza. Il ricorso venne respinto, su parere dell'Avvocatura erariale di Trani, la quale aveva trovata sostenibile la tesi dell'Ispettore demaniale.

L'Avvocatura così si espresse: " E' indubitato che i canonici del Capitolo di ......, oltre la prebenda, percepiscono una quota di rendita del Capitolo. Ora, se così è in fatto, non la sola porzione di massa, ma eziandio la detta quota di rendita capitolare dev'essere tenuta presente per l'applicazione della tassa di passaggio d'usufrutto, per la semplicissima ragione che la detta tassa, che è di successione, *colpisce il godimento comunque di beni propri dell'ente Capitolo*, che si percepisce da ciascun partecipante *ratione officii*, fatta deduzione delle sole passività che costituiscono l'*aes alienum*. Nè varrebbe, per avventura, dedurre che siffatta quota di rendita, quale corrispettivo dei pesi religiosi dell'ente Capitolo, debba essere eliminata, perchè tali pesi, costituendo il fine cui mira l'ente, debbono necessariamente entrare a calcolo del reddito complessivo percepito dall'investito. Nè parimenti potrebbe sostenersi che per essere ammessi alla compartecipazione di detta rendita capitolare si richieda lo intervento nelle sacre funzioni. Imperocchè convien distinguere da queste quelle che si esplicano collegialmente, colla ripartizione individuale dei pesi, come la celebrazione delle messe. Questi ultimi pesi si soddisfano individualmente da ciascun partecipante, non che l'assenza o contumacia nelle funzioni capitolari non viene altrimenti punita che con la puntatura; epperò se essi, mancando di concorrere alla soddisfazione di detti pesi, non percepiscono il correspettivo relativo, non debbono che imputarlo a loro stessi ".

Questa tesi è affatto inattendibile, come dimostreremo. In tutto questo ragionamento si sono tenuti presenti i criteri relativi alla quota di concorso, che non possono trovar luogo nell'applicazione della tassa in argomento. Trattasi appunto di vedere se questi altri emolumenti percepiti da un canonico costituiscano appunto *dotazione dei canonicati*, ed *obbietto di presa di*

(1) La sentenza del Tribunale di Lucera 3 giugno 1898, che pubblichiamo oltre, fece pieno diritto alle domande dei canonici.

possesso (art. 71 della legge sul registro, art. 115 della tariffa annessa), e diano luogo al concetto giuridico dell'*usufrutto*, trattandosi di tassa che colpisce il *passaggio dell'usufrutto*.

I canonici produssero, contro il rigetto del primo, altro ricorso al Ministero delle finanze, che venne ugualmente respinto; furono quindi costretti di rivolgersi al magistrato, a cui sottoposero, per nostro mezzo, le seguenti considerazioni:

Nella Bolla di Pio VII, in data 19 giugno 1819, munita di *Regio exequatur*, relativa alla Chiesa cattedrale di ...., leggesi quanto segue:

" ... Reliqua vero bona praedicta ex nunc scilicet, pro tunc, postquam tamen ministerio demandatae suppressionis, universi in praesens erecti Canonicatus, et praebendae ad praefinitum numerum viginti quatuor (Dignitatibus in eo comprehensis) redacti fuerint, Mensae Capitulari dictae Cathedralis Ecclesiae, hoc tamen servato repartitionis ordine, videlicet, ut quatuor dignitatibus centum octaginta ducati, et viginti canonicatis et praebendis centum pro eorum quoque singulis; et duodecin mansionariatis seu beneficiatis unicuique eorum quinquaginta. Poenitentiariae vero ac Teologali respective praebendis, ratione munerum et officiorum pro tempore illas obtinentibus, respective adnexorum, ultra praefatos centum alii viginti quatuor ducati, praedicti Regni, a praedicta Mensa Capitulari annuatim constituantur, dicta Apostolica auctoritate, etiam perpetuo applicamus et appropriamus. Hisce itaque perpetuo, ut supra, constitutis et assignatis reditibus, cum Capitulares proventus tam certi et invariabiles, quam incerti cuiuscumque generis, nominis et naturae, annuam summam septem millium ducatorum monetae praedicti Regni, excedere et nullae prorsus diminutioni, quin imo maiori incremento obnoxii dignoscantur, propterea Nos espresse praecipimus, atque iubemus, quod demptis superius expressis praestationibus, pro Episcopali Mensa, pro Seminarii praedicti dote, aliisque expensis fabricae Cattedralis Ecclesiae, sacrisque suppellectilibus ad divinum cultum pertinentibus, ac inservientium stipendiis de more tribuendis, *superextantes reditus, qui tertiam partem totalis summae singulis Capitularibus, ut praefertur assignatae, constituunt, in usum distributionum quotidianarum fideliter convertantur*, ecc. "

E l'art 8 degli Statuti della Chiesa e Capitolo in parola così si esprime:

" Le rendite prediali del Capitolo, depurate dai pesi inerenti, hanno la natura di prebenda sino alla somma di ducati 180 per la dignità, di ducati 100 per i canonicati, e di ducati 50 per i mansionariati, di ducati 24 per il canonico penitenziere, ed al-

trettanto per il canonico teologo; tutto il di più è massa comune sotto la natura di distribuzioni quotidiane „, ecc.

L'art. 9 poi aggiunge che " i proventi giornalieri in generale di funerali, anniversari, associature, ascrizioni dei così detti fratelli e sorelle, e di qualunque altro ramo, sono considerati come avventizi, divisibili a parti eguali tra le dignità, canonici e mansionari interessati. „

I chierici addetti alle chiese vescovili (1) in origine erano mantenuti colle oblazioni che si raccoglievano, e coi redditi della Chiesa cattedrale. Formavano un sol corpo col Vescovo, e con esso vivevano in comune. Le oblazioni o offerte, che ad essi presentavano i fedeli, da principio furono dette prebende da *praebeo.*

Gregorio Tolosano osserva che fu usata siffatta nomenclatura dai primitivi fedeli perchè i romani denominavano *prebende* il sale e la legna che ogni giorno, e pubblicamente, i legati dovevano presentare ai parroci; ma in seguito il diritto canonico usò spesso la parola *prebenda* per denominare il benefizio canonicamente eretto (2).

Secolarizzati in progresso di tempo i Capitoli delle Chiese cattedrali, e ridotti i singoli canonici a vita privata, proseguirono ad abitare nelle canoniche. E perchè intervenissero al coro diligentemente, ricevevano ogni giorno dal Camerlengo per distribuzione corale una determinata quantità di pane, vino, olio, carne ed altri commestibili, che mandavano a prendere dai relativi servi con una *sporta,* nella sala a ciò destinata (3). Queste distribuzioni, chiamate *victualia* da Innocenzo IV e dagli altri espositori delle Decretali, si dissero pure *sportulae et diaria,* come osserva il Duranti nel suo trattato *De Ritibus Ecclesiae Catholicae* (4).

Posteriormente però, mutati i tempi, le distribuzioni quotidiane si fecero in denaro, ed in giorni determinati, per il miglior andamento economico della mensa capitolare.

In quelle Cattedrali, ove il patrimonio capitolare in seguito

---

(1) Si consultino: Walter, *Manuale del diritto ecclesiastico,* ecc., § 261; Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate,* p. 374 e seg.

Si consultino poi in questa Rivista i seguenti studi: *I Capitoli cattedrali e le leggi eversive dell'asse ecclesiastico,* vol. I, pag. 241 e seg.; *Il Capitolo della Patriarcale Basilica Vaticana in ordine alla tassa di passaggio di usufrutto,* vol. III, pag. 386 e seg.: *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'articolo 25 della legge 19 giugno 1873,* vol. V, p. 641 e seg. (n. 6 e seg.).

(2) *Syntagmatis juris universi,* parte II. cap. XXIII, n. 1, 2. — Veggasi lo studio ora citato: *Il Capitolo della Patriarcale Basilica Vaticana,* ecc.

(3) Ivi.

(4) G. S. Duranti, parte III, c. 15, n. 3.

si diminuì, in modo da non poter dare ai canonici una quotidiana distribuzione sufficiente per il loro congruo sostentamento, dalla pietà dei fedeli furono eretti tanti benefizi canonicali quanti erano i singoli canonici che componevano i relativi Capitoli. Epperò l'Azorio, nelle sue *Istituzioni morali*, esponendo in proposito le dottrine dei canonisti, osserva che in principio i canonici non ebbero alcuna prebenda benefiziale (1).

I detti benefizi, chiamati comunemente prebende, sono altrettanti enti morali separati e distinti dalla mensa capitolare, ossia dal patrimonio che possiede il Capitolo come corpo morale. Ed i singoli canonici posseggono liberamente ed usufruiscono le relative rendite, indipendentemente dall'assistenza al coro (2).

I benefizi stessi in alcune cattedrali, per disposizione pontificia, furono riuniti in massa comune detta massa grossa, per avere una migliore amministrazione economica dei medesimi. Ed i frutti di tale massa si dividevano annualmente in porzioni fra i singoli canonici, senza tener conto del servizio prestato nella Chiesa; imperocchè la divisione si fa *ratione beneficii*, e non già *ratione servitii* (3).

E si chiamò massa grossa per distinguerla dal patrimonio capitolare, il quale fu denominato massa piccola, perchè si divide giornalmente in piccole quote fra i singoli canonici, ossia in quotidiane distribuzioni *ratione servitii.*

Il Capitolo cattedrale, di cui è oggetto, è appunto costituito in quest'ultima maniera.

Rilevasi dalla sua Bolla di fondazione, che abbiamo riportata, che tutti i suoi beni, amministrati in massa, danno luogo alla massa grossa, dalla quale si forma la vera e propria dotazione dei singoli benefizi, nelle proporzioni ivi indicate per le dignità, pei canonicati e prebende e pei mansionariati e alla massa piccola, rappresentata da ciò che rimane per le distribuzioni quotidiane, detratto prima quanto è adibito per la Mensa Episcopale, per la dotazione del Seminario, per le spese di fabbriceria della Cattedrale, per le sacre suppellettili e per gli stipendi degli inservienti.

Tutti i beni appartengono al Capitolo: di essi una parte determinata rappresenta le dotazioni, ripetesi, prebendali o beneficiali. Il rimanente resta sempre in proprietà dell'ente Capitolo, e serve per tutti gli scopi accennati, fra cui quello di costituire la piccola

---

(1) Parte II, lib. III, c. XII, q. 1.
(2) Moneta, *De Distrib.*, Parte II. q. XII, n. 98 e seg.
(3) De Luca, *Adnotat. ad Concil. Trident.*, disc. XV, n. 8.

massa per le distribuzioni quotidiane, ed è estraneo affatto ad ogni concetto giuridico del beneficio.

Le immissioni in possesso dei canonici, eseguite dal Subeconomo dei benefici vacanti, dimostrano all'evidenza come tutto ciò nella pratica abbia riconoscimento ed attuazione dall'Economato.

I verbali dichiarano che ogni singolo canonico é immesso nel possesso delle temporalità del beneficio canonicale o cantorale, e che queste temporalità beneficiarie sono (rispettivamente) rappresentate dall'annua quota di massa comune da corrispondersi dai procuratori del Capitolo, che tengono l'amministrazione di tutta la intera massa dei beni (distinta come sopra) del Capitolo medesimo.

E' soltanto, pei principi informanti la materia, di ciò che ha carattere prebendale o beneficiario che l'Economato può prendere possesso, per l'esercizio del diritto di regalia, ed il non prendere possesso, nel caso, se non di questa sola quota di massa comune, dimostra come appunto a tutto il resto del patrimonio capitolare, indirizzato agli scopi ed erogazioni di cui sopra, non si può attribuire il carattere beneficiario.

L'Economato, così facendo, si uniforma ai principî di diritto che hanno trovata la loro debita applicazione nella vertenza tra il Capitolo cattedrale ed il Subeconomo di Pistoia.

Nella sentenza del Tribunale di Pistoia 14 ottobre 1896 (1) si legge:

" Attesochè in questi Capitoli (delle Chiese cattedrali come nelle altre Chiese collegiate), si distinguono due specie di beni, la prebenda cioè e la massa per le distribuzioni corali. La prima è composta di beni esclusivamente spettanti ai canonicati che ne costituiscono la dotazione loro, le cui rendite appartengono all'investito *ratione officii — praebenda canonicalis est ius percipiendi proventus in Ecclesia competens uni de Collegio* — senza che altri possa in niun modo parteciparvi; la seconda è costituita o con beni stralciati dalle stesse prebende in ordine alla disposizione del Concilio di Trento, cap. III, sess. 21 e cap. XII *de reformatione*, ovvero colle rendite di beni pervenuti da donazioni ed oblazioni di regnanti, di principi o di pii disponenti, ed in questa ipotesi i beni appartengono non già al canonicato e non formano parte della sua dotazione, ma bensì spettano esclusivamente al Capitolo. Ed in entrambi i casi i frutti provenienti da detta massa sono destinati esclusivamente alla manuale retri-

(1) Riportata in questa Rivista, VII, pag. 44. Questa sentenza fu confermata in appello; e non è stata poi la sentenza di appello denunziata in Cassazione.

buzione del servizio giornaliero prestato dai canonici nell'ufficiatura del coro in proporzione della loro interessenza alla celebrazione dei divini uffizi, esclusi gli assenti, e perciò col diritto di accrescimento, a favore dei diligenti, delle porzioni non lucrate dai non intervenuti.

" Dalla quale distinzione, come la giurisprudenza patria ha ritenuto, è facile dedurre che se l'Economato dei benefici vacanti ha diritto di prendere l'amministrazione dei beni costituenti la prebenda, o dotazione dei canonicati che di mano in mano si rendono vacanti e percepirne i frutti, non ha però quello di apprendere le rispettive quote delle distribuzioni corali quotidiane, quando la massa da cui queste provengano sia stata costituita con beni separati e distinti da quelli delle prebende. E di vero, quando la massa per le distribuzioni corali ha una tale origine, altro non rapprenta che un tutto indivisibile che appartiene al Capitolo nella sua qualità di ente morale collettivo, e non già ai canonici : e sebbene debba essere ripartita fra costoro, essi non la conseguono *uti canonici*, ma bensì solo in quanto prestino servizio, ed in proporzione del servizio stesso, e cioè non *iure beneficii*, ma *iure servitii*; per cui, non avendo l'Economato la rappresentanza del Capitolo, ma solo quella del canonico defunto, non può pretendere, in caso di vacanza di un canonicato, alle dette distribuzioni. Aggiungasi che gli enti ecclesiastici riuniti in corporazioni, quali sono i canonicati costituenti il Capitolo, hanno una doppia sussistenza, l'una individuale e propria, l'altra comune e sociale nel corpo stesso di cui fanno parte; talchè, ove accada che alcuno di loro cessi di esistere individualmente, i diritti di lui, quale formante parte di quel corpo, si trasfondono nel corpo intero. Per cui, in quanto si attiene alle quote per le distribuzioni corali quotidiane, che provengono, come è stato detto, da frutti di beni affatto separati e distinti dalle prebende, e che appartengono esclusivamente al Capitolo, non può concepirsi l'idea di vacanza. „

Si pongano ora in relazione questi concetti elementari e fondamentali con quelli, ugualmente elementari e fondamentali, concernenti l'usufrutto.

Questo, come dichiara il nostro Codice civile, consiste nel " diritto di godere delle cose di cui altri ha la proprietà, nel modo come ne godrebbe il proprietario „ (art. 477). *Ususfructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia* (*Digest.*. Lib. VII, tit. I, n. 1).

Ora l'usufrutto benefiziario non si può avere se non quando

si tratta di investitura di un benefizio nel vero senso della parola. E tutti i canonisti insegnano che per dar vita al benefizio come ente morale occorrono tre requisiti, cioè l'erezione canonica, l'ufficio ecclesiastico e la dote congrua. " *In creatione,* dice il Lotterio, *singulorum beneficiorum ecclesiasticorum, statutum est nullum prorsum beneficium erigi nisi ad altare et cum dote congrua. Canone* Nemo de consecratione, distinct. prima " (1).

Ciò posto, facilmente si comprende che siano beneficiati soltanto i canonici di quelle Cattedrali o Collegiate, ove ai singoli canonicati vanno uniti altrettanti benefizi, canonicamente eretti e dotati, i quali si amministrano dai relativi investiti come qualunque altro benefizio. " *In praebenda canonicus praebendatus habet liberam administrationem, sicut quilibet rector et clericus sui beneficii* " (2).

L'amministrano poi i camerlenghi capitolari nelle cattedrali in cui, come abbiamo veduto, furono riuniti i benefizi stessi in massa grossa, che si divide fra i singoli canonici come frutto del loro beneficio per comodità di amministrazione. " *Fit quaedam species communionis vel societatis, quam praebendae faciunt inter se pro oeconomica administratione* " (3).

Le distribuzioni quotidiane, come si è visto, sono lucrate dai canonici se ed in quanto intervengono al coro ed assistono alle ore canoniche; e costituiscono lo stipendio dovuto ai canonici, beneficiati e chierici, mentre le porzioni della massa grossa a titolo beneficiario le ricevono indipendentemente dalla detta assistenza, e solo si richiede che risiedano nella città ove esiste la Chiesa Cattedrale. Così decise la *Rota Romana* affermando (4); " *Haec differentia inter grossam et distributiones quotidianas, quia distributiones requirunt interessentiam in loco ubi decantantur horae canonicae, grossa vero requirit tantum residentiam in loco Ecclesiae, et non est opus interessentiae* ".

Le distribuzioni quotidiane dunque si danno solo a coloro che intervengono al córo, come ricompensa dell'opera personale. Essendo eventuali ed incerte, non possono considerarsi come frutti del benefizio, e molto meno come usufrutto del medesimo.

Premesso ciò, appare di leggieri la piena, assoluta infondatezza della tesi dell'Amministrazione finanziaria.

---

(1) *De re benef.* p. I, q. IV, n. 55.
(2) Moneta, *De distrib.* p. II, q. XI, n. 106.
(3) De Luca, *Adnot. ad Concil. Trident.*, disc. XV, n. 8.
(4) *Recentiores*, p. IV, tom II, decis. I, n. 12.

Secondo l'Avvocatura erariale, premesso che " i canonici del Capitolo di ....., oltre la prebenda, percepiscono una quota di rendita del Capitolo ", per l'applicazione della tassa di passaggio di usufrutto deve essere tenuta presente anche la detta quota, " per la semplicissima ragione *(sic)* che la detta tassa che è di successione, colpisce il godimento comunque di beni propri dell'ente Capitolo, che si percepiscono da ciascun partecipante *rationi officii,* fatta deduzione delle sole passività che costituiscono l'*aes alienum* ".

Come! Prescindendo dalle altre osservazioni già esposte, si vuol sostenere che il passaggio d'usufrutto, considerato in confronto di ciascun canonicato, colpisce il godimento, qualunque esso sia, dei beni propri dell'ente Capitolo?

Ma i beni dell'ente Capitolo, in genere, sono assoggettati alla tassa di manomorta; ma non hanno niente che vedere, in sè stessi considerati, col reddito usufruttuario di ciascun ente canonicato o benefizio, pei quali solo avviene la investitura, la immissione in possesso, e la possibilità quindi di applicare una tassa che importa, colla successione di un investito ad un altro, nel passaggio dalla verificatasi vacanza alla sede piena, il passaggio dell'usufrutto.

E si afferma poi che il godimento di qualunque dei beni dell'ente Capitolo si percepisce da ciascun partecipante *ratione officii,* mentre, come abbiamo a lungo veduto, la distribuzione quotidiana pel servizio corale si percepisce *ratione servitii,* e non *ratione officii,* poichè in quest'ultimo modo si percepisce soltanto il reddito prebendale o beneficiario.

Strano è inoltre il dire che, trattandosi dei pesi cui mira l'ente, questi pesi debbono entrare a calcolo del reddito complessivo percepito dall'investito.

Non è quistione di ciò che percepisce, o meglio, che percepirà in seguito lo investito; fa d'uopo vedere se trattasi di ciò che costituisca dote beneficiaria o prebendale, ed usufrutto, ed abbia che fare (come meglio più oltre vedremo), colla presa di possesso, cui il nuovo investito addiviene in confronto coll'Amministrazione dell'Economato dei benefici vacanti.

Riesce pertanto affatto inutile rilevare gli altri argomenti espressi dall'Avvocatura nello stadio amministrativo.

L'Amministrazione del Demanio ha voluto anche richiamare le note quistioni fatte nella giurisprudenza circa la indemaniabilità o meno delle quote delle distribuzioni quotidiane corrispondenti ai canonicati o benefici soppressi come eccedenti il

numero prescritto dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico (1).

Ma non ne ha tratte le debite conseguenze nè in diritto, nè in fatto.

I principî e le massime richiamate dal Demanio riguardano la ipotesi che il *terzo conciliare*, che deve servire a formare la piccola massa, sia rappresentato dal distacco, scorporo, o cessione (fino al terzo) dei redditi dei canonicati. Si verifica allora la ipotesi che il beneficio canonicale, per una determinata parte, sia affetto all'onere di contribuire per la formazione della massa piccola; l'investito deve rilasciare detta determinata parte per il fine accennato.

Ma nel caso in esame si ha lo stato di cose che abbiamo veduto; le prebende, amministrate come massa grossa, costituiscono la sola, la vera e propria dotazione beneficiaria: tutte le rimanenti rendite, appartenenti all'ente Capitolo, sono destinate agli speciali scopi indicati, fra cui quello di costituire il fondo per la piccola massa delle distribuzioni quotidiane.

Ora, la parte delle rendite destinata a queste distribuzioni non ha che fare colla prebenda; e non è prebenda appunto perchè forma la massa piccola per le distribuzioni.

" Senonchè (prosegue il Demanio) occorre appena osservare come la tassa di passaggio d'usufrutto per la stessa sua indole colpisce, indipendentemente da qualsiasi distinzione, tanto la prebenda vera e propria, quanto quella parte di rendita che il canonico ricava dalle diuturne distribuzioni. Essa infatti è tassa di successione, e come tale deve ricadere sull'intiero ammontare di ciò che si percepisce da ciascun partecipante *ratione officii* (2), fatta deduzione delle sole passività che costituiscono l'*aes alienum*, ecc. "

Come si vede, sono altrettanti gravi errori giuridici. Come abbiamo veduto, per la stessa sua indole, la tassa in parola può soltanto colpire ciò che sia suscettibile di *usufrutto*. Ora la prebenda *vera e propria* soltanto può esserne passibile; l'altra parte della rendita che appartiene al Capitolo, e che serve alle distribuzioni non ha che vedervi.

L'Amministrazione riproduce un brano dello Scaduto. Ma ivi si tratta della quota di concorso. Si contempla il canonico che esercita le sue funzioni, e, come tale, non solo gode il reddito prebendale, ma anche quello delle distribuzioni.

---

(1) Ved. il citato studio *La massa piccola per distribuzioni quotidiane*, ecc., in questa Rivista, (vol. V, p. 641 e seg.) n. 7.

(2) E sta bene. Ma la distribuzione quotidiana si percepisce *ratione servitii* e non già *ratione officii*.

Qui invece si tratta di applicare una tassa su ciò che realmente ed effettivamente (testo della legge) costituisce la dotazione del beneficio canonicale al momento in cui si verifica la presa di possesso. E come si fa a contemplare in detto momento il lucro delle distribuzioni, che, *dopo* che funzionerà, il canonico potrà eventualmente percepire? Eppoi, ripetesi, basta ad escludere questa applicazione anche il fatto che quel reddito, rimasto in amministrazione presso l'ente Capitolo, è soggetto intanto e sempre alla manomorta che si paga dal Capitolo. E non è concepibile il pagamento delle *due tasse* sullo stesso oggetto, e nel momento stesso.

E' inammissibile dunque la conclusione a cui vuole arrivare il Demanio: la tassa di passaggio non può confondersi colle altre di cui esso fa parola, per trarne le medesime conseguenze giuridiche.

Nè regge menomamente il richiamo delle sentenze fatto dall'Amministrazione.

Quella del 7 luglio 1888 della Cassazione di Roma (causa *Tombesi*) si riferisce all'articolo 25 della legge 19 giugno 1873. Scopo di detto articolo fu di assicurare ai canonici e beneficiati dei Capitoli cattedrali un *minimum* (a titolo e scopo di alimenti) che non fosse soggetto al prelievo della tassa del 30 0[0.

Ma la dicitura stessa dell'articolo (1) prova che altro sia la prebenda, altro siano gli altri redditi che in detto articolo sono indicati e possono competere ai canonici e beneficiati.

La sentenza 12 novembre 1889 della stessa Cassazione riguarda la quota di concorso, e non abbiamo quindi che a riportarci a quanto più sopra abbiamo osservato.

Prosegue il Demanio essere erroneo quanto da noi si sostiene, che cioè, pagandosi sulla massa piccola la manomorta dal Capitolo, non possa quindi pagarsi la successione.

Esso non ha voluto comprendere che la questione andava posta nei suoi veri termini.

Il Capitolo possedendo esso (*jure proprietatis* e *jure administrationis*) il reddito della piccola massa, corrisponde per esso permanentemente la manomorta.

L'investito, quando prende il possesso, non riceve che i red-

---

(1) Art. 25, comma 3°: « Per gli effetti di questo articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della Chiesa, per adempimento di legati pii o per altri titoli, ecc.

diti della sola prebenda (come abbiamo visto), ed è solo su quanto gli viene allora trasferito, che egli può e deve pagare la tassa di trasferimento.

Bisogna, ripetesi sempre, tener di mira ciò che, al momento del trasferimento, rappresenta dotazione del beneficio: questo solo può essere colpito dalla tassa di passaggio in parola.

E nel caso in esame, la piccola massa, data la sua natura, dev'essere soggetta alla sola tassa di manomorta perchè essa non può essere suscettibile di trasferimento, a titolo di cespite prebendale e usufruttuario, all'investito del beneficio.

Osserviamo solo che non ha fondamento alcuno un'ultima considerazione dell'Amministrazione avversaria.

Noi non abbiamo mai sostenuto che le distribuzioni quotidiane vadano esenti dalla tassa di passaggio di usufrutto, perchè " rappresentano il correspettivo dei pesi religiosi dell' ente Capitolo ".

Noi abbiamo, come dovevamo, solo esposti i concetti giuridici che regolano l'istituto della massa piccola, per dimostrare come le distribuzioni, perchè corrisposte semplicemente ed esclusivamente *ratione servitii* per l'intervento al coro, e subordinatamente a tale intervento, ecc., ecc., hanno natura distinta e diversa dai redditi della prebenda coi quali non possono andare confusi.

La chiara ed evidente soluzione della questione, coi principî di diritto sopra esposti, la offrono la legge stessa sul registro e la tariffa annessa alla medesima.

L'art. 5 della legge (testo unico approvato col R. Decreto 20 maggio 1897, n. 217) così dispone:

" Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d' usufrutto dei beni costituenti *la dotazione* dei benefizi e delle cappellanie ".

E l'articolo 71: " Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo *in occasione della presa di possesso* dei benefizi e delle cappellanie ".

La Tariffa annessa alla legge (parte II, Tasse per trasferimenti per causa di morte, regolati dalla legge e dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto *per la presa di possesso* dei benefizi e delle cappellanie), al n. 115 così si esprime; " La tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono *la dotazione* del beneficio o della cap-

pellania, da accertarsi giusta le regole stabilite dalla presente legge „.

Ponendo in relazione, e coordinando queste disposizioni, si desume chiaramente da esse che per l'applicazione della tassa in questione debbono contemporaneamente verificarsi questi estremi:

1. Deve trattarsi di passaggio dell'usufrutto;
2. Questo usufrutto non può riguardare che i *beni costituenti la dotazione* dei benefizi o delle cappellanie (nel caso, dei benefizi canonicali di un Capitolo cattedrale);
3. Le denunzie (sulle quali poi si deve liquidare la tassa) dei passaggi di usufrutto in argomento debbono riferirsi a quei passaggi di usufrutto, i quali hanno luogo in *occasione della presa di possesso* dei benefizi o delle cappellanie.

Dunque non si può tener conto se non di ciò che forma oggetto della *presa di possesso* cui addiviene il nuovo investito; e basta considerare ciò per vedere come, anche prescindendo da tutt'altro, non è possibile parlare di applicazione della tassa in argomento su ciò di cui l'investito nel momento della immissione in possesso non riceve il godimento.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
27 agosto 1900.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Scillamà.

Collegio della Sapienza Nuova in Perugia c. Baldoni.

Congrua parrocchiale — Insequestrabilità assoluta — Rate scadute — *Ius retentionis* — Compensazione — Inammessibilità.

La congrua parrocchiale è insequestrabile da parte dei creditori del parroco (1).

Tale insequestrabilità è assoluta, non limitata a quanto potesse dal magistrato ritenersi sufficiente ai bisogni dell'investito, e si estende alle rate scadute, ma non ancora percepite (2).

Non è ammessibile nè il jus retentionis, *nè la compensazione fra il parroco ed il debitore della congrua* (3).

Sulla questione sollevata col primo mezzo del ricorso osserva il Supremo Collegio, che tanto in base ai portati della legislazione ecclesiastica, quanto di fronte ai dettami della legislazione civile, manifesto si afferma il principio della insequestrabilità della congrua parrocchiale, da parte dei creditori dello investito del relativo beneficio.

Invero, il carattere giuridico della *congrua*, come la stessa parola denota, non importa tanto una vera e propria dotazione dell'ente-parrocchia, quanto una prebenda, un emolumento personale, attribuito al rettore della medesima, ond'egli, cui incombe cura d'anime, e sì gravi, delicate, molteplici mansioni sono affidate, possa provvedere *congruamente*

(1-3) Confor. App. di Napoli 10 gennaio 1898, Satriani e Petrarca (vol. IX, p. 249): Cass. Roma 19 dicembre 1898, Fondo pel culto c. Franzone (vol. IX, p. 50). Si consulti lo studio *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto* (vol. VIII, p. 193 e seg.: 482-484, n. 17-20).

al suo decoroso sostentamento, senz'essere distolto, per la necessità di procacciarsi altrove i mezzi di che vivere, dall'adempimento del suo sacro ministero. Da cotesto concetto di personalità della *congrua*, da cotesto scopo di apprestare all'investito i mezzi occorrenti ai bisogni della vita, sorge e si determina la sua natura alimentare, riconosciuta e sanzionata nei vari tempi dalle leggi della Chiesa.

Non altro infatti rappresenta nei mezzi tempi tutto lo ordinamento nel *gius canonico* intorno alle decime novali o sacramentali, che un modo di provvedere e assicurare il sostentamento dei parroci o dei sacerdoti aventi cura d'anime, mediante la concessione del *jus decimandi*, con la percezione della decima parte dei frutti delle terre o delle altre cose da canto del popolo, compreso nell'ambito della parrocchia; arieggiante, per così dire, nel solo embrione, una specie di *congrua in natura*, diritto privilegiato, intangibile, da molte garanzie circondato e protetto, come quello che era destinato al sostentamento dei pastori delle anime (*cfr. III tit. XXX, Decret. Greg.: « de decimis, primitiis et oblationibus » cap. XIII, XIV e seg.*).

E venendo più da vicino a riguardare la congrua sotto il suo *nomen juris*, e nella propria specifica costituzione, scorgesi ancora più concretamente spiccare il suo carattere *alimentare.*

Il Tridentino infatti, in termini precisi ed assoluti, prescrive: « *congruae portionis fructum assignationem omnino provvideant; ut animarum cura nullatenus negligatur* ». (*Sess. VIII, de reformat; cap V*). Anzi, quel Concilio inculca ai Vescovi, che in mancanza, ed ove necessario, possa il popolo essere astretto a somministrare ai sacerdoti aventi cura d'anime quanto sia sufficiente richiesto pei bisogni della loro vita. « *Et si necesse fuerit, compellere posset populum ad subministrare quae sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum substentandam.* » (*Sess. XXVI, cap. IV*).

E l'istesso concetto trovasi in altre sessioni dal Tridentino espresso e richiamato.

Che se il carattere alimentare della congrua parrocchiale si attinge dalle fonti istesse della legislazione chiesastica, era ben logico e naturale, che dovesse trovare il suo amplo e categorico sviluppo presso le scuole dei canonisti e dei decretisti più autorevoli, come la sua retta applicazione nella più comune giurisprudenza della Rota romana.

Senza soffermarsi, che non è qui il luogo, ad un'analitica rassegna di dottori e di decisioni, basta al Supremo Collegio il rilevare, come il concetto sintetico, che presso gli uni e nelle altre campeggia, può riassumersi con le parole del *Ferraris* (*Bibliot. univ.*, v. *Congrua, art. 1*) in ciò, che » *congrua debetur loco alimentorum ad congruam substentationem eorum* (come aggiunge lo Schmitz, 11, *de preb. et dignitatibus*), *qui deserviunt ecclesiis parochialibus* » o come con maggior autorità tra tutti insegna magistralmente il *Van Espen*. « *Portionem congruam primarie et directe assignari in substentationem presbiterorum, curam animarum substinentium* » (*De congrua portione*).

Esaminata poi la questione della natura della congrua parrocchiale, in confronto ai principii della nostra civile legislazione, si trova riconfermato lo stesso carattere personale ed alimentare, impressole dal diritto e dalla dottrina ecclesiastica.

A prescindere dalle discussioni e dalle deliberazioni dei due rami del Parlamento, che in varie epoche ed occasioni son venuti un tal principio solennemente affermando; a prescindere dai pareri e dalle decisioni della *Giunta di Revisione,* creata col regio decreto 7 giugno 1869, che all'istesso concetto ha ripetutamente fatto eco; basta intuire lo spirito che informa l'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, intorno « *al supplemento dell'assegno spettante ai parroci* »; nonchè por mente alle considerazioni che han determinato il Governo, secondo emerge dai suoi atti, a venire

successivamente elevando la congrua negli annuali bilanci, da lire 400, quale si era in origine, a lire 900 annue, quale è oggi fissata, con affidamento di assorgere ancora a più condegna misura, per convincersi come essa abbia una vera e propria ragione di assegno alimentare, attribuito al parroco, onde con tal mezzo, provvedendo al suo decoroso sostentamento, possa, scevro dalle preoccupazioni della vita, tutto consacrarsi alle cure del suo presbiterio.

E se infine, come ben osserva la Corte di merito, dopo tutte coteste concordi testimonianze di diritto chiesastico e civile, che in tesi generali inducono a fare ritenere il carattere alimentare nella congrua, vuolsi in ispecie avere riguardo a quella, che con la deliberazione di fondazione del 28 marzo 1594, fu costituita dal Collegio della Sapienza a favore del parroco di Sant'Arcangelo al Trasimeno; ivi si legge, che la congrua di cinquanta scudi in oro veniva espressamente al parroco *pro tempore* assegnata « *ut comode se substentare possit.* » La quale locuzione addita e ribadisce, se ce ne fosse bisogno, in modo perspicuo, lo scopo alimentare della congrua in particolare, di cui è questione.

Se così è, non ha ombra di fondamento la denunziata violazione della bolla « Odoardus Clericus » riportata al cap. III lib. 3, tit. XXXIII, *de solutionibus*, delle Decretali, la quale contemplando il caso del « *clericus qui non habeat unde satisfacere creditoribus* » e che ciò stante, giusta l'ordine del Pontefice « *non debet molestari; sed praestabit tantum cautionem, saltem juratoriam, de solvendo, cum venerit ad pinguiorem fortunam* », chiaro si scorge che non ha analogia, e perciò non può trovare applicazione alla specie in esame; anzi, se alcun valore potesse avere, sarebbe contrario alla tesi dal ricorso sostenuta.

Nè più salda consistenza ha la pretesa violazione dei citati capi del Tridentino, il quale invece, come fu visto, in più luoghi sancì, essere la congrua *ad substentandos parochos* istituita e diretta.

Tanto meno poi regge la censura per violazione degli articoli 1948 e 1289 Cod. civ.; non che dell'art. 592 proc. civile; rettamente interpretati ed applicati dalla Corte di merito.

Or se dagli esposti riflessi chiaro emerge che, per la sua finalità e destinazione, la congrua parrocchiale ha indiscutibile carattere di assegno alimentare ne consegue che vanno ad essa applicate, per l'*eadem ratio*, le disposizioni di legge, che prescrivono la insequestrabilità delle prestazioni alimentari.

Ma ove pur si volesse entrare nell'ordine delle considerazioni dell'Istituto ricorrente, il quale sostiene doversi la congrua parrocchiale equiparare in diritto, anzichè ad una pensione alimentare, in dipendenza dell'ufficio di chi nè è rivestito, ad uno stipendio, quale corrispettivo dell'opera, che l'investito del beneficio presta, « *cum dignus sit operarius mercede sua* », la conseguenza non potrebbe essere diversa; anche così considerata la congrua sarebbe del pari intangibile dall'azione esecutiva dei creditori del parroco. Invero, non si potrebbe, nella sottoposta ipotesi, negare a codesta specie di congrua-stipendio, per quanto voglia dirsi *sui generis* e di forma ancor medioevale, la concorrenza de' due estremi costitutivi; e cioè la sua determinazione *ex lege* e la sua finalità per l'adempimento di un servizio pubblico, qual'è senza dubbio quello che assolve il parroco nell'interesse religioso della collettività dei cittadini, compresi nella giurisdizione parrocchiale.

Se così è, la ragione logica dell'analogia imponendo un completo parallelismo, devesi di conseguenza la congrua equiparare a quegli stipendi che sono sanciti per legge e pel disimpegno di un servizio pubblico; vale a dire, agli stipendi degli impiegati dello Stato.

Ora precisamente, caratteristica essenziale di cotesta specie di stipendi, come testualmente dispone l'art. 591 del Codice di rito, è la *insequestrabilità;* e giurisprudenza e dottrina, non tanto per considerazioni umanitarie, quanto per ragioni d'interesse pubblico, si sono mo-

strate larghe nell'intellingenza ed applicazione di cotesta civile disposizione.

Non è per fermo la creazione di un privilegio a favore di una classe di cittadini, per quanto benemerita qual'è quella degl'impiegati governativi; ma sono altri motivi d'ordine pubblico e d'interesse sociale, che han determinato il legislatore a sancire il principio della insequestrabilità dei loro stipendi; e cioè la necessità di provvedere al regolare andamento ed alla indefettibile continuità dell'organismo amministrativo, affinchè niuno dei vari rami della vasta amministrazione venga a soffrirne, niuno dei numerosi congegni, che le danno moto, venga ad arrestarsi, con danno e perturbazione della vita tutta della collettività.

E ciò per l'evidente ragione, che venendo a mancare all'impiegato con lo stipendio i mezzi indispensabili al suo sostentamento, si troverà posto in condizione di non poter continuare ad adempiere al ramo di servizio assegnatogli, coordinato al generale funzionamento della vita pubblica.

E poichè tali riflessi militano altresì al riguardo dell'ufficio religioso, cui il parroco attende in prò dei fedeli, alla sua cura affidati, ne consegue, che ove pur la congrua potesse equipararsi ad uno stipendio pel disimpegno di un servizio pubblico, la ragione dell'analogia dovrebbe del pari logicamente estendersi, da questo punto di vista, a far decidere per l'applicabilità anche alla congrua del beneficio dell'insequestrabilità.

Onde da qualunque dei due aspetti essa venga riguardata, sia come il Supremo Collegio afferma in tesi, conforme alla sua giurisprudenza, quale assegno alimentare, *ad substentandos parochos;* sia pure come potrebbe concedere nell'ipotesi accampata, di equiparazione ad uno stipendio, della categoria però di quelli designati per legge e con finalità di un servizio pubblico, non potrebbe in ogni caso, non riconoscerli e proclamarsi la sua insequestrabilità.

Sul secondo mezzo, con cui si lamenta di avere la Corte violato la legge, per non avere, quanto meno, ammesso un parziale sequestro della congrua, in quella parte cioè, che, a giudizio del magistrato, possa sopravvanzare ai bisogni dell'investito, non essendo il beneficio della insequestrabilità delle prestazioni alimentari assoluto, ma limitato ai bisogni dell'alimentando; osserva il Supremo Collegio, che se fondato può ravvisarsi l'enunciato principio, allorchè trattasi di pensioni alimentarie, pattizie o testamentarie, variabili ed estensibili a pinguissimi redditi, non così, nel caso, in cui trattasi di un assegno prestabilito per legge in una certa ed adeguata somma proporzionata in corrispondenza ai bisogni ed alle condizioni di colui, che è destinata ad alimentare. Invero, se nella prima ipotesi, il reddito assegnato in alimenti può presentare sì largo margine, che prelevato quanto occorre al conveniente sostentamento dell'alimentando, si abbia tuttavia un sopravvanzo di somme, giustizia vuole, che la eccedenza possa essere appresa dai suoi creditori, in soddisfacimento degli obblighi da lui assunti, non venendone a soffrire la ragione e lo scopo per cui l'assegno fu fatto, dal momento che se ne è raggiunta la finalità, col prelevamento di quanto possa occorrere ai bisogni dell'alimentando; ben altrimenti avviene nella diversa specie, in cui trattasi di assegno *a priori* in una data somma per legge fissato, in correlazione allo scopo, cui deve servire, ed in rapporto alla condizione sociale di colui, ai cui bisogni deve provvedere.

In quest'ultimo caso deve l'assegno presupporsi, per la ragione stessa che lo ha determinato e commisurato, adeguato e proporzionato alle necessità ed alla posizione della persona benificiata. Onde manca la contingibilità di quell'esubero, che solo nel primo caso può verificarsi, e su cui senza ledere il principio dell'alimentalità, l'azione esecutiva dei creditori può proficuamente spiegarsi.

Guardandosi pertanto alla *causa,* da cui la congrua ha origine, in relazione al *fine*, cui deve mirare, esula così la totale, come la parziale sequestrabilità.

Osserva, che accennata così la ragion decisoria delle due prime assorbenti questioni prospettate col primo e col secondo mezzo del ricorso, logica ed agevole ne discende la soluzione delle altre. Per fermo, niun giuridico fondamento ha l'assunto del terzo mezzo. La massima: « *nemo alitur in proeteritum* », dettata per altre contingenze, non può trovare applicazione nella presente fattispecie; perocchè, anche le rate scadute, non perdono per ciò il carattere di assegno alimentare. La circostanza di non essersi potute esigere, a suo tempo, dal beneficiato, per la riluttanza dell' Istituto, cui grava l'onere di prestarle, non può costituire motivo per togliere alle quote maturate non percette, il beneficio della legge. Questa per altro, in tema di assegni alimentari, non distingue tra rate scadute e rate correnti; onde il beneficio della insequestrabilità si estende sì alle une, che alle altre. E quanto alla pretesa, volontaria compensazione, che vorrebbesi sia stata assentita dal don Baldoni, la Corte ha emesso un giudizio di convincimento, negandola per difetto di sufficienti elementi probatori; giudizio sovrano, incensurabile in questa sede.

Osserva, complessivamente sul quarto e sul quinto mezzo, che rettamente si avvisò la denunziata sentenza nel rigettare la domanda di compensazione tra il debito ed il credito del parroco verso il Collegio, perocchè se la si fosse ammessa sarebbe venuto implicitamente a crollare tutto il sistema delle considerazioni, su cui basa il principio dell'alimentalità e della conseguente insequestrabilità della congrua parrocchiale; in quantochè si sarebbe venuto indirettamente a privare l'investito dei mezzi necessari al suo sostentamento; frustrandosi così lo scopo, cui la congrua deve, pel suo istituto, provvedere.

Bene del pari si avvisò la Corte nel giudicare inapplicabile al caso in esame il *ius retentionis*, che il Collegio pretendeva esperire in base alla massima « *privilegiatus contra privilegiatum, privilegio non utitur* ».

Sono dalla legge espressamente designati i casi e le condizioni, in cui può farsi luogo al diritto di ritenzione; tra cotesti casi non figura affatto annoverato quello di che trattasi; e ben a ragione, perocchè vi ripugnano tutti i principii di *gius chiesastico* e civile che informano la congrua.

Infine, sul sesto osserva, che è bensì vero, che la competenza per materia o valore è d'ordine pubblico, e deve dal magistrato elevarsi d'ufficio, anche quando non proposta dalle parti.

Ma ciò, ben inteso, sempre quando *ex facie*, dall'obbietto dedotto in domanda, sorga un ostacolo all'adita competenza. Che se nella specie, il don Baldoni, con l'atto introduttivo del giudizio, chiedeva complessivamente una somma, che rientrava nella competenza del Tribunale, nè il Collegio della Sapienza vi contraddisse, specificandosi debitore di una somma minore, non si comprende come e perchè il magistrato, data tale posizione, avrebbe potuto elevare d' ufficio la propria incompetenza, devolvendo la causa alla competenza pretoria.

Che pertanto, essendo infondate le molteplici censure mosse alla denunziata sentenza, il ricorso contro di essa proposto va respinto con le conseguenziali statuizioni, che sono per legge.

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale)

13 luglio 1900.

Pres. Canonico, P. — *Est* De Crecchio.

Ric. *Prima Luigi*

Processioni religiose — Parroco — Direzione — Obbligo del preavviso — Istruzioni del del Sindaco — Contravvenzione.

Cade in contravvenzione il parroco che dirige, anche senza esserne il promotore, una processione religiosa senza darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza, quando anche siasi attenuto alle istruzioni del Sindaco, che lo dispensava da tale avviso.

Attesochè, quali che fossero le istruzioni del Sindaco in controsenso della

legge di P. S., non era perciò solo autorizzato il parroco a trasgredirla. L'articolo 7 della citata legge esige, per motivi d'ordine pubblico, che l'autorità locale di P. S. sia volta per volta avvisata di una processione religiosa o civile che vuolsi eseguire, affinchè possa permetterla o vietarla a seconda delle varie contingenze. E siccome questa disposizione di legge non può essere ignorata da nessuno, così non diventa involontario il fatto di un parroco che fa una processione, pure attenendosi all'arbitraria istruzione di un sindaco che lo esonera da qualunque avviso.

Attesochè il pretore ritenne in fatto che il parroco, se non fu promotore della processione ne fu almeno direttore, perchè non vi ha processione religiosa che non sia diretta dal ministro del culto, e l'art. 7 si applica così a chi promuove come a chi dirige processioni religiose fuori dei luoghi a ciò destinati.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

23 dicembre 1899.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* TIVARONI.

Fidecommissaria Palagonia c. Fondo pel culto.

Cassazione — Sentenza del magistrato di rinvio — Ricorso inammissibile.
Quota di concorso — Enti non ecclesiastici — Servizi di culto — Onere patrimoniale obbligatorio — Arretrati.

E' inammissibile il ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio che si è uniformato alla decisione della Corte di Cassazione, risolvendo la controversia nello stesso modo.

Sono soggetti alla quota di concorso quegli enti che, quantunque non ecclesiastici, nè di natura ecclesiastica, abbiano per loro istituto, sia pure in parte, di servire al culto (1).

La quota di concorso costituisce un onere patrimoniale obbligatorio, che deve imprescindibilmente esser soddisfatto: e quindi sono dovuti gli arretrati di essa quota, anche quando coi medesimi siano stati adempiuti i legati di culto a carico del patrimonio dell'ente.

Considerato che la Corte di merito nella denunziata sentenza si propose anzitutto il quesito se siano soggetti alla quota di concorso quegli enti che, quantunque non ecclesiastici, nè di natura ecclesiastica, abbiano per loro istituto, sia pure in parte, di servire al culto.

A tale quesito la Corte diede affermativa risposta, uniformandosi alla massima proclamata da questo Supremo Collegio nella decisione 13 luglio–23 settembre 1896. Ora basta ciò enunciare per convincersi non essere dato alla Fidecommissaria Palagonia d'insorgere contro detta pronuncia, risaputo essendo che allorquando il giudice di rinvio si è uniformato alla decisione della Corte di Cassazione, risolvendo la controversia nello stesso modo, non si può mai ricorrere per annullamento contro la sentenza di quel giudice. Vanamente si oppone che tuttavia il ricorso fosse nella specie ammessibile, avendo la denunziata sentenza risoluta la questione in parola cadendo in contraddizione, qualificando cioè, da un canto, onere della pia Opera la parte delle rendite impiegata in opere di culto, e qualificando poi, dall'altro canto, stabilimento inserviente al culto siffatta parte di rendite.

Ed a dimostrare l'inanità di codesta obbiezione è sufficiente riflettere che la denunziata sentenza non qualificò quale uno stabilimento inserviente al culto la parte delle rendite impiegate in opere di culto, ma disse invece che l'*opera pia*, per quanto diretta principalmente a fini di beneficenza, avendo buona parte delle sue rendite destinata ad erogarsi a scopi di culto, andava sotto tale riguardo considerata come stabilimento inserviente al culto.

Non meno rettamente aggiunse la

---

(1) Confor. Cass. di Roma, 23 sett. 1896, stessa causa (vol. VI. p. 691); 22 gennaio 1896, Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo in Napoli (vol. VI, p. 354).

Corte di merito che la parte delle rendite destinata a spese di culto raggiungeva appieno la cifra imponibile sulle cui basi fu dal Ricevitore liquidata la quota in controversia. Essendo indiscubile che tale cifra doveva andar commisurata sull'ammontare complessivo di quanto era annualmente destinato a spese di culto, costituendo questi veri e proprj oneri pel patrimonio dell'ente, anzichè istituzioni dal medesimo distinte ed indipendenti. Nè può essere censurata infine la denunziata sentenza per difetto di motivazione per non avere detto verbo sulla deduzione della ricorrente di non essere tenuta agli arretrati della quota di concorso avendo soddisfatto ai relativi legati. Imperocchè l'invocata deduzione cadeva da sè, senz'uopo di esplicita motivazione di fronte all'affermazione della Corte di merito che la quota di concorso costituiva un onere patrimoniale obbligatorio. Il che vuol dire che tale onere doveva essere imprescindibilmente soddisfatto, senza alcuna eccezione o distinzione, e quindi eziandio nel caso in cui cogli arretrati della quota di concorso fossero stati soddisfatti i relativi legati.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

(Sesioni unite).

13 marzo 1899.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est* INNOCENTI

Sperling c. *Fondo per il culto.*

Sequestro di rappresaglia — Scioglimento — — Restituzione delle rendite dei beni sequestrati — Decorrenza — Domanda inammessibile — Indagine sulla giustizia ed opportunità dell'atto — Incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Allorchè, nello sciogliere un sequestro per diritto di rappresaglia dei beni spettanti ad un corpo morale ecclesiastico residente nelle Provincie già soggette al Governo Pontificio si determini la data da cui deve aver luogo la restituzione delle rendite dei beni sequestrati, è inammessibile la domanda per ottenere la detta restituzione da un epoca anteriore, cioè dal giorno dell'avvenuto sequestro (1).

Non abdica la propria competenza la Corte di merito che si astenga dall'entrare a discutere della intrinseca giustizia e dell'opportunità dell'atto eminentemente politico compiuto dal Governo del Re con i decreti di rappresaglia.

Un giudicato del 16 gennaio 1865 dichiarava non compresa nel decreto di soppressione emanato dal regio commissario della Umbria lì 11 decembre 1860 la Procura generale Camaldolese residente in Roma, ed essere conseguentemente tenuta l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica alla dimissione, in un con i relativi frutti dall'epoca del suo possesso, dei beni costituenti il latifondo di S. Mariano spettante alla nominata Procura.

Si accingeva questa ad eseguire tale giudicato, quando, in conformità di altri sequestri operati per misura di rappresaglia dal Governo italiano sopra i beni e rendite dei corpi morali ecclesiastici residenti nel territorio pontificio, un regio decreto del 1° febbraio 1865 ordinava il sequestro presso la Cassa ecclesiastica della tenuta di S. Mariano, disponendo altresì, che la rendita netta esatta e da esigersi dovesse impiegarsi nell'acquisto di boni del Tesoro sino che non venisse altrimenti disposto con successivo decreto.

Da qui una seconda lite sul punto di vedere, se il sopravvenuto decreto di sequestro impedisse o meno la esecuzione di quel giudicato: lite a cui pose termine un altro giudicato del 21 gennaio 1867 col disporre che avesse pur luogo la detta esecuzione, salvi però gli effetti del sequestro stesso, e cioè rimanendo ferma nella Cassa ecclesiastica la nuda e materiale custodia e detenzione dei sequestrati beni, e delle relative rendite da

(1) Massima più volte sancita dalla Corte Suprema di Roma: veggasi decis. 13 maggio 1898, Ferrieri c. Fondo pel culto (vol. VIII, p. 516) e nota ivi.

erogarsi queste a forma del sopracitato decreto.

Avvenuta l'annessione della provincia romana al regno d'Italia, la Procura Camaldolese impetrava ed otteneva nel 4 gennaio 1872 un regio decreto, con il quale, dichiarati cessati dal 9 ottobre 1870 gli effetti del sequestro imposto con il precedente decreto del 1° febbraio 1865, veniva dessa restituita nel possesso del latifondo S. Mariano ed immessa nel godimento delle relative rendite con decorrenza dal 9 ottobre 1870.

A termini di codesto decreto di dissequestro l'Amministrazione del Fondo culto succeduta alla Cassa ecclesiastica, nel procedere all'immediato rilascio dei beni compresi nella tenuta di S. Mariano, non mancava di restituirne anche le rendite a partire dal giorno 9 ottobre 1870; ma la signora Maria Anna Sperling subentrata in forza di un contratto di vendita nei diritti della Procura generale Camaldolese, sostenendo che fossero dovute anche le rendite anteriori, istituiva giudizio per ottenere il rendiconto e la restituzione.

Il Tribunale accoglieva la dimanda, ma la Corte di appello di Roma la respingeva invece con sentenza del 16-24 luglio 1897.

Considerò la Corte che l'esito della causa dipendeva dal determinare con esattezza gli effetti dei due reali decreti del 1° febbraio 1865 e 4 gennaio 1872 in riguardo alle rendite della tenuta di S. Mariano dal giorno della presa di possesso della medesima da parte della Cassa ecclesiastica sino al giorno dell'avvenuto rilascio. Ed in quanto agli effetti del primo decreto disse che erano già stati apprezzati ed irrevocabilmente definiti dal giudicato del 21 gennaio 1867, nel senso che il sopravvenuto vincolo di sequestro fosse unicamente di ostacolo a che la Procura Camaldolese, sebbene riconosciuta non colpita da soppressione, e tuttora legittima proprietaria del latifondo di S. Mariano, potesse fino a quando rimaneva fermo quel vincolo esserne immessa nel materiale possesso e nel libero godimento delle sue rendite. D'onde la conseguenza che se il sequestro fosse poi stato puramente e semplicemente sciolto, non sarebbe potuto sorgere il minimo dubbio sul diritto della proprietaria Procura Camaldolese di riavere, insieme al materiale possesso della tenuta di S. Mariano, anche la intera restituzione di tutte le rendite. Invece nel posteriore decreto del 4 gennaio 1872 si dichiararono bensì cessati gli effetti del sequestro, come pure si dichiarò restituita la Procura Camaldolese nel possesso dei sequestrati beni; ma, lungi dal dire che veniva pure immessa nel godimento delle rendite, si aggiunse con decorrenza dal giorno 9 ottobre 1870.

Ora codesto secondo decreto, mettendo in piena luce la vera indole e lo scopo del precedente decreto di sequestro, dimostra che il Governo del Re, nel ricorrere a tale misura, usò appunto del diritto di rappresaglia, nell'intendimento che durante le ostilità, le quali avevano provocato il sequestro, le rendite dei beni sequestrati fossero devolute all'erario dello Stato. Difatti l'Amministrazione del Fondo Culto, nel riconsegnare alla Procura Camaldolese il latifondo di S. Mariano, le restituì soltanto le rendite percette dal 9 ottobre 1870 in poi, ed il rappresentante della nominata Procura nel riceverle emise formale quietanza senza fare alcuna riserva per la restituzione delle rendite anteriori. L'esame sulla intrinseca giustizia e sulla opportunità del regio decreto del 4 gennaio 1872 sfugge assolutamente alla competenza dell'autorità giudiziaria. E la interpretazione data di suo arbitrio dal Tribunale al detto decreto, nel senso che si intese di restituire semplicemente le cose allo stato *quo ante*, urta col chiaro e letterale tenore del medesimo, ed anzi lo pone nel nulla.

Contro questa sentenza ricorre la Sperling proponendo tre mezzi di annullamento:

1. Violazione degli art. 360, 361, 517 codice di procedura civile, 685 e segg.; 1835, 1836, 1350, 1351 del codice civile; perchè la principale indagine a farsi era quella di vedere sino a qual punto e limite il decreto di sequestro avesse po-

tuto modificare le conseguenze giuridiche derivanti dalle sentenze del 16 gennaio 1865 e 21 gennaio 1867; ed invece la Corte non si occupò per nulla di un tale esame, che senza dubbio era di competenza dell'autorità giudiziaria, riguardando, non la legittimità dell'atto del potere esecutivo, ma i suoi effetti;

2. Violazione degli art. 1349, 1350, 1352, 1131 e segg. del cod. civile, e falsa applicazione dei decreti 31 decembre e 26 luglio 1863, in relazione all'art. 14 dei decreti 11 decembre 1860 e 3 giugno 1861 dei regi commissarj dell'Umbria e Marche, e violazione degli articoli 3, 4, 5 delle disposizioni preliminari al codice civile; perchè fu in seguito di presunzioni e congetture che la Corte attribuì ai decreti 1 febbraio 1865 e 4 gennaio 1872 la qualifica ed il carattere di rappresaglia;

3. Violazione degli art. 6, 73 dello Statuto, 4, 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, falsa applicazione della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato e specialmente dell'art. 24, e nuova violazione degli articoli 360, 361, 517 codice procedura civile: perchè il concetto dominante della sentenza è che l'esame da parte dell'autorità giudiziaria delle conseguenze e degli effetti di un regio decreto significa confusione dei pubblici poteri, dando luogo all'annullamento o alla modificazione del decreto stesso ».

Attesochè il ricorso suppone che non fosse un sequestro per diritto di rappresaglia quello imposto con il regio decreto del 1° febbraio 1865 sulla vasta tenuta di S. Mariano e sulle sue rendite. Desso infatti, partendo da codesto supposto si occupa di escludere il carattere di rappresaglia nel successivo regio decreto del 4 gennaio 1872; sul riflesso che, avvenuta sin dall'ottobre 1870 l'annessione della provincia romana al regno d'Italia, sarebbe venuta assolutamente a mancare qualsiasi ragione per l'esercizio di un tale diritto. D'onde la conseguenza che la Corte di merito cadde in grave errore nel ritenere che con questo secondo decreto si intese di assoggettare a confisca la massima parte delle già sequestrate rendite, non avvertendo che un solenne giudicato aveva invece riconosciuto, non essere quel sequestro di ostacolo a che la Procura Camaldolese venisse restituita nel possesso giuridico e naturale del latifondo di S. Mariano.

Ed innanzi tutto vede ognuno che, supposto come non emanato per diritto di rappresaglia il decreto del 1° febbraio 1865, si avrebbe un sequestro senza causa, non essendo certamente possibile l'indicarne, o meglio il concepirne altra. Ma poi non bisogna dimenticare che, allorquando nel 1863 furono dal Governo del Re assoggettati per rappresaglia a generale sequestro i beni e le rendite dei corpi morali ecclesiastici residenti nelle provincie soggette al Governo pontificio, la tenuta di S. Mariano era amministrata dalla Cassa ecclesiastica, la quale avevane preso possesso credendo che la Procura Camaldolese fosse stata colpita dalle leggi di soppressione. Sopraggiunto pertanto il giudicato del 16 gennaio 1865 che nel dichiarare non soppressa la Procura Camaldolese dispose che le fossero restituiti gli occupati beni ed i loro frutti, sorse imperioso il bisogno di impedire che la medesima venisse a trovarsi in una condizione diversa da quella di tutti gli altri corpi morali ecclesiastici residenti nel territorio pontificio. Da qui il particolare decreto del 1° febbraio seguente che sottopose a sequestro la tenuta di S. Mariano e che, a simiglianza dei precedenti decreti del 1863, prescrisse che le sue rendite dovessero per il momento impiegarsi nell'acquisto di buoni del Tesoro, fino a che non si fosse provveduto definitivamente sulle stesse. E questo appunto si fece con il decreto 4 gennaio 1872, nel quale, oltre al dichiarare cessato il vincolo del sequestro, si ordinò che insieme al latifondo di S. Mariano fossero restituite alla Procura Camaldolese le relative rendite con decorrenza però dal 9 ottobre 1870, rimanendo le anteriori devolute a favore dell'erario dello Stato, siccome riferentisi precisamente al periodo di tempo, in cui erano perdurate le ostilità, che avevano dato

luogo alle rappresaglie tra i due Governi; e ciò non già per una odiosa eccezione, ma in piena uguaglianza a quanto erasi praticato nello sciogliere i sequestri dei beni e delle rendite spettanti a tutti gli altri corpi morali ecclesiastici. In sostanza, il decreto del 4 gennaio 1872 non fu che la necessaria e definitiva liquidazione dello stato di cose creato con il precedente decreto di rappresaglia del 1° febbraio 1865.

Ingiustificate quindi le accuse mosse alla denunciata sentenza con i proposti tre mezzi di ricorso. Ed in vero basta leggere la sua diffusa motivazione, per accertarsi che la Corte di merito si occupò a lungo, sia del giudicato del 16 gennaio 1865, sia, e principalmente, dell'altro del 21 gennaio 1867, osservando che questo ultimo, nello statuire che il sopravvenuto sequestro non era di ostacolo alla riammissione della Procura Camaldolese nel possesso giuridico e naturale del latifondo S. Mariano, aveva avuto cura di aggiungere che dovessero però rimanere fermi gli effetti del sequestro stesso, come anche ferma la ordinata erogazione delle sequestrate rendite nell'acquisto di boni del Tesoro. Così pure non errò nel ritenere emanato per diritto di rappresaglia il decreto di sequestro del 1° febbraio 1865, e giustamente osservò che la dimanda dell'attrice Sperling di riavere tutte le rendite dei sequestrati beni, allora soltanto avrebbe potuto essere accolta se il posteriore decreto di dissequestro del 4 gennaio 1872, spiegando la riserva contenuta nel precedente, non ne avesse circoscritta la restituzione a quelle soltanto successive al giorno 8 ottobre 1870. Infine la Corte di merito, lungi dall'abdicare alla propria competenza, si tenne invece nei limiti della stessa, astenendosi dall'entrare a discutere della intrinseca giustizia e della opportunità dell'atto eminentemente politico compiuto dal Governo del Re con i sopraccitati decreti del 1° febbraio 1865 e 4 gennaio 1872.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione unite).

5 maggio 1898.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Casaburi

Ric. Minzoni ed altri.

Consiglio di Stato — Decisioni della IV Sezione — Costituiscono cosa giudicata *erga omnes*.

Le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato non limitano i loro effetti ai semplici rapporti delle parti contendenti, ma costituiscono altrettante norme che la pubblica Amministrazione deve osservare nei casi conformi, di fronte agli altri interessati, per quanto estranei alla contestazione (1).

---

(1) Abbiamo dei gravi dubbi su questa massima. Nessuna disposizione di legge fa supporre che gli effetti delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato si estendano oltre le parti contendenti. Crediamo preferibile il ragionamento della sentenza annullata della Corte di appello di Roma 12 febbraio 1897, che riferiamo:

« Il concetto che informa la legge (2 giugno 1889) è quello che il Consiglio di Stato, come magistratura giudicante in materia amministrativa, esamina e giudica allo stesso modo che l'autorità giudiziaria conosce delle contese di sua competenza, cioè su dimanda dell'interessato che ne provoca la giurisdizione.

« E codesto concetto vien confermato dalle disposizioni sancite dagli articoli 29 e seguenti della stessa legge. Con queste infatti si prescrive la procedura pei giudizi di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, che nella sostanza è conforme alla procedura prescritta per i giudizi ordinari, pei quali è ovvio che gli effetti di ogni pronunzia riguardano soltanto coloro che presero parte al giudizio.

« A mutare la natura dei giudizi deferiti alla cognizione della IV Sezione del Consiglio di Stato, non basta la circostanza che in essi è sempre parte in causa la pubblica Amministrazione, i cui provvedimenti hanno sempre carattere di interesse generale. La qualità di pubblica Amministrazione, quand'essa è parte in giudizio, non la sottrae così nel campo

Diritto. Sul primo mezzo: E' sussistente la censura mossa col primo mezzo. La sentenza riconosce che i giudizi promossi innanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato fondando non su lesione di diritti, ma per la tutela di semplici interessi, le decisioni emesse, quantunque abbiano efficacia di giudicato vero e proprio per coloro che contro la pubblica Amministrazione le provocarono, hanno non di meno la virtù di servire di norma all'attività dello Stato per provvedere ai casi simili. Nè può ritenersi diversamente, se si ponga mente alla natura dell'istituto della giustizia amministrativa. Esso è compendiato nella formula « giustizia nell'Amministrazione » e costituisce un organismo sociale distinto, non pure dal contenzioso giudiziario, ma altresì dall'Amministrazione operante. E poichè il suo fine non è limitato a garentire l'interesse dei soli ricorrenti contro il fatto della pubblica gestione, ma di tutti coloro cui il fatto stesso produrrebbe danno, non si otterrebbe lo scopo della giustizia nell'amministrazione se il *decisum* volesse circoscriversi *inter easdem personas litigantium.* Se non che la sentenza della Corte di Roma, pur riconoscendo che le decisioni della IV Sezione abbiano questa finalità « di servire di norma per creare possibilità di trattamento uguale a quello fatto a chi ottenne il giudicato, cioè una speranza fondata sulla equità del provvedimento deferito ai poteri della pubblica Amministrazione », mette in non cale così ragionevole principio quando i ricorrenti invocavano in loro favore la decisione 11 maggio 1895, che annullò come ingiusta ed illegale la clausola retroattiva inserita nel secondo decreto 5 agosto 1894. Inoltre la sentenza ritenne che nella specie in disputa il Ministero si fosse uniformato alla decisione 30 marzo 1894, richiamando in servizio i congedati in esuberanza, scegliendoli, siccome ne aveva facoltà, tra i più idonei e meritevoli. Con tale selezione, dice la sentenza, la speranza e la possibilità del richiamo scomparve e svanì per tutti i funzionari non richiamati.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

17 marzo 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Basile.

Fondo pel culto: Intendenza di Potenza c. Congregazione di carità di Maschito e Lo Franco.

Fondo pel culto — Riscossione dei crediti — Provincie meridionali — Decreti 3 luglio e 7 agosto 1809 — Coazione — Pignoramento — Notificazione — Messo intimatore dell'Ufficio del registro.

---

della giustizia amministrativa, come in quello della giustizia ordinaria, alle responsabilità che ad essa derivano dagli effetti e dalle decisioni dell'autorità amministrativa giudicante.

« Ond'è che fra le parti litiganti, quelle decisioni assumono carattere e forza di giudicati, così come, nell'orbita assegnata all'autorità giudiziaria, l'assumono le sentenze dei magistrati. Senonchè il carattere di pubblica Amministrazione includendo in sè uno scopo non privato, ma di pubblico interesse, genera nelle contestazioni di natura amministrativo-contenziosa, oltre gli effetti consueti di ogni giudizio, quelli che derivano dall'esame obbiettivo dell'atto impugnato nell'interesse generale del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, e come di natura puramente amministrativa e che rientra nella competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, quantunque investita della funzione di magistrato giudicante, non lascia di essere in pari tempo parte integrante dell'ordine amministrativo dello Stato. Laonde le decisioni di codesto Collegio mentre pongono termine alle contese portate al suo esame da chi si afferma leso nel suo interesse dall'atto dell'autorità amministrativa, hanno anche la virtù di essere di norma alla pubblica Amministrazione, nel provvedere in tutti gli altri casi simili a quello su cui venne emessa la pronuncia.

« Ma codesta norma di pura amministrazione, che trae la sua ragione di essere dalla identità del caso deciso, genera effetti ben diversi da quelli che derivano dal giudicato. Questo attribuisce diritti, quella crea soltanto la possibilità di trattamento uguale a quello fatto a chi ottenne il giudicato, cioè una speranza fondata sull'equità del provvedimento deferito ai poteri della pubblica Amministrazione, la quale deve emetterli in conformità delle norme dettate dall'autorità amministrativa ».

Per la riscossione dei crediti del Fondo pel culto sono tuttora in vigore nelle Provincie meridionali i decreti 3 luglio e 7 agosto 1809, in base dei quali è valida la notificazione dell'atto di coazione e del successivo pignoramento eseguita dal messo intimatore del l'Ufficio del Registro, anzichè dall'usciere. (1)

Il ricevitore del registro di Forenza, nello interesse dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in base al mandato di coazione del 22 maggio 1894, debitamente notificato, faceva, con verbale del 14 agosto successivo, procedere a mezzo del messo intimatore addetto al suo Ufficio, a pignoramento di una quantità di grano, in danno di Francesco Saverio Lo Franco, pel pagamento di lire 240 e 75; corrispondenti a cinque annualità di canone costituito su di un fondo di pertinenza della cappellania di S. Maria di Costantinopoli, da lui acquistato dalla Congregazione di carita di Maschito, con istromento del 20 giugno 1888, e trasferito poscia nel dominio del Fondo pel culto, con verbale di presa di possesso della suddetta cappellania del 4 aprile. 1889. Alla coazione ed al pignoramento si opponeva Lo Franco, con atto 14 agosto 1894, sostenendo avere pagato alla Congregazione di carità di Maschito, dalla quale aveva comperato il fondo; e non essergli stato notificato alcun atto per fargli conoscere che l' Amministrazione del Fondo per il culto fosse succeduta nei diritti dell'ente soppresso; e chiamando in causa il presidente della Congregazione di carità. Il pretore di Forenza, senza attendere alle eccezioni dell'opponente e della Congregazione, con sentenza 18 maggio 1895, dichiarava valido il pignoramento eseguito contro Lo Franco, ordinava il prosieguo degli atti esecutivi, e condannava la Congregazione di carità alla rivalsa, anche delle spese.

Sul gravame però prodotto dai soccombenti, il tribunale di Melfi, con sentenza del 17-26 febbraio 1897, annullava il mandato di coazione 22 maggio 1894 ed il successivo pignoramento col verbale 14 agosto successivo, condannando l'Amministrazione nelle spese.

Considerava quel Collegio: relativamente alla nullità della notificazione della coazione e del pignoramento, perchè eseguita dal messo intimatore dell' ufficio del registro, anzichè da un usciere, che, se l'Amministrazione del Fondo pel culto, in forza dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, può avvalersi dei privilegi fiscali, per la riscossione dei suoi crediti, in conformità dei regi decreti 30 gennaio 1817, e 18 ottobre 1817; tuttavia per gli art. 67, 69, 26 e 28 dei suddetti decreti, i mandati di coazione debbono essere notificati per ministero di usciere; e che agli atti di esecuzione si deve procedere colle regole e nei modi prescritti dal codice di procedura civile; dovevasi quindi ritenere nulla la notificazione dell'atto di coazione e del successivo pignoramento eseguito in danno del Lo Franco, non da un usciere, ma dal messo intimatore del ricevitore del registro di Forenza, che è solo incaricato della consegna degli avvisi di pagamento e di altre carte di ufficio ai contribuenti, ma non è investito di un pubblico mandato, nè tanto meno è un ufficiale dell'ordine giudiziario; e la nullità doveasi ritenere sostanziale ed insanabile, perchè attinente all'ordinamento dei giudizj, da rilevarsi anche di uffizio, malgrado il silenzio e l'acquiescenza delle parti.

L'Amministrazione del Fondo per il culto denunzia ora la suddetta sentenza, assumendo che, in base al decreto del 1809 ed alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, debbono ritenersi valide le notificazioni fatte dai messi esattoriali, essendo essi ufficiali competenti per gli atti di coazione nello interesse del Fondo per il culto, che gode gli stessi

(1) Che i decreti del 3 luglio e 7 agosto 1809 siano tuttora in vigore nelle Provincie meridionali per la riscossione dei crediti dell'Amministrazione del Fondo pel culto, è stato già deciso dalla Cassazione di Roma colla sentenza 12 luglio 1890, Fondo pel culto c. Perrone (vol. II, p. 345); veggasi nota ivi circa i privilegi fiscali spettanti al Fondo pel culto.

privilegi spettanti allo Stato per la esazione delle imposte.

Considerando che manifestamente fondato è l'assunto della ricorrente Amministrazione; dappoichè, non essendo dubbio che, ai termini dell'articoli 21 della legge 15 agosto 1867, goda essa, nella riscossione delle sue rendite, dei privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte, non può neppure dubitarsi che, nelle province napolitane, tali privilegi erano regolati dai decreti 3 luglio e 7 agosto 1809, i quali dichiaravano agenti, per le coazioni contro i morosi contribuenti, anco gli intimatori, e disponevano che le funzioni relative ai sequestri e vendite si potessero esercitare dagli intimatori, anzichè dagli uscieri addetti ai giudici di pace.

Che non può certamente sostenersi essere stati i suddetti decreti del 1809 abrogati dal successivo decreto 30 gennaio 1817; poichè questo regolava unicamente la riscossione delle rendite patrimoniali dello Stato; mentre quelli si riferivano alla esazione delle contribuzioni fondiarie, e servivano di complemento alla legge del 1807; senza essere neppure abrogati dall'altra legge del 20 aprile 1871, che nelle sue disposizioni non comprendeva il Fondo per il culto; sicchè, quanto ai crediti al medesimo spettanti, continuarono ad aver vigore nelle Provincie meridionali i decreti del 1809; senza che potesse, per la riscossione dei medesimi, applicarsi il procedimento stabilito dal decreto 30 gennaio 1817, perchè relativo a materia diversa da quella espressamente contemplata nell'art. 21 della legge del 1867, siccome è stato esaurientemente dimostrato da questo Supremo Collegio, anche a Sezioni unite, colle sue sentenze del 14 giugno (10 agosto) 1888 e 30 maggio (12 luglio) 1890 *(Fondo pel culto c. Perrone)*.

Che non ha fondamento l'eccezione sollevata nella pubblica discussione dal difensore dei contro-ricorrenti, di non potersi cioè discutere, in questa sede, dell'applicazione dei decreti del 1809, che non furono mai invocati dal Fondo pel culto davanti ai giudici di merito, nè da questi discussi; dappoichè la questione che fu sempre agitata e discussa fra le parti fu quella della nullità della coazione e del successivo pignoramento; perchè eseguiti dal messo intimatore dell'Ufficio del Registro, anzichè da un usciere; se poi, a sostegno della validità della notificazione di quegli atti, e negli atti stessi, in luogo di citarsi i decreti del 1809, furono indicate altre disposizioni legislative, siffatto errore, mentre non mutava da un lato l'obbietto della contesa, non dispensava dall'altro il magistrato chiamato a pronunziarvi dal ricercare le vere disposizioni di legge, che, nella risoluzione della controversia, dovevano applicarsi, e che possono, in ogni caso, essere utilmente invocate in Cassazione; rientrando nelle attribuzioni del Supremo Collegio di richiamare i giudici inferiori alla esatta osservanza ed alla retta applicazione delle leggi ai fatti da essi ritenuti constanti.

Per siffatte considerazioni la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Napoli.

22 luglio 1899.

Pres. Nunziante, P. P. — *Est.* Cerchi.

Ruocco c. Capitolo cattedrale di Ariano.

Ruoli esecutivi — Eccezione estintiva della obbligazione — Sede petitoria — Rinnovazione tardiva del ruolo — Prescrizione — Giudicato.

Solo in sede petitoria può farsi valere la eccezione estintiva dell'obbligazione per essere il ruolo esecutivo stato rinnovato dopo il trentennio (1).

(1-2) Secondo la Corte di cassazione di Roma (e con pieno fondamento giuridico, a nostro avviso) la rinnovazione del ruolo, dopo il trentennio, non ha alcuna efficacia; nè può interrompere la prescrizione, essendosi questa già compiuta ed estinto il diritto ad esigere; decis. 21 febbraio 1896, D'Agostino c. Fondo culto (vol. VI, p. 352).

Constatata la tardiva rinnovazione del ruolo, non si può senz'altro dichiarare la inefficacia di esso, ma devesi indagare se concorrano gli elementi per l'accoglimento della eccezione di prescrizione, e quindi respingerla se, data la natura del rapporto giuridico (enfiteusi), non sia consentita la prescrizione stessa.

Rinnovato il ruolo anche dopo il trentennio, senza opposizione, acquista contro i reddenti in esso indicati il valore di un giudicato, che non è dato sconoscere (2).

Attesochè i due motivi, ai quali si affida il ricorso, intendono a dimostrare che il Tribunale, quando colla sentenza impugnata ha dato efficacia al ruolo esecutivo, in base al quale procedeva il Capitolo, da una parte sia caduto in contraddizione sconoscendo i principî da esso medesimo affermati; dall'altra abbia giudicato *non secundum alligata et probata,* attingendo da fonti non legali la prova che si trattasse di un canone enfiteutico pel quale non si desse luogo a prescrizione.

Ora cotesti due motivi, i quali si vengono illustrando pure con altre osservazioni, non hanno serio fondamento.

Il Tribunale, contrariamente a quanto aveva considerato il primo giudice, venne a ritenere che, essendosi il ruolo rinnovato dopo il trentennio, potesse contro la domanda del Capitolo eccepirsi la prescrizione, avvegnachè non fosse a ciò di ostacolo il fatto di non essersi prodotta alcuna opposizione ad esso ruolo, non avendo il debitore il dovere di insorgere contro l'arbitrio altrui.

Ora messo un tale concetto, per altro niente affatto pacifico in giurisprudenza, stantechè riaffermato il possesso ad esigere per effetto della rinnovazione del ruolo, ritualmente eseguita, non sia che in sede petitoria che si possa far valere una qualunque eccezione estintiva della obbligazione, la illazione non era quella che dal ricorrente si pretende che dovesse essere, che si dovesse cioè, constatata la tardiva rinnovazione del ruolo, dichiarare senza altro la inefficacia di esso; era invece l'altra che ne trasse il Tribunale, quella di dare da una parte ingresso alla eccezione, d'indagare dall'altra se concorressero gli elementi per l'accoglimento di essa. Il Tribunale quindi, che, dopo premesso quel primo concetto, passò a disaminare se la eccepita prescrizione avesse fondamento giuridico, e ciò facendo trovò ad escluderla, convincendosi che trattavasi di enfiteusi per cui quella non fosse ammissibile, il Tribunale fu perfettamente logico nelle sue deduzioni ed in nessuna contraddizione incorse. Perchè il sig. Ruocco avesse potuto trionfare nella sua eccezione, non era sufficiente constatare semplicemente il trascorrimento del trentennio, ma bisognava disaminare altresì la natura del rapporto giuridico, se per esso fosse consentita la prescrizione: e ciò appunto è quello che il Tribunale fece, come testè si è visto. E qui notisi che una volta affermato che il signore Ruocco era uno dei possessori del fondo sottoposto a quel censo, la indagine se esso Ruocco fosse o pur no erede od avente causa dall'originario reddente, non aveva più ragione di essere: l'obbligo in lui di corrispondere l'annualità rimaneva giustificato dal fatto stesso del possesso.

Il ricorrente in tutte le sue doglianze parte dal principio che il ruolo, dal perchè rinnovato dopo il trentennio, dovesse intendersi come se affatto esistesse; ma in ciò egli evidentemente s'inganna. Certo per la rinnovazione del ruolo ebbero luogo le debite pubblicità; certo esso ricorrente, o chi per lui, nessuna opposizione vi produsse: certo al ruolo fu attribuita dal prefetto la forza esecutiva, sicchè contro i reddenti in esso indicati venne ad acquistare il valore di un giudicato. Dopo ciò a nessuno è dato sconoscere l'efficacia di tale giudicato; è dato soltanto esaminare quali siano gli effetti di esso, tra quali effetti non è a disconvenire siavi quello che riaffermato il possesso ad esigere nell'ente, spetti ai reddenti il dimostrare se non propriamente in sede petitoria, come per un certo tempo sempre si è ritenuto, almeno nella stessa sede possessoria, che l'obbligazione sia rimasta estinta.

Ora riconosciuto legittimo cotesto ef-

fetto procedurale o formale che voglia dirsi tutte le osservazioni del ricorrente perdono il pregio, anche quella relativa alle fonti, dalle quali il Tribunale trasse il convincimento di trattarsi nella fattispecie di censo enfiteutico; imperocchè vero che quel magistrato in qualche punto accenni ad argomenti presuntivi, a convinzione morale, non sia men vero che egli la pruova sia venuto pure attingendo dallo stesso ruolo, il quale, trattandosi di un'eccezione contro di esso, che il reddente aveva l'obbligo di giustificare, poteva fornire benissimo argomenti legali per combatterla.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Napoli.

14 luglio 1899.

Pres. NUNZIANTE, P. P. — *Est.* COSENZA.

Finanza c. Monte Tutelli.

Opere pie — Sequestrabilità dei beni — Esecuzione forzata da parte dei creditori — Iscrizione in bilancio delle somme a pagamento dei debiti.

Debito pubblico — Titoli di rendita — Sequestrabilità presso terzi — Vendita.

I beni appartenenti ad una Opera pia non sono insequestrabili; ed i creditori possono procedere ad atti di esecuzione sopra di essi, anzichè limitarsi a ricorrere alle autorità amministrative e curare che sia inscritta sul bilancio la partita che serve al pagamento dei loro crediti (1).

I titoli di rendita del Debito pubblico, sia nominativi che al portatore, sono sequestrabili presso terzi; ed il magistrato può autorizzarne la vendita colle opportune cautele a norma della relativa legge speciale.

Il ricorso in esame trova pienissimo appoggio nella legge, la quale fu manifestamente violata dalla Corte di merito.

La sentenza impugnata comincia col dire che lo Istituto Tutelli è un opera di beneficenza, e come tale non va governata dal diritto comune, ma dalla legge sulle opere pie del 17 luglio 1890. Il perchè il creditore che vuol esser pagato, deve ricorrere alle autorità amministrative, e curare che sia iscritta nel bilancio la partita che serve al pagamento del suo credito. Questo solo diritto è che compete, non quello di ricorrere ad atti di esecuzione.

Ma quanto sia erronea questa massima lo si vede a colpo d'occhio. E di fatti le opere pie e quelle di beneficenza sono istituti di pubblica utilità molto diversi dal Demanio dello Stato, dalla Provincia e dal Comune, che sono istituti di pubblica necessità, perchè fan parte essenziale del gran corpo sociale. I beni dei primi sono destinati in beneficio e sollievo delle classi povere e sventurate, mentre quelli dei secondi sono destinati a far fronte ai pubblici servigi, cioè in beneficio di tutte le classi. Questi ultimi sono insequestrabili, perchè senza di essi verrebbero paralizzate le funzioni essenziali di quelle Amministrazioni, mancherebbero i mezzi diretti a tutelare il retto andamento ed il regolare svolgimento della vita sociale. *Neque quies sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis esse possunt.* Eppure anche per questi enti una distinzione va fatta: tra beni patrimoniali e beni demaniali, essendo sottratti all'azione dei creditori solo questi ultimi, che sono destinati ad uso pubblico, e potendo invece essere i beni patrimoniali addentati dai creditori.

Ora se è così, la destinazione dei beni alla pubblica beneficenza non basta per la dichiarazione d'insequestrabilità. La liberalità è cosa lodevole, ma prima di questa vi è l'obbligo di soddisfare gl'impegni presi e le gravezze che la legge c'impone. Non sarebbe perciò giusto che si alimentino i poveri, si soccorrano i disgraziati col danaro altrui. E' giusto e lodevole il conservare ai beni la destinazione utilissima loro data, ma senza la lesione alla legge ed ai dritti dei terzi.

---

(1) Veggasi, per la massima contraria, SAREDO, *Della esecuzione forzata delle sentenze contro i Comuni, le Provincie, e i pubblici istituti* (Legge 1894, I. n. 1).

Ecco perchè è di una palmare evidenza che la legge del 17 luglio 1890 con gli art. 34 e 35 e seguenti non altro scopo si ebbe, se non di regolare l'organismo interno di questi istituti e l'andamento regolare della loro azienda. Esso ebbe in mira la tutela di questi enti morali, assoggettandoli alla vigilanza dell'autorità amministrativa che ne approvasse le deliberazioni pria che fossero eseguite, ma non sognò mai di negare ai creditori i mezzi per costringer siffatte fondazioni allo adempimento della loro obligazione. Questo privilegio non fu loro concesso, perchè se la loro vita civile si svolge all'ombra del nostro codice, contraendo debiti, comprando e vendendo ciò che loro è necessario o superfluo, e facendo tutti gli altri contratti che sono per essi necessari, è il codice quello che regola i rapporti che nascono da questi contratti, quando con altre leggi non vi ha *sub verbo signanter* specialmente provveduto. In questo modo gli art. 1948 e 1949 cod. civ. non sarebbero applicabili a questi istituti senza che la legge sulle opere pie avesse dato ai loro creditori altri mezzi per garentia dei loro dritti.

E si noti il danno che ne verrebbe alle stesse pie istituzioni, perchè collocate esse in una posizione invulnerabile, tanto da non poter essere costrette allo adempimento delle contratte obbligazioni, niuno sarebbe così sciocco da darsi in loro balia, mani e piedi legati, per attendere la soddisfazione quando loro piacesse. Sarebbero dunque messe fuori della vita civile senza i mezzi per provvedere ai loro bisogni.

Adunque l'Istituto Tutelli non poteva con le sue opposizioni al pegnoramento reclamare per questo motivo la nullità delle esecuzioni.

Ma la Corte trovò una seconda ragione per annullare gli atti esecutivi. Essa disse che sarebbe caduta la esecuzione sopra due certificati di rendita iscritta, che per la legge sul Gran Libro luglio 1861 sarebbero insequestrabili. E questa seconda ragione è pur essa erronea. Imperocchè scopo di essa fu quello di dare ai titoli di rendita una più spedita e sicura circolazione e togliere all'Amministrazione del Gran Libro le noie e gl'incagli che le potessero venire dalle esecuzioni dei terzi, mai quello di rendere i titoli di rendita insequestrabili presso i terzi.

Imperocchè la legge suddetta dice con l'art. 1° che il debito dello Stato si crea con la iscrizione della rendita, la quale è poi rappresentata in due modi, dai certificati nominativi e dalle cartelle al portatore. Il Gran Libro delle iscrizioni resta presso lo Stato, i certificati e le cartelle si danno nelle mani dei creditori. Le prime per gli art. 30 e 32 della detta legge non sono soggette ad opposizione, se non in tre casi: dei secondi non si parla; quindi restano sotto l'impero della legge comune che con l'art. 583 cod. proc. civ. autorizza il pegnoramento dei mobili del debitore che si trovano presso i terzi. E la esecuzione è possibile, come ritiene la scuola e la giurisprudenza, perchè fatta la dichiarazione dal terzo la sentenza, che ne autorizzerà la vendita, disporrà le opportune cautele per la sua esecuzione, ai sensi della legge di sopra cennata.

Ma poi ogni dubbio viene eliminato dalla legge del 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti e relativo regolamento, ove nell'art. 92 è preveduto il caso di sequestri sopravvenuti ai titoli, sia nominativi che al portatore, che si trovassero nelle casse pubbliche depositati: ciò che mostra ad evidenza la possibilità del sequestro.

La Corte adunque fece mal governo delle disposizioni di legge sopracennate, epperò il suo pronunziato non può sottrarsi alla censura di questo Supremo Collegio.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Napoli.

6 dicembre 1898.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Petruccelli.

De Cristofaro e Peragina c. *Jacobelli.*

Monaci — Riacquisto della capacità giuridica — Rinuncia a successioni — Successioni già aperte — Efficacia della rinuncia.

Per la riacquistata capacità giuridica dei religiosi professi non perdono valore le rinuncie fatte a norma delle antiche leggi e riguardanti non successioni futu e, ma successioni già aperte (1).

Osserva che col secondo motivo si assume, che per la riacquistata capacità giuridica dei religiosi professi, in virtù della legge eversiva degli ordini monastici, non abbiano valore le rinunzie che, a norma delle leggi anteriori, i religiosi stessi avevano fatte, e si invoca a tal riguardo l'art. 22 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile in vigore.

Tale articolo è così concepito: « Le disposizioni del nuovo codice contenute nel titolo delle successioni sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinuncie che abbiano atte nell'atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto se queste escludono le femmine dalla successione, quanto se le ammettono coi maschi. Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi, giusta le leggi anteriori. »

Di qui chiaro si scorge che le rinunzie anzidette si rendono inefficaci al momento della riacquistata capacità giuridica delle persone suindicate; che il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose non possono retroagire e distruggere il passato; che la riferita disposizione transitoria riguarda i diritti successorî futuri e non già quelli verificati anteriormente, e quindi rimangono senza effetti le rinunzie per tutto ciò che riflette il tempo posteriore.

Or pei diritti rinunziati da Angela Maria Peragina a favore del proprio germano Eustacchio, in quanto alle successioni già aperte nel 7 dicembre 1858, data del relativo rogito, non poteva verificarsi alcuna modificazione colle menzionate disposizioni legislative, essendo quelle rinunzie compiute sotto l'impero dei reali rescritti del 9 marzo 1822 e 25 gennaio 1843 che le autorizzavano, e deliberavano inoltre appartenersi ai prossimi congiunti del monaco i beni che costui possedesse quando professava i voti religiosi, e dei quali non aveva disposto.

Indarno si obbietta che le Iacobelis non possono giovarsi di cotali disposizioni, avendo acquistato il loro diritto su quei beni nel 1880, valdire allorchè Angela Maria Peragina era già rientrata nella pienezza dei suoi diritti. E per fermo, costei validamente cedeva ad Eustacchio Peragino i suoi diritti successorii già verificati nel 1858. Le sopravvenute leggi di soppressione delle corporazioni religiose non avranno forza retroattiva, di talchè Achille Iacobelis, autore delle resistenti, nel 1880 acquistò diritti sopra i beni già passati ad Eustacchio Peragino suo debitore, e cotesto diritto non poteva venire scosso dalle disposizioni transitorie di cui sopra è parola. E però non ha fondamento giuridico il secondo motivo del ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Appello di Torino.

31 agosto 1900.

Pres. AVOGADRO, P. — *Est.* D'AGLIANO.

Finanze c. Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in Vercelli

Tassa del 30 per cento — Azione del Demanio — Prescrizione trentennale.

L'azione delle Finanze pel pagamento della tassa del 30 per cento è soggetta alla prescrizione di trenta anni (1).

---

(1) Confor. App. di Napoli, 20 giugno 1892, Labanca c. Piccicacco (vol. III, 176-180) e relativa nota n. II App. Catania 2 luglio 1894, Cassarino c. Li Greci (vol. IV, 625-626); App. Genova 26 maggio 1893, Barucci c. Barucci (vol. IV, p. 437).

(1) Confor. Cass. di Roma 23 novembre 1894, Florenzi c. Demanio (vol. V, p. 343,344); App. [illegible] 17 giugno 1896, app. Toro (vol. VI, 641); App. Messina 14 maggio 1900, Finanze c. Pagano (vol. in corso, pag. 451).

Attesochè, passando alla disamina delle istanze proposte dall'Amministrazione appellante, la prima di esse, quella tolta in via principale nel senso che venga dichiarata non prescritta l'azione delle Finanze a pretendere il pagamento della tassa del 30 per 100, ed in conseguenza rigettata la domanda di restituzione delle L. 1637,93, viene dall'appellante appoggiata a che, dopo la pubblicazione della legge 15 agosto 1867 sia, a detta sua, la Chiesa parrocchiale di S. Giuliano divenuta, relativamente alla quota dei beni corrispondente alla tassa del 30 per cento, un possessore a titolo precario, per averla da allora in poi il Don Silornio detenuta a nome del Demanio, d'onde l'impossibilità giuridica per difetto di possesso legittimo di prescrivere, per qualsiasi decorso di tempo, senza la prova della interversione del titolo.

Attesochè in questa argomentazione non può consentire la Corte, perocchè se vuolsi riconoscere che, come ebbe a ritenere la Corte di Cassazione romana in sua sentenza del 19 giugno 1888, ed in quel brano di essa che venne citato dalla appellante, che « l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, fin dal giorno della sua attuazione, avulse, incondizionatamente, dal patrimonio ecclesiastico, sia soppresso, sia soggetto a conversione, la parte di esso corrispondente alla misura del 30 per cento », nondimeno questa Corte ritiene che l'ora accennata *avulsione* non potrebbe intendersi *ope legis* avvenuta, che in modo puramente *virtuale;* ma che a renderla *effettiva* occorra anzitutto l'accertamento del patrimonio dell'ente soppresso o soggetto alla conversione, e la liquidazione quindi della quota spettante, in forza della legge eversiva, al Demanio.

Che posta così la non effettività dell'avulsione anteriormente allo accertamento e liquidazione ora accennata, egli è chiaro che, nella specie, a porre il parroco di S. Giuliano rimpetto ad una parte del patrimonio della Chiesa nella condizione di un possessore a nome del Demanio, si doveva da quest'ultimo anzitutto procedere allo accertamento del totale dell'asse e della liquidazione della tassa, senza del che non può dirsi che il parroco abbia mutata la condizione del suo primitivo possesso.

Che, contrariamente poi a quanto si afferma e si cita dall'Amministrazione appellante, la predetta Corte Suprema già ebbe appunto a ritenere in altra sua sentenza del 23 novembre 1894 che, se in tema di tassa del 30 per cento « non è a parlare di prescrizione quinquennale, solamente la trentennale si potrebbe invocare », col che la Suprema Corte non in modo soltanto *dubitativo*, come si afferma dalle Finanze, ma in modo escludente ogni dubbio, affermò l'applicabilità, in ordine alla prelevazione del 30 per cento, della più lunga prescrizione.

Che dal Demanio si osserva che, anche ammessa in ipotesi la non precarietà del possesso per parte del parroco di San Giuliano, non abbia, ad ogni modo, potuto correre contro esso Demanio la prescrizione, perchè, avendo il parroco mancato all'obbligo che gli incombeva a mente di legge, di fare la denuncia dei beni, allo scopo di stabilire la quota di cui è caso, sta in favore delle Finanze la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

Attesochè anche questa eccezione non ha alcun fondamento, poichè, se è vero che il citato regolamento fa obbligo coll'articolo 18 agli investiti ed amministratori degli enti morali di fare denuncia del loro patrimonio immobiliare e mobiliare agli effetti della legge, il regolamento stesso, coi successivi articoli 127 129, 131 e 133, dà modo ai direttori del Demanio di rettificare le denuncie incomplete e di supplirvi nel caso di denuncia ommessa; per cui non è esatto il dire che il Demanio si sia nei rapporti colla Chiesa di S. Giuliano trovato mai nella condizione di non poter far valere la sua azione per fatto e colpa della chiesa appellata.

Che, del resto, la condizione sua trova riscontro nel caso analogo e più comune della ommessa consegna di cespiti ereditarî, ove la speciale prescrizione decennale interviene appunto ad esonerare

il contribuente dal pagamento della relativa tassa.

Attesochè le Finanze, basandosi poi anche per l'art. 135 del citato regolamento la tassa del 30 per 100 avrebbe dovuto essere riscossa in quattro rate annuali, fanno istanza in via subordinata perchè venga dalla Corte dichiarato che la prescrizione ha colpito solamente le rate della tassa maturate al 9 maggio 1869 e non quelle maturate invece sino il primo gennaio 1871, giorno in cui andò in vigore la legge che ebbe ad esentare dal prelevamento del 30 per 100 il patrimonio delle chiese parrocchiali.

Attesochè questa istanza non si presenta meglio accoglibile di quella introdotta in via principale, perocchè, una volta ritenuto, come dalle stesse Finanze si ritiene, che la tassa del 30 per 100 costituisca, piuttosto che una vera tassa, un prelevamento di una determinata parte del patrimonio dell'ente ecclesiastico a favore del Demanio, questo prelevamento, per quanto divisibile in rate finchè non sia stato, e nella specie non fu, accertato, liquidato, ed in singole rate diviso, forma un tutto unico contro il quale però la prescrizione decorre dal giorno che, per legge, era virtualmente dovuto.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Torino.

24 luglio 1900.

Pres. Degiovannini, *ff. di* P. — *Est.* Borro.

Facciotti c. Comune di Tronzano.

Campane — Comune — Diritto di patronato — Uso delle campane per servizi pubblici — Riserva di diritto — Antico possesso — Prova per testimoni.

Quando il Comune sia il patrono del beneficio parrocchiale, abbia costruito la chiesa ed il relativo campanile, di cui detiene le chiavi, abbia a sue spese provveduto le campane, deve presumersi che siasi riservato il diritto di farne uso per servizi pubblici (convoca del Consiglio, allarmi, scuola, feste civili e nazionali), del quale diritto l'antico invariato possesso, da provarsi anche con testimoni, serve a determinarne la estensione (1).

Attesochè il Don Facciotti appoggia sostanzialmente il suo preteso diritto di disporre esclusivamente al Comune delle campane della Chiesa, per essere queste cosa sacra e quindi soggetta alla sua parrocchiale giurisdizione, che per sua natura non potrebbe condividere con una autorità laica; or su questo terreno non può già seguirlo l'autorità giudiziaria, poichè *jure quo utimur* in Italia, in fatto di cose addette ad un culto la legge non ammette altra distinzione, fuorchè avuto riguardo alla loro destinazione, senza preoccuparsi se esse siano o non consacrate, a conoscere del che essa sarebbe anche incompetente. Tant'è che è costante in giurisprudenza, che lo stesso tempio non è considerato dalla legge fuor di commercio se non avuto riguardo alla sua destinazione ad un pubblico servizio, quale è certamente eziandio l'esercizio del culto: ed in materia penale poi, la manomissione delle cose inservienti al culto, non è già punita come una profanazione di esse, ma come una offesa alla libertà (art. 142 cod. penale) e ciò in ossequio al principio della libertà di coscienza che sta a base della nostra legislazione.

Ne segue che giuridicamente parlando altro è il criterio da seguirsi nel pronunziare sulla *vexata quaestio* relativa ai diritti parrochiali sulle campane della Chiesa, quando su esse qualche diritto pur spetti all'autorità civile locale.

Or questo criterio, a voler rispettata la indipendenza delle due autorità, alla quale tanto ripugna che il parroco abbia a far sottomissione al sindaco per servirsi delle campane, quanto che questi al parroco, non può esser altro se non

---

(1) Veggasi, circa l'uso delle campane, la giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa riferita in questo volume a p. 60, 194, 195-202 con le relative note.

quello della loro destinazione, cosicchè assoluta sia la giurisdizione su esse del parroco, quando le campane servono esclusivamente al culto, limitata quando sulle medesime spetti un qualche diritto all'autorità locale, quando ben inteso si tratti di un vero ed indiscutibile diritto. All'autorità tutoria a provvedere con regolamenti onde evitare gli attriti, in difetto di accordo delle parti, ferma però la competenza dell'autorità giudiziaria, a dirla di passaggio, poichè anche in questa sede è fatto cenno della relativa eccezione sollevata in primo grado dal Comune, a conoscere della esistenza del diritto nella varietà dei casi.

E che un vero diritto abbia nel concreto caso il Comune di Tronzano di servirsi delle campane in questione per i tre usi suindicati, allo stato degli atti, non è possibile il dubitarne.

Lo ammette anzitutto lo stesso parroco Don Facciotti quando dichiara di voler rispettare la relativa consuetudine, la quale, o sia quella legale, che aveva forza di legge anteriormente alla codificazione delle leggi patrie, o sia quella che pel decorso del tempo fissato dalla legge si risolve in prescrizione, è vera fonte di diritto.

Lo provano poi le altre risultanze della causa e la specie stessa dei servizi pubblici per cui si serve il Comune delle campane.

Le risultanze della causa, poichè, quando consta che patrono del beneficio parrocchiale è il Comune: che fu esso a costrurre la Chiesa ed il relativo campanile, di cui detiene le chiavi, simbolo della stessa tradizione nelle trasmissioni di proprietà degli immobili (art. 1464 codice civ.): che delle campane fu esso il provveditore, e *ab antiquo* prese a regolarne l'uso anche per quanto ha tratto al servizio religioso, come appare dal prodotto regolamento 12 dicembre 1767, è luogo a presumere che il possesso in cui si trova di suonarle per servizi pubblici, sia la conseguenza di qualche riserva all'uopo fatta nel concorrere coi proprii beni alla erezione del beneficio parrocchiale d'onde in lui un vero e reale diritto relativo contrattuale.

Nè si pongano avanti qui disposizioni di canoni e decisioni anche di autorità suprema amministrativa, per le quali nulla influisca sull'essere loro giuridico che le campane siano state donate dal patrono, poichè ciò ha tratto solamente alla proprietà di queste e non al loro uso, che costituisce un diritto per sè stante, che nulla osta anche *in jure* canonico possa essere riservato in parte al patrono, quando si abbia presente che a ben più gravi abdicazioni ebbe ad acconsentire la Chiesa nella erezione dei benefici ecclesiastici.

Dalla specie poi dei servizi pubblici a cui è destinato il suono delle campane riservato al Comune, che, quali di diuturna e perpetua necessità, non ammettono, onde renderne possibile un regolare andamento, precarietà di concessione, solo concepibile quando si tratta di provvedere ad un temporaneo bisogno.

Nè osta poi, come anche si allegò inatti dalla difesa dell'appellante, all'acquisto di un diritto sulle campane di una Chiesa lo stato loro di cosa fuori di commercio, poichè questo è solo determinato dalla loro destinazione onde non ne siano distratte: tanto è che lo stesso tempio, sebbene esso pure fuori di commercio, è suscettibile di diritti quando alla sua destinazione non contrarî, come avviene nel caso di diritto a banchi, posti di preferenza e simili, che dottrina e giurisprudenza ammettono quali veri diritti.

Indiscutibilmente quindi egli è in forza di un vero e reale diritto che al Comune di Tronzano è fatto lecito di servirsi delle campane in questione nei tre determinati casi di convoca del Consiglio comunale, chiamata alla scuola e per dare l'allarme in caso di infortunio: di qui il buon diritto suo di veder accolto il suo appello incidentale contro la motivazione della sentenza appellata che lo lasciò quanto meno in dubbio dicendo equivoco il possesso che il Comune ne aveva dimostrato della detenzione delle chiavi del campanile.

Affermato così il diritto del Comune che in tesi ha sulle campane quanto a detti servizi, rimane ora ad esaminare la causa sul punto della maggiore estensióne che pretenderebbe di darvi col voler servirsene anche in occasione di feste civili e nazionali e ciò senza bisogno del consenso del parroco.

E su questo punto la causa è per ora ristretta ad esaminare la concludenza o meno dei capitoli di prova ammessi dalla sentenza appellata.

La contesta l'appellante quanto al capitolo dedotto dal Comune e per più motivi, cioè: perchè contesta in tesi l'ammessibilità della prova per testi, trattandosi di stabilire una servitù discontinua; poi in concreto perchè equivoco il suo tenore, non essendo specificamente dedotto che le campane, in occasione di feste civili e nazionali, siansi fatte suonare senza il consenso del parroco: infine poi perchè non precisate le feste in cui furono suonate, salvo per quanto riguarda il genetliaco dei sovrani, i loro passaggi nel paese e la festa dello Statuto.

Non hanno però fondamento gli appunti.

Non osta alla deduzione l'art. 630 codice civ., che vieta l'acquisto delle servitù discontinue non apparenti per via di prescrizione, e ciò per due considerazioni: la prima perchè non si tratta di servitù, ma di diritto di uso, e l'articolo 630 contempla le sole servitù prediali: poi perchè ciò che si vuol provare col capitolo non è tanto l'acquisto per prescrizione, ma bensì per via di consuetudine immemoriale quale era ammessa anteriormente al codice albertino come già sopra si è rilevato.

Non sta poi che in concreto sia il capitolo equivoco, poichè posto il dedotto in relazione col tema stesso della causa dove appunto si tratta principalmente di decidere se occorra o non al Comune il permesso del parroco per servirsi delle campane nelle feste civili, rimane questa circostanza sottintesa.

Non può poi infine l'appellante pretendere che il Comune specifichi nella deduzione le varie feste civili e nazionali in cui si fece suonare le campane, poichè scopo della domanda non è già di ottener dichiarato il diritto del Comune di suonarle in feste *a priori* determinate, ma in genere e così anche in quelle che venissero successivamente legalmente istituite.

Nè vale opporre che così potrebbe avvenire che le campane di una chiesa vengano a servire a festeggiare avvenimenti contrarii al di lei interesse, poichè *imputet sibi* questa se, non prevedendo tempi meno lieti per essa, accordò incondizionatamente il diritto o nè tollerò poi lo acquisto, il quale ad ogni modo non potrebbe intendersi talmente esteso da comprendere anche feste di carattere manifestamente antireligioso, quando sia intesa la religiosità nel vero suo senso. Eppoi l'abuso di un diritto non trae alla sua soppressione; ed invero da ben più grave scandalo che non dal suono a distesa delle sue campane all'alba del XX settembre è minacciata la chiesa di Tronzano ai giorni che corrono coll'esercizio del diritto di presentazione che spetta al Consiglio del suo Comune, che potrebbe riuscire composto di miscredenti o liberi pensatori, eppure anche oggidì il diritto ne vuole essere riconosciuto ed ove d'uopo tutelato dalla civile autorità.

Ben fece quindi il Tribunale ad ammettere la deduzione eliminandone però molto opportunamente le parole più sopra notate, giacchè è ovvio, che la deduzione deve ritenersi ristretta alle sole feste civili legalmente istituite, il che non è sempre degli avvenimenti patriottici, oggetto di pubblici festeggiamenti.

Così quanto alla deduzione del Comune.

Quanto a quelle in materia contraria del don Facciotti non essendosi appellato in proposito dal Comune, non sarebbe del caso di occuparsene.

Non sarà però fuor di luogo il rilevare, a scanso di equivoci nell'esaurimento della prova, che quanto si deduce nel primo capitolo relativamente al suono delle campane in occasione del-

l'onomastico, *recte* genetliaco, della Regina, non si comprende di qual giovamento possa riuscire all'assunto del deducente, quando non esclude che prima del 1890 siasi col suono delle campane festeggiato dal Comune quel'o di S. M. il Re, mentre d'altra parte è notorio come prima di detto anno festivo non era quello della Regina; e che quanto poi al dedotto nel secondo, relativo all'atto di sottomissione fatta dal campanaro al parroco prima di suonare le campane in feste civili, dovrà farsi risultare dagli esami se l'atto seguisse o non d'intesa col sindaco, riuscendo in caso diverso irrilevante la deduzione.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza ecc.

Appello di Milano.

1 giugno 1898.

Pres. Villa ff. di P. — *Est.* Messa.

Fabbriceria dellla Chiesa cattedrale di Pavia c. *Carena.*

Rivendicazione e svincolo — Patroni — Adempimento dei pesi religiosi — Soppressione di Chiesa — Aggregazione della cappellania ad altra Chiesa — Fabbriceria della Cattedrale — Azione contro il patrono — Interessi della somma pagata per tassa di svincolo — Arretrati.

I patroni, che svincolano i beni di cappellania soppressa, possono essere costretti all'adempimento anche degli oneri meramente spirituali, se vi è qualcuno che abbia interesse diretto od indiretto a domandarlo (1).

Soppressa la chiesa nella quale era istituita la cappellania, e questa aggregata per decreto vescovile in altra chiesa (cattedrale), il patrono svincolante è tenuto a far quivi adempiere i pesi religiosi.

Fa fede un certificato del cancelliere della Curia vescovile circa il risultato dei registri delle messe deposti nell'Archivio vescovile

La fabbriceria della Chiesa cattedrale, nella quale devonsi celebrare le messe costituenti l'onere della cappellania ivi aggregata, ha azione per costringere il patrono, che svincolò i beni di detta cappellania, alla celebrazione delle messe stesse.

Il patrono è obbligato all'adempimento di pesi secondo la rendita da lui svincolata, detratti gli interessi della somma paga a per tassa di svincolo, ed è tenuto anche a corrispondere gli arretrati (2).

Considerando che nè in prime cure nè in questa sede l'appellato Carena solleva li antichi dubbi intorno alla interpretazione dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867 e precisamente dell'inciso salvo l'adempimento dei pesi, se e come di ragione, che si voleva da alcuni restringere agli oneri patrimoniali e di indole economica che gravano i beni degli enti svincolati, escludendo quelli di natura religiosa come celebrazione di messe e simili, all'adempimento dei quali, a loro dire, i patroni svincolanti non sarebbero giuridicamente tenuti. Questa interpretazione è ora abbandonata e dopo molti pronunciati di questa e di altre Corti d'Appello e di Cassazione può ritenersi un *ius receptum*, che anche all'adempimento degli oneri meramente spirituali possono i patroni essere costretti se vi è qualcuno che abbia interesse diretto o indiretto a domandarlo. E giustamente si è osservato che questo si deduce dalla ragione della legge che si propose per iscopo di mettere in circolazione tutti i beni che prima per il vincolo della inalienabilità restando in mano di persone che non ne curavano direttamente la coltura, erano trascurati e ridotti quasi infecondi con danno grandissimo della prosperità nazionale; volle cioè aumentare la produzione agricola ed accrescere il numero dei possidenti, elemento conservatore e d'ordine e non già invadere e sovvertire gli uffici ecclesiastici e limitare le pratiche di culto, o regolarle in modo diverso di prima. Ciò risulta dalle esplicite dichia-

---

(1-2) Confr. le sentenze della Corte di appello di Milano 26 luglio 1899, Fabbriceria di Azzate c. Tosi e 14 giugno 1898, Homodei c. Fabbriceria della chiesa di S. Michele in Pavia (vol. IX, p. 728, 833) e le note relative. — Veggasi pure la sentenza della stessa Corte 2 agosto 1898, che segue.

razioni fatte alla Camera dal relatore della legge on. Ferraris, che disse: « La legge con niuna parola dichiara che essa toglie o aggiunge a questi pesi, e ne lascia l'esperimento a chi possa avervi legittima azione ». E questo concetto da ultimo si argomenta dalla disposizione contenuta nella medesima legge per gli enti soppressi, i cui beni venivano bensì incorporati al Demanio coll'obbligo di inscrivere sul Debito pubblico una rendita eguale a quella dei beni appartenenti ai medesimi a favore del Fondo per il culto creato colla precedente legge del 7 luglio 1866; con che si voleva non sopprimere le pratiche di culto ma eseguirle in altro modo più consentaneo allo spirito dei tempi, ed alla presunta volontà dei fondatori.

Ed è chiaro che non vi è ragione per cui quell'onere che il legislatore manteneva per il Demanio non dovesse mantenerlo anche nei patroni laici in via eccezionale ammessi a svincolare i beni formanti il patrimonio di dati enti. Nella legge non solo non v'ha verbo da cui si possa argomentare tale intenzione, ma anzi le parole usate nell'art. 5 chiaramente dimostrano il contrario, perchè la parola *pesi* accenna più propriamente agli oneri spirituali che non ai diritti reali inerenti ai fondi, per salvaguardare i quali non v'era certo bisogno di espressa disposizione della legge.

Considerando che le quistioni che solleva il Carena sono due, vale a dire egli sostiene che la Cattedrale di Pavia non ha diritto di pretendere che nella Cattedrale medesima si facciano celebrare le messe di cui alla istituzione accennata nella esposizione del fatto; e che ad ogni modo non ha diritto che esso eroghi all'uopo tutta la somma indicata nella citazione istitutiva del presente giudizio. In proposito la Corte rammenta che i canonisti insegnano, e che le Corti italiane hanno ripetutamente giudicato, che il testatore, il quale, istituendo un legato di messe a suffragio dell'anima sua, non si limita a disporre che i suoi successori facciano eseguire la sua volontà coi mezzi che egli mette a loro disposizione, ma indica la chiesa o l'altare nel quale le messe devono venire celebrate; ha evidentemente in mira di curare anche il comodo dei fedeli che la chiesa frequentano ed il maggior decoro di essa, che evidentemente aumenta coll'aumentare delle ufficiature, tanto più che si tratta di messe festive. Ed è perciò che i rappresentanti la chiesa che rappresentano con essa gli interessi spirituali dei fedeli; hanno interesse e dovere di cercare che la celebrazione abbia luogo dove e come il fondatore ha voluto, e dove c'è un interesse giuridicamente legittimo si deve trovare anche l'azione per tutelarlo. Nel nostro caso non solo il testatore aveva indicato che la messa quotidiana si dovesse celebrare in una data chiesa, ma la sua erede nel dar corpo al legato, nell'istituire la cappellania, riconosce espressamente l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica anche per l'amministrazione e più propriamente per l'assicurazione dell'adempimento dell'onere in quella data chiesa.

Ed è per questo che il conte Carena non nega che la chiesa di S. Nicolao avrebbe avuto diritto di pretendere che in essa si celebrassero le messe, ma soggiunge che essendo stata quella chiesa soppressa, ogni suo vincolo in proposito è ormai cessato, e che esso può far celebrare le messe dove meglio crede, essendo il tutto lasciato alla sua coscienza. Ma questo non sta. Che la soppressione di una chiesa per qualsiasi ragione non faccia venir meno l'obbligo d'adempiere a quelle pratiche di culto che nella chiesa stessa dovevansi adempire, lo si dice nel capo VII di riformazione della vigesima sessione del Concilio Tridentino, lo insegnano unanimemente i canonisti, e lo rammenta nel suo rescritto 23 ottobre 1794 l'imperatore Francesco II che, d'accordo coll'autorità ecclesiastica, aveva proceduto alla soppressione della chiesa parrocchiale di S. Nicola. Gli oneri, dicono il Concilio di Trento e l'Imperatore, si devono soddisfare in altra chiesa. Resta quindi solo a riconoscere quale sia quest'altra chiesa. E

l'indagine non é difficile. La chiesa di S. Nicola è stata incorporata nella Cattedrale; é quindi naturale che in essa dovesse trasferirsi anche la cappellania, e che i fedeli dovessero trovare nella cattedrale, al pari di tutti gli altri uffici ecclesiastici, la comodità della messa quotidiana e festiva che prima trovavano in S. Nicola. Se non che nel caso concreto non è nemmeno necessario invocare questo trasferimento generico, poiché vi é il Decreto speciale di monsignor Tosi del 1825 che espressamente trasferisce alla Cattedrale la cappellania in disputa. La sentenza appellata ha negato valore a quel decreto perchè lo disse emanato solo per gli effetti spirituali e di coscienza del patrono d'allora, che viene dichiarato assolto da qualunque irregolarità incorsa per il titolo del carico imposto alla fondazione, e perchè è un atto unilaterale al quale non è concorso il patrono. Ma nessuno di questi appunti è fondato. Nòn il primo perchè se il rescritto vescovile nella parte che assolve il patrono dalle irregolarità incorse per il passato, si può ritenere un atto di pura coscienza; nella parte che dispone il trasferimento del legato nella Cattedrale è un vero atto di giurisdizione che ha valore ed efficacia obbligatoria per gli interessati. Non vale poi il dire che a quell'atto non é intervenuto il patrono, il quale, perciò, non può restare da esso vincolato, perchè, giusta il succitato disposto del Concilio Tridentino, sono i Vescovi che « tamquam Apostolicae Sedis delegati transferre possunt beneficia semplicia, etiam iuris patronatus ex Ecclesiis quae vetustate vel alias collapsae sint ». Nè a ciò si richiede il consenso dei patroni che potrebbero anche avere interesse a non darlo mai appunto per frapporre ostacoli a chi si facesse a richiedere loro l'adempimento degli oneri. Il Vescovo in questo esercita un vero imperio, imperio che è portato dal Tridentino che aveva nel 1825 vigore in queste provincie per tutto quanto non trova ostacoli nelle leggi.

Se non ché nel caso presente quando pure si volesse ritenere che al trasferimento di una cappellania di diritto patronale si richiede l'assenso del patrono, questo si sarebbe implicito bensì, ma innegabile. Infatti il patrono Carena che ha invocato il rescritto vescovile, non è mai insorto in modo alcuno contro lo stesso; e come risulta dai documenti accennati nella esposizione del fatto quando nel 1837 investiva della cappellania il chierico Ferrari non gli indicava altra chiesa per la celebrazione delle messe; e l'investito era talmente persuaso che i patroni avevano accettato la disposizione vescovile che nella domanda presentata al Vescovo perchè la cappellania fosse riconosciuta per titolo valevole per la sua promozione agli ordini ecclesiastici, accenna senz'altro che la cappellania é stata trasferita nella Cattedrale, altrettanto fa il Vescovo nel rescritto che accoglie la domanda. Ed in coerenza di cio esso chierico Ferrari per tutto il tempo della sua vita ha sempre adempiuto il legato nella Cattedrale, come risulta da un certificato della Curia vescovile. Nè mai in modo alcuno i patroni hanno reclamato che altrove le messe si celebrassero. Quindi se non nella prescrizione, cui il conte Carena oppone il principio, *in facultativis non currit praescriptio*, almeno nella tacita accettazione, le pretese di esso conte trovano un ostacolo insormontabile.

Dice il conte che il certificato della Curia non fà prova perchè la Curia è parte interessata. Ma questo non é esatto. Il cancelliere vescovile nel certificare il risultato dei registri delle messe che a norma del Concilio Tridentino si devono tenere nelle chiese, ed anche nelle Cattedrali, adempie ad un ufficio pubblico, è equiparato ad un pubblico ufficiale qualsiasi, poichè la Curia vescovile è l'archivio nel quale questi registri si depongono. E' l'Ordinario diocesano che deve curare che gli investiti dei benefici adempiano i loro obblighi, e quindi nessun altro all'infuori del cancelliere della Curia può esser chiamato ad attestare tale adempimento, e l'attestato

essendo un atto del suo ministero merita piena fede. Ed in questo senso la giurisprudenza si è pronunciata.

Resta dire una parola sull'atto di svincolo nel quale il conte Carena ha detto che la cappellania era fondata presso la chiesa di S. Francesco di Pavia. Questo è stato evidentemente un errore perchè nessun accenno alla chiesa di S. Francesco si trova in nessuno dei documenti prodotti. Quindi se alcuna cosa da quest'atto, che non vincola la Cattedrale che non vi è intervenuta, si può dedurre è questo solo, che il conte Carena sapeva che la cappellania era vincolata ad una chiesa, è che non si trattava di messe che si potessero far celebrare *ad libitum* come ora pretende.

Considerando che posto in tal guisa in sodo che attualmente le messe che formavano l'onere della cappellania in quistione si debbano celebrare nella Cattedrale, e ritenuto che la Fabbriceria ha interesse, e quindi azione per costringere il patrono a farle celebrare, resta solo a vedere fino a quale somma egli sia tenuto a far questo. Ed in proposito avendo già in prime cure la Fabbriceria aderito a che il patrono possa sulla somma svincolata trattenersi gli interessi della tassa di svincolo, la Corte non si diffonderà a dimostrare come tale diritto spetti indubbiamente al patrono, che in caso contrario si vedrebbe posto in posizione diversa del Demanio che per gli enti soppressi non inscrive la rendita corrispondente alla tassa del 30 per cento sul patrimonio degli enti medesimi. La tassa rappresenta una quota del patrimonio incamerato, e questa quota non può più produrre frutti da impiegarsi per l'adempimento dei pesi. E come già altre Corti hanno rilevato e anche ritenuto il 20 per cento come un peso, il patrono che è considerato come il direttario ha diritto di ottenere gli interessi del capitale impiegato per estinguere i pesi dell'usufruttuario investito del beneficio. E se il patrono ha il diritto di ritenere gli interessi della tassa dall'investito, tanto più deve aver diritto di non erogare tale somma per l'adempimento dei pesi dopo la morte dall'investito stesso. Le regole più elementari di equità impongono questa interpretazione che, come si è detto, è stata trovata giusta anche dalle parti in prime cure, avendo solo in appello la Cattedrale ritirato la sua adesione. Però non si può menar buona al conte Carena di volere erogare per la celebrazione delle messe solo gli interessi del capitale che egli avrebbe percepito alienando la rendita svincolata. Egli ha svincolato una rendita, e la indicazione del valore capitale degli stabili è stato fatto unicamente allo scopo di commisurare la tassa. La rendita svincolata era di lire 320 e depurata della imposta di ricchezza mobile in lire 64, residua in lire 256 e depurata ulteriormente dell'interesse sulla somma di lire 782.10 pagate per tassa di svincolo, cioè di lire 39.10, restano lire 216.90 che il conte Carena dovrà all'uopo erogare.

Considerando che per le discorse cose è inutile far luogo alle prove invocate dall'appellante per mettere in essere cose che si ritengono di già provate.

Considerando per gli arretrati che è giusta l'osservazione del conte Carena che essi debbonsi calcolare solo dal 1° gennaio 1896, perchè al 1° luglio 1895 era ancora vivo l'investito e quindi ha goduto i frutti.

Per questi motivi, la Corte accoglie nei limiti di ragione l'appello interposto dalla Fabbriceria della Chiesa cattedrale di Pavia, ecc.

Appello di Milano.

2 agosto 1898.

Pres. ANDREASSI, ff. di P. — *Est.* DESENZANI.

Tarchini c. Fabbriceria della Chiesa di Sormano.

Rivendicazione e svincolo — Patroni — Adempimento dei pesi religiosi — Arretrati — Prescrizione quinquennale.

I patroni, che svincolarono i beni di soppressa cappellania laicale, sono tenuti non solo moralmente, ma eziandio civilmente ad

adempiere i pesi religiosi nella proporzione del capitale svincolato, dietro il diffalco della tassa corrisposta (1).

I patroni medesimi sono obbligati al pagamento delle annualità arretrate degli oneri di culto, ma limitatamente all'ultimo quinquennio, essendo le anteriori colpite dalla prescrizione (2).

Sull'appello principale. Due eccezioni accampa l'appellante Tarchini per sottrarsi interamente all'adempimento dell'onere della messa, oggetto della lite; la soppressione cioè di quell'onere di culto colla avvenuta soppressione alla cappellania relativa per effetto della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e l'estinzione se mai persistente dello stesso onere in grazia della prescrizione trentennale verificatasi nei di lei riguardi.

A giudizio della Corte non l'una nè l'altra eccezione trova sostegno nei risultati della causa.

Considera invero in ordine alla prima eccezione, che la legge invocata del 15 agosto 1867 ha soppresso bensì fra i tanti altri enti ecclesiastici anche le cappellanie laicali, vale a dire ha tolto loro la civile personalità che dalla legge avevano attinto, ma non soppresse affatto gli oneri di culto per le quali erano state instituite con adeguate dotazioni, da cui redditi trassero appunto sino a quel giorno i mezzi adatti per la loro pia esplicazione.

Codesto assunto, più fiate affermato da questo e da altri consessi giudiziari, è dimostrato anzitutto dalla intera economia della legge anzidetta e dallo spirito che la dettò, con essa i poteri dello Stato interno di provvedere e provvidero di fatto ad un fine altamente sociale, quale fu quello di sottrarre alla *manomorta* un cospicuo patrimonio immobiliare per rimetterlo in libera circolazione a maggiore vantaggio della economia nazionale. Ed a tale intento, per quanto concerne le cappellanie laicali quale è quella in questione si è provveduto in doppia maniera, o collo svincolo dei beni accordato ai patroni attivi e passivi che in un termine perentorio avrebbero voluto rivendicare mediante il pagamento della doppia tassa di successione fra estranei, e colla vendita di essi all'asta pubblica per investirne quindi il valore depurato da certe deduzioni imposte dalle esigenze finanziarie dello Stato in altrettanta rendita pubblica a favore del Fondo per il culto nell'interesse del quale i beni stessi furono devoluti al Demanio dello Stato.

Cosicchè non è esatto il criterio messo a fondamento del suo dire dalla appellante signora Tarchini che i beni delle cappellanie soppresse siano stati indemaniati, che, secondo essa, val quanto dire trasferi nel dominio dello Stato colla contemperanea eliminazione degli oneri relativi, mentre sta invece che il Regio Demanio ne ha preso possesso non per suo uso e consumo ma per amministrarli, e venderli a momento opportuno, coll'obbligo intanto di inscrivere a favore del Fondo per il culto con effetto dal giorno della presa di possesso una rendita del 5 per 0[0 eguale al reddito per ciascun ente accertato e sottoposto alla tassa di manomorta (art. 2 detta legge), la quale rendita poi l'Amministrazione del Fondo per il culto doveva passare e passò a sua volta agli investiti o rappresentanti degli enti soppressi per curarne l'impiego in proporzionato esaurimento degli oneri corrispondenti. Escluse d'altronde la pretesa soppressione dell'onere di culto più che lo spirito, il tenore esplicito della legge istessa, la quale ben lungi di contenere una parola sola che accenni alla voluta soppressione, ne contiene ben altre che persuadono del contrario, in specie l'art. 5 là dove parlando appunto della cappellania laicale dice chiaro: che i beni di esse sono svincolati salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto.

E se ciò non bastasse ribadirebbe anche meglio il suespresso concetto la testuale

(1-2) Veggasi la sentenza della stessa Corte d'appello 1° giugno 1898, che precede, e la nota ivi.

disposizione contenuta nell'art. 3 nel quale — dopo di aver stabilito all'articolo 2 che tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli enti soppressi sono devoluti al Demanio dello Stato, riconosce a favore degli investiti il diritto di conseguire dai patroni laicali e negli altri casi dal Fondo per il culto un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria alla condizione bensì che continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti; ciò che sarebbe inconcepibile col fatto preteso che gli obblighi stessi fossero stati soppressi contemporaneamente agli enti medesimi che fino allora li avevano esauriti; nulla rimaneva a continuare e a contribuire se niente fosse sopravissuto alla soppressione dell'ente.

Nè è da parlarsi che coll'usato appellativo di *pesi* siasi voluto alludere ad oneri di tutt'altro genere e natura che spirituali non fossero, perchè incongruo sarebbe stato il richiamo e perchè erano tutti gli altri abbastanza salvaguardati dalla legge comune senza bisogno di una nuova riserva in una legge speciale.

Ad alienare per ultimo qualsiasi dubbietà al siguardo, giova ricordare le categoriche spiegazioni fornite in proposito nella Camera dei Deputati dal Relatore della legge, onorevole Ferraris, quando, in risposta a coloro che glie ne chiesero dilucidazioni, egli disse: che la legge non toglie nè aggiunge a questi pesi e ne lascia l'esperimento a chi possa avervi legittima azione.

All'appellante signora Tarchini sembrò enorme che per tal modo il diritto di svincolo consentito ai patroni della legge in parola si convertisse nell'onere di garantire al parroco ed alla fabbriceria di Sormano il 5 per 0[0 del prezzo dei relativi stabili netti di pesi e di fastidi d'amministrazione e d'altro. Ma dessa non ha riflettuto che se pure fosse enorme sarebbe sempre una diretta conseguenza del fatto libero di colui che mercè lo svincolo dei beni ne diventò proprietario assoluto per indi trasmetterli ai propri eredi da uno dei quali appunto essa ebbe a conseguirne la terza parte, e nemmeno ha riflettuto, che se lo svincolo non fosse intervenuto, il parroco e la fabbriceria locale sin dalla presa del possesso avrebbero conseguito un reddito corrispondente mediante il quale poter adempiere senza interruzione nè fastidio di sorta le disposizioni del pio istitutore.

Ma enorme errore può ravvisarsi neppure quando si consideri che lo svincolante è un avente causa che per poter rivendicare quei beni corrispose il ventesimo del valore accertato con perizia del 24 aprile 1869 ed a lui in atto non si domanda che l'adempimento degli oneri per una terza parte del valore sopravvanzato; se si consideri che su l'acquisto allora fatto di lire duecento di rendita offerta per l' affrancazione si spesero appena L. 3240 e quand'anche l'avessero dovuta raddoppiare a completa tacitazione dei diritti altrui restava sempre un margine di guadagno in confronto alle L. 8086, residuate del valore liquidate e tassate in misura non sempre corrispondente al reale, senza calcolare infine che mercè le cure e le diligenze del suo proprietario potevasi da quei beni ritrarre una rendita ben superiore a quella che si sarebbe potuta erogare a quei tempi per l'adempimento degli oneri relativi.

Dopo tutto può pertanto la Corte persistere nella sua giurisprudenza ed affermare con sicuro animo che la soppressione delle cappellanie laicali voluta dalla legge eversiva 15 agosto 1867 non importò la simultanea soppressione degli oneri relativi; e che i patroni che ne rivendicarono i beni siano sempre tenuti non solo moralmente, ma eziandio civilmente ad adempiere i pesi nella proporzione ben inteso del capitale avvantaggiato dietro il diffalco della tassa corrisposta. Nè l'appellata signora Tarchini può nel concreto far migliore la sua difesa col trincerarsi dietro all'articolo 851 del Codice civile che dichiara nulle le disposizioni genericamente fatte per l'anima ed a favore dell'anima, im-

perciocchè questa disposizione dettata per regolare l'avvenire e non il passato, mal si attaglia al caso pratico per la specificazione degli oneri che lo contradistingue, ma più ancora perchè il sacerdote Sormani colla cappellania istituita, sia pure col fine ultimo di propiziarsi la Divinità colla buona opera compiuta, intese di provvedere più specialmente al lustro e decoro della propria famiglia colla creazione del patronato ed al comodo dei popolani della contrada Genni, i quali senza allontanarsi molto dai loro interessi per accorrere alla Chiesa parrocchiale avrebbero trovato modo di provvedere nel vicino oratorio in S. Rocco alle quotidiane pratiche di religione ed al periodico ammaestramento dei figli nella dottrina cristiana mercè l'opera assidua e costante del cappellano preposto esclusivamente a quello scopo.

Sull'appello incidente. Il parroco e la fabbriceria di Sormano coll'appello incidentale insistono a chiedere dalla convenuta Tarchini, oltre le annualità naturanti per l'avvenire, anche tutte le altre maturate dallo inizio del suo possesso 1885 o per lo meno di quelle del l'ultimo quinquennio anteriore alla data di citazione.

Il Tribunale di prima istanza non credete di secondarli per la semplicissima ragione che dovendo la Tarchini far celebrare in avvenire una messa ogni tre giorni, sarebbe una superfetazione che allo stesso tempo se ne celebrassero altrettante coll'indennizzo delle arretrate.

Ora a giudizio della corte gli attori reclamano a buon diritto da quel giudicato, il quale per verità non risponde nè ai principii generali di giustizia, nè ai criteri speciali dell'attuale contestazione.

Non risponde alla più perfetta giustizia perchè chi contrae direttamente od eredita da altri una obbligazione di fare qualche cosa come infatti la Tarchini ereditò dal primo marito di far celebrare in proporzione della sua quota delle messe nell'oratorio di S. Rocco di Genni, e tralascia di farle celebrare, la di lei inadempienza, non potendo essere costretta al fatto, deve risolversi necessariamente nell' *id quod interest* della obbligazione non adempita conformemente alle massime del diritto comune (articolo 1220-223 Codice civile) e nella specie codesto indennizzo non si potrebbe meglio ragguagliare che alla annualità dovuta per le messe non celebrate.

Nella ipotesi il dovuto risarcimento per la accertata inadempienza appariva tanto più equo e giusto perchè la convenuta col non far celebrare le messe a cui era tenuta quale avente causa del primo obbligato, manomise il diritto di coloro che ne dovevano fruire e contravvenne ad un tempo agli intendimenti del pio fondatore, inquantochè usufruì una parte dei di lui beni senza attendere all'unica causa per cui egli aveali erogati.

Il ragionamento fatto dai primi giudici non persuade per scagionare la convenuta dall'obbligo degli arretrati, primieramente perchè le L. 134,75 che la Tarchini deve contribuire di sua quota non bastano neppure a coprire la spesa di un terzo delle messe ordinarie di una annata; ma quando pur bastassero, o ce ne fosse d'avanzo non si verificherebbe nulla di strano che a più delle messe ordinarie se ne celebrassero delle straordinarie in congrua riparazione della colpevole ommissione degli anni addietro.

Secondariamente perchè la preoccupazione del Tribunale sarebbe di un tratto svanita se avesse posto mente ai criteri speciali della fondiaria in discorso, i quali valgono a regolare sapientemente un tale avvenimento. L'istitutore della cappellania ha preveduto che la messa istituita nell'oratorio di S. Rocco non si potesse in tutto od in parte celebrare ed ha disposto che in simile evenienza il ricavo del patrimonio della cappellania andasse al parroco ed alla fabbriceria per erogarlo nella manutenzione dell'oratorio istesso od in elemosine.

Di guisa che, non mancando un modo legittimo di impiegarle, vien meno ogni scrupolo acciocchè la convenuta debitrice

debba essere tenuta a rifondere a titolo di giusto e proporzionato indennizzo anche le annualità arretrate.

Resta ora a vedere se la Tarchini debba rifonderle in tutta la loro interezza od in parte soltanto; e questa indagine dipende dall'altra se per la loro indole o proprio carattere siano codeste annualità suscettibili o non di prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2144 del Codice civile.

Senza riandare la genesi, lo spirito informatore della citata disposizione, sembra più sicuro per la dottrina e per la giurisprudenza, che malgrado la generica dizione dell'ultimo inciso, tutto ciò che è pagabile ad anno ed a termini più brevi, non si attaglia in modo assoluto ed indistinto a qualsiasi prestazione periodica che ad anno od a termine più breve ne sia stato regolato il pagamento, ma si è ritenuto più logico restringere il significato a quelle soltanto che sono più analoghe a quelle altre specificate in modo dimostrativo nella prima parte dell'articolo medesimo, ed a meglio scolpirne il concetto si è più comunemente tracciata una linea di demarcazione tra quelle prestazioni periodiche che raffigurano un capitale esigibile a rate, da quelle altre che offrono il carattere di una accessoria relazione ad una somma capitale o a un fondo o cespite periodicamente produttivo della prestazione medesima; le prime vanno sottoposte ciascuna al regime della prescrizione trentennale mentre tutte le altre alla prescrizione quinquennale, poiché quest'ultime più delle prime possono trovarsi nella condizione di poter essere facilmente riscosse e così potersi fare qualche colpa del ritardo anche alla negligenza del creditore di non averne a momento opportuno, ossia ad ogni singola scadenza, curata la riscossione nè sollecitatane la realizzazione.

Al novero di quest'ultime appartiene anche, a giudizio di questa Corte, la prestazione annua di cui si disputa, perciocchè rappresenta più propriamente una quota degli utili periodicamente prodotti dai fondi già costituiti in cappellania laicale, e quindi rivendicati col relativo peso inerente, eppercìò la Tarchini che annualmente doveva renderli al fine della fondazione non può essere ora obbligata che a rifondere le arretrate dell'ultimo quinquennio, essendo state tutte le anteriori colpite dalla prescrizione quinquennale.

Considera che dietro le premesse considerazioni si ravvisa frustranea la prova testimoniale dedotta dagli appellanti incidentali per l'oggetto sopra spiegato ed ammesso da questa Corte.

Per questi motivi, la Corte in parziale riforma, ecc.

Appello di Casale.

17 febbraio 1899.

Pres. Giusto, P. P. — *Est.* Sforza

Società missionaria della Chiesa metodista di New Yorck c. Eredi Giovine.

Corpo morale straniero — Diritti civili — Acquisto di legato — Azione pel conseguimento del legato medesimo — Necessità del riconoscimento nello Stato — Decreto reale di autorizzazione ad acquistare a sensi della legge 5 giugno 1850 — Riconoscimento implicito — Corporazioni religiose.

Un corpo morale straniero, ancorchè riconosciuto nel paese di origine, non può essere ammesso a godere dei diritti civili a sensi dell'art. 3 del Cod. civ. italiano, sino a che non sia stato legalmente riconosciuto anche nello Stato; e quindi non ha capacità giuridica per acquistare un legato, ed azione pel conseguimento del legato medesimo (1).

Un semplice decreto reale può attribuire ad un corpo morale la personalità giuridica? (Non decisa).

(1-2) Sul principio che al corpo morale legalmente eretto in estero territorio occorre anche il riconoscimento in Italia, confr. Cass. di Roma 2 giugno 1892, Finanze c. Compagnia di Gesù (vol. III, p. 161, 162) e la nota ivi. - Secondo il Consiglio di Stato (parere 10 marzo 1893; vol. III, p. 710, 711) si può con unico procedimento far luogo alla erezione del corpo morale ed all'autorizzazione ad accettare il lascito.

Un decreto reale di autorizzazione ad accettare un legato, emesso a termini della legge 5 giugno 1850, non equivale a riconoscimento del corpo morale, ancorchè straniero; riconoscimento che deve risultare da manifestazione esplicita del volere sovrano, specialmente trattandosi di corporazioni religiose (2).

La Corte, anzichè nell'esame dei motivi, che indussero i primi giudici, crede miglior partito quello di esaminare *ex integro* la presente controversia per quindi dedurre se l'impugnata sentenza meriti di essere confermata o riformata.

E a questo proposito giovi premettere una distinzione, la quale, col precisare i termini della materia controversa, servirà pure ad eliminare sin da principio l'ostacolo della competenza; la distinzione consiste in questo, cioè, che una cosa è l'autorizzazione, della quale han mestieri i corpi morali, a termini della legge 5 giugno 1850 n. 1037, e degli articoli 922 e 1060 del Cod. civ. per poter accettare un legato o una donazione, ovvero acquistare un immobile; ed un'*altra è la questione della validità del legato*, della donazione o della vendita: questa rimane senza dubbio impregiudicata, anche nel caso dell'art. 3 del decreto 26 giugno 1864 n. 1817; e la sua risoluzione è demandata *esclusivamente* all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ciò premesso, la Corte non dubita che la Società missionaria, di cui trattasi, non sia un *ente morale legalmente riconosciuto dallo Stato di Nuova York;* poichè, se a provarlo pur non bastassero i prodotti documenti, basterebbe al certo il decreto reale 25 settembre 1887 che ne fa fede. Ritiene però del pari non dubbio esser dessa una corporazione religiosa, o comunità (a body corporate) *avente carattere di perpetuità e scopo di culto;* o, in altri termini, *una corporazione religiosa;* imperocchè il primo requisito chiaramente traggasi dal prodotto atto del 4 aprile 1873 del Senato di Nuova York, ove parlasi di coloro che *fanno o faranno parte* di quella comunità o corporazione; ed il secondo emerge dal titolo stesso da lei assunto, dal quale tutta rivelasi l'indole religiosa dell'istituto, nonchè dagli stessi documenti da essa prodotti, ed in ispecie dal § 3° del decreto d'incorporazione, capitolo 175, e dall'attestato consolare del 27 luglio 1896. D'altra parte però non sarebbe oggi corretto far questione del se questo ente sia, o pur no, quello stesso, che il Giovine Carlo intese favorire con la disposizione, di cui trattasi sotto il nome di « missione italiana in Firenze »; poichè cotesto rapporto emerge dalla identità del rappresentante William Burt, e dai molteplici documenti dei quali quest'ultimo è in possesso ed ha pur fatto produzione, e trovasi implicitamente ammesso dagli stessi attuali clienti Ottone con l'interrogatorio da essi dedotto nel precedente giudizio. Che poi non Burt, ma la missione da lui rappresentata, sia la persona (capace, o non, qui poco monta) che il Giovine intese di favorire, la è cosa, che ha fatto ormai transito in giudicato; per modo che, come ora il Burt non potrebbe più accampare alcuna sua personale pretesa, così non possono essi, cioè gli eredi Giovine, più disvolere quello, che allora vittoriosamente propugnarono. Il Tribunale accennò pure alla inefficacia della disposizione in quanto la si risolvesse in una fondazione vietata dall'art. 833 Cod. civile. Ma la Corte non crede soffermarsi a ciò; essendo evidente che il testatore non volle fondare un ente per sè stante, ma fare un legato *sub modo*, cioè nello scopo di vedere stabilita una scuola evangelica nel Comune di S. Marzano Oliveto; e di dar modo in pari tempo all'istituto legatario di poter meglio esplicare l'attività sua secondo la finalità ed indole propria.

Or da quanto è detto agevolmente raccogliesi come tutto ormai riducasi alla soluzione di due semplici questioni:

1° Se basti all'attrice attuale cliente Gario l'essere stata legalmente riconosciuta all'estero, perchè ad essa si applichi l'art. 3 del Cod. civ. italiano; senza che sia mestieri di apposito riconoscimento da parte del nostro Governo;

2° Se, nella negativa, cotale riconoscimento possa considerarsi implicito nel regio decreto di autorizzazione del 30 settembre 1896.

Posto che qui non si tratti di società ovvero di associazioni commerciali, al di quà delle quali sta sempre la persona fisica quale soggetto del diritto (argomento dall'art. 231 cod. comm.) la Corte non crede doversi indagar molto sulla prima delle due premesse questioni. La risposta negativa è agevole, ove appena si consideri, che un corpo morale non è persona se non per una semplice finzione di legge; mentre l'uomo è tale per sua natura. Il primo trova nella legge la tutela di una personalità, che la legge stessa gli ha data; il secondo, invece, trova nella legge la tutela di una personalità, che gli è propria indipendentemente da qualsiasi umana legge. Da ciò deriva, che, mentre l'uomo, dovunque egli vada, non cessa di essere persona, cioè un essere capace di obbligarsi e di obbligare altrui; la persona morale, ancorchè legalmente riconosciuta come tale dalle leggi dello Stato, a cui appartiene, non può svolgersi come tale all'estero, se non sia tale riconosciuta altresì dallo Stato, nel cui territorio intende ella spiegare l'attività sua come persona; ed è quindi chiara la inapplicabilità dell'art. 3 del Cod. civ. italiano ai corpi morali stranieri, ancorchè riconosciuti nel paese di origine, sino a che non siano stati del pari riconosciuti nel Regno. Una contraria opinione troverebbe ostacolo senza dubbio nell'art. 12 disp. prelim. al codice suddetto, il quale, a differenza dei corrispondenti art. 6 del cod. francese e 13 del cod. albertino, estende la sua sanzione alle leggi, agli atti e alle sentenze di un paese straniero, ed impone non poter mai tali leggi, atti o sentenze derogare alle leggi proibitive del Regno, che concernino le persone, i beni e gli atti, in correlazione specialmente a quanto innanzi è sancito cogli art. 7 e 8. Si rende quindi indispensabile il passaggio all'esame dell'altra.

E qui sarebbe anzi tutto da vedere se possa, o pur no, per via di un semplice decreto attribuirsi ad un corpo morale la personalità giuridica; ma trovando la Corte, che questa questione sia stata già in pratica risoluta nel senso affermativo, non crede di doverivisi soffermare; e dando quindi per ammessa l'affermativa reputa opportuno limitare l'esame al caso puramente concreto.

A questo proposito giova anzitutto osservare, come in sè considerato, un decreto di autorizzazione rilasciato a termini della legge 5 giugno 1850 a favore di un corpo morale legalmente esistente all'estero, significa questo, cioè che un corpo morale, ancorchè straniero, vuole acquistare nel Regno; e che, conseguentemente, non potrà esso validamente acquistare, se prima il Governo del Re non lo abbia autorizzato, in vista della natura dell'acquisto e dello scopo al quale questo sia rivolto. Il che già escluderebbe, in generale, l'idea di uno implicito riconoscimento dell'ente morale come persona giuridica esistente nel Regno. Oltre a ciò parrebbe, che un atto così grave, qual'è quello di attribuire ad un corpo morale la personalità giuridica, esser dovesse l'effetto di una manifestazione esplicita di un volere sovrano, piuttosto che il risultato di semplici induzioni. Ma nel caso concreto vi ha questo di più, che, cioè, trattandosi di una corporazione religiosa, di fronte alle leggi, così dette, ecclesiastiche, le quali (a cominciare dal 14 maggio 1855 n. 868 a questa volta) sonosi in Italia succedute, non è possibile ammettere che il Governo abbia potuto volere così implicitamente riconoscere come legalmente esistente nel Regno quella di cui trattasi. Il Governo avrà ben potuto, *cognita causa*, ritenere non contrario alla legge e alla moralità pubblica lo scopo di quella disposizione testamentaria ed in vista della garanzia, che offriva un corpo morale legalmente riconosciuto nello Stato di New-York, avrà giudicato conveniente impartire la domandata autorizzazione; ma concludere da ciò, ch'egli abbia voluto per tal modo riconoscere quella corporazione e rivestirla

di piena capacità giuridica gli è certo andare troppo oltre. Fu osservato a questo proposito che le leggi, di cui si è detto, non possono aver colpito se non le sole corporazioni religiose esistenti nel Regno; e questo è naturale, sin troppo naturale, ma che perciò? Non si dirà certo per questo che le corporazioni straniere abbian diritto di sussistere in Italia come legalmente riconosciute, ovvero di reputarsi tali, sol per aver *superiorum permissu* acquistato un qualche immobile: osterebbe sempre, come si è visto, il citato art. 12.

Per sostenere l'implicito riconoscimento la cliente Gario appigliasi in fine a due documenti: una nota 21 ottobre 1896 di questa Procura generale, ed un'altra 12 giugno 1897 del Ministro guardasigilli. Or questi documenti, se anco potessero intendersi nel senso che si vorrebbe dalla cliente Gario, non conterrebbero che un parere; ed un parere, per quanto autorevole, è sempre un parere, cioè un apprezzamento individuale, e perciò variabile di sua natura.

Il fatto però è questo, cioè, che da essi altro di certo non ricavasi se non due cose: 1° che per consuetudine il Governo italiano per concedere l'autorizzazione prescritta dalla legge ad un ente morale straniero, non voglia di altro assicurarsi se non della legale esistenza dell'ente all'estero, e della natura insieme e dello scopo dell'acquisto, ch'ei vuol fare; e 2° che, richiesto d'un esplicito riconoscimento, il Governo stimò opportuno di bellamente rifiutarvisi. - Or parrebbe, che da ciò si dovesse concludere piuttosto contro, che a favore della tesi sostenuta e propugnata dalla cliente Gario. Sarebbesi potuto parlare di riconoscimento implicito qualora si fosse trattato di una disposizione per sè medesima consistente nella fondazione di un ente autonomo e per sè stante, come per esempio, un ospizio, di guisa che l'erede o il legatario non fosse stato che il *nudus minister* esecutore della volontà del testatore. Ma qui, come si è visto, non è la fondazione d'una scuola, o chiesa evangelica in Italia quella, che cade in controversia; bensì la *testamenti factio* passiva dell'ente favorito di un legato, di cui quella fondazione sarebbe soltanto il *modus* ossia lo scopo.

Da ciò segue che la Società missionaria, di cui trattasi, come non ha potuto acquistare il legato in disputa per difetto di capacità giuridica, così non avrebbe potuto neppure stare in giudizio pel conseguimento del legato medesimo. Ond'è che l'impugnata sentenza debb'essere riconosciuta giusta eziandio per la parte, con cui mise a carico personale di Guglielmo Burt le conseguenze tutte di quel giudizio; e merita di essere seguita dalla Corte, per ciò che riguarda le spese di quest'altro.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza ecc.

Appello di Brescia.

6 febbraio 1900.

Pres. Resti Ferrari, P. P. - *Est.* Bonnaccorsi.

Demanio c. Ospedale degli infermi di Crema.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Carattere essenziale dell'autonomia — Legato a favore di Opera pia — Onere accessorio di culto — Istituti di natura mista — Inapplicabilità dell'art. 1 n. 6, seconda parte, della legge 15 agosto 1867.

Il carattere essenziale dell'ente autonomo colpito dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 sta nella segregazione dei beni, che dovrebbero servire alla dotazione dell'ente giuridico, dal patrimonio ereditario lasciato dal testatore, richiedendosi necessariamente la costituzione di altro patrimonio di proprietà dell'ente; costituzione che non può reputarsi compiuta dalla semplice indicazione dei beni da sottoporsi ad ipoteca o dalla determinazione della elemosina da corrispondere al sacerdote celebrante, o dall'avere il testatore demandata ai suoi eredi la nomina di detto sacerdote, essendo queste disposizioni dirette tutte ad assicurare l'adempimento del legato di culto, senza

però imprimergli il carattere di autonomo (1).

Non v'è luogo a soppressione quando il testatore, lungi dall'istituire un ente autonomo a scopo di culto, disponga un legato a favore di una Opera pia (Ospedale) con semplice onere di culto, cioè della celebrazione di un certo numero di messe in chiese designate (2).

In tal caso, è inapplicabile la seconda parte dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, in forza della quale gli istituti di natura mista, di culto e beneficenza, sono conservati soltanto per quest'ultima parte; esulando il carattere di istituzione avente duplice scopo ed avendosi solo quello di una istituzione con fine principale ed essenziale di beneficenza e con onere accessorio di culto (3).

Fatto. — Mediante testamento olografo 19 luglio 1820, depositato il 28 ottobre 1821 negli atti del notaio Tergnaghi, la contessa Eleonora Gambara, ved. del conte Faustino Griffoni Sant'Angelo, residente a Crema, istituiva suo erede universale il proprio nepote conte Angelo Griffoni Sant'Angelo, sostituiva a questi (nel caso avesse a morire senza successione maschile) il cugino conte Leonardo Martinengo da Brescia, e contemporaneamente legava tre suoi poderi della estensione complessiva di pert. 1158 all'ospitale infermi di Crema affinchè le loro rendite fossero erogate dalla Amministrazione di detta Opera Pia nell'estendere la sua beneficenza col

---

(1-3) Questa sentenza conferma quella del Tribunale di Crema del 6 agosto 1898, riferita a pag. 581 dal vol. IX. Confr. Cass. di Roma 27 dicembre 1899, Demanio c. Belluoci e Mencarelli, 29 gennaio 1900, Demanio c. Interdonato (vol. in corso, p. 23-25): CARNITI ANTONIO, *Gli oneri di culto a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza* (vol. IX, p. 265).

La valente difesa dell'Ospedale degli infermi di Crema, rappresentata dallo stesso avvocato ANTONIO CARNITI, così riassume la giurisprudenza sulla questione:

« Se, per lo passato regnava incertezza nella giurisprudenza sui caratteri che aver doveva un legato per ritenerlo autonomo, oggi questa incertezza può dirsi scomparsa, e noi ci riportiamo in argomento alle molteplici decisioni già accennate nella comparsa 29 marzo 1899 prodotta al Tribunale.

« Solo qui ricorderemo le seguenti massime che ci sembrano meritevoli di speciale attenzione.

« A costituire l'ente autonomo vietato dalla legge 15 agosto 1867, art. 1 n. 6, è necessario che, oltre gli elementi della perpetuità del legato pio e della sua destinazione a scopo di culto, vi concorra anche *una dotazione propria del legato stesso:* ciò che non si verifica nella disposizione a favore di una parrocchia di un'annua rendita coll'onere di un officio anniversario. » Cassazione di Roma 18 novembre 1895 Est. Caselli, Belluzzi c. Ballarini (RIVISTA DI DIR. ECCL. vol. IV, p. 55).

« E' legato *cum onere* anche quello che procura al legatario un'utilità onorifica, quantunque non valutabile pecuniariamente.

« Quindi è vero legato *cum onere*, il lascito di somma da erogarsi in celebrazione di messe, fatto ad una congregazione di laici, che ha fra i suoi scopi anche opere e pratiche di culto. » Cassazione di Roma 19 novembre 1895, Est. Penserini; Congregazione dell'Immacolata c. Calabresi. (RIVISTA DI DIR. ECCL. vol. VI, 166).

« A costituire l'ente autonomo colpito dall'art. 1 n 6 della legge 15 agosto 1867, oltre lo scopo di culto e la perpetuità, occorre che per effetto della disposizione testamentaria sia *definitivamente e stabilmente distaccata dal patrimonio ereditario una quota di beni di capitali o di rendite*, od anche che l'erede diventi debitore verso l'ente legatario di un'annua rendita o di una cosa, in guisa da essere la quota stessa erogata *nella sua totalità* nella celebrazione delle messe.

« Non dà vita ad un ente autonomo la disposizione testamentaria colla quale *non* ha luogo il distacco della dotazione, *essendo tutto il patrimonio attribuito all'erede*, al quale fu fatto obbligo di pagare un annuo assegno al sacerdote celebrante ed alla fabbriceria per consumo di cera e paramenti, soltanto quando sia avvenuta e documentata la celebrazione delle messe. » Cassazione Roma 25 maggie 1898, Est. Alaggia. Fondo Culto c. Gambara. (RIVISTA DI DIR. ECCL. vol. VIII, p. 347).

« Quando esista una istituzione in erede *cum onere*, un solo patrimonio, quello dell'erede gravato dall'onere, e non si abbia designazione di chiesa o di altare nè quella del sacerdote che possa, *jure proprio* o quale rappresentante dell'ente, reclamare l'adempimento dell'onere, rimangono esclusi gli estremi della fondazione autonoma soppressa dall'art. 1

ricovero e mantenimento degli incurabili, e nella esecuzione di alcune designate pratiche di culto.

Gioverà riportare il preciso tenore della disposizione testamentaria della contessa Gambara vedova Griffoni Sant'Angelo.

« Lascio all'ospitale infermi di Crema a titolo di legato particolare per l'oggetto sotto indicato gli infrascritti stabili da me acquistati in unione del fu mio marito conte Faustino Griffoni Sant'Angelo... (e qui segue la designazione dei tre poderi, indi la testatrice prosegue) « ed a carico dei beni medesimi voglio che in perpetuo siano celebrate due messe quotidiane in suffragio della mia anima e di quella del fu mio marito conte Faustino Griffoni Sant'Angelo, cioè l'una nella Chiesa di San Salvatore detta volgarmente dei Morti dell'Ospitale, e la seconda nella Chiesa di S. Antonio Abate posta sotto la Cattedrale, a disposizione questa seconda del mio erede e successivi suoi eredi ad esclusione dei sostituiti di cui appresso, ed in quell'ora che sarà loro di maggior comodo, colla limosina tuttedue egualmente per ciascheduna messa di lire una e cent. trenta nei giorni feriali e di lire due pure italiane nei giorni festivi di precetto pagabili in oro ed argento metallico sonante, escluso ogni surrogato di carta monetata od altro valore rappresentativo, di trimestre in trimestre.

« Sarà a carico dei miei eredi (senza però alcun loro aggravio) di far seguire la intavolazione ed iscrizione sui fondi medesimi di peso al più presto possibile.

« Il giuspatronato attivo e la nomina dei sacerdoti che dovranno celebrare queste messe spetterà in perpetuo al mio erede ed eredi di eredi del medesimo ad esclusione dei sostituiti di cui abbasso e sarà facoltativo ai medesimi tanto di fare una nomina temporanea e rivocabile per il necessario adempimento delle messe quanto una nomina vitalizia ed anche di conferire la celebrazione delle messe in titolo, ben inteso perchè non potranno mai ritenersi per effetto della mia disposizione stabiliti due benefici o due cappellanie sottoposte a superiore ispezione, ma sempre dovrà ritenersi da

---

n. 6, della legge 15 agosto 1867. » Corte di Appello di Casale 2 giugno 1898, Est. Sforza Doffera, c. Finanze. (Rivista di Dir. Eccl. vol. IX, p. 309).

« Rammentiamo poi ancora la massima che venne recentemente proclamata dalla Cassazione di Roma colla sentenza 26 aprile 1899, Est. Penserini, nella causa dibattutasi fra Longo Lauro e Reclusorio di Maria SS. del Lume. (Rivista di Dir. Eccl. vol. IX, 523), per la grande analogia che ha colla causa presente. Ecco come sentenziò la Cassazione suddetta:

« L'onere imposto ad un istituto di beneficenza di far celebrare messe erogandovi una parte della somma legatagli, è un legato modale, col quale non venne istituito o dotato un nuovo ente, essendo la proprietà della somma legata passata per intero nel patrimonio dell'istituto legatario, a cui vantaggio la rendita deve essere erogata, sia a scopi di beneficenza, sia per maggiore ufficiatura, lustro o decoro del proprio oratorio, interesse anche questo legittimo e protetto dalla legge. »

« Ricordiamo pure la sentenza 26 febbraio 1891 della Corte di Appello di Venezia pronunciata in causa Rota c. Demanio (Rivista di Dir. Eccl. vol. II, p. 167), la quale, quantunque di data non recente, sintetizza, a nostro avviso, in modo chiaro i criteri da aversi presente per distinguere il legato modale dall'ente autonomo.

« La legge 15 agosto 1867 ha voluto colpire i beni di natura ecclesiastica ed anche quelli di derivazione laicale, sempre che costituiscano la dotazione di enti autonomi aventi per iscopo un oggetto di culto e carattere di perpetuità.

« Non ha inteso di comprendere nella soppressione quei legati pii che o si risolvono in un onere, sia pure obbligatorio, imposto dal testatore ad una persona fisica o morale e del quale viene aggravata una sostanza per il suo adempimento, o che, essendo incorporati o intimamente connessi ad enti morali riconosciuti, entrano a far parte del patrimonio di questi.

« L'autonomia di un ente morale non va desunta solo dall'esperibilità dell'azione civile e dall'assegnazione di una somma determinata, *ma dalla sua condizione di essere* per la quale si regga da sè indipendentemente da altro ente morale cui sia annesso, e non corra la medesima sorte di questo ».

« Ed a proposito di giurisprudenza, crediamo di mettere sull'avviso la Corte Eccma

me ordinato un semplice legato di messe.

« Dato poi che colla successione dei tempi la limosina accennata non fosse sufficiente per la celebrazione delle dette messe voglio che questa sia aumentata fino a che sarà costante perchè siano infallibilmente celebrate tutti i giorni, di modo chè per la mancanza della limosina non abbia mai ad avvenire il caso di una riduzione di dette messe in minor numero ed anche su di ciò incarico l'attività del mio erede e suoi successori per la inalterabile esecuzione. Le spese poi occorrenti per la celebrazione delle messe sarà pure a carico dell'Ospitale con quel metodo che suole praticarsi in simili casi. In qualunque tempo avesse a succedere che tanto una oppure tutte e due le suddette chiese ove sono assegnate le messe fossero o soppresse o per qualunque altro titolo non si potessero più celebrare le dette messe, sarà di assoluto diritto del mio erede e suoi successori di trasportare la suddetta celebrazione in quella od in quelle chiese che saranno loro di maggiore aggradimento non però fuori della città di Crema, e l'Ospitale sarà tenuto egualmente supplire alla spesa di detta celebrazione nel modo di sopra disposto. Ordino inoltre che tutte le sere nella infermeria di detto Spedale ad un' ora comoda sia recitata ad alta voce da un sacerdote all'altare di detta infermeria la terza parte del

---

che alla difesa del Demanio sarà facile ricordare qualche massima, la quale sembrerà contraddire quelle da noi sopra citate. Ciò proviene dal fatto che numerose e svariate sono le fattispecie che si presentano nella soggetta materia, epperciò sarà necessario per rettamente apprezzarle indagare prima la fattispecie ed il preciso tenore delle disposizioni testamentarie che le hanno provocate.

« Così, p. es., potrà sembrare che contraddica quanto abbiamo sin qui dimostrato la sentenza 26 maggio 1897 della Cassazione Romana pronunciata in causa Pazzi c. Fondo per il culto, est Brunenghi (Rivista di Dir. Eccles., VIII, pag. 71), colla quale fu affermato « che a costituire un ente autonomo colpito da soppressione non è necessario che succeda il materiale distacco dal patrimonio ereditario del capitale, destinato agli scopi di fondazione, quando gli eredi abbiano assunto l'obbligo di corrispondere la rendita equivalente, corrispondente al capitale, con sottoporre ad ipoteca indeterminati fondi, tanto valendo il rimanere il capitale assicurato con ipoteca presso gli eredi, quanto l' impiegarlo presso terzi ». Ma questa sentenza (che del resto non contraddice la nostra tesi) venne pronunciata in una fattispecie in cui il testatore aveva lasciato un capitale fisso, determinato e invariabile di L. 18,000, ordinando che fosse cautamente impiegato per servire in perpetuo all'esecuzione della sua fondazione.

« E così pure se a prima vista può illudere la sentenza 10 giugno 1898 della Cassazione di Roma pronunciata in causa Congregazione di carità di Bergamo c. Finanze (Rivista di Dir. Eccles., VIII, pag. 514), qualora la si guardi un po' addentro si vedrà che essa, anzichè smentire le cose sin qui dette, corrobora anzi la nostra tesi, avendo essa dichiarato che: « Vi ha l'essenza di un ente autonomo a scopo di culto, e non un semplice legato *cum onere*, quando i beni che costituiscono la dotazione di esso, furono destinati dal testatore per servire *esclusivamente e nella loro totalità* per la celebrazione di messe o per l'adempimento di altra opera di culto *senza che l'erede o legatario ne possa trarre* un vantaggio materiale o morale.

« Anzi prima di finire dobbiamo pur ricordare che il Demanio, in prima sede, invocò a giustificazione della propria domanda, le sentenze 4 7, 17-21, 19 21 aprile e 8 12 maggio 1899 pronunciate dal Tribunale di Crema nelle cause promosse dalla Fabbriceria di S. Giacomo in Crema contro il Demanio per la soppressione dei legati di culto Premoli, Galimberti, Bisleri e Benzi, le quali sentenze furono recentemente confermate da questa Corte Eccma colle quattro sentenze pronunciate sotto la data 5-13 giugno 1899. Ma la Corte rileverà come quelle sentenze si riferiscono ad una fattispecie completamente diversa dalla nostra, ivi trattandosi di quattro distinti legati, a sè stanti, costituiti di un capitale fisso, lasciato per intero alla Chiesa di S. Giacomo Maggiore, affinchè colla rendita di questo capitale, che dovevasi investire in perpetuo o nell'acquisto di qualche fondo od a mutuo fosse fatta celebrare una messa nel giorno di domenica e feste di precetto all' altare di S. Francesco di Sales.

« Si vede quindi che era in disputa una dotazione determinata e a sè stante, costituita di una somma fissa tutta destinata allo scopo di culto, e non un piccolo onere imposto, senza determinazione di somma, ad un legatario di un cospicuo patrimonio ».

s. Rosario in suffragio della mia anima e di quella dei poveri defunti con quelle altre preghiere che saranno credute adattate, al quale oggetto sarà facoltativo delli Sigg.ri Amministratori di detto Spedale di assegnare al sacerdote incaricato quell'annua ricognizione che sarà creduta conveniente ».

« Tutto il prodotto dei sopraindicati tre stabili detratti i pesi annessi voglio ed ordino che sia impiegato e speso nel mantenimento di tanti immobili metà uomini e metà donne con quella disciplina tanto nella nomina quanto nel trattamento che attualmente viene praticata in detto Spedale, raccomandando sotto dover di coscienza agli Signori Amministratori protempore ai quali si aspetterà la scelta di questi immobili fra il numero dei concorrenti di avere tutti i riguardi di preferenza quelli che per lo più sono obbligati al letto senza mezzi di sussistenza e servizio a fronte di chi può in altra maniera procurarsi il vitto. Mi riservo poi di apporre a questo legato dei suddetti stabili, tutte quelle condizioni, senza delle quali non potrà avere effetto il legato medesimo con altra mia disposizione testamentaria particolare ».

Risulta dai prodotti documenti che la Chiesa di San Salvatore detta volgarmente dei Morti dell'Ospitale dalla contessa Gambara designata per la celebrazione di una delle due messe a carico della legataria Opera pia, e la chiesa privata che trovasi annessa al fabbricato dell'Ospitale Infermi in Crema, di sua esclusiva pertinenza e che serve al servizio religioso degli ammalati in esso Ospitale ricoverati, nel mentre l'altra Chiesa di S. Antonio Abate posta sotto la Cattedrale è di ragione del Vescovo di Crema, siccome subingresso nelle prerogative del soppresso Priorato di S. Antonio Viennese.

Nell'intento di ottemperare alle prescrizioni ed istruzioni diramate alle Amministrazioni delle Opere Pie, colla circolare 26 maggio 1876 del Ministero dell'Interno riguardo all'adempimento di quelle spese di culto che non possono resultarsi giuridicamente obbligatorie, il Consiglio degli Istituti spedalieri di Crema con sua deliberazione 14 novembre 1877 rilevato che per la celebrazione di messe le quali, a parere di essa Amministrazione, non dipendevano da un obbligo strettamente giuridico, si doveva sostenere l'annua spesa di L. 4604,77 deliberò di ridurre le spese di culto alla minor somma di L. 2200 e di devolvere alla beneficenza le rimanenti L. 2404,77.

Fra i legati di culto che furono eliminati dal bilancio dello Spedale Maggiore di Crema venne compreso anche il legato di cui al testamento 19 luglio 1820 della contessa Eleonora Gambara ritenuto dell'annua rendita di L. 538,81 rappresentante l'annua spesa per l'adempimento dell' onere delle messe che erano da celebrarsi nella chiesa annessa a detto Spedale, e tale deliberazione del Consiglio degli Istituti Spedalieri di Cremona venne costantemente osservata ed eseguita nei bilanci annuali dell' Opera Pia, senza dar luogo ad opposizione o proteste dal 1878 fino al 1897. Per quanto poi riguarda le messe da celebrarsi nella Chiesa di S. Antonio Abate, l'Amministrazione dell' Opera Pia, con atto 31 maggio 1895 si affrancava dall'onere di culto in confronto del Vescovo di Crema mediante versamento di un'annua rendita sul Debito Pubblico.

Volgendo l'anno 1897, venuta l'Amministrazione del Demanio dello Stato in cognizione del tenore del testamento della contessa Eleonora Gambara, faceva avvertire l'Amministrazione Spedaliera di Crema qualmente il legato di messe disposto dalla testatrice per la celebrazione di una messa quotidiana nella Chiesa di s. Salvatore costituiva un ente autonomo di culto colpito dall'articolo 1 n. 6 della legge 15 agosto 186· e che perciò era stato incaricato l' Ufficio del Registro di Crema di procedere alla presa di possesso del detto legato costituito dalla rendita annua di L. 538,81 corrispondente all' annua spesa occorrente per la celebrazione delle messe

nella Chiesa di s. Salvatore in adempimento della disposizione testamentaria della contessa Eleonora Gambara.

Eseguitasi dall'Ufficio del Registro la presa di possesso del legato in discussione, con verbale 24 novembre 1897 la rappresentanza dell' Opera Pia ospedale Infermi di Crema, debitamente autorizzata, con citazione in via sommaria del 6 agosto 1897 chiamava davanti quel Tribunale l'Amministrazione del Demanio dello Stato per far dichiarare nulla e di nessun effetto la detta presa di possesso.

Con sentenza 6-9 marzo 1899 il Tribunale di Crema, facendo pienamente ragione alle istanze della parte attive, pronunciava la nullità del verbale 24 novembre 1877 dell'Ufficio del Registro di Crema nei rapporti coll'Opera pia ospedale infermi, colla condanna della convenuta amministrazione nelle spese tutte del giudizio.

Notificatasi la sentenza alla stessa parte soccombente il 27 marzo dell'ora scorso anno, dichiarava essa di interporre appello con sua citazione dell' 11 maggio successivo per ministero usciere Glisenti.

Diritto. Attesochè ammettendo coll'appellante Amministrazione che tre elementi sono necessari a costituire gli enti ecclesiastici colpiti da soppressione dall'art. 1° n. 6 della legge 15 agosto 1867, cioè la perpetuità, lo scopo di culto e l'autonomia, la Corte non può convenire colla stessa Amministrazione che le disposizioni contenute nel testamento 19 luglio 1820 della contessa Gambara per la celebrazione di messe nella chiesa di S. Salvatore in Crema presentino tutte le caratteristiche dell'autonomia. — Se sta di fatto che la testatrice ordinando la celebrazione di una messa in perpetuo in detta chiesa, ebbe cura di stabilire la elemosina da corrispondersi al sacerdote celebrante, con obbligo però al legatario Spedale di Crema di doverla aumentare a norma del bisogno e domandava ai suoi eredi la nomina del sacerdote che dovesse celebrare le messe, è certo e notevole del pari che manca nella disposizione testamentaria della contessa Gambara la designazione dei beni che avrebbero dovuto costituire la dotazione dell'ente giuridico per attribuirgli il carattere di autonomo.

Attesochè sia ormai canone indiscutibile di giurisprudenza che carattere essenziale dell'ente autonomo colpito dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 sta nella segregazione dei beni, che dovrebbero servire alla dotazione dell'ente giuridico, dal patrimonio ereditario lasciato dal testatore, richiedendosi necessariamente la costituzione di altro patrimonio di proprietà dell'ente; — costituzione che non potrebbe reputarsi compiuta dalla semplice indicazione dei beni da sottoporsi ad ipoteca, nè perchè sia stata determinata la elemosina da corrispondersi al sacerdote celebrante, nè infine perchè siasi dal testatore demandata ai suoi eredi la nomina di detto sacerdote, — siccome disposizioni tutte dirette ad assicurare l'adempimento del legato di culto, senza perciò imprimergli il carattere d'autonomo.

Tali principï trovano valido sostegno anche in una recentissima sentenza della Cassazione di Roma del 27 dicembre p. p. in causa Amministrazione demaniale contro Bellucci e Mencarelli, essendosi in quel giudicato raffermata la massima « che, onde esista un ente autonomo a scopo di culto, a cui si riferisce l'art. 1 della legge 15 agosto 1867 con carattere di perpetuità, è necessario che ci sia un patrimonio proprio, sia pure una rendita determinata che non resti confusa col patrimonio dell'erede, sia anche che resti presso l'erede e sia da esso amministrato, — e che tale ente però non sussiste allorchè in un testamento si fa obbligo puramente personale all'erede di far celebrare messe, anche quando ci sia chi possa obbligare l'erede ad eseguire la sua obbligazione. »

Attesochè nella specialità del caso in discussione sta in realtà che la contessa Gambara dichiarò chiaramente la sua intenzione di lasciare i suoi tre poderi designati nel testamento 19 luglio 1820 all'Ospedale Infermi di Crema, a titolo di legato particolare, disponendo « che tutto il prodotto dei sopraindicati tre

stabili, detratti i pesi annessi, dovesse essere impiegato e speso nel mantenimento di tanti incurabili, metà uomini e metà donne. »

Si rende perciò intuitivo qualmente la stessa testatrice manifestasse la sua volontà nel senso che il legato di culto non costituiva il soggetto della sua disposizione, diretta a beneficare l'Ospedale Infermi di Crema aumentandone il patrimonio di tre estesi poderi, — bensì trattarsi semplicemente di un peso od onere accollato al legatario di far celebrare messe a suffragio dell'anima di essa testatrice e del defunto suo marito.

Ciò ritenuto, torna applicabile quanto insegnava la Cassazione di Roma con sua sentenza del 17 marzo 1879, che la distinzione tra i legati pii col peso di messe, e le fondazioni autonome a fine di culto, deriva da ciò che in quelle le disposizioni sono fatte a beneficio di determinate persone coll'onere della celebrazione di messe, il quale non esaurisce l'ammontare della liberalità; in queste invece i capitali e le rendite sono destinati interamente e direttamente alla celebrazione di tante messe, ovvero, benchè lasciati a persona determinata, devono però essere erogati nella loro totalità a detto scopo.

Attesochè la mancanza di una dotazione del preteso ente giuridico di fondazione Gambara si pone in evidenza dall'operato della stessa Amministrazione demaniale, allorquando, volendo procedere, alla presa di possesso dei beni di ragione del *soppresso legato Gambara* nella chiesa di S. Salvatore in Crema, ha dovuto col verbale 24 novembre 1894, inscrivere quale pretesa dotazione l'annualità di L. 538,81, quasi rappresentasse un reddito spettante al legato stesso, mentre detta somma non rappresentava se non la spesa che l'Amministrazione spedaliera aveva inscritto nel passivo dei suoi bilanci per far celebrare le messe del legato Gambara, — spesa di sua natura variabile, a norma dei tempi, come era stato dichiarato nel testamento olografo 19 luglio 1820.

Attesochè, dichiarando la Corte coi primi giudici che colla disposizione testamentaria della contessa Eleonora Gambara, lungi dall'essere stato istituito un ente autonomo e per sè stante, venne ordinato un legato di beneficenza gravato dall'onere di un legato di culto, ritiene con ciò decisa la questione principale discussa dalle parti, senza bisogno di versare negli effetti della deliberazione 14 novembre 1897 del Consiglio degli Istituti spedalieri di Crema diretta a sistemare il servizio religioso nello Spedale Infermi, — riordinamento amministrativo che non avrebbe potuto influire a cambiare la natura giuridica del legato di messe, come non poteva giovare a liberare l'Amministrazione spedaliera dall'onere che le era stato imposto col legato dei tre poderi a suo favore disposto dalla contessa Gambara. Sta bene però ricordare che con quella deliberazione non fu soppressa ogni celebrazione di messe nella chiesa di S. Salvatore, essendo stata a tale uopo assegnata la somma annua di L. 1400 che figura tuttora inscritta nei bilanci dell'opera pia.

Attesochè l'appellante Amministrazione prevedendo il caso che, nel legato di culto in contestazione, non dovesse la Corte ravvisare tutti i requisiti della autonomia, ha creduto, nell'attuale giudizio di secondo grado, propugnare nuova tesi giuridica invocando, in via subordinata, la applicazione della seconda parte dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, in forza della quale gli istituti di natura mista, di culto e di beneficenza, devono essere conservati per la sola parte relativa alla beneficenza, per lo che, nel caso concreto, l'appellante Amministrazione si riteneva autorizzata a conchiudere che il legato di messe in questione dovrà pure dichiararsi soppresso in ogni e qualunque caso in quanto la sua autonomia deriverebbe dal fatto di formare parte integrante di una istituzione perpetua ed autonoma.

Anche portata però la questione sopra questo nuovo terreno, a parere della Corte non presentasi giuridicamente fondato l'assunto dell'appellante Amministrazione.

Giustamente si avvertiva dal patro-

cinio di essa appellante che, all'oggetto di conoscere se una disposizione di culto connessa a disposizione di beneficenza sia colpita o meno dalla legge di soppressione, debbasi in modo precipuo stabilire se la disposizione di culto costituiva altro degli scopi della fondazione ovvero non ne sia che un onere accessorio. Inoppugnabile e conforme a ragione è il principio che, nel secondo caso, esulando il concetto di istituzione avente duplice scopo, la parte relativa al culto debba ritenersi esente da soppressione, ma appunto seguendo tali criteri direttivi sembrano alla Corte, indagando ed apprezzando la mente della testatrice, che la contessa Gambara abbia voluto creare una istituzione di beneficenza, quale scopo principale ed essenziale di sua disposizione, aggiungendovi quella della celebrazione delle messe nelle due chiese di S. Salvatore e di S. Antonio abate quale scopo meramente secondario ed accessorio.

Ordinava infatti la contessa Gambara nel suo testamento che tutto il prodotto dei tre stabili, detratti i pesi annessi dovesse essere impiegato e speso nel mantenimento di immobili. Ora dai bilanci dell'Opera Pia prodotti in causa si raccoglie che il reddito dei tre stabili lasciati all'Ospitale Infermi di Crema col testamento del 19 luglio 1820 si può calcolare non minore di lire 9000 all'anno (pagandosi il canone di L. 4984 dal fittabile del podere Balzarina e lire 2886 dal fittabile del podere Camgnola a cui devesi aggiungere il canone del terzo podere sotto S. Stefano, S. Michele e Castelnuovo) di contro alla quale rendita sta la spesa annua per la celebrazione delle messe da celebrarsi in L. 1178 circa, cioè L. 538 per il legato di culto nella chiesa di S. Salvatore e lire 640 per la celebrazione delle messe nella chiesa di S. Antonio abate, somma questa che si può desumere dall'atto di affrancazione 31 maggio 1895 nei rogiti Hena stipulato dall'Amministrazione degli spedali in concorso del Vescovo di Crema.

Poichè pertanto all'adempimento del legato di culto non era stata destinata dalla testatrice se non una piccola parte della totalità della somma lasciata a titolo di beneficenza, sembra malagevole sostenere che la disposizione di culto, secondo la mente della contessa Gambara dovesse formare altro degli scopi principali della fondazione, anzichè costituirne un'onere accessorio. E tanto più sembra razionale ritenere che la contessa Gambara, col legato di culto, abbia inteso aggiungere la dichiarazione: « che non potranno mai ritenersi stabiliti colla sua disposizione due beneficii o due cappellanie sottoposte a superiore ispezione, ma sempre dovrà ritenersi ordinato un semplice legato di messe ».

Attesochè del resto, prescindendo da altre considerazioni, stà a difesa dell'appellata Amministrazione spedaliera di Crema il riflesso assorbente che trattasi di spese di culto coordinate all'esercizio della beneficenza, ciò che si deve argomentare a fiore di evidenza dalla destinazione speciale della chiesa di S. Salvatore in detta città denominata volgarmente dei Morti dell'Ospedale, quale fu designata dalla contessa Gambara per la celebrazione di una delle due messe poste a carico della legataria Opera Pia, chiesa di esclusiva proprietà dell'Ospedale Infermi di Crema e che serve al servizio religioso degli ammalati ivi ricoverati, circostanze tutte irrefragabilmente stabilite colla produzione di numerosi documenti della parte appellata non impugnati dalla parte appellante.

Torna evidente che la contessa Gambara, ordinando la celebrazione di una messa quotidiana in perpetuo nella chiesa annessa all'Opera Pia che volle beneficare di cospicuo legato, da un lato intese provvedere al servizio religioso degli infermi ricoverati nello Spedale, mentre dall'altro, nella sua fede religiosa, faceva assegnamento sulle preci dei beneficati perchè fossero di giovamento all'anima sua. Un tale rapporto accessorio, quasi di dipendenza del legato di dipendenza del legato di culto da quello di beneficenza si rende chiaro anche dalla disposizione del testamento con cui la

contessa Gambara ordinava che tutte le sere nell' infermeria dello spedale di Crema, fosse recitata da un sacerdote la *terza parte del SS. Rosario in suffraggio della sua anima, assegnandosi al sacerdote incaricato quell'annua ricognizione che sarà creduta conveniente*, dal complesso delle quali disposizioni si vede qualmente la contessa Gambara intendesse provvedere alla salute non solo corporale, ma anche spirituale degli infermi poveri che venissero ricoverati nello spedale di Crema.

Attesochè ritenuto stabilito che il legato di messe da cui trovasi gravato l'Ospedale di Crema dipenda da una disposizione testamentaria diretta a provvedere al servizio religioso degli intermi ivi ricoverati, e che costituisce una spesa di culto con carattere di onere e di accessorio di un legato di beneficenza, la Corte non avrebbe che conformarsi alla giurisprudenza del Supremo Collegio di Romr, adottando la massima che non possono ritenersi colpiti dalla legge 15 agosto 1867 gli istituti di beneficenza, gravati di opere di culto, quando queste non presentano uno degli scopi principali della fondazione, ma presentano semplicemente il carattere di oneri ed accessori.

Attesochè la soccombenza dell'appellante Amministrazione ne importava la condanna anche nelle spese dell'attuale giudizio ai sensi della regola generale di legge.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza ecc.

Appello di Napoli.

21 agosto 1899.

Pres. Capaldo, P. — *Est.* Sorrentino

Arciconfraternita del SS. Sacramento ed altre c. Municipio di Napoli e Forgione.

Polizia mortuaria — Limiti della potestà spettante al Comune — Competenza giudiziaria — Confraternite e congreghe — Trasporto funebre dei confratelli — Lesione di diritto.

È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dei limiti imposti dalla legge all'esercizio della potestà spettante ai Municipii di regolare il servizio di polizia mortuaria e dei danni arrecati ai privati con l'esercizio di tale potestà (1)

È lesivo del diritto delle confraternite e congreghe, che abbiano tra i loro fini quello di provvedere al trasporto funebre dei confratelli, il regolamento di polizia mortuaria del Comune in quanto obblighi tutti i cittadini a valersi dell'opera dell'appaltatore dei trasporti funebri (2).

Osserva che con l'art. 4 del Regolamento pel servizio mortuario del Comune

---

(1) Confor. Cass. di Roma 25 giugno 1897, Comune di Napoli c. Arciconfraternita di Sant'Anna dei Lombardi (vol. VIII, p. 417); 11 marzo 1898, Comune di Roma c. Raveggi (*Legge*, 1898, I, 505).

(2) Un parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1896, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (*Man degli amm.*, 1897, p. 88, nota), ritenne che al solo Comune spettasse di provvedere ai trasporti funebri. Di contrario avviso fu la IV Sezione del Consiglio di Stato nella decisione del 19 febbraio 1897, Municipio di Roma c. Raveggi (*Legge*, 1897, I, p. 495); ed un nuovo parere del Consiglio stesso, Sezione interni, del 22 agosto 1899, Comune di Fossano, non riconosce ai Comuni altra facoltà che quella di esigere che il trasporto delle salme sia fatto con quel rispetto e quelle cautele richieste dal caso.

Ecco il testo di questo parere:

« La Sezione, ecc. — Veduto, ecc... Sul ricorso di parecchi frazionisti del Comune di Fossano avverso la deliberazione 18 novembre u. s. di quel Consiglio comunale ed avverso l'approvazione datavi dal Prefetto, malgrado un precedente loro gravame.

« Veduta tale deliberazione colla quale fu prescritto il trasporto delle salme dalla periferia della città e delle frazioni al cimitero, non potesse compiersi altrimenti che col carro funebre provvisto dal Municipio, e stabiliva la relativa tariffa;

« Veduto il ricorso sopramenzionato col quale, appellandosi all'art. 20 del Regolamento di polizia mortuaria 23 luglio 1892, n. 448, ed alla giurisprudenza di questo Consiglio, si si chiede l'annullamento della sopraviferita deliberazione e del relativo provvedimento del Prefetto;

« Considerato che invero il citato art. 20 non conferisce affatto al Municipio un diritto

di Napoli approvato dal Prefetto in data 30 ottobre 1891 venne così disposto:

« I cadaveri saranno trasportati ai diversi cimiteri o alle barriere, cui son destinati, con carri chiusi e casse funebri forniti direttamente dal Municipio per mezzo del suo appaltatore. Lo potranno essere a richiesta della famiglia con altro mezzo speciale, che non costituisca concorrenza, sempre che il medesimo sia stato caso per caso riconosciuto conveniente dal punto di vista sanitario e civile ».

In attuazione di tale disposizione, il Municipio concesse ad Andrea Forgione l'appalto dei trasporti funebri con istrumento del 12 dicembre 1891 (modificato con altro del 14 dicembre 1892); coi patti 2 e 3 del quale si stabilì non potersi il trasporto al cimitero eseguire che dall' appaltatore del Municipio e giammai dalle congreghe, meno pel tratto dal luogo della dimora alla chiesa, e con l'art. 4 si stipulò:

« E' data facoltà alle famiglie di chiedere che il trasporto si esegua con mezzo speciale diverso da quello adoperato dal Municipio e pel quale non venga a costituirsi una concorrenza nello interesse dei privati speculatori e purchè tale mezzo venga, caso per caso, riconosciuto conveniente dal punto di vista sanitario e civile dal sindaco ».

Siccome con questi provvedimenti si immutò tutto il sistema precedente per il quale le Congreghe provvedevano a norma degli statuti, con mezzi propri al trasporto delle salme dei loro confratelli sia iscritti in vita che associati in morte dal luogo delle rispettive abitazioni sino al cimitero, così con atto del 24 novembre 1896, diverse Arciconfraternite e Congreghe di questa città convennero in giudizio il Municipio per sentire ai sensi dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo dichiarare lesivi dei diritti di essi istanti i provvedimenti amministrativi cennati e quindi dichiararne nei loro rapporti la inefficacia.

Tale istanza fu denunciata agli eredi di detto Andrea Forgione, i quali alla loro volta proposero con atto del 5 aprile 1896 domanda subordinata in garentia verso il Municipio. Con sentenza del 21-23 marzo 1898 il Tribunale di Napoli

---

di monopolio pel trasporto delle salme, contrario e alla libertà dei cittadini e a quel pietoso rispettabile sentimento di non sottrarre coattivamente ai dolenti le salme dei loro cari trapassati, fino a che non sono deposte e riconsegnate alla terra;

« Che nemmeno ha fondamento nella legge il diritto dei Comuni d'imporre tasse per tale servizio, se il servizio non è richiesto;

« Che così il Comune ha in proposito questa sola facoltà di esigere che il trasporto delle salme sia eseguito con quel rispetto e con quelle convenienze e quelle cautele igieniche che sono dovute ai resti dell'uomo.

« Che per ciò la giurisprudenza di questo Consiglio, e consultiva e contenziosa, si spiegò contraria all'assunto del Comune di Fossano, come è ricordato nel ricorso;

« E' di parere che la deliberazione sopraTriferita del Comune di Fossano e il decreto 11 marzo 1899 del Prefetto di Cuneo siano revocati ».

Ricordiamo inoltre, in tema di polizia mortuaria, la sentenza della Corte di cassazione di Napoli 19 aprile 1898, est. Loffredo, Comune di Napoli c. Arciconfraternita di S Carlo Borromeo e Sant'Anna dei Lombardi (*Foro Napoletano*, II, p. 321), la quale sancì le seguenti massime:

« Spetta esclusivamente al Comune, a cui è addossato il còmpito della polizia mortuaria, il servizio d'interro dei cadaveri, e non possono ad esso sostituirsi i concessionarii, siano singoli od enti collettivi, di suolo per seppellimenti. E' nei poteri del Comune la imposizione di una tariffa per tale servizio.

« Per effetto della legge sulla sanità pubblica del 1888 e del Regolamento generale del 1892, non sono stati abrogati i preesistenti Regolamenti mortuari municipali in tutto ciò che non risultino incompatibili.

« Le Confraternite, che hanno ottenuto dal Municipio la concessione di suolo del cimitero per la inumazione degli ascritti al sodalizio, non possono sottrarsi all'osservanza dei detti Regolamenti municipali, e quindi al pagamento di quanto è imposto dalla tariffa in vigore per l'interro dei cadaveri ».

dichiarò di non trovar luogo a provvedere sino a quando dalle Congreghe non si fosse chiesta al sindaco l'autorizzazione per un carro proprio; e riservò le spese. Da tale sentenza l'appellazione principale del Municipio e incidente delle Congreghe e degli eredi Forgione. Le parti conchiudono come dalle su trascritte conclusioni.

Osserva che dedottasi dal Municipio la eccezione di mancanza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, il Tribunale, mentre nella parte motiva dell'appellata sentenza ritenne non poter definitivamente sulla stessa provvedere visto lo assunto delle Congreghe, in confronto anche del Regolamento governativo 25 luglio 1892 sulla polizia mortuaria, col dispositivo poi, mediante una formola negativa, emise come si è veduto un provvedimento di merito. Or siccome la decisione sta nel dispositivo, così è chiaro che la competenza giudiziaria fu ritenuta dai primi giudici, che altrimenti non avrebbero emesso quel provvedimento. Ad ogni modo venendo per l'appello incidente integra la causa davanti la Corte, questa deve innanzi tutto occuparsi della proposta eccezione.

Che il criterio, che demarca i confini tra il potere amministrativo e il giudiziario, rinviensi nella nota distinzione, ammessa dalla scuola e dalla giurisprudenza. fra diritto e interesse. L'autorità giudiziaria si occupa dei diritti lesi, esorbita dai suoi confini la cognizione degli interessi lesi. Si viola il diritto, quando si disconosce la legge, l'atto od il patto da cui emana. Si é nell'ambito dell'interesse leso quando la lesione può importare la perdita di un vantaggio, ma non un danno vero e proprio in quanto si tratta di una utilità contingente, su cui non si poteva fare assegnamento duraturo.

Che guardando nella specie la materia dedotta in giudizio, ben di leggieri si scorge versarsi in tema di diritto leso. Infatti le Congreghe (enti legalmente riconosciuti, art. 91 legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza) assumono che tra i primarî scopi, cui secondo i loro statuti intendono, v'è quello di compiere il mesto e pietoso ufficio di curare l'accompagnamento, il trasporto e l'interro dei confratelli defunti; che fin dalla istituzione dei cimiteri, cioè fin da quando fu vietata l'inumazione nelle loro cappelle poste nell'interno della città, esse vi hanno provveduto con mezzi proprî, che questo diritto è stato riconosciuto per l'esercizio pubblicamente compiuto per oltre tre quarti di secolo, a traverso tante legislazioni, perchè non mai impedito, e che solo nel 1889 venne impedito quando il Municipio le obbligò di servirsi dei trasporti stabiliti dall'appaltatore, mediante il pagamento di somma non lieve a seconda del trasporto. Se questo è l'assunto, che deve poi quanto al merito vagliarsi dal magistrato ove si riconosca competente, è chiaro che si è in tema non della perdita di un vantaggio o d'una utilità eventuale e contingibile, cioè di interesse leso; ma del disconoscimento di un diritto perfetto e della conseguente diminuzione del proprio patrimonio, cioè di un diritto leso.

Che il Municipio, a sostegno dell'eccezione d'incompetenza, sostiene, che tutto l'organismo della polizia mortuaria rappresenta un ufficio pubblico ed una funzione di governo, che non può affidarsi se non all'ente Comune. Ciò rileva dal combinato disposto dell'art. 145 della legge comunale e provinciale, degli art. 17, 20 e 88 del su cennato Regolamento generale e del citato art. 4 del Regolamento comunale, e nota che s'incontri sul proposito la figura giurisdizionale del Comune e quella particolare del sindaco, come uffiziale del Governo, onde lo svolgimento di tali funzioni proprie, nella loro obbiettività non può offendere un diritto civile d'indole privata, valutabile nella sostanza e nei suoi effetti dal magistrato ordinario.

Che peró è a notare che si è in tema di competenza, e questa va esaminata secondo i termini della domanda, non della eccezione. E' disposto nell'art. 4 della legge sui conflitti di attribuzione del 31 marzo 1877 che la decisione della competenza è determinata dall'oggetto

della domanda, e quando prosegue il giudizio non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione. Fondando le Congreghe la promossa azione sugli statuti e sugli usi, è chiaro che la loro *causa petendi* mette capo ad un diritto privato, il che basta ai fini della competenza.

S'indagherà poi, se si scenderà come si è detto al merito, se l'atto che s'impugna, rientri tra quelli rimessi al potere discretivo dell'autorità amministrativa, quelli cioè che si compiscono *iure imperii* e come tali sottratti al controllo del magistrato ordinario, ovvero rientri tra quelli che riferendosi al *ius gestionis*, possono essere valutati nei loro effetti dal potere giudiziario se lesivi del diritto privato. Che così essendo, fa mestieri respingere l'eccezione di mancanza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

Osserva che i primi giudici sulla promossa azione hanno dichiarato il non luogo a provvedere, perchè hanno ritenuto dover le Congreghe far prima la richiesta al Sindaco per l'approvazione di un proprio carro funebre, il che non fatto, è a ritenersi prematura l'istanza libellata e di mera iattanza; ed han fondato cotesto loro convincimento anche sull'art. 20 del cennato regolamento generale di polizia mortuaria così espresso:

« Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione alla sala di autopsia o al cimitero sarà eseguito a cura dei Comuni, preferibilmente in apposita vettura chiusa, sempre che non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto riconosciuto conveniente dal punto di vista sanitario e civile dal sindaco. Anche in questi casi però il trasporto sarà sempre soggetto alla vigilanza municipale ».

Che così giudicando si sono malamente apposti, imperocchè l'azione dicesi di iattanza quando tende a combattere un pericolo eventuale, più o meno immaginario, non già quando si cerca di rimuovere un ostacolo attualmente esistente che si contrapponga all'affermazione di un diritto, sia che se ne voglia subito raggiungere l'attuazione, sia che si voglia differire a tempo più opportuno. Di ciò un argomento si ha nella disposizione dello art. 2126 del Codice civile.

Or l'assunto delle Congreghe è che avendo esse il diritto di provvedere con mezzi propri al trasporto dei fratelli defunti, questo loro diritto si è diniegato col regolamento municipale e col contratto col Forgione. E' chiaro che l'interesse che le spinge a proporre l'azione è effettivo e reale, non ipotetico ed immaginario; non può quindi negarsene l'ingresso in giudizio.

Osserva, discendendo al merito, che con i cennati provvedimenti il Municipio ha fatto obbligo ai cittadini di avvalersi dei mezzi di trasporto da esso forniti, e pur concedendo in linea di eccezione alle famiglie il permesso di altro mezzo, ne ha circoscritto in confini così ristretti l'esercizio da renderlo quasi impossibile, col disporre che il proposto mezzo, debba essere caso per caso riconosciuto conveniente dal Sindaco e non debba mai costituire concorrenza; il qual caso può solo avverarsi se ad una famiglia venisse la velleità di costruire pei suoi che muoiono un'apposita vettura, il che basta solo accennare per dire che secondo l'ordinario agire umano non avverrà mai.

Ora col rendere coattivo l'apprestamento dei trasporti funebri, con lo stabilire cioè il monopolio delle pompe funebri, il Municipio di Napoli si è malamente apposto, sia perchè la coattività è contraria alla libertà dei cittadini e quindi allo spirito delle vigenti leggi, segnatamente all'art. 147 della legge comunale e provinciale, sia perchè si è così imposta una tassa non consentita ai Comuni.

Che va invece applicato l'art. 20 del regolamento generale, il quale stabilito che il trasporto dei cadaveri è sotto la sorveglianza dei Comuni, soggiunge « sempre che non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto riconosciuto conveniente dal sindaco dal punto di vista civile e sanitario ». Evidentemente l'ap-

provazione non può esser data caso per caso altrimenti la disposizione sarebbe di impossibile attuazione. Le famiglie poi intanto possono fare quella richiesta in quanto sanno di esistere già quei mezzi speciali approvati dal sindaco. E' chiaro quindi per la parola e più per lo spirito della disposizione che questo suppone che vi sia chi possa mettere il veicolo a disposizione della famiglia, il servizio come già organizzato e la previa approvazione del sindaco.

Che il Municipio sostenne inoltre che le famiglie e non pure le Congreghe abbiano il diritto a far la richiesta al sindaco; onde deduce sul proposito la mancanza del *ius ad agendum*. Ma neppure a questo assunto può aderirsi, imperocchè le Congreghe, secondo la loro organizzazione, rappresentano dei gruppi di famiglia con l'intento di provvedere ai bisogni religiosi durante la vita e a quanto occorre in caso di morte, dispensando le famiglie nei momenti del dolore dal compiere tutti quegli adempimenti che non sono pur troppo noti. Si ha in questo caso un vero *mandatum post mortem exequendum*, ammesso sulle orme del romano diritto dalla vigente legislazione, per la quale il mandato può avere ad obbietto una incombenza da eseguirsi nel tempo posteriore alla morte del mandante come si ha dalle disposizioni circa gli esecutori testamentarii.

Ciò quando l'associazione alle Congreghe si fa in vita. Se l'associazione invece abbia luogo in morte, è appunto la famiglia che dà alla Congrega il mandato di provvedere ai funebri. Che non viene con ciò a negarsi la necessaria ingerenza del sindaco in fatto di polizia mortuaria, note essendo sul proposito le disposizioni sulla legge comunale e provinciale (art. 118 e 145) della 22 dicembre 1888 sulla igiene e sanità pubblica, il cui capo 3° è consacrato alla polizia mortuaria, del regolamento generale su cennato; ma le disposizioni istesse non danno diritto all'Amministrazione comunale d'imporre i mezzi di trasporto, sempre che quelli prescelti dalle famiglie ed approvati una volta dal sindaco si mantengano nello stato di decedenza ed igiene sotto le cui condizioni siano stati una volta dal sindaco stesso approvati, fermo in lui il diritto di verificare sempre che voglia se perdurino quelle condizioni che ne aveano determinato l'approvazione. Che mal si accennò dagli eredi Forgione a timore della istituzione di uno appalto a scopo industriale e non di proprietà per conto delle Congreghe, imperocchè queste or non domandano che la salvaguardia dei loro diritti in base ai rispettivi statuti, ed in buona sostanza che sia esteso a loro quel trattamento di libertà che il Municipio ha già fatto ad altre Congreghe, come quelle dei Pellegrini, di S. Anna dei Lombardi e S. Ferdinando.

Questo e non altro è lo scopo della causa ed a ciò unicamente il magistrato deve limitare il suo giudizio, senza preoccuparsi di possibili abusi nell'attuazione del diritto, ai quali saprebbe ben riparare l'autorità tutoria amministrativa, dalla quale le Congreghe come istituti di beneficenza dipendono.

Che dalle premesse cose discende che debba dichiararsi il diritto delle Congreghe di provvedere con mezzi propri, previamente riconosciuti idonei dal sindaco, al trasporto delle salme dei loro congregati sotto la sorveglianza dell'autorità municipale, e quindi dichiarare lesivo di tale dritto il monopolio in cui si risolve il regolamento comunale, là ove si esclude la concorrenza di altro trasporto funebre.

Per questi motivi, la Corte dichiara che alle dette Congreghe spetti il diritto di provvedere al trasporto sino al cimitero delle salme dei loro associati ecc.

Appello di Palermo.

13 maggio 1899.

Pres. Fois P. — *Est.* Gioia.

Montalbano c. *Imbornone.*

Beneficio curato — Celebrazione di messe nella Chiesa parrocchiale — Obbligo di coa-

diuvare il parroco — Art. 831 e 833 del Cod. civile — Inapplicabilità.

Non è colpita di nullità, a sensi dell'art. 831 e 833 del Codice civile, la istituzione di un beneficio curato, cioè di un beneficio coll'annesso obbligo principale di celebrare le messe nella chiesa parrocchiale, e di coadiuvare il parroco in perpetuo nella amministrazione dei sacramenti. (1).

Osserva che il Trancali nel suo testamento credette istituire un beneficio curato, e ne spiegò gli obblighi principali che i cappellani celebratarii delle due messe e mezza dovevano disimpegnare perpetuamente nella chiesa, dove officiava l'arciprete del Comune di Caltabellotta, e di coadiuvarlo in perpetuo nella amministrazione dei sacramenti.

All'uopo assegnava onze 60 annuali, da cedere la erede universale un bene immobile rusticano, e che infine la istituzione si erigesse a beneficio curato con tutte le formalità canoniche e civili.

Cotesta istituzione, non é dubbio, non risulta nel novero di quelle disposizioni proibite dall'art. 831 Cod. civ. e invece é un beneficio *ecclesiasticum perpetuum cum onere coadiuvandi parocum in exercitio curae animarum.*

Osserva che è indubitato essere la messa una delle principali funzioni parrocchiali, dal momento che é obbligo stretto dei fedeli di ascoltarla, almeno nei giorni festivi. Ora è naturale che più saranno le messe celebrate nella chiesa parrocchiale, più agio si darà ai fedeli di assistervi, conciliando i loro bisogni spirituali con i loro materiali interessi.

In materia d'interpretazione dei testamenti, deve seguirsi la regola del giureconsulto Paolo: *In testamentis plenius voluntas testantium interpretatur.* Leg. 12 Digestorum, lib. L., tit. XVII, *De regulis juris*, ed altrove disse: *Publice enim expedit suprema hominum judicia exitum habere*, Leg. 5, Digestorum, lib. XXIX, tit. III. *Testamenta quemadmodum aperiantur.*

Osserva che non si comprende come nella specie l'appellata signora Imbornone, beneficata dal marito, istituita erede universale, cerca di creare a suo intendimento, che nel detto testamento havvi una disposizione per l'anima, e quindi nulla, mentre, ossequente alla disposizione, avrebbe dovuto chiedere, come suo obbligo, che la volontà del defunto marito abbia effetto.

In vero, essere dottrina consacrata dal giure canonico che il ministero della cura delle anime, che il parroco ha in abito ed in atto, può esser diviso ed esercitato da altro sacerdote, a cui si commetta un tale onere, o precariamente, od in modo permanente a titolo beneficiario, individuo, distinto da quello parrocchiale: così prescrivono i sacri canoni: *Curam animarum exercitium dividi potest, et non solum dividi potest, sed etiam in solidum pluribus competere.*

Ora, da questo scindersi la cura delle anime, in quanto al suo esercizio, ne deriva la distinzione tra i benefizi con cura di anime, ed i beneficii con esercizio di cura di anime.

I primi hanno la cura abituale ed attuale in modo diretto e principale, per potestà propria non delegata e di per se sussistente, per cui, trovando in essa la pienezza della giurisdizione parrocchiale individua, si qualificano come veri e proprii beneficii curati; i secondi, all'incontro, non hanno che la sola cura delle anime attuale, in via accessoria, e perciò non sono che beneficii semplici, i quali, atteso l'onere aggiunto di coadiuvare il parroco nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, si considerano come benefici proprii, e sono chiamati coadiutorie parrocchiali.

Ora, se il coadiutore, secondo la disposizione del Trancali, debba ottemperare all'onere di cooperare col parroco al governo spirituale delle anime, con-

(1) Perchè si abbia il beneficio coadiutoriale, non colpito dalla legge, occorre che l'obbligo di coadiuvare il parroco esista in modo non permanente, ma principale. Cass. Roma 12 giugno 1900 (vol. in corso, p. 278).

correndo per tal modo all'adempimento delle funzioni parrocchiali, non si scorge motivo che una tale istituzione sia colpita di nullità, e non sarebbe colpita nella sua esistenza giuridica dalla soppressione, per come opinò il Ministro di grazia e giustizia, ritenendo conforme a legge la fondazione in parola.

Ed è notevole che nelle leggi di soppressione, pubblicate nel regno, non si colpirono le parrocchie, e furono poste disposizioni speciali per quegli enti ecclesiastici, a cui sia attribuito l'esercizio della parrocchialità, o della cura delle anime, in servizio dei parroci, essendosi inteso di tenere particolare riguardo del ministero parrocchiale, onde derivano tante utilità alla cultura morale delle popolazioni, ed anche all'ordine pubblico.

Di questo proposito del legislatore ne da espressa prova anche la legge del 15 agosto 1867 nel n. 4 dell'art. 1: in esso sono dichiarati esenti da soppressione i beneficii, ai quali, per la loro fondazione, s'a annessa cura d'anime attuale, o la obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nello esercizio della cura; e questa disposizione attesta la sollecitudine del savio legislatore pel mantenimento del servizio parrocchiale, sia diretto per mezzo dei parroci, sia indiretto per mezzo di loro aiuti, coadiutori.

Ond'è facile scorgere che la ragione principale per cui il legislatore fu mosso a sancire quell'eccezione anzidetta, non fu tanto la qualità, che rivestissero quegli enti, di veri benefizii, ma sibbene la utilissima importanza religiosa e benefica degli uffici parrocchiali che vi andassero annessi, in cui favore scorgesi sollecito tutto il contesto della legge, di mantenere, cioè, salva la personalità giuridica degli enti relativi, e di non toccare in qualsiasi modo i loro patrimoni; donde sorse la massima di giurisprudenza, e già venne in più casi riconosciuta in pratica dalla Amministrazione delle Finanze (Circolare diramata dal Ministero delle Finanze agli agenti demaniali il 30 marzo 1869, n. 540, ed altra Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia 25 gennaio 1869, n. 20581, divisione 3), che, anche quando non trattasi di veri benefizi, ma anche di semplici cappellanie difettanti del titolo di regolare erezione, tuttavolta però per loro fondazione trovansi avere annessa cura d'anime, attuale, o l'obbligo principale di coadiuvare l'esercizio, partecipando agli uffici della parrocchia, debbono pur partecipare a quel favore ed a quella esenzione, che essenzialmente e principalmente a quegli uffici si volle concedere.

Osserva che, stando adunque a codesti principii ed alla lettera del testamento del Trancali, che volle istituire un beneficio curato, annesso agli uffici della parrocchialità di Caltabellotta, non vietata da nessuna legge, lo appello, di che trattasi, merita accoglienza, e la sentenza deve revocarsi.

Per tali motivi, la Corte in riforma ecc.

Appello di Catania.

22 dicembre 1899.

Pres. Porqueddu P. *Est.* Boveri.

Fondo pel culto c. Wrzy.

Enfiteusi — Devoluzione del fondo — Mancato pagamento del canone — Interpellazione.

Per la devoluzione del fondo enfiteutico occorre che, mancato per un biennio il pagamento del canone, siasi fatto luogo all'interpellazione richiesta dall'art. 1565, n. 1, del Codice civile.

Ritenuto che per quanto sia poco felice la locuzione usata nell'art. 1565 al n. 1, pure non si può venire all'interpretazione data dal Tribunale senza, o cadere nell'assurdo che si possa, mediante la interpellazione, costituire in mora il debitore del canone prima che sia scaduto il termine per il pagamento, oppure ritenere che il concedente il quale già attese per due anni il pagamento del canone, debba attenderne altri due per chiedere la devoluzione del fondo, il che sarebbe iniquo, nè mai ha potuto essere nelle intenzioni del legislatore.

L'articolo pertanto succitato dice che

il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico se l'enfiteuta *non ha pagato il canone per due anni consecutivi;* solamente sottopone l'esercizio di questo diritto alla condizione dell'interpellanza, ed è perciò che si trovano scritte le parole: *dopo una legittima interpellazione.*

Nel caso in esame non essendosi pagate nè l'annata scaduta il 1° settembre 1896, nè quella successiva scaduta al 1° settembre 1897, e fattasi l'interpellazione inutilmente, la domanda per la devoluzione era fondata in diritto, non essendo conforme a quanto dispone il citato articolo 1565 il conteggio che fa l'appellante per stabilire che l'interpellanza fu intempestiva.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

Appello di Catania.

23 dicembre 1899.

Pres. Porqueddu, P. — *Est.* Randazzo.

Chiesa collegiata di Catania c. *Patti* e *Zurria.*

Enfiteusi antiche — Laudémio — Misura superiore alla cinquantesima — Validità del patto.

Per la legge 3, Cod. de iure emphit., *di il reale dispaccio 17 ottobre 1772, è valido il patto del laudemio stipulato nelle enfiteusi antiche in misura superiore alla cinquantesima* (1).

Da parte dei signori Patti e Zurria in sostegno delle loro ragioni si ricorre anche alle leggi del tempo, cioè la L. 3 Cod. *de iure emphiteutico*, e più ancora al dispaccio 17 ottobre 1772, ed è pur vero che l'imperatore Giustiniano nella prefata L. 3, Cod. *de iure emphiteutico* proibì espressamente la pattuizione di un laudemio superiore alla cinquantesima, e ciò per togliere gli abusi e le ostilità di domini diretti verso gli enfiteuti; però non è meno vero che quella legge cadde esautorata, perchè sopraffatta dalle convenzioni private e viepiù dalle consuetudini, che variavano nello stabilire la misura ed erano in numero traboccante; ed in proposito quell'insigne scrittore delle leggi abrogate, il Groenewegen nel suo trattato *de legibus abrogatis* così si esprime trattando sulla prefata legge 3: « alibi in Hollandia moris est ut domino, si non retrahat, duplex canon persolvatur unquam, et nunquam quinquagesimam pretii partem secundum hanc l. accipit dominus », e ciò non solo in Olanda, ma anche nella Francia si esigeva il laudemio a seconda gli usi e giammai secondo la più volte ripetuta legge 3, *de iure emphiteutico*, e ciò viene insegnato dal Bugn, *de legis abrogatis*, l. 2, sect. 24.

Interminabili e varie erano le consuetudini in Italia in ordine alla misura del laudemio ed in Catania era nella decima parte del prezzo per come lo attesta Burgio nel suo trattato *de laudimio*: e dopo tutto questo non resta più dubbio che la legge 3 anzicennata giammai fu in osservanza, poichè, si ripete, annientata dalle convenzioni delle parti, e più dalle locali consuetudini.

Ed ora al tanto vagheggiato dispaccio 17 ottobre 1772, ove i signori Patti e Zurria cercano trovare l'ancora di salvezza; e qui occorre prima di tutto rilevare che quella disposizione legislativa fu emessa in un tempo quando ogni sforzo facevasi per proibire l'ammortizzazione e l'ingrandimento delle manomorte e riguardava il caso quando non esisteva convenzione e vi si legge nel proemio che non essendosi nulla convenuto in ordine al laudemio, si era sempre esatto la cinquantesima e che perciò venisse ordinata tale osservanza, ed allora il real dispaccio stabilì che ove non si era pagato laudemio non se ne pagasse, e se consueto pagarsi al di là della cinquantesima si riducesse in tale

---

(1) Massima controversa: veggansi: App. Palermo, 19 febbraio 1900 (volume in corso, p. 329); App. Catania, 22 aprile 1898, Cantarella c. Fondo pel culto (vol. IX, p. 256); Cass. Napoli, 7 maggio 1898, Seminario di Teramo c. Falagario (vol. IX, p. 99) e nota ivi.

misura; adunque il caso previsto dal dispaccio 12 ottobre 1772 riguardava ove mai non eravi convenzione; ma giammai ove fatto erasi stabilito in ordine alla misura del laudemio; or, poichè nella specie nell'atto 31 dicembre 1818 la misura del laudemio erasi stabilita nella decima per come si dimostra dai due consimili atti che lo precedettero, cioè quelli del 16 maggio e 4 agosto 1818, e principalmente poi dall'atto di subconcessione 14 luglio 1834, rogito notaro Maugeri Toscano, un tempo da Catania reg. al N. 11,703, di cui sopra si tenne conto, così non è applicabile nella spec e l'invocato dispaccio del 1772.

Dato poi che la sovrana disposizione 17 ottobre 1772 riguardasse anche il caso ove si fosse stata convenuta la misura del laudemio, pure siccome non fu estesa alla Sicilia, così non si possono giovare i signori Patti e Zurria.

Tribunale di Lucera.

3 giugno 1898.

Pres. Piattelli *ff. di P.* — *Est.* Marotta

Caradonna ed altri c. Intendenza di finanza di Foggia.

Tassa di passaggio di usufrutto — Beni costituenti la dotazione dei benefici — Distribuzioni corali.

La tassa di passaggio di usufrutto è dovuta soltanto sui beni costituenti la dotazione dei benefici, e non sulla quota di massa piccola percepita dai canonici ratione servitii *per intervento al coro.* (1)

Ritenuto che i signori Caradonna Antonio, Lapicciarella Salvatore e Cantatore Domenico, nominati canonici semplici, ed il signor D'Alò Francesco, nominato canonico cantore del Capitolo cattedrale di Cerignola, furono dal locale R. Subeconomo dei benefizi vacanti immessi nel rispettivo possesso delle temporalità; e per gli effetti della legge sulle tasse di registro e la relativa tabella, pel pagamento della tassa di passaggio di usufrutto, i canonici stessi denunziarono rispettivamente la loro prebenda canonicale, sulla quale l'Ufficio di Registro liquidò la relativa tassa che fu pagata.

Però l'Ispettore demaniale a 20 aprile 1896 determinò un supplemento di tassa e la penale, ritenendo che la annua rendita dei canonicati, giusta le risultanze della liquidazione della quota di concorso, ammontasse a L. 1003.86 per i canonicati ed a L. 1642.67 pel canonicato cantorale. Fissò quindi a L. 180.70 il supplemento dovuto dai canonici semplici ed a L. 163.84 quello del cantore.

Che i canonici ricorsero in via amministrativa all'Intendenza della provincia ed al Ministero delle Finanze per ottenere l'annullamento dell'operato dell'Ispettore, ma i loro ricorsi, per parere dell'Avvocatura erariale, furono respinti.

Che con atti 7 e 25 gennaio 1898 essi Caradonna, Lapicciarella, Cantatore e D'Alò convennero innanzi a questo Tribunale l'Amministrazione del Demanio e Tasse in persona del Ricevitore del Registro di Cerignola sig. Nicola Russo, ad oggetto di sentir dichiarare non dovuto il supplemento di tassa preteso ed ed insoddisfatto, con rivalsa delle spese e compenso e sentenza munita di clausola.

Che il convenuto impugnava la domanda, chiedendone il rigetto sul riflesso che li Capitolo di Cerignola, per le distribuzioni quotidiane destina una parte di rendita corrispondente alla terza parte della somma totale spettante per prebenda ai singoli beneficiati, e perciò la tassa di passaggio d'usufrutto colpir deve tanto la prebenda vera e propria, quanto la rendita derivante dalle diuturne distribuzioni, che si percepisce *ratione officii.*

Considerato in diritto che a bene statuire sulle mutue deduzioni, giovi ricordare che in origine i chierici erano mantenuti con le oblazioni dei fedeli e con i redditi, e vivevano in comune; che ridotti poscia a vita privata, perchè in-

---

(1) Veggasi lo studio *La tassa di passaggio di usufrutto e le distribuzioni corali*, pubblicato in questa dispensa, p. 520.

tervenissero alle sacre funzioni, ricevevano per distribuzione corale dal camerlengo ogni giorno commestibili ed altro, *sportulae et diaria*, trasformati in numerario col tempo; che in quelle cattedrali, ove il patrimonio capitolare non consentiva ai canonici una quotidiana distribuzione, dalla pietà dei fedeli furono eretti tanti beneficî, comunemente detti prebende, quanti erano i canonici, costituenti altrettanti enti distinti e separati dal patrimonio posseduto dal Capitolo come corpo morale; ed i beneficiati ne usufruivano indipendentemente dalla loro assistenza al coro.

Siffatti beneficî inoltre in alcune Cattedrali si riunirono in massa comune, per una migliore ed economica amministrazione, e la si disse massa grossa, distinta dal patrimonio capitolare, che fu detto massa piccola, perchè quotidianamente divisibile in piccole quote per distribuzione *ratione servitii*, come avvenne per Cerignola.

Considerato che giovi del pari ricordare che in seguito alle leggi di soppressione nei casi di benefici vacanti il R. Economato non prende possesso che dei beni costituenti la dotazione del beneficio e non già delle quote di distribuzioni corali quotidiane, come retribuzione del servizio del canonico in proporzione della sua interessenza nell'officiatura del coro ed altro, che si percepiscono, non *uti canonicus*, quale beneficiato, ma *jure servitii*, rappresentando tali quote un tutto appartenente al Capitolo nella sua personalità di ente morale collettivo.

E nella immissione in possesso dei nuovi investiti lo stesso R. Economato si limita ai beni unicamente costituenti il patrimonio prebendale di ciascun beneficiato.

Considerato che dalle cose dette derivi che mal siasi avvisato l'Ispettore demaniale ai 20 aprile 1896 di stabilire la rendita di ciascun canonicato, tenendo per base quella liquidata per la quota di annuo concorso, stantechè il Capitolo di Cerignola, allorchè fu elevato a Cattedrale, ebbe stabilito il numero dei beneficiati e determinate le prebende di ciascuno ed il residuo delle rendite rimaste in massa al Capitolo stesso, come estraneo al beneficio, da servire per spese di culto, inservienti ed altro.

All'attuazione poi delle vigenti leggi, si dovè pagare al Demanio il 30 0[0 sull'intero patrimonio, e perciò le prebende beneficiate rimasero diminuite di un terzo, liquidandosi in L. 305,08 per ciascun canonico semplice, il quale, non avendo altro di proprio, non può essere tenuto ad altra tassa, oltre quella dovuta sulla liquidata prebenda.

Considerato che non giovi sostenere con l'Avvocatura erariale, che percependo il canonico, oltre la prebenda, una quota di rendita capitolare, anche su di essa vada applicata la tassa di passaggio di usufrutto, che è di successione e colpisce il godimento comunque di beni propri dell'ente Capitolo, che si gode dal partecipante *ratione officii*, fatta deduzione delle passività costituenti l'*aes alienum;* stantechè, a prescindere che siffatta quota di rendita è percepita non *ratione officii sed servitii*, quale corrispettivo dei pesi religiosi, ed a prescindere che la compartecipazione di essa è subordinata all'intervento del canonico alle sacre funzioni, l'ente Capitolo, sui beni rimastigli, paga la tassa di manomorta, e la teoria dell'Avvocatura porterebbe all'assurdo legale di doversi pagare sulla stessa quota di rendita una duplice tassa: quella di manomorta dal Capitolo, come beni rimastigli, e quella di passaggio di usufrutto dal beneficiato, come quota aumentante la prebenda; ed è risaputo che gli emolumenti percepiti dal canonico per i servizi che presta non costituiscono dotazione del canonicato di cui fu investito, nè obbietto di presa di possesso, e perciò in essi mal si possa riscontrare il concetto giuridico dell'usufrutto per poterli colpire dalla relativa tassa. Per dippiù, essendo eventuali, incerti ed in proporzione del servizio che si presta, sfuggono ad un vero accertamento, e non possono offrire base ad una liquidazione di tassa.

Considerato che la locuzione stessa

serbata dal legislatore avvalora i concetti dianzi esposti, una volta che all'articolo 5 si sanziona che la tassa di successione si applica per analogia ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti la *dotazione* dei benefizi, ed all'articolo 71, ai *beni in occasione della presa di possesso*. Ciò che dimostra che vi debba essere un passaggio di usufrutto che rifletta beni che costituiscano la dotazione del beneficio canonicale, che se ne prenda possesso, e che solo su tali beni si possa riscuotere la tassa.

Che di conseguenza bene a ragione i canonici Caradonna, Lapicciarella, Cantatore e D'Alò si fanno a sostenere l'illegalità del preteso supplemento di tassa per passaggio di usufrutto sulla quota di rendita del Capitolo, che possano percepire, ed a chiedere la restituzione dell'indebito pagato, appunto perchè le quote di massa piccola, come *distributiones corales*, che non hanno origine da prelevazione sulle prebende, non appartengono alle prebende stesse, e non si percepiscono dall'investito *iure beneficii*, come emerge dalla Bolla stessa di erezione del Capitolo cattedrale di Cerignola, non destinandosi, come erroneamente ritiene il Demanio, per le distribuzioni quotidiane la terza parte della rendita spettante per prebenda a ciascun beneficiato, ma essendosi questa terza parte ridotta per effetto della tassa del 30 per cento, e praticandosi la *distribuzione* sulla massa piccola, su ciò che rimane al Capitolo, come ente morale distinto dall'ente benefizio.

Considerato che ad esuberanza notisi che siffatto concetto sia ribadito dal responso stesso della Cassazione Romana, ricordato dal Demanio che, insegnando essere l'ente beneficio costituito dalla dotazione ordinaria e ad ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio, riconosce implicitamente che le distribuzioni corali, aventi carattere avventizio ed incerto, e per causa di servizio, andar debbono escluse dalla chiesta tassa.

Le altre decisioni poi invocate, o confermano lo stesso insegnamento, o non si attagliano alla fattispecie. E per fermo la Corte di Parma si limita ad ammettere il dovere della tassa sui beni che passano all'investito, cosa di cui non discutono gli attori canonici, che accettarono la liquidazione rispettivamente fatta, e ne pagarono l'ammontare, e le decisioni 25 ottobre 1878 e 24 luglio 1879, parlando di passaggi di usufrutto nelle prese di possesso dei benefizi, avvalorano il concetto che la tassa sia dovuta solo sui beni di cui si piglia possesso, e non sugli incerti emolumenti *ratione servitii*.

Considerato che a voler ricordare le decisioni della Cassazione Romana, notisi che al 30 gennaio 1888 statuì che le distribuzioni corali *inter praesentes* sono per diritto canonico affatto distinte dalle prebende, e quindi esenti da indemaniazione, anche quando in mancanza di fondi si sia supplito, ai sensi del Concilio di Trento, col contributo della terza parte del fruttato delle singole prebende. E prima a 6 ottobre 1885 aveva dettato: che l'indemaniazione, oltre ai beni costituenti la dotazione dei canonicati soppressi dall'articolo 6 legge 15 agosto 1867, non comprende altresì quegli emolumenti che gl'investiti dei detti canonicati percepivano *ex alio titulo*, come rimunerazione eventuale del loro intervento ai divini uffici, e come provenienti da un fondo a ciò destinato, distinto affatto dalle prebende e però spettante all'ente Capitolo, e non ai singoli canonicati. E prima ancora ai 12 agosto 1880 aveva insegnato, che, ove le prebende delle quali i canonici sono individualmente e separatamente provvisti nulla abbiano di comune col patrimonio costituente la piccola massa, questa come cespite patrimoniale Capitolo, ente conservato, deve rimanergli illesa.

Che dichiarandosi non dovuto il preteso supplemento di tassa, ed essendosi pagato, se ne deve disporre la restituzione.

Per questi motivi, il Tribunale, pronunziando sulla domanda, dichiara non dovuto il supplemento di tassa ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).
Decisione del 16 novembre 1900

Pres. GIORGI, P. — *Est.* SANDRELLI.

Pagnacco c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Padova.

Competenza — Legato — Ente autonomo — Onere imposto alla eredità — Concentramento — Questione d'incompetenza — IV Sezione del Consiglio di Stato — Elevazione d'ufficio.

Quando il ricorso è fondato sul motivo che il legato, pel quale si è decretato il concentramento, non esista quale ente autonomo, ma costituisca un semplice onere gravante la eredità, si dà luogo ad una questione che esorbita dal campo della giurisdizione amministrativa; e perciò spetta alla IV Sezione del Consiglio di Stato di elevare, anche di ufficio, la eccezione di incompetenza (1).

Con testamento 9 ottobre 1862 Stefano Dainese, chiamando erede della sua sostanza la Casa di ricovero di Padova, istituì a carico della sua eredità un legato perpetuo « di pane di tutta farina con libbre padovane seicento, perchè venga dispensato ai poveri veramente bisognosi della cura di San Pietro Apostolo in Padova per una metà nella ricorrenza delle sante feste pasquali e per l'altra metà nella ricorrenza delle sante feste natalizie di ogni anno ». Dispose pure che « la distribuzione del pane ai poveri sarà fatta dal mansionario curato o parroco pro tempore di detta chiesa ».

Della pia fondazione Dainese come di altre esistenti in Padova fu disposto il concentramento nella Congregazione di carità locale con r. decreto 21 marzo 1897, che fu pubblicato nel foglio speciale degli annunzi legali della provincia di Padova n. 72, in data del 7 settembre 1897.

Con ricorso prodotto a questa Sezione e notificato al Prefetto di Padova, quale rappresentante del Ministero dell'interno, ed alla Congregazione di carità di Padova, il sacerdote don Ettore Pagnacco, mansionario curato della chiesa di San Pietro Apostolo in quella città, ha chiesto l'annullamento del detto sovrano provvedimento, deducendo che il legato Dainese manca di statuto, non fu eretto in corpo morale e non fu dichiarato opera pia ai termini dell'art. 1° del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, e che la Casa di ricovero in Padova non ha mai prodotto bilanci nè conti separati per detto legato, nè lo ha denunziato separatamente ai riguardi della tassa di manomorta.

Deduce quindi il ricorrente che il pio legato non è altro che un onere inerente al patrimonio della Casa di ricovero erede del Dainese, per la quale cosa mancano gli estremi necessari perchè al concentramento si possa procedere.

Osserva inoltre lo stesso ricorrente che nel caso non si verificano gli scopi contemplati dall'art. 99 del regolamento succitato e che ad ogni modo è da applicarsi il disposto dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, avuto riguardo alle speciali condizioni in cui viene esercitata la beneficenza ed accenna in ultimo ad altre ragioni di convenienza e di economia, che escludono la opportunità del concentramento.

Questa Sezione con decisione interlocutoria 11 dicembre 1899, pubblicata il

(1) Confr. decis. 11 maggio 1900, Fabbriceria di Roncadello di Adda (vol. in corso, p. 342) e nota: decis. 23 marzo 1900, Fabbriceria dei Santi Ermagora e Fortunato in Venezia (vol. in corso, p. 457). — Veggasi pure la decisione 24 agosto 1900, riferita a pag. 587.

12 gennaio 1900, sospesa ogni pronunzia in merito del ricorso, ordinò che questo, a cura del ricorrente, fosse notificato alla Casa di ricovero di Padova per le deduzioni che il Pio Istituto, direttamente interessato nella controversia, stimasse opportuno di presentare.

Essendo stata adempiuta la notificazione prescritta con la pronunzia surriferita, il presidente della Casa di ricovero di Padova ha prodotto apposito atto di deduzioni, col quale sostanzialmente, riproducendosi i motivi addotti dal ricorrente mansionario curato, si conclude essere conforme a giustizia la revoca del reale decreto di concentramento del legato Dainese.

Nè la Congregazione di carità, nè il Ministero dell'Interno si sono costituiti parti resistenti al ricorso.

Diritto. — Attesochè fra i motivi sui quali è poggiato il ricorso proposto dal mansionario curato della chiesa di San Pietro Apostolo in Padova contro il decretato concentramento del legato Dainese nella locale Congregazione di carità primeggia l'affermazione che il detto legato non esiste quale ente autonomo e soltanto costituisce un onere gravante la eredità lasciata dal Dainese Stefano a favore della Casa di ricovero di Padova;

Attesochè lo stesso concetto è ripetuto nella memoria contenente le deduzioni presentate nell' interesse della Casa di ricovero erede del Dainese secondo il di lui testamento 9 ottobre 1862;

Attesochè per siffatta guisa viene elevata una questione, che implica indagini sulla interpretazione del detto testamento e sulla essenza del disposto legato, allo effetto che di questo sia stabilita la vera condizione giuridica: e siffatta quistione che per la definizione della insorta controversia importa risolvere innanzi ad ogni altra, apparisce di tale natura da far sorgere il fondato dubbio che dessa esorbiti dal campo della giurisdizione amministrativa;

Attesochè si rende perciò necessario elevare la eccezione di incompetenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, n.6166;

Per questi motivi, la Sezione eleva d'ufficio la quistione di incompetenza della autorità amministrativa, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 12 ottobre 1900.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* SCHANZER.

Franchini c. *Economato generale dei benefici vacanti.*

Sequestro di temporalità — Autorità sovrana — Decreto reale — Incompetenza dell'autorità giudiziaria e del Ministero di grazia e giustizia.

Il sequestro di temporalità beneficiarie, sia per misura di repressione come per misura di conservazione e di tutela, è atto appartenente all'autorità sovrana, e deve quindi essere disposto con decreto reale. (1)

Non può essere ordinato nè dall'autorità giudiziaria, nè dal Ministero di grazia e giustizia. (2)

Attesochè col primo motivo del ricorso si denuncia l' illegalità del provvedimento impugnato per difetto di competenza nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti che lo emanò. I sequestri di temporalità beneficiarie, secondo il ricorrente, non possono essere ordinati che dall' autorità giudiziaria sopra richiesta dell' autorità economale. In linea subordinata poi il ricorrente sostiene che, quando anche voglia escludersi l'autorità giudiziaria, la facoltà di ordinare il sequestro non potrebbe risiedere nel Ministero, ma solo nel Re, a cui, per l'art. 18 dello Statuto, spetta l'esercizio dei diritti della podestà civile in materia beneficiaria.

Attesochè non occorrono parole per dimostrare l' infondatezza della proposizione principale, messa innanzi dal ri-

---

(1-2) Confor. decis. 10 novembre 1899, ric. sac. Rizzolo (vol. in corso, p. 203).

corrente, cioè che il sequestro amministrativo di temporalità beneficiarie possa e debba essere ordinato dall'autorità giudiziaria, alla stessa guisa dei sequestri conservativi della procedura civile. Ed in verità, non abbisogna di confutazione un concetto che equiparerebbe l'autorità sovrana, di cui la economale non è che una emanazione, alla condizione del privato creditore che sia in pericolo di perdere le garantie del suo credito, mentre il sequestro amministrativo di temporalità beneficiarie, non diversamente dal sequestro politico, è regolato dalle norme del diritto pubblico ecclesiastico.

Attesochè per altro si presenta fondata la tesi subordinata del ricorrente, cioè che il sequestro, di cui è quistione, non poteva essere ordinato dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Già in altre occasioni questa Sezione ebbe ad esaminare la quistione della forma del provvedimento di sequestro di temporalità. Così con decisione 11 giugno 1897 sul ricorso Lanutti, fu esclusa la competenza del Ministero ad emanare simili provvedimenti e dichiarata invece l'esclusiva competenza del potere regio. E la stessa massima fu confermata con la decisione 17 novembre 1899 sul ricorso del parroco di Camporovere.

Attesochè non ha valore la distinzione che vorrebbesi introdurre dalla difesa del Ministero fra sequestro per misura di represssione e sequestro per misura di conservazione e di tutela, sostenendosi che solo pel primo è richiesta la forma del Decreto Regio, mentre che pel secondo basterebbe un ordine ministeriale. Una simile distinzione non trova fondamento alcuno nella legge che attribuisce genericamente al Re l'esercizio dei diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria; sicchè è da ritenere che, per l'applicazione delle norme di diritto regolanti la detta materia, la forma giuridicamente corretta è sempre quella del decreto reale, salvo il caso di una speciale delegazione sovrana ad autorità inferiore, delegazione di cui non si ha altro esempio all'infuori di quella fatta con regio decreto 25 giugno 1871 ai procuratori generali presso le Corti d'appello per la concessione del *regio placet* ai parroci.

Attesochè nel caso in esame il sequestro delle temporalità del beneficio coadiutoriale, cappellania Boni in Ome, fu ordinato con semplice dispaccio ministeriale 17 gennaio 1899, provvedimento che, per le premesse considerazioni, dev'essere annullato, salvo all'autorità competente di rinnovarlo, ove del caso, in forma di legge.

Per questi motivi, la Sezione annulla ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 14 settembre 1900.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Vanni.

Opera parrocchiale di Monticelli d'Ongina c. Intendenza di finanza in Piacenza.

Giustizia amministrativa — Ricorso dinanzi alla Giunta provinciale — Deposito di memorie e documenti in Segreteria — Tardività — Effetti.

Confraternite — Contributo per gli inabili al lavoro — Determinazione delle rendite — *Specchio* **o** *Stato* **compilato dal R. Commissario — Bilanci.**

Confraternite — Controversie circa il contributo per gli inabili al lavoro — IV Sezione del Consiglio di Stato — Magistrato di merito — Amministrazione dello Stato — Spese.

La Giunta provinciale amministrativa deve astenersi dal prendere in esame quando non vi consenta la parte ricorrente, un documento presentato dal resistente nella Segreteria oltre il termine prescritto nell'art. 6 della legge 1° maggio 1890.

Per sottoporre una confraternita al contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro non ha forza decisiva lo Specchio *o* Stato *delle rendite redatto dal R. Commissario, in attuazione del R. Decreto 12 gennaio 1890, n. 6594; ma devesi avere principalmente riguardo al bilancio dell'esercizio su cui si vuole imporre il contributo.*

Nelle controversie sul contributo a favore degli inabili al lavoro la IV Sezione del

Consiglio di Stato è magistrato di merito, e non di sola legittimità (1).

Non è ammessibile nelle controversie predette la condanna alle spese della Amministrazione dello Stato, non intervenendo essa come parte, ma come autorità in sostegno di atti d'interesse generale (2).

Attesochè, se può ammettersi che il consenso espresso o tacito della parte ricorrente sani la inosservanza del termine prescritto alla parte resistente dall'art. 6 della legge del 1° maggio 1890 n. 6837, per presentare nella Segreteria delle Giunte provinciali amministrative memorie, deduzioni, documenti, non può il termine stesso lasciarsi senza efficacia allorchè difetti l'anzidetto consenso. — Nella prima ipotesi può il magistrato ritenersi *autorizzato* (non mai *obbligato*, come fin dal 1° luglio 1893 nella decisione n. 236 sul ricorso del Comune di Lagorotondo contro Luigi Salamina, questo Collegio avvertiva) a tener conto delle produzioni tardive; nella seconda, invece, gli corre obbligo di astenersene perchè la doglianza della parte gli mostra com'essa intenda di veder rispettata l'eguaglianza della condizione dei contendenti in giudizio, eguaglianza che manifestamente si ricollega all'anzidetto termine, non meno che ad altre disposizioni di rito. La ragione dell'articolo (a differenza di quella, in omaggio a cui vennero, sotto pena di decadenza, prefissi termini a ricorrere) tutta consiste in una guarentigia di giusta proporzione di difesa; spiega perchè al termine ivi dettato non faccia seguito una espressa dichiarazione di perentorietà assoluta; e licenzia il giudice a non connettere al trascorrimento del termine stesso rigore sommo di conseguenze, allorquando tale risulti o sia lecito arguire la volontà della parte a cui sarebbe spettata l'eccezione di tardività; ma è pur mestieri di qui fermarsi, se non vogliasi riuscire alla conclusione di piena vacuità del precetto.

Attesochè il caso della impossibilità d'invocazione espressa della garanzia del termine sia da includere nel caso che tale invocazione abbia avuto luogo; ma è subito da aggiungere che il silenzio dell' Opera parrocchiale di Monticelli d'Ongina avanti alla Giunta provinciale amministrativa di Piacenza sulla tardiva esibizione *ex adverso* di un documento che si diceva *decisivo* della lite, ha da aversi in conto di volontario. Leggesi nella decisione impugnata avanti a questo Collegio che « all' udienza del 28 marzo (1898).... le parti, legalmente rappresentate, *svolgono le loro argomentazioni*, prendendo poscia le rispettive conclusioni ». Ora le argomentazioni dell'Intendenza non poterono, di necessità, non fondarsi sul documento tardivamente da essa depositato, perchè non altronde che col documento medesimo sosteneva doversi ritrarre se l'Opera parrocchiale o, meglio, le confraternite dall'Opera amministrate fossero nella condizione finanziaria di contribuire per gli inabili al lavoro. Seguita, quindi, che l'Opera ebbe allora certamente notizia di quella carta e del suo deposito; e però bene avrebbe, nel dibattito orale, potuto sostenere e dimostrare il suo buon diritto a non veder presa in considerazione l'una a causa, appunto, della serotinità dell'altro.

Attesochè male, d'altro canto, ha la Giunta argomentato nel seguire l'Intendenza circa la forza assolutamente decisiva del documento di cui sopra, cioè dello stato delle rendite delle confra-

(1) In questo senso ha giudicato più volte la IV Sezione, applicando l'art. 26 del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, il quale dichiara che « dalle decisioni della Giunta provinciale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa » e l'art. 25 n. 3 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, secondo cui « la Sezione quarta decide pronunciando anche in merito.... dei ricorsi che nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuiti alla decisione del Consiglio di Stato ».

(2) Confor. decis. 6 aprile 1894, Confraternita del Salvatore in Napoli (vol. IV, p. 479); 25 febb. 18:8, ric. Municipio di Bologna (vol. IX, p. 597).

ternite amministrate dall'Opera pia parrocchiale, redatto nel 1890 da un regio commissario, in attuazione del R. Decreto 12 gennaio di quell'anno n. 6594. Si vuole, per brevità, concedere che la eccezione d'ignoranza di quello stato, in quanto l'Opera non ne avrebbe ricevuto notifica, non conti; ma egli è certo che se, in talune determinate contestazioni, può lo stato medesimo spiegare forza fino al punto di revocare in forse le risultanze del bilancio dell'esercizio sul quale il contributo per gl'inabili al lavoro viene preteso, mai può escludere, da parte della Giunta, l'obbligo dell'esame del bilancio e l'obbligo di spiegare le differenze intercedenti fra questo e lo stato, e di decidere secondo le particolarità dei casi e delle prove, non secondo un errato presupposto d'insindacabilità dello specchio che al bilancio viene contrapposto, e di assoluta prevalenza di esso sul medesimo. L'art. 81 della legge di pubblica sicurezza e tutte le corrispondenti disposizioni esplicative del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, sono sempre state intese — nè altrimenti sarebbe dato intenderle nel senso che assoggettabili al contributo siano le rendite o gli avanzi (secondo i casi) di quella gestione in relazione a cui il contributo viene richiesto. Or lo stato attuale delle rendite *disponibili* scaturisce dal bilancio dell'anno, non da un documento che via via viene rendendosi più remoto dalle sopravenienti annate di contribuzione. E, dunque, il bilancio l'elemento principe in queste disamine; nè a distruggerne senz'altro la qualità di prova può bastare lo specchio di cui si è ragionato, imperocchè si cadrebbe in un anacronismo e conseguentemente in una manifesta contraddizione. E' la sola legge (e qui neanche i regolamenti l'hanno detto) che può, in contrapposizione al silenzio degli interessati, attribuire effetti di conferma assoluta ad un atto, che naturalmente non sia chiamato a produrli se non entro un certo termine (come vediamo ricevuto nel sistema tributario) o se non entro una ipotesi di persistente invariabilità in fatto di rendite od altri elementi finanziarii (come vediamo sancito dal complesso delle disposizioni organiche del contributo per gli inabili al lavoro). *Lo specchio* o *stato* anzidetto fu ordinato fin dal 1890 come norma amministrativa per la finanza e come mezzo di controllo su le gestioni delle confraternite, in relazione ai particolari criterii di determinazione dell'imponibile a pro degli inabili al lavoro, riguardo ad esse dettati dall'art. 20 del citato reale decreto 19 novembre 1889 e come spediente limitatore di contestazioni giudiziarie. Se le confraternite trascurano di promuovere la rettifica di tali *stati*, nei modi o termini risultanti dagli articoli 4 e 5 del reale decreto 12 gennaio 1890, si espongono all'onere della prova, alla discussione in merito di ogni e singola partita che, in conformità delle risultanze dei loro bilanci, pretendono di vedere esclusa dal contributo, e fin anche alla probabilità del ristoro all'Erario delle spese di lite, ancorchè trionfino in merito, postochè, senza l'anzidetta negligenza loro, la lite non sarebbe avvenuta; ma niente più di questo.

Attesochè nel concetto della discutibilità dello stato delle rendite disponibili, redatto nel 1890, convenga, in sostanza, anche il patrocinio del Ministero in causa. Ma, così essendo, non regge il ragionamento col quale si procaccia sostenere la decisione della Giunta. Assume la Regia Avvocatura che il bilancio non era prova bastante, in relazione ai limiti di causa e di importo di spese prefissi dall'art. 20 del reale decreto 19 novembre 1889, e ne deduce che bene la Giunta si convinse, quindi, senz'altro, che tutte le spese eccedenti quelle ammesse nello stato del R. Commissario non appartenessero alle spese *detraibili* dalle rendite delle confraternite, agli effetti della moderazione del contributo, giusta l'articolo suddetto. L'incertezza, che quà e là avesse presentato il bilancio, non autorizzava l'accennata presunzione; constava delle spese, constava in genere delle cause loro; ed a meglio entrare in qualche particolarità, soccorreva la potestà di or-

dinare mezzi istruttori. Ma, del resto, il vero è che la Giunta pose senz'altro da banda il bilancio, ritenendo che della obbligazione delle confraternite non dovesse decidersi che alla stregua delle risultanze dello specchio delle rendite redatto nel 1890. E così respinse anche la conclusione subordinata dell' Opera parrocchiale.

Attesochè, come più volte è stato giudicato, l'art. 26 del ripetuto R. Decreto del 19 novembre 1889 (combinato con l'art. 25 n. 3 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 2 Giugno 1889 costituisca questo Collegio, nelle controversie sul contributo a favore degli inabili al lavoro, magistrato di merito e non di sola legittimità. Ciò essendo l'intiera controversia cade sotto la cognizione di questa quarta Sezione, con riferimento alla conclusione di annullamento della decisione impugnata, comunque la parte ricorrente abbia motivato l'appello.

Attesochè lo stato degli atti persuada di rinviare la causa alla Giunta per la rinnovazione del procedimento, sotto l'egida di una più ampia istruttoria che apparisce indispensabile. Ed è bene anzi avvertire come l'art. 20 del R. Decreto del 1889, nel determinare le spese detraibili dalle rendite delle confraternite, intese discorrere delle rendite che per la conservazione dell'asse e per l' adempimento dei fini proprii di quelle associazioni rimanevano alle confraternite, dopo eliminate le corrisposte passive verso terzi creditori; imperocchè non è dubbio su la poziorità di tali prestazioni passive e sulla sottintesa elimina loro, costituendo esse un vero e proprio *aes alienum*. E sarà sotto questo particolare aspetto da nuovamente discutere su i diritti pretesi dall' Opera parrocchiale, niente concludendo che il decreto napoleonico del 30 dicembre 1809 non abbia abolito le confraternite, ma cadendo piuttosto la disputa sulla circostanza se in virtù di quel decreto o d'altro qualsiasi titolo giuridicamente valido e tuttora efficace, l'Opera parrocchiale di Monticelli d'Ongina possa vantare diritto di assegnamento per spese proprie sulle rendite che alle confraternite da essa amministrate rimangono in eccedenza alle necessità loro ed alle altre loro obbligazioni; lo che si accenna soltanto perchè la causa abbia trattazione del tutto completa e non perchè questo Collegio intenda in un senso o nell'altro interloquire su questo particolare punto di disputa, che vuole, invece, come tutti gli altri, essere riserbato integro alla cognizione del magistrato di primo grado.

Attesochè nei giudizii per contributo a favore degli inabili al lavoro non possa mai l'Amministrazione dello Stato esser condannata nelle spese, perchè non v'interviene come parte, ma come autorità in sostegno di atti d'interesse generale. E quanto al carico sull' Opera parrocchiale delle spese sostenute dalla Amministrazione, sia da rimandarne la statuizione, anche per il presente stadio del giudizio, alla pronuncia definitiva sul merito da parte della Giunta, a cui la causa ritorna.

Per questi motivi, la Sezione annulla, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 24 agosto 1900

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli.

Parroco don Felice Reveglio c. *Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Torino.*

Opere pie — Istituzioni fondate collo stesso testamento — Concentramento.

Opere pie — Istituzione amministrata dal parroco — Distribuzione dei sussidi in segreto ed agli infermi e vergognosi — Concentramento.

Opere pie — Concentramento — Parroco — Erogazione dei sussidi — Facoltà della Congregazione di carità.

Opere pie — Legato — Ente autonomo — Onere di beneficenza a carico della Parrocchia — Eccezione d'incompetenza amministrativa — Elevazione di ufficio.

Fondate collo stesso testamento due identiche istituzioni, nominando eredi di una metà dei beni i poveri di una parrocchia,

e dell'altra metà i poveri di altra parrocchia, non può a meno di ritenersi legittimo il decretato concentramento di una di esse quando legittimo sia stato già riconosciuto quello dell'altra.

Non vale a salvare dal concentramento una istituzione amministrata dal parroco ed a favore dei poveri della sua parrocchia la circostanza che la distribuzione dei redditi debba essere fatta in segreto, e principalmente agli infermi e vergognosi. (1)

Disposto il concentramento, non può lasciarsi al parroco l'incarico della distribuzione dei redditi, rimanendo solo in facoltà *della Congregazione di carità di valersi degli ecclesiastici e ministri di culto per la erogazione dei sussidi, l'assistenza e visita ai poveri.* (2)

Dedotta la illegittimità del concentramento pel motivo che il legato non costituisce un ente autonomo, ma un semplice onere di beneficenza a carico della Parrocchia, viene ad istituirsi una indagine sul diritto di proprietà di quest'ultima, e perciò la IV Sezione del Consiglio di Stato deve, anche di ufficio, elevare la eccezione d'incompetenza amministrativa. (3)

Con R. Decreto 9 agosto 1898, udito il parere di questo Consiglio ed osservate le altre formalità prescritte dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, fu disposto che venticinque pie fondazioni esistenti in Torino fossero concentrate, per la parte destinata alla beneficenza, in quella Congregazione di carità. Fra le fondazioni contemplate dall' anzidetto R. Decreto erano l'opera pia Cresto, il pio legato Tournon e il legato De Cruce.

Contro il sovrano provvedimento ha ricorso innanzi a questa Sezione il teologo cav. Felice Reveglio, parroco dei santi Filippo e Giacomo nella Chiesa di S. Agostino in Torino, quale amministratore delle pie opere suaccennate.

Il ricorrente espone che la signora Teresa Franchina Gastaldi vedova Cresto con testamento segreto 2 luglio 1844, aperto con atto 20 dicembre 1851 del notaro Albasio, istituì eredi universali in una metà delle sue sostanze i poveri della parrocchia dei santi Filippo e Giacomo in Torino e l'altra metà i poveri di Rocca di Corio, dei quali beni essa testatrice volle amministrati e distribuiti i proventi dai rispettivi parroci, senza intervento dell'autorità civile nella detta amministrazione, manifestando la sua precisa intenzione « che vengano distribuiti, tali proventi, segretamente ai poveri, principalmente infermi e vergognosi. »

Autorizzati i due parroci ad accettare l'eredità ed effettuata ai termini del testamento la vendita degli stabili e mobili ereditari, il prezzo fu impiegato in rendita pubblica intestata rispettivamente alle due opere, cioè opera pia Cresto pei poveri della parrocchia di S. Agostino di Torino e opera pia Cresto pei poveri della parrocchia di Rocca di Corio.

Sostiene il ricorrente che di fronte alla precisa intenzione espressa dalla testatrice, la quale non solo affidò al parroco la distribuzione delle rendite, ma anche impose la distribuzione doversi fare in segreto, e in ispecie ai poveri infermi e vergognosi, ricorre uno dei casi di eccezione alla regola del concentramento giusta l'art. 60 della legge 17 luglio 1890, perchè l'opera pia Cresto esercita la beneficenza in condizioni speciali, ed a compiere queste, mentre è idoneo il parroco per il suo peculiare ministero, non potrebbe esserlo la Congregazione di carità.

A sostegno della sua tesi il ricorrente invoca varie decisioni di questa Sezione, aggiungendo che ad ogni modo dovrebbe essere conservata al parroco la erogazione della beneficenza; come volle la pia testatrice.

In quanto concerne i due pii legati,

(1) Più decisioni della stessa IV Sezione hanno invece ritenuto che non sia concentrabile una istituzione a sollievo dei poveri vergognosi, e che sia quindi da lasciarsene l'amministrazione al parroco, secondo le disposizioni del fondatore; dec. 12 luglio 1895, ric. Parroco di Sant Eufemia in Milano (vol. VI, p. 66) e nota.

(2) Confr. la decisione di pari data, ric. Compagnia del S. Sepolcro in Aquila, che segue.

(3) Confor. la decisione del 16 novembre 1900, ric. Pagnacco, riferita a pag. 582.

l'uno disposto dalla marchesa Giuseppina Del Carretto di Camerano, nata Maillard de Tournon con testamento aperto il 20 febbraio 1849 e l'altro disposto dalla nobile signora Maria Caterina Crotti di Costigliole vedova De Cruce, con nota testamentaria 25 settembre 1832, il ricorrente parroco deduce che nell'uno e nell'altro legato manca l'ente autonomo di beneficenza, e che l'uno e l'altro costituiscono soltanto semplici oneri a carico della parrocchia, a di cui favore i legati furono disposti con l'obbligo della distribuzione degli annui proverbi per varii fini, tra i quali quello della beneficenza elemosiniera a favore dei poveri della parrocchia.

Inoltre in riguardo al legato Tournon il ricorrente osserva che sull'annua rendita di L. 330, da cui quel legato è costituita, sono distinte le quote riservate a fine di culto ed è specificata ai termini del testamento la quota di lire cento, da distribuirsi in elemosina ai poveri della parrocchia, « con dichiarazione però che venendo il caso in cui si dovessero eseguire delle riparazioni e restauri all'altare maggiore della Chiesa, di cui la famiglia Tournon è compatrona, si possa allora divertire tutta o parte di questa somma ed applicarla in dette spese di riparazione in diminuzione della tangente che ricadrebbe a peso della famiglia Tournon. »

Da questa speciale disposizione della testatrice il parroco ricorrente deduce che la quota di reddito da destinarsi alla beneficenza può mancare interamente per la prevalenza di una spesa di culto, che tocca anche altri interessati quali sono la Chiesa ed il parroco medesimo, e che perciò tutto consiglia l'esenzione dal concentramento.

Ed in riguardo al legato De Cruce, che è costituito dalla rendita annua di lire cento, il ricorrente osserva eziandio che la testatrice, affidando al parroco la distribuzione di quel reddito ai poveri della parrocchia, volle che fosse dedotta dalla stessa somma la elemosina per tre messe basse da celebrarsi annualmente in perpetuo in suffragio dell'anima sua e del suo defunto marito. E anche da queste speciali disposizioni testamentarie il ricorrente trae un argomento ulteriore a conforto della sua tesi diretta ad escludere il disposto concentramento.

Conclude il ricorrente chiedendo:

In linea principale, che sia annullato l'impugnato R. Decreto 9 agosto 1898 per violazione ed erronea applicazione degli articoli 54 a 60 e 61 della legge 17 luglio 1890, e siano dichiarati esenti dal concentramento nella Congregazione di carità l'opera pia Cresto ed i legati Tournon e De Cruce appartenenti alla parrocchia di santo Agostino in Torino.

In linea subordinata, che sia dichiarato dovere essere conservata al parroco *pro tempore* la erogazione dei redditi delle fondazioni stesse, fatto obbligo alla Congregazione di carità di corrispondere annualmente al parroco il netto ammontare di quei redditi pei fini anzidetti, con vittoria delle spese.

Resiste al ricorso la Congregazione di carità di Torino, nel di cui interesse fu tempestivamente prodotta apposita memoria legale: con questa si rileva che la vedova Cresto lasciò eredi sotto le identiche modalità e condizioni per una metà delle sue sostanze i poveri della parrocchia dei santi Agostino e Giacomo in Torino e per l'altra metà i poveri di Rocca di Corio; e siccome questa Sezione con decisione del 9 giugno 1894 respinse il ricorso del parroco di Rocca di Corio per la revoca del R. Decreto di concentramento della quota disposta a favore dei poveri di quella parrocchia nella Congregazione di carità locale, così può dirsi che, attesa la identità della condizione giuridica delle due fondazioni, quella decisione abbia implicitamente risoluto anche l'attuale vertenza.

Il contro ricorso combatte poi le deduzioni di merito esposte dal ricorrente, osservando che i parroci di Rocca di Corio e di S. Agostino furono autorizzati con R. Decreto 20 febbraio 1853 ad accettare l'eredità Cresto « con la indeclinabile obbligazione di osservare in tutte le discipline stabilite dal R. Editto

24 dicembre 1836, e dal Regolamento 21 dicembre 1850, allora imperanti sulle opere pie », e che la fondazione di cui si tratta pel suo carattere incontestabilmente elemosiniero è soggetta al concentramento, senza che influisca in contrario la disposizione apposta nel testamento della distribuzione in segreto ai poveri vergognosi, ben potendosi a ciò provvedere anche dalla Congregazione di carità, o direttamente, o col mezzo del comitato di erogazione, di cui può far parte anche il parroco.

Quanto ai legati Tournon e De Cruce, la parrocchia di S. Agostino, secondo la resistente, non è che la formale titolare dei lasciti, ma questo non esclude che essa parrocchia sia la nuda ministra della volontà della testatrice e che quindi si abbia in sostanza una liberalità esclusivamente intesa alla beneficenza a favore dei poveri, nelle determinate somme di lire cento annue per ciascuno di quei legati. Questo concetto non è alterato dalle disposizioni speciali aggiunte dalla testatrice, dell'onere eventuale di provvedere alle riparazioni dell'altare maggiore quanto al lascito Tournon, e del tenue onere di culto quanto al legato De Cruce, non facendosi quistione che, effettuato il concentramento, la Congregazione di carità curerà essa l'adempimento di tali oneri.

Devesi pertanto, secondo la controricorrente Congregazione, mantenere fermo lo statuito concentramento.

In diritto. Attesochè non sia a dubitarsi che la pia opera Cresto è una istituzione elemosiniera della quale, per regola, è obbligatorio il concentramento giusta la prescrizione contenuta nell'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Attesochè l'unico motivo addotto contro il concentramento di quella pia istituzione consiste nella invocazione dello articolo 60 della legge succitata, sostenendosi dal ricorrente parroco dei santi Filippo e Giacomo in S. Agostino di Torino che nel concreto caso sono da applicarsi le norme di eccezione sancite dal detto articolo, perchè, secondo la precisa intenzione espressa dalla testatrice vedova Cresto, i redditi debbono essere distribuiti in segreto ai poveri principalmente infermi e vergognosi;

Attesochè per altro giovi osservare che la vedova Cresto col medesimo testamento 2 luglio 1844, col quale nominava eredi universali di una meta dei suoi averi i poveri della parrocchia dei ss. Filippo e Giacomo in Torino, istituiva eredi dell'altra metà i poveri della parrocchia di Rocca di Corio, ed ambedue le istituzioni riuniva nel contesto di una sola disposizione affidando l'amministrazione dei rispettivi redditi ai rispettivi parroci *pro tempore*, e prescrivendo identico modo di distribuzione nei termini suespressi, tanto per la parte lasciata a benefizio dei poveri dell'una quanto per la parte destinata a soccorso dei poveri dell'altra parrocchia;

Attesochè debbasi pure tener presente che della pia fondazione Cresto per la parte relativa ai poveri della parrocchia di Rocca di Corio fu già ordinato con R. Decreto del 23 luglio 1893 il concentramento nella Congregazione di carità di Rocca Canavese; e che il ricorso proposto dal priore vicario della parrocchia di Rocca di Corio contro quella sovrana determinazione e basato sullo stesso motivo, oggi riprodotto dal parroco dei santi Filippo e Giacomo in Torino, fu respinto da questa Sezione con decisione 9-28 giugno 1894;

Attesochè, senza che resti in alcuna guisa menomato il valore attribuito da questa Sezione in altri singoli casi alla estensione dell'art. 60 della legge, non sia possibile prescindere, nell'attuale disputa ed in relazione alle speciali circostanze concrete, dalla decisione suenunciata, la quale evidentemente contempla la stessa istituzione elemosiniera di cui oggi di nuovo si tratta. Ed invero per le premesse cose si scorge facilmente che se, ai termini del testamento e per la materiale distinzione delle parrocchie, furono istituite due distinte pie fondazioni, l'una e l'altra però sono in sostanza la estrinsecazione di una volontà e di una istituzione unica, per guisa che

entrambe hanno non soltanto uniformità ma vera unità di genesi e di regole che ne governano la essenza, la finalità e lo esplicamento. — Ciò posto, poichè in relazione al concentramento dell' opera pia Cresto esistente in Rocca di Corio questa Sezione ritenne non ricorrere gli estremi atti a consigliare l'uso della facoltà di esenzione consentita dall'art. 60 della legge, non saprebbesi vedere come e perchè lo stesso concetto non sia da accogliersi anche in riguardo al concentramento della opera pia Cresto fin qui amministrata dal parroco dei Santi Filippo e Giacomo in Torino. Anche per questa pia opera vale la osservazione formulata a proposito dell'altra, che la distribuzione dei redditi elemosinieri nel modo voluto dalla pia testatrice, come è stata finora adempiuta dal parroco, può ugualmente operarsi dalla Congregazione di carità, per quanto le circostanze locali lo consentano, tenuto anche conto che fra i mezzi di esplicamento della beneficenza vi è pure quello di giovarsi del concorso dello stesso parroco, come sarà detto in appresso. Identiche essendo le condizioni nelle quali la beneficenza elemosiniera si esercita tanto dall'una quanto dall' altra istituzione, identica permane la ragione del decidere; e devesi concludere che anche il concentramento statuito col R. Decreto ora impugnato fu pienamente legittimo, non potendosi ritenere che per la distribuzione della parte di elemosine disposte a favore dei poveri della parrocchia torinese sia da applicarsi la disposizione facoltativa dell'art. 60, dopochè l'applicabilità di tale eccezionale disposizione fu esclusa per quanto riguardava la distribuzione della parte di elemosine disposta con lo stesso unico atto institutivo a favore dei poveri di Rocca di Corio;

Attesochè neppure sia da attendersi in questa sede la subordinata domanda proposta dal parroco perchè sia dichiarato doversi ad esso conservare l'incarico di erogazione dei redditi della pia opera. L'art. 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e l'articolo 11 del regol. 5 febbraio 1891, n. 99, dànno facoltà alle Congregazioni di carità, ma non impongono a queste alcun obbligo di valersi dell'opera degli ecclesiastici, dei ministri del culto e di altre persone, per quanto concerne la erogazione dei sussidii, l'assistenza e la visita ai poveri; e nel caso in esame questa Sezione non può che limitarsi a segnalare la convenienza che il parroco *pro tempore* sia a provvedere, o da solo o come partecipante ad un comitato, per la somministrazione delle elemosine ai poveri della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo sopratutto se infermi o vergognosi, conciliandosi così, per quanto è possibile, con la osservanza della legge il rispetto alle volontà della testatrice;

Attesochè relativamente al disposto concentramento dei due legati Tournon e De Cruce pure amministrati dall'anzidetto parroco, questi abbia dedotto in linea principale che i legati medesimi non potevano essere concentrati perchè tanto l'uno quanto l'altro hanno il carattere non di enti autonomi ma di semplici oneri di beneficenza a carico della parrocchia, la quale dalle disposizioni testamentarie della marchesa Tournon e della vedova De Cruce fu onorata dei relativi legati, con l' obbligo di curare i sussidi elemosinieri a favore dei poveri della parrocchia stessa;

Attesochè la proposta deduzione implichi la indagine circa la giuridica essenza e condizione di due legati alla stregua delle rispettive disposizioni di loro istituzione, dalla quale indagine dipende l'altra circa la esistenza, o no, del diritto di proprietà vantato dalla parrocchia sull'uno e sull'altro legato. Ciò stante, e per riguardo alla indole di tale questione, la Sezione crede di dover elevare d'ufficio, in ordine a questi speciali punti della controversia, la eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa, nei sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166;

Attesochè non sia da emettersi alcuna

pronunzia sulle spese, dappoichè la resistente Congregazione di carità non ne ha fatto domanda.

Per questi motivi, la Sezione respinge, ecc.

Consiglio di Stato

(IV Sezione).

Decisione del 24 agosto 1900.

Pres. GIORGI P. — *Est.* VANNI.

Compagnia del S Sepolcro dei Neri e SS.mo Nome di Maria in Aquila c. *Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Aquila.*

Opere pie — Ricorso contro decreto di concentramento — Termine — Efficacia sospensiva.

Opere pie — Legge 17 luglio 1890 — Costituzione dell'opera al momento della sua attuazione — Fine e causa delle istituzioni.

Opere pie — Istituzioni amministrate da Compagnie — Doti — Sussidi — Istituzione dipendente da funzioni religiose — Concentramento.

Opere pie — Concentramento — Effetti — Riserve.

E' ammessibile il ricorso contro un decreto reale di concentramento prodotto nel termine ordinario di sessanta giorni, ma in tal caso esso non ha efficacia sospensiva (1).

La legge del 17 luglio 1890 tende a governare le opere di beneficenza quali le trovava costituite al momento della sua attuazione, non quali vennero dapprincipio pensate ed attuate.

Una istituzione ha nome e qualità di beneficenza dal fine suo; e non si deve quindi, anzichè al fine, aver riguardo alla causa dell'opera.

Non sono esenti dal concentramento le istituzioni di beneficenza amministrate da una Compagnia e consistenti in distribuzioni di doti e di sussidi in vesti e danaro, quand'anche esse siano strettamente collegate e dipendenti da precise funzioni religiose, dovendo quelle distribuzioni avvenire nell'occasione della celebrazione di alcune festività.

Gli effetti del concentramento non riguardano la sola amministrazione, ma anche la erogazione dei sussidi e delle doti; e dovendosi lasciare libero campo al riordinamento delle opere successivamente alla concentrazione, non possono farsi riserve a favore della Compagnia amministratrice, tranne quella dell'art. 5 della legge 17 luglio 1890 (2).

Fatto. La Compagnia del S. Sepolcro dei Neri e SS.mo Nome di Maria in Aquila ha ricorso contro il reale decreto del 28 maggio 1899 (notificatole il 20 giugno successivo) col quale decreto fu disposto il concentramento nella Congregazione di carità di Aquila dei fondi elemosinieri e dotali amministrati dalla Compagnia ricorrente.

Il ricorso anzidetto risulta notificato il 19 luglio 1899 al Prefetto di Aquila, in rappresentanza del Ministero dell'interno, ed alla Congregazione di carità di Aquila. Risulta, inoltre, depositato nella segreteria di questa IV Sezione addì 2 agosto 1899, in una con copia, del provvedimento impugnato, con un estratto delle regole della Compagnia e con la procura rilasciata per la difesa in giudizio dal Governatore della Compagnia stessa agli avvocati Ernesto Romani e Nicola Taraschi. Di tale deposito è stata data legale notizia al Ministero dell'interno con un unico atto del 4 agosto 1899, per questo ed altri due sodalizii ricorrenti contro altre disposizioni del Regio decreto anzidetto.

Il Ministero dell'interno si è limitato a far pervenire, con nota 6 settembre 1899, copia di una deliberazione 10 agosto 1899, con cui la Congregazione di carità di Aquila combatte i ricorsi di tutte e tre quelle pie associazioni.

La Compagnia, di cui trattasi, comincia dal narrare che il S. Sepolcro dei Neri pel proprio regolamento organico del 26 aprile 1783 deve erogare ed eroga tutta la sua rendita nella celebrazione delle funzioni religiose del giovedì santo, vestendo in quella occasione 12 orfanelli

---

(1) Confor. decis. 23 marzo 1900 Parroco di S. Giovanni in Chiavari (vol. in corso, p. 461).

(2) Confor. la decisione, di pari data, del Parroco Reveglio, che precede.

poveri, e nella celebrazione della festività di S. Marco, elargendo in quella occasione per sorteggio una dote di L. 85 ad una giovane della città; e che il SSmo Nome di Maria deve impiegare la sua rendita nella celebrazione della festività omonima, anch'esso elargendo in quella occasione, per sorteggio, una dote di L. 85 ad una zitella povera di Aquila. Trae da tutto ciò che le predette opere di beneficenza non hanno un'entità propria ed indipendente, ma sono un'accessorio dell'opera di culto ed una manifestazione diretta a rendere questa più solenne. Sfuggono quindi al concentramento, la cui decretazione costituisce violazione degli art. 1, 2, e 54, 56 e seguenti della detta legge. Avverte, infine, che, nella peggiore ipotesi, per l'art. 54 della legge medesima alla Congregazione di carità potrebbe appartenere soltanto il diritto di amministrare i fondi destinati alle opere di beneficenza sopra indicate, ma non vi sarebbe ragione alcuna per la quale non si dovesse continuare ad osservare la volontà dei fondatori per quant'altro riflette l'attuazione delle dette opere, lasciandosi, cioè, che continui a provvedere la Compagnia ricorrente, in conformità del suo dovere e del suo diritto. E conclude:

« Che accogliendosi il presente ricorso e rivocandosi, per quanto riguarda la nobile pia Compagnia ricorrente, l'impugnato R. decreto 28 maggio 1899, si dichiari non esser soggette a concentramento nella Congregazione di carità di Aquila le istituzioni amministrate dalla stessa; si limiti, almeno, il diritto della Congregazione di carità alla sola amministrazione dei fondi necessari per le opere di beneficenza annesse alle opere di culto che la Compagnia ricorrente compie, lasciandosi fermi ed immutati i diritti di questa in ordine a quant'altro concerne l'attuazione concreta delle dette opere di beneficenza, e si condanni il soccombente alle spese ».

La Congregazione di carità controdeduce:

1° Che non è attendibile la eccepita violazione degli articoli 1 e 2 della legge, perchè le istituzioni amministrate dalla Confraternita del S. Sepolcro hanno carattere di pubblica beneficenza, tanto più che le stesse Confraternite hanno qualità di pubblici enti, cadendo sotto la sorveglianza dell'autorità civile;

2° Che, contrariamente a quanto deducesi nel ricorso il fine di beneficenza delle opere pie in esame è prevalente su quelle di culto. Questo concetto risulta evidente e dalle regole di fondazione e dal bilancio, che ha cifre certe e stabilite. Le opere di culto sono limitatissime e non riguardano che la celebrazione di due festività;

3° Che per gli articoli 54 e seguenti della legge il concentramento è obbligatorio. Del resto la massima adottata dal Regio Governo non merita censura. Essa è giustificata dal vantaggio di rendere assicurato il reddito ed il fine delle istituzioni concentrate, non che da una economia nelle spese di amministrazione. La Confraternita non ha rilevanza di patrimonio, nè la beneficenza che esercita la indole speciale, per eccettuarla dal concentramento;

4° Che l'istanza subordinata della Confraternita, tendente a limitare il concentramento alla sola amministrazione dei fondi elemosinieri, è contraria al concetto della legge, la quale vuole la revisione degli statuti delle istituzioni elemosiniere perchè la beneficenza sia coordinata a forme più razionali.

Da ultimo la Congregazione di carità richiama l'attenzione del Consiglio di Stato sul dubbio di ammissibilità del ricorso, in relazione ai termini perentori stabiliti dall'ultimo capoverso dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1870; e conclude per il rigetto del ricorso stesso.

Diritto. Attesochè nessun fondamento abbia il dubbio di tardività di ricorso. Come la giurisprudeuza di questo Collegio ha già avuto occasione di dichiarare l'ultimo capoverso dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890 N. 6972 (serie 3ª) non fa menzione di un termine speciale, più dell'ordinario breve, per i reclami alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro i provvedimenti

di concentrazione e gli altri ivi enunciati, se non in relazione all'effetto sospensivo che, in deroga del contrario principio accolto nell'articolo 33 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, n. 6166, (serie 3ª) guarentisce ai reclami medesimi. Tale lo spirito di quel capoverso, e tale, anzi, la stessa lettera sua correttamente intesa. Chi, dunque, non voglia giovarsi della sospensione dell'atto di concentramento può rimandare il ricorso in corrispondenza alla durata del termine ordinario (sessanta giorni dalla notificazione dell'atto) senza che l'indugio altro importi che l'eseguibilità del provvedimento impugnato, nonostante l'interposto gravame. Or, nel caso, il termine ordinario anzidetto risulta osservato.

Attesochè, nel merito, sia da premettere che la nobile e pia Compagnia del Santo Sepolcro dei Neri e Santissimo Nome di Maria ripetutamente ammette nel suo reclamo che la concentrazione decretata da S. M. il Re addì 28 maggio 1899 sarebbe caduta sovra *istituzioni* da essa *Compagnia amministrate;* ammette, pure che, in corrispondenza alle istituzioni stesse, sussistano oggidì *fondi* vincolati all'adempimento delle opere rimaste concentrate. Questo Collegio può e deve tener conto nel decidere di siffatto odierno stato di cose, quand'anche per avventura alquanto diverso dall'originario, dappoichè la legge del 17 luglio 1890 tende a governare le opere di beneficenza quali le trovava costituite al momento della sua attuazione non quali vennero dapprincipio pensate ed attuate. Illogico sarebbe il porre da banda ogni successiva modificazione e risalire alla originaria figura caritativa per decidere sull'applicabilità o no ad essa delle disposizioni contenute nella legge suddetta. E in questa contingenza è senz'altro da attendere alle dichiarazioni del sodalizio reclamante.

Attesochè la principale censura da questo mossa all'atto di concentrazione si riassume in ciò, che le due istituzioni di beneficenza (sussidi in vesti, pane, danaro, assegnamento di dote) non siano viceversa tali perchè strettamente collegate e dipendenti da precise funzioni religiose: onde sono piuttosto da avere in conto di complemento di queste; e come partecipi della natura di esse (lungi dallo star da sè e per sè) fruirebbero della esenzione da concentrazione che alle opere di culto è guarentita.

Attesochè nel sistema della legge del 17 luglio 1890 una istituzione abbia nome e qualità di beneficenza dal fine suo, come è testuale nell'articolo 1° della legge medesima. Il ragionamento della Compagnia ricorrente, invece, condurrebbe a porre da banda il fine per la causa dell'opera, causa, che ben può essere ascetica, con influenza altresì nei modi della carità, senza che, perciò, questa venga a cessare dallo appartenere all'ordine di soccorsi materiali su cui il legislatore ha dettato speciali discipline, in omaggio ai concetti che oggidì sono prevalsi negli ordinamenti della pubblica beneficenza. Or seguire la ricorrente non si può senza manifesto urto con la lettera e con lo spirito della legge.

Attesochè, messa siccome irrilevante da banda la causa delle istituzioni amministrate dalla Compagnia, non si rinvengono nelle istituzioni medesime particolarità siffatte che consentano di non assoggettarle alla regola della concentrazione, ma ritenerle invece siccome rientranti nelle eccezioni dalla concentrazione stessa. E di vero tutto consiste nella distribuzione di cibarie e di vesti e nell'assegnamento di una dote, quelle e questa di un ammontare ben tenue, cioè di gran lunga al disotto del minimo che, di per sè, sarebbe titolo d'eccezione. Ora le Congregazioni di carità hanno appunto per compito proprio precipuo di siffatte maniere di beneficenza. E quanto al tempo e al luogo delle distribuzioni e dell'assegnamento, niun dubbio che la Congrega dovrà attenersi a quelli fin qui seguiti finchè, almeno, ne' modi legali non s'innovi validamente alle tavole di fondazione e alla costante osservanza di esse. Tale avvertenza scaturisce ovvia dal combinato disposto degli articoli 61 e 55 della legge 17 luglio 1890.

Attesochè statuire di presente sul dubbio se e quale ingerenza diretta nelle erogazioni di cui sopra possa rimanere alla Compagnia dopo il passaggio dei fondi alla Congregazione di carità, sarebbe un trascendere i limiti del decreto di concentramento, per invadere il campo proprio dell'assetto organico delle opere in conseguenza del concentramento medesimo, prima che quell'assetto sia rimasto deliberato. Altro per ora non si può, invece, dire se non che l'articolo 5 della legge dà agio alla Compagnia d'insistere perchè le venga attribuita voce presso la Congrega nella gestione delle due istituzioni. Andar oltre nelle riserve a favore del pio sodalizio, fino a sentenziare la necessaria perpetua continuazione delle modalità delle opere, quali finora si sono avute e la limitazione degli effetti del concentramento a quelli soltanto che concernono la amministrazione, non già l'erogazione, dei sussidii nè l'assegnamento della dote, significherebbe decidere: contro la legge, in genere, non ammettendosi da queste siffatte aprioristiche distinzioni; contro taluno dei suoi articoli in particolare, perocchè libero deve essere il campo al riordinamento delle opere successivamente alla concentrazione, e contro, infine, al Reale Decreto impugnato, perocchè esso ha sancito la concentrazione, ma non disposto per nulla sul futuro governo delle opere, in relazione al quale dovrà camminarsi sulle traccie dei principii additati e prescritti dal legislatore.

Attesochè scenda da tutto ciò che non sussistono le lamentate violazioni degli articoli 1 e 2, 54, 56 e seguenti della ripetuta legge, violazioni supposte, parte in conseguenza di un concetto delle opere di beneficenza non adeguato a quello accolto nella legge, e parte in grazia di una pretesa di limiti nella concentrabilità delle istituzioni di cui trattasi che la legge a priori non consente, che perciò il Reale Decreto non poteva considerare e che si avvereranno o non si avvereranno secondo lo ulteriore assetto delle opere, fermo il principio di starsene nel divisarlo il più che torni possibile prossimi alla volontà degli istitutori.

Attesochè non consti che v'abbiano spese da rimborsare ai resistenti.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 28 ottobre 1897.

Ric. *Comune di Ragusa.*

Opere pie — Fondazione a beneficio di ecclesiastici poveri — Carattere di istituzione di pubblica beneficenza.

Deve essere considerata come istituzione di pubblica beneficenza, e non come fondazione privata, l'istituto che ha per iscopo di soccorrere i preti poveri di una determinata parrocchia, imperocchè non sussiste che il sacerdozio costituisca una famiglia; ed i preti poveri bisognosi di soccorso non possono essere considerati in categoria distinta dai poveri laici, nè il carattere pubblico delle istituzioni soggette alla legge del 1890 viene meno per il fatto che la beneficenza sia disposta a favore dei preti di una sola parrocchia (1).

---

(1) Il parere osserva che questa circostanza, la quale si riferisce alle particolari condizioni in cui si esercita la beneficenza, potrà essere tenuta presente per sottrarre, in tutto od in parte, la istituzione dal concentramento, in base all'art. 60 della legge; ma non la sottrae alle sanzioni di questa, per ridurla nell'orbita delle istituzioni private.

E soggiunge che la tesi contraria falserebbe e quasi annienterebbe l'intera legge sulle istituzioni di beneficenza, e che apparisce tanto più assurda ove appena si rifletta che il legislatore alla definizione che può dirsi *positiva* contenuta nell'art. 1, ha aggiunto nell'art. 2 una specie di definizione *negativa*, dichiarando quali non siano istituzioni pubbliche di beneficenza soggette alla legge medesima.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Precedenza del matrimonio civile al religioso *(Discussione dinanzi al Senato del Regno)* (1).

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1900.

(*Continuazione:* vegganai dispense precedenti, pag. 207 e seg.; 349 e seg.; 474 e seg.).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle, altro iscritto.

CARLE. Onorevoli colleghi! La discussione, che ormai dura da quattro giorni sul nobilissimo e delicatissimo tema che ci sta dinanzi, è stata così ampia, così elevata, così ricca di considerazioni storiche, filosofiche e sociali, che io mi credo in debito di astenermi dal prolungare in qualsiasi modo la discussione generale, e di restringermi senz'altro alle considerazioni di quella proposta, che ho avuto l'onore di sottoporre alla benevola considerazione del Senato.

Comincerò da una semplice osservazione di fatto. Malgrado la varietà grande di opinioni e di gradazioni di opinioni che si manifestarono in questo Consesso dai precedenti oratori, io credo tuttavia che noi siamo d'accordo sopra due punti essenziali.

Il primo di questi punti consiste in ciò, che tanto il disegno di legge proposto dall'on. ministro Bonasi, quanto quello proposto dall'Ufficio centrale, sebbene differiscano nel loro titolo ed anche nella loro sostanza, tuttavia non si propongono lo scopo d'innovare in qualsiasi modo il nostro diritto pubblico quanto ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ma intendono ad uno scopo più modesto, che è quello di porre argine ad un grandissimo inconveniente, che turba l'ordinamento delle nostre famiglie, e che popola il nostro paese di un numero grande di figli illegittimi, che devono scontare talvolta la pena della leggerezza, della colpa o della ignoranza dei loro genitori.

Un altro punto, onorevoli colleghi, in cui possiamo essere eziandio concordi sta in questo, che per quanto possa essere stato l'apprezzamento che gli oratori che mi hanno preceduto hanno fatta della istituzione del matrimonio civile, nessuno però si spinse fino a tale da sostenere che dovesse essere modificata in proposito la legislazione vigente presso di noi.

Certamente si potè scorgere dalle parole pronunciate da qualche oratore, che non era in lui grande entusiasmo per l'istituzione del matrimonio civile, ma nè l'istituto poteva essere posto in discussione, nè alcuno giunse ad impugnarlo direttamente; e quindi noi, che rispettiamo le opinioni e gli apprezzamenti di tutti, non dobbiamo inquirere sulle intenzioni, che altri potesse avere riguardo a questa istituzione, che noi riteniamo essere come conquista della civiltà.

A questo proposito tuttavia mi credo in debito di fare quanto meno un cenno di taluni apprezzamenti relativi all'istituzione del matrimonio

---

(1) Atti parlamentari, Senato, legislatura XX, 3ª sess. 1899-900, discussioni, p. 1320 e seguenti

civile, che, a parer mio, potrebbero condurre a conseguenze gravi, anche per l'autorità delle persone, da cui essi partirono.

Uno di tali apprezzamenti è partito da persona, per cui ho altissima stima, l'illustre senatore Pascale, e mi parve anche diviso dall'onorevole Vitelleschi.

Essi, tessendo una breve storia della istituzione del matrimonio civile, sarebbero pressochè venuti, se io ho bene inteso, alla conseguenza che questo istituto sia dovuto a quel grande cataclisma sociale, che fu la rivoluzione francese e che esso perciò si risenta in qualche modo della incredulità e della irreligione, che prevalsero in quell'epoca.

Io non posso ammettere questo apprezzamento, che certo non contribuisce a mettere in buona luce un istituto fondamentale della nostra legislazione.

Io credo che basti dare un'occhiata alla storia del matrimonio civile; che basti consultare in proposito il trattato di diritto ecclesiastico, cattolico ed evangelico del dottor Emilio Friedberg, professore a Lipsia, stato tradotto dal nostro Ruffini (Torino, 1893), che è certo il trattato in cui trovasi studiato più imparzialmente e più completamente questo argomento, per iscorgere che il matrimonio civile esisteva già in germe prima che scoppiasse la rivoluzione francese.

Il medesimo fu imposto da necessità sociali, fu istituito in omaggio al principio di tolleranza dei diversi culti, fu richiesto talvolta dalla stessa Chiesa, e fu in sostanza un prodotto del formarsi dello Stato moderno, che doveva richiamare a sè la facoltà di regolare l'importantissima delle istituzioni sociali.

Le sue radici quindi non debbono essere cercate soltanto nella rivoluzione francese e tanto meno nella incredulità e nella irreligione del tempo, è questa la ragione per cui il matrimonio civile non solo non fu scosso dal soffio potente di reazione, che seguì la caduta del primo Napoleone, ma riuscì invece a mantenersi e a consolidarsi, perchè rispondeva a una vera necessità sociale.

Del resto, onorevoli colleghi, quand'anche si ammetta che il matrimonio civile ci pervenga dalla grande rivoluzione francese, non è forse da essa che ci derivarono i grandi principî che stanno a base del diritto medesimo, i quali, proclamati dalla Francia, diventarono poi la conquista del mondo civile?

In un altro apprezzamento non posso essere concorde, ed è in quello emesso ieri dal nostro illustre collega Negri, del quale ho ammirato la splendida parola. Egli, che pur mise in buona luce la grande rivendicazione dello Stato moderno quanto all' istituto del matrimonio civile, sembrò in qualche modo ritenere che il matrimonio civile consistesse in una semplice registrazione dell'atto civile dei matrimoni; di guisa che lo Stato compirebbe, quanto al matrimonio, quell'ufficio stesso che esso compie circa le nascite e le morti, che sono fisici avvenimenti, e quello magari che esso compie relativamente alle ipoteche ed ai privilegi.

Anche questo concetto, perdoni l'on. Negri, non può essere accettato. Il matrimonio civile, non che essere semplice registrazione e constatazione di un avvenimento, suona e significa il diritto dello Stato di regolare le basi di quell'istituto della famiglia che continua sempre ad essere il *seminarium reipublicae.*

Sgombro così il terreno da apprezzamenti che non si possono accettare, e fermo ed inconcusso il concetto che l'intento del presente di-

segno di legge è quello soltanto di rimediare all'inconveniente gravissimo dei numerosi matrimoni religiosi, i quali con danno sopra tutto della prole, non sono accompagnati dall'atto civile, senza dover perciò introdurre delle innnvazioni nei concetti a cui si ispira il nostro diritto pubblico e privato, noi ci troviamo di fronte al gravissimo quesito, che costituisce il nocciolo di tutta questa discussione.

A conseguire l'intento che il disegno di legge si propone, sarà più adatto, più efficace, più opportuno il mezzo che propone l'Ufficio centrale col titolo della precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, titolo che esso ha ereditato da una lunga sequela di progetti anteriori? o sarà invece a preferirsi il mezzo più modesto, a cui si appiglia il progetto ministeriale sotto il titolo di *disposizioni contro i matrimoni illegali*, mezzo che ha pur esso la sua tradizione anteriore, a cui si rannodano i nomi del Cassinis, del Mancini e del Cadorna?

Sono pressochè trent'anni, che insegno alla gioventù subalpina che il grande fatto dell'epoca nostra è la formazione dello Stato moderno accompagnato dalla rivendicazione di quei poteri che in un periodo di transizione, in cui lo Stato aveva cessato di adempiere alla propria funzione, dovettero necessariamente cadere in mano di altre autorità; quindi la mia parola non potrà essere sospetta se affermerò che fra i due mezzi che possono condurre al conseguimento dello scopo che si propone la legge, è a preferirsi quello più modesto, che consiste nello introdurre unicamente delle disposizioni contro i matrimoni illegali.

Per quanto si faccia, per quanto si riduca anche la precedenza del matrimonio civile ad una semplice affermazione teorica, sfornita di vera sanzione, come accade nel progetto dell'Ufficio centrale per l'introduzione dell'art. 4, ciò non potrà mai impedire che il titolo stesso abbia la significazione e la portata di una lotta e di un conflitto colla Chiesa e accenni a una supremazia che il potere civile vuol rivendicare sul potere spirituale in tema di matrimonio, supremazia che non esisterebbe in base all'attuale legislazione.

Si avrà bel dire, che imponendo quella precedenza si obbedisce ad una necessità sociale, e che con tale precedenza si mira ad avere la Chiesa cooperatrice in uno scopo di alta morale, che è quello di dare una base salda all'ordinamento della famiglia, ma si può essere certi, che finchè si adopera quel titolo la Chiesa verrà sempre a dire che si vuol stabilire una precedenza ed una priorità del contratto civile che essa ritiene offensiva del sacramento, contraria al principio della separazione ed indipendenza dei due poteri, e che mentre si invoca la sua cooperazione in un alto intento morale, si viene a minacciarla di pene se essa venga a compiere ciò, che essa dal suo punto di vista ritiene far parte del suo ministero spirituale, e competere nell'amministrazione di un sacramento.

Io non divido totalmente l'opinione dell'illustre Carrara, secondo cui il ministro del culto che disobbedisce al precetto della precedenza obbligatoria del matrimonio civile introdotta per una ragione altissima di ordine pubblico non commetterebbe un reato, ma ritengo che così facendo non si venga ad ottenere lo scopo a cui si mira, ma si finisca per acuire quel dissidio, che si vorrebbe invece far scomparire, e ad accrescere la resistenza di quella Chiesa di cui vorrebbesi avere la cooperazione.

Dirò di più, che a mio avviso fu in parte questo titolo infelice di

precedenza obbligatoria, preso a prestito da altri Stati, che si trovano in condizioni sociali compiutamente diverse dalle nostre, che originò quella singolare iettatura, che sembra aver perseguitato i numerosi progetti, che si vennero successivamente presentando, senza che alcuno fra essi potesse giungere in porto. I ministri infatti eccitati dalla pubblica opinione e dai discorsi dei Procuratori del Re e stimolati da interpellanze parlamentari, ordinavano inchieste, raccolta di dati statistici e giungevano fino a presentare dei progetti sempre col titolo ormai tradizionale di precedenza obbligatoria; ma poi sentivano che l'imporre quella precedenza stonava col nostro diritto pubblico, col concetto di libera Chiesa in libero Stato, e così i progetti o erano dimenticati, o scadevano con le varie legislature, e venivano così a costituire quella specie di zavorra legislativa, che sembra essere destinata a rimaner sempre all'ordine del giorno senza poter mai giungere ad essere trasformata in legge.

Ciò però non tolse, ed anzi fu causa, che il problema sia stato sempre studiato anche in occasione della riforma delle leggi penali, e che l'elaborazione progressiva di tanti disegni di legge abbia molto giovato a porre le basi di quello, che ora stiamo discutendo. E' facile infatti lo scorgere, che tanto il progetto dell'Ufficio centrale quanto quello del ministro, non sono già progetti che giungano improvvisi, ma si presentano come il coordinamento a sistema di disposizioni diverse di leggi le quali già occorrevano nei progetti anteriori. Per tal guisa i due progetti che stanno dinanzi a noi finiscono col costituire – per usare una espressione efficacissima dei giurisprudenti romani – una specie di *ius translaticium*, che venne in certo modo trasmettendosi da ministro a ministro, le cui disposizioni si vennero lentamente preparando e pressochè consolidando nella opinione pubblica e parlamentare.

Nè serve per combattere l'influenza contraria, che esercita questo titolo di *precedenza obbligatoria*, l'allegare come sempre si fa il grande esempio dei maggiori popoli civili, perchè quest'allegazione eccita anche maggiormente gli animi in senso opposto; perchè fa nascere il sospetto, che si voglia imitare l'esempio di popoli, che sono in condizioni compiutamente diverse dalle nostre per ciò che si riferisce ai rapporti fra Stato e Chiesa.

Conviene infatti ammettere che in questa parte il nostro diritto pubblico è profondamente diverso da quello degli altri paesi. Noi continuiamo pur sempre a mantenerci fedeli a questo principio tradizionale della libera Chiesa in libero Stato che, formolato da Camillo Cavour, mette capo al grande nostro filosofo e poeta nazionale Dante Alighieri.

E di mantenersi fedeli a questo principio, radicato nel nostro stesso modo di pensare, nella filosofia che sempre prevalse presso di noi e nelle condizioni stesse di fatto in cui ci troviamo, abbiamo ben donde in quanto, che, come ben disse ieri l'onor. Digny, è stata questa politica tradizionale che ci ha condotti a risolvere questo singolare problema di fare coesistere nella stessa città il Re ed il Pontefice. Certamente, di fronte a questo stato di cose, non può servire l'invocare l'esempio degli altri paesi, che adottarono il sistema della precedenza, come non può servire per combattere la nostra legislazione matrimoniale l'invocare l'esempio dell' Inghilterra. Questa, è vero, avrebbe riconosciuta la più larga libertà nei modi di contrarre il matrimonio, dando facoltà a ciascuno di recarsi a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del proprio culto; ma

deve consentirmi il senatore Digny, che ha pur recato ieri quest'esempio, che le condizioni nostre, quanto ai rapporti colla Chiesa, sono completamente diverse, e non ci consentirebbero di introdurre quel sistema, che colà non può produrre inconvenienti.

Nell'Inghilterra infatti abbiamo la Chiesa anglicana che essendo nata in certo modo collo Stato non solo può procedere d'accordo collo Stato, ma è profondamente immedesimata con esso, mentre presso noi abbiamo una Chiesa e un clero coi quali si potrà col tempo sperare un accordo in questo come in altri argomenti, in cui l'interesse è comune, ma intanto finchè l'accordo non vi è lo Stato non può rinunziare ad un potere che è suo, quale è quello di regolare il matrimonio dal punto giuridico e civile, nè può lasciarne la celebrazione ad un clero, che si propone intenti diversi dai suoi ed ubbidisce ad un'autorità diversa dalla sua.

Intanto le cose premesse dimostrano abbastanza, che fu conveniente ed opportuno, che l'onorevole Bonasi nel suo disegno di legge abbandonasse quell'intitolazione, che un lungo uso pareva aver resa inevitabile, ne sostituisse una, che colla sua minor pretesa consentisse di dare un altro e più conciliante indirizzo alla risoluzione dell'ardua questione.

Tale è appunto quella di *Disposizioni contro i matrimoni illegali.*

Si è detto a questo proposito dall'onor. Vitelleschi con quella sua mirabile facilità di eloquio ed ora dal mio amico Cantoni che la trovata del ministro fu il frutto di quella abilità politica, che un tempo era frequente per l'ingegno italiano e di cui incontrasi ancora qualche manifestazione a' nostri giorni.

Riconosco di buon grado questo accorgimento politico all'on. Bonasi, ma credo che qui la sua vera politica sia consistita sopratutto nel chiamare le cose col proprio nome.

Egli non si propose certo di giuocare di abilità e di ricorrere ad espedienti, ma ebbe piuttosto lo scopo di indicare nettamente ed apertamente ciò che egli si proponeva col suo progetto di legge. Tale intento per lui non era quello di modificare in qualsiasi modo i rapporti tra Chiesa e Stato, nè di affermare una superiorità dello Stato in materia matrimoniale, che dal punto di vista civile non poteva essere contestata, ma quello unicamente di colpire coloro i quali, contraendo matrimonio esclusivamente religioso, cercavano di prevalersi del rispetto di cui li circondava una lunga ed antica tradizione per attribuire alle loro unioni una rispettabilità, che non era nei motivi che li conduceva a contrarre quella forma di matrimonio.

Ecco l'abilità politica dell'on. Bonasi, e di questo non posso a meno di dargli lode, inquantochè credo che la miglior politica sia quella di dire chiaramente quello che si vuole e dare alle cose il vero e proprio nome.

Parmi che dopo ciò noi potremmo essere riconciliati con questo titolo modesto del disegno di legge a cui non eravamo più usi da lungo tempo, se non sorgesse l'osservazione del relatore dell'Ufficio centrale stata poi ripetuta da molti altri, l'osservazione cioè che questo titolo sarebbe in contraddizione collo spirito e colla lettera della legge, secondo cui il matrimonio religioso è inesistente.

Or bene, onorevoli colleghi, o io sono in errore o qui si cade inconsapevolmente in una sottigliezza giuridica. Certo il matrimonio religioso è inesistente dal punto di vista giuridico perchè non produce

effetti civili; ma ciò punto non toglie che esso possa essere considerato come illegale e che possa essere punito, se non sia seguito dall'atto civile. Fu questo appunto l'errore, direi, di prospettiva e di apprezzamento, in cui incorsero i legislatori del 1865, i quali dichiarandolo inesistente non credettero quasi più di doversene occupare e fecero così astrazione da una lunga tradizione che non poteva perdere efficacia unicamente per una dichiarazione teorica di inesistenza. I legislatori del 1865 furono, come ora si direbbe, dei metafisici, i quali seguirono a fil di logica il loro ideale di separazione dei due poteri e di reciproca libertà, senza tener conto della realtà dei fatti da cui sempre nasce il diritto. Nè io oso condannare se in quel tempo di schietto e sincero entusiasmo essi ebbero piena fiducia nelle libertà e nei principî a cui informavasi il nuovo diritto e fecero a fidanza sul buon senso della popolazione e sull'aiuto del clero, in un tempo, in cui di fronte al grande fatto dell'unificazione della patria, tutto sembrava essere possibile e sperabile.

Tanto meno oso condannarli, in quanto che essi fecero delle riserve per il caso in cui il senso delle popolazioni e il modo di procedere del clero non avessero corrisposto alle loro speranze.

Si è disputato poi fra l'onorevole Pascale da una parte e gli onorevoli Finali e Pellegrini dall'altra, se tali riserve fossero *generiche* o *specifiche*, cioè limitate e ristrette alla prescrizione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Per mia parte sono dell'avviso dell'onorevole Pascale, che cioè tali riserve furono e non potevano essere che *generiche*, cioè nel senso di servirsi dei mezzi che fossero proporzionati alle necessità ed ai bisogni dei tempi, senza vincolare previamente i posteri al sistema della precedenza, il che sarebbe stato veramente singolare, trattandosi di leggi, che si fanno per il loro tempo, senza pretendere di dettar norma ai legislatori dell'avvenire.

Ciò significa che la questione era ed è impregiudicata, e certo il miglior modo per risolverla era quello di dare l'impronta e il suggello di matrimoni illegali ai matrimoni religiosi non seguiti dall'atto civile, seguendo in ciò l'esempio dei romani che determinava quali fossero le *iustae nuptiae*, per distinguerle dalle *iniustae*, da quelle cioè che non si ritenevano nozze legittime, ossia conformi al diritto.

Esaminato e giustificato così il titolo che in questioni così delicate ha la sua importanza, veniamo ora ad esaminare la sostanza del disegno di legge.

Certo a questo riguardo furono gravi e parvero talvolta aspre le censure al progetto ministeriale. Si parlò di abdicazione del potere civile, di rinunzia ad una parte della sovranità inscindibile dello Stato, di un passo nella via del regresso; lo si accusò, per aver detto, a mio avviso giustamente, che salvo il titolo non vi era più una vera differenza fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio centrale.

Or bene, onorevoli colleghi, noi conosciamo tutti l'onorevole Bonasi e sappiamo che l'appassionarsi della discussione può condurre ad esagerazioni.

Certo ciò che ha scritto ed operato l'onorevole Bonasi ci danno sicura fiducia, che egli il quale scrisse così bene dello Stato, dei suoi poteri, delle sue responsabilità in rapporto coi suoi dipendenti e che sempre operò a servizio dello Stato non poteva certo avere intenzione, presentando un progetto di legge, di rinunziare in qualsiasi modo alle prerogative e ai poteri dello Stato.

Solo può nascere il timore, che trattandosi di un progetto diretto a risolvere una questione di indole così ardua e delicata, la via da lui seguita non sia stata così bene delineata da escludere ogni dubbio circa l'intendimento, che egli si è voluto proporre.

Il fatto si è, che anche il mio onorevole amico Cerutti, relatore dell'Ufficio centrale, al quale deve essere riconosciuto il merito di aver recato nell'esame del progetto una serenità ed imparzialità a tutta prova, una conoscenza ampia del diritto civile e canonico ed una logica stringente, fu condotto ancor egli a formulare contro il disegno di legge dell'onorevole ministro delle critiche abbastanza gravi, rilevando in esso certe intime incoerenze e contraddizioni stridenti, che certo debbono essere eliminate dal progetto.

Io non ripeterò ciò che egli ha detto meglio che io non potrei fare circa queste intime e particolari incoerenze del progetto, ma, secondo il mio solito, mi arresterò di preferenza a quella che per me costituisce l'incoerenza fondamentale del progetto stesso, quella incoerenza, che non fu per ora abbastanza messa in rilievo e che quando non fosse riparata efficacemente ci potrebbe forse condurre ad applicare al disegno di legge il verso del poeta: *Desinit in piscem mulier formosa superne.*

Questa incoerenza fondamentale, causa prima di tutte quelle che sono poi acutamente rilevate dal relatore, a mio avviso, consiste in questo che mentre nella nostra legislazione noi abbiamo un unico matrimonio riconosciuto ed è il civile, invece il sistema, a cui è ricorso l'onorevole Bonasi, quando non vi si introducesse l'opportuno rimedio, condurebbe ad introdurre, non fosse che per poco tempo, due specie di matrimoni uno civile e l'altro religioso, che avrebbero entrambi esistenza giuridica e produrrebbero degli effetti civili.

Mi perdoni l'onor. Bonasi se non si può sempre spiegare la genesi di una associazione di idee: ma questo è certo che il suo progetto mi ha fatto correre col pensiero a quella distinzione che noi troviamo in diritto romano fra il *dominium ex iure Quiritium* ed il *dominium in bonis*.

Il matrimonio civile corrisponderebbe al *dominium ex iure Quiritium* e arrecherebbe a colui che lo conclude i vantaggi e gli oneri, che vi sono inerenti, mentre il religioso, almeno per una discreta luna di miele che sarebbe di una quarantina di giorni, verrebbe ad essere un *matrimonium in bonis*, in cui si potrebbero avere le dolcezze e le gioie più o meno relative del matrimonio. senza avere i pesi e gli obblighi inerenti al medesimo.

Rimarrebbe però sempre la prospettiva non lieta di un brutto risveglio alla fine dei quaranta giorni, che consisterebbe nell'azione penale col relativo pagamento dell'ammenda per non aver fatto seguire al rito religioso l'atto civile di matrimonio. Però anche allora vi sarà modo di pensare, se per rimanere nella condizione comoda in cui si era non fosse preferibile di pagare senz'altro l'ammenda, che non è certo grave soprattutto per chi trovasi in condizione agiata.

Ecco la grave incoerenza del progetto Bonasi, quella che non riparata condurrebbe i giuristi e i sostenitori del diritto dello Stato a respingere il suo progetto. Nè io intendo di fargliene colpa; anche il suo disegno di legge aveva la sua preparazione anteriore, ed in questa sopratutto per opera del Mancini e del Cadorna era stata sempre mantenuta una distanza possibile di tre mesi o di trenta giorni fra i due

matrimoni, senza però riconoscere alcun effetto civile al matrimonio nell'intervallo, il che certamente deve essere eziandio.

E' questo quindi il grave pericolo inerente al progetto ministeriale. Mentre secondo la nostra legislazione non vi ha certamente che un solo matrimonio, che sarebbe il civile, con quel progetto invece viene ad esservi, per qualche tempo almeno, la possibilità di due matrimoni l'un contro l'altro armati, come lo Stato e la Chiesa, di cui sarebbero i rispettivi rappresentanti.

Nè si venga a dire, come forse sfuggì a qualche oratore, che il matrimonio civile si riduce ad una semplice registrazione e il matrimonio religioso ad una semplice benedizione nuziale. Nel concetto rispettivo dello Stato e dalla Chiesa i due matrimoni, come osservò il Finali, sono per sè completi e perfetti: ciò è dimostrato dal fatto che hanno entrambi in proposito una legislazione compiuta, quanto al matrimonio, ai suoi impedimenti ed a suoi riti.

Se così è, quello che sopratutto importa si è di impedire questo dualismo, e il solo modo per riuscirvi consiste nel fare in guisa, che malgrado l'autorità diversa che celebra i due matrimoni, si venga a stabilire, per il caso in cui si vuol far procedere il rito religioso, una specie di unità di contesto e quasi contemporaneità dei due riti, per guisa che scompaia, per quanto è possibile, quell'intervallo di tempo durante cui sarebbe riconosciuto e quanto meno tollerato dalla legge il matrimonio colle sole forme religiose.

E' stato questo il motivo per cui, avendo sempre dichiarato l'onorevole Bonasi di essere disposto ad accettare quegli emendamenti, che possono condurre a limitare questo intervallo, ed essendo stato anche questo concetto espresso da parecchi oratori, come il Canonico, il Cannizzaro, il Negri ed il Massabò, io mi sono fatto lecito di presentare un emendamento, che intenderebbe a questo scopo.

Esso consiste in due articoli, che verrebbero a modificare i due articoli del progetto Bonasi, cioè il primo che determina quali siano i matrimoni che debbono considerarsi come illegali, e il secondo che stabilisce le pene, in cui incorrono coloro che si trovano in questa condizione illegale.

Eccone il tenore:

Art. 1. Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stato preceduto dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo.

Conseguentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente all'uffiziale dello Stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile.

Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente a quello della cerimonia religiosa.

Art. 2. Gli sposi che contravvengano al disposto dell'articolo precedente, o celebrando il rito religioso senza aver prima adempiuto alle condizioni di cui sopra, o tralasciando dopo la cerimonia religiosa il compimento dell'atto civile nel giorno fissato sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 (in conformità all'art. 124 del Codice civile italiano).

Essi incorrono immediatamente nella perdita di qualunque diritto

od utilità che dipende per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

La celebrazione dell'atto civile di matrimonio estingue l'azione penale rimpetto agli sposi e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti della medesima.

La morte di uno degli sposi produce il medesimo effetto rimpetto al superstite.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 restano conformi al progetto ministeriale, salve semplici variazioni di coordinamento.

Fermiamoci anzitutto al 1° articolo ed al primo comma del medesimo.

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo »

Comincio anzitutto col dichiarare che al modo stesso che io non faccio questione di proprietà o di precedenza quanto alla presentazione di un emendamento, la cui necessità fu sentita da molti e di cui mancava soltanto ciò che potrebbe chiamarsi la formulazione giuridica, così io non ho difficoltà di accettare quelle modificazioni che possono essere proposte. Siccome quindi l'illustre senatore Ascoli, quando si venisse all'adozione dell'emendamento, riterrebbe opportuno di modificare questo comma nei termini seguenti: « La celebrazione del matrimonio, secondo il rito religioso, che non sia stata preceduta dall'atto di matrimonio secondo le disposizioni del Codice civile, dev'essere immediatamente susseguita da questo atto », io dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo in quanto che la sostanza è la stessa e soltanto la dizione ed il periodo vengono ad essere modificati in meglio.

Ad ogni modo, il cambiamento che qui si propone consiste in questo: che, mentre l'onorevole Bonasi nel primo articolo del suo progetto parla di unione colle forme religiose, che debba essere preceduta o seguita dall'atto civile, invece qui non si parla del caso in cui abbia preceduto l'atto civile, perchè quel matrimonio è perfettamente legale; ma solo del caso in cui abbia preceduta la celebrazione del rito religioso, perchè è questa l'unione matrimoniale, che verrà ad essere considerata come illegale, se non sia immediatamente seguita dalla celebrazione dell'atto civile.

Per tal modo la legge si astiene dal venire alla dichiarazione generica del progetto ministeriale, secondo cui l'unione matrimoniale colle forme religiose debba essere preceduta o seguita dall'atto civile, ma si limita ad imporre e ad ordinare a quelli che abbiano fatto precedere il rito religioso, che esso debba essere immediatamente susseguito dall'atto civile.

Il secondo comma dell'art. 1 è poi così concepito:

« Conseguentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente all'ufficiale dello stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile ».

E' evidente che esso è la conseguenza logica di ciò che è stabilito prima. Se la legge ordina che al rito religioso sussegua immediatamente l'atto civile, è naturale che essa pretenda da coloro che vogliono far precedere il rito religioso, che essi si pongano in condizione da poter obbe-

dire al precetto della legge. E' questa la ragione per cui si richiede, che per far precedere il rito religioso sia prima adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile, che siansi fatte le pubblicazioni civili, e che siasi constatato che al matrimonio civile non ostano gli impedimenti introdotti dalla legge civile. Così pure è necessario che siano presi gli opportuni concerti coll'ufficiale dello Stato civile circa il giorno e l'ora in cui si procederà alla celebrazione dell'atto civile. Al qual proposito è a notare che qui non è il caso della *solenne promessa* avanti all'ufficiale dello stato civile, di cui nella legge civile del Regno delle Due Sicilie, che doveva precedere la celebrazione che si faceva dal parroco, ma trattasi piuttosto di un preliminare che prepara per la celebrazione dell'atto civile. Viene così ad essere escluso che il matrimonio religioso, per essere stato prima celebrato, venga a convertirsi in una coazione per il matrimonio civile che male si accorderebbe colla libertà e spontaneità del consenso che è richiesto per il matrimonio. Non si fanno quindi due matrimoni, di cui uno cioè il religioso, per essere preceduto costringa all'altro e venga così ad essere una coazione per la conclusione di esso, ma se ne fa un solo, alla cui formazione concorrono contemporaneamente l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Viene infine l'ultimo comma così concepito: « Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno sasseguente alla cerimonia religiosa ».

Ciò è indispensabile perchè trattasi di argomento in cui si può ben dire: *est periculum in mora*. Quindi certamente e i genitori e gli sposi che vogliono obbedire alla legge, e sopratutto la sposa, debbono desiderare che così si faccia, come realmente si fa da coloro che vogliono procedere alla celebrazione dell'uno e dell'altro rito.

Nè si dica che possa esservi in ciò qualche apparente vessazione, perchè questa è appunto la procedura a cui si attengono coloro che vogliono obbedire alla legge. Essi curano prima l'adempimento delle condizioni richieste per la celebrazione dell'uno e dell'altro rito e pressochè contemporaneamente, e con gli stessi veicoli, si recano rispettivamente al Municipio od alla Chiesa, secondo che essi credono di dare la priorità all'uno o all'altro rito. Presso di noi sono perfino assai rari i casi, in cui le due celebrazioni si facciano una in un giorno e l'altra nell'altro ed è perciò che si consente di farlo.

Quello pertanto che qui la legge si proporrebbe di fare consiste nel rendere obbligatoria per tutti quella procedura ormai formatasi per consuetudine sulle basi dell'attuale legislazione civile. E' infatti evidente, che colui il quale celebra il rito religioso, senza curarsi prima di adempiere alle pubblicazioni e alla prescrizione della legge civile, non ha intenzione vera di volerci obbedire e dimostra anzi il proposito di volersi servire del matrimonio religioso, o qual mezzo di seduzione con una ragazza inesperta, o qual mezzo di procurarsi illeciti lucri, convertendo così il matrimonio secondo il Concilio Tridentino in una specie di matrimonio clandestino, mentre tutti sanno che esso fu introdotto appunto per combattere il medesimo. Trattandosi quindi di un atto che si prepara *in fraudem legis*, è giusto che la legge imponga questa e renda obbligatoria una pressochè contemporanea celebrazione dei due riti, che varrà ad impedirla.

Certo, se vi siano grandi distanze fra il luogo ove si celebra il matrimonio religioso e quello ove si celebra il civile, queste circostanze

devono essere prese in considerazione per consentire un intervallo maggiore che dovrebbe però sempre essere il meno possibile.

Quanto all'articolo 2 osserverò soltanto che siccome in base all'articolo anteriore vengono ad essere due le contravvenzioni: quella cioè di colui, che addiviene al rito religioso senza prima aver adempiuto alle prescrizioni della legge civile e aver fissato il giorno e l'ora per la celebrazione del matrimonio civile, e l'altra di colui che, dopo aver fissato tale celebrazione, non addivenga poi alla medesima.

Così si dovette provvedere colle penalità contro l'uno e contro l'altro. Aggiungerò in proposito che, quanto alle penalità, non mi parve il caso di mutare la legislazione attuale, la quale in base all'art. 124 del Codice civile irroga appunto una multa da lire 200 a lire 1000 all'uffiziale dello stato civile ed anche agli sposi che addivengano al matrimonio senza avervi fatto precedere le pubblicazioni, contravvenzione che, certo si avvicina a quelle che vengono qui introdotte salvo che sarebbe forse da accrescere la pena.

E' qui che potrebbe sorgere la questione se la pena dovesse anche estendersi al sacerdote, che celebra il matrimonio religioso, ancorchè non gli risulti che siano adempite le condizioni prescritte dalla legge civile. Dirò che a mio avviso l'azione della legge dovrebbe esercitarsi direttamente sui cittadini, senza nulla imporre di coattivo al sacerdote, al quale però dovrebbe essere trasmesso il certificato dell'ufficiale dello stato civile, da cui risulti delle fatte pubblicazioni e del *nulla osta.* Esso verrà così ad essere informato dello stato delle cose e conoscere anche quali siano quei casi in cui sopratutto urge di notificare allo Stato civile la celebrazione di un matrimonio religioso non stato preceduto dall'atto civile.

Del resto è a notare che nel progetto Cassinis, dove già eravi qualche cosa di analogo, la pena era contro gli sposi e non contro il sacerdote (articoli 163 e 205 del progetto Cassinis). Il sapere che il solo matrimonio religioso non seguito dal civile o dalla legge dichiarato illegale è punito da essa e che il sacerdote dovrà farne la denunzia verrà ad impedire molti di questi matrimoni puramente religiosi, i quali si celebrano per ignoranza o perchè non occorre oggidì una espressa riprovazione e condanna di essi per parte della legge dello Stato.

Quanto alle altre disposizioni che occorrono nell'art. 2 dell'emendamento proposto, non ho nulla da dire, perchè esse già esistono nello stesso art. 2 del progetto del Ministero, e solo viene ad essere mutato l'ordine in cui sono formulate.

Certo, onorevoli colleghi, i cambiamenti, che verrebbero ad essere introdotti coll'emendamento proposto, appariranno molto semplici e forse anche troppo semplici. Malgrado di ciò se io potessi far vedere ai colleghi gli appunti che ho preso per riuscire alla formula così semplice che ho proposta, essi potrebbero riconoscere, che paragonando cose molto lontane fra di loro, essi potrebbero essere assomigliati a quei versi dell'Ariosto, che a noi appariscono così maravigliosi per la loro spontaneità e naturalezza, mentre poi ricercandone i manoscritti si trova che quella naturalezza e semplicità fu il frutto di lungo studio e di molte e laboriose correzioni.

Il punto di partenza, da cui ho preso le mosse, fu essenzialmente questo, che dal momento che noi abbiamo una legge sul matrimonio civile che viene già eseguita da buon numero di persone, e pressochè

da tutti in alcune regioni, conveniva rendere obbligatoria per tutti quella procedura, che è osservata da coloro che obbediscono volenterosi alla legge e non cercano di eluderla a scopo di frode. Ho seguito in ciò il processo di quei *vetere iuris conditores*, che erano i Romani, i quali trasformavano in legge ciò che era entrato nel costume ed era conforme ai *boni mores*.

Mi avvidi più tardi che ciò che avrei inteso di proporre già aveva una base nelle legislazioni anteriori, le quali avevano così già preparata la pubblica coscienza ad accogliere l'emendamento proposto.

Nel progetto Cassinis, per il Codice civile italiano, il quale fu certamente quello, che si risente maggiormente delle discussioni a cui diede luogo l'istituzione del matrimonio civile, già si era preveduto il caso di persone, che volessero far precedere il rito religioso alla celebrazione dell'atto civile, e si era stabilito, che loro fosse lecito di farlo, purchè avessero presentato al sacerdote il certificato dell'uffiziale dello stato civile, che attestasse delle fatte pubblicazioni e del nulla osta per parte dell'autorità civile, facendo incorrere gli sposi che avessero celebrato il matrimonio religioso senza aver ciò fatto in una multa estensibile a L. 3000, uguale a quella in cui incorrevano l'ufficiale dello stato civile e gli sposi che avessero celebrato il matrimonio civile senza farvi precedere le pubblicazioni.

Altri colleghi, fra i quali il senatore Finali, mi fecero osservare che quel progetto Cassinis in questa parte già era uscito dallo stato di semplice progetto, ed aveva già subito un importante esperimento, che ne aveva dimostrato l'efficacia.

Infatti Gioachino Pepoli, come Regio commissario nell'Umbria, già vi aveva esteso il matrimonio civile del progetto Cassinis, applicando così un sistema analogo a quello da me proposto, il quale sistema, col concorso spontaneo e volenteroso di quegli che allora era arcivescovo di Perugia, e che è Sommo Pontefice, aveva condotto al risultato che per cinque anni circa fossero presso che scomparsi i matrimoni puramente relligiosi. Consta invece, secondo l'attestazione del senatore Mariotti e secondo qualche documento comunicato all'Ufficio centrale, che tali matrimoni tornarono a rivivere troppo numerosi in quella regione, allorchè, cessata l'applicazione del progetto Cassinis, fu attuata puramente e semplicemente la legislazione italiana.

Fu questo un esperimento, che, anche limitato a pochi anni, dimostra l'efficacia di quel sistema, che in parte corrisponde all'emendamento proposto. Ma vi ha anche di più, ed è che alcun che di analogo esisteva eziandio nella legislazione del Regno delle Due Sicilie, ove pur ebbe a dare buoni frutti.

Non serve il dire che nel Regno delle Due Sicilie fosse sostanzialmente in vigore il matrimonio secondo il Concilio Tridentino, il matrimonio cioè celebrato dal parroco.

Ciò non toglie però, che anche i Borboni, non dissimili in ciò da altre case regnanti in altre provincie italiane, per quanto s'inchinassero alla Chiesa, fossero a un tempo gelosi custodi delle prerogative dello Stato per quanto si riferisce ai matrimoni. Una prova si viene ad averne in ciò che il decreto 16 luglio 1815 e poi il Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819, pur lasciando che gli sposi fossero uniti in matrimonio dal parroco secondo il Concilio di Trento, prescrivevano però che essi dovessero farvi precedere una *solenne promessa* davanti allo

stato civile, dalla quale risultasse che a quel matrimonio non vi erano impedimenti civili, e che il parroco potesse solo unirli in matrimonio quando avessero il certificato di aver adempiuto alle prescrizioni della legge, comminando persino delle pene ai parroci che avessero celebrato il matrimonio religioso senza la presentazione di tale certificato (Friedberg, op. cit. § 155 in nota). Per tal modo il Codice del Regno delle Due Sicilie, pur seguendo le forme del matrimonio religioso, andava più oltre che non l'emendamento da me proposto, e qualche cosa di analogo esisteva eziandio nella legislazione dei ducati di Modena e di Parma (V. *Appendice Relaz. Inghilleri*).

Il sistema proposto pertanto viene a trovare una base *consuetudinaria* nella legislazione, che già esistette un tempo in quelle stesse regioni, in cui sembra essere più grave l'inconveniente di matrimoni religiosi non seguiti dall'atto civile.

Riassumendo quindi quest'esame io credo di poter affermare che il sistema proposto è pratico, ha una base nelle legislazioni anteriori di alcune provincie italiane, fu già sperimentato efficacissimo nell'Umbria, non contraddice nè al nostro diritto pubblico nè al nostro diritto privato, ma si presenta invece come un naturale e spontaneo svolgimento e consolidamento del diritto consuetudinario, si è formato nelle regioni italiane, ove entrò in regolare osservanza l'istituto del matrimonio civile.

Esso poi ha ancora il grandissimo vantaggio di affrontare e di superare la gravissima difficoltà. a cui accennarono con parole così sentite ed efficaci gli onorevoli Vitelleschi, Gadda, Negri, Digny ed altri, quella cioè del pericolo che, dovendosi per legge celebrare in precedenza il matrimonio civile, questo poi non sia seguìto, per parte sopratutto dello sposo, dall'adempimento della promessa di far seguire il matrimonio religioso. In questo caso è incontestabile, che non vi saranno conseguenze giuridiche e legali, perchè il matrimonio produce i suoi effetti civili, ma potranno però esservi delle gravi conseguenze di carattere morale, per la condizione in cui verrebbe a trovarsi la sposa e i genitori di lei di fronte alla religione da essi professata.

Siccome però quest'aspetto della questione ebbe ad essere accennato dall'onorevole Canizzaro, il quale ammette bensì che il caso sia grave, ma che l'esperienza non lo dimostra frequente, così mi permetterò di allegare in proposito due fatti abbastanza recenti.

Il primo consiste in una discussione importantissima seguita presso l'istituto di Francia (Accademia di scienze morali e politiche) riportata nel fascicolo del *Compte-Rendu* del gennaio 1900, pag. 93 e segg. Il Glasson a tutti noto pei suoi lavori di storia del diritto aveva letto all'accademia una curiosa ed interessante Memoria col titolo: *Décadence du mariage rèligieux et origine du mariage civil au* XVIII[e] *siécle.* Tale memoria porse occasione ad una discussione pur riportata nel *Compte-Rendu* (p. 104 a 110) a cui presero parte il Lyon-Coen, il Glasson, il Lefévre-Pontalis, il Leroy-Beaulieu, l'Himly, il Darest e il Passy, nomi tutti noti ed apprezzati in Italia. Non è maraviglia quindi, il discorso sia caduto sopratutto sul sistema seguito dalla legislazione italiana.

Or bene, favorevoli tutti alla secolarizzazione del matrimonio, vennero invece ad opinioni diverse sulla legislazione matrimoniale italiana messa a confronto della francese. Vi furono alcuni favorevoli al sistema della precedenza, come il Lyon-Coen, ma vi furono altri invece, come il

Lefévrer Pontalis, il quale osservò che non conveniva esaminare soltanto il caso del matrimonio religioso non seguito dal civile, ma anche il caso inverso, del matrimonio civile non seguito dal religioso. Egli intanto disse: « Si le mariage civil est d'abord célébré, il peut arriver que, malgré la volontè d'une des parties, l'autre, manquant à l'eglis. A ce point de vue, je trouve la législation italienne préférable à la législation française ». Tale questione attirò da quel momento l'attenzione di quegli illustri congregati, e si vennero studiando i mezzi per ripararvi. Tra gli altri il presidente Himly ebbe a dire queste testuali parole, che fanno al caso nostro:

« Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu, en Italie, l'idée de dire que si les nouveaux époux allaient d'abord devant le prêtre, celui-ci serait tenu de donner communication de l'acte accompli à l'officier de l'état civil? De cette façon les consciences seraient satisfaites et on éviterait le danger signalè ».

Lo stesso ebbe a dire anche il Glasson, di cui citerò le parole che fanno proprio al caso nostro.

« Il peut arriver que le mariage civil célébré, le mari refuse le mariage religieux. Cette situation était grave autrefois parce que la jeune femme non pouvait obtenir que la séparation de corps: mais aujourd'hui elle a la facultè de demander le divorce ».

Che diremo noi dell'Italia, ove questa moglie, in base alla legge civile, non avrebbe alcun mezzo per ottenere la benedizione religiosa, e non potrebbe neanche ottenere la separazione? Ben vede l'onorevole Cannizzaro che la questione apparve grave a uomini dotti e senza prevenzioni, e certo sarebbe deplorevole se non si provvedesse con questo disegno di legge, tanto più che ora va estendendosi una setta, la quale, mentre subisce ancora il matrimonio civile, ostenta invece un assoluto disprezzo per il matrimonio religioso da considerare come un articolo del suo programma di non addivenire al medesimo.

L'altro fatto sovra cui intendo di richiamare l'attenzione del Senato sempre a proposito di quest'argomento, è l'art. 4 del progetto di programma stato preparato dal Governo olandese per la terza conferenza di diritto internazionale privato, che dovrà appunto occuparsi della legislazione matrimoniale nei rapporti fra i vari popoli.

In quest'articolo si dice al primo comma: « Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu »; ma poi soggiunge al primo alinea: « Il est toutefois entendu, que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription ».

Si potrà certo discutere dal punto di vista del diritto internazionale privato, se sia opportuno introdurre questa eccezione alla regola generale, per cui è sempre valido il matrimonio celebrato secondo la legge del sito, ove esso ha avuto luogo; ma è indubitabile che lo scrupolo che dimostra il Governo olandese per i paesi ove il matrimonio si celebra col rito religioso, dimostra quali siano i delicati riguardi, che esso ritiene si debbano avere per il sentimento più intimo e suscettibile di tutti i sentimenti umani, qual'è per certo il matrimonio religioso. Ed è anche perciò, che in una legge, come la presente, si deve evitare di scontrarlo

ed urtarlo in qualsiasi modo, per quanto sia nobile ed alto il fine che il legislatore si può proporre.

Onorevoli colleghi, sento che è tempo ormai di conchiudere e di chiedere anche scusa al Senato del lungo discorso.

Si è accennato più volte e da parecchi oratori alla necessità di contribuire anche coll'opera legislativa alla pacificazione degli animi, stanchi e affaticati dai conflitti e dalle lotte.

Ormai è un bisogno sentito da tutti quello di sottrarsi in qualche modo all'incubo di questa idea della lotta, che presentasi in tutti gli aspetti della vita sociale e nel dominio della scienza e della religione.

Purtroppo oggi parlasi pressochè di continuo di lotta per l'esistenza, di lotta per il diritto, di lotta fra Chiesa e Stato, di lotta fra capitale e lavoro e comparve anche ultima, più triste delle altre, la lotta di classe, che quasi anela ad armarci gli uni contro gli altri.

Quasi si direbbe che, di fronte a questo sviluppo dell'idea di lotta in qualsiasi argomento economico, morale e perfino religioso, siasi pressochè smarrito il concetto vero dello Stato, il quale per l'alta sua missione non deve già eccitare e stimolare le lotte, deve essere piuttosto il supremo moderatore delle medesime. Si è citato più volte in questa discussione il nome di Dante Alighieri, che fu il primo a porre ne'suoi veri termini quella teoria della separazione fra Stato e Chiesa, che da allora in poi ispirò costantemente la nostra politica ecclesiastica.

A mio avviso il concetto di lui non potè essere quello di considerare i due termini come eternamente inconciliabili, se egli insegnò che l'alta missione dell'impero civile era quella di mantenere la pace e la concordia, di amministrare giustizia e di tutelare la libertà di tutti.

Permettete, onorevoli colleghi, che io dica in questo alto Consesso, in cui si rispecchiano tutte le gradazioni della pubblica opinione e della pubblica coscienza, quello che io sento nel profondo dell'anima mia.

Ormai sarebbe tempo, che si cessi di chiamare clericali coloro che hanno profonde convinzioni religiose, quando queste loro non tolgono di amare la patria e le liberali istituzioni; e di chiamare anticlericali quelli, che in un dibattito, come questo, si credono in dovere di sostenere e difendere la sovranità indiscutibile dello Stato. Noi non possiamo dimenticare che nell'augusta Casa che ci regge, e in tutti i cooperatori della nostra unità nazionale, sempre procedettero d'accordo l'ossequio riverente alla religione e la custodia gelosa delle prerogative dello Stato.

È con questo criterio che noi dobbiamo risolvere l'arduo problema, che ci è sottoposto.

Io non posso ammettere ciò che disse or ora l'onorevole Cantoni: che non debba accettarsi nè l'uno nè l'altro progetto, perchè l'uno e l'altro non risolvono intieramente il problema.

I tre quarti dei lavori preparatorii della nostra legislazione si occupano della risoluzione di questa questione. Essa ormai è matura: è tempo che ad una conclusione si venga.

In proposito dirò che, studiando le origini dell'antico diritto, sempre mi arrestai pensieroso a quel passo di Dionisio d'Alicarnasso, con cui esso dice che Romolo, il leggendario fondatore di questa eterna città. per prima sua legge richiamò alla pudicizia le donne col disconoscere le *nozze confarreate* che importavano il *consortium omnis vitae, individuam vitae consuetudinem continens*, e la *divini et humani iuris communicatio*. Ciò prova che l'ordinamento della famiglia è la prima e fondamentale questione, di cui si occuparono fondatori delle città e degli Stati, dal dì, come dice il poeta

nozze e tribunali ed are diero
Alle comuni genti esser pietose
Di sè stesse e di altrui.

Se così è, può uno Stato, come la giovane Italia, procedere innanzi senza aver risolto il problema, che la travaglia e costituisce il suo più intimo dissidio?

Si è detto da qualche oratore che i mali si vengono attenuando, e che essi potrebbero essere lasciati al loro naturale svolgimento ed alla *vis naturae medicatrix*, di cui parla lo Spencer.

Così potrebbe forse farsi in questione di minor importanza, non in questa che tocca le basi dell'ordinamento della famiglia. In un tema come questo, l'opera della natura, e l'ammette anche lo Spencer, deve e può essere aiutata da una legge consapevole degli intenti che si propone.

È questa la ragione, per cui io sento il bisogno di ringraziare il ministro, che ha presentato questo disegno di legge, porgendo al Senato l'occasione di dare una base salda alla costituzione della nostra famiglia e di soddisfare a un voto annunziato nella sua solenne risposta al discorso della Corona.

È questa anche la ragione, per cui io raccomando vivamente alla attenzione del Senato il modesto emendamento che ho proposto, e che è inspirato a lungo e imparziale studio della questione e a convinzione profonda.

Io ve lo raccomando, onorevoli colleghi, non come cosa mia, ma come cosa vostra, o almeno come cosa di tutti noi, perchè qui è in tutti il desiderio di risolvere il gravissimo problema senza modificare il nostro diritto pubblico nella materia delicatissima dei rapporti fra Stato e Chiesa e senza intaccare in qualunque modo l'istituzione del matrimonio civile, che è una delle maggiori conquiste dello Stato moderno. (*Bene — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer.

Schupfer. Voglio cominciare da una confessione, e mi si offrirà il destro di farne altre in seguito.

Io deploro altamente di dover parlare in questa occasione, tra perchè vengo quasi ultimo dopo tanti valenti oratori che mi hanno preceduto mietendo il campo in lungo e in largo, tra perchè la mia parola potrebbe tornare, non dirò sgradita ma certo non cara all'uomo che regge le cose della giustizia, uno dei miei migliori amici, e non da oggi, nè da ieri, in cui la lucidezza e serenità del pensiero vanno di pari passo con la bontà e la rettitudine dell'animo. Mi duole, proprio mi duole, di doverne combattere le idee; ma d'altronde la questione è di quelle sulle quali non è possibile transigere: bisogna che ciascuno prenda francamente e sinceramente il suo posto come gli detta la coscienza, tanto più che la portata dei due disegni di legge, che ci stanno dinanzi, è forse di gran lunga maggiore di quella che risulta dai disegni stessi. Lo ha detto ieri l'on. Pellegrini; ma in sostanza egli ha formulato ciò che è già nell'animo di tutti.

Ed entro subito in materia.

Purtroppo ci sono ancora molti i quali stanno paghi al matrimonio religioso, e non si curano di contrarre il matrimonio civile. Perchè fanno ciò? Lo fanno forse per un bisogno impellente della coscienza? Io ne dubito, prima di tutto, perchè non credo molto alle energie in un secolo piuttosto fiacco com'è il nostro; e credo poi tanto meno alle ener-

gie religiose, energie ideali che si troverebbero piuttosto a disagio in questo secolo positivista. Io non credo che oggigiorno si contraggano matrimoni religiosi unicamente per far onta alle leggi dello Stato. Ci fu l'esempio del barone d'Ondes Reggio, di buona memoria; ma esso fortunatamente è rimasto isolato. Sono ben altri i fini che possono indurre ed hanno indotto molti a contrarre il matrimonio religioso senza curare quello civile.

Sono fini loschi, a volte turpi: il desiderio di conservare una pensione, un provvedimento, un grado nell'esercito, che altrimenti andrebbe perduto, od anche il proposito di sedurre una donna onesta e vincerne le resistenze, o anche senza ciò, me lo permetta l'on. Negri, quello di crearsi una situazione di minore impegno, la quale concili gli obblighi della coscienza con quelli del diritto, una situazione più libera, da cui un giorno si potrebbe uscire a piacimento, non ostante che la Chiesa la voglia indissolubile, obbedendo quando ad un'idea di lucro, quando ad uno sfogo di bassa passione servendosi ad ogni modo del matrimonio religioso come di uno strumento per raggiungere altri fini.

Il peggio si è che coloro che ne vanno di mezzo, e ne subiscono le conseguenze pur troppo funeste, sono coloro che ci hanno meno colpa, o non ne hanno punto: la donna, di cui si è sorpresa la buona fede, e i figli, i quali porteranno per tutta la vita il marchio della loro origine, forse l'abbandono, e che ad ogni modo non godranno dei benefizi della legge.

Perciò non dee fare meraviglia, se da più parti e da più anni siasi alzata la voce imperiosa contro tale stato di cose, e il Governo e il Parlamento abbiano più volte manifestato la intenzione e il proposito di rimediarvi.

Così lo avesse fatto anche la Chiesa! E sarebbe stato suo obbligo di farlo, nel proprio interesse, pel conseguimento degli alti ideali, che costituiscono la sua ragione di essere. Perchè infine quel matrimonio religioso, a cui tiene tanto, ridotto, come è molte volte, a servire a tutt'altro che ad un bisogno della coscienza, deve necessariamente, presto o tardi, finire con lo snaturarsi, e perdere anche agli occhi delle moltitudini ogni prestigio. Nè la Chiesa obbedisce ad un concetto morale allorquando chiude un occhio sulle conseguenze di cotesti matrimoni, specie nei riguardi della prole, che sa non essere legittima, per quanto si sforzi a considerarla tale.

Ma se la Chiesa rinuncia, per un momento al suo compito, non può rinunciarvi lo Stato, che, posto al centro della società, ha il dovere di tutelarne e moderarne e aiutarne tutti i legittimi interessi, sia pure contro la Chiesa.

E dicendo ciò non intendo affatto di venir meno a quel grande principio del nostro diritto pubblico ecclesiastico che vuole la Chiesa libera in libero Stato.

Sia pur libera la Chiesa; ed anzi, al pari della Chiesa, io vorrei che fossero liberi anche altri organismi depositari di altri interessi, se non tanto alti, certo non meno importanti e vitali di quelli della Chiesa, se non altro per questa povera vita terrena. Ma escludo nella Chiesa e da per tutto e sempre la libertà di fare o incoraggiare il male.

Del resto, a scanso di equivoci, e perchè ho inteso più volte in quest'aula citare quel principio senza restrizioni, quasi che lo Stato avesse abdicato di fronte alla Chiesa, e ciò lo impedisse dal far atto di

giurisdizione, amo di ricordare, come conseguenze appunto di quella sua giurisdizione sulla Chiesa, l'*exequatur* e il *placet*, i provvedimenti contro gli abusi dei ministri del culto, anche il riconoscimento degli enti ecclesiastici allorquando si tratti della loro creazione, e la soppressione di molti già esistenti.

Il senatore Pascale ha voluto presentarci alcune cifre per dimostrare che coloro, i quali non vogliono saperne del matrimonio civile, più ancora che in Italia sono numerosi in Francia, nel Belgio, in Prussia, in Baviera, dove pur vige il sistema della precedenza di quel matrimonio. Ed ha anche detto che la cifra dei matrimoni illegali va via via scemando in Italia. E' tutto un quadro statistico che l'onorevole Pascale ci ha messo innanzi; e nell'udirlo accettare senza più quelle cifre, mentre altra volta, in tempo non molto lontano, egli si era mostrato così scettico verso la statistica, ne provai un senso di vivo compiacimento. Ma non seppi reprimere un dubbio, e mi son chiesto: se quelle cifre fossero poi pienamente sicure. E a poco a poco mi sono trovato ad essere così scettico anch'io, proprio come una volta l'onorevole Pascale. Questo so che gli studiosi della nostra statistica disputano tuttora per sapere quale sia la media dei matrimoni legittimi in Italia dopo l'istituzione del matrimonio civile. La stessa Direzione generale della statistica italiana riconobbe che i criteri statistici adoperati fino ad ora sono, dal più al meno, sbagliati e che bisogna che ci rifacciamo da capo. Ecco ciò che mi rende scettico verso le cifre dell'onor. Pascale.

Ma siano anche otto o diecimila all'anno questi matrimoni, come calcolava il professore Sormani nel 1893, o anche meno, tre o quattromila, abbiamo sempre una cifra molto cospicua che deve impensierire il legislatore. Si tratta di una vera e propria piaga sociale, a cui urge di rimediare.

E con ciò intendo di avere risposto anche all'onor. Borgnini.

Egli conchiudeva il suo discorso, che io ascoltai religiosamente, con una professione di fede: che, cioè, non gli pareva necessario di provvedere sempre e subito ad ogni inconveniente che per avventura si verificasse. Egli avrebbe desiderato di lasciar molto al tempo, sperando da esso il rimedio. Ma appunto in questo caso il male è troppo acuto, perchè si possa ancora soprassedere. Si tratta di una grande, deplorevole perturbazione dell'ordine morale e civile.

Ieri il mio amico, onorevole Cannizzaro, ha citato il Gabba; permettete anche a me di citare le parole di questo illustre giureconsulto italiano, certo non sospetto. Leggo in un suo recente studio: « Il matrimonio religioso, abbandonato come fu finora dallo Stato, è diventato fomite e stromento efficacissimo di iniquità impunite e di frodi, di pervertimento morale e religioso, di dissoluzione sociale ». Così anche il Gabba crede necessario che lo Stato esca finalmente dal suo riserbo ed intervenga.

Per conto mio applaudo con tutte le forze dell'animo ogni qualvolta mi vien fatto di trovare lo Stato al suo posto, tutore e vindice dei grandi interessi della nazione; applaudo specialmente oggi ai progetti, che ci stan dinanzi, che cercan di rimediare al grave disordine presente, e poco mi preoccupo della opposizione che l'uno o l'altro potrà incontrare da parte della Chiesa, perchè so che lo Stato è al suo posto e che la Chiesa disgraziatamente in questo momento non è al suo.

Senonchè i due progetti, concordi nello scopo, sono poi molto diversi

tra loro per ciò che riguarda i mezzi; e mentre ci tengo a rendere omaggio alle buone intenzioni dell'onor. ministro, mi duole di dover soggiungere che il suo progetto, a mio avviso, non corrisponde allo scopo. Dirò meglio, ammetto che il progetto possa anche togliere di mezzo qualche sconcio; ma lo scopo principale, non lo raggiunge.

Il ministro ha avvertito nella sua relazione che c'era negli animi incertezza circa i mezzi più idonei per risolvere la delicata questione, onde, a sua detta, non potè fermarsi nella coscienza pubblica italiana una corrente sicura e decisamente prevalente. Ma io temo forte che l'onor. ministro, così attento ed acuto nelle cose sue, non abbia questa volta avvicinato bene l'orecchio al cuore della nazione per sentirne le pulsazioni: altrimenti egli sarebbe accorto che la corrente c'era da molti anni, e solo non si era d'accordo su certe modalità, specie sulle sanzioni penali, senza le quali nessuna legge sarà mai efficace.

Il progetto dell'onor. guardasigilli lascia piena facoltà agli sposi di premettere a piacimento il rito civile o il religioso: soltanto desidera e vuole, che al rito religioso segua il civile. Ho detto desidera e vuole, e lo approvo in cotesto suo proposito; ma disgraziatamente nelle cose di questo mondo non basta volere: bisogna anche cercare e trovare la via per arrivare.

Il progetto dell'onor. Bonasi si contenta di un'ammenda; e quale ammenda! e contro chi! e in quali circostanze! Un'ammenda che va dalle 50 alle 1000 lire contro gli sposi, i quali, dopo aver contratto il matrimonio religioso, trascurassero di contrarre il matrimonio civile, entro un dato termine; e contro i ministri del culto, i quali dopo aver benedetto il matrimonio, omettessero di darne notizia agli ufficiali dello stato civile.

L'onorevole Pascale ha detto che tutto dipendeva dal modo con cui sarebbe stata accolta la pena, e ch'essa poteva sortire od anche non sortire il suo effetto. E questa è già una confessione preziosa, in bocca ad un magistrato così insigne, e così caldo sostenitore del progetto dell'onor guardasigilli; ma io vado più in là. Noi possiamo fin d'ora prevedere come sarà accolta la pena, purchè si risalga alle cause del disordine. Una pena dalle 50 alle 1000 lire non è tale da far traboccare la bilancia sempre, qualunque sia la causa che possa aver spinto chicchessia a conchiudere il matrimonio religioso. Non diciamo delle utilità e dei diritti, che per legge o disposizione dell'uomo dipendono dallo stato di celibato o di vedovanza, perchè a questi ha già provveduto il disegno ministeriale; ma che dire di coloro che contraggono il matrimonio religioso con l'unico scopo di vincere la resistenza di una donna? o lo contraggono per crearsi, come dissi poco fa, una situazione più comoda, da cui potessero uscire quando loro talentasse? Mettete pure in una delle due coppe della bilancia l'ammenda e nell'altra il vantaggio che si vuole conseguire, e ditemi voi stessi da quale parte la bilancia sarà per traboccare.

Altri ha osservato che le ammende varranno tutto al più ad accrescere la cifra delle quote inesigibili, che un'amnistia presto o tardi cancellerà. Ed è un'osservazione acuta e giusta. Certo non varranno a risanare la piaga che disgraziatamente tormenta la costituzione della famiglia in Italia. Il ripeto, ci vuole ben altro.

Molto meno poi potrei convenire nell'idea dell'onor. Massabò di ridurre tutto ad una mera questione di risarcimento di danni, lasciando da parte la pena.

Prima di tutto, perchè ci sarebbe una quantità di casi - forse i più – che sfuggirebbero a qualunque sanzione, cioè tutti quelli in cui le parti si fossero unite in matrimonio religioso unicamente perchè permetteva loro di ricuperare quando che fosse la libertà di prima o anche di passare ad altre nozze.

Di che risarcimento volete parlare se il matrimonio è stato concluso con questo scopo? Ma ciò che più importa si è che ci troviamo di fronte ad un fatto il quale turba troppo profondamente tutto l'ordine sociale, perchè si possa ridurlo alle esigue proporzioni di un risarcimento di danni. Si tratta di un fatto, che oltrepassa il limite di un semplice interesse individuale, per elevarsi fino al rango di un alto interesse sociale: c'è un abuso deliberato e calcolato, che si va facendo su troppo larga scala, della libertà del matrimonio religioso e dello stesso sacramento, e ne sorge ineluttabilmente la necessità di colpirlo come un reato con una sanzione penale proporzionata ad esso.

Aggiungo che col disegno ministeriale si dà quasi sanzione legale al matrimonio religioso, che ora da no non ne ha alcuna. Certo, vi è una specie di riconoscimento — i fogli clericali non hanno mancato di notarlo — una consacrazione legale, per quanto indiretta, del rito religioso, dacchè si limita a minacciare una ammenda a coloro che non lo facessero seguire dal matrimonio civile.

Tant'era che lo Stato dicesse: *Pagate una tassa, ed io non mi oppongo a che possiate anche contrarre il matrimonio col solo rito religioso*, passando sopra a tutti i disordini che esso sarà per produrre.

Insieme mi affligge un dubbio, che cioè minacciando un'ammenda a coloro, i quali si unirono solo col rito religioso, se entro un certo tempo non vi faranno seguire anche il rito civile, non si venga a violare quella libertà che è, e deve essere l'anima del matrimonio.

Io temo forte che il matrimonio in molti casi non si potrà più dir libero. Sarà stato libero il matrimonio religioso contratto precedentemente; ma il nostro, il vero matrimonio, non lo sarà più, almeno per coloro che lo contraggono solo per sfuggire all'ammenda.

L'onor. guardasigilli ha detto bene, nella sua relazione, che « la discussione si travagliò sinora sistematicamente tra questi due scogli: il timore di limitare la libertà dei matrimoni religiosi e il timore di limitare la libertà dei matrimoni civili ». Fra i due mali però l'onorevole guardasigilli ha preferito di limitare la libertà dei matrimoni civili, cioè dei veri e propri matrimoni, dei soli che lo Stato riconosca.

Insomma ci vuol ben altro; e quì mi piace di constatare un fatto. La precedenza obbligatoria del matrimonio civile è il concetto fondamentale, che si poteva dire già acquisito, nell'interesse della famiglia, in ossequio alla morale ed anche per riguardo alle disposizioni del Codice civile; e non c'era stato alcuno nel campo liberale che lo avesse contradetto. Di più aveva per sè l'esperienza di altri popoli. Ma tutto ciò doveva giovare a nulla: il concetto è stato abbandonato; e proprio nel momento in cui si poteva sperare di esser quasi vicini alla meta, perchè l'Ufficio centrale del Senato aveva già accolto abbastanza favorevolmente il disegno così radicalmente diverso dell'onor. Finocchiaro.

Così ora si torna da capo; e si torna per giunta su di una strada battuta altra volta e poi abbandonata, quando ci si accorse che, in luogo di avvicinarci alla meta, ce ne allontanavamo.

Io vado più avanti. Io voglio per un momento entrare nelle idee

della Chiesa. Voglio ammettere ciò che essa dice: che nella coscienza del popolo italiano, almeno della sua grandissima maggioranza il vero e proprio matrimonio sia il matrimonio religioso, come quello che meglio corrisponde alla dignità di questo speciale rapporto e all'alto ideale che lo anima. Ma, dopo ammesso tutto ciò, ne traggo la conseguenza che il matrimonio civile deve precedere, come qualche cosa di più modesto, intorno a cui non possono aleggiare quei grandi ideali che aleggiano intorno al matrimonio religioso. Se davvero la maggioranza degli Italiani considera il matrimonio religioso come il vero matrimonio, io capisco benissimo che molti, dopo aver contratto il vincolo religioso, possano non sentire il bisogno di contrarre quello civile. Hanno contratto il più, perchè dovrebbero contrarre il meno? È infine lo stesso modo con cui si conchiudono l'uno e l'altro, contribuisce a indurli in questo convincimento. Di fronte a un atto celebrato con una certa pompa in un luogo sacro, circondato da tutto il prestigio che hanno le cose sacre, che si crede benedetto da Dio per opera del suo ministro, il quale non manca di rammentare ai coniugi quali gravi doveri esso imponga, sta un povero ufficiale dello stato civile, che molti possono ritenere incaricato di un semplice atto di registrazione, un uomo forse tutt'altro che compreso della grande importanza del rito che compie, che cerca di spicciarsi alla testa, perchè altre cose più gravi l'attendono, che tutto al più si crede in obbligo di regalare agli amici la penna d'oro di cui si sono serviti nel sottoscrivere il contratto!

Data questa condizione di cose, chi ha fior di senno, la Chiesa stessa, deve desiderare che l'atto civile si compia prima del religioso. La Chiesa non può assolutamente ammettere che l'autorità civile entri a perfezionare e compiere il sacramento; ma può ammettere, deve anzi ammettere e desiderare che l'atto civile riceva poi la sua sanzione superiore da essa, e venga elevato a quella grande dignità che costituisce il matrimonio cristiano. E lo Stato stesso deve desiderarlo.

Questo è il mio convincimento. Imperocchè, per quanto io sia tenero dei diritti dello Stato moderno, e non mi adatterei a rinunciarvi, riconosco però la grande forza che può derivare al matrimonio e a tutto l'ordine della famiglia dal concorso della Chiesa. La stessa formola cavourriana non esclude che Chiesa e Stato possano andare d'accordo nel cooperare al pubblico bene. E nella questione, che ci occupa, lo dovrebbero senza più, perchè è una questione di alta moralità, una di quelle questioni, che stanno al di sopra di qualunque considerazione d'ordine politico o confessionale.

La precedenza del matrimonio civile potrebbe anche eliminare una grossa difficoltà, che altrimenti si presenterebbe in causa del modo diverso con cui la legislazione civile e quella canonica han disciplinato la materia degli impedimenti. Già l'Ufficio centrale vi ha richiamato l'attenzione del Senato, e anche l'onorevole Pellegrini ne ha discorso da par suo, cioè da consumato giurista. Voglio alludere al caso di un impedimento, che la legge civile conosce e che la legge ecclesiastica non conosce. Io suppongo che sia stato celebrato prima il matrimonio religioso, e che gli sposi si presentino poi per celebrare il matrimonio civile: dovranno esservi ammessi senza più? o avranno bisogno di una speciale dispensa? e questa dovrà essere accordata? o potrà anche essere negata? e se negata, si potrà ancora applicare agli sposi l'ammenda portata dalla legge, perchè al matrimonio ecclesiastico non han fatto seguire il matrimonio civile?

Sono difficoltà che si presentano col progetto dell'onorevole guardasigilli, ma che il progetto dell'Ufficio centrale evita.

La grande efficacia del progetto dell'Ufficio centrale sta in ciò, che vieta addirittura di contrarre il matrimonio col rito religioso, prima che gli sposi abbiano dichiarato la loro volontà davanti all'ufficiale dello stato civile; e lo vieta a tutti: sì agli sposi, che vorrebbero unirsi in matrimonio, come al sacerdote che li dovrebbe unire, volendo puniti i trasgressori con pene, che non hanno nulla di eccessivo, ma che nondimeno aiutano a conseguire lo scopo.

E con ciò si uniforma alla sapienza antica. I nostri vecchi dicevano: *Melius est intacta iura servare quam vulneratae causae remedium praebere;* e avevano ragione. Nel caso speciale, si vuol pure impedire da tutti, anche dall'onorevole guardasigilli, che si faccia solo il matrimonio religioso; ma allora perchè aspettare che la causa sia vulnerata per cercare di apprestarvi poi il rimedio? Facciamo ciò che i Romani ci suggeriscono: vogliamo che ciò non sia, e impediamo addirittura che lo sia, adoperando la pena, non a punire coloro, che, dopo celebrato il matrimonio religioso, trascurano il civile, ma per impedire che il matrimonio religioso si faccia prima del civile,

Infine gli stessi avversari ammettono, lo ha confessato l'onor. Pascale, che il progetto dell'Ufficio centrale sia più efficace di quello del Governo: a mio modo di vedere è il solo efficace, il solo da cui possiamo attendere il risanamento dei mali che ci affliggono; ma, anche ammessa l'attenuante dell'onor. Pascale, essa dovrebbe bastare per indurci a dargli la preferenza.

In fondo si vorrebbe far quello che esiste da tempo anche in altri Stati, e che ha dato buoni frutti. Ricordo la Francia, l'Ungheria, il Belgio, la Germania, l'Argentina e Ginevra.

Nondimeno il progetto dell'Ufficio centrale ha trovato opposizione: perchè?

L'onor. Canonico teme che la precedenza del matrimonio civile imposta per legge possa aver solo questo risultato, di aumentare le unioni illegittime. E così l'on. Gadda. Io non lo credo; ma sia pure: in fondo anche il matrimonio religioso è per noi un'unione illegittima, e unione per unione scelgo senza scrupolo e senza esitanze quella che, se non altro, è più sincera, quella che non cerca al rito religioso un pretesto per parere ciò che non è.

Dopo tutto la procreazione illegittima è un fatto che non si può impedire, che nessuno Stato ha mai cercato d'impedire, perchè è un fatto sociale naturale; ma la procreazione illegittima, che ci viene dai matrimoni religiosi, non è più un fatto naturale, è un fatto artificiale proveniente dall'abuso della libertà del matrimonio religioso; e se lo Stato non può far nulla contro quelle unioni illegittime, può invece qualche cosa contro queste, e, potendo, ha l'obbligo d'impedirle.

L'onor. Vitelleschi ci ha dipinto con vivi colori la condizione della donna, che avendo contratto il matrimonio civile, si trova poi delusa nella sua speranza di vederlo poi sancito dalla Chiesa. Costretta, come sarebbe ad una unione non benedetta dal Cielo, passerebbe misera ed angosciosa la vita, e la stessa unione matrimoniale ne soffrirebbe: non sarebbe più quella *divini et humani iuris communicatio*, che già i Romani credevano necessaria all'essenza del matrimonio, che ad ogni modo potrebbe essere una condizione della sua felicità. Ed anche l'on. Negri

se n'è vivamente preoccupato. Ma non esageriamo. Se il matrimonio civile è stato accompagnato da una promessa di successivo matrimonio religioso, lo Stato potrebbe sempre farla rispettare. Non è da oggi soltanto che illustri giureconsulti, come il Demolombe e il Marcadé, hanno sostenuto che l'adempimento della promessa si potrebbe dichiarare causa legale di separazione. Lo Stato verrebbe così, alla sua volta, a rendere omaggio alla religione nazionale. Io credo che si potrebbe andare anche più in là. Infine lo stesso onor. Vitelleschi ha tolto ogni importanza al suo argomento quando ne ha suggerito il rimedio. Io tengo ancora impresse nella memoria le sue parole. Egli ha detto: Il consenso, che si presta dagli sposi, deve esser pieno e spontaneo; e se manca può venire annullato. E ha continuato osservando che un credente non può prestare il consenso civile se non a condizione che sia soddisfatto il rito sacro: che se questo si esegue il matrimonio rimane valido; se non si esegue il consenso resta monco e il credente non potrebbe sentirsene obbligato. Io soggiungo che neppure lo Stato avrebbe ragione di obbligarlo. Che se alcuni giureconsulti sono arrivati fino alla idea della separazione, io penso che, entrando nell'ordine delle idee dell'onor. Vitelleschi, ci potremmo spingere fino a quella dell'annullamento.

Si è parlato in quest'aula di misure illiberali. E' il solito ritornello che si suole da un pezzo porre innanzi, ogni qualvolta si vuol combattere un provvedimento incomodo: l'argomento, col quale, infine, si potrebbe combattere ogni legge, perchè non ce n'è una, per quanto onesta, la quale più o meno non restringa la libertà.

Ma io non posso approvare cotesta maniera di argomentazione, che si riduce a considerare solo un aspetto delle cose. Piuttosto dico ed affermo che è una dura necessità, alle volte, anche nel dominio delle leggi, di accettare qualche male per evitare un male maggiore.

Si è parlato di violenze. E' la parola usata dall'on. Pascale, ripetuta dall'on. Borgnini e dall'on. Vitelleschi. E' con mezzi violenti che l'Ufficio centrale vorrebbe raggiunto il suo scopo, ha detto il senatore Borgnini, e anzi ha aggiunto che l'Ufficio centrale non fa che imitare ciò che il potere ecclesiastico altra volta ha fatto, quando si illuse di poter imporre la fede con la violenza.

Ma, di grazia, la violenza dov'è? Lo si dica una buona volta e lo si dica chiaro.

Io per me non la trovo, oppure la trovo tanto nel progetto dell'Ufficio centrale quanto in quello dell'onorevole guardasigilli. Quest'ultimo dice: fate pure il matrimonio religioso, ma *voglio* che facciate dopo il matrimonio civile; e l'Ufficio centrale dice: fate pure il matrimonio religioso, ma *voglio* che facciate prima il matrimonio civile. Se la parola del legislatore che comanda è violenza, essa c'è tanto in un progetto quanto nell'altro.

O vorremmo dire che la pena minacciata è una violenza!

Ma allora chiamiamo violenza ogni coercizione dello Stato, anche civile, e proclamiamo addirittura ch'esso può rinfoderare le sue armi. È dell'indole dello Stato di comandare e punire ogni qualvolta c'è di mezzo un interesse pubblico che esiga la sua tutela. E qui c'è veramente. La forma del matrimonio è stabilita dalla legge per fini d'ordine e di bene generale; e se lo Stato vuol mantenere forza ed efficacia alla legge, non può a meno di ricorrere alla sanzione, senza cui la legge sarebbe vana.

La coercizione non è violenza; ed i mezzi suggeriti dall'Ufficio centrale non lo sono neppure per la forma. Sono mezzi abbastanza blandi, ben diversi da quelli che si praticano in altri Stati, perchè l'Ufficio centrale è partito da un'idea molto giusta, che ciò che importa non è punire, ma con la minaccia della pena impedire il danno. A che pro aggravare la mano se lo scopo si può conseguire egualmente?

E poi, non si è già provveduto ad alcuni casi, quelli dei matrimoni *in extremis*, in cui la coercizione cessa affatto?

O la pena diventerebbe violenza solo perchè colpisce il sacerdote? È l'idea di molti. L'on. Borgnini non vorrebbe neppure punito il sacerdote che disobbedisse all'ordine impostogli dal progetto ministeriale di denunciare i matrimoni religiosi celebrati da lui! Egli si preoccupa di tutto ciò che può impedire il libero esercizio della potestà spirituale; ma se non vado grandemente errato, l'esercizio della potestà spirituale non entra affatto in questo caso. Il sacerdote esercita il suo potere spirituale quando benedice il matrimonio; ma se poi, obbedendo alla legge dello Stato, lo denuncia all'autorità, egli non è più nell'esercizio del suo potere: adempie a un dovere di cittadino nè più nè meno, e non si può dispensarnelo, ammenochè non si creda che il sacerdote, per essere sacerdote, cessi di essere cittadino.

Ma torniamo al progetto dell'Ufficio centrale.

Esso punisce anche il sacerdote che pretendesse celebrare il matrimonio religioso prima che gli sposi avessero ottemperato alle esigenze della legge; e fa bene. Perchè il sacerdote dovrebbe andare impunito? Dato lo stato della nostra legislazione, la quale vuole che il matrimonio sia un contratto civile da celebrarsi con un rito civile, e all'infuori di esso non ne conosce altri, il sacerdote che in onta alla legge, o anche senza ciò, pretende di celebrarne uno, lui, con un rito religioso, e anzi lo considera come il solo vero, guardando l'altro con occhio di sprezzo, quasi si trattasse di un mero concubinato, usurpa una funzione ed autorità che non gli spetta. Egli potrà anche benedire il matrimonio contratto nei modi prescritti dal codice; ma basta! Tutto ciò che facesse di più eccederebbe i limiti della sua competenza, ed essendo reo di colpa, non potrebbe andare immune da pena. Insomma il reato c'è. Non sarà uno di quei reati che i criminalisti chiamano naturali, sarà un reato di creazione sociale, una colpa convenzionale, come dice l'onorevole Negri; ma ciò poco importa. Anzi il sacerdote deve esserne tanto più responsabile perchè dopo il Concilio di Trento il matrimonio cattolico non può farsi senza di lui; e infine egli è la causa principale di questo disordine: tanto è vero che appunto in quei luoghi, dove l'influenza del sacerdote è maggiore, è anche maggiore il numero dei matrimoni illegittimi: nelle provincie ex pontificie più che nelle altre parti del Regno, nella campagna molto più che in città. — Le leggi straniere vanno tant'oltre da voler punito solo il sacerdote e non anche gli sposi.

Nè si dica che il sacerdote sarebbe, così, violentemente impedito nell'esercizio di un atto religioso, a cui non potrebbe rifiutarsi; perchè lo Stato, come supremo regolatore dell'ordine delle famiglie, gli impone solo di differirlo, appunto nell'idea di ristabilire quell'ordine così profondamente turbato. Infine, ciò che si vuole impedire è solo che egli abusi del suo ufficio in danno della società, e mi meraviglierei molto se ciò dovesse passare per violenza.

Dall'altra parte nessuno ha mai pensato a voler fare dei martiri,

come pare supponesse l'on. Borgnini. Il progetto dell'Ufficio centrale non minaccia nulla che possa rendere tale il sacerdote; non riproduce nemmeno la pena dell'arresto accolta da tutti i Codici stranieri, che accettano la precedenza del matrimonio civile: il Codice penale francese, il Codice penale belga, quello dei Paesi Bassi, quello di Ginevra, quello della Repubblica Argentina, anche la legge germanica! Il nostro Ufficio centrale si contenta di un'ammenda, a cui, nel caso di recidiva, aggiunge la sospensione del godimento del beneficio. Non s'indirizza che alla borsa; e credo che s'indirizzi bene.

L'on. Pascale, nonostante che riconosca la maggiore efficacia del disegno di legge dell'Ufficio centrale, accetta quello dell'onorevole guardasigilli, perchè più conciliativo. Anzi ha quasi tacciato i Governi passati di essere corsi troppo nella via delle provocazioni; e pare che la sua voce abbia trovato un'eco simpatica in quest'Assemblea. Anche l'onorevole Vitelleschi pensa che il disegno ministeriale coopererà a farci progredire nella via della pacificazione fra lo Stato e la Chiesa. Lo stesso ha detto l'on. Negri, e anche altri. In generale gli avversari han voluto trascinare la questione sul terreno politico, e, combattendo il progetto dell'Ufficio centrale, hanno inteso di fare opera di conciliazione, o quanto meno impedire che ne riescisse esacerbato quel conflitto che disgraziatamente esiste tuttora fra lo Stato e la Chiesa.

Per conto mio non esito a dire che mi dispiace assai che la questione sia stata trascinata sul terreno politico. E' una questione di alto interesse sociale, ed è da questo punto di vista che si dovrebbe guardarla, e da questo soltanto, ed avendo in mira lo scopo, cercare i mezzi che più facilmente lo potranno raggiungere. Nè credo che la Chiesa se ne potrà risentire, e finirà coll'adattarvisi, come si è adattata altrove: e forse anche troverà — senza confessarlo — che il provvedimento era buono, rallegrandosi dell'ordine morale ristabilito. E non potrà a meno di rallegrarsene.

Ad ogni modo guardiamoci noi da paurose preoccupazioni politiche, che ci potrebbero far uscire di carreggiata e condurci là dove non vorremmo andare. Si tratta di impedire che una notevole parte del popolo italiano rimanga diminuito nella dignità personale civile, scemato anche nei suoi diritti patrimoniali famigliari, si tratta sopra tutto di tener alto l'ideale e il prestigio della famiglia.

Ma dacchè si vuole, entriamo pure nella questione politica e guardiamola in faccia.

Ed anzitutto, domando io, di chi è la colpa se un conflitto esiste?

E' colpa dello Stato il quale segue l'impulso dell'esser suo, che ha fatto ciò che ha fatto perchè non poteva fare diversamente, perchè la sua stessa esistenza lo esigeva, perchè tutta la civiltà moderna lo spingeva per quella via? Oppure è colpa della Chiesa, la quale non s'accorge, o non vuole accorgersi, che il mondo di una volta non è più quello di adesso, e che mentre tutto è cambiato e cambia intorno ad essa, nondimeno vuol rimanere, anche nei riguardi politici, qual'era nei secoli passati?

L'on. Borgnini non ci ha dato un quadro esatto della situazione quando affermò che il potere ecclesiastico non è più quello d'una volta. Ci fu un tempo, ben lontano, esclamò l'on. Borgnini, in cui i Papi si arrogarono il diritto di consacrare Imperatori e Re, e deporli e colpirne il corpo anche dopo morti; ma oggi la Chiesa si contenta di poter be-

nedire liberamente un matrimonio. Potrebbe pretendere di meno? Io però intendo la cosa ben diversamente, e credo d'intenderla in modo che meglio corrisponde alla realtà delle cose.

Non è da oggi soltanto che vo predicando che il diritto della Chiesa ha subìto l'influenza del dogmatismo religioso ed è rimasto immobile. Col che non intendo affatto di menomarne i meriti. Io per il primo riconosco la grandissima parte che l'opera della Chiesa ha avuto nel medio evo, tenendo alta la bandiera del diritto e della morale quando tutto, intorno ad essa, s'inchinava alla forza. Nondimeno il suo diritto è rimasto immobile. Il diritto, che pure è esplicazione organica di rapporti positivi e variabili all'infinito, ha tra le mani di essa assunto un carattere rigido, assoluto, immobile ed immutabile, spesso in contraddizione con la vita. Che se la Chiesa oggi non consacra più Imperatori, nè li depone, nè esercita più la giurisdizione che ha esercitato un tempo, nè gode più alcuno dei tanti privilegi d'una volta, non è perchè essa siasi adattata alle contingenze della vita moderna. Il suo diritto come diritto è sempre quello: essa non vi ha rinunziato, e se non lo esercita, è perchè non può; e d'altra parte il vecchio spirito balza fuori di quando in quando, e dà di piglio alle antiche armi gelosamente custodite nei vecchi arsenali.

Così io ho sempre inteso ed intendo la politica ecclesiastica, in modo ben diverso da quello presentatoci dall'on. Borgnini e anche dall'on. Massabò.

Perchè, domando io, la Chiesa accetta altrove ciò che nega così risolutamente all'Italia, quasi si trattasse di una questione di vita e di morte? Si teme per la libertà del sacramento! E' questo il grande argomento messo innanzi dai Vescovi del Veneto; ma io dubito che il sacramento del matrimonio abbia un carattere tutto speciale proprio in Italia, diverso da quello di altri paesi. I Vescovi della Francia, del Belgio. della Germania, dell'Ungheria, ecc., hanno pur accettato, e da un pezzo, ciò che ora domanda l'Italia.

Inoltre vi sono stati Vescovi, fuori di qui, che ne han presa essi stessi l'iniziativa, e già li conoscete. Quei Vescovi della Francia, la figlia prediletta della Chiesa, radunati nel 1797 in Concilio han decretato: « La bénédiction nuptiale ne sera jamais donnée qu'après que les époux auront rempli les formalités prescriptes par la loi civile ». Vi ho trovati firmati ben 33 vescovi, 10 procuratori di vescovi assenti, 5 preti deputati delle diocesi; e nessuno ve li aveva costretti: ciò che fecero, lo fecero di spontaneo impulso, comprendendone tutta la necessità, e nessuno di essi credette di menomare i diritti della Chiesa.

Ed anche un'altra cosa voglio osservare al proposito.

Ho udito dire e ripetere in quest'aula che il matrimonio civile è un trovato della rivoluzione francese; e ciò vuol essere rettificato. Non parlo dell'antica Roma pagana, ma nel medio evo, per lungo spazio di secoli, il matrimonio religioso non si conobbe: era una cosa tutta civile, che si compieva davanti a un giudice o notaro, e la Chiesa si accontentava di benedirlo dopo che era stato conchiuso, precisamente come l'Ufficio centrale propone adesso, ma che oggi solleva tanta opposizione. D'altra parte è vero che la Chiesa aspirò per tempo ad averne la direzione; ma non prima del secolo XIII. Fu allora che essa si oppose molto vivamente a che il matrimonio si compiesse mediante l'opera di un laico e vi volle sostituito il sacerdote. Così si arriva al Concilio di

Trento, il quale cambia tutto. Dichiara che il matrimonio è un sacramento e vuole che il consenso si presti dai coniugi davanti al sacerdote sotto pena di nullità; onde il matrimonio diventa un affare ecclesiastico. Ma non senza opposizione. La potestà civile ha reagito quà e là anche energicamente, e la lotta si è protratta fino ai nuovi codici. Quanto alla rivoluzione francese, essa non ha fatto che tornare a un principio, il quale aveva per sè la sanzione dei secoli.

Perchè dunque, torno a domandare, la Chiesa, la quale per tanto spazio di tempo non si era allarmata perchè il matrimonio si facesse con forme laiche, e solo ci teneva a benedirlo dopo che era stato conchiuso; e anche in tempi abbastanza vicini ha per bocca degli illustri prelati della Francia, raccomandato e sancito che non si potesse dare la benedizione nuziale se non dopo osservate tutte le prescrizioni della legge civile; che, ad ogni modo, ha accettato la precedenza del matrimonio civile in tanti paesi d'Europa e fuori d'Europa, perchè si mostra così restìa con l'Italia? Là risposta voglio darla subito e franca: Perchè disgraziatamente esiste in Italia un dissidio che non esiste altrove, e perchè ci siamo mostrati sempre troppo deboli verso la Chiesa.

Indarno Cristo ha detto che il suo Regno non è di questo mondo, e indarno le menti più elevate del clero — ricordo per tutti S.' Bernardo — han richiamato l'attenzione della Chiesa sui gravi danni che il potere temporale poteva recare alla Chiesa stessa, alla fede ed alla morale. La Chiesa ci tiene pur troppo a dominare, e non solo sulle anime; nè ha dimenticato la breccia di Porta Pia, che recò un colpo mortale a cotesta sua dominazione. La Chiesa ci ha in conto di nemici e ci tratta per tali: non vuole concederci nè anche quello che concede ad altri.

Ne volete una prova che riguarda appunto la questione che ci occupa? L'animosità in Italia è spinta al punto che, mentre fuori di qui gli impedimenti stabiliti dalla legge civile sono accettati anche dalla Chiesa, se non altro come impedimenti proibitivi o impedienti che voglian dirsi, dov'è il parroco in Italia che li abbia mai accettati? e anche conoscendoli, abbia mai negato la benedizione nuziale a chi ne era colpito?

Ho qui sott'occhio trascritte le parole di un cardinale della Chiesa, il Kutschker, il quale in un suo trattato di diritto ecclesiastico cattolico, stampato a Vienna nel 1856, scrive che la Chiesa accomodandosi al fatto che non c'è, si può dire, legislazione la quale non abbia introdotto qualche impedimento sconosciuto al diritto canonico, ha finito col riconoscere agli impedimenti civili carattere di *impedimenti impedienti* ed ingiunto al sacerdote di rispettarli.

Così si esprime fuori di qui un porporato della Chiesa, e Roma non ne sconfessa la dottrina; ma appunto questa dottrina si avrebbe per scomunicata in Italia: certo i nostri sacerdoti si sono guardati bene dall'accettarla; e il nostro esercito lo sa, che per causa loro si riempì di queste unioni illegittime.

Pur di far cosa sgradita, non importa alla Chiesa se anche ostinandosi sulla via, per cui si è messa, le vien fatto di conculcare qualche alto principio d'ordine morale! E' appunto il caso presente. La questione che ci agita è un'alta questione di moralità pubblica a cui la Chiesa stessa per prima dovrebbe altamente e spontaneamente interessarsi, anche

senza bisogno di essere rimorchiata dallo Stato. Io intendo così la missione della Chiesa, e vorrei che la mia parola arrivasse all'orecchio del Santo Padre, certo come sono ch'egli non condannerebbe oggi ciò che altra volta approvò dalla cattedra minore della diocesi di Perugia. E se io potessi avvicinarlo gli direi: Perchè Santo Padre non alzate in questa occasione la vostra voce? L'avete pure levata più volte in difesa di un potere terreno che la provvidenza ha permesso che si sfasciasse; perchè tacete ora che si agita una così grave questione d'ordine morale, che compromette la stessa dignità del Sacramento, profanato da mani sacrileghe, che lo fanno servire a scopi non confessati e confessabili? Perchè non dite ai vostri sacerdoti ciò che i vescovi francesi del secolo scorso han pur detto e decretato con sicura intuizione dei mali che altrimenti ne sarebbero derivati alla società?

Questo e altro direi, e dicendolo non crederei di essere nè ebreo nè massone, come i fogli clericali ed anche qualche foglio ministeriale vanno con insistenza spacciando. Se fossi ebreo o massone, certo non avrei motivo di vergognarmene; ma non lo sono: e tengo anche a dichiarare che la mia parola è quella di un cristiano convinto di ciò che dice, salvo che il mio cristianesimo è rimasto quale lo aveva bandito il divino Maestro contrario al regno di questo mondo, un cristianesimo qual'era nella sua primavera, non ancora offuscato nè guasto da bassi interessi mondani, dalle misere preoccupazioni di questa vita terrena, un cristianesimo che, anche in mezzo al materialismo che si addensa dattorno e ci assedia, mi permette di serbare intatta la fede in una grande e forte e pura e libera idealità. (*Bravo! Vive approvazioni*).

Ma c'è anche di più.

Cominciando dalla legge sulle guarentigie null'altro abbiamo fatto se non accarezzare la Chiesa. Non contenti di averla proclamata libera, come non lo è in nessun altro paese, abbiamo chiuso un occhio su tutti gli atti faziosi del clero, e d'altra parte abbiamo largheggiato cogli *exequatur* e coi *placet*, abbiamo esentato i missionari dalla leva, chiamati i cappellani a bordo delle nostre navi, ci siamo inchinati sempre devotamente al potere spirituale, e ancora dura l'eco della parola augusta che salutava l'anno santo. Che più? Abbiamo pareggiato molte delle loro scuole, anche facendo qualche strappo alla legge, e per colmo vi abbiamo mandato noi stessi i nostri figliuoli, ben sapendo che sarebbero stati educati nel santo timor di Dio e del suo Vicario in terra, ma che nol sarebbero stati di certo nell'amore, altrettanto sacro per me, della patria e delle libere istituzioni. Così abbiamo baciato la mano che ci percuoteva in piena faccia, e ne raccogliemmo ciò che dovevamo raccogliere. La nostra paurosa arrendevolezza ha reso la Chiesa sempre più audace e resistente.

Non è molto che, anche a proposito di questa legge sui matrimoni, alcuni Vescovi del Regno sollevarono una fiera protesta, abbastanza sconclusionata, se vogliamo, che non fa certo onore nè alla mente nè alla coltura di chi la dettò, ma che non cessa per questo di essere un atto violento contro l'intervento legislativo dello Stato, contro il diritto dello Stato, in una questione che ha per sè la ragione e la moralità. Io voglio dirlo altamente in questo Consesso: di fronte alle intemperanze del partito clericale, che vorrebbe farci retrocedere di secoli, occorre che lo Stato abbia la perfetta conoscenza dell'esser suo e sia forte; non già per commettere, a sua volta, alcuna violenza – i forti non sono mai

violenti – ma per fare rispettare il suo diritto che, infine, è il diritto della civiltà moderna. A furia d'inchini, e concessioni, e umiliazioni, non arriveremo mai allo scopo: se vogliamo arrivarci bisogna che siamo forti e che tali ci mostriamo, sull'esempio di quella Repubblica veneta, che ho sentito citare in quest'aula anche nella presente occasione, e che di fronte alle pretensioni della Chiesa, in tempi meno civili, in un ambiente meno favorevole, quasi precorrendo i tempi, ha nondimeno saputo tener alta, molta alta, l'idea dello Stato. Il mio voto è che almeno gli esempi della nostra storia nazionale non vadano miseramente perduti. (*Vive approvazioni; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900 (1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Serena.

SERENA. Io che nell'altro ramo del Parlamento piu volte ebbi occasione di manifestare il mio pensiero intorno alla grave questione che da alcuni giorni si dibatte nel Senato del Regno, avrei preferito di tacere, avrei preferito di ascoltare, come ho fatto sinora, con la massima attenzione, i discorsi eloquenti dei miei colleghi per aspettare il momento della votazione e riaffermare col modesto mio voto le antiche e sincere mie convinzioni.

Ma ho chiesto di parlare e parlo, per rispondere al cortese invito dell'egregio collega ed amico Pellegrini, il quale non so che cosa possa aspettarsi da me dopo l'esauriente e dotto suo discorso, e per fare alcune franche e leali dichiarazioni.

Quando seppi che l'onorevole guardasigilli Adeodato Bonasi si accingeva a presentare un nuovo disegno di legge su questa materia, dissi subito: non è possibile che un uomo il quale ha così lungamente ed obbiettivamente studiato i più gravi problemi della nostra vita pubblica, si sia a ciò indotto senza aver prima constatata la esistenza di un male veramente grave e non ipotetico, e senza essersi profondamente convinto della efficacia dei mezzi da lui escogitati per ovviare alle perniciose conseguenze del male medesimo.

Dimenticando quindi le discussioni a cui avevo preso parte, dimenticando anche le opinioni da me altre volte manifestate, mi posi a studiare il progetto di legge Bonasi, quasi con la certezza che le sue ragioni mi avrebbero convinto, e col desiderio vivissimo di trovarmi d'accordo con lui, come in tante altre questioni, anche in questa.

Mi affretto a dichiarare che, essendo pienamente d'accordo col mio illustre amico nella constatazione del male, posso ben ripetere le sue parole: « Occorre di ovviare ad un pericolo gravissimo, qual'è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie ».

Per affermare che il male non esiste, o che sia di tali proporzioni, come ieri diceva nel suo dotto discorso il collega Cantoni, da non giustificare un provvedimento d'urgenza, bisognerebbe dimostrare la falsità,

(1) Atti parlamentari, Senato, XX legislatura, 3. sess. 1899-900, discussioni, p. 1345 e seg.

o, per lo meno, la poco esattezza di tutti i documenti raccolti e presentati al Parlamento in questi ultimi ventotto anni dagli autori dei vari disegni di legge sulla precedenza del matrimonio civile.

Ora, se è vero, per le ragioni dette dal Bodio nel 1878 e dal Barazzuoli nel 1893, che non si è potuto e non si può avere una statistica esatta dei matrimoni solamente religiosi; i dati finora raccolti sono più che sufficienti per dimostrare la necessità di un pronto provvedimento.

Nel 1892 o 1893 la Commissione, che fu presieduta dall'onor. Mordini ed ebbe dalla Camera dei deputati l'incarico di studiare prima il progetto di legge presentato dal ministro Bonacci e poscia le modificazioni al progetto stesso presentate dal suo successore ministro Eula, per sei lunghi mesi non fece altro che eseguire indagini e preparare elementi per potere con piena cognizione di causa formulare le sue proposte. Non riuscì ad avere notizie per non poche e grandi città, nonchè per certi circondari e grossi comuni del Regno, ma potè constatare che alla fine del 1892 in tutto il Regno si contavano almeno 150,000 matrimoni soltanto religiosi.

Nè quella Commissione, o signori, si arrestò alla constatazione del male: volle farne la diagnosi, e per farla si rivolse ai soli medici veramente competenti, cioè agli egregi magistrati che hanno il dovere di sorvegliare il servizio dello stato civile e di farne oggetto di annuali relazioni. Avemmo la pazienza di leggere, il collega Pellegrini potrà ricordarlo, i discorsi inaugurali degli anni giuridici di tutto il decennio precedente, e per mezzo del Ministero di grazia e giustizia ci rivolgemmo a tutti i Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno interpellandoli sulla esistenza del male, sulla sua gravità e sopra i rimedi da essi reputati necessari.

Ben 15 di questi eminenti magistrati, sopra 24, risposero dichiarandosi concordemente favorevoli al principio della precedenza obbligatoria, ed io (e forse perciò il senatore Pellegrini mi ha fatto l'onore di citarmi) fui incaricato di riassumere le risposte dei 15 Procuratori generali.

Il riassunto, che fu da me comunicato ai miei colleghi in bozze di stampa, è qui a disposizione dei signori senatori. Se il Senato non fosse stanco di na discussione, che pur mantenendosi molto elevata, si è però abbastanza protratta, io mi permetterei di dar lettura non solo delle notizie statistiche da noi raccolte, ma anche dei rapporti di quegli eminenti magistrati. Mi consentirà soltanto il Senato che io dia lettura della risposta del Procuratore generale di Napoli, che in quel tempo era l'illustre senatore Borgnini. Dichiaro subito però che non intendo con ciò di mettere in contraddizione il Procuratore generale con l'illustre senatore Borgnini. Io che ho ascoltato con la più grande attenzione il suo discorso e quelli degli altri colleghi, ricordo che egli incominciò con l'affermare che aderiva pienamente ai principî dell'Ufficio centrale, ma per la mutata condizione delle cose non credeva di poter ora approvare il disegno di legge presentato dallo stesso Ufficio. Avendo quindi riconfermati i principî del 1893, non si può parlare di contraddizioni. E detto ciò, leggo senz'altro le parole dell'illustre uomo:

« Il Procuratore generale di Napoli rileva che la libertà di contrarre matrimonio ecclesiastico, scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente, per moltissimi casi, nella possibilità di coonestare con decorose apparenze unioni, alle quali non presiede un serio proposito dei

doveri coniugali, se pure non siano occasionati da mire decisamente immorali. Essa è un fomite di meno onesti intendimenti, essa è un mezzo efficace per isviare buon numero di cittadini dal vero matrimonio giuridico, crescendo così il numero delle donne sacrificate e dei figli sforniti della pienezza dei diritti famigliari. (*Benissimo*). Di fronte a questo male, che potrebbe assumere proporzioni maggiori, a ragione lo Stato non deve *lasciar fare, lasciar passare*, come se si trattasse di una crisi economica, se gli è vero che la missione dello Stato consiste appunto nel custodire e confortare la morale pubblica e nell'assicurare i diritti delle future generazioni, conservando quel livello generale di costumatezza, senza di che potrebbe dissolversi la civile convivenza ». (*Approvazioni*).

Constatata l'esistenza e la natura del male, la Commissione approvò con varie modificazioni il progetto ministeriale ed affidò al compianto deputato Barazzuoli l'incarico di scrivere la relazione e di sostenere le proposte modificazioni.

Ma, signori, ho io bisogno di dimostrare la necessità di un pronto provvedimento? Più che il ministro, offenderei Adeodato Bonasi se sospettassi soltanto che egli ha presentato questo disegno di legge per il vano piacere di aggiungere ai tanti progetti che non sono arrivati in porto, un altro che porti il suo nome. Solo chi non lo conosce, come io lo conosco, potrebbe fargli questa gratuita ed ingiusta offesa.

Dunque passiamo senz'altro ad esaminare brevemente la proposta ministeriale.

Gli oratori che hanno conchiuso i loro discorsi col dichiarare che avrebbero votato a favore del progetto Bonasi, sono venuti a siffatta conclusione dopo di aver percorso per lungo e per largo il campo della storia e del diritto civile e canonico.

E' parso per un momento che l'onor. ministro non avesse presentato un disegno di legge unicamente inteso a diminuire il numero dei matrimoni soltanto religiosi, ma una vera e propria riforma del Codice civile; e molti, o io m'inganno, hanno giudicato il disegno di legge non per quello che è o che dice, ma per ciò che essi vogliono che sia, o che possa essere.

Dico la verità, non so come si possa dubitare degli intendimenti del ministro. Ho letto alcune parole della Relazione ministeriale, ora le ripeterò aggiungendone delle altre:

« Occorre di ovviare ad un pericolo gravissimo quale è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una *forma extra legale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie...*

« Quello che si può volere è questo: che il *diritto spettante allo Stato* di regolare i matrimoni nella *sostanza e nella forma* non sia disconosciuto dai cittadini e che *venga punito* chiunque siffatto diritto dimentica ».

A me pare adunque che queste poche parole della bellissima Relazione ministeriale bastino a provare che non si è avuto in mente di proporre una riforma del Codice civile. Ma vi ha di più, o signori.

Lo stesso presidente del Consiglio onor. Pelloux, che non si oppose alla presentazione del disegno di legge dell'onor. Finocchiaro-Aprile, che aveva per fondamento il principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, lo stesso onor. Pelloux si sarebbe opposto alla presentazione del disegno di legge Bonasi se avesse sospettato che esso importava l'abolizione dell'istituto giuridico del matrimonio civile.

Ben disse il senatore Negri nel suo elevato discorso: tanto il Ministro quanto l'Ufficio centrale affermano che la mancanza del matrimonio civile è una colpa la quale porta con sè una sanzione penale, e che il dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale è più di forma che di sostanza. L'Ufficio centrale vuole che si proibisca non già la celebrazione del matrimonio religioso (sarebbe un assurdo), ma la celebrazione di questo prima di quello civile. Il Ministro vuole che i ministri del culto denunzino le unioni da loro consacrate col vincolo religioso e che siano puniti gli sposi i quali in un determinato tempo non contraggono il matrimonio civile. Ecco tutta la differenza.

Si è combattuta, o signori, la precedenza del matrimonio civile in nome del diritto e della libertà di coscienza. Ora io domando: lo Stato è o non è l'unico e supremo regolatore dell'ordine delle famiglie? E se lo è, quando quest'ordine risulta profondamente turbato e « minato da alcune forme di matrimoni *extralegali e rivali* del matrimonio civile » non ha lo Stato il diritto, anzi il dovere, di ristabilire quest'ordine con disposizioni legislative la cui trasgressione costituisce una colpa che deve essere severamente punita?

Questa punizione voi la chiamate violenza, ma ieri da pari suo l'onorevole mio amico Schupfer vi ha dimostrato che *coercizione* non è sinonimo di *violenza*.

E dato e non concesso che lo Stato, per le ragioni addotte dall'illustre penalista lucchese, il Carrara, non possa considerare come reato la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile, e che esso non abbia quindi il diritto di punirlo, io vi domando: lo Stato ha il diritto di obbligare un ministro del culto a denunziare gli atti di culto da lui compiuti?

Convengo, che è più grave l'obbligo di non celebrare la cerimonia religiosa prima della celebrazione del matrimonio civile: ma se ritenete che lo Stato non abbia il diritto di imporre che la cerimonia religiosa si faccia dopo che si è solennizzato il matrimonio civile, dal punto di vista dello stretto diritto dovete anche concludere che lo Stato non possa obbligare il ministro del culto a denunziare un atto che compie nel libero esercizio del suo ministero sacerdotale.

Lo Stato, diceva il senatore Negri, punendo un sacerdote che amministra un sacramento esorbita dalla sua competenza; aggiungeva, che il sacerdote, una volta compiuto il rito, diventa cittadino, e se non denunzia l'avvenuto matrimonio deve essere punito perchè manca ad un precetto di legge.

Onor. Negri, questo ragionamento può essere sottile, ma non è vero.

Non potete obbligare il ministro del culto, ridiventato cittadino dopo la cerimonia religiosa, a denunziare un atto di culto da lui compiuto, come non potrete mai obbligarlo nè punirlo perchè egli non vi rivelerà quei matrimoni che non può rivelare, cioè i matrimoni di coscienza.

A coloro che combattono la precedenza obbligatoria del matrimonio civile in nome della libertà di coscienza, io mi permetto di dire che in fatto di libertà di coscienza credo molto più competenti di loro i 33 Vescovi francesi, che, dopo la pubblicazione della legge votata dalla Convenzione nazionale nel 1792, dichiararono spontaneamente che il matrimonio religioso doveva seguire il matrimonio civile; e se volete che io non vi parli più di codesti 33 prelati, dei quali si è già parlato tante volte, vi dirò che credo più competenti di quelli che professano una opinione diversa

dalla mia i buoni e veramente cristiani prelati italiani, che hanno diramato e diramano istruzioni perchè si faccia il matrimonio religioso dopo il matrimonio civile.

Se questi buoni prelati, degni di tutto il nostro rispetto, non credono con la loro istruzioni di offendere la libertà di coscienza, perchè dobbiamo crederlo noi, o signori?

Ma lasciamo le questioni puramente teoriche. Se coloro che non la pensano come me non sono riusciti a convincersi con la lettura di tutte le relazioni che precedono i diversi progetti di legge, a cominciare da quello del Vigliani e a finire a quello del Finocchiaro-Aprile; se non sono riusciti a convincersi con la lettura di tutte le relazioni parlamentari, a cominciare dalla relazione Barazzuoli così esauriente, e venendo via via a quella elaboratissima del mio amico Inghilleri, e all'ultima così limpida e così convincente del collega Cerruti, non posso io lusingarmi di poterli convincere con le mie povere parole, le quali non riusciranno a scuotere le loro convinzioni o credenze che vogliansi dire.

Veniamo dunque al progetto di legge Bonasi.

Non nego che alcune parole della relazione e lo stesso art. 1 del disegno di legge Bonasi possono far sospettare ch'egli voglia ammettere la coesistenza delle due forme di matrimonio, civile e religioso.

Ma per debito di lealtà riconosco subito che egli ne parla non già per dare un valore giuridico a quella forma che egli stesso chiama extralegale, ma per constatarne l'esistenza di fatto. Quindi da questo lato io sono perfettamente tranquillo.

Non posso però assolutamente ammettere fondata la speranza o il dubbio manifestato da alcuni che il disegno di legge Bonasi sia il primo passo verso il riconoscimento del matrimonio religioso come istituto giuridico. Se il dubbio fosse fondato, basterebbe esso solo a farmi dichiarare recisamente contrario al progetto di legge ministeriale.

Io, o signori, sono favorevole al disegno di legge dell'Ufficio centrale perchè ritengo che la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, sia l'unico, il più efficace rimedio, come disse l'on. senatore Pascale nel suo magistrale discorso; ma rinunzierei per il momento alla precedenza, accetterei anche a titolo d'esperimento il rimedio proposto dall'onorevole Bonasi se fossi convinto della sua efficacia.

Con tutte le buone intenzioni del ministro proponente non si raggiungerà mai lo scopo che si desidera raggiungere, di evitare, se è possibile, o almeno di diminuire il numero dei matrimoni solamente religiosi.

Con la denunzia obbligatoria dei matrimoni solamente religiosi si può, onorevole Bonasi, riuscire a dare al nostro collega nel Consiglio di Stato comm. Bodio maggiori elementi per un'esatta compilazione delle sue statistiche, ma non si riuscirà a diminuire il numero dei matrimoni solamente religiosi.

Si è detto che col progetto Bonasi si fa un primo passo nella via della pacificazione fra lo Stato e la Chiesa; si è soggiunto che il progetto Bonasi, non essendo offensivo, sarà accolto ben volentieri dalla maggior parte del clero; ed io non ne dubito, anzi vado più in là e dico che tutto il clero non si rifiuterà a denunziare quei matrimoni che può denunziare. Ma con ciò diminuirà il numero dei matrimoni soltanto religiosi? Dio lo volesse! ma temo che di qui a non molto questo numero si accrescerà a dismisura.

La pacificazione, e la conciliazione di cui tanto si parla, è certa-

mente desiderabile, e nessuno più di me la desidera, ma non è possibile se non fra persone disposte ad intendersi.

Come volete che sia possibile fra noi e chi ad ogni momento ci dice: Ma chi siete voi? non vi conosciamo, siete degli usurpatori?

Prevedo quindi, e credetemi, onorevoli colleghi, vorrei essere falso profeta, che tra non molto dai più alti seggi della gerarchia ecclesiastica si bandirà una nuova crociata contro l'istituto del matrimonio civile, il quale sarà combattuto non solo con le antiche armi e coi canoni del Concilio tridentino, ma anche coi nuovi argomenti storico-giuridici svolti in questa occasione. (*Approvazioni*).

E allora, signori, i ministri del culto continueranno a denunziare i matrimoni che possono denunziare, ma gli uniti col solo vincolo religioso non si affretteranno a celebrare il matrimonio civile. Le multe, che ad essi saranno inflitte, saranno pagate da compagnie ed associazioni non meno cosmopolitiche, ma più forti e più serie delle altre, a cui accennava il senatore Vitelleschi nel suo splendido discorso. (*Approvazioni*).

E che cosa dunque ne avverrà? Delle due l'una: o lo Stato italiano, impensierito delle gravi conseguenze del numero accresciuto dei matrimoni solamente religiosi, s'indurrà a proporre una riforma del Codice civile, riconoscendo il matrimonio religioso come unico istituto giuridico; o lo Stato italiano, nei casi di impedimenti e di dispense, dovrà fare di necessità virtù, essere indulgente, come diceva il mio amico Negri, e rinnovare in questo caso quel che purtroppo si verifica nella collazione dei benefizi di regio patronato, i quali vengono conferiti a persone, che, prima di essere conosciute dal Quirinale, sono conosciute dal Vaticano. (*Bene*).

A questo punto mi consenta il Senato una dichiarazione d'indole personale. Tutte le volte che nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione di parlare di politica ecclesiastica, ho sentito susurrarmi d'intorno: « È un ghibellino, è un giannonista, è un giurisdizionalista ». Qui temo di sentire con mia grande meraviglia che ho 33 anni, mentre, spiacevolmente per me, ne ho quasi 63. (*Viva ilarità*).

La verità, signori, è questa: modesto cultore di studi storici e giuridici, ho studiato le grandi riforme fatte nel passato secolo in Napoli ed in Sicilia ai tempi di Carlo III e di Ferdinando IV, in Toscana ai tempi di Pietro Leopoldo, in Lombardia ai tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II.

Ho ammirato gli eroici sforzi fatti da alcuni insigni cittadini e ministri per affermare l'autorità dello Stato contro le prepotenze feudali e contro le usurpazioni ecclesiastiche.

Dirò di più: ho deplorato che quella che si disse la « grande rivoluzione francese » e che ora si dice semplicemente « la rivoluzione francese » sia venuta ad interrompere bruscamente, ad arrestare quel movimento spontaneo, naturale, indigeno, di progressi e di riforme, che via via si andavano compiendo nei vari Stati d'Italia prima della rivoluzione stessa.

Ma, detto ciò, dichiaro che riconosco che i tempi sono mutati, e che ingiustamente mi si danno quei nomi che so di non meritare. Io sono unicamente devoto e seguace del nuovo diritto pubblico italiano. solennemente proclamato da Camillo di Cavour con la formola: « libera Chiesa in libero Stato ».

Non credo, come alcuni credono, che l'eminente uomo di Stato abbia inventato quella formola per ragioni di opportunità politica. Compiuta la nostra rivoluzione, proclamata la nostra unità, bisognava che il mondo sapesse i grandi principî. le grandi basi sulle quali noi innalzavamo il nostro edifizio. E la formola « libera Chiesa in libero Stato », compendia appunto uno di quei principî che devono sempre servirci di guida nelle nostre relazioni con la Chiesa ed essere come l'anima informante di tutte le nostre civili istituzioni.

Nè ci arrestammo all'enunciazione di un principio, ma, venuti in Roma, quel principio applicammo nella legge delle guarentigie, cioè in quella legge, che noi scrivemmo sulla falsariga lasciataci nel libro *Il rinnovamento* da un grande italiano, troppo presto e troppo ingiustamente dimenticato, Vincenzo Gioberti.

Noi, o signori, dicemmo alla Chiesa: Tu non puoi più confondere in te due reggimenti; rientra nei tuoi confini, regna liberamente sul mondo delle anime, lascia la cura delle cose che non ti appartengono, e, liberi entrambi, potremo vivere insieme: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Con la legge delle guarentigie, dovete convenirne, riconoscemmo alla Chiesa quello che non le fu mai per lo passato nè le sarà mai riconosciuto da nessun Concordato.

Ma come siamo stati ricambiati dalla Chiesa? Il Senato mi perdoni: se io parlo sempre di Chiesa, non intendo però di confondere la Chiesa, associazione di fedeli, con quella che impropriamente si dice Chiesa, cioè con l'alto clero organizzato a forte partito. (*Bene, approvazioni*).

La Chiesa non solo non ha mai accettato i fatti compiuti, ma ha sempre attraversato tutte le nostre operazioni.

Negate, se potete, che è la Chiesa che con i suoi *non expedit* tiene lontani dalla vita politica italiana tanti buoni ed onesti cittadini ai quali impedisce di prestare l'opera loro al proprio paese. Negate, se potete, che è la Chiesa, la quale, nel campo amministrativo, spinge i suoi ciechi seguaci o ad unirsi coi partiti avversi alle istituzioni, o a far parte da sè fino a quando non potranno diventare maggioranza (*Bene! Benissimo! Approvazioni!*).

Parliamo francamente, o signori, e mettiamo le cose a posto. Qui si scambiano le parti. Si parla di persecuzioni: ma chi sono i perseguitati?

Deploro anch'io, e le deploro profondamente, quelle che, bene a ragione, il mio amico Negri chiamava dimostrazioni puerili; ma all'infuori di queste dimostrazioni puerili, inevitabili in un paese libero, e delle quali, siamo giusti, non possiamo far risalire la responsabilità al Governo del nostro paese; all'infuori di queste dimostrazioni puerili, che cosa abbiamo fatto per provocare conflitti, per rendere più difficili i nostri rapporti con la Chiesa? Non mai la Chiesa ha goduto tanta libertà..

Calciati. (*Interrompe*).

Serena... Quando, onorevole Calciati, esercitando un nostro diritto, disponemmo della proprietà ecclesiastica di cui voi ora parlate, la Chiesa fece il possibile per attraversarci la via; non riuscì, è vero, ad arrestarci; ma fece tutto quello che le fu possibile.

Non mai la Chiesa ha goduto di tanta libertà quanta ne gode da 30 anni a questa parte.

Nell'occasione della morte di un Pontefice, nel conclave per la elezione del suo successore, in tutti i giubilei, in tutte le feste che qui si sono celebrate, l'Italia ha rispettato e fatto rispettare la libertà dei credenti...

Cambray Digny. Ha fatto bene.

Serena... Ha fatto benissimo, onorevole Digny, anzi ha fatto il suo dovere.

Ed in questo momento che io parlo le migliaia e migliaia di pellegrini che convengon qui d'ogni paese, non vedono quanta libertà goda la Chiesa e di quanto ossequio essa sia circondata?

Non vedono essi che ai nostri soldati è affidato il mantenimento dell'ordine nella piazza di S. Pietro? Non escono dalla chiesa di S. Pietro, dopo aver sentito alcune grida che arrivano a ferire le orecchie dei nostri soldati, chiedendosi ingenuamente: ma l'Italia quanti Re ha? Ne ha uno o ne ha due?

Non parliamo adunque di persecuzioni che non esistono.

Che la Chiesa corra la sua via, quale che essa sia fino all'estremo, noi non le impediremo il passo. Ma se daremo qualche passo sul terreno nostro, esclusivamente nostro, dovremo arrestarci solo per il timore, solo per il sospetto che quel piccolo passo possa dispiacere alla nostra suscettibile vicina?

Eppure, diciamolo francamente, per questo sospetto, per questo timore, molte volte ci siamo arrestati nel nostro cammino.

Il senatore Negri diceva che lo Stato ha il diritto di regolare la proprietá ecclesiastica; questo diritto lo riconoscemmo e ce lo riservammo nell'art. 18 della legge sulle guarentigie;ma in trent'anni non l'abbiamo esercitato per quel tale sospetto di cui ho fatto cenno (*Bene – Approvazioni*).

Io che non posso riconoscere in questo modesto disegno di legge dell'onor. Bonasi uno di quei felici trovati che hanno dato all'Italia una grande reputazione di abilità, come diceva il senatore Vitelleschi, io peró ammetto che l'onorevole Bonasi, per la competenza che gli riconosco e per la mitezza ed equanimità sua, potrebbe darci una buona legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica. Nella discussione della legge sulle congrue parrocchiali io mi permisi d'invitarlo a presentarla presto. Egli mi rispose: ho già pronti alcuni studi, continuerò a studiare l'arduo problema, ma non so se potrò risolverlo per difficoltà non tutte di ordine tecnico e giuridico.

In quella occasione richiamai la sua attenzione anche sopra un altro argomento accennato dal senatore Cantoni, cioè sull'istruzione del nostro clero di cui autorevolmente e competentemente si discusse nell'altro ramo del Parlamento.

Ma noi non abbiamo fatto nulla per la proprietà ecclesiastica, nulla per l'istruzione del clero e, dispiacevolmente, lo dirò pure, non faremo nulla appunto per il timore che tutto quello che potremmo fare potrebbe dispiacere alla nostra vicina.

E oltre a ciò con la legge sulle guarentigie ci riservammo pochissime armi, delle quali ci siamo serviti rivolgendole contro di noi stessi. Intendo parlare, e vi hanno già accennato altri colleghi prima di me, il Cantoni e lo Schupfer, intendo parlare degli *exequatur* e dei *placet*.

Sì, di queste poche armi che erano rimaste nelle nostre mani ce ne siamo serviti – lo dirò con le parole di un uomo politico veramente pericoloso, Ruggero Bonghi – ce ne siamo serviti per popolare le Mense d'Italia dei nemici d'Italia. (*Approvazioni*).

Onorevole Bonasi, – forse è una dichiarazione inutile – ma io ho fiducia in voi, perhè voi nella vostra lunga, splendida e meritata carriera, professore, deputato, consigliere di Stato, prefetto, ministro, avete sempre

dato prova di coerenza e di sincerità di convincimenti. I vostri atti non sono stati mai disformi dalle vostre parole. Io ho fiducia nelle oneste dichiarazioni da voi fatte nell'altro ramo del Parlamento sull'indirizzo della politica ecclesiastica. Sono sicuro che saprete mantenere rigidamente e far rispettare le prerogative dello Stato. Ma, onorevole Bonasi, voi non potete non vedere come si organizzi e dove miri un partito politico-religioso, il quale dispone di armi spirituali e materiali più difficilmente sequestrabili delle armi di cui dispongono altri partiti egualmente avversi alle istituzioni.

Chi avrebbe mai creduto fino a pochi anni or sono, o signori, che quei buoni prelati del Mezzogiorno d'Italia che non isdegnarono, per ottenere il godimento delle temporalità, di sollecitare per mezzo di uomini politici la concessione degli *exequatur*, si sarebbero fatti promotori di congressi altro che guelfi nella terra di Federico II di Svevia e di Manfredi? Ebbene, quei buoni prelati, recentemente, nel febbraio di quest'anno, si riunirono in Taranto ad un congresso, detto cattolico. Quello che si disse in quel congresso voi non lo potete ignorare.

E' vero: in Bari, nel 1095, Pietro l'Eremita bandì la prima crociata

..... il solitario Piero
Che privato fra principi a consiglio
Sedea del gran passaggio autor primiero.

per il riacquisto dei Luoghi Santi; ma i buoni prelati riuniti in Taranto non bandirono una simile crociata, ma un'altra contro lo Stato laico, e ne dissero di tutti i colori contro la stampa, contro l'istruzione laica e via discorrendo; ed uno dei più focosi di quei prelati, rivolgendosi al devoto femmineo sesso, pronunziò queste testuali parole: « Amate ed insegnate ad amare la patria non innanzi al potente d'Italia o di Germania, ma innanzi al Pontefice. La patria non può essere gloriosa senza essere genuflessa dinanzi alla Chiesa ».

Non ho bisogno di dirvi che cosa si nasconda sotto il velame delle parole strane. Si vuole dunque trascinare la nuova penitente Italia sulla soglia di un nuovo castello di Canossa?

Ma se questo si può impunemente dire e volere da quei prelati, in grazia della larga libertà che l'Italia loro accorda e che essi negano, questo non si può dire nè si può volere dal Senato del Regno (*Approvazioni*).

Se oggi, o signori, si presentasse al Senato una legge intesa a menomare i diritti e la libertà della Chiesa, il Senato, che ha un'alta missione conservatrice, dovrebbe opporvisi con tutte le forze. Per la stessa ragione il Senato deve fare ogni opera perchè sia rispettata, mantenuta e conservata la integrità della patria. (*Vive e prolungate approvazioni*).

Borgnini. Domando di parlare per un fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Borgnini. L'egregio mio collega Serena mi volle onorare citando un brano di una relazione che in tempo passato fu letta davanti alla Corte d'appello di Napoli.

Evidentemente l'egregio collega ha dato lettura al Senato di quelle poche parole per trarne un argomento a proposito della propria tesi. Imperocchè il senatore Serena ed io siamo in campi assolutamente opposti.

Egli ha cortesemente dichiarato di non avere avuto in mente di cogliermi in contraddizione, ma tale sospetto potrebbe tuttavia sorgere in qualcuno degli onorevoli miei colleghi.

Ora mi propongo di far vedere che non esiste contraddizione alcuna da parte mia.

Il senatore Serena citando quelle parole che qui lesse, ha mirato a far credere che io una volta ammettessi che erano gravissimi gli inconvenienti prodotti dalle unioni semplicemente religiose, mentrechè oggi io avrei quasi voluto sconfessarli.

Io non ho mai negato che esista un male; io dissi che il Senato non era in grado di poter giudicare dalle relazioni che precedono il progetto di legge del ministro guardasigilli e quello dell'Ufficio centrale della misura di quei mali, a cui vorrebbe porre riparo.

Il senatore Serena ha citato una cifra: ha detto che nel 1892 vi erano 150,000 matrimoni illegali. Egli tacque però come da quella stessa relazione da cui ha desunto una tale cifra, e che è la relazione fatta sul progetto Finocchiaro-Aprile dal mio amico il senatore Inghilleri, risulta che dal 1866 al 1871 i matrimoni celebrati col solo rito religioso si calcolavano a 385,000, che dal 1871 al 1878 essi, in forza dei matrimoni civili che confermarono le precedenti unioni religiose, quelle 385,000 unioni religiose erano ridotte ad una cifra molto minore, che così nell'anno 1892 si riteneva che dette unioni illegali fossero ridotte alla cifra di 150,000 citata dall'onorevole senatore Serena.

Ma ciò non basta.

Vi è poi la relazione dell'Ufficio di statistica, il quale disse nel 1897 che non si poteva sapere quante bene fossero queste unioni illegali, ma che però c'era motivo di credere che queste avevano dovuto limitarsi ad un numero anche minore e si aveva tutta ragione di ritenere che oggidì il male non doveva essere più quello che si era verificato una volta. Ora ciò vuol dire che nemmeno i 150,000 matrimoni, ai quali alludeva il senatore Serena, come l'Ufficio centrale, si poteva ritenere che esistessero ancora nel 1897.

Presidente. Onorevole Borgnini, procuri di non uscire dai limiti del fatto personale; questo è merito.

Borgnini. Perdoni, onorevole presidente. Dal momento che mi si è voluto cogliere in contraddizione, io dovevo dare queste spiegazioni categoriche all'appoggio di cifre.

Credo che esse debbano dimostrare al Senato non essere esatto che io abbia ammesso prima, negata poi l'esistenza di un male.

Io dissi soltanto che oggidì il Senato non poteva essere in grado di conoscere l'entità del medesimo nè fosse dimostrata la urgenza di fare oggi quello che non si era creduto di fare nel 1871, nel 1878 e nel 1883, quando il male era tanto più grave, ed ho finito.

Serena. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena. Due sole parole, onorevole presidente. Ho già dichiarato prima di leggere il rapporto del senatore Borgnini che non intendevo di metterlo in contraddizione con se stesso. Quello che ora egli ha detto mi conferma che non a torto io invocai la sua autorità.

Egli nel suo rapporto affermò il principio che « la libertà di contrarre il matrimonio ecclesiastico scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente per moltissimi casi nella possibilità di coonestare con decorose apparenze unioni alle quali non presiede un serio proposito dei doveri coniugali ».

Questo principio, che è pure il mio, è stato ora da lui riconfermato,

e però io ebbi ragione di fare appello alla sua autorità. L'onorevole Borgnini non poteva sospettare che io volessi muovergli il rimprovero d'incoerenza, perchè sa quanta sia la mia stima per lui, e quale altissimo concetto io abbia della sua persona.

(Continua).

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Istruzioni ministeriali sul ricupero delle spese anticipate dallo Stato per il mantenimento degli inabili al lavoro.

Togliamo dal *Bollettino Ufficiale del Ministero del Tesoro* (anno 1899, fascicolo XIII) le seguenti istruzioni di speciale importanza emanate dal Ministero stesso in tema di mantenimento di inabili al lavoro, allo scopo di coordinare alle norme legislative in vigore le più importanti massime affermate dalla giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, in quanto modificano i principii già invalsi, od intervengono a chiarire punti controversi.

A tale uopo, previe opportune suddivisioni, seguono ad ogni paragrafo nelle istruzioni stesse le massime di giurisprudenza relative. Per maggior brevità e per evitare inutili ripetizioni omettiamo di riferirle, limitandoci a fare i richiami necessarï (1).

TITOLO I — Liquidazione della spesa.

Nulla a tale riguardo è innovato a quanto viene disposto al titolo I, §§ 3 e 4 della normale 10 pel 1896.

Rendesi soltanto necessario di rilevare che la liquidazione deferita alle Intendenze non deve esser considerata come esclusivamente rivolta al materiale fatto contabile, ma assumere invece un carattere più alto e più importante.

Si è difatti in presenza di spese che, per effetto dell'anticipazione eseguitane, passano a credito del Tesoro, il quale deve ricercare tutte le necessarie garanzie perchè il suo diritto di rivalsa verso gli enti chiamati a contributo riesca sicuramente esperibile.

In seguito alla legge 22 luglio 1897, n. 334 (inserita a pagina 715 del *Bollettino Tesoro* pel 1897), il ricovero di nuovi indigenti negli Istituti, è, se non eliminato, certo ridotto a minime proporzioni.

Ad ogni modo, pei pochi casi in cui avvenisse il ricovero di nuovi indigenti, le Intendenze, oltre alle accennate disposizioni della normale 10 pel 1896, dovranno tener presente che i minorenni, i quali abbiano superato il nono anno di età, e vengano allontanati dalla casa paterna, ai termini dell'articolo 221 del Codice civile, e inviati in un Istituto di mendicità, non possono ritenersi ricoverati per gli effetti dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, e quindi le relative spese debbono escludersi dalle liquidazioni, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato, Sezione I, nel parere 13 maggio 1898 (Ricovero della minorenne Gabrielli Carolina nell'Istituto di San Silvestro in Firenze).

Devesi invece ritenere applicabile il predetto articolo 81, anzichè le Normali austriache vigenti in alcune Provincie, qualora si tratti di indigenti affetti da malattia cronica, ricoverati per ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

In tutti i casi poi, prima di procedere alla liquidazione, è necessario esaminare, in base agli elementi che si saranno ottenuti dalla Prefettura, se il ricovero di mendicità che chiede il rimborso, possa, coi suoi mezzi, far fronte in tutto

---

(1) In argomento vedasi anche la Circolare del Ministero dell'interno, 1896; *Riv. amm.*, 1896, p. 905; questa RIVISTA, vol. VII, p. 250.

ed in parte (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 1889) alle spese per gli inabili appartenenti al Comune od alla Provincia, a seconda del carattere comunale o provinciale del ricovero medesimo, ed escludere senz'altro dalle liquidazioni le spese corrispondenti.

Per tal modo, oltre a dare rigoroso adempimento alle disposizioni di legge, verrà diminuito l'onere di anticipazione del Tesoro, e si eviterà di percorrere, per le spese escluse dalle liquidazioni, la malagevole e non breve strada delle ordinanze di ripartizione, e delle controversie che ad esse fanno seguito nella quasi generalità dei casi.

Titolo II — **Ripartizione della spesa.**

§ 1. — *Operazioni preliminari.* — *Domicilio di origine e di soccorso.* — La più importante fra le pratiche di accertamento dei crediti erariali della specie è quella che mira a stabilire il Comune di *appartenenza* dell'inabile cui si riferiscono le anticipazioni.

A tale riguardo le nuove massime del Consiglio di Stato forniscono norme sicure e precise.

Rimangono fermi i principii enunciati nella Normale 10 del 1896, che, cioè il mendico ricoverato prima del 17 gennaio 1891, epoca della entrata in vigore della legge 17 luglio 1890, non può avere acquistato domicilio di soccorso in Comune diverso da quello di origine; che il mendico ricoverato dopo il 17 gennaio 1891 *può* avere acquistato domicilio di soccorso in Comune diverso da quello di origine; e che infine non può mai verificarsi il caso che la spesa di un indigente debba in parte caricarsi al Comune di origine ed in parte a quello di domicilio di soccorso.

Stabilita la massima che per Comune di origine debba intendersi quello di nascita del ricoverato (1), per gli esposti quello in cui si è verificato il rinvenimento o la esposizione di essi (2), si osserva che in tesi generale l'appartenenza degli inabili si *presume* nel Comune di origine, e che, qualora agli enti di esso venga effettuato l'addebito, spetta agli enti medesimi di provare l'acquisto del domicilio di soccorso in altro Comune (3).

Quando invece l'addebito si esegua a carico del Comune di domicilio di soccorso, spetta al Tesoro, come creditore, di addurre le prove dell'acquisto di tale domicilio (4), le quali consistono anzitutto nelle motivazioni dell'ordinanza di ricovero, od, in difetto di esse, nell'avveramento delle condizioni indicate negli articoli 109 e 110 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, e pei minori di età nell'accertamento del domicilio del padre.

Per quanto riguarda poi l'essenza dell'ordinanza di ricovero, si rileva che l'omessane notifica non può apportare perenzione al diritto di credito dell'Erario, e che l'esistenza di congiunti tenuti al mantenimento dell'inabile di cui si ordina il ricovero, non può servire di base alle eccezioni proposte dall'ente gravato dal rimborso, per ottenere l'esonero.

Si osserva infine che per gli inabili ricoverati in età inferiore ai nove anni non si possono ritenere, col compiersi di tale età, sciolti dal contributo gli enti di cui all'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, i quali hanno, del resto, il diritto di chiedere al riguardo le nuove constatazioni ammesse dalla legge (5).

§ 2. *Ordinanza di ripartizione.* — Prima di trattare partitamente del contributo dei singoli enti indicati nell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo 19 novembre 1889, si ritiene opportuno un cenno generale sulle ripartizioni, e sulle relative ordinanze di addebito.

---

(1) IV Sezione 24 gennaio 1896, *Riv. Amm.* 1896, p. 663.
(2) IV Sezione 17 novembre 1899, *Riv Amm*, 1899, p. 1018.
(3) IV Sezione 18 settembre 1896, *Riv. Amm.* 1897, p. 227.
(4) IV Sezione 9 luglio 1897, *Riv. Amm.*, 1897, p. 695.
(5) IV Sezione 10 giugno 1899; ed anche la decisione 24 marzo stesso anno, *Riv. Amm.* 1899, p. 824.

Con la Normale 95 del *Bollettino del Tesoro* per l'anno corrente sono state già fatte speciali raccomandazioni alle Intendenze perché alle pratiche in esame si proceda con la massima sollecitudine consentita dalle norme in vigore, intento che può essere più agevolmente conseguito pei Comuni dove non esistano ricoveri di mendicità.

L'ordinanza di ripartizione deve essere motivata e deve nelle sue premesse o nella unita liquidazione indicare in quale misura la somma ripartita si riferisca specificamente a ciascuno dei singoli anni solari in cui la spesa è occorsa (1), in base al principio già ricordato nella Normale 10 del 1896, ed ormai entrato nella pratica comune delle Intendenze, che cioè la ripartizione deve sempre effettuarsi avuto riguardo all'epoca in cui si è verificata la spesa, non già a quella in cui è stata effettivamente pagata, o se ne chiede il rimborso.

Oltre alle norme indicate al § 2, numeri 4 e 5, ed ai §§ 3 e 4 del titolo II della Normale 10 del 1896, le Intendenze debbono tener presente la necessità di porre la massima cura nella notifica delle ordinanze, che deve essere eseguita al legittimo rappresentante dell'ente, non trascurando che per stabilire la decorrenza dei termini debbono le ordinanze medesime essere munite del referto del messo o dell'usciere incaricato della notifica (2).

E' però ad ogni modo opportuno di rilevare chè le proposte dell'ente debitore richiedenti una implicita acquiescenza alla deliberazione di addebito, o nelle quali sia almeno preso atto dell'avvenuta notifica, valgono a sanare qualsiasi difetto della notifica medesima.

§ 3. *Ricoveri di mendicità ed Istituti equivalenti.* — Primi chiamati a concorrere nelle spese in esame sono i ricoveri di mendicità, il concorso dei quali assume due diversi caratteri, a seconda che si attui mediante eliminazione dalle liquidazioni trimestrali delle spese che essi possono sostenere coi loro mezzi, o che si segua invece la via ordinaria del ricupero per mezzo dell'ordinanza di ripartizione.

Perchè possa seguirsi il primo mezzo, già indicato nel titolo I, è necessario che dalle informazioni della Prefettura, o dall'esame del bilancio di previsione dell'anno in cui occorse la spesa, risulti, ad esempio, che il ricovero ha l'obbligo ed i mezzi di mantenere un numero di indigenti maggiore di quello dei ricoverati, o si rilevino altri consimili indizi che possano *a priori* far ritenere il ricovero fornito della potenzialità economica necessaria per sostenere in tutto od in parte la spesa di cui si chiede il rimborso.

Qualora invece, per circostanze di caràttere diverso, che non è il caso di enumerare, non sia possibile, all'atto della liquidazione, di stabilire se ed in quale misura il ricovero possa sostenere la spesa, si dovrà procedere al ricupero della spesa medesima, emettendo le consuete ordinanze di ripartizione.

Elemento precipuo per accertare, in quest'ultimo caso, la potenzialità economica del ricovero a contribuire nella spesa, sono gli avanzi di amministrazione, risultanti dai conti consuntivi, debitamente approvati, per gli anni cui si riferiva la spesa medesima.

E' già noto, per le massime riportate nella Normale 10 del 1896, e confermate in più occasioni dal Consiglio di Stato, che tali avanzi non sono apprensibili quando risultino impiegati in miglioramento ed ampliamento dei locali necessari per l'esercizio della speciale beneficenza.

Devesi però rilevare che non basta affermare semplicemente tale destinazione quando dai consuntivi possa dedursi una prova contraria.

§ 4. *Congregazioni di carità ed Opere pie.* — Qualora manchi o risulti insufficiente il concorso dei ricoveri di mendicità, debbono chiamarsi a contributo la Congregazione di carità e le Opere pie del Comune di appartenenza del mendico.

---

(1) IV Sezione 5 agosto 1898, *Riv. amm.* 1899, p. 55.

(2) In argomento vedasi IV Sezione 12 novembre 1897, *Riv. amm.* 1897, p. 993; questa RIVISTA, vol. VII, p. 730. Vedi pure Parere 18 luglio 1896, *Riv. amm.* 1896, p. 1005.

A tal proposito si presenta anzitutto la necessità di effettuare l'addebito solo quando le assegnazioni del bilancio passivo abbiano nella parte attiva una base patrimoniale (1).

Nel caso diverso verrebbe a ripetersi l'inconveniente già verificatosi in alcune Provincie, nelle quali le Congregazioni di carità sono state chiamate a contributo in base a rendite derivanti da volontarie elargizioni dei Comuni. Venuto a cessare l'assegno comunale, il Tesoro si è trovato in credito di quote divenute regolarmente definitive, delle quali però è assai malagevole la riscossione, in mancanza di cespiti patrimoniali contro cui rivolgere le procedure.

E' ormai incontroverso, tanto per norme legislative, quanto per massime del Consiglio di Stato, che ai rimborsi della specie debbono essere interamente *devolute* le rendite patrimoniali delle Congregazioni di carità ed Opere pie, destinate in modo generico a favore dei poveri. Nell'esaminare pertanto se gli enti in parola possono essere chiamati a contributo, non sono necessarie indagini sui consuntivi degli anni cui si riferisce la spesa, bastando all'uopo di rilevare gli stanziamenti che risultano dai bilanci di previsione. E per le stesse ragioni non deve tenersi alcun calcolo degli avanzi o disavanzi coi quali eventualmente si chiudono tali consuntivi.

Per quanto si riferisce infine alla discriminazione del carattere speciale o meno della beneficenza esercitata dalle Congregazioni di carità ed Opere pie, oltre alle numerose massime riportate nella Normale 10 del *Bollettino* pel 1896, è necessario tener presente, insieme ad altri di minore importanza (2), due dei nuovi criteri stabiliti dal Consiglio di Stato.

Il primo di tali criteri si riferisce al carattere decisamente speciale della beneficenza esercitata a favore di poveri vergognosi.

Col secondo si viene a portare una espressa deroga alla massima stabilita con la decisione 8 novembre 1895, n. 376 (pagine 144 e 145 del *Bollettino* pel 1896) e si stabilisce cioè che la limitazione di territorio o di professione religiosa nella cerchia di uno stesso Comune non costituiscono di per sè specializzazione di beneficenza (3).

§ 5. *Confraternite.* — Riguardo alle Confraternite, che hanno il terzo posto nell'ordine graduale stabilito col decreto legislativo 19 novembre 1889, niuna nuova massima del Consiglio di Stato è intervenuta a modificare quelle già adottate al riguardo.

Venne soltanto confermato il principio, già seguito del resto dal Ministero, che, cioè, in sede di ricorso contro le ordinanze di ripartizione, possono le confraternite dimostrare l'erroneità dei risultati degli accertamenti eseguiti dai regi commissari.

Ora poi, che, come fu annunciato nella normale 88 del *Bollettino* pel 1898, le confraternite debbono ritenersi soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sarà ancora più agevole accertare, all'epoca della presentazione dei bilanci, la permanenza delle condizioni riconosciute dai regi commissari.

§ 6. *Comuni.* — L'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza chiama i Comuni a sostenere sussidiariamente le spese per gli inabili al lavoro, qualora possano provvedervi senza imporre nuovi o maggiori tributi.

Di fronte a siffatta generica disposizione della legge si è dovuto ricercare nelle massime del Consiglio di Stato le norme direttive d'interpretazione; ed il principio prevalso fino ad ora è stato che, senza aver riguardo alla provenienza o meno delle rendite del Comune da tributi eccedenti il limite normale della sovrimposta, dovesse il Comune medesimo chiamarsi a contributo qualora i consuntivi

---

(1) IV Sezione 10 novembre 1899, *Riv. amm.* 1899, p. 1016.

(2) Confronta IV Sezione 20 gennaio e 28 ottobre 1899, *Riv. Amm.* 1898, p. 220, 1899, p. 232

(3) IV Sezione 25 marzo 1898, *Riv. Amm.*, 1898, p. 580; questa Rivista, vol. VIII, p. 746.

debitamente approvati per gli anni cui riferivasi la spesa presentassero avanzi di amministrazione od erogazioni per spese facoltative.

Una recentissima decisione del Consiglio di Stato (1) ha però espressamente derogato alle numerose massime finora seguite al riguardo. Escluso in modo assoluto che debba tenersi calcolo degli avanzi, i quali possono anche derivare da stanziamenti per spese obbligatorie, l'unico criterio da seguire negli addebiti della specie è quello delle spese facoltative.

Nulla rileva che il consuntivo dell'anno, cui si riferisce la spesa, presenti un disavanzo, e che le somme erogate derivino da tributi eccedenti la sovrimposta.

Stabilite così le norme per chiamare a contributo i Comuni, è lecito ritenere che le pratiche corrispondenti possano procedere con maggior sicurezza e sollecitudine che per lo passato, tanto più che con altra sua decisione (2) la IV Sezione stabilì in modo egualmente esplicito quali criteri debbano seguirsi nell'esaminare le spese che figurano tra le facoltative nei bilanci dei Comuni.

In seguito alla fissazione di questi nuovi criteri, potrebbe presentarsi l'obbiezione della inutilità di attendere che venga approvato il consuntivo dei Comuni per procedere all'addebito, bastando desumere dal bilancio di previsione gli stanziamenti per spese facoltative.

Il Ministero ritiene però che non convenga trattare tali indagini alla stessa stregua di quelle che si eseguono per le opere pie. Queste, infatti, sono sottoposte al contributo purchè sia stata accertata l'esistenza di rendite con generica destinazione, le quali vengono per legge investite senza tener calcolo dell'avvenuta erogazione di esse. Pei Comuni, invece, si ricerca un indizio, il quale dimostri che, nell'epoca in cui è occorsa la spesa, avevano i mezzi per farvi fronte, senza imporre nuovi o maggiori tributi. Tale indizio è fornito unicamente dal fatto dell'avvenuta erogazione di somme per spese facoltative, alle quali avrebbero dovuto preferirsi quelle strettamente obbligatorie, fra cui è compreso il rimborso in esame. Sembra pertanto ovvio come tale indizio debba ricercarsi nei *fatti compiuti* quali risultano dal consuntivo, e non già nelle semplici *previsioni* che potrebbero rilevarsi dal bilancio.... (3).

Titolo III. — Controversie innanzi ai magistrati amministrativi.

Rimangono ferme le disposizioni impartite al riguardo nel titolo III della citata Normale 10 del 1896, e nella Normale 12 del 1898.

Sono soltanto necessarie alcune osservazioni che riguardano in ispecie il termine stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 19 novembre 1889 (la perentorietà del quale è stata costantemente confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato), e la composizione della Giunta in sede contenziosa.

Siccome le accennate disposizioni del decreto legislativo del 1899 debbono essere poste in confronto con quelle della legge 1° maggio 1890, è necessario che, entro il prefisso termine di 20 giorni, il ricorso proposto alla Giunta prov. amm. venga notificato all'Intendenza (4), allo scopo di stabilire il legittimo contraddittorio, senza di che non potrebbe comprendersi l'esercizio di una giurisdizione contenziosa.

Giova inoltre rilevare che tale termine viene *interrotto* per ricorso proposto ad autorità incompetente (5), ma non è più possibile di farlo rivivere quando siasi fatto trascorrere senza produrre alcun reclamo od opposizione (6).

---

(1) IV Sezione 24 novembre 1899, n. 507 (Comune di Quinzano Veronese c. Giunta prov. amm. di Verona).

Vedi stessa Sezione 20 gennaio 1899, *Riv. Amm.* 1894, p. 824.

(2) IV Sezione 10 marzo 1899, n. 123 (Comune di Adria c. Giunta prov. ammin. di Rovigo).

(3) In argomento vedi IV Sezione 4 giugno 1897, *Riv. Amm.* 1897, p. 692.

(4) IV Sezione 10 settembre 1899, n. 423 (Congregazione di carità di Cona c. Giunta prov. amm. di Venezia). Stessa Sezione 2 dicembre 1898, *Riv Amm.*, 1899, p. 145.

(5-6) Vedi anche per questi punti la stessa decisione 2 dicembre 1898 citata nella nota precedente.

La Giunta, poi, nel decidere sui reclami della specie, deve essere composta, ai sensi dell'articolo 13 della predetta legge 1° maggio 1890, di cinque membri, dei quali tre governativi, fra cui il Prefetto presidente (1).

Si dovrà inoltre invigilare a che le norme procedurali stabilite sulla materia vengano scrupolosamente osservate, elevando, nel caso contrario, formali eccezioni di decadenza dal diritto a ricorrere; e ciò precipuamente nei casi di omessa domanda di fissazione di udienza per la discussione.

Una volta avvenuta la discussione dei reclami innanzi alla Giunta, le Intendenze debbono invigilare a che la pubblicazione della relativa decisione non segua con ritardi eccessivi, i quali si risolverebbero in danno dell'Erario, col procrastinare il ricupero del relativo credito, o l'esperimento di un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Le copie di tali decisioni, rilasciate alle Intendenze per notificarle col ministero del messo comunale agli enti interessati, possono ritenersi, come ha dichiarato il Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, esenti da bollo, ai termini dell'articolo 22, n. 2, del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, trattandosi di atti rilasciati nell'interesse del servizio pubblico. E siccome le predette copie vengono notificate col ministero del messo comunale, e le relative notificazioni non trovansi contemplate per una tassa qualsiasi, così non è neppure da parlarsi di prenotazione a debito della tasssa di bollo, che non rendesi ripetibile.

Pei casi nei quali occorra portare la controversia innanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato, devesi avvertire che i termini per il ricorso, qualora l'interessato non abbia già eseguita la notifica della decisione emessa dalla Giunta, decorrano dalla data della comunicazione ufficiale della decisione medesima, eseguita dalla Prefettura (2); che il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato è ammesso soltanto contro il provvedimento definitivo; e che infine il Consiglio di Stato é anche giudice del merito.

E' quindi necessario giustificare in ogni caso ampiamente l'operato dell'Amministrazione, e fornire *sempre* le prove dell'esistenza di potenzialità economica negli enti chiamati a contributo.

Nel chiudere questo accenno sulle controversie innanzi ai magistrati amministrativi è necessario avvertire come la Suprema Corte di Roma abbia, con recente sentenza 13 settembre 1899 (Tesoro–Congregazione di carità di Cremona), deciso in senso diverso dalle massime fino ad ora costanti (Normale 54 del *Bollettino* pel 1898), dichiarando l'autorità giudiziaria competente a conoscere per controversie sollevate in seguito a ripartizioni eseguite oltre i termini di cui all'art. 25 del decreto legislalivo 19 novembre 1889 (3).

In attesa di conoscere la soluzione di altre analoghe controversie proposte alla Corte Suprema, per modo che sia stabilita una massima definitiva, il Ministero si astiene per ora dall'impartire speciali istruzioni al riguardo, ed interessa le Intendenze a continuare nella linea di condotta fin qui seguita, mentre qualora, appoggiandosi a tale giudicato, sia dagli enti debitori sollevata l'eccezione d'incompetenza, le Giunte provinciali amministrative hanno la via tracciata dal disposto dell'articolo 15 della legge 1° maggio 1890.

Titolo IV — Ricupero delle quote definitive.

In seguito alle disposizioni contenute nella normale 88 del *Bollettino del Tesoro* del 1898, anche per le Confraternite deve essere promossa dalla Prefettura l'approvazione dell'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, nel caso di mora o di resistenza a soddisfare le quote definitive per spese di ricovero di inabili al lavoro.

(1) IV Sezione 18 ottobre 1898, *Riv. Amm.*, 1898, p. 905.
(2) IV Sezione 21 maggio 1897, *Riv. Amm.*, 1897, p. 694.
(3) *Riv. Amm*, 1899, p. 806; questa Rivista, vol. in corso, p. 161

Da ciò consegue, che per tutti gli enti chiamati a contributo nelle spese in esame, è necessario chiedere al bisogno la cooperazione della Prefettura, a fine di realizzare i crediti erariali.

Pei Comuni, infatti, deve sollecitarsi l'applicazione degli articoli 196 e 197 della legge com. e prov., mentre pei ricoveri di mendicità, per le Congregazioni di carità ed Opere pie, e per le Confraternite converrà attenersi al procedimento stabilito dal predetto articolo 50 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Quanto però ai ricoveri di mendicità, è ovvio rilevare, come indipendentemente da ogni altra procedura, si debba far luogo alla compensazione dei crediti dell'Erario con gli eventuali debiti per rette di ricoverati, mentre pei Comuni l'articolo 207 delle vigenti norme sul servizio del Tesoro indica la linea di condotta da seguire.

Del resto, in confronto delle istituzioni di beneficenza, non escluse le confraternite, la procedura speciale di cui all'articolo 50 non deve assumere carattere esclusivo ed assoluto per l'Amministrazione. Nulla vieta infatti che, una volta riuscite infruttuose le pratiche amministrative anche col concorso delle Prefetture, possano senz'altro esperirsi contro i debitori renitenti le ordinarie procedure giudiziali, o gli atti di manoregia per le Provincie nelle quali questo regime sia tuttora vigente.

In questi ultimi casi, e qualora non si tratti degli enti del capoluogo di Provincia, ragioni di opportunità facili a comprendersi consigliano di affidare il ricupero delle quote ai Ricevitori del Registro, ai quali, quando risulti che le quote in parola venissero da essi riscosse in seguito a procedure ordinarie giudiziali o di manoregia, sarà corrisposto l'aggio del 5 per cento, ai sensi della Normale 39 del *Bollettino* pel 1897.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con R. decreto del 6 dicembre 1900, è stato concesso l'*exequatur* alla Bolla pontificia, con la quale monsignor *Angelo Dolci* fu nominato vescovo della diocesi di Gubbio.

Con Sovrane determinazioni del 9 dicembre 1900, è stata autorizzata la concessione del R. *placet*: all'atto del capitolo cattedrale di Cagliari, col quale il canonico *Canepa Luca* fu eletto vicario capitolare di quella diocesi – alle Bolle vescovili, con le quali: *D'Alonzo* sac. *Francesco*, *Parrulli* sac. *Giuseppe*, *Loglisci* sac. *Paolo*, *Cavallera* sac. *Domenico*, nominati con Sovrano decreto, in virtù del R. patronato, il 1° all'Arcidiaconato, il 2° all'Arcipretura, il 3° al Cantorato ed il 4° al Primiceriato nel capitolo cattedrale di Gravina, furono canonicamente istituiti nei rispettivi benefici; *Asciutti* sac. *Giuseppe*, nominato con Sovrano decreto al Tesorierato di patronato Regio, nel capitolo cattedrale di Nardò, fu canonicamente istituito nello stesso Tesorierato; *Ughetti* sac. *Celestino*, nominato con Sovrano decreto al Tesorierato di Regio patronato, nel capitolo cattedrale di Pinerolo, fu canonicamente istituito nel beneficio medesimo; *Pellizzari* sac. *Mario* fu nominato al canonicato detto di Monico nel capitolo cattedrale di Treviso; *Mele* sac. *Gaetano* fu nominato ad un canonicato nella cattedrale di Calvi Risorta; *Bottironi* sac. *Cesare* fu nominato al canonicato di Sant'Andrea Apostolo nel capitolo cattedrale di Mantova; *Sturzo* sac. *Mario* fu nominato ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Caltagirone; *Rafanelli* sac. *Attilio* fu nominato ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Pistoia; *Ricciardone* sac. *Vito*, nominato con Sovrano decreto ad un canonicato, di R. patronato, nel capitolo cattedrale di Conza, fu canonicamente istituito nel detto beneficio.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1900 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

IL LAICO DI CASA RELIGIOSA NEL NAPOLETANO
ed il suo diritto a pensione

1. Ha diritto a pensione il laico di Casa religiosa nel Napoletano che abbia professato dopo il Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861?

Riconosciuto il diritto a pensione, da quando incominciano a decorrere gl'interessi legali su di essa?

Queste questioni furono sottoposte all'esame della Corte di appello di Firenze, la quale con sentenza 16-18 marzo 1899, Caccavale, Benvenuto, D'Ambrosio e Stella c. Fondo pel culto, la decise nei seguenti termini:

" Considerato resultare dagli atti avere il Caccavale professato il 15 agosto 1861, e quindi dopo il decreto luogotenenziale del 17 febbraio di quello stesso anno, che sopprimeva le corporazioni religiose nel caduto regno napoletano.

" Che da ciò la pubblica Amministrazione prende motivo per sostenere essere condizione indeclinabile, pel conseguimento della pensione monastica, lo aver fatto professione religiosa prima della legge, che, sopprimendo, nei rapporti civili, le Case reliliose, rese impossibile per l'avvenire, in tali rapporti, la vita monastica, e la relativa professione, soggiungendo che, laddove la corporazione religiosa non esisteva più agli occhi della legge, veniva meno la condizione indispensabile per la pensione, concessa soltanto a coloro che, durante quella civile esistenza, erano stati suoi membri.

" Che però siffatta obiezione cade dinanzi al disposto dell'art. 18 del ricordato decreto del 17 febbraio 1861, il quale, nel vietare alle comunità religiose private di giuridica esistenza, l'ulteriore ammissione di novizii, lasciò loro la libertà di ricevere nuovi laici per surrogare quelli mancanti a causa di morte o altrimenti, acciò la comunità non restasse priva di inservienti. Onde consegue che i voti pronunciati dai laici, specialmente da quelli ricevuti nelle case religiose prima del 17 febbraio detto, lo furono secondo legge, e perciò debbono fruttare i loro effetti civili, tra cui quello della pensione.

" Che se così non fosse, la permissione di professare, impartita dal legislatore, sarebbe, per le più elementari regole di ermeneutica legale, priva di senso; lo che è inammissibile.

" Considerato che gli interessi debbono decorrere dalla data della presente sentenza, in quantochè soltanto in appello ab-

biano gli appellanti ottemperato completamente alla legge con la produzione degli atti di professione richiesti dall'art. 15 del Decreto 21 luglio 1866.

" Considerato che l'ingiustificato ritardo nel fare la prova, di cui sopra, consiglia pure di compensare le spese del primo giudizio, ponendo a carico del Fondo culto solamente quelle di secondo grado. Per questi motivi, ecc. „

2. Questa sentenza fu denunziata per annullamento alla Corte di cassazione di Roma con ricorso principale del Fondo pel culto, e con gravame parziale da parte dei monaci D'Ambrosio, Benvenuto e Stella avverso il capo con cui fu limitata alla prolazione di essa la condanna agl'interessi di mora. Ed il Supremo Collegio accolse l'uno e l'altro gravame pei motivi che si leggono nella decisione del 9 aprile - 1° maggio 1900, riferita a pag. 283 di questo volume.

Per effetto di tale decisione, le questioni sopra enunciate vennero portate al giudizio della Corte di appello di Lucca, in sede di rinvio.

È nostro avviso che la interpretazione data dalla Corte fiorentina all'art. 18 del Decreto del 1861 risponde più al concetto che lo informa; ed, a persuadersene, sarà bene tenerlo presente.

" Art. 18. Le singole comunità private di giuridica esistenza, non potranno ammettere ulteriori novizi: ma potranno, in caso di bisogno, ammettere *nuovi laici* o converse in surrogazione di quelli che d'ora innanzi mancassero per morte od altrimenti „.

Dalla dizione di questo articolo, dettata con forma così chiara, vede ognuno che se era permessa la ricezione, dopo la data di quel Decreto, di membri ai quali si consentiva di pronunziare voti da laici, e perciò aventi diritto a pensione, *a fortiori* il legislatore volle riconoscere produttive di effetti civili le professioni pronunziate dai laici ricevuti nell'Ordine avanti di quell'atto legislativo, come il Caccavale, purchè anteriori al 18 gennaio 1864: *Ubi in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio.*

Altronde, se non è dubbio che in virtù del Decreto 17 febbraio 1861 i membri delle Case religiose del Napolitano erano autorizzati a continuare a far vita comune nei chiostri, secondo il loro istituto (articolo 8), specialmente a fare gli atti riguardanti il servizio del culto (art. 20): e se nulla doveva intendersi innovato nella condizione individuale dei membri di tali Case religiose private di giuridica esistenza a fronte delle leggi dello Stato (art. 19); ovvia era la conseguenza che, non sola-

mente ai medesimi quell'atto legislativo non interdiceva una posteriore professione da laici, ma esplicitamente l'autorizzava, costituendo essa appunto un atto relativo alla vita comune secondo il proprio istituto, relativo al servizio del culto. E così disponendo, il legislatore conciliava il doppio scopo, quello di non aumentare cioè il numero dei religiosi che erano destinati a scomparire con legge posteriore, e fu quella del 7 luglio 1866, e di rendere possibile quel residuo di vita comune nei chiostri che consentiva loro; in contrario sarebbe stato inconseguente, perchè avrebbe voluto il fine e negato i mezzi.

Solo così può spiegarsi la proibizione di ricevere novizi, e la permissione di ricevere nuovi laici.

Che se non fosse per riconoscere in loro anche un diritto a pensione quando fosse stato in futuro tolto loro il vantaggio della vita comune nei chiostri e la mensa, quei superiori delle Case religiose, che perdevano la loro civile esistenza, non avevano mestieri della venia della legge per ricevere nuovi laici come semplici aggregati a quell'associazione religiosa, come il fatto sta a provare che, anche dopo i decreti abolitivi, e dopo la legge posteriore del 7 luglio 1866, più centinaia di religiosi professarono nelle provincie d'Italia.

E fu appunto per questo che il legislatore, nell'emanare la posteriore legge generale di assoluta soppressione, prendendo in considerazione lo stato di cose creato nel periodo intermedio per effetto delle autorizzazioni tuttora consentite dalle precedenti leggi e Decreti in quelle regioni d'Italia ove le leggi stesse avevano conservato un'altra forma di esistenza alle Case religiose, estese il beneficio della pensione a tutti i religiosi di Ordini mendicanti precedentemente soppressi ed a quei religiosi che, comunque appartenenti ad Ordine riconosciuto di possidenti, non avessero potuto liquidare pensione di sorta, perchè la Casa, alla quale appartenevano, non aveva patrimonio. Ora a questo, il legislatore del 1866 provvide coll'art. 3 nel quale, con formola generale, accordò la pensione a tutti i religiosi, purchè professi prima del 18 gennaio 1864; e non disse già prima della pubblicazione delle precedenti leggi abolitive per coloro che ne fossero stati colpiti. Conseguentemente, la professione fatta dai laici nelle Provincie napolitane, in conformità del precitato art. 18 del Decreto 17 febbraio 1861, fu dichiarata legislativamente efficace, purchè però di data anteriore al 18 gennaio 1864.

Le premesse riflessioni valgono a confutare l'argomento, sul quale la decisione della Corte Suprema fonda le basi del suo

ragionamento, che, cioè, scomparso l'ente morale, non è concepibile la professione di voti agli effetti civili.

Ma, se ciò non pertanto, alcun dubbio avanzasse, avvertiremmo che il Decreto napolitano del 1861, togliendo ai conventi semplicemente la personalità civile, non operò ad un tempo la loro reale e completa soppressione: ma, invece, conservò tuttora e lasciò sussistere le case monastiche come Case religiose, cioè come enti religiosi autorizzati e permessi dalle leggi dello Stato.

Esse, pertanto, continuarono ad esistere, benchè senza personalità giuridica, sino al 7 luglio 1866, in una condizione *sui generis*, intermedia, tra la esistenza civile, che avevano prima del 17 febbraio 1861, e la completa ed assoluta soppressione più tardi operata dalla legge del 1866.

In questa condizione intermedia, quelle Case non erano soltanto dalla legge autorizzate e mantenute, come già rilevammo, ma era loro benanche garentito l'esercizio di alcuni diritti, come quello della questua, facendo eccezione ai divieti delle leggi di pubblica sicurezza, l'altro di conservare l'uso dell'edificio, del chiostro e dell'attiguo giardino, il diritto alla continuazione della vita comune, specialmente per l'esercizio del culto, secondo le regole del rispettivo istituto, ed infine il diritto di legale rappresentanza collettiva dell'intera famiglia religiosa nella persona del suo Capo. E non può dubitarsi che se l'esercizio di questi diritti avesse incontrato impedimento od offesa, quelle Case religiose, rappresentate dal proprio superiore, avrebbero potuto ricorrere alla protezione dei Tribunali per vederli tutelati e garentiti: il che prova, ancora una volta, la insussistenza dell'argomento, che non si potrebbero concepire voti ed atti capaci di produrre alcun effetto utile, dopo la estinzione dell'ente morale e la supposta soppressione delle Case religiose come tali.

Che, anzi, ben può contrapporsi un argomento in senso contrario, perchè è necessario *esistere* per poter esercitare dei diritti; laonde, se anche dopo il 17 febbraio 1861 erano autorizzate quelle Case religiose ad esercitare i diritti sopraccennati, è forza conchiudere che, anche dopo il Decreto, continuavano ad esistere come Case religiose, ed era anche questo un modo di esistenza legale, perchè autorizzato e conceduto dalla legge.

E che sia così, ne rende certi il fatto che il Decreto del 1861 fu dettato ricalcando le orme delle lgge 29 maggio 1855, che aveva soppresso nel Piemonte le corporazioni religiose (1),

---

(1) L'art. 18, di cui ci occupiamo, risponde, infatti, all'art. 13 della legge 19 maggio 1855, scritto così: « Le singole comunità potranno, ove d'uopo, am-

e quando già la Corte di cassazione di Torino aveva avuto occasione di determinarne il senso e gli effetti con una giurisprudenza mantenuta anche dopo il 1860.

Vi ha, infatti, una serie di sentenze della suprema Corte subalpina, 2 giugno 1858, 7 settembre 1860, 20 novembre 1861, 25 agosto 1862 (1), nelle quali venne costantemente giudicato che, secondo le disposizioni ed il sistema della legge 29 maggio 1855, anche dopo la sua emanazione, negli Stati sardi i conventi e le famiglie monastiche continuavano legalmente ad esistere come semplici Case religiose, benchè non più come enti morali dotati di personalità civile.

Merita, fra queste decisioni, speciale attenzione quella ancor più recente della stessa Cassazione torinese del 6 marzo 1873 in causa Rapallo e Fondo pel culto (2).

Questa giurisprudenza servì di guida e di inspirazione all'autore del decreto napoletano del 1861 con i suoi primi pronunciati anteriori a quell'epoca; egli non volle produrre altri effetti che questi. Ora, si consenta la interrogazione: come mai, con una diversa interpetrazione, si vuole rendere produttivo quel decreto di effetti tanto più gravi?

Ma, a prescindere da queste considerazioni, ed altronde, ammesso in ipotesi l'assunto della sentenza ordinante il rinvio, era forse vietato al legislatore, nell'emanare la posteriore legge generale di assoluta soppressione, prendere in considerazione lo stato di cose creato nel periodo intermedio dalle autorizzazioni

---

mettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'ora innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti, in ciascuno stabilimento, non ecceda il terzo dei professi ».

(1) Cassazione di Torino 2 giugno 1858, in causa Cappuccini d'Oristano c. Cordiglia: « Con la legge 29 maggio 1855, fu tolta la personalità civile dell'ente morale astratto alle Case religiose dalla stessa legge indicate; ma le stesse sussistono quali Comunità di religiosi conviventi, i quali, oltre la legale rappresentanza nei loro capi, se di Ordini mendicanti, hanno la facoltà della questua, e quella di fare in comune gli atti necessarii alla loro sussistenza ed al servizio del culto » (*Bettini*, 1858, I, 481). Vedi pure *Bettini*, 1860, I, 571 e 1862, 1885.

(2) *Monit. Trib.*, vol. XIV, p. 338. Dopo alcune considerazioni sulla legge del 29 maggio 1855, la sentenza così conchiude: « Il concetto pertanto che presiedette a quella legge fu di considerare ancora esistenti le comunità religiose, tuttochè prive di personalità giuridica, e di provvedere al mantenimento dei singoli membri delle medesime in quanto si mantenessero fedeli al loro istituto ed ossequenti all'autorità ecclesiastica. Sopra principî affatto diversi è fondata la legge 7 luglio 1866. In forza di questa le Case tutte degli ordini religiosi non solo perdettero la qualità di ente morale, ma cessarono di essere riconosciute anche quali semplici comunità religiose; e rimasero affatto soppresse: i voti monastici più non furono riconosciuti; i chiostri si trovarono sciolti di pieno diritto ed i singoli religiosi restituiti alle condizione di cittadini godenti l'esercizio dei diritti civili e politici ».

tuttora consentite dalle precedenti leggi e decreti nella materia in quelle regioni d'Italia, ove le leggi stesse si limitarono unicamente a togliere la personalità civile, pur conservando un'altra forma di esistenza alle Case religiose, senza interamente sopprimerle ?

Ora, l'art. 3 di questa legge del 1866 accordò la pensione a tutti i religiosi e religiose, purchè professi prima del 18 gennaio 1864, estensibile ai laici degli ordini precedentemente soppressi.

Nè si dica in contrario che la ricezione di nuovi laici, consentita con l'art. 18 del più volte citato decreto del 1861, mirò limitatamente allo scopo che le Case monastiche non restassero prive d'inservienti, imperocchè è risaputo come la voce *laico*, nel linguaggio canonico, non è destinata a designare l'inserviente, il quale non emetteva voti, come, per contro, vi era obbligato il laico, il quale doveva pronunziarli secondo la regola del proprio istituto. L'inserviente, risponde, in altri termini, al terziario. Ed è ciò tanto vero, per quanto la legge del 7 luglio 1866, art. 3, ai laici accordò il diritto alla pensione ed agli inservienti un sussidio *una vice tantum*.

Per tal guisa (e reputiamo decisiva questa considerazione) l'efficacia civile della professione del laico, posteriore al 17 febbraio 1861, non deriva solo da quel Decreto, nè dalla sola intrinseca validità ecclesiastica del voto, ma è l'effetto altresì della legge sopravvenuta, quella cioè del 7 luglio 1866. Non sapremmo abbastanza insistere su questo argomento, che a noi sembra di luminosa evidenza, se non vogliasi fraintendere o snaturare la chiara e generica locuzione del trascritto art. 18 del decreto del 1861, e del cennato art. 3 della legge del 1866, i quali, per le premesse ragioni, sono intimamente collegate e connessi tra loro.

Invano si ricorre alla sentenza resa dalla Corte regolatrice di Roma addì 15 aprile 1886 in causa Albano (1); essa non può offrire alcuno argomento di analogia a sostegno della tesi contraria.

In allora, la tesi fu esaminata nel solo rapporto dei religiosi sacerdoti professi dopo il 17 febbraio 1861, e fu risolta in senso negativo, ma non fu, nè molto nè poco, esaminata la efficacia della permissione di ricevere nuovi laici sanzionata dall'art. 18 di quel Decreto. Il caso nel quale si versa è del tutto nuovo, ed è altronde manifestamente diverso; perciò non può citarsi come esempio di giurisprudenza la rammentata decisione.

---

(1) *Legge*, 1886, II, 39.

3. Quanto alla misura della pensione si deve notare che l'art. 4 della legge 29 luglio 1868, interpetrando ed ampliando quella del 7 luglio 1866, tolse la condizione dell'età di 60 anni pel conseguimento della pensione di annue lire 144 assegnata ai laici di ordine mendicante (1).

E che sia così, è reso certo dalla interpetrazione uniforme datane dai Collegi giudiziari, e segnatamente dalla Corte d'Appello e dalla Cassazione di Roma.

Così infatti ebbe a decidere la prima con le sentenze rese a 4 maggio 1893 ed a 12 settembre detto anno nelle cause Lucarelli e Cecchini, le quali vennero entrambe confermate con due decisioni della Corte Suprema sotto la medesima data, del 25 aprile 1894, da cui trascriviamo le seguenti considerazioni.

" Questo Supremo Collegio, con sentenza di pari data, nello smaltire l'altro ricorso inoltrato dall'Amministrazione medesima contro la sentenza del 4 maggio 1893, emessa tra la detta Amministrazione e gli ex religiosi Cecchini ed il medesimo Lucarelli, ha proclamato il principio, che se le eccezioni racchiuse negli articoli 3 e 4 della legge 29 luglio 1868 non potessero colpire i religiosi della Provincia Romana, i medesimi però potrebbero giovarsi dell'art. 3 della ripetuta legge per la sola parte per la quale fu modificato l'art. 3 della precedente legge del 1866 in quanto all'ammontare della pensione che, per migliorare la condizione di quei religiosi, da lire 96 annue si volle elevare per tutti i laici degli ordini mendicanti a lire 144.

" Senza ripetere quanto in proposito il Supremo Collegio ebbe ad osservare nell'altra cennata sentenza, si rende evidente che i giudici di merito, con accordare la pensione vitalizia di lire 144, mettendo in relazione l'art. 3 della legge del 1866 con l'art. 3 dell'altra del 1868, fecero esatta applicazione della legge, e che le lamentate violazioni e false applicazioni delle leggi stesse non reggono, e quindi il prodotto ricorso è da rigettarsi ".

---

(1) Legge 29 luglio 1868, n. 4493. « Art. 3. A tutti quei religiosi o religiose che per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di L. 250 se sacerdoti, diaconi, subdiaconi e coriste; e di L. 144 a tutti gli altri professi.

« Art. 4. L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio per quelli che, al momento della promulgazione della presente legge, abbiano compiuti cinquant'anni, e sarà di un quinquennio per gli altri. Esso non si concederà, ovvero cesserà ogni qualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio od altrimenti un reddito netto e stabile uguale all'assegnamento ».

4. La Corte fiorentina trovò che la maggiore documentazione fatta solo in appello, menasse alla perdita degli interessi moratorî scaduti anteriormente alla prolazione della sentenza sulle pensioni arretrate. Ma questo errato criterio di diritto fu censurato dal Supremo Collegio colla citata sentenza del 1° maggio 1900.

E' canone di diritto, scolpito nell'art. 1231 Cod. civ., che nelle obbligazioni, che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirla, consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita.

E, pel precedente articolo 1223, se la obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

In mancanza di termine, il debitore non è costituito in mora che mediante una intimazione, od altro atto equivalente.

Ciò posto, è fuori dubbio che, con l'istanza giudiziale, si pone in mora il debitore quando viensi con essa a designare, coerentemente all'indole della obbligazione, la somma a pagarsi dal convenuto.

In questo caso, comprendesi assai agevolmente che la lotta impegnata da un triste debitore per arginare l'adempimento della sua obbligazione, riuscir non debba pregiudizievole agli interessi del creditore.

La somma era certa e determinata; il debitore, anzichè soddisfarla, siccome ne aveva per legge il dovere, volle provocare la lite; è giusto, adunque, che resti a suo danno il volontario ritardo, con l'esser tenuto agli interessi moratorî.

Ora, che si versi proprio in questa ipotesi non è lecito dubitare, ove si ponga mente che gli attori, con l'atto introduttivo del giudizio (8 luglio 1871) domandavano la pensione i mendicanti nella somma di lire 250 ed il possidente, perchè laico, in lire 200. Sicchè, la somma era determinata ed era garentita dalla testuale disposizione dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866; e quanto alla decorrenza, dal successivo art. 7, nel quale si legge che " le pensioni, di cui all'art. 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866 ". Talchè potevano, a buon dritto, chiedersi gli interessi dal 1° gennaio 1867, per la sola scadenza del termine, a forma del capoverso del citato art. 1223 Cod. civ. Ma si limitò invece la decorrenza dalla domanda giudiziale; il Fondo

pel culto, neppure di ciò contento, oppose un diniego che si appalesa affatto ingiustificato, massimamente dopo il responso del Collegio Supremo.

Nè, in contrario, valga obbiettare che solo in seconde cure la giustificazione della istanza fosse stata più largamente fornita. Prima, perchè dalla più ampia giustificazione non poteva dipendere la misura della pensione rispettivamente dimandata, la quale restava invariata. Secondo, perchè la necessità della prova suppletiva fu creata dalla difesa del Fondo pel culto nel solo intento di procurare imbarazzi, sperando, così, di sottrarsi allo adempimento di un obbligo indiscutibile, quanto doveroso; o per lo meno, di ritardarne la condanna, fidando nel beneficio del tempo.

Infatti, la prova delle rispettive professioni, data mercé i certificati dei rispettivi superiori degli Ordini, fu reputata bene attendibile dal Tribunale e dalla Corte di appello di Napoli, che, primi, tolsero ad esame la medesima istanza, della quale furono chiamati più tardi a conoscere i collegi giudiziari fiorentini, dopo che quella Corte di Cassazione ebbe dichiarata la incompetenza, per ragion di territorio, dei Tribunali napoletani, trovandosi, in allora, la sede del Fondo pel culto in Firenze.

Infatti il Tribunale, colla sentenza resa a 9-12 settembre 1870, considerava così:

" Attesochè, avendo gli attori giustificato coi certificati dei rispettivi ex provinciali di essere stati nei loro Ordini monastici e permanenti nel Regno, e di avere fatta professione secondo le regole del proprio istituto, i possidenti prima del 17 febbraio 1861, ed i mendicanti prima della stessa epoca, o prima del 18 gennaio 1864, hanno essi, per conseguenza, diritto alla pensione.

" E questi certificati specialmente non impugnati dal Fondo pel culto, il quale si è limitato a dedurre vagamente di non essere la pretensione degli attori giustificata, nè in fatto, nè in diritto, debbono far fede in giudizio ".

Questa medesima considerazione ripetè la Corte d'appello di Napoli colla sentenza con cui rigettava il gravame del Fondo pel culto.

" Osserva che avendo documentato i frati, coi certificati dei rispettivi provinciali e del Sindaco, essere stati nell'ordine monastico, e permanenti nel Regno, è futile la eccezione di non trovarsi taluno di essi ascritto nelle famiglie religiose, costituendo questa una omissione accidentale nei registri dell'amministrazione.

" Osserva infine che tutti i documenti esibiti, che giustificano le su enunciate proposizioni, non sono stati punto impugnati dall'Amministrazione ".

Dalle trascritte considerazioni, adunque, si trae la legittima conseguenza che venne data la prova della domanda sin dal primo esordire della lite, che quella documentazione non fu impugnata, nè quanto alla forma nè quanto alla sostanza, e che fu perciò giudicata sufficiente dal Tribunale e dalla Corte di appello di Napoli. Che se, più tardi, il Tribunale di Firenze, innanzi al quale fu riprodotta la istanza, soffermandosi più alla lettera che allo spirito della legge, ritenne insufficiente quella prova medesima, che era già stata accettata *ex adverso* e dai precedenti Collegi giudiziari, non è da inferirsene che gli attori fossero in colpa, e che questa dovesse menare alla perdita degli interessi sulle somme, per così lungo tratto di tempo godute dal Fondo pel culto in danno di miseri frati. La colpa, per contro, deve riscontrarsi esclusivamente nel sistema di difesa del Fondo pel culto, il quale, non potendo impugnare la sostanza delle attestazioni dei superiori degli Ordini, perchè rispondenti al vero, e contradicendo le sue difese fatte innanzi ai Tribunali di Napoli, si trincerava dietro il fragile ostacolo della forma estrinseca della prova delle fatte professioni.

E valga il vero. In tutto il lungo litigare non si è mai disputato sul se le professioni emessa dai monaci attori fossero regolari, cioè pronunziate nel Regno dopo gli anni 21 compiuti, se solenni e perpetue e rispondenti alla regola del proprio istituto, e se prima del 17 febbraio 1861, soli estremi richiesti dal Decreto del 1861 e dalla legge 7 luglio 1866.

Ed in proposito è da notare che, nella comparsa difensiva scambiata in prime cure ai 14 aprile 1874, il Fondo pel culto si limitava alla seguente deduzione:

" Attesochè i certificati prodotti *ex adverso* non siano bastanti per giustificare la fatta professione religiosa.

" Attesochè il modo con cui vuole essere provato il fatto della professione sia specificatamente indicato dalle rispettive leggi di soppressione e relativi regolamenti, nè possa supplirsi in altro modo, conforme ritenne e decise questo stesso Tribunale, con sentenza del dì 8 aprile 1873, in causa Fondo pel culto e Candore ".

Questo stesso fu ripetuto con la successiva comparsa del 26 ottobre 1874 in cui si legge (*sic*):

" Attesochè, non avendo niuno degli avversarii prodotto l'atto di professione conforme la legge prescrive, resta pur ferma

l'altra eccezione pregiudiziale, quella cioè che niuno degli avversarii ha legittimata l'asserta qualità di monaco professo „.

Dai trascritti brani si raccoglie che il Fondo pel culto si limitava a fare eccezioni sulla forma della prova della professione, il che rileva come l'Amministrazione riteneva rispondenti al vero i prodotti certificati; in contrario ne avrebbe attaccata la sostanza, siccome mezzo più atto a raggiungere il fine che si proponeva del rigetto della domanda.

Ed altronde, il Fondo pel culto era in grado di controllarne la esattezza, ricercando nel suo archivio *lo stato* che, a forma dell'art. 15 del Decreto 17 febbraio 1861 e dell'art. 13 della legge 7 luglio 1866, i superiori delle Case soppresse dovevano trasmettere al delegato alla presa di possesso.

E perchè si vegga come gli estremi dell'accennato *stato* soddisfacevano alle maggiori esigenze, troviamo opportuno di trascrivere testualmente i detti articoli:

Decreto 17 febbraio 1861: Art. 15. " I superiori delle Case soppresse dovranno, nel termine di 8 giorni, dalla promulgazione del Decreto, che designerà le Case eccettuate dalla soppressione, trasmettere alla autorità politica locale, per essere da questa, previa vidimazione, inviato alla Cassa ecclesiastica uno stato degli individui componenti la famiglia da essi certificato vero. In tale stato dovrà indicarsi, per ogni individuo, il cognome, il nome al secolo ed in religione, la patria, l'età, la qualità, e specialmente se sacerdoti o laici, coriste o converse e la data, sia dell'ingresso nella comunità che della fatta professione, o della emissione dei voti semplici „.

Art. 17. " L'alterazione dei dati, di cui nei due articoli precedenti, priverà della pensione gli individui, cui è imputabile, oltre alle altre penalità portate dalle leggi „.

Legge 7 luglio: Art. 13. " I superiori ed amministratori delle case religiose e delle corporazioni e congregazioni, regolari e secolari, e dei conservatori e ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al delegato alla presa di possesso, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell'ente, e dei membri che a questi appartengono, al momento della soppressione, indicando la data della professione e dell'assunzione in servizio, e l'età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili, e tutti i crediti e debiti ad essi spettanti.

" Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge.

" Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici e con la perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto e della porzione di proprietà che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi ".

I trascritti articoli, sia quanto agli estremi da comprendere nel detto *stato*, e sia quanto al modo rigoroso con cui fu garentita la verità di essi, sarebbero stati più che sufficienti a troncare la lite dal suo primo esordire, se il Fondo pel culto fosse stato di buona fede, e non avesse voluto con eccezioni, di carattere pregiudiziale e dilatorio, e come tali respinte dal Tribunale e dalla Corte, ostacolare in tutti i modi la domanda dei monaci attori.

Checchè sia, però, è indubitato che, anche quando non si fosse precedentemente offerta prova qualsiasi, e che, per vece, questa si fosse data solo in appello, gli interessi *a die petitionis* sulle somme arretrate, son dovuti senza limitazione alcuna; perocchè è risaputo che la pronunzia del magistrato, mettendo termine alla contesa, si retrotrae all'epoca in cui nacque la lite, epperò debbonsi dalla stessa epoca calcolare gli accessori della principale obbligazione, non potendosi togliere alla citazione la virtù naturale e giuridica di costituire in mora il debitore, allorchè il debito era certo e determinato, come nella specie.

Di questa verità elementare non è lecito dubitare; e ciò ci dispensa dal riportare molti esempi di giureprudenza. Richiamiamo, per identità del caso, l'attenzione sulla sentenza della stessa Corte fiorentina in data 8-14 aprile 1885 nella causa dei religiosi Addonizio ed altri. Essi, in prime cure, produssero i soli certificati dei Superiori; per cui il Tribunale ne rigettò l'istanza colla sentenza 31 luglio-4 agosto 1876. La maggiore documentazione la fecero in appello, non pertanto la Corte considerò così:

" Attesochè l'epoca della decorrenza degli interessi da corrispondersi dal Fondo pel culto sui relativi arretrati, tanto per l'Addonizio che per gli altri quattro, sia quella già designata nella suddetta sentenza della Corte di cui si tratta, cioè dal 1° dicembre 1869 ". *Ubi eadem ratio legis ibi idem dispositio* (1).

Avv. Luigi Del Cappellano.

---

(1) La Corte di Cassazione di Napoli con sentenza del 3 gennaio 1875, Gaggino c. Sterlich, nello stabilire la massima che « essendo certo il diritto ad avere

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
(Sezioni unite).
4 giugno 1900.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est* MAZZELLA
Minasi c. Fondo pel culto.

Competenza — Canoni pervenuti al Fondo pel culto per soppressione di ente ecclesiastico — Pagamento — Validità e prescrizione del ruolo esecutivo — Competenza della Cassazione territoriale.

Non è di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma la disputa insorta tra l'Amministrazione del Fondo pel culto e privati in ordine al pagamento di alcuni canoni pervenuti alla prima in seguito a soppressione di ente ecclesiastico, e concernente la validità e prescrizione del ruolo esecutivo (1).

L'Amministrazione del Fondo pel culto spiccò mandato di coazione contro Francesco Cirillo e Chiara Minasi per due

---

gli alimenti, gl'interessi sulla somma che determinerà il magistrato con la sentenza, decorrono dal dì della istanza giudiziaria, non già da quello dell'emessa condanna », faceva le seguenti considerazioni:

« Nè fu certamente buona ragione quella che la Corte attinse dalla circostanza di non essere nè certa, nè liquida la ragion di credito per conchiudere che non fossero gl'interessi dovuti se non dal giorno della prolazione della sentenza. La incertezza ed illiquidità del credito provenivano unicamente dalla resistenza del convenuto, ma la domanda non cessava per questo di essere garentita dalla legge. Dell'attrito giudiziario conosce il magistrato, e la sua sentenza non crea tra i contendenti novelli diritti e doveri. Questi tengono invece la loro scaturigine nella legge o nel fatto dell'uomo. La pronunzia del magistrato, mettendo termine alla contesa, si retrotrae all'epoca in cui nacque la lite, e però debbonsi dalla stessa epoca calcolare gli accessorî della principale obbligazione. Sin dal momento della citazione rattrovasi il debitore costituito in mora: conseguentemente non può egli venir francato dall'obbligo degli interessi.

« Il motivo in parola merita quindi accoglimento ».

Ecco altre massime sancite dalla giurisprudenza delle nostre Corti:

1° La regola *in liquidandis non fit mora* non è applicabile quando il debitore che avrebbe potuto facilmente convincersi dell'ammontare del suo debito, abbia invece preferito di ritardarne la liquidazione con multiformi ed infondate eccezioni e tergiversazioni. App. Bologna, 10 luglio 1896, Briganti c. Briganti (*Legge*, 1896, II, 482; *Bettini*, 1896, 86).

2° Gli interessi moratorî decorrono di pieno dritto dalla domanda giudiziale, sebbene in essa non siano espressamente richiesti. App. Genova, 31 decembre 1894, Comune di San Remo c. Barbera e Posta (*Tem. gen.* 1895, 76).

3° La massima *in liquidandis*, non si applica quando si tratta di debito già certo nella sua sostanza e la cui precisa liquidazione venne ritardata soltanto dal contegno del debitore. Cass. Torino, 19 settembre 1895, Erba c. Nova (*Giur. Tor.*, 1895, 752).

4° Gl'interessi moratori, quando la sentenza è dichiarativa, non attributiva di diritti, si retrotraggono al tempo in cui il debitore fu messo in mora. Cass. Palermo, 26 sett. 1894, Comune Pozzo del Gatto c. Papa (*Foro sic.*, 1894, 304).

(1) Confor. stessa Cass. 7 giugno 1899, Laganà c. Demanio (vol. IX, p. 551). Sulla competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma, veggansi anche le decisioni 26 luglio 1899, Albertone c. Navone (vol. IX, p. 706); 17 marzo 1899, De Leo c. Comune di Castrovillari (vol IX, p. 404) e nota relativa.

Identica massima a quella sopra riferita venne dalla Corte suprema di Roma sancita

annualità di canoni prima dovute alla soppressa Collegiata di Palmi nella somma complessiva di L. 38,24 scadente in agosto 1879-1880, in forza di ruolo esecutivo del 1829, rinnovato al 20 febbraio 1862, senza che gl'interessati a tale rinnovazione avessero fatta opposizione. Si opposero i Minasi deducendo che il ruolo era nullo per vizi di forma, che il ruolo stesso era prescritto, e che i pagamenti da essi fatti fino al 1878 non potevano pregiudicare il loro diritto.

Il pretore adìto respinse tutte le deduzioni suddette, ma limitò la coazione ad una sola annualità, ritenendo che per l'altra vi era stato altro mandato di coazione, quello del 4 maggio 1880. Appellarono i Minasi sostenendo che malamente venne rigettata l'eccezione di prescrizione del ruolo e perchè si ritennero come giustificati alcuni pagamenti che interruppero la prescrizione, soggiungendo che la prescrizione del titolo sia cosa diversa dalla prescrizione del credito e che il titolo prescritto non possa riacquistare efficacia dai pagamenti posteriormente eseguiti. Appellò pure in linea accidentale l'Amministrazione del Fondo pel culto, sostenendo che per mero errore materiale aveva il Pretore ritenuto che una delle annualità era stata chiesta col mandato di coazione del 1880. Il Tribunale di Palmi rigettò l'appello principale e fece diritto a quello incidentale con sentenza 24 novembre 1899 denunziata alla censura della Corte di Cassazione regionale dai Minasi con ricorso che si affida a quattro mezzi. Sopra istanza della detta Amministrazione gli atti vennero trasmessi a questo Collegio perchè, a Sezioni Unite, avesse

---

con altra sentenza del 26 maggio 1900, est. Rocco-Lauria, De Paola c. Fondo pel culto, della quale riportiamo la motivazione:

« *Fatto*. — Il Ricevitore del registro di Sala Consilina, qual rappresentante il Fondo pel culto, notificava a Giuseppe ed altri De Paola cinque coazioni per ottenere da essi il pagamento di canoni infissi sui fondi Carpineta, Vione e Pozzo, un tempo dovuti ai Benedettini di Negiano. I De Paolo si opposero deducendo: che i fondi enunciati non sieno quelli da essi posseduti; la nullità del ruolo esecutivo per essersi rinnovato fuori termine, nè il loro nome e quello del loro autore vi figuravano; la nullità dei mandati di coazione per mancarvi l'intestazione del ruolo e della formula esecutiva.

« Il Pretore, eseguita la disposta perizia, dichiarò improduttivi di effetti giuridici gli atti coattivi. Il Fondo pel culto interpose appello. Il Tribunale di Sala Consilina, dopo la esibizione del ruolo, con sentenza 13 ottobre 1896, revocò quella del Pretore, respinse le opposizioni. I De Paola ricorsero alla Cassazione di Napoli assumendo: 1° Che male fece il Tribunale a condannarli quali debitori personali dei canoni enfiteutici quantunque non abbiano il possesso dei fondi costituiti in enfiteusi: 2° Che non basta per condannarli essere erede dell'originario debitore iscritto nel ruolo esecutivo, dandosi così efficacia a ruolo prescritto; 3° Che lo stesso Fondo pel culto stimava necessario il possesso dei fondi enfiteutici nei due De Paola, onde vi è un « ultra petita ». Eccepitasi l'incompetenza della Cassazione territoriale di Napoli a giudicare della causa, si sono rinviati gli atti a queste Sezioni Unite per decidere dell'insorta eccezione.

« *Diritto*. — Per l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875 vennero deferiti esclusivamente alla Cassazione romana i ricorsi contro sentenze fra i privati e l'Amministrazione dello Stato, le quali siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulla soppressione di corporazioni religiose o di altri enti ecclesiastici e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico. Secondo dunque il tenore letterale e chiaro di detto articolo, non basta che siavi interessata l'Amministrazione dello Stato, ma occorre che per poter essere competente questo Supremo Collegio in una causa, vi sia violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione, liquidazione o conversione rispettiva degli enti ecclesiastici o dell'asse ecclesiastico. Nella specie si versa in pagamento di canoni enfiteutici e non viene in veruna guisa in campo una qualche disputa che tocchi la soppressione, liquidazione e conversione menzionate. A nulla importa che i canoni pervennero al Fondo pel culto da soppresso ente ecclesiastico e che si riscuotano con forme fiscali. La disputa sulla validità del ruolo esecutivo non mette nè può metter capo a soppressione, liquidazione, conversioni ecclesiastiche. La competenza quindi a decidere della causa appartiene alla Cassazione territoriale di Napoli ».

giudicato se competente a giudicare del detto ricorso era la Corte regionale ovvero la Cassazione di Roma.

Diritto. Si desume col 1° mezzo che si dà valore ad un ruolo prescritto perchè rinnovato dopo il trentennio e che non occorreva l'opposizione quando il ruolo venne tardivamente rinnovato, soggiungendosi che il Tribunale omise di motivare sulla dedotta diversità tra prescrizione di titolo e di credito; col 2° che i pagamenti fatti non importavano rinunzia alla prescrizione del titolo, ma davano diritto a ripetere l'indebito; col 3° che fuvvi confusione nella sentenza denunziata tra gli articoli del ruolo e quelli del campione; e col 4° che vi sia contrarietà tra la sentenza impugnata e quella del 20 novembre 1882 pronunziata tra le stesse parti.

Ad escludere la competenza di questo Collegio e ad affermare la competenza della Cassazione territoriale a giudicare del ricorso anzidetto basterà ricordare i termini dell'art. 3 della legge 12 decembre 1875, col quale si volle il giudizio esclusivo della Cassazione romana pei ricorsi contro sentenze non solo emesse tra i privati e le Amministrazioni dello Stato, ma relativi a violazione e falsa applicazione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti ecclesiastici ed alla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico. Ora, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso e dalla sentenza impugnata risulta che mai fu sollevata nè decisa questione qualsiasi di quelle indicate nel citato articolo. Epperò non bastando solo che nel giudizio sia interessata un'Amministrazione dello Stato, è chiaro che non si versi nei casi dell'eccezionale competenza, e che quindi, per competenza ordinaria, la causa debba essere decisa dalla Cassazione territoriale.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza della Cassazione di Napoli, ecc.

Cassazione di Roma.

19 aprile 1899.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* ROCCO-LAURIA.

Congregazione di carità di Salvitelle c. Finanze; Intendenza di Salerno.

Enti ecclesiastici conservati — Conversione dei beni di una Cappella — Sentenza — Omessa pronunzia.

Dedotto con conclusioni specifiche che la contestazione della lite aveva avuto luogo per la conversione dei beni di una cappella, e che perciò la disputa doveva limitarsi a detta conversione, ed erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la soppressione, la Corte di appello viola l'art. 517 n. 6 del Cod. di proc. civile, quando omette di pronunciare su tale deduzione pregiudiziale e confermi la sentenza del Tribunale.

Considerato che fuori dubbio alla domanda, spiegata dalla Congregazione, di dichiararsi esente da soppressione o conversione la cappella del SS. Rosario, il Ricevitore demaniale, con comparsa 22 ottobre 1890, eccepiva aver preso possesso dei beni della medesima a scopo di convertirli in rendita pubblica, a norma degli art. 1 e 4 della legge 11 agosto 1870 allegato P. All'uopo deduceva che dall'atto 1 agosto 1767 emanasse costituire la cappella del SS. Rosario una chiesa sussidiaria della chiesa madre, per comodo degli agricoltori.

E' del pari fuori dubbio che, in riprodursi il giudizio per i definitivi provvedimenti dinanzi al Tribunale, il Ricevitore, con l'ultima comparsa di prima istanza 18 luglio 1891, fecesi ad affermare non aver sostenuto che la cappella fosse ecclesiastica e perciò soggetta a soppressione, ma che invece fosse di natura laicale e quindi soggetta a conversione, ai termini delle leggi 7 luglio 1866 ed 11 agosto 1870. Poscia conchiudeva che, spiegandosi le provvidenze riservate con la sentenza della Corte di appello di aprile 1893, si dichiarasse la cappella del SS. Rosario di Salvitelle compresa nella conversione, e conseguentemente rigettare o dire inammessibile la domanda della Congregazione, la quale alla sua

volta conchiudeva che la contestazione fosse esaurita, e che in ogni caso si proclamassero non soggetti a conversione i beni della cappella.

Il Tribunale stimò di dichiarare soppressa la cappella, ritenendone destinate al culto le rendite.

La Congrega appellò. Con conclusioni specifiche dedusse, fra le altre, respingersi la domanda di soppressione, giacchè la contestazione della lite era stata per la conversione.

Da tutto ciò sorge che alla Corte di merito incombeva esaminare la questione pregiudiziale, se, val dire, si dovesse limitare la disputa alla conversione dell'ente, ponendo da banda il capo della soppressione, capo che si assumeva escluso dalla contestazione della lite. E ne era il caso, una volta che il Demanio e nell'inizio della disputa e nelle conclusioni trascritte nella sentenza del Tribunale, con la quale si dichiarò la soppressione, si restrinse a chiedere che si dichiarasse la conversione, dopo aver premesso nella relativa comparsa non altro sostenere che questo. Omise in conseguenza la Corte di pronunziare su capo specificamente dedotto, violando l'art. 517 n. 6. Onde la denunciata sentenza deve cassarsi, restando assorbiti i rimanenti motivi del ricorso.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa ecc.

Cassazione di Roma.

11 aprile 1899.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Cadorna.

Pio Monte della Misericordia in Napoli c. Demanio; Intendenza di Napoli.

Cappellanie laicali — Caratteri sostanziali — Amovibilità *ad nutum* dei sacerdoti celebratari — Mancanza di dotazione amministrata direttamente dal cappellano — Cappellanie mercenarie e manuali.

Cosa giudicata — Giudizio di cassazione — Eccezione improponibile.

I caratteri sostanziali delle cappellanie laicali si riscontrano in una dote assegnata col titolo di fondazione ad uno uffizio ecclesiastico che si adempie per mezzo di ecclesiastica persona, la designazione di una cappella od altare ove l'uffizio quotidiano deve celebrarsi, un diritto di patronato che conferisce la cappellania in luogo e vece dell'ecclesiastica investitura, e da ultimo una esistenza autonoma che si manifesta con un patrimonio distaccato dagli altri beni del pio fondatore. (1)

L'amovibilità ad nutum *dei sacerdoti celebratari e la mancanza di una dotazione direttamente amministrata dal cappellano, non esclude la esistenza della cappellania laicale, essendo riconosciute dalla dottrina canonica anche le cappellanie mercenarie e manuali.*

L'eccezione della cosa giudicata non può proporsi nel giudizio di cassazione quando non sia stata sollevata dinanzi ai giudici di merito.

Attesochè le dottrine canoniche e il costante modo di giudicare insegnino che i caratteri sostanziali delle cappellanie laicali si riscontrino in una dote assegnata col titolo di fondazione ad un ufficio ecclesiastico che si adempie per mezzo di ecclesiastica persona, la designazione di una cappella od altare ove l'uffizio quotidiano deve celebrarsi, un diritto di patronato che conferisce la cappellania in luogo e vece dell'ecclesiastica investitura, e da ultimo una esistenza autonoma che si manifesta con un patrimonio distaccato dagli altri beni del pio fondatore.

Attesochè la Corte di appello abbia riscontrato questi precisi caratteri nelle due istituzioni fondate col testamento 21 dicembre 1741; e questo suo giudizio, conseguenza di uno studio accurato sul titolo anzidetto, e di una legittima motivazione, costituisca una estimazione non censurabile davanti il Supremo Collegio, tanto più che l'apprezzamento del del giudice risulta informato ai principj esatti del diritto.

Attesochè, per combattere le conse-

---

(1) Confor. stessa Cass. 5 aprile 1899, Finanze c. Genoino (vol. IX, p. 427). Si consulti, sulle varie specie di cappellanie, Ferraris, *Prompta Bibl. can.* v. *Cappellania.*

guenze cui venne la sentenza denunziata, non giovi opporre che l'amovibilità *ad nutum* dei sacerdoti celebratarj, e d'altra parte la mancanza di una dotazione direttamente amministrata dal cappellano, non possono sussistere nelle vere e proprie cappellanie laicali; imperocchè a questi due obbietti si risponda, che la dottrina canonica riconosce la legittima esistenza di cappellanie mercenarie e manuali, nelle quali il diritto del cappellano si limita alla percezione della stabilita mercede, mentre la disposizione ed il regime dei beni restano nelle mani della persona o del corpo laicale che ha il diritto di esercitare il patronato attivo con la nomina o presentazione del sacerdote incaricato della celebrazione dell'uffizio.

Aggiungasi che la parte ricorrente, nel denunziare un preteso errore di diritto commesso dalla Corte di appello, propugni virtualmente l'assurdo concetto che un diritto di patronato, di cui la esistenza fu ritenuta con incensurabile estimazione di fatto, possa verificarsi e coesistere in un legato modale od onere di messe manuali.

Attesochè la eccezione della cosa giudicata non possa proporsi nel giudizio di cassazione, quando non sia stata sollevata davanti ai giudici di merito; ed a questa censura, che ora si propone per la prima volta, costituisca ostacolo il fatto che la sentenza denunziata non contiene alcuna discussione e pronunzia sulla eccezione di cosa giudicata.

Attesochè da ultimo la dedotta esagerazione della tassa di svincolo e la necessità di una novella liquidazione siano state respinte per mancanza di ogni legittima dimostrazione; e questa ragione, oltre a corrispondere al precetto della motivazione, è l'attuazione del principio di diritto che ogni dimanda, per farsi valere in giudizio, debba presentarsi giusta e ben verificata.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

17 febbraio 1900.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Mazzella.

Congregazione di carità di Calitri c. Ripandelli.

Competenza — Esame di disposizione testamentaria — Onere di coscienza a carico dell'erede — Legato di beneficenza — Erezione in corpo morale — Concentramento nella Congregazione di carità — Competenza giudiziaria.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se una disposizione testamentaria stabilisce un semplice onere di coscienza a carico dell'erede oppure un vero e proprio legato di beneficenza da erigersi in corpo morale e da concentrarsi nella Congregazione di carità (1)

Fatto. Donato Tozzoli, con testamento olografo 22 dicembre 1886, lasciò 10,000 ducati in perpetuo per sè e per la sua consorte « a ciò della rendita dei medesimi, in ogni anno, in perpetuo, se ne faccia limosina ai veri poveri, maritaggi e malati a prudenza del mio erede legittimo e i suoi successori ». Erede del testatore fu Francesco Tozzoli, al quale successero i suoi figli minorenni Giuseppe, Agnese e Francesco, i quali non curarono la esecuzione di detto legato. La Congregazione di carità di Calitri deliberò prima che, ai termini del testamento, il legato dovesse essere amministrato dagli eredi, ma, in seguito all'invio da parte del prefetto di un commissario speciale, deliberò la erezione in ente morale ed il concentramento del legato. Allora Pozzoli Gio-

(1) Questa massima è costantemente sancita dalla Corte suprema di Roma: veggansi dec. 2 luglio 1897, Bonanno c. Congregazione di carità di Noto (vol. VIII, p. 68); 11 luglio 1898, Parroco di Atessa c. Congregazione di carità di Atessa (vol. IX, p. 415); 16 agosto 1898, Capitolo di Guastalla c. Congregazione di carità di Guastalla, riferita in seguito.

In coerenza a questa massima, la IV Sezione del Consiglio di Stato è venuta nell'avviso di elevare, anche d'ufficio, la eccezione d'incompetenza amministrativa: decis. 11 maggio 1900, 24 agosto 1900 e 16 novembre 1900, (vol. in corso, p. 342, 582, 587-588).

vanna Ripandelli, nella qualità di madre e tutrice dei figli minorènni procreati con Francesco Tozzoli, produsse un ricorso che venne rigettato dalla Giunta prov. amm. di Avellino, ed il Consiglió comunale emise parere favorevole sulle proposte della Congregazione di carità. Epperò su parere anche favorevole del Consiglio di Stato, con R. D. 7 marzo 1895 il legato Tozzoli venne eretto in ente morale e l'amministrazione dello stesso venne affidata alla Congregazione di carità di Calitri. Il presidente di detta Congregazione, con atto di usciere, diè notizia alla Ripandelli di detto decreto e chiese nel termine di un mese la consegna del patrimonio del legato e le rendite indebitamente percepite. La Ripandelli adì il tribunale di S. Angelo dei Lombardi, che, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Napoli, rigettò la sua istanza, essendosi ritenuto che il legato Tozzoli aveva i caratteri di una vera e propria istituzione pubblica di beneficenza. Però in seguito a ricorso, la Cassazione di Napoli, lasciando impregiudicate le questioni di merito, accolse il motivo col quale si sosteneva che essa Ripandelli non aveva avuto legale notificazione del decreto suddetto. Avvenuta la regolare notificazione del decreto, la Ripandelli produsse ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, affidandolo a tre mezzi:

1° Violazione degli art. 3, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo, 29, 71 dello Statuto. Il decreto reale è nullo, perchè proferito incompetentemente, e con eccesso di potere e con manifesta violazione di legge, come quello che offende un diritto civile della ricorrente. Non risulta chiaro, a dire della ricorrente, se il regio decreto abbia anche concesso alla Congregazione di carità l'autorizzazione ad accettare il legato Tozzoli; ma se così fosse l'illegalità consisterebbe nel ritenere legataria la Congregazione, mentre il testamento Tozzoli non contiene alcun legato, ma solo un onere imposto alla coscienza dell'erede legittimo. Ad ogni modo il decreto reale avrebbe risoluta una disputa di diritto civile e disposto di un patrimonio privato;

2° Violazione dell'art. 51 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza e dell'art. 95 del regolamento 5 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge stessa. Per potersi procedere all'erezione in ente morale, la legge presuppone certa e non discussa, né discutibile una fondazione di pubblica beneficenza, mentre nel testamento Tozzoli non si contiene punto una simile disposizione. L'onere di beneficenza imposto all'erede era incapace di per sè solo a dar vita ad una pubblica fondazione, lasciato com'era a prudenza esclusiva dell'erede legittimo, nè avente personalità giuridica;

3° Violazione degli art. 1, 3, 4, 54 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza; dell'art. 1 perchè si sollevò un mero onere al grado d'istituzione autonoma; dell'art. 3, perchè la Congregazione di carità non può che amministrare i beni devoluti ai poveri, giusta l'art. 832 c. c.; dell'art. 4 perchè le sole istituzioni di beneficenza possono essere amministrate da essa; dell'art. 54, perchè la disposizione Tozzoli non ha punto i caratteri di un'istituzione pubblica elemosiniera. Nè s'addiceva al caso l'art. 832 c. c.; perchè la disposizione non era a favore dei poveri, espressa genericamente o senza determinazione dell'uso, e non concorrevano le altre condizioni nello stesso articolo previste. All'udienza la stessa Ripandelli sollevò la eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa, e perciò il Consiglio di Stato, con decisione 4 nov. 1898, rinviò gli atti a questo Supremo Collegio per la decisione sulla competenza. Conchiude la Ripandelli per la competenza dell'autorità giudiziaria e la Congregazione di carità di Calitri per la competenza dell'autorità amministrativa.

Diritto. I tre mezzi del ricorso presentato dalla sig. Ripandelli alla IV Sezione del Consiglio di Stato, riproducono tutto quanto venne discusso innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. alla Corte d'appello ed alla Cassazione di Napoli. Si sostiene, in altri termini,

che il decreto reale anzidetto, col quale il legato Tozzoli venne eretto in ente morale ed affidato per l'amministrazione alla Congregazione di carità, violò un diritto civile in quanto dispose del patrimonio di un privato, e di un mero peso di coscienza imposto dal testatore al suo erede, formò un ente di beneficenza quando tutti i caratteri di simile ente mancavano. Ora tali quistioni sono evidentemente di competenza dell'autorità giudiziaria, la quale soltanto giudica della violazione di un diritto civile. La cosa è evidente tanto, che sorprende come la sig.ra Ripandelli, che poscia sollevò la eccezione d'incompetenza, siasi rivolta, col suo ricorso, alla IV Sezione del Consiglio di Stato, mentre aveva adito il magistrato ordinario per far vagliare le sue ragioni ed il magistrato ordinario aveva ritenuto la sua competenza. Vero è che la Cassazione di Napoli, annullando la sentenza di quella Corte d'appello perchè mancava la legale notificazione del decreto reale, ammise che poteva esservi ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Ma quel Supremo Collegio mai pensava che, col ricorso al Consiglio di Stato, la sig.ra Ripandelli volesse dedurre le cose stesse che aveva dedotto innanzi al magistrato. Pensò invece che altri potessero essere i motivi del ricorso e di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, mentre, ove avesse potuto prevedere quello ch'é avvenuto, facilmente avrebbe ritenuto irrilevante il difetto di legale notificazione del decreto regio.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

16 agosto 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Alaggia.

Capitolo della Cattedrale di Guastalla c. Congregazione di carità di Guastalla.

Cassazione — Presentazione di due ricorsi Ricorso subordinato al rigetto dell'altro — Unico atto.

Competenza — Corte di Cassazione — Giudice di fatto — Esistenza della cosa giudicata.

Competenza — Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato — Cosa giudicata — Opera pia — Questione sull'autonomia e personalità giuridica dell'ente — Competenza giudiziaria.

Competenza — Legato di beneficenza — Ente autonomo — Onere della eredità — Esenzione dal concentramento — Competenza giudiziaria.

Nessuna nullità commina la legge quando con unico atto si producono due ricorsi, l'uno subordinato e sotto condizione al rigetto dell'altro, avverso decisioni emesse da autorità diverse, ma riflettenti entrambi la stessa ed unica questione sorta tra le medesime parti sullo stesso oggetto, e sempre di competenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite.

Nel definire la questione di competenza la Corte di Cassazione è giudice pure di fatto, e quindi può statuire anche sulla esistenza o meno della cosa giudicata.

La decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, respingendo le ragioni di convenienza ed opportunità addotte per esimere una opera pia dal concentramento, confermò il concentramento stesso, non forma cosa giudicata sulla questione dell'autonomia dell'ente e della sua personalità giuridica e non impedisce che tale questione possa essere discussa dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il vedere se un determinato legato debba considerarsi come un ente autonomo e concentrabile o non piuttosto come un peso, un modus dell'eredità, e perciò esente da concentramento, è questione che rientra nella esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria (1).

(1) Confor. la decisione 17 febbraio 1900, che precede, e nota ivi.

Con testamento pubblico in data 6 marzo 1685 Giacomo Pecorelli di Guastalla istituiva erede universale delle sue sostanze il Capitolo della chiesa collegiata, oggi cattedrale, di S. Pietro in detta città, con l'obbligo di erogare tutto l'annuo reddito netto del patrimonio ereditario, per una quarta parte in un legato di messe a favore della Sagrestia del Duomo e per le altre quarte parti alla collazione di cinque doti ad altrettante zitelle oneste e povere sotto certe e determinate regole.

L'amministrazione ed il possesso del lascito da parte del Capitolo durò regolarmente fino ai nostri giorni, finchè per la promulgazione delle nuove leggi sulle opere pie e sulla proprietà ecclesiastica fu convertita, a sensi della legge 15 agosto 1867, la quarta parte dei beni, quella cioè corrispondente al legato di messe a favore della Sagrestia del Duomo e delle altre tre quarte parti il Capitolo conservò la proprietà e l'amministrazione sotto la sorveglianza dell'autorità tutoria come di un'opera pia dotale, sotto il nome di pio legato Pecorelli per doti.

In applicazione della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, un regio decreto 7 giugno 1894, udito il Consiglio di Stato e sulla proposta del Ministero dell'interno, concentrava nella Congregazione di carità di Guastalla l'amministrazione del legato Pecorelli.

Contro tale decreto il Capitolo ricorse alla IV Sezione del Consiglio di Stato opponendosi al concentramento, oltrechè per ragioni di rito anche nel merito, in quanto non era il caso di applicare al legato Pecorelli il disposto dell'articolo 60 della citata legge, perchè l'indole della istituzione e le speciali condizioni del suo svolgimento richiedono una speciale e separata amministrazione, sia perchè i beni di cui trattasi e le rendite sono di esclusiva proprietà del Capitolo, sia infine perchè il concentramento, lungi dal semplificare l'amministrazione, verrebbe a complicarla in danno della pubblica beneficenza.

Ma la detta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione resa ai 23 febbraio 1895, respinse il ricorso tanto nei suoi motivi di rito, quanto sul merito, osservando al riguardo che non ricorrevano quelle speciali condizioni prevedute dall'art. 60 della legge e per le quali viene consentita la esonerazione dal concentramento di talune istituzioni. Il concentramento, disse il Consiglio di Stato, riguarda soltanto la istituzione dotale, cioè il diritto di scelta e l'assegnazione e pagamento delle doti con i cespiti a ciò destinati, ma non attenta ai diritti di proprietà del Capitolo nè alla corrispondente amministrazione dei beni, le cui rendite sarà tenuto di versare alla Congregazione nella misura disposta per l'esercizio della beneficenza dotale secondo gli intendimenti del testatore; successivamente, avendo la Congregazione di carità preso possesso dei beni dei cui redditi è alimentato il legato pio Pecorelli, il Capitolo della cattedrale iniziò contro di essa giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia con citazione 19 ottobre 1805.

Con questa si domandava la dichiarazione che il legato dotalizio Pecorelli non fosse compreso pel suo concentramento nella legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed in conseguenza si chiedeva pure la restituzione di tutti i singoli beni e rendite di pertinenza dell'eredità Pecorelli, delle quali in via coattiva ha preso possesso in esecuzione del decreto reale che ordinava il concentramento.

Il Tribunale con sentenza 27-29 febbrato 1896 dichiarò la propria incompetenza sulla questione riflettente la concentrabilità o meno del legato Pecorelli, perchè tale questione era stata già trattata e risoluta dal Consiglio di Stato con la surriferita decisione.

Affermò invece la propria competenza sull'altra questione relativa alla esecuzione ed interpretazione del decreto reale di concentramento, e per lo effetto dichiarò nulla e di niuno effetto giuridico la presa di possesso dei beni fatta dalla

Congregazione di carità di Guastalla a danno del reverendo Capitolo della cattedrale di S. Pietro in Guastalla.

Contro siffatta sentenza il Capitolo produsse appello, ma la Corte di appello di Modena con sua sentenza dei 22-29 settembre 1896 la respinse, osservando che anche a ritenere che il Consiglio di Stato si fosse pronunziato su di una questione che sfuggiva alla sua competenza, quale era quella di puro diritto circa la natura e la concentrabilità del legato, pure non era al Tribunale civile che il Capitolo poteva chiedere la dichiarazione di incompetenza di quel Supremo Consesso amministrativo, nè molto meno l'annullamento per incompetenza di quella decisione; ma il Capitolo avrebbe dovuto provvedersi presso l'unico magistrato all'uopo designato dalla legge, cioè presso le Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione di Roma.

Avverso a siffatta sentenza ha prodotto ricorso il Capitolo della cattedrale di S. Pietro con unico mezzo consistente nella violazione e falsa applicazione degli arti. 3 e 4 della legge 20 marzo 1865, art. 4 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, articoli 24 e 25 della legge 2 giugno 1885 sul Consiglio di Stato, articoli 60 e 81 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ed art. 1351 del Codice civile.

L'unica questione sollevata dal Capitolo davanti al Tribunale di Reggio Emilia, era di sapere se il legato Pecorelli che col decreto 7 giugno 1894 si volle concentrare nella Congregazione di carità, debba considerarsi come un ente autonomo e però soggetto alla legge di concentramento, o non piuttosto come un peso, un *modus* della eredità Pecorelli, senza personalità giuridica, distinta da quella dell'erede gravato.

Ora è evidente che tale questione è di competenza dell'autorità giudiziaria, perchè si concreta nella discussione di veri e propri diritti personali e patrimoniali.

Senonchè il Tribunale prima, e la Corte di appello poi, dissero che siffatta questione era stata già decisa dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato, e quindi l'autorità giudiziaria era incompetente ad esaminarla e discuterla di nuovo.

Ma la Corte così pronunziando è partita da erronei criteri di diritto. Imperocchè le decisioni della quarta Sezione del Consiglio di Stato non possono mai, per quanto concerne le questioni di merito, formare cosa giudicata nei giudizi avanti i tribunali ordinari, per la ragione che la quarta Sezione non giudica, ma delibera soltanto sulla opportunità e convenienza di un atto amministrativo.

Ma, anche a voler concedere che le decisioni emesse dalla quarta Sezione, pronunciando in merito, possano formare cosa giudicata avanti i tribunali ordinari, nella specie cosa giudicata non poteva esservi, essendo affatto diverso l'obbietto dei due giudizi.

In quel procedimento il Capitolo faceva un semplice accenno ai suoi diritti di proprietà non contestati per altro dalla Congregazione di carità, al solo scopo di dimostrare la inopportunità del provvedimento, mentre la questione proposta davanti al Tribunale era ben diversa, versando questa sopra una vera questione di stato, desunta dalla interpretazione delle tavole testamentarie e dalla natura giuridica del legato.

Mancò inoltre in quella sede la contestazione sui medesimi rapporti giuridici, che costituiscono ora la controversia tra le parti.

Nè vi fu pronunzia sull'identico oggetto, poichè il dispositivo della sentenza deve porsi in relazione coi motivi, e perchè allora i diritti di proprietà furono dal Capitolo addotti, e così intesi dal Consiglio di Stato, per dimostrare la inopportunità del concentramento, mentre ora si vuole dimostrare la illegalità dello stesso.

Non occorreva poi che la questione di proprietà fosse portata davanti l'autorità giudiziaria prima che il magistrato amministrativo si pronunciasse, poichè

le due autorità, amministrativa e giudiziaria, procedono in modo affatto indipendente, nè occorre che l'una aspetti i provvedimenti dell'altra.

Neppure infine è da attendere a ciò che dice la Corte di merito, vale a dire che l'attuale questione avrebbe dovuto proporsi avanti le sezioni unite di questa Corte di cassazione. Imperocchè il Capitolo non ha mai chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato nella parte in cui accenna ai diritti di proprietà, anzi sostiene che tale decisione non abbia mai pregiudicato tali diritti. Ma qualora potesse ritenersi il contrario, il Capitolo chiede in via subordinata l'annullamento di quella decisione per violazione delle leggi regolatrici della competenza, affinchè il Capitolo non abbia a veder compromessi i suoi diritti personali e patrimoniali da un semplice ed incidentale *considerando* fatto da un magistrato diverso da quello che la legge mette a tutela degli stessi diritti.

Diritto. — Che la eccezione di inammessibilità del ricorso interposto contro la sentenza resa dalla Corte di appello di Modena riflette la mancanza del deposito ed il vizio di forma dell'atto di ricorso; ma essa non regge nè per l'uno, nè per l'altro riguardo.

Non per il deposito, poichè questo è provato dalla ricevuta prodotta in atti, dalla quale rilevasi che il deposito si riferisce esclusivamente al ricorso contro la suaccennata sentenza della Corte di merito, sicchè sarebbe solo disputabile, quando fosse il caso di esaminare il ricorso prodotto contro la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, se questo ricorso abbia o meno bisogno del deposito, ma ciò non potrebbe mai esercitare influenza sull'ammissibilità dell'altro ricorso, pel quale ebbe luogo regolarmente il deposito.

Non per vizio di forma, poichè nessuna nullità commina la legge quando con unico atto si producono due ricorsi, l'uno subordinato e sotto condizione al rigetto del primo, avverso decisioni emesse da autorità diverse, ma riflettenti entrambi la stessa ed unica questione sorta tra le medesime parti e sullo stesso oggetto, e sempre di competenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite.

Che, quanto al merito del primo ricorso, la questione riflettente la competenza dell'autorità giudiziaria dipende dalla esistenza o meno della cosa giudicata, poichè pertanto la Corte di appello con la impugnata sentenza ha ritenuto la incompetenza del potere giudiziario a conoscere dell'attuale controversia, in quanto questa sarebbe stata, sia pure incompetentemente, discussa e decisa dal Consiglio di Stato in IV Sezione.

Si sarebbe dovuto quindi, aggiunge la Corte, proporre ricorso a termine di legge alle Sezioni unite della Corte di Cassazione contro la detta decisione del Supremo Tribunale amministrativo, ma non si poteva *ex integro* proporre la domanda medesima e la stessa questione davanti l'autorità giudiziaria, la quale perciò doveva dichiarare la sua incompetenza.

Ciò premesso, non può sorgere dubbio che essendo il Supremo Collegio chiamato a definire la questione di competenza, possa parimenti indagare sulla esistenza o meno della pretesa cosa giudicata, che s'invoca a fondamento di quella, poichè è già *jus receptum* che la Cassazione, in materia di competenza, è pure giudice di fatto e quindi può pure statuire sul concorso degli elementi specifici della cosa giudicata.

Ora basta leggere la decisione resa dal Consiglio di Stato, tra le stesse parti nel 23 febbraio 1895, per convincersi che la questione di proprietà dei beni e di personalità giuridica dell'ente non fu punto proposta nè molto meno venne decisa.

Allora il Capitolo della cattedrale di Guastalla cercava esimersi dal concentramento dell'opera pia nella Congregazione locale di carità per una ragione di mera convenienza e di opportunità, fondandosi principalmente sull'art. 60 della legge del 1890 sulle istituzioni pub-

bliche di beneficenza, in virtù del quale possono essere eccettuate da tale concentramento quelle istituzioni che per speciali condizioni, nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono una speciale amministrazione.

Il Capitolo affermava che ciò appunto concorreva nella specie, in primo luogo perchè il concentramento sarebbe riuscito a spogliarlo della proprietà dei beni e del diritto d'amministrazione, ed in secondo perchè sarebbe venuto meno in lui il diritto alla riversibilità delle doti non conseguite dalle assegnatarie donzelle.

Ma il Consiglio respinse la prima ragione, osservando che il concentramento riguarda soltanto la istituzione dotale, cioè il diritto di scelta; ma non attenta ai diritti di proprietà del Capitolo, nè alla conseguente amministrazione dei beni; respinse la seconda ragione, sul riflesso che il Capitolo avrebbe potuto sempre, se un'azione potesse competergli, sperimentare il detto diritto di riversibilità delle doti contro la Congregazione di carità.

Come si vede la questione dell'autonomia dell'ente e della sua personalità giuridica non fu dedotta dal Capitolo, nè venne decisa dal Consiglio, ed anzi la proprietà in lui dei beni del legato non fu neppure impugnata, ma, in ipotesi, venne ritenuta dalla decisione.

Malamente quindi i giudici di merito hanno affermato che siffatta questione trovava ostacolo nel precedente giudicato del Consiglio di Stato, e neanche poteva rinvenirsi sotto l'aspetto della esenzione dal concentramento, poichè allora si disputava della opportunità di questo, mentre ora si tratta della sua legalità.

Che poi la questione sollevata dal Capitolo, davanti i giudici del merito, si concreti in un vero o proprio diritto personale e patrimoniale, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, è di tutta evidenza, poichè si tratta di vedere se il legato Pecorelli debba considerarsi come un ente autonomo e però soggetto alla legge di concentramento o non piuttosto come un peso - *un modus* dell'eredità Pecorelli e quindi esente da tale concentramento.

D'altronde la Corte di appello e la stessa Amministrazione controricorrente non sembra che impugnino codesta verità.

Che da ciò risulta il niun bisogno di esaminare il ricorso interposto dal Capitolo contro la surriferita decisione del Consiglio di Stato, ed in conseguenza neppure occorre di fermarsi sulla eccezione di inammessibilità del ricorso medesimo.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell' autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

9 febbraio 1900.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Innocenti.

Demanio; Int. di finanza di Aquila c. *Forti.*

Enti conservati — Iscrizione di rendita sul Debito pubblico — Determinazione — Beni sfuggiti all'accertamento della tassa di manomorta — Legge 21 aprile 1862 — Liquidazione non compiuta della rendita — Pagamento degli interessi legali sui semestri di rendita scaduti — Condanna inammessibile.

La rendita da iscriversi sul libro del Debito pubblico a favore dell'ente, i di cui beni vengono sottoposti a conversione, deve essere determinata in base alla tassa di manomorta accertata anteriormente alle leggi eversive (1).

La rendita stessa, per i beni sfuggiti all'accertamento della tassa di manomorta, deve essere stabilita con le norme prescritte dalla legge del 21 aprile 1862 (2).

Se la liquidazione della rendita da iscri-

---

(1) Confr. stessa Cass. 26 febbraio 1890, Finanze c. Presti (vol. I, pag. 271 e nota ivi); 26 aprile 1892, Cattedrale di Cefalù c. Finanze (vol. III, pag. 408); 7 aprile 1892, Capitolo di Tricarico c. Finanze (vol. III, pag. 249).

versi a favore di enti conservati non è compiuta, non può aver luogo la condanna al pagamento degli interessi legali sui semestri di rendita scaduti.

« La chiesa abbaziale di San Lorenzo in Fano ha due succursali, l'una di San Lorenzo in Montereale priva di rendite, l'altra di S. Salvatore in Busci fornita di patrimonio.

Essendo stata attribuita per errore alla chiesa succursale di S. Lorenzo in Montereale una porzione delle rendite patrimoniali della chiesa di S. Lorenzo in Fano, ne seguì che, nella applicazione della tassa di manomorta, venne questa ultima gravata di annue lire 28,16 per la fabbriceria sotto il detto titolo, più di lire 17,60 per la stessa fabbriceria sotto il titolo di S. Lorenzo in Montereale, non che di lire 26,40 per la fabbriceria sotto il titolo di S. Salvatore in Busci. Però, corretto l'errore, fu annullata la partita di lire 17,60 riguardante la fabbriceria sotto il titolo di San Lorenzo in Montereale, ed aumentata a lire 45,76 la tassa a carico della fabbriceria di S. Lorenzo in Fano sotto ambedue i titoli.

Il Demanio, andato per effetto della legge di conversione al possesso dei relativi beni, offrì di iscrivere a favore della chiesa di S. Lorenzo in Fano una rendita annua di sole lire 625, in base alla primitiva tassa di manomorta in lire 28,16 non tenendo alcun conto, perchè rimasta annullata, dell'altra rata di tassa in lire 17,60 iscritta per errore a carico della sua succursale di S. Lorenzo in Montereale, ed offrì poi per la chiesa di S. Salvatore in Busci una rendita di lire 100.

Il rappresentante delle nominate tre chiese avanzò ricorso in via amministrativa, e, questo respinto, istruì giudizio proponendo, tra le diverse altre dimande, che si dovesse iscrivere a favore della chiesa di S. Lorenzo in Fano, sia per la fabbriceria sotto il detto titolo, sia per quella sotto il titolo di San Lorenzo in Montereale, una rendita annua di lire 1017.15, in base appunto alla complessiva tassa di manomorta posta già a suo carico in lire 45,76; che si ordinasse inoltre a favore della fabbriceria sotto i titoli di S. Lorenzo in Fano e di S. Salvatore in Busci, la iscrizione di una rendita annua di lire 528 per i beni stati pure appresi dal Demanio, sebbene sfuggiti allo accertamento della tassa di manomorta, perchè non segnati in catasto; che infine si condannasse il Demanio, non soltanto a pagare i semestri di rendita dal 10 gennaio 1893 fino alla iscrizione di essa nel gran Libro del Debito pubblico, ma ancora a corrispondere gli interessi legali sui semestri scaduti.

Il tribunale accoglieva coteste dimande e la Corte di appello di Aquila con sentenza del 7-21 febbraio 1899 confermava il pronunciato dei primi giudici per i seguenti riflessi. Che a termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 deve essere iscritta nel Libro del Debito pubblico a favore dell'ente, i di cui beni sono assoggettati alla conversione, una rendita corrispondente alla tassa di manomorta accertata anteriormente alle leggi eversive, la quale tassa nella specie risultava appunto di lire 40,76, sebbene ripartita in origine per errore tra le due chiese di S. Lorenzo in Fano e di S. Lorenzo in Montereale, ritenendo che questa ultima, lungi dall'essere sussidiata con le rendite dell'altra, avesse un patrimonio proprio. Che la rendita da iscriversi per gli altri beni sfuggiti allo accertamento della tassa di manomorta, e dei quali il Demanio era pure andato al possesso, doveva essere determinata con le norme stabilite nella legge 21 aprile 1862, e perciò nella somma di lire 528. Che, riguardo al pagamento degli interessi legali sui semestri di rendita scaduti, non era a farsi verun rilievo, essendo una conseguenza della pronunziata condanna.

Contro questa sentenza ricorre il Demanio proponendo tre mezzi di annullamento:

1. Violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2 e 6 Codice di procedura civile, e violazione e falsa ap-

plicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866;

2. Violazione e falsa applicazione degli art. 11 della legge 7 luglio 1866, della legge 21 aprile 1862, e del corrispondente art. 2 della legge 13 settembre 1874 e violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2. 517 n. 2, Codice procedura civile;

3. Violazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1871, e degli art. 703, 1223, 1231 Codice civile.

Attesochè due sono le censure mosse alla denunciata sentenza con il primo mezzo del ricorso, l'una di violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, per aver tenuto conto degli accertamenti di reddito posteriori alle leggi eversive, l'altra di mancanza di motivazione, per non essersi occupata di rispondere alle contrarie deduzioni, con le quali si dimostrava che il reddito della chiesa di S. Lorenzo in Fano, e della succursale di S. Lorenzo in Montereale, era stato accertato in sole lire 625. Ma ambedue le accuse sono infondate. La Corte di merito, lungi dal violare il sopra citato articolo di legge, ne rilevò esattamente il concetto, dicendo che la rendita da iscriversi sul Libro del Debito pubblico a favore dell'ente, i di cui beni vengono sottoposti alla conversione, deve essere determinata in base alla tassa di manomorta accettata anteriormente alle leggi eversive; come pure ne fece retta applicazione nel caso in esame, determinando appunto su tale base l'ammontare della rendita da assegnarsi. Non si comprende poi cosa altro avrebbe dessa dovuto aggiungere, dopo dimostrato che anteriormente alle leggi eversive era stata sui beni, dei quali si tratta, accertata la tassa di manomorta in lire 45,76, sebbene iscritta per la rata di lire 17.60 a carico della chiesa succursale di S. Lorenzo in Montereale, nell'erroneo supposto che una porzione dei detti beni si appartenesse a questa, mentre era invece sfornita del tutto di patrimonio, e sussidiata dalla chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Fano.

Il secondo mezzo riesce assolutamente inutile. Non si contesta, ed anzi si riconosce, che la rendita da iscriversi per gli altri beni sfuggiti all'accertamento della tassa di manomorta dovesse essere determinata con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862. Ora, ammesso pure che la Corte di merito, applicando le dette norme, abbia poi errato nel fare i relativi calcoli, ipotesi che dal contro-ricorrente viene combattuta ed esclusa, è chiaro che un tale errore, non di diritto, ma di fatto, non potrebbe formare oggetto di esame nella presente sede.

Deve al contrario accogliersi il terzo mezzo. A giustificare la pronunziata condanna al pagamento degl'interessi legali sui semestri di rendita scaduti, la Corte di merito si limitò soltanto ad esprimere che la medesima era una conseguenza delle premesse statuizioni; però non si avvide che mancava affatto la base di una tale condanna, cioè la mora del convenuto, non essendosi per la natura stessa, e per le difficoltà delle domandate operazioni, creduto conveniente dalla legge di prefiggere un termine, entro il quale dovessero essere compiute le liquidazioni delle rendite da iscriversi a favore degli enti, i di cui beni venivano assoggettati alla conversione, e specialmente non avvertì alla assoluta impossibilità nella specie di potere procedere alla iscrizione della rendita ed alla consegna dei relativi certificati al rappresentante delle nominate tre chiese, una volta che si stava ancora disputando tra le parti sulla sua liquidazione. Applicabile quindi la nota regola: *in liquidandis non fit mora.*

Per questi motivi, la Corte respinge, ecc.

Cassazione di Roma.

22 agosto 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Innocenti.

Fondo pel culto c. *Basile* e *Coglitore.*

Soppressione — Presa di possesso di legati pii di messe — Citazione — Ricevitore

del registro — Rappresentanza del Demanio e del Fondo pel culto — Condanna.
Legati pii — Beni di fabbriceria — Dichiarazione del Ministero delle finanze — Errore — Enti autonomi — Autorità giudiziaria — Presa di possesso.

Citato in giudizio il Demanio nella persona del Ricevitore del registro, il quale come suo delegato aveva proceduto alla presa di possesso di alcuni legati pii, bene il magistrato pronunzia sentenza di condanna contro il Ricevitore stesso quale rappresentante del Demanio, sebbene egli avesse assunto anche la rappresentanza del Fondo pel culto.

Dichiarati dal Ministero delle finanze come formanti parte del patrimonio d'una fabbriceria alcuni legati pii di messe, ben può, ritenendo di essere caduto in errore, adire l'autorità giudiziaria per far riconoscere che i detti legati pii, come autonomi, rimasero colpiti da soppressione; ma finchè l'autorità giudiziaria non ha provveduto, non gli è lecito procedere alla presa di possesso.

Attesochè non si contesta, e risulta inoltre manifesto dagli atti, che il Ricevitore del registro di S. Angelo di Brolo prese possesso dei controversi beni nella espressa qualità di delegato del Demanio, e perciò nulla di più naturale che la Commissione amministratrice dei detti beni, volendo insorgere contro quella presa di possesso ed attaccarla di nullità, si facesse a dirigere la citazione introduttiva del giudizio contro il Demanio nella persona appunto del Ricevitore. Ora, dallo avere questi assunta per maggior comodo di difesa la rappresentanza anche del Fondo pel culto, giovandosi all'uopo della circostanza di essere stato citato *con ogni altro nome, titolo e qualità che gli potesse competere*, non ne discendeva al certo per necessaria ed indeclinabile conseguenza che dovesse considerarsi non più rivestito della qualità in cui era stato principalmente convenuto in giudizio, e cioè di delegato del Demanio, potendo tanto l'una quanto l'altra Amministrazione, siccome aventi un identico e comune interesse nella causa, venire rappresentate dalla persona del Ricevitore. Ingiustificata quindi l'accusa, mossa con il *primo mezzo* del ricorso, di avere la Corte di merito, come già il Tribunale, pronunziata sentenza di condanna a carico del Demanio, il quale non era parte in causa.

Non ha maggiore consistenza il *secondo mezzo*. Ad impedire che con delle contestazioni ad arte sollevate potessero essere ritardati gli effetti della legge del 7 luglio 1866 rispetto specialmente ai beni degli enti ivi contemplati, si ravvisò opportuno disporre nell'art. 16 della medesima, che, nonostante la pendenza delle insorte contestazioni, il possesso dei detti beni dovesse sempre essere dato al Demanio, fino a che dal Governo o dai tribunali competenti non si fosse altrimenti provveduto. Disposizione giusta siccome quella che, nel curare la pronta esecuzione della legge, dava modo agli enti, i quali avessero delle serie ragioni per ritenersi non soppressi, di conservare nel frattempo il possesso dei loro beni. Ora, nella specie si ha, che nata contestazione sul se i legati pii di messe esistenti nella chiesa di S. Angelo di Brolo, ed amministrati da apposita Commissione, fossero o non rimasti soppressi, il Ministero delle finanze con note del 29 luglio 1869 e 23 febbraio 1875 li riconobbe esenti da soppressione. E fu appunto in seguito di tale riconoscimento che le relative rendite vennero assoggettate alla tassa del 30 per cento. Certamente cotesto fatto non è di ostacolo a che, dimostrato l'errore incorso nel definire patrimonio di fabbriceria quello di cui si tratta, possa essere adita l'autorità giudiziaria, per fare dichiarare che i detti legati pii di messe rimasero invece colpiti da soppressione. E la denunciata sentenza fece appunto salvo l'esercizio di un tale diritto; ma, allo stato delle cose, e sino a tanto che non si fosse dall'autorità giudiziaria altrimenti provveduto, non poteva il Demanio procedere senz'altro alla presa di possesso dei controversi beni.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.
(Sezione penale)
16 gennaio 1900.

Ric. *Don Rossi.*

Processioni — Avviso all'autorità di pubblica sicurezza — Contravvenzione — Corteo per accompagnamento del Vescovo alla Chiesa.

La riunione di molte persone in corteo, alcune delle quali ecclesiastiche, incedente ordinato nella pubblica via, da un luogo ad un altro, e tale da richiamare l'attenzione e il concorso del pubblico, riveste il carattere di una vera processione religiosa a senso dell'art. 7 della legge di pubblica sicurezza (1).

Cade quindi in contravvenzione alla legge il parroco che abbia ommesso di dare avviso all'autorità almeno tre giorni prima, che si sarebbe formato processionalmente il corteo per accompagnare nell'andata e ritorno il Vescovo dal palazzo alla chiesa (2).

Cassazione di Torino.
12 giugno 1900.

Pres. Guarnaschelli, P. P. — *Est.* Capotorti.

Comune di Cisano c. Pizzo.

Fabbricerie — Decreto imperiale 30 dicembre 1809 — Chiese parrocchiali o succursali — Cambiamento di destinazione — Possesso. Possesso — Azione di spoglio — Cose di cui non si può acquistare la proprietà — Chiesa — Compossessori.

Per il Decreto imperiale del 30 dicembre 1809, tuttora vigente in Liguria, la istituzione delle fabbricerie non ebbe luogo che per le chiese parrocchiali o succursali (1).

La circostanza che la chiesa fosse stata una volta parrocchiale non è sufficiente a far presumere che dopo cessata la sua destinazione fosse rimasta nel possesso della fabbriceria.

L'azione di spoglio è data per proteggere anche la semplice detenzione di cose di cui non si può acquistare la proprietà (per es. una chiesa), e può essere pure intentata a tutela di un compossesso (2).

Attesochè non è censurabile la sentenza denunciata per aver ritenuto che le fabbricerie furono istituite solo per le chiese parrocchiali e per le succursali; imperocchè il decreto imperiale del 30 dicembre 1809, tuttavia vigente in Liguria, che si pretende violato, col sostituire e disciplinare quelle amministrazioni speciali, attuò il provvedimento promesso coll'art. 76 della legge 18 germinale anno X, meglio conosciuta sotto il nome di *articoli organici*, approvati contemporaneamente al Concordato seguito in quell'anno. Ora questo articolo è preceduto dall'art. 75, pel

---

(1-2) Confr. stessa Cass. 22 aprile 1897, ric. Maggi, e 22 febbraio 1897, ric. Raguseo (vol. VII, p. 343, 344).

(1) Il decreto imperiale del 30 dicembre 1809 è diretto a regolare la istituzione e il funzionamento delle fabbricerie delle chiese parrocchiali o succursali, e delle chiese cattedrali o metropolitane, a cui sono applicabili « tutte le disposizioni riguardanti le fabbriche parrocchiali in quanto alla interna loro amministrazione » (art. 105). Ciò non significa che non fosse possibile, anche per altre chiese, la costituzione di una amministrazione o fabbriceria con norme proprie.

Nella legge italica del 15 settembre 1807, tuttora in vigore nel Veneto, si dispone intorno alle fabbricerie delle chiese parrocchiali, prescrivendosi che i fabbricieri hanno anche l'amministrazione dei redditi e proventi delle chiese sussidiarie. Dove però « o per l'applicazione speciale di una chiesa sussidiaria ad un membro della parrocchia, o per altra singolare circostanza fosse dimostrata la convenienza di permetterne amministrazione distinta, vi potranno essere nominati collo stesso metodo appositi fabbricieri » (art. 8). Circa l'amministrazione di chiese non parrocchiali e di altri stabilimenti, l'art. 33 statuisce: « Le fabbriche delle cattedrali, i santuari, i templi per qualunque titolo indipendenti, ed altri stabilimenti simili non sono sottoposti alle discipline particolari delle chiese parrocchiali. I loro rendiconti passano immediatamente alle prefetture, indi al Ministero. Parimente è riservato al Ministero il nominarvi i fabbricieri ».

(2) Confor., sul principio che l'azione di reintegrazione è ammissibile anche per le cose sacre e fuori di commercio, stessa Cass. 21 settembre 1896, Repetto c. Podestà (vol. VII, p. 37) e nota ivi.

quale fu stabilito che gli edifizi destinati al culto cattolico, che tutti erano stati distratti, venissero, uno per ogni cura e per succursale, posti a disposizione dei Vescovi per decreto del prefetto del dipartimento. Si veniva così ristabilendo il culto cattolico unicamente col mezzo delle parrocchie, ed in relazione a questo limitato ristabilimento si istituivano le fabbricerie, che perciò non riguardavano se non le chiese parrocchiali. Se ne ha la riprova negli stessi articoli organici in cui sono norme rigorose circa lo stabilimento di altre chiese che parrocchiali non fossero. Ebbe perciò a ritenere con ragione la sentenza che non trattandosi di una chiesa parrocchiale, fosse vano sostenere che il possesso risiedesse presso la fabbriceria, e che il parroco Pizzo non potesse avere un possesso proprio. Nè la circostanza che la chiesa in contestazione fosse stata una volta parrocchiale, è sufficiente a far presumere che anche dopo cessata la sua destinazione fosse rimasta nel possesso della fabbriceria, ed il parroco in nome di questa avesse seguitato a detenerla. Una tale presunzione non ha base, e se qualcuna ne avesse avuta ne sarebbe stata distrutta dal procedere dello stesso sindaco ricorrente, il quale non agì per la fabbriceria, ma come capo del comune di Cisano, sì vero da pretendere di aver esercitato un atto d'impero, spogliando il parroco del possesso della chiesa. Vi ha invece una presunzione contraria, ed è quella stabilita dall'art. 687 Cod. civ.

Attesochè, d'altronde, la contestazione va mantenuta nei limiti segnati dalla legge pei giudizi di reintegra, ed ogni tentativo di portare la questione sul diritto a possedere deve essere respinto.

Infatti l'azione di spoglio è data per tutelare un possesso qualsiasi, anche la semplice detenzione di cose di cui non si può acquistare la proprietà. Inspirata da ragioni d'ordine generale tiene in conto più che altro uno stato di fatto, qualunque esso sia; ed esigendo senz'altro il ristabilimento immediato di esso tende ad impedire che l'azione individuale si sostituisca all'azione sociale. Quindi l'indagine è limitata al fatto del possesso e non si deve ricercare la legittimità e la causa di esso. Che se col discutere l'ordinamento e le attribuzioni delle fabbricerie abbia voluto il ricorrente stabilire che il parroco non ha un possesso esclusivo, perchè il compossesso è presso il corpo amministrativo di cui il sindaco fa parte parimenti che il parroco, non può per questo sottrarsi all'azione contro di lui intentata, perchè si avrebbe in ogni caso un compossesso, ed anche questo costituisce un fatto giuridico, uno stato di fatto che tanto maggiormente è protetto dalla reintegranda, quanto più facili sono fra compossessori i conflitti ed i patti arbitrari che la legge vuole impedire. *Omissis*.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Torino.

7 giugno 1900.

Montaldo c. Montano ed altri

Compra-Vendita — Acquisto di immobile fatto da più persone — Trasferimento della proprietà all'ultimo superstite.

Non è contrario alla legge, ed è quindi valido ed eseguibile, il patto col quale più persone, acquistando uno o più immobili per goderli in comune, convengono che la proprietà s'intenderà acquisita soltanto da quello dei contraenti che sopravviverà agli altri (1).

Devesi anzitutto premettere come la Corte di appello, dopo aver detto che a dirimere la insorta controversia fosse necessaria prima di ogni altra la disa-

(1) Questa è la forma dei contratti di acquisto proposta dall'avv. Carlo Sagnori di Roma, ed adottata, per evitare le successive tasse di successione, dai membri di ordini religiosi soppressi, che vogliono continuare a fare vita comune; veggasi *Consultore giuridico* 1897, p. 25: 1893, p. 149.

mina sulla validità ed efficacia della condizione stipulata fra i coacquirenti negli atti del 1887, 1892 e 1893; dopo di avere accennato alle obbiezioni al riguardo opposte dalla Montaldo, la quale sosteneva come la pattuita devoluzione si risolvesse in una disposizione testamentaria reciproca vietata dalla legge; dopo di avere pure soggiunto come di fronte alle chiare, precise e categoriche pattuizioni di questi atti fosse un fuor d'opera indugiarsi in teoriche disquisizioni sulla vera definizione e sulla figura giuridica degli atti medesimi, dovendosi solo indagare se vi concorressero i requisiti essenziali posti dalla legge a base della validità di qualsiasi convenzione, ebbe sostanzialmente a conchiudere che quelle pattuizioni nulla contenessero di contrario all'ordine pubblico, nulla di proibito dalla legge.

Ora si censura la sentenza per non essersi curata di ricercare la figura giuridica di quegli atti, indagine, si dice, a non dubitarne necessaria; e per avere poscia, contraddicendosi, qualificato gli atti medesimi come *convenzioni* senza darne alcun motivo. — Censura infondata.

La Corte infatti si propose anzitutto, come sovra si disse, di risolvere la questione sulla efficacia e validità di quelle clausole; si fe' carico delle obbiezioni al riguardo oppostesi dalla Montaldo, e le ebbe a decidere in senso contrario alla Montaldo stessa, adducendo molteplici argomenti, di cui si dirà in seguito, ed osservando inoltre come neppure il divieto di disporre dei beni per atto di ultima volontà potesse incontrare ostacolo nella legge, dacchè i beni medesimi, per effetto appunto della convenzione, non potevano trovarsi appunto all'atto del decesso nel patrimonio di coloro che sarebbero premorti. Questa considerazione addimostra dunque ad evidenza come la Corte abbia tenuto pure presenti le disposizioni che regolano le successioni in una a quelle che disciplinano i contratti, nè le abbia punto confuse, pur ritenendo un fuor d'opera indugiarsi per determinare la figura giuridica di quelle convenzioni, che essa qualificò categoriche e precise.

Non fuvvi dunque deficienza o contraddizione di motivi, nè reggono quindi le censure che furono opposte in base agli art. 360, 361 e 517 Cod. proc. civ.

Atteso, nel merito, che sostiensi dalla ricorrente essersi commessa la flagrante violazione di legge, di cui nel proposto mezzo, dacchè se la premorienza di una delle parti importava diritto nelle altre ad acquistare le sostanze della deceduta, se tale patto od alea reciproca o condizione causale aveva dato un forma apparentemente contrattuale agli atti in questione, non era però escluso si trattasse invece di vere disposizioni testamentarie, assumenti appunto la caratteristica del testamento di due o piu persone nel medesimo atto e per disposizione reciproca, quale é prevista dall'art. 761 Cod. civ.; e quindi nulle a senso di detto articolo, nonchè del successivo 852 stesso codice; soggiungesi inoltre da detto ricorrente che, dato in ipotesi si trattasse di convenzioni anzichè di testamenti reciproci, le convenzioni medesime sarebbero pur nulle a sensi dell'art. 1118 citato Codice, che proibisce di fare stipulazioni intorno ad una successione non ancora aperta; che infine quei patti, importando pure l'obbligo di conservare per trasmettere, si risolverebbero in sostituzioni fidecommissarie vietate dagli art. 899 e 1073 suddetto Codice; che in ogni ipotesi si avrebbe pur sempre la violazione della legge sotto altro aspetto anche in relazione alla causa o condizione delle parti stabilita pel trasporto di quei beni, ove si voglia ritenere, come erasi ritenuto dalla Corte, non consistere detta causa o condizione che nell'alea reciproca della premorienza; donde una pattuizione che cadrebbe nel novero di quelle che la legge qualifica giuoco o scommessa.

A tali eccezioni si oppone anzitutto dalla controricorrente Ghigliazza Livia, che la Corte di merito aveva ritenuto a riguardo dell'atto del 1855 e con apprezzamento incensurabile in questa sede, come le parti non avevano voluto, nè

potuto comprendere in quella contrattazione altri beni all'infuori di quelli specificatamente dedotti nella cessione: per il che, siccome tutta la controversia si riduceva all'interpretazione di quell'atto, così era evidente, soggiungesi da essa Ghiglıazza, come di fronte a quel puro apprezzamento di fatto si dovesse senza altro rigettare il primo mezzo del ricorso.

Al riguardo si osserva che in uno dei considerandi dell'impugnata sentenza si ebbe bensì a soggiungere come dal letterale contesto di detto rogito Ghersi del 1895, in perfetta corrispondenza alla relativa denuncia di successione, fosse fatta palese la intenzione delle parti in merito all'obbietto di quel contratto e nei termini sovra esposti; ma tale apprezzamento fu aggiunto dopo essersi precedentemente decisa la precipua tesi sulla validità delle clausole inserte negli atti del 1887, 1892 e 1893, tesi che la Corte ritenne necessario di anzitutto risolvere, onde poter dirimere la controversia insorta.

E' dunque evidente come, non ostante quell'apprezzamento di fatto sulla portata della cessione del 1895, non si possa senz'altro rigettare l'accennato primo mezzo senza portar pure disamina sulla predetta tesi, che ebbe pure un ampio sviluppo, sia in primo giudizio, che in appello.

Ciò premesso, si osserva a riguardo della tesi medesima che negli accennati rogiti del 1887 e 1892 havvi la clausola, che la proprietà s'intendeva fin d'allora comprata e trasferita a favore dell'ultimo dei compratori che sarebbe sopravissuto; e tale clausola benchè in altri termini, è pur riprodotta nell'ultimo atto del 1893.

Era dunque manifesta l'intenzione delle parti che si avesse a trasferire nel sopravvivente e fin dall'epoca di quei rogiti la proprietà degli stabili che ne furono l'obbietto, il che escludeva che il sopravvivente medesimo potesse ritrarre il suo diritto da alcun titolo successorio; dacchè, ripetesi, non è nella qualità di erede, non è per trasmissione avutane *mortis causa*, ma direttamente per la compra fattane ed in dipendenza dei succitati rogiti che, verificandosi la condizione di sopravvivenza, avrebbe avuta la proprietà degli stabili predetti.

A questo concetto s'informò appunto la sentenza della Corte, nè è quindi censurabile, come non lo è per l'interpretazione da essa data all'altra clausola, pure inserta in quei rogiti, contenente il divieto alle parti di disporre di quei beni sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Essa infatti a tale riguardo rettamente osservò come detta clausola non fosse che una conseguenza necessaria di quanto erasi in precedenza convenuto in ordine alla proprietà dei beni medesimi.

Escluso dunque si trattasse nella specie di successione, è ovvia la inapplicabilità degli art. 761 ed 852 Codice civile, che contemplano appunto disposizioni testamentarie; nè regge pur la censura che col divieto fatto alle parti di disporre dei beni per atto di ultima volontà siasi leso il noto principio che *ambulatoria est hominis voluntas usque ad supremum vitae exitum;* dacchè colui che fosse premorto nulla avrebbe avuto da disporre a riguardo dei beni medesimi in conseguenza appunto delle intervenute stipulazioni.

Questo argomento poi vale pure a combattere l'altra obbiezione oppostasi in base all'art. 1118 Cod. civ., che vieta le stipulazioni intorno ad una successione non ancora aperta; dacchè nella specie, già lo si disse, successione non vi è; e vale pure ad escludere possa trattarsi di sostituzione fidecommissaria, non essendovi punto obbligo, per quanto fu sovra esposto, di conservare per restituire.

Sono dunque infondate le tre prime eccezioni oppostesi dalla ricorrente, e devesi pur respingere la quarta, diretta a far ritenere negli accennati rogiti, attesa la mancanza di corrispettivo, una specie di giuoco o di scommessa, pei quali la legge non accorda azione.

E di vero le parti intervenute in quei rogiti versarono una somma, e ciascuna di esse si ebbe in corrispettivo il godi-

mento in comune della cosa durante la vita, e la speranza di pure averne la proprietà nel caso di sopravvivenza.

Non solo dunque un diritto eventuale, ma benanche attuale costituì l'obbietto della convenzione, che non può quindi confondersi col giuoco e colla scommessa, e nulla perciò osta alla sua validità. *Omissis.*

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Napoli.

21 aprile 1900.

Pres. Nunziante, P. P. — *Est.* Abatemarco.

Riccio c. Comune di Ruviano.

Ruoli esecutivi — Mandato di coazione — Data e natura del titolo — Mancata indicazione — Nullità.

È nullo il mandato di coazione nel quale non siano indicate la data e la natura del titolo in forza del quale si procede (1).

Ha osservato che la sentenza denunziata, pur ammettendo che la tesi sia controversa, la risolveva contro l'assunto del ricorrente, perchè ritenne non essere prescritta a pena di nullità l'indicazione della data e del titolo nella coazione a termine del R. Decreto 30 gennaio 1817, ed aggiunge a codesta sua interpretazione che nella coazione erano state segnate le circostanze necessarie a fare comprendere la richiesta di pagamento.

Che però tale ragionamento viola non solo il cennato R. Decreto, ma anche i precetti del codice di procedura civile sulle formalità sostanziali degli atti iniziatori d'un giudizio di cognizione o di esecuzione.

Che per cominciare dal R. Decreto del 1817, è opportuno qui trascrivere l'articolo 67 all'uopo indicato. Quest'articolo si esprime così: « Il primo atto di procedura per gli estagli... ed in generale di ogni altra rendita costituita, sarà un mandato di coazione...

« In esso sarà indicato l'oggetto della dimanda, la data e la natura del titolo sul quale è fondata la coazione ».

La forma imperativa *sarà*, adoperata dal citato articolo, e l'indicazione da esso richiesta dell'oggetto della domanda, della data e natura del titolo, importa che il legislatore ritenne come sostanziali le cennate indicazioni non solo, ma che volle altresì la coazione avesse i requisiti della citazione e del precetto ad un tempo; sicchè la mancanza di esse conducesse alla medesima nullità della citazione e del precetto, dalla legge comune dichiarata nel caso vi si riscontrassero le omissioni medesime.

Che quello che Ulpiano lasciò scritto L. 1, Dig., *de edendo)*: « *Qua quisque actione agere velit, eam edere debet; nam aequissimum videtur eum qui acturus est edere actionem, ut proinde sciat reus utrum cedere, an contendere ultra debeat, et si contendendum putat, veniat instructus ad agendum cognita actione qua conveniatur* » è stato codificato, a somiglianza di altre legislazione, nell'art. 134 cod. proc. civ. Onde nel giudizio di cognizione la citazione deve contenere il compendio degli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione dell'azione, l'offerta dei documenti sui quali si fonda, l'indicazione della cosa che forma l'obietto della domanda, colle particolarità che servono a determinarla. Adempimenti tutti che, inosservati, conducono alla nullità della citazione qualora importino incertezza assoluta sull'oggetto della domanda, come dichiara l'art. 145 codice medesimo. Ed è per unanime interpretazione della dottrina incerta la dimanda, quando la somma che si chiede sia appoggiata da indeterminate indicazioni, per le quali il convenuto non abbia modo di rispondere o

---

(1) Confor. stessa Cass. di Napoli 16 marzo 1899, De Santis c. Congregazione di carità di Bonito (vol. IX, p 429); Cass. Roma 10 agosto 1896, Fondo pel culto c. Furia (vol. VII, p. 217).

di difendersi. Nei giudizî d'esecuzione, poi, questa non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo da notificarsi al debitore.

Che, ciò posto, se la coazione, come dice il R. Decreto del 1817, è il primo atto di procedura pel ricupero delle rendite spettanti ad uno degli enti privilegiati, esso, che non è titolo di per sè, ma che si richiama ad un titolo, deve contenerne le indicazioni, senza le quali non può reputarsi efficace per le sopra enunciate ragioni, sia che la si voglia considerare dal lato della cognizione, sia da quello dell'esecuzione.

Or basta leggere la coazione notificata al Riccio per convincersi come non fu osservato l'art. 67 del ripetuto R. Decreto, e come il Tribunale male si appose non ammettendo la nullità, come richiedeva la ragione della legge e del testo.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Appello di Milano.

5 giugno 1900.

Serponti c. Congregazione di carità di San Zenone

Opere pie — Istituzioni di pubblica beneficenza — Personalità giuridica propria — Congregazione di carità — Erogazione di una data somma in perpetuo per alcune opere di carità — Semplice onere imposto all'erede.

La legge 17 luglio 1890 devolve alla Congregazione di carità unicamente le istituzioni di beneficenza che abbiano o possano avere propria entità e personalità a cura della Congregazione medesima, e colle norme dalla legge stessa segnate. (1)

Non costituisce opera pia l'obbligazione imposta dal testatore all'erede di erogare annualmente ed in perpetuo una data somma in determinate opere di carità (2)

Con testamento 11 luglio 1855 il marchese Paolo Serponti lasciava erede suo fratello conte Cesare, disponendo vari legati, e fra gli altri i due seguenti: « Lascio in perpetuo per due doti per due figlie della frazione di Ceregallo di S. Zenone per cadauna di austriache lire 60: annue 120.

« Lascio in perpetuo per li poveri infermi abitanti in detto Ceregallo da distribuirsi a beneplacito dell'arciprete di S. Zenone, annue lire 100 ».

Le autorità tutorie di allora autorizzarono l'accettazione di simili legati; a garanzia dei quali dall'erede marchese Cesare Serponti, con scrittura privata 29 settembre 1860, in confronto degli interessati, concedeva ipoteca sui propri fondi, che venne iscritta e rinnovata ed è vigente.

Nel 1866 la Congregazione di carità di S. Zenone dichiarò di accettare essa l'amministrazione dei legati, motivando esserle devoluta per non avere il testatore nominato la persona *ad hoc*. Ma avendo il marchese Serponti conservata sempre tale amministrazione o meglio continuato a pagare le somme dovute a seconda della erogazione, venne richiesto della consegna dei documenti e del capitale necessario per la rendita complessiva dei due legati. Quindi la causa odierna, nella quale il Tribunale, colla sua sentenza 4 novembre 1889, accolse le istanze della Congregazione di carità,

---

(1-2) E' massima costantissima che le sole istituzioni autonome di beneficenza, e non i semplici oneri imposti agli eredi o legatari, possono sottoporsi alla legge sulle opere pie, ed alla misura del concentramento. Cons. di Stato, IV Sezione, 26 ottobre 1894, Fabbriceria di Ospedaletto (vol. V, p. 114) e nota; 15 giugno 1895, Confraternita di S. Pietro Martire (vol. V, p. 490); 8 gennaio 1897, Fabbriceria di Limbrate (vol. VII, p. 117); Orlandi G., *Gli oneri di beneficenza e la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato*, V, p. 129; Giustiniani, *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890*, n. 24-33 (vol. VI, p. 73 e seg.).

Il vedere poi se trattasi di istituzione autonoma di beneficenza, ovvero di semplice onere imposto all'eredità o legato, è di competenza dell'autorità giudiziaria: veggasi decis. della Cass. di Roma 17 febbraio 1900 (pag. 657) e nota ivi.

dichiarando costituire i medesimi un'istituzione pia od ente soggetto alla legge 17 luglio 1890. Appellò il conte Francesco Serponti, successo al marchese Cesare.

Tutta la controversia si riassume nella retta definizione delle disposizioni fatte dal defunto marchese Paolo Serponti col suo testamento 11 luglio 1855. Con esso il benefico testatore ha lasciato erede il proprio fratello conte Cesare, addossandogli diversi legati, fra cui i due in discorso. E in questi non può ravvisarsi che un onere a carico dell'erede medesimo, perchè non vi fu sottrazione o distinzione e individuazione di patrimonio al servizio dello stesso. Tutto si lasciò al conte Cesare, e solo gli si impose l'obbligo delle due beneficenze da adempirsi colle rendite dell'intero asse, le quali rendite però non essendosi distaccate o precisate, e rimanendo perciò tutte nel dominio dell'erede, non era e non è possibile che possano formare una entità propria e distinta.

Il Tribunale, dopo avere ammesso il giusto principio della necessità della dotazione distinta del patrimonio, per poter parlare di istituzione a sè, ha dovuto poi inventare simile dotazione distinta, asserendola senza dimostrazione, ma contrariamente al fatto, il quale è precisamente l'opposto, come si è detto, ed è evidente dal momento che il testatore si è limitato all'imposizione dell'onere a carico dell'erede, non indicando nè il fondo nè una rendita determinata al servizio dell'onere medesimo. Si disse che l'erede deve pure adoperare una parte della rendita per l'adempimento, e che questa porzione di rendita è la la dotazione, senza riflettere però, che ciò accade per qualsiasi peso temporaneo o perpetuo, non importa; e che per costituire l'ente istituzione, occorrono invece, oltre il particolare soggetto, anche i mezzi o il patrimonio speciale, onde viva e si mantenga, il quale, appunto perchè speciale, deve essere distaccato, almeno idealmente, dall'eredità dello stesso testatore.

Nel concreto il marchese Serponti adunque non costituiva già un'opera per soccorrere infermi e dotare fanciulle; semplicemente impose al suo erede l'obbligo personale di erogare due determinate somme annue a tali scopi; e per far ciò non è necessario assorgere al concetto di ente vivente di vita propria, bastando sia assicurato l'adempimento, dal che chiara e incontrovertibile eruisce la figura dell'onere, pel quale a norma delle regole generali si ha appunto diritto unicamente all'assicurazione dell'obbligo imposto.

Così la intesero già in fatto pure le le autorità tutorie dall'epoca della morte del testatore fino almeno al 1886, poichè invero si limitarono a riconoscere l'idoneità della garanzia proposta dall'erede, e la garanzia in forma di ipoteca venne, coll'accordo degli interessati e delle autorità medesime iscritta, in seguito alla scrittura del 29 settembre 1860, sui fondi all'uopo indicati dall'onerato marchese Cesare Serponti; e vige tuttora, come finora fu sempre dallo stesso adempiuto alle due erogazioni.

La iscrizione dell'ipoteca è un altro argomento eloquente contro la pretesa della entità giuridica delle due beneficenze; poichè se l'ipoteca è cosa che si pone sotto, o si attacca al fondo, sgorga evidente che, siccome il fondo stesso rimane di proprietà del gravato, così resta fino a che non sorga l'occasione di espropriarnelo a causa dell'inadempimento. Se l'ipoteca non toglie la proprietà dell'onerato, vi è un'ulteriore conferma che non è lecito parlare in concreto in nessuna maniera di dotazione speciale, di ente particolare e distinto, mancandone se non altro il precipuo carattere, quello della costituzione della sostanza *ad hoc*.

Nè è vero che le autorizzazioni dell'autorità tutoria abbiano potuto formare un precedente per l'ipotesi sostenuta dall'appellato, essendo precisamente il contrario. E' provato che l'autorità si limitò ad autorizzare l'accettazione delle beneficenze; ed è noto che Comune e Fabbriceria, enti tutelati, debbono essere autorizzati anche a ricevere, fosse pure un oggetto mobile, o una

somma una volta tanto. L'autorizzazione quindi non può avere significato diverso di questa necessità di ordine estrinseco riflettente i soggetti, i quali dovevano provvedere alla distribuzione delle beneficenze, e l'avere anzi costoro, e prima l'autorità stessa, richiesto all'erede soltanto la garanzia per l'adempimento delle beneficenze medesime, e piuttosto un'altra esauriente dimostrazione precisamente del contrario della pretesa loro intenzione, che le due beneficenze potessero costituire entità a sè.

Ciò premesso, la legge 17 luglio 1890 devolve alla Congregazione di carità unicamente le *istituzioni* di beneficenza, che abbiano già o possano avere la propria entità e personalità a cura della Congregazione medesima, e colle norme dalla legge stessa segnate (art. 1 e seg). senza che valga l'opporre in concreto per inclusione la lettera *b* dell'art. 2 della legge stessa, che è del tutto inapplicabile sotto ogni riguardo, perchè nelle beneficenze in discorso manca affatto il concetto di *fondazione*, la quale equivale ad erezione di un'opera; e siccome erigere significa dar vita, e per dar vita all'opera è indispensabile, si ripete, il darle l'*ubi consistat*, la dotazione particolare, così è ovvio che fondazione riguarda un ente; se non vi è questo non vi è neppure fondazione, la quale reclama un oggetto e questo non vi è.

Se abbisognasse si avrebbe di tutto ciò un'altra conferma nella stessa ridetta legge del 1890, art. 54, erroneamente invocata in altro senso all'appellata e dalla sentenza del Tribunale.

Tale disposizione, dopo aver ordinato la concentrazione nella Congregazione di carità delle istituzioni elemosiniere, e si è visto quali siano, assoggetta all'amministrazione di essa Congregazione i *fondi* delle altre istituzioni destinate ad elemosina. Ma nel caso *fondi* a quest'uopo, per quanto si è detto ed è di fatto, non ve ne furono mai e non vi sono, ed è evidente quindi che oltre il difetto assoluto di soggetto di concentrazione, non essendovi istituzione, manca eziandio l'oggetto amministrabile, il *fondo*, ripetendosi che l'ipoteca è un vincolo che investe il fondo senza sottrarlo al proprietario.

Le premesse considerazioni dimostrano ad abbondanza quanto erroneamente siasi preteso applicare alle beneficenze in parola e l'art. 832 Cod. civ., e la legge del 17 luglio 1890, essendo vero soltanto che la Congregazione di carità potrà per le sue attribuzioni sorvegliarne l'adempimento da parte dell'erede Serponti, e provvedere nel caso a costringervelo.

Per questi motivi, la Corte in riforma ecc.

Appello di Venezia.

27 luglio 1900.

Fabbriceria di Sant'Eufemia c. Finanze.

Ricchezza mobile — Elemosine dei fedeli raccolte nelle cassette delle Chiese — Reddito non soggetto ad imposta.

Le elemosine fatte dai fedeli e raccolte nelle cassette delle chiese non costituiscono reddito soggetto alla tassa di ricchezza mobile a sensi della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (1).

In diritto. Le elemosine fatte dai fedeli e raccolte nelle cassette delle chiese costituiscono un provento o reddito sog-

---

(1) La Corte di appello di Venezia conferma la massima sancita colla sentenza del 6 dicembre 1898, Fabbriceria di Fontanine c. Finanze (vol. IX, p. 251) e 23 maggio 1899, Fabbriceria della Cattedrale di Padova c. Finanze (vol. in corso, p. 184).

Intorno alla presente questione si vegga la giurisprudenza riferita nel vol. VIII, p 728 e seguenti. Si veggano inoltre: App. di Milano 7 febbraio 1899, Chiesa parrocchiale di Saronno (vol. IX, p. 249); App. di Brescia 13 marzo 1900, Fabbriceria di Carpenedolo c. Finanze (vol. in corso, p. 323); Trib. di Este 12 febbraio 1900, Fabbriceria di S. Giustina c. Finanze (vol. in corso, p. 336); Bazòli, *Le elemosine nelle chiese e la imposta di ricchezza mobile* (vol. VIII, p. 321-335).

getto alla tassa di ricchezza mobile a sensi della legge 24 agosto 1877, numero 4021?

E' questa la domanda che si riproduce dinanzi alla Corte, e che già ebbe a risolvere in senso negativo.

La giurisprudenza finora si è dimostrata discorde; laonde in questa ulteriore disamina, la Corte si limita ad indicare i principî sui quali si ferma, e le ragioni per cui non ritiene di poter mutare il proprio avviso.

La tesi viene considerata tanto sotto l'aspetto della lettera *e* dell'art. 3 della legge suddetta, quanto della successiva lettera *f*.

Ora in esame di questa lettera *f* non vuolsi certo obbliato il principio generale che: altro senso non si possa attribuire alla legge (anche se finanziaria) che quello fatto palese dal proprio significato delle parole e dalla intenzione del legislatore. Ma pure un altro principio ricorre: che la disposizione specifica deroga a quella generica.

Se adunque la lettera *f* nella sua ampia dizione sottopone alla tassa qualsivoglia provento o reddito non immobiliare — e vi potrebbero essere nel largo concetto legislativo comprese le elemosine dei fedeli alle chiese – sta invece che si è dettata apposta la lettera *e* per assoggettare espressamente alla tassa i proventi anche se avventizi o derivanti da spontanee offerte in corrispettivo di qualsiasi officio o ministero.

Da ciò dee dedursi che i proventi avventizi e derivanti da spontanee offerte sieno tassabili, ma solo in quanto sieno corrispettivo di un ufficio o ministero.

E si conferma tale induzione rimontando alla genesi della suddetta lettera *e* dell'art. 3 della legge del 1877, la quale, giusta le discussioni alla Camera, fu dettato specialmente per dirimere ogni precorsa dubbiezza sulla imponibilità dei proventi delle messe avventizie e correggere la giurisprudenza della Corte di Cassazione romana, che le aveva ritenute esenti con danno del regio erario.

Se dunque la correspettività dell'officio o ministero si affermò a proposito delle messe, e quando l'emolumento al secerdote costituisce il provento correspettivo tassabile a tenore di legge — le elemosine senza determinazione speciale rimanevano nella condizione precedente.

A dir vero, la stessa Amministrazione finanziaria, per lungo periodo, stimò non applicabile la tassa a questo cespite; onde soltanto di recente ebbe ad invocarsi il giudizio dei magistrati. E se fossero state chiaramente comprese quelle elemosine nel generico disposto della lettera *f* suddetta, sarebbe stato invece sempre senza dubbiezza applicato, nè sarebbe stato d'uopo anzi di aggiungere alla legge il disposto speciale della lettera *e*, che pur non raffigura il caso in questione. Per poter infatti applicare all'elemosina dei fedeli nelle chiese l'articolo 3 lettera *e* della legge ridetta con riguardo all'art. 50 del regolamento, bisogna ritenere che come le messe hanno un correspettivo nell'emolumento al sacerdote che le celebra, e sia questo il provento o reddito tassabile per la professione, diciamo quasi, che esercita; così le elargizioni dei fedeli nelle chiese trovino nel debito operato dalle fabbricerie quel fatto dell'uomo, ch'è correspettivo dell'intenzione e degli scopi di chi le ha prestate.

Senonchè per giungere a questi postulati è mestieri estendere e contorcere il significato della legge ed invertire la massima: *ubi lex non distinguit*, ecc. Sta bene che i fedeli abbiano nelle loro offerte in contemplazione, non mai già in correspettivo, il maggior decoro della chiesa, o meglio del culto, cui in certa guisa riguardano; ma questo è il fine, indipendentemente da quel lucro o provento cui colle tenui sovvenzioni contribuiscono a formare, il quale non è obbiettivo dell'offerta loro che rimane nella soddisfazione della propria coscienza religiosa.

Dunque quel concetto di correspettività che la legge espressamente contempla per poter tassare anche le offerte spontanee, non regge nel caso. E noi non vorremmo dirlo, ma siffatte oblazioni in cui l'elemento del *lucro* retribuito

mal si appalesa, potrebbero assimilarsi a quelle eccezioni di tassabilità contemplate dalla legge, come le società per scopi filantropici e congeneri, almeno per rafforzare il dubbio sull' applicabilità della tassa.

Ma le fabbricerie, si obbietta, colle erogazioni di quei proventi in opere di culto, esercitano appunto una professione, una industria, o meglio un officio che profitta alla generalità dei fedeli; da ciò la tassabilità di quei proventi, la cui destinazione in sostanza é il correspettivo dell'offerta.

Senza ripetere come sembri inesatto il concetto del correspettivo per la evidente confusione di esso col fine morale, che si propongono gli offerenti le elemosine, devesi non dimenticare come le fabbricerie, amministratrici soltanto con regola fissa di tali proventi delle chiese, non ritraggono per sè nessun profitto dalle elemosine destinate a scopi determinati: — quindi crede la Corte, che la tassabilità di esse possa sostenersi quando si distinguano, come è d'uopo distinguere, i due momenti in cui si svolge il loro processo economico.

Di tal guisa soltanto saranno rispettati i limiti dettati dal legislatore, e giustificate le esitanze in fatto di applicazione.

Due momenti evolutivi s'incontrano nell'elemosine, quello della loro elargizione frazionata e di tempo in tempo raccolta nelle borse e poi, giusta norme fisse, versata nella cassa della fabbriceria. Questo primo momento sfugge alla tassazione, perchè fra chi dà e chi riceve non si riscontra quel rapporto di correspettività ch'esige categoricamente la lettera *e* dell'art. 3 della legge.

Il secondo momento è quello della erogazione, quando le somme raccolte si dispongono dalla fabbriceria nei vari modi e tempi determinati obbligatoriamente dalle istruzioni in materia. Allora, ma allora soltanto, e per la prima volta, quei proventi vengono colpiti di tassa nel cespite *utile* in cui si tramutano, allora soltanto assumono funzione di provento o di reddito, come intende la legge finanziaria, appunto per l'impiego datone in messe, funzioni od altre opere retribuite: ovvero in sovvenzioni o prestazioni passibili di tassa presso coloro che ne ritraggono diretto ed effettivo vantaggio. Nè si dica, che con tali distinzioni si venga ad eludere la volontà del legislatore, sottraendo all'imposta le elemosine, quando già essendo fonte di reddito soggetto ad imposta, sta per divenirlo ancora in successivo trapasso. No, si risponde; il momento della elargizione dei fedeli, sieno pure rappresentati dalle fabbricerie, molto vale per essi nel riguardo morale, e nulla o quasi nel riguardo economico-sociale; onde la legge nei suoi termini non la colpisce. Invece lo Stato la incontra nella sua via, quando cumulato il provento comincia a fungere economicamente in modo e persona diversi, ed allora la utilità che se ne ricava è falcidiata dall'imposta, che, senza sforzo d'interpretazione, colpisce il reddito o il provento non appena sia produttivo di effetti economici nello Stato medesimo; quando possa chiamarsi ricchezza mobile fruttifera e veramente riproduttiva.

Conseguentemente contraria è l'opinione della Corte a quella del Tribunale e ne va riformata la sentenza; nell'acutezza tuttora viva del dibattito, stimando giusta la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.

Per questi motivi, la Corte riforma, ecc.

Appello di Venezia.

9 maggio 1900.

Pres. Federici, P. — *Est.* Morgante.

Nani Mocenigo c. *Fabbriceria di Gavello.*

Patronato — Personale o reale — Presunzione in caso di dubbio — Patroni semplici — Restauri alla Chiesa e casa parrocchiale — Obbligazione solidale — Insufficienza dei mezzi della fabbriceria e del beneficio.

Il carattere essenziale che distingue il patronato reale dal personale consiste nell'essere il primo congiunto ad una cosa immo-

bile, mentre il secondo è conferito alla persona senza riguardo alla cosa (1).

In caso di dubbio il patronato deve sempre ritenersi personale (2).

I patroni anche semplici, cioè non fruttuari, sono tenuti, ed in solidum, *a restaurare la Chiesa e la casa parrocchiale, dietro la prova della insufficenza assoluta delle rendite della fabbriceria e del beneficio* (3).

In ordine al merito, la decisione della controversia dipende dal conoscere delle questioni seguenti:

1. Il giuspatronato di cui la investitura 17 giugno 1760 è reale ovvero personale?

2. Nell'ipotesi che sia personale si è estinto per mutazioni avvenute, ed in ogni caso, per la affrancazione col contratto 24 marzo 1874, atti Cecchini di Rovigo?

3. In ipotesi negativa, l'obbligo di restaurare le chiese parrocchiali è solidale ed incombente anche ai patroni semplici?

4. In ipotesi affermativa, detto onere si estende anche alle case canoniche?

5. È allo stato degli atti liquida la responsabilità attribuita al convenuto riguardo alla domanda principale della parte attrice?

Sulla questione prima la Corte osserva quanto appresso:

Il carattere essenziale, che distingue il patronato reale del personale, consiste nell'essere stato codesto diritto, che, come viene comunemente definito, non è che il complesso di diritti e di doveri provenienti per legge ecclesiastica dalla fondazione d'una chiesa, o d'un beneficio, ovvero anche da un atto che i canoni eguagliano ad esso, congiunto ad una cosa immobile, ad esempio ad un castello, ad una villa, ad un palazzo, ad un podere; di guisa che cessa di esser tale quando la persona che di quel diritto era investita, non si trova più nel possesso dell'immobile. Il patronato è personale quando apparisca conferito alla persona senza riguardo alle cose. Nel dubbio devesi ritenere personale.

Alla stregua, pertanto, di codesti principî consacrati dalla dottrina e giurisprudenza canonica e patria, venendosi ad esaminare la investitura 17 giugno 1760, in narrativa letteralmente riportata, conforme in sostanza a quella del 2 gennaio 1704 ed originaria del 15 novembre 1520, si osserva che la semplice lettura della stessa basta a convincere che il juspatronato in disputa è personale. Di vero: la detta investitura contempla evidentemente due fatti tra loro separati e distinti; nella prima si è investito il nob. Pietro Foscari del juspatronato della chiesa di S. Maria di Gavello e nella seconda si è investito lo stesso Foscari del diritto di esazione della decima. Le parole: « per ragioni di livello perpetuo », che si leggono nel proemio della investitura, vanno interpretate con le altre che seguono immediatamente: « da rinnovarsi d'anni 29 in anni 29 »; sicchè riferendosi al diritto di decima e non di patronato, non

(1-2) Queste massime corrispondono all'insegnamento dei canonisti: v. Ferraris, *Prompta Bibl. canon.*, v. *Iuspatronatus*, art. I, n. 11 — Gagliardi, *Comm. de jurep.*, cap. III, n. XI.

(3) Confr. Schiappoli, *L'obbligo dei patroni di riparare e costruire le chiese parrocchiali* (vol. VII, p. 749); Corazzini, *Presbiterii o case canoniche*, e specialmente n. 11-14, 16, 50 (vol. VI, p. 521 e segg.): Appello Venezia. 20 febbraio 1895, Pisoni c. Comune di Stanghella (vol. V, p. 356).

Non v'ha dubbio che le regole stabilite per la riparazione delle chiese parrocchiali valgono per le riparazioni delle case canoniche, le quali sono considerate come parte necessaria e complementare della chiesa parrocchiale. « *Quae dicta sunt de reparatione ecclesiae, intelligenda etiam sunt de reaedificatione seu reparatione domus Episcopi, parochi, aut beneficiati, ita ut qui tenentur ad reparationem ecclesiae, teneantur etiam ad reparationem aedium rectoris ecclesiae, prout decrevit Sacr. Congreg. Concil.* teste Barbosa, in cap. de his 4 de eccles. aedificand, n. 5 ». (Ferraris, *Prompta Bibl. can.*, v. *Ecclesia*, art. III, n. 71) — Reiffenstuel, *Ius. can. univ.*, lib. III, tit. XLVIII, *de eccles. aedific.*, n. 26; Pirhing, *Ius canonicum*, lib. III, tit. XLVIII, § III, n. 5

Veggasi pure, nello stesso senso, Saredo, *Comm. alla legge com. e prov.*, V., n. 10538.

valgono a costituire la causale del juspatronato, vale a dire che questo sia stato annesso al diritto di decimare; le parole quindi della investitura, sono ben lungi dal suffragare l'assunto del nob. convenuto, essendo la Corte convinta che il patronato sia personale. Per le circostanze, infatti, che, nella seconda parte, vennero determinati i confini dei beni soggetti alla mensa episcopale, mentre, nella parte prima, si accenna soltanto alle prerogative ad esso spettanti e pertinenti; che per il juspatronato e per la decima si è stabilita un'annua corrisposta diversa; specie che del juspatronato fu investito il conte Pietro Foscari ed *eredi suoi*, rimane escluso nella guisa la più assoluta e certa che trattisi di juspatronato reale, perspicua emergendo la intenzione del Vescovo che, senza riguardo al diritto di decima, dovesse passare perpetuamente agli eredi e successori di esso conte Foscari per avere il conte Giovanni Battista Gilioli, altro degli autori del convenuto, dotata la chiesa di Gavello negli anni 1510 e 1514, come risulta dalla scritta esistente nella sagrestia della ridetta chiesa, per copia dimessa in questa sede dal procuratore della fabbriceria.

Nè a sostegno della sua tesi possono valere le ragioni in base a documenti dedotte dal procuratore del nob. convenuto. (*Omissis*).

Sulla questione terza. — Non può disconoscersi che gli obblighi inerenti al juspatronato, vincolino solidalmente tutti i patroni comechè derivanti dal relativo diritto d'indole individua, anche se trapassi agli eredi; « absolutum est iuspatronatus esse de sua natura individuum, ideoque abitualiter competere in solidum singulis patronis ». (Card. De Luca, *de jur. patr.*). « Pro condictione individuorum transit in omnes haeredes in solidum idque sive pro aequali sive pro inaequali parte sint » (Van Espen, tom. 3 18-19). — Ora in base alle note regole sancite per la solidarietà delle obbligazioni, la fabbriceria poteva, sotto questo aspetto, convenire in giudizio, come ha fatto, il solo conte Filippo Nani Mocenigo, senza far citare gli altri eredi del conte Pietro Foscari; osservandosi per quanto riflette l'onere dei restauri delle chiese parrocchiali, che il decreto del concilio di Trento (sessione XXI *de refor.* c. 7), mantenuto in vigore per le leggi italiche 5 e 14 gennaio 1808, circolari governative austriache 10 gennaio 1826, 1° marzo 1829, e 23 agosto 1833, nonchè per le leggi imperanti (art. 259 della comunale e provinciale 20 marzo 1865, vigente in queste provincie in virtù R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3252 ed art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) stabiliva: « Parochiales vero ecclesias (etiamsi jurispatronatus sint) ita collapsas refici et restaurari procurent (Episcopi) ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus. Quod si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis percipiunt, aut in illorum defectu, parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota ».

Tutti i canonisti, a sensi del precitato decreto, sono concordi nel ritenere che l'onere dei restauri delle chiese parrocchiali incombe ai patroni dopo la comprovata insufficienza dei proventi e redditi della fabbriceria e delle rendite del beneficio, ciò che anche la Corte ritiene per essere conforme al chiaro tenore del decreto medesimo; ma discordano sul punto se vi sieno obbligati anche i patroni semplici.

Per essere stati nel detto decreto chiamati fra i contribuenti i patroni in discorso continuo cogli altri che percepiscono i frutti della chiesa, « omnes patronos et alios qui fructus aliquos percipiunt », sorse il dubbio in autorevoli canonisti (prof. Pertile e Nardi) se vi siano chiamati i patroni semplici; tale dubbio però ad avviso della Corte non apparisce. Qualora, infatti, si avesse inteso e voluto addossare l'onere in parola ai soli patroni fruttuari sarebbesi detto: « omnes qui fructus aliquos percipiunt », anzichè « patronos », cui sa-

rebbe stato, in ipotesi, superfluo di indicare; ed alla parola « patronos » non sarebbesi premessa l'altra di « omnes ». Nè sarebbevi stato motivo di escludere i patroni semplici se i medesimi, al pari dei fruttuari, oltre degli estesi diritti onorifici della presentazione del chierico; della iscrizione del proprio nome sulle pareti della chiesa; di avere un luogo d'onore nelle pubbliche processioni; di solenni funerali e del lutto ecclesiastico; d'una propria tomba nella chiesa e di molti altri ancora, fruiscono del diritto ad un modesto sussidio quando si riducono allo stato di bisogno. La decretale dice: « si patronus ad inopiam vergat, ab ecclesia illi modeste succurratur, sicut et in sacris canonibus institutum »; soccorso che a parere del Barbosa (*Ius. eccles. univers.*, lib. III, c. 12) è di stretta giustizia da conferirgli azione anco nel foro esterno.

Se adunque il patrono semplice è ammesso a partecipare coi fruttuari ai vantaggi propri del suo diritto, gli è ragionevole e giusto che ne sopporti ad un tempo i pesi.

Sulla questione quarta. — Malgrado le case parrocchiali non possano a rigore considerarsi un accessorio della chiesa, facendo parte piuttosto del beneficio parrocchiale, sono tuttavia destinate all'abitazione della persona che è principalmente addetta al servizio della chiesa, sicchè, secondo la decisione della Sacra Congregazione del Concilio Tridentino (Gallemart, *Conc. Trid.* Declar. n. 4, ad sess. XXI cap. 7 de ref.) e dei canonisti (De Fargna, *Comm. in sing. can.* par. V. can. IV. casus 1-15; Ferraris, *Bibl. can.* v. *Ecclesia* art. III, n. 71; Nardi, *Elem. di dir. eccl.*, vol. III, § 564; Pertile, *Corso di giurispr. eccl.*, vol. II, 55, 152 n. 2 lett. *d*, ed altri) per il restauro delle case parrocchiali si applicano le regole stabilite e le consuetudini invalse per i restauri delle chiese parrocchiali.

Sulla questione quinta. — Come si è ritenuto alla questione terza, affinchè il patrono sia obbligato ai ristauri di che si tratta, torna indispensabile la prova della insufficienza delle rendite della fabbriceria e del beneficio, le quali, dovendo venire precipuamente impiegate alla conservazione delle chiese e casa parrocchiale, è necessario sia assoluta. Codesta prova non fu dalla attrice somministrata nemmeno in questo secondo giudizio e rettamente il Tribunale di Venezia, nella considerazione che non fu punto provata la insufficienza delle rendite della fabbriceria e che l'argomento tratto dal fatto che il Comune di Gavello aveva provveduto col proprio alle riparazioni urgenti della chiesa non bastava allo scopo, disponendo d'una facoltà che non è dalla legge interdetta, e che dalla pratica procedurale viene consigliata per ragioni di economia e di equità, richiamò la fabbriceria a provare un estremo voluto per l'accoglimento della sua domanda.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza, ecc.

Appello di Venezia.

14 luglio 1899.

Pres. DEI BEI, P. — *Est.* FEDERICI.

Appollonia c. *Del Monego.*

Decime — Presunzione di spiritualità — Provincie venete — Quartese — Documenti riportati da storici — Prova — Archivi capitolari — Decime dominicali — Esibizione dell'atto originario — Decime appartenenti a cappella signorile — ***Decimae e decimationes*** **— Indizi e presunzioni di dominicalità — Principio** ***clericus clericum non decimat*** **—** ***Portio canonica*** **del Vescovo.**

La presunzione di spiritualità si verifica in ogni qualvolta la decima, che nelle Provincie venete d'ordinario consiste nel quarantesimo col nome di quartese, spetta al parroco e si riscuote da questo sui frutti di tutti i fondi della sua parrocchia. Siffatta presunzione di sacramentalità non può avere effetto ove si presentino o si aggiungano condizioni speciali e diverse dalle ora indicate e tali da far prevalere invece il concetto della dominicalità, massime se dipendentemente da titoli a ciò influenti.

I documenti (bolle, diplomi, ecc.) ripor-

tati da antichi storici hanno credibilità secondo le regole generali della critica.

Gli archivi capitolari, come appartenenti a corpi morali legalmente esistenti, sono riconosciuti dallo Stato per effetto dell'art. 22 del regio decreto 27 maggio 1875 n. 2552, donde la facoltà nei medesimi di estradare copie autentiche dei documenti in essi custoditi.

Per dimostrare l'origine dominicale di una decima non è necessario esibire l'atto originario di costituzione dominicale, quando la dominicalità dell'origine può essere con piena certezza desunta da atti posteriori di conferma, di trasmissione o di alienazione.

Le decime appartenenti ad una cappella signorile si presumono dominicali.

Le decime infeudate prima del Concilio Lateranense III rimasero ai possessori, donde la distinzione delle decime laicali in laicali ex origine *ed in* ex post laicales seu saecularizatae.

La distinzione di decimae *(spirituali) e* decimationes *(laicali) trovasi adottata dalla Sacra Rota Romana, ma non esiste nei documenti e diplomi, ove la parola* decima *è usata promiscuamente.*

Sotto la voce decima, *usata da un'antica concessione, può venire anche una parte aliquota dei frutti, diversa dalla decima.*

Sono indizi di dominicalità: l'essere la decima a sede vacante pagata al regio subeconomo dei benefizi vacanti, anzichè all'economo spirituale; l'essere una parte della decima corrisposta dal parroco percipiente al Capitolo della Cattedrale od a chierici che ne dipendono; l'esservi soggetti i beni del beneficio parrochiale di altro parroco diverso dal decimante

Il principio: clericus clericum non decimat *va inteso nel senso che sieno esenti dal pagare la decima soltanto i beni posseduti da chierici a titolo clericale, non quelli posseduti per patrimonio privato od altra causa.*

Non sono criteri assoluti ed imprescindibili per distinguere le decime spirituali dalle temporali quelli che la decima spirituale colpisca una quota e non una certa quantità e colpisca il prodotto lordo.

La portio canonica *del Vescovo sulle decime spirituali non è più in uso e non può essere ammessa come esistente e dovuta se non in quanto ne sia data una prova speciale.*

La divisione della corrisponsione per metà fra proprietario e colono non è indizio di sacramentalità.

Presunzione speciale di non sacramentalità è l'essere la decima obbligatoria senza riguardo alla condizione economica, allo stato civile, alla religione, al domicilio ed alla dimora, e ciò quantunque la decima stessa si estenda a tutto il territorio di una giurisdizione ecclesiastica e si limiti solamente ai soli fondi arativi e zappativi, e ad onta che si paghi al parroco in natura sul prodotto lordo di tutti i beni esistenti nella parrocchia e si chiami col nome di primizia.

Appello di Venezia.

24 ottobre 1898.

Pres. ed Est. Federici.

Demanio c. Pia Opera Manfrin-Plattis.

Amministrazione dello Stato — Atti d'imperio — Conflitto.

Legato modale – Ente morale — Adempimento del *modus* — Vantaggio indiretto del legatario.

Opera pia — Legato per piazze gratuite in un Seminario — Patrimonio separato — Fondazione non compresa nell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 — Tassa del 30 per cento.

Nel conflitto fra atti d'imperio emanati da due o più Ministeri, spetta al Consiglio dei ministri la soluzione di esso giusta l'art. 1, n. 6, del R. Decreto 25 agosto 1876, n. 3289.

Finchè una tale soluzione non si abbia, o finchè non intervenga una decisione dell'autorità giudiziaria, gli atti d'imperio emanati dalle diverse autorità dello Stato, hanno tutti una eguale efficacia, e dato il conflitto fra essi deve valere la norma che l'atto posteriore deroga all'anteriore.

La rendita lasciata ad un ente morale già esistente, coll'incarico di adempiere a determinate incombenze è legato modale, tranne il caso che l'ente medesimo sebbene indicato come legatario dal testatore non abbia a considerarsi che come nudus minister (1).

Permane la qualità di vero legatario, quando il legatario nominato dal testatore ritragga, sia pure indirettamente, qualche

(1-2) Confr. App. di Genova 23 maggio 1899, Vaccaro c. Congregazione di carità di Chiavari (vol. in corso, p. 72); Cass. Roma 26 luglio 1899, Longhi c. Reclusorio di Maria SS. del Lume in Catania (vol. IX, p. 427) e nota; App. Genova 2 maggio 1896, Fabiani

vantaggio materiale od emolumento, benchè la cosa legata debba da lui adoperarsi tutta nell'adempimento del modus (2).

Costituisce una fondazione od opera pia il legato di un capitale allo scopo di convertirne tutta la rendita in piazze gratuite a favore di chierici poveri presso un seminario e coll'obbligo di tenere distinto il detto capitale dal patrimonio del seminario (3).

Tale fondazione, non rientrando fra quelle comprese nell'art. 18 della legge 15 agosto 1867, non può assoggettarsi alla tassa del 30 per cento (4).

Diritto. Considerato che una assoluta contraddizione esiste fra ciò che, rispetto al legato Manfrin-Plattis pel mantenimento di chierici poveri nel seminario di Treviso, ritenne ed attuò l'Amministrazione del regio Demanio e ciò che, rispetto al legato medesimo, ritenne ed attuò l'autorità amministrativa. Infatti la Direzione generale del Demanio e tasse considerò il legato come appartenente al seminario, e formante parte del patrimonio di esso, e sotto tale aspetto, in applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, lo caricò della tassa del 30 per 0|0; all'incontro la Deputazione provinciale di Treviso ed il regio prefetto ritennero che, colla disposizione della pia gentildonna, avesse vita una persona giuridica a sè, e cioè la pia opera a favore di chierici poveri, ed in relazione a ciò, d'ordine di detta autorità, fu eretto analogo statuto organico, che venne approvato con decreto reale.

Considerato che la regia Amministrazione demaniale, ad escludere la efficacia che possa avere l'operato dell'autorità amministrativa relativamente al legato di cui trattasi, sostenne anzitutto che le diverse Amministrazioni dello Stato, avendo mansioni proprie ed una determinata caratteristica, sono distinte l'una dall'altra, e mentre tutte rappresentano lo stesso ente, lo Stato, *costituiscono altrettanti enti capaci di diritti e di responsabilità proprie:* che nell'applicazione della tassa 30 per 100 agli enti morali conservati colle leggi 1866 e 1867, l'Amministrazione del regio Demanio agisce come ente politico per principio e con esercizio d'impero: che coi pareri e le risoluzioni d'uffici che hanno rapporti d'ordine diverso, non è dato contraddire alla applicazione ed esecuzione da lei fatte di leggi d'ordine pubblico quali sono quelle dell'asse ecclesiastico. Siffatte argomentazioni però della regia Amministrazione del Demanio però non si presentano corrispondenti in tutto ai principî di ragione su cui deve fondarsi il diritto pubblico interno dello Stato. Requisito essenziale dello Stato e della sovranità che lo rappresenta è la unità, laonde *l'imperium*, che è emanazione della sovranità stessa, non può essere che uno degli organi del potere esecutivo (a non parlare del potere giudiziario il cui esercizio è indipendente e sta a sè); ove ciò non fosse ne verrebbe che si avrebbero più sovranità e più Stati nello Stato. Vero è che varî sono gli organi della pubblica amministrazione, distinti a seconda dei diversi oggetti della medesima in varî ministeri e in subalterni uffici dipendenti da quelli; ma siffatti organi non sono enti morali con esercizio esclusivo di un *imperium* speciale e loro proprio, ma tutti esercitano e devono esercitare armonicamente l'unico *jus*

---

c. Mons. Reggio (vol. VI, p. 362) e nota. — FADDA. *Legato modale* (*Filangieri*, XXI p. 176, 257): SIMONCELLI, *Sui legati di culto* (vol. VIII, p. 29); GIUSTINIANI, *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890* (vol. VI, p. 73 e seg.), n. 30-32.

(3-4) Confor. Pareri del Consiglio di Stato 28 dicembre 1894 (vol. V, p. 316); 3 dicembre 1890 (vol. I, p. 482); CASELLI G., *I Seminari come istituti d'istruzione* (vol. I, p. 441 e seg.), n. 16.

Con sentenza del 4 agosto 1896, Demanio c. Canossa (*Temi Ven.*, 1896, p. 538) la stessa Corte di appello di Venezia sancì le seguenti massime: « Alla tassa straordinaria del 30 per cento sono soggetti gli istituti che abbiano il requisito della ecclesiasticità e lo scopo di culto. Non può esservi soggetta un'opera pia fondata per testamento da un privato, all'intento d'impartire al popolo l'insegnamento della dottrina cristiana ».

imperii che appartiene alla sovranità dello Stato. Diversamente i cittadini dovrebbero soggiacere ad atti di impero diversi e contradditori e vedrebbero sostituita all'unica sovranità dello Stato, una burocrazia proteiforme ed intollerabile.

Non si nega che, come è proprio della natura umana, diversificando le opinioni fra le diverse autorità, possa verificarsi, ciò che nella presente lite si avvera, che cioè due Amministrazioni diverse portino opinioni diametralmente contrar'e, e quindi intendano esercitare il *jus imperii* dello Stato ciascheduna a suo modo; ma a togliere tale inconveniente nel campo amministrativo le diverse Amministrazioni dello Stato hanno un mezzo nel regio decreto 25 agosto 1876, n. 3289, il quale nel suo art. 1, n. 6, assoggetta alle deliberazioni del Consiglio dei ministri i conflitti di attribuzioni fra i diversi ministeri e le diverse amministrazioni dipendenti. Ma finchè un tale regolamento di attribuzione fra le diverse autorità amministrative non avvenga, o finchè non intervenga decisione dell'autorità giudiziaria, è certo che per i cittadini dello Stato gli atti di impero, che partono da ciascuna delle diverse autorità, hanno tutti eguale efficacia, siccome estrinsecazioni di un unico potere sovrano; laonde, nel conflitto tra contrarie disposizioni, deve per essi valere una sola norma, quella che l'atto posteriore deroga all'anteriore. Da ciò consegue che a buon diritto i rappresentanti dell'opera pia Manfrin-Plattis chiesero al regio Demanio la restituzione della tassa del 30 per 0|0 da questo caricata al legato di cui è questione, inquantochè l'atto di impero posteriore derogava all'anteriore.

Considerato che rifiutandosi non pertanto il regio Demanio alla restituzione della tassa ed essendo stata dalla Pia Causa esercitata in giudizio l'azione per astringerlo a ciò fare, lo stesso regio Demanio sostenne anche in causa che il legato Manfrin-Plattis era stato disposto a favore del seminario di Treviso quale legatario, e che quindi non reggeva ciò che aveva dichiarato l'autorità amministrativa, che cioè con quella disposizione fosse stata instituita una persona giuridica, dei chierici poveri, per sè stante.

Venendo perciò ad esaminare sì fatta questione, la Corte osserva essere certamente vero che la rendita lasciata ad una persona giuridica già esistente, coll'incarico di adempiere a determinate incombenze, è un legato modale: ed essere pur fuori dubbio che se non è vero legatario, quantunque indicato come tale dal testatore, a colui che è *nudus minister* — (perchè come insegna il Mantica: « *si uni legatum sit relictum et alterius intersit, ei competit actio: non enim quaeritur cum quo de supremis testator loquatur, sed in quem voluntatis intentio dirigatur* ». *De conject.* ult. vol. lib. VIII, IV, 7, 8) — permane però sempre la qualità di vero legatario, quando il legatario nominato dal testatore ritragga, sia pure indirettamente, qualche vantaggio materiale od emolumento, benchè la cosa legata debba da lui adoperarsi tutta nell'adempimento del *modus*. E ciò è conforme all'autorevole insegnamento dello stesso Mantica: « *nudus minister nullum commodum sentire debet et executor aut est habiturus aliquod commodum, et intelligitur legatarius; aut nullum commodum est habiturus et tunc nudus minister videtur* » (Mantica l. c. n. 13); laonde a buon diritto fu giudicato, ad esempio, che una fabbriceria non è *nudus minister* in un legato di messe, quantunque debba erogare tutta la rendita nelle elemosine ai celebranti, perchè rimane sempre alla fabbriceria un indiretto emolumento economico nelle elemosine dei fedeli durante le celebrazioni.

Per conoscere se e quale applicazione sia da darsi nella specie alle ora mentovate regole, occorre quanto segue:

a) Anzi tutto giova tener presente che nella disposizione della benefattrice il seminario è bensì indicato colla qualifica di *Pia Causa legataria*, e ciò in relazione alla dichiarazione: *lascio al Seminario vescovile, ecc.*, ma che il capitale, oggetto del legato, invece di es-

trare nel patrimonio del Seminario stesso e confondersi col medesimo, deve per espresso ordine della disponente rimanerne staccato. La testatrice infatti ordinò l'impiego in qualche podere od in altro modo cauto ed atto a produrre una rendita annua da convertirsi tutta in piazze gratuite a favore di chierici poveri. Ma v'ha di più. Oltre alla separazione della sostanza dal patrimonio del Seminario ordinata dalla testatrice, sta anche il fatto che il vero beneficato nel legato è una classe di poveri, e cioè i chierici poveri che, dopo la morte della testatrice, debbono essere scelti dal vescovo e dal rettore del Seminario e mantenuti agli studi colla rendita del capitale di cui trattasi. Ora la costituzione di un capitale la cui rendita debba essere erogata esclusivamente nel provvedere al bisogno di educazione di una certa classe di poveri (i chierici poveri che vogliono diventar sacerdoti) corrisponde senza alcun dubbio, secondo le vigenti leggi, alla costituzione di un'opera pia, come consta dagli art. 1 della legge 3 agosto 1862, n. 753; 2 del relativo regolamento 5 dicembre 1862, n. 1007; 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 106 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, citati dalla parte appellata, e come è conforme ai principî di ragione in materia di persone giuridiche.

Da ciò si ritrae che il legato di cui trattasi fu in realtà disposto a favore di tale ente, e cioè della Pia Causa dei poveri chierici, che essendo chierici aspirano a fare gratuitamente gli studi del Seminario, la quale Pia Causa, e non il Seminario vescovile, è perciò la vera legataria.

b) in ogni modo, la circostanza che la rendita del capitale di cui trattasi deve essere per ordine della testatrice *tutta convertita in piazze gratuite* per i detti chierici poveri, e cioè tutta erogata in loro vantaggio, produce, avuto riguardo alle circostanze di detta esclusiva erogazione, la conseguenza che il Seminario, quantunque indicato come legatario, non è che *nudus minister*. Infatti, nessun vantaggio deriva al suo patrimonio, nè direttamente, nè indirettamente, dal capitale legato, delle L. 30,000; non direttamente, perchè tutta la rendita di questo deve essere impiegata a prò dei chierici; non indirettamente, e cioè in dipendenza o per occasione del legato, perchè l'unico vantaggio che il Seminario ritrae, e cioè quello di avere cogli alunni poveri un maggior numero di allievi e di futuri sacerdoti, non è vantaggio patrimoniale ma di mera indole morale e religiosa, e solamente i vantaggi materiali e patrimoniali diretti o indiretti possono costituire la obbiettività del legato e la qualità di legatario: « legatum est... donatio quaedam a defuncto relicta ab herede praestanda » (§ 1 Ist. II, 20 *De legatis*). « Legatum est delibatio hereditatis; qua testator ex eo, quod universum heredis foret alicui, quid collatum velit » (l. 116, Dig. *De legatis*, 30, 1).

c) La tassa del 30 per cento non può cadere che sul patrimonio degli enti ecclesiastici conservati. Se adunque il capitale delle L. 30,000 non entrò nel patrimonio dell'ente ecclesiastico Seminario, ma valse a costituire la Pia Causa dei chierici poveri, non poteva giustamente il Demanio applicare la tassa ora mentovata, nè rifiutarsi più tardi a restituirla.

Per tutte le indicate ragioni si presenta infondato l'assunto della parte appellante di ritenere una tassa che non avrebbe potuto essere applicata se non al patrimonio di un ente ecclesiastico, e cioè del Seminario, e che invece andò a cadere su un capitale affatto separato e diverso dal patrimonio stesso ed appartenente ad una causa pia.

Considerato che non valgano in contrario le ragioni addotte dal Demanio. Infatti l'argomento desunto nella scrittura conclusionale dell'appellante dal testo di Giustiniano (§ 1, Istitut. *De singulis rebus per fideicommissum relictis* - lib. II, tit. XXIV), non può essere preso in esame nè avere concludenza nella specie, inquantochè quel testo concerne i fedecommessi e non i legati

e non ripugna perciò minimamente alla distinzione del vero legatario dal *nudus minister*.

Non vale che la istituzione di piazze gratuite per chierici poveri in un seminario, perchè giova allo stesso scopo del seminario che è la formazione di sacerdoti, perda, anche nel caso di separazione dei patrimoni, la sua natura di istituzione di beneficenza e partecipi della ecclesiasticità del seminario; perchè è d'uopo aver presente che nelle moderne legislazioni, a differenza delle antiche, le cause pie sono cosa affatto distinta dagli enti ecclesiastici; laonde i lasciti per educazione di chierici poveri, con patrimonio separato da quello del seminario, non perdono la loro natura di pie cause che la legge loro riconosce, come in ispecie desumesi dalla esplicita dichiarazione dell'art. 106 del regolamento 1891, relativo all'art. 54 della legge sulle opere pie del 1890.

Non vale che la *praesumptio iuris* che il testatore nel lasciare una rendita per piazze a favore di chierici poveri, abbia voluto beneficare gli individui e non il seminario, si corrobori (come è scritto nella conclusionale dell'appellante) quando i chiamati appartengono alla famiglia stessa del fondatore, e si indebolisca invece mano mano che il diritto rispettivo sia conferito a diverse famiglie, o ad un Comune, od a più Comuni, sino a scomparire quando si lasci completamente ad arbitrio del seminario, o del parroco la scelta. Infatti anche la sola indicazione di *chierici poveri*, senza precisarne la famiglia, il Comune, ecc. basta a costituire l'opera pia, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1862, n. 753, riconosce le opere pie in ogni istituzione avente in tutto od in parte per fine di soccorrere le classi meno agiate, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, ecc. La legge adunque contempla i poveri in generale e non quelli soltanto di una famiglia o di un Comune. Il fatto poi che la scelta degli alunni che dovranno far parte della Pia Causa sia lasciata al parroco od al vescovo non influisce a far sì che il legato appartenga al Seminario, perchè una tale scelta da parte dei capi del Seminario era una assoluta necessità, non potendo la testatrice supporre che il Seminario potesse accogliere quali studenti degli individui che da essi non fossero ritenuti adatti e meritevoli, nè che potesse ricevere alunni scelti da altre persone od autorità.

Non vale infine l'altra osservazione che si debba ritenere il legato fatto al seminario e non alla pia causa pel motivo che venendo eventualmente il seminario a cessare, anche il legato verrebbe a mancare. Infatti una tale cessazione della pia causa potrebbe essere nel detto caso oggetto di contestazione, nè puossi escludere *a priori* che la cessazione di un seminario avesse ad impedire che in altro modo o presso altro istituto venisse colle rendite del legato impartita ai chierici poveri la educazione corrispondente. E' invece a notarsi che appunto col tenere distinti i due patrimonii la testatrice conseguì che anche in caso di cessazione del seminario, il diritto dei chierici poveri rimanga impregiudicato.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Genova.

28 dicembre 1898.

Pres. Tommasi P. P., — *Est.* Adani.

Raganti c. *R. Demanio ed altri.*

Benefizi — Leggi di soppressione — Condizione del beneficio al momento dell'attuazione di esse leggi — Titolo di fondazione — Esame degli atti di investitura — Benefizi semplici — Legge 29 maggio 1855 — Beneficio erette in una Cattedrale — Funzioni capitolari — Servizio del coro — Condizione per la esenzione da soppressione.

Per l'applicabilità delle leggi di soppressione devesi aver riguardo alle condizioni in cui l'ente beneficio si trova al momento non della sua costituzione, ma dell'attuazione di esse leggi; e può quindi prescindersi dal titolo di fondazione e supplirsi

con gli atti d'investitura ed altri documenti della causa.

I benefizi semplici, non importanti alcun servizio religioso da compiersi personalmente dallo investito, furono colpiti da soppressione dalla legge 29 maggio 1855 (1).

Perchè un beneficio eretto in una Cattedrale rientri nella disposizione dell'art 6 della legge 15 agosto 1867 occorre che abbia obblighi inerenti alle funzioni capitolari, e specialmente quello del servizio del coro, che è uno dei principali uffici del Capitolo.

La Corte osserva che per l'applicazione delle leggi di soppressione dovendosi aver riguardo alle condizioni in cui l'ente beneficio si trova al momento non della sua costituzione, ma dell'attuazione delle anzidette leggi, si può nell'esame dell'attuale questione prescindere dal titolo di fondazione, a cui suppliscono a sufficienza gli altri documenti che sono stati esibiti.

Osserva non essere controverso che la legge 29 maggio 1855, all'atto della sua promulgazione, trovò il soggetto benefizio nelle identiche condizioni in cui era al sopraggiungere dell'altra legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. — L'investito nell'uno e nell'altro tempo era l'avvocato Pietro Bruschi, il quale, conforme attesta la Curia vescovile di Sarzana possedeva « in istatu laicali beneficium simplex ecclesiasticum cum onere celebrandi semel in mense et missarum trium in diè Annuntiationis B. M. Virginis, et distribuendi pauperibus siculam fabarum et alteram frumenti in panem reductas et eadum vini ».

Osserva che, date queste condizioni di fatto, duplice è la conseguenza che ne deriva. — La prima, che lo stesso ente, avente carattere non di una cappellania ecclesiastica, ma di un vero benefizio semplice, posseduto da un laico e perciò non importante alcun servizio religioso da compiersi personalmente dallo investito, fu necessariamente colpito da soppressione per effetto della legge 29 maggio 1855, che all'art. 3 così disponeva: « Cessano ancora di essere riconosciuti i benefizii semplici, i quali non hanno annesso alcun servizio religioso, che debba compiersi personalmente dal provvisto ». — La seconda, che sebbene lo svincolo sia avvenuto nel 1869, nessuna applicazione possono ricevere nel presente caso le disposizioni della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; imperocchè, come rettamente avvisarono i primi giudici, la legge del 1855, di carattere eminentemente politico, non mancò di produrre di pien diritto gli effetti che le erano proprii, quantunque riguardo al benefizio in disputa non se ne curasse la immediata esecuzione; nè la posteriore legge del 1867, il cui scopo fu quello di allargare anzichè restringere il campo delle soppressioni, potè certamente far rivivere un ente, che da tempo aveva cessato di esistere.

Osserva che la questione non avrebbe diverso scioglimento anche riguardandola sotto l'aspetto della citata legge 15 agosto 1867. Non basta infatti che il benefizio sia eretto in una chiesa cattedrale onde farlo rientrare nella disposizione dell'art 6 della stessa legge. — La erezione in una chiesa cattedrale è un requisito, ma non è il solo; essendo altresì necessario che abbia gli obblighi inerenti alle funzioni capitolari, sia cioè destinato al disimpegno di ciò che appartiene allo scopo ed alla prerogativa del Capitolo, soddisfacendo specialmente al servizio del coro, che è uno dei principali uffici del Capitolo stesso. — Ora tutto questo non si verifica certamente nel caso in esame, dappoichè gli atti della causa escludono apertamente che il benefizio di cui trattasi abbia ffattisi caratteri. — Nè all'assunto degli appellanti può giovare che nel recente atto di investitura 28 luglio 1896 il benefizio sia stato qualificato corale; nessun riguardo potendosi avere ad una dichiarazione di tanto posteriore alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico ed altresì in perfetta contraddizione non solo cogli

(1) Confor. App. di Torino 2 dicembre 1895, Rovea c. Finanze ed altri (vol. VI p. 281) App. di Genova 17 maggio 1900 (vol. in corso, p. 316).

atti d'investitura di più antica data, nei quali non si riscontra la qualificazione di corale, ma col fatto non controverso che Pietro Bruschi, investito del beneficio al tempo della soppressione, non fu mai, nè potè essere per le sue condizioni sociali cantore di coro in chiesa.

Per questi motivi, la Corte conferma la sentenza 10 giugno 1898 del Tribunale di Sarzana, ecc.

Appello di Palermo.

30 maggio 1898.

Pres. Majelli, P. P. - *Est.* Riccobono

Finanze c. D'Alì.

Fondazioni autonome a scopo di culto — Sostituzione fidecommissaria — Legato a favore di una Chiesa — Celebrazione di messe — Suffragi all'anima del testatore.
Prescrizione — Usufruttuario.
Enti morali ecclesiastici — Acquisti per atto tra vivi o per testamento — R. Decreto 18 marzo 1857 — Autorizzazione sovrana.

Non è sostituzione fidecommissaria quella con cui un testatore istituisca erede universale la moglie, salvo il legato, dopo la di lei morte, di alcuni beni (tenimento di case) a favore di una Chiesa, essendovi così per l'una come per l'altra diretta successione al defunto e simultanea trasmissione, e dovendosi ritenere che alla prima venne trasmesso l'usufrutto ed alla seconda la proprietà.

L'usufruttuario non può prescrivere contro il proprio titolo, nè gli giova avere avuto l'animus domini.

Dopo il decreto del 18 maggio 1857, la chiesa e gli enti ecclesiastici furono sciolti da qualunque soggezione, ed ebbero la capacità di acquistare per atto tra vivi o per testamento senza bisogno di sovrana autorizzazione (1)

Il legato a favore di una Chiesa coll'obbligazione di provvedere col reddito, in ogni anno e in perpetuo, a celebrazione di messe e suffragi all'anima del testatore, dà luogo ad una fondazione colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 (2).

La Corte osserva: Che con testamento pubblico del 25 gennaio 1848 Nicolò Anci istituiva erede universale in tutto il suo patrimonio la di lui moglie Rosa Sammartano, salve alcune altre disposizioni, tra le quali si legge la seguente: « Lego e lascio a questa Collegiata chiesa di San Pietro un tenimento di case di mia proprietà, sito in questa via della Giudeca, e ciò dopo la morte di detta unica erede universale, coll'obbligo, però, che detta chiesa dal possesso in poi di essa casa deve celebrarmi per l'anima mia in ogni anno in perpetuo un anniversario nella somma di onze tre e il resto del fruttato di detta casa impiegare in celebrazione di messe. »

Dichiarando poi esso testatore che tutti gli altri suoi beni consistevano in alquante derrate e in diversi crediti, ingiungeva alla sua erede universale di venderli per la costituzione di una rendita, della quale tarì due al giorno doveano percepirsi da detta erede, durante la di lei vita, e il resto dovea dalla stessa venire erogato per la elemosina di messe in suffragio dell'anima di esso testatore, e alla morte di detta erede l'intera rendita dovea destinarsi alla celebrazione di una messa quotidiana da celebrarsi in detta chiesa collegiata.

Chiudeva infine il suo testamento con la seguente clausola: « Nel caso, in cui detta mia moglie passerà a seconde nozze, allora voglio io testatore che li tarì due al giorno, come sopra assegnati sulla detta rendita, quanto il possesso della detta mia casa debbono cedere, cioè la rendita intera in celebrazione di messe e la casa a detta chiesa di S. Pietro, onde aver principio i

---

(1) Confr. App. di Catania 7 febbraio 1898. Arciprete di Giarre c. Sordello (vol. VIII, p. 547) e nota ivi.

(2) Sui caratteri della fondazione autonoma a scopo di culto colpita dall'art. 1, n 6, della legge 15 agosto 1867, vegganai da ultimo: Cass. di Roma 29 gennaio 1900 e 27 dicembre 1899; App. di Casale 18 aprile 1900; App. di Brescia 6 febbraio 1900 (vol. in corso, p. 23, 25, 316, 563-564) colla annotazione a quest'ultima sentenza.

suffragi dell'anima mia, da me come sopra disposti. »

Pochi giorni dopo di avere in questo modo disposto del suo patrimonio, il ripetuto Anci cessava di vivere. La moglie Rosa Sammartano osservò la condizione della vedovanza sino al giorno 17 aprile 1860, nel quale passò a seconde nozze con Gaspare Aceri, pur continuando nel possesso della casa.

Cessava anche di vivere a 7 maggio 1878 la Rosa Sammartano, avendo con testamento pubblico del 27 febbraio detto anno istituito erede universale il nipote Biagio D'Alì.

Ora il Ricevitore demaniale, ravvisando nel testamento di Nicolò Anci una istituzione colpita dalla legge 15 agosto 1867, nel giorno 29 dicembre 1896, procedette alla presa di possesso tanto della casa in via della Giudeca che dell'annua rendita di L. 457.20 per celebrazione della messa quotidiana, donde il giudizio, istituito da D'Alì all'oggetto di dichiararsi illegale e priva di qualunque effetto giuridico la detta presa di possesso, sia per mancanza di titolo, diritto ed azione nel Demanio, sia ancora per ostacolo della prescrizione trentennale.

Il Tribunale di Trapani, accogliendo di peso le deduzioni dell'attore, annullò l'impugnato verbale di presa di possesso con sentenza 8-19 giugno 1897, della quale è appello da parte dell'Intendente di finanza, che tutte investe le ragioni di decidere della sentenza appellata.

Che ben fondata è la preliminare censura, per avere il Tribunale creduto limitare la contestazione alla casa in via Giudeca, eliminando la rendita destinata alla celebrazione della messa quotidiana sul sopravanzo dei beni lasciati dal fu Nicolò Anci, quando poi in sostanza il Tribunale giudicò di tutta la lite con lo annullamento intero del verbale di presa di possesso. La pretesa limitazione non si comprende, se si tien conto che il Ricevitore demaniale a 21 agosto 1896 invitò il D'Alì alla presa di possesso dei beni, senza distinzione di sorta, stante la soppressione della fondazione Anci; che con atto stragiudiziale del 26 stesso mese D'Alì contrastò la pretesa del Ricevitore, tanto in ordine alla casa in via Giudeca, quanto in ordine alla rendita; che in fatto tanto la casa che la rendita vennero comprese nel verbale di presa di possesso del 29 dicembre dello stesso anno; che con la citazione introduttiva del giudizio D'Alì chiese appunto la nullità del detto verbale di presa di possesso, e l'Intendente difese la validità di cotesta presa di possesso in tutte le sue parti. Così la lite contestata, non potea dal D'Alì venir ridotta, scindendo il verbale di presa di possesso e la relativa contestazione portata avanti il Tribunale.

Che manifesto è l'errore, nel quale il Tribunale è incorso, credendo di ravvisare una sostituzione fidecommissaria nelle disposizioni testamentarie che riflettono la casa in via della Giudeca.

Nelle clausole sopra riportate si cerca invano una parola, che accenni ad obbligo della erede Sammartano di conservare e restituire.

Il testatore la istituisce erede universale in tutto il suo patrimonio, ma salve, soggiunge, le disposizioni che seguivano, fra esse quella della chiamata diretta della chiesa con le parole: « Lego e lascio a questa Collegiata chiesa di S. Pietro un tenimento di case di mia proprietà in questa via della Giudeca, ove attualmente abito ».

Come per la Sammartano, così per la chiesa vi ha diretta successione al defunto e simultanea trasmissione. La frase aggiunta: « ciò dopo la morte della mia erede universale », posta in confronto alle altre disposizioni, lungi dal fare argomentare l'ordine successivo, rivela la mente del testatore di trasmettere alla Sammartano l'usufrutto e alla chiesa la proprietà di via Giudeca. Ciò infatti manifesta apertamente il testatore là dove, gravando il legato a favore della chiesa dell'onere di celebrare anniversari e messe, l'adempimento di cotesto onere prescrive dal possesso in poi della casa, cioè dalla morte della erede universale, allorquando avrebbe conseguito l'usufrutto del legato. Ciò ribadisce anche

nella clausola relativa alla condizione di vedovanza imposta alla moglie, con la quale, prevedendo il caso che la moglie avesse a contrarre seconde nozze, prescrisse che in tal caso il possesso della detta casa avrebbe dovuto cedere alla chiesa, significando chiaramente che, cioè, l'usufrutto lasciato alla moglie si sarebbe consolidato colla proprietà legata alla chiesa.

E però il testatore Anci non intese per nulla fare una sostituzione fidecommissaria; ma istituì la moglie erede nell'usufrutto della casa di via Giudeca, legandone la proprietà alla Collegiata chiesa di S. Pietro.

Che in altro errore, non meno grave, cadde il Tribunale, quando, pure ritenuto il vizio del titolo dedotto dallo Intendente, volendo scendere allo esame della opposta prescrizione trentennale, anche questa eccezione ritenne fondata. Non può nella specie discutersi nè di prescrizione acquisitiva, nè di prescrizione estintiva.

Non della prima, imperocchè posto, che nessun altro titolo si possa invocare dalla Sammartano che quello di usufruttuaria della casa in via Giudeca in base al testamento del marito, assodato in fatto che essa cessò di vivere a 7 maggio 1878, avendo come di cosa propria disposto del detto immobile col suo testamento del 29 febbraio dello stesso anno a favore del nipote D'Alì, non può questi invocare un corso di prescrizione durata 30 anni. Nè può parlarsi di prescrizione già compiuta, per aver questa cominciato a decorrere a favore della Sammartano sin dal 26 aprile 1860, dall'epoca, cioè, del suo passaggio a seconde nozze. La qualità di usufruttuaria rendeva in lei giuridicamente impossibile il fatto della prescrizione per il principio, che nessuno può prescrivere contro il proprio titolo. Niente rileva che non sia stato chiesto il decadimento di essa dal diritto dell'usufrutto per la trasgressione della condizione di vedovanza.

Per ciò stesso essa continuò a possedere col titolo stesso di usufruttuaria, non bastando l'animo di possedere a titolo di proprietario in chi ha avuto nello usufrutto la causa e il principio del suo possesso.

Occorre che vi sia stato invertimento di titolo, e mutamento di titolo non può avvenire se non per causa proveniente da un terzo, o in forza di opposizioni fatte dal possessore precario contro il diritto del proprietario, estremi che nella specie non concorrono.

Di prescrizione estintiva non si può parimenti discutere; imperocchè, colpita la disposizione Anci dalla legge eversiva del 15 agosto 1867, e da quel tempo per virtù della legge stessa devoluti i beni costituenti la fondazione a favor del Demanio, non era decorso il periodo di 30 anni, quando dall'Amministrazione demaniale si procedette alla presa di possesso.

Che, a negare efficacia alla impugnata presa di possesso, considerò inoltre il Tribunale che, non essendo per il lascito a favore della chiesa Collegiata intervenuta l'autorizzazione sovrana richiesta dall'articolo 826 delle leggi civili del 1819, i beni dotalizi della fondazione Anci non entrarono mai nel patrimonio della stessa, e perciò stesso non poterono essere devoluti al Demanio per effetto delle leggi del 1866 e 1867. Ma il Tribunale non tenne presente il decreto 18 maggio 1857, il quale sciolse la chiesa e le corporazioni ecclesiastiche da qualunque soggezione, e consentì loro la libera capacità di acquistare, restituita dal Concordato del 1818, prescrivendo che le disposizioni tra vivi o per testamento a favor delle chiese, delle corporazioni ecclesiastiche e dei benefici ecclesiastici di qualunque natura, abbiano pieno effetto, senza che occorra la preventiva autorizzazione sovrana.

Nè puossi in contrario argomentare dalla parola *preventiva*, che si legge nel decreto; imperocchè essa fu adoperata per l'esatta corrispondenza colla disposizione del Codice, per la quale l'autorizzazione dovea precedere la accettazione, ma non già per distinguere tra autorizzazione preventiva e posteriore, distinzione contradetta dallo stesso

decreto con la frase: avranno pieno effetto, ciò che elimina del tutto il concetto di qualsiasi sospensione.

Che infine dall'appellato si riproduce avanti la Corte la deduzione, fatta in prima istanza, che, cioè, nel testamento in esame non si riscontri una istituzione colpita dalle leggi di soppressione.

Ma, a dimostrare la insussistenza di cotesta deduzione, basta ricordare la disposizione del testatore Nicolò Anci, e ravvicinarla all'articolo 1 della legge 15 agosto 1867. Legò infatti il testatore la sua casa in via Giudeca alla chiesa collegiata di Trapani, onde celebrarsi col reddito della stessa a favor dell'anima sua, in ogni anno e in perpetuo, un anniversario per la somma di onze tre ed il resto impiegare in celebrazione di messe; dispose inoltre che, col reddito degli altri beni lasciati alla sua erede universale, altra messa fosse celebrata, sempre in suffragio dell'anima sua in infinito e in perpetuo. Or l'articolo 1 della cennata legge colpì qualunque istituzione con carattere di perpetuità, sotto qualsivoglia denominazione, avente scopo di culto, quand'anche non eretta in titolo ecclesiastico. Scopo di culto, carattere di perpetuità, e autonomia dell'ente sono i requisiti richiesti per aversi una fondazione colpita dalla legge di soppressione. Il concorso di cotesti requisiti senza dubbio si riscontra nella disposizione di cui si tratta. Si ha lo scopo del culto, in quanto che la messa n'è la più chiara manifestazione. La perpetuità è espressamente voluta dal testatore. Si ha infine il terzo requisito, in quanto che la proprietà della casa e della rendita, più che alla chiesa, appartiene al fine, cui sono destinate, che perciò stesso acquista l'entità obbiettiva ed autonoma dalla legge richiesta.

Per tali motivi, ecc.

Appello di Palermo.

30 maggio 1898.

Pres Majelli, P. P. — *Est.* Baviera

Lo Bue c. Finanze.

Decime — Giudizio di commutazione — Citazione per pubblici proclami — Art. 9 della legge 29 giugno 1879 — Notifica degli atti successivi e delle sentenze — Forme ordinarie.

In materia di commutazione di decime, l'avere iniziata la causa con citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Cod. proc. civ. e non già a norma dell art. 9 della legge speciale 29 giugno 1879, non importa che gli atti successivi e le sentenze siano ugualmente notificati colle forme ordinarie (1).

La Corte osserva: Col primo motivo assume l'appellante che si dovevano dichiarare nulli e come non avvenuti i mandati di coazione, e gli avvisi di pagamento, perchè non preceduti dalla notificazione della sentenza colle forme ordinarie, nel modo stesso, con cui gli si notificò la citazione, personalmente.

Questa difesa è nata da che il Demanio, erroneamente, volle dipartirsi dall'art. 9, modificato, della legge 20 giugno 1879, e creare a sè una difficoltà, che non poteva concepirsi, e a cui, intanto, diede retta, e ora forma il sostrato della detta difesa.

La è disposizione testuale di detto articolo, che, in materia di commutazione di decime, le citazioni ai convenuti, eccedenti il numero di 30, si fanno per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e le stesse norme sono applicate alla notificazione della sentenza, che pronunzia la commutazione. Se, in applicazione dello stesso articolo, il sig. Intendente citò per ben due volte i debitori della decima del territorio di Casteltermini, con la forma dei pubblici proclami, non era da dubitare che l'atto di avviso, che

(1) Circa la differenza fra la citazione per pubblici proclami di cui all'art. 146 del Cod. proc. civ. e quella dell'art. 9 della legge 29 giugno 1879, veggasi Appello di Torino 19 marzo 1897, Opera pia dei parroci di Novara c. Pacchetta ed altri (vol. VII, p. 463) con la nota relativa.

riproduceva la causa di commutazione, dopo la eseguita perizia, doveva ugualmente farsi per pubblici proclami prescritti dall'art. 9, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, che, in certi casi, ha la facoltà di permettere la citazione per pubblici proclami con le precauzioni, di cui all'art. 146 Codice procedura civile. E salta agli occhi di tutti la differenza, che passa tra la citazione per pubblici proclami, prescritta dall'articolo 9 della predetta legge, e l'altra permessa dall'art. 146 del Codice procedura civile. Per la prima, non occorre alcuna autorizzazione giudiziaria, ma vi si procede di diritto, colla sola condizione che i convenuti per la commutazione sieno più di trenta, e basta che la citazione sia inserita nel giornale degli annunzi giudiziari; per la seconda invece, deve adirsi l'autorità giudiziaria, che sentito il Pubblico Ministero, vedrà la convenienza, o meno, di accordarlo con tutte le cautele, di cui si occupa il citato articolo.

Ma non perché s'incorse nello errore di riprodurre la causa di commutazione con una citazione, o atto di avviso, avente la forma dei proclami pubblici, autorizzata dal Tribunale di Girgenti, giusta l'art. 146 Codice procedura civile, non perchè il Tribunale prescrisse le cautele, che detta citazione si doveva notificare al cav. Francesco Lo Bue Perez colle forme ordinarie, ne può costui inferire che la sentenza di commutazione gli si doveva parimenti notificare, personalmente, al pari della citazione, o atto di avviso.

Un errore, come quello in parola, non può modificare la legge, e non può fare acquistare diritti, che contradicono alla stessa legge. Pur riconoscendo l'errore, come lo riconobbe il Tribunale, da esso derivò maggior garenzia in favore del sig. Lo Bue, che ebbe una citazione con le forme ordinarie, oltre le prime due per pubblici proclami, egli però non ne può inferire la nullità della notificazione della sentenza, che fu fatta in conformità dell'articolo 9 della ripetuta legge, cioè per pubblici proclami, risultando già che i convenuti sorpassavano di gran lunga il numero di trenta, ed essa fu inserita nel giornale degli annunzi giudiziari. Eseguito in tal modo il voto della legge la notificazione è valida, come la ritenne il Tribunale.

Nè è esatto l'altro assunto dello appellante, che egli, avendo domicilio fuori circondario, la sentenza doveva notificarsi, personalmente, con le forme ordinarie; perciocchè risulta dallo stesso suo atto di appello che è residente e domiciliato in Casteltermini.

Si dice inoltre, per inficiare la notificazione della sentenza, che il giornale degli annunzi si pubblica in Girgenti, città capoluogo della Provincia, e non nel circondario di Bivona, di cui fa parte Casteltermini. Quando la legge parla del giornale degli annunzi giudiziari, deve intendersi di quello unico, che si pubblica nella città, che è sede della Prefettura ed abbraccia l'intiera Provincia, della quale possono far parte più circondari. Avrebbe ragione il sig. Lo Bue se il giornale degli annunzi si pubblicasse anche in ogni capoluogo di circondario, poichè allora la pubblicazione in quello della città di Girgenti, non potrebbe, agli effetti di legge, valere per i Comuni, che sono racchiusi nel circondario di Bivona e di Sciacca.

Per tali motivi, la Corte conferma ecc.

Pretura di Finalborgo

8 febbraio 1899.

Pretore Talice.

Raimondo c. Grasso.

Parroco — Spese funerarie — Quota canonica — Funerali civili — Consuetudine.

Se per disposizione del diritto canonico il parroco che aveva amministrati gli estremi conforti religiosi aveva diritto a farsi pagare dagli eredi del defunto parrocchiano la quota canonica *sulle spese funerarie ordinarie, anche quando non si proceda ai funerali in forma religiosa, l'odierno diritto*

civile esclude assolutamente tale obbligo negli eredi che, senza richiedere l'opera del parroco, abbiano celebrato funeri in forma civile (1).

La consuetudine di simile pagamento nel paese non è attendibile, perchè contraria alle norme generali, che sulle fonti delle obbligazioni ha dettato il Codice patrio, abrogando implicitamente ogni uso contrario (2).

Le prestazioni di culto e la loro obbligatorietà

I.

Cassazione di Torino.

8 agosto 1900.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* De Amicis.

Comune di Castelletto d'Erro c. Chiesa di Castelletto d'Erro.

Prestazioni di culto — Uso ultrasecolare — Prescrizione acquisitiva — Esistenza di convenzione — Presunzione *juris* — Giudizio incensurabile — Sospensione delle prestazioni — Prescrizione estintiva — Contratto bilaterale — Apprezzamento di fatto — Prescrizione quinquennale Cassazione — Questioni nuove — Presunzioni — Principio di prova scritta — Giudizio incensurabile.

Il lungo uso secolare non dà luogo alla prescrizione acquisitiva, che è ammessibile solo in tema d'immobili o di diritti reali; ma ad una presunzione juris *dell'esistenza del titolo originario.* (1)

La presunzione juris *dell'esistenza di una regolare convenzione fra il Comune e la Parrocchia relativa ad alcune prestazioni di culto, ricavata dalla diuturnità di esse prestazioni e dagli atti della causa, non è censurabile in Cassazione.* (2)

Il fatto che la parrocchia non abbia da molti anni ricevute le prestazioni di culto non ha alcun valore giuridico, quando non sia compiuto il trentennio che dia luogo alla prescrizione estintiva, la quale faccia perdere alla parrocchia i diritti ad essa assicurati dal titolo di cui si presume l'esistenza. (3)

È rimesso alla prudenza del giudice di merito l'apprezzamento delle presunzioni gravi, precise, concordanti. (4)

I Comuni sono vincolati alle obbligazioni di concorso in ispese di culto a cui soggetti per legittime convenzioni o fondazioni. (5)

È incensurabile il giudizio del magistrato di merito che ammetta la esistenza di un contratto bilaterale, col quale si obblighi di pagare ogni anno al parroco una determinata somma invece dell'antica prestazione in natura, ed il parroco accetti di provvedere esso direttamente in luogo e vece del Comune. (6)

In sede di Cassazione, non sono ammissibili questioni non proposte dinanzi i giudici del merito: ad es.: la invalidità del contratto per mancanza delle autorizzazioni superiori (7).

Il giudizio della ricorrenza o meno del principio di prova scritta, di cui nell'articolo 1347 del Cod. civile, non è sindacabile in Cassazione (8)

L'eccezione di prescrizione quinquennale

(1-2) Il parroco si richiamava (e giustamente alla consuetudine in una materia nella quale la consuetudine è la prima ed unica legge (Canestri, *Giur. can. e civ.* pag. 199; Rivarolo, *Il governo della parrocchia*, p. 175; Bertolotti, *Il parroco ital.*, 2ª ediz. p. 447). Nessuna disposizione delle recenti leggi ha regolato diversamente i diritti del parroco in occasione della sepoltura dei suoi parrocchiani; bisogna quindi stare tuttora alla consuetudine. Malamente il Pretore ha detto che «il diritto canonico è *caput mortuum*»: che esso «s'insegna ancora negli atenei, ma sotto l'aspetto della storia del diritto, di erudizione storica comparativa». No: il diritto canonico è in pieno vigore in tutte le parti in cui non è altrimenti disposto dalla legge civile, e regola sempre, tranne in queste parti, i rapporti giuridici. Cass. Torino 30 dicembre 1892, Rossini c. Mongini (vol. III, p. 545); Saredo, *Tratt. delle leggi*, n. 150.

(1-9) Richiamiamo la giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa in tema di prestazioni di culto riferita nel vol. IX, p. 117 e seg., e nel vol. in corso p. 315, 404, 422, nonchè le relative annotazioni. Riferiamo la presente e le successive sentenze a complemento della giurisprudenza medesima.

proposta in primo grado, e non riprodotta in appello, deve intendersi abbandonata; e perciò il giudice di secondo grado non aveva l'obbligo di occuparsene (9).

Attesochè la questione che nella presente causa era stata sottoposta alla risoluzione della Corte d'appello di Casale consisteva sostanzialmente nel vedere, se col lungo uso secolare, invocato dalla Parrocchia, col quale costantemente il Comune di Castelletto d'Erro aveva da principio in natura e poscia con una somma determinata concorso alla provvista dell'olio per la lampada continuamente tenuta accesa davanti all'altare del ss. Sacramento, e per le risultanze degli atti della causa a cui la Parrocchia medesima si appoggiava, si dovesse presumere che fin dal principio, e cioè fin dal momento in cui la suddetta chiesa parrocchiale venne fondata, avesse avuto luogo tra la Chiesa ed il Comune un regolare contratto, col quale il Comune medesimo erasi in modo definitivo obbligato alla suddetta prestazione, in guisa che si dovesse porre a carico di esso Comune la prova del contrario, ed in difetto di questa prova si dovesse per la presunzione a favore della Parrocchia, accogliere senz'altro le istanze di questa.

Ora la Corte casalese nella denunciata sentenza incomincia per l'appunto a premettere, che il lungo uso secolare, qualora i fatti da cui esso si desume non siano equivoci, porta precisamente la presunzione di esistenza del titolo originario di cui sopra.

Vero che la sentenza si spinge perfino a dire che possa tale uso portare anche l'acquisto, per prescrizione, del titolo anzidetto, col che è certamente caduta in un errore manifesto; dappoichè è costante in diritto che in tema, non di immobili o di diritti reali, ma di diritti semplicemente d'obbligazione, la prescrizione acquisitiva trentennaria non si ammette, per la semplice e buona ragione che i diritti puramente di obbligazione non sono capaci di essere acquistati col possesso ad esigere.

In ciò anche la giurisprudenza è costante (Cass. Roma, 25 marzo 1895 (1).

Senonchè basta in proposito osservare che la denunziata sentenza parlò bensì di prescrizione acquisitiva, ma manifestamente ne parlò a mera abbondanza: in quanto che basò sopra tutto la sua decisione sopra la presunzione *iuris* della esistenza del titolo originario. Dal che ne segue come sia perfettamente inutile di occuparsi di questo punto del primo mezzo, dappoichè la denunziata sentenza si sorregge indubbiamente coll'altro sistema indipendente da quello errato della prescrizione acquisitiva, e per sè stante, che forma oggetto dell'impugnativa del secondo mezzo, cioè coll'avere dall'esame degli atti e titoli della causa desunto incensurabilmente la presunzione *iuris* dell'esistenza *ab origine* di una convenzione obbligatoria pel Comune e radicativa dei diritti della Parrocchia, tantochè la Corte del merito venne ad accollare al Comune la prova del contrario, e siccome questa non venne dal Comune fornita, ne respinse le domande.

Infatti è sopra tale presunzione che la Corte casalese concretizza tutte le sue considerazioni. Inquantochè scendendo all'esame delle risultanze degli atti della causa osserva: " Il pagamento continuato e ripetuto per molti anni vale come un quasi possesso di esigere e presunzione dell'esistenza del titolo cui i pagamenti si riferiscono; la quale presunzione esime il creditore dall'onere della prova ed obbliga il debitore a dimostrare l'insussistenza del debito se vuole sottrarsi ai pagamenti posteriori ".

Successivamente dal certificato del segretario comunale in atti prodotto, da cui consta che fu sempre stanziata in bilancio la somma per la provvista dell'olio, la Corte di merito deduce la presunzione che con tale stanziamento il Comune eseguiva una sua obbligazione.

Ricordato quindi, che la lettera del Vescovo d'Acqui parla di pagamento in somma fissa da sostituirsi per l'innanzi alle prestazioni in natura prima prati-

(1) Vol. V, p. 280.

cate, la Corte del merito osserva: " Se per tutto il lasso di tempo posteriore risulta che sempre furono pagate le lire 49 vi è la presunzione almeno *iuris* che tale pagamento siasi fatto d'accordo ecc. "

Poscia, dopo altre considerazioni, la Corte casalese conchiude: " La diuturnità quindi delle prestazioni da parte del Comune in favore della parrocchia ne fa presumere il titolo ".

E più avanti la Corte ripete nuovamente, che tutto in causa conduce a far ritenere che l'obbligo vi era, dal momento che se ne diede atto nella lettera del Vescovo, che il Comune stesso lo ha detto spesa obbligatoria, e che da secoli si era sempre detto obbligo rigorosamente praticato. Laonde ritorna a conchiudere: « La presunzione quindi, ripetesi, sta in favore della Chiesa ».

Attesochè inoltre la Corte di Casale non aveva alcun bisogno di fondarsi menomamente sopra la prescrizione acquisitiva; inquantochè essa ritenne altresì: « La lettera di monsignor Vescovo del 1845 dimostra, che sino da allora la Chiesa era nel possesso secolare di avere dal Comune l'olio e solo si cambiò il modo della prestazione, creandosi così un vero e proprio contratto bilaterale col quale il Comune, riconoscendosi tenuto per pratica antica a provvedere al parroco l'olio in natura per atto di culto, assumeva poscia col consenso dell'autorità tutoria di allora l'obbligo di pagare in avanti un'annua somma al parroco, che accettava così di provvedere esso direttamente ad essa prestazione a luogo del Comune. Il Comune perciò rimaneva vincolato in modo definitivo e perpetuo».

Laonde è affatto inutile il soffermarsi sopra il sovrabbondante anzi superfluo motivo errato della prescrizione, dal momento che la denunciata sentenza sempre ugualmente si reggerebbe sull'assorbente motivo della presunzione *iuris* della esistenza del titolo originario, e dell'erezione, avvenuta successivamente nel 1845, di un contratto bilaterale tra Chiesa e Comune. Motivi sufficienti per sè soli a legittimare la pronuncia di reiezione delle opposizioni del Comune e che sfuggono a qualsiasi censura di questa Corte Suprema del diritto, perchè fondati sopra apprezzamenti di fatto che la Corte del merito trasse dagli atti della causa.

Attesochè per la stessa ragione è inutile occuparsi della censura di falsa applicazione dell'art. 5 della legge 24 gennaio 1864, per l'affrancamento di beni immobili, ovvero riputati tali per legge, dai censi che li gravano, che il Comune ricorrente pure muove nel suo primo mezzo. Imperocchè anche questa rientra nell'orbita dell'eccezione di prescrizione acquisitiva alla quale invano, come sopra si è dimostrato, si vorrebbe dal ricorrente stesso dare un'importanza che non ha nel caso concreto.

Attesochè la stessa cosa deve dirsi della pretesa violazione degli art. 686 e 687 c. c. per avere la Corte di merito ritenuto, come sostiene il ricorrente, continuo e non interrotto un possesso, che viceversa sarebbe cessato sino dal 1877; inquantochè anche questa censura rientrerebbe nella questione della prescrizione.

Senonchè è chiaro come questa censura non sia seria, dappoichè si comprende che la continuità e non interruzione del possesso hanno importanza, pendente il trentennio di prescrizione, ma non già dopo, quando cioè il trentennio è finito e la prescrizione ha avuto il suo compimento. Nel caso concreto, invece, la Corte di Casale disse, e disse bene che nulla decideva il fatto, che dopo il 1877 la parrocchia più non avesse ricevute le prestazioni, perchè da quell'anno a venire sino all'atto di citazione, non era decorso il trentennio, non erasi compiuta nessuna prescrizione estintiva, che valesse a far perdere alla parrocchia quei diritti che essa Corte le riconosceva assicurati dalla convenzione del 1845 e dal titolo originario, di cui essa Corte presumeva l'esistenza a suo favore.

Attesochè manca infine di giuridica sussistenza l'ultima censura che il ricorrente fa in questo primo mezzo alla denunciata sentenza di violazione del-

l'art. 1351 c. c., il quale lascia alla prudenza del giudice l'apprezzamento delle presunzioni gravi, precise e concordanti, per la buona ragione che trattandosi di apprezzamento di fatto, questo sfugge a qualsiasi censura di questa Corte suprema.

Ond'è che il primo mezzo deve essere rigettato.

Attesochè nel secondo mezzo il ricorrente Comune di Castelletto d'Erro muove anzitutto censura alla denunciata sentenza, basandosi sopra una decisione di questa Corte suprema del 12 maggio 1892, nella causa del Comune di Vaglierano contro Bonino (1), in cui invocandosi dalla parrocchia una formale convenzione 4 giugno 1833 tra il Municipio ed il parroco, in sostanza da questa Corte Suprema si ritenne che i Comuni sono vincolati « alle obbligazioni di concorso in spese di culto a cui fossero soggetti per legittime convenzioni o fondazioni » Ma è chiaro che la Corte casalese nell'impugnata sentenza si uniformò precisamente a questo insegnamento, col ritenere per l'appunto che, nel caso concreto, la legittima convenzione ci fosse stata fin dall'origine, ciò deducendo dal secolare praticato, dalle risultanze dei titoli, e dal riconoscimento dello stesso Comune di Castelletto d'Erro, e col ritenere successivamente, sempre con apprezzamenti di fatto che sfuggono a qualsivoglia censura, che una nuova convenzione era stata conchiusa in occasione della lettera del 1845 del Vescovo di Acqui allora quando si era proceduto alla novazione del modo di esecuzione della prestazione.

Attesochè d'altra parte non sarebbe neppure stato necessario che la Corte casalese ritenesse, come fece, l'esistenza di una convenzione formale: bastava che dalle risultanze degli atti avesse ricavato la presunzione *iuris* dell'esistenza originaria del titolo. Dappoichè, come ebbe ad insegnare questa Corte Suprema col suo giudicato 20 ottobre 1899 (Comune San Gillio contro Campora) non può sorgere dubbio sulla legalità del principio che « il pagamento di una rendita per una lunga serie di anni e senza contestazione è tale un fatto, che il giudice di merito ben può nella sua prudenza apprezzare e formarsi in base ad esso ed in relazione ad altre circostanze della causa quell'intiero convincimento, come se lo formò in concreto, sull'esistenza del titolo che abbia potuto dare origine all'obbligazione e, quindi sull'esistenza dell'obbligazione medesima salvo la prova contraria a chi ciò intendesse escludere ».

Ben vero adunque che giusta l'insegnamento di questa Corte Suprema i Comuni sono tenuti ad osservare gli obblighi, da essi contratti, di concorrere in spese di culto portate da regolari formali convenzioni; ma vero del pari, che l'esistenza di queste originarie formali convenzioni può ritenersi per presunzione *iuris* lasciata al prudente apprezzamento del giudice di merito, ciò che pure ha fatto nel caso concreto la Corte casalese.

Attesochè perciò inutilmente il ricorrente s'affatica a censurare l'apprezzamento di questa presunzione *iuris* della Corte di merito, dappoichè tutte le sue argomentazioni trovano un ostacolo insuperabile negli apprezzamenti insindacabili della Corte casalese.

E di vero: il ricorrente dice che non poteva la Corte di merito attribuire alcuna importanza all'avere il Comune di Castelletto d'Erro riconosciuta la spesa di culto in questione come spesa obbligatoria nel bilancio 1876, perchè l'autorità superiore radiò poi tale spesa, che non venne più pagata a cominciare da quell'annata.

Ma la Corte di Casale invece ritenne come certo in fatto in modo incensurabile che il pagamento di quella prestazione ebbe luogo sino al 1877 e perciò anche per il detto anno 1876.

D'altronde approvata o non quella

(1) Ne riferiamo qui di seguito le massime.

spesa per detto anno dalla Deputazione provinciale, ciò non porta punto il difetto dell'esistenza del suo riconoscimento, del suo carattere di obbligatorietà per parte del Comune, riconoscimento che la Corte casalese ha ben potuto invocare come maggiore presunzione da aggiungersi a tutte le altre da essa rilevate, e che valsero a formare la sua convinzione.

In secondo luogo il ricorrente sostiene che il fatto dei diuturni stanziamenti nel bilancio per parte del Comune di detta prestazione non poteva valere come presunzione dell' esistenza originaria del titolo, dovendosi invece presumere trattarsi di spontanee offerte non obbligatorie, ma facoltative. Senonchè anche con questa osservazione è chiaro come il Comune tenta di invadere il campo dell'apprezzamento delle presunzioni *hominis* di cui all'art. 1354 Cod. civile, lasciato unicamente ed insindacabilmente al giudice del merito, secondo l'insegnamento costante di questa Corte Suprema.

In terzo luogo censura il ricorrente la denunciata sentenza anche nella parte in cui dalla sopra citata lettera del Vescovo di Acqui dedusse l'esistenza di un contratto bilaterale innovativo del modo di esecuzione della prestazione, dicendo che non si ammettono a tale scopo se non che contratti a titolo oneroso, coi quali, cioè, il Comune abbia ricevuto un corrispettivo per l'obbligo da esso assunto di concorrere nelle spese di culto.

Ma basta in proposito osservare che quando si tratta di un contratto regolarmente stipulato in cui un Comune si è assunto l'obbligo di concorrere in una data spesa di culto nell'interesse dei suoi amministrati, il corrispettivo sta nel fatto stesso della stipulazione. Dappoichè è intuitivo che trattandosi di una spesa la quale era indispensabile fin da principio quando la parrocchia venne eretta, fin d'allora i comunisti che intendevano di avere un parroco il quale prestasse loro la necessaria assistenza religiosa si obbligarono a provvedere a tutte le spese occorrenti onde ottenere un tale scopo, e conseguentemente il corrispettivo per parte dell'autorità ecclesiastica naturalmente consisteva nell'effettiva erezione della Chiesa parrocchiale.

Attesochè d'altra parte la Corte casalese con altro apprezzamento incensurabile dell'esistenza della legittima convenzione ritenne in proposito che « solo si cambiò il modo della prestazione, creandosi così un vero e proprio contratto bilaterale col quale il Comune, riconoscendosi tenuto per pratica antica a provvedere al parroco l'olio in natura per gli atti di culto, assumeva poscia, col consenso dell'autorità tutoria di allora, l'obbligo in avanti di pagare un'annua somma al parroco che accettava così di provvedere esso direttamente a detta prestazione a luogo e vece del Comune ».

Colla quale motivazione in sostanza la Corte del merito ha sovranamente ritenuto che il contratto, oltre il carattere di bilateralità, aveva anche quello dell'onerosità, e che ad ogni modo era indubbiamente obbligatorio anche per il Comune.

Attesochè non è il caso di occuparsi della nuova eccezione che il ricorrente fa di nullità della convenzione di cui si tratta per il difetto delle autorizzazioni superiori ai termini delle regie costituzioni sarde del 1770, inquantochè trattasi di questione nuova non mai proposta nel giudizio di merito, e che perciò non poteva essere per la prima volta proposta in questa sede. Tanto più che la Corte di merito, apprezzando sovranamente le risultanze degli atti e titoli della causa, ha ritenuto che tali autorizzazioni superiori eranvi state dicendo:

« Che sia intervenuto il consenso dell'autorità tutoria lo si ricava dalla lettera 12 dicembre 1845 di monsignor Contratto Vescovo d'Acqui, in cui appunto leggesi: « Parlai con questo Ill.mo Signor Intendente riguardo alla consaputa vertenza dell'olio e del campanaro di codesta Chiesa parrocchiale e fummo intesi che chiederà la nota dell'appalto datosi per tale obbietto in un decennio, e si stabilirà, sulla media che

si ricaverà, la somma che quindi innanzi dovrà il Comune corrispondere alla chiesa ».

« E non solo la convenzione attestata in questa lettera del Vescovo di Acqui addivenne un fatto compiuto, ma venne poscia tradotta in esecuzione. La diuturnità quindi della prestazione del Comune a favore della Parrocchia *ne fa presumere il titolo* ».

Attesochè neppure sussiste la pretesa violazione dell'articolo 1347 Cod. civile, anzi neppure sarebbe il caso di occuparsene in questa sede, non essendosi mai nel corso del giudizio di merito discusso il principio di prova per iscritto per ammessibilità di capitoli testimoniali, sia perchè per massima costante di questa Corte suprema la decisione sulla ricorrenza o meno del principio di prova scritta, di cui nel suddetto art. 1347, stata emessa dal magistrato di merito, non è sindacabile in Cassazione.

E ciò tanto più che nel caso concreto, tra i molteplici indizi posti dalla Corte d'appello di Casale a fondamento della presunzione *iuris* da essa ritenuta, eravi pur quello della ricognizione fatta dal Comune del carattere di obbligatorietà della prestazione, la quale dallo stesso Comune ricorrente direttamente proveniva.

Senonchè, posto anche che ciò non fosse, è chiaro, come in nessuna violazione di legge sarebbe la Corte di Casale caduta. Imperocchè l'apprezzamento degli indizi ponenti in essere la semplice presunzione *iuris* da essa Corte ritenuta, che è indubbiamente lasciato dalla legge al suo prudente arbitrio, e che ritenne emergere da atti indiscussi e da titoli autentici poteva benissimo incensurabilmente derivarlo anche da titoli che non fossero diretta od immediata emanazione di esso Comune ricorrente.

Attesochè col terzo mezzo si censura la denunciata sentenza perchè non ha accettata la prescrizione quinquennale, venendo così a limitarne la portata alla sola parte con cui la sentenza condannò il Comune ricorrente a pagare le venti annualità arretrate in L. 980.

Ma a dimostrarne l'infondatezza basta la semplice osservazione, che onde fosse la Corte del merito tenuta ad accettare la suddetta prescrizione quinquennale era necessario che questa fosse stata specificamente opposta anche nanti essa Corte di appello.

Ora il Comune ricorrente l'aveva bensì opposta avanti il Tribunale, ma non si curò di opporla in appello.

Nè vale il dire come fosse sufficiente che tale eccezione fosse stata sollevata in prime cure. Dappoichè nel caso concreto non si tratta nè di conclusioni subordinate, nè di deduzione specifica di prove sulle quali in forza dell'effetto devolutivo dell'appello la Corte casalese fosse obbligata a portare la propria attenzione ed a prenderle in esame pel solo fatto che in primo giudizio erano state dedotte. Inquantochè invece nel caso concreto si trattava di una eccezione la quale non era più stata proposta in secondo grado e che conseguentemente per la sua natura doveva ritenersi essere stata dal Comune abbandonata, trattandosi per l'appunto di eccezione rinunciabile come si evince dal disposto dell'art. 2110 Cod. civile.

Tant'è che il Comune stesso sostiene, che avendo chiesto in appello la propria assolutoria dalle domande tutte della Parrocchia, ha con questa sua istanza generica implicitamente proposta anche l'eccezione della prescrizione quinquennale.

Ma ciò non sussiste, dappoichè l'assolutoria dalle domande avversarie presuppone per necessità delle cose la contestazione assoluta del debito. Ed in fatti il Comune nella sua conclusionale d'appello sempre ed unicamente sostenne di *nulla dovere*.

Ora è intuitivo, per la contraddizione che non lo consente, come la tesi di nulla dovere sia inconciliabile con quella della prescrizione quinquennale. Imperocchè un debito che non esiste non può essersi prescritto limitatamente al quinquennio.

Ond'è che non essendo la prescrizione quinquennale stata specificatamente ecce-

pita in appello, la Corte casalese non avrebbe avuto l'obbligo di occuparsene, e quindi non può il Comune lagnarsi in questa sede per averla la Corte del merito respinta, e ciò secondo la massima di questa Corte suprema che « la prescrizione proposta e respinta in primo grado, e non riproposta in appello, non può più farsi valere in Cassazione » (sentenza 28 maggio 1887, c. Levi-Beruti, *Giurispr. tor.* 1887, pag. 600).

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

II.

Cassazione di Torino.

12 maggio 1899.

Pres. CUNEO ff. di P. — *Est.* MUSSITA.

Comune di Vaglierano c. Bonino.

Prestazioni di culto — Osservanza di convenzioni — Azione del parroco — Esistenza di fabbriceria — Possesso secolare immemoriale — Presunzione del titolo — Obbligo del Comune — Precarietà originaria della prestazione.

Spetta al parroco, anche nella esistenza della fabbriceria, azione giuridica per quanto riguarda il servizio religioso della parrocchia e per costringere all'osservanza di convenzioni stipulate tra i suoi predecessori ed il Comune in materia di prestazioni di culto (1).

La osservanza secolare immemoriale, se non crea, lascia supporre il titolo, e rende obbligatorie le prestazioni (2).

Quando il Comune ha con regolare istrumento assunto l'obbligo di concorrere con una somma annua a certe spese di culto nella parrochia locale, non può esimersi dall obbligo, invocando la originaria preecacarietà e rivocabilità della prestazione (3).

III.

Appello di Torino.

10 aprile 1900.

Pres. PINELLI P. P. — *Est.* DE GIOVANNINI.

Parroco di Rubbiano c. Comune di Rubbiano.

Prestazioni di culto — Antica convenzione tra parroco e Comune — Validità — RR. Patenti del 1824 — Diuturnità della prestazione — Presunzione del titolo — Precarietà — Presunzione quinquennale.

È valida e tuttora efficace l'antica convenzione fra il parroco ed il Comune, colla quale il primo si obbligava a fornire la cera e l olio occorrenti per le sacre funzioni nella convenevole quantità e misura, ed il secondo a pagare in correspettivo una determinata somma annua (1).

L'obbligo imposto ai Comuni dall'articolo 6 delle RR. Patenti del 1824 non riguarda che la riparazione e conservazione delle chiese ed altri edifizi ecclesiastici, e non le semplici spese di culto (2).

(1-3) Con questa sentenza la Corte di cassazione di Torino conferma quella della Corte di appello di Casale 30 giugno 1898, pubblicata a pag. 315 del volume in corso.

Sulla prima massima, veggansi Cass. di Firenze, 21 novembre 1898, ric. Comune di Orbetello c. Rinaldi (vol. IX, p. 118): Appello Milano, 26 luglio 1899, ric. Fabbriceria di Ozzate c. Tosi (vol. IX, pag. 728); Cass. di Roma 11 maggio 1898, Comune di Como c. De Cristofano (vol. IX, pag. 245): RUFFINI, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, Torino, 1896.

Sulla seconda massima, veggansi da ultimo Cass. di Roma 7 luglio 1900, Trionfi c. Comune di Rojo e Cass. di Napoli 16 settembre 1899, Municipio di Trani c. Vescovo di Trani (vol. in corso, p. 404, 422).

Sulla terza massima, cioè sulla obbligatorietà delle convenzioni tra parroco e Comune in ordine a spese di culto, si veggano. oltre la sentenza della Corte di appello di Torine 10 aprile 1899, che segue: App. Casale 22 maggio 1890, Capitolo di Pinerolo c. Comune di Pinerolo (vol. I, pag. 414): Cass. Roma, Sezioni unite, 4 giugno 1892, stesse parti (vol. III, p. 29) e note relative.

(1-4) Veggansi le precedenti sentenze della Corte di Cassazione di Torino 8 agosto 1900 e 12 maggio 1889 e note. Veggansi inoltre, sulla intelligenza dell'articolo 6 delle RR. Patenti del 1824, Cass. di Torino 10 maggio 1882, Comune di Bordossano c. Cravatto (vol. II, 131, nota), e sulla applicabilità della prescrizione quinquennale, Cons. di Stato, pareri del 20 febbraio e 11 aprile 1890 (vol. I, 356, 748); Trib. Arezzo 23 luglio 1894, Capitolo cattedrale di Cortona c. Comune di Cortona (vol. VI, 459, 460).

La diuturnità delle prestazioni per spese di culto, da parte del Comune a favore della parrocchia, fa presumere il titolo, e quando le medesime siano dedotte in apposita convenzione perdono ogni carattere di precarietà (3).

Tali prestazioni vanno soggette alla prescrizione quinquennale (4).

Attesochè giova ritenere che se nell'art. 116 della legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale non sono più ascritte tra le spese obbligatorie pei Comuni quelle per le spese di culto, ma solo quelle per i cimiteri, a differenza di quanto era disposto nell'art. 134 del regio decreto 7 ottobre 1848 sull'amministrazione comunale che le annoverava tra le spese obbligatorie però in conformità delle leggi vigenti; se nell'art. 237 della legge stessa si dispone che, fino a che non fosse approvata una apposita legge sulle spese di culto, sarebbero rimaste obbligatorie pei Comuni le sole spese per gli edifici in caso di insufficenza di altri mezzi, non sta però che il legislatore con tali disposizioni abbia inteso di far cadere e porre nel nulla le obbligazioni che si fossero validamente contratte. Ciò è chiaramente dimostrato dalla relazione al Parlamento che precedette la legge del 1865, nella quale è formalmente riconosciuto che non si intendeva di sciogliere i Comuni dall'obbligo di quelle spese alle quali fossero soggetti in forza di leggittime convenzioni o fondazioni. Ciò è confermato da che se nella legge 7 luglio 1866 sul Fondo per il culto si dispose all'articolo 28 n. 5 di porre a carico del Fondo stesso i pesi che le diverse leggi del Regno ponevano per il culto a carico dei Comuni e delle Provincie, si disse espressamente che ciò era solo in quanto questi pesi non derivassero da diritti di patronato o da contratti bilaterali, nel qual caso gli stessi pesi dovevano sempre soddisfarsi da coloro che vi erano per l'innanzi obbligati.

Giova ritenere altresì che se nell'articolo 134 del regio decreto surricordato si disponeva essere obbligatoria in conformità delle vigenti leggi le spese di culto, non regge però che l'obbligo nei Comuni di concorrervi esistesse in forza dell'articolo 6 delle RR. PP. del 6 gennaio 1824, mentre dal proemio dello stesso e dal tenore di tale articolo si scorge, come d'altronde venne ripetutamente riconosciuto, che l'accennarsi in esso che le città e i Comuni degli Stati sardi avrebbero continuato a corrispondere alle chiese parrocchiali od altre le annualità solite a corrispondersi, per il che nulla si intendeva innovato, non aveva tratto che a quanto riguardava le riparazioni agli edifici, chiese e case parrocchiali, e non alle semplici spese di culto.

Ricordate queste disposizioni di legge ed i principii che ne dimanano, la Corte, facendosi ad apprezzare la portata della convenzione del 1850 dal parroco don Bruno invocata, non può concorrere nell'avviso manifestato dal Tribunale che essa non possa costituire il titolo dell'obbligazione che in essa il Comune si assunse.

Risulta infatti da essa che, mentre il parroco si assume, all'art. 1°, di provvedere a sue spese tutta la cera e l'olio occorrente al divin culto nella convenevole quantità e misura e per qualunque siasi funzione in modo da tener rilevato il Comune da ogni carico relativo, e da evitargli ogni molestia per l'avvenire ed in perpetuo, il Comune a sua volta si obbligava pure in perpetuo a far corrispondere al parroco, in corrispettivo dell'obbligazione che esso si assumeva, lire 120 annue, mediante le quali i parroci si intendévano taciti e contenti, e tali patti essendosi liberamente consentiti tanto dal parroco previa autorizzazione del Vescovo, quanto dal Comune previa autorizzazione dell'Intendenza dell'allora provincia di Susa, ed essendo così legalmente formati, hanno e debbono avere forza di legge fra le parti, in base all'articolo 1123 Codice civile, e debbono in conseguenza essere tuttora rispettati.

Nè bastano in contrario gli argomenti

che trasse il Comune di Rubiana, ed accettò il Tribunale, dagli allegati all'atto e dall'atto stesso.

Sia pure che nella deliberazione consigliare 17 maggio 1850 si accennasse a richiesta d'aumento del sussidio solito per l'abbuonamento per la provvista della cera e dell'olio al parroco di Sant'Egidio ed a gratificazione allo stesso concessa pel passato, ma sta in fatto che con esso il Consiglio deliberò di portare l'abbuonamento pel parroco di S. Egidio a lire 120, col che gli si impose l'obbligo di provvedere tutta la cera necessaria per le funzioni parrocchiali, per il cereo pasquale, quelle per le funzioni della settimana santa, meno quella a carico delle Compagnie, e l'olio necessario per la lampada dell' altar maggiore, e nella settimana santa dell'altare del S. Sepolcro, ed insomma gli si diede incarico di provvedere tanto riguardo alla cera che all'olio a quanto potesse essere a carico del Comune per qualunque causa o titolo, col che riconosceva a suo carico l'esistenza di antiche obbligazioni, alle quali dimostrava con quella deliberazione di non doversi e di non volersi sottrarre.

Sia pure che con quella deliberazione il Comune non intendesse crearsi nuovi obblighi, ed avesse per scopo di determinarne specialmente la misura, ma sta in fatto che con essa si riconobbe l'esistenza degli obblighi che incombevano al Comune, e per evitare il pericolo di ulteriori molestie, mentre si ebbe cura di specificare i pesi che al parroco si addossavano, si deliberò di addivenire alla stipulazione di apposito atto pubblico per consacrare con esso le rispettive obbligazioni delle parti, e che a ciò si addivenne col rogito Vinassa 5 dicembre 1850, col quale mentre le stesse obbligazioni si specificarono, tanto il Comune che il parroco dichiararono di assumerle in perpetuo, col che si manifestò chiaramente la intenzione comune di essere per l'avvenire ed in perpetuo obbligati a rispettarle.

Sia pure che non consti da essa neppure che il parroco assunse nuovi e maggiori obblighi, e che quelli che assumeva riflettessero le funzioni religiose a suo carico ed il provvedere all'occorrente per esse, ma è palese ad un tempo che colla convenzione il parroco specificava chiaramente quelli che si assumeva, si vietava di ulteriormente richiedere alcunchè per le stesse al Comune oltre il corrispettivo pattuito, e che conseguentemente sì il parroco che il Comune restavano per tale convenzione obbligati e doveva quindi la stessa dalle parti essere osservata.

Può essere, è vero, che quelle prestazioni annue fossero *ab origine* facoltative, ma è principio costantemente ammesso dal Consiglio di Stato, e ripetutamente anche accolto dai patrii magistrati, che la diuturnità di una prestazione per spese di culto fa presumere il titolo, e quando poi le stesse vengono riconosciute e dedotte in apposita convenzione esse perdono ogni carattere di precarietà, e trattandosi d'altronde di prestazioni tuttora possibili e non contrarie all'ordine pubblico, non evvi plausibile motivo per porle nel nulla, come riconobbe una serie autorevole di giudicati.

Queste considerazioni escludono quanto ritenne il Tribunale, che il Comune avesse fatto un semplice atto di buona amministrazione cedendo alle pressioni dell'autorità amministrativa; escludono che per esso il Comune abbia fatto un atto di impero e fatta una liberalità; escludono che esso abbia soltanto inteso di assumere quel peso in vista della legge allora vigente, e che, cambiata la legge, non si potesse dare importanza alla stipulazione di obbligarsi in perpetuo, perchè non fosse previsto *a priori* che la legge potesse poi venire cambiata, e mentre non si comprende quale motivo potesse avere l'autorità amministrativa di fare pressioni perchè il Comune assumesse pesi che non gli incombevano: la legge del 1865, come già si è accennato, nè volle togliere, nè tolse efficacia alle obbligazioni che si fossero validamente assunte.

Deve in conseguenza la Corte accogliere in questa parte, ecc.

Attesochè non regge però la pretesa del don Bruno che il Comune di Rubiana gli debba gli arretrati del 1889 in poi.

Dispone infatti l'art. 2144 Cod. civ. che si prescrivono col decorso di cinque anni, oltre ad altro, tutto ciò che è pagabile ad anno era certamente in base alla convenzione del 1850 il corrispettivo di lire 120 in essa stabilito; e per quanto questo corrispettivo fosse stipulato in rimborso delle spese, ciò non bastava ad attribuire a quel corrispettivo il carattere di un capitale, e non sono quindi ad esso applicabili i principii accolti dalla giurisprudenza, e che pel don Bruno si invocano, i quali non riflettono semplici annualità.

Per questi motivi, la Corte, in riforma della sentenza del trib. di Susa, ecc.

IV.

Tribunale di Ascoli Piceno.

7 settembre 1899.

Pres. ed *Est.* Lomanto, *ff. di* P.

Fratini c. *Comune di Carassai.*

Prestazioni di culto — Stanziamento nel bilancio comunale — Riconoscimento del debito — Interruzione della prescrizione.

Lo stanziamento in bilancio dell'annuo assegno al predicatore quaresimale, da parte di un Comune tenutovi per patto antico e consuetudine, interrompe la prescrizione estintiva, valendo come riconoscimento del diritto creditorio.

In diritto: Poichè alla domanda instituita dal Fratini con libello del 14 dicembre 1898 pel comune di Carassai si oppone: avere fin dal 1863 cessato l'Amministrazione dal fare qualsivoglia pagamento per spese di predicazione quaresimale; col bilancio del 1875 essere parimenti avvenuta la cessazione degli stanziamenti preventivi per siffatto titolo; dal 1863 al 15 luglio 1896, data dell'istanza del Fratini al Sindaco, o al 14 dicembre 1898, data della citazione, cioè per oltre trent'anni, non aver mai i rettori della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima del Buon Gesù chiesto al Comune alcun pagamento nè mosso alcun reclamo; la predicazione quaresimale non essersi fatta, o, se pur fatta, i parroci o i fedeli averne sopportata la spesa senza alcuna ingerenza del Comune nella scelta del predicatore e senza verun concorso del Comune nel mantenimento *dicti concionatoris;* trascorso, di conseguenza, più di un trentennio d'inattività e di acquiescenza da parte dei rettori della Chiesa o di chiunque altro avesse potuto tutelare gl'interessi spirituali della comunità, non esercitandosi alcuna azione nè facendosi alcuna richiesta durante sì lungo periodo di tempo, ogni diritto, benchè sanzionato da sentenze, benchè accettato con lodo, benchè regolato per convenzioni, essere venuto meno, ed essersi verificata in prò del Comune di Carassai la prescrizione. E si aggiunge che lo stanziamento in bilancio, fatto dal Comune sino al 1875, della somma di lire 133 per assegno al predicatore quaresimalista non valse ad interrompere la prescrizione, giacchè il bilancio, atto d'interna amministrazione, non può essere fonte di diritti.

In confutazione di codeste eccezioni il Fratini sostiene che da lui non s'invoca menomamente il bilancio per derivarne l'azione, che è fondata sul lodo del 1580 e sul provvedimento emesso nel 1637 dall'Ordinario diocesano; ma sì invece perchè il bilancio contiene il riconoscimento di una obbligazione, il quale ha interrotto la prescrizione.

Ora la tesi propugnata dall'arciprete e parroco Fratini trova evidentemente riscontro nella ragione, nella legge, nell'autorità degli scrittori, negli ammaestramenti della giurisprudenza. Imperocchè mal si saprebbe conciliare, per la contraddizione che non lo consente, il fatto di un Comune che nei suoi bilanci ha inscritto una somma dovuta ad altri col proposito di non volere che simile inscrizione di debito equivalga riconoscimento di obbligazione dell'Amministra-

zione verso il creditore. Ed è noto che vari e pressochè innumerevoli sono i modi con che un debitore può riconoscere il proprio debito o il diritto altrui, prevalendo, nella specie, la regola che « quoties actus tacitam aut expressam vel praesumptam iuris alieni vel debiti confessionem implicat, toties fit interruptio civilis ». Nè torna necessario, per integrare la ricognizione di debito, ai termini dell'articolo 2129 del Codice civile, che sia accettata dal creditore, sia perchè trattasi di atto semplicemente unilaterale, sia perchè basta che non sia sconfessata o ripudiata dal creditore o avente il diritto. Che poi l'annotazione del debito nei registri di amministrazione o nei cosiddetti bilanci dell'ente debitore costituisca una vera e propria ricognizione capace ad interrompere la prescrizione, oltre che dal Cattaneo, nel commento dell'articolo prelodato, vien ritenuto dal Giorgi (*Teoria delle obbligazioni*, vol. 8), dal Pugliese (*La prescrizione nel diritto civile italiano*, parte II, *Trattato della prescrizione estintiva*), non che da due magistrali sentenze, l'una della Corte di appello di Palermo, resa nel 22 dicembre 1876 nella causa tra Bordonati Grimaldi, Sindaco di Sortino ed altri, e la seconda della Corte di cassazione di Palermo, resa il 20 febbraio 1877 in una causa tra il Sindaco di Catania e l'Intendenza di finanza. Non è adunque da confondere la finalità cui possono servire i bilanci di un Comune e gli effetti che possono derivarne: se quelli non sono in grado di essere fonti di diritti o di attribuire diritti, ben per contrario, allorchè contengono stanziamenti di somme in beneficio di creditori dell'Amministrazione, valgono come atti di riconoscimento di diritti e, per ciò stesso, come atti interruttori della prescrizione.

Poichè nel caso in disamina non si disputa fra le parti litiganti, che anzi è provato da due documenti (ossia da un certificato del Sindaco di Carassai rilasciato nel 26 maggio 1898 e da processo verbale di adunanza del Consiglio comunale 3 marzo 1897) che dal 1864 a tutto il 1875 fu sempre stanziata nel bilancio del Comune di Carassai la spesa pel predicatore quaresimalista in annue lire 133. Laonde tale stanziamento, importando ricognizione pel Comune di Carassai, dell'obbligazione di sopportare la spesa del predicatore quaresimalista, se la prescrizione era stata manifestamente interrotta non era lecito al Comune di eccepirla.

Poichè dalle cose fin qui discorse si appalesa indubbiamente la legittimità della domande proposta dal Fratini, la quale merita di essere accolta.

Poichè le spese del giudizio sono dovute dalla parte soccombente; art. 370 del Codice di procedura civile.

Per questi motivi, il Tribunale accoglie la domanda ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 18 agosto 1900.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* PINCHERLE

Comune di Arenzano c. Prefetto di Genova ed altri.

Consiglio di Stato — Ricorso straordinario al Re — Decreto reale — Non impugnabilità dinanzi alla IV Sezione.

Non è denunziabile alla IV Sezione del Consiglio di Stato il Decreto reale emesso in seguito al ricorso al Re in via straordinaria, qualunque sia stata la parte fattasi ricorrente dinanzi all'autorità del sovrano.

Secondo il vigente ordinamento amministrativo, il ricorso contenzioso alla IV Sezione e quello in via straordinaria a S. M. il Re sono ricorsi paralleli, di guisa che l'esperimento dell'uno esclude quello dell'altro e, collocati ambedue al

disopra della gerarchia amministrativa, fanno capo al provvedimento ultimo e solenne, al di là del quale non è possibile rimedio. Questo parallelismo e questa virtù di reciproca esclusione, sono scolpiti nell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, ove, in omaggio al principio che *electa una via non datur recursus ad alteram*, si dispone che la *presentazione* del ricorso in via straordinaria esclude il ricorso in via contenziosa, e le espressioni della legge sono tali da lasciar comprendere che qualunque sia la parte fattasi ricorrente innanzi alla autorità del sovrano, non sia possibile a nessun altro di presentarsi alla giustizia contenziosa. La quale interpretazione, accolta da questa Sezione fino dal suo inizio, se può certamente dar luogo ad inconvenienti, evita però quello che pur sarebbe gravissimo, di contraddizioni fra i responsi delle Sezioni unite del Consiglio e le decisioni di questa Sezione, costituendo la Sezione medesima in giudizio di suprema revisione dei provvedimenti sovrani emessi sul voto del Consiglio plenario, solo perchè diversa è la parte che ne eccita la giurisdizione.

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno).

Parere del 26 giugno 1900.

Ric. *Comune di Torino.*

Opere pie — Istituzioni a vantaggio dei professanti un culto determinato — Art. 78 della legge 17 luglio 1890 — Istituzioni create posteriormente a questa legge — Erezione di nuovo asilo infantile — Statuto — Condizione che i fanciulli da custodire ed educare appartengano alla religione cattolica.

La riserva contenuta nell'art. 78 della legge 17 luglio 1890 per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato, *non si limita alle opere pie preesistenti alla promulgazione della legge stessa, ma contempla anche le istituzioni create posteriormente.*

Non è quindi vietato che nello statuto d un nuovo asilo infantile si ponga la condizione che i fanciulli da custodire ed educare appartengano alla **religione cattolica.**

Vista, ecc... sulla proposta di costituire in ente morale l'Asilo infantile detto di Piazza d'Armi in Torino.

Premesso che, per iniziativa del Circolo dei proprietari di Piazza d'Armi in Torino, si è aperto fino dal 1892 un asilo infantile a beneficio della popolazione dei quartieri Monviso e Moncenisio;

Che l'Asilo, senza avere un patrimonio proprio, raccoglie ogni anno per private oblazioni circa 4500 lire, oltre un sussidio votato annualmente dal Municipio nella somma di lire 500, e con tali introiti accoglie circa 150 bambini;

Che mentre l'Asilo fu tenuto in un locale d'affitto, l'Amministrazione si è fatta promotrice di una sottoscrizione per edificare un apposito fabbricato;

Che per ciò ha conchiuso una convenzione col Municipio (da valere dopo la costituzione in ente morale) per comperare il terreno occorrente per la somma di L. 25,000, già raccolte da privati benefattori, ed assicura di avere ogni probabilità di riunire in un anno, per la stessa via, i fondi necessari alla costruzione del modesto edificio ed al suo arredamento;

Che frattanto la stessa Amministrazione ha compilato uno statuto organico dell'Asilo, sul quale hanno dato i loro voti favorevoli il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, salvo un punto controverso, di cui si ragiona qui appresso.

Lo schema di statuto approvato alla unanimità dall'adunanza degli azionisti e benefattori dell'Asilo, tenutosi l'11 settembre 1899, dichiarava lo scopo dell'istituzione nei seguenti termini: « custodire ed educare i bimbi d'ambo i sessi dai 3 ai 6 anni di età, *che appartengono alla religione cattolica*, residenti nelle sezioni Monviso e Moncenisio, procacciando in tale modo ai parenti comodo di attendere ai giornalieri lavori ».

E coerentemente a tale disposizione,

l'articolo successivo domandava per l'ammissione dei bambini che venissero presentate le fedi di nascita e di battesimo.

La Giunta comunale nel riferire al Consiglio sullo schema di statuto sui due articoli ora citati, diceva sembrarle « troppo esclusiva quella siffatta dichiarazione, ed esprimeva il desiderio che lo statuto *non facesse cenno di confessione religiosa,* avuto riguardo anche al fatto che l'intendimento dei fondatori avrebbe già trovata sufficiente garanzia nella prescrizione dell'articolo 12, la quale, nel definire le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, diceva precisamente: « Nomina le maestre incaricate dell'istruzione, scegliendole fra le suore, e preferibilmente fra quelle che dipendono dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, Cottolengo ».

E il Consiglio, nell'adunanza 4 dicembre 1899, fece suo il voto della Giunta municipale.

La Giunta provinciale amministrativa, dal canto suo, si associò al voto del Consiglio comunale, esprimendo l'avviso che la modificazione domandata dal medesimo trovasse fondamento nel divieto di distinguere i culti nell'esercizio della pubblica beneficenza, a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1890.

Gli azionisti e benefattori si riunirono, in seguito a ciò, nuovamente, ed all'unanimità dichiararono di mantenere fermo il concetto di voler impartire ai bambini dell'Asilo l'insegnamento religioso secondo la fede cattolica, facendo considerare che l'adesione dei sottoscrittori al fondo per l'acquisto del terreno, come in generale l'approvazione dello schema di statuto eransi ottenuti sul testo che esplicitamente poneva quello stesso principio: sicchè, ove l'anzidetta condizione fosse respinta, s'intenderebbero sciolti da ogni impegno.

Tuttavia, come avevano fatto negli anni passati, così erano disposti gli amministratori e gli azionisti ad ammettere nell'Asilo anche bambini di famiglie non cattoliche, purchè i rispettivi genitori dichiarassero di uniformarsi alla disciplina dell'Asilo (cioè all'educazione ed istruzione religiosa cattolica). E per ciò avrebbero richiesta la fede di battesimo ai soli cattolici.

Con queste due aggiunte (tranne le parole scritte fra parentesi nel voto degli azionisti e benefattori, qui sopra riprodotte, a chiarire esattamente il loro concetto, ma che non sono riprodotte nel testo definitivo) la Giunta provinciale amministrativa deliberò il 31 maggio scorso di non insistere nel voto contrario, facendo tuttavia riserva per quanto riguarda il sussidio del Comune.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato che l'articolo 78 della legge 17 luglio 1890 dice bensì che « le istituzioni da essa contemplate esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, *senza distinzione di culto religioso* o di opinioni politiche », ma soggiunge che « è fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro *o per esplicita disposizione degli statuti,* siano destinate a beneficio dei *professanti un culto determinato* ».

Che questa riserva non si limita evidentemente alle opere pie preesistenti alla promulgazione della legge stessa, ma contempla anche le istituzioni create posteriormente.

Che, come si dà vita per decreto reale a nuovi Asili infantili israelitici o di valdesi, così non si può rifiutare di ammettere che sorgano asili infantili cattolici per volontà dei promotori e sottoscrittori.

Che negli asili infantili l'insegnamento religioso è quasi un ramo essenziale dell'educazione, e quindi apparisce ovvio che in un determinato istituto sia dato in una sola maniera.

Che se il Comune non credesse più opportuno in avvenire di fornire, col denaro della universalità dei contribuenti, un istituto che fa differenza di culto, esso sarà libero (come la Giunta provinciale amministrativa ha fatto già notare) di rifiutare il proprio concorso in avvenire, lasciando che l'ente continui ad operare colle proprie rendite patrimoniali e colle private oblazioni.

Esaminato poi l'intero schema di statuto e trovato che tutte le sue disposizioni sono in armonia colla legge e coi regolamenti in vigore;

Tenuto conto ed approvata una piccola variazione suggerita nella relazione ministeriale relativa all'art. 21, per cui, a togliere di mezzo ogni dubbiezza d'interpretazione, si dovrà dire che « le deliberazioni devono essere prese a maggioranza *assoluta* di voti », cioè coll'aggiunta della parola qui sottolineata;

La Sezione è d'avviso che possa erigersi, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno).

Parere del 28 luglio 1898.

Ric. Comune di Bagnorea.

Opere pie — Fondazione scolastica — Istituzione pubblica di beneficenza — Educazione ed istruzione religiosa e civile di fanciulle.

Perchè una fondazione scolastica possa essere considerata quale istituzione pubblica di beneficenza e ritenuta soggetta alla legge 17 luglio 1890, occorre che essa sia rivolta a beneficio delle classi meno agiate: e perciò non è tale una istituzione che è diretta semplicemente a provvedere alla buona educazione ed alla istruzione religiosa e civile delle fanciulle di un determinato Comune, senza distinzione di classi.

Vista, ecc... circa l'indole giuridica della Pia Scuola di Sant'Anna esistente in Bagnorea.

Che in relazione alla massima seguita sempre dalla Prefettura di Roma che le varie istituzioni, le quali sotto la denominazione di *Scuole Pie* intendono alla *istruzione* elementare delle fanciulle ed al loro ammaestramento nei lavori femminili, abbiano ad annoverarsi fra le istituzioni della beneficenza educativa soggette alla legge 17 luglio 1890, la Giunta provinciale amministrativa invitava gli amministratori della *Scuola Pia di Sant'Anna* esistente in Bagnorea a presentare i conti ad essa relativi.

Che a tale richiesta gli amministratori stessi risposero rilevando l'eccezione di incompetenza dell'autorità tutoria ad approvare i conti, allegando che la Scuola non essendo stata istituita a beneficio delle sole classi povere, ma a profitto della generalità degli abitanti, non si riscontrano in essa i caratteri proprî degli istituti di pubblica beneficenza.

Che interpellati in proposito i corpi locali concordemente si espressero in senso contrario all'assunto della Prefettura; in seguito di che la stessa Giunta provinciale amministrativa, con decisione 15 marzo u. s., associandosi alle conclusioni delle dette rappresentanze, dichiarava che nella Scuola Pia di Bagnorea non ricorrevano i caratteri di opera pia.

Che in seguito di ciò la Prefettura ha invocato dal Ministero dell'interno il provvedimento prescritto dall'art. 1° del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99.

Che prima di promuovere su la questione il regio decreto necessario per risolverla, il Ministero dell'interno ha sottoposto il quesito al Dicastero dell'istruzione pubblica, il quale pure si è espresso recisamente nel senso che non si tratta di una istituzione di pubblica beneficenza, ma semplicemente di una fondazione scolastica.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che la *Scuola Pia* esistente in Bagnorea ha origine assai antica, e prima ancora che venisse dotata dei mezzi che le assicurarono perennità di vita, ebbe sempre carattere di istituto di istruzione ed educazione per le fanciulle del luogo, senza riguardo alla loro condizione economica.

Che siffatto carattere le rimase anche meglio impresso dalle disposizioni in suo favore stabilite dal priore Angelo Granaroli, col suo testamento del 10 giugno 1743, in questi termini concepito: « In tutti i singoli miei beni, tanto stabili che mobili, istituisco mia erede universale la *Scuola Pia* volgarmente denominata le Maestrine, con questo però che esse maestrine mie eredi nel

numero di due solamente sempre ed in perpetuo debbono fare secondo il di loro istituto e regola la scuola *alla gioventù femminile* di questa città di Bagnorea ».

Che con queste disposizioni, che costituiscono le vere tavole di fondazione dell'istituto in questione, concorda perfettamente il decreto vescovile 20 gennaio 1748 che eresse la Scuola Pia, assegnandole questo generico scopo: *pro educandis puellis*, ed ebbero conferma dagli atti di liberalità, coi quali in vari tempi, generosi benefattori vollero concorrere all'ampliamento della istituzione, e più recentamente dal nuovo decreto di erezione del 1851 che riassume il fine della istituzione in questa frase: *pro formandis et instruendis cattolice et civiliter puellis apud nostrae civitatis.*

Che in tutti questi atti nessuna espressione si incontra che valga ad autorizzare la presunzione essere stata intenzione dei fondatori di volgere la istituzione a beneficio speciale delle classi disagiate, mentre invece chiaramente dimostrano la volontà di dotare la città di Bagnorea di un istituto atto ad assicurare una buona educazione alle fanciulle tutte, senza distinzione di classi, ed a fornir loro una sufficiente istruzione religiosa e civile.

Che così stando le cose, è manifesto che a cotesta istituzione non si potrebbe estendere la disposizione dell' articolo 1° della legge 17 luglio 1890 senza sconoscere la intrinseca sua indole, e però in conformità di quanto in casi analoghi fu ritenuto tanto dalla giurisprudenza giudiziaria (Cassazione di Torino 29 novembre 1877, Corte d'appello di Torino 1 settembre 1881, id., 5 dicembre anno stesso) quanto dall'amministrativa (Parere 29 agosto 1877) — Sezioni unite 28 maggio 1893, 3 febbraio 1894 e 28 gennaio 1898) deve concludersi che la Scuola Pia di Sant'Anna di Bagnorea non è soggetta alle disposizioni della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e nelle premesse considerazioni e conclusioni sta il parere della Sezione.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 30 gennaio 1897.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* BENTIVEGNA.

Ric. *Parroco di Godo.*

Confraternita — Trasformazione — Fabbriceria — Culto necessario ad una popolazione — Circostanze locali — Spese per feste sacre e processioni.

Non può farsi luogo a trasformazione di una confraternita quando questa abbia i caratteri di vera e propria fabbriceria e le condizioni del beneficio parrocchiale non permettano di provvedere convenientemente ai bisogni del culto a cui sono destinate le rendite della confraternita (1).

Nel determinare i bisogni necessari del culto per la retta applicazione dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, nulla vi è di assoluto, ed occorre prendere norma dalle variabili circostanze locali (2).

La spesa per feste sacre e processioni, sebbene possa astrattamente sembrare superflua, non può tuttavia essere soppressa, quando ne rimanga offeso il sentimento religioso dei parrocchiani, abituati da lungo tempo a quelle funzioni religiose (3).

Con regio decreto 7 febbraio 1895 la Confraternita del SS. Sacramento eretta nella chiesa parrocchiale di Godo, Comune di Russi, venne trasformata agli

---

(1 3) Veggasi, nello stesso senso, la decisione della stessa IV Sezione, di pari data, sul ricorso della Confraternita del SSmo Sacramento di Russi (vol VII, p. 502). — Sulla trasformazione delle Confraternite, si veggano inoltre le decisioni 3 febbraio 1899 (vol. in corso, p. 161); 24 marzo 1899, ric. Vescovo di Osimo (vol. IX, p. 353-354) colla nota ivi, nonchè Parere a Sezioni unite del 13 aprile 1899, ric. Comune di Celenza sul Trigno (vol. in corso, p. 100).

Nel ricorso si sosteneva (e giustamente) che data una confraternita avente carattere di fabbriceria, non poteva in nessun caso parlarsi di trasformazione, la quale non doveva dipendere dalle indagini sulla entità del beneficio parrocchiale. La legge ha rispettato il beneficio parrocchiale: esso è rimasto quale era coi pesi ed obblighi proprii, cioè cogli

scopi di cui alle lettere *a*, *c*, *e*, art. 56 della legge 17 luglio 1890 e concentrata nella Congregazione di carità di detto comune.

L'arciprete Zangheri, quale amministratore della confraternita, ne' modi e termini di legge, ha ricorso a questa Sezione contro quel provvedimento, deducendo: che per le costituzioni dell'arcivescovo di Ravenna, mons. Codronchi, del 1787, la confraternita in esame fu istituita per l'officiatura della chiesa parrocchiale in cui esiste; che non possiede beni in proprio, ma fu ammessa a partecipare a' beni delle altre due confraternite, preesistenti nella chiesa stessa, alle quali fu aggregata; che comunque, le rendite vanno erogate esclusivamente per l'officiatura e la manutenzione della chiesa; che lo scopo della confraternita si concreta in periodiche funzioni di culto pe' bisogni religiosi della chiesa parrocchiale; in doveri spirituali per gli associati; talchè non sarebbero applicabili al caso gli articoli 70 e 91 della predetta legge.

Per questi motivi chiede il ricorrente che la Sezione dichiari non colpita la confraternita dalle dette disposizioni legislative, e quindi annulli il decreto impugnato e condanni, inoltre, alla rifazione delle spese chi di ragione.

Con successiva memoria a stampa, a provare la mancanza di beni propri nella confraternita del Sacramento, dice risultare che essa « fece sempre cassetta comune », con le altre due del Rosario e dell'Immacolata, epperò mancherebbe l'oggetto per la trasformazione. Inoltre, dalle suaccennate costituzioni arcivescovili risulta che scopo della confraternita in discorso è provvedere all'officiatura della chiesa, alla manutenzione dell'altare maggiore ed a sopperire a' maggiori pesi in favore della chiesa che potessero derivare da istituzione, legato o consuetudine. E secondo gli antichi libri di amministrazione, codesti maggiori pesi

---

stessi pesi ed obblighi cui pel passato provvedeva: non possono quindi addossarsi al medesimo oneri nuovi e diversi, come avverrebbe appunto nel caso di trasformazione di confraternita avente scopi di fabbriceria parrocchiale.

« Una confraternita (si domandava nel ricorso) che ha scopo esclusivo di culto, come e quando deve essere sottratta alla trasformazione?

« Lo deve essere senza dubbio alcuno allorchè provveda *al culto necessario* ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di essere conservati, ecc.

« Ora, il culto cui provvede una chiesa parrocchiale non è forse il culto necessario per eccellenza?

« E chi potrebbe, tra i poteri laici dello Stato, esaminare e decidere quanta rendita sia necessaria perchè una parrocchia possa, come tale, soddisfare al culto?

« La parrocchia, nel nostro diritto pubblico, è rimasta conservata appunto col carattere di ente necessario, fondamentale: e tutto ciò a cui nella sua qualità essa provvede non ha nè può avere alcuna limitazione. Tutto quello che può formare o aumentare i suoi redditi o aggiungersi ad essi è fuori di ogni limitazione.

« Ora, trattandosi di una confraternita, tutto consiste, agli effetti dell'applicazione dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, nel vedere se le pratiche, le funzioni, le erogazioni delle sue rendite sono nell'orbita e servono ad aumentare o accrescere il culto parrocchiale, l'esplicazione delle funzioni della parrocchia.

« Si può ammettere che una confraternita, benchè fondata ed eretta in una parrocchia, adempia a pratiche di culto tali da non riguardare l'esplicazione del culto della chiesa parrocchiale.

« Ma quando abbiamo: 1° una confraternita che è eretta ecclesiasticamente nella chiesa parrocchiale per provvedere o coadiuvare al culto cui la chiesa stessa, come tale deve provvedere; 2° una confraternita che eroga le sue rendite nella funzione vera e propria di fabbriceria; in questo caso quale dubbio può ammettersi che non possa parlarsi di trasformazione e concentramento?

« Deve anche notarsi, a render più evidente il nostro ragionamento, che il comma 5° dell'art. 91 prevede il caso che le confraternite, oltre al culto necessario ad una popolazione, provvedono *agli edifici necessari al culto*. Qui non vi ha limitazione di sorta: basta che una confraternita provveda agli edifici necessari come sopra, perchè si dia luogo alla applicazione di detto comma ».

consisterebbero in erogazioni: per processioni ordinarie e straordinarie; per la lampada nell'altare del Sacramento; per la cera occorrente a sacre funzioni; per la manutenzione de' sacri arredi, ed anche delle navate laterali della chiesa, coro, finestre, ecc. In sostanza la confraternita sarebbe, non solo di puro culto, ma a guisa di una vera e propria fabbriceria, avrebbe anche il carico del mantenimento del culto nella chiesa parrocchiale, non esclusa la conservazione dell'edifizio di essa; quindi non sarebbe applicabile al caso l'art. 91 della legge, poichè questa eccettua dalla trasformazione gli istituti che provvedano al culto necessario alla popolazione ed agli edifizi necessari al culto. Ora il culto in una chiesa parrocchiale è indispensabile, ed il determinarne la misura non è attribuzione del potere laico. Del resto, soggiunge, la pubblica amministrazione afferma, ma non prova che la confraternita non sia necessaria potendo la chiesa parrocchiale provvedere con le rendite proprie alle spese del culto; ed è a deplorare che gli atti preparatori del provvedimento non offrono alcuna prova specifica di quanto hanno creduto porre come presupposto per legittimare l'avverarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 70, cioè la superfluità dell'erogazione delle rendite della confraternita.

In sostegno dell'impugnato decreto, la Congregazione di carità di Russi, costituitasi parte resistente, con l'assistenza dell'avv. on. Teodorico Bonacci, sostiene essere infondato il ricorso.

La Confraternita in esame, essa dice, pretende essere intangibile perchè una provvisione canonica dell'arcivescovo di Ravenna, Codronchi, prescrisse l'istituzione di una confraternita del SS. Sacramento presso ogni chiesa parrocchiale. Ma contro le leggi dello Stato ed il diritto pubblico, non valgono nemmeno le stesse costituzioni apostoliche, anche in materia di polizia ecclesiastica, talché non può efficacemente opporsi una semplice provvisione episcopale.

Non è vero che le rendite della confraternita sieno necessarie al culto religioso della parrocchia, poichè dai documenti risulta che venivano erogate, non per l'officiatura e la manutenzione della chiesa parrocchiale, al che provvede la parrocchia con le sue abbondanti rendite, ma in periodiche funzioni e pompe religiose per nulla necessarie ai veri bisogni del culto. Epperò chiede sia respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

Il Ministero dell'Interno con nota 28 aprile 1895 combatte le argomentazioni del ricorso e trasmette una lettera del Prefetto di Ravenna, il quale assicura constargli da informazioni accurate che la decretata trasformazione può attuarsi senza nuocere menomamente ai bisogni locali del culto.

Ritenuto che a risolvere con piena cognizione di causa non erano sufficienti gli atti comunicati, mentre è indispensabile aver chiaro concetto delle condizioni della chiesa al culto della quale contribuisce la confraternita, questa Sezione, con interlocutoria del 18 gennaio 1896, richiese all'autorità competente i documenti al detto fine opportuni, e questi ormai sono fra gli atti della causa.

Intanto con recentissima nuova memoria a stampa, la confraternita aggiunge altre considerazioni in appoggio del suo assunto, per dimostrare, in sostanza, che la stessa ha vero carattere di fabbriceria della parrocchia; che le prestazioni di essa sono necessarie alla chiesa ed al suo culto, e che laddove mancassero, non potrebbe in alcun modo farvi fronte il parroco. Convalida queste affermazioni con una dichiarazione del Cardinale Galeati, arcivescovo di Ravenna.

Diritto. — Attesochè negli atti preparatorî delle autorità locali, la proposta di trasformazione e di concentramento della confraternita esistente nella chiesa parrocchiale di Godo è fondata sull'affermazione che ai bisogni del culto può provvedere la chiesa stessa per essere largamente dotata, ma mentre si indica la presunta rendita della confraternita, nulla evvi che provi la potenzialità delle

rendite parrocchiali per riconoscere se questa possa convenientemente provvedere al bisogno dopo la trasformazione ed il concentramento della confraternita nella Congregazione di carità, estremo necessario da assodare per risolvere con piena cognizione di causa sulla convenienza o meno dell'impugnato provvedimento, al che intese appunto l'ulteriore istruzione disposta da questo Collegio con l'interlocutoria del 18 gennaio 1896.

Attesochè dagli elementi, ora bastevoli, risulta: che la confraternita avrebbe un reddito netto di L. 167,19 (cioè di lorde L. 301,39, dedotte L. 90 per pesi ordinarii e L. 44 per messe derivanti da legati), e che tale reddito essa impiega, oltre che nella celebrazione di tre feste ed in processioni, nel mantenere la làmpada al SS. Sacramento, nella conservazione dei sacri arredi e nel restauro ordinario e straodinario delle navate laterali della chiesa parrocchiale.

Attesochè fra le discordanti affermazioni circa la rendita del beneficio parrocchiale, é a ritenere come più prossima al vero quella di L. 2100 compresi i diritti di stola, indicata dal sub-economo, che, stante la morte del parroco avvenuta nel decorso marzo, ha, di recente amministrato, od amministra tuttavia in sede vacante il beneficio stesso.

Attesochè con la detta rendita, costituita specialmente in fondi rustici, il parroco deve provvedere al mantenimento del cappellano, alla officiatura, al sacrestano, alla manutenzione della navata principale, a diversi legati di messe, al mantenimento di una cavalcatura per sopperire ai bisogni di assistenza spirituale della popolazione sparsa in un ambito di circa 18 chilometri, fra la quale sono molti poveri bisognosi anche di qualche pecuniario sussidio; epperò quando dovesse addossarsi, anche in parte, il compito della confraternita, che riveste il carattere di una vera e propria fabbriceria, le condizioni del beneficio parrocchiale diverrebbero tutt'altro che floride, mentre nessuna rendita speciale ha la chiesa.

Attesochè nulla v'ha di assoluto nel determinare i bisogni necessari del culto cattolico, epperò per la retta applicazione dell'art. 91 alinea 3° della legge sulla beneficenza pubblica, che, in forma generica accenna al « culto necessario ad una popolazione » è forza prendere norma dalle variabili circostanze locali.

Attesochè sembra attendibile l'opinione che le attuali feste sacre e le processioni, oggetto di limitata spesa, la quale potrebbe forse astrattamente sembrare superflua, non potrebbero eliminarsi senza offendere il sentimento religioso dei 1641 parrocchiani di Godo, che a quelle sono da lungo tempo abituate nell'unica chiesa della frazione.

Attesochè per le considerazioni premesse, mentre nella specie ricorre l'ipotesi di cui al predetto articolo di legge, per l'opposto non sembra si verifichino quelle di cui all'art. 70, perchè non può ritenersi che la confraternita in esame, ente di mero culto abbia smarrito il fine, o che il fine stesso, sia divenuto superfluo, in quanto che al medesimo siasi in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, epperò è da ritenere non conforme alla legge il provvedimento impugnato, che deve quindi essere revocato.

Attesochè speciali ragioni consigliano la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 dicembre 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Pantaleone.

Ministero del Tesoro c. Opera Pia Serratrice in Costigliole d'Asti.

Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa — Procedimento contenzioso — Termine.

I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in materia di rimborsi chiesti dallo Stato, a termini della legge di pub-

blica sicurezza, delle spese anticipate per mantenimento e ricovero di inabili al lavoro, sono per la intrinseca loro natura di carattere contenzioso, regolati per le norme del procedimento e per la forma del giudizio dalla legge 1 maggio 1890 e dal regolamento 4 giugno 1891, mentre per il termine la regola è quella stabilita dall'articolo 26 del R Decreto 19 novembre 1889 (1).

Consiglio di Stato.

(Sezioni unite).

Parere del 28 luglio 1900.

Ric. *Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine in Napoli.*

Confraternite — Deliberazioni — Validità — Norme di diritto comune — Adunanza di prima convocazione — Avviso.

Quantunque le regole di una Confraternita prescrivano soltanto che le deliberazioni debbano riportare la maggioranza dei voti e nulla statuiscano sulla legalità delle adunanze, sono tuttavia applicabili per la validità di queste le norme di diritto comune. (1)

E per conseguenza si deve ritenere illegale e nulla la deliberazione presa in adunanza di prima convocazione quando fu esiguo il numero di intervenuti (12 su 33) e l'avviso di convocazione non portava la indicazione dell'oggetto di essa. (2)

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno).

Parere degli 8 maggio 1900.

Ric. *Comune di Montemaggiore Belsito.*

Comune — Feste religiose — Raccolta di oblazioni — Nomina di deputazione — Nullità della deliberazione consiliare.

Sebbene la questione della competenza de Consigli comunali a nominare deputazioni destinate a raccogliere le oblazioni dei cittadini per celebrare feste religiose sia stata in sulle prime variamente risoluta, pure tanto la giurisprudenza amministrativa quanto la giudiziaria hanno ormai concordemente ritenuto « che pel vigente diritto pubblico del Regno le rappresentanze degli enti civili non hanno attribuzioni qualsiasi d'indole ecclesiastica, e di conseguenza non possono ingerirsi in tutto cio che si riferisce a feste religiose; e che soltanto gli oblatori hanno diritto di nominare l'amministratore del fondo costituito dalle loro spontanee elargizioni per la celebrazione della festa del Santo Patrono del Comune»; e quindi devesi annullare la deliberazione del Consiglio comunale con cui si nominò il procuratore della festa cui il Comune non concorre (1).

COMMISS. CENTR. PER LE IMPOSTE DIRETTE.

Decisione del 20 dicembre 1896.

Ricchezza mobile — Decime nel Ferrarese — Enfiteusi — Esenzione dalla imposta.

Le cosidette decime *nel Ferrarese rappresentano il diretto dominio sui fondi, come lo rappresentano i canoni nelle altre enfiteusi, e perciò non possono essere assoggettate alla imposta di ricchezza mobile* (1).

Udita la relazione sul ricorso dell'agente delle imposte di Ravenna contro la decisione di quella Commissione provinciale 24 marzo 1896;

Ritenuto in fatto che con decisione di questa Commissione centrale 14 luglio 1876 furono dichiarate enfiteutiche, e quindi esenti da imposta di ricchezza mobile, le prestazioni territoriali riscosse

---

(1) Confor. decis. 7 ottobre 1898, Ministero dell'interno c. Congregazione di carità di Castelfranco dell'Emilia (vol. IX. p. 775); 28 gennaio 1898. Arciconfraternita del SS. Sacramento in Cagliari (vol. VIII, p. 439).

(1-2) Confr. Cons. di Stato, IV Sezione, 2 marzo 1900, ric. Capodanno (vol. in corso, p. 467).

(1) Confor. App. di Napoli, 7 maggio 1897 Sabella c. Comune di Pescolamazza (vol. IX, pag. 323).

(1) Ecco il testo della precedente decisione 14 luglio 1876 della Commissione centrale:

« Considerato che le decime, che la Mensa vescovile di Cervia gode nel Ferrarese, provengono da concessioni livellari, come risulta da documenti storici e da varie decisioni dei Tribunali, in ispecie della *Ferrariensis* 20 marzo 1846, cor. Quaglia, e come si argomenta dalle antiche investiture della Mensa, fra le quali quella di che nella Bolla di Urbano III,

dalla Mensa vescovile di Cervia nel Ferrarese qualificate volgarmente decime. E ciò tanto in base a documenti storici, quanto a sentenza delle Rote, tra cui la Ferrariensis 20 marzo 1846 coram Quaglia, come quelle che provenivano da concessioni livellari fatte dalla Mensa dei suoi territori, i cui documenti per l'incendio dell'archivio della Curia erano andati distrutti. Quelle decime in natura erano state convertite in denaro in base al decreto Farini 9 marzo 1860 al pari degli altri canoni enfiteutici. L'agente nel 1895, ed a far tempo dal 1892, ritenendole di indole mobiliare, ne rinnovò l'accertamento per l'annua somma di L. 811,30. Col reclamo si invocò innanzi tutto la decisione surriferita della Centrale, ed in merito si riprodusse l'assunto che si trattava di prestazioni enfiteutiche, la cui natura non era rimasta novata dalla commutazione in base al decreto Farini anteriore e ben diverso dalla legge 14 luglio 1887. Le due Commissioni di merito accolsero il reclamo ed annullarono l'accertamento. L'agente, col ricorso, ne riprodusse l'esame avanti questa Suprema Commissione.

Attesochè, se non è giuridicamente esatta la eccezione del giudicato dedotta dalla precedente decisione di questo Supremo Consesso, trattandosi di esercizi d'imposta differenti, stanno però in tutto il loro autorevole vigore gli assunti in allora ritenuti per escludere la soggezione all'imposta delle prestazioni controverse; tanto più che verun nuovo fatto od elemento si è prodotto, che possa variare le basi della decisione proferita. Ed in vero, trattasi di prestazioni nel Ferrarese dovute a chiese ed enti morali. Ora le bolle del 1392 di Papa Bonifacio e del 1629 di Paolo V avevano stabilita una presunzione di legge, di ritenere cioè di natura enfiteutica tutte le terre possedute nel Ferrarese dai privati, vincolate per prestazioni in favore delle chiese e degli altri enti morali: « *res ista spectet et pertineat jure directi dominii ad Ecclesiam, seu piam causam, pium locum hujusmodi* ». E fu in base a questa presunzione di legge che la Rota Romana ritenne nella decisione 13 giugno 1783 *coram Origo*: « *Omnia ferme bona in Ducatu Ferrariensi existentia pluribus ab hinc saeculis directo Ecclesiarum dominio subjiciuntur* »; nella posteriore del 20 marzo 1846 *coram Quaglia*: « le cosidette *decime* nel Ferrarese rappresentano il *diretto dominio* sui fondi, come lo rappresentano i *canoni* nelle altre enfiteusi ».

Fino a che, dunque, non si giustifichi una posizione di cose diverse, sta per le prestazioni in favore delle chiese nel Ferrarese la presunzione di legge di essere enfiteutiche.

I canoni e le prestazioni in natura d'indole enfiteutica non sono soggette a commutazione obbligatoria per legge 14 luglio 1887. Ma il decreto Farini per l'Emilia del 9 marzo 1860, al pari dei decreti Mordini per la Sicilia del 4 e 18 ottobre 1860, estesero la commutatazione obbligatoria anche alle prestazioni

---

10 ottobre 1187. Nè osta la mancanza dei singoli contratti enfiteutici, quando sappiamo che si chiamava impropriamente *decima* il canone per essersi stabilito nella decima parte dei prodotti dei fondi concessi a livello. Imperocchè, trattandosi di concessioni antichissime rammentate in atti e documenti autentici, questi costituiscono equipollenti attendibili, tanto più se si riflette alla circostanza eccezionale che l'Archivio vescovile di Cervia venne per opera di tristi, nei passati secoli, dato alle fiamme, e che sarebbe perciò impossibile la produzione dei contratti originari; Considerato che per ciò la Commissione provinciale di Ravenna a ragione dichiarò dette decime esenti da tassa di ricchezza mobile, ecc. »

Le Bolle, i documenti storici, le decisioni della Sacra Rota si trovano in un opuscolo dal titolo: *Le decime riscosse dalla Mensa vescovile di Cervia nel Ferrarese e la loro natura giuridica* (Roma, Tip. Laziale, 1892). Le decime nel Ferrarese erano passibili di generale e speciale ipoteca, appunto perchè rappresentanti il dominio diretto dei fondi; così aveva deciso la giurisprudenza rotale. Erano anche allibrate al catasto, mentre ciò non aveva luogo per le decime sacramentali.

enfiteutiche, convertendoli in canoni pecuniari, senza però novarne l'indole giuridica originaria, che rimase, come per lo innanzi, enfiteutica. Così si spiega che negli atti di commutazione, eseguiti in base al decreto Farini, si vede stipulata la clausola del costituto in pecario e il diritto a rivalersi sui frutti del fondo in mancanza di pagamento del canone in denaro; clausola e diritto che s'intendono con la conservata indole enfiteutica della prestazione in denaro.

Per questi motivi, la Commissione rigetta il ricorso dell'agente ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *23 dicembre 1900, n. 436, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4737 (serie terza), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati fino al 31 dicembre 1900, sono nuovamente prorogati fino al 30 giugno 1901.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

E. Gianturco.

Precedenza del matrimonio civile al religioso *(Discussione dinanzi al Senato del Regno)* (1).

(*Continuazione:* vegganai dispense precedenti, pag. 207 e seg.; 349 e seg.; 474 e seg.; 596 e seg.).

Tornata del 9 maggio 1900.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Pierantoni. Consentitemi, onorevoli colleghi, che io esordisca dichiarando le ragioni per le quali vinsi un forte sentimento, che m'induceva a serbare il silenzio, e mi scrissi ultimo tra gli oratori che hanno sostenuto questo prolungato torneo della parola.

Vissi, gli anni migliori della mia vita, in fraterna, intima parentela di studi con Adeodato Bonasi, con lui divisi la tenda del soldato da Modena per Borgoforte, presso a Trento. Non ho potuto mai consolarmi dei lutti domestici cagionati a me dalla morte dei miei fratelli; ma spesso trovai tregua al dolore quante volte potetti ricordare al presente guardasigilli le care gioie degli anni passati a Modena, la virtù del dovere compiuto verso la patria ed il Re. Se nel mio carattere fosse la possibilità di fare l'abdicazione di saldi principî, di adamantini convin-

(1) Atti parlamentari, Senato, legislatura XX, 3ª sess 1899-900, discussioni, p. 1353 e seguenti

cimenti, e se io avessi potuto temere che l'amico mio, e non della ventura, avrebbe potuto chiedermi il silenzio, avrei dovuto rispondere: nol posso. Invece, io che conosco quanto egli sia mite ed equanime, sono certo che sarà lieto che io gli parli con l'antica lealtà e la probità che fecero inviolata e santa la nostra amicizia, la quale il tempo non potrà distruggere.

Io mi separai nell'anno 1871 da Modena, la dotta, e dai colleghi di quella Università che ci accolsero giovani entrambi nell'agone del pubblico insegnamento col piacere di vedere affidate le dottrine, che io aveva divulgate con studio e amore, al mio gentile compagno. Dopo tre anni gli elettori di Capua Vetere addì 8 novembre 1874 mi mandarono, loro deputato, a Montecitorio. Non appena fu convalidata la mia elezione, io mossi interpellanza a Onorato Vigliani intorno alla necessità di presentare la legge, che doveva vietare al clero di dare la benedizione nuziale prima che fosse celebrato il matrimonio civile, ed Onorato Vigliani, che fu uomo di tempra adamantina e che non fu l'uomo *delle due maniere*, come si disse dall'egregio mio amico, il senatore Pascale, il Vigliani mi fece sollecita promessa che avrebbe presentato un disegno di legge che facesse terminare il danno e la vergogna.

Ma, dopo la lieta promessa venne la evoluzione parlamentare dei 18 marzo 1876, e il mio maestro e il mio autore, chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia, presentò un progetto di legge per la repressione degli abusi che si commettevano dai ministri del culto.

Più tardi ebbi il grave ufficio di relatore di quel disegno di legge intorno agli *abusi dei ministri dei culti*. Molti dei colleghi di quel tempo che oggi seggono in quest'aula vitalizia possono ricordare la lunga relazione da me scritta, e l'animoso discorso, col quale, sin da quell'anno, dimostrai con lungo studio e amore che grave errore commettevano coloro i quali credevano che si farebbe una violenza alla libertà di coscienza col disegno di legge sanzionante la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, col quale il Governo compiva il dovere di sciogliere una riserva fatta sin dal 1849, quando in Piemonte si studiò la prima legge; riserva che fu ripetuta nel solenne momento in cui l'Italia riaffermò la sua unità nazionale nella unità del diritto civile, nella unità delle leggi.

Oggi mancherei a me stesso e sarei reputato una di quelle *coscienze bianche*, di cui pur troppo abbonda la nuova generazione che viene su ambiziosa di onori e di conquiste parlamentari, facile a sacrificare a un deplorevole scetticismo ogni norma di dovere, se, arrivato presso al porto della mia vita, non pensassi almeno di vivere gli ultimi anni della mia agitata esistenza dicendo ancora una volta alla mia coscienza: *sta come torre ferma che non crolla per mutar di venti.*

So che il mio discorso non acquisterà un voto al disegno dell'Ufficio centrale e che forse stancherà i colleghi dalle antiche convinzioni, che vennero qui più per affrontare la prova dell'urna, che per ascoltare il dibattito delle opinioni.

Però mi ascoltino essi! L'esercizio delle nostre istituzioni si svolge con la pubblicità dei poteri, perchè il Parlamento dev'essere la scuola nazionale; le discussioni debbono procurare la stima ai buoni, le censure ai deboli e preparare gli uomini di Stato, che possano entrare nei Consigli della Corona.

Troppo mi affannò sinora una specie di vita monastica che da tanti

anni governa il Senato, nè io solamente mi dolsi del poco corretto costume d'improvvisare ministri e di crearli in pari tempo senatori (*commenti*): metodo riprovevole o meglio espediente politico, che può trovare un attenuante in due fatti. L'uno dipende dalle gravi cure e dai doveri ai quali è costretto di attendere il maggior numero dei senatori spettanti alle categorie de' maggiori uffici dello Stato, onde non usano seguire ora per ora il nostro movimento legislativo, l'altro dipende dall'assenza di un forte numero di colleghi che, non provocando discussione schietta, leale, cortese, seguita da voto palese, non raccomandano il Senato all'affezione del paese.

Propugnai e ottenni la correzione delle nostre discipline parlamentari, ed oggi io sorgo a parlare sperando che si possa inaugurare un nuovo periodo parlamentare e che il Senato faccia palesi le opposte tendenze, che sono nel suo seno, talchè il paese cessi dal guardarlo collettivamente come un corpo inerte, ma possa distinguere quello che ciascuno sente, dà e promette alla patria.

Parecchi tra voi conoscono che una lunga infermità mi tolse dallo attendere con cura agli studi preparatorii dei nostri disegni di legge, onde, tornato dopo lungo indugio in Senato, tosto che seppi che si erano già iscritti quattordici oratori sopra un disegno relativo al matrimonio, prima ancora che l'onorevole nostro presidente ci avesse convocati per discuterlo, pensai e credetti che il mio onorevole amico, che è dotto giurista, avesse raccolto il frutto della esperienza, la essenza degli studi sul delicatissimo tema e che ci avesse presentata una legge modificatrice di diverse parti del Codice civile.

In tale caso avrei compreso un'amplissima discussione sopra problemi, che si affollano alla frontiera della nostra patria, per deliberare intorno ad istituti che fanno il giro del mondo e che trovano una resistenza occulta o paziente tra di noi.

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro guardasigilli ancora una terza volta avesse ottenuto dalla Corona il mandato di presentare alle assemblee legislative un disegno di legge sul divorzio, perchè siamo giunti a questo, che i più ricchi, i più potenti tra gli avventurati che smarrirono la pace domestica, sono spinti a rinunziare la cittadinanza e a cercare vicini paesi, vuoi un cantone della Svizzera o alcuna terra della Baviera, e chiedere alle leggi di altri popoli cristiani di spezzare il vincolo matrimoniale tra noi indissolubile e contrarre nuove nozze. Nè la nostra magistratura può negare ricognizione alle novelle unioni dicendole immorali, contrarie all'ordine pubblico, perchè la legge del divorzio è la legge del più gran numero di popoli cristiani. E come potrebbe dire il magistrato immorale una legge che la Corona fece presentare alla Camera dei deputati e che trovò favorevole la maggioranza del voto negli Uffici, che si tradusse in dotte relazioni presentate all'assemblea elettiva?

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro guardasigilli avesse voluto riesaminare l'istituto della adozione, da me stimato assurdo e impossibile, perchè la natura non si imita; chi non volle le caste gioie della famiglia o non vide il suo talamo fecondo dei figliuoli, che sono la corona della vecchiezza, non può cercarli in prestito, mentre non di rado gli adottati sono il frutto di illeciti amori, la legittimazione di vecchi delitti, ovvero lo sfogo dell'orgoglio di alcuna casata, che si estingue, per perpetuare una famiglia, che la natura non volle continuare, tacendo

di adozioni che si fanno persino per acquistar titolo di nobiltà, e andare a caccia di ricche doti.

Io pensai e credetti che l'egregio mio amico e collega avesse studiata la giustizia della doverosa soppressione delle dispense, che si poterono dire proprie del Re, quando i Re erano gli unti del Signore e facevano governo personale. Mentre i Re nel Governo costituzionale non esaminano direttamente le istanze per ottenere dispense.

I *gravi motivi* non sono determinati dalla legge. Debbono essere provati e discussi tra i procuratori generali e i Ministeri. I forti che si fanno raccomandare, i sollecitatori che cercano gli uffici dei Pubblici Ministeri o quelli che aumentano le clientele parlamentari, quelli che possono rimunerare certificati di medici o supposizioni di scandali non sempre esatti, ottengono quello, che altri non hanno, vulnerandosi in tal modo il principio della eguaglianza giuridica e la giustizia distributiva.

Io non so capire come dalla coscienza morale e onesta dei legislatori si possa far sussistere questa contradizione, che, mentre la fisiologia o la morale vollero che l'età fosse bene determinata e comandarono gli impedimenti, che debbono vietare la fondazione di famiglie poco serie e per la gioventù degli sposi, poco sana per la mancanza dell'incrociamento dei sangui, si lasci aperta la via alle dispense.

Forse noi non deploriamo di continuo la decadenza della razza umana? Le dispense a favore dei ricchi e della nobiltà sono assai più dannose che non sieno quelle da potersi dare agli operai, alle classi che solamente per la povertà, per le cattive abitazioni e il misero nutrimento, danno prole respinta dalla misura della leva militare, mentre le famiglie storiche più di frequente offrono casi di malattie ereditarie.

Io pensai e credetti che il mio egregio amico avesse studiato il problema gravissimo delle successioni. L'aumento delle tasse di successione ridusse di molto la fortuna delle famiglie nelle quali il principio di eguaglianza tolse ai genitori il diritto della libertà di testare, salvo la quota disponibile. Filosofi e giuristi quali l'Ahrens e il Trendtlemburg sostennero che lo Stato dovrebbe ridurre al quarto grado la successione collaterale intestata che ora si distende fino al decimo grado. Conviene tutelare il patrimonio delle modeste famiglie, la piccola proprietà che sono il vero nerbo dello Stato e la espressione della più legittima delle proprietà, il frutto del lavoro accumulato, disgravando la tassa per le successioni dirette.

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro guardasigilli avesse studiata la grave questione morale e giuridica della indagine della paternità. La legge, che con l'adozione protegge indirettamente le sanatorie di vietati amori, toglie al figlio la facoltà di ricercare il padre e di ottenere il nome dell'autore della sua vita, getta sul lastrico un bambino senza un nome da benedire, dandogli il diritto di chiedere solamente gli alimenti provando un delitto. Le due ragioni della convenienza di evitare scandali e della difficoltà delle prove non furono stimate serie da popoli più morali del nostro.

Questo era il campo aperto alla discussione di riforme necessarie in questa nostra Italia, che una volta era la *patria del diritto*, e che da qualche tempo si confonde e chiude l'anima sua all'alito nuovo che agita la vita sociale dei popoli, e propone ai governanti la soluzione di gravi problemi. Se tutto ciò non è materia esposta neppure in alcuna delle

singole parti del disegno di legge, mi sembra impossibile il supporre che gli oratori favorevoli al disegno del ministro avessero risollevate le più antiche e viete argomentazioni contro la competenza dello Stato a dettare l'obbligo della precedenza del matrimonio civile, creando a noi l'improbo lavoro di confutare tutto l'indice di sfatati argomenti.

Quale fu la cagione determinante il disegno di legge che propugna il guardasigilli?

Fin da quando si seppe che cresceva un popolo di figli illegittimi, che un giorno avrebbero dovuto maledire gli autori della loro esistenza, fin da quando si ebbero le scandalose statistiche dei concubinati benedetti dai preti cattolici, i legislatori, fautori di conciliazione, si smarrirono a compilare progetti, facendo un'opera simile al sasso di Sisifo; onde si contano quasi tanti disegni quanti furono i ministri guardasigilli, e l'inerzia mandò in oblio la doverosa riforma.

Ma suonò un'ora tristissima per la nostra patria; dico dei fatti di Milano, che io non apprezzai con esagerazione come si fece dal maggior numero dei colleghi. Assai doloroso per ogni cuore italiano fu il dolore, allorchè, celebrandosi il mezzo secolo delle proclamate libertà costituzionali, corse la tristissima novella che sintomi di guerra civile si ridestavano nel Regno. Però anche in quel tempo si ebbe l'esempio della virtù degli ordinamenti militari, nazionali, perchè nella straordinaria chiamata di alcune classi sotto le armi non si ebbero renitenti volontari: moltissimi erano i soldati che per la severa necessità di cercare il lavoro che non basta a dar pane agli italiani dentro la cerchia delle Alpi, si trovavano all'estero. Governo e Comitati di soccorso vollero provvedere alle famiglie che furono private dei loro capi. Ma nella distribuzione dei sussidi un gran numero di richiamati non ebbe il sussidio, perchè sott'ufficiali e soldati non potettero provare la legittimità delle loro famiglie e della loro prole.

Quanti sono qui i generali, che hanno comandato le ultime grandi manovre, ci potranno dire che in gran numero i sott'ufficiali chiedevano per il principio di eguaglianza nel dovere e per le strettezze delle loro famiglie, il sussidio militare, ma che fu severo dolore di rispondere ad essi loro nulla esser dovuto. Gridarono: « Abbiamo moglie e figliuoli e figliuole che chiedono il pane », ricordarono che avevano lasciato le officine, i campi per il comando del Re.

Tornando alla lamentata miseria dei sott'ufficiali, che non sospettavano di non avere moglie e figli legittimi, io domando: chi fu la cagione di tanto scempio, che tolse il diritto ad una elemosina, un sussidio, o il guiderdone della patria sempre forzatamente avara per le condizioni, alle quali fu ridotto il tesoro italiano, a coloro che difesero le nostre case, custodirono l'ordine pubblico, e si apparecchiarono con finte guerre alle possibili guerre future? Non dite i parroci, ma un gran numero di parroci, che dipendono dai Vescovi come questi dal Vaticano. Altri danni, che pure conducono alla miseria, alla fame, che sono ministri di delitti, sorgono dall'opera dei preti.

Il popolo, da cui temete la lotta di classe, non ha bisogno di cure? Governo e Parlamento votarono due leggi, l'una del 31 luglio 1871 e l'altra del 24 dicembre 1896, per regolare i matrimoni semplicemente religiosi esistenti delle gerarchie militari degli ufficiali, ma pei sott'ufficiali e pei soldati, per la *carne da cannone*, nulla si era fatto. Sapete, onorevoli colleghi, quanti decreti di legalizzazione di matrimonio il tri-

bunale di guerra ha sinora registrato? Furono 973. (*Sensazione*) Rimane tuttavia un numero non lieve di ufficiali che deve nascondere la donna segnata al bacio del loro amore, perchè vigile impera il regolamento di disciplina, che revoca dal grado l'ufficiale, che pubblicamente viva con concubina religiosa.

Chi di voi non si affacciò almeno per un'ora nei Consigli di leva, e chi di voi nelle campagne non sentì i gemiti dei figli minori di famiglia, che, chiamati alla visita medica, dedotta la esenzione della legge, ovvero invocarono la vedovanza delle madri, e si dissero orfani con fratelli o sorelle minori, ebbero la crudele risposta: « Marciate, sciagurati, perchè voi non potete esibire gli atti del matrimonio civile, che i vostri autori dovevano celebrare ».

E vi lagnate poi, onorevole Procuratore generale, senatore Pascale, che vi possa essere un popolo che senta l'impeto del dolore, e che cerchi nell'anarchia o nella reazione cattolica qualche rimedio che migliori la condizione presente, la renda meno terribile?

Non voglio dire che il vostro senso morale rinunzi all'altruismo di cui parlò lo Spencer, ma non hanno ragione di dolersi patriotti e generali, se stimano scemato il sentimento militare nelle nostre masse popolari. Per queste gravi ragioni ho creduto di dover parlare.

Ed ora, volendo essere possibilmente breve, non penso di seguire l'arte dell'oratore che, parlando ultimo, suole riassumere la discussione e rispondere a tutti; sibbene farò una classificazione delle diverse schiere degli avversari che vennero dopo lunga assenza a qui parlare, lasciando inviolato l'ufficio riserbato al relatore del disegno di legge dell'Ufficio centrale, che svolse il mandato ricevuto dal Senato. Tacerò i loro nomi per non dar luogo a fatti personali, avvertendo che, quando si è vicini al porto, è vietato sopra i bastimenti di parlare al capitano. Ed in questo momento il capitano sono io. (*Si ride*).

Gli argomenti dedotti dagli avversari si possono distribuire in tre gruppi: argomenti *teologici* o *religiosi*, che invece furono *antiteologici*, argomenti storici pienamente errati, argomenti politici di opportunità, ossia la vieta speranza della conciliazione, di cui si fece oratore ed apostolo il mio caro amico, il senatore Calciati.

Io, signori senatori, non potevo credere che la teologia cattolica ci dovesse quasi mutare in un Concilio ecumenico, ma in ogni modo mi aspettavo dall'alta competenza e dottrina degli avversari che essi avessero parlato con piena cognizione della materia e dell'opera del Concilio di Trento. E' facile dire ad occhio e croce che il matrimonio vi fu dichiarato un sacramento; ma bisognava dimostrare le condizizioni del supposto sacramento, dileguare le incertezze in cui il Concilio di Trento lasciò la materia e conoscere i provvedimenti legislativi, che furono poi pubblicati dagli stessi principi, che permisero nei loro Stati che fosse legge la deliberazione del Concilio di Trento, § XXIV.

Questa è materia di grande indagine, ed io mi permetterei dire a coloro, i quali ricordano o la sola dottrinella cristiana o i modesti insegnanti dei seminari, nei quali furono educati: non mettete le mani sopra cose che non siete avvezzi a trattare.

Era presumibile aspettarsi dai nostri egregi colleghi il ritorno « all'anno 1563 »? Il ritorno a quella società agitata da grandi passioni, perturbata da grandi lotte religiose nelle quali si consumò dal papismo una grande reazione.

La Germania e tutti gli altri popoli nuovi, che proclamavano la parziale emancipazione della coscienza vollero poi il riconoscimento dei diritti umani. I nostri avi rimasero incappucciati sotto l'intolleranza, quel pesante connubio del diritto imperiale con la teocrazia romana che da Federico Barbarossa in poi funestó e insanguinò le nostre contrade. E' possibile che uomini di Governo, i quali esercitano le più alte magistrature dell'Italia unificata, possano credere che da quel remoto tempo in appresso nulla sia mutato?

Onorevole amico Pascale, credete che prima il Tevere farà corso ritroso che non si ricada sotto la mistica reazione della intolleranza. Il mondo cammina e quindi la vostra parola, scusatemi che vel dica, mi ricorda Giosuè che intendeva fermare il sole. (*Si ride*). E forse la storia della legislazione sull'ordinamento della famiglia incominciò col Concilio di Trento; talchè sarà vera la credenza o degl'incompetenti o de' faziosi che ora si voglia consumare una nuova usurpazione dei diritti della Chiesa?

Io non mi lascerò sedurre dall'amore e dal trionfo degli studi moderni sopra le origini storiche e sulla eccellenza del matrimonio monogamico, sopra le altre unioni di civiltá inferiori. Siamo in Roma. Prendo le mosse dal giure romano. Io studiai il diritto romano e il diritto canonico alla dotta scuola del canonico Di Giacomo, che poi diventò vescovo e fu uno dei più intransigenti oratori del Concilio Ecumenico. Se fosse vero che io fossi rivoluzionario darei la verità della prova che i preti hanno sempre preparate le rivoluzioni. Invece citerò le più classiche e secure fonti delle due ragioni: *matrimonium est coniunctio viri et mulieris individuam consuetudinem continens*, è un contratto *sui generis* determinato dalla natura e destinato a formare la famiglia, *seminarium reipublicae*, e alla riproduzione della specie.

La storia registra le follie della lussuria e dell'asceticismo, opere di imperatori e di sacerdoti che negarono essere il matrimonio la congiunzione dell'uomo con la donna e che mira alla continuazione della stirpe.

Nerone volle sposare il puello Sporo, e Svetonio narra che trovò persino sette testimoni che assistettero alle nozze, *et etiam in mulierem naturam transfigurare conatus cura dote et flammeo per solemne nuptiarum, celeberrimo officio deductum ad se pro uxore habuit;* alcuni padri della Chiesa nel disprezzo della legge della vita dissero possibile l'unione della donna con l'eunuco, doversi vietare la nullità del matrimonio per impotenza, potendo i coniugi vivere come fratello e sorella.

Pertanto il diritto romano sino a quando imperò, interpretando la natura che detta le leggi fondamentali del matrimonio, non affermò mai che una benedizione nuziale dovesse intervenire come condizione essenziale del matrimonio. E poichè dall'intima unione dell'uomo e della donna nascono e si determinano numerosi rapporti giuridici, nessun filosofo del diritto, nessun legislatore civile negò mai la competenza dello Stato a determinarli sino a quando non vi fu o delegazione di imperatori, che vollero fondare il loro dominio sopra l'assistenza della Chiesa o delegazione della potestà legislativa fatta per la concordia dell'impero col papato.

Ma perchè ho detto *diritto dello Stato?* Meglio dirò affermandolo un dovere dello Stato.

Il matrimonio crea rapporti vitalissimi che si svolgono negli obbietti

seguenti: *la posizione giuridica degli sposi*. La famiglia è una società della quale il padre e la madre sono i capi naturali. La *coabitazione*, *la fedeltá* e *l'assistenza* soltanto dalla natura e dalla legge possono ricevere la loro sanzione. Nel tempo moderno si svolge fortissima la tendenza alla eguaglianza; onde non più si riscontra nel diritto comparato una potestà maritale simile alla *manus* del giure romano o tutoria quale il *mundium* germanico. La donna è trattata con minore asprezza nelle leggi moderne, e il *femminismo* reclama maggiori diritti. Questo obbietto è temporale e di ragione civile.

Il matrimonio addimanda queste sole condizioni, due persone di sesso diverso, capaci fisiologicamente e intellettualmente. I soli interdetti non possono contrarre matrimonio, perchè non hanno coscienza di libero consenso. Quelli, che non sono pienamente capaci, hanno bisogno di vedere integrato il loro consenso dalla patria potestà, dal tutore; e non è questa materia della potestà temporale? L'errore, la violenza e la coazione fisica tolgono la libertà del consenso. E il legislatore non deve impedire unioni contrarie agl'impedimenti, ch'esso riconobbe nello studio della razza, nell'azione del clima, e nei vincoli del sangue?

Dal matrimonio si sviluppa la idea giuridica del patrimonio della famiglia. Le leggi positive sanzionano diversi sistemi, quello della dote, la piena comunione de' beni o dei frutti, la perfetta separazione delle ricchezze dei coniugi. Questo obbietto è di stretta competenza del diritto civile. E perchè lo ricordo? Perchè il concubinato religioso spezza questi rapporti, li impedisce e ne organizza le frodi. Lo dimostrerò. La famiglia, lo sapete, si compie e si perpetua nella prole. L'uomo non nasce vero uomo, ma tale addiventa per la educazione. I genitori hanno l'obbligo della difesa, della educazione e della istruzione dei figliuoli. E il concubinato religioso toglie i genitori da questi doveri in un paese ove si volle la istruzione obbligatoria! La legge protegge lo stato di famiglia, assicura alla prole legittima i suoi diritti, elevando una presunzione di paternità legittima per i figli nati dal matrimonio civile. La debolezza della umana natura spiega i frutti della colpa, talchè accanto ai figli legittimi si possono avere gli adulterini, e prima di abbandonare il celibato si posson avere figliuoli naturali.

Il legislatore non deve proteggere e favorire le unioni illecite riprovate dal buon costume, deve garantire la condizione dei figli naturali. Permettendo che la Chiesa celebri con precedenza il così detto matrimonio religioso e che poi battezzi i nati, toglie persino l'azione ai figli naturali, che non ebbero registrazione nello stato civile, rende impossibile o assai difficile la prova, perchè l'infelice disegno di legge voluto dal Ministero non sottopone i registri della parrocchia ad ispezione, alle solennità degli atti pubblici. La legge ordinatrice de' rapporti di famiglia non garantisce la stessa famiglia nella sua origine, neppure nella sua risoluzione, che da noi dipende dalla morte di uno dei coniugi e, nel maggior numero dei popoli cristiani, benanche dal divorzio. Nella tutela e nella successione si affermano il diritto della famiglia e il diritto della volontà personale del defunto, e perciò si distingue la tutela legittima dalla testamentaria. Scomparve dal diritto moderno l'idea della inferiorità morale della donna; la madre legittima è tutrice, esercita la patria potetstà nella vedovanza. Il retto ordinamento della tutela dei minori è uno degli ardui problemi della legislazione de' popoli monogamici. Sorse il dovere di proteggere il difetto di intelligenza e

secondo il diverso grado d'inferiorità si hanno l'assistenza giudiziaria e l'interdizione. Dove è la famiglia civile nella esistenza del concubinato religioso! Come si può dal magistrato formare il consiglio di famiglia?

Ricordo al Senato la distinzione della successione *necessaria* e della *testamentaria*, la quota di usufrutto assegnato al coniuge superstite non separato con sentenza definitiva del magistrato. Tutto l'ordine della eredità è manomesso dal concubinato *religioso*. E osate parlare di libertà e del diritto del parroco e dei credenti quando tale errore distrugge così profondamente l'ordine pubblico? E non è regola elementare di ragione che la libertà stessa dei singoli debba essere coordinata con quella degli altri e col supremo diritto e col dovere dello Stato di garantire la formazione, la stabilità e il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli e tutti i diritti che dallo stato delle persone scaturiscono?

Tutti questi amplissimi effetti del vincolo matrimoniale non possono essere lasciati in balìa di ignoranti o di fraudolenti e di una parte sia pur minima, del clero, che ignora le nostre leggi e va educato a maledirle. E vi pare onesto e giusto che quando il legislatore per contentare le legittime speranze de ricchi, gli orgogli aristocratici delle famiglie, al principio della circolazione della proprietà fece una eccezione, modificando la regola che l'erede debba esistere concepito od al momento dell'apertura della successione, permettendo che sieno nominati eredi i nascituri, nulla si faccia in un Senato, ove il censo e l'aristocrazia sono largamente rappresentati a tutela delle classi popolari? E poi vi lagnate delle agitazioni delle plebi e delle aspirazioni verso nuovi sistemi di ordinamenti sociali? E lo stesso esercizio dei diritti politici non è fondato sopra la nascita da famiglie aventi stato civile? Io non posso lungamente discorrere della differenza tra gl'impedimenti di ragione naturale e civile e quelli che dettò la Chiesa nell'esercizio di diritti a lei delegati o dalla potestà imperiale o dai re assoluti e di diritto divino. Si accennò da altri oratori allo impedimento *libidinis causa*, al ratto. Pel diritto giustinianeo il rapitore era punito e non poteva più sposare la rapita. Ora il caso è differente. Ma l'*impedimento legaminis* è necessario, e si punisce la bigamia. Invece con la negata precedenza al matrimonio civile vi sono uomini e donne che come aquile a due teste (*ilarità*) prendono due mogli, due mariti, servendo allo spirituale e al temporale.

Giustamente il relatore avvertì quello, che sino dal 1876, io avevo esposto alla Camera dei deputati; che nella differenza tra il così detto diritto canonico e il civile l'eccezionale diritto delle dispense, ch'io vorrei cancellato in nome della eguaglianza giuridica, diventerà un espediente ordinario di amministrazione.

Duolmi che io non possa più largamente parlare del tema degl'impedimenti.

Avendo il fermo proponimento di non ripetere argomenti già detti da altri colleghi, tra i quali ricordo lo Schupfer, che invocò i lunghi secoli, nei quali lo Stato pur diviso tra il ceto sacerdotale, l'aristocrazia, le corporazioni d'arti e di mestieri con schiavi e servi, ebbe il governo della famiglia, io credo che il Senato nella sua grande maggioranza non possa dimenticare che la solennità religiosa, anche dopo che gl'imperatori si fecero cristiani e sostituirono la nuova fede all'antica, che vive ne' riti del paganesimo, fu stimata una pia costumanza non un precetto

rigoroso della Chiesa, e che sino a Giustiniano non richiamò l'attenzione del legislatore civile. Teodosio e Valentiniano, prima del marito di Teodora, avevano dichiarato non essere la pompa e la celebrazione matrimoniale sostanze del matrimonio e che ad esser valido bastassero il consenso dei contraenti e la fede degli amici.

Questo si riscontra nella L. 22 C. *de nuptiis*. Giustiniano, di cui Dante disse, parafrasando il Proemio delle *Istituzioni*, che onorò la doppia gloria delle leggi e delle armi, un secolo appresso per impedire i disordini, che derivavano dalle nozze riconosciute valide se celebrate *ex solo affectu* senza istrumenti dotali o su false testimonianze di stato coniugale, con la Novella 74, prescrisse che le persone occupate in *militiis et negotiis honestioribus* dovessero presentarsi al difensore della Chiesa, che era una persona laica e sottoscrivere un atto con l'intervento di tre testimoni comprovante il matrimonio, atto che doveva conservarsi nell'archivio della stessa Chiesa.

La Novella esentò da questo obbligo i senatori e altri illustri personaggi, per i quali disse idonea a provare la validità civile delle nozze la stipulazione degl'istrumenti dotali, e dispensò il minuto popolo.

Però l'Imperatore avvertì che aveva promulgata la Novella solamente per ottenere una prova più sicura delle testimonianze orali, e non essere la formazione degli atti indispensabili tutta volta che fosse piaciuto ai contraenti lasciare prova delle nozze contratte nella stipulazione di un contratto dotale: *fidem enim in solis testibus suspectam habentes ad praesentem venimus dispositionem*. Ma poco appresso queste sanzioni legislative furono in gran parte revocate dal capo IV della Novella 117 e Giustiniano ristabilì l'antica massima: *ex solo affectu celebratas nuptias, firmas esse sancimus, et ex eius natus legitimos esse filios iubemos*. Ricordai nella mia relazione parlamentare dei 25 novembre 1876 che l'imperatore Leone più tardi richiese nello Impero di Oriente come necessaria e come la solennità probante la *sacra benedizione* per confermare i matrimoni, assegnando del comando questa sola ragione, di voler assimilare i *matrimoni* alle *adozioni* (1) per le quali aveva introdotta la necessità di un egual rito religioso; ma, poichè andò in disuso la sacra cerimonia dell'adozione, che i legislatori secolarizzarono, giammai la Chiesa si disse offesa dell'abbandono ora detto. Bene adunque diceva con la squillante sua voce l'egregio collega mio per più titoli, lo Schupfer, onore degli studi storici, che si dimenticò la legislazione di sedici secoli.

E ciascuno dovrebbe ricordare, che, tranne forse i tempi nei quali regnarono i Carlovingi, la Chiesa prese dai Codici di Teodosio, di Giustiniano, da Papiniano, dal Breviario di Alarico e da altri Codici barbari, come legge, tutto quello che concerneva l'età, le condizioni personali degli sposi e gl'impedimenti, e le consuetudini riconobbero sempre valide le nozze tra due persone di sesso diverso, purchè avessero libera la volontà di contrarle. La benedizione della Chiesa potrà giovare alle coscienze dei credenti. Le libertà conquistate non permisero più che la legge a forza avesse imposta la sottomissione alla giurisdizione della Chiesa, la quale o si dovette contentare di paurose ipocrisie, ovvero accendere i roghi.

---

(1) CONST. LEON, 89. *Quemadmodum adhibitis sacris deprecationibus adoptionem perfici sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio confirmari iubemus.*

Farei ingiuria ai colleghi ricordando le condizioni politiche e religiose, che decisero la convocazione del Concilio, che si trasferì a Trento, ma pochi ricordi sono opportuni. Vi fu di frequente ostruzionismo di altro genere, lungamente indugiato per le rivalita dei legati della Francia, della Spagna e di altre nazioni.

Nessuno credette il matrimonio un sacramento, e giustamente ritenne che si perfezionasse per il consenso valido degli sposi. Si può comprendere la delegazione di alcuni servizi al clero, perchè vi fu tempo, in cui il chiericato raccoglieva l'elemento più dotto e più sapiente fra le genti. Lo stesso sistema delle leggi deliberate con le tre letture che l'Inghilterra introdusse nelle forme disciplinari dei parlamenti fu la conseguenza di questa condizione, poichè i deputati dell'ordine aristocratico, quelli dei Comuni non sapevano neppur leggere, (*risa*) e il clero leggendo i disegni di légge permetteva loro di discuterli, di approvarli.

Ed ora passo a confutare coloro, i quali propugnano il disegno dell'onor. guardasigilli come un dovere dello Stato a riconoscere il diritto della Chiesa a celebrare il sacramento, come un diritto dei cattolici a invocarlo in nome della libertà religiosa e come una conseguenza della separazione della Chiesa dallo Stato.

Gli oratori, che parlarono, muovendo da tali convinzioni furono e sono in un grandissimo errore; giova dissiparlo, non perchè io speri di mutare il loro voto premeditato; ma perchè il paese ci ascolta, e moltissimi forse in altre occasioni leggeranno negli atti parlamentari, che sono l'inventario della storia legislativa e del pensiero giuridico, politico degli italiani. La pretensione della Chiesa a voler dettare le leggi sopra il matrimonio fu una delle sue innumerevoli usurpazioni dei doveri dello Stato. Credo che ventitre o ventiquattro furono i Concili della Chiesa celebrati prima di quello, a cui Trento, che innalzò una statua all'Alighieri, die' il nome. Il Concilio di Firenze dell'anno 1463 aveva dichiarato che il matrimonio fosse riposto nel solo consenso valido degli sposi.

Otto furono le proposizioni relative alla materia matrimoniale. Il Concilio le die' a studiare a quattro Commissioni che si divisero quasi a modo di uffici parlamentari.

Richiamo le otto proposizioni. 1° Si doveva dichiarare eretico chi diceva non essere il sacramento istituito da Dio, e che fosse una introduzione umana, che non conteneva alcuna promessa di grazia. 2° Potevano i progenitori irritare i matrimoni segreti e volersi che non fossero matrimoni i contratti in quella maniera; anzi che la Chiesa li dovesse irritare. 3° Era lecito repudiare la moglie per causa di fornicazione, contrarre altro *matrimonio* con altra vivente, ed era errore fare divorzio per altra causa che non fosse la fornicazione. 4° Era lecito ai cristiani avere più mogli e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno non erano una superstizione tirannica nata dalla superstizione dei Gentili.

5. Il matrimonio non si deve posporre, ma anteporre alla castità, perchè Dio dà maggiore grazia ai maritati che agli altri.

6. Possono i sacerdoti lecitamente contrarre matrimoni non ostante il voto e la legge ecclesiastica. Si deve dire che non si debba condannare i loro matrimoni, perchè tutti quelli, che si sentono di non avere il dono della castità, possono contrarre matrimonio.

7. Si debbono osservare i gradi di consanguineità e affinità descritti nel 18° del *Levitico* e non altri.

8. L'inabilità alla congiunzione carnale e l'ignoranza intervenuta sono le sole cause di ripudio.

Se la memoria non mi falla, ai 9 febbraio 1563 la discussione fu intrapresa. Parlò il gesuita Salmerone sopra il 1° articolo; e disse le solite cose degli scolastici. Intorno al 2° articolo riferì la determinazione, già da me ricordata, del Concilio di Firenze: *che il matrimonio riceve la perfezione col solo consenso dei contraenti*, sul quale nè padre nè altri dovevano avere autorità. Censurò i matrimoni segreti e i grandi adulterî, che ne seguivano. Il decano di Parigi disse che il primo matrimonio tra Adamo ed Eva non ebbe testimoni. Tante altre cose degne dei tempi dissero il Lainez, Padre Soto, Fra Ramirez. A favore del matrimonio dei preti, ascoltino gli avversari, furono dette due gravi ragioni: lo scandalo, che davano i sacerdoti incontinenti, e la penuria di persone continenti.

I Papi dicevano essere impossibile attendere alla carne e allo spirito, ma in quel tempo non temevano che la storia avrebbe tramandati ai posteri i nomi dei figli de' Papi, la loro simonia. Sorsero gravissimi dispareri. Il vescovo di Modena sostenne che la materia non si dovesse trattare per via di domma, perchè altrimenti si chiudeva la via ad altre riforme. Quando pareva impossibile una concordia, fuvvi un intrigo consiliare: oggi si direbbe intrigo parlamentare. A venti miglia da Innspruck si manifestò alcun caso di peste, la paura invase gli animi. La storia non affermò la certezza del grande manipolatore delle coscienze intimorite. Agli 11 agosto quasi di sorpresa fu deciso che ogni matrimonio senza la presenza del prete fosse nullo, mentre si era persino discusso che bastava raccoglierne il consenso avanti il notaio. Lo storico veneziano celebrato nei secoli, fra Sarpi, scrisse: « fu cosa di somma esaltazione dell'ordine ecclesiastico, poichè un'azione tanto principale nella amministrazione politica ed economica, *che sino a quel punto era stata in sola mano di chi toccava*, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via nè modo di fare matrimonio, se due preti, cioè il parroco e il vescovo, per qualche rispetto interessati, ricuseranno di prestare la presenza ». Le affrettate decisioni ottennero voti 133 contro 56. I sovrani biasimarono i loro Legati di aver lasciato respingere l'articolo, che avrebbe permesso per la onestà dei costumi il matrimonio del clero, « essendo cosa chiara, osservò lo stesso storico, che colla introduzione del matrimonio dei preti si farebbe che tutti voltassero lo affetto e lo amor loro alle mogli e ai figli e per conseguenza alla casa e alla patria; onde cesserebbe la dipendenza stretta che l'ordine clericale ha con la Santa Sede ».

Ma, dopo le affrettate deliberazioni del Concilio di Trento, sanno tutti che le medesime non potevano altrimenti diventare leggi, se non avessero ottenuto il consenso dei sovrani, che avevano il diritto di respingerle.

E' cosa notissima che la stessa Spagna, sotto il tetro governo di Filippo II, fece le sue opposizioni; il Piemonte impedì la esecuzione delle decisioni tridentine per i Valdesi, abitanti nelle valli di Fenestrelle. Venezia protestò contro l'anatema dato ai divorzi, perchè aveva tuttora i regni di Cipro, di Candia, Corfù, Cefalonia, Zante, ove da tempo antichissimo gli abitanti costumavano ripudiare la moglie fornicaria e prenderne un'altra; sperimentò il frutto del consenso dato al Concilio di Trento.

Poco tempo passò e la Serenissima sentì i danni che la debolezza verso la potestà sacerdotale cagionava. Una Bolla del 1595 osò vietare a tutti gl'italiani di recarsi oltre le Alpi ove erano eretici per fare commercio, senza una licenza degli inquisitori, pena la scomunica.

Clemente VIII con un Breve voleva osservato l'Indice dei libri proibiti. La Bolla inceppava il commercio librario. Se Venezia l'avesse accettata, non sarebbe rimasta quella terra non soltanto gloriosa pel dominio dei mari, ma per le stupende edizioni, con le quali salvò alla civiltà latina, alla coltura universale la sapienza antica e specialmente i tesori del risorgimento e del rinascimento italiano (*Bene*).

Per le cose sinora discorse, io ho tre dimostrazioni, che stimo incensurabili. La prima, che sempre il diritto matrimoniale fu legge di rigorosa competenza del potere civile, il quale talvolta volle il clero, per gli uffici di notai, tabelionari, testimoni e conservatori degli atti; che il Concilio di Trento, vinto dalla paura della peste, fece opera affrettata, riprovata, che non fu da tutti pienamente accettata come legge interna: e che solamente il consenso di re, di principi e di imperatori per fini politici accettò quelle regole.

Ma il Concilio di Trento non decise in che fosse riposto il sacramento. Il venerando collega nostro, il senatore Ferraris, ce lo ricordò. Gli antichi padri della Chiesa parlarono di *sacramentalità* del matrimonio, perchè la scolastica medioevale, propagandone l'indissolubilità, volle vedervi l'equiparazione biblica dell'unione di Cristo con la Chiesa. Nell'errore di credere sacra tutta la letteratura biblica il *Cantico dei Cantici*, che non è altro che un epitalamio, erroneamente attribuito a Zachiele ad Esdra, mentre altri affermano che fu composto per il matrimonio di Salomone con la regina di Egitto, sostennero la detta sacramentalità. I rabbini invece vietavano la lettura di quel canto d'amore agli uomini che non avessero trent'anni. La Chiesa ne permise la lettura anche durante il sacrifizio della messa. Però S. Paolo voleva che i sacerdoti avessero una moglie. Per questo si legge nel Durandi, *Comm. in sent. distin. 26, quaes. 3) Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum sicut alia sacramenta novae legis... sed largo modo sacramentum.* Parecchi posero il sacramento nella sola *copula carnalis* per le parole *et erunt duo in una carne;* onde, posta la indivisibilità, non si offende la massima *quod Deus junxit*, quando mancò il congresso sessuale. Autori francesi vollero ricercare la materia del sacramento nella *benedictio nuptialis*, altri il *ministero* di esso nel prete, che l'amministrava nel momento della celebrazione, onde il matrimonio conchiuso senza la benedizione nuziale è un *contractus matrimonialis*, sul quale lo Stato può e deve imporre requisiti materiali e formali, ed estendere la propria giurisdizione. La sola benedizione cattolica darà al contratto ossia al matrimonio civile una sanzione religiosa accolta dalla fede dei credenti. Concordi sono le dottrine sull'obbietto. Consulti chi vuole averne maggiore certezza, se teme che non la rechi la parola mia, il Landi, il Litta (Pavia, 1783), il Cuccagni (Roma, 1791), Antonio Theiner nel 1825, nel libro: *Variae doct. cathol. opinio. de iure statuendi imped. matrimon. direct.*, il Laboulaye, il Pescatore con altri molti. E tali verità furono esposte dai venerandi e dotti magistrati, che onorarono il Piemonte e il Senato subalpino, il Musio, il Pinelli, il Siccardi. Il Musio ricordò che il Concilio di Firenze decise che il matrimonio consista nel solo consenso degli sposi; ricordò che il cardinale di Lorena propose al

Concilio di Trento l'annullamento dei matrimoni clandestini non come uomo di Chiesa, ma come uomo di Stato, e che tutte le disposizioni del Concilio di Trento furono disciplinari. Separandosi la celebrazione del matrimonio civile dalla benedizione nuziale non si sequestrò nell'uomo il cittadino e nel cittadino il cristiano. Ricordò che Cristo non intervenne alle nozze di Cana, ma al banchetto. Il Pinelli sostenne giustamente che in materia di libertà di coscienza non possa esistere differenza alcuna tra l'uno e l'altro culto, che i decreti del Concilio di Trento ricevettero diversa esecuzione, e che in Francia furono ricevuti quanto al domma non quanto alle discipline; cito il cardinale Pallavicini, il quale scrisse: « che il decreto sul matrimonio ritornò più volte sotto la lima, ed in principio era tale che richiedeva la presenza di tre testimoni degni di fede senza rendersi necessario il sacerdote ». I magistrati, che parlarono prima di me, non possono ignorare tali dottrine, e non oserebbero negarne la verità. Il De Margherita, relatore, dimostrò come il matrimonio dei cattolici possa con pieno diritto separarsi dal contratto del connubio, che il Concilio di Trento non stabilì un domma; fu citato l'insegnamento di Melchiorre Cano, morto a Taraçon nella nuova Castiglia, nel 1560, tre anni prima la deliberazione del Concilio di Trento. Quel celebrato canonista aveva insegnato che non si dovesse disconoscere la decisione antica.

E' stato affermato dal senatore Pascale che il matrimonio civile fu una invenzione della rivoluzione francese. Altre pagine ha la storia della legislazione che non vanno dimenticate.

Nella cospirazione dell'assolutismo regio e della teocrazia dei papi rimasero proibiti i matrimoni fra persone di diversa religione; anzi furono dichiarati nulli. Costanzio li minacciò di morte. Dopo il Concilio di Trento l'impedimento *disparitatis cultus* fu per la nuova condizione dei tempi o dissimulato o abbandonato. La Chiesa, che pretendeva l'*abiura* della parte acattolica per celebrare il matrimonio, in Polonia ove si era svolto il *socinianismo* per opera di profughi italiani dalle minacce della inquisizione, si permisero i matrimoni misti. Nel Wurtemberg si volle la prole divisa per sesso quanto alla educazione religiosa; il maschio della fede paterna, la figlia della fede materna. Per il Belgio e l'Olanda, Benedetto XIV nel 1741 ammise la ricognizione dei matrimoni misti, e permisero che le cerimonie religiose si celebrassero nelle due Chiese. Nel 1580 il matrimonio civile fu introdotto come matrimonio facoltativo per i riformati, e come obbligatorio per i dissidenti. Nel 1656 il matrimonio civile fu esteso a tutti i Paesi Bassi. In Francia nel 1787 fu introdotto come transitorio per gli acattolici. Così cesserà la paura, francese, che molti sentono del matrimonio scritto dalle leggi di natura, dalla ragione umana, risorto con la proclamazione dei diritti dell'uomo e con la dichiarazione della eguaglianza giuridica avanti la legge.

Se la decisione del Concilio di Trento fosse stata dommatica, i Papi non avrebbero potuto introdurre l'aurato sistema delle dispense, non più comandando l'*abiura*. Era possibile che a conquistare il bacio della donna amata si dovesse imporre la religione ereditaria nelle famiglie? Una ipocrisia o una viltà? Nei giorni nostri chi può pagare trova due Chiese, ma il popolo qualche volta non può pagarne neppure una. Tanto è vero che i principî accettarono l'opera del Concilio di Trento come un concorso del clero ad assicurare la conservazione dell'ordine delle famiglie che, prima della rivoluzione francese e dopo la restaurazione, dettarono

provvedimenti invocati dagli stessi ecclesiastici per rimuovere gli inconvenienti ai quali dava luogo la legislazione canonica, specialmente per i matrimoni clandestini. Si ricordarono le leggi toscane del 1786 e 1788; io rammento in Napoli la prammatica del 1718, e quella del 1771, le quali minacciarono pene contro gli ecclesiastici, che celebravano i matrimoni clandestini senza il consenso paterno; nel Regno di Sardegna furono istituite revisioni annuali comandate a pubblici ufficiali, a segretari insinuatori, per sindacare la tenuta dei registri dello stato civile da parte degli ecclesiastici; nella Valle d'Aosta fu minacciata la multa di L. 500 al prete che celebrasse un matrimonio segreto. Dopo la restaurazione teocratica-assolutista, la Toscana nel 1817 dettò norme intorno alla tenuta dei registri e alla loro revisione da parte dell'autorità civile; in Parma e Piacenza nel 1820 si comandò che i registri fossero tenuti da un uffiziale governativo; in Modena col regolamento 12 febbraio 1814 furono dettate norme per la certezza ed onestà dei registri. In Piemonte il Codice civile dell'anno 1837 comandò il matrimonio tridentino per i cattolici, lasciò per gli acattolici celebrare il matrimonio secondo le loro leggi religiose; ma il regolamento approvato con le patenti del 20 giugno 1837 sanzionò norme severe per i registri dello stato civile, tenuto dai preti, e il sindacato su di essi da parte civile. Nel disegno di legge ministeriale nulla è disposto. E potevo io credere che si volesse far peggio e meno di quello che si fece quando la società era siffattamente ordinata: all'apice era un Papa, che lo sorreggevano elettori, poscia i cardinali, gli stati dei principi con i nobili, nobiltà antica e novella, di accatto, poi la borghesia, da ultimo una plebe senza nome, vivente vita servile, umiliata, smunta, offesa dalle 135 angherie feudali, che si possono leggere nella *Storia della feudalità* di Davide Winspeare, quando esisteva perfino il diritto di prima notte, per cui il colono doveva battere con le canne le paludi per non far gracidare le rane e far sfogare con tranquillità le lussurie dei padroni sopra le loro spose, quei padroni che rispettavano le « Perpetue dei Papi ».

Venne l'èra nuova della redenzione delle nazionalità e dell'accettazione dei Governi rappresentativi e il matrimonio civile a tipo francese fece e va facendo il giro del mondo, perchè fu stimato necessario, indispensabile alla nuova azione dello Stato, alla proclamata eguaglianza giuridica.

Anche dopo la battaglia di Waterloo e la restaurazione del Congresso di Vienna il Codice francese rimase in vigore in parecchi paesi stranieri, come, per esempio, in Polonia e nelle provincie renane.

L'istesso Borbone, là dove erano forti le tradizioni del Giannone, e recenti le leggi del Tanucci, che molti rispettano senza averle lette, e i suoi legislatori studiarono un sistema misto, che impediva al clero le frodi sopra gli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

Il Piemonte rimase ligio al matrimonio tridentino meno per gli israeliti e per i valdesi, pure ispezionando gli atti dello stato civile.

Allorquando re Carlo Alberto emanò la Costituzione, il suo Governo sentì la necessità di introdurre tutte le riforme che il mondo civile aveva sanzionate per il trionfo degli ordini costituzionali e la introduzione del matrimonio civile che i Concordati avevano riconosciuto regolare in altri paesi, che il Belgio aveva aveva scritto nella sua costituzione. Il Governo subalpino iniziò la riforma usando calzari

di piombo. Gaeta e Portici erano diventati il covo della reazione austro-papale.

Il Governo subalpino mandò a Portici il Siccardi per trattare l'abolizione del foro ecclesiastico, la riduzione delle feste, l'alienazione dei beni della manomorta. Il ministro D'Azeglio, che sentiva la necessità di procedere contro il partito clericale, stimò migliore di ogni altro quell'uomo di penna, di studio e di meditazione, che aveva fama di nemico coraggioso e risoluto delle esorbitanze clericali. Il Papa negò alla dinastia di Savoia e al valoroso popolo subalpino quanto da lungo tempo il Papato aveva giudicato buono, legittimo, non avverso alla religione cattolica in altri paesi cattolici. Pio IX respinse la concordia, e i ministri di re Vittorio Emanuele proposero, ai 25 febbraio 1850, un disegno di legge che aboliva il foro ecclesiastico, sanzionava l'abolizione delle immunità di asilo e delle chiese e dei luoghi sacri, e riduceva le feste e il divieto dell'acquisto dei corpi morali senza l'autorizzazione dello Stato. Con l'art. 7 il Governo s'impegnò a presentare una legge che doveva regolare il matrimonio nei suoi rapporti con la legge civile. Ascoltate, onorevoli avversari, la breve motivazione del disegno di legge: « Vengo a proporre all'approvazione della Camera un provvedimento legislativo, le cui disposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e dispositiva di legge alcune conseguenze che direttamente e necessariamente derivano dai principî già posti nello *Statuto fondamentale* del Regno o sono altrimenti richieste imperiosamente dall'attuale condizione di cose. *Vuole la nostra legge politica, ed è elementare, indispensabile di ogni libero reggimento, l'eguaglianza giuridica dei cittadini qualunque sia il loro titolo e il loro grado*... Le disposizioni che ho l'onore di proporvi sono da tempo più o meno scritte ne' Codici di quasi tutti i popoli d'Europa.... Esse nulla tolgono alla religione de' padri nostri che sta profondamente a cuore di noi tutti e che il Governo del Re per intima convinzione, per affetto come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i mezzi; che anzi *sceverandola da privilegi che non sono in lei, ma contro di lei divenuti in lungo tempo onerosi ai privilegiati stessi, e rivendicando alla sovranità civile quella giurisdizione sulle cose interne e temporali del Regno che, appunto perchè necessaria al bene della nazione, è assolutamente inalienabile*, toglieranno di mezzo *la confusione di giurisdizione e di competenza che fu così spesso occasione e fomento di deplorevoli conflitti* ».

Il disegno era stato lungamente studiato dal De Ferrari, consigliere di Cassazione, dal Fraschini, consigliere di Stato, dal senatore del Regno Jacquemoud, consigliere di Stato, dal Maestri, senatore e consigliere di Stato, da Stanislao Mancini, professore di diritto internazionale, da Ruiz, professore di legge nell'Università di Torino, e da Pastore Matteo, deputato e professore nell'Università. Ciascuno di essi preferiva il sistema opposto al francese; ma il Mancini, non con una *Nota*, come erroneamente disse l'onorevole senatore Pascale, ma con un lungo *Parere* eliminò tutti i sistemi opposti, propugnando il francese, ma cedendo alla volontà degli avversari ritrosi alla sanzione punitiva, scrisse la riserva: « che ad esperienza fatta si poteva aggiungere altra punizione ».

Mi consenta il Senato che io legga dal *Parere* brevi parole: « Un sentimento di rispetto verso gli onorandi colleghi della Commissione mi impone il debito di lasciar documento dei motivi del mio coscienzioso

dissenso dalla loro deliberazione, comunque per ora *provvisoria*. Non è mio pensiero venir ripetendo i ragionamenti che ebbi occasione di accennare nel corso della discussione orale, ma di svilupparli, persistendo nelle mie conclusioni ». E dopo avere dimostrati i vizi dei cinque progetti escogitati, terminò col dire che egli non poteva raccomandare altro disegno di quello del sistema francese. « *Così la critica degli altri sistemi conduce il legislatore* per via di eliminazione *quasi* forzatamente a riposare l'animo nel sistema del Codice francese ». Ma poichè si era rappresentato ancora il pericolo di casi frequenti ne' quali il matrimonio ecclesiastico per trascuranza o per deliberato volere potrebbe rimaner privo d'ogni ulteriore celebrazione di atti civili, scrisse: « *converrebbe attendere che l'esperienza confermasse questi timori* e mostrasse non abbastanza tutelata la facile osservanza della legge civile dall'interesse proprio de' contraenti e dalla sollecitudine degli affetti paterni, specialmente dove intervengono doti, speranze di successione ed anche in tutti gli altri casi pel disfavore dell'opinione sociale. Quando venisse rivelata la insufficienza di questa sanzione la gravità e frequenza degli abusi, nulla impedirebbe che si aggiungesse (con promulgazione di una nuova legge *che potrebbe ridursi ad un solo articolo*) la minaccia di una pena la quale nel contemplato caso sarebbe *d'indubitata legittimità* perchè diretta a sanzionare *l'osservanza della legge civile* e non della religiosa, e non *verrebbe adoperata che come mezzo di preservazione da danni e pericoli perturbatori del buon ordine della società* ».

Ecco il Mancini della prima ora, che non ebbe più maniere e rimase sempre costante nel credere che riconducendo il clero alle sue funzioni spirituali, si sarebbe fatto un bene al clero medesimo e si sarebbe redenta la patria. Poco lo conobbe chi, parlando, dimenticò ch'egli pubblicò in Napoli i famosi decreti del 17 febbraio 1861.

Io non ricorderò le tristi condizioni nelle quali era il Piemonte quando fu discusso il disegno di legge. Parecchi senatori erano vescovi; la legge elettorale permetteva che i preti fossero deputati e le idee guelfe sorte al grido: « Pio IX lo ha voluto! » avevano riempito l'assemblea di preti. La sventura di Novara aveva perturbato grandemente lo spirito pubblico; la reazione era ovunque trionfante. Nella Camera vitalizia si era formato un partito aristocratico-clericale, come lo chiamarono tutti gli storici, autorevole per i nomi di Balbo e di Revel. In Francia il colpo di Stato aveva fatto smarrire le speranze di una riscossa della parte liberale. I fatti di Genova avevano generate paure e suspicioni contro le libertà costituzionali. Il Papa in una lettera di risposta al Re aveva dichiarato. contro la verità storica e contro il sistema dei Concordati, che mai la Chiesa si era rassegnata alle leggi de' popoli cattolici che avevano adottato il matrimonio civile; il prof. Nuitz aveva sofferta la censura; il clero era diventato sedizioso. Le passioni erano così potenti che dentro le famiglie si erano accesi forti dissensi. Un Alfonso era contro Alberto Lamarmora, un Roberto contro Massimo D'Azeglio, un Camillo di Cavour era contro Gustavo di Cavour. Il generale d'Avernioz, ch'era stato prode in guerra, osò sollevare la questione della incostituzionalità della bandiera tricolore. Un prete deputato, il Bergiotti, appena si presentò la legge sul matrimonio civile, gridò: avete ottenuto il consenso di Pio IX?

Non ricordate in che modo si riuscì a far respingere in Senato per un solo voto il disegno di legge adottato dalla Camera dei deputati?

Il relatore, che, secondo il regolamento del tempo, apriva la discussione della legge facendo un rapporto orale, nel passare a rassegna i vari pareri dei magistrati, riferì che i magistrati si erano divisi in due file propugnando molti il sistema *italiano*, altri il sistema francese con alcune modificazioni. S'innalzava a dignità di sistema italiano la legislazione napoletana.

Nella tornata del 20 decembre 1852 il senatore Coller si dolse che il relatore non avesse fatto cenno di due lettere, l'una del procuratore generale della Cassazione e l'altra del primo presidente di quella Cassazione, le quali appoggiavano il sistema napoletano ch'era stato preferito dalla Cassazione di Torino.

Tra i senatori, alcuni chiesero altri contrastarono la lettura di quelle lettere, che censuravano il parere del Mancini, il quale aveva dimostrato gl'inconvenienti del sistema napoletano. Il Senato non ne permise la lettura. Fu atto di pudore: la magistratura napoletana era stata lo strumento della feroce reazione borbonica. Si innalzava a dignità di sistema italiano il Codice napoletano, il quale all'atto che gli sposi celebravano innanzi all'ufficiale dello stato civile non dava il nome di *contratto*, ma quello unicamente di promessa di matrimonio (art. 48), che conferiva una semplice azione di danni e non impediva neppure di far sorgere l'impedimento a contrarre un novello matrimonio. Gli art. 67 e 189 senza dubbio dichiaravano valido il solo matrimonio che si celebrava in faccia alla Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Chi mai avrebbe potuto credere che dopo mezzo secolo le discussioni dei più reazionarî membri del Senato subalpino dovessero ancora fare dottrina per spingere l'assemblea vitalizia a ritroso delle leggi di tutti i popoli cristiani e cattolici del mondo civile? E si dimentica che il conte di Cavour in quell'occasione si manifestò l'uomo di Stato nuovo, che doveva condurre il Re, il quale raccolse la corona del padre sul campo di Novara, per la via del Campidoglio. (*Bene*).

Nella biblioteca del Senato vi è un'opera recentissima dell'anno 1899: in essa il mio amico, Ernesto Leher, segretario dell'Istituto di diritto internazionale, pubblicò tutte le leggi dei popoli monogamici, raggruppandoli per sistemi, col titolo: *Le mariage, le divorce et la séparation de corps, dans les principaux pays civilisés. Etude de droit comparée.* La lettura di questo libro prova che il matrimonio civile della Francia abbia fatto il suo cammino e sia entrato nelle colonie; che la Germania adottò il matrimonio civile con la pena secondo il sistema francese; come l'Austria, il Belgio, il Brasile, il Chilì e altri paesi introdussero il matrimonio civile pur rimanendo in buono accordo con il Papato, malgrado i diversi sistemi di relazioni tra lo Stato e la Chiesa. L'egregio professore e giurista al titolo: *Célébration du mariage*, n. 1043, scrive (e leggo traducendo: « In altri paesi, specialmente in Allemagna, nella Repubblica Argentina, in Belgio, nel Brasile, nel Chilì, in Francia, in Messico, nei Paesi Bassi, in Rumenia, nell'Uruguay, il matrimonio civile è il solo riconosciuto dalla legge e non può, sotto diverse penalità, essere preceduto da una cerimonia religiosa: questa cerimonia, se le parti lo desiderano, non può aver luogo se non dopo grande pregiudizio della donna e dei figliuoli.

« In Italia il Codice civile ha egualmente secolarizzato il matrimonio e non lo riconosce se non sia stato celebrato avanti l'ufficiale dello stato civile; ma si è creduto doversi, *a torto secondo noi*, omettere ogni pe-

nalità per il caso in cui il prete procedesse al matrimonio religioso senza essersi prima assicurato della celebrazione del matrimonio civile: dal che segue che il matrimonio religioso può precedere il matrimonio civile e in fatto, rimanendo solo sprovvisto d'ogni effetto legale, con grave danno della donna e dei figliuoli (§ 1044).

Furono le grandi lotte sostenute da Camillo Cavour e la lotta contro la reazione, che indicarono il Piemonte come la terra benedetta che aveva non solamente un Re che aveva mantenuto il giuramento, raccolto dal padre sul campo di Novara, ma l'uomo di Stato che, facendo cadere la società organizzata all'antica col privilegio del clero e della nobiltà, prometteva di redimere la penisola a nazione.

La guerra di Crimea e quella che venne dopo, non permisero al Piemonte di svolgere la promessa contenuta nella legge del 1850; ma immediatamente dopo la proc'amazione del Regno d'Italia, il deputato Brofferio interpellò il conte di Cavour nella seduta di marzo 1861 per sapere se egli avesse o non l'intenzione di proporre il matrimonio civile, e sapete, o signori, con quali argomenti il conte di Cavour dichiarò la necessità di presto venire alla secolarizzazione del matrimonio. Egli che volle che fosse dato al Re d'Italia il titolo di Vittorio Emanuele II, dichiarando giustamente che la vita nazionale del Piemonte era stata vita italiana, rispose che il Ministero aveva ancora il dovere di svolgere quella promessa fatta nell'art. 7 della legge del 1850. Egli non aveva ceduto alla reazione.

Breve tempo dopo il deputato Mancini affrettò, con una interpellanza svolta ai 13 luglio 1862, la unificazione legislativa del Codice civile raccomandando specialmente il matrimonio civile. « Il matrimonio, egli disse, l'atto importante che crea la famiglia e che perciò più di tutto appartiene alla naturale competenza dello Stato, dove è considerato come un contratto civile e quindi avrà l'ingerenza e la protezione della magistratura ordinaria, dov'è sottoposto obbligatoriamente ad un tempo a due leggi, a due autorità, a due giurisdizioni, che non di rado si trovano in conflitto, dove infine, come nelle antiche provincie e nella Toscana, è intieramente abbandonato alle leggi e ai tribunali della Chiesa come ingiuriosa abdicazione dei diritti, o dirò meglio, dei doveri della potestà sociale ». Il Pisanelli e il partito moderato vollero sperimentare il costume del clero sanzionando il matrimonio civile senza vietare la precedente benedizione nuziale.

Così l'Italia ebbe il Codice del 1866. Esso fu pubblicato in Roma quando la grande vittoria della Prussia e della Germania fece cadere l'ultima rocca, ove si raccoglieva la reazione borbonico-clericale, che aveva tentato la restaurazione col brigantaggio e con l'agitazione delle coscienze delle plebi.

Il 20 settembre fu una delle più grandi epoche della storia della umanità. In quel giorno nel Consiglio dei ministri vi era alcuno ancora incerto di venire a Roma, e Matteo Raeli, che era il ministro guardasigilli di quel tempo, pubblicò il Codice penale subalpino, togliendovi alcuni articoli dei reati dei ministri del culto con un decreto che, se non erro, recò la data del 27 settembre di quell'anno.

Noi eravamo lieti del plebiscito di Roma che impedì al partito, che oggi ancora muove le ali, di cedere la Città Leonina al Papa, appena vedemmo instaurata la giustizia italiana, la giuria, la pubblicità nei dibattimenti nel nuovo territorio redento; ma dopo breve tempo appren-

demmo, dai procuratori generali, dai procuratori del Re, nelle loro relazioni annuali sull'andamento della giustizia e specialmente sull'applicazione della legge dello stato civile e contro il matrimonio secolare, cifre spaventose. In taluni circondari della provincia di Roma non si era celebrato alcun matrimonio civile. Si conobbero le istruzioni della Penitenzieria date ai parroci per impedire quel matrimonio che chiamavano un concubinato. Di queste istruzioni ho fatta la pubblicazione in un libretto dal titolo il *Brigantaggio borbonico e papale*, di cui oggi ho fatto omaggio al Senato.

Il confessionale, che sarà sempre l'istrumento più efficace per calpestare il pensiero civile e il libero Governo, faceva la sua opera malefica. Allora il deputato Mancini, che di continuo biasimava la fiacca politica dei moderati, per mettere in mora il partito ministeriale propose un disegno di legge ammesso alla lettura dagli uffici e annunziato il 25 gennaio 1873 come legge di effetto retroattivo, emendatrice, avente il fine di legittimare tutti i matrimoni che prepararono all'Italia una generazione di famiglie anomale. Io non so capire come un disegno di legge avente tali fini, che neppure fu svolto dall'oratore, che anzi fu abbandonato, potè essere invocato a difesa del presente disegno di legge.

Venne il 18 maggio 1876, cadde la destra. Il Mancini diventò ministro guardasigilli, e propose un disegno di legge per reprimere gli abusi dei ministri dei culti. Parecchi deputati negli Uffici proposero che al disegno fosse aggiunta la sanzione del divieto e l'analoga pena contro la benedizione ecclesiastica non preceduta dal matrimonio civile. Dal 1° gennaio 1866 al 31 dicembre 1871, 120,421 unioni erano state benedette dai parroci senza la precedente celebrazione del matrimonio civile.

Scrissi la relazione con studio e ponderazione; io solo mantenni il pensiero della necessità; il ministro pregò la maggioranza di non aumentare i motivi della opposizione della maggioranza dei senatori. Che debbo dire?

Dirò che P. S. Mancini non fu fortunato in Senato. Quest'Assemblea che fiduciosa nei Ministeri di destra aveva votato la legge abolitiva delle manomorte, quella del servizio militare dei chierici e le altre leggi che riscattavano la competenza dello Stato dalle usurpazioni della Chiesa, mosse all'uomo, di cui oggi ridesta la memoria, tale opposizione che prima rigettò la legge contro gli abusi dei ministri del culto e dipoi fece il viso dell'armi a quella sul giuramento che conteneva la migliore consacrazione del rispetto alla libertà di coscienza. Il Mancini con emendamenti e fatica la fece accettare, emendata dovette ripresentare al ramo elettivo del Parlamento.

Contro la resistenza dell'Assemblea sorsero due grandi correnti di opinioni nel paese: l'una impaziente gridava che si facesse una *infornata di senatori*; l'altra dominante nella stampa eccitava l'opinione pubblica contro il Senato. Il Mancini non volle consentire l'*infornata di senatori*, e indirizzò una lettera a Sebastiano Tecchio, presidente di questo Consesso, con la quale deplorava che la stampa fosse intemperante, riconoscendo il diritto del Senato a respingere le leggi già consentite dal Consiglio della Corona e dalla Camera elettiva. Oggi il Senato pare che non abbia animo ad esercitare questo diritto. e disconosce il lavoro della parte eletta negli Uffici, il lavoro dell'Ufficio centrale. Molti si dicono avversari dei due disegni, ma dichiarano di adottare il meno cattivo perchè sanno che cadrà.

Dopo alcun tempo nella Camera dei deputati giunse a discussione un disegno di legge proposto dal mio onorevole amico Diego Tajani, e il Mancini non solamente lo propugnò strenuamente pur consigliando talune emendazioni, ma pronunziò le seguenti parole, che si leggono nella tornata del 16 maggio 1879. Ricordò che sino dal 1852 previde possibili gravi mali e inconvenienti: *E per mostrarvi che oggi sono coerente a me stesso*, lesse quel brano del suo parere, che l'onorevole senatore Pascale e il ministro guardasigilli o non videro o dimenticarono. Il Mancini, ispirandosi alla esperienza, guida sicura del legislatore, chiese persino che fossero aggiunti due articoli al disegno per negare effetto allo scioglimento dei matrimoni pronunziati dall'autorità ecclesiastica, comprese le dispense per i matrimoni nati e non consumati, volendoli rimessi alla esclusiva competenza dei tribunali civili; e abbandonò le due proposte sol quando il Ministero gli dichiarò che i due obbietti potevano formare materia di un separato disegno di legge.

Talchè vede bene l'onorevole amico il ministro Bonasi, che con gli obbietti innanzi indicati altri argomenti gli offriva l'intelletto possente di un rimpianto italiano. Ma io vo dire agli avversari del disegno ministeriale: siate un po' clementi verso il mio buon amico che la sbaglia in materia matrimoniale, perchè ne ha ben donde. Io feci tutto il possibile per rimuoverlo dal suo vecchio ma probo celibato. Egli non mi volle ascoltare. (*Ilarità vivissima*).

Io credo che i celibi siano poco competenti a risolvere questioni matrimoniali, specialmente quelli che si rassegnano alle discussioni del Concilio di Trento. (*Si ride*).

Se la parte storica del mio discorso fu lunga non me ne faccia accusa la pietà dei miei colleghi, perchè la storia non l'ho scritta io. Invece cercherò di essere sobrio nelle altre dimostrazioni. Argomenti morali? Libertà religiosa? Ma come, o signori, si osa parlare di moralità, di credenze in questo obbietto? Io non vi capisco! Parlate del sentimento religioso? Se stimate la coscienza religiosa la lucciola dell'anima vostra che si chiude in un opaco cristallo, saprò essere tollerante. Il clero sa che il sacramento non è contratto di matrimonio; il più modesto intelletto comprende la distinzione, che corre tra il concubinato e il matrimonio religioso. Lo intendimento di chi contrae un matrimonio religioso è quello d'imporre un vincolo morale, che abbia forza di coazione religiosa e che assolva dalla riprovazione della pubblica opinione. Il concubinato sfoga una passione, non si raccomanda alla stima pubblica e alla benedizione della Chiesa. Ha forse mai la Chiesa tenuti i registri, istituiti i riti protettori dei concubinati? Se le donne volessero cedere agli uomini, non chiederebbero il sacramento.

Il concubinato detto religioso è il più pericoloso danno per la incolumità giuridica della famiglia, perchè contro di esso non sorge il disprezzo. Le tradizioni e le superstizioni lo hanno tollerato.

Non risponderò a coloro, i quali negarono il diritto di punire sostenendo la mancanza degli estremi del *reato*. Mille volte fu detto ch'esso consiste nella disobbedienza dannosa alla società, nella ribellione ai precetti della legge civile necessari per proteggere la stabilità dei coniugi e il buon ordine delle famiglie, nella disobbedienza ad una legge di esclusiva competenza della potestà civile. Con l'obbligo della precedenza del matrimonio civile si punisce la omissione degli adempimenti degli atti dello stato civile.

Le relazioni dello Stato con la Chiesa nulla hanno nell'obbietto da vedere, perchè si tratta di una legge di alto dovere pubblico, che scaturisce dal principio dell'eguaglianza giuridica. E la libertà religiosa, se fosse vero il dubbio, sarebbe manomessa dallo stesso disegno del guardasigilli, che punisce coloro che chiesero il sacramento, non chi l'amministrò, negando anche il concorso dei correi, come se i preti fossero fuori il diritto pubblico e superiori alle leggi. O regni la concordia dello Stato con la Chiesa, o la separazione, che per me è impossibile, o altro sistema più o meno misto, una volta che il popolo giunse alla conquista dell'eguaglianza giuridica e della libertà di coscienza che contiene benanche la libertà religiosa, è follia lo sperare che si possa garantire l'ordine delle famiglie senza le sanzioni del Codice francese accettate da tutti gli altri paesi, a meno che non si voglia, quello che io stimo provvedimento migliore, aggiungere la revocazione dei *placet* e degli *exequatur*.

Ieri sentii parlare di ebrei, di massoni, oggi ho ascoltata la ornata parola del mio vecchio amico, il senatore Serena, che ci ha detto che non ha 33... ma 63 anni. Non rispondiamo a volgari insinuazioni, perchè non possiamo dimenticare che ogni senatore ha 40 anni e qualche anno di più.

La coscienza italiana deve stare come *torre ferma che non crolla*, e disprezzare la *miseria* intellettuale di alcuni scrittori, che morranno senza lode, forse con infamia. Facciamo il nostro dovere ed avvenga quello che deve avvenire. Ma dimenticarono quelli che sotto la santa parola della libertà di coscienza covano la reazione cattolica, che allorquando fu discussa l'unificazione della legge civile, gli acattolici rinunciarono al divorzio, che da secoli e secoli conservarono a duro prezzo, salvando col sangue loro, col martirio, con le più inaudite persecuzioni la fede dei padri loro? Sia ricordato ad onore dei rabbini e de' nostri concittadini non cattolici, che non uno di essi reclamò la sanzione del divorzio come legge speciale e religiosa; si pensi essere inumano, incivile subordinare la libertà religiosa alla legge delle maggioranze.

Perchè i difensori della coscienza religiosa del prete cattolico, non hanno cura del diritto religioso degli altri? Io non voglio toccare la discussione sulla competenza dello Stato. Ma vorrei che i nostri avversari rilegessero la Lezione 28ª che Pellegrino Rossi, insegnando diritto costituzionale, dettò a Parigi. La libertà va stimata in chi la possiede, onde sarebbe immorale la rinnovazione della legge de' vecchi tempi quando per permettere nel matrimonio il bacio dell'amore, s'imponeva un'*alinea;* bisogna stimarla nei rapporti dei cittadini con gli altri, onde non sono più possibili le leggi confessionali, perchè rendono impossibili e difficili i matrimoni tra sposi di diversa religione; in fine ogni libertà di individui e di società va limitata per la necessità dell'ordine sociale e la salvezza della eguaglianza giuridica.

Per questo il matrimonio civile, che risorse come un'eccezione, fece il corso dei popoli civili con i governi rappresentativi.

Gli animi ardenti di mistica idea non si rendono conto dell'impossibilità, che si appalesa nel progetto del guardasigilli, di raggiungere il fine supremo, che la patria reclama. Esso mi pare simile all'opera del fanciullo, che con una conchiglia voleva disseccare il mare. Suppone un diritto nel prete di dare la benedizione nuziale e commette l'errore teologico di credere che il contratto temporale non debba precedere il sacramento; disconosce la precedenza che viene dal diritto di natura e

dalla ragione civile; e vuol punire le pecorelle e non il pastore (*ilarità*). E in che modo? Con una multa, che si prescrive o si paga, facendo estinguere l'azione penale. Tutto il disegno è giustificato per la possibilità che vi possano essere sposi, che dopo il contratto civile non vogliano la benedizione nuziale. Io non ho memoria alcuna di padri onesti, che abbiano negato alle loro figliuole di cingere la corona d'arancio e il candido velo di sposa; non conobbi fidanzati simiglianti. Io stesso recai la mia sposa nella chiesa di S. Marco ai 16 gennaio 1868, il giorno più bello della mia vita, e non mi vinse la collera contro il parroco, che, facendomi un discorso di occasione, mi chiamò il piccolo Tobia. (*Ilarità vivissima*).

Non è forse l'Italia la terra dell'umanesimo e delle arti, che lascia unite le pompe imitate dai culti pagani ospitati in Roma antica ai riti chiesastici? E' strano poi che la legge del Ministero imponga doveri agli amministratori della Chiesa, non all'amministratore, vivendo voi governanti nella illusione che i nostri operai, le nostre classi popolari possano leggere e capire le nostre leggi. Essi possono dire a noi, come Renzo a Don Abbondio, che qui fu citato: che cosa ho da farmene del tuo *latinorum?* Una volta le leggi si pubblicavano a suon di tamburo, e il generale Ricotti salvò dalle battiture le pelli degli asini. Un'altra volta si pubblicavano a suon di trombetta; i parroci, che potrebbero illuminare le plebi, usano talvolta la predica per maledire. Ora credete voi che la *Gazzetta Ufficiale*, che renderà obbligatoria dopo sedici giorni dalla sua pubblicazione una legge nuova, troverà tutti i cittadini disposti a capirla? Credete voi possibile che i nostri contadini, che non sono indirizzati onestamente, possano distinguere gli impedimenti voluti dal Codice e quelli imposti dalla Chiesa! Ma se ci imbrogliamo noi in questa materia! (*Risa*). Cessiamo dunque dallo affastellare leggi sopra leggi e di esagerare quella regola necessaria che non ammette la ignoranza della legge, quando l'ignoranza predomina purtroppo con gli analfabeti nella nostra società.

Fidate forse nell'azione efficace dei sindaci? Molti di essi, essendo elettivi, possono appartenere ed agire per partiti opposti al giure esistente. Nelle campagne spesso il prete la vince sul sindaco. Un valoroso italiano, che congiunge alla coltura letteraria un amplissimo studio giuridico, in un erudito libro sulle *Leggi dell'amore*, narra che il sindaco di Polcenigo nel Friuli, paese di oltre 5000 abitanti, appena si applicò la legge sullo stato civile, fece bandire che gli sposi che si sarebbero prima recati da lui e poscia alla chiesa, sarebbero serviti di caffè con i parpagnacchi. (*Ilarità*). Organizzate feste nuziali, soccorrete gli umili. Muovetevi, agite, operate, immedesimatevi con la vita del popolo, non ripetete sempre l'errore di voler punire gli umili e non di toccare don Abbondio. Revocate gli *exequatur* ai vescovi. Sarete giusti ed umani e farete opera efficace.

Io dico incompleta la stessa legge che colpisce il parroco, perchè ben sapete che i parroci in questa materia matrimoniale dipendono essenzialmente dai vescovi. Solamente per la speranza che il disegno dell'Ufficio centrale possa addurre altre emendazioni, lo voterò. Ma se dovessi studiare una legge veramente seria, proporrei la semplice sanzione della revoca dei *placet* e degli *exequatur*, tanto ai Vescovi che ai parroci, e questi ultimi salverei dalla revocazione, quando ci fornissero la prova che ricevettero l'ordine dal Vescovo. Al di fuori di questo disegno e della

legislazione a modello francese, tutte le altre hanno imbarazzato i vostri cervelli, ma non permetteranno di concludere nulla.

L'onorevole ministro Bonasi vuole che gli sposi, dopo quaranta giorni, contraggano il matrimonio civile. Non so perchè abbia scelto questo numero di giorni L'onorevole ministro Bonasi ha mai veduto celebrare matrimoni di contadini e di operai? Non hanno ancora finito di celebrarlo che debbono tornare, dopo due o tre giorni, dalle loro case al dovere verso gli appaltatori o correre sull'alba chiamati dalla campana dell'officina per procurarsi un tozzo di pane. Come volete che attendano alle pratiche necessarie per procedere al matrimonio civile?

Supponete per la paura, la quale tanto agita la vita vostra politica, che una settimana dopo il matrimonio religioso vi sia una straordinaria chiamata delle classi sotto le armi. Chi si occuperà della celebrazione del matrimonio civile? I cappellani che non sono nei reggimenti non hanno giurisdizione civile; non se ne daranno cura il ministro della guerra, il colonnello, il capitano, il tenente o il capo tamburo? Fate, ve ne prego, leggi ponderate, leggi possibili?

Inoltre lo sa l'onorevole ministro guardasigilli che questo sistema simile all'aquila grifagna a due teste non v'impedirà che molti individui scaltri continuino ad avere più mogli? Sinora la mancanza del divieto permette persino di avere tre mogli. In taluni paesi l'operaio, l'agricoltore contrae un primo matrimonio religioso, poi se ne va nel Brasile, o nelle più remote lande della Repubblica Argentina, o nel Messico; colà acquista un piccolo gruzzolo di denaro, e si becca una seconda moglie con la benedizione del parroco di quei paesi. Quando non è più povero, torna in Italia e sposa allo stato civile con vincolo regolare.

Sa l'onorevole guardasigilli le grandi frodi che fecero molti nostri impiegati? Quando potettero trovare alcuna vedova di impiegato o di soldato svizzero o di altra contrada, che per la capitolazione del 20 settembre ebbe una pensione dal lauto bilancio dello Stato italiano che ha 73 milioni di pensioni per l'esercito e non so quanti milioni per le pensioni civili, allora sposarono, come essi dicono, *religiosamente*. La donna per non perdere la pensione si unisce coll'impiegato, la benedizione della Chiesa sana ogni ritrosia. Credete voi che se il Papa dovesse pagare la pensione, il Papa darebbe la benedizione? Invece la paga il Governo usurpatore.

Ma non basta, onorevole Bonasi; supponga pubblicata la legge che Ella difende: quando vi sarà discrepanza ed uno dei coniugi vorrà andare e l'altro non andare allo stato civile, come si liquiderà la cosa? Sarà giusto condannare entrambi?

Ma io domando: sono leggi possibili queste?

Gravi sono gl'interessi che consiglieranno di pagare la multa per rimanere nel concubinato religioso. La donna per una posizione diversa di quella che era la *manus maritalis* nel diritto romano esercita la potestà patria dopo la maritale; può essere nominata tutrice per testamento. Seppi di alcune vedove che innamorate dei loro cugini li sposarono religiosamente per non perdere la patria potestà, l'amministrazione dei beni dei minori. Quando alcuni cugini si arricchirono a spese delle cugine vedovelle, le lasciarono per ottenere una moglie innanzi allo stato civile. Persino vi fu il marito in religione che sposò la figlia della donna a lei unita dal sacramento.

Sono ignoti forse al ministro di grazia e giustizia gli scandali avvenuti presso le porte dei nostri municipi, dove alcuni sposi sciagurati,

uscendone con a braccetto la propria sposa, furono affrontati dalle ingannate col matrimonio religioso? E dove va a finire la sedotta, la tradita, che spesso è incinta, se non è già madre? Basterà la multa? Che vale più la donna senza il fiore della innocenza? I Greci avevano un fonte chiamato Canato ove le donne bagnandosi riacquistavano l'immacolato fiore della loro persona.

E passo in un campo inesplorato, perchè mi renderete ragione che io non feci ripetizioni di argomenti già detti. E' strano che i magistrati altissimi e procuratori generali del Re che qui parlarono non si siano data la cura di guardare un momento le attinenze del Codice penale col diritto civile matrimoniale.

Il Codice penale si diede grande cura di garantire severamente l'esercizio di tutti i culti, quindi proibì il turbamento delle funzioni religiose, anche quando i predicatori bestemmiano la patria; furono severamente proibiti gli atti di disprezzo contro un culto, le deturpazioni delle chiese e fu aggravata la pena pel furto delle cose sacre, anche quando il ladro fosse un acattolico, un libero pensatore. Però il reato di bigamia non è punito quando si ha la prova manifesta che esiste un vincolo religioso col sacramento (art. 359 del Codice). La supposizione di infante o la soppressione di stato è impossibile quando il Regno ha uno stato civile unico, e non si dànno effetti civili al sacramento; manca inoltre la possibilità di controllare gli atti delle morti, delle nascite e dei matrimoni raccolti dai preti.

La mente ministeriale non ha pensato o non ha osato d'imitare la legislazione dei principi ossequenti, come la sua e quella dei seguaci suoi, al Concilio di Trento. I sovrani, le cui dinastie furono mandate in bando, pur delegando la celebrazione del matrimonio ai parroci, imposero che si facesse ogni anno la ispezione della tenuta dei registri della chiesa: innanzi ricordai la varietà e la efficacia dei provvedimenti: qui nulla è comandato, fuori della denunzia.

Guardiamo ai delitti contro le persone. Il Codice penale riconobbe la forza dell'onore, senza la quale i popoli non hanno virtù, non morale e per le lesioni da tale forza provocate, ridusse la pena. L'omicidio per salvare l'onore della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, della sorella, ottiene una riduzione di pena; ma, se innanzi la giustizia si presenti un baldo giovane che ignori persino che la madre gli diè vita col solo rito religioso e senza il matrimonio civile, accusato di avere difeso la pia autrice dei suoi giorni da un'offesa, o la sorella, non si potrà applicare la discriminante dell'onore, perchè gli manca il matrimonio civile. Perfino il parricidio se non fu commesso dal figlio naturale legalmente riconosciuto, non riceverà la pena comminata a quell'orrendo delitto che Cicerone, nella sua prima orazione pronunziata in Roma a difesa di Roscio, disse che non bastava a tanto delitto una pena umana, per cui il parricida era chiuso in un sacco tra il gallo e la vipera e gettato dalla rupe Tarpea.

Il procurato aborto per salvare l'onore della propria sorella non troverebbe riduzione di pena per difetto del matrimonio civile. E mentre tanto danno e tanta vergogna dura, si può ammettere una legge simigliante a quella del ministro e tanto improduttiva di effetti? Io non lo credo.

Si è parlato di accordi col partito clericale.

Io non ho il costume di fare sospetti, perchè ripugna il credere che

il vecchio artigliere di Borgoforte possa commettere simile errore: Solamente è lecito pensare che taluni nostri colleghi in buona fede credono alla pacificazione dei cuori: ricorderò due versi di Michelangelo Buonarroti nell'ultimo atto della Tancia:

In buona fe' gli è vero quel che dettato
Che un contratto col cielo s'è formato. Noi siamo nella età dei giovanili ricordi, siamo:

I vegliardi che ai casti pensieri
Della tomba già schiudon la mente.

La brama di una conciliazione con l'inconciliabile dominò gli avversari del matrimonio civile nel Senato subalpino. Ai senatori che avevano detto che la legge proposta tendeva ad allontanare e rendere impossibile la speranza di un definitivo e stabile accordo con Roma, Camillo di Cavour rispose: che la nazione vedeva male che una delle parti le più essenziali della sua legislazione fosse molto più imperfetta non solo di quella dei popoli i più civili, ma altresì di quelli, che rimasero immobili negli ordini politici ed economici e aggiunse: « *Quando una riforma è consigliata non solo dagl'interessi, ma reclamata dal sentimento della dignità, dell'amor proprio nazionale, voi non potrete facilmente sperare che la nazione deponga il pensiero di ottenerla* ».

Io altre volte, quando si chiese l'insegnamento religioso nelle scuole, narrai la continua azione del gesuitismo contro la coscienza nazionale: sprezzo le ripetizioni. Da buon italiano, l'onorevole amico e collega Serena, che recò in questa discussione la sua esperienza di dotto amministratore, ha ricordato le cospirazioni dei Congressi, le ingiurie e le allusioni contro la integrità nazionale. Io aggiungerò altri tre fatti e porrò termine. Si discusse allora quando fu indetta la conferenza della pace in Aia se avesse ragione di sedervi un nunzio del Papa.

Non mancarono deputati che, votando sempre ed operosamente per il Ministero, si permisero innanzi ai loro elettori di biasimare l'onorevole collega il Canevaro, che si oppose per indeclinabile dovere a quella ammessione

Quei deputati non sapevano gli elementi del nostro diritto costituzionale.

Il Ministero, che dev'essere vigile custode delle prerogative del Re, sapeva che al Re solo spetta il diritto di stipulare trattati e che ve ne sono di quelli, che debbono essere approvati per legge; quindi non poteva permettere che il Papa fosse andato a dividere con i delegati italiani l'esercizio di un supremo e indiviso potere della sovranità nazionale. (*Bene*).

Eppure la semplice osservanza di un dovere costituzionale, la necessaria resistenza alle pretese clericali ci procurò offese, impertinenze e generò tutta una letteratura che smentiva le ragioni del principato civile.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Visconti-Venosta, non presentò ancora al Parlamento la corrispondenza diplomatica avuta con gli Stati su questo obbietto, non ci ha fatto conoscere i dispacci scambiati tra la Santa Sede e la Russia, tra il Papa imperatore di Pietroburgo, e il Papa pretendente di Roma. Chi, mosso dall'amore degli studi intorno alle questioni contemporanee, cerca le pubblicazioni straniere, sente meraviglia che le medesime divulghino quello che al nostro sindacato politico si ritoglie. La *Revue des Deux Mondes* pubblicò nel mese di agosto dell'anno passato un articolo di Giorgio Gossau, intitolato *La*

Conférence de la Haye et le Saint-Siége. Lo scrittore citò lo invito fatto al Papa, e la risposta del 15 settembre 1898 del cardinale Rampolla. Con la finezza della curia romana fu condannato il nuovo diritto internazionale europeo: *si è voluto regolare le relazioni colle nazioni con un nuovo diritto fondato sopra l'interesse utilitario, sul predominio della forza, sopra il successo dei fatti compiuti, sopra altre teorie che sono la negazione dei principî eterni ed immutabili della giustizia: ecco l'errore capitale che ha condotto l'Europa a uno stato disastroso.* Altri dispacci vi furono indicati con i quali Leone XIII ricordava all'Imperatore delle Russie che egli era stato l'arbitro delle Corone ed aveva conciliato tutti i popoli della terra e rivendicava quel diritto storico dell'unione del sacerdozio con l'impero. L'11 aprile, ricevendo i cardinali, alluse alla conferenza e ricordò Alessandro III e Legnano, il santo Pio V e Lepanto.

I fautori della conciliazione cerchino nella biblioteca il libro del Cardinale Mazzella, da poco morto, *De Deo et de Ecclesia*, vi apprendano l'insegnamento delle rivendicazioni volute dalla teocrazia. È quel libro è libro di testo in tutti i seminari che abusivamente risorsero o furono fondati. Tutto il medio evo si vuole rivendicato, persino la restituzione delle decime. Si persuadano gli evocatori del pensiero neoguelfo che non è possibile cedere quello che noi non possiamo abdicare. (*Bene*).

Non ricordate voi che pochi giorni or sono nella Camera dei deputati del Belgio uno sciagurato oratore osò chiedere tuttora la restaurazione del potere temporale?

L'anno passato, in agosto, la IX Conferenza interparlamentare ebbe sede in Cristiania. Pur non essendo argomento iscritto all'*ordine del giorno*, l'Hauptman, deputato di Bonn, capo del centro cattolico nel Parlamento della Prussia, seguito da molti preti deputati, osò protestare perchè non si fosse ammesso il Papa alla Conferenza, che allora si era chiusa. Non lo desiderava accolto come il pastore delle anime dei cattolici. Quel professore, che a Roma sarebbe stato bocciato negli esami, volle sostenere che il Papa fosse un sovrano avente potestà legislativa come gli altri, affermò che avesse un territorio e giunse a dire che era anche padrone di una *kleine armée*. Vi fu un italiano che corresse l'errore, ricordando che le guardie del Papa sono iscritte nelle nostre milizie, e compiono il loro dovere di soldati; che se fossero soldati di una potenza straniera, avrebbero perduto la cittadinanza; ricordò le grandi prerogative date dall'Italia al Papato (*Bene*). L'Hauptman apertamente dichiarò che aveva parlato in nome del centro cattolico. I cattolici all'estero ascoltano la parola di consegna dei Cardinali, dei Vescovi, e dei Nunzi (1).

Indicherò un ultimo fatto e ne sentirete dolore. Non vi fu mai Congresso internazionale di qualsivoglia natura, che non iniziasse i suoi lavori salutando i capi dello Stato ospitale, fossero re o presidenti di repubblica, per la onesta osservanza delle leggi della ospitalità. Qui in Roma si adunò il Congresso degli Orientalisti, e il Papa vietò ai sapienti del clero, che potevano recare al dotto convegno le notizie intorno alle religioni de'popoli visitati dalle missioni, di accedere al Con-

(1) Vedi gli atti stenografici della conferenza « *Der Papst hat ein Territorium, er hat eine auch Kleine Armée, er übt auf seinem Territorium die Legislation aus, Kurz alle Criterien der souveränität sin bei ihm worhanden* ».

gresso. Pochi giorni or sono si chiuse il Congresso dell'Archeologia cristiana; vi accorsero professori italiani, ma essi mancarono al loro dovere, lo dico con lealtà, permettendo che non fosse salutata la maestà del Re italiano, che rappresenta la maestà, le ragioni del popolo italiano.

Ora, se queste sono le offese, le insidie e l'azione della intolleranza, sarà santa e nobile la virtú di un Parlamento che, non muovendo a rappresaglie, faccia il suo dovere, riaffermando nell'ordine delle famiglie la prima base della nazionalità italiana.

Signori senatori, nel momento di dare il vostro voto conviene *ogni viltà qui sia morta*. Esercitiamo il nostro dovere e corriamo poi al Pantheon a salutare la tomba del Re, che appose la sua sanzione al Codice dell'Italia una, che proclamò il matrimonio civile per la eguaglianza di tutti, per l'avvenire della patria italiana. (*Approvazioni*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, interrogo il Senato se crede di chiudere la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, voglia alzarsi.

Il Senato approva la chiusura della discussione generale.

Presidente. La parola spetta al senatore Cerruti Carlo, relatore dell'Ufficio centrale.

Cerruti Carlo, *relatore*. (*Segni d'attenzione*). Signori senatori. Come relatore dell'Ufficio centrale ho il dovere, in questo momento gravissimo, di giustificare le fattevi proposte, e mi accingo senz'altro a compierlo.

Tra l'onor. ministro Bonasi e l'Ufficio centrale il dissenso era soltanto di metodo. Il ministro, deplorando gli inconvenienti giuridici, economici e sociali che derivano dalla frequenza dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, si propose d'impedirne la rinnovazione. All'Ufficio centrale parve che i sistemi proposti fossero insufficienti ed inadatti; e altri ne suggerì. L'Ufficio centrale non fu determinato a far così da verun sentimento di ostilità al clero, nè di opposizione al ministro. Dato lo scopo, si propose soltanto di ricercare il miglior modo di raggiungerlo.

Il giudizio del Senato sui due sistemi proposti sarebbe stato soltanto d'indole tecnica, se posso usare questa parola. Ed è per questa ragione che nella relazione, che stesi per incarico dell'Ufficio centrale, il confronto fra i due sistemi fu fatto con argomenti esclusivamente giuridici.

Negli scorsi giorni la discussione divenne invece soprattutto politica. Degli oratori che presero la parola, tre, che nomino per ragion di onore, i senatori Pascale, Borgnini e Negri, dichiararono e riconobbero che ad impedire che il matrimonio religioso sia continua sorgente di mali, il sistema migliore sarebbe quello proposto dall'Ufficio centrale. Aggiunsero però che tuttavia essi daranno la loro approvazione al progetto proposto dal Ministero per considerazione di natura politica.

Fatto singolare! Queste considerazioni non apparvero ai senatori, raccolti in numero insolito negli Uffici, nè quando si esaminò ultimamente il disegno di legge proposto dall'onor. Bonasi, nè quando prima si era esaminato quello proposto dall'onor. Finocchiaro Aprile. Eppure da allora ad oggi nessun nuovo avvenimento politico è sorto. Da che dipende adunque questo improvviso mutar di animo e di consiglio? Anzi chi comprende e come accadde che il Ministero, presieduto dall'on. Pelloux, presentò su questo argomento del matrimonio religioso, prima un progetto che l'Ufficio centrale rese assai temperato e poi un altro progetto, rispetto al quale quello così temperato dell'Ufficio centrale è divenuto, come quì si disse, eccessivo?

Ogni Governo deve tener conto dei fatti sociali e politici, i quali possano consigliare od imporre all'opera sua una nuova via. Ma perchè il mutamento non sembri l'effetto di un ondeggiamento, determinato da mancanza di concetti e di tendenze, conviene che la ragione ne appaia.

Fino ad ora la ragione, per la quale, in così breve volgere di mesi, il Ministero abbia presentato due disegni di legge tanto differenti, non è apparsa e non fu detta. Io auguro che l'on. Bonasi possa annunciarla e convincerne il Senato; chè altrimenti, qualunque sia il risultato della votazione, il prestigio del Governo rimarrebbe diminuito.

Se le obbiezioni addotte contro il disegno dell'Ufficio centrale fossero state soltanto d'indole politica, mi accingerei a farne subito l'esame; ma altre ne furono addotte anche di natura giuridica. Consentite pertanto ch'io imprenda a parlare di queste.

A riescir più breve e più chiaro mi conviene dir subito quale è la differenza tra i due progetti.

L'onorevole Bonasi intitola il suo progetto: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ». Illegali sarebbero i matrimoni compiuti col solo rito religioso. Illegali! Perchè? Anche secondo la dottrina della Chiesa il matrimonio è costituito dalla dichiarazione che gli sposi fanno innanzi al ministro del culto e in presenza di due testimoni del loro proposito di vivere coniugalmente. La benedizione del sacerdote non crea il matrimonio; gli succede. E siccome degli oratori, i quali nè hanno parlato, uno mostrò di dubitarne e due dichiararono l'opposto, mi permetta il Senato che io ricordi che cosa insegnano i canonisti: *Causa efficiens et perficiens matrimonium est mutuus contrahentium consensus.* Il sacramento non ne costituisce la sostanza: ne è soltanto un effetto, *qui sequitur a precedenti causa*, dal consenso degli sposi.

Appunto perciò nel Concilio nazionale, che i vescovi ed i rappresentanti delle diocesi di Francia tennero nel 1797, dopo che la rivoluzione aveva abolito il matrimonio religioso, istituendo invece il matrimonio civile, fu spontaneamente decretato così: « La Chiesa gallicana dichiara che la validità del matrimonio è indipendente dalla benedizione nuziale ». E' appunto perchè è veramente così, ed il consenso prestato dagli sposi di volersi unire in matrimonio genera effetti giuridici di grande rilievo, nei loro rapporti, verso la prole nascitura e verso la società è apparso logico, necessario che la manifestazione se ne facesse davanti ai rappresentanti dello Stato; e venne così, non creata di nuovo, ma richiamata in vigore quella forma di matrimonio, il quale fu detto civile, non perchè, in sostanza, esso sia diverso da quello che era sempre stato, ma perchè, trattandosi di un atto essenzialmente contrattuale e civile, era conveniente che se ne prendesse attestazione e la prova se ne conservasse da un rappresentante l'autorità civile. Ogni dichiarazione fatta innanzi ad altra persona, per gli effetti civili è inesistente.

Quest'è l'origine e la ragione, questo è il significato dell'art. 93 del Codice civile ove è scritto, che il matrimonio deve essere celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile. Celebrato altrove il matrimonio è meno che illegale, è inesistente. Onde il titolo del disegno di legge: Disposizioni contro i matrimoni illegali, ben altro che essere giusto, come parve anche al mio amico Carle, è errato. E badi il Senato che l'osservazione non è di forma; è di sostanza, perchè ciò che è legalmente è inesistente non può produrre verun effetto. Laddove per il progetto ministeriale, il matrimonio contratto innanzi al ministro del

culto, esiste e non esiste, ha effetto e non ha effetto. Esiste ed ha effetto, perchè l'articolo 2 del progetto di legge propostoci dal ministro obbliga gli sposi uniti in matrimonio religioso a fare il matrimonio civile nei 40 giorni successivi, con minaccia di pene. Non esiste e non ha effetto, perchè gli sposi possono, a loro scelta, contrarre matrimonio civile o fra di loro, o con altri. Di che non si può dubitare, perchè l'articolo 56 del Codice civile dichiara che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ». Ma siccome, giusta il codice stesso, non vi ha matrimonio all'infuori di quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, ne viene che le nozze contratte in Chiesa non impediscono agli sposi di venir meno alla fattasi promessa e di contrarre matrimonio civile con altri.

Io comprendo che lo Stato non si curi di quanto avvenga in Chiesa, e che, come non ricerca se alla nascita di un infante succeda il battesimo, o al seppellimento di una persona preceda il funerale religioso, così non domandi che cosa accada in chiesa, in occasione di nozze. Questo sistema, che è quello vigente presso di noi, potrà dispiacere ad alcuno; e, a chi ne esageri i difetti, potrà parere cattivo, ma è un sistema, che ha uno svolgimento pratico. E però, se esso vi piace, non vi curate affatto del matrimonio religioso, e consideratelo inesistente. Che se il sistema non vi piace e volete seguire il sistema opposto, siate logici in ogni sua applicazione. Il progetto ministeriale adotta il sistema opposto al sistema ora vigente, ma non provvede in modo logico, perchè conserva ed annulla le disposizioni del nostro Codice civile; e mentre questo considera inesistente ogni matrimonio non celebrato avanti all'ufficiale dello stato civile, col disegno ministeriale si propone di riconoscere il matrimonio religioso, per costringere quelli che lo hanno contratto a fare il matrimonio civile entro 40 giorni.

Ad eliminare questo difetto il senatore Serena ingegnosamente diceva or ora nel progetto ministeriale il matrimonio religioso è considerato come un fatto.

Come un fatto? Esso è considerato come un contratto generatore di obbligazioni. Tanto è ciò vero, che se al matrimonio religioso non succede nei 40 giorni il matrimonio civile debbono essere applicate le pene sancite nell'articolo 2 del progetto, che sono la multa e la perdita di tutti i benefizi, dipendenti dallo stato di celibato o di vedovanza.

Il progetto dell'Ufficio centrale non ha questo difetto. Per noi il matrimonio religioso continua ad essere, come è ora, atto senza effetto e senza coazione; e la contravvenzione esiste, non per essersi fatto il matrimonio religioso, ma per non essersi fatto prima il matrimonio in quell'unica forma che la legge civile riconosce ed impone. Tant'è ciò vero, che la contravvenzione rimane e dura, anche quando, successivamente al religioso, siasi fatto il matrimonio civile; appunto perchè la contravvenzione esiste, non perché non siasi fatto il matrimonio civile, ma perchè esso non fu fatto prima del matrimonio religioso.

E se, nell'articolo 4, si propone di dichiarare che, quando il matrimonio civile succeda al religioso, l'azione penale per la contravvenzione già avvenuta resti estinta, non si distrugge la contravvenzione, la quale, avvenuta, esiste, ma si propone solamente di fare una concessione, non dissimile da quella che il Codice penale dichiara per i casi di prescrizione, di amnistia e di indulto; nei quali cessa l'azione, non il reato, nè la contravvenzione e neppure l'obbligo di risarcire i danni arrecati.

Altro difetto del disegno di legge ministeriale è questo.

Per la sua eccezionale importanza, il matrimonio dev'essere atto libero e spontaneo. Appunto perciò è scritto negli articoli 52 e 53 del Codice civile, è scritto nei Codici di tutte le nazioni, che nessuna promessa vincola e costringe al matrimonio; finchè il matrimonio, non è seguito, il pentimento è lecito.

Anche a ciò contraddice il progetto ministeriale, perchè, con minaccia di pene, obbliga coloro i quali addivennero a nozze in chiesa a fare il matrimonio civile.

Nel progetto dell'Ufficio centrale nessuna coazione esiste di questo genere.

Chi vuole unirsi in matrimonio ne faccia dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile. E poi chieda al ministro del suo culto la benedizione della promessa già fatta o rinnovata di essere, finchè vive, unito al compagno che si è scelto.

Il senatore Vitelleschi censurò questa proposta come una *mostruosa violenza* in paese cristiano.

Eppure sono paesi cristiani la Francia, il Belgio, il Portogallo, la Germania, l'Olanda, la Repubblica Argentina, nei quali eguale disposizione vige. Ed è cristiana pure l'Ungheria, dove così è scritto all'articolo 123 della legge del 9 dicembre 1894, nella cui discussione l'alto clero, e conviene ricordarlo ad onore suo, conservò un'attitudine assai riservata, sebbene il basso clero siasi tanto agitato per suscitare contro il disegno di legge tutto il Regno.

Terzo difetto, è quello stato già avvertito dal senatore Finali. Il quale con brio giovanile fece presenti le gravi difficoltà, cui il progetto ministeriale darebbe luogo, quando tra gli sposi addivenuti già a nozze col rito religioso, esistano impedimenti dai quali l'autorità civile non abbia concessa e non voglia accordare la dispensa. Giacchè per l'articolo 2 della legge proposta dal ministro, gli sposi dovrebbero contrarre il matrimonio civile nei 40 giorni dal dì delle nozze celebrate col rito religioso od essere puniti; e per il Codice civile, essi non vi potrebbero addivenire perchè esistono impedimenti.

Il senatore Negri ieri diceva che saranno casi ben rari questi, nei quali coloro che vogliono fare il matrimonio religioso, non ottengano già prima, o non si assicurino che verrà poi concessa dall'autorità civile la dispensa dagli impedimenti esistenti.

Ebbene nel n. 2 del bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e culti dell'anno corrente sono indicati i casi di matrimoni seguiti religiosamente nell'anno scorso tra le persone, le quali non hanno potuto contrarre il matrimonio civile, appunto perchè l'autorità civile non volle concedere la dispensa dagli impedimenti.

Ne ritrovo tre casi a Palermo, un quarto a Catania, un quinto a Roma, sopra 11 casi, nei quali le dispense concesse dall'autorità ecclesiastica non vennero accordate anche dall'autorità civile.

La contraddizione è così grave, che, per eliminarla, il senatore Negri e il senatore Carle hanno già accennato ad emendamenti al progetto ministeriale.

Ma si provino, se sanno, essi che pur hanno tanto ingegno, ad emendarlo, per rimuovere anche quegli altri due ben maggiori difetti che ho già rilevati. E lo emendino da quest'altro grave, enorme, che per il progetto ministeriale sarà punito l'innocente, il quale sia vittima dell'altrui colpa.

Se, infatti di due sposi, i quali abbiano contratto matrimonio religioso, uno ricusi di celebrare nei quaranta giorni successivi l'atto di matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile, con quale ragione se ne punirà l'altro, il quale vorrebbe pur trarvelo e non ve lo può costringere? Ov'è la colpa sua? Eppure così importa il disegno di legge proposto dal ministro.

E non si dica, come sembrò al senatore Negri ieri l'altro, in quel suo elegantissimo discorso, essere questo caso impossibile. Perchè, se uno degli sposi prima dia affidamento di far succedere al matrimonio religioso il civile, e poi vi si rifiuti per pentimento, con quale ragione si vorrà punirne quello sposo, che di quest'atto di slealtà sia vittima?

Eppure qui si è detto che il disegno di legge dell'on. Bonasi è un « felice trovato che farà all'Italia reputazione di senno politico ».

Oh! ne avessi il convincimento per potere votarlo con grande gioia.

Ma io vi riscontro una aperta contraddizione col Codice civile, così armonicamente concepito in questo argomento, che riguarda la costituzione della famiglia ed io ravviso e sento il progetto insufficiente a raggiungere quel lodevole scopo, che il Ministero si propone. Insufficiente, perchè non sarà impedito allo scaltro lussurioso di abusare della religione e del ministro del culto per creare famiglie false, con figli illegittimi, conservando l'immorale arbitrio di pentimento e poi di abbandono e di inganno a danno del coniuge illuso e credulo. Pentimenti ed inganni non immaginari e fantastici, come s'è qui detto, ma reali ed avvenuti già a danno di oneste donne.

Con quale animo dunque dovrò io votare questo progetto? E per quale ragione ci ostineremo a voler legiferare in modo inidoneo e dissimile da quanto si è fatto, approvato e man mano adottato in questo secolo, in paesi civili e cristiani, diversi per indole, per tradizione, per costumi, per tendenze, ma concordi in questo sentimento, che più di noi essi amano la religione cui appartengono.

E invece appunto qui, in Italia, in nome del rispetto al sentimento religioso e per il vantato nostro genio giuridico si propone una legge, la quale della religione consente l'abuso, della giustizia ammette la violazione, e della grande rivendicazione all'autorità civile del suo diritto assoluto di dare assetto al matrimonio, ordine alla famiglia, sicurezza ai coniugi ed ai figli, scema il valore e l'effetto! (*Bene Vive approvazioni*).

Piuttosto che approvare la legge propostaci, meglio, assai meglio è rimanere come siamo. La qual cosa io dico con rammarico, perchè so di dispiacere all'on. Bonasi, del quale io stimo sinceramente la dottrina, la mente, l'animo, il carattere, al quale sono legato da sentimenti ricambiati di affettuosa amicizia; ma devo pur dirla, perchè dei mali presenti conosco la causa, inseparabile dalla applicazione di quell'alto e geniale principio, che è la assoluta libertà in argomento di religione e di culto; mentre la legge propostaci questa assoluta libertà non rispetta perchè restringe; i danni esistenti non impedisce; nuovi danni arreca; e, per la giustificazione che si è preteso darne in quest'aula, offende, perchè diminuisce, il diritto assoluto, che lo Stato ha di legiferare circa all'assetto della famiglia, ispirando l'azione sua soltanto al bisogno di tutelare tutti coloro che le appartengono. (*Vive approvazioni*).

Così ho enunciato le obbiezioni mosse dall'Ufficio centrale al disegno di legge dell'onor. Bonasi.

Ora conviene ch'io ragioni di quelle obbiezioni, che furono invece mosse al progetto dell'Ufficio centrale; e delle quali alcune sono comuni anche al disegno di legge dell'onor. Bonasi.

Ne dirò brevemente, perchè le risposte date dai senatori Finali, Pellegrini e Schupfer mi consigliano di non ripetere male cose dette da loro tanto bene.

Una osservazione acuta, giusta, grave fatta dal senatore Pascale è tale, che, qualunque dei due progetti si discuta, vi si deve introdurre una disposizione, la quale ne tenga conto. Egli disse, è vero, essere ingiusto non tener conto che il minore, il quale secondo la legge religiosa può contrarre matrimonio senza autorizzazione di parenti o di consiglio di famiglia, possa, secondo i due progetti, perdere diritti ed utilità, che posson avere un valore inestimabile, se dipendono dallo stato di celibato o di vedovanza. C'è contraddizione, egli avvertì, fra il sistema del Codice civile, per il quale il minore, senza l'assistenza del padre o del consiglio di famiglia non può contrattualmente scemare il suo patrimonio e la minaccia che nei due progetti gli si fa di privarlo di diritti di grande rilievo, se egli addiviene al matrimonio, che è promessa e contratto, col rito religioso. A questo proposito converrà che una speciale disposizione sia proposta, qualunque dei due progetti s'imprenda a discutere. E il senatore Pascale coll'autorevole ingegno suo vorrà e saprà aiutarci.

Venne detto che le pene proposte nei due progetti sono così meschine, che il lussurioso non si asterrà dal violare la legge, ingannando e seducendo una giovane, pur disponendosi a pagare la somma che non può eccedere le mille lire. E il senatore Negri disse, che un prete fanatico potrebbe persino compiacersi di poter violare la legge, disposto a subire la tenue pena pecuniaria.

Ma tra i due progetti corre a questo riguardo una differenza essenziale, la quale merita di essere presa in esame, perchè, a mio avviso, dimostra essere evidentemente migliore il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Le pene sono meschine, sì, ma per il disegno di legge proposto dall'onor. Bonasi, queste pene colpiscono soltanto gli sposi. Epperò, se uno di essi e, ancor peggio, se entrambi si propongono fini biechi ed illeciti, per conseguirli non se ne asterranno per timore della tenue pena pecuniaria.

Ma per il progetto dell'Ufficio centrale si impone la precedenza del matrimonio civile, appunto perchè si vuole che il vincolo degli sposi di convivere coniugalmente, sorga allora soltanto che la manifestazione di questa loro volontà sia stata fatta in quell'unico modo che la legge riconosce, e però si puniscono tutti coloro, i quali rendono possibile l'esistenza del vincolo stesso, anche se soltanto religioso, così tanto gli sposi quanto il ministro del culto. Il quale però, punto interessato a concorrere coll'ufficio suo ad azioni immorali, si asterrà dall'unire in matrimonio religioso fidanzati, i quali non abbiano fatto prima il matrimonio civile; e se ne asterrà, appunto per non dover poi sottostare alle conseguenze in cui incorra chi violi l'osservanza della legge.

E qui prego il Senato di avvertire che tali conseguenze non consistono soltanto nella multa dichiarata nell'art. 2, ma sono anche tutte quelle altre, le quali derivano da quella regola generale di diritto, scritta nell'art. 1151 del Codice civile, che il fatto di chi arreca danno obbliga

chi ne fu autore a risarcirlo. Di guisa che, se avverrà che una sposa, indotta a matrimonio religioso colla promessa, non stata poi mantenuta, di addivenire in appresso anche al matrimonio civile, sia poi stata abbandonata, il padre suo avrà azione e l'avrà anche la sposa, se minore di età, per conseguire il risarcimento dei danni anche contro il ministro del culto, il quale, malgrado che una legge gl'imponesse l'obbligo di non prestarsi a matrimonio religioso, che potesse spezzarsi dalla volontà disordinata di uno dei coniugi, abbia voluto contravvenirvi.

Ecco perchè non soltanto la minaccia della pena, non eccedente le mille lire, nè la convinzione di commettere un' azione immorale, tratterranno il sacerdote dal violare la legge, ma ne lo tratterrà il timore di ben maggiori responsabilità pecuniarie, alle quali egli potrebbe rimanere esposto.

Ed in tutti quegli Stati, nei quali al sacerdote fu vietato di unire in matrimonio religioso coloro, i quali non dimostrino di aver già prima contratto il matrimonio civile, concorre a renderlo ossequente alla legge il pensiero della grande responsabilità sua, ove, accadendo abbandoni, inganni, resi possibili dalla violazione, cui egli concorse, della legge, fosse chiamato a risponderne, risarcendo tutti i danneggiati.

Adunque, perchè noi ci asteniamo dall'imitare quegli altri legislatori, i quali con esperienza quasi secolare hanno dimostrato gli utili effetti della disposizione di legge che l'Ufficio centrale propone?

Ci si è accusati di incoerenza, dicendo, che, mentre si tollera il concubinato, si punisce chi contragga il matrimonio religioso prima del matrimonio civile.

Ma no: non tolleriamo il concubinato, lo subiamo come un male, che non si può impedire; ma esso è riprovato dalla coscienza universale e ne rifugge ogni onest'uomo per l'educazione, per la dignità, per il decoro suo. Onde non è a temere che nella società esso sostituisca il matrimonio civile; invece il matrimonio religioso è una istituzione, cara ad ogni cattolico, circondata da riti, da solennità, celebrata con preghiere semplici, ispirate, commoventi. Appunto perciò ora, taluni, dotati di altissimo senso morale, rifuggenti da ogni azione che non sia onesta, se per interessi particolari non hanno convenienza a celebrare il matrimonio civile, si accontentano del matrimonio religioso, il quale, mentre nulla toglie alla liceità della unione loro, per il Codice civile vigente consente che essi appaiono celibi o vedovi e godano i vantaggi inerenti a questo stato.

Ma allora perchè, ci si è detto, impedite il matrimonio religioso?

Non lo impediamo, no: questo solo vogliamo, che nell'interesse della pubblica morale, dell'ordine delle famiglie, e della legittimità della prole, quanti hanno l'onesto intendimento di contrarre matrimonio lo faccieno prima in quel modo che il Codice civile impone, e in appresso soltanto chiedano al ministro del culto di benedire l'unione loro. Nell'ordinare questa precedenza, noi siamo mossi da considerazioni di ordine, di morale, di civile convivenza e non contraddiciamo neppure all'ordine naturale delle cose, essendo giusto che avvenga prima la dichiarazione legalmente fatta di voler essere marito e moglie e ne segua poi la benedizione. Ed è anzi inesplicabile che da coloro stessi, i quali consentono che il matrimonio è un contratto, il quale risulta dal consenso, e ammettono che la benedizione del sacerdote non faccia che benedire questa unione in nome in Dio, si pretenda che la benedizione avvenga

prima che la dichiarazione sia stata fatta legalmente, in quel modo che la legge civile riconosce e dichiara efficace.

Col sistema proposto, noi siamo logici, perchè innanzi alla Chiesa verrà benedetto quel consenso di voler essere uniti in matrimonio che fu già validamente fatto; e non accadrà che una dichiarazione, improduttiva di effetti giuridici e per la legge civile inesistente, si consideri valida. Sta qui appunto la cagione del male.

Ma si offende la libertà! Io non conosco legge, la quale dia norme e limiti all'esercizio della umana attività senza frenarla e diminuirla. In tutti i nostri codici sono numerose le disposizioni, colle quali quella libertà, che senza di esse sarebbe maggiore, riesce minore. Il Codice di commercio impone al commerciante di tener libri e giornali numerati e vidimati e di indicarvi tutte le sue operazioni e di conservare lettere e telegrammi. E se contravviene a queste sue obbligazioni che la legge gli impone in difesa della società e per considerazioni di semplice convenienza, ove non paghi e fallisca, egli viene dichiarato bancarottiere. Eppure a voler rispettare la libertà, dovrebbe consentirsi al commerciante di far come vuole e di non tener nè libri, nè registri.

Chi ha beni non può fare piantagioni, scavare fossi, aprire finestre, tranne a certa distanza dalla proprietà del vicino: queste limitazioni furono imposte per considerazioni di igiene o per riguardi di convenienza sociale, ma sono altrettanti limiti all'esercizio, che, secondo la natura, sarebbe più ampio della sua libertà.

Ed anche in materia di matrimonio il Codice civile enumera impedimenti all'esercizio assoluto della libertà, vietando il matrimonio tra persone congiunte in certo grado di parentela o non autorizzate dal genitore o dal tutore. Eppure la libertà assoluta vorrebbe che possa far matrimonio chi ne ha la capacità e con chi vuole.

Noi viviamo in una società, intesa a procurare a tutti la migliore convivenza. Ed è naturale che tutto quanto occorra al conseguimento del bene comune e del vivere sociale, si possa imporre, restringendo la libertà.

Io non nego che i due progetti di legge che ci stanno innanzi e così tanto il progetto ministeriale, quanto l'altro dell'Ufficio centrale limitino la libertà. Ma per riconoscere se questa limitazione sia giusta, voi dovete indagare soltanto se essa sia assolutamente necessaria ad impedire che derivino pubblici danni all'ordine domestico e se non si potrebbe provvedere alle necessità sociali in altro modo.

Udite che cosa diceva Minghetti nella seduta del 14 maggio 1879 innanzi alla Camera dei deputati, parlando precisamente sul disegno di legge, che il ministro Conforti aveva presentato e il ministro Taiani aveva fatto suo, riguardante quello stesso argomento che noi stiamo discutendo: « Dato un inconveniente gravissimo, dato un male sociale, lo Stato ha il diritto, anzi il dovere, di porvi rimedio ».

Però, diceva il senatore Pascale, voi favorirete il concubinato, perchè ora coloro, i quali non possono contrarre il matrimonio civile, contraggono il matrimonio religioso, e in avvenire se voi impedirete loro anche il matrimonio religioso, questo atto il quale calma le conturbate coscienze non sarà più fatto ed essi vivranno in concubinato.

Ma pensa il senatore Pascale che coloro, i quali sono così rotti d'animo e di coscienza da essere disposti a vivere in concubinato, ora chiedano al sacerdote la benedizione di una unione, che agli occhi loro

è soltanto mezzo per appagare i sensi? Ad essi manca il sentimento del bene, del giusto, dell'onesto. Chi s'acconcierà a vivere in concubinato non si curerà delle leggi dell'opinione pubblica; è un lussurioso. E ora egli abusa della religione, che non apprezza e non ama, per dissimulare il vizio suo e noi non dobbiamo favorirlo. Ne avranno vantaggio la morale pubblica e la sincerità.

Che se invece si tratti di chi sia morigerato ed onest'uomo ed ora faccia soltanto il matrimonio religioso per le eccezionali condizioni nelle quali si trova, come avviene, secondo il senatore Cantoni, per l'ufficiale la cui fidanzata non abbia dote o l'abbia insufficiente ed al quale non venga perciò concesso di contrarre il matrimonio civile, io vi dico: siate coerenti.

Epperò, o voi credete che questa legge, la quale impone agli ufficiali di non fare matrimonio, senza il concorso di determinate condizioni sia giusta, e allora con quale animo vi lamentate se un'altra legge ne rafforza il concetto ed il valore ad impedire che essa sia violata? O voi credete che quella legge sia eccessiva e superflua, e perchè non pregate il ministro della guerra di proporne l'abolizione?

Vi è contraddizione evidente fra l'ammettere che sia lecito vietare il matrimonio fra certe persone ed il volere che esse possano tuttavia farlo, almeno religiosamente e impensierirsene se ciò venga impedito, per dirci che favoriremo il concubinato.

Anzi, voi che ragionate così, se volete essere logici e coerenti, dovete abolire tutti quegli articoli del Codice, i quali stabiliscono gli impedimenti e dichiarano che, se non se ne ottiene la dispensa, il matrimonio civile non si possa fare. Anzi dovreste chiedere alla Chiesa che anch'essa abolisca quelli che stabilì e consenta ad ognuno di contrarre il matrimonio religioso, chè altrimenti si dirà per ogni caso quanto ci venite dicendo ora: date, date la dispensa dagl'impedimenti: se no, non consentendo il matrimonio civile nè il religioso, favorirete il concubinato.

No, la legge civile nè la religiosa questo timore non hanno e non devono avere per quella ragione che ho gia accennata. Uomini onesti non consentono di vivere in concubinato. E se non potranno ottenere come ora avviene, che la loro unione, non potuta contrarsi civilmente, sia consacrata dalla religione, per guisa che resti violata la legge civile, ma sia almeno rispettata la morale, se, dico, non potranno ottenere così essi non faranno più neanche il matrimonio religioso.

Quante oneste donne non sufficientemente dotate per unirsi in matrimonio civile consentono di unirsi col solo matrimonio religioso ad ufficiali stimabili, onorati, appunto perchè esse sanno che il matrimonio religioso toglie a questa loro unione il carattere disonesto, e sperano in amnistie, in concessioni, in leggi, di cui i numerosi precedenti hanno già dato o quasi affidamento. Ma, se il ministro del culto alla onesta zitella dirà che egli non può unirla in matrimonio, perchè non venne ancor fatto il matrimonio civile, forse che essa dirà all'uomo del suo cuore; ebbene, non importa, io sarò egualmente tua; non posso esserti sposa, te ne sarò concubina? Il sentimento morale, l'animo educato delle nostre fanciulle vieta che si temano cotali inconvenienti.

Ma da valentissimi oratori qui, si è pur detto: e le origini del nostro diritto civile? e le dichiarazioni state fatte quando il matrimonio civile venne scritto nel Codice? e la legge sulle guarentigie? e i pericoli di attriti e di dissidi con la Chiesa? chi li trascura? chi?

Delle origini della nostra legislazione civile e delle dichiarazioni fatte quando venne accettato il matrimonio civile, già s'è parlato da altri: ed io me ne potrei astenere. Ma udite brevemente quali parole furono pronunciate e scritte in quella occasione:

« Istituendo il matrimonio civile, determinandone le condizioni, le forme e gli effetti, e negando qualunque efficacia alle unioni semplicemente ecclesiastiche, anzi neppur parlandone, ed ignorandone perfino l'esistenza, lo Stato adempì alla sua missione ». Ma il pericolo di frequenti casi, nei quali il matrimonio ecclesiastico potesse rimaner privo di ogni ulteriore celebrazione di atti civili e mancante perciò di effetti legali, con discapito degli sposi e della prole, era stato preveduto. E per questi casi così diceva il Mancini, in quel processo verbale del 1850 ricordato dal dottissimo senatore Pascale:

« Quando venisse rilevata la gravità e frequenza degli abusi, nulla impedirebbe che si aggiungesse (con promulgazione posteriore di una nuova legge che ben potrebbe ridursi ad un solo articolo) la minaccia di una pena la quale nel contemplato caso sarebbe d'indubitata legittimità ».

Ed a questa dichiarazione il Mancini fu coerente.

Egli aveva presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare nel quale era dichiarato, che al matrimonio religioso, da potersi fare in qualunque tempo, succedesse entro un certo termine il matrimonio civile, senza di che gli sposi incorrevano in pene. Questo disegno di legge non ebbe seguito. Però altri progetti furono successivamente presentati sullo stesso argomento: uno dal ministro Vigliani, un altro dal ministro Conforti, che venne mantenuto con poche variazioni dal deputato Taiani, che gli era succeduto, e la discussione si imprese e seguì nel maggio del 1879 avanti alla Camera dei deputati su questo disegno di legge.

In esso la pena era comminata soltanto contro il sacerdote, il quale addivenisse alla celebrazione del matrimonio religioso, prima che fosse seguito il matrimonio civile e la pena proposta era del carcere da uno a sei mesi.

Ebbene il deputato Mancini accettò questo disegno di legge; ne fu caldissimo sostenitore e dimostrò la giustezza con tutto quel corredo di cognizioni filosofiche, giuridiche, morali, storiche che lo resero ammirato, amato da quanti gli furono ascoltatori, e come me, discepoli.

Vedete adunque che nelle dichiarazioni fatte nel 1850, nel 1865 e prima d'ora nulla contradice alla accettazione del concetto dell'Ufficio centrale.

Esaminatelo, ditelo utile o inutile, ma non abbiate timori, preoccupazioni immaginarie, inopportune.

La legge sulle guarentigie! Io restai sorpreso quando udii il senatore Gadda affermare che alcune disposizioni di quella legge impedissero l'approvazione del progetto proposto dall'Ufficio centrale. E impresi subito a riesaminare attentamente quella legge, dubitando di averne scordato qualche articolo.

Nulla, assolutamente nulla vi è che riguardi la materia nostra; e per argomento decisivo addurrò questo solo. Dall'anno 1871, in cui fu adottata quella legge che ha la data del 13 maggio, furono successivamente presentati sette disegni di legge su questo argomento e ne furono fatte diligenti, dotte, sapientissime relazioni. Alla discussione impresane alla Camera dei deputati, presero parte oratori, i quali erano stati mi-

nistri quando venne proposta e poi discussa e pubblicata quella che fu poi la legge sulle guarentigie; assistettero uomini che avevano appartenuto alla Commissione parlamentare, la quale aveva riferito su quella legge; vi assisteva chi ne era stato acuto, sapiente, dotto, ammirato relatore, il Bonghi. A nessuno è mai venuto in mente, nè a ministri, nè a relatori, nè a deputati di dire che quella legge contenga il divieto di legiferare su questo argomento con la massima libertà.

Rimane ch'io dica brevemente dell'argomento più alto, politicamente assai delicato tratto dal timore di dissidi e di conflitti, che potrebbero inasprire maggiormente i nostri rapporti, ove si approvasse il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Vo' prevenire subito ogni sospetto.

Non appartenni mai e non appartengo a veruna società cosmopolita. Sono credente e cattolico. Amo e professo la religione in cui sono nato. Parlo come sono: italiano e cattolico.

Io sono fermamente convinto, che, approvato il disegno di legge propostovi dall'Ufficio centrale, non sorgerà fra Chiesa e Stato veruna nuova causa di dissidio.

Errano coloro i quali attribuiscono alla Chiesa sentimenti perpetui o duraturi di dispetto o di puntiglio per leggi, che non scemano l'alta sua missione, che non toccano i suoi maggiori intenti. Alla Chiesa importa quanto e più che allo Stato che la legge morale non sia offesa, che le famiglie siano legittimamente costituite, che cessi lo spettacolo inverecondo di unioni poligamiche, condannate a parole, ma tollerate e favorite dalle leggi. Giova alla Chiesa che non si abusi dei suoi riti e dei suoi ministri per costituire doppie famiglie, sí che ne vengano poi suscitate gelosie, cupidigie, rancori, odii tra i figli spuri e legittimi di uno stesso genitore. E tra i due progetti le profitterà di più quello che allontanerà maggiormente questi pericoli.

E che cosa propone col suo disegno il vostro Ufficio centrale, se non che lo Stato associ la Chiesa all'opera sua per la difesa dell'ordine domestico e della morale pubblica? Con qual diritto, per qual ragione al pastore d'anime dispiacerà di dire agli sposi, che gli chiedano di benedire la loro unione: lo Stato, di cui siamo cittadini, con una legge fatta ad imitazione di leggi da gran tempo vigenti ed apparse utili in paesi civili, cristiani, cattolici, alla Chiesa prediletti, ha ordinato che prima voi dichiariate innanzi all'ufficiale dello stato civile di volervi unire in matrimonio onde resti assicurato in modo irrevocabile l'avvenire vostro e delle vostre famiglie; osservate questa legge, che è legge d'ordine, di morale, di prudenza, di saviezza: osservatela, ed io pregherò poi che Dio vi benedica. Per qual ragione deve dolere al sacerdote di tener questo discorso di carità e di ordine?

Quando, sul finire del secolo scorso, la rivoluzione francese impose il matrimonio civile, i rappresentanti delle diocesi di Francia riunitisi volontariamente in Concilio nazionale votarono il decreto del 1797 che venne già ricordato. Ebbene così vi sta scritto negli articoli 1 e 13.

« Art. 1° La Chiesa gallicana non riconosce per matrimoni legittimi che quelli che sono stati contratti secondo la legge civile.

« Art. 13. La benedizione nuziale non sarà mai data, tranne dopo che gli sposi abbiano adempiuto le formalità prescritte dalla legge civile ».

Quando successivamente in Francia, nel Belgio, in Svizzera furono

pubblicate quelle leggi, per le quali la celebrazione del matrimonio civile deve precedere il religioso e sono minacciate pene al ministro del culto, il quale addivenga al matrimonio religioso prima che consti debitamente della celebrazione del matrimonio civile, quali risposte dette la Chiesa a chi ne la interrogò?

Udite. Nel quarto volume della Teologia morale di monsignor Scavini sono riferite, in latino, la domanda, in italiano, la risposta. Eccole:

« Quesito:

« Quid faciet parrochus, si lex civilis ipsum prohibeat sub poena, ut in Gallia, Belgio, Republica ticinensi, a religiosa matrimoni celebratione, nisi certior efficiatur sponsos iam esse civiliter iunctos?

« Risposta:

« Stantechè si può seguire la legge civile, di cui si tratta, senza andar contro lo spirito della Chiesa (più tollerante di coloro che l'accusano di intolleranza) è prudente per un parroco di conformarvisi ».

Or dite voi se io mi inganno, allorquando penso e dichiaro che, approvata quella legge che l'Ufficio centrale vi propone, neanche sarà necessario ai parroci di chiedere alla Chiesa come dovranno contenersi; perchè già fu detto che in legge somigliante nulla vi è che contraddica allo spirito della Chiesa, e che perciò « è prudente per un parroco di conformavisi ». (*Approvazioni*).

La Chiesa, come ogni istituzione retta da uomini, non si acconcia di buon grado ad abbandonare ciò che essa abbia conseguito; ma in argomenti di legislazione civile la Chiesa non suscita dissidi o non vi insiste.

Nel 1852, con lettera del 25 luglio, Re Vittorio Emanuele comunicò al Sommo Pontefice che i suoi ministri intendevano istituire nel Regno il matrimonio civile. Dichiarò che egli amava procedere con tutti i riguardi alla Santa Sede, sia col non acconsentire il matrimonio civile a coloro che non lo potessero contrarre secondo le leggi ecclesiastiche, sia con prendere quegli altri accordi, i quali valessero a conciliare la religione col diritto civile.

In lettera 19 settembre 1852 datata da Castelgandolfo, che, nell'opera gia citata dello Scavini, costituisce l'appendice LXXVIII, il Santo Padre rispose con assoluto rifiuto.

« E' domma di fede — egli dice — essere stato il matrimonio elevato alla dignitá di sacramento... La unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile, che, supponendo divisibile pei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti della medesima, praticamente parifica il concubinato al sacramento del matrimonio, sanzionàndo legittimo l'uno come l'altro ».

E siccome i ministri di Re Vittorio in una memoria comunicata al Pontefice avevano ricordato che in paese limitrofo al Regno di Sardegna legge somigliante era stata già pubblicata e che la Chiesa vi si era, di buon grado, acconciata, così rispondeva il Santo Pádre: « La Santa Sede non si è mai acquetata sui fatti, che si citano e sempre ha richiamato contro queste leggi, conservandosi anche adesso nei nostri archivi i documenti delle fatte rimostranze ».

Ma quando nel 1865 il matrimonio civile fu adottato nel nostro Codice, quale fu il contegno della Chiesa?

L'arcivescovo di Capua. mons. Capecelatro, negli *Scritti vari*, questioni importanti a proposito del Concilio Vaticano, al § 25 scrisse così: « Ovunque è la legge del matrimonio civile, i buoni cattolici possono e debbono obbedirle; possono, perciocchè essi celebrando prima o dopo il matrimonio vero che è il religioso, mostrano col fatto di tenere questo come essenziale e principalissimo. Debbono, perciocchè sono obbligati a cansare da sè e più dalla figliolanza gravissimi danni morali e materiali che sorgerebbero ove il matrimonio civile si omettesse ».

E più tardi la Sacra Penitenzieria con una risoluzione, che è riferita dal Moroni al vol. IV dell'indice al dizionario di *Erudizione storico ecclesiastica*, ha riconosciuto « essere opportuno ed espediente d'inculcare ai fedeli, che abbiano contratto matrimonio avanti la Chiesa, di ottemperare alle formalità prescritte dalla legge civile, e ciò pel bene della prole, che altrimenti dalla laica podestà non sarebbe riconosciuta per legittima, e per allontanare anche il pericolo della poligamia ».

E appunto perciò, sebbene in Italia non esista ancora una legge, la quale costringa il sacerdote ad astenersi dal matrimonio religioso se non sia stato fatto il matrimonio civile, venne ordinato così da Vescovi pieni di pietà, di fervor religioso, alla Chiesa devoti, ossequenti.

Dai rapporti fatti dai procuratori generali al Ministero di grazia e giustizia sull'inchiesta della statistica dei matrimoni religiosi, rilevo che il procuratore generale di Venezia riferì « che l'autorità ecclesiastica, in alcuni luoghi, consiglia, in altri, esige la precedenza del matrimonio civile a quello religioso ». Ed un insigne collega nostro mi ricordò che l'ora defunto arcivescovo di Verona, monsignor Canossa, piissimo prelato, aveva precisamente imposto così ai parroci della sua diocesi, dichiarando che ove si presentassero casi eccezionali se ne dovesse riferire a lui, che vi avrebbe convenientemente provveduto.

Il procuratore generale d'Aquila riferì « che i parroci del mandamento di Tagliacozzo vogliono che sia celebrato il matrimonio col rito civile, e non battezzano i figli se non sono stati denunziati allo stato civile ».

Il procuratore generale di Napoli scrisse che: « il defunto cardinale Sanfelice, arcivescovo di Napoli, dispose per la sua diocesi che gli sposi presentassero il certificato del seguito matrimonio civile, e così il vescovo di Isernia ».

Dunque è ragionevole prevedere e pensare, che, allorquando fosse votato il disegno di legge dell'Ufficio centrale, quello che per iniziativa libera, spontanea, prudente di Vescovi ed Arcivescovi venne già disposto e continua ad essere osservato, diverrà regola uniforme per consenso della suprema autorità ecclesiastica. E non ne sorgeranno contro noi dissidi e conflitti che non sorsero contro altri Stati per leggi più rigorose su questo argomento. E se contro l'Italia si tenesse differente contegno, non avremmo noi argomento e ragione di dire che non si deplora la legge, ma che si spia ogni occasione per creare inconvenienti a danno nostro?

In Italia la causa dei dissidi della Chiesa non è mai consistita in cosa di tanto piccolo momento. Ben altra ne è la ragione vera. E' la nostra unità con Roma capitale che si deplora. (*Benissimo*). E' qui che non ci si vorrebbe. Eppure *hic manebimus optime*; perchè fu Roma la aspirazione di tutti gloriosi pensatori. Da Dante a Manzoni, italiani e cattolici; e con animo italiano e fatidica parola re Umberto dichiarò

Roma intangibile. Restiamovi adunque, esercitando le nostre funzioni di legislatori con animo spassionato e sereno; indagando i mali morali per prevenirli; ed esplicando quell'alta funzione educatrice e sociale che storicamente appartiene allo Stato.

In nome di questi principî l'Ufficio centrale raccomanda alla benevolenza vostra il progetto che ha presentato. (*Vivi e prolungati applausi, molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*)

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

(*Continua*).

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Circolare *del Ministero di grazia e giustizia 9 ottobre 1900, n. 1482, ai Procuratori generali, concernente il rilascio gratuito di copie degli atti di stato civile conservati dai parroci.*

Gli operai che intendono fruire dei vantaggi loro concessi dalla legge 17 luglio 1898, n. 850, con l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, devono presentare, in osservanza all'art. 1° del regolamento tecnico, approvato con Regio decreto 18 giugno 1899, n. 299, una copia dell'atto di nascita, copia che, giusta l'art. 22 della legge suddetta, va rilasciata senza spesa di sorta.

Ora la Direzione generale del detto Istituto ha riferito a questo Ministero che se nessuna difficoltà si è mai in proposito incontrata da parte dei Municipii, altrettanto non può dirsi delle Parrocchie e delle Curie vescovili, le quali talvolta subordinano al pagamento dei relativi diritti di cancelleria il rilascio delle copie di atti riguardanti persone nate prima dell'istituzione dei registri di stato civile.

Ciò non è punto giustificato, poichè se i Parroci hanno continuato ad essere i legittimi depositari degli antichi registri di stato civile ed in tale qualità è tuttora in essi riconosciuta la facoltà di rilasciarne le copie (art. 48, disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile), non possono, nell'adempimento di questo pubblico servizio, esimersi dall'obbligo concernente il rilascio gratuito delle copie nei casi prescritti dalle leggi.

A far cessare il lamentato inconveniente, mi rivolgo pertanto alle SS. LL. Ill.me perchè, in quel modo che nella loro saviezza e prudenza ravviseranno migliore e più efficace, provvedano a che sia chiamata l'attenzione delle competenti autorità ecclesiastiche sull'accennata disposizione riguardante il rilascio gratuito delle copie degli atti di nascita.

Gradirò di essere poi informato delle disposizioni che le SS. LL. Ill.me daranno in proposito.

Il Ministro E. GIANTURCO.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 13 dicembre 1900, è stato concesso l'*Exequatur* alle bolle pontificie con le quali furono nominati: *Santarelli* sac. *Benedetto* al canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale di Ascoli Piceno; *Schermi* sac. *Antonino* al canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Noto; *Iorini* sac. *Nicola* all'arcidiaconato nel Capitolo cattedrale di Recanati; *Bay* sac. *Cesare* al canonicato arcipretale nel Capitolo cattedrale di Santa Severina; *Fabbri* sac. *Taddeo* all'arcipretura di S. Maria degli Angeli nel Capitolo cattedrale di Bertinoro; *Pagello* sac. *Giovanni Battista* al canonicato di S. Simeone Apostolo nel Capitolo cattedrale di Belluno.

INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

INDICE ALFABETICO ANALITICO

A

B

D

F

G

I

L

M

P

Q

R

S

T

V

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1901 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.